(a cura di)
Fabio Iadeluca

Stragismo in Italia

Parte seconda

Gli anni di piombo
Storie di sangue

Volume I - Tomo II

Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

Avvenimenti politici e violenza terroristica
1946-1973

Pontificia Academia Mariana Internationalis
Città del Vaticano

Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nota tecnica

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - https://www.pami.info - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

CC BY-NC-SA 4.0

ISBN 978-88-89681-55-8

© Edizioni della
Pontificia Academia Mariana Internationalis
00120 - Città del Vaticano - 2024

A Papa Francesco luce della nostra speranza

Sommario

Introduzione V
La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969).
I processi - II Parte. Sentenza della Corte di assise di Appello di Catanzaro (20 aprile 1981) 1
La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) 461
I processi - III Parte. Sentenza della Corte di Cassazione (10 giugno 1982) 461
La strage di Piazza Fontana 607
I processi - IV Parte. Sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari (1° agosto 1985) 607
La strage di Piazza Fontana.
I processi - V Parte. Sentenza della Corte di Cassazione (27 gennaio 1987) 905



Introduzione

Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo
Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2009

Signor Presidente della Camera,
Signori rappresentanti del Senato e della Corte Costituzionale,
Signori Ministri,

Cari amici che siete qui in rappresentanza di tante famiglie ferite a cui lo Stato democratico deve sempre e in concreto restare vicino, questa seconda celebrazione del "Giorno della Memoria", istituito con legge del 4 maggio 2007, si pone in piena continuità con la celebrazione dello scorso anno, tendendo ad arricchirne, nello stesso spirito, il quadro di riferimento e la valenza storica. Il 9 maggio 2008 concentrammo l'attenzione sulla vicenda e sulle figure delle vittime del terrorismo italiano: e riprenderò anche oggi quel filone sempre così scottante e sensibile.

Ma in primo luogo saluto lo sforzo che si è fatto per integrare in una visione unitaria e pienamente comprensiva del "Giorno della Memoria" il ricordo degli italiani, militari e civili, caduti nelle missioni che hanno visto il nostro paese impegnato, in diverse aree di crisi, a sostegno della pace e contro il terrorismo internazionale. A ricordare quei caduti e ad onorarne la memoria ha dato un essenziale, esauriente contributo l'impegno, e in special modo la bella pubblicazione del Ministero della Difesa. Si parte dai precedenti più lontani, dagli anni '50 e '60 del secolo da poco conclusosi, per giungere alla lunga teoria dei sacrifici di vite italiane nelle maggiori missioni degli anni '90 e dei primi anni 2000 in Kossovo, in Irak, in Afghanistan. Quei volti, quelle medaglie ci raccontano storie di dedizione alla causa, di coraggio e di eroismo, che toccarono il culmine in quel tragico 12 novembre di oltre 5 anni fa a Nassirya, e che era giusto venissero tutte rievocate e onorate. Desidero ringraziare personalmente il ministro della Difesa per questo risultato, che concorre a rendere sempre più rappresentativa la celebrazione del "Giorno della Memoria".

Nello stesso tempo rivolgiamo oggi la nostra attenzione e il nostro omaggio alle vittime delle stragi di matrice terroristica. Già un anno fa, in questa sala, ricordai come a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo "si incrociarono in Italia diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello Stato, dall'altro di sinistra estremista e rivoluzionaria", fino al "dilagare del terrorismo delle Brigate Rosse". Fu quest'ultimo, dominante fenomeno che mettemmo allora a fuoco, assumendo come emblematico il terribile momento dell'uccisione, dopo angosciosa prigionia, di Aldo Moro, alla cui personalità e al cui sacrificio indirizzo nuovamente il mio riconoscente pensiero, salutandone affettuosamente i famigliari. Nell'odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti : la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il quarantesimo anniversario.

Ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l'ispirazione politica ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del paese, componenti non secondarie di quella trama - in particolare "l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato" (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) - rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo.

È ancora in corso il processo per la strage di Piazza della Loggia, e c'è da augurarsi che in tale sede si riesca a giungere a valide conclusioni di verità e di giustizia, e che anche in rapporto ad altre stragi siano possibili ulteriori sforzi per l'accertamento della verità. Desidero però dire che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull'operato di quanti indagarono e in particolare sull'operato della magistratura, esplicatosi in molteplici istanze e gradi di giudizio.

È parte - dobbiamo dirlo - è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento

anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico "doppio Stato", porta su di sé questo peso : voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e famigliari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle Associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale.

Nello stesso tempo, questo "Giorno della Memoria" ci offre l'occasione per accomunare nel rispetto e nell'omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un'improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi.

Dicemmo un anno fa che è importante - anche se difficile, penoso, duro - riuscire a guardare avanti, senza dimenticare quel che è accaduto ma superando ogni istintivo rancore: e a proposito dei famigliari delle vittime dell'intolleranza e della violenza politica, mi hanno colpito le parole libere da rancore che ho di recente ascoltato dai famigliari dei fratelli Mattei travolti nell'orrendo rogo doloso di Primavalle dell'aprile 1973.

Guardare avanti ma senza - lo ripeto - mai dimenticare o rimuovere quel che è accaduto: anche e soprattutto per sventare ogni rischio che tornino i fantasmi del passato. Fantasmi come quelli del terrorismo rosso, che sono ancora di recente apparsi alla sbarra nel processo in corso a Milano. Fantasmi che non possono essere facilmente esorcizzati, sapendo come gli impulsi alla predicazione ideologica estremista e all'azione violenta potrebbero essere alimentati strumentalizzando nuove tensioni sociali in un eventuale contesto di difficoltà economiche acute.

Occorre perciò sviluppare un impegno costante di trasmissione della memoria e di diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza pacifica, dell'esercizio dei diritti civili e sociali nell'ambito della legalità costituzionale. E occorre coniugare tale impegno con il massimo di attenzione e di rigore verso ogni tendenza di segno opposto.

È per me motivo di soddisfazione constatare come il messaggio partito di qui un anno fa per il "Giorno della Memoria" abbia incoraggiato molti famigliari di vittime del terrorismo a riprendere la parola, a far sentire com'era giusto la loro voce, prendendo iniziative, o collaborando a iniziative, volte a ricordare e lumeggiare casi egualmente significativi e spesso caduti in ombra.

E si può forse osservare come nel contempo si sia attenuato - lo chiedemmo lo scorso anno - il rumore di esibizioni e discorsi di ben conosciuti, e anche sanzionati, attori di imprese sanguinose, dimentichi delle loro incancellabili, pesanti responsabilità morali. Ma in questo senso si sono ancora verificati episodi che non posso passare sotto silenzio. Ad esempio, è possibile che a serie e oneste ricostruzioni filmiche (abbiamo visto stamattina delle belle immagini) della genesi e dello sviluppo, fino alla sconfitta, del terrorismo "di sinistra", debbano affiancarsi ricostruzioni basate su memorie romanticheggianti e autogiustificative di personaggi che ebbero parte attiva in quella stagione sciagurata? Attenzione e rigore ho dovuto mostrare in tempi recenti, nell'esercizio delle mie funzioni, nei rapporti con i Capi di Stato della Francia e del Brasile, per trattamenti incomprensibilmente indulgenti riservati a terroristi condannati per fatti di sangue e da lungo tempo sottrattisi alla giustizia italiana. Ho dovuto farlo, tra l'altro, per difendere il prestigio del nostro sistema democratico che, in coerenza con i principi costituzionali, ha dato e dà tutte le garanzie dovute nell'amministrazione della giustizia e anche nella gestione delle sanzioni penali. Spero che la mia voce sia ascoltata, in spirito di amicizia. Perché non si può scambiare l'eversione, l'attacco criminale allo Stato e alle persone, per manifestazione di dissenso o contestazione politica. Per quelle scelte, per quei comportamenti, non c'è giustificazione o attenuante possibile: nemmeno per chi l'abbia nel passato cercata nel clima e nei fatti dello stragismo.

Non verrò meno, comunque, ai miei doveri costituzionali in questo campo, certo di poter contare su un

corrispondente impegno del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni democratiche, ed egualmente su uno stimolo e su un sostegno che vengano dal paese, da iniziative diffuse, da forme crescenti di consapevole partecipazione giovanile, di cui ci hanno dato una così bella testimonianza i ragazzi di "Sedie vuote" e il libro da loro composto.

Dobbiamo insomma aver cura che si rafforzino tutte le condizioni indispensabili per portare avanti, per portare a compimento un giusto sforzo di ricomposizione storica, nella chiarezza, e di rinnovata coesione umana, morale e civile della nazione.

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Ministri, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono attraverso la tv.

Ringrazio Ezio Mauro per le parole che ci ha rivolto. Ci ha ricondotto con efficacia a tanti momenti ed eventi dolorosi e luttuosi. Ci ha rammentato impegni e doveri cui assolvere. Ci ha presentato prospettive della nostra comune convivenza.

Ringrazio molto Michela Bivacqua e Filippo Ursillo per averci presentato i risultati del loro lavoro: complimenti ragazzi!

Complimenti a coloro che hanno ricevuto un premio, e a quanti si sono impegnati nelle ricerche e nelle attività.

Un ringraziamento al magnifico coro del teatro dell'Opera.

Questa cerimonia austera, sobria - come è giusto - interpreta questo giorno che è di memoria e di solidarietà. Memoria di chi ha pagato con la vita la crudeltà del terrorismo, di chi ha servito le istituzioni e la nostra società, non cedendo al ricatto e alla paura, di chi ha tenuto alta la dignità, divenendo così testimone della libertà di ciascuno di noi.

Ed è proprio la memoria a suscitare solidarietà. Anzitutto nei confronti dei familiari delle vittime, la cui sofferenza, tante volte, è stata aggravata da difficoltà materiali e da quotidiani sacrifici. Ad essi desidero far sentire la mia personale vicinanza, e quella delle istituzioni, consapevole che i sentimenti, che tutti noi oggi esprimiamo, nascono da un senso profondo di umanità e dalla comune coscienza civile.

Questo Giorno vuol essere segno autentico di una comunità che ricorda gli eventi, lieti o dolorosi, che ne hanno attraversato la vita, che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi alle proprie radici e di condividere, attraverso momenti difficili e anche dolorosi, un'ideale di persona e di giustizia.

Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell'ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d'azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l'odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici.

Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche.

Abbiamo appreso che la democrazia non può dirsi mai conquistata una volta per tutte. Abbiamo appreso che la democrazia vince quando non rinuncia a se stessa, ai principi di civiltà che la sostengono, alla libertà, al diritto e al rispetto dei diritti. Abbiamo appreso che ci sono momenti in cui l'unità nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l'unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica.

Si è compreso, di fronte a quell'emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A

impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali.

Diversi affluenti hanno riempito l'invaso di odio e di violenza. Oggi possiamo dire - e non soltanto per l'insopportabile sequela di vite spezzate - che si è trattato di progetti eversivi, finalizzati a destabilizzare le istituzioni e a disarticolare la nostra convivenza. La violenza, l'omicidio, l'assalto alla democrazia e alla legalità sono il contrario di ciò che persegue fini liberatori: sono sempre moltiplicatori di intolleranza, di sopraffazione, di crudeltà.

Velleità rivoluzionarie della sinistra estrema, manifestate dal brigatismo rosso, trame reazionarie e rigurgiti neo-fascisti, criminali strategie della tensione, hanno avvelenato anni della vita della Repubblica. Ma possiamo convenire su un giudizio storico: la nostra democrazia, aggredita e ferita, è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano.

Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Tante verità sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale. Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità. Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicistico, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme.

I familiari delle vittime hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali. La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva.

Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità.

Non pochi di coloro che hanno seminato morte e violenza hanno finito di scontare la loro pena, e dunque hanno avuto la possibilità di reinserirsi nella società. Le responsabilità morali e storiche tuttavia non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno, che mai come a questo riguardo appare indispensabile.

Ci sono stati casi, purtroppo, in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettose e, talvolta, arroganti, che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi, di fornire alibi di fronte alla storia. Questo non può essere consentito.

Bene ha fatto il presidente Giorgio Napolitano - a cui rivolgo un affettuoso saluto - a raccogliere e pubblicare, dieci anni fa, in un volume edito dall'Istituto Poligrafico, tutti i nomi e i volti delle vittime degli anni di piombo, affiancando quanti sono stati colpiti dalle varie sigle del terrorismo rosso a coloro sono rimasti vittime dei terroristi neri e delle stragi che hanno sconvolto il nostro Paese.

Quel documento non è il libro bianco di una democrazia fragile, ma un atto di coraggio dello Stato repubblicano che sa di aver sconfitto le trame eversive e i progetti di destabilizzazione, e che riconosce nei caduti una ragione di unità, un fondamento delle proprie basi morali.

Non dimenticheremo neppure un nome, neppure un volto, neppure una storia.

Quel libro fu pubblicato a cura della Presidenza della Repubblica dopo che il Parlamento decise di istituire questo Giorno della memoria, al fine di ricordare - così è scritto nella legge - "tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice".

Il giorno scelto dal legislatore è quello dell'omicidio di Aldo Moro. Si tratta di una scelta carica di significato. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro, a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni, rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco che mirava a travolgere l'ordine costituzionale dello Stato.

Si vivevano, allora, tempi insanguinati nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche: la violenza politica si era fatta incombente e, nella nuova generazione, sembrava si dovesse convivere con una degenerazione del conflitto politico. Non tutti, anche nelle élite del Paese, compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità

tra lo Stato democratico e i terroristi. Proprio nei ceti più popolari e tra i lavoratori, invece, le istituzioni democratiche vennero avvertite come espressione di tutti, del bene comune, e come misura del progresso possibile.

Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto "imbarbarimento" (è una sua espressione) della vita politica e civile. Ma al tempo stesso continuava a scrutare i "tempi nuovi che avanzano". Le stesse lettere dal carcere brigatista restano una prova della sua umanità, della sua intelligenza, della sua straordinaria tenacia di costruttore.

Oggi, a quarant'anni da quella tragedia, e da tempo, sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo.

Il Giorno della Memoria deve servire anche a questo: a restituirci l'opera, l'insegnamento, le speranze di chi è stato sradicato con la violenza e a mettere tutto questo a disposizione dei più giovani e di chi non rinuncia a costruire. Parlo di Aldo Moro, ma anche dei tanti martiri della democrazia che, come lui, possono tuttora dare molto al futuro della nostra comunità, di cui sono punti di riferimento. Per questo desidero ringraziare tutti gli storici, i ricercatori, gli intellettuali che, in questi decenni, hanno lavorato a liberare la Memoria e a restituirci la storia che ci appartiene, e che non può certo essere limitata al tragico rosario delle efferatezze dei terroristi.

Il corpo di Moro veniva ritrovato, nella Renault rossa, in via Caetani, il 9 maggio di quarant'anni fa. Lo stesso giorno la mafia uccideva Peppino Impastato. C'è un legame che unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile.

Anche nella giornata in cui la Repubblica invita a ripensare la specificità del pericolo terroristico, vogliamo tenere ben presente il nesso di libertà e di giustizia che sostiene l'impegno in ogni ambito per la legalità e il rispetto dei principi costituzionali. Le organizzazioni criminali, qualunque sia la loro origine, esprimono comunque un carattere di eversione che minaccia la nostra vita e restringe le opportunità di tutti. Fare memoria ci deve aiutare a contrastare ogni cedimento, ogni opportunismo, ogni connivenza, ogni zona grigia.

Il terrorismo e la violenza politica che giunsero negli anni '77 e '78 al culmine della loro macabra parabola, ebbero poi un rapido declino. Altre vite, purtroppo, furono colpite e stroncate. Altra violenza venne consumata. E apparve a tutti, via via, sempre più insensata, inspiegabile, crudele. Il terrorismo ha sempre cercato di aprire fratture, e di sconvolgere la normalità della vita per rendere deboli le istituzioni e vulnerabile lo Stato. Ma è stato sconfitto proprio dal tessuto sociale, da quell'elemento connettivo, che la democrazia produce, pur nelle sue imperfezioni.

Oggi la minaccia terroristica riveste nuove forme, e nuove modalità. Non sono meno pericolose di quarant'anni fa, colpendo all'improvviso nella società ormai globale e interdipendente. È il terrorismo internazionale, che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico, ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone.

Anche in questa stagione, la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili. L'opera di prevenzione nel nostro Paese ha mostrato fin qui tutto il valore e la dedizione degli uomini e dei servizi che lavorano alla nostra comune sicurezza. Ma saremo ancora più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune, e di assumerci la responsabilità, che come europei abbiamo, di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta.

Far memoria è parte di questa preziosa opera costruttiva. Far memoria anche di coloro che sono morti innocenti sotto i colpi di questo nuovo terrorismo cieco. Le cronache di questi mesi sono purtroppo piene di eventi spaventosi, di eccidi, di violenze in diverse regioni del mondo. Desidero ricordare, in questa giornata, le vittime italiane in alcune delle tragedie che più hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale.

Nostri concittadini hanno perso la vita nell'attentato del museo del Bardo, a Tunisi, nella strage di Dacca, in quella di Nizza, e ancora nelle Ramblas di Barcellona. Per ricordarli tutti rammento Valeria Solesin, stroncata con tanti altri giovani nel Bataclan, a Parigi, e Fabrizia Di Lorenzo, uccisa, a Berlino, a pochi giorni dal Natale. Le loro speranze devono continuare a vivere nel futuro della nostra comunità: lo dobbiamo a due giovani europee che non intendevano rinunciare alla vita e alle opportunità del tempo nuovo.

Questo è anche lo spirito del Giorno della Memoria, di questo giorno che celebriamo qui, oggi, al Quirinale. Che serve a rafforzare la democrazia, il migliore antidoto che conosciamo contro la violenza, la sopraffazione, e il migliore strumento di tutela della vita e della persona.

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica



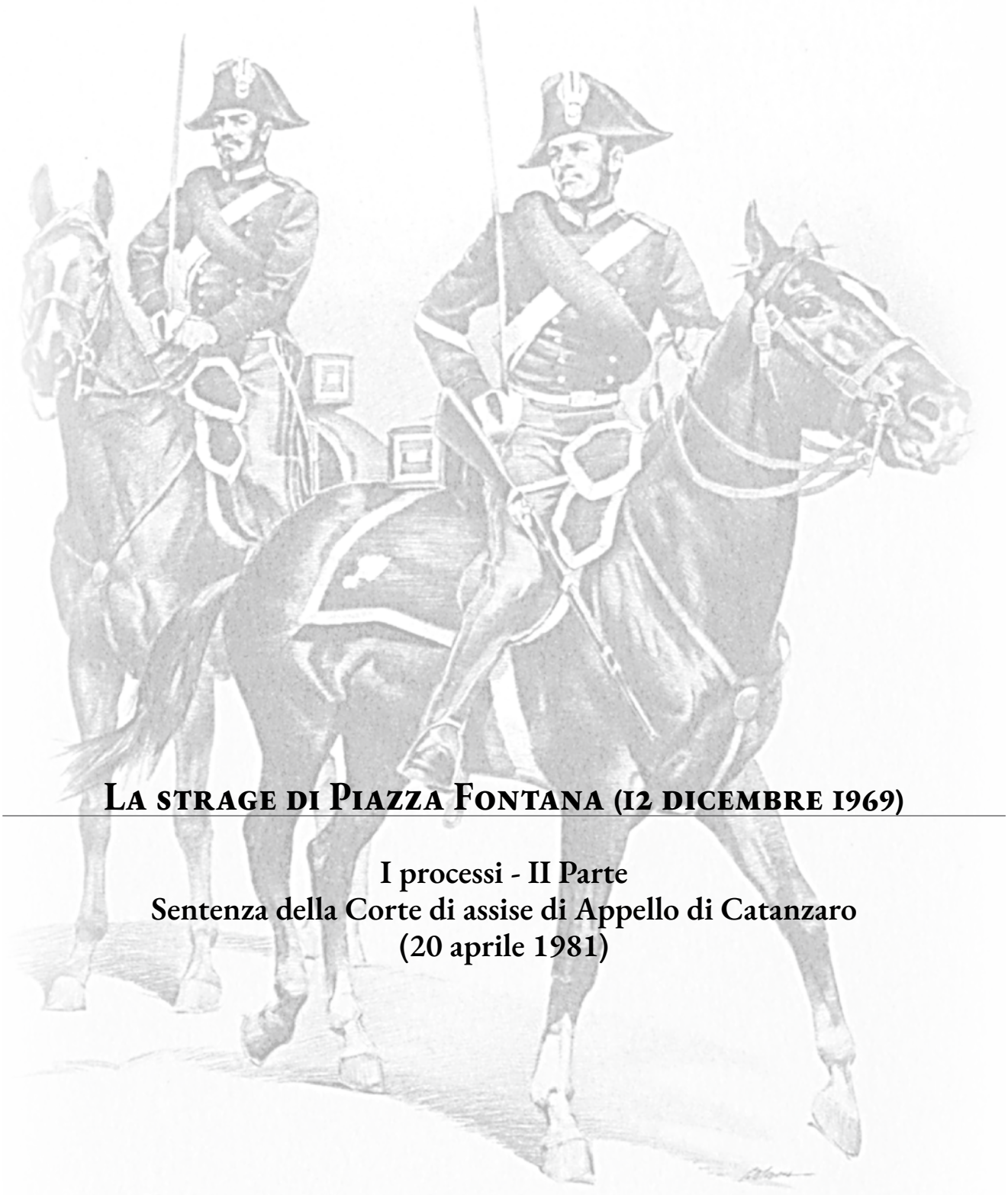

La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969)

I processi - II Parte
Sentenza della Corte di assise di Appello di Catanzaro
(20 aprile 1981)

Strage di piazza Fontana

Il 12 dicembre del 1969 nel salone centrale della Banca nazionale dell'agricoltura sita in piazza Fontana, a Milano, intorno alle 16.30, un ordigno di elevata potenza esplose, causando la morte di diciassette persone ed il ferimento di altri novanta individui.

Qualche minuto prima della esplosione, un altro ordigno veniva rinvenuto nella sede di un'altra Banca di Milano: si trattava della Banca commerciale di piazza della Scala.

Nello stesso giorno, tra le 16.55 e le 17.30, altre tre esplosioni si verificarono a Roma: una, all'interno della Banca nazionale del lavoro di via San Basilio; altre due, sull'Altare della Patria di piazza Venezia; attentati che, fortunatamente, provocarono solo feriti e danni.

I cinque attentati del pomeriggio del 12 dicembre 1969 segnarono l'inizio di quella fase che va sotto il nome di "strategia della tensione". Per molti, infatti, la strage di Piazza Fontana, fu "la madre" di tutte le stragi: quella che segnò l'inizio di quel periodo della storia italiana noto come gli anni di piombo.

Come emerse dalle sentenze (e come poi riportato negli atti della Commissione Stragi), quello di piazza Fontana, e gli altri atti terroristici che seguirono, furono il fulcro di un progetto eversivo diretto ad utilizzare il disordine e la paura per sbocchi di tipo autoritario sostenuti da «accordi collusivi con apparati istituzionali».

Le indagini che si susseguirono, dopo un iniziale interesse per la cosiddetta pista anarchica, si concentrarono su alcuni esponenti del gruppo padovano della organizzazione di estrema destra Ordine nuovo e coinvolsero esponenti di spicco dei servizi segreti.

Tuttavia alla fine dei vari processi che si sono negli anni susseguiti, tutti gli accusati sono stati sempre assolti in sede giudiziaria.

Il processo a carico dei responsabili della strage si svolse tra polemiche originate dalla decisione della Corte di Cassazione di trasferirne la trattazione da Milano a Catanzaro, per motivi di ordine pubblico e di legittima suspicione.

Nel gennaio del 1987, la Corte di Cassazione rese definitiva la sentenza che assolveva per insufficienza di prove gli imputati di strage.

Anche gli altri processi instaurati negli anni '90, in seguito alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia si sono sempre conclusi con sentenze di assoluzione per insufficienza o contraddittorietà delle prove

La sezione raccoglie alcune di quelle pronunce. In particolare:

- la sentenza della Corte d'assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979 che condanna per strage Franco Freda e Giovanni Ventura il giornalista e informatore del Sid Guido Giannetti e assolve Pietro Valpreda (condannato insieme ad altri per associazione a delinquere per la partecipazione al gruppo anarchico 22 marzo);
- la sentenza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 20 aprile 1981 che ribalta la sentenza di primo grado assolvendo Freda, Ventura e Giannettini per insufficienza di prove. Gli stessi vengono ritenuti responsabili e condannati per associazione sovversiva per gli altri attentati del 1969 (escluso quelli piazza fontana);
- la sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1982 che rinvia a nuovo giudizio per il reato di strage continuata Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte d'assise di Bari del 1° agosto 1985 che nuovamente assolve per insufficienza di prove Freda, Ventura e Valpreda;
- la sentenza della Corte di Cassazione del 27 gennaio 1987 che conferma la pronuncia della Corte d'assise di appello di Bari;
- le sentenze emesse nel cd. processo Catanzaro bis (Corte assise Catanzaro 20 febbraio 1989 e quella della Corte d'assise d'appello di Catanzaro del 5 luglio 1991);
- le sentenze del cd. processo milanese, istruito dal giudice Guido Salvini, che grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, iscrive nel registro degli indagati alcuni appartenenti al gruppo eversivo di estrema desta "Ordine Nuovo" come Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi. il Tribunale di Milano condannerà il 30 giugno del 2001 Maggi, Zorzi e Rognoni che saranno poi assolti dal reato di strage dalla Corte d'assise d'appello di Milano il 12 marzo del 2004. Le assoluzioni verranno confermate dalla Cassazione il 3 maggio 2005 (Fonte CSM).

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO

SENTENZA

EMESSA IN DATA 20 MARZO 1981

NEL PROCEDIMENTO PENALE

A CARICO DI:

VALPREDA PIETRO + 25

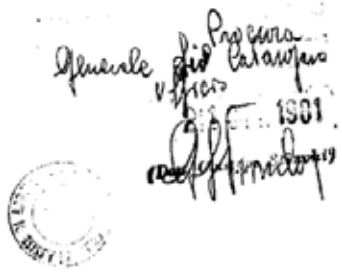

2°) MERLINO	Mario Michele	nato a Roma il 2.6.1944 ed ivi domiciliato in via Monte Bianco,114. Arrestato il 12.12.1969;escarcerato il 29.12.1972 - libero - contumace.
3°) BORGHESE	Emilio	nato a Milano il 30.3.1951 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Pietro D'Ovidio in Via S.Tommaso d'Aquino,75 Roma-Arrestato il 14.12.1969; scarcerato il 29.12.1972 - libero contumace.
4°) BAGNOLI	Emilio	nato a Firenze il 27.2.1945 e domiciliato in Roma in Via Giulio Bonasoni,61-Libero-contumace-
5°) GARGAMELLI	Roberto	nato a Roma il 27.5.1950 e domiciliato a Genzano (Roma) in Via XXV Aprile presso Gimini.Arrestato il 15.12.1969;escarcerato il 29.12.1972-libero-contumace.
6°) DI COLA	Enrico	nato a Roma il 24.9.1951 ed ivi domiciliato in Via Pescara,2 Scala A int.16.-Mandato di cattura emesso il 7.1.1970-libero-contumace.
7°) DELLA SAVIA	Olivo	nato a Valvasone il 25.3.1945 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Dominuco in Via Campini Mansone,1 Monza.Arrestato il 19.1.1973;in lib. provv.l'8.8.1973-libero-contumace.
8°) TORRI	Rachele	nata a Cannero il 13.6.1903 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.Marco Ianni, Via Durini,15 -Milano-libera-contumace.
9°) LOVATI	Ele	nata a Cannero il 31.5.1913 ed elettivamente domiciliata presso

		lo studio dell'Avv.Francesco Penghi in C.so Garibaldi,127 Milano - libera - contumace.
10°) VALPREDA	Maddalena	nata a Milano l'8.6.1935 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Penghi in C.so Garibaldi,127 Milano-libera contumace.
11°) FREDA	Franco	nato l'11.2.1914 - in atto detenuto a CATANZARO Arrestato il 10.4.1971-Riarr. 4.12.1971-esc.27.8.1976 con obbligo sogg.obbl.Isola del Giglio-riarr.24.8.1979-DETENUTO PRESENTE -
12°) VENTURA	Giovanni	nato a Piombino Dese il 2.11. 1944 -Arr.10.4.1971-In Lib. provv.il 12.7.1971.Riarr.4.12. 1971-Esc.17.8.1976 con obbligo sogg.Isola del Giglio-Contumace ex art.173 C.P.P.
13°) VENTURA	Angelo	nato a Piombino Dese il 12.6. 1946 residente a Castelfranco Veneto in Via Cimarosa 12-dimorante in Riese Pio X Fraz. Vallà Quartiere Carrozza-Arr. 5.12.1971-Lib.Provv.12.12.1971 -LIBERO CONTUMACE -
14°) MARCHESIN	Giancarlo	nato a Castelfranco Veneto il 23.7.1938 ivi res.-Piazza Giorgione 48-Arr.5.12.1971- Lib.provv.5.11.1971-Riarr. 5.12.1971-Lib.provv.12.12. 1971 - LIBERO CONTUMACE -
15°) POZZAN	Marco	nato in S.Santorso il 23.4. 1926 e domiciliato a Limana Via Rosselli 14- Arr.5.2.1972- Lib.provv.17.3.1972-Riarr.in

		Spagna 30.1.1977-Estradato 30.4. 1977-Esc.in aula 23.2.1979 - -LIBERO CONTUMACE -
16°) COMACCHIO	Franco	nato il 18.8.1941 a Castelfranco Veneto e ivi res.in Via Montegrappa 36 - Arr.~~Mx~~ 5.12.1971- Lib.provv.23.12.1971 - LIBERO CONTUMACE -
17°) ZANON	Ida in Comacchio	nata il 6.8.1944 a Castelfranco Veneto e ivi residente in via Montegrappa 36 - LIBERA -CONTUMACE
18°) PAN	Ruggiero	nato il 19.1.1948 a Rossano Veneto e ivi residente in Via Montegrappa 1 - Arr.5.12.1971-Lib.provv. 12.1.1972 - LIBERO CONTUMACE
19°) MASSARI	Antonio	nato il 27.4.1929 in Torre Maggiore residente a Roma in Via Passeggiata di Ripetta 19 - Arr. 27.10.1973 - Lib.Provv.1.12.1973 - LIBERO CONTUMACE -
20°) GIANNETTINI	Guido	nato il 22.8.1930 a Taranto-residente a Roma via Delle Fornaci 64 - Arr. 14.8.1974-Esc.14.8.1978 con obbligo sogg.Catanzaro-Riarr. 23.2.1979 - -DETENUTO PRESENTE -
21°) FACHINI	Massimiliano	nato a Tirana (Albania) il 6.8. 1942 residente a Padova in Via Annibale da Bassano, 30 - LIBERO CONTUMACE -
22°) LOREDAN	Pietro	nato il 27.2.1924 a Venezia -residente a Venegazzù - LIBERO CONTUMACE -
23°) MUTTI	Claduio	nato il 23.5.1946 a Parma - elet. dom.presso lo studio dell'Avv.to Franco Alberini in S.Marco Calle Stagneri Venezia - Arr.4.6.1974 Scar.19.8.1974-LIBERO CONTUMACE-

24°) TANZILLI	Gaetano	nato il 8.1.1915 a Roccasecca-res. a Roma in via Genodassio, 55 - LIBERO PRESENTE -
25°) MALETTI	Gianadelio	nato il 30.9.1921 a Milano res.a Roma in Via Valpadana 125 elett. dom.presso lo studio dell'Avv. Pietro Lia in Via Della Conciliazione 44 - Arr.28.3.1976 - Lib. provv.21.4.1976 - - LIBERO CONTUMACE -
26°) LABRUNA	Antonio	nato il 10.4.1927 a Napoli-residente a Roma in Via Montebruno,32 Arr.28.3.1976 -Lib.provv.21.4.976 - LIBERO PRESENTE -

APPELLANTE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/:MASSARI Antonio

IL PROCURATORE GENERALE C/: VALPREDA Pietro - MERLINO M.Michele - BORGHESE Emilio GARGAMELLI Roberto - POZZAN Marco - MASSARI Antonio

E GLI IMPUTATI

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro pronunziata il 23.2.1979 con la quale:

VALPREDA Pietro — venne ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con la contestata recidiva reiterata, alla interdizione dai pp.uu.per anni cinque. Vennero condonati anni tre di reclusione e l'intera pena accessoria. Venne assolto dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continuata,dal concorso in esplosioni in luogo pubblico pluriaggravato continuato, concorso in danneggiamento pluriggravato,concorso in lesioni aggravate continuato, per non aver commesso il fatto.Ascritti

rispettivamente ai capi 2B), 3), 4), 5) della rubrica. Venne assolto, inoltre, dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continuata, dal concorso in detenzione illegale di esplosivo e dal concorso in porto illegale di esplosivo, per insufficienza di prove.
Ascritti rispettivamente ai capi 2A),6), 7) della rubrica.
In Milano e Roma fino al 12.12.1969.

MERLINO Mario Michele — venne ritenuto colpevole del reato di associazione per delinquere continuato, così unificati i capi 1) e 9) della rubrica, e condannato alla pena di an ni quattro e mesi sei di reclusione, alla interdizione dai pp.um.per anni cinque. Vennero condonati anni tre di reclusione e l'intera pena accessoria.
Venne assolto dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continua ta, di concorso in esplosioni in luogo pubblico pluriaggrav.continuato,dal concorso in danneggiamento pluriaggravato e dal concorso in lesioni aggravate continuate, per non avere commesso il fatto.
Ascritti rispettivamente ai capi 2B),3), 4) e 5) della rubrica.
Venne assolto, inoltre, dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continuata, concorso in detenzione illegale di esplosivo,e concorso in porto illegale di esplosivo, per insufficienza di prove.
Ascritti rispettivamente ai capi 2A, 6) e 7 della rubrica.
In Milano e Roma fino al 12.12.1969.

BORGHESE Emilio — venne dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di associazione per delinquere perchè reato estinto per prescrizione.

Venne, inoltre, assolto dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continuata, di concorso in esplosioni in luogo pubblico pluriaggravato continuato, di concorso in danneggiamento pluriaggravato, di concorso in lesioni aggravate continuate, di concorso in detenzione illegale di esplosivo e di concorso in porto illegale di esplosivo, per nonn aver commesso il fatto.
Ascritti rispettivamente ai capi 2),3), 4),5),6) e 7), della rubrica.
In Milano e Roma fino al 12.12.1969.

BAGNOLI Emilio — venne ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere continuato, così unificati i capi 1) e 9) della rubrica, e condannato alla pena di anni due di reclusione.Pena sospesa.
In Milano e Roma fino al 12.12.1969.

GARGAMELLI Roberto — venne ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Pena sospesa.
Venne assolto dalle imputazioni di concorso in strage pluriaggravata continua ta, di concorso in esplosioni in luogo pubblico pluriaggr.continuato, di concorso in danneggiamento pluriaggravato, di concorso in lesioni aggravate continuate, di concorso in detenzione illegale di esplosivo e di concorso in porto illegale di esplosivo, per non aver commesso ile fatto.
Ascritti rispettivamente ai capi 2),3), 4),5) e 7) della rubrica.
In Milano e Roma fino al 12.12.1969.

DI COLA Enrico — Venne ritenuto colpevole del delitto di associazione per delinquere e condannato alla pena di anni uno e mesi seidi reclusione. Pena sospesa.

Venne dichiarato non doversi procedere, previa concessione della diminuente di cui allo art.311 C.P., in ordine al delitto di introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di messi di spionaggio di cui all'art.260 n.3 C.P., così modificata l'originaria imputazione di cui all'art.256 C.P. ascrittagli al capo 8) della rubrica, perchè il fatto è estinto per prescrizione.
In Roma anteriormente al 12.12.1969.

DELLA SAVIA Olivo — venne ritenuto colpevole del delitto di porto illegale di esplosivo continuato, così unificati i capi 10) e 11) della rubrica, e con la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e L.250.000 di multa. Condonati anni due di reclusione e l'intera pena pecuniaria.
In Roma nell'ottobre 1969.

TORRI Rachele — venne dichiarato n.d.p. per prescrizione in ordine al reato di falsa testimonianza a lei ascritto al capo 12) della rubrica.
In Milano il 17.12.1969.

LOVATI Ele — venne dichiarato n.d.p. per prescrizione in ordine al reato di concorso in falsa testimonianza a lei ascritto al capo 13) della rubrica.
In Milano il 12 e 13.1.1970.

VALPREDA Maddalena — venne dichiarato n.d.p. per prescrizione in ordine al reato di concorso in falsa testimonianza ascritte al capo 13) della rubrica.
In Milano il 12 e 13.1.1970.

FREDA Franco — venne ritenuto colpevole del delitto di strage continuata, così unificati i reati a lui ascritti ai capi:
- A) concorso in associazione sovversiva;
- C) Esplosioni in luogo pubblico aggravato;

- C-1) Fabbricazione esplosivo aggravata;
- C-2) Detenzione esplosivo aggravata;
- C-3) Porto abusivo esplosivo aggravato;
- D) Esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate;
- D-1) Fabbricazione esplosivo aggravato continuata;
- D-2) Detenzione illegale esplosivo aggravata continuata;
- D-3) Porto illegale esplosivo aggravato continuato;
- D-5 sub 2) lesioni personali pluriaggravate continuate;
- E) Concorso in tentate esplosioni in luogo pubblico aggravate e continuate ;
- E-1) Fabbricazione illegale esplosivo aggravato continuato;
- E-2) Detenzione illegale esplosivo aggravata continuata;
- E-3) Porto illegale esplosivo aggravato continuato;
- F) Concorso in esplosioni in luogo pubblico plurjaggravato continuate;
- F-1) Fabbricazione illegale esplosivo aggravata;
- F-2) Detenzione illegale esplosive aggravata;
- F-3) Porto illegale esplosivo aggravato ;
- G) Esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate;
- G-1) Fabbricazione illegale esplosivo aggravata continuata;
- G-2) Detenzione illegale esplosivo aggravata continuata;
- G-3) Porto illegale esplosivo aggravato continuato ;
- G-5) Lesioni personali aggravate continuate;
- G-6) Attentati alla sicurezza dei trasporti aggravati continuati ;
- H) Concorso in strage aggravata continuata ;
- I) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate;
- I-1) Fabbricazione illegale esplosivo aggr. continuata ;
- I-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
- I-3) Porto illegale esplosivo aggr.cont.;

M) Calumnia aggravata;
P) Attentato contro la costituzione dello Stato;
T-1) Concorso in detenzione ill.armi cont.
T-2) Concorso in porto ill.armi cont.;
T-3) Concorso in detenzione armi da guerra cont.;
T-4) Concorso in porto illegale armi da guerra cont.;
T-5) Detenzione illegale esplosivo ;
T-6) Porto illegale esplosivo;
e condannato alla pena dell'ergastolo,alla interdizione dai pp.uu. perpetua, venne dichiarato in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare.
Danni e spese alle parti Civili. Venne ordinata la pubblicazione dell'estratto della presente sentenza, mediante affissione, nei Comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, il "Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro e spese del condannato.
Venne dichiarato n.d.p. per amnistia in ordine ai reati ascritti in rubrica ai capi:
C-4) Danneggiamento pluriaggravato ;
D-4) Danneggiamento aggravato continuato;
D-5 sub.1) Lesioni personali pluriaggravate cont.(Lim.alle les.40 gg.);
G-4) Danneggiamento aggravato continuato ;
G-5) Lesioni personali aggravate continuate (lim.alle les.guar.nei 40 gg.);
I-4) Danneggiamento aggravato continuato ;
I-5) Lesioni personali aggravate continuate ;
R) Associazione sovversiva ;
Venne dichiarato, inoltre, n.d.p. per prescrizione, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.5 L.895 in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
T-7) Concorso in detenzione ill.armi cont.;
T-8) Concorso in porto ill.armi continuato ;
In località diverse, fino al novembre 1971.

VENTURA Giovanni

venne ritenuto colpevole del delitto di strage continuata così unificati i delitti a lui ascritti in rubrica ai capi:
A) Concorso in associazione sovversiva;
C) Esplosioni in luogo pubblico aggr.
C-1) Fabbricazione esplosivo aggravato ;
C-2) Detenzione esplosivo aggravato;
C-3) Porto abusivo esplosivo aggravato
D) Esplosioni in luogo pubbl.aggravato;
D-1) Fabbricazione esplosivo aggr.cont.
D-2) Detenzione illegale esplosivo aggr.
D-3) Porto illegale esplosivo aggr.cont.
D-5 sub.2) lesioni pers.pluriaggr.cont.
E) Concorso in tentate esplosioni in luogo pubblico aggr.cont.;
E-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggravato cont.;
E-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.
E-3) Porto ill.esplosivo aggr.cont.;
F) Esplosione in luogo pubblico in concorso pluriaggr.cont.;
F-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggr.;
F-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.;
F-3) Porto illegale esplosivo aggravato ;
G) Esplosioni in luogo pubb.aggr.cont.;
G-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggravato cont.;
G-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
G-3) Porto ill.di esplosivo aggr.cont.;
G-5) Lesioni personali aggr.cont.;
G-6) Attentati alla sicurezza dei trasporti aggr.cont.;
H) Concorso in strage aggr.cont.;
I) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravato cont.;
I-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggravato continuato;
I-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
I-3) Porto ill.esplosivo aggr.cont.;
M) Calumnia aggravata;
P) Attentato contro la costituzione dello Stato;
T-1) Concorso in detenzione ill.armi cont.;

T-2) Concorso in porto ill.armi cont.;
T-3) Concorso in detenzione armi da guerra cont.;
T-4) Concorso in porto ill.armi da guerra cont.;
T-5) Detenzione illegale esplosivo
T-6) Porto illegale esplosivo
e condannato alla pena dell'ergastolo,alla interdizione dai pp.uu.perpetua, venne dichiarato in stato di interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare.
Danni e spese alle parti civili.Venne ordinata la pubblicazione dell'estratto della sentenza, mediante affissione, nei Comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, il "Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro a spese del condannato.
Venne dichiarato n.d.p.per amnistia in ordine ai reati ascritti in rubrica ai capi:
C-4) Danneggiamento pluriaggravato ;
D-4) Danneggiamento aggravato continuato;
D-5 sub 1) lesioni pers.pluriaggravate cont. (Lim.alle les.40 gg.);
G-4) Danneggiamento aggravato continuato
G-5) Lesioni personali aggravate continuate (lim.alle les.guar.nei 40 gg.);
I-4) Danneggiamento aggravato continuato;
I-5) Lesioni personali aggravate continuate ;
L) Associazione sovversiva;
O) Riproduzione abusiva continuata.
Venne dichiarato,inoltre, n.d.p. per prescrizione, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.5 L.895 in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
T-7) Concorso in detenzione ill.armi cont.
T-8) Concorso in porto ill.armi continuato ;
S) Concorso in detenzione illegale armi e munizioni da guerra.
In località diverse fino al novembre 1971.

VENTURA Angelo

venne ritenuto colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi a lui ascritti in rubrica:
T-1) Concorso in detenzione ill.armi continuato ;
T-2) Concorso porto ill.armi continuato;
T-3) Concorso in detenzione ill.di armi da guerra cont.;
T-4) Concorso in porto illegale armi da guerra cont.;
T-5) Detenzione illegale esplosivo ;
T-6) Porto illegale esplosivo
e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L.500.000 di multa.
Venne dichiarato n.d.p. per prescrizione, previa concessione dell'attenuante di cui all'art.5 L.n.895 in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
B) Associazione sovversiva;
T-7) Detenzione ill.armi continuato in concorso ;
T-8) Concorso in porto illegale armi continuato;
S) Concorso in detenzione illegale di armi e Cartucce da guerra.
In Rossano e Castelfranco Veneto fino al novembre 1971.

MARCHESIN Giancarlo

venne ritenuto colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
T-3) Concorso in detenzione illegale armi da guerra continuato;
T-4) Concorso in porto illegale armi da guerra continuato
e condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e L.200.000 di

multa, previa concessione delle attenuanti generiche.
Pena sospesa e non menzione.
Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
T-7) Concorso in detenzione abusiva cont.di armi;
T-8) Concorso in porto abusivo armi cont.
In Rossano e Castelfranco Veneto fino al novembre 1971.

POZZAN Marco

venne dichiarato n.d.p.per amnistia in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
C-4) danneggiamento pluriaggravato ;
D-4) Danneggiamento aggravato continuato ;
D-5) sub.1 Lesioni personali pluriaggr. cont.(guarite in 40 gg.) ;
G-4) Danneggiamento aggravato continuato ;
G-5) Lesioni aggravate cont.(guarib.in gg.40);
I-4) Danneggiamento aggravato cont.;
I-5) Lesioni personali aggravate continuate;
Venne dichiarato,inoltre,n.d.p.per prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 270 c.3° C.P.,così degradata l'originaria imputazione di associazione sovversiva di cui al capo A).
Venne,infine, assolto per insufficienza di prove in ordine ai reati a lui ascritti ai capi:
C) Esplosioni in luogo pubb.aggravate;
C-1) Fabbr.esplosivo aggravato ;
C-2) Detenzione esplosivo illeg.aggravato ;
C-3) Porto esplosivo illeg.aggravato ;
D) Esplosioni in luogo pubblico aggr. cont.;
D-1) Fabbr.esplosivo aggravato cont.;
D-2) Detenzione illegale esplosivo aggravato cont.;
D-3) Porto ill.esplosivo aggr.cont.;
D-5) sub 2 Lesioni pers.,pluriaggravate cont.(guarib.in 96 gg.);

E) Tentate esplosioni in luogo pubblico in conc.aggravate cont.:;
E-1) Fabbr.illegale esplisivo aggr.cont.;
E-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
E-3) Porto ill.esplosivo aggr.cont.;
F) Esplosioni in luogo pubblico in concorso pluriaggravato continuato ;
F-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggravato ;
F-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.
F-3) Porto ill.esplosivo aggravato ;
G) Concorso in esplosioni in luogo pubb. aggravato cont.;
G-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggr.cont.;
G-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
G-3) Porti ill.esplosivo aggr.cont.;
G-5) Lesioni pers.aggravate cont.(lim.alle lesioni guarite oltre il 40° gg.)
G-6) Attentati alla sicurezza dei trasporti aggravata cont.;
H) Concorso in strage aggravata cont.;
I) Concorso in esplosioni in luogo pubbl.
I-1) Fabbricazione ill.esplosivo aggravato cont. ;
I-2) Detenzione ill.esplosivo aggr.cont.;
I-3) Porto ill.esplosivo aggravato cont.;
In località diverse fino al 12.12.1969.

COMACCHIO Franco

venne ritenuto colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i delitti di cui ai capi:
T-3) Concorso in detenzione illegale armi guerra cont? ;
T-4) Concorso in porto illegale armi guerra cont.;
T-5) Detenzione illegale esplosivo ;
T-6) Porto illegale esplosivo
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire 250.000 di multa.
Pena sospesa e non menzione.
Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi:

T-7) Concorso in detenzione illegale continuata di armi ;
T-8) Concorso in porto abusivo armi cont.
In località diverse fino al novembre 1971.

ZANON Ida
in Comacchio

Venne ritenuta colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i delitti di cui ai capi:
T-3) Concorso in detenzione illegale armi guerra continuato ;
T-4) Concorso in porto illegale armi da guerra continuato ;
T-5) Detenzione illegale esplosivo ;
T-6) Porto illegale esplosivo
e condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e lire 250.000 di multa.
Pena sospesa e non menzione.
Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine ai reati a lei ascritti in rubrica ai capi:
T-7) Concorso in detenzione illegale continuato di armi ;
T-8) Concorso in porto abusivo armi cont. ;
In località diverse fino al novembre 1971.

PAN Ruggero

Venne ritenuto colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato,così unificati i reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
T-3) Concorso in detenzione illegale armi guerra continuato ;
T-4) Concorso in porto illegale armi guerra continuato
T-5) Detenzione illegale esplosivo
e, condannato, previa concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e L.200.000 di multa.
Pena sospesa e non menzione.
Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica ai capi :

T-7) Concorso in detenzione illegale di armi continuato ;
T-8) Concorso in porto abusivo armi cont.
Venne assolto per non aver commesso il fatto in ordine al reato a lui ascritto in rubrica al capo:
T-6) Porto illegale esplosivo.
In Località diverse fino al novembre 1971.

MASSARI Antonio

Venne dichiarato n.d.p.per amnistia in ordine al reato di cui al capo :
G-5) Lesioni personali aggravate cont.
Venne,inoltre,dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine al reato a lui ascritto al capo:
B) Associazione sovversiva.
Venne assolto per insufficienza di prove dai reati a lui ascritti ai capi:
G) Concorso in esplosioni in luogo pubbl. aggr.cont. ;
G-1)-Fabbricazione ill.esplosivo continuato aggravato ;
G-2) Detenzione illegale esplosivo continuato aggravato ;
G-3) Porto illegale esplosivo aggravato continuato ;
G-4) Danneggiamento aggravato continuato ;
G-6) Attentati alla sicurezza dei trasporti aggravata cont.
In località diverse fino al marzo 1972.

GIANNETTINI Guido

venne dichiarato colpevole del delitto di strage continuata, così unificati i delitti a lui ascritti in rubrica ai capi:
A) Concorso in associazione sovversiva ;
B) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravate ;
D) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravate ;
E) Concorso in lesioni personali aggravate continuate guaribili in gg.65 e 95

G) Concorso in tentate esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate ;
H) Concorso in tentate esplosioni in luogo pubblico aggravate ;
I) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate ;
L) Concorso in attentati alla sicurezza dei trasporti aggravati continuati ;
M) Concorso in tentate esplosioni in luogo pubblico aggravate ;
N) Concorso in porto illegale esplosivo aggravato ;
O) Concorso in lesioni personali aggravate continuate guarite oltre il 40° giorno ;
P) Concorso in strage aggravata continuata ;
Q) Concorso in esplosioni in luogo pubblico aggravate continuate ;
T) Concorso in detenzione illegale esplosivo aggravate ;
U) Concorso in porto illegale esplosivo aggravato

e condannato alla pena dell'ergastolo, alla interdizione perpetua dai PP.UU. e alla interdizione legale con perdita della patria potestà e della capacità di testare.
Danni e spese in favore delle parti civili.
Venne ordinata la pubblicazione, per estratto, della presente sentenza, mediante affissione nei Comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma, nonchè per una sola volta sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano,"Il Gazzettino" di Venezia,"Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro.
Venne inoltre dichiarato non doversi procedere per amnistia in ordine ai capi :
C) Danneggiamento aggravato ;
E) Concorso in lesioni personali aggravate continuate guaribili entro il 40° giorno ;
F) Concorso in danneggiamento aggravato

continuato ;
O) Concorso in lesioni personali aggravate continuate guarite entro il 40° giorno ;
R) Concorso in danneggiamento aggravato ;
S) Concorso in lesioni personali aggravate continuate.

Venne assolto infine dal delitto ascrittogli al capo CC) (Concorso in tentata evasione aggravata) perchè il fatto non costituisce reato.
In località diverse fino al gennaio 1973.

FACHINI Massimiliano — Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine al delitto di associazione sovversiva a lui ascritto al capo V) della rubrica. Nel Territorio dello Stato fino al 12.12. 1969.

LOREDAN Pietro — Venne dichiarato n.d.p.per prescrizione in ordine al delitto di associazione sovversiva a lui ascritto al capo V) della rubrica. Nel Territorio dello Stato fino al 12.12. 1969.

MUTTI Claudio — Venne dichiarato n.d.p. per amnistia in ordine al delitto di tentato favoreggiamento personale a lui ascritto al capo Z) della rubrica.
In Bologna nel maggio 1974.

TANZILLI Gaetano — Venne dichiarato colpevole del delitto di falsa testimonianza, a lui ascritto al capo BB) della rubrica, e condannato alla pena di anni uno di reclusione. Pena sospesa e non menzione della condanna.
In Milano, il 28.2.1974.
In Catanzaro, il 29.7.1975.

MALETTI Gianadelio

Venne ritenuto colpevole del delitto di concorso in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici aggravato continuato, così unificati i delitti a lui ascritti ai capi:
DD) Concorso in falsità ideologica aggravata;
EE) Concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato ;
FF) Concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato;
GG) Concorso in falso materiale in atto pubblico - (degradata quest'ultima ipotesi in quella prevista dagli artt.61 nn.2 e 9 - 485 C.P.)
e, condannato alla pena di anni quattro di reclusione e all'interdizione dai pp. uu. per anni cinque. Condonati anni due di reclusione e la pena accessoria.
Venne assolto dal delitto a lui ascritto al capo CC) (Concorso in tent.evasione aggravata),della rubrica, trattandosi di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato.
In Roma ed altrove fino all'agosto 1974.

LABRUNA Antonio

venne dichiarato colpevole del delitto di Concorso in falsità idelogica commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici aggravata e continuata, così unificati i reati a lui ascritti in rubrica ai capi:
DD) Concorso in falsità ideologica aggravata;
EE) Concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato ;
GG) Concorso in falso materiale in atto pubblico;
FF) Concorso in favoreggiamento personale aggravato continuato;
e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due

di reclusione e all'interdizione dai PP.UU. per anni due. Pena accessoria interamente condonata.
Venne inoltre assolto dal reato di Concorso in tentata procurata evasione aggravata, perchè il fatto non costituisce reato.
In Roma e altrove, fino all'agosto 1974.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

SVOLGIMENTO DEL FATTO

PARTE PRIMA

L'ISTRUTTORIA ROMANA

CAPITOLO I

GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 E LE PRIME RISULTANZE

Il venerdì 12 dicembre 1969, tra le 16.30 e le 17.30, in luoghi diversi di Milano e di Roma, si verificavano numerosi attentati dinamitardi di cui uno dalle conseguenze particolarmente gravi. Più precisamente:
- alle 16.30, nell'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura sita in Piazza Fontana di Milano, esplodeva un ordigno di eccezionale potenza, presumibilmente collocato sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, in quel momento affollatissimo per la presenza di numerosi agricoltori delle Provincie di Milano e di Pavia che vi si trattenevano, dopo l'orario di chiusura, per il tradizionale mercato del venerdì. La deflagrazione provocava la morte di 16 persone, tutte clienti della Banca (Arnoldi Giovanni, China Giulio, Corsini Eugenio, Dendena Pietro, Gaiani Carlo, Caravaglia Carlo, Gerli Paolo, Melomi Luigi, Papetti Gerolamo, Pasi Mario, Perego Carlo Luigi, Sangalli Oreste, Silva Carlo, Valè Attilio, Scaglia Angelo e Galatioti Calogero - questi ultimi due deceduti a distanza di giorni a seguito delle lesioni riportate), nonchè il ferimento di ben altre 87 persone (ossia di Ancora Dario, Bodino Carlo, Roffi Arnaldo, Caldara Luigi, Formara Attilio, Foti Pasquale, Gavardi Pietro, Maiocchi Francesco, Parachini Roberto, Pozzi Giuseppe, Troni Pietro, Milla Quirino, Zumaglino Edgardo, Bellemo Sergio, Coppola Gianfranco, Bodini Gabriel-

la, Buchetti Adino, Cattaneo Guglielmo, Cei Guido, Delprimo Pietro, De Mauro Corrado, Galimberti Alberto, Lancellotti Franco, Nobile Loris, Pinchiroli Egidio, Prina Roberto, Riva Carlo, Barater Giuseppe, Godecase Erminio, Lambombarda Raffaele, Serra Francesco, Torello Osvaldo, Volo Pietro, (dipendenti della Banca); di Arioli Carlo Antonio, Arioli Giuseppe, Barbieri Luigi, Bellanti Antonio, Bellaviti Felice, Bergo Vittorio, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Curia Ezio, Carini Riccardo, Cattaneo Mario, Cerabolini Bruno, Cipolla Domenico, Codecà Luigi, Colombo Carlo, Cugini Franco, De Franceschi Renato, Falappi Adelfino, Falappi Giulio, Grioni Francesco, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Messa Giacomo, Migliavacca Battista, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Morstabilini Giovanni Maria, Nava Felice, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Papetti Pietro, Pirola Giuseppe, Pizzamiglio Enrico, Pizzamiglio Patrizia, Pizzocaro Stefano, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scotti Angelo, Taveggia Antonio, Ubertone Angelo, Vaiani Francesco, Valtorta Felice, Villa Serafino (clienti della Banca) e di Agnelli Guglielmo, Aiello Salvatore, Ghirardi Enrico, Meroni Dino, Ortelli Tarcisio, Perilli Massimo, Perilli Virgilio, Remigni Mario e Piocchi Gianfranco - che si trovavano all'esterno della Banca). L'esplosione provocava inoltre la devastazione delle suppellettili e gravi danni alle strutture.

- Mentre erano in atto i primi soccorsi giungeva segnalazione alla Questura di Milano, dalla Banca Commerciale Italiana, sita in Piazza della Scala, che poco prima (e precisamente, come si accerterà in prosieguo, verso le ore 16.25) era stata rinvenuta, accostata alla parete dello ascensore a piano terra, una borsa nera, contenente una cassetta metallica portavalori ermeticamente chiusa, che probabilmente nascondeva pure un ordigno esplosivo. Si recavano sul posto alcuni Magistrati e l'Ing. Tecnesto Cerri (che già si trovava in qualità di perito sul luogo del primo attentato) e si provvedeva a distanza di qualche ora - dopo di avere estratto la cassetta portavalori dalla borsa e constatato il contenuto di questa minuziosamente descritto in un verbale redatto dal Comm. di P.S. Antonino Mento alle ore 19 del 12/12 - a far brillare con le opportune cautele l'ordigno - rivelatosi anch'esso di notevole potenza - nel cortile della Banca. I frammenti derivati dall'esplosione venivano poi repertati.
- Alle 16.55 in Roma si verificava nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, sita in Via S. Basilio, l'esplosione di un terzo ordigno, presumibilmente collocato su due tubi della conduttura dell'impianto di riscaldamento sito nel sottopassaggio, col conseguente ferimento di quattordici persone, tutte dipendenti della Banca (Busatta Bartolo, Conti Luciana, Cunsolo Nicola, Dioletta Ferdinando, Esposito Maria Antonietta, Franzini Duilio, Gigli Giovanni, Girardi Iseo,

Lugnini Umberto, Martini Francesco, Misiani Lucia, Morichelli Elena, Talone Luisa, Tiberia Giovanni) e con notevoli danni allo stabile ed agli impianti.

- Alle 17.22 si verificava, sempre in Roma, all'Altare della Patria, l'esplosione di altro ordigno, posto alla base del pennone alzabandiera.

- Infine alle 17.30, sullo stesso monumento esplodeva un ultimo ordigno posto sulla soglia dell'ingresso secondario del Museo Risorgimentale.

Queste ultime due esplosioni provocavano il ferimento del Carabiniere Ingemi Antonino, accorso sul posto, e di altre tre persone (Lepori Angelo, Trani Giuseppina e Vitelli Arnaldo) che stavano transitando su di una vettura per via dei Fori Imperiali, nonchè danni vari al monumento e ad alcune vetture in sosta nei pressi.

Alla stregua dei primi accertamenti emergeva che la borsa rinvenuta nella Banca Commerciale Italiana - tipo skay Perso, di vilpelle color nero - portava impressa nella piastrina inferiore della fibbia in ottone la figura di un gallo, e sotto la linguetta la scritta "Made in Germany", nonchè all'interno la stampiglia del numero "7". La stessa risultava inoltre di fabbricazione tedesca, essendo stata prodotta dalla ditta "Mosbach & Gruber" di Offenbach che riforniva però grossisti di tutta Italia.

All'atto del suo rinvenimento, la borsa, completamente nuova, portava ancora legato al manico un cordino cui era presumibilmente attaccato il cartellino del prezzo ; (questo cordino, come si vedrà in prosieguo, non sarà poi più trovato)(1).

Nell'interno di essa si trovavano, oltre alla cassetta chiusa a chiave, e che risultava essere modello 13/4-A prodotta dalla Ditta Juwel di Cesare Palma da Lainate, una busta di politilene vuota, ed un disco metallico graduato con la scritta 60 M/A e con numerazione da 0 a 60, che risultava far parte di un interruttore a tempo, o timer, gruppo 999 della ditta G.P.U. di Gavotti da Milano ; l'interruttore veniva fabbricato, per conto di tale ditta, dalla Junghans Diehl - Stabilimento di Venezia - mentre il disco veniva prodotto dalla Targhimndustria di Cusano Milanino. Il predetto disco inoltre presentava i due fori laterali allargati ; e ciò al probabile scopo, secondo gli inquirenti, di sistemarlo, anzicchè di avvitarlo, sugli appositi perni.

Sempre alla stregua dei primi accertamenti, si riteneva infine che l'ordigno fatto esplodere nella Banca Nazionale di Roma fosse a base di tritolo con innescata una miccia a lenta bombustione.

---

(1)Cart.13/6 - F.1/2 Istruttoria Valpreda.

CAPITOLO II

LE INDAGINI ED I FERMI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

A) L'ANARCHICO PINELLI - I CIRCOLI BAKUNIN E 22 MARZO DI ROMA.

La quasi concomitanza delle esplosioni, e l'identità tra alcuni degli obiettivi presi di mira dagli attentatori facevano pensare ad un'azione programmata ed eseguita da un unico gruppo sulla base di un identico disegno terroristico.

Si procedeva quindi a perquisizione ed a fermi in danno di vari elementi estremisti extraparlamentari, di destra e di sinistra, nonchè alla perquisizione di numerose sedi, in Roma ed in Milano, di gruppi e movimenti estremisti; ma le indagini di Polizia Giudiziaria, svolte dalle Questure e dai Carabinieri delle 2 città, imboccavano quasi subito la pista degli anarchici, indirizzandosi in particolare: a Milano, verso la persona del ferroviere Giuseppe Pinelli e di altri; ed a Roma, verso i componenti del Circolo "22 marzo".

A Milano veniva infatti fermato il 12 dicembre 1969 l'anarchico Giuseppe Pinelli, già sospettato come autore di alcuni attentati ai treni dell'8 agosto 1969. Lo stesso forniva, nel corso dei suoi interrogatori, e per la giornata del 12 dicembre, un alibi che veniva confermato da alcuni testimoni e smentito da altri.

Verso la mezzanotte del 15 dicembre, mentre era ancora nei locali della Questura di Milano, il Pinelli precipitava pe-

da una finestra dell'edificio sul sottostante cortile, decedendo poco dopo. Si apriva un'inchiesta sulla causa della morte, provocata, secondo la moglie del Pinelli, per dolo o per colpa dei funzionari di Polizia, ma le relative indagini si concludevano, prima con un provvedimento di archiviazione, e poi con un proscioglimento con formula ampia in sede istruttoria (sentenza 27/10/1975) degli Ufficiali di P.G. incriminati.

A Milano venivano effettuati anche i fermi, tra l'altro, di D'Amiello Enrico, Claps Leonardo e Valitutti Pasquale, ma nessun concreto elemento emergeva a carico di costoro.

A formali incriminazioni portavano invece i fermi effettuati a Roma.

Va premesso, sulla base di quanto riferito dagli inquirenti nei loro rapporti, che da tempo era nota alla Questura di Roma l'esistenza di un Circolo anarchico denominato "Bakunin", formatosi nell'aprile 1969 ad iniziativa di alcuni giovani, tra cui lo studente di architettura Bagnoli Emilio, di anni 24, già denunciato in occasione di contestazioni studentesche. Avevano poi preso a far parte di tale gruppo anche gli studenti Roberto Mander di anni 17, Borghese Emilio, di anni 18, Enrico Di Cola di anni 18, ed altri tra cui l'impiegato Macoratti Umberto. Verso i primi di giugno del 1969 avevano cominciato a frequentare lo stesso circolo l'anarchico Pietro Valpreda (detto anche Piero), di anni 37 da Milano, ballerino disoccupato, e già noto a Milano quale fondatore del gruppo anarchico "Gli Iconoclasti", e quale sospetto autore

di vari attentati; nonchè, nel luglio 1969, l'altro anarchico Ivo Della Savia, (amico del Valpreda) il quale, trasferitosi a Roma, aveva poi aperto un laboratorio artigianale in via del Boschetto n.109 per la costruzione di lampade stile Liberty, aiutato in tale lavoro, oltre che dal Valpreda, dallo studente in lettere e filosofia Giorgio Spanò, che a sua volta li aveva ospitati entrambi in una sua baracca abusiva sita in Via Prato Rotondo di Roma. Nella seconda metà di settembre avevano cominciato poi a frequentare lo stesso circolo lo studente in lettere e filosofia Merlino Mario Michele, di anni 25, già noto alla Questura di Roma, prima come militante in organizzazioni di estrema destra e legato ad esponenti del neo squadrismo come Stefano Delle Chiaie, e poi come contestatore inserito nel movimento studentesco romano antifascista, nonchè come fondatore nel maggio 1968 di un circolo, poi disciolto, denominato "XXII Marzo" (come quello di cui si dirà tra breve, ma con l'indicazione in numeri romani).

Mentre il Della Savia Olivo, verso la fine di ottobre del 1969, si era allontanato dall'Italia per il Belgio allo scopo di sottrarsi agli obblighi di leva, nello stesso periodo alcuni dei frequentatori del Circolo "Bakunin", con alla testa il Valpreda ed il Merlino, avevano creato un gruppo dissidente che aveva assunto una posizione oltranzista - intesa a coinvolgere le masse in azioni di violenza - in contrasto con l'atteggiamento moderato, piccolo-borghese e burocratico del resto del gruppo.

A questo nuovo circolo, formato da una ventina di elementi, avevano aderito oltre al Valpreda, al Merlino, al Bagnoli, al Borghese ed al Di Cola, anche gli studenti Gargamelli Roberto, Fascetti Angelo, Ferrari Giovanni e Gallo Claudio, nonchè il Mander Roberto, il quale aveva però continuato a frequentare il "Bakunin". La nuova denominazione assunta dai dissidenti era stata quella di "Gruppo Anarchico 22 Marzo" (in numeri arabi) in ricordo del giorno della prima occupazione dell'Università di "Nanterre" da parte dei movimenti studenteschi francesi ; e la sede, in un primo tempo provvisoriamente stabilita nella bottega di Ivo Della Savia (di cui Valpreda aveva conservato le chiavi), era stata poi fissata in un locale sito in via Del Governo Vecchio 22 e preso in locazione con i proventi di una intervista concessa dal gruppo al settimanale "Ciao 2001".

Peraltro, prima nel circolo "Bakunin", e poi nel gruppo "22 marzo", che erano stati tenuti sotto il vigile controllo della Questura di Roma per la presenza di Ivo Della Savia e di Valpreda Pietro, si era infiltrato, col nome fittizio di Andrea da Genova, un agente di Pubblica Sicurezza a nome Ippolito Salvatore, appositamente incaricato dai suoi superiori di sorvegliare le mosse dei componenti del circolo e di riferirne quotidianamente.

Infatti, attraverso i rapporti informativi dell'Andrea si erano accertati, in epoca antecedente agli attentati del 12 dicembre, vari episodi (consumati o tentati) di violenza, di cui si erano resi protagonisti singoli elementi del gruppo, e si era venuti a conoscenza di circostanze di fatto e di

atteggiamenti assunti da alcuni di loro, che inducevano a considerare quei circoli piccole centrali di eversione politica. In particolare:(1)

- nella prima metà di settembre del 1969, prima della fondazione del gruppo "22 marzo", Della Savia e Bagnoli avevano discusso sull'opportunità di collocare bombe alla sede della Fiat o sotto l'abitazione di un grosso industriale ;
- nella seconda metà di settembre, ed in occasione di una manifestazione organizzata dai metallurgici in Piazza S.Giovanni di Roma, Merlino, Bagnoli, Mander ed altri, avevano progettato sin dalla sera prima, di staccarsi dal corteo e di infrangere le vetrine della Fiat di Viale Manzoni. L'impresa non era poi riuscita, nè in quella zona nè in altre successivamente prescelte, perchè le stesse erano tutte presidiate dalla Polizia,preventivamente avvertita dall'Andrea ;
- la mattina del 7 ottobre Merlino, Bagnoli ed altri avevano fatto scoppiare a Colle Oppio, nella sede del M.S.I. in Via Terme di Traiano, una bottiglia piena di benzina, provocando danni alla porta di ingresso ;
- il 15 novembre 1969, nel corso di una dimostrazione a favore del Vietnam a cui avevano partecipato elementi del "22 marzo" ossia Valpreda, Borghese, Bagnoli, Di Cola e Mander, questi ultimi due con dei "sampietrini" avevano infranto le vetrine della ditta Americana "Minnesota";
- il 18 novembre 1969 il Merlino aveva chiesto al Valpreda, in previsione dello sciopero generale per la casa,fissato

(1)-Deposiz.Ippolito - Cart.3 p.2° F.99 - 60/123.

per il giorno dopo, se era pronta della "roba" (ossia, nel gergo, materiale esplodente); ed in tale occasione il Borghese aveva proposto di estrarre della benzina della macchina di "Andrea" per cui questi, pensando alla probabile confezione di una bottiglia molotov, si era allontanato con un pretesto;
- il 19 successivo la Polizia aveva proceduto al fermo in Via del Boschetto di una diecina di persone, tra cui Valpreda e Borghese, nonchè, al fine di non destare sospetti dello stesso "Andrea" In tale occasione il Borghese era riuscito appena in tempo a disfarsi di uno spezzone di catena che portava sempre con sè, mentre Valpreda si era a sua volta disfatto di un tubo di gomma;
- la stessa sera del 19 novembre il Valpreda, rilasciato dalla Questura, era rimasto coinvolto assieme al Gargamelli ed al Di Cola in una rissa a Trastevere,per cui era stato tratto in arresto, ottenendo poi la libertà provvisoria la sera del 25 novembre;
- in quei giorni in cui il Valpreda era detenuto, era stato commesso, ad opera di ignoti, un attentato alla sede della Legione dei Carabinieri "Lazio" in Piazza del Popolo. Il Bagnoli aveva commentato positivamente l'episodio con la frase: "azione esemplare"; e sempre in tale circostanza il Merlino, dopo aver qualificato come principianti gli attentatori, aveva dato una dimostrazione pratica di come si collocava un ordigno esplosivo, ponendolo cioè vicino ad un ostacolo, in modo che la forza dirompente, trovando resistenza, producesse

maggiori danni.

B) I FERMI

Sulla base di questi precedenti si procedeva tra l'altro al fermo delle seguenti persone che rendevano le dichiarazioni sotto riportate:

MERLINO MARIO:

Veniva fermato la stessa sera del 12 dicembre. In un primo interrogatorio (in data 13/12) si limitava a dire di essere uscito da casa alle 17 in quanto aveva appuntamento col Professore Marcello Lelli, presso l'Istituto di Sociologia, per discutere la propria tesi di laurea. Precisava, peraltro, di aver cambiato idea lungo la strada, anche perchè non si sentiva eccessivamente preparato, e di aver telefonato invece ad un proprio amico a nome Sandro Gentili, per chiedergli in restituzione un libro. Dopodicchè, non avendo trovato l'amico, ma solo il fratello, era rientrato in casa verso le ore 19.

In due successivi interrogatori (resi la sera del 14 dicembre alla Questura ed al S.Procuratore della Repubblica in sede di istruzione preliminare) modificava però la sua linea processuale; ed infatti:

- riferiva di aver saputo dal Borghese e dal Mander che gli stessi detenevano in via Casilina un deposito di esplosivi; e di aver avuto, anzi, in data 28 novembre, in occasione del raduno nazionale dei metalmeccanici, una richiesta da parte del Mander di altro esplosivo "perchè la situazione

stava precipitando";

- dichiarava poi che il pomeriggio del 12 dicembre, mentre altri suoi compagni del "22 Marzo" erano andati a sentire una conferenza che avrebbe dovuto tenersi da parte di tal Serventi Antonio, detto "Il Cobra", presso la sede del Circolo "Bakunin" e che era stata poi spostata, a suo dire stranamente, nella sede del "22 Marzo", egli non si era unito a loro in quanto aveva già preso appuntamento per le ore 17 di quel pomeriggio col suo amico Stefano Delle Chiaie (da lui incontrato in prossimità di Piazzale delle Provincie in un giorno imprecisato tra il 9 e l'11 dicembre), presso l'abitazione, in Via Tuscolana, della signora Pagliuca Leda in Minetti, convivente col Delle Chiaie; senonchè lì non aveva trovato l'amico, ma i figli della Minetti a nome Riccardo e Claudio, con i quali si era trattenuto, prima in casa e poi per le strade, fino alle ore 18.30 circa, rincasando infine verso le ore 19;

- aggiungeva di aver saputo che Valpreda nei giorni scorsi era partito per Milano dove probabilmente doveva ancora trovarsi.(1)

MANDER ROBERTO

Veniva fermato alle 6.40 del 14 dicembre.

Negli interrogatori resi alla Questura ed al Magistrato in sede di istruzione preliminare riferiva, sia pure con parziali aggiunte e modifiche, queste circostanze:

---

(1)-Per gli interrogatori di Merlino v.Cart.2 Fasc.B - Istruzione Valpreda.

Il pomeriggio del venerdì 12 dicembre, verso le 15.30 si era portato da Piazza Navona, assieme al Serventi, alla sede del circolo "22 Marzo", dove il "Cobra" aveva tenuto la conferenza.

= Precisava che questa avrebbe dovuto tenersi inizialmente nella sede del "Bakunin", ma che poi, per esigenze di orario, era stata spostata alla sede del "22 Marzo".

= Alla conferenza, durata fino alle ore 17.30-18, avevano assistito una diecina di persone. All'uscita, e nel passare per Piazza Navona, aveva avuto notizia degli attentati di Roma e di Milano.

= Effettivamente egli sapeva sin dal settembre del 1969 che Della Savia e Valpreda avevano un deposito di materiale esplosivo (composto però più da detonatori che da esplosivo vero e proprio) sulla via Tiburtina (e non Casilina). Anzi costoro gliene avevano mostrato anche il posto ; senonchè, essendosi recato da solo nella zona, verso la prima quindicina di settembre, per fare un inventario del materiale, aveva riscontrato solo l'esistenza di un piccolo avvallamento di terreno senza alcuna traccia dell'esplosivo.

= Ammetteva che il 28 novembre 1969 aveva chiesto al Merlino di procurargli dello esplosivo e che nei giorni successivi aveva rivolto analoga richiesta al Borghese, ma asseriva di averne avuto bisogno solo per il compimento di atti dimostrativi-difensivi. Poichè inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, egli era stato trovato in possesso di uno spezzone di miccia, dichiarava di averla detenuta solo per l'uso di fuochi di artifizio.(1).

(1)-Per gli interrogatori di Mander V.Cart.2 Fasc.D -Istruzione Valpreda.

BORGHESE EMILIO

Veniva fermato alle 21.30 del 14 dicembre.

Nei vari interrogatori resi alla Questura ed al Magistrato in sede di istruzione preliminare, attraverso parziali aggiunte, modifiche, e ritrattazioni, rendeva in sintesi queste dichiarazioni:

- il pomeriggio del 12 dicembre aveva assistito alla conferenza del "Cobra" durata dalle 16 alle 17.30; dopodicchè, verso le ore 18.30 era rincasato. Alla conferenza avevano assistito, secondo i suoi ricordi, e senza mai allontanarsi, Di Cola, Bagnoli, Mander, Merlino e Gargamelli.

Ammetteva, dopo una iniziale negativa, di aver saputo nello ottobre scorso da Valpreda dell'esistenza di un deposito di esplosivo in Via Casilina o Tiburtina, dove lo stesso Valpreda, il Mander ed il Della Savia avevano trasportato, nell'agosto ed in settembre, del materiale esplosivo prelevato da un vecchio deposito e di cui si erano poi serviti, a quanto gli aveva detto il Valpreda, per commettere degli attentati.

Aggiungeva che nei giorni scorsi, ed anche in precedenza, il Mander gli aveva chiesto di procurargli altro esplosivo per realizzare una concreta attività anarchica, e che egli aveva girato tale richiesta al Merlino al quale aveva poi detto - ma solo per vanteria ed in realtà senza averlo fatto - di averlo aiutato il Valpreda ed il Mander nel trasporto di esplosivo dal predetto deposito.

Ammetteva, infine, di aver sentito dire all'interno del gruppo, ed in una riunione tenuta dopo il 19 novembre, che uno

degli obiettivi degli attentati dimostrativi doveva essere l'Altare della Patria e che egli ed altri avevano detto pure di voler effettuare delle rapine dimostrative contro le Banche, allo scopo di bruciare il denaro sottratto, e per dimostrare in tal modo all'opinione pubblica che nella società da loro vagheggiata il capitale era inutile.(1).

GARGAMELLI ROBERTO

Veniva fermato il 15 dicembre all'1.15.

Prospettava per il pomeriggio del 12 dicembre un alibi, assumendo di essersi recato verso le ore 15 in Piazza dei Re di Roma da un suo amico a nome Claudio, identificato poi per Claudio Fattinnanzi, allo scopo di aiutarlo a riparare la forcella della sua motoretta; operazione, questa, che era durata circa due ore e mezza. Negava quindi di aver presenziato alla conferenza tenuta dal "Cobra" e nel contempo faceva notare che suo padre era cassiere proprio presso la Banca Nazionale del Lavoro dove era avvenuta una delle esplosioni.(2).

BAGNOLI EMILIO

Veniva fermato alle 8 del 17 dicembre e dichiarava:

Il pomeriggio del 12 dicembre aveva assistito alla conferenza del "Cobra" - durata dalle 16 alle 18 - assieme ad altri compagni, tra cui ricordava Borghese, Mander, Di Cola e

(1)-Per gli interrogatori di Borghese V.Cart.2 Fasc.C Istruzione Valpreda.
(2)-Per gli interrogatori di Gargamelli V.Cart.2 Fasc. F Istrut.Valpreda.

Gargamelli; aveva anzi provveduto alla registrazione della seconda parte della conferenza, in sostituzione di Macorati Umberto (delle cui dichiarazioni si dirà tra breve) che aveva registrato la prima.

Ammetteva, nel corso degli ultimi interrogatori resi alla Questura, di aver sentito dire qualche volta dal Valpreda che gli attentati erano necessari; negava invece di aver sentito parlare di un deposito di esplosivo, asserendo solo di aver appreso dal Valpreda che costui era in possesso di un certo quantitativo di miccia, lasciatagli dal Della Savia prima di partire.(1).

BORTH ANNALISE

Era una ragazza tedesca, ed amica di alcuni giovani anarchici (tra cui lo Spanò) fermata la sera del 13 dicembre; dava sulle prime delle false generalità, ma poi si decideva a fornire quelle vere, asserendo di essere entrata clandestinamente nel territorio Italiano.

VALPREDA PIETRO

Come risulta dal rapporto giudiziario della Questura di Milano del 22/1/1970, nella notte tra il 14 ed il 15 dicembre 1969 (ossia tra domenica e lunedì) o comunque nella tarda serata di domenica 14, giungeva alla predetta Questura, da parte di quella di Roma, richiesta telefonica di rintraccio e di accompagnamento del Valpreda, il quale risultava appun-

(1)-Per gli interrogatori di Bagnoli V.Cart.2 Fasc.G istruzione Valpreda.

to, attraverso le indagini fino allora esperite, essere partito per Milano in data 11 dicembre.

Alle prime ore del 15 dicembre, pertanto, una Squadra composta dai Brigadieri di P.S. Mainardi e Cusano e dal Brig. dei CC. Di Maiuta si recava presso l'abitazione in via Orsini 9/5 di Torri Rachele, prozia del Valpreda, cui quest'ultimo faceva notoriamente capo in occasione dei suoi viaggi a Milano.

A dire dei predetti sottufficiali la Torri aveva però loro riferito che il nipote aveva dormito in casa sua solo la prima notte successiva al suo arrivo da Roma, ossia tra il venerdì ed il sabato, dopodicchè era andato da una sua amica senza far più ritorno; e che comunque avrebbero potuto rintracciarlo quella stessa mattina presso il Palazzo di Giustizia,dove si era recato per incontrarsi col Comsigliere Istruttore dottor Antonio Amati.

Ed in effetti il Valpreda veniva rintracciato verso le ore 11, mentre usciva dall'Ufficio del predetto Magistrato ; si procedeva quindi al suo fermo immediato ed a distanza di qualche ora,al suo accompagnamento in macchina a Roma.

Prima di essere trasportato a Roma il Valpreda, verso le ore 11.30 rendeva alla Questura di Milano alcune sommarie dichiarazioni raccolte da un sottufficiale in una relazione di servizio, che - è opportuno precisarlo - verrà poi acquisita a distanza di vari anni nel corso del primo dibattimento tenutosi a Catanzaro con inizio dal 18 marzo 1974.

In queste sommarie dichiarazioni Valpreda asseriva: di es-

sere partito con la propria Fiat 500 da Roma per Milano (e con l'intento di lasciare la Capitale per un certo periodo di tempo), il pomeriggio di giovedì 11 dicembre ; di essere arrivato a Milano alle ore 7 del venerdì 12 presso l'abitazione della zia Torri Rachele, e di essersi recato quella stessa mattina a trovare i propri legali Avv.ti Luca Boneschi e Luigi Mariani per prendere accordi con costoro in quanto egli doveva essere interrogato dal Giudice Amati ; di essere rientrato verso le ore 13 nell'abitazione della zia e di aver dormito fino alla mattina successiva perchè influenzato; di essersi recato la mattina di sabato 13,in compagnia dell'Avv.to Mariani,al Palazzo di Giustizia, senza però trovarvi il Giudice Amati, e di aver lasciato detto ad una persona del suo ufficio che sarebbe ritornato il lunedì mattina alle 9.30; di aver inviato la stessa mattina del 13 dall'Ufficio Postale di Porta Nuova,una raccomandata al Giudice Santoloci di Roma (che procedeva a suo carico per il reato di rissa commesso a Roma il 19 novembre) per comunicargli il suo indirizzo di Milano ; di essere ritornato, sempre nel corso di quella mattina, dall'Avv.to Mariani, trattenendosi con lui fino alle 13; di essersi poi recato non più dalla zia, ma dalla propria nonna materna Torri Lovati Olimpia (sorella della Torri Rachele),in via Molise,n.47, dove si era trattenuto fino alla mattina di lunedì 15,uscendo solo, e per pochi minuti, la sera del sabato 13 al fine di spostare la propria autovettura e di acquistare un quotidiano ed un libro giallo.(1).

(1)-V.Cartella 36 processo Valpreda.

Tradotto a Roma ed interrogato formalmente in Questura alle 3.30 del 16 dicembre 1969, Valpreda ripeteva sostanzialmente quanto già aveva detto alla Questura di Milano, aggiungendo che durante il suo soggiorno in quest'ultima città aveva visto, oltre ai propri familiari ed agli Avv.ti Boneschi e Mariani, anche una sua amica d'infanzia a nome Segre Elena (abitante nello stesso palazzo dove stavano i suoi genitori), la quale era andata a trovarlo il pomeriggio di domenica 14 alle 17.30 nella casa, dove egli si trovava, dei suoi nonni Lovati.

Ammetteva poi, nel corso di detti interrogatori, di aver saputo da Ivo Della Savia dell'esistenza di un deposito di esplosivo sulla Via Tiburtina, ma escludeva di averne mai verificata la consistenza; anzi quella stessa notte dal 16 dicembre, prima della verbalizzazione del suo interrogatorio, accompagnava gli inquirenti sul posto, dove però nel punto da lui indicato, si rinveniva soltanto una buca vuota, profonda circa un metro e larga circa mezzo metro, ed in parte ricolma di terra rimossa.(1)

La testimonianza e la ricognizione del tassista Cornelio Rolandi.

Nella stessa mattina del 15 dicembre, mentre Valpreda veniva fermato e poi accompagnato a Roma, si verificavano dei fatti nuovi che determinavano un definitivo orientamento delle indagini nei suoi confronti.

(1)-Per gli interrogaotri di Valpreda v.Cart.2 Fasc.A istruzione Valpreda.

Come risulta infatti dal citato rapporto giudiziario della Questura di Milano del 22/1/1970, la mattina del 15 dicembre il Direttore Didattico Prof.Liliano Paolucci telefonava alla centrale operativa della Questura, assumendo di aver viaggiato poco prima sul taxi n.3444 il cui conducente gli aveva confidato di aver, a proprio parere, trasportato il pomeriggio del 12 dicembre l'attentatore di Piazza Fontana.

Nel frattempo, e verso le ore 10 di quella stessa mattina del 15 dicembre, il predetto autista, identificato per Rolandi Cornelio di anni 47, si presentava presso il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Milano, ai quali riferiva che alle ore 16 circa del 12 dicembre, mentre si trovava a fianco del suo taxi in Piazza Beccaria, era stato avvicinato da un individuo, con in mano una borsa, il quale gli aveva chiesto di accompagnarlo a Via Albricci passando per via S.Tecla; in quest'ultima via aveva fatto fermare il taxi ed era disceso, dicendogli di attenderlo un attimo; a piedi era tornato indietro per via S.Tecla svoltando poi l'angolo verso Piazza Fontana e portando con sè la borsa; aveva fatto ritorno dopo tre-quattro minuti senza però aver più la borsa con sè, e gli aveva chiesto di essere portato "di volata" in via Albricci. Quivi giunti, lo aveva fatto fermare all'angolo di detta via, pagando il prezzo della corsa ed allontanandosi velocemente in direzione di Piazza Missori.

Aggiungeva il Rolandi che, come risultava dalla cedola di servizio da lui esibita, la corsa aveva avuto inizio alle ore 16 e termine alle 16.15 con qualche minuto di arrotondamento ; e che alle ore 17 aveva saputo dell'esplosione

alla Banca Nazionale dell'Agricoltura senza però effettuare un immediato collegamento tra il passeggero e l'attentato; cosa che invece aveva fatto solo a distanza di alcuni giorni, leggendo i quotidiani.

Sulle caratteristiche della borsa e del passeggero il Rolandi forniva le seguenti indicazioni:
la borsa era di tipo rettangolare, nera, in pelle od in similpelle, con cerniera probabilmente con un solo manico, del tipo "di quella descritta dai giornali" ; e doveva essere anche pesante,perchè il passeggero aveva fatto un certo sforzo nel sollevarla prima di scendere in via S.Tecla.

I connotati della persona da lui trasportata erano: età circa 40 anni; altezza metri 1.73-1.74 circa; corporatura regolare; capelli neri, leggermente ondulati, regolari, mossi; occhi scuri; sopracciglie nere regolari; senza baffi; basette regolari; orecchie regolari; un pò stempiato. Indossava un cappotto di fattura regolare al di sotto del ginocchio, ma non lungo, di color marrone scuro, pantaloni scuri con camicia e cravatta. Parlava un buon italiano, senza particolari inflessioni (ma gli era sembrato che fosse un italiano studiato); gli era parso una persona elegante, dal comportamento distinto e serio. Il colorito del volto era bruno.Nel complesso non dava l'impressione che si trattasse di un italiano ma di un tedesco di quelli mori. Sia nello scendere in via S.Tecla, sia nello scendere in via Albricci, gli era apparso abbastanza eccitato. Il tono della voce era baritonale, quasi (così si legge nel relativo verbale dei Carabi-

nieri) "come quello del Brigadiere Civetta qui presente".(1).

Sulla base della descrizione sopra riportata veniva quindi preparato un identikit della persona trasportata ed il teste lo trovava rispondente all'80-85% in quanto - come sarà poi chiarito nel corso dell'istruzione formale dal capitano Ciancio che ebbe a raccogliere il suo interrogatorio - a dire del Rolandi il soggetto originale aveva le guance più incavate, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati.

Il Rolandi veniva quindi condotto la stessa sera dal Colonnello dei CC. Favali presso l'ufficio del Questore di Milano.

Su questo incontro così si esprimerà testualmente nella sua deposizione al Giudice Istruttore il predetto ufficiale:"Nello Ufficio del Questore eravamo presenti il Questore, io, il capitano Ciancio ed il capitano Cima, nonchè il dottor Zagari dell'Ufficio Politico e mi sembra anche il dottor Allegra. Riferivo quanto era avvenuto e fu mostrata al Rolandi una fotografia di un individuo, fotografia già da me notata sul tavolo del Questore. Il Rolandi la esaminò e disse "sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato aveva un viso più scavato". Il Dottor Zagari rispose che la fotografia non era recente. A questo punto fu fatta una comparazione tra l'identikit che era stato fatto nella mattinata dell'ufficio del Nucleo Investigazioni CC. e la fotografia, e riscontrammo che esistevano molti punti

(1)-Per le deposizioni di Rolandi v.cart.3 p.2° F.285/295 Istruz.Valpreda.

di rassomiglianza. Seppi che la fotografia apparteneva ad un certo Valpreda che non avevo mai sentito nominare prima e che mi si disse che su richiesta di Roma era stato nel pomeriggio stesso fermato ed accompagnato a Roma".(1).

E' da aggiungere a questo punto che la foto mostrata al Rolandi si riferiva ad una carta di identità del Valpreda rilasciata nel 1966.

Veniva quindi disposto l'accompagnamento a Roma del testimone per una formale ricognizione nei confronti del Valpreda. Tale atto istruttorio veniva eseguito il tardo pomeriggio del 16 dicembre davanti al S.Procuratore della Repubblica Dott.Vittorio Occorsio.(2) Il Rolandi preliminarmente confermava le dichiarazioni già rese precisando che la borsa era a chiusura lampo.

Prima dell'atto di ricognizione così ripeteva la descrizione dell'individuo:"L'uomo da me trasportato è alto metri 1,70-1,75; età circa 40 anni, corporatura regolare, capelli scuri, occhi scuri senza baffi e senza barba. Mi è stato mostrato dai CC.(3) di Milano una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che doveva riconoscere. Mi sono state mostrate anche altre fotografie di altre persone.Non ho letto i giornali del pomeriggio".

(1)-Cart.3 p.2° F.90/91 Istruzione Valpreda.
(2)-Cart.5 Fasc.I -F.14 " "
(3)-In realtà si trattava, come si è visto, della Questura.

Il Valpreda, posto assieme ad altre quattro persone, sceglieva il posto collocandosi al secondo a sinistra. Il Rolandi, messo di fronte a tale gruppo, riconosceva appunto nel Valpreda la persona da lui trasportata il 12 dicembre tra le 16 e le 16,15 e confermava tale asserzione anche dopo essere stato invitato dal prevenuto ad osservarlo meglio.

Precisava però che "diverso era l'abbigliamento" (1).

A seguito della positiva ricognizione il Valpreda, interrogato la stessa sera del 16 dicembre, e poi il 20 dicembre successivo dal Procuratore della Repubblica, negava recisamente, di fronte alle contestazioni mossegli, di essersi recato su un taxi il pomeriggio del 12 dicembre da Piazza Beccaria a Piazza Fontana ed insisteva nell'affermare di non essersi mosso da casa fino alla mattina successiva. Quanto ai motivi del suo viaggio per Milano ed ai suoi spostamenti in detta città, dall'arrivo al momento del fermo, forniva inoltre le seguenti precisazioni:

(1) Sulla testimonianza e sulla ricognizione del Rolandi che sarà oggetto, nel corso di tutto il processo, di decise contestazioni da parte dei difensori, si avrà occasione di ritornare in prosieguo. Si può intanto sin da ora anticipare, che uno dei punti più discussi riguarda l'altezza dell'imputato, in ordine alla quale si hanno nel processo i seguenti riscontri obiettivi: nel foglio matricolare dell'imputato, regolarmente acquisito, l'altezza è indicata in metri 1,66. Nella cartella clinica delle carceri, redatta al momento dell'arresto del Valpreda, la sua altezza è indicata in metri 1,70; nella perizia medica effettuata nel corso dell'istruzione formale nei confronti del Valpreda, l'altezza è indicata in metri 1,65.

Il 9 dicembre era stato avvertito telefonicamente in Roma dalla propria madre che gli era pervenuta, da parte del Consigliere Istruttore Dottor Amati, una convocazione per un interrogatorio da rendere quella stessa mattina a Milano. Messosi in contatto con l'Avv.Mariani, lo stesso gli aveva confermato che doveva recarsi dal giudice per il predetto interrogatorio (in effetti si era trattato invece di una citazione come teste) (1). Giacchè egli aveva già in animo di andare a Milano, era partito allora il pomeriggio dell'11 dicembre. Confermava poi tutti gli spostamenti effettuati in quei giorni con qualche precisazione ed aggiunta.

In ordine alla sua attività nel circolo "22 Marzo" ammetteva, a contestazione di quanto era nel frattempo risultato, che effettivamente soleva ripetere il motto "bombe sangue, anarchia", negando però che questo avesse alcun significato ideologico e programmatico. Asseriva che la sua convinzione politica era basata sul principio secondo cui "la teoria nasce dall'azione". Negava che nell'ambito del gruppo "22 Marzo" fossero state programmate azioni dinamitarde, chiarendo che "le azioni esemplari", di cui si era talvolta parlato, dovevano intendersi nel senso di azioni che fossero capite dalle masse, come occupazioni di case, assemblee permanenti, blocchi stradale.

---

(1)-La citazione è in cart.7 vol. 1 bis p.3° F.57 Istruzione Valpreda.

C) LE ULTERIORI RISULTANZE DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI ISTRUZIONE PRELIMINARE.

Con riferimento all'attività del gruppo "22 Marzo" meritano di essere ricordate le dichiarazioni rese da Macoratti Umberto, frequentatore di detto circolo, il quale, inizialmente fermato e poi rilasciato, asseriva quanto segue:
"-In data 16 novembre c'era stata nel negozio di via del Boschetto una riunione, cui avevano partecipato Valpreda, Merlino, Bagnoli, Di Cola, Mander e Gargamelli e nel corso della quale si era discusso delle azioni dinamitarde da eseguire. Il Mander aveva proposto di lanciare bottiglie molotoc contro l'Altare della Patria; il Borghese aveva proposto invece attentati contro le Banche; ed il Gargamelli aveva anzi suggerito quale obiettivo la Banca dove lavorava il padre;"
- il 6 dicembre, nel corso di una riunione tenuta presso il Circolo "Bakunin", il Bagnoli aveva insistito, per conto del gruppo dissidente "22 Marzo", per l'esecuzione di "azioni esemplari";
- inoltre il Valpreda, che era il trascinatore del suo gruppo, in più occasioni aveva sostenuto la necessità di creare incidenti con la Polizia e di compiere attentati dinamitardi dimostrativi.

Anche il Macoratti confermava di aver saputo dal Mander che a quest'ultimo ed al Valpreda il Della Savia aveva lasciato, prima di partire, dell'esplosivo nei pressi della Via Tiburtina, ed asseriva inoltre che il Mander aveva proposto anche a lui di collaborare in qualche azione.

Il detto Macoratti dichiarava poi di avere assistito la sera del 12 dicembre ad una parte della conferenza del "Cobra", ma era impreciso nella indicazione degli orari. Escludeva peraltro che a tale conferenza fossero presenti il Gargamelli, il Merlino ed il Valpreda: quest'ultimo, a quanto egli aveva saputo, era partito per Milano sin dalla mattina dell'11; aggiungeva anzi che per tale motivo il Valpreda gli aveva chiesto giorni prima del denaro in prestito.

Un'ultima circostanza aggiungeva il Macoratti: subito dopo gli attentati, il Borghese, avendo saputo del fermo del Mander, aveva testualmente detto: "sono fregato anch'io; è meglio che non ritorni a casa" (1).

Con riferimento poi agli alibi di Gargamelli, Merlino e Valpreda, sempre nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria, emergevano le seguenti risultanze:

Per Gargamelli veniva sentito il teste da lui indicato Fattinnanzi Claudio, il quale ne confermava l'alibi, agganciandolo al ricordo di una festa tenuta proprio quella sera per il compleanno di un suo amico;

Per Merlino la sera del 19.12.1969 veniva sentito dai Carabinieri del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma Delle Chiaie Stefano, ossia la persona con cui il predetto Merlino aveva asserito di doversi incontrare quella sera in casa della Pagliuca-Minetti.

Il Delle Chiaie,interrogato, negava per due volte non solo di avere incontrato quella sera il Merlino, ma anche di aver fissato con lui un appuntamento. Assumeva, anzi, in pro

(1) Per le deposizioni di Macoratti v. Cart. 3 p. 2 F.171/203 Istruz. Valpreda.

posito,di averlo frequentato solo fin quando questo ultimo non era passato in organizzazioni di ideologia diversa (1).

Sentito peraltro una terza volta in data 22 dicembre dagli stessi Carabinieri, il Delle Chiaie modificava le precedenti affermazioni,asserendo di aver appreso solo la sera del sabato 20 dicembre da Minetti Riccardo che quest'ultimo si era incontrato la sera del 12 dicembre col Merlino,il quale gli aveva chiesto se egli fosse in casa. Aggiungeva però di ignorare che cosa volesse da lui quella sera il predetto Merlino.

Minetti Riccardo confermava a sua volta le asserzioni di Delle Chaie per la parte che lo riguardavano.

Per Valpreda, si registrava una dichiarazione resa il 17 dicembre al S.Procuratore della Repubblica di Milano dalla Torri Rachele,la quale, presentatasi spontaneamente a detto Magistrato, riferiva che:

- il nipote era giunto a casa sua verso le ore 7.30 di venerdì 12 dicembre, mentre ella si accingeva ad uscire per il quotidiano lavoro di guardarobiera presso la signora Falchetti; ed in tale occasione lo aveva trovato accaldato e febbricitante;
- alle 12 dello stesso giorno ella era ritornata dal lavoro, mentre alle 13.30 era rincasato il nipote il quale,dopo aver le detto di essere andato dall'Avv.Mariani, si era messo a letto perchè non si sentiva bene, rimanendo coricato fino alla mattina successiva, quantomeno fino alle 8, ora in cui

(1)-Per gli interrogatori di Delle Chiaie V.Cart.2 Fasc.T. Istruz.Valpreda.

ella, prima di uscire, lo aveva visto ancora a letto, ed aveva da lui appreso che si sentiva un pò meglio e che sarebbe andato al Palazzo di Giustizia dal Giudice Amati;
- sempre nella giornata di venerdì 12, mentre il nipote era a letto, ella era uscita verso le 19,30 per recarsi a casa dei genitori di Piero, per informarli della sua venuta. Rincasando verso le ore 21,30 aveva portato il giornale che pubblicava le notizie dell'avvenuta strage ed il nipote, nella circostanza, aveva esclamato "oh Dio è terribile!".

D) LE FORMALI INCRIMINAZIONI

Queste erano quindi le principali risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria, in esito alle quali, in data 18 dicembre 1969, il S. Procuratore della Repubblica di Roma emetteva ordine di cattura contro il Valpreda per i reati di associazione per delinquere, strage continuata (con riferimento alle esplosioni degli ordigni collocati alla B.N.A. ed alla Comit di Milano, nonchè alla B.N.L. di Roma), detenzione e trasporto abusivi di materie esplodenti, ed esplosioni di ordigni al fine di incutere pubblico timore; (quest'ultima imputazione aveva riferimento alle esplosioni sull'Altare della Patria).

Gli indizi in base ai quali veniva emesso l'ordine di cattura venivano sintetizzati: nella dichiarazione e nel riconoscimento da parte del teste Rolandi; nell'appartenenza del

Valpreda ad un gruppo avente come programma attentati contro cose e persone ; nella personalità dell'imputato, pregiudicato per delitti contro la persona.

Il 19 dicembre gli stessi delitti venivano poi contestati, con altro ordine di cattura, a Merlino, Borghese, Mander, Bagnoli e Gargamelli, mentre nei confronti della Borth Annalise veniva emesso ordine di cattura per reati diversi, ossia per false dichiarazioni a P.U. sulla propria identità personale e per inosservanza degli obblighi a carico degli stranieri soggiornanti in Italia.

A sostegno dell'ordine emesso contro il Merlino e gli altri componenti del gruppo "22 Marzo" si enunciavano come indizi: le parziali ammissioni degli incolpati ; i collegamenti tra la loro azione e quella del Valpreda, autore materiale della strage; la loro appartenenza ad un gruppo che aveva per programma azioni violente ; la deposizione di Macoratti Umberto; il rinvenimento della miccia (probabilmente analoga a quella usata per gli attentati) in casa Mander; la coordinazione tra gli attentati di Roma e quelli di Milano.

Rimessi gli atti in data 29/12/1969 al Giudice Istruttore per la formale istruzione, veniva chiesto dal P.M., ed emesso dal Giudice Istruttore, mandato di cattura anche contro il Di Cola (nel frattempo resosi irreperibile) per concorso in associazione per delinquere, e di Olivo Della Savia per i reati previsti dagli artt.2 e 4 Legge n.895 del 1967 (recante disposizioni per il controllo delle armi).

Il Della Savia, che nel frattempo si era trasferito,come già detto, nel Belgio, non veniva però estradato per il rifiuto opposto delle Autorità di detto Paese.

Venivano pure incriminati, ma a piede libero, per concorso in associazione per delinquere,Fascetti Angelo, Ferraro Giovanni e Gallo Claudio.

CAPITOLO III
L'ISTRUZIONE FORMALE - LE PRINCIPALI RISULTANZE

Nel corso dell'istruzione formale si procedeva ad una serie di accertamenti, per l'acquisizione di elementi di prova,specifici e generici, di cui si formisce qui un quadro riassuntivo, con riferimento agli atti più importanti.

A) ISPEZIONE DEI LUOGHI ED ESPERIMENTI IN MILANO

Si accertava che il punto di Piazza Beccaria dove il Rolandi aveva preso a bordo del taxi il passeggero da lui descritto, distava dall'ingresso della Banca Naz.dell'Agricoltura, metri 135, mentre il percorso seguito dal Rolandi con il taxi, dallo stesso punto fino all'angolo tra via S.Tecla e Via S.Clemente, dove il passeggero era sceso una prima volta portando con sè la borsa, era di metri 244.70. Inoltre, dal predetto punto dove il passeggero era sceso, fino all'interno della Banca (nel punto dove era stato collocato l'ordigno) la distanza era di metri 137; tale tragitto, secondo un esperimento fatto nella stessa circostanza, avrebbe potuto essere coperto, da persona che procedesse a piedi e portando una borsa del peso di 7 chilogrammi, all'andata,in un minuto e ventinove secondi a passo normale, ed in un minuto ed 11 secondi a passo svelto ; ed al ritorno invece, senza il peso della borsa, in un minuto e 18 secondi a passo normale, ed in un minuto e cinque secondi a passo svelto.

Infine, il tragitto seguito dal taxi, dal ritorno del passeggero fino al punto in cui questi era sceso definitivamen-

te in via Albricci, risultava di metri 356.(1).

B) PERQUISIZIONI E SEQUESTRI.

In casa di Di Cola Enrico si rinveniva, in seguito a nuova perquisizione domiciliare del 9/4/1970, (una prima perquisizione era stata effettuata dalla Questura e si erano rinvenuti 4 tubi di ferro, tipo manganello, e 5 cartucce) un quaderno in cui erano trascritte le basi Nato in Italia. Poichè in seguito si accertava, tramite il S.I.D., che tali notizie erano coperte da segreto militare, a carico del Di Cola si aggiungeva l'ulteriore imputazione di spionaggio, p.e p.dallo art.256 3° comma C.P., per cui veniva emesso contro di lui altro mandato di cattura, rimasto ugualmente ineseguito per la latitanza dell'imputato.

C) LE PERIZIE

A)-Ad una prima indagine tecnica disposta dal Proc.della Repubblica presso il Tribunale di Milano dott.Paolillo in data 13.12.1969 (perito Ing.Teonesto Cerri) faceva riscontro altra indagine della stessa natura, disposta lo stesso giorno 13/12 dal S.Proc.della Rep.di Roma dottor Occorsio (periti Ing.Fabio Rosati, col.Pietro D'Ariemzo-comandante VV.FF.di Roma e Gen.Ugo Bianchi).

Dopo il deposito delle relazioni, avvenute rispettivamente il 7 e 12 gennaio 1970, il G.I. presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17.1.1970, unificando le complesse indagini, disponeva perizia balistica, chimica e merceologica

(1)-Cart.5 Fasc.6 F.8/10 Istruz.Valpreda.

che affidava, oltre che ai già menzionati periti Cerri-Rosati, D'Ariemzo e Bianchi, anche al Prof.Arnaldo Foschini e al Dott.Domenico Frascatani. Al Collegio peritale il G.I. dava incarico di stabilire, tra l'altro, la natura e le caratteristiche degli ordigni esplosivi per ciascuno dei luoghi degli attentati ; la qualità e la quantità dell'esplosivo usato, ed il tipo di innescamento ; la specie dei contenitori, la potenzialità distruttiva e la micidialità degli ordigni ; l'identità e le analogie tra i cinque ordigni ed i loro contenitori ;le concrete possibilità di trasporto degli ordigni da un luogo all'altro e le cautele eventualmente necessarie a tale scopo.

I periti così rispondevano con le loro relazioni, le cui conclusioni venivano ribadite anche dopo una consulenza di parte presentata dal Merlino (Consulente: Col.Adolfo Vigilante) ;

- tutti gli ordigni erano costituiti da una carica esplosiva collocata in cassette metalliche portavalori tipo Juwell, a loro volta contenute in borse di similpelle ;
- la quantità di esplosivo, di natura gelatina-dinamite, era di grammi 8-900 per l'ordigno collocato alla B.N.L.;di grammi 900-1000 per l'ordigno collocato all'Altare della Patria-lato museo- ; di grammi 8-900 per l'altro ordigno collocato sullo stesso monumento lato-pennone ; di grammi 1300-1500 per l'ordigno collocato alla B.N.A.;
- il sistema d'innescamento elettrico era costituito da una sorgente di energia elettrica a pile ; da uno o più detonatori a miccia annegata in polvere pirica ; da un filamento

la cui incandescenza provocava l'infiammazione della polvere pirica e quindi l'innescamento del detonatore;da un interruttore inserito nel circuito, e caricabile da uno a 60 minuti ; tale interruttore, o timer, era del tipo "in chiusura", ossia chiudeva il circuito elettrico,provocando così il passaggio della corrente, solo dopo un certo periodo di tempo, variabile da uno a 60 minuti, e determinato dalla carica che a sua volta si dava attraverso un disco di graduazione, come quello rinvenuto nella borsa presso la sede della Comit ; quest'ultimo disco però si riferiva ad un timer di tipo diverso, ossia in apertura,(con i contatti aperti in posizione di riposo), inapplicabile in un congegno esplosivo, in quanto la chiusura del circuito, all'atto della carica,avrebbe provocato l'esplosione nelle mani dello attentatore ;

- gli ordigni avevano una notevole potenzialità distruttiva; il maneggio ed il trasporto degli stessi non presentavano particolare pericolosità per la stabilità meccanica della esplosivo usato. Occorreva solo una certa cautela perchè non si provocassero contatti capaci di determinare in anticipo la chiusura del circuito elettrico e quindi l'esplosione ;

- l'identità e le analogie tra i vari ordigni riguardavano: a)-le cassette portavalori, tutte marca Juwell,con l'unica differenza che quella usata presso la B.N.A.era del tipo 14/4,mentre le altre erano del tipo 13/4,diverse dalla prima solo per alcuni dettagli secondari (cerniera,serratura,

sistema di chiusura); b)-il tipo di interruttore, che come si è detto era per tutti un timer in chiusura; c)-le borse in cui erano contenute le cassette. In proposito i periti specificavano che delle cinque borse usate, erano certamente della ditta Mosbach Gruber di Offenbach, quella rinvenuta intatta nella Banca Commerciale Italiana, che era di color nero tipo "Peraso", e quella usata per l'Altare della Patria lato Museo,del tipo "City" marrone; le altre tre borse, tutte di colore nero, erano identiche tra di loro, e simili alle altre due, per cui era presumibile che anche esse fossero state prodotte dalla Mosbach Gruber.

B)-Perizia tecnica veniva poi disposta ed eseguita al fine di accertare,non solo lo stato di efficienza della Fiat 500 del Valpreda, con riferimento alla data del 15 dicembre in cui era stata sequestrata, ma anche la velocità autostradale media consentita a detta autovettura, avuto riguardo alle sue condizioni alla stessa epoca. La risposta dei periti era che l'autovettura poteva considerarsi di efficienza labile, come quella cioè di un autoveicolo logoro ed in cattivo stato di manutenzione,soggetto a guasti improvvisi durante una marcia prolungata; sicchè in un tratto autostradale come quello tra Roma e Milano, lungo oltre 550 chilometri, la sua velocità non avrebbe potuto superare i 60/70 Km/h,con la conseguente necessità di una marcia dalla durata di almeno 8 ore.

C)-Altre perizie di minore importanza riguardavano: una polverina gialla di pertinenza del Mander, che risultava poi essere un preparato farmaceutico ; la miccia rinvenuta in casa dello stesso Mander, il cui impiego normale, secondo i

periti, era quello di innescare detonatori; ed i bossoli rinvenuti in casa del Di Cola che risultavano appartenere a cartucce inesplose calibro 8 per mitragliatrici, e probabilmente svuotate dei loro contenuto orginario.

D)-Altra indagine peritale, ma senza alcun concreto esito, veniva effettuata su un minutissimo frammento di vetro rinvenuto dagli inquirenti nel fondo della borsa trovata nella Comit, e che era stato sottoposto, su iniziativa della Questura di Milano, ad analisi di laboratorio presso la Sezione Scientifica romana della Criminalpol, in quanto si era pensato che tale vetro potesse essere dello stesso tipo di quello usato dal Valpreda per la costruzione delle lampade Liberty.

E)-Perizie mediche venivano disposte sulle persone degli imputati Borghese, Mander, Fascetti e Valpreda.

Il Borghese, affetto cronicamente da epilessia temporale con relativa pseudo-caratteropatia a quadro polimorfo, veniva giudicato dai periti seminfermo di mente e persona socialmente pericolosa.

Il Mander, all'epoca dei fatti minore degli anni 18, veniva giudicato totalmente incapace di intendere e di volere per immaturità psichica.

Il Fascetti, anch'egli minore di anni 18 all'epoca dei fatti, veniva giudicato invece pienamente capace di intendere e di volere.

Per Valpreda, infine, che accusava il c.d.morbo di Burger con disturbi alla deambulazione, i periti rispondevano nella loro relazione che tale malattia esisteva in forma atipica

ed in stato di quiescenza tale da non comportare particolari limitazioni alla funzione della deambulazione, nè altre conseguenze di ordine fisico e neuro-psichico, anche con riferimento all'epoca dei fatti.

D) INFORMATIVA PRESSO IL S.I.D.

Tra le indagini che il G.I. si dava carico di espletare fin dalle prime battute della sua attività istruttoria è opportuno ricordare la richiesta rivolta al Servizio Informazioni Difesa (S.I.D.) in merito ad eventuali indagini espletate sugli attentati di Roma e di Milano.

Tale accertamento, che sarà ripetuto in forma molto più ampia nell'altra successiva istruttoria di Milano e poi nel dibattimento finale, ha avuto allora come esito, nell'istruzione a carico dè Valpreda, una laconica risposta con nota del 9 luglio 1970, a firma del Capo del S.I.D. dell'epoca, Ammiraglio di Squadra Eugenio Henke che così testualmente si esprimeva: "Questo Servizio non ha compiuto indagini in ordine ai fatti indicati in oggetto. Qualche giorno dopo i noti attentati di Roma e Milano una fonte - operante in altro settore di interesse del Servizio sulla cui identità non è possibile fornire indicazioni ai sensi dell'art.349 C.P.P. - rivelò occasionalmente di aver saputo che Merlino Mario avrebbe inteso dichiarare, se interrogato, che il pomeriggio del 12 dicembre 1969 stava effettuando una lunga passeggiata, e se messo alle strette, avrebbe dichiarato di essere stato quel pomeriggio in compagnia di Stefano Delle Chiaie. La notizia fu subito comunicata da elementi del servizio verbal-

mente, senza procedere ad alcuna verifica, al Capo Ufficio Politico della Questura di Roma ed al Comandante del Nucleo di P.G. dei Carabinieri della stessa città perchè,nell'ambito della loro competenza, procedessero agli accertamenti del caso nel quadro delle indagini in corso per i noti fatti"(1).

E) TESTIMONIANZE E CONFRONTI

Le rispettive posizioni dei vari imputati venivamo vagliate attraverso l'esame di numerosissimi testimoni, sia a carico, sia a discolpa,con riferimento soprattutto agli alibi da loro prospettati.

Vanno qui ricordate le deposizioni più rilevanti, raggruppate in relazione agli imputati cui fanno riferimento:

Per Valpreda Pietro venivamo sentiti, in ordine al suo riconoscimento, il teste Paolucci Liliano, ossia colui al quale il tassista Rolandi aveva fatto le prime confidenze, nonchè ovviamente lo stesso teste Rolandi.

Il Paolucci, sentito il 12.1.1970 dal Giudice Istruttore, riferiva che verso le ore 8 del 15 dicembre aveva chiamato un taxi per accompagnare la propria figlia a scuola e per recarsi poi in Banca. Lungo il tragitto aveva notato che il tassista era piuttosto distratto e frastornato, ed anzi ad un certo momento gli aveva sentito trarre un lugno sospiro. Lo aveva quindi interpellato per sapere se si sentisse male, e l'altro gli aveva risposto che gli era capitato qualcosa

(1) Cart. I Vol. 1° p. 1° F. 183 bis Istrut. Valpreda.

di enorme, precisando testualmente:"l'uomo che ha fatto saltare la B.N.A. l'ho accompagnato io", ed aggiungendo subito dopo che aveva addosso una gran paura perchè aveva famiglia ed un figlio di 17 anni e non sapeva che cosa avrebbe potuto capitargli. Incoraggiato dal Paolucci a parlare, ed avendo man mano preso fiducia, il tassista gli aveva quindi riferito: "erano circa le ore 16, mi trovavo posteggiato a Piazza Beccaria, quando vidi uscire dalla Galleria del Corso, un uomo dell'apparente età di 40 anni e venire verso di me. Notai che aveva una grossa borsa che mi sembrò molto pesante. Si avvicinò e mi disse: alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Io gli risposi che la B.N.A. di Piazza Fontana era a pochi metri e che faceva prima a piedi. Aprì ugualmente lo sportello ; si introdusse nel taxi e mi disse: "Non si preoccupi, devo vedere una persona; poi mi condurrà da un'altra parte".

Mi diressi verso la B.N.A.; c'era molto traffico ; impiegai 4-5 minuti ; arrivati davanti alla Banca dell'Agricoltura, il passeggero frettolosamente scese e dopo 40-50 secondi, un minuto ritornò. Mi disse di accompagnarlo a.....

Aggiungeva il Paolucci che malgrado egli l'avesse interrotto a questo punto, non interessandogli sapere dove lo avesse accompagnato, il tassista aveva continuato il discorso dicendo: "Dopo circa un quarto d'ora-venti minuti che il passeggero era sceso,io seppi dell'attentato alla B.N.A.,ed allora mi ricordai che quando il passeggero era sceso dal taxi aveva la borsa nera e quando era uscito dalla B.N.A. non l'aveva

più".

Il Paolucci aveva allora insistito perchè andasse a denunziare il fatto alla polizia, e l'altro gli aveva risposto: "ci debbo ancora pensare ; lei quasi mi ha convinto. E se mi convincerò parleranno di me i giornali e la televisione".

Aggiungeva ancora il Paolucci che, avendo chiesto al tassista per quale motivo il passeggero uscisse dalla galleria del Corso, quello gli aveva risposto ripetutamente:"Lei non sa che nella Galleria del Corso c'è un famoso covo".(1).

Il Rolandi veniva sentito dal G.I. il 13 gennaio, e nel confermare le sue precedenti deposizioni, ammetteva pure di aver fatto al Paolucci le confidenze da quest'ultimo riferite,precisando però quanto segue in ordine alle divergenze che risultavano fra le loro rispettive dichiarazioni:

- non aveva detto al Paolucci di aver fatto scendere il passeggero proprio davanti alla Banca, perchè esisteva all'epoca in Piazza Fontana un senso rotatorio che gli impediva di sostare proprio in quel punto ;
- effettivamente aveva detto al Paolucci che il passeggero proveniva dalla Galleria, e che egli aveva definito detta Galleria "un covo",intendendo dire forse che c'era anche il covo delle persone che avevano partecipato agli attentati.

Nel corso di quella stessa deposizione del 13.1.1970 il Rolandi forniva ulteriori chiarimenti sulle caratteristiche della persona da lui trasportata,precisando che la stessa aveva una certa durezza di lineamenti, le guance schiacciate, che non aveva inflessioni dialettali, ma parlava in perfetto italiano quasi studiato, e che la voce baritonale doveva intendersi nello specifico senso,da lui attribuito a tale frase, di voce gutturale.

(1)-Cart.3 p.2° F.312/314

Confermava ancora che rispetto allo identikit preparato dai Carabinieri ed alla fotografia esibitagli in Questura,il soggetto originale presentava le guance più scavate, era più stempiato ed aveva i capelli più mossi.

Chiariva infine che la persona da lui riconosciuta indossava, al momento della ricognizione, un cappotto diverso da quello che portava quando era salito sul taxi.

E' opportuno precisare che,all'atto della ricognizione Valpreda indossava un soprabito color marrone,prelevato dalla zia presso l'abitazione paterna in sostituzione del cappotto di color grigio a tre quarti, piuttosto malandato,col quale egli era giunto a Milano. Lo stesso Valpreda aggiungerà poi che egli aveva pure un terzo cappotto di color verde, da tempo lasciato nell'abitazione della zia, ma di questo indumento nessuna traccia sarà poi trovata neanche a seguito di perquisizione.

Per concludere sulle dichiarazioni rese dal Rolandi c'è infine da aggiungere che quest'ultimo, a distanza di alcuni mesi, e precisamente in data 2.7.1970, a causa delle sue precarie condizioni di salute, che lo avrebbero poi tratto a morte a distanza di breve tempo, veniva risentito presso lo Ospedale Maggiore S.Carlo Borromeo di Milano a futura memoria dal Giudice Istruttore.

Anche nel corso di questa sua ultima deposizione egli confermava le sue precedenti dichiarazioni, chiarendo in particolare, in ordine alle caratteristiche della borsa, che la stessa era un facsimile di quella la cui foto era stata pubblicata dal"Corriere della Sera"e che con l'espressione da lui usata "apertura a cerniera" aveva inteso alludere a quel tipo di borse che "si aprono dall'alto, come quelle delle donne, su entrambe le fiancate, fino agli snodi"

La deposizione di Torri Rachele.

A questo punto è opportuno menzionare le deposizioni raccolte nel corso dell'istruzione formale in ordine agli spostamenti effettuati da Valpreda durante le giornate di permanenza a Milano.

Si è già detto delle dichiarazioni rese dalla Torri Rachele al S.Procuratore della Repubblica di Milano in data 17.12. 1969.

La stessa Torri veniva poi sentita il 9/1/1970 e l'11.3. 1970 dal G.I. di Roma ed aggiungeva i seguenti particolari:
- il nipote era arrivato a casa con varie valigie piene di indumenti ed indossava un paio di pantaloni scuri con un cappotto un pò sciupato color grigio scuro ;
- appena giunto si era messo subito a letto essendo piuttosto stanco;
- rientrato verso le ore 13.30,aveva accusato malessere e febbre per cui era andato subito a letto,prendendo solo una camomilla, una compressa di chinina, ed una di aspirina da lei fornite ;

- verso le ore 16.30 la temperatura gli era già salita a 38 gradi;
- verso le ore 19.30, sempre restando a letto, il nipote le aveva chiesto, dovendosi presentare il giorno dopo al Giudice Amati, di andare dai suoi genitori per farsi dare un soprabito nuovo già promessogli dal padre ;
- ella aveva provveduto a tale incombenza, rientrando poi verso le ore 21.30, e portando anche la notizia degli attentati del pomeriggio ; ed il nipote nell'apprenderlo aveva esclamato :"Zia,che cosa orribile!" ;
- la mattina dopo il nipote le aveva detto di sentirsi meglio,e nel corso della mattinata, prima delle 12, le aveva poi telefonato a casa della signora Falchetti, presso cui ella lavorava come domestica, per comunicarle di non aver trovato il Giudice, dal quale avrebbe dovuto ritornare poi il lunedì, e per avvertirla inoltre che egli si sarebbe recato dai nonni ;
- aveva poi saputo per telefono dalla sorella di Valpreda a nome Maddalena, la sera della domenica, che Piero era in effetti andato a casa dei nonni ;
- verso le ore 6 del mattino del lunedì 15 erano venuti a casa sua,alla ricerca del nipote,alcuni sottufficiali di P. S.,ai quali ella aveva detto che Piero si trovava dai nonni e che si sarebbe poi recato in giornata dal dottor Amati.

La deposizione di Torri Olimpia.

La nonna materna del Valpreda, Torri Olimpia, confermava a sua volta che il nipote si era presentato a casa sua verso

lex ore 11 di sabato 13 dicembre. Ritornava dal Palazzo di Giustizia dove avrebbe dovuto incontrarsi col Giudice Amati che non aveva però trovato. Il nipote indossava un cappotto color marrone ed appariva accaldato e febbricitante, per cui si era coricato sul divano letto della sala ; ella aveva preso allora un filobus per andare ad avvertire i genitori del Valpreda, i quali però erano già al corrente della malattia del congiunto, avendone appreso la notizia la sera prima dalla Torri Rachele.

Sempre secondo la Torri Olimpia, la sera di sabato il nipote aveva ricevuto la visita della propria sorella Maddalena (la quale gli aveva portato un pigiama) ; e la mattina di domenica quella della propria madre Lovati Ele (figlia della Torri),e nel pomeriggio della stessa domenica quella della signorina Elena Segre.

La mattina del lunedì ella aveva accompagnato il nipote, prima presso lo studio dell'Avv.Mariani, e poi al Tribunale dove il predetto congiunto, appena uscito dall'Ufficio del Dottor Amati, era stato tratto in arresto.

Le deposizioni di Lovati Ele, Valpreda Maddalena e Segre Elena.

Lovati Ele, Valpreda Maddalena e Segre Elena, confermavano, per la parte che le riguardava, le circostanze sopra esposte. Maddalena negava, però, di aver ricevuto la telefonata della zia Rachele con la quale le sarebbe stato comunicato che il fratello si era recato presso i nonni.

Il Giudice Istruttore, avendo riscontrato numerose discordanze tra le loro rispettive dichiarazioni (in contrasto anche con quelle già rese dal Valpreda), incriminava per falsa testimonianza la Torri Rachele, la Torri Olimpia, la Lovati Ele e la Valpreda Maddalena.

Sempre con riferimento ai movimenti del Valpreda nei giorni della sua permanenza a Milano venivano sentiti altri testimoni, alcuni dei quali confermavano, mentre altri smentivano, i suoi specifici assunti.

L'Avv.Luigi Mariani, sentito dal Giudice Istruttore, premetteva che il Valpreda, in data 6 dicembre 1969, aveva ricevuto una citazione a comparire davanti al Consigliere Istruttore Amati per il 9 successivo, con riferimento, secondo quanto aveva potuto accertare, ad una deposizione testimoniale da rendere. Non essendo stato possibile avvertire tempestivamente l'interessato, la stessa mattina del 9/12/1969 egli si era recato dal Dottor Amati per rappresentargli tale difficoltà, ed aveva appreso che il Valpreda avrebbe potuto,senza formalità di una nuova citazione, comparire in altra data ed al più presto. Verso le 12 di quella stessa mattina il Valpreda gli aveva telefonato da Roma, ed una volta messo al corrente dei fatti, gli aveva preannunziato il suo arrivo a Milano al più tardi per il sabato 13. In effetti il Valpreda, che egli non conosceva ancora di persona, si era presentato da lui la mattina del 12 dicembre: in tale circostanza indossava un maglione girocollo, un giubbotto di pelle color marrone, un cappotto tre quarti di tipo militare.In base ad ac-

cordi presi tra di loro quella stessa mattina, si erano recati il giorno dopo, tra le 10 e le 11 presso l'Ufficio del Dottor Amati, ma non avendolo trovato, avevano lasciato ad un addetto all'anticamera un appunto con cui preannunziavano il loro ritorno per il lunedì 15 alle ore 9. In tale circostanza, inoltre, l'Avv.Mariani aveva suggerito al Valpreda, in relazione al procedimento penale per rissa pendente a suo carico a Roma, di scrivere una lettera al Magistrato Istruttore per comunicargli il suo indirizzo di Milano.

Si erano rivisti la mattina del 15 nel suo studio: il Valpreda, che era accompagnato da una donna anziana, gli aveva manifestato nella circostanza il timore di poter essere coinvolto nell'ondata di fermi in corso dopo gli attentati del 12 dicembre. Si erano poi recati dal Dottor Amati e, dopo qualche ora egli aveva appreso che il Valpreda, appena uscito dall'Ufficio del Magistrato, era stato tratto in arresto.

Il teste Massimo Domenico, agente di P.S. addetto all'Ufficio del Dr.Amati, confermava che effettivamente verso le 10 di sabato 13 dicembre l'Avv.Mariani ed una persona da lui accompagnata (poi identificata per il Valpreda) avevano chiesto del Dr.Amati,e non avendolo trovato, avevano lasciato un appunto con cui gli preannunziavano il loro ritorno per la mattina del lunedì 15; in detto giorno il Valpreda si era poi ripresentato, ed appena uscito dall'Ufficio del Magistrato, era stato tratto in arresto.

La teste Canali Edomide, impiegata presso l'Ufficio Postale di Corso Porta Vittoria, nei pressi del Palazzo di Giustizia

di Milano,confermava, sulla base dei documenti dell'ufficio, che la mattina del 13 dicembre, tra le 10.45 e le 12,era partita una raccomandata - mittente Valpreda Via Orsini 9/5- diretta alla Procura della Repubblica di Roma.

Le testimonianze Sangalli ed Orpi.

Intanto il Valpreda, il quale era stato sottoposto nel corso della istruzione formale a numerosi altri interrogatori, aveva fornito questi ulteriori dettagli sulla sua presenza a Milano, e cioè:

- che nel rientrare in casa della zia nella tarda mattinata del 12, era stato notato da un coinquilino, impiegato di Banca;
- che la sera di sabato 13 la sorella Maddalena gli aveva portato un pigiama a casa dei nonni;
- che quella stessa sera, essendosi sentito un pò meglio,era sceso in strada con la nonna Torri Olimpia solo per parcheggiare la macchina, entrando poi in un bar,alle cui titolari la Torri aveva detto:"sono qui con mio nipote" ;
- che la mattina di domenica, sempre in casa dei nonni era stato visto da un'infermiera che andava a far loro le iniezioni.

Venivano di conseguenza sentite le persone da lui indicate, ad eccezione del coinquilino di cui non erano stati forniti utili elementi di identificazione.

Le titolari del bar menzionato dal Valpreda, ossia le sorelle Sangalli,escludevano la circostanza per la quale erano state indicate. Altrettanto faceva l'infermiera, identifica-

ta per Orpi Giuseppina, la quale escludeva di aver visto alcun altro uomo nella casa dei coniugi Lovati nelle circostanze di tempo riferite dal Valpreda.

I testi del Cinema-Teatro Ambra-Iovinelli di Roma

Le asserzioni del Valpreda in ordine alla sua presenza in Milano anche nei giorni immediatamente successivi alla strage, vanno messe in riferimento ad un altro gruppo di testimonianze, secondo le quali l'imputato sarebbe stato notato invece in Roma la sera di sabato 13, o di domenica 14, nei pressi del cinema teatro Ambra Iovinelli di Roma. Questa circostanza, emersa da un servizio giornalistico del "Tempo" (Maestosi Danilo-redattore e Visciolo Ugo-giornalista) induceva il Giudice Istruttore ad interrogare le persone che affermavano di aver notato la presenza del Velpreda a Roma proprio in quei giorni.

Queste sono in sintesi le dichiarazioni rese in proposito dai vari testi:

Iovinelli Graziano, contitolare del Cinema Iovinelli, aveva saputo dall'attore Rossellini che lo stesso, la sera di domenica 14 dicembre, aveva parlato con Valpreda nei pressi dal bar Iovinelli.

Caggeggi Armando, capocomico di rivista teatrale, asseriva di aver notato il Valpreda la sera di sabato 13 o di domenica 14 (ma più probabilmente la domenica) seduto ad un tavolino del bar vicino al Rossellini e ad altri.

Rossellini Leometto, attore teatrale, negava invece di essere stato, in dette circostanze di tempo e di luogo, in compagnia

del Valpreda ed asseriva di aver saputo della presenza di costui in Roma da Benito Bianchi, operaio tecnico teatrale.

Il Bianchi Benito, a sua volta, confermava di aver visto il Valpreda nel bar Iovinelli la sera del 14 dicembre : in tale occasione erano presenti, secondo il suo ricordo, il Caggeggi, il Rossellini e l'attore Garraffa, in arte Sampieri. Il teste collocava l'incontro col Valpreda nella serata di domenica 14 dicembre agganciando il ricordo, in un primo momento, al suo ritorno a Roma da Chioggia subito dopo lo scioglimento della compagnia teatrale diretta dal capocomico Gigi Rafles ed in un secondo momento -essendo intanto risultato che la compagnia si era sciolta verso la fine di novembre (28-29 novembre)- al suo arrivo a Roma da Firenze, dove si era fermato per assistere alla partita di calcio Fiorentina-Roma.

Natali Enrico, amministratore dell'Ambra-Iovinelli, ricordava pure di aver visto la sera del 14 (o anche del 13) il Valpreda verso le ore 23 mentre attendeva probabilmente l'uscita di una ballerina dell'avanspettacolo.

A questa testimonianza si agganciavano le deposizioni di Cariello Luigi, addetto al controllo dei biglietti, che aveva visto il Valpreda in una sera imprecisata, e comunque qualche giorno prima del suo arresto, verso le ore 23, in attesa di qualcuno ;e quella della mascherina Bollanti Letizia che, sempre in una sera imprecisata, aveva visto il Valpreda, il quale le aveva chiesto se fosse uscita dal teatro la ballerina Erasmna Ughetto.

Quest'ultima, a sua volta, dopo aver premesso che ella, in data 15.12.1969 aveva sospeso il proprio lavoro per ragioni di salute (a distanza di qualche giorno era stata infatti ricoverata in Ospedale), assumeva di aver visto per l'ultima volta il Valpreda, uno o due giorni prima di tale data, ossia il sabato o la domenica verso le ore 23, e di essere stata in sua compagnia fino alle due di notte in una trattoria di via Volturno, da dove poi egli l'aveva accompagnata con la macchina fino alla sua pensione in via Panisperna.

Confermavano, inoltre, la presenza del Valpreda davanti al bar Iovinelli pochissimi giorni prima del suo arresto, l'attore Giovanni Garrafa (in arte Sampieri) e la moglie dello stesso Palmira Zaccardi. Costoro, peraltro, facevano presente di aver notato che il Valpreda presentava una ecchimosi ad un occhio.

Altri testimoni riferivano di aver saputo solo indirettamente della presenza del Valpreda a Roma in quei giorni.

L'imputato, al quale queste circostanze venivano contestate, assumeva, invece, di essersi recato l'ultima volta presso il bar Iovinelli verso la fine di novembre o al massimo nei primi di dicembre del 1969, per cui i testi avevano equivocato sulla data. Faceva presente in particolare che l'ecchimosi all'occhio era stata da lui riportata accidentalmente il 18.11.1969, ossia il giorno prima della rissa in cui era rimasto coinvolto in Trestevere; (in effetti il dr.Spinella Domenico della Questura di Roma confermava poi di aver notato quell'ecchimosi in occasione del fermo del Valpreda in

data 19.11.1969, precisando però che costui l'aveva riportata a seguito di altra precedente rissa in Trastevere).

Procedutosi a confronto tra il Valpreda ed alcuni dei testi sopraindicati, ciascuno restava fermo sulla sua posizione.

Le testimonianze nell'alibi di Merlino

Altre testimonianze venivano raccolte in ordine alla posizione ed all'alibi di Merlino Mario.

Come si è già detto, Stefano Delle Chiaie, indicato dal Merlino come la persona con cui aveva appuntamento il pomeriggio del 12 dicembre, aveva prima escluso categoricamente tale circostanza, ed aveva poi ammesso di aver saputo da Riccordo Minetti, figlio della convivente Pagliuca Minetti, che il Merlino quel giorno si era recato in casa di costei per cercarlo.

Interrogato dal Giudice Istruttore, il Delle Chiaie confermava quest'ultima deposizione, aggiungendo anche altri chiarimenti: aveva visto per l'ultima volta il Merlino verso la mezzanotte, tra l'11 ed il 12 dicembre, in via Catania-angolo con via Arezzo; egli era in compagnia dell'amico Fabbrzi Fauto, mentre il Merlino era assieme ad altri giovani; in tale circostanza aveva effettivamente invitato il Merlino a fargli una visita, e forse gli aveva anche fissato l'appuntamento per il successivo giorno 12, spiegandogli sommariamente dove abitava; senonchè si era poi del tutto dimenticato di tale impegno, per cui il pomeriggio del 12 non si era fatto trovare in casa.

Il Delle Chiaie negava inoltre di aver mantenuto col Merli no contatti sul piano politico, ed escludeva in particolare di averlo incaricato di infiltrarsi presso gruppi di sinistra. Poichè invece, attraverso altre testimonianze raccolte, sembrava verosimile ai Magistrati inquirenti che egli avesse continuato ad avere rapporti col Merlino, anche quando costui aveva cominciato a professare idee anarchiche, utilizzandolo anzi come informatore presso gli opposti schieramenti ;e poi chè inoltre appariva alquanto sospetto l'asserito incontro tra loro due la notte tra l'11 ed il 12, ossia alla vigilia degli attentati, il Delle Chiaie veniva incriminato per falsa testimonianza, e precisamente: per aver taciuto quanto era a sua conoscenza sull'attività espletata dal Merlino nell'ambito del gruppo "22 Marzo"; per avere sottaciuto sui contatti avuti con lo stesso nel 1968-69 in relazione alle formazioni politiche estremiste di cui facevano parte ; per avere infine taciuto il contenuto del colloquio avuto col Merlino in via Catania la sera tra l'11 ed il 12 dicembre 1969.

Veniva quindi emesso a carico del Delle Chiaie, per il delitto di falsa testimonianza, mandato di cattura rimasto inseguito per la latitanza dell'imputato.

Sull'incontro tra Merlino e Delle Chiaie nella notte tra l'11 ed il 12 dicembre venivano sentiti i testi Pennisi Aldo e Guarino Elio, i quali confermavano la circostanza. Venivano,inoltre, sentiti i componenti della famiglia Minetti: Claudio e Riccardo, che confermavano la visita fatta dal Mer

lino a casa loro il pomeriggio del 12 dicembre ; e le sorelle Patrizia e Maria Grazia,nei cui confronti, e nel corso di altro procedimento, era stata intercettata e registrata una conversazione telefonica da cui si coglievano frasi compromettenti (quale quella che il Delle Chiaie "stava dentro fino al collo" negli attentati). Le stesse ammettevano di aver pronunziato le frasi suddette, giustificandole però come frutto di loro supposizioni,ed attribuendo il tenore di quel discorso al disappunto suscitato dal fatto che il loro fratello Riccardo era stato coinvolto nelle testimonianze da rendere sulla posizione del Merlino e del Delle Chiaie.

Le testimonianze sull'alibi di Gargamelli.

In ordine all'alibi di Gargamelli Roberto, il teste Pattinanzi Claudio confermava anche davanti al Giudice Istruttore l'alibi fornito dall'imputato. A riscontro della dichiarazione del teste veniva sentito poi Zanon Sergio, ossia l'amico di cui era stato festeggiato il compleanno proprio quella sera. Lo Zanon confermava la circostanza spiegando, che pur ricorrendo il suo compleanno in data 6 dicembre, la festa era stata rinviata di qualche giorno in quanto egli non aveva ancora la disponibilità del denaro.

La testimonianza dell'agente Ippolito.

Nei confronti del Merlino, nonchè degli imputati Bagnoli e Borghese, merita menzione la testimonianza di Ippolito Salvatore, l'Agente di P.S. infiltrato nell'ambiente anarchico di cui si è già parlato e la cui identità era stata nel frattempo resa nota al Giudice Istruttore dal dottor Provenza

dell'Ufficio Politico di Roma.

L'Ippolito, anzitutto, riferiva gli episodi di cui si erano resi protagonisti i componenti del circolo "22 marso" e che sono stati già elencati nella parte riguardante i fermi di Polizia Giudiziaria; (sulla base della sua testimonianza, e con riferimento all'episodio dell'attentato alla sede del M.S.I. a Colle Oppio, veniva contestato in seguito al Merlino ed al Borghese, anche il reato previsto dall'art. 6 legge sul controllo delle armi n. 895 del 1967).

L'Ippolito riferiva poi alcune confidenze fattegli dal Borghese alcuni giorni dopo gli attentati.

Premetteva che anch'egli, sempre al fine di non destare sospetti, era stato fermato la sera del 12 dopo gli attentati assieme agli altri anarchici, e rilasciato il giorno successivo. La sera del 14 dicembre il Borghese, il quale non era stato ancora fermato, gli aveva telefonato fissandogli un appuntamento per avere notizie più precise. Si erano quindi visti nei pressi della stazione Termini: l'Ippolito era in macchina con una ragazza a nome Santori Aurora, figlia della sua affittacamente, ed il Borghese era salito in macchina con loro. In tale circostanza si era svolto tra di loro, ed in parte alla presenza della ragazza, un lungo discorso durante il quale il Borghese aveva pronunziato delle frasi compromettenti. In particolare, dopo aver saputo che il Mander non era stato ancora fermato, aveva detto: "se prendono Mander, sono fregato anch'io". Aveva poi voluto sapere dall' "Andrea" se erano a lui state chieste notizie su qual

che deposito, facendogli presente che esistevano due depositi di esplosivi.

Sempre nel corso della conversazione aveva detto ancora: "la Polizia non penserà mai a Robertino (ossia a Gargamelli) che abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre" (e ciò perchè come si è già detto, il padre del Gargamelli, era cassiere presso la B.N.L. di Roma dove era stato fatto esplodere uno degli ordigni). Sempre con riferimento agli attentati, il Borghese aveva poi detto:"Io ammetto queste cose, i capitalisti prima di andare a depositare i soldi in Banca ci penseranno due volte". Ed aveva poi aggiunto: "Io sapevo fin dalla mattina che dovevano scoppiare le bombe, ma non sapevo dove e a che ora". Parlando, infine, di Valpreda, aveva detto: "Piero a quest'ora sarà all'estero".

Il Borghese, al quale venivano contestate queste risultanze, confermate anche dalla Santori, ammetteva di aver pronunziato solo alcune delle frasi riferite dallo Ippolito, ma con un significato del tutto diverso da quello attribuitogli dal teste. In particolare negava di aver parlato di depositi e chiariva che l'allusione al Mander era dovuta al fatto che entrambi erano amici ed incensurati. Chiariva poi che con l'allusione al padre del Gargamelli aveva voluto mettere in rilievo che un figlio non avrebbe mai messo una bomba nell'Ufficio dove lavorava il padre. Negava, inoltre, di aver detto che sin dalla mattina aveva saputo degli attentati in programma; e non escludeva invece di aver detto - ma solo come sua ipotesi, essendo egli convinto della estraneità di Valpreda - che quest'ultimo poteva essere an-

dato all'Estero.

In sede di confronto con l'Ippolito, il Borghese confermava questi suoi assunti, ed anzi ammetteva anche di avergli detto di essere al corrente sin dalla mattina che sarebbero scoppiate le bombe, ma giustificava questa sua anticipazione in base a delle voci circolanti da vario tempo e che attribuivano azioni dinamitarde ad ambienti di destra.

F) L'INCRIMINAZIONE DI LIVERANI TOMMASO - I VARI INDIZIATI

Sempre nel corso dell'istruzione formale veniva, infine incriminato per falsa testimonianza l'anarchico Liverani Tommaso, in quanto si era rifiutato davanti al Giudice Istruttore di fornire qualsiasi notizia sui collegamenti col gruppo "22 Marzo".

Per completare il quadro delle indagini istruttorie c'è poi da aggiungere che venivano prese in esame le posizioni di altre persone non formalmente incriminate, che erano state fermate nell'immediatezza dei fatti o che erano state oggetto di denunzia, o che infine, erano state solo indiziate di reità.

Particolare menzione merita, fra queste persone, l'editore Ventura Giovanni da Castelfranco Veneto (Prov.di Treviso) ossia uno dei protagonisti dell'altra istruttoria di Treviso e di Milano, e del quale si parlerà molto più ampiamente in seguito.

Poichè il Ventura era stato denunziato dal Prof.Guido Lorenzon per delle confidenze fatte a quest'ultimo in ordine

agli attentati, gli atti relativi erano stati trasmessi dalla Autorità Giudiziaria di Treviso, che aveva ricevuto quella denunzia, al Giudice Istruttore di Roma. Erano stati sentiti in proposito il Ventura, che aveva respinto ogni addebito, e lo stesso Lorenzon, che nel frattempo aveva allora ritrattato le sue accuse.

Al termine dell'istruzione il P.M., con sua requisitoria del 26.9.1970, concludeva nei confronti del Ventura che le accuse del Lorenzon, fra l'altro ritrattate, erano frutto, per sua stessa ammissione, di incosapevole deformazione di situazioni e di fatti, e non avevano portato comunque, elementi concreti a dimostrazione di un'eventuale colpevolezza del Ventura per gli attentati di Roma e di Milano.

Altra posizione che veniva presa in esame era quella del pregiudicato Sottosanti Antonino, indicato inizialmente dalla Questura di Milano come uno dei possibili complici degli attentatori, e segnalato inoltre da alcuni giornali come il sosia del Valpreda per la sua particolare rassomiglianza col predetto imputato.

Nei suoi confronti il P.M. rilevava che, pur essendo il Sottosanti un personaggio poco lineare (aveva avuto contatti con l'estrema destra e con l'estrema sinistra), non erano stati però raccolti elementi di prova a suo carico; e che comunque la sua pretesa rassomiglianza col Valpreda era superata dal fatto che il Sottosanti era munito di un solido alibi, essendosi trovato alle ore 16 del 12 dicembre su un'autocorriera in partenza per il Comune di Pero dove poi

era giunto alle ore 16.30, per cui, non avrebbe potuto essere lui la persona trasportata dal Rolandi.

Altra posizione ancora esaminata era quella di Cartocci Giancarlo, elemento di estrema destra, fermato la sera del 13 dicembre dai CC. di Roma, e nei cui confronti ci sarebbe stato un preteso ed informale riconoscimento da parte di un "capellone" tedesco (tale Lemke Udo Werner) che sarà poi incriminato nella istruttoria milanese per il reato di calunnia, sempre in relazione ai medesimi fatti.

Per il Cartocci il P.M. rilevava che non sussistevano a suo carico prove o indizi di reità.

Infine venivano prese in esame le posizioni di altre persone indicate in un libro, "La strage di Stato", pubblicato nel 1970 da Samonà e Savelli in cui si prospettavano responsabilità di persone e di gruppi di colore politico diverso da quello degli anarchici.

In proposito il P.M. rilevava che nessun serio elemento poteva desumersi a carico delle persone indicate in tale libro, compilato da un gruppo di ignoti autori, e consistente in una raccolta di notizie in parte vere ed in parte frutto di manipolazioni e supposizioni.

CAPITOLO IV

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA - IL DIBATTIMENTO A ROMA E LA RIMESSIONE DEGLI ATTI A CATANZARO.

A)-LA SENTENZA 26.4.1971

Al termine della formale istruzione, con sentenza depositata il 26/4/1971, il Giudice Istruttore, in parziale difformità dalle richieste del P.M., così provvedeva:

- disponeva il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Roma : di Valpreda Pietro, di Merlino Mario, di Borghese Emilio, di Bagnoli Emilio, di Gargamelli Roberto e di Di Cola Enrico per il delitto, loro contestato alla lettera A), di associazione per delinquere, esclusa solo l'aggravante del numero di 10 persone; degli stessi Valpreda, Merlino, Borghese, e Gargamelli per rispondere: del delitto di strage loro contestato alle lettere B1) e B2) in relazione cioè agli attentati alla B.N.A. ed alla B.N.L., esclusa quindi la continuazione con l'episodio dell'attentato alla Comit che veniva invece assorbito nell'imputazione di detenzione e trasporto di esplosivo di cui alle lettere G) ed H) ; di esplosione di ordigno ai sensi dell'art.6 legge n.895 del 1967, di danneggiamento aggravato e lesioni di cui alle lettere C,D) ed E), (con riferimento agli attentati all'Altare della Patria), di detenzione e trasporto abusivi di esplosivo di cui alle menzionate lettere G) ed H).

Ordinava, inoltre, il rinvio a giudizio : dello stesso Di Cola anche per il delitto di spinmaggio contestatogli alle lettera I); dei predetti Merlino e Bagnoli anche per il delitto

di cui all'art.6 legge n.895/67 (in relazione cioè all'attentato di Colle Oppio) ; di Della Savia Olivo per i reati di detenzione e trasporto in luogo pubblico di cui alle lettere O) e P) della rubrica ; di Torri Rachele, Torri Olimpia, Lovati Ele, Valpreda Maddalena e Delle Chiaie Stefano, per i reati di falsa testimonianza.loro rispettivamente ascritti alle lettere R),S) e T) della rubrica.
Dichiarava nel contempo non doversi procedere:
contro Valpreda, Merlino, Borghese, Bagnoli, Gargamelli e Mander in ordine al delitto di danneggiamento di cui alla lettera E) della rubrica (ossia in pregiudizio del ristorante "L'Angelo" di Milano e di un'autovettura di proprietà di Stefanini Anna da Roma) per intervenuta amnistia;
contro Bagnoli Emilio per tutti gli altri reati a lui ascritti per insufficienza di prove;
contro Mander Roberto, minore di anni 18,in ordine ai reati di danneggiamento e lesioni a lui ascritti, per intervenuta amnistia; e per tutte le altre imputazioni ascritte allo stesso Mander, trattandosi di persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere, e ne ordinava nel contempo il ricovero in un Riformatorio Giudiziario per la durata minima di anni tre; contro Liverani Tommaso, previa modifica del reato di falsa testimonianza a lui ascritto,in quello p. e p. dall'art.366 3° comma C.P.,perchè estinto per amnistia;
contro Borth Annalise in ordine ai reati a lei ascritti alle lettere N) ed M) per morte del reo ;
contro Fascetti Angelo, Ferraro Giovanni e Gallo Claudio, in

ordine al reato loro ascritto di associazione per delinquere di cui alla lettera A),per non aver commesso il fatto.
Per Valpreda Pietro, Merlino, Borghese e Gargamelli (Bagnoli era stato già scarcerato sin dal 22.12.1970 per mancanza di indizi in ordine ai delitti di strage, detenzione e trasporto di esplosivi e per concessione della libertà provvisoria per gli altri reati),veniva mantenuto fermo lo stato di custodia preventiva già disposto.

Con riferimento alle imputazioni principali di associazione per delinquere, strage ed esplosione di ordigni, vanno qui sommariamente esposte le fondamentali argomentazioni su cui poggia il provvedimento di rinvio a giudizio:
1°)-si escludeva anzitutto la qualificazione di strage per l'episodio dell'ordigno non esploso alla Comit di Milano,che veniva qualificato,invece, come possesso e trasporto di esplosivo;
2°)-rimanevano, di conseguenza, sotto la qualificazione di strage solo gli attentati alla B.N.A. di Milano ed alla B.N.L. di Roma; e poichè quest'ultimo episodio era cronologicamente successivo al primo, con riferimento sia alla collocazione,sia alla esplosione dell'ordigno, la consumazione del delitto di strage continuata era da ritenersi avvenuta a Roma.Veniva quindi ribadita la competenza per territorio della Magistratura Romana;
3°)-il gruppo "22 Marzo" non aveva mai posto in essere una attività politica, ma aveva come programma, soprattutto in base a quanto era emerso dalle deposizioni dei testi Ippoli-

to e Macoratti, una serie di reati contro l'ordine pubblico e la pubblica incolumità per denegare con la violenza la validità delle istituzioni sociali ;

4°)-tale gruppo costituiva una vera e propria organizzazione criminosa munita di sede, di esplosivo, di micce, di detonatori e di mezzi offensivi di vario genere, con Valpreda e Merlino, (anche se quest'ultimo si era probabilmente infiltrato solo come informatore del Delle Chiaie), in una posizione di primo piano ;

5°)-in ordine all'imputazione di strage, fermo il punto che gli attentati erano chiara manifestazione di un unico disegno criminoso, si ponevano come elementi di prova a carico degli imputati:

- anzitutto il riconoscimento da parte del Rolandi nei confronti del Valpreda Pietro ;
- la lievità della malattia accusata dal Valpreda, e che non avrebbe potuto comunque impedirgli di uscire da casa;
- l'inconsistenza dell'alibi di Valpreda, avallato in maniera contraddittoria dai suoi familiari;
- la circostanza, accertata attraverso i testimoni dell'Ambra-Iovinelli, che il Valpreda la sera del 13 e del 14, contrariamente al suo assunto non era a Milano, ma a Roma ed aveva quindi mentito in ordine ai suoi spostamenti ;
- i programmi di violenza espressi nel corso delle varie riunioni dai singoli componenti del "22 Marzo", Mander-Borghese e Gargamelli anche con riferimento agli obiettivi prescelti (Banche ed Altare della Patria) ;

- la ricerca da parte del Mander e del Borghese di esplosivo nei giorni precedenti agli attentati ;
- il carattere sospetto della conferenza tenuta nella sede del gruppo "22 Marzo" dal Serventi Antonio, che probabilmente doveva servire di copertura agli attentati dinamitardi ;
- l'inconsistenza dell'alibi del Gargamelli;
- le confidenze fatte dal Borghese all'agente Ippolito ;
- il carattere sospetto dell'alibi prospettato dal Merlino.

Contro questa sentenza venivano proposte delle impugnazioni da parte di alcuni degli imputati.

Merlino impugnava il capo relativo al suo proscioglimento per amnistia in ordine al delitto di danneggiamento, ma l'appello veniva proposto con ritardo ed il G.I.a quo lo dichiarava inammissibile ;

Borghese proponeva invece contro lo stesso capo ricorso per Cassazione che veniva rigettato dal Supremo Collegio ;

Mander proponeva appello, avverso il suo proscioglimento, alla Sezione Istruttoria, che rigettava il gravame nel merito.

B) IL DIBATTIMENTO A ROMA

Fissato il dibattimento davanti alla Corte di Assise di Roma, il processo aveva inizio il 23/2/1972 e terminava con sentenza del 6/3/1972 con cui la Corte di Assise, con riferimento all'attentato alla Comit di Milano, ritenuto dal Giudice Istruttore di Roma nel provvedimento di rinvio a giudizio come delitto di detenzione e trasporto di esplosivo, qualificava invece detto episodio come delitto di strage, unificato sotto il vincolo della continuazione agli altri due episodi

già contestati ; e conseguentemente, essendo la continuazione cessata a Milano per effetto di tale attentato,(ultimo in senso cronologico tra quelli verificatisi il pomeriggio del 12 dicembre 1969), dichiarava la propria incompetenza per territorio,e rimetteva gli atti alla Corte di Assise di quella città.

Contro questa sentenza veniva proposto ricorso per cassazione da parte di Merlino e Delle Chiaie, mentre la difesa Valpreda sollevava conflitto di competenza fra la sentenza istruttoria e quella emessa al dibattimento.

La Corte di Cassazione, con distinte pronunzie, dichiarava inammissibili sia i ricorsi, sia la denunzia di conflitto.

C) LA RIMESSIONE DEGLI ATTI A CATANZARO

Rimessi gli atti a Milano, in data 2/9/1972 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione,- facendo propria un'analoga richiesta del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Milano- chiedeva la remissione del processo ad altra Corte di Assise per gravi motivi di ordine pubblico e di legittima sospetto.

La Suprema Corte, con ordinanza del 13.10.1972, ritenuta la fondatezza della richiesta, designava per il giudizio la Corte di Assise di Catanzaro, dichiarando la validità degli atti già compiuti.

Gli atti venivano quindi rimessi a Catanzaro; ed in data 29/12/1972, essendo entrata nel frattempo in vigore la Leg-

ge 19/12/1972 n.773 che modificava il testo originario del lo art.272 C.P.P. sulla concessione della libertà provvisoria, la Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della relativa istanza degli imputati, concedeva la libertà provvisoria al Valpreda, al Merlino,al Borghese ed al Gargamelli.

In data 8/8/1973 la stessa Sezione Istruttoria concedeva analogo beneficio anche a Della Savia Olivo che nel frattempo era stato arrestato,e poi estradato dalla Repubblica Federale Tedesca dove si era spostato durante la latitanza.

D) IL 1° DIBATTIMENTO A CATANZARO

Il 18/3/1974 aveva inizio a Catanzaro il dibattimento a carico di Valpreda e degli altri coimputati. Si procedeva all'interrogatorio degli imputati presenti e di vari testimoni, ma mentre era in corso il processo, interveniva, in data 18.4.1974, sentenza della Suprema Corte che risolveva un conflitto di competenza già sollevato sin dal 1° marzo 1974 dall'Avv.Odoardo Ascari nell'interesse di alcune delle parti civili. Tale conflitto era stato denunciato perchè nel frattempo,davanti al Giudice Istruttore di Milano era pendente, a carico di imputati diversi (ossia di Freda Franco e di Ventura Giovanni di cui si parlerà in prosieguo),altro procedimento penale,avente per oggetto anche le stesse imputazioni di strage ascritte agli imputati di Catanzaro. La Suprema Corte, con la suddetta sentenza del 18.4.1974 designava ancora la Corte di Assise di Catanzaro - dinanzi a

cui pendeva il procedimento contro Valpreda ed altri - a conoscere, anche ed unitariamente, del procedimento penale contro Freda Franco ed altri, dichiarando la validità degli atti già compiuti dal Giudice Istruttore di Milano, compresa l'ordinanza di rinvio a giudizio nel frattempo emessa da quest'ultimo.

Per effetto di tale pronunzia del S.C. all'udienza del 4/5/1974, nel dibattimento davanti alla Corte di Assise di Catanzaro, il P.M. chiedeva il rinvio del processo a nuovo ruolo per consentirne la trattazione unitaria con l'altro; ma la Corte di Assise, sul duplice presupposto che la valutazione dell'opportunità o meno di una trattazione unificata fosse di esclusiva competenza del Giudice del dibattimento, e che il diverso stato in cui si trovavano i due procedimenti ne sconsigliasse la riunione, con ordinanza di pari data rigettava l'istanza e disponeva procedersi oltre.

Contro tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione dal P.M. di udienza, e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello. La S.C., con sentenza del 10/6/1974, dopo aver premesso che l'attribuzione della competenza al Giudice di Catanzaro aveva carattere vincolante anche agli effetti della contemporanea trattazione dei procedimenti, in quanto concerneva il simultaneo processo, cui era del tutto estraneo nella specie l'istituto della riunione dei giudizi, annullava il provvedimento della Corte di Assise di Catanzaro, dichiarando la nullità di tutti gli atti processuali compiuti successivamente al 30/4/1974, (data in cui

l'estratto della sentenza del 18/4/1974 era pervenuto alla Corte di Assise di Catanzaro) ; e rimetteva gli atti a detta Corte per la trattazione dibattimentale unitaria dei due processi, osservate le formalità di legge occorrenti, tra cui il rinvio a nuovo ruolo di quello in corso a carico di Valpreda ed altri.

Con ordinanza del 14/6/1974 la Corte di Assise di Catanzaro, preso atto della statuizioni della S.C., disponeva il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

PARTE SECONDA

L'ISTRUTTORIA DI TREVISO - PADOVA E MILANO

^^^^^^^^^^

CAPITOLO I

LE RIVELAZIONI DI GUIDO LORENZON

Nella immediatezza dei fatti, indagini in ordine alla strage del 12/12 venivano svolte anche nel Veneto; esse solo a distanza di anni, attraverso un complesso iter processuale, portavano all'ulteriore incriminazione per il medesimo reato di strage (nonchè per altri reati) di persone dal colore politico diverso.

La suddette indagini prendevano l'avvio a seguito delle rivelazioni di un testimone portate a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria nel seguente modo:
La sera del 15 dicembre 1969 il Prof.Guido Lorenzon di anni 28, residente a Maserada Sul Piave, insegnante di lettere e segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana, previa presentazione a mezzo di un suo parente a nome Guido Scandiuzzi, si recava presso lo studio dell'Avv.Alberto Steccanella da Vittorio Veneto, per riferirgli alcuni fatti e situazioni che a suo parere avevano attinenza con la strage di Milano del 12 dicembre.

Il Lorenzon, premesso che era legato da più anni, da rapporti di amicizia con Ventura Giovanni, libraio da Castelfranco Veneto, riferiva che nel corso di vari colloqui avuti con l'amico era stato messo a parte di sconcertanti segreti. Il Ventura, infatti, gli aveva confidato di essere a capo di una organizzazione paramilitare (1) con scopi e

---

(1)-Il teste Steccanella in dibattimento preciserà che il

programmi intesi a fiaccare la borghesia ed a rovesciare l'ordinamento statale, formata da vari nuclei particolarmente consistenti in Roma ed in Milano, e fiancheggiata da altre organizzazioni collaterali, tra cui una facente capo al conte Loredan di Volpago del Mantello.

La sopradetta organizzazione, come risultava da una minuta dattiloscritta fattagli leggere dal Ventura, aveva studiato sia un programma rivoluzionario che prevedeva l'eliminazione fisica e quasi contemporanea di tutti i componenti del Governo e degli uomini politici più rappresentativi, sia un piano di governo che ricalcava quello della Repubblica di Salò.

L'amico, che si era dichiarato tra l'altro depositario di un notevole quantitativo di armi e di esplosivo, gli aveva rivelato inoltre di essere autore di alcuni attentati terroristici verificatisi nel 1969. Più precisamente, nel maggio 1969 gli aveva confidato che si sarebbe recato a Milano per collocare una bomba in un edificio pubblico (Procura, Questura e Prefettura), mentre altro analogo ordigno sarebbe stato posto contemporaneamente a Roma ; ed al ritorno da Milano gli aveva precisato di aver posto dietro un armadio la bomba, che peraltro non era esplosa.

Successivamente gli aveva confidato ancora di aver preso

Lorenzon non aveva usato l'espressione "a capo di una organizzazione militare" ma l'altra, sempre riferita alla qualifica autoattribuitasi dal Ventura, di "parte direttiva di una organizzazione paramilitare" (v. dibattimento 24.5.978).

parte agli attentati terroristici sui treni verificatisi nell'agosto del 1969, chiarendo: che gli ordigni erano stati collocati su vetture di prima classe proprio per intimorire la borghesia ; che ognuno di essi era costato lire 100 mila circa ; che a finanziare l'impresa erano solo in tre ; che erano stati attentamente precostituiti degli alibi per gli autori materiali ; e che infine i congegni di orologeria applicati agli ordigni si potevano trovare in qualsiasi supermercato, mentre la Polizia si affannava a ricercarne in Germania la casa costruttrice.

Nessuna esplicita confidenza c'era stata da parte del Ventura in ordine ai fatti del 12 dicembre ; il Lorenzon aveva comunque saputo dai familiari dell'amico che costui il lunedì di quella stessa settimana era partito per Roma da dove avrebbe dovuto poi recarsi a Milano. Nella giornata del 13 dicembre, ossia il giorno dopo degli attentati, si era incontrato col Ventura, proveniente da Milano, ed assieme avevano commentato i gravi fatti verificatesi. In tale circostanza il Ventura gli aveva detto di non saper rendersi conto del perchè uno degli ordigni collocati a Milano non avesse funzionato, aggiungendo che le cose non erano state organizzate bene (ma il Lorenzon non aveva capito se tale frase si riferisse al mancato scoppio della bomba, ovvero alle sue gravi conseguenze), e pronunziando una frase che lo aveva particolarmente colpito, cioè "che nessuno si era mosso, nè da destra, nè da sinistra, per cui era necessario fare qualcos'altro".

Il Lorenzon, concludendo la sua esposizione all'Avv.Steccanella, riferiva che tutti questi discorsi lo avevano scosso, atteso anche il trauma psichico cagionatogli dalla strage di Milano, per cui aveva ritenuto doveroso rivolgersi ad un legale per farsi consigliare sul comportamento da tenere.

Lo Steccanella, dopo aver invitato il Lorenzon a sintetizzare in un appunto scritto quanto riferitogli, lo incoraggiava a rivelare ogni cosa all'Autorità Giudiziaria e rimaneva d'accordo che sarebbe stato lui stesso a prendere tale iniziativa.

Il Lorenzon in data 18 dicembre consegnava all'Avv.Steccanella l'appunto richiestogli ed il predetto legale in data 26.12.1969 si recava dal Dott.Pietro Calogero, S.Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per esporre, senza formalità di verbalizzazione, quanto appreso dal Lorenzon.

Quest'ultimo aveva poi con lo stesso Magistrato la sera del 31 dicembre 1969 un colloquio non verbalizzato nel corso del quale confermava quanto già riferito all'Avv.Steccanella.

Senonchè, nella prima deposizione verbalizzata, resa al Magistrato in data 15.1.1970, il Lorenzon, pur confermando in punto di fatto le circostanze predette, chiariva che quelle rivelazioni, motivate sul piano psicologico dalla drammatica impressione prodotta dagli avvenimenti di Roma e di Milano e soprattutto dal commento del Ventura ("tanto non basta, visto che nessuno si muove, occorrerà far qualcosaltro"), erano in sostanza frutto di inconsapevole deformazione da parte sua di situazioni di fatto, generiche e specifiche. Concludeva, quindi, la sua deposizione davanti al Magistrato con queste testuali espressioni: "Adesso però dopo attenta riflessione, ed in seguito ad alcuni colloqui chiarificatori col Ventura, mi rendo conto di aver malamente interpretato fatti e circostanze in ordine a cui abbiamo dialogato insieme in questi ultimi tempi, e di aver fomentato seri soppetti sul suo conto".

A questo punto il Magistrato sospendeva la verbalizzazione, potendosi profilare nei confronti del Lorenzon la sussistenza di indizi di reità in ordine al delitto di calunnia, e lo invitava a nominarsi un difensore, rinviando l'interrogatorio al giorno successivo.

Il Lorenzon veniva allora sentito nella veste di indiziato in data 17.1.1970. Nel corso di tale interrogatorio, che si potraeva per più giorni, egli esponeva anzitutto i chiarimenti avuti dal Ventura in ordine agli attentati.

In particolare, con riferimento all'episodio del maggio 1969, relativo al collocamento di un ordigno in un edificio pubblico di Milano, dichiarava di aver saputo in seguito dal Ventura, durante un recente colloquio chiarificatore avvenuto tra di loro il 3.1.1970, che il viaggio si era verificato in aprile ed a Torino, e che in effetti il Ventura si era solo limitato ad accompagnare la persona da cui la bomba sarebbe stata collocata, mentre il successivo viag-

gio nel mese di maggio a Milano era avvenuto per altri motivi ed assieme ad alcune persone,tra cui tale Giorgio Costemiero, agente dell'UTET.

In ordine poi agli attentati sui treni nell'agosto del 1969, il Ventura gli aveva chiarito, sempre in data 3.1.1970, che i particolari relativi al costo degli stessi ed agli alibi precostituiti erano solo frutto di sue deduzioni logiche e non di diretta conoscenza, e che comunque a suo carico non si sarebbe potuto nutrire alcun sospetto in quanto egli si trovava quella sera a Roma a cena assieme ad altre persone disposte a testimoniare (un editore, un avvocato, Trapani da Roma, Gaetano Testa da Palermo e Nino Massari).

In ordine agli attentati del 12.12.1969, dopo aver ribadito i motivi psicologici che lo avevano indotto inizialmente a sospettare della responsabilità del Ventura, il Lorenzon aggiungeva questi nuovi fatti di cui era venuto a conoscenza nel corso dei loro ultimi incontri:

- In data 4.1.1970 il Ventura gli aveva fatto lo schizzo (che aveva poi accuratamente lacerato) del sottopassaggio della B.N.L. di Roma dove era esplosa una delle bombe, aggiungendo che l'autore materiale dell'attentato aveva rischiato molto, dato che quel passaggio era molto frequentato da persone, e che le pareti erano lisce sì da rendere visibile qualsiasi oggetto abbandonato, anche se,nella specie, la borsa con l'ordigno era stato collocato in alto al di sopra delle condutture che attraversavano il passaggio.

- Qualche giorno dopo il 4.1.1970 il Ventura gli aveva ancora detto di avere appreso, prima della strage, ed attraverso dei colloqui avvenuti (presumibilmente a Milano) con una persona, che erano in preparazione attentati da effettuarsi all'interno di edifici, probabilmente in banche, e che a tale persona egli aveva allora risposto di non contare più su di lui per operazioni di tal genere.
- Dopo i fatti di Roma e di Milano il Ventura aveva parlato inoltre con una persona - presumibilmente la stessa di prima - che si era dimostrata amareggiata per la strage, e nel riferire tale discorso al Lorenzon, lo aveva commentato con la frase "anche un rivoluzionario può non essere di pietra" aggiungendo subito dopo "comunque sia, la vita di un rivoluzionario vale più della vita di 12 persone, ed io come rivoluzionario mi sento finito da che ho parlato con te".

Riferiva ancora il Lorenzon altri fatti di cui era venuto a conoscenza,o direttamente,o per confidenze fattegli dal Ventura. Una di queste riguardava un suo progetto di attentato in danno del Presidente Americano Nixon (in occasione della sua recente venuta a Roma) che avrebbe dovuto eseguirsi a mezzo di un ordigno telecomandato da lanciare contro l'elicottero su cui egli viaggiava. In effetti nulla era stato poi possibile fare, neanche mediante lancio di bombe, al passaggio del Presidente per le strade di Roma,a causa della stretta sorveglianza da parte della Polizia.

Inoltre, verso la fine di settembre del 1969, nell'accom

pagnare il Ventura in un appartamento da costui tenuto in fitto in via Daniele Manin di Treviso, aveva avuto modo di notare in una stanza due cassette di munizioni, forse calibro 9, dei fucili da guerra automatici contenuti in un sacco appoggiato al muro, ed una pistola. Poco dopo, e mentre si trovavano in macchina, il Ventura gli aveva poi mostrato un congegno a tempo, contenuto in una scatola di cartone e composto da una base metallica a spilloli (come due scatole di cerini sovrapposte) sormontate da una manopola ; nello stesso era inserito un filo metallico che si dipartiva,assieme ad altro filo, però staccato, da una pila rettangolare.

Nel luglio del 1969, nella "Galleria del Libraio" di Treviso,il Ventura gli aveva fatto leggere un rapporto informativo segreto, datato 6.5.1969 in cui si parlava di contatti tra la D.C. ed il P.C.I. per un accordo di Governo, e dello intervento degli U.S.A. per impedirlo. Si prevedevano,quindi, come conseguenza,la vittoria di Piccoli al Congresso Naz.D.C.,la scissione Socialista,la caduta del Governo.

Nella stessa circostanza egli aveva letto altro rapporto informativo da cui risultava che l'industriale emiliano Attilio Monti finanziava gruppi di agitatori per creare disordini durante gli scioperi.

Dal Ventura aveva poi appreso che quei rapporti ed altri, redatti in tre copie soltanto, provenivano da persone che erano ben informate.

Sempre con riferimento ai suoi recenti incontri col Ventura nel corso del 1970, il Lorenzon faceva poi presente che in data 4/1/1970, dopo i chiarimenti ottenuti, aveva ritenuto opportuno di renderlo edotto dell'iniziativa, da lui nel frattempo presa, di informare l'Autorità Giudiziaria.Il Ventura, dopo aver manifestato la sua sorpresa, aveva quindi ricollegato tale denunzia ad una perquisizione e ad un interrogatorio da lui subiti giorni prima ad opera della Questura di Treviso; e gli aveva a sua volta fatto presente di aver pensato per tali motivi solo a tre persone, quali possibili suoi delatori: una di queste era proprio il Lorenzon, ma egli aveva scartato tale ipotesi per i loro rapporti di amicizia ; per le altre due (che,a quanto il Lorenzon aveva capito, erano forse di Milano) era in attesa di notizie.

Sempre in tale circostanza il Ventura gli aveva chiesto una dichiarazione scritta di smentita, che egli aveva poi rilasciato (e ne esibiva la minuta, datata 6 gennaio 1970) consegnandola in deposito fiduciario ad un notaio di Treviso.

Tale dichiarazione, secondo il Lorenzon, rispecchiava in effetti il suo convincimento circa l'estraneità del Ventura, e doveva ritenersi quindi del tutto veritiera.Solo su un punto di questa smentita egli non era stato sincero: per quanto atteneva,cioè, ad un opuscolo dal titolo "La Giustizia è come il timone.Dove la giri va" datogli, a suo tempo, dal Ventura,e dal Lorenzon consegnato poi,assieme agli ap-

punti, all'Avv. Steccanella che a sua volta lo aveva fatto pervenire al Magistrato. INfatti, nella dichiarazione ritrattatoria egli aveva asserito, contrariamente al vero, che tale opuscolo gli era stato inviato per posta, mentre in effetti egli ne aveva già preso visione nell'autunno scorso, quando era ancora in bozza dattiloscritta, in casa del Ventura, il quale gliene aveva poi dato una copia dopo la stampa. Si trattava di un libretto in cui nella prima parte si narrava una complessa vicenda nella quale ricorrevano i nomi del Commissario di P.S. Iuliano e del Procuratore della Repubblica di Padova Dottor Fais, mentre nella seconda parte si parlava di Tribunali e di giustizia affidata al Popolo.

Notevole preoccupazione aveva mostrato, invero, il Ventura in ordine a tale opuscolo allorquando aveva appreso dal Lorenzon di essere stato da lui denunziato. Ed analoga preoccupazione aveva dimostrato pure un amico del Ventura, a nome Freda Franco Giorgio, legale padovano, il quale, una volta informato della denunzia, aveva preparato gli appunti in base a cui era stata poi redatta la scrittura di smentita. La preoccupazione esternata dal Ventura poggiava soprattutto sul fatto che il Procuratore Fais riteneva come autore dell'opuscolo il Freda, per cui quest'ultimo, se si fosse potuto risalire a lui attraverso le rivelazione del Lorenzon, si sarebbe trovato in seri guai.

Nel prosieguo del suo interrogatorio reso al dottor Calo

gero,e protrattosi fino al 23.1.1970, il Lorenzon riferiva poi sugli ultimi colloqui ed incontri che aveva avuto tra il 18 ed il 20 gennaio col Ventura e col Freda i quali, da parte loro, seguivano con attenzione la vicenda, facendosi ragguagliare di volta in volta da lui circa il contenuto delle sue deposizioni,onde assicurarsi che egli si fosse mantenuto sulla linea di ritrattazione già seguita.Si deve precisare a tal proposito che questi incontri tra il Lorenzon, il Freda ed il Ventura, erano a loro volta seguiti a distanza, e con la collaborazione dello stesso Lorenzon,da ufficiali di P.S. e dal medesimo S.Procuratore della Repubblica a mezzo di apparecchiature adatte a registrare i loro colloqui, con risultati tecnici però solo parzialmente positivi.

Secondo i riferimenti del Lorenzon, in questi ultimi colloqui, il Ventura lo aveva rimproverato anzitutto per avere fatto al Magistrato il nome del Freda, perchè se l'Autorità inquirente fosse arrivata a quest'ultimo "sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe finita in profondità".

Gli stessi Freda e Ventura gli avevano inoltre rivolto ripetute domande per assicurarsi che egli avesse ritrattato la denunzia, soprattutto in ordine all'opuscolo, ed avesse posto inoltre in evidenza, secondo quanto gli avevano raccomandato, che tra loro due sussisteva un dissidio ideologico.

Sempre nel corso dei loro ultimi colloqui il Ventura ave-

va fatto inoltre capire al Lorenzon che il Freda non era estraneo all'attentato al Rettore dell'Università di Padova verificatosi nell'aprile 1969, anche se non si era esposto direttamente.

A completamento di tutte le notizie raccolte, il Lorenzon asseriva infine di aver capito che l'organizzazione da cui venivano progettati ed eseguiti gli attentati era a struttura piramidale, ripartita in piccoli gruppi disposti secondo uno schema di forma triangolare, e composto quindi da tre elementi. Quello al vertice riceveva gli ordini da uno degli elementi a base del triangolo sovraordinato e lo trasmetteva a ciascuno dei due elementi della base propria; era probabile quindi, in linea di massima, che ogni elemento di ciascun triangolo conoscesse solo gli altri due elementi dello stesso gruppo.

CAPITOLO II

LE INDAGINI SUCCESSIVE

Nella stessa data del 23.1.1970 veniva sentito con regolare verbalizzazione l'Avv. Alberto Steccanella, il quale, dopo aver confermato, per la parte che lo riguardava, quanto riferito dal Lorenzon, aggiungeva di aver ricevuto da quest'ultimo in data 9.1.1970 un'ulteriore visita nel corso della quale lo stesso gli aveva manifestato, avendo avuto dei ripensamenti, l'intenzione di ritrattare le accuse e gli aveva quindi chiesto in restituzione gli appunti in suo possesso, di cui egli aveva mantenuto la fotocopia. A tale richiesta lo Steccanella si era però opposto essendo sua intenzione consegnare gli appunti al Magistrato, e si era anche rifiutato nella circostanza di ricevere il Ventura, il quale si era accompagnato al Lorenzon, e si trovava nella stanza a fianco in attesa di poter presenziare alla ritrattazione (1).

---

(1) Per quanto riguarda gli appunti va chiarito che secondo le precisazioni fatte dallo Steccanella e dal Lorenzon nella fase dibattimentale (ud. del 25 e 29 maggio 1978-fascicoletti 168 e 171 cart. T/4) lo Steccanella, alcuni giorni dopo la ricezione degli appunti stessi, sui quali ed in presenza del Lorenzon aveva apposto di suo pugno delle aggiunte chiarificatrici, aveva consegnato gli originali al P.G. presso la Corte di Appello di Venezia.
In epoca non bene precisata tra la terza decade di dicembre 1969 e la seconda di gennaio 1970, il Sost. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (Dott. Calogero) aveva restituito i detti originali al Lorenzon che ne aveva trasferito poi il possesso al Ventura (v. interr. Ventura in cart. 1/2 F. 31/34 Istruttoria Freda).

Intanto, in data 19.12.1969, la Questura di Treviso aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte del Magistrato onde poter prodedere a perquisizione domiciliare nell'abitazione e negli altri locali di pertinenza del Ventura. Eseguita tale perquisizione il 20 dicembre successivo, erano stati rinvenuti nella abitazione sua e dei suoi fratelli un fucile da caccia cal. 12, tredici cartucce per fucile cal. 12, due baionette, una vecchia sciabola, una sciabola per ufficiale, tredici cartucce cal. 9 ed una granata a pallette che, a dire degli interessati, erano tutti di pertinenza del loro defunto genitore, Ventura Domenico.

Il 23.12.1969 il Ventura Giovanni si era poi presentato spontaneamente in Questura, e dopo aver ribadito che le armi e le munizioni rinvenute in casa sua erano di pertinenza del padre, aveva escluso ogni sua responsabilità in ordine a qualsiasi attentato dinamitardo, nonchè ogni sua partecipazione ad organizzazioni terroristiche e persino ad attività politiche, essendo egli totalmente assorbito dalla sua attività di libraio e di editore, in quanto titolare dell'Agenzia Libraria di Treviso, denominata "Servizio Bibliografico Librario",e della Casa Editrice "Il Tridente" di Treviso, nonchè procuratore ed amministratore della "Galleria Manin" di Treviso, amministratore della società Litografica "Litopress" di Roma e rappresentante della Casa Editrice Lerici, pure di Roma. Sempre nel corso di tale sua

dichiarazione, il Ventura aveva aggiunto di essere stato a Roma numerose volte nel corso del 1969, ed in particolare, per il mese di dicembre, nei giorni 1-2-9-10-12 e 13.

Lo stesso Ventura, dopo la ritrattazione del Lorenzon, in data 19.2.1970 sporgeva denunzia a carico di quest'ultimo per calunnia nei suoi confronti, indirizzando l'esposto sia al Procuratore della Repubblica di Treviso, sia al Giudice Istruttore del Tribunale di Roma (che in quello stesso periodo procedeva, come si è visto, a carico di Valpreda ed altri, ed al quale nel frattempo gli atti erano stati trasmessi in visione dal Procuratore della Repubblica di Treviso). A sostegno della sua accusa adibiva due dichiarazioni scritte a firma di Gallina Italo e di Barnabò Marco, in cui sostanzialmente si attestava che il Lorenzon aveva ammesso in loro presenza di aver riferito fatti mai rivelatigli dal Ventura e frutto soltanto di sue fantastiche ipotesi.

Sentito dai Magistrati dell'Istruzione Romana, il Ventura rigettava ogni addebito, definendo fantasiose e prive di fondamento le rivelazioni del Lorenzon. Quest'ultimo,invece, sentito a sua volta dagli stessi Giudici, pur confermando le ragioni della sua ritrattazione, ribadiva però che le notizie da lui riferite erano obiettivamente rispondenti al vero. Aggiungeva, ancora, che nel 1966, quando egli era Ufficiale di complemento, aveva ricevuto una lettera in cui si chiedeva l'adesione di tutti gli ufficiali ad un certo movi-

mento per la difesa dello Stato, e che ad inviargliela era stato proprio il Ventura, il quale, nel dargliene in seguito notizia, aveva aggiunto di averne spedito circa 2.000 copie.

Sulla base degli elementi fin qui esposti, il Magistrato di Treviso, dopo avere incriminato il Ventura Giovanni ed i suoi fratelli Angelo e Luigi per detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra e di un fucile e munizioni da caccia (con riferimento a quanto era stato rinvenuto dopo la perquisizione del 19.12.1969),svolgeva ulteriori indagini in ordine alle seguenti altre ipotesi di reato,formulate sulla base delle dichiarazioni del Lorenzon e della denunzia del Ventura: associazione per delinquere, detenzione di fucile e munizioni da guerra, esplosioni a scopo intimidatorio in Milano e Torino nell'aprile-maggio 1969 ed in località varie contro le FF.SS. tra l'8 e il 9 agosto 1969, a carico del Ventura; scoppio a scopo intimidatorio di un ordigno nel Rettorato Università di Padova nell'aprile 1969 a carico del Freda; calunnia (in danno del Ventura Giovanni) a carico del Lorenzon.

A conclusione di tali indagini,in data 14.1.1971 il P.M., dopo avere osservato: che le rivelazioni del Lorenzon non erano frutto di fantasticherie, ma la riproduzione fedele di circostanze effettivamente a lui riferite dal Ventura; che peraltro mancava assolutamente la prova obiettiva della verità di tali fatti; e che rimaneva, ma solo dal punto

di vista morale, il dubbio circa il reale movente (megalomania o criminalità sfuggita alla prova?) delle sinistre confidenze del Ventura al Lorenzon, chiedeva al G.I. la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale x nei confronti del Ventura Giovanni, del Freda e del Lorenzon, e la restituzione degli atti al proprio Ufficio onde poter procedere a carico del predetto Ventura e dei suoi fratelli per i reati loro ascritti di detenzione abusiva di armi e munizioni.

A tale richiesta non si acquietava però il Ventura Giovanni, il quale,con istanza dell'1.2.1971,chiedeva l'apertura della formale istruzione onde si facesse piena luce sul reale fondamento delle dichiarazioni del Lorenzon e quindi sulla sua esclusiva responsabilità di ordine penale.

A seguito di tale istanza, il G.I. del Tribunale di Treviso Dott. Giancarlo Stiz risentiva a chiarimento il Lorenzon, il quale confermava tutti i punti della sua deposizione riguardanti il Ventura,aggiungendo anche altri dettagli.Chiariva infatti che costui aveva continuato a fargli delle confidenze, pur dopo avere appreso di essere stato da lui denunziato, nell'evidente convinzione che egli, avendo ormai ritrattato, continuasse a mantenersi su tale linea. Spiegava poi di aver ammesso, anche in presenza di testimoni, quali il Gallina ed il Barnabò, l'infondatezza delle accuse originariamente formulate, solo per mantenersi in linea con la ritrattazione ormai firmata;anzi, per quanto riguardava il

Barnabò, aggiungeva, riportandosi ad un episodio già riferito al Dott. Calogero nell'interrogatorio del 23.1.1970, che in data 3.1.1970, durante un pranzo in casa sua, il Ventura aveva nuovamente ammesso di essere a conoscenza della programmazione degli attentati di Milano del 12.12.1969, per cui lo stesso Barnabò aveva testualmente esclamato: "ma allora tu sapevi che sarebbero scoppiate le bombe? Infatti mi dicevi tempo fà: le prime a saltare saranno le Banche". Veniva quindi sentito il Barnabò, il quale negava però, anche in confronto con Lorenzon, quest'ultima circostanza.

Sempre in questa fase processuale successiva all'istanza di formalizzazione, il G.I. di Treviso interrogava il Ventura, il quale respingeva categoricamente gli addebiti, negando ancora di aver fatto le confidenze riferite al Lorenzon, e giustificava gli ulteriori incontri con quest'ultimo, dopo la stesura della ritrattazione, con la preoccupazione derivatagli dal mancato esaurimento della istruttoria e quindi dal conseguente pericolo, in caso di pubblicazzazione delle notizie, per il suo prestigio commerciale.

Con decreto dell'1.4.1971 lo stesso G.I., rilevato che dalle indagini fino allora espletate erano emersi elementi indiziari a carico del Ventura e del Freda, non solo in ordine ai reati già rubricati, ma anche ad altri contro la personalità dello Stato, mentre era venuto meno ogni dubbio circa l'attendibilità del Lorenzon, disponeva non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di quest'ultimo, e doversi invece procedere col rito formale a carico degli altri due.

Venivano quindi disposte dal G.I., ed eseguite, varie perquisizioni in danno del Freda e del Ventura nei luoghi di loro pertinenza, ossia nella sede della S.r.l. Servizio Bibliografico Librario di Ventura, in Via Niccolò Tommaseo di Padova, nello studio e nella abitazione di Freda, nonchè nella sede "Edizioni Di A.R." e nella libreria Ezzelino di Padova (in Via Patriarcato 18), pure di pertinenza del Freda, e nell'abitazione di tal Trinco Aldo, amico e collaboratore di quest'ultimo, con la conseguente acquisizione di numerosi manoscritti e pubblicazioni.

In data 9.4.1971 il G.I. emetteva mandato di cattura a carico del Ventura Giovanni, del Freda e del Trinco, in relazione all'art. 270 C.P. (associazione sovversiva), contestata agli stessi soprattutto in base alle dichiarazioni del Lorenzon ed alle pubblicazioni sequestrate, ritenute dal Magistrato di carattere sovversivo. Più particolarmente, al Ventura si contestava di aver partecipato all'organizzazione di tale associazione sovversiva con scritti e pubblicazioni, con erogazione di mezzi di finanziamento, con procacciamento di armi e materiali esplosivi, con la preparazione di attentati dinamitardi; mentre al Freda si contestava di aver partecipato a tale organizzazione con pubblicazioni e scritti di contenuto rivoluzionario.

I tre, tratti in arresto, si protestavano innocenti.

Il Trinco asseriva di avere solo collaborato saltuariamente col Freda nella gestione della Libreria Ezzelino di Padova, la cui licenza era formalmente intestata a tal Romanin Giuseppe,

e nella quale si potevano trovare pubblicazioni di vario genere, come le edizioni di A.R., i libri di Evola, libri usati etc.

Il Ventura, dopo aver ribadito che da tre o quattro anni non c'era più alcuna affinità ideologica tra lui ed il Freda, col quale intercorrevano (per la sua attività di legale) solo rapporti di natura professionale, cui si accompagnava qualche fornitura di libri, negava di aver creato o di aver partecipato ad organizzazioni sovversive. Quanto alle sue idee politiche, precisava che le sue posizioni, negli ultimi 4-5 anni si erano evolute dal tradizionalismo cattolico, al cattolicesimo francese del novecento, alla sinistra marxista,al socialismo francese dell'ottocente etc.

Freda Franco negava da parte sua di essere stato sovvenzionato finanziariamente dal Ventura, al quale se mai era stato lui a procurare del denaro; quanto alla libreria Ezzelino chiariva che questa non aveva fini commerciali, ma gli stessi scopi formativi e culturali del disciolto gruppo di A.R., da lui creato nel 1963 con finalità di ordine formativo e metapolitiche. Quanto alle sue posizioni politiche, asseriva di aver fatto parte nel 1960 del gruppo universitario S.Marco, e di essersi poi iscritto al M.S.I. da cui era stato in seguito sospeso. Negava,invece, di aver fatto parte dell'organizzazione politica denominata "Ordine Nuovo".

Sempre nel corso dell'istruzione formale il G.I.di Treviso indava tra l'altro sull'attività imprenditoriale del Ventura,con

riferimento alla società Litopress ed alla società Editrice N.S. di Roma, sulla cui formazione,e sui cui componenti si ritornerà più diffusamente nel prosieguo dell'esposizione dei fatti.

Procedeva,inoltre,all'audizione del Commissario di P.S. Pasquale Iuliano, il quale, in un memoriale inviato nel settembre 1969 al G.I. di Padova in occasione di un procedimento penale a carico dello stesso funzionario, aveva dato notizie, attraverso confidenze ricevute da tali Tommasoni e Roveroni, della esistenza di un "commando" terroristico in Padova che agiva, però, in Roma ed in altre città e facente capo al Freda ed al Ventura, nonchè ad un bidello dell'Istituto Configliachi, identificato poi per Pozzan Marco. Quest' ultimo veniva a sua volta sentito in veste di testimone, ma asseriva che i suoi rapporti col Freda erano solo di natura culturale: egli infatti era solito assistere alle ristrette riunioni tenute dal Freda in un locale di Via Patriarcato, nel corso delle quali questi leggeva e commentava i testi di Evola; col Ventura, invece, che egli aveva conosciuto tramite il Freda, aveva avuto nel 1968 e per tre mesi un rapporto di impiego avendo lavorato per lui nella Galleria del Libraio di Treviso.

Sulla base di tutti gli elementi raccolti,il G.I. riformulava, nel corso della istruzione,le accuse a carico del Freda, del Ventura e del Trinco contestando, con mandato di cattura per i primi due, e di comparizione per il terzo (di

(cui nel frattempo era stata data la libertà provvisoria): a tutti e tre il delitto p. e p. dagli artt. 1 e 2 n. 645/52 per avere formato una associazione detta gruppo di A.R. o gruppo di reazione, avente le finalità proprie del disciolto partito fascista, perseguite attraverso diffusioni di libri stampati e scritti di natura sovversiva, denigrazione della democrazia ed esaltazioni del regime fascista, professione di idee e programmi razzisti ed antisemitici in particolare, apologia dei crimini di gerarchi fascisti ed istigazione contro gli ebrei; nonchè il delitto p. e p. dall'art. 302 C.P. per avere istigato gli Ufficiali delle forze Armate ad impadronirsi autoritariamente del potere ed a mutare la Costituzione (con riferimento cioè alle 2.000 lettere inviate nel 1966 ai vari Ufficiali e di cui aveva parlato il Lorenzon); ed il reato p. e p. dall'art. 272 C.P. e degli artt. 1 e 2 Legge n. 47 del 1949 per avere fatto propaganda per il sovvertimento violento dell'ordinamento politico economico e sociale dello Stato, cooperando alla diffusione di un'opera intitolata "La disintegrazione del sistema" scritta ed edita da Freda in cui veniva affermata la necessità dell'eversione con mezzi violenti dello Stato democratico e borghese, e sostituzione dello stesso con altro caratterizzato come stato popolare. Al Ventura Giovanni, inoltre, venivano contestati i reati di detenzione di armi (ossia di quelle rinvenute nella perquisizione del 20.12.1969), di detenzione di fucili automatici e di munizioni da guerra (ossia di quelli de-

scritti dal Lorenzon), di istigazione a delinquere ed il delitto p. e p. dall'art. 6 Legge n. 895/967 per aver finanziato, con altre due persone rimaste sconosciute, gli attentati ai treni dell'8 e del 9 agosto ed i connessi reati di cui agli artt. 432 C.P. (lesioni personali), 635 C.P. (danneggiamento); il reato p. e p. dal citato articolo 6 legge n. 895/67 in relazione all'attentato in un edificio pubblico di Torino nell'aprile 1969, il reato di calunnia in danno del Lorenzon; ed infine il reato p. e p. dall'art. 528 C.P., per avere introdotto nello Stato Italiano e detenuto, un opuscolo dal contenuto e dalle immagini oscene denominato "Positions".

Tutti i rispettivi addebiti venivano respinti dai tre imputati suddetti nonchè dai fratelli del Ventura, Angelo e Luigi.

Con ordinanza del 12.7.1971, peraltro, lo stesso G.I., poichè la riformulazione dei capi di imputazione non comprendeva reati per i quali fosse obbligatorio il mandato di cattura, concedeva al Freda ed al Ventura Giovanni la libertà provvisoria.

Dopodicchè lo stesso Giudice Istruttore, in difformità delle richieste del P.M., con sentenza del 27.8.1971, rilevato che con riferimento all'ipotesi più grave (quella di cui al capo A) -tentata ricostituzione del partito fascista-, la consumazione era cessata a Padova, luogo in cui il Ventura, ricostituendo la S.B.L.70 con sede in via Tommaseo, aveva con

tinuato a diffondere le opere del Freda, dichiarava la propria incompetenza per territorio e rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

CAPITOLO III

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUZIONE A PADOVA

A Padova il processo continuava col rito formale.

E' bene puntualizzare che fino a quel momento gli imputati erano cinque (i tre fratelli Ventura, il Freda ed il Trinco) e che le imputazioni erano quelle contestate con l'ultimo mandato di cui si è parlato poc'anzi.

Mentre, però, gli atti si trovavano per competenza presso il G.I. di Padova, si verificava nel frattempo un fatto nuovo che avrebbe poi provocato l'incriminazione di altre persone, la trasmissione degli atti relativi a Padova, e quindi, la restituzione dell'intero incarto processuale, per competenza, da Padova a Treviso.

Queste erano le tappe dell'iter processuale su descritto:

La Mattina del 5 novembre 1971 alcuni operai alle dipendenze dell'imprenditore edile Crocetta Gino, mentre stavano dando inizio ad alcuni lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà di Pisanello Armando, sito allo ultimo piano di uno stabile in Piazza Giorgione di Castelfranco Veneto, rinvenivano in un angolo della sovrastante soffitta una valigia di color verde in similpelle, ed una borsa chiara di tela a quadri con grandi manici, nel cui interno si trovava un gran numero di armi da fuoco e di munizioni.

Avvertiti i Carabinieri, e trasportate la valigia e la borsa in caserma, si accertava che le stesse contenevano: 5 mi

tra, 8 pistole, di cui 7 cal. 9 ed una cal. 38, 5 caricatori per pistola, 27 caricatori per mitra,di cui tre carichi, tre sacchetti di tela pieni di cartucce cal. 9 per mitra, ed altre 661 cartucce sfuse dello stesso tipo; arnesi e recipienti vari per pulire e lubrificare le armi; un drappo nero con sovrapposto al centro un fascio littorio ed un giornale, il "Gazzettino" del 27.12.1970, edizione di Treviso. Dall'esame dei luoghi risultava inoltre che la soffitta sovrastava numerosi appartamenti dello stabile, ma aveva un unico accesso attraverso una botola sita nella abitazione dell'Ing. Giancarlo Marchesin, segretario della locale sezione del Partito Socialista Italiano. Costui, interrogato, prima dai CC. e poi dal Pretore di Castelfranco Veneto, affermava di aver riposto quelle armi, nei primi giorni dell'aprile 1971, su richiesta di tal Comacchio Franco, impiegato presso la ditta Dotto Maglierie di Castelfranco Veneto, il quale le aveva ricevute a sua volta in custodia dal Ventura Giovanni.

Riferiva in particolare il Marchesin che già subito dopo i fatti del 12.12.1969 il Comacchio l'aveva informato - onde aver da lui consigli sul modo di comportarsi - che il Ventura gli aveva chiesto di occultargli un certo numero di armi; il discorso era finito lì, ma era stato poi ripreso a distanza di mesi, quando il Comacchio gli aveva confidato di aver prelevato, in uno dei giorni precedenti alle elezioni amministrative del giugno 1970, le armi del Ventura

da una casa di Rosà, dove erano custodite,e di averle poi trasportate nell'abitazione di Zanon Ida, allora fidanzata ed attualmente moglie del Comacchio, in Via Montegrappa di Castelfranco Veneto. A ciò il Comacchio si era indotto allo scopo di trattenere le armi come eventuali prove a carico del Ventura. Dopo circa un anno, e durante il periodo in cui il Ventura era stato arrestato, il Comacchio avevà espresso al Marchesin la sua preoccupazione per l'ipotesi che lo stesso Ventura avesse rivelato dove erano nascoste le armi. Di conseguenza, ed anche perché il Comacchio non riteneva di denunziare il fatto all'Autorità Giudiziaria per timore delle reazioni del Ventura o di qualcuno del suo gruppo, il Marchesin si era indotto a farle portare nella soffitta sovrastante alla sua abitazione; cosicché una sera imprecisata, verso mezzanotte, si erano recati a casa della Zanon, ed avevano prelevato le armi, in parte contenute in una borsa di pallacanestro (di proprietà, a dire del Comacchio, del Ventura Angelo), ed in parte sfuse, mettendo queste ultime in una valigia rinvenuta in casa.

In esito al suo interrogatorio il Marchesin veniva tratto in arresto e messo a disposizione del Procuratore della Repubblica di Treviso.

Quest'ultimo il giorno 6 novembre 1971 interrogava come indiziato di reità il Comacchio, il quale confermava, per la parte che lo riguardava, la versione del Marchesin. Pre

cisava anzi che era stato il Ventura Angelo,e non il fratello Giovanni,a proporgli l'occultamento in casa sua delle armi, già nascoste assieme a caratteri tipografici,nell'abitazione di un suo amico di Rosà.

Dopo circa un mese, poco prima delle elezioni del giugno 1970, si erano recati in macchina, lui, la Zanon ed il Ventura Angelo in detta abitazione,dove il Ventura, con l'aiuto dell'amico, che il Comacchio non conosceva, ma che avrebbe saputo senz'altro riconoscere, avevano caricato sulla loro autovettura una cassetta ed una o due borse. Le armi erano state indi trasportate, prima in casa della Zanon in Borgo di Camposampiaro e poi, nell'ottobre 1970, nella casa coniugale degli stessi Comacchio-Zanon in Castelfranco Veneto, da dove erano state poi trasferite -previo spostamento delle armi contenute nella cassetta in una valigia della Zanon- nella soffitta del Marchesin.

Il Comacchio, peraltro, non si limitava a queste dichiarazioni, ma aggiungeva una serie di circostanze di carattere accusatorio nei confronti dei fratelli Ventura (Giovanni ed Angelo) e del Freda. Intanto cominciava col dire che in una delle borse da lui prese in consegna dopo il viaggio a Rosà, aveva rinvenuto dei candelotti di esplosivo; e nel timore che potessero scoppiare li aveva deposti presso una sorgente d'acqua esistente nella cavità di una roccia in località Pietta del Comune di Crespano.

Aggiungeva poi di aver saputo dal Ventura Angelo che quel

le armi appartenevano ad una organizzazione divisa in vari gruppi,di carattere sovversivo, composti da tre persone, ognuna delle quali non conosceva il nome delle altre, ed aventi il fine di sostituire al regime attuale un altro di carattere gerarchico e classista.

Di tale organizzazione, a quanto aveva capito, faceva parte principalmente il Ventura Giovanni, mentre il fratello Angelo ne era un collaboratore.

Col Ventura Giovanni, inoltre, egli aveva avuto frequenti contatti nell'autunno del 1969 in quanto lo stesso gli aveva proposto di lavorare come rappresentante di alcune case editrici. E nel corso di uno dei loro colloqui ~~em~~ il Ventura, prima del dicembre 1969, gli aveva fatto la proposta, da lui però rifiutata, di collocare sui treni delle FF.SS., e precisamente nelle vetture di prima classe dove viaggiava "un certo tipo di gente", degli ordigni esplosivi fabbricati con un congegno a tempo, simili a quelli usati nelle lavatrici e di provenienza tedesca; anzi, qualche tempo dopo, gliene aveva mostrato uno (poco più piccolo di un pacchetto di sigarette), chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento all'atto della sua collocazione. Egli aveva preso detto congegno, lo aveva tenuto con sé per una settimana, e poi lo aveva buttato via.

Altro particolare riferito dal Comacchio era che uno o due giorni prima del 12 dicembre il Ventura Angelo gli aveva confidato che tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di gros

so, in particolare, una marcia di fascisti a Roma, o qual cosa che sarebbe avvenuta nelle banche. Lo stesso Ventura Angelo gli aveva inoltre mostrato un giorno un libro dalla copertina rossa, intitolato "La Giustizia è come il timone; dove la giri va", dicendogli che lo avevano stampato loro", ossia Angelo ed il fratello Giovanni.

Asseriva poi il Comacchio di aver conosciuto il Freda, su presentazione del Ventura Giovanni, poco dopo le rivelazioni fatte dal Lorenzon e di aver sentito i primi due discutere tra di loro in presenza del Ventura Angelo, circa l'opportunità di trovare un rifugio sicuro per la custodia delle armi; anzi il Comacchio alcuni giorni dopo aveva accompagnato il Ventura Angelo alla ricerca di una casetta isolata in Campione del Grappa.

Ultima circostanza riferita dal Comacchio in tale suo interrogatorio, era che dopo l'arresto del Ventura Giovanni, il fratello Angelo gli aveva consegnato in custodia documenti vari e due passaporti, di cui uno era intestato al Ventura, mentre l'altro era intestato ad un medico chirurgo (di cui in seguito precisava le generalità: "Dottor Andrea Maioni" da Milano), ma portava una fotografia che gli era parsa quella del Freda. Detti passaporti erano stati poi ripresi dal Ventura Angelo, il quale aveva loro lasciato i documenti.

In conclusione giustificava la collaborazione da lui prestata ai Ventura nell'occultamento delle armi con l'in-

tenzione di togliergli la disponibilità di ordigni pericolosi e con il fine (dopo la divulgazione della vicenda giudiziaria in cui lo stesso era stato coinvolto), di assicurare altre prove a suo carico.

Anche Zanon Ida, moglie del Comacchio, si adeguava alla posizione del marito in ordine all'occultamento delle armi ed alla custodia dei passaporti e dei documenti (questi ultimi venivano da lei esibiti al Giudice); ma aggiungeva a sua volta altre due circostanze riguardanti la posizione del Ventura Angelo: che cioè lo stesso, il giorno 12 dicembre 1969 era venuto a Padova presso il negozio di Coin (dove ella lavorava), per due volte, prima la mattina da solo, e poi il pomeriggio in compagnia del Comacchio; e che lo stesso Ventura, dopo la perquisizione subita nel dicembre 1969, l'aveva pregata di riferire di averlo visto il giorno 12 dicembre in Padova, lontano dai luoghi della strage.

A riscontro di alcune delle loro dichiarazioni i coniugi Comacchio conducevano i Carabinieri presso il luogo dove avevano nascosto l'esplosivo; e qui venivano trovati 35 tubetti di gelatina che venivano fatti poi brillare per il pericolo derivante dal loro stato di deterioramento.

Consegnavano, inoltre, ai Carabinieri, la cassetta in cui in origine si trovava parte delle armi loro affidate, aggiungendo che nella stessa c'erano anche delle piccole bombe che erano state poi nascoste dalla Zanon all'insapu

ta del marito.

Gli stessi coniugi, infine, consentivano l'individuazione della casa di Rossano Veneto da dove le stesse erano state prelevate, e l'identificazione, attraverso fotografie, del giovane che li aveva li detenute: si trattava dello studente universitario in filosofia Pan Ruggero, di anni 23, in atto militare presso la scuola Fanteria di Ascoli Piceno.

Eseguita perquisizione domiciliare in danno del Pan, si rinveniva in un armadio una pistola cal. 22 modello 60 V.B. sprovvista di otturatore,ma fornita di un silenziatore di produzione artigianale.

Tutti gli atti processuali compiuti a seguito de l rinvenimento delle armi, venivano quindi rimessi dall'Autorità Giudiziaria di Treviso a quella di Padova per connessione al procedimento, già inviato, a carico di Freda e Ventura.

In data 15.11.1971 il G.I. di Padova procedeva all'interrogatorio di Ruggero Pan, il quale riferiva le seguenti circostanze:
dall'estate 1969,fino al dicembre dello stesso anno od al gennaio 1970, aveva lavorato alle dipendenze del Ventura Giovanni -che conosceva dal 1968- nel suo studio bibliografico di Castelfranco Veneto. Verso la fine del rapporto di lavoro il Ventura gli aveva confidato di essere stato assurdamente accusato da una persona di aver compiuto

attentati terroristici, per cui gli aveva chiesto, a scopo precauzionale, di custodire per suo conto alcune pistole, ricordi di suo padre, suggerendogli di dire ai propri familiari che si trattava di libri. Il Pan aveva pensato allora di depositare dette armi nella vecchia casa di abitazione della nonna; cosicchè una sera il Ventura Giovanni, accompagnato dal fratello Angelo, gliele aveva portate in una cassetta di legno che era stata posta in una stanza ed addossata, coperta da libri, ad un muro.

Qualche tempo dopo, essendo venuta alla luce la vicenda giudiziaria del Ventura, egli aveva allora sollecitato la asportazione delle armi dalla casa della nonna.Ed in effetti una sera dell'estate 1970 il Ventura Angelo, in compagnia di altra persona e della fidanzata di quest'ultimo (da identificare appunto col Comacchio e con la Zanon) si era recato per riprenderle. In un primo tempo aveva tentato di travasarle tutte in una borsa da tennis, ma poichè questa era insufficiente a contenerle, la rimanenza era stata riposta nella cassetta, e probabilmente durante questa manovra era rimasta in casa sua la pistola col silenziatore rinvenuta poi durante la perquisizione.

Il Pan concludeva il suo racconto aggiungendo che il 7 novembre scorso, mentre era nella Caserma A.U.C. di Ascoli, aveva ricevuto la visita dei fratelli Angelo e Giovanni Ventura, accompagnati da una persona anziana, qualificatasi prima per un colonnello e poi per un avvocato. Tut-

te e tre gli avevano suggerito di dire, in caso di interrogatorio, che nella cassetta c'erano libri delle De Pisis e xilografie dategli a suo tempo dai Ventura, a scopo di vendita. Inoltre, in data 12 novembre, mentre stava uscendo dalla caserma per rientrare al proprio paese, aveva ricevuto anche la visita del Freda (da lui conosciuto, a suo tempo, tramite il Ventura), il quale era in compagnia di altra persona con la barba, qualificatasi col nome di Fachini Massimo. Gli stessi gli avevano offerto un passaggio in macchina fino a Padova, e durante il viaggio il Freda aveva insistito perchè egli, in caso di interrogatorio, prospettasse la versione suggeritagli dal Ventura.

Veniva risentito dal G.I. di Padova il Comacchio Franco, il quale confermava quanto aveva già dichiarato con le seguenti aggiunte e precisazioni:
- lo spostamento delle armi da casa sua nella soffitta del Marchesin non era avvenuto immediatamente, ma quella stessa sera la borsa e la valigia erano state portate nella sede del Partito Socialista di Castelfranco, di cui aveva la chiave il Marchesin, il quale aveva provveduto poi a portarle in casa sua;
- aveva saputo da alcuni discorsi fatti dal Ventura Angelo che il fratello Giovanni si conosceva con un certo Merlino (ossia uno degli imputati del processo a carico di Valpreda) riferendo testualmente: "Per quanto mi risulta, nel

la faccenda delle armi erano implicati Giovanni ed Angelo Ventura, il Pan Ruggero, il Freda e poi, come ho detto prima, ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino;
- la sera del 12 dicembre 1969, verso le ore 17, aveva incontrato in Castelfranco Veneto il Ventura Angelo, il quale lo aveva invitato ad accompagnarlo a Padova "perchè egli doveva farsi vedere là".

Sulla base di tali dichiarazioni l'Autorità Giudiziaria di Padova incriminava i fratelli Ventura Giovanni ed Angelo anche per i reati di detenzione di armi da guerra e di esplosivi in concorso col Freda, col Trinco, col Marchesin, col Comacchio, con la Zanon e con il Pan; inoltre (ad eccezione del Trinco e del Freda) contestava alle soprain dicate persone il porto illegale di dette armi e munizioni, con riferimento ai vari traslochi da una casa all'altra.

Con sentenza, poi, del 4.12.1971, il G.I. di Padova, su conforme richiesta del P.M.e sul rilievo che la consumazione del reato di cui al capo A) della rubrica (tentata ricostituzione del partito fascista) non era cessata a Padova, così come ritenuto dai Giudici di Treviso, ma si era protratta ulteriormente in Castelfranco Veneto, attraverso la detenzione di quelle armi che costituivano una dotazione strumentale dell'associazione sovversiva, dichiarava la propria incompetenza per territorio e rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, emettendo nel contempo mandato di arresto nei

confronti dei fratelli Ventura Giovanni ed Angelo, del Freda, del Comacchio, del Pan e del Marchesin (cui era stata nel frattempo concessa la libertà provvisoria per l'originaria unica imputazione di detenzione di armi).

Escludeva da tale provvedimento restrittivo della libertà personale la Zanon, perché in avanzato stato di gravidanza, ed il Trinco, per non avere costui svolto alcuna attività di rilievo in ordine alle armi.

Gli atti tornavano quindi all'Autorità Giudiziaria di Treviso ed il procedimento proseguiva col rito formale, con un ulteriore numero di imputazioni e di imputati (Ventura Giovanni, Angelo e Luigi, Freda, Trinco, Comacchio, Zanon, Marchesin e Pan) quasi tutti -ad eccezione cioè di Ventura Luigi, Trinco e Zanon- in stato di arresto.

CAPITOLO IV

NUOVA FASE ISTRUTTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

A) I NUOVI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

Il Giudice Istruttore di Treviso procedeva quindi all'interrogatorio degli imputati detenuti.

Comacchio confermava le precedenti dichiarazioni, precisando solo, a proposito del Merlino, che era stato forse il Ventura Luigi, e non Angelo a dire di conoscerlo.

Anche Marchesin si riportava alle precedenti dichiarazioni e confermava, a sua volta, che le armi, prima di essere portate nella sua soffitta, erano state depositate per un paio di giorni nella locale sede del P.S.I.

Pan Ruggero confermava pure le sue precedenti dichiarazioni aggiungendo, peraltro, che il Ventura, in data 27.11.1971 era tornato ad Ascoli per sapere che cosa egli avesse dichiarato al Magistrato sulla faccenda delle armi ; e che lo stesso Ventura lo aveva inoltre invitato, nel carcere in cui erano ristretti assieme, a stare attento a quello che diceva.

Ventura Angelo negava tutti gli episodi in ordine ai quali era stato chiamato in causa dal Pan, dal Comacchio e dalla Zanon.

Anche il Freda respingeva ogni addebito: negava anzi di conoscere il Comacchio, che, essendo un ebreo, poteva avere a suo parere, reso quelle dichiarazioni per odio razziale nei

suoi confronti.

Ammetteva di conoscere il Pan e di essere andato a trovarlo ad Ascoli, chiarendo che si era trovato nella zona circostante Roma, ed aveva ritenuto opportuno spingersi fino a quella città "per un desiderio più che legittimo di analizzare la sconcertante situazione".

Ventura Giovanni definiva le versioni del Marchesin e del Comacchio come espressione di un disegno provocatorio ai suoi danni, precostituito prima dell'arresto del Marchesin, ed inteso a riprendere le fantasiose denunzie del Lorenzon già pubblicizzate ampiamente dalla stampa. Negava di aver consegnato delle armi al Pan, al quale, invece, erano stati dati in deposito da suo fratello Angelo solo dei libri, tra cui delle litografie del De Pisis. Giustificava la sua visita al Pan in Ascoli Piceno, asserendo di aver voluto assicurarsi circa l'esattezza di alcune voci, secondo cui il Comacchio avrebbe avuto delle armi da un conoscente del Ventura di Rossano Veneto. Non sapeva dare, a sua volta, alcuna giustificazione circa i motivi della visita ad Ascoli fatta dal Freda al Pan.

Veniva inoltre disposta ed eseguita perquisizione domiciliare in casa della fidanzata del Pan ax nome Orlando Giuseppina; ed in una camera da letto, nascosta tra due materassi, si rinveniva una raccolta del De Pisis -litografie di stampa. La Orlando ne giustificava il possesso

assumendo che era stato il Ventura Giovanni a dargliela affinché la mostrasse poi al Pan, il quale avrebbe dovuto dire, a sua volta, di aver ricevuto dal Ventura una cassa piena di libri di quel tipo. La stessa, però, veniva a trovarsi in contrasto con le dichiarazioni del fidanzato in ordine ad un altro episodio, nel frattempo riferito dal Pan. Costui aveva dichiarato che, dopo le armi, gli erano stati mandati nel gennaio 1970 spediti, dal Ventura a mezzo del corriere Domenichelli e mittente la casa editrice N.S. di Roma, quattro pacchi di libri, ed aveva saputo poi dal Ventura Angelo che avrebbe dovuto tenerle presso di sé perché erano compromettenti. A sua volta aveva pregato, allora, la Orlando di tenerli in casa propria, e dopo la scoperta delle armi nella soffitta del Marchesin, l'aveva invitata a distruggerli, cosa che ella, a quanto gli aveva assicurato, aveva poi fatto. Dalla stessa fidanzata il Pan aveva saputo, inoltre, che i libri trattavano il programma di un fronte popolare rivoluzionario.

La Orlando, interrogata in ordine a tale episodio, in un primo tempo negava di avere avuto dei libri in deposito; tratta in arresto per reticenza, confermava in seguito la versione del Pan, precisando che quei pacchi contenevano numerosissimi esemplari di un libretto rosso, identico solo in apparenza a quello "La giustizia è come il timone.....", ma in effetti di contenuto diverso. Aggiungeva che il Ventura Giovanni e la sorella di

quest'ultimo, Mariangela, le avevano raccomandato di non dir nulla di tali libri.

Dopo tali chiarimenti la Orlando, che nel frattempo era stata scarcerata, veniva posta a confronto col Ventura Giovanni, e mentre la ragazza confermava la sua versione, il Ventura negava tutto asserendo di essere completamente all'oscuro di quella spedizione di libri.

B) I RAPPORTI INFORMATIVI RINVENUTI NELLA CASSETTA DI SICUREZZA

Continuando nelle sue indagini, in data 20.12.1971 il G.I. di Treviso procedeva all'apertura di una cassetta di sicurezza presso la Banca Popolare di Montebelluna, locata sin dal 2 agosto 1971 a Condotta Teresa ed a Greggio Maria, rispettivamente zia e madre di Giovanni Ventura. Si rinvenivano, tra l'altro, e venivano sequestrati, n.54 fogli dattiloscritti,contenenti vari indirizzi, un documento relativo ad organizzazioni extraparlamentari, 22 documenti vari, e 25 cartelle dattiloscritte,contenenti argomenti di politica interna e di organizzazioni di servizi segreti che avevano le apparenze di rapporti informativi (1).

Va precisato in proposito che di questi rapporti segreti, ancor prima del loro rinvenimento, aveva parlato al G.I. di Treviso, sempre nel corso delle sue indagini, Sar

(1) Vol.2/4 A, 2/5 A, 2/1 B Istr. Freda.

tori Alberto, ex partigiano, divenuto dall'ottobre 1969 rappresentante della società Litopress di cui il Ventura era amministratore. Nella sua dichiarazione,resa il 20.4.1971 al G.I.,il Sartori aveva detto di aver conosciuto il Ventura tramite il Conte Piero Loredan di Volpago, il quale,in data 29.4.1969, in occasione di una sua visita a Napoli (dove all'epoca il Sartori lavorava) glielo aveva presentato sotto il falso nome del Sig. Alberti. In quella circostanza il Loredan, essendo sua intenzione finanziare un'azienda di natura tipo-litografica di grosse dimensioni, aveva proposto al Sartori di diventarne il rappresentante commerciale, per garantire con la sua presenza la serietà dell'impresa, e per ottenere nel contempo dei benefici economici che gli avrebbero consentito di finanziare il movimento marxista-leninista in cui egli militava. Sempre in tale occasione,il sedicente Sig. Alberti,su invito del Loredan, gli aveva mostrato delle cartelle dattiloscritte,recanti sigle, numeri e date, che trattavano di movimenti extraparlamentari, anche europei ed americani, per cui egli aveva preso interesse alla proposta ed aveva seguito i due nel Veneto. Qui giunto, aveva poi appreso che l'Alberti era in effetti il Ventura Giovanni; e tanto gli era stato fatto presente dal Loredan,il quale lo aveva anche definito un "promettente rivoluzionario". Aveva quindi finito con l'accettare l'incarico di rappresentante della Litopress,

ma tale attività si era dimostrata poi del tutto antieconomica, perchè in sostanza egli aveva lavorato inutilmente per un anno, ed aveva finito, anzi, col rilasciare al Ventura numerosi effetti cambiari che non gli erano stati più restituiti.

Dopo il rinvenimento dei documenti e della cassetta, gli stessi venivano esibiti al Sartori, il quale ne riconosceva alcuni fra quelli fattigli vedere dal Ventura.

Su questo argomento si dovrà ovviamente ritornare in maniera più dettagliata, nel prosieguo della presente esposizione, correlativamente al graduale sviluppo delle indagini istruttorie.

C) LE NUOVE IMPUTAZIONI

Esauriti questi accertamenti, il G.I. con nuovo mandato di cattura datato 22.12.1971, modificava ulteriormente l'imputazione di cui al capo A) (tentata ricostituzione del partito fascista) in quella di cui all'art. 270 C.P. (associazione sovversiva), e la contestava al Freda ed al Ventura Giovanni, ed in un successivo interrogatorio anche al Ventura Angelo.

Concedeva, inoltre, nel contempo, la libertà provvisoria al Marchesin e al Comacchio.

D) IL MEMORIALE DI RUGGERO PAN

In data 9 gennaio 1972 il detenuto Pan Ruggero inviava dalle Carceri al G.I. di Treviso un memoriale (1), contenente, ad integrazione e modifica dell'interrogatorio da

(1) Cart. 2/6 F 9/18 Istr. Freda

lui già reso al G.I. di Padova, nuove accuse contro il Ventura Giovanni, il Freda Franco ed il Pozzan Marco (quest'ultimo, come si è già detto, era stato già segnalato dal Commissario Iuliano come uno dei componenti del "commando" terroristico esistente a Padova).

Queste, in sintesi, le nuove circostanze riferite dal Pan: aveva conosciuto il Ventura sin dal 1967, e nell'autunno 1968, aveva avuto da lui la proposta di lavorare alle sue dipendenze. In quello stesso periodo il Ventura gli aveva quindi chiesto di conservargli una cassetta di armi, composta da "4 vecchi catenacci", cassetta che poi gli aveva portato, assieme al fratello Angelo verso la fine del 1968, e non quindi nel 1969, come egli aveva in un primo tempo dichiarato.

Verso il mese di febbraio 1969 aveva conosciuto il Freda, di cui aveva preso a frequentare la libreria Ezzelino.

Nel marzo 1969 era stato assunto presso l'Istituto per Ciechi Configliachi di Padova, dove aveva conosciuto, su segnalazione del Freda, il Pozzan Marco. Era stato proprio il Pozzan, tra una risatina ed un'altra, a parlargli per primo del Freda e degli attentati, ed in particolare dell'attentato all'Ufficio del Rettore dell'Università di Padova.

Egli non aveva, però, dato peso a tali discorsi, ed ugualmente non aveva dato peso ad altro incontro successivo con il Freda, nel corso del quale lo aveva sentito parlare di bombe con tre o quattro persone.

Il pomeriggio del 19 aprile 1969 il Freda, nell'incon-

trarlo nei pressi di un bar, lo aveva invitato a salire nel suo studio e qui giunti, dopo essersi vantato di aver posto di persona la bomba scoppiata nell'ufficio del Rettore, (precisando di aver assistito alla scena da un bar vicino, e di aver goduto nel sentire il tintinnio dei vetri che cadevano), lo aveva espressamente invitato a collaborare con lui in un vasto programma di attentati per il quale aveva bisogno di gente. Il Freda aveva aggiunto, nella circostanza, che la Libreria Ezzelino -fallimentare dal punto di vista finanziario- gli serviva proprio allo scopo di attirare estremisti di destra e di sinistra, e che nel settembre prossimo cinque milioni di metalmeccanici sarebbero scesi in sciopero, sicchè sarebbe stato quello il momento adatto per imprimere una svolta decisiva alla politica italiana.

Alle perplessità manifestate dal Pan a seguito di tali proposte, il Freda aveva poi ribattuto che non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi. Inferocendosi poi nel discorso, lo aveva diffidato dall'andare a denunziarlo aggiungendo tra l'altro "siamo in molti. Io non sono il capo, sono solo il vicario".

Letteralmente terrorizzato, il Pan era quindi ritornato all'Istituto Configliachi dove, a distanza di qualche giorno, il Pozzan gli aveva detto, ridacchiando, che il Freda aveva dovuto maltrattarlo per fare di lui un uomo.

Dopo alcuni giorni erano scoppiati degli ordigni alla Fiera di Milano, ed egli ne era rimasto turbato, pensando ad una partecipazione del Freda. I suoi sospetti avevano avuto poi conferma, sia da parte del Pozzan, il quale gli aveva detto che il Freda aveva messo quelle bombe e ne aveva lasciato un'altra all'Ufficio Cambio della stazione (per cui il calore dell'esplosione aveva bruciato il denaro giudeo"), sia dallo stesso Freda, che si era dichiarato davanti a lui autore di quegli attentati, aggiungendo di essersi servito di una cartella che il Pan gli aveva dato in prestito nel mese di agosto, ed invitandolo a procurargliene altre 5-600 per le sue future attività.

Nella stessa circostanza, poi, il Freda, dopo avergli fatto presente che egli era ormai "incastrato", lo aveva esortato a fare opera di convinzione presso i maoisti ed i neofascisti, ed a prendere in affitto a proprio nome un appartamento da adibire a deposito di esplosivi.

A questo punto il Pan aveva ritenuto opportuno dare le dimissioni dal Configliachi, ed il 1° maggio 1969 era tornato a casa sua.

Nel luglio-agosto dello stesso anno si era rifatto vivo il Ventura affidandogli, con lo stipendio di L. 40.000 al mese, il posto di correttore di bozze presso lo studio bibliografico. In tale occasione egli lo aveva informato delle proposte fattegli dal Freda, ed il Ventura gli aveva risposto di essere già a conoscenza e di avere a suo tempo sconsigliato il Fre

da dal fargli quei discorsi.

Preso servizio nello studio bibliografico verso la metà di agosto,dopo alcuni giorni il Ventura gli aveva però detto, mostrandogli i giornali, di avere organizzato gli attentati ai treni; e nel successivo settembre, dopo avere osservato che alcuni degli ordigni non erano scoppiati, gli aveva chiesto se avesse delle scatolette di ferro, essendo sua intenzione usare in futuro dei contenitori di metallo per evitare che qualche poliziotto "furbastro" potesse metterci il naso,qualora gli ordigni non fossero scoppiati.

La sera del 12.12.1969 verso le ore 17-18 era andato a casa del Pan, che si trovava a letto ammalato, il Ventura Angelo e gli aveva detto, trafelato: "E' successa una carneficina, ma mio fratello non c'entra". Sul momento egli non aveva collegato i vari fatti, ma nel successivo mese di gennaio, quando aveva visto i Ventura mettere a soqquadro la loro casa, ed estrarre alcune cartelle di fogli da un cassetto;e dopo che il Ventura Giovanni aveva inviato al suo indirizzo,e senza preavviso,i pacchi dei libri, si era insospettito ed aveva lasciato il lavoro,senza neppure attendere di essere pagato per il mese in corso.

Nel febbraio successivo, diffusasi la notizia delle accuse del Lorenzon, aveva recisamente invitato il Ventura a riprendersi la roba lasciatagli in deposito, avvertendolo che,in caso contrario,l'avrebbe buttata nel fiume

Brenta, ma tale sua richiesta aveva suscitato la reazione del Preda, il quale, il giorno dopo, nell'affermare che le accuse del Lorenzon erano fantasiose, lo aveva diffidato dal buttare via le armi che gli erano costate fior di quattrini, ed i libretti rossi a lui inviati.

Nel riportarsi, circa la restituzione della cassetta, a quanto già riferito nei precedenti interrogatori, il Pan concludeva il suo memoriale,assemrendo che il Preda, in occasione della sua visita fattagli ad Ascoli, aveva assunto di essersi attribuita, solo per scherzo, la paternità dell'attentato al Rettore di Padova; e che dopo il loro arresto,il Preda ed il Ventura avevano ripetutamente minacciato il Pan, il Marchesin e il Comacchio per le dichiarazioni rese ai Magistrati.

Il memoriale predetto veniva integralmente confermato dal Pan al G.I.,davanti al quale precisava inoltre di aver capito che il Preda ed il Ventura, nonostante l'apparente contestazione ideologica, erano uniti da identici interessi; e che di tanto gli aveva dato sostanzialmente atto il Ventura. Anzi quest'ultimo gli aveva pure detto,in precedenza,di avere impegnato i capitali per il Preda, e questi gli aveva confermato,a sua volta,che il Ventura si era rovinato per lui.

A seguito di queste dichiarazioni,l'imputazione di cui all'art. 270 C.P. veniva estesa quindi anche al Pozzan il quale, però, respingeva ogni addebito anche nel corso di un confronto col Pan.

E) LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

In data 24.1.1972 il Giudice Istruttore di Treviso disponeva la trascrizione dei nastri magnetici relativi ad alcune intercettazioni telefoniche eseguite nei confronti del Freda in due distinti periodi, e precisamente subito dopo gli attentati del 15 aprile e del 15 settembre 1969 in danno dell'Università di Padova.

Nell'esame di queste trascrizioni, l'indagine del G.I. si soffermava su due specifici episodi : uno riguardante una sospetta riunione avvenuta a Padova la sera del 18.4. 1969, con la partecipazione di varie persone tra cui il Pozzan, e l'altro relativo ad un acquisto di commutatori effettuato dal Freda nel settembre 1969.

I due fatti e le relative risultanze vanno esaminati qui separatamente.(1)

-La riunione : Dal contenuto di alcune telefonate svoltesi la sera del 18.4.1969, tra il Freda da una parte, il Pozzan, il Ventura Giovanni e tale Toniolo Ivano, dalla altra, emergevano delle frasi da cui gli inquirenti ritenevano di dedurre che quella sera il Freda era in attesa di qualche importante personaggio che doveva giungere alla stazione di Padova, per il cui arrivo aveva sollecitato con varie telefonate, l'intervento dei predetti amici. Sul contenuto di questa telefonata, soprattutto

(1) V. Cart. 3/8 F 1/40 Istr. Freda

allo scopo di accertare l'identità della persona attesa, venivano quindi espressamente sentiti il Toniolo ed il Pozzan, nonchè il Prof. Marco Balzarin col quale il Freda aveva fatto il giorno dopo altra telefonata, pure registrata, sul medesimo argomento.

Il Toniolo escludeva di aver partecipato quella sera ad una qualsiasi riunione ; e poichè tale suo comportamento appariva reticente, il Magistrato ne ordinava l'arresto per falsa testimonianza.

Analoga risposta rendeva nell'interrogatorio del 15.2. 1972 l'imputato Pozzan Marco, nei cui confronti veniva quindi contestualmente emesso mandato di cattura per il reato, già contestatogli, di partecipazione ed associazione sovversiva.

Sulla stessa linea si manteneva pure, nella sua deposizione del 19.2.1972, il Balzarini, nei cui confronti il giorno dopo veniva emesso mandato di cattura per falsa testimonianza, rimasto peraltro ineseguito per la latitanza dell'imputato.

Senonchè il Pozzan, nei successivi interrogatori del 21. 2 e del 1.3.1972, modificava le sue dichiarazioni e riferiva quanto segue: La persona attesa la sera del 18 agosto 1969 era il giornalista Pino Rauti, il quale era giunto con il treno da Mestre intorno alle ore 23,30 assieme ad altra persona alta e snella, sulla quarantina, da lui presentata come giornalista. Ad attenderlo alla stazione c'e-

rano il Freda con sei-sette persone, tra cui Angelo e Giovanni Ventura (non ricordava, però, se costui era giunto in ritardo),Tomiolo Ivano, il Balzarini ed una ragazza che era assieme al Freda; quest'ultimo,dopo i convenevoli,si era allontanato col Rauti, con la persona giunta assieme a lui, col Toniolo e col Ventura Giovanni, mentre il Pozzan era rientrato a casa sua.

Dopo diversi giorni aveva appreso dal Freda che oggetto di quella riunione era stata l'opportunità di attuare il rientro di "Ordine Nuovo", di cui faceva parte il Rauti, nel M.S.I., e che si era inoltre convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in atto, inserendosi "con iniziative utili ad acuirla".

Aggiungeva il Pozzan di aver visto anni prima il Freda in compagnia di Stefano Delle Chiaie, e che alcuni giorni dopo i fatti del 12 dicembre 1969, lo stesso Freda gli aveva detto di essersi incontrato di recente con Delle Chiaie,il quale era preoccupato perchè un suo amico, presumibilmente il Merlino, era rimasto coinvolto negli attentati di Padova (1).

Sulla base di queste dichiarazioni,il G.I. emetteva mandato di cattura an che contro il Rauti,contestandogli, in una generale riformulazione delle accuse ed in concorso con il Freda ed il Ventura, il delitto di cui all'art.270 1° comma C.P., nonchè il compimento degli attentati del

(1) Cart. 8 3/7 F 236/?31 Istr. Freda

25.4.1969 (alla Fiera Campionaria) dall'Ufficio Cambi della Stazione di Milano) del 24 luglio 1969 (all'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano) e dell'8-9 agosto (attentati ai treni). Contestava, inoltre, al Freda i reati di porto e detenzione di ordigni in relazione all'attentato del 15 aprile 1969 al Rettorato dell'Università di Padova ed il reato di istigazione di cui all'art. 302 C.P. nei confronti del Ruggero Pan. Contestava, poi, al Ventura lo stesso delitto di istigazione con riferimento al Comacchio, ed il delitto di cui all'art. 171 lett. A legge n. 633/41 per avere riportato,con procedimento anastatico,alcune opere di Julius Evola,di esclusiva proprietà letteraria della Casa Editrice Atanas. Incriminava infine, per partecipazione ad associazione sovversiva, Romanin Giuseppe, titolare della licenza della libreria Ezzelino di Padova ed il Balzarini, e concedeva la libertà provvisoria al Toniolo.

Il Rauti, tratto in arresto, negava ogni addebito, assumendo di conoscere superficialmente il Freda ed il Ventura,che aveva incontrato solo una volta nella sede del giornale "Il Tempo" di Roma presso cui egli lavorava. Escludeva,comunque,che la sera del 18 aprile 1969 si fosse recato a Padova per una qualsiasi riunione.

Il Freda, interrogato, si rifiutava di rispondere,avendo presentato nel frattempo istanza di rimessione della causa.

Altrettanto, e per lo stesso motivo, faceva il Ventura il quale però era stato già sentito in precedenza sulla riunione descritta dal Pozzan, dichiarando di nulla sapere, di non aver mai visto il Rauti a Padova, e di non aver mai conosciuto il Delle Chiaie edi il Merlino.

In data 14.3.1972, peraltro, il Pozzan Marco chiedeva di conferire col Giudice Istruttore e ritrattava una parte delle sue dichiarazioni: asseriva,cioè,che quanto da lui riferito in ordine alla riunione del 18 aprile ed all'arrivo del Rauti in detta città,era frutto della sua fantasia, mentre confermava quanto aveva dichiarato sui rapporti tra Freda e Delle Chiaie (1).

C'è da aggiungere,a questo punto,che a seguito di una perquisizione effettuata in casa di Fachini Massimiliano sarà poi trovato un manoscritto proveniente dal Pozzan, in cui lo stesso esponeva le ragioni delle accuse da lui mosse contro il Rauti, asserendo di esservi stato indotto dai Giudici Inquirenti (2).

-I commutatori:

Da una telefonata del 19.9.1969 fatta dal Freda alla ditta Elettrocontrolli di Bologna emergeva chiaramente che il primo chiedeva notizie di una ordinazione di 50 commutatori (50 pezzi in deviazione) fatta la settimana prima, e che, non essendo questi ancora giunti, preannun

(1) Cart. 3/8 F 314/316 Istr. Freda.

(2) Cart. 9/6 F 17 Istr. stralcio Giannettini.

ziava una nuova telefonata per il lunedì successivo.Con altra telefonata dello stesso giorno, pure registrata, il Freda informava tal Tullio Fabris di quanto aveva saputo, esprimendo il suo disappunto per il ritardo.

Il Fabris, che era un elettricista, rintracciato ed interrogato il 19.1.1972,dichiarava di ricordare l'episodio, ed in più riprese (dep.21 e 22.1.1972) riferiva i seguenti fatti:

Il Freda era un suo cliente e lo aveva incaricato di procurargli degli interruttori e commutatori a tempo o timers,che dovevano, a suo dire, servire per un suo amico di Treviso ; egli lo aveva accompagnato allora presso la ditta R.I.C.A. di Padova,e qui il Freda, dopo essersi fatto dare un esemplare del commutatore richiesto(che aveva le dimensioni di un pacchetto di sigarette, ed era munito di un quadrante e di una manopola) ne aveva fatto una ordinazione per un quantitativo imprecisato da ritirare,tramite la R.I.C.A.,presso la ditta fornitrice (che era di Bologna).

Successivamente egli aveva accompagnato il Freda anche a Bologna dove non avevano però trovato il tipo desiderato, ossia commutatori o timers da 60 minuti, per cui il Freda, ne aveva fatto una ordinazione urgente,che poi lo stesso Fabris, in occasione di altro suo viaggio a Bologna, aveva provveduto a ritirare: si trattava di una scatola contenente una cinquantina di pezzi,costata L.80.000 per cui egli, avendo ricevuto in anticipo dal Freda L. 100.000,gli aveva dato il resto di L.20.000.

Aggiungeva il Fabris nella sua deposizione, che in precedenza il Freda - il quale era completamente digiuno di cognizioni elettriche tanto, che non sapeva cambiare neppure una lampadina - gli aveva chiesto continue spiegazioni, telefonandogli anche a casa, in merito ad alcuni interruttori inseriti in una circuito (alimentato da batteria e con un relais), e ad orologi a sveglia, per inserire nel meccanismo della suoneria il contatto di una resistenza, dimostrando insomma interesse ad ottenere circuiti che rendessero incandescente una resistenza dopo un certo tempo, e giustificando queste sue ricerche con la scherzosa asserzione che un suo amico doveva fare esperimenti per i missili.

Altre due circostanze di rilievo riferiva poi il Fabris: la prima era che nel settembre 1969 il Freda gli aveva detto di dover mettere il commutatore in una cassetta metallica, chiedendogli di trovargliene una, approssimativamente delle dimensioni di cm.20x20; la seconda era che, dopo l'acquisto dei commutatori, mentre si trovava nello studio del Freda per montare dei lampadari, lo aveva sentito parlare col Ventura Giovanni, che si trovava con lui nello studio, dei predetti timers ; anzi il Freda, ad un certo momento gliene aveva fatto vedere uno ed il Ventura lo aveva preso, riponendolo nella propria borsa.

In relazione agli acquisti dei commutatori da parte del Freda veniva sentito, anzitutto, Giannone Emanuele Filiberto, contitolare della ditta R.I.C.A., il quale ricordava di aver venduto alcuni interruttori nell'agosto o settembre 1969, ad una persona qualificatasi per Fabris, ed esibiva la fattura di acquisto, n.132 del 15.9.1969 rilasciata dalla ditta fornitrice G.P.U.Gavotti, ed avente ad oggetto cinque interruttori di produzione Dihel da 120 m.N.D. (ossia in deviazione) con altrettante targhe e manopole.

Venivano poi sentite dalla P.G., appositamente delegata dal G.I., i dipendenti dell'Elettrocontrolli, uno dei quali, la signora Galloni Tinti Ovidia, ossia la persona con cui si era svolta la telefonata del Freda, ricordava di avere avuto l'ordinazione di 50 timers da 60 m. in deviazione da parte di un cliente di Padova, recatosi uno o due volte presso la sede della ditta in compagnia di altra persona.

Un esemplare di timers in deviazione veniva poi esibito dal G.I. all'Ing.Teonesto Cerri, ~~cioè ad uno~~ dei periti del processo Valpreda, (i quali avevano preso a suo tempo in esame solo due tipi di timers, quello in apertura e quello in chiusura, e non anche il terzo tipo in deviazione). Nell'esaminare l'esemplare esibitogli, l'Ing.Cerri riconosceva che lo stesso, a seconda dei collegamenti dei fili, poteva funzionare tanto in apertura, tanto in chiusura.

Esemplari dei tre tipi di timers venivano inoltre fatti vedere dal G.I. al Lorenzon ed al Comacchio Franco, ossia alle due persone che avevano visto un congegno a tempo in

possesso del Ventura.

Il Lorenzon ravvisava solo genericamente,negli esemplari esibitigli,le caratteristiche del congegno da lui descritto, mentre il Comacchio identificava il timer da lui visto con quello del tipo a deviazione. Tanto poteva affermare con sicurezza,perchè aveva tenuto quell'interruttore con sè per circa 10 giorni,e ricordava quindi che sulla scatola c'era la scritta "deviazione". Diversi erano invece,a suo dire,il colore del disco metallico, la forma ed il colore della manopola.

F) LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO A MILANO

Queste erano,dunque,le principali risultanze acquisite fino al marzo 1972 attraverso l'istruttoria di Treviso.

Riepilogando,a quell'epoca, e con le imputazioni già esaminate, erano incriminate 15 persone, ossia Rauti, Freda, i tre Fratelli Ventura, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Trinco, Pozzan, Romanin, Toniolo, Balzarini ed Orlando. Essendo stata nel frattempo concessa la libertà provvisoria anche a Ventura Angelo (in data 22.1.1972) ed a Pozzan Marco (in data 17.3.1972), erano detenuti solo il Rauti, il Freda ed il Ventura Giovanni.

A questo punto, però il G.I. di Treviso, su conforme richiesta del P.M., rilevava che, accanto alle imputazioni già contestate, erano emersi anche gravi indizi a carico del Rauti, del Freda e del Ventura in ordine ai fatti del 12 dicembre 1969;e ciò alla stregua della identità tra i

temporizzatori Dihel da 60 m. usati negli attentati e quelli acquistati dal Freda tramite il Fabris, nonchè delle varie circostanze emerse dalle dichiarazioni di Lorenzon, Comacchio, Zanon, Pan e Fabris;(acquisto di 50 timers da parte del Freda; consegna di uno di tale timers al Ventura; ricerca da parte del Freda di contenitori metallici; conoscenza anticipata da parte del Ventura del verificarsi degli attentati; descrizione precisa da parte dello stesso del sottopassaggio della B.N.L.; sospetti e frequenti viaggi del Ventura a Roma il giorno degli attentati e nei giorni precedenti; sospetto comportamento del Ventura Angelo durante la giornata del 12 dicembre; frasi compromettenti da lui pronunziate la sera del 12 dicembre in casa del Pan Ruggero). Per tali motivi, dovendosi procedere a carico del Rauti, del Freda e del Ventura, anche per il più grave reato di strage, la cui consumazione era cessata a Milano, il Giudice Istruttore di Treviso il 21.3.1972 dichiarava la propria incompetenza per territorio,e rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Milano.

CAPITOLO V

L'ISTRUTTORIA DI MILANO

A) LE INDAGINI DEL G.I. DI MILANO PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.1972.

Con questi nuovi addebiti l'istruzione proseguiva, quindi, a Milano, sempre col rito formale.

In proposito si ritiene opportuno evidenziare, anzitutto, lo svolgimento dell'attività istruttoria (con le conseguenti risultanze acquisite), svolta dal G.I. di Milano fino alla formale incriminazione per il reato di strage, avvenuta, come si vedrà, con la emissione di mandato di cattura del 28 agosto 1972.

Prima preoccupazione del G.I. era quella di acquisire le fatture esistenti presso la ditta Gavotti, e relative all'invio alla Elettrocontrolli di Bologna dei 50 timers acquistati dal Freda. Si trattava della fattura n.146 del 18.9.1969, avente ad oggetto 50 interruttori a tempo 60/m - N.D. e 50 targhe (mancavano quindi le manopole) per un totale di L.81.120. E' il caso di aggiungere a questo punto che, attraverso le successive indagini effettuate dalla Guardia di Finanza su incarico del G.I., si acquisirà pure un'altra fattura della Gavotti (n.175 del 31.10.1969) per la vendita, sempre in favore dell'Elettrocontrolli, di un'ulteriore partita di 50 interruttori in deviazione però a 120/m anziché a 60/m, completa di targhe e di manopole, che, attesa l'epoca, il quantitativo

ed il modo dell'ordinazione (pure a mezzo telefono) avrebbe potuto essere stata acquistata dalla medesima persona.

Veniva risentito poi il Fabbris, il quale confermava le dichiarazioni rese al G.I. di Treviso in ordine all'acquisto dei timers da 60/m da parte del Freda. Lo stesso non sapeva, però, precisare se fosse stata acquistata dal Freda anche l'altra partita da 120/m.

Veniva risentito ancora il teste Lorenzon, il quale confermava pure le dichiarazioni già rese, evidenziando in particolare che le perplessità da lui a suo tempo espresse, e che lo avevano indotto a rimtrattare, riguardavano esclusivamente la eventuale responsabilità del Ventura in ordine agli attentati del 12 dicembre, mentre per converso nessun dubbio egli aveva avuto sul punto che il Ventura si fosse attribuita la paternità degli altri attentati commessi in precedenza.

In questa circostanza il G.I. esibiva in visione al teste due dei documenti rinvenuti nella cassetta di Monte - belluna e precisamente i rapporti KSD/VI M n.0281 del 4.5.1969 e KSD/VI M n.0282 del 10.5.1969. Il tenore del primo era il seguente: "oggetto: gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la fine del centrosinistra in Italia, a favore di una formula centrista. Ambienti politici ed economici italiani, appoggiati anche da ambienti stranieri (fra cui sicuramente americani) hanno deciso la sostituzione del centro-sinistra in Italia con una formula sostanzialmente centrista. In prece

denza, alcuni ambienti del regime - gli stessi sopra indicati, o altri? - avrebbero proposto al partito comunista una formula di governo DC/PCI con l'intento di creare una situazione politica stabile, ottenendo tuttavia un rifiuto da parte dei comunisti. L'operazione "ritorno al centrismo" verrebbe effettuata attraverso i passi seguenti:1°)-frattura del P.S.I.,con uscita della corrente socialdemocratica (Tanassi) dal partito ;2°)-successo della corrente di Flaminio Piccoli al congresso della D.C.;3°)-creazione di un'opinione pubblica favorevole al ritorno al centrismo (mutamenti al vertice della RAI/TV, acquisto di organi di stampa da parte del gruppo economico Monti ;4°)-eventuale ondata di attentati terroristici, per convincere l'opinione pubblica della pericolosità di mantenere la apertura a sinistra (gruppi industriali del Nord Italia finanzierebbero gruppetti isolati neofascisti per far esplodere alcune bombe);5°)"lavoro" psicologico sulle F.F.A.A.,che sarebbe condotto personalmente da Saragat e da Pertini. Non si esclude il ricorso a nuove elezioni politiche generali per poter varare una nuova maggioranza di centro, appoggiata alla D.C.,ai socialdemocratici, ai repubblicani.
Anche il P.L.I. sarebbe sostanzialmente d'accordo.Quanto alle estreme, il M.S.I. riceverebbe finanziamenti per appoggiare la soluzione (del resto la sua opposizione al centrosinistra non è di oggi),mentre il P.C.I. sarebbe già d'accordo e si limiterebbe a proteste verbali e volu

tamente inefficienti"".

Il secondo, poi, era del seguente tenore :"oggetto: gruppi di pressione italiani e stranieri provocherebbero la fine del centrosinistra in Italia, a favore di una formula centrista. Gli organizzatori di eventuali attentati terroristici per favorire la manovra (rif.rapporto n.0281)-In base a nuove elementi di giudizio raccolti nella zona operativa "C", T M(VI) ritiene che gli ambienti industriali del Nord Italia disposti a finanziare attentati siano costituiti principalmente dal gruppo Monti/ Z è d'accordo sulle conclusioni cui è pervenuto T (VI)"".

Il Lorenzon riconosceva senz'altro il secondo rapporto per uno di quelli fattigli vedere dal Ventura, mentre in ordine al primo,asseriva che in esso si trovavano i medesimi argomenti di cui aveva già preso visione nell'altra velina mostratagli dal Ventura.

Altro accertamento effettuato dal G.I. riguardava il c. d. memoriale del Commissario Pasquale Iuliano, il quale veniva sentito dettagliatamente in merito alle confidenze da lui ricevute,prima a mezzo del Tommasoni Francesco e poi del Roveroni Giuseppe.

Il Iuliano confermava di avere appreso dal primo che esisteva a Padova un "commando" terroristico operante a Roma cui facevano capo il Freda, il Ventura ed un bidello del Configliachi di Padova (ossia il Pozzan),nonchè il Roveroni, il quale si era però poi distaccato dal gruppo per una crisi di coscienza. A mezzo del Tommasoni

il Iuliano aveva avuto, nei primi di giugno del 1969, un incontro col Roveroni ,il quale gli aveva confermato le medesime circostanze, aggiungendo che il Freda intendeva,fra l'altro,avvelenare con arsenico l'acqua potabile.

Posto il Iuliano a confronto col Roveroni, quest'ultimo, dopo una iniziale reticenza, e sia pure in forma piut tosto generica,ammetteva di avergli parlato, nel corso del loro abboccamento, degli attentati in preparazione da parte del Freda, ma precisava nel contempo di avergli riferito solo opinioni e deduzioni personali, sulla base di alcuni discorsi sospetti fatti da quest'ultimo, attraverso,cioè,preannunzi di scoppi di bombe e richieste di informazioni circa il funzionamento di circuiti elettrici.

Lo stesso Roveroni, peraltro, subito dopo il confronto col Iuliano,aggiungeva che a sollecitare quel suo incontro nel giugno 1969 col predetto funzionario, era stato proprio il Freda, il quale avrebbe voluto,a sua volta, che il Roveroni testimoniasse poi contro il Iuliano per aver tentato di incastrarlo.

B) GLI INTERROGATORI DI FREDA PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.1972.

Le risultanze acquisite attraverso le indagini sopra ricordate, venivano contestate, nel corso di numerosi interrogatori, sia al Freda che al Ventura (1), i qua-

(1)-Per gli interrogatori di Freda al G.I.di Milano V.Vol.24/6 istruz.Freda.
Per gli interrogatori di Ventura al G.I.di Milano V.Vol.24/4. Istruz. Freda

li davano a loro volta le seguenti giustificazioni:

Il Freda, in ordine all'acquisto dei timers, dopo una iniziale negativa, e dopo un vano tentativo di essere autorizzato a dare una risposta non verbalizzata, dichiarava di averli acquistati per conto di un arabo del servizio segreto algerino, ossia del capitano Hamid, il quale, avendo saputo che egli si occupava da vario tempo del genocidio compiuto dagli ebrei in danno degli arabi in Palestina, lo aveva incaricato di trovargli degli interruttori a tempo da usare in guerra per gli ordigni esplosivi.

Egli si era quindi rivolto al Fabris, e per suo mezzo poi alle ditte R.I.C.A. ed Elettrocontrolli, acquistandone prima cinque, e poi, avutane l'approvazione da parte dell'arabo, altri 50. La consegna dei primi cinque timers era avvenuta nel giugno-luglio 1969, mentre l'altra era avvenuta certamente prima del 12 dicembre ;da parte sua il capitano Hamid gli aveva rimborsato le somme da lui spese. Tutti i colloqui tra il Freda e l'arabo e le consegne dei timers erano avvenuti nella casa ed alla presenea della Prof.ssa Maria De Portada, res.in Venezia, la quale, nell'occasione, aveva fatto anche da interprete tra di loro, essendosi la conversazione svolta in francese.

Il capitano Hamid veniva poi descritto dal Freda come un giovane dall'età apparente di 30 anni, con altezza e

corporatura come la sua, con capelli scuri, e con una cicatrice che partiva tra i due occhi,giungendo fino alla metà del setto nasale deviando sotto l'occhio sinistro con angolazione di 25°; (in un secondo momento,del descritto capitano Hamid, veniva pure esibita una fotografia a mezzo dei difensori dell'imputato, ma quest'ultimo la disconosceva in dibattimento all'udienza del 4.6.1977).

Specificava,inoltre,il Freda di non ricordare se assieme ai timers la fornitura comprendesse anche le targhette e le manopole. Non escludeva,poi,di averne potuto acquistare altre partite,ma ribadiva comunque di averle sempre consegnate tutte al capitano Hamid ; negava,quindi,di aver ne dato un esemplare al Ventura.

Il G.I. procedeva ad un immediato controllo delle sue affermazioni,sia con l'interrogatorio della Prof.ssa De Portada, sia mediante richiesta di informazioni, tramite il Consolato di Israele, presso i servizi di sicurezza di detto paese.

La De Portada asseriva,fornendo vari dettagli, di avere assistito, nell'ottobre 1969, alla consegna avvenuta nella sua abitazione,di una sessantina di interruttori da parte del Freda ad un certo capitano Hamid.

Il G.I.,però, le contestava numerose discordanze rispetto sia alle risultanze obiettive, che alla stessa versione del Freda, per avere in particolare la teste affermato: che la consegna aveva avuto per oggetto anche le manopole (che non erano invece comprese nella fattura) ;

che i dischetti erano di plastica e di color giallo,mentre in effetti erano di metallo e di color nero ; che la spesa rimborsata dall'arabo era stata di L.200.000,mentre in effetti era risultata, attraverso la fattura,di sole lire 81.120; che la consegna era avvenuta in un'unica occasione, mentre il Freda aveva parlato di due consegne, (prima di cinque e poi di 50 timers); che l'arabo aveva una cicatrice al di sopra del sopracciglio sinistro,mentre secondo Freda l'aveva al di sotto dell'occhio sinistro.

Per questi motivi, ed anche in considerazione del fatto che, come risultava dagli atti, la teste, pochi giorni prima di venire a deporre,aveva avuto un colloquio in carcere con il Freda, riteneva falsa la sua deposizione e ne ordinava l'arresto provvisorio. Il giorno dopo, comunque, il G.I., pur ribadendo le contestazioni già fatte, ne ordinava la scarcerazione.

In ordine,poi,alla richiesta di informazioni presso i servizi segreti algerini, gli stessi facevano sapere che nessuna traccia di interruttori a tempo,marca Dihel era stata trovata nel territorio israeliano, e che inoltre il capitano Hamid non era noto alle autorità di Israele (1).

Sempre con riferimento agli interrogatori resi dal Freda in questa fase, va aggiunto che l'imputato contestava recisamente di aver partecipato ad una riunione la sera

(1)-Vol.26/4 F.121/124 Istruz.Freda.

del 18 aprile a Padova, facendo anzi notare in proposito che egli ben sapeva in quel periodo di avere il telefono sotto controllo. A dimostrazione di questa ultima asserzione veniva infatti richiamata,da parte del suo difensore,l'attenzione del Magistrato su un rapporto giudiziario della Questura di Padova redatto il 20.5.1969 (1) e relativo all'attentato del 15 aprile all'Università di Padova, in cui si dava atto che l'intercettazione già disposta, delle conversazioni telefoniche del Freda, aveva avuto termine dopo pochi giorni,in quanto nel corso di una di esse,egli aveva fatto capire di essersi accorto di avere l'apparecchio sotto controllo.

In ordine, infine, alle deposizioni del Iuliano e del Roveroni, il Freda confermava di avere invitato quest'ultimo a testimoniare sul tentativo di incastrarlo,fatto dal Commissario.

C) GLI INTERROGATORI DI VENTURA PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.1972.

Il Ventura Giovanni, da parte sua, nei vari interrogatori da lui resi al G.I. di Milano, sempre nel periodo anteriore alla sua formale incriminazione per strage, modificava gradualmente l'originaria posizione difensiva.

Con riferimento ai rapporti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna , sulla cui provenienza gli venivano chieste delucidazioni dal G.I., asseriva di averli avuti da un

(1)-Vol.30/5 F.4/12 Istruz.Freda.

personaggio che ricopriva un ruolo di carattere diplomatico nell'Ambasciata Rumena, e del quale, per lealtà,non intendeva fare il nome. Di tale personaggio egli era a sua volta informatore, in quanto dava a lui delle notizie, in cambio di quelle ricevute per il suo lavoro editoriale e per il suo interesse personale di mantenersi aggiornato sull'evolversi della situazione politica ad ogni livello.

Tra le notizie da lui fornite al predetto personaggio, rientravano anche quelle sul gruppo A.R. di Freda, il quale, per la sua attività politica e libraria,aveva avuto come persone a lui vicine il Toniolo Ivano, il Trinco, il Pozzan, il Balzarini, e per un certo tempo anche il Romanin, nonchè esponenti di altri gruppi neofascisti extraparlamentari, come quello di Orsi di Ferrara.

Aggiungeva il Ventura che nel corso della sua attività informativa aveva avuto occasione di scambiare col Freda le valutazioni sui vari attentati (anteriori a quelli del 12 dicembre) ;ed il Freda aveva fatto in proposito solo degli apprezzamenti favorevoli, senza però mai ammettere alcuna sua responsabilità, tranne che per l'attentato dell'aprile 1969 all'Università di Padova,in ordine al quale gli aveva detto, con tono che non lasciava adito ad equivoci, che quella sera egli era a cena con una sua amica.

Tutte queste dichiarazioni del Ventura venivano rese nella prima parte del suo interrogatorio del 10.6.1972,in esito al quale il G.I. invitava formalmente l'imputato a meditare bene sulla sua posizione processuale, che non

era affatto,tranquilla alla stregua delle dichiarazioni già rese dal Lorenzon e dei riscontri obiettivi acquisiti al riguardo.

Nel prosieguo dell'interrogatorio, nel corso della stessa giornata, il Ventura chiedeva allora di essere preliminarmente posto a confronto col Freda e col Fabris: e ne spiegava anche i motivi:
quanto al Fabris, in quanto egli ricordava di avere incontrato un giorno, durante l'estate del 1969, nello studio del Freda,un individuo che parlava con quest'ultimo di radio ricetrasmittente, tenendo in mano un oggetto di forma cilindrica od a spigoli,di circa 18-20 cm. di altezza, con la parte alta più ampia rispetto al resto.

Quanto al Freda perchè costui, dopo gli attentati ai treni dello agosto 1969, gli aveva chiaramente detto di conoscerne gli organizzatori e gli esecutori, tre dei quali si erano poi rifugiati in Spagna, spiegandogli nel contempo che quegli attentati erano i primi di un più ampio piano di azione che prevedeva una progressione del terrorismo, e che in sostanza la situazione politica avrebbe potuto trovare uno sbocco,intensificando il programma di attentati terroristici,accompagnato da attività diretta a riunire tutti i gruppi aventi interesse all'abbattimento delle istituzioni e dell'apparato democratico.

Nel successivo interrogatorio del 19.6.1972 il Ventura, con riferimento alla telefonata del 1o aprile, continuava a negare di aver partecipato ad alcuna riunione, ma

aggiungeva di aver saputo dal Freda, dopo circa 7-10 giorni da quella data:che lo stesso aveva avuto contatti con due persone venute appositamente da Roma; che tale incontro aveva portato allo stabilirsi di un rapporto politico operativo;che tali persone, con le quali il Freda si era poi incontrato anche a Roma,appartenevano, a quanto il Ventura aveva potuto capire, ad Avanguardia Nazionale.

Sui rapporti tra Freda e Stefano Delle Chiaie (appartenente ad Avanguardia Nazionale), il Ventura riferiva, in particolare, che dopo l'aprile-maggio 1969, il Freda, il quale aveva espresso fino allora giudizi negativi su quel movimento, aveva modificato la sua posizione con chiare manifestazioni di apprezzamento.

In ordine,infine,alla questione delle armi rinvenute nella soffitta del Marchesin, il Ventura, a modifica delle sue precedenti dichiarazioni, asseriva che le stesse erano in realtà del Comacchio, il quale gli aveva chiesto, verso la fine del 1968, di occultargliele per qualche tempo ; cosa che egli aveva fatto prima tenendole per circa 10 mesi in case di sua pertinenza, e poi affidandole, tra il settembre ed il novembre 1969, al Pan Ruggero.

Il 13 giugno 1972 avvenivano i richiesti confronti tra il Ventura ed il Fabris e tra lo stesso Ventura ed il Freda.

Nel corso del primo di questi due confronti, il Fabris riconosceva nel Ventura la persona a cui il Freda aveva consegnato un timer in sua presenza, mentre il Ventura riconosceva a sua volta nel Fabris la persona che parlava

col Freda, nell'episodio già da lui indicato, di radio ricetrasmittente. Oggetto di vivace contestazione erano quindi le affermazioni del testimone in ordine alla consegna del timer, in quanto l'imputato non solo negava la circostanza, ma assumeva che sul tavolo del Freda c'era un apparecchio del tutto diverso.

Il Fabris, in un primo tempo, precisava di esser certo di aver visto il Ventura riporre nella borsa il timer; nel corso ulteriore del confronto, sotto l'incalzare del Ventura, dichiarava invece di essersi potuto sbagliare su questo punto, essendoglisi confuse le idee, ma si diceva certo, comunque, di averlo visto prendere in mano il commutatore.

Nel confronto tra Freda e Ventura, il primo negava di aver mai detto all'altro di conoscere gli organizzatori e gli autori degli attentati, asserendo di aver potuto prospettare soltanto delle ipotesi personali. Nel contempo il Ventura, dopo avere inteso la spiegazione data dal Freda circa l'acquisto e la destinazione dei timers, rivelava di avergliene un giorno sottratto un esemplare dal suo studio, e di averlo poi dato al Comacchio perchè ne studiasse la possibilità di utilizzazione, avendo capito a quale scopo avrebbe potuto servire. Ammetteva quindi, sempre nel corso del confronto, che il Lorenzon aveva poi visto quel timer nella sua macchina.

Nel successivo interrogatorio dell'11.8.1972, infine, il Ventura faceva capire che l'autore del Libretto rosso "La

Giustizia è come il timone...", era proprio il Freda, il quale glielo aveva fatto vedere prima in Fogli dattiloscritti, e poi in due o tre esemplari stampati. Sempre nel corso del predetto interrogatorio, esibiva due biglietti inviatigli dal Freda durante la detenzione ed in cui si parlava della versione fornita da quest'ultimo al G.I. in ordine all'acquisto dei timers.

D) IL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.1972.

Sulla base di queste risultanze il G.I., di Milano, con mandato di cattura notificato il 28.8.1972 contestava formalmente al Freda ed al Ventura il reato di strage continuata e gli altri reati connessi, con riferimento ai vari attentati del 12 dicembre 1969. Poneva a base di tale provvedimento, ed in aggiunta agli indizi già raccolti dal Giudice Istruttore di Treviso, anche l'accertata acquisto, da parte del Freda, in epoca di poco anteriore al 12/12/1969, di interruttori da 60 e 120/m, dello stesso tipo di quelli usati per gli attentati di Roma e di Milano; l'inattendibilità delle giustificazioni da lui fornite in merito a tale acquisto e la circostanza che nell'ottobre del 1969 un interruttore del genere, con i fili già collegati secondo la tecnica, si trovava in possesso del Ventura, così come affermato a suo tempo dal teste Lorenzon.

Nei confronti invece del Rauti, che aveva nel frattempo fornito un attendibile alibi circa la sua presenza a Roma la sera del 18 aprile 1969, il Giudice Istruttore aveva già emesso in data 24.4.1972 ordinanza di scarcerazione

per insufficienza di indizi.

Lo stesso G.I., nei confronti del Pozzan, che dopo la libertà provvisoria si era reso irreperibile, emetteva, in un primo tempo, mandato di accompagnamento rimasto senza effetto; ed in data 20.6.1972 emetteva, sempre per il delitto di cui all'art.270 3° comma C.P., nuovo mandato di cattura.

E) LE INDAGINI SUCCESSIVI AL MANDATO DI CATTURA DEL 28.6. 1972.

Fra i punti su cui il G.I. di Milano approfondiva in prosieguo le sue indagini, vanno evidenziati anzitutto quelli relativi ai timers ed alle borse.

- I timers:

Il G.I. riteneva di poter stabilire che negli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre 1969 era stato usato solo il tipo di timer in deviazione.

Giova premettere che in una delle buste contenenti corpi di reato (busta n.1 del corpo di reato 7888-11) si rinveniva un piccolissimo frammento metallico, raccolto nel sottopassaggio della B.N.L. di Roma e che risultava poi far parte di una bussoletta di ottone, che è un pezzo esclusivo dei timers in deviazione. Tanto era possibile accertare attraverso le dichiarazioni dell'Ing.Ernst Blocker, e cioè di uno dei tecnici della ditta Junghans di Venezia(1), il quale, a seguito dell'esibizione del predetto frammento,

(1)-Vol.26/4 F.129 istruz.Preda.

lo identificava per il residuo di un portacontatti usato negli interruttori in deviazione allo scopo di chiudere uno dei quattro fori di alloggiamento dei vari morsetti (e precisamente quello in basso a sinistra, che in quel tipo di timers era privo di specifica funzione) al fine di evitare la introduzione di polvere, nel congegno ad orologeria.

La conferma definitiva sul tipo di timers usati veniva poi, attraverso una perizia appositamente disposta dal G.I. ed affidata ai Prof.ri Reggiori, Matteoli e Dumini, i quali, sulla base di alcuni frammenti loro consegnati e di alcuni esemplari di timers nuovi (uno da 60/m in chiusura a vite, uno da 90/m a vite in deviazione, uno da 60/m in deviazione a faston, uno da 120/m in deviazione a faston e due a in apertura da 60m a vite), pervenivano a queste conclusioni:

A)-Tutti gli interruttori usati negli attentati erano senza dubbio del tipo a deviazione. Ciò risultava: dalla presenza della bussoletta di riempimento, usata solo in quel tipo di timers; da alcuni frammenti di morsetti rinvenuti nella B.N.A. di Milano; (infatti quello superiore sinistro era di materiale ferroso e tale caratteristica era dei timers in deviazione, ma non di quelli in chiusura); da un frammento di ottone prelevato nella B.N.A. ed appartenente ad una piastrina posteriore di un timer diverso da quello in chiusura (che, - non potendosi ipotizzare nella specie l'uso di un timer in apertura - avrebbe potuto essere

solo quello in deviazione); e da un frammento di rondella con nasello del movimento di orologeria, rinvenuto presso l'Altare della Patria lato Museo, ed appartenente pure ad un timer non in chiusura.

B)-Tutti i predetti timers in deviazione erano inoltre del tipo da 60/m; ciò si poteva desumere attraverso lo spessore di alcuni frammenti di molla, repertati nelle tre Banche e presso l'Altare della Patria - lato Museo - e da un frammento di ottone, rinvenuto nella B.N.L. ed appartenente alla piastrina anteriore di un timer. Infatti le molle corrispondevano per le dimensioni a quella del timr da 60' in deviazione avuto in esame; e la piastrina anteriore aveva alcune caratteristiche morfologiche del corrispondente pezzo dello stesso tipo di timer.

C)-In ordine al tipo di inserimento (a vite od a faston) dei morsetti nell'involucro di bachelite, lo stesso era da individuarsi, con tutta probabilità, nel tipo a faston (come quelli cioè acquistati dal Preda) per l'esistenza di un frammento di morsetto inferiore destro, rinvenuto nella B.N.A. di Milano.

Fermo questo punto, che cioè negli attentati erano stati usati solo timers in deviazione e da 60/m prodotti dalla Junghans e distribuiti dalla Gavotti, il G.I. effettuava poi un'altra indagine sui dischi di graduazione che, come già si è detto, erano stati forniti alla Gavotti dalla ditta Targhindustria da Cusano Milanino. Si accertava in proposito che, nel 1969, per gli interruttori in deviazione si

usavano gli stessi dischetti con la scritta "M/A" (1) usati per gli interruttori in apertura (teste Gavotti), e che inoltre la prima fornitura di tali dischetti da parte della Targhindustria, era avvenuta nel marzo 1969, come risultava dalla dichiarazione del titolare della Targhindustria, Piatzalis Antonio, e dalla bolla di consegna da questi esibita, e che portava la data, peraltro manifestamente corretta, del 17 marzo 1969 (2).

Attraverso le successive indagini, effettuate su incarico del G.I. dalla Guardia di Finanza, emergeva che nel 1968 la Junghans aveva inviato alla Gavotti solo 20 timers in deviazione, e che in tutto il 1969 ne aveva inviato 350 dello stesso tipo. Tale fornitura del 1969 veniva però presa in esame, per le vendite fatte dalla Gavotti, solo con riferimento al periodo delimitato tra il 17 marzo 1969 (da quando cioè era cominciata la fornitura dei dischi della Targhindustria), fino al 12.12.1969, ossia fino alla data degli attentati.

Orbene, in questo lasso di tempo risultavano venduti dalla Gavotti solo 57 timers, così distinti: due, come da fattura n.44 del 18.3.1969 alla ditta Pasetti di Reggio Emilia, che poi li aveva a sua volta rivenduti ad acquirenti non identificati ; cinque, con fattura n.112 del 19.7.1969 alla ditta R.I.C.A. di Padova, che a sua volta ne ave

(1)-Vol.26/4 F.1/5 tris - Istruz.Preda.
(2)-Vol.26/4 F.126,128 - " "

va rivenduto tre alla ditta CAPICA di Albignasego (presso la quale ne venivano rinvenuti due, ancora in giacenza, in data 15.11.1972); uno, in data imprecisata, ad un cliente occasionale, che lo aveva poi applicato alla propria radio ; ed uno ancora, in data 22.9.1969, alla ditta Vecod di Treviso, che lo aveva poi rivenduto a tale Nando Boria da Milano. Gli altri 50 erano stati infine venduti alla Elettrocontrolli di Bologna, con la fattura del 18.9.1969 di cui si è parlato ; ed erano da identificarsi appunto con quelli acquistati dal Freda.

Sulla base di queste risultanze, il G.I. riteneva quindi di aver raggiunto la prova matematica che i cinque timers usati negli attentati di Roma e Milano dovevano necessariamente far parte del gruppo di 50 timers in deviazione da 60/m acquistati dal Freda, posto che per gli altri sette forniti in quell'anno dalla Gavotti, si era verificato un frazionamento in più esemplari, di alcuni dei quali era stata pure individuata la destinazione.

Si deve però sin da ora precisare che questo giudizio di certezza non sarà poi condiviso dall'impugnata sentenza sulla base delle ulteriori risultanze e degli argomenti che saranno in seguito esposti.

- Le borse:

A seguito della pubblicazione sul settimanale l'"Espresso" di alcune notizie relative all'esistenza in Padova di una valigeria, non compresa nell'elenco fornito alla Polizia dalla ditta Mosbach Gruber, e nella quale invece nel

1969 sarebbero state ugualmente vendute borse di detto tipo, il G.I. di Milano incaricava il M.llo Alvise Munari della Squadra di P.G. dei CC. di Treviso, di svolgere delle indagini in proposito.

Il sottufficiale, con rapporto del 9.9.1972 riferiva che il controllo da lui effettuato non aveva dato alcun risultato apprezzabile, ma che egli, estendendo di sua iniziativa le indagini, aveva accertato, tramite la commessa della valigeria "Al Duomo" di Padova a nome Galeazzo Loreta, che il 10.12.1969 il Freda Franco aveva acquistato presso il suddetto negozio quattro borse identiche a quelle usate per i fatti del 12 dicembre 1969.

La Galeazzo, infatti, come risultava dal verbale di interrogatorio raccolto dal Munari, ed allegato al menzionato rapporto, ricordava di aver venduto 4 borse, di cui tre nere ed una marrone o viceversa, ad un giovane di circa 28-30 anni, ben vestito, distinto, taciturno, il quale aveva mostrato interesse non per il colore, ma per un unico particolare, che cioè le borse fossero prive di scomparti (1).

La Galeazzo aggiungeva che dopo la strage, il titolare del negozio Giurati Fausto, a seguito della sua segnalazione, ne aveva informato la Questura di Padova, che aveva inviato due funzionari dell'ufficio politico, i quali le avevano mostrato delle fotografie, senza però che ella riconoscesse in alcuna l'acquirente prima descritto. Si era poi recato da lei un altro funzionario, venuto appositamen-

(1)-Vol.26/I - F.14/15, 21/24, 27/30 Istruz.Freda.

te da Roma, ma la cosa non aveva più avuto alcun seguito. Qualche mese prima però, ella, nel vedere su un giornale la fotografia del Freda, non aveva avuto alcuna esitazione a riconoscerlo per la persona che aveva acquistato le borse.

Le dichiarazioni della donna trovavano riscontro non solo nei fogli di cassa della ditta (da cui risultava che in data 10.12.1969 erano stati venduti quattro modelli 2131 della M.G.) ma anche nel fascicolo, richiesto in visione dai Magistrati, della Questura di Padova, e relativo alle indagini effettuate subito dopo gli attentati. Risultava infatti da un promemoria datato 10.12.1969 (1), che la commessa della valigeria "Al Duomo" aveva in effetti segnalato sin da allora l'episodio, precisando che il giovane - il quale indossava un cappotto scuro - aveva inizialmente chiesto tre borse, decidendosi a prenderne una quarta dopo averne saputo il prezzo (L.2.700 a borsa); e che le borse acquistate,di cui erano indicate pure le dimensioni, erano tre di color marrone, ed una di color nero. Il suddetto promemoria era stato poi portato a conoscenza,nei giorni immediatamente successivi,alle Questure di Roma e di Milano ed alla Direzione degli Affari Riservati presso il Ministero dell'Interno.

La Galeazzo, sentita prontamente dal G.I. di Milano,confermava quanto riferito al M.llo Munari e si dichiarava disposta ad effettuare il riconoscimento.

(1)-Vol.26/1 F.35/36 Istruz.Freda.

Il 14.9.1972 si procedeva quindi ad una formale ricognizione del Freda,che dava però esito negativo in quanto la donna indicava, dichiarandosi per di più incerta nella scelta, due delle quattro persone che si erano allineate con l'imputato. Va aggiunto in proposito che prima della ricognizione il Freda aveva dichiarato di avere avuto i capelli bianchi sin dall'età di 18 anni, mentre la Galeazzo aveva parlato di un giovane dai capelli scuri; e che a seguito di una immediata perquisizione effettuata presso l'abitazione dei genitori del Freda, al fine di rintracciarvi eventualmente un cappotto del tipo descritto dalla donna, si rinvenivano, come di sicura appartenenza all'imputato, solo due soprabiti, uno di gabardin bleu,ed uno di lana grigio scuro.

Al fine di prendere cognizione di tutte le risultanze delle indagini svolte a suo tempo dalla Polizia Giudiziaria sull'acquisto delle borse, il G.I. ordinava poi l'esibizione, ai sensi dell'art.342 C.P.P., degli atti relativi da parte della Direzione AA.RR..

Da tale acquisizione risultava, peraltro, attraverso una minuta datata 19.6.1970, che due frammenti di pelle di borsa, repertati sul luogo delle esplosioni di Roma, erano stati inviati dal predetto ufficio in Germania perchè venissero esaminati dai tecnici della ditta Mosbach Gruber, i quali avevano risposto trattarsi appunto di frammenti di pelle sintetica, originariamente marrone, ma coperti di fulig-

gine nera, e corrispondenti in ogni loro caratteristica alla pelle artificiale "City". I due frammenti inviati,e poi restituiti, si trovavano chiusi in una busta, e secondo le indicazioni sulla stessa apposte, risultavano raccolti presso la B.N.L. di Roma.

Nell'esame del predetto carteggio, l'attenzione del Magistrato inquirente veniva inoltre richiamata, da un appunto riservato in cui si descriveva la borsa rinvenuta presso la Comit di Milano, e la si indicava come una borsa perfettamente nuova con il cordino - cui era probabilmente attaccato, in origine, il cartellino del prezzo - ancora legato al manico. Questo cordino, che era chiaramente rilevabile anche dalle fotografie scattate allora sulla borsa, era però nel frattempo scomparso; nè, attraverso le indagini eseguite in proposito dal G.I.,era possibile stabilire le cause e le modalità di tale sparizione.

Comunque, sulla base degli elementi già acquisiti (si sapeva già infatti attraverso la perizia espletata nell'istruzione romana che per gli attentati erano state usate almeno due borse M.G.,una "Peraso" nera ed una "City" marrone, entrambe modello 2131) l'indagine veniva allargata al fine di stabilire quali negozi avessero trattato assieme i due articoli. Ed attraverso le ricerche della Guardia di Finanza si poteva stabilire come,delle 33 valigerie italiane che nel 1969 erano state rifornite di borse da quella ditta tedesca, solo tre avevano ricevuto entrambi i tipi, peraso e city: la valigeria "Al Duomo" di Padova, la Biagini di

di Milano,e la Protto di Cuneo. Di questi tre negozi,peraltro, solo il primo usava attaccare il cartellino del prezzo ad un laccio legato al manico, mentre nel secondo si usava un filo di cotone, collocato all'interno della borsa, e nel terzo, infine, un bollino autoadesivo.

Si riteneva quindi a questo punto, di aver raggiunto un ulteriore elemento a favore delle indagini sulla pista Veneta: che cioè la borsa rinvenuta presso la Comit e presumibilmente anche altre tre (alla stregua di quanto dichiarato dalla Galeazzo) fossero state acquistate a Padova.

Tale elemento aveva però un riscontro solo parziale nelle risultanze delle indagini peritali,che il G.I. riteneva di rinnovare sulla scorta dei frammenti metallici di borsa repertati.Come si è già detto a proposito dell'istruttoria a carico di Valpreda ed altri, i periti erano arrivati in ordine alle borse a queste conclusioni: quella rinvenuta presso la COMIT di Milano era certamente mod.2131 Peraso nero ; i reperti provenienti dal Museo dell'Altare della Patria, corrispondevano per ogni caratteristica al campione "City" marrone ; le altre tre borse,adoperate presso la B.N.L.,presso l'Altare della Patria-lato Pennone- e presso la B.N.L. di Roma, tutte di color nero,ed identiche tra loro, erano soltanto simili alle altre due, per cui presumibilmente provenivano anch'esse dalla medesima ditta.

Il G.I. di Milano non riteneva soddisfacente tale risposta in quanto i periti avevano a suo parere esaminato i

frammenti in modo erroneo e lacunoso: in particolare non avevano tenuto conto della distinzione effettuata dall'Ing. Teonesto Cerri, nella raccolta dei reperti presso la Banca Naz.dell'Agricoltura, in frammenti che avevano partecipato all'esplosione (appartenenti cioè alla borsa in cui era stato posto l'ordigno) ed in frammenti che erano stati investiti dall'esplosione, appartenenti cioè a borse dei clienti della Banca, ed avevano quindi esaminato una borsa diversa da quella in cui era stato posto l'ordigno ; e sopratutto non avevano potuto tener conto dei frammenti repertati presso la B.N.Lavoro di Roma, e poi inviati dalla Direzione Affari Riservati ai tecnici tedeschi che li avevano poi identificati come frammenti di pelle "City" (v.ordinanza G.I. del 3/1/1973 in Cart.5/20 F.34/43 Istruz.Freda).

La nuova perizia, affidata agli stessi Ingegneri Reggiani, Mattioli e Dumini, perveniva a sua volta a queste conclusioni: "Solo il supporto maniglia repertato presso il Museo dell'Altare della Patria corrispondeva all'analogo supporto-maniglia della borsa rinvenuta presso la Comit di Milano. Tutti gli altri reperti non potevano essere attribuiti a borse modelli 2131, ma provenivano certamente da altri tipi di borsa".

Quest'ultima affermazione, peraltro, non poteva dirsi smentita dal fatto che i 2 frammenti di pelle inviati in Germania e riconosciuti appartenente al tipo "City" marrone, risultassero provenienti dalla B.N.L. di Roma. Invero, attraverso le deposizioni del teste Russomanno e degli Uf-

ficiali che avevano proceduto alla raccolta dei reperti, risultava che poteva essersi verificata una certa confusione nella catalogazione della loro provenienza, come era dimostrato dal fatto che gli stessi due frammenti di pelle inviati in Germania coincidevano perfettamente, per forma e dimensioni, con le immagini fotografiche di due frammenti, scattate subito dopo l'esplosione e che risultavano eseguite proprio sui reperti dell'Altare della Patria - lato Museo - (v.dep.Ten.Col.D'Arienzo del 25.6. 1973 in Vol.25/14 F.38/41 istruz.Freda).

Era ragionevole, quindi, supporre che anche i predetti frammenti provenissero dal Museo dell'Altare della Patria (dove del resto erano stati già trovati altri elementi per la individuazione della borsa "City" marrone), anzicchè della B.N.L..

In conclusione, attraverso queste indagini peritali, si poteva stabilire ancora una volta che solo due borse, ossia quella rinvenuta presso la Comit di Milano e quella usata presso l'Altare della Patria-Museo-, erano con certezza di fabbricazione della M.G..

Ad integrazione delle indagini in esame si procedeva, infine, ad una rogatoria in Germania, onde controllare la esattezza delle indagini svolte in Italia sui negozi che avevano acquistato borse della M.G. e sui quantitativi effettivamente forniti (1).

---

(1)-Vol.26 Fasc.3 bis F.7/o, 34/38 istruz.Freda.

Il contitolare della ditta Ernest Dieter Specht, interrogato, riferiva in sintesi,e con riferimento all'anno 1969: il modello 2131 "peraso" era stato prodotto solo in nero ed eccezionalmente anche in marrone, mentre il modello 2131 "City" era stato prodotto in marrone ed in nero ;alla valigeria "Al Duomo" di Padova erano stati forniti solo modelli Peraso e City. Il manico usato per l'articolo 2131 era stato usato anche per i modelli 2130 e 2132. Le parti metalliche dei modelli 2130, 2131 e 2132 erano uguali. Dal materiale "City" marrone erano stati prodotti anche altri articoli,che non avevano però la capacità necessaria per contenere una bomba. Tale capacità aveva solo l'articolo "City" marrone modello 2123, ma questa borsa, che era priva di traversa metallica,era fornita di chiusura lampo.

Anche il predetto teste riconosceva, infine, come vilpelle "City" marrone uno dei pezzi di materiale bruciacchiato allegati alla documentazione rinvenuta nel fascicolo degli affari riservati.

I testi Sannevigo e Iuculano.

A completamento delle indagini sulle borse, vanno infine ricordate due testimonianze raccolte in proposito dal G.I.: quella di Liliana Sannevigo, già segretaria del Freda, e quella di un detenuto a nome Livio Iuculano.

La prima ricordava di aver visto nello studio del Freda, forse nel gennaio 1970, tre o quattro borse nuove color marrone "di quelle che si aprono di sopra", ed aveva tro-

vato strano tale acquisto di più borse nuove. Presa visione di alcuni modelli di borse 2131 esibitile dall'Ufficio, la teste osservava,peraltro,che le borse da lei descritte le erano sembrate più grandi.

Il Ioculano, il quale, già in altre occasioni ed in altri processi,aveva asserito di essere in possesso di varie notizie nei riguardi del Freda, assumeva a sua volta, di aver visto in un giorno del dicembre 1969, nello studio di questi,quattro-cinque borse in fila tutte uguali.

I funzionari incriminati.

Le indagini effettuate sulle borse davano,peraltro,luogo a tre ulteriori incriminazioni: nei confronti del dottor Elvio Catenacci- dirigente, all'epoca, della Direzione AA. RR. per il reato di cui all'art.351 C.P., in relazione cioè alla mancata trasmissione all'Autorità Giudiziaria dei due frammenti di pelle inviati in Germania, nonchè del Dottor Bonaventura Provenza e del dottor Antonino Allegra, rispettivamente Capi degli Uffici Politici delle Questure di Roma e di Milano: il Provenza veniva incriminato per il delitto di cui agli artt.361 e 363 C.P.,per non avere riferito all'Autorità Giudiziaria tutte le risultanze delle indagini delle borse,e che erano emerse invece solo dopo l'esibizione della documentazione esistente presso la Direzione Affari Generali; ed il dottor Allegra per analoga violazione e per avere inoltre colposamente disperso il laccetto attaccato alla borsa rinvenuta presso la Comit.

I tre funzionari,interrogati respingevano ogni addebito.

L'alibi di Ventura per il 12 dicembre 1969.

Dopo la notifica del mandato di cattura in data 28.8.1972, il G.I. sottoponeva gli imputati Freda e Ventura ad ulteriori interrogatori, contestando loro le risultanze gradualmente acquisite.

Nell'interrogatorio del 17 ottobre 1972 chiedeva in particolare al Ventura per quale motivo fosse andato a Roma nei giorni 5-6-7-8-10 e 12 dicembre 1969. L'imputato faceva presente di essersi recato nella capitale fino al giorno 10 per ragioni inerenti alla sua attività editoriale, mentre per il giorno 12 (corrispondente a quello degli attentati), prospettava una diversa e specifica ragione: era stato cioè costretto a ritornare a Roma per il ripetersi di una crisi epilettica del proprio fratello Luigi, il quale studiava allora in un Collegio della Capitale.

Precisava, anzi, che la mattina del 12 dicembre, avuta notizia della crisi, aveva telefonato da Padova, dove si trovava per affari, al dottor Perlini Giorgio, pure da Padova, medico curante del fratello, e su suo consiglio si era recato direttamente in treno a Roma (alla stazione di Padova era stato accompagnato in macchina dal Pozzan), giungendovi verso le ore 17.30. Appena arrivato, aveva telefonato al Collegio del fratello, ma avendo appreso che il congiunto aveva nel frattempo superato la crisi ed era uscito, si era allora diretto presso la sede della Società Lerici in Via Lazio, dove si era incontrato con i suoi collaboratori Tomba Rinaldo e Sestili Stefano.

Si procedeva quindi ad un controllo di tali affermazioni attraverso gli interrogatori delle seguenti persone:(1)

Padre Sartorio Pietro, religioso ed economo del pensionato dove studiava Luigi Ventura, dichiarava che per quanto era a sua conoscenza, quest'ultimo era stato colto da crisi epilettica una sola volta, e precisamente il 14 dicembre 1969 alle ore 12.30;
quella stessa sera il ragazzo aveva avuto la visita solo dell'Avv. Giannola e della fidanzata, mentre il fratello Giovanni era venuto a trovarlo uno o due giorni dopo assieme ad un certo Massari.

Dichiarava di ricordare con precisione l'episodio perchè fino a quel giorno egli non aveva mai saputo del male di cui soffriva il Ventura, e pertanto, non solo aveva avvertito telefonicamente la madre del ragazzo, ma aveva chiamato subito l'autombulanza della Croce Rossa. Il ricovero non era stato peraltro necessario, perchè il Ventura si era nel frattempo ripreso.

Tale affermazione del teste trovava riscontro documentale in un certificato della C.R.I., da cui risultava appunto che la mattina del 14 dicembre 1969, su richiesta di Padre Sartorio, era intervenuta un'autoambulanza per soccorrere

(1)-Va intanto precisato che già in una dichiarazione del 19.3.1972 il Pozzan Marco aveva riferito di aver accompagnato il Ventura alla stazione di Padova da dove era partito per Roma, verso le ore 11-11.30 del 12.12. 1969.

il Ventura Luigi (1).

Ventura Luigi asseriva da parte sua che egli,invece,si era più volte sentito male tra la fine di novembre ed i primi di dicembre e che a seguito di un attacco da lui avuto l'11.12.1969, Padre Sartorio aveva telefonato alla madre. Asseriva ancora che nella stessa giornata, essendosi sentito meglio, si era recato presso la sede della Società Lerici per incontrarvi il fratello Giovanni, giunto appositamente a Roma per trovarlo, ma vi aveva trovato solo l'Avv. Giannola, il Tomba ed il Sestili.

L'Avv.Giannola Diego,ossia uno dei soci del N.S. Editrice di cui era amministratore unico il Ventura, ricordava con precisione che il pomeriggio del 12 dicembre,verso le ore 17.30-18, il Ventura era passato dal suo studio ed assieme si erano poi recati in casa del Massari, dove avevano cenato e dove, a quanto aveva poi saputo, il Ventura era rimasto a dormire. Quest'ultimo gli aveva anzi ricordato tali particolari dopo la denunzia fattagli dal Lorenzon, rammentandogli inoltre di essere venuto quel giorno a Roma per la malattia del fratello. Il Giannola ricordava solo, in proposito, di essere andato una sera assieme al Massari Antonio, a trovare il Ventura Luigi, che si era sentito male presso il "Pensionato" dove studiava,e di averlo trovato in compagnia della sua fidanzata; non sapeva però precisare se tanto si era verificato la stessa sera del 12 dicembre.

(1)-Vol.32/2 sottofasc.2° istruz.Freda.

Tomba Rinaldo, socio della Litopress, ricordava che il 12 dicembre, il Ventura si era recato nella sede della Società Lerici,in cui si trovava il teste,e gli aveva anzi comunicato che poco prima era scoppiata a Roma una bomba.Lo stesso Tomba, a richiesta del G.I.,esibiva poi la propria agenda del 1969, da cui risultavano le varie presenza di Ventura a Roma nel corso di quello anno.

Sestili Alfredo, rappresentante della Litopress,confermava le stesse circostanze riferite dal Tomba. Anch'egli esibiva la propria agenda del 1969;e dalla stessa si rilevava, sotto la data dell'11 dicembre,la seguente annotazione: "ore 19 telefona Ventura a Via Lazio e dice che viene domani".

Tutti e tre i testi suddetti, smentivano, inoltre,concordemente, di aver visto quella sera il Ventura Luigi nella sede di Via Lazio.

Massari Antonio, altro socio della N.S. (che sarà poi nel corso del processo incriminato per associazione sovversiva e per avere partecipato agli attentati ai treni),ricordava che il Ventura aveva dormito a casa sua la notte tra il 12 ed il 13 dicembre 1969. Ricordava, inoltre, che in quel periodo il Ventura Luigi aveva avuto numerosi attacchi epilettici.

Il Dott.Ferlini Giorgio, medico curante, ricordava che il Ventura Giovanni gli aveva telefonato una mattina di dicembre presso l'Ospedale di Padova per avvertirlo della crisi avuta dal fratello; non sapeva indicare con precisione il

giorno.(Risultava comunque che il predetto dr.Perlini era stato assente dall'Ospedale l'11-12 e 13 dicembre 1969).

Gli ulteriori interrogatori del Ventura Giovanni del 7.3.1973 e 17/20-3-1973.

Nell'interrogatorio del 7 marzo 1973 il G.I. contestava al Ventura tutte le risultanze su esposte in merito al suo alibi facendogli presente che il suo viaggio a Roma nella giornata del 12 dicembre non era da ricollegare alla malattia del fratello, insorta 2 giorni dopo e che era stato anzi già programmato almeno dalla sera prima, come risultava dall'annotazione nell'agenda del Sestili.

Rendava inoltre edotto l'imputato,con riferimento agli altri attentati dell'anno 1969 anteriori a quelli del 12 dicembre, di alcune sintomatiche circostanze nel frattempo acquisite a suo carico.

Gli contestava, anzitutto,di essere andato in aereo da Milano a Roma la mattina del 24 luglio 1969, ossia nella stessa giornata in cui,nel palazzo di Giustizia di Milano, era stato deposto un ordigno, e gli esibiva a riprova la copia fotostatica del relativo biglietto da lui acquistato in data 23 luglio e pagato con un assegno bancario (1).

Gli contestava ancora che alcuni degli ordigni esplosi nei treni nell'agosto 1969 erano avvolti con la carta del quotidiano "Il Corriere della Sera" del 25 luglio 1969,ossia del giornale di Milano uscito il giorno successivo al

(1)-Il biglietto e l'assegno sono in fotocopia in Vol.32/2 Fasc.21-F.20/22 istruz.Freda.

24 luglio,da lui presumibilmente acquistato per assicurarsi se riportasse o meno la notizia dell'attentato del giorno prima.

Invitava quindi il Ventura,atteso l'aggravamento della sua posizione processuale, ed al fine di ottenere maggiore credibilità su quanto affermato nei precedenti interrogatori, di riferire con più precisione sulla attività del gruppo Freda su cui egli,a suo dire,si era impegnato a fornire informazioni all'amico rumeno.

L'imputato, in tale circostanza, si manteneva sulle stesse precedenti posizioni; chiariva solo a sua discolpa che l'8 agosto 1969 era stato a cena fino a tarda ora in un ristorante romano assieme ai suoi amici Trapani Salvatore,all'Avv.Giannola, al Testa ed al Massari Antonio.

Chiedeva, comunque, una pausa di riflessione.Dopodicchè, nel successivo interrogatorio, da lui stesso sollecitato,in data 17.3.1973, faceva delle esplicite ammissioni in ordine ai seguenti fatti:

Riunione del 18 aprile 1969 a Padova:

Si era effettivamente tenuta, ma egli, sebbene invitato, non aveva voluto parteciparvi perchè non intendeva incontrarsi col personaggio giunto quella sera in detta città: non si trattava però del Rauti, così come aveva dichiarato Pozzan ,su probabile suggerimento del Freda, ma di Stefano delle Chiaie.

Il contenuto dei discorsi fatti in quella riunione gli era stato poi riferito dal Freda, dal quale aveva appreso

che si era concordata l'istituzione di una c.d.seconda linea, da creare con l'aggancio di persone estranee ai gruppi di cui facevano parte Freda e Delle Chiaie, e con la loro utilizzazione per una attività eversiva diretta: seconda linea, o doppia organizzazione, od organizzazioni parallele, venivano poi manovrate soltanto da una o più persone della prima linea, ossia da quei componenti del gruppo che erano in grado di avere rapporti con persone poste su posizioni politiche diverse, di utilizzarle,coartarle e di strumentalizzarle, inducendole a commettere reati la cui responsabilità sarebbe poi ricaduta su gruppi di tendenze diverse.

Quella sera, inoltre, assieme a Stefano Delle Chiaie era giunto a Padova un'altra persona che non era nota ai partecipanti,e forse neanche al Freda.

Rapporti informativi:

Dal 1967 era in contatto col redattore di un periodico italiano di cui non poteva fare il nome,e col quale c'era un reciproco scambio di informazioni: da parte del Ventura sugli ambienti di destra, e da parte dell'altro,di notizie documentali.

Per mezzo di questa persona, nel gennaio 1969, aveva conosciuto a Bologna il rumeno, col quale, dopo un approfondito scambio di idee, si era convenuto che il Ventura gli avrebbe trasmesso tutte le notizie in suo possesso sulle organizzazioni parlamentari ed extraparlamentari di destra, ed in particolare su Ordine Nuovo, sul Gruppo Freda,e sul-

le Organizzazioni Giovanili del M.S.I., nonchè sulle forze economiche da cui erano appoggiate nelle loro articolazioni eversive. In cambio il Ventura avrebbe avuto altre informazioni o notizie a mezzo di rapporti.

I contatti avrebbero dovuto tenersi sempre tramite l'amico giornalista italiano.

Peraltro, sin da quel momento, il Ventura aveva fatto presente ai suoi interlocutori che,se avesse voluto veramente riferire con concretezza sull'attività di quei gruppi, avrebbe dovuto riaccostarsi agli stessi, anche con parziali possibilità di compromissione sul piano operativo. Si era quindi convenuto, in un successivo incontro, che egli avrebbe potuto anche eseguire, ma sempre previa intesa con loro, degli attentati, purchè non fossero di natura letale.

Appunto in forza di questa compromissione autorizzata,il Ventura aveva partecipato, sia pure con ruolo limitato, a due episodi dinamitardi: quello del 12 maggio nel Palazzo di Giustizia di Torino (il Lorenzon ne aveva già parlato, ma con riferimento al mese di aprile), e quello del 24 luglio al Palazzo di Giustizia di Milano.

L'attentato del 12 maggio a Torino:

Era stato Freda a consegnargli,la sera del 10 maggio un ordigno da portare a Torino dove il Ventura avrebbe dovuto recarsi il giorno dopo, ossia domenica,per altri motivi con due suoi amici, l'Avv. Laurino Gaetano e l'Agente delle

U.T.E.T. Giorgio Costeniero.

Presso il bar Alemagna o Motta di Torino, secondo quanto preannunziatogli dal Freda, si era incontrato la sera dell'11 o del 12 con la persona alla quale avrebbe dovuto consegnare il pacco, il cui involucro era contenuto nella scatola di un libro o di una rivista di teologia francese che avrebbe dovuto fungere come mezzo di individuazione tra di loro.

Il giorno dopo egli, con un pretesto, si era recato nel Palazzo di Giustizia di Torino, dove appunto avrebbe dovuto scoppiare l'ordigno, e con sollievo aveva potuto constatare che non era successo niente.

Esibitogli dal G.I. l'ordigno che era stato rinvenuto inesploso a Torino, il Ventura lo riconosceva con sicurezza, per quello da lui portato.

L'attentato del 24 luglio a Milano:

Il Ventura ed il Freda, nella notte tra il 23 ed il 24 luglio, erano partiti in treno da Padova per Milano, in quanto il Freda avrebbe dovuto incontrarsi, presso la stazione di detta città, con una persona, ossia molto probabilmente com "il secondo uomo" della riunione di Padova. Poichè questo viaggio costituiva un imprevisto per il Ventura, il quale il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi a Roma, egli era stato costretto ad acquistare un biglietto aereo per potersi recare, subito dopo l'incontro, direttamente da Milano a Roma.

Verso le 4,30 del mattino si erano incontrati nella stazione di Milano con l'individuo sopraindicato, il quale era un giovanotto sui 26-27 anni, basso, tarchiato e rotondetto, dall'accento romano; e teneva un ordigno che avrebbe dovuto poi collocare nel Palazzo di Giustizia. Lo stesso aveva dimostrato, peraltro, chiara diffidenza nei suoi confronti, e si era quindi appartato con il Freda per una certa parte del colloquio. Egli, comunque, attraverso quanto aveva percepito direttamente, e quanto aveva poi appreso dal Freda, era in grado di riferire che c'erano in programma degli attentati sui treni, previsti per la metà di agosto, ed in effetti poi anticipati alla giornata dell'8 agosto, allo scopo di traumatizzare i traffici.

Questa nuova catena di attentati, da effettuare con l'uso di un nuovo e più efficace congegno di accensione, mediante l'uso di orologi di tipo economico in vendita nei supermercati (l'ordigno collocato a Milano il 24 luglio ne costituiva appunto un propotipo a scopo sperimentale), poneva peraltro il problema del reperimento di contenitori rettangolari in cui doveva essere sistemato l'esplosivo a saponette (disponibile in quantità notevole: "come biscottini"); e rappresentava inoltre un logico sviluppo della riunione di Padova, voluta soprattutto dal Delle Chiaie, il quale era, assieme al Freda ed al Centro Ordine Nuovo, uno dei finanziatori di quell'attività terroristica.

Sempre in ordine agli attentati ai treni, i gruppi opera-

tivi erano a Milano, a Venezia ed a Roma. Nella zona di Milano, operavano individui che facevano capo a tal Claudio Orsi da Ferrara. Vi era poi un quarto gruppo operativo a Pescara, del quale però nulla il Ventura sapeva dire.

Aggiungeva, inoltre, il Ventura, che dopo l'attentato del 24 luglio a Milano, non essendo l'ordigno esploso, aveva commentato col Freda l'episodio, e gli aveva anche mostrato il "Corriere della Sera" del 25 luglio, che poi aveva lasciato nel suo studio, facendogli notare che nessuna notizia in merito veniva riportata su tale giornale.

Dopo gli attentati ai treni, che peraltro si erano verificati in numero superiore al previsto (dieci invece di tre), ed in modo diverso da quello programmato (gli ordigni infatti avrebbero dovuto scoppiare nelle "toilettes", mentre in effetti ne erano esplosi anche negli scompartimenti, provocando il ferimento di varie persone), si era determinata nel Ventura una reazione contraria: ne aveva perciò parlato al Freda, sostenuto in questo suo discorso anche dal Pozzan, il quale era a sua volta pure al corrente di tutto il programma degli attentati.

Il Freda, però, era stato in proposito molto duro, soprattutto col Pozzan, ed aveva testualmente risposto: "Io ho assunto degli impegni con quelli di Roma ed ho anche incontrato a Roma un amico di Delle Chiaie, cioè il giornalista Guido Paglia; e poichè essi sono intenzionati a portare avanti questa linea, io sono d'accordo con loro, e questa linea non viene invertita".

Nell'occasione, anzi, il Freda aveva parlato anche di attentati a punti nevralgici in luoghi chiusi senza dimostrare alcuna preoccupazione anche per l'eventuale ipotesi che si fosse potuto procurare la morte di qualcuno. Di conseguenza il Ventura, non solo aveva avvertito i due amici (l'italiano ed il rumeno) della piega che stavano prendendo quei programmi, ma aveva, altresì, evitato ogni compromissione col Freda, limitandosi ad osservarne l'attività a distanza come "da un cannocchiale capovolto".

Gli attentati del 12 dicembre:

In proposito il Ventura dichiarava di non aver concreti elementi di prova in ordine ad un'eventuale responsabilità del Freda per la strage di Milano. Il Freda gli aveva parlato di un errore tecnico commesso, ma senza mai chiarire in che cosa consistesse.

Dal Pozzan aveva poi saputo che il Freda si era incontrato a Roma con Stefano Delle Chiaie, il quale gli aveva detto che avrebbe confermato l'alibi di Merlino.

Le armi:

Un'ultima ammissione faceva il Ventura in ordine alle armi rinvenute presso il Marchesin: asseriva cioè che alcune di queste erano sue, mentre le altre erano del Comacchio.

Su questo argomento va menzionata, poi, una ulteriore circostanza emersa nel frattempo dalle indagini.

Come si è già detto, nella perquisizione in casa di Ruggero Pan era stata rinvenuta una pistola "Berardelli" munita di silenziatore. Si era, quindi, accertato che questa arma apparteneva in origine al Prof. Marrazzi Alberto, il

quale aveva insegnato da supplente nell'anno 1968-69 nel Liceo Scientifico presso l'Istituto Pio X di San Vito di Cadore, frequentato, all'epoca, dal Ventura Luigi, fratello di Giovanni. Il Marrazzi, nel corso del 1969, aveva dato al Ventura Luigi la pistola -che poi non aveva avuto più in restituzione- perchè facesse costruire un silenziatore. Interrogato in proposito dal Magistrato, il Ventura Luigi, dopo qualche reticenza, aveva ammesso il fatto, dichiarando di aver dato l'arma al fratello Giovanni perchè facesse costruire il silenziatore.

Contestate tutte queste risultanze al Ventura Giovanni, lo stesso ne riconosceva l'esattezza, ma asseriva che l'arma era stata poi da lui consegnata pure al Comacchio perchè provvedesse a costruire il silenziatore.

Le ulteriori indagini dopo le dichiarazioni rese dal Ventura: l'incriminazione di Claudio Orsi, Guido Paglia, Mario Merlino. Le prime indagini su Guido Giannettini. Gli altri interrogatori di Ventura:

A seguito dell'interrogatorio reso in data 17.3.1973 le indagini del Magistrato venivano ulteriormente allargate al duplice scopo di chiarire la posizione delle persone chiamate in causa dal Ventura e di stabilire la rispondenza o meno al vero dei fatti e degli episodi da lui riferiti.

Sotto il primo aspetto si arrivava gradualmente all'incriminazione di Orsi Claudio, Guido Paglia, Merlino Mario (quest'ultimo già imputato nel processo a carico di Valpreda), ed alle prime indagini su Giannettini, e poi alla sua

incriminazione.

Sotto il secondo aspetto, si procedeva invece al controllo del viaggio di Ventura a Torino, del suo alibi per l'8 agosto, e della posizione di Delle Chiaie. In particolare :

Freda Franco al quale venivano contestate le accuse del Ventura, le respingeva categoricamente anche in sede di confronto.

Orsi Claudio, ossia la persona cui, secondo il Ventura, faceva capo uno dei gruppi operativi per gli attentati ai treni, veniva tratto in arresto per partecipazione ad associazione sovversiva ed agli attentati suddetti. Lo stesso, però, respingeva pure ogni accusa.

Guido Paglia, di cui il Ventura aveva parlato non solo nell'interrogatorio del 17 marzo, ma anche in precedenza, tanto che a suo carico era stata già effettuata una perquisizione, veniva inquisito anche per un altro motivo. In data 10.1.1970 era stato rinvenuto a Roma un portatessere smarrito, contenente, oltre a vari documenti intestati al Paglia, un foglietto di appunti con l'annotazione di un certo quantitativo di saponette di tritolo, nonchè altro foglietto contenente nomi ed indirizzi scritti con una calligrafia che sembrava quella del Merlino Mario Michele. Quest'ultimo, sentito dal G.I. di Milano, dopo una iniziale negativa, la riconosceva come sua. Di conseguenza, allo stesso Paglia, ed al Merlino, veniva estesa l'accusa di partecipazione ad associazione sovversiva.

Il Merlino, il quale si trovava allora in stato di liber-

tà provvisoria,concessagli dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello di Catanzaro in data 29.12.1972, spiegava che quel foglietto conteneva l'elenco dei ragazzi che potevano aderire al Circolo "22 Marzo" formatosi dalla scissione del circolo "Bakunin". Negava, comunque, di conoscere il Ventura Giovanni o qualcuno dei suoi fratelli.

Guido Paglia, a sua volta, sentito il 16 maggio 1973, contestava che gli appunti rinvenuti nel portatessere fossero di sua pertinenza,e negava di aver mai conosciuto Ventura Giovanni, Freda, Pozzan, Pan ed altri. Nel corso dell'interrogatorio il G.I. gli chiedeva in particolare se fosse lui la persona indicata come "Guido" in una agenda del Ventura del 1969 ed egli rispondeva che molto probabilmente si trattava di Guido Giannettini.

A questo punto è opportuno aggiungere che tale medesima precisazione, secondo la testimonianza resa dai giornalisti Gianluigi Melega e Roberto Chiodi era stata già fatta, qualche tempo prima, in presenza di altri colleghi nella sala stampa del Palazzo di Giustizia di Roma, dal predetto Guido Paglia, il quale, preoccupato, sulla base delle notizie di stampa già circolanti, di poter essere scambiato per il giornalista romano di nome "Guido" di cui aveva fatto cenno il Ventura nei suoi interrogatori, aveva detto al Melega ed al Chiodi che il "Guido" era Giannettini,ed aveva pensato anzi di telefonargli per invitarlo a farsi avanti.

Davanti al G.I. di Milano, il Paglia confermava di aver

fatto tale discorso ai suoi colleghi, ma negava di aver telefonato al Giannettini,precisando comunque di averlo cercato,senza peraltro trovarlo perchè nel frattempo era partito per un viaggio di lavoro.

Queste dichiarazioni del Paglia si inserivano, a loro volta, in una indagine che proprio in quei giorni il G.I. aveva cominciato ad indirizzare verso la persona del Giannettini.

Il nome di quest'ultimo era, in verità, già emerso in qualche altra occasione, ma non aveva formato oggetto di particolare attenzione dei Magistrati inquirenti. Ne aveva parlato per primo il Lorenzon davanti al G.I. di Treviso, indicandolo come uno degli amici del Ventura. Il suo nome era stato poi rinvenuto in una agenda del Ventura,trovata in casa del fratello Luigi; nei suoi confronti, come per tante altre persone, erano state poi chieste informazioni dai Magistrati all'Ufficio Politico della Questura di Roma, che lo aveva definito come un estremista di destra,appartenente ad Avanguardia Nazionale; era risultato, inoltre, che la sera del 27 aprile 1969 era stato a Padova ed aveva pernottato presso l'Albergo "Monaco" (quello,cioè dove la sera del 18 aprile avrebbe, a dire del Pozzan, pernottato anche il Rauti; ed anzi il Giannettini, in un articolo del settimanale "Il Mondo" dell'aprile 1972, era stato ipoteticamente indicato come la persona che la sera del 18 aprile si accompagnava al Rauti).

Ulteriori richieste sul suo conto erano state poi rivolte dal G.I. di Milano al Ventura in un interrogatorio del 10.5.1973 a proposito di un suo appuntamento a Roma con un certo "Guido" la sera del 12 luglio 1969; ed il Ventura aveva risposto, con indifferenza che poteva trattarsi del Giannettini, giornalista dell'Agenzia Oltremare, da lui conosciuto nel 1967 tramite Romualdi Adriano.

In data 15.5.1973, quindi, il G.I. disponeva una perquisizione in casa del Giannettini; e qui si rinvenivano, tra l'altro, dei dattiloscritti aventi gli stessi caratteri meccanici della macchina che era servita per scrivere i rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, con timbri identici a quelli apposti sui rapporti; e degli scritti del Giannettini, della medesima grafia delle correzioni rilevate su quei rapporti, nonchè vari numeri del settimanale "Lo Specchio", con articoli a firma di Adriano Corso, pseudonimo del Giannettini, aventi lo stesso contenuto dei rapporti suddetti (1).

Sulla base di queste risultanze il G.I. tornava ad interrogare in data 24.5.1973 il Ventura Giovanni, il quale, dopo lunghe esitazioni, ammetteva di aver ottenuto quei rapporti dal Giannettini (che ne era l'autore), affermando che costui faceva il consulente per due organismi dello Stato, ossia lo Stato Maggiore della Difesa e il S.I.D. cui forniva informazioni nell'ambito di un rapporto organico.

---

(1) V. cart. 10 ed 11 dell'Istr. stralcio Giannettini.

Ammetteva, quindi, che era il Giannettini il giornalista italiano da cui gli era stato presentato il rumeno (il quale esisteva effettivamente); e che le informazioni da lui fornite al Giannettini riguardavano in sostanza tutto quanto aveva riferito nei precedenti interrogatori al Magistrato, ed avevano quindi per oggetto anche l'attività del gruppo Freda.

A specifica domanda asseriva di aver certamente incontrato il Giannettini un paio di volte subito dopo gli attentati del 12 dicembre, e di aver saputo da lui la prima volta che c'era stato un contrasto al Ministero degli Interni tra il Ministro Restivo ed il Capo della Polizia Vicari perchè quest'ultimo voleva orientare le indagini a destra, mentre l'altro, per motivi politici, voleva indirizzarle a sinistra.

Precisava ancora che quando aveva detto al Lorenzon, dopo la perquisizione da lui subita, di aver sospettato di 2 persone, aveva inteso riferirsi proprio al Giannettini ed all'amico rumeno.

Aggiungeva, infine, che durante la carcerazione aveva mantenuto i contatti col Giannettini tramite la propria sorella Mariangela.

Il segreto politico-militare

Nessun contatto si poteva, però, prendere col Giannettini, il quale risultava, sulla base delle testimonianze di Torchia Giorgio, Direttore dell'Agenzia Oltremare, e di Luigi Agnese, assente da oltre un mese.

Il G.I. approfondiva comunque le indagini sui rapporti in

formativi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna :intanto già dal 21.12.1972 aveva trasmesso, per conoscerne la provenienza, la fotocopia di alcune di dette veline al S.I.D., il quale, però, in data 20.3.1973 aveva escluso (come si vedrà in seguito, contrariamente al vero) che tale materiale provenisse da un servizio informativo, ed aveva espresso l'opinione che fosse stato diffuso da persona appartenente ad ambienti giornalistici (1). In data 28 giugno 1973 si rivolgeva,quindi,per ogni utile notizia ed osservazione sulle stesse veline, al Servizio Informazioni Generale della Sicurezza Interna; e per controllare,inoltre,l'esattezza delle ultime dichiarazioni del Ventura, con lettera del 27/6/1973 si rivolgeva di nuovo al S.I.D. inviandogli fotocopia di due veline sequestrate con la specifica richiesta circa l'asserita qualità di informatore del Giannettini.

Alla richiesta rivolta al Servizio Informazioni Sicurezza Interna, detto Ufficio rispondeva trattarsi di documenti di provenienza da fonti di stampa e da autori diversi con destinazione di carattere giornalistico, con carattere politico di destra e di estrema destra, con frequenti interpolazioni razzistiche antisemite. I numeri e le lettere in testa ai documenti erano indice di un proposito, alquanto maldestro, di fare apparire detto materiale come proveniente da un servizio segreto,allo scopo o di truffare qualcuno, o di tentare un accreditamento.o di creare una copertura per altri fini. (1)

(1) Vol. 32/2 Fasc. 21 F. 8/15

Alla richiesta, invece, rivolta al S.I.D. per conoscere la qualità di informatore del Giannettini, il Servizio, con nota del 12.7.1973, rispondeva testualmente: "Questo servizio nell'applicazione dei particolari metodi di ricerca connessi con l'assolvimento di compiti istituzionali, si avvale di fonti fiduciarie la cui identificazione potrebbe arrecare pregiudizio all'efficienza dell'intera organizzazione che opera per la sicurezza dello Stato. La richiesta della S.V. verte pertanto su notizie da considerare segreto militare e che non possono essere rese note". (2)

Tale argomento, col quale il S.I.D. eccepiva il segreto militare sarà poi ampiamente ripreso nel prosieguo della presente esposizione.

Gli scrittori filocinesi Franzin e Quaranta

Sempre con riferimento ai rapporti segreti il G.I. interrogava Franzin Elio e Quaranta Mario, due scrittori filocinesi autori del libro "L'attentato e lo scioglimento del Parlamento" edito dal Ventura, i quali avevano inoltre utilizzato per detto libro la velina "Bande autonome neofasciste", data loro dal Ventura e contenuta pure nella cassetta di sicurezza.

(1) Cart. 6/21 F.1/38 Istr. Freda
(2) Cart. 6/22 F.6 Istr. Freda

A dire del Ventura, entrambi avrebbero dovuto confermare di essere a conoscenza dei rapporti informativi di cui egli aveva parlato, e quindi dei suoi rapporti col Giannettini.

Entrambi i testimoni negavano però la circostanza asserendo che dei rapporti Ventura-Giannettini avevano sentito parlare per la prima volta dal giornalista Piero Sanavio del settimanale "Il Mondo"; solo in seguito, tramite la sorella Mariangela, avevano saputo che quelle veline erano del S.I.D. e che il fratello le aveva avute a mezzo di Giannettini.

Le altre indagini a seguito delle dichiarazioni di Ventura

Ulteriori accertamenti venivano poi svolti, come si è detto, per controllare le dichiarazioni del Ventura con particolare riferimento all'episodio dell'attentato di Torino, all'alibi da lui prospettato per l'8 agosto, ed ai riferimenti a Delle Chiaie.

a) Viaggio a Torino

I testi Laurino e Costeniero confermavano di avere effettuato col Ventura un viaggio a Torino nel maggio del 1969 partendo in macchina una domenica mattina. Attraverso le relative schede si accertava inoltre che i tre avevano alloggiato all'albergo Genio di Torino la sera del 12 maggio. Il Laurino confermava, altresì, che il giorno dopo egli si era recato con il Ventura nel Palazzo di Giustizia di Torino.

Nessuno dei due testi era, però, in grado di confermare se il Ventura, durante la breve permanenza a Torino, si fosse incontrato con qualche altra persona presso il Bar Motta o Alemagna.

b) L'alibi di Ventura dell'8 agosto

Venivano sentite le persone indicate dall'imputato, che a suo dire avevano partecipato con lui ad una cena in un ristorante romano la sera dell'8 agosto.

In proposito risultava, anzitutto, che durante tale giornata il Ventura era stato effettivamente a Roma e si era recato anzi dal Notaio Campanini per l'acquisto di alcune quote della Società N.S. dedutegli dal precedente socio Loiacono Vito.

Quanto, però, alla cena, l'Avv. Giannola non ricordava se l'incontro conviviale fosse avvenuto proprio quella sera. Testa Gaetano escludeva di aver pranzato qualche volta col Ventura fuori della casa di Massari Antonio e comunque asseriva che, a quanto ricordava, tutto il mese di agosto del 69 era stato a Palermo.

Trapani Salvatore ricordava una cena con Ventura, con Giannola, Massari ed altre due o tre persone, in una data che non sapeva precisare, ed a seguito di una riunione contabile tenuta nella sede della N.S. e quindi in epoca posteriore alla data dell'8 agosto in cui il Ventura aveva acquistato le quote sociali.

Massari Antonio, da parte sua, in un primo tempo dichiarava di non ricordare se la sera dell'8 agosto fosse stato a cena con l'imputato, ma successivamente lo escludeva addirittura; ricordava, invece, di essere partito in treno dopo quella data col Ventura per recarsi nel Veneto dove già si

trovava, ospite di quest'ultimo, la propria convivente Galante Elvira.

E' opportuno aggiungere a questo punto, a proposito del Massari, che in seguito a suo carico emergevano delle circostanze ritenute compromettenti dal Giudice Istruttore: in sostanza egli si era adoperato a fare stampare clandestinamente, nel dicembre del 1969, e per conto del Ventura, le copie del secondo "libretto rosso" di cui erano stati mandati quattro pacchi in casa del Ruggero Pan, come risultava dai documenti acquisiti (bolle di spedizione e consegna) e da testimonianze raccolte.

A suo carico, quindi, il G.I. emetteva in data 26.10.1973 mandato di cattura per partecipazione ad associazione sovversiva. Successivamente gli contestava ancora, nel corso degli interrogatori, di aver partecipato agli attentati ai treni.

In data 1.12.1973 gli concedeva peraltro la libertà provvisoria.

c) Delle Chiaie

Si acquisiva un verbale di perquisizione ed un altro di interrogatorio, entrambi in data 19.4.1969, redatti nei suoi confronti dalla Questura di Roma. Si accertava così, che essendo stata lanciata nella notte tra il 18 ed il 19 aprile 1969 una bomba contro l'abitazione del Ministro Restivo, la mattina del 19 alle ore 11,30 si era proceduto a perquisizione della casa della signora Pagliuca Minetti dove era stato trovato appunto il Delle Chiaie (come già si è detto, con lei con

vivente).

Su tale episodio veniva sentito dal G.I. il Commissario Dott. Lucio De Gregorio, il quale, confermando i verbali di perquisizione e di interrogatorio, chiariva che egli ed i suoi uomini, prima di entrare in quella casa avevano stazionato circa 3/4 d'ora sulla strada, dov'era parcheggiata la macchina del Delle Chiaie, aspettando che uscisse, e che poi avevano dovuto attendere ancora per circa una mezz'ora in quanto la figlia della Pagliuca, a nome Minetti Mirella, che si trovava nell'appartamento, non intendeva inizialmente farli entrare (1).

Il Delle Chiaie era stato poi trovato in pigiama, ed interrogato in Questura, aveva descritto tutti i suoi movimenti durante la giornata del 18 aprile (2).

Appariva quindi improbabile, a giudizio degli inquirenti, che egli avesse potuto trovarsi la sera del 18 a Padova.

I nuovi interrogatori a Ventura Giovanni

Le risultanze gradualmente acquisite, ed in contrasto con le affermazioni del Ventura, venivano quindi contestate a quest'ultimo nel corso dei successivi interrogatori, durante i quali il G.I. addebitava al prevenuto di non aver agito da informatore in danno del gruppo Freda, come da lui sostenuto, ma da vero e proprio complice di quest'ultimo.

---

(1) Vol. 25/17 F. 43/45 Istr. Freda

(2) Vol. 27/4 F 7/8 e 22/24 Istr. Freda V. pure Vol. 32/1 sottofascicolo 9 istr. Freda.

Il Ventura rimaneva, però, fermo sulla propria posizione e quanto a Delle Chiaie ribadiva che della sua presenza a Padova, la sera del 18 aprile era stato il Freda ad informarlo; evidentemente, quindi, si trattava di qualche altro personaggio, il cui nome il Ventura "aveva nell'orecchio" ma non riteneva opportuno rivelare.

Le indagini sull'attività imprenditoriale del Ventura e sui finanziamenti da lui ricevuti

Era questo un altro campo in cui il G.I. cercava di far luce per rendersi conto della natura dell'attività dell'imputato e dei suoi rapporti con i soci ed i finanziatori.

Come si è già detto, Ventura, tra le molteplici attività intraprese in campo editoriale e librario, annoverava anche la partecipazione alle società N.S. e Litopress.

La prima era stata costituita il 20.6.1969 dall'Avv. Giannola e dal Massari (per quest'ultimo fungeva da prestanome la convivente Galanti Elvira); amministratore unico era stato in un primo momento il socio Loiacono Vito. Successivamente erano subertati nella società Emilio Grosso da Genova, ed al posto di Loiacono, in data 8.8.1969, il Ventura Giovanni, che ne era diventato a sua volta l'amministratore a partire dal 15.4.1970.

Dalle dichiarazioni rese al G.I. dal Giannola e dal Massari, risultava che il Grosso ed il Ventura si erano impegnati a dare un congruo finanziamento alla Sociatà, ma mentre il primo aveva effettivamente versato la somma promessa di L. 6.000.000, il Ventura, impegnatosi per L. 24.000.000,

aveva versato solo una somma da 4 a 6 milioni.

La società era poi fallita il 13.7.1971.

La Litopress era stata costituita a sua volta nel settembre 1969.

Il Ventura avrebbe dovuto dare, come risultava dalla deposizione del teste Tomba Rinaldo, un apporto finanziario di L. 150.000.000; aveva poi ridotto tale impegno a lire 90.000.000, ma in effetti aveva versato solo L. 20.000.000 circa.

Anche in questa impresa egli, peraltro, non aveva mostrato alcuna particolare assiduità di interventi, tanto è vero che veniva definito dagli stessi soci "La primula rossa di Castelfranco Veneto".

A sua volte, poi, il Ventura aveva ricevuto i finanziamenti per la Litopress dal Conte Piero Loredan e dal conte Guarnieri Giorgio, mediante fideiussioni presso le banche con inizio dal novembre 1969 e fino al 1970, per complessivi L. 90.000.000.

Loredan, sentito dal G.I., assumeva di aver finanziato il Ventura, a condizione che nella Litopress fosse inserito il già citato Sartori Alberto: e ciò allo scopo di sottrarsi alle continue richieste di denaro da parte di quest'ultimo, a favore del Movimento Marxista-Leninista, e di garantirgli nel contempo una autonoma fonte di aiuto.

Il Guarnieri aveva, a sua volta, prestato fideiussione a favore del Ventura solo per fare un piacere a Loredan.

Ad entrambi poi il Ventura aveva concesso, con atto del

23.4.1971, a garenzia della fideiussione da loro prestata per 90 milioni, ipoteca sui beni propri e della madre, per un credito di L. 110.000.000; successivamente tali beni erano stati assoggettati ad esecuzione forzata.

Il Sartori Alberto, che in base alla documentazione in atti, risultava aver ricevuto, per la sua qualità di rappresentante della Litopress, circa L. 11.000.000 mediante assegni e cessioni cambiarie, dal novembre 1969 al dicembre 1970, asseriva a sua volta di avere avuto dale somma, in parte a titolo di stipendio (in ragione di L. 500.000 al mese) ed in parte a titolo di anticipo sulle provvigioni spettantigli per gli affari procacciati. Poichè, però, il G.I. gli contestava che nessun affare egli aveva procurato alla società, nè aveva svolto alcuna attività concreta nell'impresa, essendo anzi addirittura sconosciuto ai vari soci, ammetteva che in effetti le somme corrispostegli costituivano, atteso il suoi stato di bisogno, un aiuto economico, la cui contropartita era costituita dal fatto, ben noto al Ventura ed al Loredan, che vantare la sua amicizia rappresentava un sicuro biglietto di ingresso negli ambienti extraparlamentari di sinistra.

Anche la Litopress, peraltro, era fallita in data 10.4.1972

Il mandato di cattura contro Giannettini

In data 5.9.1973, intanto, il G.I., al duplice scopo di approfondire il ruolo e la posizione di Giannettini, e di meglio valutare, nel contempo, l'assunto del Ventura in or-

dine alla sua asserita attività di informatore, faceva rapporto al Procuratore Generale, in analogia a quanto previsto dall'art. 352 3° comma C.P.P. nel testo ancora vigente, non ritenendo fondata l'eccezione di segreto militare opposta dal S.I.D.

Inoltre, in data 24.10.1973, interrogava l'Ammiraglio Eugenio Henke, in atto capo di Stato Maggiore della Difesa, ma nel 1969 capo del S.I.D., al fine di sapere se il Servizio, in relazione ai vari attentati di quell'anno, avesse svolto specifiche indagini, e per conoscere, in particolare, attraverso quale fonte fosse pervenuta la notizia confidenziale oggetto della nota del 9.7.1970 da lui inviata al G.I. di Roma nell'istruzione a carico di Valpreda; nonchè se tale fonte potesse individuarsi nel Giannettini.

Il teste rispondeva rifacendosi al contenuto della sopra indicata nota del 9.7.1970: escludeva, quindi, che altre informazioni fossero giunte al Servizio in ordine agli attentati, e dichiarava nel contempo di ignorare se il Giannettini fosse o meno un informatore del S.I.D., non essendo fra l'altro il Capo di detto Servizio in condizione di conoscere l'identità degli informatori.

Le stesse richieste venivano avanzate direttamente al S.I.D. dal G.I. in data 5.11.1973. Ed il Servizio con nota del 20.11 successivo, dava notizie sull'attività professionale e politica del Giannettini, segnalando fra l'altro i suoi rapporti di amicizia col defezionista rumeno Jon Parvulescu, ed evi-

denziando ancora che lo stesso dall'aprile del 1973, ossia da quando il G.I. aveva indirizzato le indagini nei suoi confronti, si era reso irreperibile.

Confermava, inoltre, che la fonte delle notizie fornite al G.I. di Roma con la nota del 9.7.1970 non era stata mai rivelata, ma che comunque si poteva escludere ogni identificazione col Giannettini.

Sulla base delle risultanze fino allora acquisite, il G.I. (il quale aveva già inviato al Giannettini nell'agosto del 1973 una comunicazione giudiziaria), in data 9.1.1974, su conforme richiesta del P.M., emetteva a suo carico mandato di cattura incriminandolo, non solo per il reato di associazione sovversiva, ma anche per quello di strage continuata, e per tutti gli altri attentati del 1969 attribuiti al Preda ed al Ventura, da lui commessi, secondo l'accusa, in concorso con questi ultimi.

A sostegno di tale provvedimento il G.I. adduceva i seguenti motivi:

Anzitutto erano emersi sintomatici collegamenti tra il Giannettini ed il Ventura; infatti i rapporti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna erano certamente opera di Giannettini, ed erano serviti al Ventura per avvicinarsi (con l'aiuto del Loredan) al Sartori Alberto, in occasione del viaggio a Napoli a fine aprile 1969 (effettuato a distanza di pochissimi giorni di un viaggio del Giannettini a Padova) per incontrarsi col predetto Sartori e convincerlo ad adeguare, dietro esibizione di quei rapporti, alle loro iniziative imprenditoriali e politiche. Inoltre il Giannettini, in due numeri del settimanale "Lo Specchio", dell'aprile e del dicembre 1969, aveva pubblicato il contenuto di alcuni di quei rapporti, relativi alle organizzazioni extraparlamentari di sinistra, indicando queste ultime, in armonia con i propositi dell'associazione sovversiva di cui faceva parte, come i responsabili degli attentati di aprile e dicembre 1969.

Nel contempo erano state smentite dal S.I.D. le affermazioni del Ventura circa i motivi dei suoi rapporti col Giannettini. Lo stesso Ventura, inoltre, anche dopo la sua cattura, tramite la propria sorella Mariangela, aveva mantenuto i rapporti col Giannettini.

Quest'ultimo, infine, aveva ritenuto da parte sua di rendersi irreperibile, anzicchè presentarsi a chiarire la sua posizione.(1)

Il mandato di cattura contro Pozzan

Analogo mandato di cattura, sempre in data 9.1.1974, e per concorso col Preda e col Ventura nei reati di strage e negli attentati precedenti, veniva emesso dallo stesso Giudice Istruttore a carico del Pozzan, già latitante dopo il mandato di cattura del giugno 1972 per associazione sovversiva.

A sostegno di tale provvedimento si menzionavano: le risultanze delle intercettazioni telefoniche già esaminate;

(1) Cart. 25/2 f. 63/71 Istr. stralcio Giannettini

le parziali ammissioni rese dal Pozzan nel corso dei suoi precedenti interrogatori; il memoriale da lui scritto e rinvenuto in casa di Fachini Massimiliano; il fatto che lo stesso Pozzan avesse avallato l'alibi del Ventura per il 12 dicembre, asserendo di averlo accompagnato quella stessa mattina verso le 11,30-12 alla stazione di Padova da dove poi era partito per Roma; il suo precedente stato di irreperibilità.

La memoria Giannettini dell'1.2.1974

I due mandati di cattura rimanevano però ineseguiti in quanto entrambi gli imputati risultavano all'Estero.

Il Giannettini, peraltro, con memoria diretta al G.I., datata Roma 19.1.1974, e depositata dal suo difensore l'1.2.1974, protestava la sua totale estraneità ai fatti addebitatigli. Negava inoltre la sua appartenenza ad Avanguardia Nazionale e confutava, infine, alcune recenti notizie di stampa secondo le quali, nel corso di un convegno sulla guerra rivoluzionaria tenuto a Roma nel maggio 1965, ed a cui egli aveva partecipato, sarebbe stata messa a punto la c.d. strategia della tensione; nonchè altra notizia giornalistica secondo la quale egli avrebbe partecipato col Rauti alla riunione di Padova del 18 aprile 1969 (1).

Gli interrogatori degli altri imputati minori

Si è già detto delle dichiarazioni rese dal Ventura Luigi.

Gli altri imputati, Comacchio, Ventura Angelo e Romanin

(1) Cart. 6/24 F 30/33 Istr. Freda

Giuseppe confermavano le loro precedenti dichiarazioni: Pan Ruggero modificava invece parzialmente e ripetutamente la sua versione in ordine all'epoca in cui gli erano state consegnate le armi. Infatti nell'interrogatorio del 5.12.1972 asseriva di averle ricevute in due tempi: nel dicembre 1969 aveva avuto la cassetta, e nel gennaio 1970, una borsa da ginnastica ed un sacchetto a righe verticali di cui non aveva verificato il contenuto, nonchè un fagotto di stracci che forse conteneva la pistola col silenziatore rinvenuta poi in casa sua. Nell'interrogatorio del 21.5.1973 asseriva invece, avendo riordinato meglio i propri ridordi, che la cassetta gli era stata portata nel maggio-giugno 1969 assieme ad un pacco di esplosivo, mentre le due borse, la pistola col silenziatore ed un'altra pistola, che era di pertinenza del Freda, con la valigia gli erano state portate nel gennaio 1970, dopo la perquisizione in casa Ventura.

CAPITOLO VI

GLI ATTENTATI DEL 1969 ANTERIORI ALLA STRAGE

A) GLI ATTENTATI DAL 15.4 ALL'8-9 AGOSTO 69

Nel corso della sua complessa istruttoria il G.I. di Milano si interessava, oltre che degli attentati del dicembre 1969, anche di un'altra serie di attentati, compresa tra il 15 aprile ed il 9 agosto dello stesso anno.

Per maggiore chiarezza ed organicità di esposizione, di questi altri fatti si deve parlare ora in un unico contesto con l'elencazione dei vari episodi e con l'indicazione degli elementi acquisiti a carico delle persone rispettivamente incriminate ;

a)-La sera del 15 aprile 1969 esplodeva un ordigno nello studio del Rettore di Padova,provocando solo danni alle cose.

Si accertava: che l'ordigno era sistemato in un contenitore,probabilmente metallico racchiuso a sua volta in una borsa di plastica ;che il congegno di ritardo era costituito da un relè per trombe di autoveicoli della Stebal di Vicenza; che la natura del congegno era a doppio circuito a caduta di corrente; che la carica esplosiva era costituita da polvere nera e da polvere di alluminio e magnesio ;

b)-Il 25 aprile 1969 esplodeva alla Fiera di Milano, nello stand della F.I.A.T. altro ordigno con danni a persone.

Il congegno di ritardo era costituito da un relè dello stesso tipo prima descritto, con due interruttori a leva contenuti in una scatola di faesite, a sua volta riposta in una borsa di pelle. La carica esplosiva era costituita da clorato e nitrato di potassio.

c)-Lo stesso giorno 25 aprile 1969, all'Ufficio Cambi della Stazione di Milano esplodeva altro ordigno avente le medesime caratteristiche di quello di cui alla lettera b).

d)-Il 12.5.1969, secondo le dichiarazioni successivamente rese dal Ventura, era stato posto nel Palazzo di Giustizia di Torino un ordigno non esploso,che era stato poi rinvenuto il 28 ottobre 1969.

Lo stesso era contenuto in una scatola di faesite, a sua volta riposta in una custodia di cartone per libri con la intitolazione "Revue d'histoire Ecclesiastique".

Il congegno di ritardo era costituito dal medesimo tipo di relè già descritto; la fonte di energia da tre batterie Superpila; il sistema di innesco da una resistenza collegata ad un fiammifero, da una miccia e da un detonatore comune; la carica esplosica da tritolo.

e)-Presumibilmente lo stesso giorno, altro ordigno avente identiche caratteristiche,era stato posto negli Uffici della Procura della Repubblica di Roma ; veniva poi trovato inesploso il 21 maggio successivo.

f)-Altro ordigno, e con le stesse caratteristiche, era stato poi collocato, presumibilmente lo stesso giorno, negli Uffici della Corte di Cassazione a Roma e veniva, poi, tro

vato inesploso il 19 agosto successivo.
g)-Il 24 luglio 1969 si rinveniva inesploso un ordigno collocato nella stessa giornata nell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano.
Il congegno di ritardo era costituito, questa volta, da un orologio marca "Rhula"; la fonte di energia da una batteria Superpila cilindrica; il sistema di innesco da una resistenza (ricavata dal filamento di una lampada), inserita in un detonatore ; il contenitore da un cilindro metallico, riposto a sua volta in una scatola di cartone per lezioni "Endoten"; la carica esplosiva da "Semigel D" contenente binitrotoluolo.
h)-Alle ore 23 dell'8 agosto 1969, in una vettura di seconda classe del D.D. 154 proveniente da Trieste e diretto a Parigi si rinveniva un ordigno inesploso. La predetta vettura, garata fin dalle 22,08, era stata aggiunta al treno suddetto alle 22,10 circa.
i)-All'1,18 del 9 agosto 1969, nei pressi della stazione di Mira (Venezia), esplodeva un ordigno in una vettura di prima classe del DD. 47 Venezia-Roma in partenza da Venezia-S.Lucia alle ore 0,06.
l)-All'1,30 della stessa notte altro ordigno esplodeva nei pressi della stazione di Grisignano di Zocca, in una vettura di prima classe del D.D. 404 Venezia Milano in partenza da Venezia alle 0,34.
m)-All'1,50 della stessa notte altra esplosione si verificava su una vettura del D. 771 Pescara-Roma, che stava appunto partendo dalla Stazione di Pescara, e che era stato

garato alle ore 23,40 della sera prima.
n)-Alle 2,10 sempre del 9 agosto, nei pressi della stazione di Alviano, si verificava altra esplosione in una vettura del D.D. 46 Roma-Venezia, in partenza da Roma Termini alle 0,37, e garato la sera prima alle 23,35.
o)-Altra esplosione, ancora, si verificava alle ore 2,10 del 9 agosto in una vettura di prima classe del D. 1574 Milano-Udine, in partenza da Milano all'1,35, quando il treno si trovava in prossimità della stazione di Chiari (Brescia).
p)-Altre due esplosioni su un medesino treno, e cioè il D. 99 Roma-Lecce in partenza da Roma Termini alle 0,30, si verificavano, sempre in quella notte, in due distinte vetture di prima classe, rispettivamente alle ore 2,41, quando il treno si trovava nei pressi della stazione di Recole (Caserta), ed alle 3,20 quando il convoglio era già giunto a Caserta.
q)-Alle 2,50 della stessa notte, in una vettura di prima classe del D. 778 Roma-Pescara, in partenza da Roma Termini alle 0,25 si verifcava altra esplosione nei pressi della stazione di Pescina (L'Aquila).
r)-Infine, alle ore 8,17 del 9 agosto 1969 si rinveniva nel cestino portarifiuti della toilette di una vettura di seconda classe del D. 424 Bari-Bologna-Venezia, e quando il treno si trovava alla stazione di Venezia, un altro ordigno inesploso. Il predetto convoglio era partito da Bari

alle 20,53 transitando poi per le stazioni di Molfetta-Trani-Barletta-Termoli-Pescara-S. Benedetto del Tronto-Ancona-Bologna. Da quest'ultima stazione la vettura interessata aveva proseguito poi per Venezia col D. 544.

La concomitanza degli attentati ai treni (che avevano provocato danni, non solo alle cose, ma anche alle persone) e l'analogia nelle caratteristiche degli ordigni e degli accessori usati, accertati anche attraverso una perizia tecnica disposta dal G.I., facevano pensare ad un'unica matrice terroristica. Infatti i congegni di ritardo erano costituiti per tutti questi attentati da orologi da polso, nove di marca "Rhula" ed uno di marca Svizzera ; il sistema di innesco da un fiammifero controvento avvolto da una resistenza a spirale e da un detonatore di tipo ordinario ; i contenitori da scatole di faesite, alcune avvolte in carte da giornali, ed altre in carta da regalo. Alcuni dei contenitori si presentavano zavorrati con fogli di carta extra strong, altri con fogli di giornale, uno dei quali, come si è già detto in precedenza, era "Il Corriere della Sera" del 25.7.969; la carica esplosiva era costituita per tutti da una saponetta di tritolo da 50 grammi.

B) LE VARIE INCRIMINAZIONI

Per tutti gli attentati ora elencati le incriminazioni venivano così articolate :

- Al Ventura, al Freda ed al Pozzan si contestava la partecipazione a tutti gli attentati: al Ventura perchè sussiste

vano a suo carico le confidenze da lui fatte al Lorenzon, la confessione resa in ordine all'attentato del 12.5.1969 al Palazzo di Giustizia di Torino (che trovava riscontro anche nelle testimonianze Laurino e Costeniero), la mancata dimostrazione dell'alibi per l'8 agosto ; al Freda, sulla base delle dichiarazioni di Ruggero Pan (per l'attentato all'Università di Padova del 15 aprile e per quello di Milano del 25 aprile); delle dichiarazioni del Ventura relative all'incontro nella notte del 24 luglio nella stazione di Milano (per l'attentato commesso in quest'ultima data nel Palazzo di Giustizia di detta città); del rinvenimento nel suo studio di un tipo di carta extra strong analoga a quella usata per intasare i contenitori degli ordigni usati nei treni ; del rinvenimento, negli stessi contenitori, del giornale "Il Corriere della Sera" del 25 luglio 1969, ossia dello stesso quotidiano che il Ventura asseriva di aver lasciato nello studio del Freda; al Pozzan, infine, per aver partecipato alla costituzione della associazione sovversiva, per le dichiarazioni di Ruggero Pan, e di Giovanni Ventura (V. requisitoria di Alessandrini pp. 366-368).

Per quanto riguarda in particolare gli attentati ai treni gli stessi venivano addebitati, oltre che agli imputati suddetti anche ad Orsi Claudio, a Massari Antonio ed a Biondo Giovanni in base a questi specifici elementi:

Per Orsi Claudio (a parte le dichiarazioni accusatorie del

Ventura) si rinvenivano a seguito di perquisizione, in una officina annessa al complesso alberghiero da lui gestito in Ferrara, alcuni fogli di faesite, ossia dello stesso materiale delle cassette in cui erano contenuti gli ordigni, nonchè degli esemplari di trombe acustiche per auto da cui potevano essere stati tratti i relè.

Per Massari Antonio apparivano particolarmente rilevanti a suo carico due circostanze: 1°)-nel periodo compreso tra i due interrogatori resi dal Ventura il 7 ed il 17 marzo 1973, ossia quando il predetto imputato aveva chiesto al G.I. una pausa di riflessione, si era svolta in casa del Franzin una riunione, alla quale avevano partecipato, oltre ai congiunti del Ventura (la madre, il fratello Angelo e la sorella Mariangela), anche il Quaranta e l'Avv. Giancarlo Ghidoni, difensore dell'imputato, ed il cui scopo era quello di discutere sull'opportunità o meno che il Ventura dicesse al Giudice quanto era a sua conoscenza. Durante tale riunione, secondo i riferimenti del teste Quaranta, la Ventura Mariangela aveva ad un certo punto pronunziato la seguente frase: "E se c'entrassero quelli della sinistra?" chiarendo poi tale frase al Quaranta con questa ulteriore affermazione: "mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che in coincidenza da Venezia, partiva per il Sud. Il Massari si fermò da noi alcuni gior

ni". 2°)-L'altra circostanza compromettente riguardava appunto il viaggio in treno che il Massari aveva fatto col Ventura nell'agosto del 1969 da Roma a Castelfranco Veneto, e che in base alle ammissioni dell'imputato ed egli accertamenti effettuati in proposito, poteva essersi verificato, secondo il Magistrato inquirente, solo la sera del 1'8 agosto.

Per Biondo Giovanni erano emersi invece elementi di prova da una dichiarazione accusatoria di tal Giovanna Del Bono, la quale aveva riferito al Procuratore della Repubblica di Trieste, sin dal 17.7.1972, che il Biondo aveva programmato con Balzarini e con Freda attentati ai treni e ad istituti bancari; e da alcune confidenze fatte da un cognato dello stesso Biondo, a nome Calvano Armando ad alcuni amici, in merito ad una bomba che il congiunto avrebbe collocato su un treno proveniente dal Sud Italia-fascia Adriatica, e diretto al Nord verso Milano. Inoltre il Biondo, nel prospettare un suo alibi per quei giorni, aveva dichiarato che fra il 3 ed il 18 agosto aveva soggiornato in Alba Adriatica, località balneare in provincia di Teramo, e nella pensione Barcaccia; ed era emerso appunto che in quel periodo, in data 6 agosto aveva pernottato nell'Hotel Lilian dello stesso centro, anche il Freda, legato al Biondo anche da parentela spirituale, perchè compare di battesimo del figlio.

Tutti gli imputati suddetti respingevano, comunque, in proposito ogni addebito.

CAPITOLO VII

LE ALTRE INCRIMINAZIONI

Venivano inoltre incriminate dal G.I. le seguenti altre persone per i motivi qui di seguito indicati:

1°)-D'Auria Pio, esponente di Ordine Nuovo, segnalato in una dichiarazione fatta dall'Avv. Ambrosini Vittorio (poi dededuto) all'Avv. Stuani Achille, come uno dei possibili autori della strage di Milano. Veniva sentito a piede libero, ma respingeva ogni addebito.

2°)-Lemke Udo Werner: era il tedesco di cui si è già parlato con riferimento all'istruzione Valpreda in relazione ad un preteso riconoscimento informale di Cartocci Giancarlo. Lo stesso, nel corso dell'istruttoria milanese, si presentava al G.I. raccontando una storia particolareggiata in cui asseriva di aver visto il Cartocci, e tale Stefano Galatà e Croceri Nestore allontanarsi di corsa subito dopo lo attentato all'Altare della Patria nel pomeriggia del 12 dicembre.

Il suo racconto appariva peraltro fantasioso ed il Giudice Istruttore lo arrestava per falsa testimonianza. Il teste allora ammetteva di aver detto il falso perchè indottovi dal giornalista Manrico Pavolettoni. Quest'ultimo ed il Lemke venivano quindi incriminati in seguito per il reato di calunnia; ma il Pavolettoni a sua volta asseriva che era stato il tedesco, dietro richiesta di un compenso, a fargli

quel racconto da pubblicare sul suo giornale.

3°)-Dell'Amico Lando

4°)-Cavalli Carlo

5°)-Monti Attilio

6°)-Riffeser Bruno

7°)-Zoni Corrado

Le incriminazioni a carico dei prevenuti nascevano da due lettere, una del 7.7.1969 a firma del Cavalli ed indirizzata al Monti, e l'altra del 18.9.1969,a firma Lando Dell'Amico ed indirizzata a Riffeser,nelle quali si faceva menzione di un finanziamente dell'industriale Monti al Rauti mediante l'esborso di L. 18.500.000. Tale documento appariva rilevante anche in relazione ai due rapporti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna,in cui si faceva riferimento proprio all'industriale Monti quale finanziatore di una certa strategia politica.

Senonchè Dell'Amico ed il Cavalli disconoscevano l'autenticità delle lettere ;Riffeser negava a sua volta di aver ricevuto la lettera di Dell'Amico ;Monti negava di esserne a conoscenza, e Zoni lo smentiva invece su questo punto. Ne erano poi scaturite le incriminazioni di simulazione di reato a carico di Dell'Amico, di Riffeser e Cavalli e di falsa testimonianza a carico del Monti e dello Zoni.

8°)-Loredan Pietro veniva indiziato per lo stesso reato di partecipazione ad associazione sovversiva, attesi i suoi rapporti col Ventura,che non erano stati limitati ai soli

fini della costituzione della Litopress, ma erano anche rivolti, secondo gli inquirenti, a favorire l'opera di infiltrazione dello stesso Ventura negli ambienti della sinistra.

9°)-Pachini Massimiliano veniva imputato di partecipazione ad associazione sovversiva,soprattutto alla stregua dei suoi stretti rapporti col Freda.

CAPITOLO VIII

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA, LO STRALCIO ED IL RINVIO A GIUDIZIO

Al momento della conclusione dell'istruttoria principale (febbraio 1974) gli imputati erano in conclusione i seguenti: i tre fratelli Ventura, Freda Franco, Trinco Aldo, Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero, Orlando Giuseppina, Pozzan Marco, Romanin Giuseppe, Toniolo Ivano, Balzarini Marco e Rauti Giuseppe (che erano stati tutti già incriminati nel corso dell'istruttoria di Treviso); nonchè Dell'Amico Lando, Cavalli Carlo, Monti Attilio, Riffeser Bruno, Zoni Corrado, D'Auria Pio, Lemke Udo Werner, Pavolettoni Manrico, Orsi Claudio, Paglia Guido, Merlino Mario, Giannettini Guido, Pachini Massimiliano, Massari Antonio, Biondo Giovanni e Loredan Pietro ed i funzionari Allegra Antonino, Provenza Bonaventura e Catenacci Elvio, tutti incriminati nel corso dell'istruttoria milanese.

Dei suddetti imputati erano in stato di detenzione il Ventura Giovanni ed il Freda, erano latitanti Pozzan e Giannettini, mentre gli altri erano, o sin dall'inizio a piede libero, ovvero in stato di libertà provvisoria.

Non per tutti gli imputati, però, il G.I. riteneva che le indagini fossero giunte a compimento.

Infatti, con ordinanza dell'8.2.1974,e su conforme richie

sta del P.M., disponeva,ai fini di un approfondimento delle loro rispettive posizioni, lo stralcio degli atti relativi a Toniolo Ivano, Balzarini Marco, Fachini Massimiliano, Giannettini Guido, Rauti Giuseppe (nei cui confronti il Magistrato si riservava di chiedere l'autorizzazione a procedere, essendo stato nel frattempo il Rauti eletto deputato al Parlamento), Dell'Amico Lando, Cavalli Carlo, Monti Attilio, Riffeser Bruno, Zoni Carlo e Loredan Pietro; nonchè a Biondo Giovanni, a Massari Antonio ed a Ventura Angelo (questi ultimi tre però solo per alcune imputazioni, in quanto indiziati per la strage del 12 dicembre il Biondo ed il Massari, ed in quanto indiziato nel frattempo per gli attentati ai treni dell'8 e 9 agosto, il Ventura).

Per le altre imputazioni ascritte ai medesimi Biondo, Massari e Ventura Angelo, e per tutti gli altri imputati, invece, il G.I. provvedeva con sentenza-ordinanza depositata il 18.3.1974,con la quale ordinava il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Milano per rispondere dei reati loro ascritti (ad eccezione di quelli che saranno da qui a breve indicati), di Ventura Giovanni, Freda Franco, Pozzan Marco, Orsi Claudio, Ventura Angelo, Ventura Luigi, Massari Antonio, Biondo Giovanni, Comacchio FRanco, Zanon Ida, Pan Ruggero, Marchesin Giancarlo e Lemke Udo Werner. Con la stessa sentenza prosciogliева poi: lo stesso Ventura Giovanni dal reato di pubblicazioni oscene per amnistia ; il Ventura ed il Freda dall'imputazione di cui all'

art. 272 primo comma C.P. (con riferimento alla diffusione dell'opera "La disintegrazione del sistema") perchè il fatto non costituisce reato; il Ventura Giovanni ed i fratelli Angelo e Luigi dal reato di detenzione abusiva di fucile da caccia per amnistia ; Orsi Claudio dai reati relativi a tutti gli attentati addebitatigli per non aver commesso il fatto (rimaneva quindi a suo carico solo la partecipazione ad associazione sovversiva); il Marchesin dai reati di detenzione e trasporto di esplosivi per non aver commesso il fatto ; Pavolettoni Manrico dal reato di calunnia perchè il fatto non sussiste; Merlino Mario, Paglia Guido, Trinco Aldo, Romanin Giuseppe e D'Auria Pio, dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto ; Catenacci Elvio e Provenza Bonaventura dai reati loro ascritti perchè il fatto non costituisce reato ; Allegra Antonio dall'imputazione di cui all'art. 328 C.P., perchè il fatto non costituisce reato e da quello di cui all'art. 335 C.P. perchè estinto per amnistia; Orlando Giuseppina dal reato di falsa testimonianza, trattandosi di persona non punibile per avvenuta ritrattazione.

Con riferimento,in particolare,alla posizione del Ventura Giovanni e del Freda, il G.I. poneva a base del provvedimento di rinvio a giudizio le seguenti argomentazioni:
- si era acquisita la prova certa che i timers impiegati per la strage erano del tipo Dihel in deviazione da 60/m come quelli acquistati dal Freda. Nel contempo era emerso che dei 57 timers di tale tipo,venduti in Italia dalla Ga-

votti dal 17 marzo al 12 dicembre 1969, 7 erano stati riven
duti in pochissimi esemplari ad acquirenti diversi, per cui
i 5 timers usati per gli attentati dovevano necessariamente
far parte del blocco acquistato dal Freda.
- Le borse usate per gli attentati erano state acquistate
nella valigeria "Al Duomo" di Padova, ossia nella stessa cit
tà dove risiedeva il Freda, in quanto era emerso: che solo
tre, fra i 35 negozi che in tutta Italia vendevano nel 1969
le borse della M.G., trattavano contemporaneamente i model-
li 2131 Peraso Nero e 2131 City Marrone; che fra questi tre
negozi c'era appunto la valigeria "Al Duomo" di Padova la
quale era l'unica ad usare il sistema di attaccare il car-
tellino del prezzo ad un laccio legato al manico della bor-
sa; che infine proprio presso tale negozio, qualche giorno
prima degli attentati, erano state acquistate da uno scono-
sciuto quattro borse di entrambi i tipi.
- Tutti i vari attentati commessi nel 1969 ed ascritti a-
gli imputati erano stati eseguiti con l'uso di ordigni a
tempo e presentavano tra di loro strettissime analogie.
- Freda e Ventura detenevano nel 1969 esplosivo (gelignite)
contenente binitroluolo, analogo a quello impiegato negli
attentati del 24 luglio e del 12.12.1969;
- Freda usava nel suo studio carta extra strong identica a
quella con cui era stato intasato l'esplosivo negli ordigni
collocati sui treni.
- Freda e Ventura erano stati presenti su alcuni dei luoghi
dei vari attentati: il Ventura a Torino il 12 maggio, a Mi-

lano il 24 luglio, a Roma l'8 agosto ed il 12 dicembre; il
Freda a Milano il 24 luglio ed il 6 agosto ad Alba Adriatica.
- Il comportamento processuale del Freda era chiaramente pre
testuoso perchè il suo rifiuto di collaborare veniva a ces-
sare ogni qualvolta c'era il pericolo di un allineamento del
la sua posizione con quella del Ventura.
- Inattendibile era poi la linea difensiva del Ventura, il
quale aveva prospettato una sua pretesa qualità di informa-
tore infiltrato negli ambienti di destra ; ed ancora più inat
tendibile era la sua successiva affermazione di avere in ta-
le qualità riferito, tramite il Giannettini, al S.I.D. infor
mazioni sui vari attentati. In effetti invece il Ventura era
stato sempre un uomo di destra, tanto è vero che aveva sem-
pre mantenuto rapporti con uomini dell'estrema destra ed ave
va utilizzato i rapporti informativi datigli dal Giannettini
per infiltrarsi nei movimenti extraparlamentari di sinistra ;
- Compromettenti erano risultate infine le ammissioni del Ven
tura in ordine agli attentati di Torino del 12 maggio e di Mi
lano del 24 luglio, mentre nel contempo sintomatica era la
sua presenza a Roma la sera del 12 dicembre, una volta falli-
ta la giustificazione da lui offerta (ossia la pretesa malat-
tia del fratello Luigi) in ordine a quel giorno (1).

(1) Come si è già detto nel corso della relazione Valpreda,
la Corte di Cassazione, risolvendo poi un conflitto di com-
petenza sollevato da alcune delle parti civili, rimetteva gli
atti di questo processo alla Corte di Assise di Catanzaro.

PARTE TERZA

LO STRALCIO DELL'ISTRUTTORIA DI MILANO E L'ISTRUTTORIA DI CATANZARO.

P R E M E S S A

Le indagini istruttorie a Milano successive allo stralcio si articolavano sui seguenti punti principali:

A)-l'incriminazione di Mutti Claudio e di Gaiba Aldo;

B)-gli accertamenti sull'appunto del S.I.D. del 16/17 dicembre 1969;

C)-la costituzione di Giannettini, i suoi interrogatori e gli accertamenti relativi alla sua posizione;

D)-gli interrogatori degli altri imputati minori;

E))-la richiesta di autorizzazione a procedere contro Rauti.

CAPITOLO I

MUTTI CLAUDIO E GAIBA ALDO

Nel corso di un fermo di P.S., - operato a Parma in persona di Mutti Claudio (docente presso l'Università di Bologna), ed a seguito di perquisizioni personali e domiciliari eseguiti in suo danno il 15 maggio 1974 nel corso di indagini per fatti diversi da quelli in esame - venivano sequestrate due lettere: una a firma Giorgio (scritta da Freda al Mutti) e l'altra a firma Giovanni (di grafia del Ventura), datata Bari 4/5/1974, ed indirizzata a Guido Giannettini (1).

La prima lettera era del seguente tenore: "Caro Claudio, è necessario che tu ti metta in contatto con l'Avv.Ghidoni (via Solferino 38, Bologna) il quale ti otterrà un colloquio con l'Avv.Fassari, difensore di Giannettini. Presentato allo Avv.Fassari tu gli esibirai l'allegato biglietto di Ventura, chiedendogli di definire un appuntamento con il suo patrocinato. Dirai all'Avv.Fassari che lo appuntamento è assolutamente necessario e gli consegnerai l'allegato biglietto di Ventura (senza lasciare o esibire a lui questa mia comunicazione; quest'ultima non dev'essere esibita nemmeno all'Avv.Ghidoni; nè all'Avv.Ghidoni nè all'Avv.Fassari si deve parlare di me; per costoro tu conosci solo Ventura), per l'oltro a Giannettini e per indurre quest'ultimo ad una pronta convocazione. Dall'Avv.Ghidoni, o da altra persona riceverai successivamente una busta chiusa, contenente le ri-

(1)-I messaggi sono in Cart.18 Fasc.55 F.1/4 istruz.stralcio Giannettini.

chieste da proporre a Giannettini, al quale esibirai anche questo biglietto. Dirai a questi che sei autorizzato ad esaminare con lui il contenuto delle richieste e ogni possibilità inerente al raggiungimento degli obiettivi considerati. Immagino che l'incontro con Fassari sarà a Roma o a Milano; mentre quello con Giannettini si svolgerà all'estero (forse a Parigi). Credo che le spese potranno essere contenute entro la somma di L.100.000, che ti verrà consegnata dai miei genitori prima del viaggio. Ti ringrazio. Stammi bene. Giorgio".

Il contenuto dell'altra lettera, era, invece, il seguente: "Carissimo Guido, il presentatore di questo biglietto è persona di mia assoluta fiducia con cui tu potrai liberamente parlare in ordine alle specifiche richieste che egli ti proporrà. A questa persona sono state date istruzioni circostanziate che ti illustrerà. Conto sulla tua adesione a tali richieste che sono, per una parte urgenti, per altra parte, meno urgenti, ma egualmente importanti. Ti ringrazio e ti salutiamo. Giovanni".

Il Procuratore della Repubblica di Bologna, ravvisando a carico del Mutti gli estremi dei reati di partecipazione ad associazione sovversiva (in concorso col Freda e col Ventura) e di favoreggiamento personale, emetteva nei suoi confronti in data 17.5.1974 ordine di arresto provvisorio per tali reati, e subito dopo trasmetteva gli atti per competenza, in quanto connessi al procedimento principale per

strage, al G.I. di Milano. Quest'ultimo a sua volta disponeva d'urgenza il sequestro presso lo studio dell'Avv.Ghidoni - legale del Ventura, con cui il Mutti avrebbe dovuto mettersi in contatto in base alla missiva inviatagli dal Freda - della corrispondenza proveniente dal carcere di Bari, dove i due imputati erano a quell'epoca ristretti.Lo Avv.Ghidoni, all'atto della notifica di tale provvedimento, dichiarava di non aver ricevuto da Bari alcun plico chiuso da consegnare, ma solo due espressi da parte del Ventura, datati 8 e 13 maggio 1974, e contenenti il preannunzio dell'arrivo al suo studio di un certo Mutti per una questione personale dello stesso, e la raccomandazione di fissare a costui un appuntamento per una data successiva al prossimo colloquio tra l'Avv.Ghidoni ed il Ventura.

Lo stesso legale consegnava spontaneamente i due espressi, che erano del tenore da lui indicati, negando nel contempo di aver ricevuto alcuna visita da parte del Mutti.

Si procedeva, quindi, all'immediato interrogatorio della segretaria di studio dell'Avv.Ghidoni, Raggi Urbana, la quale dichiarava che il 14 maggio, e per tre volte, si era presentato, chiedendo dell'Avv.Ghidoni, ma senza trovarlo in studio, un giovane, che l'ultima volta aveva detto di chiamarsi Mutti. Tale nome risultava in effetti annotato dalla segretaria nell'agenda dell'Avv.Ghidoni alla data del 14 maggio 1974. La teste descriveva tale persona come un giovane di circa 30 anni, alto metri 1,80 circa, di corporatura robusta, con occhiali scuri, da non da vista.Non

ricordava, però, se avesse o meno la barba.

Interrogato dal Giudice Istruttore, il Mutti respingeva ogni addebito, assumendo di aver ricevuto i due biglietti, circa IO giorni prima di essere fermato, per mezzo della posta al suo indirizzo di Parma. In un successivo interrogatorio precisava, peraltro, che i due biglietti gli erano giunti per espresso da Bari, in una busta con l'indirizzo scritto con grafia del Freda.

Ammetteva di conoscere quest'ultimo dal 1964-65, avendolo incontrato nella sede di Bologna della "Giovane Europa", di cui il Mutti era segretario. Negava di conoscere Ventura e Giannettini.

Non sapeva dare alcuna spiegazione circa l'invio di quelle missive al suo indirizzo, ed avanzava l'ipotesi che il Freda si fosse rivolto a lui perchè "era l'unica persona libera".

In ogni caso escludeva categoricamente di essersi messo in contatto con l'Avv.Ghidoni, ed in particolare di essersi recato nel suo studio, facendo presente che l'annotazione "Mutti" sulla agenda del legale non aveva alcuna rilevanza essendo tale cognome molto diffuso nella zona.

Contestava, infine, che la descrizione data dalla segretaria coincidesse con le sue sembianze, in quanto la donna non era stata in grado di precisare se la persona presentatasi col nome di Mutti avesse o meno la barba.

Al Mutti, con mandato di cattura del 4.6.1974 ,veniva con-

testato dal G.I. il solo reato p.e p.dall'art.270 3° comma C.P. (partecipazione all'associazione sovversiva costituita dal Freda, dal Ventura, dal Pozzan e dal Giannettini) ; addebito, questo, che il prevenuto respingeva recisamente essendo egli, a suo dire, uomo di sinistra, e per di più iscritto al Partito Socialista Italiano.

In data 21.8.1974 lo stesso imputato veniva scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva.

Altro mandato di cattura, in data 27.6.1974, e sempre per lo stesso reato di partecipazione all'associazione sovversiva sopraindicata, veniva emesso dal G.I. contro Gaiba Aldo da Porto Maggiore (Firenze), essendo risultato dalla documentazione rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare in suo danno (disposta nel corso di altro procedimento) che egli aveva costituito col Mutti l'associazione "Italia-Libia", diretta a propagandare idee politiche tipiche del gruppo Freda, e che egli era inoltre in possesso, come il Mutti, di un atto di ufficio dell'istruttoria Milanese (ossia di una lettera inviata al G.I. di Milano dal giornalista Lamberto Sechi), utilizzata in alcuni ciclostili allo scopo di prospettare una pretesa mancanza di obiettività delle indagini istruttorie.

Anche il predetto imputato, pur ammettendo di far parte del comitato Pro Freda, respingeva gli addebiti mossigli.

In data 23 agosto 1974 gli veniva poi concessa la libertà provvisoria.

CAPITOLO II

L'APPUNTO DEL SID DEL 16/17 DICEMBRE 1969

Come si è accennato in precedenza (parte prima fol.) il SID con nota del 9.7.1970, a firma del suo capo, Ammiraglio di Squadra Eugenio Henke, così rispondeva ad una richiesta di informazioni formulata dal G.I. di Roma in ordine ad eventuali indagini svolte sugli attentati del 12.12.1969: "Questo Servizio non ha compiuto indagini in ordine ai fatti indicati in oggetto. Qualche giorno dopo i noti attentati di Roma e di Milano, una fonte-operante in altro settore di interesse del Servizio sulla cui identità non è possibile fornire indicazione ai sensi dell'art.349 C.P.P.- rivelò occasionalmente di avere saputo che Merlino Mario avrebbe inteso dichiarare, se interrogato, che il pomeriggio del 12 dicembre 1969 stava effettuando una lunga passeggiata e, se messo alle strette, avrebbe dichiarato di essere stato quel pomeriggio in compagnia di Stefano Delle Chiaie. La notizia fu subito comunicata da elementi del Servizio verbalmente, senza procedere ad alcuna verifica, al Capo Ufficio Politico della Questura di Roma ed al Comandante del Nucleo di P. G. dei Carabinieri della stessa Città perchè nell'ambito della loro competenza, procedessero agli accertamenti del caso nel quadro delle indagini in corso per i noti fatti".

Nel corso dell'istruttoria Milanese, e precisamente con nota del 5.11.1973 il G.I. di Milano sollecitava il S.I.D. a comunicare se, dopo le notizie confidenziali riferite con la lettera del 9.7.1970, erano pervenute al Servizio altre

informazioni sugli attentati. Il S.I.D. rispondeva in data 20.11.1973 comunicando che nessuna altra confidenza aveva ricevuto e che la fonte cui erano state attinte le originarie confidenze, non si identificava, nè aveva alcun rapporto con Guido Giannettini.

A tale risposta veniva allegata la copia dell'appunto datato 17.12.1969, trasmesso a suo tempo agli Organi di P.S. ed all'Arma dei Carabinieri della capitale. Detto appunto, peraltro, aveva un contenuto molto più ampio rispetto a quello che si poteva desumere dalla nota inviata a suo tempo dal S.I.D. al G.I. di Roma.

Mentre infatti tale lettera si limitata al riferimento di un alibi che il Merlino avrebbe dovuto intenzione di prospettare, l'appunto alligato alla risposta del 20.11.1973, conteneva invece notizie molto più dettagliate ed era del seguente tenore: "Secondo notizie confidenziali pervenute:
- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per ordine del noto Stefano Delle Chiaie.

Il Merlino intenderebbe sostenere, in un primo tempo, un proprio alibi secondo il quale, il 12 c.m. e nelle ore delle deflagrazioni degli ordigni, egli avrebbe compiuto una passeggiata e, se messo alle strette, dichiarare, come estrema ratio, che, in quelle ore di quel giorno, si sarebbe trovato con lo Stefano Delle Chiaie, dal quale potrebbe essere sostenuto nel suo alibi.

Quest'ultimo, invece, non si sarebbe trovato in compagnia del Merlino ed, anzi, sarebbe stato in tutt'altro luogo.
- Il Merlino conoscerebbe bene il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Via S.Basilio e suo padre sarebbe amico del Direttore della Banca dell'Agricoltura di Milano :
- il Delle Chiaie avrebbe disposto che l'esecuzione a Roma fosse effettuata dal Merlino, avendo avuto ordine per tali attentati da tale Serac :
- il Merlino, per incarico del Delle Chiaie, dovrebbe essere anche l'autore materiale dell'attentato contro la Legione CC. "Lazio";
- gli attentati all'Altare della Patria sarebbero stati compiuti per puro caso; gli ordigni erano destinati alle banche della zona, ma avendo queste già chiuso, gli attentatori se ne sarebbero disfatti, collocandoli sul Monumento.
L'ordigno esploso alla Banca di Milano non avrebbe dovuto causare vittime umane, ma avrebbe dovuto esplodere quando la banca era chiusa. Per ostacoli frappostisi ai tempi di esecuzione dell'attentato lo scoppio sarebbe avvenuto con anticipo ;
- non è improbabile che altri simili attentati vengano effettuati prossimamente presso Grandi Magazzini.
Inoltre le fonte ha riferito che gli attentati avrebbero un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la mente organizzatrice degli stessi sarebbe tale Y.Guerin-Serac, cittadino tedesco, il quale:

- risiede a Lisbona ove dirige l'Agenzia "Ager-Interpress";
- viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera;
- è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia ;
- ha come aiutante tale Leroj Roberto, residente a Parigi B.P.5583 - La Seyne sur Mer;
- a Roma ha contatti con Stefano Delle Chiaie ;
- ha i seguenti connotati: anni 40 circa, altezza m.1,78 circa, biondo, snello, parla tedesco e francese ;
- è certamente in rapporti con la Rappresentanza diplomatica della Cina Comunista a Berna.
- Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti".

Detto appunto costituiva poi a sua volta, come risultava dalla ulteriore documentazione in seguito trasmessa, una rielaborazione di altro appunto datato 16 dicembre 1969, e costituente atto interno del S.I.D., il cui contenuto era sostanzialmente conforme a quello già esaminato, ma con - prendeva anche qualche altra notazione, che è bene evidenziare per una migliore illustrazione dell'argomento (1).

Il testo dell'appunto 16.12-1969 era infatti:"il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.1969 ha in particolare riferito che:

- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma dovrebbe essere il noto Merlino Mario, attualmente fermato

(1)-Cart.19 Fasc.64/6 F.1/27 istruz.stralcio Giannettini.

dalla Questura di Roma. Costui probabilmente riesce a difendersi dalle accuse mossegli dalla Questura, in quanto quei funzionari non sono a conoscenza di alcuni particolari determinanti quali, in particolare, il luogo dove egli trovavasi all'ora degli scoppi (in Questura ha detto che si trovava a passeggio, mentre al nostro fiduciario ha detto che si trovava con Stefano Delle Chiaie. Il nostro funzionario invece sa che il Delle Chiaie si trovava in altro luogo e non in compagnia del Merlino);

- Il Merlino ha dichiarato che conosce bene il sottopassaggio....(conforme al testo dell'altro appunto);
- gli attentati hanno certamente un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968.....(conforme al testo dell'altro appunto) ;
- Lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe avere avuto gli ordini degli attentati dal Serac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino. Questi, infatti, prima militava nel M.S.I. come il Delle Chiaie, poi, sotto copertura, fu infiltrato nel gruppo dei filo-cinesi divenendone infine il capo e costituendo il gruppo "22 Marzo" con sede, sembra, in Via dei Coronari.

Successivamente il Delle Chiaie è stato espulso dal M.S.I. per il suo carattere oltranzista ed il Merlino ha via via assunto vere idee filo-cinesi.

Di qui il collegamento Merlino-Delle Chiaie, il quale ultimo con gli attentati intende colpire i gruppi filo-cinesi:

- il gruppo filo-cinese di Roma ha stretti collegamento con l'analogo gruppo di Carrara;
- il Merlino, per incarico del Delle Chiaie, dovrebbe essere l'esecutore materiale dell'attentato contro la Legione CC. "Lazio";
- gli attentati all'Altare della Patria, sono stati compiuti per puro caso ; gli ordigni erano diretti alle Banche della zona, ma essendo l'attentatore giunto quando queste avevano chiuso i portoni, ed essendo ormai il congegno ad orologeria avviato, per disfarsene, sono stati posti sullo Altare della Patria.

L'ordigno esploso presso la Banca di Milano non era diretto al pubblico ma avrebbe dovuto esplodere quando la Banca era chiusa. Per errore nel congegno ad orologeria lo scoppio sarebbe stato anticipato;
- prossimamente non è improbabile che simili attentati vengano effettuati presso Grandi Magazzini.

Nota:
La fonte, solitamente bene informata, deve essere assolutamente cautelata, anche perchè già interrogata dalla Questura non ha fornito le notizie di cui trattasi.Si è riservata di fornire ulteriori notizie man mano che verranno a sua conoscenza"".

Come è facile rilevare, nell'appunto del 16 dicembre vi era qualche notazione in più. In particolare si parlava di un "fiduciario" ; si diceva che la fonte era stata già sentita in Questura come testimone ; c'era un riepilogo sul-

la storia dell'infiltrazione di Merlino nel gruppo "22 Marzo";si faceva un esplicito riferimento ad un congegno di orologeria; si prospettava la necessità di cautelare la fonte che non aveva fornito alla Questura le predette notizie e si era riservato di fornirne altre.

Al fine, quindi, di stabilire da chi ed in quali circostanze fossero state rivelate ed acquisite dette notizie, il G.I. chiedeva anzitutto di sapere i nomi degli Ufficiali e Sottufficiali del S.I.D. che avevano compilato l'appunto : si accertava così che a ricevere le confidenze era stato il M.llo dei CC. Gaetano Tanzilli,che prestava allora servizio presso il CS 3 di Roma.

Quest'ultimo, interrogato, inizialmente dichiarava di non ricordare nulla del fatto, ma successivamente, in data 28 febbraio 1974, dopo aver preso visione di una nota del capo del S.I.D.,inviata nel frattempo il 23.2.1974 al G.I.,ed in cui si faceva presente che gli ufficiali Col.Genovesi Giorgio e capitano Santoni Mario, attraverso i quali era poi passato il contenuto dell'appunto, non intendevano più avvalersi della facoltà di non rivelare il nome della fonte, dichiarava che a fornirgli quelle notizie, era stato, due o tre giorni dopo gli attentati, un suo confidente occasionale non retribuito a nome Stefano Serpieri,persona introdotta negli ambienti di "Europa e Civiltà" Precisava, però, quanto all'effettivo contenuto della confidenza, che il Serpieri, il quale conosceva il Tanzilli sotto il nome

di copertura di M.llo De Fazio, gli aveva fatto genericamente solo il nome del Merlino, (e come persona probabilmente implicata negli attentati, anche di Delle Chiaie), senza menzionare altri particolari, e soprattutto senza assolutamente fare i nomi del Guerin-Serac e del Leroj ; e che nei medesimi termini il Serpieri si era mantenuto anche a distanza di qualche giorno, in occasione di un nuovo incontro con lui, alla presenza del Cap. Santoni, limitandosi a promettere che avrebbe ulteriormente cercato di attingere altre notizie (in effetti non più fornite).

Sulla base di quelle scarne confidenze egli aveva redatto, dopo il I° incontro, un appunto molto breve ed a propria firma, lungo non più di 4 o 5 righe. Ipotizzava che tutte le altre notizie potessero essere state raccolte per altri canali e completate dai suoi superiori, ed in particolare dal maggiore Ceraolo (nel frattempo deceduto) il quale gli aveva allora consegnato l'appunto originario.

Il Serpieri, interrogato a sua volta, sulle prime negava di aver fornito notizie di qualsiasi genere al S.I.D. in ordine agli attentati, ammettendo solo di essersi recato la sera del 12 dicembre nella Questura di Roma, su invito del Dottor Improta, e di aver appreso in tale circostanza del Merlino, il quale si trovava in stato di fermo, che quel pomeriggio era uscito per fare una passeggiata, ma che non disponeva di testimoni in grado di confermarlo (1).

(1)-Analoghe dichiarazioni aveva reso lo stesso Serpieri al G.I. di Roma - V.Cart.17 fasc.C 1 F.4/5.

Dopo le ammissioni del Tanzilli, invece, anche il Serpieri confermava di essersi incontrato con quest'ultimo più di una volta, ed ammetteva anche di avergli potuto parlare del Merlino e del Delle Chiaie, ma solo in termini generici, e non certo come di autori degli attentati. Escludeva, comunque, categoricamente, di essere stato lui a fare i nomi di Guerin-Serac e di Leroj.

Il Capitano Santoni riferiva a sua volta che il M.llo Tanzilli aveva redatto un breve appunto su un foglio dattiloscritto il cui contenuto, però, sottoposto alla valutazione del Comandante del Raggruppamento di tutti i Centri C.S. di Roma, Col.Cacciuttolo, era apparso molto generico.

Su ordine di quest'ultimo ufficiale erano stati ripresi subito i contatti con la fonte ma, nel nuovo incontro - svoltosi alla presenza dello stesso Capitano Santoni - tra il Tanzilli ed il Serpieri, costui aveva confermato le notizie già date.

Il teste ricordava, peraltro, che il Serpieri in questa occasione aveva certamente riferito dell'avvenuta infiltrazione del Merlino negli ambienti anarchici per conto del Delle Chiaie, ma che per il resto aveva formulato solo delle ipotesi, senza far comunque assolutamente nomi di stranieri.

Il Ten.Col.Genovesi, che comandava all'epoca il C.S.1 e cioè il reparto relativo alla sicurezza interna (mentre il C.S.3, dove prestava servizio il Tanzilli, riguardava la sicurezza

estema) riferiva che in data 16 dicembre, a tarda sera gli era stato consegnato un appunto non firmato, redatto dal C.S.3, ed in base al quale egli aveva poi stilato in data 17 dicembre quello trasmesso ai Carabinieri ed alla Questura.

Era portato a ritenere che l'appunto trasmessogli provenisse da confidenze di una unica fonte e non da più canali, in quanto era improbabile che il maggiore Ceraolo avesse aggiunto notizie, non riferitegli dal Tanzilli o dal Santoni, o avesse contattato direttamente la fonte.

Faceva, inoltre, presente che il testo integrale dell'appunto da lui redatto il 17 dicembre era stato consegnato sia alla Questura che ai Carabinieri (e tale affermazione risultava poi confermata dalle successive acquisizioni), ed era stato inoltre portato a conoscenza, sia pure in modo non ufficiale, dei Magistrati della istruzione del processo a carico di Valpreda, anche se il S.I.D. aveva poi formalmente risposto all'A.G. con la breve nota del 9.7.1970.

Il Col. Antonio Cacciuttolo, capo dei raggruppamenti C.S., escludeva infine che l'appunto potesse provenire da fonti diverse, sia perchè così gli era stato assicurato dagli ufficiali dell'epoca, sia perchè difficilmente il reparto (CS.3) da cui provenivano quelle notizie, e che si occupava invece di materia diversa, avrebbe potuto avere più di un informatore in un ramo non di sua specifica competenza.

Sulla base di queste risultanze il G.I. riteneva che unico autore delle confidenze raccolte nell'appunto fosse stato il Serpieri, e che costui, quindi, avesse mentito nel sostenere di aver riferito solo le poche notizie di cui aveva fatto cenno nella sua deposizione. Emetteva perciò contro di lui in data 17.2.1975 mandato di cattura per falsa testimonianza. Tale provvedimento, però, come si vedrà in seguito, veniva travolto da declaratoria di nulità di una parte di questa fase istruttoria - stralcio, pronunziata dalla Corte di Cassazione Sez.I° con sentenza n.659 del 3.4.1975 (1).

(1)-L'indagine sull'argomento sarà ripresa dal G.I. di Catanzaro dopo la rimessione degli atti processuali avvenuta in esecuzione della menzionata sentenza.

CAPITOLO III

GIANNETTINI GUIDO

A) L'INTERVISTA DI GIANNETTINI E QUELLA DEL MINISTRO ANDREOTTI.

Come si è già detto in precedenza, in epoca successiva all'emissione del mandato di cattura nei suoi confronti, Giannettini aveva inviato al G.I. una lettera,protestando la sua assoluta estraneità ai fatti addebitatigli.

In data 15 e 16 marzo 1974 lo stesso imputato veniva intervistato a Parigi, dove si trovava da tempo, dal giornalista dell'Espresso Mario Scialoia, in ordine alle dichiarazioni rese dal Ventura nei suoi interrogatori e con le quali quest'ultimo lo aveva chiamato in causa; ma il Giannettini le smentiva recisamente, affermando che la versione del Ventura era totalmente falsa. Egli lo aveva infatti conosciuto solo nel 1969 su presentazione del Freda, col quale era invece in rapporti sin dal 1967. Poichè il Freda assumeva di avere la possibilità di ottenere informazioni sulle sinistre extraparlamentari, ed essendo entrambi uomini di destra, il Giannettini lo aveva convinto a spingere questa sua azione informativa; solo a distanza di tempo aveva da lui appreso che era il Ventura la persona di cui aveva potuto servirsi per quell'opera di infiltrazione negli ambienti politici opposti (1).

Il Giannettini negava di essere un informatore o un agen-

(1)-Cart.25-Fasc.1/A F.1/23 istruz.stralcio Giannettini.

te del S.I.D., e quanto alle veline rinvenute nella cassetta di Montebelluna, ammetteva di averle anche scritte lui e di averle passate al Freda per uno scambio informativo, soprattutto per consentire alla persona da lui infiltrata di acquistare maggiore prestigio presso gli ambienti da avvicinare.

Con particolare riferimento ai rapporti n.0281 e 0282 del 4 e del 16 maggio non ricordava con precisione di averli compilati lui ; comunque anche in tal caso le notizie negli stessi contenute non potevano che essergli state fornite dal Freda.

Esprimeva nel contempo il suo scetticismo circa la pretesa responsabilità del Freda e del Ventura in ordine ai vari attentati,e giustificava il proprio allontanamento dalla Italia col timore che trattandosi di un processo politico, si volesse, attraverso la sua persona, coinvolgere le forze armate e persino il S.I.D.. In proposito così si esprimeva (v.trascrizione nastro esibito dal teste Scialoia): "Poichè giustamente è stato tirato fuori il mio nome? Perchè essendo appunto collaboratore della rivista "Degli Stati Maggiori" dell'Esercito e della Marina; avendo contatti nell'ambiente militare, potevo essere fatto passare come il rappresentante di quello stesso ambiente e persino del S.I.D. presso il Gruppo Freda. E quindi questa storia della pista nera che era partita da un avvocato di Padova e da un libraio di Treviso, che avrebbero messo a soqquadro tut-

ta l'Italia, trovava attraverso la mia persona un retroterra ben preciso, che era quello degli ambienti militari".

Senonchè in data 20 giugno 1974 il settimanale "Il Mondo" pubblicava un'altra intervista, rilasciata l'8.6.1974 dal Ministro della Difesa dell'epoca On.le Giulio Andreotti al giornalista Massimo Caprara, ed avente ad oggetto la ristrutturazione dei vari servizi di sicurezza. Nel corso della stessa l'On.le Andreotti aveva espressamente dichiarato che il Giannettini era un informatore del S.I.D. (1).

Questi erano i brani più significativi dell'articolo che pubblicava l'intervista: "In altro caso, riprende Andreotti, c'è stato un vero e proprio errore. E' accaduto a proposito di quel Guido Giannettini, redattore del quotidiano del M.S.I. incriminato per la strage di Piazza Fontana"....e successivamente:" per decidere questo atteggiamento, riprende Andreotti, ci fu una apposita riunione a Palazzo Chigi. Ma fu una autentica deformazione; uno sbaglio grave. Bisogna dire la verità, cioè che Giannettini era un informatore regolarmente arruolato dal S.I.D. e puntuale procacciatore di notizie come quelle relative all'organizzazione della strage".

Sentito come testimone il 21.6.1974 l'On.le Andreotti confermava di aver rilasciato l'intervista, chiarendo che deliberatamente aveva dato notizie della qualità di informatore del Giannettini.

---

(1)-V.Cart.23 istruz.stralcio Giannettini.

Aggiungeva però che l'articolo da cui la stessa era stata riportata, era una libera ricostruzione del colloquio tra lui ed il giornalista Caprara, e che su alcuni punti vi erano imprecisioni ed inesattezze per cui egli aveva mandato al Caprara una lettera di rettifica.

Non era, fra l'altro, esatto che, come risultava da uno dei brani dell'intervista, fosse da ricollegare al Giannettini la confidenza relativa a Merlino, a Guerin-Serac e al Leroj.

Concludeva l'On.le Andreotti la sua deposizione con queste parole: "Credo opportuno che lo stesso Capo del S.I.D., eventualmente completando le notizie fornite in precedenza sul Giannettini e sugli attentati oggetto delle indagini istruttorie, fornisca direttamente ogni possibile indicazione o documentazione che possa essere utile alle indagini. Dichiaro di aver dato le istruzioni necessarie perchè, come ho detto sopra, la collaborazione dei nostri uffici con i Magistrati inquirenti, sia totale e quindi senza alcuna limitazione".

B) LA SUCCESSIVA INTERVISTA DI GIANNETTINI

All'intervista di Andreotti aveva nel frattempo fatto riscontro altra intervista, rilasciata sempre a Parigi ed allo Espresso il 12 ed il 13 giugno 1974 dal Giannettini, il quale, una volta venuto a conoscenza delle rivelazioni fatte dal Ministro, aveva da parte sua ammesso di aver collaborato per il S.I.D., senza interruzioni, dal 1967 al 1973, fornendo informazioni, prima in campo internazionale e poi sui

movimenti interni di sinistra extraparlamentari.Tali notizie egli aveva fornito ai vari capi dell'Ufficio D, succedutisi gradualmente, ossia al Col.Viola, al Col.Gasca ed in ultimo al Generale Maletti (1).

Nella stessa intervista il Giannettini aveva poi confermato di avere attinto le notizie sui movimenti di sinistra a mezzo del Freda (il quale si serviva a sua volta del Ventura), ma aveva negato nel contempo di aver detto a costoro che egli lavorava per il S.I.D.:a suo parere,quindi,essi erano venuti a conoscenza di tale sua qualità attraverso altri elementi del S.I.D. che avevano contattato elementi di destra, come il Fachini Massimiliano, vicini al gruppo Freda, mentre il G.I. di Milano ne era venuto, a sua volta a conoscenza, sempre secondo il suo parere, attraverso l'ufficio Affari Riservati.

In ordine alle notizie sugli attentati del 12 dicembre,attribuitegli, come si è detto, nell'intervista Andreotti, il Giannettini aveva poi escluso di esserne la fonte - che presumeva invece doversi identificare col Serpieri - assumendo di avere svolto nell'immediatezza dei fatti, su incarico del Col.Gasca,delle indagini senza però apprendere nulla di preciso.

C) <u>LE INFORMAZIONI DEL S.I.D. SU GIANNETTINI DOPO L'INTERVISTA DI ANDREOTTI</u>.

Sulla base di questa nuova svolta delle indagini, il G.I. chiedeva al capo del S.I.D.,che in atto era il Gen.Vito Mi

(1)-Cart.25 Fasc.1/A F.24/58 istruz.stralcio Giannettini.

celi, dettagliate informazioni, articolate in appositi quesiti, ai quali il Servizio così rispondeva con nota del 15 luglio 1974:

A)-nel 1968-69 e 70 Giannettini aveva fornito notizie riguardanti solo i Gruppi ed i Movimenti estremisti di sinistra.Di tali notizie si inviavano i relativi rapporti.(Non erano compresi tra questi i rapporti n.0281 e n.0282 del 4 e del 16/5/1969 che, come sarà ripetutamente ribadito dal Servizio, non erano stati mai trasmessi dal Giannettini).

B)-A seguito degli attentati di Roma e di Milano del 12/12/1969, Giannettini aveva presentato un appunto informativo in data 17.12.1969, allegato in copia, che conteneva però notizie valutate negativamente in quanto di nessuna utilità per l'approfondimento della ricerca informativa; (in questo rapporto il Giannettini riferiva sostanzialmente di non aver potuto acquisire utili risultati negli ambienti di sinistra,perchè gli stessi si erano chiusi,per timore,ad ogni confidenza, e svolgeva delle considerazioni di ordine generale richiamando tra l'altro dalle voci corse durante l'estate in ordine a degli attentati,finanziati da gruppi industriali (tra cui il gruppo Monti) e volti a favorire la fine del centrosinistra ed il ritorno al centrismo).

C)-In data 15.9.1973 Giannettini aveva inviato al Generale Maletti una lettera riepilogativa dei suoi rapporti con il S.I.D., che veniva trasmessa per riassunto al G.I.. Tale lettera trattava i seguenti argomenti: contatti del Giannettini col Servizio per il periodo dal 67 al 1971; operazio-

ni compiute fino al 1973; fonti informative; il gruppo Veneto, in cui riepilogava i suoi rapporti di informazione tra lui,il Freda ed il Ventura; ed in ultimo l'argomento "perchè la pista nera", contenente una serie di valutazioni del Giannettini circa le forze politiche ed economiche,italiane e straniere (fra cui il P.C.I., il P.S.I., una parte della grande industria, la C.I.A., i Servizi Speciali Istraeliani) che avevano avuto interesse ad indirizzare sul gruppo extraparlamentare di destra, e su quello Veneto in particolare, una montatura accusatoria in ordine agli attentati.

D)-Il Servizio non era a conoscenza se fossero intercorsi rapporti di qualsiasi genere tra Guerin-Serac, Pino Rauti, Giannettini ed altri elementi di formazione extraparlamentare della destra italiana.

D) LA COSTITUZIONE DI GIANNETTINI.

Come risulta dal telescritto del Ministero degli Esteri n.6556 del 6.9.1974,il pomeriggio dell'8 agosto 1974 Giannettini si presentava alla Ambasciata Italiana di Buenos Ayres in Argentina, dichiarando di voler rimpatriare, per mettersi a disposizione della Magistratura Italiana da cui era ricercato per i fatti di Milano (1).

Dichiarava di non avere i mezzi per saldare il conto dello albergo dove si era alloggiato (ossia nell'Hotel Regidor,

(1)-Cart.25-Fasc.2/B F.1/58 istruz.stralcio Giannettini.

albergo di prima categoria) e che la sua decisione di costituirsi avrebbe potuto mettere in pericolo la sua sicurezza personale.

L'Ambasciata italiana provvedeva quindi, a partire dallo 11 agosto, ad ospitarlo per due giorni ;dopodicchè,in data 13 agosto egli veniva accompagnato all'aeroporto da dove si imbarcava per l'Italia, scortato da due funzionari di P.S. dell'Interpol, appositamente inviati, i quali, una volta giunti in Italia, lo traevano in arresto.

Peraltro,nei due giorni di permanenza presso l'Ambasciata, Giannettini si incontrava con un Addetto Militare (identificato poi per il Generale Curcuruto Salvatore,rappresentante del S.I.D. presso l'Ambasciata) il quale gli rivolgeva varie domande circa i suoi rapporti col Servizio ed i motivi per cui aveva chiesto il rimpatrio. Nel corso di tale colloquio, regolarmente registrato su nastro, e la cui trascrizione veniva poi trasmessa dal S.I.D. al G.I., Giannettini, dopo aver ribadito la versione più volte esposta circa i suoi rapporti col Freda e col Ventura, dichiarava di non avere avuto più contatti diretti con gli stessi dopo il loro arresto. Poichè,però,nella primavera del 1972 il suo nome era apparso su un giornale, assieme a quello del Rauti,entrambi indicati quali partecipanti ad una riunione tenuta a Padova la sera del 18 agosto 1969, aveva pensato di rivolgersi ad un avvocato ; aveva chiesto in proposito consigli al Generale Maletti, capo dell'Ufficio D, ma era stato

dissuaso dall'iniziare azione legale, attesa l'estrema genericità della segnalazione fatta nei suoi confronti.

Successivamente, però, quando si era reso conto che il Magistrato stava indagando su di lui, e che attraverso la sua persona si voleva arrivare alle Forze Armate, per cui egli sarebbe stato costretto a rivelare i suoi rapporti col S.I.D., aveva preferito allontanarsi dall'Italia. Cosicchè il 9 aprile 1973 era partito per la Francia, dove era rimasto fino al 17 giugno successivo, data in cui era partito per la Spagna, in quanto, a seguito di un controllo casuale del suo passaporto ad opera della Polizia Francese, aveva ritenuto opportuno cambiare Paese.

In occasione del suo allontanamento dall'Italia egli era rimasto d'accordo col S.I.D. che avrebbe continuato la sua collaborazione dalla Francia; allorquando, invece, si era trasferito in Spagna non aveva informato il Servizio perchè, essendo nel frattempo intervenuta l'intervista di Andreotti, aveva capito che era ormai avvenuta la rottura di ogni rapporto.

Precisava, comunque, che l'ultimo contatto col S.I.D. era avvenuto il 26 aprile del 1974, data in cui egli aveva consegnato un rapporto di 60 pagine nel quale aveva tentato, attraverso la ricostruzione delle attività delle varie centrali internazionali della guerriglia, di spiegare i retroscena degli avvenimenti italiani a partire dal 1966.

Proseguendo nel suo racconto all'Addetto Militare, Giannettini riferiva che il 27 giugno 1974, mentre era in Spagna,

era stato arrestato su richiesta dell'Interpol, in quanto ricercato dalla Magistratura Italiana come pericoloso terrorista. Le Autorità Spagnole si erano però rese conto, a seguito delle sue spiegazioni, che si trattava di un caso politico e quindi, per evitare le conseguenze di un arresto ufficiale, e soprattutto una procedura di estradizione, lo avevano liberato, invitandolo a scegliere una frontiera; cosa che egli aveva fatto, optando per l'Argentina, il cui regime gli era parso meno ostile al suo orientamento politico.

Senonchè in detto Paese non aveva più avuto l'appoggio promessogli prima della partenza dai Servizi Militari Spagnoli ; nè comunque aveva potuto prendere contatti con qualcuno ; per cui, rimasto senza aiuto e senza sostegno economico, aveva ritenuto opportuno rientrare in Italia.

A specifica domanda, rivoltagli dall'Addetto Militare, se egli avesse adottato tale decisione per essersi sentito in pericolo, rispondeva che nessun pericolo diretto aveva ritenuto di correre, ma che trovandosi in un paese straniero, e senza denaro, sarebbe stato preferibile evitare di avere a che fare per un qualsiasi motivo con la Polizia del luogo.

All'ulteriore domanda rivoltagli circa i vantaggi che egli presumeva di poter trarre dalla decisione presa, rispondeva che le prospettive immediate erano terribili, anzi addirittura drammatiche, ma che egli sperava comunque di convincere i Giudici, e di chiarire tutto. Manifestava soprattutto la preoccupazione di poter mettere nei pasticci un Ufficiale che era stato in contatto con lui per conto del Servizio e concludeva il suo discorso con queste parole: "So-

prattutto, questo per chiarire, mi si chiederà se io appunto per caso fossi il tramite tra una congiura militare ed alcuni esecutori, questo lo negherò. Certamente perchè non è vero, perchè oltretutto danneggerebbe le FF.AA., ma di più me personalmente. Se questa congiura non c'è, allora io sono una persona che per altri motivi ho avuto contatto con questa persona e non per sconvolgere mezzo mondo. Quindi appunto la mia linea di condotta sarà quella di precisare la mia posizione in base a quello praticamente che si sa già, a questo punto non posso tradire più nessuno segreto.....e per questo che io posso presentarmi e dire tutto, perchè è tutto di pubblico dominio dichiarato dal Ministro della Difesa**.

Durante il tragitto in volo tra l'Argentina e l'Italia, inoltre, il Giannettini redigeva un promemoria che consegnava agli Ufficiali di P.S. di scorta e che veniva pure acquisito al processo.

In detta nota egli, dopo aver ravvisato negli ultimi avvenimenti italiani tre fasi (una dal 1967 al 1970, una dal 1970 al 1972 e l'ultima dal 1973 e dal 1974), con riferimento alla fase dal 1967 al 1970 indicava come maggiormente indiziato per gli attentati del 12 dicembre, il Gruppo che faceva capo all'editore Gian Giacomo Feltrinelli, estremista di sinistra. Nessun vantaggio avrebbe potuto derivare invece, sempre secondo la sua diagnosi, al gruppo di destra dagli attentati del 12 dicembre, perchè questi ultimi, per la loro stessa struttura, avrebbero comportato una

battuta di arresto alle rivolte studentesche e sindacali allora in corso, ed avrebbero quindi allontanato il pericolo di un colpo di stato militare come reazione.

B) I PRIMI INTERROGATORI RESI DA GIANNETTINI AL G.I.DI MILANO.

Il G.I. di Milano interrogava il Giannettini il 16-17 e 27 agosto ed il 5 settembre 1974 (1).

Nel suo primo interrogatorio, protrattosi nei giorni 16 e 17 agosto, Giannettini precisava anzitutto che egli non era stato un informatore o un agente, ma un collaboratore del S.I.D.: fin quando era stato in Italia aveva ricevuto un assegno mensile di circa L.100.000 oltre al rimborso spese; mentre, quando era stato all'estero, gli era stato inviato, ogni tre o quattro mesi, un assegno di circa mezzo milione. L'ultimo assegno gli era stato consegnato nel dicembre 1973, ma egli aveva mantenuto i contatti col S.I.D. tramite il Capitano dei CC. Labruna Antonio, fino all'aprile del 1974, in quanto in data 26 di detto mese gli aveva consegnato (come aveva già detto l'A.M.) un rapporto conclusivo, sia sugli attentati d'Italia dal 1966 al 1974, sia sui vari gruppi di pressione, nazionali ed internazionali, in Italia.

Quanto ai suoi canali di informazioni sulla sinistra, as-

(1)-Per gli interrogatori di Giannettini al G.I.di Milano v.Cart.25 Fasc.4/D dell'istruz.stralcio.

suneva, confermando le dichiarazioni già rese in altra sede, che gli stessi erano costituiti dal Freda - col quale egli manteneva i contatti attraverso il Pozzan, indirizzando a quest'ultimo la corrispondenza a lui destinata - e dal Ventura Giovanni, da lui conosciuto per il tramite di Freda. Ad entrambi, però, egli aveva sempre taciuto la sua qualità di collaboratore del S.I.D..

Dei rapporti da lui redatti in base alle informazioni ricevute dal Freda aveva inviato regolarmente copia al Servizio, nonchè quasi sempre ai gruppi della destra internazionale con cui era pure in contatto e che si interessavano della situazione italiana (faceva in particolare i nomi di Dominique De Roux e di Jean Parvulesco).

Tra questi rapporti, dei quali anche il Freda conservava le copie, c'erano quindi anche quelli rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, del 4 e del 16 maggio 1969 di cui egli, contestando le contrarie asserzioni del S.I.D., ricordava di aver consegnato copia a suo tempo, al Colonnello Gasca, (allora comandante dell'Ufficio D), presso l'Hotel Michelangelo di Roma (1).

(1)-In un successivo interrogatorio del 27 agosto preciserà che il rapporto n.0281 era stato compilato in base a voci orecchiate in sala stampa ed a notizie dategli da Freda sugli attentati terroristici ;e che il rapporto n.0282 trovato nella cassetta di sicurezza era stato redatto in forma diversa rispetto a quello inviato al S.I.D. perchè doveva servire al Ventura per impressionare i cinesi.

Escludeva, invece, di essere l'autore di altri scritti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, ed in particolare di quello intitolare "Bande autonome neofasciste".

Escludeva ancora di aver comunicato ufficialmente al S.I.D. i nomi dei suoi informatori, così come a questi ultimi non aveva mai rivelato di lavorare per conto del Servizio. Su entrambi i punti faceva però delle precisazioni: sul primo aggiungeva che dopo l'incriminazione di Rauti aveva rivelato i nomi del Freda e del Ventura, quali suoi informatori, al generale Maletti al quale aveva anzi chiesto consigli sull'opportunità di sporgere querela quando il suo nome era uscito su un articolo del "Mondo".

Sempre sul primo punto, riferiva inoltre che dei suoi rapporti col Freda e col Ventura aveva anche parlato nel corso di un colloquio, fatto appositamente incidere su un nastro, ed intervenuto tra lui ed il Cap.Labruna in una sede dell'Ufficio sita in Via Sicilia di Roma, verso la fine del 1972, quando ormai la vicenda aveva polarizzato l'opinione pubblica.

Sul secondo punto aggiungeva, invece, che verso la fine del 1972-inizio 1973, aveva detto chiaramente di essere un agente del S.I.D. a Fachini Massimiliano, che era venuto a trovarlo a Roma, mandatovi dal Capitano Labruna: a ciò si era indotto perchè il Fachini, contattato dal Labruna per informazioni, aveva mostrato diffidenza verso il predetto Ufficiale, sicchè il Giannettini, nella sua duplice veste

di uomo di destra, amico del Freda, e di agente del Servizio, avrebbe dovuto rassicurare il Fachini e persuaderlo a prendere contatto col Labruna.

In ordine agli attentati del 12 dicembre, Giannettini non solo protestava la sua totale estraneità, ma si dichiarava, altresì certo, dell'innocenza del Freda e del Ventura.

Confermava di essersi incontrato con quest'ultimo intorno al 20 dicembre del 1969 e di avergli chiesto, onde poterne a sua volta riferire al Colonnello Gasca, di raccogliere informazioni sugli autori della strage, nonchè di aver parlato in tale occasione dei contrasti tra il Ministro Restivo ed il Capo della Polizia Vicari circa l'orientamento da seguire nelle indagini.

Ammetteva, inoltre, di aver mantenuto dopo l'arresto del Ventura, i contatti con quest'ultimo a mezzo della sorella Mariangela, dalla quale aveva appreso che il suo nome era stato fatto, prima dal Lorenzon, ed era stato, poi, trovato annotato in una agenda rinvenuta in casa del Ventura Luigi.

In ordine ai messaggi del Freda e del Ventura, rinvenuti in possesso del Mutti (come si è detto, uno dei due foglietti, quello del Ventura, era indirizzato a lui), non era in grado di fornire alcuna spiegazione, e si limitava ad ipotizzare: "forse Freda e Ventura volevano incastrarmi".

Un'ulteriore contestazione muoveva, infine, il G.I. al Giannettini durante questo interrogatorio. Veniva letto all'imputato il contenuto di una lettera riepilogativa, da

lui inviata il 15 settembre 1973 al Gen. Maletti e pubblicata nella rivista "Controinformazione", che nella parte conclusiva era del seguente tenore: "Nessuno meglio di Lei è in grado di apprezzare la situazione attuale, e le sue prospettive per un futuro, se non immediato, senz'altro molto vicino. Non le apprendo dunque nulla di nuovo sottolineandole l'importanza di tutta una serie di punti obbligati, di nodi del problema, alla cui logica non si può sfuggire, e che conducono ad una sola soluzione accettabile:

- Come ha confermato l'esempio cileno, ogni esperienza di potere della sinistra che non sia appoggiato direttamente e con la forza dell'U.R.S.S., provoca fatalmente l'intervento delle forze vitali del paese come unica alternativa alla guerra civile;
- poichè l'Italia fa parte della sfera d'influenza occidentale, secondo l'accordo ratificato il 21 giugno scorso a San Clemente da Nixon e da Brezhnev, un sostegno diretto e decisivo da parte dell'U.R.S.S. alla sinistra italiana è impensabile;
- ciò significa che, in mancanza di un intervento preventivo, le Forze Armate Italiane non potranno ristabilire l'ordine senza passare attraverso una guerra civile lunga, sanguinosa e disastrosa come quella di Spagna del 1936-1939.

Tutto questo indica quali responsabilità pesino su ognuno di noi e ci spingano ormai a ritenere non più valida una interpretazione restrittiva e di routine dei nostri compiti.

Ogni eventuale richiamo a una pretesa legittimità,da qualunque parte venisse, non potrebbe nascondere che fini e interessi equivoci, che non saranno mai i nostri, poichè in Italia non esiste più una legittimità, non esiste più uno Stato, non esiste più una linea politica degna di questo nome. Tutto quanto accade nel nostro paese - è mio dovere sottolinearlo alla Sua attenzione - è manipolato dallo esterno, dai servizi speciali tedeschi, inglesi, israeliani e americani. Mancano unicamente una linea politica e una causa autenticamente italiana.

Per una tale causa, tengo ad assicurarla che, malgrado qualche limite d'importanza secondaria imposto dalla presente situazione, non esiterei a mettere ancora e in ogni momento a disposizione tutte le mie energie, le mie capacità, le mie possibilità, e tutti i mezzi e i contatti di cui dispongo.

Voglia gradire, caro Generale, i sensi della mia più alta stima e considerazione, e i miei migliori saluti"".

Poichè a parere del G.I. il tenore di tale lettera poteva essere intesa come un invito a fare intervenire le Forze Armate, il Giannettini contestava tale interpretazione, precisando che egli aveva voluto solo esprimere la preoccupazione che l'Italia stesse scivolando verso la guerra civile,per cui era indispensabile un intervento presso il Presidente della Repubblica,affinchè disponesse le misure necessarie per scongiurare tale pericolo.

F) LE DICHIARAZIONI DEGLI UFFICIALI DEL S.I.D.

Per approfondire i rapporti tra il Giannettini ed il S.I.D., e la natura della collaborazione da lui prestata per il Servizio, il G.I. sentiva i vari Ufficiali che si erano succeduti nel tempo nella direzione dell'Ufficio D (quello relativo cioè alla sicurezza interna e per il quale il Giannettini aveva lavorato), ossia i Generali Viola Enzo, Gasca Queirazza Federico, e Maletti Gianadelio.

Il Generale Viola, che era stato Capo dell'Ufficio D fino al 31.7.1968, dichiarava di aver conosciuto Giannettini nell'agosto-settembre 1967 quando cioè, al rientro da una sua licenza, aveva appreso che quest'ultimo era stato assegnato al suo ufficio.

Non sapeva precisare da chi fosse stato reclutato il Giannettini; comunque aveva subito notato che i rapporti da lui presentati in materia di controspionaggio e di sicurezza interna erano di scarso interesse,in quanto contenevano solo valutazioni di politica internazionale. Successivamente aveva tentato di indurre il Giannettini, che era uomo di destra, a fornir gli notizie di movimenti o gruppi estremistici di questa tendenza, ma avendo trovato resistenza da parte sua, gli aveva chiesto in modo specifico di raccogliere notizie sui gruppi extra-parlamentari di sinistra. Il primo rapporto redatto in materia dal Giannettini aveva avuto per oggetto i gruppi filocinesi di Padova, con l'indicazione dei nomi degli estremisti suscettibili di essere contattati da parte del Servizio; ma, co-

me era poi risultato, tali persone erano già note e non erano per di più agganciabili. Anche in seguito, ossia nel 1968, il Giannettini aveva inviato rapporti di modesto valore.

Il Generale Gasca, subentrato al Gen. Viola e rimasto a sua volta a capo dell'Ufficio D sino al giugno 1971, confermava che anche sotto la sua gestione Giannettini gli aveva inviato rapporti riguardanti in prevalenza, se non in via esclusiva, i gruppi estremisti di sinistra.

Al suddetto teste veniva chiesto specificamente se tra i rapporti pervenutigli ci fossero anche quelli n. 0281 del 4 maggio 1969 e n. 0282 del 16.5.1969. Dopo averne preso visione, il Gen. Gasca dichiarava che il primo era giunto al Servizio, mentre egli non poteva dire altrettanto con sicurezza del secondo; comunque, se i due rapporti erano giunti al suo ufficio, erano stati certamente passati per la valutazione al Reparto competente per l'attività eversiva, ossia alla 1^ Sez. dell'Ufficio D, diretta allora dal Col. Petrini.

Il teste inoltre, ricordava che, dopo gli attentati del 12 dicembre 1969, su sua sollecitazione, il Giannettini aveva redatto un appunto apparsogli, però, fumoso e non utile ai fini delle indagini.

Concludeva, quindi, la sua deposizione affermando che complessivamente l'attività del Giannettini era stata alquanto scarsa, tanto che nell'estate del 1969 era stato deciso di sospendergli la retribuzione.

Il Generale Maletti, subentrato nel giugno 1971 al Gen. Gasca

nella direzione, in atto ancora da lui tenuta, dell'Ufficio D, riferiva a sua volta che il Giannettini era uno dei pochi collaboratori che avevano contatti diretti col Capo dell'ufficio; lo stesso gli era stato presentato dal Gen. Gasca come un collaboratore dal rendimento discontinuo, operante nel settore dei gruppi della sinistra parlamentare con possibilità di informazioni anche nel campo internazionale.

Senonchè, nel settembre del 1972, una volta resosi conto che non valeva molto come informatore, il Maletti non aveva più avuto diretti contatti con lui, delegando a tal fine il Cap. Antonio Labruna; con quest'ultimo il Giannettini aveva poi avuto, dopo la sua partenza per la Francia, solo tre contatti, e sempre all'aeroporto di Orly di Parigi: uno nel luglio 1973, nel corso del quale non aveva consegnato alcun rapporto; un altro nel settembre 1973 ed in tale occasione aveva consegnato la lettera del 15.9.1973 (di cui si è prima riferito il testo), contenente un consuntivo dell'opera prestata per il S.I.D.; ed un terzo, infine, nell'aprile del 1974, nel corso del quale egli aveva consegnato un dossier di 65 pagine dal contenuto, però, poco interessante.

La lettera ed il dossier venivano esibiti dal teste ed acquisiti agli atti dal G.I. (1).

Il Gen. Maletti negava, poi, di avere appreso dal Giannettini sin dall'aprile del 1972 che i suoi informatori erano il Prada ed il Ventura. Di tanto era venuto, invece, a conoscenza,

(1) Cart. 19 Fasc. 63 Istr. stralcio Giannettini

solo attraverso la citata lettera del 15.9.1973.

Nel corso di tale sua deposizione, il teste chiariva inoltre che a seguito della richiesta inviata a suo tempo dal G.I. in data 27.6.1973 al S.I.D. per conoscere la qualità o meno di informatore del Servizio di Giannettini, si era tenuta, ai fini della risposta da inviargli, una riunione dei responsabili del Servizio, presieduta dal Gen. Miceli, capo del S.I.D.,e con la partecipazione di un Ufficiale Superiore della Magistratura Militare ; in esito alla quale, mentre egli aveva sostenuto l'opportunità di rivelare il ruolo d'informatore del Giannettini, era prevalsa invece l'opinione di rimandare la risposta per interpellare gli organi politici.

Sui rapporti del 4 e del 6 maggio 1969, veniva sentito anche il Capo della Sezione Prima, Col. Guido Petrini, il quale escludeva invece di averli mai ricevuti ; anzi precisava, in una successiva dichiarazione, che a stretto rigore, trattandosi di notizie su partiti e formazioni dell'area costituzionale,non avrebbero neppure dovuto pervenire al suo ufficio.

C'è da aggiungere a questo punto che successivamente,anche il Gen.Gasca in un'ulteriore deposizione,modificherà il suo assunto in proposito,escludendo di aver ricevuto quei rapporti e sostenendo di essersi confuso,nel ricordo,con il contenuto del rapporto del Giannettini del 17.12.1969 (successivo cioè alla strage)in cui si parlava di voci relative al gruppo Monti.E tale nuovo assunto il teste poi sosterrà anche in con

fronto con l'imputato.

Sui suoi rapporti diretti col Giannettini veniva infine sentito anche il Cap. Antonio Labruna, il quale aveva prestato servizio presso l'Ufficio D dal 1968, passando però ad azioni operative solo nel 1971, e precisamente dopo l'arrivo del Gen. Maletti.

Il teste confermava le dichiarazioni del suo superiore circa i contatti col Giannettini ed i suoi incontri con quest'ultimo all'aeroporto di Parigi, assumendo che,in occasione degli ultimi tre incontri, erano state consegnate al Giannettini la prima volta L. 100.000; la seconda volta L. 200.000, e la terza volta L. 200.000 o 250.000.

Anche il Labruna smentiva che il Giannettini gli avesse fatto i nomi del Freda e del Ventura come suoi informatori. Ed a proposito del colloquio registrato nell'Ufficio di Via Sicilia di cui aveva parlato il Giannettini, spiegava che quest'ultimo aveva iniziato un giorno a raccontargli tutta la storia dei suoi rapporti col S.I.D. e che egli,non avendo il tempo di stare ad ascoltarlo, lo aveva invitato a registrare il suo racconto su un nastro. A tanto aveva provveduto il Giannettini, ma al di fuori della sua presenza, per cui egli ignorava il contenuto della registrazione (1).

Quanto all'episodio riferito dal Giannettini circa i contatti con Fachini Massimiliano, negava recisamente di aver gli mandato a Roma il predetto Fachini, persona da lui mai conosciuta.

---

(1) Tale nastro e tale registrazione saranno poi, in un secondo tempo, consegnati all'A.G. in originale ed in copia - V. Cart. 27 Fasc. I8.

G) I NUOVI INTERROGATORI DI GIANNETTINI

Tutte le dichiarazioni rese dagli Ufficiali del S.I.D. venivano contestate al Giannettini, il quale però insisteva nelle sue affermazioni, assumendo che la sua produzione era stata di apprezzabile valore e che il S.I.D. non aveva trasmesso tutti i rapporti da lui inviati sui movimenti della sinistra extraparlamentare. Faceva presente, peraltro, di non conservare più presso di sé le copie di detti rapporti perché, dopo l'articolo di Sanavio nella primavera del 1972, nel timore di qualche perquisizione a seguito della quale si sarebbe potuta scoprire la sua collaborazione col Servizio, aveva provveduto a distruggerli. Altri documenti poi, collegati alla sua attività, e sempre per lo stesso motivo, aveva consegnato al Capitano Labruna su consiglio di quest'ultimo.

Contestava, inoltre, che gli fosse stato diminuito il compenso, anzi precisava che nel 1968 gli era stato addirittura aumentato su proposta del Col. Viola. Assumeva, infine, di aver ricevuto dal S.I.D. somme superiori a quelle indicate dal Capitano Labruna.

H) ACCERTAMENTI PRESSO IL S.I.D.

Per chiarire i vari punti controversi, e le modalità con cui il Giannettini era stato assunto nel Servizio, il G.I. richiedeva nuove informazioni e documentazioni al S.I.D. il quale, con note del 5 e del 7/9/1974 trasmetteva altri rapporti informativi avuti dal Giannettini nel 1967, e uno del

20/2/1973 su Feltrinelli; riferiva che, malgrado ripetute ricerche, non era stato trovata traccia dei rapporti del 4 e 16 maggio 1969; e precisava, infine, che il Giannettini, nel periodo dall'aprile 1973 al giugno 1974, da quando cioè si era allontanato dall'Italia per la Francia aveva ricevuto: L.300.000 il 10/7/1973; L.300.000 il 25/9/1973; e L.200.000 il 27/4/1974. (1)

Risultava inoltre dalla documentazione inviata dal S.I.D. che il Giannettini, assunto inizialmente dal 18/10/1966 presso il Reparto R del S.I.D. per "esigenze dello Stato Maggiore della Difesa" era stato retribuito in ragione di L.70.000 mensili; e che successivamente al suo passaggio (avvenuto nell'aprile del 1967) al reparto D, tale somma era stata posta a carico di quest'ultimo ufficio, e poi aumentata dal luglio 1968 a L.100.000, su proposta dell'allora Col. Viola, che aveva ritenuto di rilievo, e decisamente positive, le sue prestazioni. (2)

I) LA DEPOSIZIONE DEL GENERALE MICELI

In data 8 ottobre 1974 il G.I. procedeva all'audizione del Capo del S.I.D. Gen. Vito Miceli il quale veniva espressamente interrogato, tra l'altro, sui motivi per cui era stato ec-

(1) Cart. 19 Fasc. 64/5 F 57 Istr. stralcio Giannettini

(2) Il Gen. Viola chiarirà invece davanti al G.I. di Milano che quelle prestazioni non erano di carattere informativo, ma si riferivano al proficuo intervento prestato dal Giannettini al fine di evitare la pubblicazione di alcuni articoli che potevano ledere il prestigio delle Forze Armate. A dire del teste, il Giannettini, infatti, era riuscito a far sapere chi erano i giornalisti che si occupavano della questione, consentendo al Servizio di contenere il fenomeno.

cepito il segreto Militare sulla posizione di Giannettini. In proposito il teste forniva le seguenti delucidazioni: In data 21.12.1972 il G.I. di Milano gli aveva inviato una prima richiesta circa la provenienza dal S.I.D. dei rapporti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna. Egli aveva incaricato allora delle relative ricerche il Gen. Maletti, il quale non gli aveva però detto che le stesse provenivano dal Giannettini; (a sua volta e su questo specifico argomento il Gen. Maletti aveva dichiarato al G.I. di non aver effettuato allora alcun collegamento tra il Giannettini ed i rapporti). Solo nel maggio del 1973 il Gen. Maletti, a seguito di altra richiesta del G.I. su un documento rinvenuto dopo la perquisizione domiciliare in casa Giannettini, gli aveva rivelato che quest'ultimo era un informatore del Servizio ma di scarso rilievo, facendogli presente nel contempo di ritenerlo estraneo agli attentati del 12.12.1969. -Il segreto militare era stato eccepito dal S.I.D. al G.I. non su propria iniziativa, ma d'accordo col MInistro della Difesa,che era allora l'On.le Tanassi, e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tanto il Miceli aveva reso edotto nel giugno 1974 anche l'On.le Andreotti, all'epoca Ministro della Difesa, prima che questi rivelasse la qualità di informatore del Giannettini.

Spiegava in proposito il Miceli, che in detta occasione, per rispondere al quesito postogli dal Ministro Andreotti se Giannettini, dopo l'emissione del mandato di cattura, avesse avuto rapporti col Servizio, aveva girato tale richiesta per competenza al Gen. Maletti, il quale, con dichiarazione scritta del 18 giugno 1974 aveva attestato: "Dopo la incriminazione del Giannettini nessuna notizia relativa allo stesso è pervenuta al S.I.D."; e con altra successiva dichiarazione del 20.6.1974 aveva ancora attestato che i suoi rapporti diretti col Giannettini erano cessati nel settembre 1972, mentre quelli indiretti avevano avuto termine nel marzo-aprile 1973.

Successivamente, però, avendo nel frattempo i giornali parlato di altro rapporto tra Giannettini ed il S.I.D. anche dopo l'aprile del 1973, egli aveva richiamato per chiarimenti il Gen. Maletti, il quale, in data 29.6.1974, aveva rilasciato un'altra dichiarazione, attestante che dopo l'aprile del 1973, c'erano stati ancora altri due contatti col Giannettini,nel luglio e nel settembre dello stesso anno. Il Maletti, quindi,non l'aveva informato, neanche allora, del terzo contatto col Giannettini avvenuto nell'aprile del 1974; ma verso gli ultimi tempi della sua permanenza alla Direzione del S.I.D. gli aveva solo parlato della pretesa del Giannettini di essere munito di un passaporto falso.

A seguito di tali dichiarazioni veniva risentito il Gen. Maletti, il quale giustificava l'atteggiamento su descritto asserendo che volutamente nella dichiarazione del 18.6.1974 egli aveva escluso di avere avuto ogni rapporto col Giannettini dopo il marzo 1973; e ciò perchè tale attestazione

avrebbe dovuto poi pervenire al Ministero della Difesa, luogo non sempre adeguatamente protetto sotto il profilo della riservatezza. In effetti, poi, egli avera regolarmente informato il Gen. Miceli che i rapporti col Giannettini erano stati ripresi anche dopo quella data, e lo aveva anche reso edotto delle finalità di quei nuovi contatti, in quanto egli intendeva procedere, nel quadro delle indagini del golpe del 1970, ad un'opera di infiltrazione in Francia nell'ambiente della destra internazionale; ed il Giannettini, che in quell'epoca si trovava in precarie condizioni economiche, avrebbe potuto dichiararsi disponibile, venendo meno alla linea fino allora seguita, a penetrare in quegli ambienti di destra nei quali aveva sempre rifiutato di infiltrarsi.

Confermava che effettivamente il Giannettini gli aveva chiesto un passaporto falso, ma ciò era avvenuto nell'aprile, e non nel giugno del 1974. In tale occasione lo stesso aveva minacciato sensazionali rivelazioni alla stampa ed egli ne aveva informato allora il Miceli esprimendo peraltro il parere nettamente contrario, del resto condiviso dal suo superiore, per l'accoglimento di quella richiesta.

Concludeva, quindi, con l'affermare che la dichiarazione da lui fatta in data 18 giugno 1974 circa la cessazione dei suoi rapporti col Giannettini era stata praticamente concordata tra lui ed il Gen. Miceli; e che analoga spiegazione del resto aveva poi fornito anche al Ministro della Difesa ed all'Ammiraglio Henke, Capo di Stato Maggiore della Difesa, nel corso di un'inchiesta promossa in proposito dal Ministro.

CAPITOLO IV

GLI IMPUTATI FACHINI E RAUTI - L'ASSEGNAZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO

A) L'INTERROGATORIO DI FACHINI MASSIMILIANO

Degli altri imputati di cui era stata stralciata la posizione prima del rinvio a giudizio, veniva sentito Fachini Massimiliano, imputato, come si è già detto, di partecipazione ad associazione sovversiva assieme a Freda, Ventura, Pozzan e Rauti, ed indiziato anche di concorso nella strage.

Il Fachini, interrogato, respingeva ogni addebito. Escludeva nel contempo di aver mai conosciuto il Giannettini ed il Cap. Labruna, per cui smentiva a sua volta di essersi incontrato a Roma col Giannettini a seguito di pretesi contatti avuti con l'Ufficiale. Su tale circostanza si procedeva quindi ad un doppio confronto Giannettini-Fachini, e Giannettini-Labruna; ma ognuno restava fermo sulle proprie posizioni.

B) L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO RAUTI

In data 30.4.1974 il Procuratore della Repubblica di Milano chiedeva al Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti del Rauti, già imputato, come si è detto, di associazione sovversiva e concorso in strage, e nel frattempo divenuto deputato al Parlamento.

A sostegno di tale richiesta si evidenziavano, tra l'altro, non solo i suoi rapporti col Freda e col Ventura, ma anche

quelli con Giannettini, col quale era stato persino ritratto mentre, senza alcuna veste ufficiale, ispezionava in Germania armi leggere ed un carro armato assieme ad Ufficiali della Repubblica Federale Tedesca.

In data 23.1.1975 la Camera concedeva la richiesta autorizzazione.

C) IL CONFLITTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DA BIONDO GIOVANNI

Biondo Giovanni, un altro degli imputati di cui era stata stralciata la posizione sia pure limitatamente, come si è detto, al reato di strage, con ricorso del 23 agosto 1974 eccepiva l'incompetenza territoriale del G.I. di Milano, essendo invece competente, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 18.4.1974 che aveva assegnato anche a Catanzaro il processo a carico di Freda e Ventura, il G.I. di detta Città.

Il S.C., su difforme parere del Procuratore Generale, con sentenza dell'11.12.1974, accoglieva il ricorso del Biondo, rilevando appunto che con la sua precedente sentenza del 18 aprile 1974 si era determinata anche l'incompetenza del G.I. di Milano a proseguire l'istruzione di un procedimento, anche se sorto ex novo attraverso il meccanismo della separazione, a carico di altre persone imputate degli stessi reati attribuiti alla cognizione della Corte di Assise di Catanzaro.

Dichiarava quindi la competenza del G.I. di Catanzaro a proseguire l'istruzione, non solo contro il Biondo, ma anche contro tutti gli imputati dell'istruttoria-stralcio.

Quanto poi agli atti già compiuti dal G.I. di Milano, tenuto conto che dell'ordinanza di stralcio la S.C. non aveva avuto fino a quel momento notizia, per cui non aveva potuto occuparsene nella sua precedente sentenza del 18 aprile 1974, la stessa Corte di Cassazione ne dichiarava la validità fino alla data di comunicazione della decisione dell'11.12.1974.

Sempre con lo stesso provvedimento la S.C. rinviava poi alla libera valutazione della Corte di Assise di Catanzaro l'esame sull'opportunità o meno - a seguito della sua decisione dell'11.12.1974 - di un rinvio del processo già fissato per il 27.1.1975 a carico del gruppo Valpreda e del gruppo Freda, rilevando che la trattazione dibattimentale unitaria, necessaria nel caso di alternatività delle imputazioni per gli stessi fatti-reato, non era altrettanto necessaria (e comunque doveva essere decisa solo dal Giudice di merito) nell'ipotesi di imputazioni cumulative per lo stesso fatto, come si verificava appunto per il Biondo nei confronti del gruppo Freda.

Il 27.1.1975 iniziava a Catanzaro il secondo dibattimento a carico del gruppo Valpreda e del gruppo Freda; ma la Corte di Assise, tenuto conto delle sopraindicate sentenze della Corte di Cassazione del 18.4.1974 e dell'11 dicembre 1974, nonchè di quella del 10.6.1974 con cui il S.C. aveva annullato l'ordinanza di prosecuzione del dibattimento del 4.5.1974; e tenuto conto, ancora, che altri conflit

ti (di cui si parlerà fra breve) erano stati nel frattempo sollevati, con ordinanza dibattimentale dell'1.2.1975 disponeva il rinvio del processo a nuovo ruolo in attesa della conclusione dell'istruttoria davanti al G.I. di Catanzaro, Rigettava nel contempo l'istanza di libertà provvisoria avanzata dal Freda e dal Ventura.

A sua volta il G.I. di Milano si adeguava solo parzialmente alla decisione dell'11.12.1974 della Corte di Cassazione. Infatti, con ordinanza del 22.1.1975, mentre disponeva la trasmissione degli atti al G.I. di Catanzaro limitatamente alla posizione di Biondo Giovanni (ossia dell'imputato che aveva sollevato il conflitto), dichiarava invece di essere competente a proseguire l'istruzione per gli altri imputati rimasti estranei alla procedura di conflitto.

Contro questa ordinanza proponevano ricorso i difensori di Giannettini e di Rauti, rispettivamente in data 25.1.1975 e 12.2.1975. Nello stesso periodo venivano inoltre sollevati vari conflitti di competenza da questi stessi imputati, dal difensore di alcune delle parti civili e dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, con cui si denunziavano le seguenti situazioni processuali:

A)-pendevano davanti alla Corte di Assise di Catanzaro i procedimenti contro il gruppo Valpreda ed il gruppo Freda;

B)-erano stati trasmessi al G.I. di Catanzaro gli atti a carico di Biondo Giovanni, mentre il G.I. di Milano aveva trattenuto tutti gli altri atti dell'istruttoria-stralcio

nella quale erano sorte nuove incriminazioni per fatti diversi dalla strage, ossia quella per omicidio volontario in persona di Muraro Alberto, e per cui erano indiziati il Freda Franco ed il Fachini Massimiliano; nonchè quella di appropriazione indebita di cambiali, ascritta al Ventura Giovanni in danno di Sartori Alberto;

C)-davanti al Tribunale di Padova era stato intanto rinviato a giudizio tal Giuseppe Brancato, incriminato per l'attentato dinamitardo commesso il 15.4.1969 all'Università di Padova, del quale era imputato pure il Freda nel processo principale a suo carico davanti alla Corte di Assise di Catanzaro.

La Corte di Cassazione risolveva questa complessa situazione processuale, previa riunione dei vari ricorsi, con sentenza del 3 aprile 1975 con cui: ribadiva la competenza del G.I. di Catanzaro, non solo in ordine alla posizione del Biondo Giovanni, ma anche di tutti gli altri imputati dell'istruttoria-stralcio, ad eccezione di Dell'Amico Lando, Monti Attilio, Zoni Corrado, Riffeser Bruno e Cavalli Carlo, per i quali, non sussistendo alcuna connessione con l'istuttoria per la strage, veniva riaffermata la competenza del G.I. di Milano;

attribuiva per lo stesso motivo (ossia per mancanza di connessione con l'istruttoria principale), al G.I. di Padova l'istruzione del procedimento penale per l'omicidio in persona di Muraro Alberto, ascritto al Freda ed al Fachini(1);

---

(1) Entrambi saranno poi prosciolti in sede istruttoria con la formula "perchè il fatto non sussiste".

ed a quello di Vicenza il procedimento per appropriazione indebita a carico di Ventura;
attribuiva alla Corte di Assise di Catanzaro la cognizione del processo a carico di Brancato Giuseppe, imputato dei reati di cui agli artt. 6 legge n.895/67, e 423-425 C.P., in relazione all'attentato all'Università di Padova ;
annullava tutti gli atti compiuti dal G.I. di Milano fino al 7.1.1975 (data,cioè, della comunicazione della sentenza 11.12.1974) ivi compreso il mandato di cattura nel frattempo emesso dal G.I. a carico di Serpieri Stefano per il delitto di falsa testimonianza.

CAPITOLO V

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO

Gli atti dell'istruttoria-stralcio venivano quindi rimessi nel giugno 1975 al G.I. di Catanzaro e riguardavano i seguenti imputati: Biondo Giovanni, Rauti Giuseppe, Giannettini Guido, Balzarini Marco, Fachini Massimiliano, Gaiba Aldo, Mutti Claudio, Loredan Pietro, Massari Antonio, Toniolo Ivano e Ventura Angelo:(si ricorderà che il Ventura Angelo, il Biondo ed il Massari erano stati stralciati solo per singole imputazioni). In totale gli imputati erano quindi undici di cui uno solo, ossia il Giannettini, in stato di detenzione.

A) LE ULTERIORI INDAGINI SULL'APPUNTO DEL 16-17 DICEMBRE 1969

Una delle prime indagini riprese dal G.I. di Catanzaro era quella relativa all'appunto del 16-17 dicembre 1969,compilato a seguito delle confidenze di Serpieri Stefano, nei confronti del quale, come già si è detto, il G.I. di Milano aveva emesso mandato di cattura, poi annullato dalla sentenza della S.C. del 3.4.1975.

Il Serpieri - sentito nuovamente nella qualità di testimone-ribadiva,ma con maggiori dettagli, la sua precedente versione, riferendo che la notte tra il 12 e il 13 dicembre 1969, su invito del Dottor Improta della Questura di Roma, al quale aveva precedentemente riferito altre confidenze, si era

avvicinato nell'anticamera dell'Ufficio al Merlino Mario, già in stato di fermo, per attingere da lui qualche notizia sugli autori degli attentati. In tale circostanza il Merlino gli aveva però solo detto, attraverso discorsi frammentari e fatti sotto-voce, che quel pomeriggio del 12 dicembre era andato a fare una passeggiata. Il mattino dopo, peraltro, il Serpieri era stato chiamato per telefono dal M.llo Tanzilli,col quale si era poi incontrato riferendogli le poche cose apprese dal Merlino; escludeva quindi, anche in questa sua nuova deposizione, di aver formulato accuse o sospetti su Merlino e su Delle Chiaie, ed a fortiori su Guerin-Serac e Leroy, che allora egli non conosceva neanche di nome. Analogo atteggiamento, sempre a suo dire, egli aveva tenuto in un ulteriore incontro svoltosi il pomeriggio dello stesso giorno 13, sempre su richiesta del M.llo Tanzilli, ed alla presenza questa volta di altra persona che era in compagnia del sottufficiale.

Il Tanzilli, risentito a sua volta, confermava di avere scritto un solo appunto dopo il primo incontro col Serpieri e di averlo consegnato al Maggiore Cersolo del C.S.3. In detto appunto, che non era da identificare con quello acquisito agli atti, si parlava solo dell'alibi di Merlino, senza alcun cenno a stranieri.

Il Capitano Santoni, reinterrogato dal G.I. di Catanzaro, confermava che in occasione dell'incontro svoltosi alla sua presenza tra il Tanzilli ed il Serpieri, quest'ultimo non aveva fatto nomi di stranieri; e quanto alla data di que-

sto incontro, la collocava, per deduzione logica, nella stessa giornata del sabato 13 dicembre 1969,in quanto il giorno dopo, domenica, presumibilmente egli non aveva lavorato, ed in data 15 era poi andato in licenza senza più interessarsi del caso.

Il G.I. contestava, però, al Tanzilli che tutte le notizie dell'appunto apparivano provenire da un'unica fonte, che era stata verosimilmente contattata solo da lui, e quindi lo invitava a dire la verità sull'argomento. Il teste, a sua volta, insisteva nelle precedenti affermazioni, ma ,in una successiva deposizione dell'11.10.1975 aggiungeva un episodio del quale non aveva mai parlato prima: in effetti in data 18 dicembre 1969 era stato incaricato dai suoi superiori assieme al Capitano Santoni, appositamente richiamato dalla licenza, di rintracciare, per mezzo del Serpieri, il Delle Chiaie Stefano. Quella stessa sera il Serpieri aveva indicato loro il luogo dove si era rifugiato il Delle Chiaie, ma nel contempo li aveva pregati di non disturbarlo, in quanto quest'ultimo aveva intenzione di mettersi in contatto con elementi del S.I.D. per dire quanto era a sua conoscenza sugli attentati. La sollecitazione del Serpieri era stata poi vagliata in seno al S.I.D. dal Col. Cacciuttolo, dal Ten. Col. Genovesi, e da altri Ufficiali nel corso di una riunione cui aveva partecipato anche il Col. Alferano del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma; malgrado la contraria opinione del Tanzilli, il quale avrebbe preferito attendere, per motivi di opportunità, una presentazione spontanea di Delle Chiaie, si era invece deciso di procedere, tramite la Polizia Giudiziaria, al fermo

di quest'ultimo. In effetti il Delle Chiaie, una volta fermato ed interrogato, era stato rilasciato subito dopo non essendo emerso alcunchè a suo carico. Il Tanzilli aveva però poi saputo dal Serpieri che tale operazione aveva ormai compromesso tutto, perchè il Delle Chiaie aveva capito di essere stato da lui tradito e glielo aveva rinfacciato. Di conseguenza era stato inutile sperare in ulteriori notizie, per il tramite del Serpieri, da parte del Delle Chiaie.

Aggiungeva il Tanzilli che nè lui, nè il Capitano Santoni, avevano parlato prima di tale episodio perchè ne erano stati sconsigliati dal Col. Genovesi il quale aveva ritenuto tale fatto non rilevante ai fini delle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Anche il Cap. Santoni confermava davanti al G.I. di Catanzaro l'episodio sufriferito, ribadendo che era stato il Col. Genovesi a sconsigliargli di riferirlo.

Il Col. Genovesi, sentito a sua volta, confermava pure l'episodio, ma giustificava il silenzio tenuto prima in proposito nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, adducendo i seguenti motivi: l'appunto del 17.12.1969 era stato consegnato alla Questura ed ai CC. di Roma con l'intesa però, stabilita nel superiore interesse della copertura del S.I.D., che non se ne sarebbe dovuto rivelare la provenienza dal Servizio; in coerenza con tali principi, non era stata quindi fatta presente neppure l'altra operazione del 18.12.1969, che aveva portato al fermo del Delle Chiaie.

Sulla base delle risultanze acquisite, anche il G.I. di Ca-

tanzaro riteneva in definitiva che il Serpieri ed il Tanzilli fossero stati entrambi reticenti: il primo, nell'asserire di aver ricevuto dal Merlino la sola dichiarazione relativa al suo alibi, mentre risultavano accertati i suoi rapporti, non solo con Merlino e Delle Chiaie, ma anche con il Leroy, Direttore dell'Agenzia Portoghese Aginter-Press, i cui bollettini erano stati sequestrati durante l'istruttoria milanese, presso la sede di Europa e Civiltà, movimento di cui faceva parte il Serpieri; il secondo, per avere affermato a sua volta, di aver ricevuto dal Serpieri solo quella notizia, malgrado la reiterazione degli incontri tra di loro, l'ultimo dei quali poteva identificarsi proprio con quello del 16 dicembre, da cui aveva avuto origine l'appunto redatto nella stessa data.

Contro gli stessi veniva emesso, quindi mandato di comparizione per falsa testimonianza: il Serpieri, non si presentava a rendere l'interrogatorio, mentre il M.llo Tanzilli, interrogato, insisteva nelle sue precedenti dichiarazioni, ventilando l'ipotesi che il Serpieri potesse essere stato contattato da qualche altro elemento del S.I.D., per cui le notizie contenute nell'appunto del 16-17 dicembre non avrebbero necessariamente dovuto provenire dai suoi soli rapporti col predetto imputato.

B) I NUOVI INTERROGATORI DI GIANNETTINI

Proseguendo nelle sue indagini, il G.I. di Catanzaro, nei giorni 3-4 luglio 1975 procedeva a nuovo interrogatorio del

Giannettini. Quest'ultimo confermava in sostanza le precedenti dichiarazioni, ma aggiungeva in modo specifico alcune circostanze:
anzitutto insisteva nell'affermare di avere effettuato negli uffici di Via Sicilia, e nell'ottobre 1972, la registrazione su un nastro del racconto fatto al Cap. Labruna in ordine ai suoi rapporti col Ventura e col Freda. Ed aggiungeva in proposito che dalla lettura della trascrizione di tale nastro, esibita nel frattempo in copia dal Cap. Labruna, aveva rilevato la mancanza della prima parte della sua esposizione, ossia di quella in cui egli affermava di aver comunicato sin dalla primavera del 1972 al Gen. Maletti i nomi del Freda e del Ventura quali suoi informatori. In ordine, poi, ai reali motivi del suo allontanamento dell'Italia, asseriva che intorno al 5 aprile 1973 aveva appreso come le indagini del G.I. di Milano si stessero orientando verso di lui. Nel aveva informato allora, tramite il Cap. Labruna, il Gen. Maletti avvertendolo che, in caso di interrogatorio da parte della Magistratura, avrebbe dovuto necessariamente rivelare i suoi rapporti col S.I.D.. Senonchè il Maletti gli aveva fatto sapere, sempre per mezzo del Labruna, che non avrebbe dovuto p mai parlare di tale argomento ("noi non ci conosciamo. Tu non conosci Maletti" così gli aveva detto testualmente il Labruna), ed egli allora, aveva ritenuto come unica soluzione logica quella di allontanarsi temporaneamente dall'Italia. In data 7 aprile, quindi, si era trasferito negli Uffici del S.I.D. in Via Si-

cilia, e la mattina del 9 aprile, accompagnato a Fiumicino da un sottufficiale, collaboratore del Labruna, si era recato a Fiumicino dove un funzionario della dogana collegato col S.I.D. l'aveva fatto imbarcare su un aereo, senza che venisse sottoposto a controllo. Dopo circa un mese era ritornato a Fiumicino per incontrarsi col Labruna: in tale occasione si erano visti nell'area internazionale dell'aeroporto, dove avevano pranzato; ed aveva ricevuto dall'Ufficiale la somma di L. 200.000 e l'istruzione di restare in Francia.

Lo stesso Labruna, peraltro, in epoca posteriore all'ultimo incontro dell'aprile 1974, e precisamente verso la fine di maggio, gli aveva detto espressamente per telefono che non poteva più assicurargli la copertura da parte del S.I.D.

In ordine al suo soggiorno in Spagna ed alla sua partenza per l'Argentina, il Giannettini asseriva poi di essere stato avvicinato, prima di imbarcarsi per quest'ultimo Paese, da una persona qualificatasi come il Signor Cortina dello Stato Maggiore Spagnolo, e facente x parte dei Servizi Segreti, il quale gli aveva detto che lo Stato Maggiore era a conoscenza della sua situazione avendo avuto contatti col S.I.D., e che quest'ultimo era d'accordo circa la sua scelta di trasferirsi in Argentina. Nella stessa circostanza, gli aveva preannunziato la corresponsione di 36.000 pesetas, effettivamente poi consegnategli prima dell'imbarco a mezzo del funzionario della Brigata Politica Speciale che lo accompagnava.

Esibiva,inoltre,al G.I. un elenco in due fogli di tutti i rapporti da lui inviati al S.I.D. durante il periodo in cui aveva collaborato col Servizio (1).

Su queste affermazioni del Giannettini non venivano sul momento riascoltati il Gen. Maletti ed il Cap. Labruna. Sopraggiungevano però nel frattempo, durante l'istruzione, alcuni fatti nuovi che dovevano poi indurre il Magistrato inquirente ad approfondire l'esame dei rapporti tra i predetti Ufficiali ed il Giannettini e poi ad incriminarlim per favoreggiamento nei confronti di detto imputato.

Questi i nuovi fatti:

C) LA MEMORIA DI ANGELO VENTURA

In data 5 settembre 1975 il G.I. interrogava Ventura Angelo, la cui posizione come si è detto, era stata stralciata dal G.I. di Milano, sia pure con riferimento ai soli attentati ai treni (2). L'imputato, dopo essersi protestato estraneo a tali addebiti, riferiva poi spontaneamente, ampliando il suo racconto con una successiva memoria inviata il 15.10 che nella primavera del 1973, mentre prestava servizio militare nella Brigata Alpina Cadore in Belluno, era stato fatto chiamare nell'Ufficio del Comando da persona in abiti borghesi la quale in un primo tempo, senza qualificarsi, gli aveva fatto domande sulla situazione proces-

(1) Per gli interrogatori di Giannettini del G.I. di Catanzaro v. cart. 37 Fasc. 99 Fascicoletto 5 Istr. Giannettini.
(2) Cart. 37 Fasc. 99 Fascicoletto 16 Istr. Giannettini

suale del fratello Giovanni, esprimendogli nel contempo la convinzione che nulla risultasse a suo carico, e poi, dopo essersi qualificata per un Agente del S.I.D., gli aveva espressamente proposto di lavorare per il Servizio e di passare informazioni su elementi della sinistra, tra i quali i suoi amici Franzin e Quaranta.

Il Ventura, sconcertato, aveva chiesto tempo per riflettere, rimanendo d'intesa per un nuovo incontro fra 15 giorni; intanto,però,ne aveva informato in carcere il fratello Giovanni, il quale gli aveva suggerito di mantenere i contatti, non al fine di fornire notizie, ma per capire da dove prendesse origine quella iniziativa. Erano, però, trascorsi dei mesi senza che quella persona si facesse più rivedere, ed egli aveva allora assunto caute informazioni sulla sua identità a mezzo di un commilitone a nome Balduzzi, dal quale aveva appreso che si trattava di un M.llo dei CC. a nome Grotto, e che costui era un "pezzo grosso".

In seguito aveva rivisto il Grotto per due volte in treno. La prima volta erano scesi entrambi a Belluno, ma non gli era stato possibile avvicinarlo, mentre la seconda volta era riuscito a passargli sul treno un giornale su cui aveva scritto che intendeva avere un incontro con lui. Il sottufficiale aveva letto l'appunto e ad alta voce aveva risposto: "Va bene al solito posto"; ma in effetti non si era fatto più sentire.

Aggiungeva il Ventura che il predetto sottufficiale era

stato poi da lui notato il 19.11.1973 a Milano nell'Ufficio del G.I. D'Ambrosio, dove anch'egli si era recato per rendere l'interrogatorio.

In ordine a questo episodio veniva quindi effettuato un controllo da parte del G.I..

Il softuffuciale indicato dal Ventura, ed identificato poi per il M.llo Zaccaria Grotto, in servizio presso il Centro C.S. di Verona, distaccato a Belluno, sentito dal G.I., dava una versione del tutto diversa dei fatti, asserendo essersi trattato di un vistoso equivoco. Egli, in sostanza, a fine marzo o nell'aprile 1973 aveva ricevuto una telefonata dal Centro C.S. di Verona con cui gli si comunicava che prestava servizio militare a Belluno Ventura Angelo, fratello di un ufficiale del S.I.D. di Roma; gli si chiedeva, quindi, di andare a fargli visita per sapere se avesse bisogno di qualcosa, e soprattutto se fosse disposta a collaborare col Servizio in materia di Polizia Militare. Il M.llo Grotto, recatosi in caserma, aveva contattato il Ventura Angelo, l'unico con questo nome in forza presso quella Brigata, e gli aveva fatto la proposta suggeritagli, ottenendone l'adesione; durante il discorso, però, il Ventura aveva detto di avere un fratello a carico del quale pendeva un procedimento penale, ed a sua domanda aveva poi precisato di non avere alcun fratello Ufficiale del S.I.D..

A questo punto il Grotto si era reso conto dell'equivoco ed aveva perciò abbreviato il discorso. Di tanto aveva poi

avvertito il Col. Pignatelli del Centro di Verona, il quale gli aveva confermato che si era trattato di un equivoco.

Nessun contatto aveva perciò poi ripreso col Ventura, che peraltro aveva incontrato tre-quattro mesi dopo in treno. In tale occasione il Ventura gli aveva chiesto in prestito un giornale che aveva in mano, e su cui aveva poi scritto la frase "ho bisogno di parlarle" ed egli, dopo averla letta, aveva fatto cenno di aver capito, senza però aggiungere altro.

Reso edotto il teste della versione del Ventura Angelo, la definiva parto di una feriida fantasia, ed escludeva in particolare di averlo visto altra volta a Belluno e dal G.I. D'Ambrosio a Milano, città nella quale egli non si recava da circa 10 anni.

Veniva quindi sentito il Col. Pignatelli Angelo, il quale a sua volta riferiva, alla stregua di quanto risultava dagli atti di ufficio:

Il 17.12.1973 il M.llo Carlo Guazzini del Centro di Verona, suo segretario, aveva ricevuto dal Maggiore Bottallo Giuseppe, allora in servizio presso il Reparto D, una telefonata con cui lo si avvertiva dell'avvenuta assegnazione, in un reparto di stanza a Feltre, del fratello del dottor Ventura. Il Pignatelli, ritenendo trattarsi del fratello del Maggiore Mauro Venturi, all'epoca in servizio al S.I.D., e ritenendo altresì che la segnalazione fosse motivata dallo scopo di fornirgli assistenza, aveva incaricato a sua volta il M.llo Grotto di mettersi in contatto col militare Ventura, ed eventualmente richiedergli se fosse disposto a collaborare col

servizio. Aveva poi saputo dal M.llo Grotto che il Ventura Angelo era in realtà il fratello del Ventura Giovanni, per cui aveva dato ordine al sottufficiale di troncare ogni rapporto con lui; ed analoga direttiva gli aveva dato anche in seguito, quando aveva saputo dal Grotto del suo incontro in treno col Ventura Angelo.

In sostanza, quindi, secondo il testimone, l'equivoco era sorto dal fatto che la presenza del Ventura Angelo era stata in realtà segnalata al fine di fare esercitare su di lui, qualche possibile elemento estremista, una certa vigilanza; ed infatti qualche giorno dopo, gli era pervenuto dal Reparto una segnalazione scritta con cui si faceva presente che il Ventura era stato nel frattempo assegnato a Treviso, sua città di residenza; notizia, questa, che aveva suscitato sfavorevoli commenti nell'opinione pubblica.

Veniva quindi sentito il Maggiore Bottallo Giuseppe, il quale, dopo aver confermato di avere avuto notizia dell'equivoco dallo stesso Col. Pignatelli, chiariva di avere fatto la telefonata al C.S. di Verona solo per comunicare, probabilmente su segnalazione del S.I.O.S. (Organo Investigativo dell'Esercito) che il fratello del "noto Ventura" era stato inviato a prestare servizio militare di leva a Feltre.

Tale affermazione trovava,poi,riscontro nell'unico appunto sull'argomento agli atti del S.I.D. che veniva richiesto ed acquisito dal G.I. (1).

Veniva, infine, sentito anche il commilitone Balduzzi Vincenzo, il quale smentiva l'assunto del Ventura,asserendo solo che costui gli aveva dato incarico di accertare l'identità di una persona, e che egli però non si era poi occupato di tale indagine

(1) Cart. 35 Fasc. 95/3 F. 1-18 Istr. Giannettini

D) LA MEMORIA DI GIOVANNI VENTURA SU UNA PROPOSTA DI EVASIONE FATTAGLI DAL S.I.D.

Il 29.11.1975 perveniva al G.I. di Catanzaro una memoria di Giovanni Ventura (il quale era in attesa di giudizio per il reato di strage ed altro) in cui si facevano le seguenti affermazioni (1):

1°)-il S.I.D., al quale il Ventura si era ripetutamente rivolto, per il tramite di Giannettini, affinchè confermasse il ruolo di informatore da lui svolto, si era sempre schermito, fin quando nella primavera del 1973, e sempre per mezzo del Giannettini, gli aveva fatto offerta di evasione dal carcere di Monza. Tale proposta, di cui il Ventura indicava concreti riscontri probatori in alcune fotografie di una chiave del carcere e di una bomboletta narcotizzante (che a suo dire sarebbero state entrambe pubblicate sul settimanale "Il Mondo"), era stata da lui recisamente respinta;

2°)-per persuaderlo della bontà di tale proposta di evasione, Giannettini aveva ancora aggiunto che pure al coimputato Pozzan il S.I.D. aveva procurato queste soluzione stragiudiziale; e che a tanto il Servizio si era indotto per

(1) Cart. 33 Fasc.89 F. 102-106 Istr. Giannettini

privare la posizione processuale del Ventura delle conferme e dei riscontri che potevano a lui venire dalle dichiarazioni del Pozzan. A proposito dell'espatrio di quest'ultimo, il Giannettini aveva in particolare riferito che lo stesso, dopo un lungo periodo di latitanza era stato intercettato da uomini del S.I.D. i quali, dopo averlo trattenuto a Roma per alcune settimane in locali del Servizio, interrogandolo lungamente, lo avevano fatto incontrare anche con lui e poi, munitolo di doppi documenti, lo avevano accompagnato alla frontiera attraverso un valico franco dell'aeroporto di Fiumicino.

3°)-nella primavera del 1973, inoltre, il fratello Angelo, era stato avvicinato da una persona qualificatasi come Agente dei Servizi di Sicurezza, ed invitato ad attivarsi come informatore. Su questo episodio sarebbe stata poi mandata (come in effetti era stata poi mandata) una memoria da parte del congiunto.

4°)-Il Pubblico Ministero Dott. Emilio Alessandrini, infine, avendolo incontrato nell'inverno 1973-74 nelle Carceri di S. Vittore, lo aveva informato di essere stato messo al corrente, tramite confidenze avute dal Giannettini e da altra fonte non rivelata, della proposta di evasione fattagli dal S.I.D. e della responsabilità del giornalista Guido Paglia negli attentati del 12 dicembre 1969.

Il G.I. di Catanzaro procedeva ad un controllo anche di questo nuovo episodio.

Veniva innanzitutto sentito il redattore del "Mondo", a nome Marco Nese che aveva ricevuto le prime rivelazioni dal Ven

tura, e dalla sua deposizione si apprendeva che, sempre in base a quanto riferitogli da quest'ultimo, il Giannettini aveva consegnato a dei tramiti del Ventura una chiave del carcere e due bombolette narcotizzanti che avrebbero dovuto servire a stordire le guardie.

Veniva sentito poi il giornalista Mario Scialoia, il quale confermava il contenuto di un suo articolo pubblicato sul settimanale "L'Espresso" del 7.12.1975 dal titolo "Sul più bello rispunta Giannettini", in cui aveva parlato di una intervista fatta il 26 novembre scorso in Parigi a Jean Parvulesco, noto amico del Giannettini. Secondo il Parvulesco, appunto, il Giannettini sin dalla primavera del 1973 lo aveva informato della proposta del S.I.D. di far evadere Ventura, proposta che era stata portata pure a conoscenza di quest'ultimo a mezzo della sorella Mariangela.

Aggiungeva lo Scialoia che da quanto aveva potuto dedurre, il Parvulesco, al momento dell'intervista, non era certamente a conoscenza del memoriale del Ventura.

Il 16 dicembre 1975 si presentava spontaneamente al G.I. la moglie di Ventura Giovanni, Baietto Pierangela, ed esibiva, confermandone il contenuto, una nota da lei redatta assieme al marito, e nella quale forniva i particolari di quella proposta di evasione avanzata per conto del S.I.D. dal Giannettini. Dichiarava di essersi incontrata con quest'ultimo, per la prima volta nell'ottobre-novembre 1972 in un grande bar Motta di Roma, in compagnia della propria cognata Marian

gela, la quale da tempo teneva con lui continuati contatti. Nella predetta occasione il Giannettini, dopo aver ribadito l'assunto, più volte prospettato dalla Ventura Mariangela, che il S.I.D. non riteneva opportuno intervenire ufficialmente in favore del fratello Giovanni, a carico del quale esistevano peraltro solo labili elementi di prova, le aveva fatto presente che il Servizio, era comunque disposto ad organizzare, prima l'evasione e poi l'espatrio, e che anzi a tale operazione era favorevole "una certa parte del S.I.D.".

Aveva avuto in seguito altri due incontri col Giannettini per due giorni consecutivi nel gennaio 1973: nel primo, il Giannettini aveva preso visione di una lettera inviatagli dalla madre del Ventura e contenente la stessa richiesta di un intervento presso il S.I.D., e nel restituirla aveva promesso di fare un ulteriore tentativo ; al secondo incontro, invece, aveva detto che non c'era altra alternativa alla proposta del S.I.D. di fare evadere il Ventura, ed aveva loro consegnato nella circostanza la chiave del carcere e due bombolette da conservare in un luogo sicuro.

Il Ventura Giovanni, informato della proposta, l'aveva senz'altro respinta, ma le bombolette e la chiave erano state ugualmente trattenute in custodia da sua madre.

La Baietto aveva poi saputo dalla propria cognata che il contenuto di una delle due bombolette era stata provata su dei gattini i quali erano stati colti da atroci dolori per cui si era reso poi necessario ucciderli.

E) LE CONTESTAZIONI A GIANNETTINI

Le circostanze oggetto delle memorie e delle deposizioni sopraindicate venivano contestate quindi al Giannettini in un nuovo interrogatorio del 20.12.1975.

L'imputato replicava:

che il contenuto della memoria di Ventura era del tutto fantasioso, ed aveva l'evidente scopo di fargli guadagnare tempo per arrivare alla scarcerazione automatica;

che egli aveva incontrato solo una volta la Baietto, e trequattro volte la Ventura Mariangela, la quale gli aveva chiesto solo dei consigli circa la condotta processuale che avrebbe dovuto tenere il fratello. Con le stesse, quindi, mai egli aveva parlato di evasione e di espatrio, nè con riferimento al Ventura, nè con riferimento al Pozzan, del cui allontanamento, tra l'altro, nulla gli constava;

che alla Ventura Mariangela, preoccupata per un eventuale intervento del S.I.D. nelle indagini a carico del fratello, aveva solo detto che non gli risultava alcun interessamente del Servizio in detta questione;

che mai egli aveva parlato di progetti di espatrio del Ventura al Parvulesco, il quale probabilmente, quando aveva reso l'intervista al giornalista Scialoia, era già al corrente della memoria del Ventura ed aveva quindi reso quelle dichiarazioni al fine di ricavarne un compenso.

F) L'INCRIMINAZIONE DI MALETTI E LABRUNA ED I LORO INTERROGATORI

Nello stesso interrogatorio del 20.12.1975 il Giannettini,

richiesto di ripetere quanto già dichiarato circa i suoi rapporti col S.I.D. dopo il mese di marzo 1973, inizialmente aderiva, ma poi, a seguito delle osservazioni del suo difensore, si rifiutava di rispondere sull'argomento.

Il G.I., tenuto conto di tale atteggiamento processuale dell'imputato e delle rivelazioni fatte dal Ventura, e ravvisando inoltre motivi di perplessità nel comportamento del Gen. Maletti e del Cap. Labruna, decideva quindi di emettere a carico dei due ufficiali, su richiesta del P.M., prima una comunicazione giudiziaria in data 22.12.1975, e poi mandato di comparizione notificato il 30.12.1975 per il reato di favoreggiamento nei confronti del Giannettini.

Il Gen. Maletti, sentito nella veste di imputato il 9 gennaio 1976, respingeva ogni addebito, adducendo anzitutto, a conferma delle sue precedenti deposizioni, che nessuna comunanza, nemanche in campo ideologico, egli aveva avuto col Giannettini, tale da giustificare un suo particolare interessamento in favore di quest'ultimo. Escludeva, quindi, categoricamente di aver organizzato nell'aprile 1973, direttamente e tramite il Cap. Labruna, l'espatrio clandestino del Giannettini, nonchè di aver mai ricevuto ordine di proteggerlo da superiori o da uomini politici. (1)

A dimostrazione del suo disinteresse per la posizione del Giannettini, ribadiva, come già aveva detto in precedenza, che allorquando nel giugno 1973 il G.I. di Milano

(1) Per gli interrogatori di Maletti v. Cart. 37 Fasc. 99 F. 12/20 Istr. Giannettini.

aveva chiesto al S.I.D. chiarimenti sulla qualità di informatore del Servizio del Giannettini, data la delicatezza dell'argomento, e per decidere l'atteggiamento da assumere, si era tenuta una riunione alla quale avevano partecipato, oltre al Gen. Vito Miceli (allora capo del S.I.D.) e lo stesso Maletti quale capo del Reparto D, anche un Magistrato MIlitare nella persona del Gen. Saverio Malizia, un Ufficiale dei CC., ed il contrammiraglio Castaldo, quale consulente legale dell'allora Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Henke. Nel corso di tale riunione il Maletti aveva appunto suggerito, per evitare dubbi ed erronee interpretazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla lealtà del S.I.D., che si venisse meno alla prassi, sempre osservata fino allora, di non rivelare i nomi degli informatori. Nella successiva discussione, conclusasi per il momento con un nulla di fatto, anche l'Ammiraglio Castaldo era stato della sua stessa opinione. Senonchè, dopo qualche tempo, egli aveva avuto modo di leggere la lettera di risposta con cui si era invece eccepito il segreto militare, e d alle sue osservazioni il Gen. Miceli gli aveva risposto che tale decisione era stata adottata a livello politico.

Aggiungeva il Maletti che successivamente, ossia nel febbraio 1974, era stato convocato dall'Ammiraglio Henke per fornire lumi in ordine alla questione Serpieri, avendo il G.I. di Milano chiesto il nome dell'informatore in base a cui era stato redatto l'appunto del 16.12.1969. Anche in ta

le circostanza egli aveva espresso parere favorevole per la indicazione,non solo del nome del Serpieri ma anche di quello del Giannettini; ma l' Ammiraglio Henke si era mostrato daccordo con lui solo per il primo, in quanto per il Giannettini era da ritenersi ormai opportuna la risposta a suo tempo data.

Nella stessa giornata del 9.1.1976 veniva sentito anche il Cap. Labruna, il quale respingeva a sua volta ogni addebito, sottolineando anzitutto che sarebbe stato assurdo da parte sua favorire un esponente della destra eversiva quando proprio lui aveva contribuito, con rischiose operazioni di servizio, a debellare tentativi di eversione messi in atto dalla destra extraparlamentare.

Circa le modalità dell'allontanamento del Giannettini dall'Italia nell'aprile del 1973, asseriva di aver saputo dallo stesso, nei primi giorni di detto mese, che avrebbe dovuto recarsi all'estero per un servizio giornalistico. Nella circostanza e su sua richiesta, l'aveva fatto accompagnare a Fiumicino dal M.llo Mario Esposito; escludeva però categoricamente, anche perchè non ve ne sarebbe stato motivo, di averlo fatto imbarcare clandestinamente. Dopo circa un mese Giannettini gli aveva telefonato da Parigi preannunziandogli il suo arrivo a Fiumicino per il 5 maggio,e fissandogli un appuntamento all'aeroporto per notizie che avrebbe dovuto fornirgli: in effetti l'incontro era avvenuto

nell'area internazionale dell'aeroporto, dove il Giannettini era sbarcato come un qualsiasi altro passeggero; ed in tale occasione egli aveva fatto sapere di esser in contatto con la S.D.E.C.E. (Servizio di Sicurezza Francese) e di potergli fornire notizie utili per il lavoro. Nessuna somma peraltro;gli aveva dato in tale circostanza al Giannettini,al quale aveva pagato solo il biglietto di ritorno.

Il Labruna escludeva infine di avergli detto per telefono,dopo l'ultimo incontro dell'aprile 1974,che il S.I.D. non poteva più fornirgli una completa copertura; dopo quella data anzi, egli non era stato più in contatto con lui (1).

Subito dopo il Cap. Labruna veniva posto a confronto col Giannettini sui punti in contrasto e che riguardavano i motivi della partenza di quest'ultimo per la Francia, l'entità delle somme inviategli dal S.I.D. in Francia (L. 2.500.000 secondo il Giannettini e L. 800.000 secondo il Labruna), ed i contatti dopo l'aprile 1974.

Ciascuno però rimaneva fermo sulle sue posizioni.

G) LE DICHIARAZIONI DI MARIANGELA VENTURA

La Ventura Mariangela era stata già convocata come testimone dal G.I. di Milano, ma in quella circostanza si era astenuta dal deporre in forza della sua qualità di congiunta di uno degli imputati.

Il 19.1.1976 la stessa Ventura si presentava invece al G.I. di Catanzaro dichiarando di essere disposta a deporre, e riferiva le seguenti circostanze:

(1) Per gli interrogatori di Labruna al G.I. v. Cart. 37 Fasc.99 fascicoletti 7 - Fol. 9/20 Istr. Giannettini.

- aveva conosciuto il Giannettini nei primi mesi del 1972 presso l'agenzia Oltremare dove era andata a trovarlo su incarico del fratello per avvertirlo che nella cassetta di Montebelluna erano stati rinvenuti dei rapporti dal G.I. di Treviso. Avuta detta notizia, il Giannettini si era limitato a dire che il fatto era piuttosto seccante.
- In seguito, ogni volta che ella andava a Roma, e sempre su incarico del fratello Giovanni, aveva mantenuto continuamente, per telefono e con incontri diretti, i contatti col Giannettini; ed in una di tali occasioni quest'ultimo le aveva detto che le veline erano state scritte da lui e contenevano notizie apprese dal Ventura Giovanni e poi da lui passate direttamente al S.I.D.
- Tra i vari incontri avuti col Giannettini ne ricordava tre in modo particolare per gli argomenti trattati. Premetteva al riguardo che ella aveva chiesto al Giannettini la copia di due rapporti trasmessi al fratello nel dicembre 1969-gennaio 1970, ed aventi ad oggetto l'addestramento in Germania di alcuni terroristi italiani in relazione agli attentati del 12.12.1969; a dire di Giovanni, infatti, tali veline erano state da lui trasmesse a Sartori Alberto o a Loredan ed egli non ne aveva più conservato la copia.

Orbene, nel primo dei tre incontri da lei ricordati, Giannettini, dopo averle fatto presente di non averne neppure lui la copia, gliene aveva dettato il testo, consegnandole anche dei fogli in bianco su cui trascriverlo, e dandole

inoltre istruzioni dettagliate sulle sigle da apporre, sugli spazi di battitura da osservare, e sul tipo di macchina da usare.

Tale rapporto, così dettato, era stato poi da lei mostrato al fratello, il quale però era rimasto insoddisfatto in quanto ricordava che il testo originario era molto più complesso e particolareggiato.

Nel secondo incontro ella aveva invece chiesto al Giannettini conferma su una informazione passatagli nel 1969 dal fratello Giovanni sul nome di Guido Paglia, in relazione agli attentati in luoghi chiusi di cui aveva parlato il Freda; ed il Giannettini le aveva risposto affermativamente, aggiungendo al nome di Guido Paglia anche quello di Adriano Tilgher.

Nel terzo incontro, infine, il Giannettini le aveva prospettato il piano di evasione e consegnato la chiave del carcere di Monza, nonchè le due bombolette.

Spiegava in proposito la Ventura Mariangela, che ella ripetutamente, prima da sola, e poi in compagnia della cognata Pierangela Baietto, aveva insistito presso il Giannettini affinchè il S.I.D. per suo tramite si decidesse a rivelare il ruolo di informatore del Ventura Giovanni. Giannettini però aveva prima opposto in proposito delle difficoltà da parte del Servizio; successivamente aveva cominciato a dirle, dalla metà del 1972, che il S.I.D. avrebbe potuto risolvere la questione facendolo evadere; ed in-

fine, in un giorno di uno dei primi mesi del 1973, dopo aver preso visione della lettera della madre del Ventura di cui aveva già parlato la Baietto, le aveva consegnato la chiave del carcere di Monza e due bombolette, a riprova della ferma intenzione del S.I.D. -anzi di quella parte del S.I.D. favorevole a tale iniziativa - di farlo evadere, e con la raccomandazione di descrivere dettagliatamente tali oggetti a Giovanni, onde fargli capire la serietà della proposta.

Continuando nella sua deposizione, la Ventura confermava le circostanze già riferite dalla Baietto circa il rifiuto della proposta di fuga da parte del Ventura, e circa l'esperimento effettuato sui gattini col contenuto di una delle due bombolette.

Aggiungeva inoltre che in un incontro successivo a quelli ora descritti il Giannettini le aveva parlato pure dell'espatrio del Pozzan, attuato dal S.I.D. attraverso un passaggio franco dell'aeroporto di Fiumicino e con l'uso di documenti falsi, assicurandole che uguale procedura sarebbe stata usata per il fratello Giovanni, attraverso un articolato piano di fuga, seguito a distanza di alcuni mesi (durante i quali egli sarebbe stato tenuto nascosto in uno dei tanti appartamenti del S.I.D.), dall'espatrio per il paese da lui prescelto.

A controllo di tale affermazione la Ventura esibiva la bomboletta ed una copia della chiave (l'originale era custodita dalla madre); esibiva inoltre una memoria, da lei

compilata con l'aiuto del fratello Giovanni, nella quale i fatti erano esposti in maniera più precisa e dettagliata, ed al cui contenuto ella si rimetteva in caso di eventuali divergenze con la sua deposizione (1).

Nella stessa circostanza la Ventura veniva interrogata anche sull'episodio, emerso durante l'istruttoria di Milano e relativo alla riunione in casa Franzin, nel corso della quale ella, a dire del teste Quarante, aveva fatto il nome del Massari come uno degli autori degli attentati ai treni. La teste smentiva però queste circostanza assumendo che il Quarante ed il Franzin avevano raccontato "un sacco di balle" nel timore di poter essere coinvolti nella vicenda processuale in corso.

H) I CONFRONTI CON GIANNETTINI

Nella stessa giornata del 19.1.1976 venivano posti a confronto col Giannettini sia la Ventura Mariangela che la Baietto.

Nel corso del primo confronto Giannettini smentiva tutte le affermazioni della Ventura, ammettendo solo di averle dato degli appunti scritti per farle ricompilare il testo di un rapporto, che però non riguardava l'addestramento dei terroristi in Germani, ma il servizio Rumeno.

In particolare poi smentiva (mentre la Ventura la riconfermava) l'asserita proposta di evasione fatta, per suo tramite, dal S.I.D., e la rivelazione dell'avvenuto espatrio del Pozzan.

(1) Cart. 38 fasc. 102/5 F. 7/43 Istr. Giannettini

Nel secondo confronto Giannettini assumeva,poi,di essersi incontrato con la Baietto solo una o due volte (ed in tali occasioni si era parlato della richiesta del Ventura Giovanni in ordine al sopra citato rapporto sulla Romania),mentre smentiva tutte le altre affermazioni della donna, ivi compresa quella relativa alla consegna di una lettera scrittagli dalla madre del Ventura.

I) GLI ACCERTAMENTI SULLA CHIAVE E SULLE BOMBOLETTE. NUOVE CONTESTAZIONI AL GIANNETTINI.

A distanza di qualche giorno dalla sua deposizione, Mariangela Ventura consegnava al Maresciallo dei CC. Alvise Munari, la chiave originale,datale a suo dire dal Giannettini ed il rapporto, scritto di pugno da quest'ultimo, sull'addestramento di terroristi in Germania, che era del seguente tenore:"KSD/1C - n.0307 - 21.10.1969. Dal giugno 1969 alcune decine di Ufficiali della N.A.T.O.- tra cui un certo numero di italiani - sono state addestrate in Germania Occidentale, a Bad Ems (Rheinland-Pfalz), una decina di Km. ad est di Koblenz, presso la scuola del MAD (Militarischer Abschirmdienst),il servizio di controspionaggio della Bundeswehr (1).

L'addestramento consisterebbe in operazioni speciali per interventi in caso di gravi minacce alla sicurezza interna di paesi dell'Europa Occidentale.

Ciò andrebbe spiegato con lo stato di grave apprensione

(1)-Cart.39 Fasc.105 F.3 istruz.Giannettini.

che regna da tempo in ambienti governativi italiani e alleati a seguito dell'ondata contestatrice che ha investito la intera Europa. In particolare il Governo Rumor sarebbe preoccupato per la pericolosa congiuntura sindacale, che rischia di provocare danni irreparabili all'economia italiana, e di travolgere le stesse strutture del paese".

Il G.I. riteneva quindi opportuno: controllare se la chiave aprisse veramente le porte del carcere di Monza; stabilire se le bomboletta contenesse sostanze narcotizzanti;contestare al Giannettini il contenuto del rapporto consegnato dalla Ventura.

Ai fini della prima indagine, in data 29.1.1976 il Magistrato effettuava una ispezione giudiziale nel carcere circondariale di Monza, e poteva quindi accertare: che detto carcere aveva in dotazione due chiavi delle celle del reparto donne, del tutto identiche, tranne che per la sigla posta sull'impugnatura, a quella repertata; una chiave della cella del reparto uomini, uguale per forma a quella repertata, ma di colore diverso e senza sigla ; e due chiavi custodite in cassaforte, identiche, tranne che per la sigla, a quelle repertate; che tutte le chiavi descritte, ivi compresa quella consegnata dalla Ventura, aprivano tutte le celle del reparto uomini, e quindi anche quella in cui era stato ristretto il Ventura ; che peraltro la chiave repartata era di forma diversa da quella delle chiavi delle due porte che bisognava varcare (dopo aver superato il cancello esterno)

per giungere al reparto uomini, nonchè dalla chiave del cancello che immetteva in detto reparto; e che essa,quindi non apriva nessuna di queste porte.

Per la bomboletta veniva poi disposta una perizia chimica affidata al Cap.dei CC. Giovanni Lombardo il quale concludeva nella sua relazione : che la stessa conteneva un gas propellente, misto a cloroacetoferome, energico lacrimogeno noto pure come CN, già largamente usato dalle forze di polizia di molti Paesi ; che tale gas svolgeva sull'uomo un'azione altamente irritante sulle mucose del naso e della gola con senso di soffocamento e di disorientamento ; che non aveva però azione tossica, ed i suoi effetti cessavano nella maggior parte dei casi dopo circa 30-40 minuti senza danni permanenti (1).

A Giannettini veniva infine contestato il contenuto dello appunto scritto di suo pugno ed esibito dalla Ventura.Presa ne visione, l'imputato ammetteva che era di sua provenienza, e che pertanto egli si era sbagliato nel sostenere che quel rapporto avesse per oggetto i servizi Rumeni.

Un'ultima contestazione veniva poi fatta al Giannettini a seguito di ulteriori accertamenti fatti: che egli non aveva conosciuto il Ventura nel 1969, ma quanto meno sin dal 1968, perchè da una lettera inviata dal Ventura ad una traduttrice, a nome Giulia Castoldi Lenzi, e datata 22.4.1968 si faceva riferimento "all'amico Guido Giannettini" il quale ap

(1)-Cart.39 Fasc.104 F.18/41 istruz.Giannettini.

puato, secondo la Castoldi,l'aveva messa in contatto col Ventura per il suo lavoro di traduttrice (1).

A tale contestazione l'imputato rispondeva di non ricordare affatto di aver parlato del Ventura alla predetta signora.

(1)-Cart.33 Fasc.90 F.190/192 istruz.Giannettini.

CAPITOLO VI

LE INDAGINI SUL SEGRETO POLITICO-MILITARE OPPOSTO DAL S.I.D. NEL LUGLIO 1973.

A seguito delle affermazioni fatte dal Gen.Maletti circa il parere da lui espresso nel corso della riunione tenutasi in seno al S.I.D. prima che venisse eccepito al G.I. di Milano il segreto militare, ed al fine di meglio chiarire, oltre al suo comportamento, anche quello tenuto,in generale, dai Servizi di Sicurezza e dalle Autorità di Governo sulla questione Giannettini, si procedeva all'audizione delle persone che avevano partecipato alla predetta riunione, e degli uomini di Governo menzionati dai testi suddetti.

Ed ecco in sintesi quanto veniva dagli stessi dichiarato:

A) I MILITARI

- Generale Vito Miceli, all'epoca Capo del S.I.D.

Avuta la richiesta del G.I. di Milano, aveva ritenuto che la decisione di rivelare o meno la qualità di agente del S.I.D. del Giannettini doveva essere presa a livello politico. Gli era parso,comunque,opportuno sentire preliminarmente il parere dei suoi collaboratori, per cui aveva convocato in una apposita riunione il Vice Capo del S.I.D. Gen.Terzani, il Gen. Maletti, il Magg. D'Orsi della I^ Sez.del Reparto D, il Gen.Alemanni, Capo dell'Ufficio Sicurezza (ossia il tecnico delle procedure concernenti la tutela del segreto), nonchè, al fine di sensibilizzare l'attenzione

del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dello stesso Ministro, il Contrammiraglio Castaldo, addetto all'Ufficio di Capo S.M.D.,ed il Magistrato Militare Gen.Malizia, consulente giuridico del Ministero della Difesa:

- non ricordava i particolari della discussione, ma comunque rammentava bene che la decisione era stata unanime e che quindi anche il Gen.Maletti si era espresso per la segretezza dell'identità della fonte;
- qualche giorno dopo aveva sottoposto il problema all'allora Ministro della Difesa On.Mario Tanassi il quale, nel dichiararsi d'accordo sul principio della segretezza, aveva poi aggiunto che ne avrebbe informato la Presidenza del Consiglio ;
- aveva poi appreso dal Gen.Malizia, incaricato a sua volta dal Ministro Tanassi di prospettare la questione alla Presidenza del Consiglio, che anche quest'ultima si era espressa nei medesimi termini;
- avuta ancora una volta una conferma di tale decisione da parte del Ministro Tanassi, aveva inviato al G.I. la nota lettera, sottoponendola previamente in visione allo stesso Ministro, al Gen.Malizia ed al Capo di Stato Maggiore Amm. Henke;
- non ricordava se il Gen.Maletti, nel prendere visione di tale nota, avesse espresso una opinione contraria. In proposito gli sembrava comunque di ricordare che il Gen.Maletti avesse tenuto sulla questione un contegno piuttosto distaccato. Confermava peraltro che durante la riunione del

giugno 1973 il Gen.Maletti, così come assunto da quest'ultimo nei suoi interrogatori, aveva sostenuto che nulla avrebbe avuto da temere il S.I.D. ove fosse stata comunicata alla Autorità Giudiziaria la qualità di informatore del Giannettini.

Aggiungeva il Miceli che nel marzo 74, essendo stato nel frattempo emesso il mandato di cattura contro Giannettini, ed apparendo perciò opportuno modificare il precedente atteggiamento, ne aveva informato il nuovo Ministro della Difesa On.le Andreotti il quale aveva poi, senza preavviso, rivelato nell'intervista resa al "Mondo" la qualità di informatore del S.I.D. di Giannettini.

Ten.Col.D'Orsi Agostino

Ricordava di aver partecipato alla nota riunione tenutasi tra la fine di giugno ed i primi di luglio 1973, e di avere espresso, assieme al Gen.Maletti, opinione favorevole alla rivelazione della qualità di informatore del Giannettini. Senonchè il Gen.Malèzia aveva suggerito di superare ogni questione eccependo il segreto militare, e tale soluzione l'aveva convinto.

Gen.Alemanni Antonio

Escludeva che nel corso della riunione gli Ufficiali del Reparto D avessero preso posizione a favore dell'una o dell'altra tesi; comunque l'opinione conclusiva emersa, e sulla quale tutti avevano concordato, era che non bisognava rivelare all'Autorità Giudiziaria la qualità di Giannettini, a

carico del quale, fra l'altro, per esplicita ammissione degli stessi Ufficiali del Reparto D, non sussisteva alcun elemento di compromissione con gli imputati Freda e Ventura.

Aggiungeva il teste che anche nel gennaio 1974, dopo la emissione del mandato di cattura a carico del Giannettini, egli, sempre nella sua qualità di addetto alla procedura sulla tutela del segreto, aveva suggerito al Capo del Servizio di non modificare di propria iniziativa il precedente atteggiamento in quanto erano ormai cessati, secondo le assicurazioni fornite dal reparto D i rapporti tra il SID ed il Giannettini, e nessun elemento nuovo inoltre era stato acquisito dal S.I.D. in ordine alla responsabilità attribuitagli.

Contrammiraglio Castaldo Giuseppe

Nella nota riunione egli aveva sostenuto con fermezza la necessità di rivelare all'Autorità Giudiziaria la qualità di informatore del Giannettini, attesa la gravità del fatto sul quale il Magistrato stava indagando ; per tale sua tesi aveva avuto parole di appoggio solo dal Gen.Maletti il quale però poi aveva concluso per la soluzione opposta.

Dall'esito della riunione aveva informato l'Ammiraglio Henke, il quale aveva condiviso in pieno l'opinione da lui espressa.

Gen.Saverio Malizia

Non ricordava di aver partecipato ad una riunione, ma solo di essere stato interpellato sulla risposta da dare al

G.I. di Milano in ordine alla rivelazione della qualità del Giannettini di informatore del S.I.D..
- Nella circostanza aveva appreso che il Giannettini non era nè imputato nè indiziato di alcun reato e che il G.I. intendeva convocarlo solo come testimone ; sicchè egli, per conciliare le due tesi opposte (sull'opportunità di negare o di ammettere la qualità di informatore del Giannettini) aveva suggerito di dare una risposta di carattere generico, mediante l'opposizione del segreto militare.
- Non ricordava quale fosse stata l'opinione degli altri interlocutori,e del Gen.Maletti in particolare ; ma era portato ad escludere che quest'ultimo si fosse dimostrato propenso alla rivelazione della qualità di informatore del Giannettini perchè altrimenti lo avrebbe ricordato.
- Escludeva peraltro di aver parlato della questione, così come riferito invece dal Gen.Miceli, col Ministro della Difesa e con la Presidenza del Consiglio.

Gen. Francesco Terzani

Non ricordava quale fosse stata l'opinione espressa dai singoli partecipanti alla riunione.Rammentava solo che era prevalso il parere di salvaguardare l'identità della fonte.

Ammiraglio Henke Eugenio-Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Era stato informato della riunione del Contrammiraglio Castaldo,il quale gli aveva detto di aver sostenuto l'opinione favorevole alla rivelazione della qualità di informatore del Giannettini, tesi che peraltro non era stata accolta. Era prevalsa,invece, sempre secondo quanto riferitogli dal Castaldi, l'opinione del Gen.Malizia che era stata poi riferita dal Gen.Miceli al Ministro Tanassi, il quale aveva condiviso pure la soluzione indicata.

- Aveva saputo in seguito che anche la Presidenza del Consiglio era stata del medesimo parere.
- Escludeva di aver visto la lettera a firma del Miceli con cui era stato eccepito al G.I. il segreto militare ;e ciò perchè se ne avesse preso visione avrebbe espresso senz'altro la sua opinione,che era decisamente in senso opposto.

Lo stesso Ammiraglio Henke riferiva inoltre nel corso della sua deposizione, ed in ordine all'inchiesta da lui svolta a carico del Gen.Maletti per le omissioni in cui questi era incorso tacendo dei suoi rapporti col Giannettini dopo l'aprile 1973, di aver attribuito tale comportamento, alla stregua delle indagini svolte, ad una concezione di esasperata autonomia della unità organizzativa di cui era a capo, da parte del predetto Ufficiale (1).

B) I POLITICI

Sull'opposizione del segreto ed alla stregua delle dichiarazioni del Gen.Miceli, venivano sentiti alcuni uomini di Governo dell'epoca, ossia:

l'On.le Mario Tanassi,allora Ministro della Difesa, il qua-

(1)-V.relazione Henke in Cart.33 Fasc.90 F.72/112 istruz. Giannettini.

le dichiarava di non ricordare se il Gen.Miceli lo avesse informato della richiesta rivolta al S.I.D. dal G.I., nè se il Gen.Malizia gli avesse parlato di una riunione presso il S.I.D..

Escludeva,invece,con certezza di aver partecipato ad una riunione di Governo che si sarebbe tenuta a Palazzo Ghigi (così come si poteva desumere dall'intervista dell'On.le Andreotti), per decidere la risposta da dare sul caso al G.I. di Milano.

L'On.le Giulio Andreotti escludeva di aver parlato al giornalista Caprara, nell'intervista sul "Mondo", di una riunione a Palazzo Ghigi per la questione riguardante Giannettini. Ricordava solo di aver appreso dal Gen.Miceli, a seguito di un articolo sull'argomento, che l'edcezione di segreto nei confronti degli informatori del S.I.D.,sempre riguardo al caso Giannettini, era stata vagliata anche in una sede politica superiore.

Escludeva,inoltre,di essere stato informato della predetta questione, prima del giugno 1974 quando erano cominciate le polemiche di stampa.

Richiesto se gli risultasse comunque che vi era stata una riunione Ministeriale sul caso Giannettini dopo il luglio 1973, rispondeva di aver saputo dal Ministro Zagari, dopo che era stata pubblicata l'intervista resa da Giannettini a Parigi, che in precedenza era stato esaminato il diritto del S.I.D. di non rispondere al G.I. di Milano.

L'On.le Mariano Rumor,Presidente all'epoca del Consiglio dei Ministri, dichiarava di non ricordare assolutamente di essere stato informato della questione Giannettini; era però portato ad escluderlo in quanto in caso contrario se ne sarebbe ricordato."

CAPITOLO VII

IL MEMORIALE DI MARCO POZZAN

A) LA MEMORIA DI VENTURA

In data 1.3.1976 perveniva al G.I. di Catanzaro un'ulteriore memoria di Giovanni Ventura alla quale erano alligati:
- la minuta di due lettere, rispettivamente datate 18 e 19/12/1975 ed entrambe inviate dal Ventura: la prima era destinata al Pozzan Marco e conteneva un invito a costituirsi per riferire, nell'interesse soprattutto del Ventura, quanto era a sua conoscenza sui fatti del processo. In tale lettera c'era inoltre una serie di domande rivolte dal Ventura al Pozzan in ordine alle modalità del suo espatrio ; la seconda era invece una lettera di accompagnamento, inviata dal Ventura alla moglie di Pozzan affinchè la prima lettera fosse recapitata al marito;
- un dattiloscritto a firma del Pozzan, senza data, ed una lettera della signora Pozzan del 6.2.1976, diretta al Ventura e che accompagnava la trasmissione del dattiloscritto (1).

In questo documento il Pozzan, dopo aver premesso che la natura lo aveva gratificato di totale mancanza di curiosità e di una ancora più totale assenza di interesse per il fatto di essere o meno creduto, di persuadere e di veder accettate le sue convinzioni, esponeva i seguenti fatti:

(1)-Cart.33 Fasc.91 F.10/28 istruz.Giannettini.

era stato "intercettato" dagli uomini del S.I.D. verso la fine del 1972. Nei primi di gennaio del 1973 si era trasferito in un appartamento in Via Sicilia di Roma che il S.I.D. usava come base, mascherata da una società distributrice di pellicole cinematografiche. Il comandante di tale nucleo del S.I.D. era un certo Tonino, che dalle fotografie apparse sui giornali egli aveva poi riconosciuto per il Cap.Antonio Labruna. Costui agiva per ordine di un suo superiore che menzionava con l'espressione "il mio capo" e raramente con quella di "Il Generale". Dal "Tonino" e da altri era stato interrogato, ma non con insistenza, sul processo a carico del Freda e sulle deposizioni rese dallo stesso Pozzan contro Pino Rauti. Durante questo periodo egli aveva però goduto di una notevole libertà di movimento, perchè la notte dormiva nell'ufficio, ma di giorno andava fuori a consumare i pasti o per passeggiare. Era partito con un documento intestato a Mario Zanella, nome prescelto dal Tonino ; ed il suo viaggio era stato differito di alcuni giorni perchè prima di lui c'era qualche altra persona la cui partenza era più impellente della sua. Era partito da Fiumicino assieme ad un accompagnatore, previo espletamento da parte degli Agenti del S.I.D. di tutte le pratiche; anzi, al momento di varcare la dogana, il "Tonino" aveva fatto un segno impercettibile al funzionario di servizio. Prima di accordargli l'aiuto per lo espatrio, il "Tonino" gli aveva detto di dover chiedere una preventiva autorizzazione al suo superiore il quale, a sua volta avrebbe dovuto chieder-

la ad un altro, probabilmente ad Andreotti.

Arrivato a destinazione, aveva dormito in un albergo assieme al suo accompagnatore il quale il mattino successivo si era fatto ridare da lui il passaporto utilizzato per il viaggio, ed era andato via.

Non sapeva spiegarsi, ma non si era poi torturata la mente a capirlo, perchè quelle persone si fossero presa la briga di farlo allontanare sotto la loro protezione.

Dopo l'espatrio non si erano più interessate di lui ed egli si era trovato solo, andando incontro a numerose difficoltà.

B) LE DICHIARAZIONI DI MALETTI E LABRUNA IN ORDINE AL MEMORIALE POZZAN.

A seguito dell'acquisizione di detto memoriale, la cui sottoscrizione veniva poi accertata come autentica attraverso una perizia grafica, il G.I. emetteva comunicazione giudiziaria a carico del Gen.Maletti e del Cap.Labruna, per favoreggiamento nei confronti del Pozzan.

Il Maletti però, ancor prima di ricevere la comunicazione, si presentava spontaneamente al G.I. il 10.3.1976, dichiarando di aver già appreso dai giornali la notizia del memoriale e di essersi rivolto per chiarimenti, non ricordando nulla dei fatti, al Cap.Labruna, dal quale aveva avuto conferma che effettivamente, nel gennaio 1973, tale Zanella Mario (persona con cui il predetto ufficiale aveva preso contatto per introdurla "negli ambienti degli eversivi italiani emi-

grati in Spagna"), era stato munito di regolare passaporto a cura del Reparto D. A seguito di tale notizia il Maletti si era allora rivolto al Ten.Col.Viezzer, all'epoca suo segretario del Reparto D, dal quale aveva appreso che in effetti nel periodo indicato, risultava una richiesta di quel Reparto al Ministro degli Esteri per il rilascio di un passaporto a tal Zanella Mario.

Sulla base di queste notizie e di altri colloqui avuti con il Cap.Labruna, il Maletti aveva quindi potuto ricostruire i fatti nel seguente modo:

nell'ottobre 1971 c'era già stato un tentativo da parte del Cap.Labruna di mettersi in contatto con Junio Valerio Borghese, allora residente a Madrid, per infiltrare qualche elemento nel gruppo che faceva capo allo stesso, ma era riuscito ad ottenere solo un colloquio telefonico col Borghese.

Nell'estate del 1972 il Cap.Labruna aveva tentato di mettersi in contatto con Stefano Delle Chiaie, anch'egli in Spagna, ma pure questo tentativo era rimasto infruttuoso. Lo stesso Labruna aveva tentato allora di aggirare l'ostacolo infiltrando nei gruppi che facevano capo a dette persone lo Zanella, ma anche questa terza operazione, eseguita col suo avallo, era fallita perchè lo Zanella, accompagnato in Spagna da un sottufficiale del S.I.D., M.llo Mario Esposito, una volta giunto a destinazione, aveva fatto perdere le sue tracce, trattenendo con sè il passaporto.

Il Gen.Maletti concludeva quindi la sua dichiarazione assumendo che non gli constava assolutamente l'asserita identificazione dello Zanella col Pozzan Marco,da lui mai conosciuto, e del quale aveva sentito parlare solo come di persona coinvolta nella strage di Piazza Fontana.

Escludeva,infine, che nell'episodio sopraindicato egli avesse agito su disposizione di uomini politici, e dell'On. le Andreotti in particolare, così come si assumeva nel memoriale Pozzan.

Il 18.3.1976 compariva pure spontaneamente davanti al G. I. di Catanzaro il Cap.Labruna, il quale forniva la sua versione dei fatti, in parte già anticipata, come si è visto, dal Gen.Maletti.

Queste erano in sintesi le sue dichiarazioni:

Nel 1972, avendo appreso che il Delle Chiaie era il capo della organizzazione paramilitare del gruppo eversivo che faceva capo a Valerio Borghese, si era recato in Spagna, dove il Delle Chiaie si era rifugiato, tentando con l'aiuto di una fonte che lo aveva accompagnato, di stabilire con lo stesso un proficuo contatto.

Tale operazione non era però riuscita,in quanto il Delle Chiaie, per collaborare, aveva chiesto una somma di denaro eccessiva ed altri aiuti che egli non avrebbe potuto dargli.

Rientrato in Italia, aveva conosciuto a mezzo di un'altra fonte, della quale però non intendeva rivelare l'identità per non esporre quest'ultima e se stesso a gravi rischi,una

persona presentatagli come Zanella Mario, e dichiaratasi disposta a mettersi in contatto inSpagna con gli estremisti ivi rifugiati e vicini a Delle Chiaie.

Sulla base dei dati anagrafici ricavati da una carta di identità esibitagli dallo Zanella, il Labruna, col beneplacito del Gen.Maletti, aveva compilato la richiesta di passaporto,facendola firmare dal Ten.Col.Viezzer, capo della segreteria, ed alligando due fotografie che lo Zanella si era fatto fare a Roma. Dopo il rilascio del passaporto lo aveva fatto accompagnare in Spagna dal M.llo Esposito.Quest'ultimo, giunto a Madrid, gli aveva poi telefonato per avvertirlo che lo Zanella, dopo essersi allontanato, non si era fatto più vedere.

Esibitagli la fotografia apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificato, in data 13.1.1973, (rimessa nel frattempo dal Ministro degli Esteri), e del tutto uguale a quella applicata sulla carta di identità del Pozzan, il Cap. Labruna dichiarava che la stessa ritraeva le sembianze del sedicente Zanella, ma escludeva nel contempo con decisione, di averne conosciuto il vero nome (1).

Quanto al contenuto del memoriale a firma del Pozzan, confermava solo che lo Zanella, il quale gli aveva dichiarato di non saper dove andare ad abitare in Roma, era stato da lui ospitato per un paio di giorni negli uffici di via Sicilia, ma smentiva tutte le altre circostanze relative al-

(1)-La fotografia in Cart.35 Fasc.97/9 F.5/7 istrut.Giannettini.

la intercettazione da parte di Agenti del S.I.D.,agli asseriti interrogatori fattigli in merito al processo per la strage di Piazza Fontana, alla scelta da parte sua del cognome Zanella,ecc.

A conferma della sua buona fede adduceva che, se non avesse voluto lasciare traccia alcuna dell'operazione, non avrebbe munito lo Zanella di passaporto per il tramite del Ministero degli Esteri, nè avrebbe fatto usare al suo accompagnatore M.llo Esposito, il passaporto intestato al vero nome del sottufficiale.

A specifica domanda il Labruna escludeva che durante la sua permanenza a Roma lo Zanella si fosse incontrato col Giannettini negli uffici di Via Sicilia.

Lo stesso Labruna, al quale nel frattempo era stata inviata pure comunicazione giudiziaria per concorso col Gen. Maletti nel tentativo di procurata evasione del Ventura,dichiarava in proposito di nulla sapere dei fatti,aggiungendo testualmente :"casco dalle nuvole".

C) LE DICHIARAZIONI DEL MAR. MARIO ESPOSITO.

Comunicazioni giudiziarie venivano inviate,intanto,anche al M.llo Esposito,che aveva accompagnato lo Zanella-Pozzan in Spagna ed al Ten.Col.Viezzer che aveva firmato la richiesta di passaporto attestando, contrariamente al vero che la persona cui si riferiva quella richiesta era da lui personalmente conosciuta.

Il M.llo Esposito si presentava spontaneamente al G.I. il 23.3.1976 e dichiarava:

In data 15.1.1973 aveva avuto l'incarico dal Cap.Labruna di accompagnare in Spagna tale Zanella Mario, il quale avrebbe dovuto mettersi in contatto, una volta giunto in questo paese, con delle persone.

Giunti a Piazza di Spagna di Madrid,lo Zanella si era allontanato per prendere, a suo dire, contatto con una persona, e rifiutando la compagnia dell'Esposito, col quale era rimasto quindi d'accordo per un successivo loro incontro nella stessa Piazza,o in caso di ritardo,presso l'Albergo Barkjus. Lo Zanella poi non si era fatto più vivo, sicchè egli verso le 23 dello stesso 15 gennaio aveva telefonato al Cap.Labruna per informarlo.

Avuta disposizione di attendere ancora un pò e di rientrare poi in Italia, aveva pernottato presso l'Albergo predetto ed il giorno successivo era tornato a Roma.

Anche il M.llo Esposito,nella foto acquisita agli atti riconosceva la persona da lui accompagnata e rispondente al nome di Zanella;ma escludeva di averne mai saputo la vera identità.Smentiva infine che il passaporto di cui era munito lo Zanella fosse stato da lui ritirato, ed asseriva invece che il documento era rimasto in possesso dell'altro.

D) LE DICHIARAZIONI DEL TEN.COL. VIEZZER

Il Ten.Col.Viezzer si presentava pure spontaneamente al G.I. il 29.3.1976.

Premetteva che già una prima volta, nel novembre 1972,il

Cap. Labruna gli aveva chiesto di inoltrare al Ministero degli Affari Esteri una richiesta di passaporto per un suo collaboratore civile, ma egli aveva prospettato allora delle difficoltà in quanto,trattandosi non di elementi del Servizio, ma di una fonte che certamente non sarebbe comparsa alla sua presenza, avrebbe dovuto autenticare la fotografia di una persona in effetti da lui mai conosciuta. Senonchè il Gen. Maletti, al quale egli si era rivolto facendogli notare la responsabilità cui entrambi si a sarebbero esposti, gli aveva dato disposizione - da lui poi eseguita - di inoltrare la richiesta, bastandogli in proposito la garanzia sua e del Cap. Labruna, Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Sempre in ordine a tale precedente episodio,il Viezzer dichiarava di conoscere il nome della persona a cui era stato rilasciato il passaporto, ma riteneva di non poterlo rivelare per ragioni di riservatezza, trattandosi di una fonte del Servizio.

Quanto all'episodio relativo allo Zanella, il Ten. Col. Vietzer riferiva che il 13.11.1973, il Cap. Labruna gli aveva rivolto analoga richiesta di passaporto per altra persona, assumendo che in questo caso la pratica era talmente regolare da poter essere inoltrata secondo la normale prassi burocratica, lasciando cioè agli atti la minuta, cosa che invece non era stata fatta la volta precedente.

In tale seconda occasione, la dichiarazione sostitutiva del certificato era stata già compilata dal Cap. Labruna, il

quale gli aveva assicurato di aver ricavato i dati dello Zanella da un valido documento di identità.

Anche questa volta quindi, e su disposizione del Gen. Maletti, egli aveva agito in conformità, ed in piena buona fede, nella convinzione cioè di obbedire ad un ordine legittimo datogli da un suo superiore, verso il quale peraltro egli nutriva stima e fiducia.

E) LE DICHIARAZIONI DEI M.LLI GIULIANI E PASIN

Allo scopo di verificare le circostanze contenute nel memoriale Pozzan,venivano inoltre sentiti i due sottufficiali M.lli Giuliani e Pasin che all'epoca erano in servizio presso il Reparto D.

Il primo dichiarava di nulla sapere per conoscenza diretta.

Il secondo dichiarava invece che effettivamente, verso la metà di gennaio del 1973 era stata ospitata negli uffici di Via Sicilia una persona presentata dal Cap. Labruna, ed a nome Zanella Mario. La stessa aveva dormito per due notti in ufficio (dove aveva pernottato, su disposizioni dell'Ufficiale, anche il Pasin), ed aveva, inoltre, sempre in sua compagnia, cenato in un ristorante, sito a poche centinaia di metri. Detta persona, le cui sembianze il Pasin riconosceva nella foto del Pozzan ,si presentava a suo dire dall'aspetto dimesso e tranquillo tanto che a lui era apparsa, anche per il modo di vestire,"un povero disgraziato".

F) IL MANDATO DI CATTURA CONTRO MALETTI, LABRUNA E GIANNETTINI

Intanto, sulla base delle risultanze acquisite, il G.I.

ravvisava a carico del Gen. Maletti e del Cap. Labruna -ed in aggiunta al reato di favoreggiamento già loro contestato, nei confronti di Giannettini- indizi di colpevolezza anche in ordine ai reati di favoreggiamento nei confronti del Pozzan, di tentativo di procurata evasione nei confronti del Ventura, e di falsità ideologica in atto pubblico (quest'ultimo addebito era in relazione alla dichiarazione sostitutiva di certificato fatta firmare dal Ten. Col. Viezzer).

Di conseguenza il Magistrato, ritenuto che i predetti Ufficiali avessero commesso i fatti su descritti nell'ambito di un più ampio disegno criminoso, volto ad impedire alla A.G. inquirente di far luce sui tragici fatti del 1969, intralciandone l'attività,(soprattutto con l'allontanamento delle persone imputate e che avrebbero potuto fornire comunque notizie utili), ed arrecando irreparabile danno alle indagini, in data 27.3.1976, su conforme richiesta del P.M., emetteva mandato di cattura che veniva eseguito il giorno dopo nei confronti del Maletti e del Labruna. Altro mandato di cattura veniva poi spiccato contro il Giannettini per concorso con i primi due nel tentativo di procurata evasione. Interrogati in carcere,i due Ufficiali confermavano le loro precedenti affermazioni.

Il Gen. Maletti si assumeva la responsabilità di tutte le operazioni eseguite, asserendo di aver sempre conbattuto quei gruppi e personaggi che invece, secondo l'accusa, egli avrebbe tentato di favorire.

Quanto alla fonte che aveva procurato al Cap. Labruna i collaboratori per i quali erano state effettuate le due richieste di passaporto, dichiarava di non conoscerle. Conosceva invece, sia pure sommariamente, il collaboratore che si era recato con il Labruna in Spagna nel 1972, ma faceva presente nel contempo che trattandosi di fonte di detto Ufficiale, avrebbe dovuto essere quest'ultimo a rivelarne la identità.

Il Cap. Labruna a sua volta confermava le precedenti dichiarazioni. Ammetteva la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dal Col. Viezzer, ma si rifiutava di indicare l'identità,sia della fonte da cui gli era stato presentato lo Zanella, sia della persona che nel 1972 si era recata con lui in Spagna per mettersi in contatto con Delle Chiaie (1).

In data 21.4.1976, peraltro, i due imputati venivano posti in libertà provvisoria dalla Sezione Istruttoria della Corte di Appello, adita a seguito d'impugnazione della ordinanza del G.I. del 10.4.1976 che aveva respinto la relativa richiesta.

G) LE ULTERIORI INDAGINI

Allo scopo di accertare se per altre persone implicate negli attentati del 1969 fossero stati rilasciati passaporti con la medesima procedura adottata per il Pozzan, il G.I. chiedeva poi al Ministero degli Esteri la trasmissione di

(1) In ordine a quest'ultima persona faceva solo presente che aveva fatto parte di Avanguardia Nazionale e che era attualmente imputato, in un procedimento penale in corso a Roma a carico di aderenti al predetto movimento.

tutte le pratiche di rilascio di passaporto avviate per iniziativa del S.I.D. dal 1969 al 1974. Ma il predetto Ministero rispondeva che il Ministro della Difesa, sentito per competenza, e su conforme parere del Capo del S.I.D.,aveva attribuito il carattere di segreto politico e militare ai documenti richiesti,in quanto riguardavano i rapporti del S.I.D. con le persone che per suo conto di mecavano all'estero sotto le più svariate forme di impiego; conseguentemente, ed a sua volta, il Ministero degli Esteri eccepiva il segreto ai sensi dell'art. 342 C.P.P., con riserva però di ogni diversa valutazione in ordine ad eventuali,specifiche richieste di informazioni su singole persone coinvolte nell'istruttoria del procedimento.

In base a quest'ultima precisazione veniva quindi, chiesto specificamente allo stesso Ministero ed al S.I.D. se detto Servizio avesse fatto istanze di rilascio di passaporti per Biondo Giovanni, Fachini Massimiliano, Giannettini Guido, Toniolo Ivano e Balzarini Marco.

La risposta da parte del S.I.D. e del Ministero degli Esteri era negativa per tutte le suddette persone. (1)

Veniva opposto invece il segreto ad una ulteriore richiesta del G.I. rivolta al S.I.D., ed intesa ad ottenere l'esibizione del passaporto rilasciato alla persona che si era accompagnata col Cap. Labruna in Spagna nel 1972.

Contro gli autori od ispiratori della dichiarazione sopra

(1) Cart. 44 Fasc. 108 F. 272/273 Istr. Giannettini

indicata,con la quale si era eccepito il segreto, sporgeva a sua volta denunzia il Ventura Giovanni con lettera del 17.7.1976 per il delitto di falsità ideologica, ed il G.I. rimetteva a sua volta tale denunzia per competenza al Presidente della Camera dei Deputati.

CAPITOLO VIII

GLI ALTRI INTERROGATORI E LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA

A) GLI INTERROGATORI DEGLI ALTRI IMPUTATI

Degli altri imputati(Balzarini, Biondo, Gaiba, Loredan, Massari, Mutti, Toniolo e Rauti) rendevano l'interrogatorio,protestando la loro innocenza,il Loredan, il Massari, il Mutti ed il Rauti.

Nei riguardi di quest'ultimo si procedeva, tra l'altro, ad una rogatoria in Grecia al fine di accertare l'autenticità o meno di un rapporto segreto a firma Michele Kottakis di cui aveva parlato a suo tempo il giornalista inglese Leslie Finer e nel quale, con riferimento ad alcuni degli attenati oggetto dell'odierno processo, veniva indicato come signor P (da identificarsi,secondo il Finer, nel Pino Rauti) la persona che teneva i contatti tra i membri del Governo Greco dell'epoca ed elementi rappresentativi delle FF.AA. Italiane ai fini di un'operazione sovversiva a mezzo di azioni terroristiche, diretta a sostituire l'ordinamento costituzionale dello Stato Italiano con un regime dittatoriale simile a quello vigente in Grecia.

Dalla rogatoria emergeva, però, la conclusione che il rapporto Kottakis era da considerarsi non autentico; a sua volta il giornalista Finer, sentito per rogatoria, dichiarava di non conoscere l'identità del signor P e di aver parlato del Rauti solo sulla base di confidenze ricevute

da alcuni giornalisti e di cui non era in grado di indicare i nomi.

B) LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO

Con sentenza-ordinanza depositata il 31.7.1976 il G.I. di Catanzaro a conclusione dell'istruttoria così provvedeva:
- Dichiarava non doversi procedere contro Rauti Giuseppe, Balzarini Marco, Gaiba Aldo e Toniolo Ivano, per il reato di partecipazione sovversiva; di Biondo Giovanni, Massari Antonio e Ventura Angelo per i reati loro ascritti; nonchè contro Fachini Massimiliano e Loredan Pietro per le imputazioni loro contestate - fatta eccezione per quella di partecipazione sovversiva - per non avere commesso il fatto.
- Prosciogliava Viezzer Antonio dal reato di falsità a lui ascritto, trattandosi di persona non punibile per avere ritenuto per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo; nonchè Esposito Mario dall'imputazione ascrittagli di concorso in favoreggiamento perchè il fatto non costituisce reato.
- Ordinava il rinvio a giudizio davanti alla Corte di Assise di Catanzaro degli stessi Fachini e Loredan per il reato di partecipazione ad associazione sovversiva, di Giannettini Guido - quest'ultimo in stato di custodia preventiva - per tutti i reati a lui ascritti, ivi compreso quello di tentativo di procurata evasione;nonchè per i reati loro rispettivamente ascritti, di Serpieri Stefano, Tanzilli

Gaetano, Maletti Gianadelio e Labruna Antonio; ed infine di Mutti Claudio per il reato di tentato favoreggiamento personale, così modificata l'originaria imputazione di cui all'art. 270 3° comma C.P..

In totale,quindi,erano otto i nuovi imputati, di cui uno in stato di detenzione, che andavano ad aggiungersi a quelli già rinviati a giudizio dal G.I. di Milano.

Con particolare riferimento alla posizione di Giannettini, del Gen. Maletti e del Cap. Labruna,il G.I. adduceva a sostegno del provvedimento di rinvio a giudizio gli argomenti che per grandi linee qui si espongono:

Per Giannettini: era risultato anzitutto, malgrado il suo tentativo di manipolare le date, che egli conosceva da vario tempo, e quanto meno dal 1967,il Freda ed il Ventura. I loro rapporti inoltre non potevano trovare spiegazione nell'asserita necessità di frequentarsi per attingere informazioni da riferire al S.I.D. in quanto, come era risultato dalla documentazione da quest'ultimo inviata, tale attività informativa nei confronti del Servizio si era risolta in pochissime notizie fornite dal Giannettini; nè l'imputato era stato in grado di esibire le copie degli altri rapporti, a suo dire inviati al S.I.D.

In effetti, quindi, l'opera di infiltrazione e di provocazione, svolta tramite il Ventura, dal Giannettini e dal Freda nei settori della sinistra extraparlamentare, manifestava, una volta spogiata della sua apparente finalità in-

formativa, la sua vera natura di strumento utilizzato dall'associazione sovversiva, per indurre quei settori a reagire anche con atti di violenza terroristica all'opera di erosione della stabilità delle istituzioni, che artatamente veniva attribuita dal Giannettini nei suoi rapporti (ed in particolare in quelli del 4 e del 16.5.1969 mai pervenuti al S.I.D.), a gruppi reazionari italiani ed internazionali. In altri termini con tali rapporti egli stimolava esponenti della sinistra extraparlamentare a compiere attentati terroristici sui cui esecutori si sarebbe poputo far ricadere anche la colpa di quelli eseguiti direttamente dall'Associazione.

Si veniva a creare così la premessa per la realizzazione dello scopo ultimo del programma, ossia quello della restaurazione di uno stato autoritario da presentare all'opinione pubblica come l'unico sbocco inevitabile della crisi.

Collaterale a questa opera di infiltrazione e di provocazione attuata dal Giannettini,era poi la sua attività giornalistica, intesa ad additare all'opinione pubblica i gruppi della sinistra extraparlamentare quali unici responsabili dei ricorrenti atti di terrorismo, come ne facevano fede gli articoli da lui scritti sul settimanale "Lo Specchio" del 27.4. e del 21.12.1969,in cui venivano indicati in quei gruppi gli autori degli attentati del 25 aprile e del 12 dicembre 1969.

Il Giannettini, inoltre, aveva nell'associazione sovversiva un ruolo di primo piano,in quanto nella sua posizione

di informatore del S.I.D. fungeva da tramite tra la cellula eversiva veneta e le forze che avrebbero dovuto dare una soluzione politica alla crisi. Infatti Freda e Ventura non solo erano a conoscenza dei rapporti di Giannettini col S.I.D., ma agivano anche con la consapevolezza che la loro attività era approvata da alcuni degli ambienti militari e politici con cui egli era in contatto, come si poteva desumere da alcuni suoi accenni fatti nel colloquio registrato col Cap. Labruna, ad "ambienti politici e non politici" interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse. Nel contempo Giannettini non poteva aver tenuto detti ambienti all'oscuro dei suoi veri rapporti con la cellula eversiva veneta, perchè non si sarebbe avventurato in tale impresa se non avesse potuto contare sull'appoggio di forze complici, pronte a canalizzare nel senso da lui auspicato le reazioni dell'opinione pubblica alla tragica catena di attentati.

E se pure non era stato possibile stabilire con certezza quali fossero queste forze,e quale la misura della loro compromissione con l'attività eversiva del Giannettini e degli altri responsabili, era comunque possibile affermare, atteso l'impegno profuso dal S.I.D. per proteggere lo stesso Giannettini ed altrim imputati, e per ostacolare per diversi anni il corso delle indagini, che esse fossero rappresentate nei nostri servizi di sicurezza.

I rapporti tra Giannettini, Freda e Ventura erano inoltre confermati da una serie di elementi sintomatici, quali i sospetti nutriti dal Ventura dopo la denunzia del Lorenzon sul Giannettini come una delle persone che aveva potuto tra-

dirlo; i continui contatti mantenuti dal Giannettini col Ventura tramite la sorella durante la sua detenzione; i biglietti sequestrati presso il Mutti Claudio; il tentativo di procurata evasione del Ventura.

Per Maletti e Labruna

Secondo il G.I., il favoreggiamento da parte dei due Ufficiali nei confronti del Giannettini aveva avuto inizio nell'aprile del 1973,quando il Gen. Maletti, si era reso conto che il suo collaboratore, per i rapporti avuti col Freda e con il Ventura stava per entrare ufficialmente nel processo, ed aveva quindi deciso di farlo partire per l'estero; credibile era quindi su questo punto la versione fornita dal Giannettini circa i motivi del suo allontanamento.

L'attività favoreggiatrice da parte dei due ufficiali, era poi proseguita anche dopo l'espatrio del Giannettini, con una serie di comportamenti idonei ad integrare il delitto previsto e punito dall'art. 378 C.P..

Pretestuose erano d'altra parte le giustificazioni offerte dagli Ufficiali circa i motivi del protrarsi dei loro contatti col Giannettini quando questi era in Francia, non essendo pensabile che quest'ultimo, uomo di destra, potesse indursi a fornire loro notizie sui gruppi della sua stessa tendenza,

Ugualmente privo di pregio era l'altro assunto del Gen. Maletti di aver perorato, nella riunione tenutasi al S.I.D.

nel giugno 1973,la tesi favorevole alla rivelazione della qualità di informatore del Giannettini, perché a parte la mancanza di riscontri su tale punto, era comunque emerso che in detta occasione egli non aveva informato gli altri partecipanti dei rapporti che intercorrevano tra lo stesso Giannettini,ed aveva altresì palesamente assicurato la cessazione di ogni contatto tra il suo Ufficio e Giannettini, il Freda ed il Ventura, favorendo così il prevalere della tesi del Gen. Malizia sull'opposizione del segreto politico-militare, che aveva poi impedito per oltre un anno la prosecuzione delle indagini.

Altrettanto innegabile era il favoreggiamento posto in essere dai due Ufficiali nei confronti del Pozzan,la cui vera identità doveva essere a loro ben nota, non essendo pensabile che avessero inviato in Spagna una persona con compiti di infiltrazione senza prima accertarsi chi fosse; e che tale accertamento avessero per di più trascurato anche dopo il fallimento dell'operazione per la sparizione del sedicente Zanella.

Ugualmente assurdo era d'altra parte il rifiuto del Cap. Labruna di rivelare l'identità della fonte da cui era stato presentato lo Zanella per l'asserito motivo di tutela della propria incolumità personale, mentre sarebbe stato logico, anche nell'interesse del S.I.D. fare il nome all'A.G. per consentire di chiarire i rapporti dello stesso Labruna col Pozzan e con gli altri imputati.

Provato doveva ritenersi, alla stregua delle dettagliate ed attendibili dichiarazioni di Ventura Mariangela e di Baietto Pierangela, e dei riscontri obiettivi ottenuti, anche la sussistenza del tentativo di procurata evasione del Ventura.

Il complessivo comportamento dei due ufficiali, inteso a tutelare almeno tre degli imputati della strage, indicava quindi che esso si inseriva in un più ampio disegno criminoso volto ad impedire alla A.G. procedente di accertare la verità sugli attentati.

Non altrettanto chiaro - concludeva il G.I. - era invece il quadro delle forze al servizio delle quali i due ufficiali ebbero ad agire. Si poteva escludere con certezza un interesse personale del Gen. Maletti che nel 1969 non prestava ancora servizio presso il S.I.D.. Ma senza dubbio il suo comportamento, inteso per vari anni ad assicurare l'impunità agli imputati, conferiva credito all'opinione che le forze eversive responsabili degli attentati fossero rappresentate nel 1969 in seno al S.I.D..

PARTE QUARTA

IL DIBATTIMENTO - LA SENTENZA - I MOTIVI DI APPELLO

CAPITOLO I

IL DIBATTIMENTO

A) GLI IMPUTATI E LE PARTI CIVILI COSTITUITE

All'udienza del 18/1/1977 aveva inizio davanti alla Corte di Assise di Catanzaro la celebrazione del dibattimento in forma unitaria nei confronti di tutti gli imputati rinviati a giudizio a seguito delle varie istruttorie fin qui esaminate.

Più particolarmente, e per riepilogare, questi imputati erano: i dodici rinviati a giudizio dal Giudice Istruttore di Roma (ossia Valpreda Pietro, Merlino Mario, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Delle Chiaie Stefano, Torre Rachele, Torre Olimpia, Levati Ele e Valpreda Maddalena); i tredici rinviati a giudizio dal G.I. di Milano (ossia Freda Franco, Ventura Giovanni, Ventura Angelo, Ventura Luigi, Marchesin Giancarlo, Pozzan Marco, Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero, Orsi Claudio, Massari Antonio, Lamke Udo Werner e Bion do Giovanni); gli otto rinviati a giudizio dal G.I. di Catanzaro (ossia Giannettini Guido, Fachini Massimiliano, Loredda Pietro, Matti Claudio, Serpieri Stefano, Tanzilli Gaetano, Maletti Giannadelio e Labruna Antonio); ed infine Brancato Giuseppe, il cui procedimento era stato rimesso a Catanzaro dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione dei vari conflitti di competenza con la sentenza del 3/4/1975.

In totale, quindi, erano 34 gli imputati dei quali, con riferimento alla data del 18/1/1977, solo uno, ossia il Giannettini, era in stato di detenzione. Va infatti precisato a questo punto che nel frattempo anche Freda Franco e Ventura Giovanni erano stati scarcerati, per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, sin dal 28/8/1976 a seguito di ordinanza del 27/8/1976 della Sezione Istruttoria presso questa Corte di Appello, con la quale era stato peraltro posto al loro carico l'obbligo di dimorare all'Isola del Giglio, trasformato poi nell'obbligo di dimorare a Catanzaro.

Gli altri imputati erano invece, sempre a quella data, o latitanti, o in stato di libertà provvisoria, o a piede libero sin dall'inizio.

Comparivano al dibattimento solo Freda Franco, Ventura Giovanni, Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Giannettini Guido, Fachini Massimiliano, Tanzilli Gaetano, Maletti Gianadelio e Labruna Antonio, mentre gli altri venivano dichiarati contumaci.

C'è peraltro da aggiungere subito che il Tanzilli, nel prosieguo del dibattimento, si allontanava senza giustificato motivo prima di aver reso l'interrogatorio, per cui veniva anch'egli dichiarato contumace; e che a distanza di giorni, ossia in data 3[illegible]/1/1977, l'imputato Pozzan veniva tratto in arresto in Spagna, ed estradato in seguito, con provvedimento del 30/4/1977, per cui compariva nel corso del dibattimento in stato di detenzione.

Le parti civili costituite nei confronti degli imputati di strage erano:

l'Avv.Odoardo Ascari, in qualità di procuratore speciale di Angelli Agostino, Ariolo Giuseppe, Bellaviti Antonio e Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pasenti, Balossini Annunciata ved.China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved.Dendena, De Gubernatis Carla ved.Corsini, Ferrari Costantina ved.Arnaldi, Garavaglia Eugenia, Agostee Angela M.Ved.Garli, Gerli Carla Maria, Gerli Clelia, Gerli Vittoria, Griosi Francesco, Guida Locatelli ved.Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved.Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franca, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved.Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taveggia, Ubertone Angelo, Valè Arturo, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino ;

l'Avv.Luigi Francesco Gigliotti, quale procuratore speciale della Banca Naz.dell'Agricoltura, nonchè di Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Badina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Primo Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labembarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinchiroli Egidio,

Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro;

l'Avv.Luigi Li Gotti, in qualità di procuratore speciale, assieme all'Avv.Rinaldi Taddei, di Cottini Olga ved.Silva;

l'Avv.Rinaldi Taddei,come procuratore speciale di Agosteo Angela Maria ved.Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Groci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Anna ved.Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives ved. Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga ved.Silva;

l'Avv.Alfredo Biondi, procuratore speciale di Papetti Pietro e China Silvana;

gli Avv.ti Gaetano Percorella, Marcello Gentili e Giuseppe Seta, quali procuratori speciali di Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi ;

l'Avv.Prospero Morra, quale procuratore speciale di Consulo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lughini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichelli Elena, Esposito Maria Antonietta;

l'Avv.Azzariti Bova, come procuratore speciale di Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia e Pizzamiglio Enrico ;

l'Avv.Enrico Contieri, in rappresentanza della B.N.L..

Si costituiva,infine,parte civile l'Avv.Alessandro Garlatti nell'interesse di Salfa Giulio, per i danni a quest'ultimo derivati dagli attentati dinamitardi commessi il 25 aprile 1969 nello Stand della Fiat alla Fiera Campionaria di Milano.

Vanno ora esposte, sia pure per grandi linee, le risultanze più rilevanti emerse dal dibattimento.

B) GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI

Freda Franco: protestava la sua assoluta estraneità ai fatti addebitatigli e confermava sostanzialmente tutte le dichiarazioni rese in fase istruttoria (1).

Riguardo ai punti sui quali non era stato specificamente interrogato, e cioè su quelli emersi nella fase di prosecuzione della istruttoria dopo il suo rinvio a giudizio, (quali i suoi rapporti col Giannettini e col Mutti), asseriva di aver conosciuto il Giannettini nel 1967-68 tramite Romualdi Adriano, e non per mezzo di Ventura Giovanni; negava di essere stato a conoscenza della sua qualità di informatore del S.I.D., fino a quando la notizia non era stata divulgata dalla stampa. I suoi rapporti col Giannettini erano stati, quindi, solo di affinità culturale ed ideologica, e la collaborazione da quest'ultimo datagli era stata soltanto di natura editoriale. Escludeva, peraltro, di aver avuto dallo stesso, anche tramite il Pozzan(dal Giannettini conosciuto per suo mezzo) copie di rapporti o di altre informazioni, fatta eccezione di un elenco di gruppi, che costituivano presenze ebraiche operanti in Italia negli ambienti di sinistra.

Quanto al Mutti, ammetteva di avergli indirizzato i biglietti poi trovati in possesso di quest'ultimo; e ciò in quanto aveva saputo che il Giannettini, nel corso di una intervista,

(1) Cart. T/1 Fasc. 9/12 atti del dibattimento.

aveva parlato di una indagine svolta sul capitano Hamid, ed intendeva perciò mettersi in contatto con lui,affinchè accelerasse tale verifica. Si era, quindi, rivolto al Mutti, che egli conosceva come persona riservata, perchè, a mezzo dello Avv.Passari, legale del Giannettini, accertasse in quale luogo della Francia quest'ultimo si trovasse,e gli facesse pervenire la sua sollecitazione.

In tale iniziativa si era inserito,poi,anche il Ventura il quale,con l'altro biglietto intendeva, sempre per tmamite del Mutti, ma per proprie esigenze difensive, mettersi a sua volta in contatto col Giannettini.

L'imputato insisteva inoltre perchè si procedesse all'ascolto di tutti i suoi interrogatori registrati, e si rifiutava quindi, in seguito, di rispondere ad ulteriori domande.

Ventura Giovanni leggeva invece una dichiarazione nella quale, dopo aver protestato la sua totale estraneità ad ogni episodio di eversione antidemocratica, affermava di non essere disposto a rendere il proprio interrogatorio fin quando non fossero state espletate tutte le indagini,e raccolte tutte le prove esistenti ed ancora coperte dal segreto (1).

Lo stesso Ventura, tuttavia, come si vedrà fra breve,rendeva parziali dichiarazioni in sede di confronto con gli altri imputati Freda e Giannettini.

Marchesin Giancarlo e Comacchio Franco si mantenevano sulla stessa linea difensiva assunta in fase istruttoria, confer-

(1)-Cart.T/1 Fasc.13 atto del dibattimento.

mando le dichiarazioni già rese.

Comacchio precisava,in particolare,che la proposta di collocare bombe sui treni gli era stata fatta dal Ventura, in forma però generica, nell'ottobre-novembre 1969,mentre il timer gli era stato consegnato dallo stesso Ventura nei primi di dicembre di detto anno.

Assumeva ancora di aver fatto vedere il timer anche al Marchesin, il quale però a sua volta dichiarava, anche in sede di confronto, di non ricordare tale circostanza (1).

Guido Giannettini veniva lungamento interrogato, ma si manteneva anch'egli sui precedenti assunti, protestando la sua assoluta estraneità ai fatti (2).

Precisava, sulla base di una migliore ricostruzione dei suoi ricordi, di aver conosciuto il Freda nel 1966 ed il Ventura nel 1968 tramite lo stesso Freda.

Ammetteva di avere svolto, senza però utili risultati,una indagine circa il Capitano Hamid, e non escludeva quindi,dopo le asserzioni fatte in proposito dal Freda in dibattimento, che il biglietto sequestrato al Mutti servisse [redacted] un contatto tra di loro per questo motivo.

E' opportuno aggiungere in proposito che a sua volta il Ventura, in sede di confronto col Freda, assumeva di essere stato lui a suggerire l'iniziativa di mandare il messaggio

(1)-Per interrogatori Marchesin Cart.T/1 fasc.15/17
" " Comacchio " " " 18/23
atti del dibattimento
(2)-V.Cart.T/1 fasc.24/44 atti del dibattimento.

al Giannettini, e di averlo fatto solo nell'interesse del Freda, e non per motivi propri.

Altro confronto si svolgeva poi tra il Freda ed il Giannettini in ordine alla persona che aveva fatto conoscere a quest'ultimo il Ventura, nonchè allo scambio di rapporti di informazioni tra di loro sugli elementi dell'estrema sinistra. Ciascuno dei due rimaneva però fermo sulla propria posizione.

Fachini Massimiliano si avvaleva dalla facoltà di non rispondere.

Pozzan Marco confermava anzitutto le dichiarazioni e le ritrattazioni fatte in sede istruttoria (1).

In ordine, anzi, alla telefonata del 18 aprile tra lui ed il Freda, faceva presente che l'oggetto della conversazione, lungi dal riguardare una pretesa riunione, con l'intervento di un personaggio autorevole, era in realtà costituito da un incontro galante, da effettuare all'insaputa della propria moglie.

Con riferimento, poi, al suo espatrio, a conferma e ad integrazione del memoriale inviato al Ventura, il Pozzan riferiva i seguenti fatti:

Dopo la sua liberazione da parte del G.I. di Treviso si era ripetutamente recato all'estero (Germania, Lussemburgo, Svizzera ecc.) fino all'aprile del 1972.

Rientrato in Italia, si era sistemato nei pressi della Que-

(1)-Cart.T/1 fasc.45,46,51 e 57/62 atti del dibattimento.

stura di Padova, e nella prima settimana del gennaio 1973, previo avvicinamento da parte di persona (un italiano allora residente a Padova) di cui egli non intendeva fare il nome dato, che sulla stessa linea si erano tenuti gli Ufficiali del Servizio Segreto, era stato contattato da due individui: costoro gli avevano chiesto se egli fosse disposto a recarsi con loro presso altra persona, la quale intendeva essere da lui ragguagliata sulla vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto, nonchè ad aiutarlo a sistemarsi ove la sua collaborazione fosse stata soddisfacente.

Con i due suddetti egli aveva raggiunto Roma in treno ed alla stazione Termini aveva trovato ad aspettarlo due persone, di cui una, come aveva saputo, era il Cap.Labruna.

Era stato quindi accompagnato in macchina in un appartamento al cui ingresso vi erano delle reclame cinematografiche: qui era rimasto cinque-sei giorni, consumando i pasti fuori, e dormendo in ufficio. Per un paio di giorni era stato ripetutamente interrogato dal Cap.Labruna in ordine alle c. d. "trame nere", ed in particolare sui suoi rapporti col Freda e Ventura. Dai discorsi fattigli dal predetto ufficiale aveva capito che costui stava conducendo sulla vicenda una indagine parallela, voluta da un autorevole uomo politico (che aveva ritenuto di individuare nell'On.le Andreotti, all'epoca Presidente del Consiglio), al fine di smontare l'architettura delle "trame nere" imbastita contro di loro.

Il Cap.Labruna, il quale agiva chiaramente sotto la direzione di un suo superiore, non era peraltro rimasto molto

soddisfatto delle poche notizie dategli dal Pozzan, ma ugualmente si era dichiarato disposto ad aiutarlo ed a farlo sistemare all'estero.

Avendo egli optato per la Spagna, e non essendo munito di passaporto per detto paese, il Cap.Labruna gli aveva allora detto che avrebbe provveduto lui a tutto ; e dopo avere scelto per lui il nome falso di Mario Zanella (il Pozzan aveva suggerito quello di Pozzer, scartato però dall'Ufficiale), lo aveva fatto imbarcare da Fiumicino per la Spagna in compagnia di altra persona che aveva sempre tenuto con sè il suo passaporto.

Giunti a Madrid, il suo accompagnatore aveva prenotato una stanza in albergo, e poi l'aveva lasciato senza documenti e senza soldi, sicchè egli aveva dovuto adattarsi con la propria carta d'identità (che era intestata al suo vero nome), ed a mantenersi con piccole somme di denaro che aveva con sè, e poi con quelle che in seguito gli aveva fatto pervenire la moglie.

Quanto alle date del suo viaggio, con l'aiuto del calendario precisava che il 10 gennaio 1973 era stato contattato a Padova, l'11 gennaio era giunto a Roma, ed il 15 successivo era partito per la Spagna.

Il Pozzan escludeva categoricamente di essere stato mandato all'estero per mettersi in contatto con Delle Chiaie.Con quest'ultimo si era in effetti incontrato in Spagna, ma molto tempo dopo, e lo stesso anzi gli aveva detto di essere al corrente della sua vicenda. Il Delle Chiaie inoltre,sempre

in ordine agli attentati, gli aveva detto di aver in animo di difendere il Merlino,e di avere degli elementi utili per scagionarlo.

In ordine al rilascio del passaporto,l'imputato dichiarava che non era stato lui a dare al Cap.Labruna le fotografie necessarie ; gli aveva solo dato in visione la sua carta di identità, su cui c'era una fotografia del 1970 (del tutto identica a quella del passaporto) e la propria patente,che il Labruna gli aveva restituito quasi subito, dopo averle esaminate.

Escludeva,inoltre,di avere apposto una qualsiasi firma su documenti.

Concludeva la sua dichiarazione affermando di non avere visto il Giannettini dal 1967-68 e di ignorare se costui avesse avuto un qualsiasi ruolo nel suo espatrio.

Il Gen.Maletti ed il Cap.Labruna confermavano pure i loro precedenti interrogatori.

In particolare il Labruna dichiarava che la persona con cui era andato in Spagna nel 1972 era tale Maurizio Giorgi ; continuava,però,a rifiutarsi di rivelare l'identità della persona che gli aveva fatto conoscere lo Zanella-Pozzan,adducendo sempre i motivi di incolumità sua e della fonte.

Precisava,comunque,che detta persona era una autorevole fonte straniera, e che lo Zanella era giunto alla stazione di Roma, dove egli lo aspettava,vicino all'edicola dei gior

mali, accompagnato proprio da questo suo presentatore.

Si procedeva,quindi,ad un confronto tra i due imputati Labruna e Pozzan, ma ognuno insisteva nelle precedenti affermazioni.

C) L'INCRIMINAZIONE DEL GEN. SAVERIO MALIZIA

Dell'attività dibattimentale svolta dalla Corte di Assise merita menzione, sia pure per sommi capi, la lunga indagine diretta ad accertare le circostanze nelle quali era maturata la decisione di opporre,nel luglio 1978 il segreto militare al G.I. di Milano in ordine alla qualità di informatore del Giannettini ; e ciò al fine di individuare se ci fossero state interferenze e protezioni da uomini politici e di governo, posto che dalla dichiarazione già resa dal Gen.Miceli, e dalla stessa intervista resa dall'On.le Andreotti, si poteva desumere che quella decisione era stata presa a livello politico.

Veniva quindi sentito per primo l'On.le Andreotti, il quale però escludeva, anche in un successivo confronto con il suo intervistatore giornalista Caprara (il quale invece sosteneva con decisione l'assunto contrario), non solo di aver gli detto che c'era stata una riunione a Palazzo Chigi per deliberare l'opposizione del segreto, ma addirittura di aver partecipato in quel periodo (nel quale si erano succeduti a breve distanza di tempo due governi: uno presieduto dallo stesso Andreotti fino al 7 luglio 1973, e l'altro da Rumor dall'8 luglio 1973),ad alcuna riunione avente ad oggetto la questione Giannettini.

Sullo stesso punto venivano poi sentiti l'On.le Zagari, all'epoca Ministro di Grazia e Giustizia; l'On.le Taviani, Ministro degli Interni sotto il Governo Rumor dell'8 luglio 1973; l'On.le Rumor,e l'On.le Tanassi, Ministro della Difesa in entrambi i Governi succedutisi in quel periodo.

L'On.le Taviani dichiarava di non aver partecipato ad alcuna riunione Ministeriale dal 7 al 18 luglio 1973, e di non aver avuto comunque notizie della vicenda.

L'On.le Zagari asseriva,invece,di essersi recato da Rumor nell'ottobre del 1973 per informarlo di un rapporto inviato dal G.I. di Milano con cui si chiedeva, dopo l'avvenuta opposizione del segreto militare, la rimozione di tale segreto. Nella circostanza aveva ottenuto la promessa,da parte del Presidente Rumor,di un suo intervento presso il Ministro della Difesa Tanassi.

L'On.le Rumor dichiarava a sua volta di non ricordare nulla dei fatti ; e ciò malgrado l'On.le Zagari gli avesse rammentato,nel marzo 1977,quell'incontro tra di loro dell'ottobre 1973.

L'On.le Tanassi il quale, in fase istruttoria,aveva dichiarato di nulla ricordare in proposito, in dibattimento escludeva invece che il Gen.Miceli lo avesse informato, nel giugno-luglio 1973, della richiesta rivolta al S.I.D. dal G.I. di Milano. E si diceva sicuro di tale suo convincimento perchè, durante la direzione di quel dicastero non gli erano state mai prospettate questioni relative all'opposizione del segre-

to militare.

In senso contrario si pronunziava invece il Gen.Miceli, all'epoca Capo del S.I.D., il quale, ribadendo le dichiarazioni già rese in istruttoria, confermava che a seguito della nota riunione in seno al S.I.D. (alla quale avevano partecipato i Generali Terzani-Maletti-Alemanni-Malizia,l'Amm. Castaldo ed il Ten.Col.D'Orsi), si era recato dal Ministro della Difesa Tanassi per fargli conoscere, dato che la decisione finale doveva essere presa a livello politico, il parere tecnico emerso nella predetta riunione, ossia quello di eccepire il segreto militare.

Dallo stesso Ministro aveva poi saputo che tale parere era stato condiviso, non solo da lui, ma anche dalla Presidenza del Consiglio; anzi, ancor prima che dal Ministro Tanassi, aveva saputo per telefono dal Gen.Malizia,che alla Presidenza del Consiglio c'era stata una riunione, durante la quale si era deciso di opporre il segreto. Di conseguenza il Miceli si era sentito autorizzato a rispondere in tal senso al G.I., dopo aver sottoposto la relativa bozza all'Amm.Henke, quale capo di S.M.D.,al Gen.Malizia nella sua qualità di consulente giuridico del Ministro, ed allo stesso Ministro della Difesa.

Procedutosi a confronto tra il Gen.Miceli e l'On.le Tanassi,ognuno rimaneva fermo sulla sua posizione.

Alle dichiarazioni del Miceli facevano poi da riscontro, sia pure indiretto, quelle degli altri ufficiali che avevano partecipato alla riunione,ed ai quali egli aveva manifesta-

to l'intendimento di portare il parere tecnico da loro espresso all'esame del potere politico ; nonchè la deposizione dell'Ammiraglio Henke, al quale il Miceli aveva comunicato alla fine della 1^ decade di luglio del 1973 d'aver interessato la Presidenza del Consiglio per la decisione definitiva.

Veniva quindi sentito il Gen.Malizia il quale, pur affermando di aver ricordato nel frattempo altri particolari sulla riunione,(a cui aveva partecipato effettivamente), ribadiva però di non aver mai avuto conoscenza di decisioni prese dal Ministro della Difesa,o in sede di Presidenza del Consiglio,sulla questione Giannettini; ed escludeva comunque di avere avuto la funzione, attribuitagli dal Gen.Miceli, di intermediario tra l'Autorità Militare e quella Governativa, tanto più che rientrava nella competenza dello stesso Gen.Miceli, quale capo del S.I.D. ed Autorità Nazionale per la Sicurezza, eccepire direttamente il segreto senza ricorrere ad avalli politici.

A questo punto,però,la Corte di Assise riteneva che il teste fosse reticente, perchè contro il tenore delle sue affermazioni ostavano varie risultanze processuali,ossia e soprattutto: la prassi normalmente seguita in materia, e che prevedeva appunto la competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,e non del solo capo del S.I.D.,ad eccepire il segreto politico-militare; le dichiarazioni rese in fase istruttoria ed in dibattimento dall'Amm.Henke,il quale aveva,

a suo dire, appreso dal Miceli che l'eccezione di segreto era stata avallata dal Ministro della Difesa e dalla Presidenza del Consiglio ; ed una bozza della lettera del 12.7.1973, data 4.7.73, e trasmessa in precedenza dal S.I.D., portante l'annotazione in altro a destra, con grafia e sigla del Miceli "bozza approvata dal Sig. Ministro e dal Capo di Stato Maggiore", ed in basso a sinistra la sigla dell'Amm. Henke.

Il Gen. Malizia veniva quindi incriminato per falsa testimonianza, arrestato e giudicato immediatamente. Con sentenza dell'1.12.1977 la Corte di Assise lo condannava alla pena di anno uno di reclusione, condizionalmente sospesa, per cui ordinava la scarcerazione dell'imputato. Su ricorso però di quest'ultimo, la Corte di Cassazione, con sentenza del 22.6.1979, annullava la predetta sentenza per vizio della motivazione, e rimetteva il giudizio alla Corte di Assise di Potenza.

D) LE PERIZIE IN DIBATTIMENTO

Nel corso del dibattimento la Corte disponeva le seguenti perizie:

1°)-una perizia grafica, affidata al Prof. Giuseppe Diaco al fine di accertare se le due firme "Zanella Mario", apposte sulla dichiarazione sostitutiva di certificato (nell'originale e nella minuta), servita per la richiesta del relativo passaporto del Pozzan, fossero state apposte da quest'ultimo o dal Cap. Labruna.

Il perito rispondeva che nessuna delle due firme era di grafia del Pozzan, e che entrambe invece, erano state scritte dal Labruna; (1)

(1) Non era invece di grafia nè del Pozzan nè del Labruna la firma Zanella Mario apposta per il ritiro del passaporto sotto la dicitura "firma per esteso".

2°)-un'altra perizia grafica, affidata allo stesso Prof. Diaco, era diretta ad accertare se la bolla di consegna n. 110 del 17.3.1969 esibita in fase istruttoria dal titolare della ditta Targhindustria di Cusano Milanino, portasse correzioni sulla data suddetta. (1)

Il perito rispondeva: che nella suddetta data "17.3.1969" il n. 3 appariva il ripasso d'un precedente numero che si avvicinava di più all'8; che il n. 9 relativo all'anno, non poteva individuarsi con certezza in un precedente n. 7; che i ripassi erano stati effettuati con un mezzo scrivente diverso da quello originario.

3°)-Altra perizia veniva disposta sui nastri magnetici relativi alla registrazione del colloquio Labruna-Giannettini del 10.1.1973 di cui esistevano agli atti due esemplari: una copia esibita al G.I. di Milano dal Cap. Labruna, e l'originale inviato dal S.I.D. successivamente al G.I. di Catanzaro. Poichè il Giannettini aveva ipotizzato che entrambi i nastri fossero stati manomessi nella parte iniziale, in quella cioè in cui egli avrebbe detto al Cap. Labruna di avere informato nell'aprile 1972 il Gen. Maletti dei suoi rapporti col Freda e col R Ventura, si rendeva opportuno accertare se ci fossero stati appunto tagli o manomissioni.

Il perito rispondeva che: non si rilevavano tagli o manipolazioni ma solo delle attenuazioni, non aventi carattere di cancellazione voluta, le quali consentivano comunque di interpretare il testo (che risultava peraltro conforme) ; vi erano

(1) Va ricordato, in proposito che tale data era stata assunta dal G.I. di Milano come punto di partenza per le varie forniture dei dischetti di timers 60/MA da alla Gavotti, ai fini delle indagini affidate alla Polizia Tributaria.

elementi per ritenere che la registrazione indicata come origi nale fosse invece una copia; la seconda registrazione, nel com plesso, presentava attenuazioni in punti diversi, che però non infirmavano la conformità del testo ; una non conformità di carattere tecnico era rilevabile solo alla fine della registra zione.

4°)-Altra perizia riguardava la registrazione del colloquio telefonico avvenuta tra Freda e Pozzan la sera del 18.4.1969.

Secondo Pozzan, non risultavano infatti incise alcune fra si, del tipo "abbassiamo il tono di voce, cambiamo genere di persona" dirette a non far trapelare il vero oggetto della conversazione, che a suo dire si riferiva, come già accennato, ad un convegno galante.

Il perito non trovava però traccia alcuna di tali frasi; ri levava invece la mancanza di un'altra frase di tenore del tut to diverso, non riportata nella precedente trascrizione, ed un ronzio di 7'',6 immediatamente prima della registrazione, per effetto del quale quest'ultima non risultava precedutax dai segnali di chiamata telefonica e dalle prime parole, tipi che di tal genere di conversazione.

E) LE ALTRE INDAGINI DIBATTIMENTALI

Sempre in fase dibattimentale venivano sentiti a chiarimen to i periti dell'istruzione milanese cui erano stati posti i quesiti sui timers e sulle borse, e venivano inoltre interro gati come testi i tecnici della Junghans. (1)

(1) Di queste e di eventuali altre testimonianze di rilievo si parlerà in modo specifico nel trattare la motivazione adottata nella sentenza sugli stessi punti.

Venivano infine richiesti al S.I.D. ed a vari organi dello Stato numerosi documenti. Per alcune richieste veniva eccepi to il segreto di stato, che veniva poi in parte rimosso, e mantenuto solo in ordine ai viaggi effettuati all'Estero dal Gen. Maletti dal Cap. Labruna dal 1969 al 1974, ed ai passa porti rilasciati ad istanza del S.I.D. nello stesso periodo.

F) LA SCARCERAZIONE DI GIANNETTINI - LA FUGA DI FREDA E DI VENTURA DA CATANZARO

Intanto, nel corso del dibattimento, protrattosi per oltre due anni, si erano verificati altri tre fatti processuali rile vanti:

In data 14.12.1978 era stato scarcerato, per decorrenza dei termini di custodia preventiva, il Giannettini;

nei primi di ottobre del 1978 Freda Franco si era allontanato da Catanzaro, dove aveva l'obbligo di soggiorno, senza lascia re traccia di sè;

altrettanto aveva fatto nel gennaio 1979 X il Ventura Giovan ni, anch'egli obbligato a soggiornare a Catanzaro.

Di conseguenza la Corte di Assise aveva emesso a carico del Freda e del Ventura, rispettivamente in data 6.10.1978 e 17 gennaio 1979, ed ai sensi dell'art. 272 8° comma C.P.P., man dato di cattura, che per il momento rimaneva inseguito.

Al termine del dibattimento quindi, l'unico in stato di de tenzione era il Pozzan Marco.

Con sentenza del 23.2.1979 la Corte di Assise di Catanzaro concludeva il lungo iter processuale, emettendo nei confronti dei vari imputati le pronunzie che saranno qui di seguito esa minate, con riferimento alla motivazione ed al dispositivo.

CAPITOLO II

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

A) IL CRESCENDO CRIMINOSO DEGLI ATTENTATI - LA PERSONALITA' E L'IDEOLOGIA DI FREDA E VENTURA

La sentenza oggi impugnata comincia con l'elencare i 22 attentati verificatisi in Italia dal 15 aprile al 12 dicembre 1969, e li distingue in tre gruppi, nell'ambito di ciascuno dei quali ritiene di ravvisare un'identità, non solo dei mezzi usati, ma anche degli obiettivi prescelti.

Il primo gruppo comprende gli attentati del 15 e del 25 aprile in Padova ed a Milano, nonchè quelli in danno dei Palazzi di Giustizia di Torino e Roma (maggio 1979), caratterizzati tutti dall'uso di un congegno elettromagnetico a caduta di corrente.

Il secondo gruppo comprende invece gli attentati nel Palazzo di Giustizia di Milano del 24 luglio, e gli attentati ai treni dell'8-9 agosto, caratterizzati tutti dall'uso di un congegno ad orologeria, a mezzo di orologim di marca "Rhula", con innesco mediante fiammiferi tipo controvento, con esplosivo a base di tritolo in saponette e contenitori in legno.

Il terzo gruppo comprende, infine, gli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre, contraddistinti dall'uso di timers posti in cassette di ferro, a loro volta contenute in una borsa, e dell'esplosivo gelatina-dinamite con binitrotoluolo.

Sempre secondo la sentenza, nell'ambito degli stessi gruppi sono poi da ravvisare elementi che fanno pensare ad un pro-

gressivo perfezionamento della tecnica iniziale (in ordine ai tipi di temporizzatore, al tipo dei contenitori, ai sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica), e si riscontra inoltre una sintomatica analogia tra gli obiettivi presi di mira ; appare quindi possibile, anche in relazione ad altre risultanze, addebitare le tre serie di attentati ad una stessa matrice e ad un disegno criminoso unitario volto a creare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica.

Fatta questa premessa di carattere generale, la sentenza passa poi ad una duplice affermazione : 1)-che la personalità e gli orientamenti ideologici di Freda erano caratterizzati da una spiccata tendenza verso i programmi di eversione dell'ordinamento statale, ed avevano poi trovato un sbocco anche sul piano operativo ;

2)- che lo stesso Freda, in tale suo programma, era affiancato ed appoggiato dal Ventura, malgrado i tentativi di quest'ultimo di apparire come persona di orientamenti e di ideologia diversi.

A sostegno del primo punto vengono ricordate alcune tra le pubblicazioni del Freda, ossia "La giustizia è come il timone...! il secondo "libretto rosso", contenente il programma di un fronte popolare rivoluzionario, poi trasfuso in un'altra opera del Freda dal titolo "La disintegrazione del sistema", l'opuscolo "Il nostro amore si chiama fedeltà".

A sostegno della seconda affermazione vengono ricordate invece: le preoccupazioni dimostrate dal Ventura, dopo la denuncia del Lorenzon, circa la possibilità che si individuasse nel

Freda l'autore del libro "La giustizia è come il timone...": la partecipazione e l'interessamento dello stesso Ventura per la stampa del secondo libretto rosso, avvenuta poco prima della strage ed il cui contenuto aveva un presumibile collegamento con un programma delittuoso; la raccomandazione da lui fatta al Lorenzon di sottolineare il dissidio ideologico tra lui ed il Freda e di non palesare al Massari (uomo di sinistra) le sue vere idee politiche ;i messaggi trovati in possesso del Mutti; tutti indici, secondo la sentenza, di un "sodalizio antico e perdurante" tra gli imputati.

B) VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E L'ATTENDIBILITA' DEL LORENZON

La sentenza passa poi ad esaminare più specificamente l'accusa di associazione sovversiva addebitata al Ventura, e rileva in proposito,anzitutto,la piena attendibilità delle rivelazioni del Lorenzon, le cui asserzioni hanno trovato in linea generale, durante il processo una serie di obiettivi riscontri quali: il rinvenimento delle armi e delle munizioni, di pertinenza del Ventura, in Castelfranco Veneto; il rinvenimento dei rapporti informativi nella cassetta di sicurezza; l'esito positivo della perizia grafica sulle buste usate per l'invio dei volantini a firma "Nuclei di difesa dello Stato"; le molteplici, successive ammissioni del Ventura in ordine al primo libretto rosso, alla disposizione organizzativa di prima e seconda linea dell'associazione sovversiva, al collocamento di vari ordigni, al possesso da parte sua di un timer ecc.

Sulla base,quindi,delle varie deposizioni rese dal Lorenzon,la sentenza passa ad esaminare il ruolo del Ventura nella

associazione sovversiva, rilevando che egli aveva confidato all'amico di essere uno dei tre finanziatori di un'organizzazione a struttura piramidale il cui scopo era quello di rovesciare il potere pubblico costituito e l'ordine borghese esistente nella società italiana, mediante metodi di lotta di cui facevano parte attentati dinamitardi diretti a traumatizzare la pubblica opinione. In tale programma criminoso egli si era impegnato, secondo quanto da lui rivelato al Lorenzon, non solo come finanziatore, ma anche come esecutore materiale collocando direttamente ordigni in edifici pubblici e su i treni.

Con particolare riferimento al ruolo di finanziatore vantato dal Ventura, la sentenza trova un riscontro probatorio soprattutto nella mancanza di valide giustificazioni sul modo di impiego delle varie diecine di milioni erogategli, almeno in apparenza, a titolo di finanziamento della Litopress, ed in effetti documentate solo per una parte delle somme ; si fà in proposito specifico riferimento all'affidamento bancario di L. 90.000.000 garantito dal Loredan e dal Guarneri e contabilmente giustificato solo per L.22.500.000; e ad alcuni significativi esborsi da lui fatti, tra cui la somma di L. 175.000 versata per la stampa del secondo libretto rosso di Freda, e sopratutto la somma di oltre L. 10.000.000 da lui versata al Sartori Alberto per il suo incarico, in effetti mai svolto, di rappresentante di quella società.

Da ciò la sentenza argomenta che quell'azienda quasi fantasma era stata solo un pretesto per disporre di fondi da anti-

cipare per imprese illecite e per agevolare l'opera di infiltrazione del Ventura nelle file della sinistra extraparlamentare, e deduce, quindi, in conclusione che costui aveva svolto in seno all'associazione sovversiva una funzione organizzativa e di dirigenza.

C) FREDA E POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA - LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 69

Sempre con riferimento all'associazione sovversiva, la sentenza passa poi ad esaminare gli elementi di prova a carico del Freda e del Pozzan.

Per il Freda, uno di questi elementi viene ravvisato nella stampa clandestina del secondo libretto rosso ; per entrambi poi, la prova viene colta nelle dichiarazioni accusatorie del Ventura in ordine all'esistenza di un movimento sovversivo d'impostazione nazifascista, facente capo nel Veneto a Freda (di cui Pozzan era un fedele gregario) ed a Roma a Stefano Delle Chiaie, e la cui strategia era stata elaborata nel corso della riunione tenuta il 18 aprile a Padova, nella quale era stato concepito il programma di doppia organizzazione,inteso a strumentalizzare ed a compromettere, con manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra. Le dichiarazioni accusatorie del Ventura, rileva sempre la sentenza, sono poi a loro volta controllate da altri elementi di riscontro, quali il memoriale Iuliano, le parziali ammissioni dei testi Tommasoni e Roveroni (circa l'esistenza di un commando terroristico a

Padova facente capo al Ventura, al Freda e ad un bidello del Configliachi), il memoriale e le dichiarazioni di Ruggero Pan, e la telefonata registrate tra Freda e Pozzan il 18 aprile,dalla quale si desumeva l'arrivo di un personaggio di rilievo.

Su quest'ultimo episodio la sentenza poi osserva che pur sussistendo un contrasto sull'identità di tale personaggio, indicato in un primo tempo dal Pozzan nel Rauti (risultato poi estraneo ai fatti) e dal Ventura nel Delle Chiaie, il quale a sua volta risultava aver subito una perquisizione proprio la mattina successiva,(19 aprile) nella sua abitazione romana, non si può senz'altro ritenere l'infondatezza dell'affermazione del Ventura, in quanto l'orario della perquisizione (10 e 15) non escludeva che il Delle Chiaie avesse potuto trovarsi la sera prima a Padova, e ripartire per raggiungere Roma prima dell'orario indicato nel suddetto verbale.

L'esistenza dell'associazione sovversiva di cui facevano parte il Freda ed il Ventura, è poi ulteriormente comprovata, secondo la impugnata sentenza, dal rinvenimento del deposito di armi, munizioni ed esplosivo, appartenente non solo al Ventura (giusta le dichiarazioni dei testi Comacchio, Zanon e Pan e le parziali ammissioni dell'interessato), ma anche allo stesso Freda,come è risultato dal particolare interessamento da quest'ultimo dimostrato allorquando era andato a contattare il Pan nella caserma di Ascoli Piceno.Ta-

lè deposità costituiva infatti un'adeguata dotazione di mezzi idonei alle finalità eversive perseguite.

Altri mezzi efficaci ai fini dell'abbattimento delle istituzioni democratiche dello Stato, il Freda ed il Ventura avevano ricercato poi nell'ambiente militare, essendo risultato che nel 1968 essi avevano compilato e spedito almeno duemila lettere a firma Nuclei di Difesa dello Stato per istigare gli ufficiali delle Forze Armate ad impadronirsi del potere con la forza.

Da questo complesso di elementi i primi giudici traggono quindi il convincimento che il Ventura ed il Freda avevano anche, nell'associazione, una particolare posizione di preminenza.

Per Pozzan, invece, viene evidenziata la sua posizione gregaria e di secondo piano in quanto egli offriva la sua casa per le riunioni, ma era escluso dai convegni più ristretti.

Nei suoi confronti quindi, l'accusa originaria di associazione sovversiva viene degradata in quella meno grave di partecipazione ad associazione sovversiva.

D) IL PRETESO RUOLO DEL VENTURA DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D.

Fissati questi punti, la sentenza passa ad esaminare la tesi difensiva del Ventura, il quale aveva rivendicato a sè il ruolo di informatore indiretto del S.I.D., sull'assunto cioè di essersi tenuto vicino al Freda solo per controllarne le mosse, e su preciso incarico ricevuto dal Giannettini.

Tale asserzione viene però ritenuta dalla Corte del tutto infondata e pretestuosa per i seguenti motivi: per il sospetto ritardo con cui è stata prospettata; per l'inverosimiglianza delle modalità riferite (in particolare il Ventura nel suo asserito ruolo di informatore si sarebbe astenuto dal partecipare proprio agli incontri più importanti, quale la riunione di Padova ; il S.I.D. l'avrebbe inoltre autorizzato ad allentare la sua vigilanza sul gruppo Freda proprio dopo gli attentati ai treni, e quindi nel momento in cui il crescendo terroristico avrebbe richiesto una maggiore sorveglianza; il Ventura si sarebbe poi astenuto, dopo aver a suo dire, sottratto il timer a Freda, dall'informarne il Giannettini ; lo stesso Ventura, infine, durante le trattative per la ritrattazione della denunzia del Lorenzon, avrebbe suggerito una strategia difensiva comune anche al Freda per una vicenda che all'epoca avrebbe dovuto interessare soltanto lui); per la mancanza di qualsiasi riscontro, non essendo stato trovato presso il S.I.D. traccia alcuna delle informazioni che il Ventura avrebbe fornito, quanto meno fino all'epoca degli attentati ai treni, sull'attività della cellula eversiva Veneta; per l'accertata indisponibilità del Giannettini a raccogliere notizie negli ambienti di destra ; ed infine per la natura degli stessi rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, che erano invece strumento di infiltrazione e di provocazione in danno della sinistra extraparlamentare.

E) GLI ATTENTATI ANTERIORI AL 12 DICEMBRE 1969

La sentenza passa poi ad esaminare i vari riscontri pro-

batori circa la rispettiva partecipazione del Freda e del Ventura ai singoli attentati (ferma sempre restando la comunanza di responsabilità penale per entrambi), e prende in esame anzitutto quelli commessi fino all'8-9 agosto 1969,e poi quelli più gravi del 12 dicembre 1969.

Sull'attentato del 15 aprile al Rettorato dell'Università di Padova vengono ricordati, oltre alla confidenza fatta dal Ventura al Lorenzon (secondo cui il Freda in tale occasione si sarebbe esposto,non direttamente,ma indirettamente),anche i riferimenti di Ruggero Pan il quale aveva a sua volta appreso analoghe notizie dal Freda e dal Pozzan.

Le stesse fonti di prova (dichiarazioni del Ventura e del Pan) vengono prese in considerazione anche per gli attentati del 25 aprile.

Per gli attentati del 12 maggio ai Palazzi di Giustizia di Torino e Roma, la sentenza ricorda invece la dettagliata confessione del Ventura circa la collocazione di un ordigno (da lui poi perfettamente riconosciuto) nel Palazzo di Giustizia di Torino, e conclude inoltre, attesa l'identità degli altri ordigni collocati a Roma, per la loro riferibilità alla medesima operazione terroristica.

Per l'attentato del 24 luglio al Palazzo di Giustizia di Milano, viene invece posta in evidenza la dichiarazione resa dal Ventura circa il suo viaggio col Freda a Milano nella notte tra il 23 ed il 24 di detto mese ed il loro successivo incontro,nella stazione di Milano, con un emissario romano, e si rileva che questa dichiarazione del Ventura,an-

che se rivolta ad addossare al solo Freda la responsabilità dell'attentato del 24 luglio, si risolve invece, per le ragioni già esposte in ordine ai loro rapporti,in una sostanziale chiamata in correità,coinvolgendo quindi anche la responsabilità dell'accusatore.

Analogo ragionamento fà poi la sentenza in ordine agli attentati ai treni dell'8-9 agosto, per i quali la fonte di prova è costituita,per il Freda,sempre dalle dichiarazioni accusatorie del Ventura, e per quest'ultimo dalle specifiche confidenze da lui fatte sull'argomento al Lorenzon, al Ruggero Pan, e persino al teste Elio Franzin al quale egli aveva detto,durante un colloquio avvenuto dopo la sua scarcerazione da parte del G.I. di Treviso "io ho messo le bombe sbagliate".

Sempre in ordine agli attentati ai treni,il Ventura,secondo,la sentenza ha agito non solo da finanziatore,ma anche da esecutore materiale,come si desume dalla conoscenza da lui dimostrata dalle caratteristiche degli ordigni e dall'avvenuto uso di orologi, nonchè dalla sua sospetta partenza in treno da Roma assieme a Massari la notte dell'8 agosto 1969, dal fallimento dell' alibi da lui prospettato per quella sera, ed infine dalla compromettente frase pronunziata in casa Franzin dalla sorella Mariangela, sia pure con riferimento al solo Massari Antonio.

La sentenza conclude,quindi,su questo punto che sussiste la prova a carico del Freda e del Ventura della loro responsabilità su tutti gli attentati commessi dal 15 aprile al 9

agosto 1969.

Per Pozzan si osserva,invece,che oltre alla partecipazione alla associazione sovversiva (reato per di più estinto per prescrizione) non sussistono elementi da cui si possa desumere con certezza la sua partecipazione ai medesimi attentati, essendo risultato solo che egli era in possesso di notizie per alcuni degli episodi.

Queste sono anzi le parole conclusive della sentenza in ordine alla posizione del Pozzan: "si intuisce una sua non estraneità alla concreta attività terroristica, ma tale intuizione non conduce a risultati di certezza per la sua posizione gregaria, e carente di poteri diretttivi e decisionali nell'ambito associativo".

F) GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

La sentenza passa poi ad esaminare gli elementi di prova a carico del Freda e del Ventura in ordine agli attentati del dicembre 1969 e si diffonde in modo particolare sugli argomenti relativi ai timers ed alle borse, che vanno quindi qui riferiti separatamente ed in maniera dettagliata.

I timers

In ordine ai timers si comincia ad affermare che la convinzione espressa dal G.I. di Milano,secondo cui i timers usati per la strage provenivano certamente dai 50 temporizzatori acquistati dal Freda presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna, non è fondata su una base probatoria sicura.Numerosi rilievi critici vengono infatti opposti alla ricostruzione effettuata dal predetto G.I. circa i vari passaggi dei timers,dalla ditta costruttrice al dettaglio,nel periodo compreso tra il 17/3 ed il 12 dicembre 1969:

a)-anzitutto l'indagine non doveva essere limitata a questo periodo, in quanto la data del 17 marzo 1969, fissata per l'inizio delle forniture dei dischetti alla Gavotti, è desunta dalla bolla esibita dal titolare della Targhindustria, appare largamente confutabile alla luce delle nuove risultanze dibattimentali, ed in particolare: dalle informazioni della Polizia Tributaria che ha accertato l'inizio di tali rapporti di fornitura tra la Targhindustria e la Gavotti,almeno a far tempo dall'aprile 1968; dei chiarimenti dati in tal senso dallo stesso titolare della Targhindustria Pitzalis Antonio; e delle tracce di correzione accertate,anche mediante perizia grafica, sulla data 17/3/1969 apposta nella bolla.

In base a questa erronea impostazione sono rimasti quindi al di fuori di ogni controllo gli acquisti di timers in deviazione da 60/m fatti prima del 17/3/1969, e che avrebbero potuto avere per oggetto,in via di ipotesi,anche i 5 temporizzatori usati per gli attentati.

b)-Inadeguato è poi il metodo usato per ricostruire i vari passaggi commerciali, sia per la scarsa garanzia data dallo esame del fatturato della Gavotti, in parte intestato, (per ammissione del suo stesso titolare) a nomi di fantasia, sia per l'approssimatività dei risultati,inficiati oltretutto da numerosi errori di calcolo da parte dei verbalizzan

ti i quali non ne hanno poi saputo dare adeguate giustifica zioni.

c)-A parte tali errori, dal riepilogo dei dati,fatto dalla Polizia Tributaria circa la giacenza di tempprizzatori pres so la Gavotti, è risultato che la stessa, nel dicembre 1972, aveva una giacenza in meno, non giustificata, rispetto a quel la risultante dagli accertamenti contabili, di ben 480 timers, dei quali 150 erano del tipo in deviazione. In altri termini, manca un controllo circa la destinazione ed i vari passaggi di questo quantitativo di timers; e di conseguenza, per con- validare la conclusione cui è pervenuto il G.I. di Milano, sa rebbe stato necessario provare rigorosamente che tutti i 150 timers in deviazione, non rinvenuti tra quelli giacenti, aves sero avuto una destinazione diversa da quella dell'impiego in attentati.

In definitiva,secondo la Corte di Assise, non esiste alcuna matematica certezza in ordine alla provenienza dei 5 timers usati dagli attentatori.

Fatta questa puntualizzazione, la sentenza passa ad esami- nare l'argomento relativo all'impiego,per gli attentati del 12 dicembre,di timers in deviazione da 60/m: ossia si pone il problema se vi sia certezza circa l'identità tra i timers acquistati dal Freda e quelli impiegati per la strage. Ed al riguardo ricorda anzitutto le contrastanti conclusioni cui sono rispettivamente pervenuti i periti dell'istruzione roma na e quelli dell'istruzione milanese. I primi non si erano

neppure posti il problema dell'eventuale uso di un timer in deviazione,di cui non conoscevano neppure l'esistenza, ed ave vano quindi concentrato le loro indagini sui timers in apertu ra e chiusura, concludendo per l'uso di questo secondo tipo. I periti milanesi avevano invece accertato, attraverso l'esame di alcuni frammenti, che gli stessi erano riconducibili sem- pre e solamente ai timers in deviazione da 60 minuti, perve- nendo a tale conclusione sulla base di una comparazione tra i frammenti da loro esaminati ed alcuni timers nuovi in devia zione, in apertura ed in chiusura da 60-90-120/m loro conse- gnati dal G.I.

Tanto rilevato, anche sui risultati di questa seconda peri- zia la sentenza muove però delle riserve.

In primo luogo osserva che la comparazione è stata disposta tra i frammenti e solo alcuni tipi di timers, con esclusio- ne,quindi,di quelli di durata inferiore a 60/m; e che per giun ta i timers dati in comparazione appartengono ad epoche diver se del 68 e 69,durante le quali parecchie parti meccaniche era no state soggette a continue modificazioni.

Sulle conclusioni di carattere tecnico della perizia milane- se la sentenza osserva che alcuni degli argomenti adottati per stabilire con certezza l'appartenenza dei frammenti al tipo di timers in deviazione da 60/m, sono stati svalutati, o sin dal la fase istruttoria (in ordine al materiale ferroso del mor- setto anteriore sinistro), o in dibattimento dai dirigenti tec- nici della Junghans (con particolare riguardo alle piastrine

posteriori, alla rondella con naselio, ed alle molle). E finisce col riconoscere che l'indagine peritale, effettuata nell'istruttoria milanese, è stata anch'essa di contenuto limitato, essendo stata ristretta solo all'accertamento della identità o della diversità formale tra i frammenti di timers ed alcuni esemplari di timers nuovi, per cui è rimasta completamente al di fuori delle indagini ogni ricerca delle identità o diversità funzionali che avrebbe dovuto essere condotta in maniera approfondita presso la ditta produttrice, depositaria dei disegni di costruzione e delle tecniche di fabbricazione.

Dopo queste critiche, peraltro, la sentenza osserva che la indagine tecnica, svolta dai periti di Milano, consente comunque di approdare ad alcuni punti fermi, ossia:

1)-è certo anzitutto che un timer in deviazione da 60/m era stato inserito nell'ordigno rinvenuto inesploso presso la Comit, come era risultato dal dischetto rinvenuto nella borsa, che, pur portando la dicitura dei timers in apertura, era utilizzabile in un ordigno esplosivo solo se inserito in un timer in deviazione;

2)-è certo, poi, che un timer dello stesso tipo (in deviazione da 60/m) era stato impiegato nell'ordigno esploso nella B.N.L. di Roma, tanto potendosi dedurre dal frammento di bussoletta di ottone, pezzo tipico dei timers in deviazione, e dalla piastrina anteriore, identica a sua volta solo a quella dei timers da 60/m; (con particolare riferimento alla bussoletta

di ottone, è opportuno aggiungerlo, la sentenza confuta poi l'obiezione dei difensori del Freda secondo cui tale frammento sarebbe stato irritualmente acquisito, non risultando mai fotografato, nè descritto, nè sequestrato in un qualsiasi atto del processo, e ritiene fuori di dubbio la sua provenienza, -anche se la repertazione è avvenuta senza particolari formalità, dai frammenti dell'esplosione);

3)-è rimasto quindi rigorosamente provato che almeno due dei cinque timers erano dello stesso tipo di quelli acquistati dal Freda;

4)-per quanto riguarda gli altri tre sono state riscontrate delle analogie, sia pure dal punto di vista morfologico, con lo stesso tipo di timers.

Di conseguenza, osserva la Corte, tenuto conto di questi rilievi è ragionevole presumere che tutti e cinque i timers fossero del tipo in deviazione da 60/m.

Nè vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che i temporizzatori fossero stati acquistati in Italia, perchè tanto è possibile desumere dal rinvenimento, nella borsa trovata presso la Comit, del dischetto di graduazione della Targhindustria che era applicato solo ai timers posti in vendita nel mercato italiano.(1)

Dopo questa dissertazione in materia tecnica, la sentenza

(1) A questo punto poi la sentenza confuta un'altra obiezione dei difensori relativa all'allargamento riscontrato in due dei quattro fori del dischetto rinvenuto presso la Comit, pervenendo alla conclusione che questo particolare non era idoneo a fare escludere che si trattasse di un timer acquistato sul mercato Italiano.

rileva che il Frada, mentre ha ammesso di aver acquistato a Bologna, verso la metà di settembre 1969, 50 timers da 60/m (oltre ad altri 5 da 120/m), non ha però fornito una valida giustificazione circa la loro destinazione, essendo rimasto privo di riscontro, anche per l'inattendibilità della compiacente testimone De Portada Maria, il suo inverosimile assunto di avere consegnato quei temporizzatori ad un capitano arabo dal nome Hamid.

Questo per quanto riguarda la posizione del Frada.

Nei confronti del Ventura la sentenza rileva poi, evidenziandone il valore accusatorio, che costui, nell'autunno del 1969, aveva mostrato un esemplare di quei timers (che secondo il teste Fabris gli era stato consegnato dal Freda, e secondo lo stesso Ventura era stato da lui sottratto all'amico), sia al Lorenzon, il quale lo aveva visto già predisposto per il funzionamento, sia al Comacchio Franco, al quale aveva anzi chiesto se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in una bomba.

Nei confronti di entrambi, infine, la sentenza sottolinea, sempre sul piano indiziario, che i timers usati per gli attentati erano stati posti in cassette tipo portavalori, e che per tali contenitori metallici da tempo avevano dimostrato un particolare interessamento, sia il Ventura, che ne aveva fatto richiesta al Pan, dopo gli attentati ai treni, sia il Freda che ne aveva parlato al teste Fabris per potervi inserire i commutatori.

Le borse

Esaurito l'argomento dei timers, la sentenza passa ad esa-

minare quello relativo alle borse, e premette che, sia in base alla perizia dell'istruttoria romana, che a quella della istruttoria milanese, solo per due borse è possibile affermare con certezza la loro provenienza dalla ditta M.G. Infatti quella rinvenuta presso la Comit era certamente un modello 2131 Peraso nero, e quella deposta sull'Altare della Patria-lato Museo, era un modello 2131 "City" marrone.

Per le altre tre borse i primi periti avevano presunto che provenissero dalla stessa ditta, mentre quelli dell'istruttoria milanese avevano concluso che non potevano essere attribuiti a borse modello 2131, ma provenivano certamente da altri tipi di borsa.

Partendo da questo punto fermo, ossia della sicura appartenenza di due sole borse alla ditta M.G., la sentenza passa poi ad esaminare le risultanze dell'indagine svolta dal G.I. di Milano per individuarne il negozio di provenienza fra le 33 valigerie che in Italia in quell'anno avevano venduto borse di quella ditta.

In esito a tale indagine quel Giudice era pervenuto alla conclusione che tra i negozi suddetti, solo tre, "Biagini" di Milano, "Protto" di Cuneo, e "Al Duomo" di Padova, avevano trattato insieme, nel 1969, i due modelli Peraso nero e City marrone; poichè, però, solo il titolare della valigeria "Al Duomo" di Padova usava il sistema di indicare il prezzo dell'articolo con un cartellino legato al manico da un laccetto, come appunto si era constatato per la borsa rinvenuta presso la Comit, il G.I. aveva dedotto che questa è presumi-

bilmente anche l'altra depositata presso l'Altare della Patria-Museo, fossero state vendute nella valigeria suddetta.

La sentenza della Corte di Assise non si condivide però queste conclusioni per le ragioni seguenti:

- anzitutto non avrebbe potuto escludersi in modo assoluto che le borse fossero state acquistate sul mercato estero;
- in ogni caso il sistema dell'applicazione del prezzo non avrebbe potuto costituire un criterio di sicura individuazione del negozio dove era stata venduta la borsa, sia perchè pure nella valigeria Biagini, come aveva chiarito in dibattimento il titolare del negozio, si usava talvolta legare il cartellino alla maniglia con un cordoncino; e sia perchè il cordino che era attaccato a suo tempo alla borsa rinvenuta presso la Comit (e poi sparito), era di tipo diverso da quello normalmente usato nella valigeria "Al Duomo", così come era stato confermato in dibattimento dai testi Galeazzo e Mento.

Tanto rilevato, e pur non accettando l'ulteriore assunto difensivo della difesa del Freda, che sulla base delle testimonianze rese dal contitolare della M.G., Ernst Dieter Specht, aveva posto in dubbio l'appartenenza al modello 2131 anche della borsa rinvenuta presso il Museo dell'Altare della Patria, la sentenza conferma che mentre nessun dubbio può sussistere circa la provenienza dalla M.G. delle 2 borse rispettivamente deposte presso la B.C.I. di Milano e l'Altare della Patria-Museo di Roma, per le altre tre invece, nulla di certo si può dire in ordine al tipo ed alla provenienza.

Nel contempo però la sentenza attribuisce ugualemente un certo valore indiziario all'episodio verificatosi il 10 dicembre 1969 e relativo al sospetto e frettoloso acquisto in Padova presso la valigeria "Al Duomo", da parte di uno sconosciuto, di quattro borse appartenenti proprio ai due tipi Peraso nero e City marrone, essendo risultato che due delle borse acquistate a Padova, (città residenza del Freda), e 2 giorni prima degli attentati, dall'ignoto cliente (il quale si era interessato solo che fossero prive di scomparti interni) erano uguali per il modello, il tipo di materiale impiegato e per il colore a quelle impiegate dagli attentatori del 12 dicembre in due dei cinque obiettivi presi di mira.

Questa circostanza, collegata anche alla deposizione dei testi Iuculano e Sannevigo circa la presenza di numerose borse nuove da loro notate nello studio del Freda in epoca vicina agli attentati, induce perciò i primi Giudici a concludere che anche l'indizio rappresentato dalle borse guida sempre in direzione della cellula veneta.

<u>Le confidenze di Angelo e Giovanni Ventura e l'alibi di quest'ultimo per il 12 dicembre</u>

La sentenza, sempre in relazione agli attentati del 12 dicembre, passa poi ad esaminare altri due elementi indiziari: le confidenze di Angelo e Giovanni Ventura in ordine agli stessi attentati, e l'alibi prospettato dal Ventura Giovanni per quel giorno.

Sul primo punto ricorda: che il Ventura Giovanni, dopo gli attentati ai treni, aveva preannunziato al Pan che il prossimo obiettivo sarebbero state probabilmente le banche; che al Lorenzon lo stesso Ventura aveva fatto una descrizione di numerosi particolari sugli attentati, non ricavabili solo dalla lettura dei giornali, soprattutto per quanto riguardava la conoscenza dell'uso di un temporizzatore nell'attentato alla B.N.L. di Roma che, alla data del 4 gennaio 1970, epoca della confidenza fatta, non era noto ufficialmente neppure alla Magistratura; che il Ventura Angelo aveva confidato al Comacchio, alcuni giorni prima del 12 dicembre, che tra poco sarebbe avvenuto qualcosa di grave (una marcia dei fascisti, o qualcosa che sarebbe avvenuta alle Banche); che il predetto Ventura Angelo aveva manifestato in quel giorno un particolare interesse ad evidenziare un suo alibi durante la giornata, e la sera si era poi recato, in casa del Pan per annunziargli "è successo un disastro, sono morte 10 persone, ma mio fratello non c'entra".

Sul secondo punto la sentenza rileva poi che è completamente fallita la giustificazione addotta dal Ventura Giovanni con l'affermazione di essersi dovuto recare a Roma nella giornata del 12 dicembre per visitare il fratello che aveva avuto, a suo dire, un attacco di epilessia. Tale attacco si era verificato invece, come aveva affermato nella sua controllatissima deposizione, non scalfita dalle ulteriori circostanze del dibattimento, il teste Don Sartorio, nella giornata del 14 dicembre.

La falsità delle ragioni addotte dal Ventura e la conoscenza da lui dimostrata, attraverso la descrizione fatta al Lorenzon del sottopassaggio della B.N.L. costituiscono anzi un ulteriore valido argomento indiziario per pensare ad una sua implicazione, anche materiale, nel collocamento dell'ordigno.

G) LE RESPONSABILITA' DI FREDA E VENTURA PER LA STRAGE

Ricapitolando, la sentenza ritiene che la prova della colpevolezza del Freda e del Ventura in ordine al reato di strage si possa conclusivamente desumere da questi elementi: il legame societario di una associazione sovversiva tra i due; il crescendo criminoso nel programma degli attentati dinamitardi, e l'intenzione manifestata da entrambi (ved. interrogatori del Ventura a carico del Freda, e deposizioni di Pan e Lorenzon per il Ventura) di proseguire in tale escalation; la ricerca, dopo gli attentati ai treni, di cassette metalliche; l'acquisto ingiustificato da parte del Freda di 50 timers dello stesso tipo di quello usato negli attentati; l'esibizione da parte del Ventura di un timer al Lorenzon ed al Comacchio poco tempo prima della strage; l'acquisto a Padova, dove risiedeva il Freda, e due giorni prima della strage, di più borse di marca, tipo e colore uguali ad almeno due delle borse usate per gli attentati; l'esistenza sospetta, nello stesso periodo di tempo, di più borse nello studio del Freda; le confidenze di Angelo Ventura al Comacchio circa la previsione degli attentati e l'opportunità di un suo alibi; la frase detta dal Ventura Angelo al Pan nel comunicargli la notizia della strage; la confidenza di Giovanni Ventura al Lorenzon al quale aveva tra l'altro detto, nel periodo in cui stava avvenendo la ritrattazione, di tenere duro con i giudici ancora

per un'altra diecina di giorni, all'evidente scopo di facilitare l'occultamento delle prove a suo carico; il fallimento dell'alibi del Ventura Giovanni per il 12 dicmebre 1969.

La stessa sentenza, peraltro, nei riguardi del Pozzan, anch'egli imputato di strage, ritiene che a suo carico c'è il solo fatto di essersi prestato ad offrire al Ventura Giovanni un alibi per il 12 dicembre, essendo stato l'unico ad affermare di averlo visto partire in un orario che non gli avrebbe consentito di raggiungere Roma in tempo utile per gli attentati. A parte ciò, la mancanza di altri elementi probatori e la sua posizione subalterna rendono incerta la sua attiva partecipazione ai più gravi attentati del 12 dicembre 1969 ed inducono ad adottare quindi nei suoi confronti una formula di assoluzione, sia pure soltanto dubitativa.

H) LE ECCEZIONI DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA

Prima di passare all'esame della posizione del Giannettini, la sentenza disattende, ritenendole infondate od ininfluenti, alcune eccezioni e richieste della difesa del Freda in parte già valutate nel corso del dibattimento e relative alla declaratoria di nullità della perizia sui timers, alla eliminazione dagli atti, come corpo di reato, della bussoletta di ottone, ad alcuni accertamenti tecnici da effettuare sulla bozza datata 4.7.1973 della lettera del S.I.D. con cui si eccepiva il segreto militare, ed infine alla sospensione del giudizio a seguito di una denunzia presentata il 26.9.1977 contro l'On. Mario Zagari, all'epoca Ministro di Grazia e Giustizia, ed in

riferimento ad altra istruttoria nel frattempo pendente presso la Procura della Repubblica di Milano a carico dei Ministri e degli Ufficiali del S.I.D. già sentiti nell'attuale procedimento.

I) LA POSIZIONE DI GUIDO GIANNETTINI - I RAPPORTI INFORMATIVI - I SUOI RAPPORTI CON LA CELLULA VENETA

Subito dopo la sentenza esamina la posizione di Guido Giannettini rilevando, anzitutto la sua particolare vocazione militaristica per i problemi tecnici dell'armamento bellico, e la sua adesione, chiaramente desumibile dalla sua intensa attività giornalistica, ad ideologie neonaziste di estrema destra. Ricapitola poi le fasi della sua assunzione in seno al S.I.D. (era stato preso in carico in un primo tempo tra i collaboratori dell'Ufficio R, rimanendo però a disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, e poi nell'agosto 1967, su sua richiesta era passato all'Ufficio D) e comincia quindi col porre nei suoi riguardi questo punto fermo: che egli, cioè, era passato da un ufficio (R) per il quale non aveva mai lavorato, in un altro (D) per il quale, a detta di tutti i Capi Reparto, non aveva mai dimostrato particolare attitudine, essendosi rivelato un informatore di scarso valore.

Peraltro si dà atto a questo punto nella sentenza, che egli era stato ciò malgrado in diretto contatto con i vertici degli organismi suindicati, con il capo di Stato Maggiore, e poi con i vari capi dell'Ufficio D ai quali aveva riferito direttamente.

Altro punto fermo, ritenuto dalla sentenza, è che nella sua limitata attività informativa Giannettini, uomo di destra, non

si era mai prestato a spiare negli ambienti della sua parte, ma solo in quella di tendenza opposta, cosa che del resto aveva trovato precisa corrispondenza nelle sue costanti dichiarazioni, nelle deposizioni degli ufficiali del Servizio che erano stati in contatto con lui, e nel tenore dei rapporti informativi da lui inviati al S.I.D., e poi trasmessi al G.I..

Dopo queste puntualizzazioni la sentenza prende in esame i vari rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, (e consegnati al gruppo Freda-Ventura dal Giannettini, dopo averli a suo dire, trasmessi al S.I.D.) ma rileva al riguardo che la vera funzione di questi rapporti - consistenti nella maggior parte in manipolazioni di notizie già note - non era quella di realizzare una collaborazione col S.I.D., ma di operare un'attività di infiltrazione e di provocazione negli ambienti della sinistra extraparlamentare. Sottolinea in proposito la sentenza: che il Giannettini nella sua attività giornalistica aveva pubblicato uno dei suoi rapporti sui gruppi ed organizzazioni extraprlamentari di sinistra, nel numero del 27 aprile 1969 (ossia poco dopo gli attentati del 25 aprile) e nel numero del 21 dicembre 1969 (ossia poco dopo gli attentati del 12 dicembre) del settimanale "Lo Specchio"; e ciò allo scopo di orientare l'opinione pubblica, in relazione ai predetti attentati, contro gli agitatori di sinistra; e che lo stesso Giannettini a partire dalla fine di aprile del 1969, tramite il Ventura, aveva fatto pervenire al Sartori Alberto, esponente dell'estremismo marxista-leninistra, dei rapporti allarmanti che annun

ciavano l'imminente tentativo di una controrivoluzione preparata da blocchi conservatori e moderati italiani, con l'appoggio di ceti imprenditoriali interessati, per arginare tempestivamente l'ondata rivoluzionaria rossa. In tal modo, quindi, si dava l'avvio ad un'opera di sobillazione dell'estrema sinistra extraparlamentare per stimolarne la tendenza ribellistica, con conseguenti azioni di violenza, e per farne quindi un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui.

Tra i rapporti particolarmente provocatori la sentenza ricorda quelli del 4 e del 16 dicembre 1969, quelli del 21 ottobre 1969 sulla scuola di Bad Ems (ossia quello di cui la Ventura Mariangela aveva rifatto il testo sotto dettatura del Giannettini), ed il rapporto sulle "Bande Autonome Neo-fasciste" (di cui Giannetini nega peraltro la paternità) ed utilizzato dagli autori di sinistra Franzin e Quaranta per il libro "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" edito dal Ventura, il quale si era servito di tale pubblicazione per avere un autorevole sostegno alla sua linea difensiva.

Nessuno di questi rapporti dal più scoperto significato provocatorio, secondo la sentenza, era stato in realtà inviato dal Giannettini al S.I.D.; e ciò dimostra che gli stessi erano utili solo per realizzare gli scopi sovversivi della seconda linea di cui aveva parlato a suo tempo Ventura.

Con particolare riferimento ai due rapporti del 4 e del 16 maggio 1969, che Giannettini sosteneva, per dimostrare di essersi comportato da agente fedele nei confronti del Servizio, di aver regolarmente mandato al S.I.D. mettendolo così a cono

scenza dell'imminente ondata terroristica di matrice neofascista in Italia, la sentenza esclude invece, traendone perciò argomento di prova a carico dell'imputato, che i due rapporti siano mai pervenuti al Servizio. Ed a sostegno di tale convincimento attribuisce piena credibilità alla seconda dichiarazione resa in proposito dal defunto Gen. Gasca Queiraza il quale, dopo aver in un primo tempo dichiarato di averli ricevuti, aveva poi recisamente escluso, riordinando meglio i suoi ricordi, tale circostanza; e ritiene invece, del tutto inattendibile, perchè contrassegnata quanto meno da una notevole confusione di ricordi, una tardiva dichiarazione resa in proposito dall'Amm. Henke, il quale aveva ricordato, deponendo al dibattimento, di aver sentito parlare dei due rapporti dallo stesso Generale.

Ad ulteriore dimostrazione del fatto che i rapporti consegnati dal Giannettini al Ventura non avessero alcun riferimento con le finalità del servizio, ma servissero solo allo scopo di infiltrazione e di provocazione, la sentenza rileva ancora che malgrado i frequenti contatti - desumibili dal numero dei rapporti sopraindicati - tra il Giannettini, il Freda ed il Ventura, da parte del primo si era verificata solo un'insignificante produzione in favore del S.I.D.; il che non avrebbe dovuto a rigore avvenire se egli avesse utilizzato quei canali informativi in ordine alla sinistra extraparlamentare: invero, nel 1968, un solo rapporto (quello sui movimenti di sinistra a Perugia ed a Padova), era stato da lui redatto in base alle notizie fornitegli dal Freda; e nel 1969 solo due rapporti, (entrambi datati 16.1.1969), costituivano

la sua produzione inviata al S.I.D. sull'argomento. Per converso, e negli stessi periodi, risultava che ben più ampio numero di rapporti informativi era stato da lui inviato al gruppo Freda-Ventura a scopo di infiltrazione e provocazione.

Tanto premesso, e poichè a sua volta il Giannettini non era stato in grado di documentare l'esistenza di altri rapporti, a suo dire inviati al S.ID. e da quest'ultimo non trasmessi all'A.G., avendo anzi asserito contro ogni logica di averli distrutti o consegnati al Cap. Labruna, la sentenza ritiene quindi che in effetti nessuno scambio di informazioni si fosse verificato tra lui ed il gruppo Freda-Ventura, ma solo una corrente di informazioni a senso unico da parte sua verso gli altri due, e per finalità ben diverse da quelle istituzionali del Servizio.

Del resto, si fà notare nella sentenza, lo stesso Freda ha escluso di aver funzionato da canale informatore del Giannettini, mentre il Ventura ha sostenuto da parte sua di avere spiato il Freda per conto del Giannettini; sicchè le contrastanti dichiarazioni rese dagli imputati circa la natura delle loro relazioni, fanno capire come il motivo di tale rapporto fosse illecito e inconfessabile. E che tale inconfessabilità fosse a sua volta legata a comuni finalità eversive, da loro perseguite, è desumibile da vari indicazioni. Il Giannettini, infatti, era stato sempre tenuto al corrente da parte del Ventura dell'attività criminosa della cellula Veneta, tanto è vero che lo stesso Ventura, dopo la denunzia da parte del Lorenzon, aveva pensato proprio a lui quale probabile

autore del tradimento; contemporaneamente, e da parte loro, nè il Freda, nè il Ventura avrebbero tenuto edotto il Giannettini della loro attività sovversiva se non avessero potuto contare sulla sua complicità, posto che entrambi erano al corrente della sua qualità di informatore del S.I.D.. A questo proposito la sentenza nota, anzi che tutti e tre gli imputati hanno tentato, ma invano, sin dall'inizio di tenere distanziate le loro rispettive posizioni, presentandosi persino in reciproco contrasto, ma che tale strategia processuale è rimasta ampiamente smascherata, sia dai messaggi sequestrati al Mutti (e sui quali i 3 imputati hanno fornito contrastanti spiegazioni), sia dai contatti che il Giannettini aveva continuato a mantenere col Ventura tramite la sorella Mariangela (cosa che non avrebbe avuto senso se si fosse trattato di un semplica canale informativo e non di un rapporto di illecita compromissione), ed infine dalla proposta di evasione dal carcere fatta pervenire dal Giannettini al Ventura con l'invio di una chiave che apriva le celle del reparto uomini, e di una bomboletta spray che conteneva una sostanza narcotizzante dello stesso tipo di quello di cui si era approvigionato nel febbraio 1972 il Reparto D del S.I.D., così come è stato poi accertato in dibattimento, attraverso una comunicazione inviata dal predetto Servizio.

L) LE IMPUTAZIONI A CARICO DI MALETTI E LABRUNA E LE CONCLUSIONI SULLE RESPONSABILITA' DI GIANNETTINI

Da quest'ultima affermazione la sentenza prende peraltro le mosse per affermare che il piano di fuga era stato propo-

sto dal Giannettini in base ad un preciso mandato di alcuni ufficiali del S.I.D. e precisamente di quelli incriminati nell'attuale processo, ed affronta quindi l'esame della posizione del Gen. Maletti e del Cap. Labruna per inquadrare, attraverso l'accertamento della loro responsabilità in ordine ai reati loro ascritti, il ruolo criminoso svolto dal Giannettini nell'ambito della struttura statale in cui era inserito.

A carico dei due predetti Ufficiali si afferma anzitutto che il Gen. Maletti, con la collaborazione del Cap. Labruna aveva preordinato l'espatrio del Giannettini, così come sostenuto da questo ultimo, all'evidente scopo di non farlo convocare dal G.I., le cui indagini si stavano orientando verso di lui.

La versione del Giannettini, il quale negli interrogatori non ha mai assunto in generale un atteggiamento di deciso contrasto col Servizio, è ritenuta su questo punto credibile, perchè avvalorata tra l'altro dalla circostanza che egli, la sera prima di imbarcarsi , aveva pernottato negli uffici del S.I.D. in via Sicilia ed era stato poi accompagnato all'aeroporto dal M.llo Esposito dello stesso Servizio; il che non avrebbe avuto senso se egli si fosse allontanato per motivi del tutto estranei. Va d'altra parte considerato che questa manovra di copertura fu attuata e mantenuta pur essendo i due ufficiali a conoscenza dei rapporti tra il Giannettini ed il gruppo Freda-Ventura. Infatti, il Gen. Maletti non poteva, e per i riferimenti fattigli dal Giannettini sin dalla primavera

del 1972, e per la sua qualità di Capo dell'Ufficio D non essere a conoscenza dei suoi legami del Giannettini con gli altri due imputati (sarebbero bastate in proposito le veline rinvenute nella cassetta di sicurezza e che il S.I.D. aveva detto non appartenere a suoi informatori); sicchè egli, anzichè organizzare l'espatrio avrebbe avuto semai il preciso dovere di chiarire la posizione de l suo collaboratore. Il Maletti, invece, nulla aveva fatto in proposito; ed anzi non aveva fatto alcun cenno dei rapporti tra Giannettini ed il gruppo Freda neppure nella nota riunione del S.I.D. a seguito della quale era stato eccepito il segreto militare, sicchè con la sua ingiustificata reticenza, aveva agevolato lo sbocco verso quest'ultima soluzione. Non solo, ma dopo l'emissione del mandato di cattura a carico di Giannettini nel gennaio 1974, ne aveva addirittura protetto la latitanza, mantenendo con lui rapporti, e fornendo nel contempo reiteratamente false assicurazioni (nello stesso mese di gennaio e nel giugno 1974) che ogni rapporto era cessato fra di loro.

Nè appaiono accettabili, a parere della Corte di Assise, le giustificazioni da lui offerte in merito a tale reticenza, di aver voluto cioè coprire le indagini che egli intendeva effettuare all'estero (tramite appunto il Giannettini), sulla destra eversiva internazionale, essendo ciò smentito tra l'altro dalla credibile negativa dello stesso Giannettini e dalla già nota indisponibilità di quest'ultimo a fornire informazioni sui settori dell'estrema destra. Ciò è tanto vero che anche quando questa indisponibilità era apparsa definitivamente insuperabile, e persino quando, con l'intervento di Andreotti, era cessato ogni motivo di riservatezza sui rapporti tra Giannettini ed il S.I.D. il Gen. Maletti era stato lo stesso reticente, fornendo senza giustificate ragioni, al Gen. Miceli, false notize in ordine agli ultimi contatti col suo informatore.

Al favoreggiamento del Giannettini si è aggiunto poi, secondo la sentenza, quello, sempre da parte del Gen. Maletti, e con la collaborazione del Cap. Labruna, del latitante Pozzan Marco, altro imputato di strage, fedele gregario del Freda e fragile depositario di imbarazzanti notizie. In proposito viene sottolineato che non è credibile la tesi dei due ufficiali di non aver mai conosciuto la vera identità del Pozzan, a loro dire presentato come Zanella, e di essere rimasti vittima di un infortunio professionale; e ciò soprattutto in considerazione di tre circostanze: che il passaporto intestato al nome di Zanella era stato, così come sostenuto dal Pozzan (in contrasto con la tesi dei due ufficiali), ritirato dal suo accompagnatore all'evidente scopo di non lasciare tracce dell'operazione; che nessuna indagine, anche dopo il preteso infortunio professionale, era stata da loro fatta per accertare la vera identità dello Zanella, tramite la persona che a loro dire lo aveva presentato, e di cui invece il Cap. Labruna, aveva ostinatamente taciuto il nome con giustificazioni pretestuose; che tutte le modalità del trasferimento del Pozzan in Spagna apparivano incompatibili con l'asserita delicatezza della missione affidatagli.

A completamento delle ritenute implicazioni di uomini del S.I.D. nella vicenda in esame, la sentenza ricorda poi (in aggiunta al piano di fuga organizzato per il Ventura che, peraltro non è nella specie idoneo ad integrare un tentativo punibile,essendo stato limitato solo agli atti preparatori) anche l'episodio riferito dal Ventura Angelo circa l'avvicinamento da parte di un sottufficiale del S.I.D. attribuito, in base a spiegazioni però non troppo convincenti, ad un equivoco; ed i contatti tra il Cap. Labruna e Fachini Massimiliano, asseriti dal Giannettini e negati invece dai primi due: su quest'ultimo punto, e pur senza avanzare una esplicita ipotesi, la sentenza pone in rilievo che il Fachini avrebbe potuto essere, dati i suoi rapporti col Pozzan, la persona più adatta a contattarlo; sicchè l'asserito intervento del Giannettini, quale garante del Cap. Labruna avrebbe potuto effettivamente servire a tranquillizzare il Fachini, che era in contatto col Pozzan, sul reale interesse dell'Ufficiale del S.I.D. in favore del predetto latitante.

Tenuto conto di questi episodi, nonchè di alcune compromettenti espressioni pronunziate dal Giannettini nel corso della conversazione registrata con il Labruna e già ricordata in precedenza (in ordine cioè agli "ambienti politici e non politici"),e di alcune frasi contenute nella sua lettera del settembre 1973 inviata al Gen. Maletti e di cui si è già riferito il testo, la sentenza esprime quindi questo suo convincimento finale sul ruolo del predetto imputato:
"Queste manifestazioni di propositi sovversivi, fatte da Guido Giannettini più o meno esplicitamente ad uomini qualificati dal S.I.D. come il Gen. Maletti ed il Cap. Labruna, non si prestano, proprio per le circostanze ambientali in cui furono esternate e per la qualità dei personaggi ai quali vennero rivolte, ad essere considerate mere millanterie, ma piuttosto richiami sintomatici a precedenti effettive intese già maturate segretamente nell'ambito dei pubblici organismi ai quali Giannettini stesso era legato. Le scandalose protezioni a quest'ultimo concesse - come si è già dimostrato - da quegli stessi esponenti del Servizio informazioni anche dopo la sua incriminazione e senza alcun giustificato motivo, costituiscono la prova definitiva che egli non agì per proprio conto ed al di fuori delle suddette intese nelle sue delittuose relazioni con Franco Freda e Giovanni Ventura; i quali, a loro volta, si sentirono autorizzati a confidare in autorevoli appoggi provenienti da quel medesimo apparato statale alla cui sovversione essi tendevano - come obiettivo intermedio del loro programma rivoluzionario - e nel cui seno si annidavano elementi disposti a dare uno sbocco politico agli attentati.

Guido Giannettini, anello di congiunzione fra questi elementi (rimasti in processo senza volto e senza nome) interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica, ed il gruppo di Freda e Ventura, svolse quindi un ruolo di primo piano; onde ben può affermarsi, che la sua attività nell'associazione sovversiva si svolse - come a lui contestato - a livello di direzione e di sovraintendenza organizzativa. Egli, nell'ambito dei quadri direttivi di tale criminosa

società, non rappresentava solo sè stesso e la sua profonda avversione per il modo della sinistra, ma assicurava soprattutto un avallo politico-militare che, qualsiasi fosse la misura della sua obiettiva corrispondenza con la realtà, non poteva non essere accolto, comunque, dai suoi correi, come una garanzia di successo e di impunità: ossia come un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro propositi criminosi.

Indissolubile si presenta, pertanto, sotto il profilo del concorso morale nel reato, il legame che unisce il Giannettini medesimo a Franco Freda e Giovanni Ventura in tutti i delitti da costoro commessi. L'altezza del ruolo da lui svolto implica logicamente, come risulta dal resto delle dichiarazioni del Ventura, una visione completa, da parte sua, del disgno eversivo e della progressione terroristica programmata. Implica, in altri termini, la previsione e l'accettazione, da parte dello stesso, anche dei più gravi sviluppi culminati nella strage di Milano del 12 dicembre 1969". E più oltre: "Le pesanti consapevolezze di cui Guido Giannettini era portatore all'estero fondatamente gli fecero paventare eventuali interventi di chi poteva avere interesse ad eliminarlo per seppelire con lui segreti pericolosi. E' indubbiamente questo il motivo dei timori che egli ebbe a manifestare, chiedendo esplicitamente protezione, allorchè si presentò per costituirsi, verso il tardo pomeriggio dell'8 agosto 1974, nell'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires. Trova,così adeguata spiegazione il velato ma abbastanza chiaro messaggio da lui subito lanciato al S.I.D., all'atto della sua costituzione, nel corso del colloquio avuto con il rappresentante del Servizio "in loco"; il Gen. Salvatore Curcuruto addetto militare presso l'Ambasciata stessa. E' un messaggio che reca un solenne promessa di silenzio, come si coglie agevolmente fra le righe del testo registrato dal colloquio: "Soprattutto, questo per chiarire, mi si chiederà se io appunto per caso fossi il tramite tra una congiura militare e alcuni esecutori, questo lo negherò . Certamente perchè non è vero, perchè oltre tutto danneggerebbe le FF.AA. ma di più me personalmente". ....

M) LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI TANZILLI - SERPIERI - BRANCATO ORSI - BIONDO e MASSARI

Dopo queste conclusioni la sentenza passa ad esaminare la posizione degli imputati minori rinviati a giudizio dal G.I. di Milano e da quello di Catanzaro, nonchè del Brancato Giuseppe.

Per il M.llo Gaetano Tanzilli e per il suo confidente Serpieri Stefano la sentenza esclude che il noto appunto del 16 dicembre 1969 potesse essere stato compilato da persona diversa dal predetto sottufficiale, o sulla base di informazioni avute da persone diverse dal Serpieri. Invero il Tanzilli aveva avuto con costui tre incontri, due il 13 dicembre 1969 ed uno il 16 successivo, e dal testo dell'appunto risulta che le notizie in esso trascritte derivavano da un unico informatore, il quale non avrebbe potuto essere se non il predetto Serpie

ri. Costui, invero, aveva già avvicinato il Merlino la stessa sera del 12 dicembre e solo da lui poteva avere appreso le notizie relative al suo alibi ed alla amicizia di suo padre col Direttore della Banca Nazionale Agricoltura di Milano. Inoltre, anche le notizie sul Guerin-Serac e Leroy dovevano provenire dal Serpieri, perchè il Guerin-Serac era direttore della Agenzia di stampa di Lisbona Aginter Press, i cui bollettini erano stati sequestrati presso la sede di "Europa e Civiltà" ossia di un movimento politico di cui faceva parte il predetto confidente. Costui, infine, era una fonte occasionale e non remunerata del S.I.D. ed apparteneva come fonte al Tanzilli. Di conseguenza, sia il Serpieri, negando di aver fornito tutte quelle notizie al Tanzilli, sia questo ultimo allineandosi sulla stessa posizione del confidente al fine di coprirne la reticenza per non esporlo ad eventuali rappresaglie, sono incorsi, a parere della Corte, nel delitto di falsa testimonianza.

Passando ad esaminare la posizione di Brancato Giuseppe, le cui imputazioni fanno riferimento all'attentato del 15 aprile 1969 all'Università di Padova, la Corte rileva che nè le ammissioni da lui rese in presenza di altra persona, nè le deposizioni di coloro che avevano raccolto tali ammissioni, costituiscono una prova convincente a suo carico.

Neanche per Orsi Claudio, già prosciolto in sede istruttoria dai reati relativi agli attentati ai treni, e rinviato a giudizio solo per partecipazione ad associazione sovversiva, la Corte ravvisa alcun elemento a sostegno dell'accusa, non potendosi ritenere validi argomenti di prova i suoi rapporti di amicizia col Freda e la adesione ideologica alla sua linea politica manifestata dall'Orsi nel congresso di "Giovane Europa".

Ugualmente nei confronti di Biondo Giovanni, incriminato per reati relativi agli attentati ai treni, la Corte rileva che nessun elemento probatorio esiste nei suoi confronti, non potendosi dare credibilità agli assunti fantasiosi della denunziante Del Bono edalle confidenze fatte sotto i fumi dello alcool dal cognato dello stesso Biondo, Calvani Armando; accuse e confidenze tra l'altro smentite, sul piano concreto, anche da un credibile alibi offerto dall'imputato. Non sussiste, infine, alcuna prova che in quei giorni quest'ultimo si fosse potuto incontrare col Freda quando lo stesso aveva pernottato il 6 aprile 1969 nel medesimo comune di Alba Adriatica dove villeggiava il Biondo.

Passando poi alla posizione di Massari Antonio, imputato di associazione sovversiva e dei reati relativi agli attentati ai treni, la Corte rileva che non costituiscono prove sufficienti per la sua responsabilità nè per l'essersi adoperato per la stampa e l'occultamento del secondo libretto rosso ("Programma del Fronte Popolare Rivoluzionario"), nè l'avere avallato, così come ritenuto invece dal G.I. di Milano, gli alibi offerti dal Ventura per l'8 agosto e per il 12 dicembre. Sul primo punto si osserva in sentenza che egli potrebbe es-

sersi prestato alla stampa del libretto solo per favorire il Ventura, attesi i loro rapporti di amicizia e di affati; sul secondo punto si osserva poi che il Massari non solo non ha avallato, ma ha addirittura smentito l'alibi del Ventura del 1'8 agosto, mentre per la sera del 12 dicembre ha asserito soltanto di averne ricevuto la visita in casa sua in un'ora in cui ormai le bombe erano già scoppiate da tempo.

Di maggiore significato accusatorio nei confronti dell'imputato potrebbe essere invece,secondo la sentenza,il noto episodio riferito dal teste Quarante in ordine alla frase pronunziata dalla Ventura Mariangela nel corso della riunione tenuta in casa Franzin, e con la quale si faceva capire che il Massari aveva collocato una bomba alla stazione di Venezia dopo essere partito da Roma col Ventura Giovanni. La Corte, però, pur ritenendo che quella frase sia stata effettivamente pronunziata dalla Ventura Mariangela, rileva che l'aver viaggiato in treno col Ventura non comportava necessariamente per il Massari una sua partecipazione materiale o morale alla collocazione degli ordigni sui treni. D'altra parte lo stesso Massari, in un'eventualità del genere, non avrebbe allora smentito l'alibi del Ventura (relativo ad una partecipazione ad una cena in un ristorante romano), che sarebbe stato chiaramente utile anche nei suoi confronti. In conclusione non sarebbe da escludere, secondo la Corte che la frase pronunziata dalla Ventura Mariangela fosse stata ispirata dal fratello Giovanni, al fine di giovare alla sua difesa,e che

ella avesse strumentalizzato il suddetto viaggio tirando fuori il nome del Massari "solo per prospettare al marxista-leninista Mario Quaranta, nell'ambito di un disegno ricattatorio, possibili futuri coinvolgimenti "della sinistra del processo" qualora il di lei congiunto, seguendo i consigli del Quaranta medesimo, avesse riferito al Magistrato tutto quello che sapeva".

Per questi motivi la Corte ritiene insufficiente la prova a carico del Massari in ordine agli attentati ai treni, ed estinto per prescrizione il connesso reato di partecipazione sovversiva.

N) LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI MARCHESIN - COMACCHIO - ZANON VENTURA ANGELO - LEMKE. LE ALTRE IMPUTAZIONI A CARICO DI FREDA E VENTURA GIOVANNI

Prove indiscutibili della colpevolezza degli imputati, sulla base delle risultanze acquisite, ravvisa invece la Corte a carico di Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan, nonchè del Freda e dei fratelli Ventura per i reati di detenzione e di porto abusivo di armi, fatta eccezione per l'imputazione di porto abusivo di esplosivo ascritto al Pan.

Ad uguale conclusione di colpevolezza perviene poi la Corte, sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza, circa il reato di calunnia ascritto al Ventura Giovanni in danno del Lorenzon, la cui denunzia era risultata appunto del tutto veritiera, nonchè in ordine all'imputazione di calunnia ascritta al tedesco Udo Lemke a seguito delle fantasiose accuse da lui mosse contro Galatà Stefano, Crocesi Nestore e Cartocci Giancarlo.

O) IL GRUPPO ANARCHICO "22 MARZO" - L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - OLIVO DELLA SAVIA

Esaminato questo gruppo di imputati, la sentenza prende in ultimo in esame la posizione di Valpreda Pietro e degli anarchici del circolo "22 marzo", Merlino, Bagnoli, Borghese, Gargamelli e Di Cola, nonchè dei familiari dello stesso Valpreda accusati di falsa testimonianza. Dopo aver riepilogato, sulla base soprattutto della testimonianza dell'Agente Ippolito, i singoli episodi di violenza di cui i predetti componenti del "22 marzo" si erano resi protagonisti, la Corte conclude per l'affermazione della loro responsabilità in ordine al reato loro ascritto di associazione per delinquere, attesa la sussistenza tra gli stessi di un accordo permanente per il compimento di una serie indeterminata di reati, accompagnata dalla disponibilità dei locali per la riunione, dell'abitualità dei loro incontri in cui venivano formulati i programmi criminosi, e dalla disponibilità di vari mezzi di offesa sequestrati in loro danno (micce, pali di ferro, spezzoni di catena e deposito di esplosivo).

Tale programma di violenza del resto trova riscontro, a parere dei primi giudici anche nelle dichiarazioni rese da alcuni degli imputati in interviste od altre pubblicazioni. In particolare vengono ricordate: 1)-l'intervista concessa da Valpreda al settimanale "Ciao 2001" ed apparsa nel n. 43 del 19.11.1969 in cui si pregrammavano il rovesciamento di ogni forma di potere e di autorità - "nè Dio, nè stato, nè servi,

nè padroni" ed il compimento di un tipo di azione esemplare che "anche partendo da un limitato gruppo di individui riesce a coinvolgere il massimo numero di persone e che nello stesso momento in cui viene fatta da se stessa è superata perchè indica a tutti quelli che vi hanno preso parte un altro obiettivo da colpire".....

2)-l'articolo dal titolo "Ravachol è risorto" apparso nel n. 1 del 21.3.1969 del bollettino "Terra e libertà" (ideato, stampato e diffuso dal Valpreda e da altri) e che era del seguente tenore: "In meno di un mese si possono elencare: una bomba carta fatta esplodere in un carcere siciliano per far capire all'opinione pubblica la situazione tragica della vita che sono costretti a subire i detenuti; una bomba al Tribunale di Livorno fatta esplodere dal "Gruppo Anarchico Giustizia del Popolo"; una bomba al capo americano "Corday" di Pisa dal gruppo sunnominato, per dissentire dalla scienza inutile lunatica; una bomba non esplosa, purtroppo (perchè spenta la miccia subito dopo) alla Caserma di Pubblica (in) Sicurezza di Piazza S. Sepolcro in Milano; una bomba all'Ufficio Turistico Spagnolo, del gruppo "Anarchico Barcellona 39" per dissentire dalla linea franchista e dalle sue mosse di carattere prettamente fascista; una bomba a Torino davanti alla Chiesa di S. Cristina del gruppo anarchico di "Azione diretta"; 4 bombe a Padova (la prima contro il Palazzo Universitario Bò, la seconda di fronte alla casa del Questore, la terza nei pressi della sede di un liceo, la quarta a mezzo metro dal Palaz

zo di Giustizia); totale 10 bombe in meno di un mese. Qui mi fermo per non essere monotono. Altri attentati seguiranno a questi che ora ho elencato..... Che gli anarchici facciano scoppiare le loro bombe solo in zone isolate è falso. Abbiamo visto dove sono scoppiate e posso dire che non sempre, anzi quasi mai , scoppiano in zone isolate. Centinaia di giovani sono pronti ad organizzarsi per riprendere il posto di nemici dello Stato ed a gridare nè Dio, nè Padrone, con la dinamite di Ravachol, col pugnale di Caselio, con la pistola di Bresci, col mitra di Bonnot, le bombe di Filippi e di Henry. Tremate Borghesi! Ravachol è risorto".....

Quanto poi,in particolare,al deposito di esplosivi di pertinenza dell'imputato Olivo della Savia, la Corte rileva ancora, sulla base delle dichiarazioni rese in proposito da alcuni imputati, che è indiscutibile la colpevolezza del suddetto prevenuto per i reati di porto e detenzione di esplosivo, mentre viene esclusa,per lo stesso reato,la responsabilità degli altri coimputati per mancanza di una valida contestazione nei loro confronti.

P) LA TESI DELL'ALTERNATIVITA' DELL' IMPUTAZIONE DI STRAGE

Prima di occuparsi della posizione degli imputati del gruppo anarchico in riferimento all'accusa di strage, la Corte esamina, per disattenderlo, un argomento addotto dai loro difensori, con cui si sostiene l'alternatività delle imputazioni tra i due gruppi (quello di Valpreda e quello di Freda, caratterizzati da opposte ideologie), e si evidenzia quindi la necessità da parte del Giudice di operare una scelta nella

individuazione dei colpevoli degli attentati con la conseguente completa esclusione dell'altro gruppo.

Secondo la Corte, invece, non vi è nessuna incompatibilità, formale o sostanziale, tra le imputazioni ascritte ai due gruppi di imputati, sicchè la responsabilità ormai accertata per la strage del gruppo Freda-Ventura-Giannettini, non esclude a priori che negli stessi fatti possano essere rimasti coinvolti anche persone professanti ideologie diverse. Si richiama,anzi a questo punto,proprio la teoria riferita dal Ventura della c.d. seconda linea, in base a cui l'estrema destra eversiva tendeva a presentare gli attentati dinamitardi con la firma degli avversari, sicchè l'opera di infiltrazione e di provocazione svolta nell'altro schieramento aveva anche lo scopo di individuare ed utilizzare elementi disponibili alla violenza.

Sulla base di queste premesse, e tenuto conto della personalità del Valpreda, contraddistinta da una chiara vocazione verso la violenza, nonchè del fatto che un'operazione di infiltrazione nel gruppo "22 marzo" era effettivamente in atto ad opera del Merlino, non appare affatto illogico in via di ipotesi, secondo l'opinione dei primi giudici, che la persona riconosciuta dal tassista Rolandi potesse essere proprio il Valpreda.

Q) LA POSIZIONE DI VALPREDA. LA RICOGNIZIONE DI ROLANDI. L'ALIBI DELL'IMPUTATO. I TESTI DELL'AMBRA-IOVINELLI.

Passando poi in particolare alla testimonianza del tassista, la sentenza, dopo aver puntualizzato che non vi è motivo di dubitare della buona fede del Rolandi, ed in generale dell'atten-

dibilità della deposizione da lui resa, e dopo aver ritenuto ininfluenti sulla sua credibilità i contrasti marginali tra le dichiarazioni da lui rese alla Polizia ed al Magistrato, e la versione dallo stesso prospettata prima di recarsi dai Carabinieri al teste Paolucci, osserva che egli si è sempre espresso in maniera dettagliata e costante: infatti ha riconosciuto il Valpreda senza esitazione alcuna, facendo notare anzi tra l'altro la diversità dell'abbigliamento, e precisamente del capporto che l'imputato indossava al momento della ricognizione; e tale certezza soggettiva ha sempre dimostrato anche in seguito di conservare nelle sue ulteriori deposizioni. Illustmati tutti gli elementi che militano in favore della serietà della testimonianza del Rolandi, la Corte affronta peraltro il quesito fondamentale se, a prescindere dalla sua buona fede, la ricognizione da lui effettuata abbia un'efficacia probatoria assoluta ed inattaccabile. Ed in proposito rileva, dopo aver riscontrato la rispondenza tra la descrizione da lui fatta con molte delle caratteristiche somatiche del Valpreda, che motivi di perplessità sussistono invece per quanto riguarda la voce del passeggero - che secondo Rolandi parlava un buon italiano, mentre il Valpreda parla con accento milanese e con la R francese e le basette dello stesso, qualificate regolari dal Rolandi, e che invece il Valpreda portava molto lunghe.

A questi rilievi, che potrebbero far dubitare delle capacità di osservazione del Rolandi, la sentenza aggiunge, soffermandovisi ampiamente, anche l'episodio relativo all'esibizione da parte del Questore di Milano, della sola fotografia del Valpreda al Rolandi, ed alla comparazion tra detta fotografia e l'identikit preparato, rilevando che un atto delicatissimo come il riconoscimento personale era stato preceduto nella specie da indicazioni che si presentavano come cause obiettivamente idonee a predisporre un eventuale dubbioso verso una illusione di certezza (un margine di dubbio, invero dove va essere rimasto nel Rolandi od in coloro che lo ascoltavano , anche dopo aver visto quella fotografia, tanto è vero che subito dopo gli furono mostrate anche altre fotografie e che ripetutamente il Col. Pavali ebbe ad esortarlo, prima della ricognizione formale, ad agire secondo coscienza).

E' certo comunque che allorquando gli fu presentato il Valpreda, il teste aveva ancor ben presente quell'immagine sulla quale appena 24 ore prima, aveva impegnato la sua parola dinanzi al Questore di Milano; in tale circostanza inoltre il Valpreda doveva presentare molto probabilmente i segni dello strapazzo fisico cui era stato sottoposto per il viaggio effettuato da Milano a Roma e per il sopralluogo notturno in via Tiburtina; il Rolandi, infine, aveva nel frattempo saputo,sia pure incidentalmente, dell'esistenza di una taglia; di conseguenza, così si conclude sul punto, nel momento in cui egli indicava Valpreda tra le cinque persone a lui presentate operava, sia pure in buona fede, una scelta che, a causa di varie condizioni predisponenti verso una determinata soluzione,

non poteva considerarsi sicuramente immune da prevenzione".

Altro elemento di dubbio e di perplessità, sempre in ordine al riconoscimento di Valpreda, la Corte ravvisa infine nel ruolo, non ben chiarito del c.d. sosia di Valpreda, Nino Sottosanti. Di conseguenza, conclude che quel riconoscimento non soddisfa pienamente e non può costituire da solo una prova sufficiente per legare il nome di Valpreda alla strage.

Nè tale prova insufficiente può essere integrata dal viaggio da lui effettuato da Roma a Milano alla vigilia della strage, essendo la sua partenza giudtificata sufficientemente dalla testimonianza che egli avrebbe dovuto rendere davanti al Giudice Amati.

D'altra parte, però, la ricognizione del tassista, anche se è un elemento di prova insufficiente, non può essere neppure annullata dall'alibi offerto dal Valpreda, a causa sia delle numerose contraddizioni (analiticamente esaminate) che, pur escludendo un previo concerto dell'alibi, sussistono comunque tra le dichiarazioni sue e quelle dei suoi congiunti, sia dalle smentite che provengono da alcuni testimoni estranei al suo ambiente familiare.

Per quanto riguarda, invece, l'asserita presenza del Valpreda a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre, che ove fosse stata provata avrebbe costituito senz'altro un pesante indizio a suo carico, la Corte,dopo un dettagliato esame delle varie testimonianze raccolte in proposito, conclude che le stesse, ad una prima e superficiale valutazione appaiono idonme a fornire un contributo di verità, ma sottoposte ad un vaglio critico, non danno alcuna garanzia di certezza ben potendo esser frutto di trasposizione di ricordi; senza contare, inoltre, che non sono stati neppure chiaramente individuati nella specie i motivi per i quali egli avrebbe dovuto effettuare un lungo viaggio da Milano a Roma, e poi da Roma a Milano nel periodo di tempo compreso tra le ore 12,30-13 del sabato 13 dicembre e la mattina del lunedì successivo, ossia tra i due momenti in cui la sua presenza a Milano era stata rigorosamente accertata.

In definitiva, a parere dei primi Giudici, rimane non dissolto, a carico del Valpreda e per l'episodio di Milano, il pesante elemento di dubbio costituito dal riconoscimento di Cornelio Rolandi, mentre nessun elemento di prova sussiste a suo carico in ordine agli altri attentati.

E) LA POSIZIONE DI MERLINO

Passando all'esame della posizione di Merlino, la sentenza rileva che egli, da appartenente a quel movimento di destra che faceva capo a Delle Chiaie, si era infiltrato nell'ambinete anarchico, fingendo identità di fede politica, all'effettivo scopo di carpire utili informazioni. Alla sua attività di infiltrazione, si aggiungeva poi anche quella di provocazione, essendo emerso che egli istigava sistematicamente i giovani anarchici sul piano operativo per coinvolgerli in azioni violente.

Dopo queste premesse la Corte esamina la tesi sostenuta

da alcune delle parti civili secondo cui il Merlino, fungendo da canale sotterraneo tra i gruppi eversivi di destra capeggiati dal binomio Freda-Delle Chiaie ed il gruppo "22 marzo", avrebbe con la sua intermediazione agganciato il Valpreda per fargli collocare le bombe a Milano.

La Corte, però, pur ritenendo tale ipotesi tutt'altro che irragionevole, rileva che la stessa sul piano concreto non è assistita da prove sufficienti: non possono infatti costituire validi elementi probatori, sulla scorta di quanto prospettato dalle stesse parti civili, nè l'incontro Merlino-Delle Chiaie avvenuto in Via Catania la sera dell'11 dicembre, e che avrebbe ben potuto essere casuale; nè la notizia confidenziale ricevuta dal S.I.D. tramite il Serpieri, in quanto per la reticenza di quest'ultimo, non era stato possibile risalire alla fonte primaria di accusa; nè l'interrogatorio reso il 27.11.1971 al G.I. di Padova da Comacchio Franco (il quale aveva detto "per quanto mi risulta, nella questione delle armi erano implicati Giovanni ed Angelo Ventura, il Pan Ruggero ed il Freda; e poi come ho detto prima ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino"), trattandosi, secondo la Corte, di una infelice verbalizzazione del pensiero del Comacchio.

Nè, d'altra parte, validi argomenti di prova a suo carico potrebbero trarsi dall'atteggiamento accusatorio da lui assunto dopo il fermo, nei confronti dei compagni del gruppo "22 marzo" essendo logico pensare a questo punto che l'essersi preoccupato più di accusare i compagni che di difendere se stesso con la prospettazione di un valido alibi (che ha poi offerto tar-

divamente ed in maniera inadeguata), denotasse la sua assoluta sicurezza di non essere sospettato.

In conclusione la Corte ritiene che il Merlino debba essere assolto dall'imputazione di strage con formula dubitativa in ordine all'episodio criminoso di Piazza Fontana, in quanto la sua posizione va valutata - per questo fatto - in stretto collegamento con quello di Valpreda; e con formula ampia per quanto riguarda gli altri attentati del 12 dicembre, non sussistendo, al di fuori di notizie confidenziali e di elementi congetturali, altri argomenti di prova a sua carico.

5) LA POSIZIONE DI BORGHESE.

Quanto al Borghese, la Corte rileva che nei suoi confronti sussistono solo le ammissioni da lui fatte all'Agente Ippolito nel colloquio svoltosi dopo gli attentati, ma nel contempo ritiene che la sua posizione sia stata sufficientemente chiarita dalle stesse giustificazioni da lui fornite in proposito. In particolare, il riferimento al Mander ("se prendono Mander sono fregato anch'io") ben si può spiegare col timore che venisse scoperto il deposito di esplosivo; il riferimento al Gargamelli ("la Polizia non penserà mai che Robertino abbia messo una bomba dove poteva morire suo padre") può essere ben interpretato come una semplice riflessione su una persona che a rigor di logica doveva ritenersi insospettabile; il riferimento all'anticipata conoscenza degli attentati("io sapevo sin dal mattino che sarebbero scoppiate le bombe") fatta anche davanti ad un testimone estraneo, ben

poteva attribuirsi a voci raccolte in giro; ed infine l'opinione da lui espressa circa la fuga di Valpreda ("Pietro a quest'ora sarà all'estero'), a parte la sua infondatezza, non implicava necessariamente la consapevolezza della sua responsabilità.

Nè argomenti di prova a suo carico potrebbero desumersi dall'aver partecipato alla conferenza del Serventi (inizialmente apparsa "truccata", per dissimulare, cioè, gli effettivi movimenti dei giovani anarchici), perchè, a prescindere dalle incertezze ed indecisioni rilevabili dalle dichiarazioni dei testi e degli stessi imputati circa i vari movimenti di coloro che vi avevano partecipato, è comunque certo che a tale conferenza il Borghese aveva assistito senza mai allontanarsi.

Nei confronti di questo imputato si conclude quindi per la sua assoluzione con formula ampia in ordine all'imputazione di strage ed ai reati connessi.

T) GLI IMPUTATI GARGAMELLI E DI COLA

Ad uguale conclusione giunge poi la sentenza nei confronti di Gargamelli, il cui alibi, oltre ad essere definito attendibile, è ritenuto addirittura non essenziale. A suo carico esisterebbe, infatti, solo l'enunciazione di fumosi programmi di violenza del tutto inidonei a provare l'effettivo inizio di un'attività diretta alla commissione di reati.

Per Di Cola Enrico infine, la Corte ritiene che l'imputazione a lui ascritta di spionaggio militare debba essere modificata in quella di cui all'art. 260 n. 3 C.P., reato, peral

tro da dichiararsi ormai estinto per prescrizione.

U) I REATI ESTINTI

Per le ulteriori imputazioni la Corte ritiene inoltre estinti numerosi reati ascritti quasi a tutti gli imputati. In particolare, estinti per prescrizione sono il delitto di associazione per delinquere ascritto al Borghese per effetto della diminuente della seminfermità mentale a lui riconosciuta ; i reati di falsa testimonianza ascritti a Torre Rachele, a Lovati Ele, a Valpreda Maddalena ed a Stefano Delle Chiaie, nonchè quelli di partecipazione sovversiva ascritti al Fachini, al Loredan, al Ventura Angelo ed al Pozzan Marco. Estinto per morte del reo è il reato di falsa testimonianza ascritto a Torri Olimpia. Estinti ancora per prescrizione sono i reati relativi alle armi non da guerra ascritti al Freda, a Ventura Giovanni e Angelo, a Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan, nonchè, per amnistia, i reati previsti e puniti dagli artt. 302 e 270 C.P. ascritti al Ventura Giovanni ed al Freda rispettivamente ai capi L ed R ; sono pure estinti per amnistia: i reati di danneggiamento ascritti agli stessi Freda e Ventura, (nonchè al Pozzan ed al Giannettini) ; quelli di lesioni personali guarite entro il 40° giorno, ascritti agli stessi imputati ed al Massari ; il reato relativo alla abusiva riproduzione anastatica, ascritto al Ventura Giovanni ; nonchè il reato di falsa testimonianza ascritto al Serpieri, e quello di tentato favoreggiamento ascritto al Mutti.

V) LE CONCLUSIONI E LE CONSEGUENTI STATUIZIONI

In conclusione, quindi, la Corte di Assise ritiene la col-

pevolezza del Freda, del Ventura Giovanni e del Giannettini, per tutti gli altri reati loro ascritti (con particolare riferimento a quello di strage), unificati dalla continuazione, e li condanna alla pena dell'ergastolo, con tutte le conseguenza di legge.

Ritiene poi Ventura Angelo, Marchesin, Comacchio, Zanon e Pan colpevoli dei reati relativi alle armi da guerra ed agli esplosivi, unificati pure della continuazione, e condanna: il Ventura Angelo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e di lire 500.000 di multa; il Marchesin, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e di L. 200.000 di multa; Comacchio e Zanon, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi 10 di reclusione e L. 250.000 di multa ciascuno; Pan Ruggero, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e mesi nove di reclusione e di L. 200.000 di multa.

Dichiara Lemke Udo Werner colpevole del delitto di calunnia e lo condanna, con le attentuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, interamente condonati.

Ritiene, inoltre, Tanzilli Gaetano colpevole di falsa testimonianza aggravata, il Maletti ed il Labruna colpevoli di concorso in falsità ideologica aggravata continuata, così unificate anche le imputazioni di favoreggiamento e quella di falsità materiale, (quest'ultima degradata nel reato di falsità in scrittura privata), e con le attenuanti generiche per il solo Labruna (avendo costui agito per ordine del suo

superiore), condanna il Tanzilli alla pena di un anno di reclusione, il Maletti a quella di anni quattro di reclusione, di cui due condonati, con l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, e Labruna Antonio alla pena di anni due di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo, dichiarando condonate per entrambi le pene accessorie.

Ritiene, infine, Valpreda Pietro, Gargamelli e Di Cola colpevoli di associazione per delinquere; Merlino e Bagnoli colpevoli dello stesso reato e di quelli relativi all'attentato di Colle Oppio (unificati dalla continuazione); e Della Savia colpevole di porto continuato di esplosivi, previa unificazione dei capi a lui ascritti; e condanna Valpreda (con la recidiva) e Merlino alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno, di cui tre condonati, con l'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici (condonata per entrambi); il Bagnoli ad anni due di reclusione; Gargamelli e Di Cola, alla pena di un anno e mesi sei di reclusione ciascuno; Della Savia (con la recidiva) a quella di anni due e mesi sei di reclusione e di lire 250.000 di multa (condonati anni due e la intera multa).

Viene concessa la sospensione condizionale della pena a Bagnoli, Gargamelli, Di Cola, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Labruna e a Tanzilli; ed agli stessi inoltre, escluso il Gargamelli, viene accordato anche il beneficio della non menzione della condanna.

Con formula dubitativa vengono assolti Valpreda e Merlino

dai reati relativi agli attentati di Milano, nonchè il Pozzan ed il Massari Antonio dalle imputazioni loro addebitate relative agli attentati ai treni.

Giannettini, Maletti e Labruna, vengono assolti dalla imputazione di tentativo di procurata evasione, perchè il fatto non costituisce reato (trattandosi come si è detto, solo di atti preparatori).

Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli vengono assolti per non aver commesso il fatto dai reati relativi a tutti gli altri attentati del 12 dicembre; e con le stesse formule vengono assolti Orsi Claudio, Biondo Giovanni, Brancato Giuseppe dai reati loro ascritti, e Pan Ruggero dal reato di porto di esplosivi.

Per effetto delle varie formule di proscioglimento, vengono poi revocati i mandati di cattura ancora pendenti per Di Cola e Delle Chiaie, e viene ordinata la immediata scarcerazione di Pozzan.

La Corte ordina invece la cattura, ai sensi dell'art. 272 ult. parte C.P.P. di Freda, Ventura e Giannettini (i primi due, come si è già detto, erano stati già colpiti da altro mandato di cattura per il loro abusivo allontanamento da Catanzaro).

Quanto alle responsabilità civili, la Corte condanna, in solido, Ventura Giovanni, Freda e Giannettini al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che avevano rispettivamente concluso nei loro confronti; (va precisato in proposito che le conclusioni dei vari rappresentanti delle parti civili erano state tutte difformi tra di loro, in quanto ciascuna aveva limitato la richiesta di affermazione di responsabilità solo ad alcuni degli imputati).

Viene, invece, esclusa dalla Corte la responsabilità civile del Ministero della Difesa, citato nel dibattimento dall'Avv. Azzariti Bova in relazione ai reati ascritti all'imputato Giannettini; e ciò in base al duplice rilievo che il rapporto tra quest'ultimo ed il S.I.D. non era di pubblico impiego, ma di lavoro autonomo, e che comunque, anche se il Giannettini fosse stato un pubblico dipendente, la sua condotta non avrebbe mai potuto coinvolgere la responsabilità della P.A., avendo il dipendente agito per fini estranei a quelli istituzionali dell'ente rappresentato.

CAPITOLO III

I MOTIVI DI APPELLO

A) GLI APPELLANTI

Avverso la sentenza sopraindicata hanno presentato dichiarazioni di appello con i motivi: Valpreda Pietro, Merlino, Di Cola, Bagnoli, Gargamelli, Borghese, Della Savia, Torre Rachele, Lovati, Valpreda Maddalena, Freda, Ventura Giovanni, Giannettini, Pozzan, Ventura Angelo, Merchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Massari, Mutti, Tanzilli, Maletti e Labruna.

Ha proposto appello, inoltre, il Procuratore Generale avverso le assoluzioni emesse nei confronti di Valpreda Pietro, Merlino, Borghese, Gargamelli, Pozzan e Massari (contro quest'ultimo c'era pure l'appello, poi rinunziato, del P.M. di udienza).

Ha proposto pure appello la parte civile Avv. Azzariti Bova, in qualità, avverso l'esclusione della responsabilità civile del Ministero della Difesa.

Hanno proposto, infine, appello Fachini e Loredan senza però presentare i motivi.

In definitiva gli imputati non appellanti sono: Torri Olimpia, Delle Chiaie Stefano, Ventura Luigi, Orsi Claudio, Lemke Udo Werner, Biondo Giovanni, Brancato Giuseppe, e Serpieri Stefano.

Nel riassumere le doglianze avanzate dai singoli appellanti appare opportuno trattare contemporaneamente anche i concorrenti appelli del Procuratore Generale e della parte civile per coloro ai quali si riferiscono queste ulteriori impugnazioni.

B) PER FREDA FRANCO

Si eccepisce anzitutto la nullità del dibattimento per mancato interrogatorio dell'imputato, avendo la Corte immotivatamente negato a quest'ultimo il diritto di confrontare l'esattezza delle verbalizzazioni, effettuate in istruttoria ed al dibattimento, con le relative registrazioni sui nastri.

Si eccepisce ancora la nullità delle perizie sui timers e sulle borse in quanto assolutamente incomplete e basate su documentazioni di dubbia autenticità (quale ad esempio la bolla del 17.3.1969).

Si lamenta che i primi Giudici avrebbero dovuto inoltre ordinare la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 18 C.P.P. in relazione alla denunzia presentata contro l'On.le Mario Zagari, ed alle istruttorie pendenti davanti alla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di Ministri ed Ufficiali della Repubblica, trattandosi di procedimento la cui definizione è pregiudiziale rispetto alla soluzione della vicenda della strage di Piazza Fontana.

Si insiste ancora per l'effettuazione della perizia sulla lettera del 12.7.1973 inviata dal S.I.D. alla Corte in data 6.10.1977.

Nel merito si chiede l'assoluzione dell'imputato con formula ampia, od almeno per insufficienza di prove.

Si deduce in proposito che la stessa sentenza ha ridimensionato il valore probatorio degli elementi più seri, ossia quelli relativi ai timers ed alle borse, per cui ha dovuto poi far ricorso soprattutto alla prova ideologica, ritenendo cioè l'im

putato capace per le idee professate, di commettere quei reati; ed è poi passato da tale valutazione alla prova attraverso dichiarazioni interessate di coimputati, ovvero operando fantasiose ricostruzioni di fatti mai accaduti (come la riunione del 18 aprile), o travisandone altri.

In subordine si chiede la consessione delle attenuanti generiche ed il minimo della pena.

Si chiede ancora la riapertura, anche parziale, del dibattimento per consentire la presentazione di documenti o per far sentire altri testimoni o per nuove perizie.

Si insiste, infine, affinchè si ordini l'espunzione dal processo della bussoletta di riempimento di ottone in ordine alla quale manca un qualsiasi verbale di acquisizione, o di sequestro o di reperimento.

C) PER VENTURA GIOVANNI

Si eccepisce anzitutto la nullità della sentenza e del dibattimento per violazione dei diritti della difesa (con particolare riferimento all'impossibilità del Ventura di essere assistito dai suoi difensori di fiducia, ingiustamente denunziati per abbandono della difesa e costretti quindi a rinunziare all'incarico); e per violazione delle norme in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale, ed alla illegittimità dei rinvii ad udienze feriali e delle udienze svoltesi nello stesso periodo.

Nel merito si lamenta che la motivazione è carente e contraddittoria, fondata su risultanze incerte, ancorata a fatti travisati o disancorata a risultanze certe, ma trascurate.

Vengono quindi confutate in maniera analitica le argomentazioni della sentenza in ordine all'esistenza di una associazione sovversiva, alla partecipazione del Ventura agli attentati, al reato di calunnia ed alle imputazioni relative alle armi.

In subordine si chiede: la concessione delle attenuanti generiche, da dichiarare prevalenti sulle aggravanti; la determinazione della pena per ciascuno dei reati ritenuti, salva la loro unificazione; ed eventualmente la diversa qualificazione giuridica del reato di strage in quello di omicidio plurimo.

D) PER GIANNETTINI GUIDO

Oltre all'appello dell'imputato, c'è anche quello della parte civile nei confronti del responsabile civile, che è connesso alla posizione di Giannettini.

Per l'imputato si chiede l'assoluzione con formula ampia o quanto meno dubitativa; ed in subordine perchè il fatto non costituisce reato (l'assoluzione viene chiesta anche per il tentativo di procurata evasione).

Si muovono in proposito contro la sentenza numerose censure, alcune di ordine generale (ossia che la decisione è pretestuosa, lacunosa, dogmatica ecc.) e si passa poi ad una confutazione analitica delle varie argomentazioni contenute nella sentenza con particolare riferimento ai rapporti tra Giannettini-Freda e Ventura, alla chiamata in correità da parte di quest'ultimo, al ruolo svolto dall'imputato nel S.I.D.,

al preteso tentativo di evasione in favore del Ventura, ai contatti tra Giannettini ed i familiari del Ventura, alle presunte coperture del S.I.D. in favore del Giannettini.

In via subordinata si chiede la concessione delle attenuanti generiche, della minima partecipazione al fatto, dei motivi di particolare valore morale e sociale; e per gli attentati del 12 dicembre 1969 anche quella della desistenza volontaria.

A sua volta la parte civile ritiene che il Ministero della Difesa debba essere dichiarato responsabile dell'attività criminosa del Giannettini per la sussistenza di un rapporto di impiego, o comunque ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. (per culpa in eligendo od in vigilando).

E) PER POZZAN MARCO

Nei suoi confronti c'è anche l'appello del Procuratore Generale.

Per l'imputato si chiede l'assoluzione con formula ampia da tutte le imputazioni a lui ascritte, e si lamenta in particolare che la sentenza ha dedicato all'imputato solo poche ed incomplete considerazioni senza prendere in esame gli argomenti difensivi già addotti nella memoria presentata al termine del dibattimento, con cui si confutavano i pochissimi elementi poi valorizzati dai primi Giudici.

Il Procuratore Generale chiede, invece, la condanna del Pozzan in ordine agli stessi reati da cui è stato assolto per insufficienza di prove, assumendo che il suo stato di compromissione nell'associazione eversiva era tale da farlo ritene-

re responsabile dei vari reati connessi agli attentati terroristici programmati dopo la nota riunione del 18 aprile.(1)

F) PER MASSARI ANTONIO

Nei suoi riguardi c'è pure l'appello del Procuratore Generale (il P.M. di udienza aveva chiesto la sua condanna, per i reati relativi agli attentati ai treni, alla pena di anni 10 di reclusione e di L.2.000.000 di multa; come si è già detto, lo stesso P.M. aveva proposto appello, ma poi vi ha rinunziato).

Per l'imputato si chiede anzitutto l'assoluzione per non aver commesso il fatto in ordine a tutti i reati; in ogni caso per i reati relativi agli attentati ai treni, si lamenta che la Corte di Assise avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza istruttoria di rinvio a giudizio per mancata contestazione dell'imputazione, sia in un mandato, che negli interrogatori.

Il Procuratore Generale chiede invece che per questi stessi reati il Massari venga dichiarato colpevole sulla base degli elementi a suo carico (comunanza di operatività eversiva col Ventura, accuse indirette di Mariangela Ventura; viaggio in treno da lui effettuato col Ventura Giovanni la sera dell'8 agosto 1969).

G) PER MUTTI CLAUDIO

Si eccepisce anzitutto la nullità della sentenza istruttoria, in quanto solo con quest'ultimo provvedimento egli era

(1) Va peraltro ricordato che il P.M. di udienza al termine della requisitoria orale, aveva chiesto per il Pozzan la assoluzione per insufficienza di prove.

stato rinviato a giudizio per un preteso tentativo di favoreggiamento commesso nel 1974, mentre fino a quel momento gli era stato contestato un reato del tutto diverso, ossia la partecipazione sovversiva commessa fino al marzo 1972.

Nel merito si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o comunque perchè il fatto non costituisce reato, non potendo il rinvenimento dei due messaggi integrare gli estremi di un tentativo idoneo, e peraltro giuridicamente non ipotizzabile per il reato di favoreggiamento.

H) PER TANZILLI GAETANO

Si chiede l'assoluzione con formula teminativa ampia assumendosi che dalle risultanze acquisite emerge la prova di come l'appunto del 16.12.1969 non fosse stato trasmesso dal C.S. 3, e tanto meno redatto dal Tanzilli.

I) PER MALETTI GIANADELIO

Si chiede l'assoluzione con formula ampia, non solo da tutti i reati di cui è stato ritenuto colpevole, ma anche dalla imputazione per la quale è stata ritenuta la sussistenza di un tentativo non punibile; si censurano le argomentazioni adottate nella sentenza - con riferimento ai veri addebiti - per non essersi tenuto conto,nè dei motivi di servizio che avevano costretto l'imputato a continuare i suoi rapporti con il Giannettini, nè della fantasiosità e calunniosità delle altre accuse in ordine all'espatrio del Pozzan ed alla proposta di fuga fatta al Ventura.

In subordine si eccepisce ancora, ridadendosi la tesi difen

siva già esposta in dibattimento: che il contestato delitto di favoreggiamento avrebbe dovuto qualificarsi come delitto di frode processuale; che in ordine alla falsità ideologica ci sarebbe stata una modifica totale del fatto; che infine, la falsità materiale in scrittura privata non sussisterebbe sia per mancanza di dolo, sia perchè riferita ad un personaggio inesistente (lo Zanella).

In subordine si chiede la concessione delle attenuanti generiche con i benefici di legge non accordatigli dai primi Giudici.

L) PER LABRUNA ANTONIO

Si ripetono,da parte del comune difensore,le stesse argomentazioni e richiesta fatte per il Maletti. Nei motivi redatti da altro difensore esclusivo di detto imputato, si chiedono inoltre l'esclusione dell'aggravante contestata e la riduzione della pena nei minimi edittali.

M) PER VENTURA ANGELO

Si chiede che i reati di cui ai capi T3) e T4),relativi a porto e detenzione di armi da guerra commessi in Castelfranco fino al 5.11.1971 ed in Rossano e Castelfranco tra il 1969 ed il novembre 1971, siano unificati a quelli di cui ai capi T1) e T2), aventi ad oggetto i medesimi reati, commessi in Treviso,rispettivamente fino al settembre e dopo il settembre 1969, trattandosi sempre dello stesso fatto.

Si chiede poi l'assoluzione dai reati di cui ai capi T5) e T6) (porto e detenzione di esplosivo), perchè non commessi dall'imputato.

Si chiede, altresì, l'applicazione dell'amnistia ai sensi del D.P.R. 22.5.1970 n. 283 ed in subordine la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena al minimo ed i benefici di Legge.

N) PER MARCHESIN GIANCARLO

Si chiede che per l'imputazione di cui al capo T3) (detenzione di arma da guerra) sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, maturatasi, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, alla data del 5 maggio 1969.

Si chiede poi l'assoluzione dal reato di cui al capo T4) (porto di armi da guerra) perchè il fatto non costituisce reato, trattandosi di trasporto e non di porto.

In subordine si chiede la concessione delle attenuanti ex art. 62 n. 6 C.P., con la riduzione della pena al minimo.

O) PER COMACCHIO FRANCO E ZANON IDA

Si chiede per entrambi la declaratoria di estinzione dei reati loro ascritti ai capi T3) (detenzione di armi da guerra) e T5) (detenzione di esplosivo) per avvenuta prescrizione, verificatasi - a seguito della concessione delle attenuanti generiche - alla data del 5.3.1979 per il primo reato, e sin dal 31.12.1978 per il secondo reato.

Di conseguenza si chiede che la pena inflitta per gli altri reati venga congruamente ridotta.

P) PER PAN RUGGERO

Si chiede l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 C.P. (stato di necessità) a causa dello stato di terrore in cui avrebbe agito l'imputato sotto le pressioni esercitate in

suo danno da Freda, Ventura e Pozzan.

In subordine si chiede l'assoluzione per insufficienza di prove dai reati di cui è stato ritenuto colpevole, ed ancor più in subordine la declaratoria di estinzione degli stessi per avvenuta prescrizione.

Q) PER VALPREDA PIETRO

All'appello dell'imputato si aggiunge anche quello del Procuratore Generale.

Per Valpreda si chiede l'assoluzione con formula ampia (perchè il fatto non sussiste e perchè il fatto non costituisce reato), sia dall'imputazione di associazione per delinquere di cui è stato ritenuto colpevole, che per i reati dai quali è stato assolto per insufficienza di prove.

Per il primo reato si deduce che l'attività presa in esame dai primi Giudici ai fini della configurazione di quella ipotesi criminosa sarebbe caratterizzata da episodi casuali ed individuali di insofferenza ideologica.

Su questa imputazione si chiede che vengano inoltre risentiti i testi Macoratti ed Ippolito.

In ordine, poi, all'imputazione di strage, si deducono l'inattendibilità del riconoscimento del Rolandi e dei testi del teatro Ambra-Iovinelli, nonchè l'esistenza a favore dell'imputato di un alibi preciso e circostanziato.

Si ripropone, inoltre, la tesi dell'alternatività dell'imputazione di strage, nel senso che l'accertata responsabilità dei componenti del gruppo Freda escluderebbe necessariamente quella

del Valpreda e degli altri anarchici.

Il Procuratore Generale lamenta a sua volta, confutando analiticamente tutte le contrarie argomentazioni contenute in sentenza, che il Valpreda avrebbe dovuto essere dichiarato colpevolo dell'imputazione di strage a lui addebitata.

Va ricordato in proposito che il P.M. di udienza aveva concluso nei confronti del Valpreda chiedendo l'assoluzione dal reato di strage con formula dubitativa dall'episodio della B.N.A. e con formula ampia per gli altri episodi.

R) PER MERLINO MARIO MICHELE

C'è nei suoi confronti anche l'appello del Procuratore Generale.

Per l'imputato si chiede l'assoluzione con formula ampia dal reato di associazione per delinquere, per la concreta mancanza degli elementi costitutivi della ritenuta associazione per delinquere e comunque per l'estraneità del Merlino ai veri episodi presi in esame dalla Corte in ordine a tale imputazione.

Si chiede, poi, l'assoluzione perchè il fatto non costituisce reato o comunque la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, in ordine alle imputazioni di cui al capo I) (attentato a Colle Oppio).

Si insiste, inoltre, per l'assoluzione con formula ampia del delitto di strage con riferimento all'episodio della B.N.A. (per il quale egli è stato assolto per insufficienza di prove) e si deduce che sull'adozione della formula dubitativa ha pesato la nota del S.I.D. del 16-17 dicembre 1969 il cui ispiratore, secondo l'appellante, non sarebbe stato il Serpeeri, ma come risulterebbe appunto dagli atti, proprio il Giannettini.

Si chiede, anzi, in proposito la rinnovazione del dibattimento per l'accertamento dell'iter di formazione della nota suddetta mediante nuova audizione degli Ufficiali già sentiti in proposito.

A sua volta il Procuratore Generale chiede la condanna del Merlino per il reato di strage (con riferimento a tutti gli episodi) evidenziando la sua posizione di tramite tra la cellula eversiva e gli esecutori dei singoli attentati.

Va ricordato, infine, che per il Merlino il P.M. di udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato con formula ampia dalle imputazioni di strage e con riferimento a tutti gli episodi.

S) PER BORGHESE EMILIO E PER GARGAMELLI ROBERTO

C'è contro di loro anche l'appello del Procuratore Generale.

Per l'imputato Borghese si chiede l'assoluzione con formula ampia, o quanto meno per insufficienza di prove, dal reato di associazione per delinquere, dichiarato prescritto nei suoi confronti per la ricorrenza della diminuente del vizio parziale di mente.

Analoga richiesta di assoluzione viene avanzata per il Gargamelli che è stato ritenuto a sua volta colpevole del predetto reato.

Si deduce per entrambi l'assoluta mancanza di elemnti probatori in ordine alla ritenuta associazione per delinquere.

Il Procuratore Generale chiede invece, a sua volta che entrambi vengano condannati per il reato di strage, ed evidenzia a carico di tutti e due la conoscenza anticipata che essi avevano degli obiettivi degli attentati, e per il Borghese, inoltre,

le confidenze da lui fatte all'Agente Ippolito.

Va ricordato ancora che per entrambi gli imputati il P.M. di udienza aveva chiesto la loro assoluzione con formula ampia dal reato di strage.

T) PER BAGNOLI EMILIO E DI COLA ENRICO

Si chiede per entrambi l'assoluzione, almeno con formula dubitativa, dal reato di associazione per delinquere di cui sono stati ritenuti colpevoli, essendo la pronunzia della Corte fondata su dubbie testimonianze ed ambigui discorsi.

In subordine si chiede la degradazione del reato in partecipazione ed associazione sovversiva.

Per Di Cola si chiede, inoltre, l'assoluzione con ampia formula dal reato ex art.260 n.3 C.P., dichiarato estinto per prescrizione dai primi Giudici.

U) PER DELLA SAVIA OLIVO

Si chiede anzitutto l'assoluzione, quanto meno per insufficienza di prove, dal reato di porto continuato di esplosivi, e si fà notare che il preteso deposito di sua pertinenza esisteva solo nelle dichiarazioni di alcuni imputati o testimoni, rimaste tutte prive di obiettivi riscontri.

In subordine si chiede la concessione delle attenuanti generiche, da dichiararsi almeno equivalenti all'aggravante, nonchè la riduzione della pena al minimo.

V) PER TORRI RACHELE, LOVATI ELE E VALPREDA MADDALENA.

Si chiede la loro assoluzione con formula ampia dal reato di falsa testimonianza (dichiarato estinto per prescrizione dai

primi Giudici) e si evidenzia la loro innocenza proprio sulla base dell'infondatezza dell'accusa principale mossa contro il loro congiunto Valpreda Pietro.

PARTE QUINTA

IL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO

Il 22 maggio 1980 aveva inizio, sempre in Catanzaro, il dibattimento di appello.

Comparivano solo Freda Franco e Giannettini Guido, entrambi in stato di detenzione. Va precisato in proposito che Giannettini era stato già tratto in arresto in udienza il 23.2.1979 subito dopo la lettura della sentenza di primo grado, mentre Freda, che si era rifugiato dopo la fuga in Costarica, era stato tratto in arresto e riportato in Italia sin dal 24.8.1979. A sua volta Ventura, il quale dopo la fuga si era rifugiato in Argentina, era stato tratto in arresto in detto Stato per uso di passaporto falso; nei suoi confronti era stata intanto avviata la procedura di estradizione, ancora pendente all'inizio del processo.

Nei confronti, appunto, del Ventura venivano sollevate da parte del suo difensore delle eccezioni intese a denunziare l'irregolarità della sua citazione per il dibattimento di appello, effettuata col rito previsto dall'art. 173 C.P.P.; ma la Corte le respingeva con ordinanza del 24.5.1980 con la quale disattendeva, altresì, la richiesta avanzata da uno dei difensori di parte civile per l'instaurazione della procedura di consegna provvisoria del predetto imputato.

Del Ventura Giovanni e di tutti gli altri appellanti non comparsi veniva quindi dichiarata la contumacia.

Tutte le parti civili mantenevano la loro costituzione nei confronti dei vari imputati.

Dopo la lettura della relazione la difesa del Ventura riproponeva le questioni di nullità già sollevate nei motivi di appello, ma la Corte le disattendeva con ordinanza dell'8 luglio 1980.

Nel successivo corso del dibattimento venivano svolte tra l'altro le seguenti attività :

A) INTERROGATORIO DI FREDA E GIANNETTINI

Entrambi gli imputati si dichiaravano disposti a rendere l'interrogatorio, ma ciascuno di loro si manteneva in sostanza sulla propria precedente linea difensiva.

In particolare,il Freda insisteva nell'affermare di avere ignorato la qualità di informatore del S.I.D. di Giannettini, ed escludeva quindi di avergli volontariamente trasmesso notizie sulla sinistra extraparlamentare.

B) CONFRONTO FREDA-GIANNETTINI

Su questo specifico punto si procedeva quindi ad un nuovo confronto tra i due imputati. In questa sede il Freda ribadiva il proprio assunto, ma ventilava per la prima volta la possibilità di essere stato, sia pure involontariamente,lo informatore di Giannettini, il quale probabilmente aveva enucleato dalle amichevoli conversazioni tenute con lui tutte le notizie utili da trasmettere al Servizio.

Giannettini,a sua volta, senza smentire apertamente il Freda su questo nuovo assunto, confermava comunque di avere avuto da lui informazioni, anche attraverso note scritte,sulla sinistra extraparlamentare ed in particolare,fra

l'altro, sulla esistenza di un deposito di armi del gruppo filocinese della cosiddetta "linea nera".

C) ACQUISIZIONE DI ATTI

Su richiesta del Procuratore Generale e di alcuni difensori di parte civile, venivano acquisite copie degli atti del procedimento a carico del Gen.Saverio Malizia,che si svolgeva in quello stesso periodo, ed in sede di rinvio, davanti alla Corte di Assise di Potenza. Tale processo si concludeva in data 30.7.1980 con sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, divenuta in seguito definitiva per mancata impugnazione.

Veniva invece rigettata la richiesta dell'Avv.to Azzariti Bova, difensore di parte civile,per la nuova audizione dei testi già escussi in ordine alla eccezione del segreto politico-militare.

Veniva, infine, autorizzata l'esibizione di numerosi atti e documenti ad opera del Procuratore Generale e di alcuni difensori degli imputati e di parte civile.

D) RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Con riferimento ad una circostanza indicata da Ruggero Pan nel suo memoriale, e precisamente al suo incontro con Freda la mattina del 19.4.1969 davanti alla "Bottega del Vino" di Padova, veniva chiesto alla Questura di detta città di accertare, sulla scorta di quanto eccepito nel dibattimento di secondo grado dai difensori del Freda, se quello

esercizio fosse all'epoca già chiuso da vario tempo ; e la Questura di Padova, con nota dell'8.8.1980, rispondeva che in effetti quel negozio si era trasferito sin dal 24.2.965 in Via Tiziano Aspetti.

E) RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO.

Alcuni difensori di parte civile chiedevano la sospensione, ai sensi dell'art.18 C.P.P. del dibattimento in corso, in attesa della definizione, da parte della Commissione parlamentare inquirente, dell'esame delle posizioni degli On.li Rumor, Andreotti, Tanassi etc., in relazione alle denunzie a loro carico per falsa testimonianza o per favoreggiamento, trasmesse a suo tempo dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

La Corte, però, respingeva tali richieste con ordinanza del 13.10.1980 non avendo ravvisato, fra l'altro, alcun nesso di pregiudizialità tra la procedura pendente davanti alla Commissione parlamentare ed il giudizio di appello in corso.

F) LE RICHIESTE DELLE PARTI

In data 4.11.1980 aveva inizio la discussione finale con le richieste dei difensori di parte civile, cui seguivano nell'ordine quella del Procuratore Generale e dei difensori del responsabile civile e degli imputati.

Queste erano le rispettive conclusioni delle parti:

l'Avv.Odoardo Ascari per le parti civili Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egidio, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved.China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved.Dendena, De Gubernatis Carlo ved.Corsini, Ferrari Costantina ved.Arnaldi, Garavaglia Eugenio, Agosteo Angela M. ved.Gerli, Gerli Carla Maria, Gerli Clementina, Gerli Vittorio, Grioni Francesco, Guida Locatelli ved.Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved.Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franco, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giacondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved.Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angela, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved.Taveggia, Umbertone Angela, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Vaiani Francesco, Villa Serafino chiede, "in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro in data 23/2/1979 in relazione ai capi della stessa sentenza riguardanti l'assoluzione di Mario Merlino e Pietro Valpreda in ordine ai contestati reati di strage consumati il 12/12/1969, condannarsi gli stessi in riforma della citata sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro in data 23/2/1979, alle pene di legge, nonchè

in solido tra loro e con gli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura,al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, danni che, attesa la difficoltà dell'accertamento, saranno da liquidarsi in separata sede.
Condannarsi gli stessi, in solido con gli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura alla rifusione delle spese e onorari di assistenza di parte civile sia del giudizio di primo grado - nella misura di cui alla notula già presentata - che di secondo grado come da nota che sarà presentata al termine della discussione.
Confermarsi l'impugnata sentenza, nei capi relativi alla condanna per i reati di strage consumati il 12/12/1969 dagli imputati Franco Freda e Giovanni Ventura, condannandosi gli stessi alla rifusione delle spese ed assistenza di parte civile di questo grado, e ciò in solido con gli imputati Mario Merlino e Pietro Valpreda, come da nota che sarà presentata al termine della discussione."

L'Avv.Alfredo Biondi per le parti civili Papetti Pietro e China Silvana, chiede "che la Corte Ecc.ma rigetti gli appelli proposti da Freda Franco e Ventura Giovanni e confermi in ordine al reato di strage, la sentenza di primo grado.

Relativamente agli imputati Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele, si chiede che la Corte rigetti gli appelli degli stessi proposti e,in accoglimento del Procuratore Generale, voglia riformare la sentenza di primo grado, sempre

in ordine al reato di strage, dichiarando la penale responsabilità degli imputati e condannandoli alla pena di giustizia.Voglia condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed al rimborso delle spese come da separata specifica."

L'Avv.Rinaldo Taddei per le parti civili Agosteo Angela Maria ved.Gerli, Gerli Vittoria in Valsecchi, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Vila Anna ved.Perego, Perego Alessandro, Giovesi Nives ved.Pasi, Silva Paolo, Cottini Olga ved.Silva, chiede "che la Corte Ecc.ma rigetti gli appelli proposti da Frada Franco e Ventura Giovanni e confermi in ordine al reato di strage,la sentenza di primo grado .

Relativamente agli imputati Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele, si chiede che la Corte rigetti gli appelli degli stessi propositi e,in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale,voglia riformare la sentenza di primo grado, sempre in ordine al reato di strage, dichiarando la penale responsabilità degli imputati e condannandoli alla pena di giustizia.Voglia condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed al rimborso delle spese come da separata specifica"

L'Avv.Claudio Gargiulo per le parti civili Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Giuseppe, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno - Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Primo Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti

Pasquale, Labombarda Raffaele, Lancellotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro, Volo Pietro, chiede che l'Ecc.ma Corte rigetti gli appelli proposti da Freda Franco e Ventura Giovanni e confermi, in ordine al reato di strage, la sentenza di primo grado.

Relativamente agli imputati Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele, si chiede che la Corte rigetti gli appelli dagli stessi proposti e,in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, voglia riformare la sentenza di primo grado, sempre in ordine al reato di strage, dichiarando la penale responsabilità degli imputati e condannandoli alla pena di giustizia.

Voglia condannare, altresì, tutti i nominati imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

L'Avv.Luigi Francesco Gigliotti per le parti civili Gaiani Virginia e Perego Policarpo, chiede che la Corte Ecc.ma rigetti gli appelli proposti da Freda Franco e Ventura Giovanni e confermi, in ordine al reato di strage, la sentenza di primo grado.

Relativamente agli imputati Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele, chiede che la Corte rigetti gli appelli degli stessi proposti e,in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, voglia riformare la sentenza di primo grado, sempre in ordine al reato di strage, dichiarando la penale responsabilità degli imputati e condannandoli alle pene di

legge.

Voglia condannare,altresì, tutti i nominati imputati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede,non che al rimborso delle spese di questo secondo grado del giudizio, nella misura che risulta dalla notula che si deposita e con attribuzione delle somme dal sottoscritto procuratore quale anticipante e distrattario ex art.93 C.P.C.

Gli Avv.ti Marcello Gentili, Giuseppe Seta e Gaetano Pecorella per le parti civili Ancona Dario, Parachini Roberto e Caldara Luigi chiedono che la Corte confermi la sentenza che ha affermato la penale responsabilità di Franco Frea, Giovanni Ventura e Guido Giannettini per i fatti contestati e la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali già richiesti.

Nei confronti di Guido Giannettini, a tale conclusione comunque si pervenga ove sia respinta la richiesta,già avanzata e qui riproposta, di sospensione del processo,previo eventuale stralcio degli atti che riguardano l'imputato, in attesa della definizione di quello pendente,presso la competente Commissione Parlamentare Inquirente,con riferimento agli stessi fatti di strage ed loro favoreggiamento.

Nei confronti di Marco Pozzan, la Corte dichiari la sua penale responsabilità per i fatti contestati,in accoglimento dei motivi di appello del Procuratore Generale di Catanzaro, e lo condanni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti, secondo le conclusioni formu-

mulate in tal senso nel giudizio di primo grado della parte civile.

La Corte condanni comunque gli imputati sopraindicati al pagamento delle spese, anche per questo grado di giudizio, come da note a parte e,per l'imputato prosciolto in primo grado, come da note presentate in entrambi i gradi di giudizio."

L'Avv.Enrico Contieri per la parte civile Banca Nazionale del Lavoro, per il delitto di strage, commesso il 12.12.1969, in Roma, chiede: "la conferma della condanna di Freda Franco e Ventura Giovanni con la condanna degli imputati appellanti alla rifusione delle spese processuali del grado d'appello in favore della p.c.,specificate in allegato foglio; 2) la condanna di Merlino Mario, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto, con la condanna del risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in favore della p.c.,specificate in allegato foglio."

L'Avv.Prospero Morra per le parti civili di Consulo Nicola, Franzin Duilio, Martini Francesco, Conti Luciana, Mazzerioli Maura, Girardi Iseo, Tiberia Giovanni, Misiani Lucia, Busatta Bartolo, Lugnini Umberto, Talone Luisa, Gigli Giovanni, Berarducci Rocco, Dioletta Fernando, Morichetti Elena e Esposito Maria Antonietta chiede che la Corte Ecc.ma: voglia "1)-confermare la sentenza di condanna pronunziata dalla Corte d'Assise di Catanzaro nei confronti degli imputati

Freda Franco e Ventura Giovanni; 2°)-Accogliere l'appello del Procuratore Generale nei confronti di Merlino Mario,e ritenere l'imputato colpevole di concorso nel delitto di strage,con condanna alla pena che sarà ritenuta di giustizia;3°)-Condannare gli imputati,con vincolo solidale, al pagamento delle spese e degli onorari di assistenza e difesa di questo grado di giudizio ;4°)-condannare l'imputato Merlino Mario al rimborso delle spese di costituzione di p.c.,e al pagamento delle spese degli onorari di assistenza e difesa del primo grado del giudizio.

L'Avv.Vincenzo Azzariti Bova per le parti civili Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia e Pizzamiglio Enrico contro gli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Pozzan Marco, Giannettini Guido, Merlino Mario Michele, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio e Gargamelli Roberto, imputati come in atti ed ancora contro il Ministero della Difesa, quale responsabile civile chiede che la Ecc.ma Corte di Assise di Appello di Catanzaro voglia:

"a)-confernare le responsabilità penali di Freda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido, con la conferma della condanna inflitta dalla Corte di Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979, per il reato di strage, con la condanna degli stessi alle maggiori spese di questo grado di appello, spese ed onorari da attribuire totalmente al sottoscritto difensore e procuratore, che ha anticipato le spese e non ha ricevuto i compensi;

b)-affermare, in accoglimento dell'appello del Sig.Procuratore Generale, la responsabilità penale di Merlino Mario Michele, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio e Gargamelli Roberto, in ordine al reato di strage, avvenuto in Milano il 12.12.1969, con la condanna degli stessi alla pena di legge ed in via solidale con gli altri imputati, ai danni verso le sopradette parti civili, liquidando gli stessi danni nella somma di lire 200.000.000 o rinviando ogni liquidazione in separata sede, nonchè condannando gli stessi a tutte le spese ed onorario del presente giudizio di primo e secondo grado, da attribuire come sopra ;

c)-affermare e ritenere, in accoglimento dell'appello della parte civile, la responsabilità civile del convenuto Ministero della Difesa, con condanna sempre solidale con gli imputati,al risarcimento dei danni nella somma di lire 200.000.000 o da liquidarsi in separata sede, ed ancora con condanna, sempre solidalmente con gli imputati, alle spese ed onorari del giudizio di primo e secondo grado, come da specifica, da attribuire come sopra al sottoscritto procuratore ed avvocato;

d)-in via subordinata, ritenendo sussistente condizione di connessione ed anche situazione di diversità del fatto ai sensi dell'art.477 C.P.P. ed ancora riconoscendo che gli atti relativi ai fatti evidenziati dalla sentenza della Corte di Assise di Potenza del 30.7.1980 (processo Malizia Saverio) ed alle testimonianze di Andreotti Giulio,Tanassi Mario e

Rumor Mariano, sono stati trasmessi alla Presidenza della Camera dei Deputati per competenza della Commissione Parlamentare Inquirente, ordinare stralcio della posizione penale di Giannettini Guido e degli atti relativi alla azione per responsabilità civile proposta contro il Ministero della Difesa, disponendone la relativa trasmissione alla Presidenza della Camera dei Deputati per competenza della detta Commissione Parlamentare Inquirente.

Resta allegato ed esibito certificato della Procura della Repubblica di Catanzaro relativo alla trasmissione dei detti atti alla Commissione Parlamentare Inquirente, in data 17.11.1980!

L'Avv.Alessandro Garlatti per la parte civile Salfa Giulio chiede che l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza reietta,confermi la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro nella parte che dichiara la penale responsabilità per i fatti de quo di Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini, e li condanni al risarcimento dei danni patrimoniali e morali a favore di Salfa Giulio,rappresentato dal procuratore speciale Avv.Alessandro Garlatti, da liquidarsi in separato giudizio, e conceda una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.489 bis C.P.P. di L.1.000.000.

Condannare gli appellanti alle spese,diritti ed onorari a favore della parte civile costituita anche per questo grado di giudizio,come da nota a parte!

Il Procuratore Generale chiede che la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro,voglia:

"1)-dichiarare Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele colpevoli anche del reato di strage come loro ascritto ai capi 2 - 2A della rubrica nonchè dei reati contestati con i capi 6 e 7,con condanna per entrambi alla pena dell'ergastolo, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e con perdita della patria potestà e della capacità di testare.

Voglia,inoltre,ordinare la pubblicazione di estratto della emananda sentenza,mediante affissione,nei comuni di Milano e Roma,nonchè per almeno una volta,su quotidiani di diffusione nazionale.

Voglia condannarli,infine al pagamento delle spese delle rispettive custodie preventive ed,in solido con gli altri imputati condannati,al pagamento delle spese di giustizia.

2)-dichiarare estinti per prescrizione i reati di detenzione di arma da guerra ed esplosivo,contestati a Comacchio Franco e Zanon Ida con i capi T-3 e T-5 della rubrica,determinando in anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 220.000 di multa ciascuno le pene per gli altri reati ;

3)-dichiarare estinto per prescrizione il reato di detenzione di armi da guerra contestato a Marchesin Giancarlo con il capo T-3 della rubrica,determinando in anni 1 e mesi 4 di reclusione e lire 140.000 di multa la pena per gli altri reati;

4)-dichiarare estinti per prescrizione i reati di detenzione di armi da guerra ed esplosivo contestati a Pan Ruggero con i capi T-3 e T-5 della rubrica, determinando la pena per gli altri reati in anni 1 e mesi sei di reclusione e lire 150.000 di multa;

5)-confermare nel resto l'impugnata sentenza.

L'Avv.Paolo di Tarsia, per l'Avvocatura Generale dello Stato, concludeva chiedendo il rigetto della pretesa risarcitoria del difensore di p.c. costituito nell'interesse dei Pizzamiglio, Avv.to Azzariti Bova, nei confronti del Ministero della Difesa.

I difensori degli imputati concludevano chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.

L'Avv.Ivo Reina, in subordine, chiedeva l'applicazione dell'art.4 della legge n.15/80 per i fatti confessati dal Ventura.

Il 16.3.1981, dichiarato chiuso il dibattimento dopo le repliche del P.G. e dei difensori delle parti, la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA CAUSA

I Giudici di primo grado, attraverso la valutazione delle risultanze - istruttorie e dibattimentali - acquisite nel corso di un lunghissimo iter processuale, sono pervenuti con la loro sentenza ad alcune ben delineate conclusioni che, al fine di una organica impostazione della intera causa, si possono schematicamente enunciare nei seguenti termini:

- All'epoca dei tragici attentati del 1969 operava nel Veneto una vasta ed articolata associazione sovversiva di impostazione nazi-fascista, intesa a destabilizzare le istituzioni statali mediante attività terroristica, e della quale facevano parte, con posizione di preminenza, gli imputati Freda Franco e Ventura Giovanni, nonchè - ma con mansioni gregarie e comunque di minor rilievo - l'imputato Pozzan Marco (1).

- Faceva pure parte di questa associazione, ed in posizione di direzione e di sovraintendenza organizzativa, l'informatore del S.I.D. Guido Giannettini (2) il quale, avvalendosi di tale suo ruolo, nonchè degli autorevoli appoggi assicuratigli, non solo nell'ambito dei servizi di sicurezza, ma anche a livello più alto, e nel quadro di precedenti intese segrete, fungeva da anello di congiunzione tra questi elementi, rimasti però sconosciuti, e l'associazione sovversiva, alla cui

(1) I predetti imputati erano stati inquisiti attraverso la istruttoria di Treviso-Padova-Milano, conclusa con ordinanza di rinvio a giudizio del 18.3.1974 del G.I. di Milano.

(2) Inquisito in parte nell'istruttoria di Milano e per il resto in quella del G.I. di Catanzaro, conclusasi con ordinanza di rinvio a giudizio del 31.7.1976.

attività criminosa egli assicurava soprattutto un avallo politico-militare, che si traduceva per i suoi correi in un potente fattore di istigazione e di rafforzamento dei loro programmi.

- Ai predetti imputati Freda-Ventura e Giannettini va attribuita la penale responsabilità dell'organizzazione, (e per qualche caso, della esecuzione materiale) dei numerosi atti terroristici loro addebitati, iniziati con l'attentato del 15 aprile 1969 al Rettorato dell'Università di Padova e culminati nella strage di Milano del 12.12.1969; mentre non si è raggiunta la prova sufficiente di analoga responsabilità per il coimputato Pozzan, cui erano stati pure addebitati gli stessi fatti. Ai primi tre è stata quindi irrogata la pena dell'ergastolo per il delitto di strage continuata, così unificate le varie imputazioni (con esclusione di quelle dichiarate estinte per amnistia e prescrizione).

- Per gli imputati Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto, facenti parte del gruppo anarchico "22 marzo",(1) è da escludere con certezza ogni responsabilità per i fatti del 12.12.69 nei confronti del Borghese e del Gargamelli Roberto; altrettanto è da dirsi per Valpreda Pietro e per Merlino, per i quali però, c'è il dubbio circa la loro partecipazione al solo episodio dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano (ossia a quello che ha provoca

(1) Inquisiti con l'istruttoria di Roma conclusasi con ordinanza del G.I. del 26.4.1971 che li aveva rinviati a giudizio per i soli attentati (di Milano e di Roma) del 12.12.1969.

to la strage),in quanto Valpreda potrebbe essere stato strumentalizzato come esecutore materiale, per il tramite di Merlino, nel quadro di un eventuale collegamento di quest'ultimo con la cellula veneta che faceva capo a Freda ed a Ventura. Per i predetti quattro imputati è stata quindi emessa sentenza assolutoria per non avere commesso il fatto, con esclusione per i soli Valpreda e Merlino,dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, in ordine al quale entrambi sono stati assolti dall'imputazione di strage con formula dubitativa.

- Gli stessi Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli, sono stati riconosciuti colpevoli, assieme a Bagnoli Emilio ed a Di Cola Enrico, e con riferimento ad episodi diversi, di associazione per delinquere ed altro, e condannati a pene varie.

- Gli Ufficiali del S.I.D. Gen. Maletti Gianadelio e Cap. Labruna Antonio, nel quadro delle illecite protezioni accordate dagli ambienti militari e politici a Giannettini ed alla cellula veneta, nel corso della istruttoria di Milano hanno procurato l'espatrio, per sottrarli alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, dello stesso Giannettini e del Pozzan Marco, ed hanno proposto inoltre - sempre di intesa col Giannettini - al Ventura Giovanni l'evasione dalle carceri di Monza dove quest'ultimo era detenuto. Sono stati perciò ritenuti colpevoli delle varie imputazioni loro ascritte per tali fatti (e condannati a pene varie) tranne che per il tentativo di procurata evasione, dal quale sono stati assolti - assieme al Giannettini - con la formula perchè il fatto non costituisce reato, essendosi la loro condotta criminosa limitata a meri atti preparatori.

- Ventura Angelo, fratello di Ventura Giovanni, si è reso colpevole dei reati connessi ai vari spostamenti ed occultamenti delle armi e del materiale esplodente di cui era dotata l'associazione sovversiva facente capo al fratello ed al Freda. E per questa imputazione è stata emessa nei suoi confronti sentenza di condanna. In ordine poi alla partecipazione dello stesso Ventura Angelo a tale associazione, il relativo reato a lui ascritto è stato dichiarato estinto per prescrizione.
- Uguale provvedimento, e per la medesima imputazione, è stato adottato nei confronti di Fachini Massimiliano e di Loredan Pietro.
- Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida e Pan Ruggero si sono resi a loro volta colpevoli dei reati loro ascritti, per aver collaborato negli spostamenti e l'occultamento delle armi di pertinenza dell'associazione sovversiva; e per tale motivo sono stati condannati a pene varie.
- Non è emersa prova sufficiente, nei confronti dell'imputato Massari Antonio, circa la sua appartenenza alla predetta associazione, nonchè in ordine all'altro addebito contestatogli di aver partecipato agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969. Lo stesso è stato quindi prosciolto per prescrizione dal primo reato, e per insufficienza di prove da tutti gli altri.
- Mutti Claudio, incaricato da Freda e da Ventura, durante la loro detenzione, di far recapitare al Giannettini un loro messaggio, è stato prosciolto per amnistia per il reato a lui ascritto di tentato favoreggiamento.

- Tanzilli Gaetano, M.llo dei CC. in forza al S.I.D. nel 1969, si è reso colpevole del reato ascrittogli di falsa testimonianza, avendo negato di aver appreso dal suo confidente Stefano Serpieri tutte le notizie contenute in un appunto redatto dal S.I.D. il 16.12.1969 e nel quale si facevano i nomi del Merlino e di Delle Chiaie Stefano quali autori degli attentati del 12.12.1969; e per questo reato è stata quindi pronunziata la condanna nei suoi confronti, mentre per la medesima imputazione ascritta al Serpieri, non ricorrendo, come per il Tanzilli, l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 C.P. è stata emessa declaratoria di estinzione per amnistia.
- Seri dubbi sussistono sulla veridicità delle deposizioni rese da Torre Rachele, Lovati Eva e Valpreda Maddalena, rispettivamente nonna, madre e sorella di Valpreda Pietro, in ordine all'alibi del loro congiunto per il giorno 12 dicembre ed alla sua presenza in Milano nei successivi giorni 13 e 14; sicchè, nell'impossibilità di adottare nei loro confronti una formula assolutoria ampia, il reato di falsa testimonianza alle stesse ascritto è stato dichiarato estinto per amnistia.
- Analoga declaratoria, ma per avvenuta prescrizione, è stata emessa nei confronti di Stefano Delle Chiaie per l'unico reato a lui ascritto di falsa testimonianza, ed avente ad oggetto le reticenti dichiarazioni dallo stesso rese in ordine ai suoi rapporti con Merlino Mario.
- Della Savia Olivo si è reso colpevole delle imputazioni ascrittegli di detenzione e trasporto di esplosivo

in relazione al possesso da parte sua di una certa quantità di detto materiale nascosto in una scarpata di via Tiburtina. E per questo reato è stata emessa nei suoi confronti sentenza di condanna.

= Bagnoli Emilio si è reso colpevole, oltre che del reato di associazione per delinquere, ed in concorso con Merlino dell'attentato alla sezione M.S.I. di Colle Oppio; ed è stato quindi condannato per il reato ascrittogli in relazione a tale episodio.

= Nei confronti, infine, di Di Cola Enrico, imputato anche del delitto di spionaggio di cui all'art. 256 C.P., si è ritenuta la sussistenza a sua carico della meno grave figura delittuosa prevista dall'art. 260 n. 3 C.P. (c.d. spionaggio indiziario), con la speciale diminuente ex art. 311 C.P., e con la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

I relativi capi della sentenza in cui sono state trasfuse le sopra indicate pronunzie dei Giudici di primo grado, risultano investiti dall'appello di tutti gli imputati predetti (con esclusione del Sorpieri e del Delle Chiaie), ed in parte da quello del Procuratore Generale. Le rispettive doglianze, con riferimento soprattutto ai motivi principali di impugnazione si possono così riepilogare:

= Il Procuratore Generale ha assunto nei motivi di appello che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la penale responsabilità per tutti gli attentati loro ascritti (con particolare riguardo per il reato di strage) di Pozzan Marco, Merlino

Mario Michele, Valpreda Pietro, Borghese Emilio e Gargamelli Roberto, nonchè, per gli attentati ai treni dell'8/9 agosto 1969, di Massari Antonio. Nella requisitoria orale, però, il Procuratore Generale di udienza ha insistito per l'affermazione della responsabilità solo nei confronti degli imputati Merlino e Valpreda, chiedendo invece per gli altri 4 la conferma della impugnata sentenza.

= Preda Franco, Ventura Giovanni e Giannettini Guido, confutando le varie argomentazioni di detta sentenza, hanno chiesto invece il riconoscimento della loro estraneità a tutti i fatti agli stessi addebitati.

= Pozzan Marco ha chiesto l'assoluzione con formula ampia da tutte le imputazioni dalle quali è stato prosciolto per insufficienza di prove o per estinzione del reato.

= Merlino Mario Michele e Valpreda Pietro hanno chiesto l'assoluzione con formula ampia, non solo dai reati di cui sono stati dichiarati colpevoli, ma anche da quelli (con particolare riferimento alla strage di Milano) per i quali è intervenuta assoluzione per insufficienza di prove.

= Borghese Emilio e Gargamelli Roberto hanno chiesto l'assoluzione con formula piena dai reati di cui sono stati ritenuti colpevoli, o per i quali è intervenuta declaratoria di estinzione.

= Maletti Gianadelio e Labruna Antonio, nel protestare la loro estraneità ai fatti addebitati, hanno chiesto l'assoluzione con formula ampia da tutti i reati di cui sono stati ritenuti colpevoli, nonchè dall'imputazione di tentativo in procu-

rata evasione aggravata da cui sono stati prosciolti perchè il fatto non costituisce reato.

= Fachini Massimiliano e Loredan Pietro, pur avendo proposto appello, non hanno presentato i motivi.

= Tutti gli altri imputati (Ventura Angelo, Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Zanon Ida, Pan Ruggero, Massari Antonio, Mutti Claudio, Tanzilli Gaetano, Torre Rachela, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Della Savia Olivo, Bagnoli Emilio e Di Cola Enrico), hanno chiesto,o l'assoluzione con formula ampia,o la declaratoria di estinzione dei reati loro ascritti.

Tanto premesso, e tenuto conto delle conclusioni adottate dai primi Giudici, appare opportuno trattare i vari argomenti secondo il seguente ordine:

1°)-L'associazione sovversiva ascritta a Freda Franco, Ventura Giovanni, Pozzan Marco e Giannettini Guido ;

2°)-Gli attentati del 1969 attribuiti ai predetti imputati ;

3°)-La posizione degli altri imputati Massari, Ventura Angelo, Marchesin, Comacchio, Zanon, Pan, Mutti, Fachini, Loredan, Maletti e Labruna ;

4°)-La posizione degli imputati Borghese, Gargamelli, Merlino, Valpreda Pietro, e degli altri imputati Bagnoli, Di Cola, Della Savia, Tanzilli, Torri Rachele, Lovati Ele e Valpreda Maddalena;

5°)-Le conclusioni finali.

PARTE PRIMA

L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA ASCRITTA A FREDA, VENTURA, POZZAN E GIANNETTINI.

CAPITOLO I°

FREDA, VENTURA E POZZAN

A) INTRODUZIONE

Nella esposizione del fatto sono stati già indicati gli argomenti in base ai quali i primi Giudici hanno ritenuto la sussistenza di una associazione sovversiva, dagli stessi definita segreta, potente e piramidale, e di cui facevano parte, con posizioni direttive e preminenti, il Freda ed il Ventura, nonchè, con funzioni solo gregarie, il Pozzan; ed a quelle pagine si rimanda per un migliore approfondimento del pensiero espresso in proposito dalla Corte di Assise.

In questa sede appare quindi opportuno effettuarne solo un rapido richiamo, e ricordare che quegli argomenti si compendiano soprattutto: nel carattere eversivo delle pubblicazioni di Freda; nell'effettiva comunanza, sul piano ideologico ed operativo, tra il Freda ed il Ventura; nel malizioso, quanto vano tentativo dei due imputati di far risultare un dissidio ideologico, in realtà insussistente, fra di loro ; nella attendibilità delle confidenze fatte da Ventura al teste Lorenzon; nell'oscura destinazione dei cospicui finanziamenti ricevuti dal Ventura nel corso della sua attività imprenditoriale ;nelle indicazioni rese dal Ventura al Magistrato in ordine al ruolo assunto da Freda e da Pozzan, ai programmi della associazione, ed ai collegamenti tra il gruppo veneto e quello romano, capeggiato da Stefano Delle Chiaie;(con particolare riferimento ad una riunione eversiva tenuta a Pado-

va la sera del 18.4.1969, nel corso della quale sarebbero stati messi a punto la c.d. strategia di seconda linea e lo sviluppo dell'attività terroristica) ; nei riscontri emersi, in ordine alle predette ammissioni del Ventura, attraverso le indagini del Commissario Pasquale Iuliano, le deposizioni dei testi Roveroni e Tommasoni, e le accuse contro Freda e Ventura contenute nel memoriale e nelle dichiarazioni di Ruggero Pan; nella disponibilità di un gran numero di armi e di munizioni e di una certa quantità di esplosivo da parte della associazione; nei tentativi di istigazione alla rivolta attuati dal Freda e dal Ventura nel 1966 nei confronti degli Ufficiali delle Forze Armate attraverso i volantini a firma N.D.S.; nella fantasiosità dell'assunto prospettato dal Ventura, a giustificazione dei suoi rapporti con Freda, di avere agito nella qualità di informatore indiretto del S.I.D..

Sulla validità di tali argomenti, che gli appellanti Freda, Ventura e Pozzan contestano a loro volta con censure e critiche di vario genere, si deve ora pronunciare questa Corte. Ma si può anticipare sin da adesso che, alla stregua di quanto emergerà dal riesame delle risultanze processuali, le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici potranno essere confermate solo in parte, e nei limiti che saranno di volta in volta precisati.

B) LE PUBBLICAZIONI DI FREDA. L'IDEOLOGIA E LA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO.

Il contenuto dello opuscolo "La disintegrazione del siste

ma" stampato a Padova nel 1969, e la cui paternità è stata, dopo una iniziale negativa, riconosciuta dal Freda (1), costituisce una delle fonti più attendibili per l'individuazione della ideologia dell'imputato, nonchè di alcuni aspetti salienti della sua personalità, dai quali non si potrà prescindere nella valutazione delle risultanze processuali.

In quello scritto, Freda, rivolgendosi soprattutto agli uomini veramenti liberi, comincia ad esporre la sua concezione filosofico-politica della fisionomia del vero Stato, non degradato a mera struttura di diritto positivo, ma inteso come essenza e funzione superiore, secondo il concetto platonico di "un modello fissato nei cieli" ed il cui fine autentico, non è il benessere economico, ma la felicità, "l'eudaimonia" degli elleni, nel significato di completezza e di integrazione tra gli elementi umani, e di partecipazione di questi agli elementi super umani e divini della realtà.

A questa astratta esposizione di principi segue però, subito dopo, una enunciazione molto più concreta, con riferimento alla loro realizzabilità ; l'autore afferma infatti che condizione necessaria, (anche se non sufficiente), per porre gli elementi di fondazione del vero Stato, è "l'eversione di tutto ciò che oggi esiste come sistema politico, nulla potendosi edificare fin quando rimangono solo le macerie". Per la realizzazione di tale obiettivo intermedio, che consiste appunto nella totale distruzione del sistema borghese, da disintegrare mirando al suo "nucleo", Freda fà appello non solo alle c.d. frange di estrema destra, ma anche a tutti coloro che rifiutano radicalmente il sistema, ponendosi oltre la sinistra di questo,e li invita ad accelerare i tempi, nella prospettiva di una leale strategia di lotta comune "e senza tattiche soffocate da vincoli legalitari o da illusioni riformistiche; senza alcuna colpevole esitazione innanzi all'impiego di tutti quei mezzi drastici e risolutivi che risultano conformi agli ostacoli da abbattere e sono richiesti dalla grandiosità del fine". Raggiunto questo comune obiettivo,ognuno potrà poi prendere anche direzioni diverse.

(1)-Vol.24/6 F.26/28 del testo registrato Istruz.Freda.

Da questa, sia pur concisa,esposizione cominciano perciò già a delinearsi l'ideologia e la personalità del tutto singolare dell'imputato. Il quale,nel professare le sue strane ed utopistiche teorie, dimostra nel contempo una decisa tendenza all'esaltazione fanatica, al ricorso alla lotta violenta per fini eversivi, e fà inoltre trapelare - nella consapevolezza del notevole grado di intelligenza, di cultura e di originalità di cui è dotato - la concezione di se stesso come di persona appartenente ad una privilegiata categoria di uomini illuminati.

Ulteriormente esplicative in proposito sono, assieme ad altri suoi scritti, alcune dichiarazioni da lui rese durante i vari interrogatori, o alcuni riferimenti fatti nei suoi confronti da altri imputati.

Infatti nel primo libretto rosso "La Giustizia è come il timone, come la giri va", Freda, (che, ne è certamente l'autore) (1), nel vagheggiare-sempre nel quadro di una distruzione della società borghese - l'istituzione di Tribunali del Popolo da sostituire "ai vili servi della borghesia travestiti da Giudici", afferma testualmente:"noi dobbiamo dimostrare al popolo la nostra volontà di conquistare il potere....alla violenza che caratterizza il sistema borghese... noi dovremo opporre la violenza popolare".

Si ricollegano, poi,all'alto concetto di se stesso e della razza a cui appartiene, i suoi scritti antisionistici e di ispirazione nazifascista esistenti agli atti (2),nonchè le dichiarazioni da lui rese nell'interrogatorio del 22.6. 1972 davanti al G.I. di Milano (pagina 45 del testo registrato) circa le finalità del gruppo di AR sull'individuazione dello Stato aristocratico, e conclusesi con questa sintomatica affermazione (ibidem pag.46):"dopo l'esaurirsi del gruppo di AR non ho mai tentato di costituire od organizzare alcuna associazione, non avendo mai riconosciuto dei seguaci che mi meritassero come capo, nè dei capi che mi meritassero come seguace, nè dei pari che fossero alla mia altezza".

Il suo atteggiamento di sprezzante superiorità risulta

(1)-V.interr.Ventura in Vol.24/14 F.73 istruz.Freda.
(2)-V.in particolare l'opuscolo "Il nostro amore si chiama fedeltà" e gli altri scritti citati a pag.415/416 della sentenza di 1° grado.

espresso in maniera ancora più eloquente nella frase riferita dal Pan al quale ebbe a dire, nell'esporre i suoi programmi di violenza, che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi".

Così ricostruite, almeno nei loro aspetti più rilevanti, l'ideologia e la personalità del Freda, si dovrà peraltro accertare in seguito quali specifici riscontri abbiano avuto sul piano operativo i programmi eversivi dell'imputato,essendo ovvio come, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non conti quello che un soggetto sia potenzialmente capace di commettere, ma solo quello che in concreto risulti aver fatto.

C) L'IDEOLOGIA E LA PERSONALITA' DEL VENTURA.

Mentre Freda espone senza remore le sue idee con linguaggio caratterizzato da fermezza e coerenza, Ventura si presenza invece come personaggio del tutto ambiguo, sfuggente, e nel suo insieme,sconcertante.

Subentra in questa tragica vicenda processuale attraverso le confidenze da lui fatte all'amico Lorenzon ed in base alle quali si rivela, in un periodo di tempo vicinissimo ai gravi fatti del 1969, come un elemento sovversivo di estrema destra ; ma in tutte le successive dichiarazioni, e negli interrogatori da lui resi, si proclama invece decisamente come persona ormai da tempo convertita alle idee di sinistra. E questa sua ostentazione non è rimasta poi circoscritta

nel solo ambito processuale della sua impostazione difensiva, ma si è trasfusa, prima e dopo i fatti di causa, anche nelle sue relazioni personali e sociali attraverso contatti ed infiltrazioni presso gruppi ed uomini di sinistra, tanto da creare, almeno all'esterno, come ha rilevato uno dei difensori di parte civile, una confusione indescrivibile sulla sua collocazione ideologica. Prova ne sia che la nota del SI.D. del 18.11.1970 lo definiva esponente di gruppi extraparlamentari di destra nazionale ed internazionale ;mentre una nota successiva del 6.3.1972 dello stesso Servizio di Sicurezza, riferiva invece che già all'epoca degli attentati di Milano e Roma, la sua posizione ideologica era molto controversa, in quanto ciascuno schieramento estremista lo indicava militante nella formazione opposta, e che il Ventura, individuo ambiguo,implicato in non chiare attività per cui era portato a contattare ambienti eterogenei, si era collocato su posizioni marxiste-leniniste, frequentando apertamente i dirigenti della Lega M.L. d'Italia, i quali a loro volta, dopo i fatti, si erano adoperati a proclamarlo innocente e di sicura fede.

Questo polimorfismo ideologico di Ventura è da ritenersi, però, più apparente che sostanziale, e comunque ispirato da ben individuabili motivi di opportunità. Egli,invero,da tempo legato a Freda da comune fede neofascista, all'epoca dei fatti in esame, lo assecondava anzitutto nella pubblicazione e nella diffusione dei suoi scritti eversivi, tanto che

nell'estate del 1969, aveva presso di sè numerosissime copie del primo libretto rosso (notate dal teste Lorenzon), mentre, verso la fine dello stesso anno faceva stampare (1) un secondo libretto rosso, il cui contenuto, per sua stessa ammissione, era stato poi trasfuso nello scritto del Freda "La disintegrazione del sistema", prima esaminato.

Ed ancora uomo di destra lo definisce lo stesso Giannettini nel colloquio col Cap.Labruna registrato negli uffici del S.I.D. in via Sicilia tra la fine del 1972 e l'inizio del 1973, sia pure avanzando l'ipotesi che nel frattempo il Ventura avesse potuto subire una certa inconsapevole trasformazione di tendenza (2).

Del resto le sue infiltrazioni negli ambienti di sinistra avevano all'inizio, come si vedrà meglio trattando la posizione del Giannettini, finalità informative, non disgiunte, peraltro, da interessi economici personali, per cui è senza altro spiegabile che in seguito, per sopraggiunte necessità difensive (allo scopo cioè di disaociare il più possibile la sua posizione da quella di Freda),egli abbia ulteriormente intensificato i suoi contatti con persone e gruppi di schieramento opposto al suo,per consolidare la credibilità dello asserito ruolo di persona ormai convertita a sinistra.

Queste considerazioni di ordine generale servono per il momento, ed ancora prima di un più diretto esame delle ri-

(1)-V.Vol. 24/14 F.160/163 istruz.Freda.
(2)-Cart.27 fasc.18 f.21 istruz.stralcio.

sultanze, a mettere a fuoco la figura dell'imputato, che per tutto il corso del processo si presenterà contrassegnata da una condotta processuale equivoca, opportunistica, e spesso imprevedibile e spregiudicata.

D) LA PERSONALITA' DI POZZAN.

E' senza dubbio una figura di minor rilievo rispetto ai primi due imputati, anche perchè il suo ruolo è rimasto quasi sempre nell'ombra.

Non possiede ovviamente il bagaglio culturale del Freda e dello stesso Ventura, ma non è neppure quello individuo di limitate cognizioni cui farebbe pensare la sua attività di portinaio di un istituto per ciechi, tanto è vero che Ventura lo definisce un ottimo contabile (ed infatti lo utilizzava anche per questi fini), mentre Freda lo annoverava tra le poche persone che seguivano le sue letture in un locale di via Patriarcato (1).

Pozzan è pure uomo di estrema destra, e perciò è certamente legato agli altri due, non solo da interessi culturali e di lavoro, ma altresì da affinità ideologiche.

Neanche la sua condotta processuale, ambigua e sfuggente, si discosterà molto da quella del Ventura.

E) I LEGAMI SUL PIANO OPERATIVO TRA FREDA, VENTURA E POZZAN.

Si è già detto nell'esposizione dei fatti che al teste Lorenzon Guido, il Ventura aveva confidato di essere il capo

(1)-Cart.1/3 F.99-101 istruz.Freda.

di una organizzazione militare (o paramilitare) con finalità eversive, rivelandogli fra l'altro di essersi reso responsabile di alcuni attentati nel corso del 1969.

Le successive risultanze, come si dimostrerà in seguito, hanno confermato l'attendibilità solo di una parte delle numerose confidenze fatte al Lorenzon, mentre di altre hanno spesso ridimensionato il valore, o perchè sono mancati i relativi riscontri, o perchè quelle notizie si sono rivelate frutto di esagerazione del Ventura, e talvolta di erronea intepretazione da parte del Lorenzon.

L'indagine critica deve essere perciò diretta, anche per il punto ora in esame, ad individuare con sicurezza quali di queste confidenze avessero,ed in qual misura, una base di verità.

Orbene, alla stregua degli argomenti che saranno qui di seguito esposti, si può intanto affermare (salvo a stabilirne poi la consistenza) che un vincolo societario criminoso sussisteva certamente, quanto meno tra gli imputati Freda, Ventura e Pozzan.

Il primo sintomatico riscontro si coglie appunto attraverso la conversazione svoltasi nel gennaio 1970 - ossia nel periodo in cui venivano verbalizzate dal S.Procuratore della Repubblica di Treviso le dichiarazioni di Lorenzon - tra il predetto teste da una parte, ed il Freda ed il Ventura dall'altra. Va ricordato in proposito che tali colloqui avvenivano sotto il controllo della Polizia e dello stesso Magistrato inquirente, che li seguivano a distanza, muniti di

apparecchiature atte a registrarli. Per il difettoso funzionamento di quegli strumenti, gran parte delle conversazioni svoltesi fra i tre non è stato recepita ; comunque, da quanto è stato possibile acquisire, e dalle integrative delucidazioni fornite, sempre in quel periodo al Magistrato dal Lorenzon, si desume soprattutto la preoccupazione dei due imputati di non far individuare dagli inquirenti l'autore del primo libretto rosso, e di farli nel contempo convincere della sussistenza di un dissiduo ideologico tra di loro.

Questa particolare apprensione dimostrata da entrambi non può logicamente spiegarsi, specie nei confronti del Ventura, col solo timore di una comune incriminazione per la stampa clandestina di quel libretto, contenente volgari diffamazioni in danno di un Magistrato e di un Commissario di Polizia, ma porta necessariamente a pensare a qualcosa di più grave e compromettente, come del resto è agevole desumere dalla significativa frase riferita dal Ventura nel corso di uno di quei colloqui, che "se l'autorità giudiziaria fosse arrivata a Freda, sarebbe giunta ad un cuneo, avrebbe creato una falla e sarebbe poi penetrata molto in profondità" ; espressione, questa, che doveva presupporre quanto meno un legame criminoso tra i due.

Il secondo riscontro si ha nel c.d. memoriale del Commissario Pasquale Iuliano e nelle successive dichiarazioni da lui rese al Magistrato. Il predetto funzionario, nel corso di alcune indagini da lui svolte (e poi non completate, perchè nel frattempo era stato sospeso dal servizio) aveva infatti

appreso in via confidenziale la esistenza, in Padova, di un "commando" terroristico a cui facevano capo il Freda, il Ventura ed un bidello dell'Istituto per ciechi "Configliachi", ossia il Pozzan, e che operava, però, in Roma. Questo gruppo aveva in programma vari attentati ed il Freda in particolare aveva espresso l'intenzione di avvelenare con arsenico l'acqua potabile.

Non si è trattato,peraltro, di una confidenza rimasta priva di controllo, perchè il Commissario Iuliano è stato in grado di indicare le persone da cui le aveva ricevute nel giugno 1969, ossia tali Tommasoni Francesco e Roveroni Giuseppe ; i quali a loro volta, ed anche se fra reticenze ed ambiguità, hanno finito col confermare in fase istruttoria e nel dibattimento alcune circostanze compromettenti, soprattutto a carico del Freda. In particolare, il Tommasoni ha riferito di aver appreso quelle notizie proprio dal Roveroni;e quest'ultimo a sua volta, pur tentando di nascondere o di minimizzare quelle circostanze, da lui prospettate solo come opinioni e deduzioni personali, ha comunque esplicitamente confermato di essere stato messo in allarme da alcuni sospetti discorsi del Freda, (preannunzio di scoppi di bombe e richieste di informazioni sul funzionamento di circuiti elettrici),dai quali aveva capito che erano in programma degli attentati in previsione di un caldo autunno sindacale.

Un terzo e più consistente riscontro si ha poi attraverso il moemoriale e le successive dichiarazioni di Ruggero Pan. Si rimanda per i dettagli a quanto già esposto nella parte

narrativa. Qui preme soprattutto puntualizzare, ai fini di provare la sussistenza di una associazione sovversiva:
che nel corso dell'incontro avvenuto il 19.4.1969 tra il Pan ed il Freda, costui non solo si era vantato di aver posto la bomba nell'ufficio del Rettore dell'Università di Padova la sera del 15 precedente, ma lo aveva esplicitamente invitato a collaborare con lui in un vasto programma di attentati, in previsione del prossimo sciopero "di cinque milioni di metalmeccanici"in settembre, ossia nel momento più adatto per modificare la politica in Italia, proponendogli fra l'altro di prendere in affitto a proprio nome un appartamento da utilizzare per deposito di esplosivi, e precisando inoltre: "siamo in molti; io non sono il capo, sono solo il vicario";
che a sua volta Pozzan, "tra una risatina ed un'altra" gli aveva parlato del Freda quale autore del predetto attentato del 15.4.1969, nonchè di quelli - entrambi del 25.4.1969 - all'Ufficio Cambi della stazione di Milano ed alla Fiera Campionaria della stessa città;
che anche Ventura, come il Pan aveva potuto constatare in seguito, si era dimostrato a conoscenza delle proposte fattegli dal Freda, e gli aveva anzi confidato a sua volta di aver organizzato gli attentati ai treni verificatesi l'8 e 9 agosto 1969, chiedendogli nel contempo di trovare delle cassette di ferro in cui collocare gli ordigni esplosivi per una migliore riuscita della sua futura attività criminosa.

La natura delle proposte fatte dal Freda al Pan; l'ammissione esplicita da parte dello stesso Freda e del Ventura di una

loro responsabilità diretta in ordine ad alcuni episodi terroristici; la conoscenza da parte di ciascuno degli imputati dell'attività svolta dagli altri; i commenti esplicativi del Pozzan ("il calore delle bombe ha bruciato il denaro giudeo"), sono prova lampante di un legame illecito fra gli stessi individuabile in una associazione a carattere eversivo intesa a destabilizzare le istituzioni dello Stato, attraverso una prolungata attività terroristica.

Si potrà ritenere, e se ne spiegherà il motivo allorquando si parlerà della struttura e della consistenza dell'associazione, che alcune frasi (come quelle "siamo in molti, io non sono il capo, sono solo il vicario", o come l'altra "nel prossimo settembre 5 milioni di metalmeccanici scenderanno in sciopero") siano frutto di volute esagerazioni; ma il significato di fondo che sta alla base di quei discorsi, rimarrà comunque indiscutibile.

Nè è pensabile d'altra parte, come si sostiene dai difensori degli imputati, che le circostanze sopra riferite siano un prodotto della fantasia del Pan, il quale avrebbe avuto interesse a lanciare accuse,anche infondate, contro il Freda ed il Ventura per scongiurare il pericolo di rimanere coinvolto nella loro posizione processuale a seguito dell'aiuto da lui prestato nell'occultamento delle armi; anche se queste preoccupazioni del Pan debbono indurre ad una certa cautela nello esame delle sue dichiarazioni, non si può comunque disconoscere, alla stregua di quanto hanno già esattamente rilevato i primi Giudici, che lo stesso è stato dettagliato, e costante

nei suoi riferimenti, e nel contempo obiettivo, e privo di particolare acredine; e che soprattutto alcune frasi rivoltegli dal Freda, come quella che "non era il caso di prendersi cura di una massa capace solo di mercanteggiare, mangiare, defecare e riprodursi", e l'altra che la sua libreria Ezzelino gli serviva solo per attirare estremisti di destra e di sinistra, rispondevano esattamente ai concetti teorizzati dal legale padovano.

Non è senza significato,del resto,che il Pan, il quale aveva a stento trovato lavoro presso l'Istituto Configliacchi dove era impiegato il Pozzan, dopo quei discorsi abbia lasciato quel posto; e che altrettanto abbia fatto in seguito, dopo l'assunzione presso lo studio bibliografico del Ventura, quando ha subodorato la pericolosità della sua vicinanza.

Le dichiarazioni di Pan, quindi, malgrado qualche marginale inesattezza (1), sono da ritenersi sostanzialmente veritiere.

Un quarto riscontro, sempre in ordine alla sussistenza dell'associazione, si coglie attraverso il rinvenimento, nella soffitta del Marchesin, di un notevole quantitativo di armi e munizioni, che erano state occultate prima in casa del Pan e poi nell'abitazione dei coniugi Comacchio-Zanon, e che in base alle successive indagini sono risultate di pertinenza, as

(1) Tale è da ritenersi il richiamo all'incontro con FReda nei pressi della"Bottega del vino"che invece, come è risultato nel corso dell'attuale dibattimento, attraverso le informazioni fornite dalla Questura di Padova, a quel l'epoca era chiusa da tempo.

sieme ad alcuni candelotti di esplosivo, del Ventura e del Freda.

Vero è che in proposito il Ventura ha ammesso di essere proprietario solo di una parte di quelle armi, assumendo ostinatamente che tutte le altre, assieme all'esplosivo, appartenevano al Comacchio Franco; ma è anche vero d'altra parte che le contrarie affermazioni di quest'ultimo di aver avuto in consegna tutte le armi e l'esplosivo dai fratelli Ventura trovano un convincente riscontro sia nel comportamento processuale del Ventura Giovanni, indottosi a quelle parziali ammissioni solo dopo ripetuti dinieghi, sia nel particolare interesse dimostrato anche dal Freda per quelle armi. Assume infatti in proposito il Pan, che nel periodo in cui le teneva in custodia, aveva ad un certo momento manifestato il proposito di disfarsene e di buttarle addirittura nel Brenta, ma ne era stato diffidato dal Freda il quale aveva asserito che quelle armi gli erano costate "fior di quattrini"; e che lo stesso Freda,inoltre, dopo il loro rinvenimento, si era premurato di recarsi dal Pan, presso la Caserma A.U.C. di Ascoli Piceno per suggerirgli una versione di comodo da fornire agli inquirenti.

Per quanto riguarda,poi,in particolare l'esplosivo, è esatto quanto osservato dai primi Giudici (vedi pag; 465 sentenza di 1° grado) che cioè i coniugi Comacchio non avrebbero avuto alcun interesse, se quei candelotti fossero stati di loro pertinenza, di parlarne spontaneamente e per primi ai CC.,

e di indicare il luogo dove li avevano nascosti, col conseguente rischio di aggravaee la loro già compromessa posizione processuale.

Un ulteriore, significativo riscontro in ordine all'attività eversiva del Freda e del Ventura si ravvisa infine nell'episodio relativo all'invio dei volantini a firma N.D.S. (Nuclei Difesa dello Stato) spediti nel 1966 ai veri Ufficiali delle Forze Armate per istigarli ad impadronirsi con la forza del potere: dalla perizia grafica espletata in fase istruttoria è risultato infatti che su varie buste gli indirizzi erano stati scritti di proprio pugno dai due predetti imputati (ved. pag. 469 sent. 1° grado).

Per quanto finora detto - e rinviando ai paragrafi successivi l'argomento relativo alle dichiarazioni rese sul punto da Ventura, nonchè l'esame dei singoli episodi terroristici - la conclusione cui sono pervenuti i primi Giudici circa la sussistenza di una associazione sovversiva,della quale facevano parte i tre imputati,deve essere senza dubbio condivisa.

NOn altrettanto può dirsi invece, e per le ragioni che saranno qui di seguito esposte, per quanto riguarda le dimensioni e lastruttura di questa associazione, il numero ed il ruolo dei suoi componenti e la strategia adottata.

F) LA CONSISTENZA E LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

I primi a porsi il relativo problema erano stati i Magistrati dell'istruzione milanese i quali avevano peraltro prospettato delle soluzioni forzatamente incomplete, attesa la neces

sità di una prosecuzione delle indagini nei confronti di Giannettini e di altri imputati minori.

Più precisamente il P.M. nella sua requisitoria del 7.2.1974 (vec. pag. 376/382), dopo aver premesso che all'esatta individuazione del ruolo di Giannettini nella vicenda erano collegate le molteplici posizioni di vari imputati, rilevava che allo stato sussistevano "più elementi suscettibili di dare almeno in parte delle indicazioni su un'ipotesi di organizzazione". In particolare osservava: che l'organizzazione terroristica poteva essere ispirata ad ideologia neo-fascista, ovvero, (sulla base delle idee teorizzate da Freda), ad una cooperazione delle forze rivoluzionarie di destra e di sinistra; che era poi ipotizzabile, sebbene priva di concreti riscontri, una strumentalizzazione delle forze rivoluzionarie di destra e di sinistra da parte dei c.d. "gruppi di pressione"; che era comunque da respingere l'ipotesi di una organizzazione circoscritta al solo gruppo veneto di cui sarebbero stati i capi Freda e Ventura, i quali avevano invece agito come ingranaggi di un razionale meccanismo, nell'ambito di un più ampio programma di cui la loro cellula era solo un'articolazione.

A sua volta il G.I. di Milano, nel riproporsi il medesimo problema, rilevava nella ordinanza di rinvio a giudizio (pag. 98) la necessità di una prosecuzione delle indagini per accertare eventuali altre responsabilità a monte del gruppo Freda, e comunque puntualizzava testualmente: "Sin d'ora si può dire però con assoluta tranquillità che il gruppo eversivo era costituito da poche persone, tutte di un certo livello culturale

e sociale. Si ispirava certamente ad idee fasciste e nazional socialiste e si proponeva la restaurazione di uno Stato di tipo autoritario".

Nella sentenza di primo grado l'argomento non risulta invece affrontato in maniera diretta e globale, ma è oggetto di una trattazione frazionata, e sempre con riferimento alle indicazioni fornite sul punto dal Ventura (al Lorenzon od al Magistrato) ed alle quali la stessa sentenza dà chiaramente credito per i presunti riscontri acquisiti attraverso le varie risultanze.

In particolare i primi Giudici, nel trattare la specifica posizione di Ventura nell'associazione, hanno puntualizzato che costui si era riconosciuto senza mezzi temini, nelle confidenze fatte al credibile teste Lorenzon, come uno dei tre finanziatori di una organizzazione eversiva a struttura cosiddetta piramidale, composta cioè da tanti gruppetti sovversivi di tre persone ciascuno, il cui capo costituiva a sua volta uno dei due elementi base di altro gruppetto triangolare, onde veniva assicurata, con questo sistema di conoscenza e di collaborazione separate e limitate, la tipica garanzia dei compartimenti-stagno (vedi pag. 432). In questa associazione il Ventura, oltre al ruolo di finanziatore dei programmi terroristici, avrebbe svolto in qualche occasione anche quello di esecutore materiale degli attentati.

Nel trattare poi lo stesso tema nei riguardi di Freda e di Pozzan (pag. 441-442) la sentenza, oltre che alle confidenze

rese dal Ventura al Lorenzon, si rifà anche agli interrogatori del predetto Ventura, il quale aveva indicato il Freda come uno dei vertici di una organizzazione eversiva, nata con una impostazione di tipo nazi-fascista, ed articolata su una direttrice veneta, che faceva capo a Freda, nonchè su un'altra romana, che faceva capo a Stefano delle Chiaie, noto esponente della destra extraparlamentare; il movimento sovversivo aveva poi elaborato la sua strategia in una fondamentale riunione tenuta a Padova il 18.4.1969 con l'intervento del Freda e di altri esponenti di rilievo delle due cellule, e nel corso della quale era stato concepito il programma della c.d. seconda linea o doppia organizzazione, inteso a strumentalizzare, mediante manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di sinistra,in modo da compromettterli in attentati e farli apparire responsabili di un'attività eversiva che era invece della destra.

La sentenza conclude quindi sul punto (pag. 456-457): che nella condotta tenuta con scopi comuni dal Freda, dal Ventura e dal Pozzan, si dovevano ravvisare gli estremi della figura criminosa prevista dall'art. 270 C.P.; che Freda, indicato dal Ventura come il vertice dell'articolazione eversiva veneta, e dichiaratosi egli stesso al Pan come vicario, aveva una indiscutibile posizione di preminenza, per cui partecipava alle riunioni più ristrette e segrete; che il Pozzan invece aveva un ruolo più limitato, di fedele ed informato seguace del Freda.

Nel trattare infine il ruolo di Giannettini nell'associazio

ne, la sentenza asserisce che quest'ultimo, essendo l'anello di congiunzione tra autorevoli elementi politici e militari (rimasti "senza volto e senza nome"), ed il gruppo Freda-Ventura, rappresentava una figura di primo piano a livello di direzione e di sovraintendenza organizzativa.

Coordinando tra di loro le enunciazioni sopra esposte, e tenuto conto altresì delle ulteriori espressioni usate in seguito nella stessa sentenza (pag. 988) per evidenziare il divario tra il velleitarismo del piccolo gruppo anarchico "22 marzo", e la fisionomia organizzativa-caratterizzata da maturità, concretezza, meticolosità, disponibilità di mezzi finanziari, lucidità e precisione di intervento, seria clandestinità, capacità di controllo di varie situazioni ambientali - dell'associazione resasi responsabile degli attentati del 12 dicembre 1969, si deve quindi desumere che quest'ultima, sempre in base all'opinione dei primi Giudici, era di rilevanti dimensioni e nel contempo caratterizzata da un notevole grado di preparazione tecnica ed organizzativa.

Questa Corte giudicante ritiene invece che tale valutazione, contro cui si appuntano concordemente le censure degli appellanti Freda e Ventura, non possa essere condivisa, perchè, oltre ad aver lasciato insoluti alcuni punti essenziali, non ottiene neppure riscontro (ed anzi trova perfino delle smentite) nelle risultanze del processo.

Anzitutto non è chiaro, stando alle enunciazioni della stessa sentenza, se la predetta associazione, a parere dei primi Giudici, fosse costituita da un unico apparato composto da tanti piccoli gruppi (a schema triangolare) in esso struttural

mente inseriti, oppure da un gruppo autonomo e di una certa consistenza, facenta capo al Freda, ma collegato sul piano operativo con altro gruppo diretto da Stefano Delle Chiaie.

Ma, a parte queste incertezze, altre perplessità, sempre in ordine all'opinione espressa dalla Corte di primo grado, nascono dalla promiscuità dei ruoli dalla stessa attribuita agli attuali imputati in seno all'associazione. Ed invero, escluso Giannettini, che per i primi Giudici aveva funzioni di sovraintendenza organizzativa, Ventura sarebbe stato finanziatore ed esecutore materiale degli attentati; mentre anche al Freda, malgrado la sua posizione quasi di vertice viene attribuito per qualche episodio analogo ruolo di manovalanza; il che, se può essere vero in punto di fatto, mal si concilia però con l'ipotesi di una organizzazione di così vasta portata.

Un ulteriore motivo di perplessità nasce poi dal fatto incontestabile che neppure il numero delle persone finora individuate come facenti parte della organizzazione appare di tale consistenza da giustificare l'opinione espressa dai primi Giudici in ordine alle sue effettive dimensioni. Non va dimenticato che nel caso in esame non si è trattato di una istruttoria di modeste proporzioni, e di breve durata, ma di una indagine a largo respiro, condotta per vari anni con zelo, abnegazione e scrupolo dai Magistrati inquirenti. Ebbene, delle persone incriminate, il cui numero all'inizio appariva cospicuo, la maggior parte è stata gradualmente riconosciuta estranea all'accusa di associazione sovversiva. Sono stati infatti

prosciolti, e con formula ampia, da tale imputazione, da parte del G.I. di Milano, Trinco Aldo, Romanin Giuseppe, Paglia Guido e Merlino Mario Michele (1); con la stessa formula sono stati prosciolti dalla medesima accusa, e dal G.I. di Catanzaro, Rauti Giuseppe, (in origine indicato come uno dei capi dell'organizzazione) Balzarini Marco, Gaiba Aldo e Toniolo Ivano. Sempre da tale accusa sono stati assolti infine in dibattimento, con la sentenza oggi impugnata, Orsi Claudio e Biondo Giovanni con formula ampia, e Massari Antonio (contro cui c'è oggi l'appello del P.G.) per insufficienza di prove).

Ne consegue che dopo tante indagini, ed anche se qualcuno è inevitabilmente sfuggito dall'inizio, le uniche persone a carico delle quali si sono potute raccogliere, da parte dei primi Giudici, prove di colpevolezza in ordine alla associazione sovversiva sono soltanto Freda, Ventura, Pozzan e Giannettini, ai quali vanno poi aggiunti Ventura Angelo, Pachini Massimiliano e Loredan Pietro, il cui ruolo peraltro, in seno al gruppo non è neppure chiaramente delineato. (2)

Ma anche sul piano dei riscontri obiettivi le risultanze acquisite non avallano il giudizio espresso dalla Corte di primo grado. Infatti, la pretesa struttura piramidale dell'associazione che il teste Lorenzon ha dedotto dalle confidenze

(1) Attraverso l'incriminazione di questi due ultimi si era prospettato un eventuale collegamento tra il gruppo veneto e quello romano di Stefano Delle Chiaie.

(2) Non è neanche possibile in questa sede procedere ad un approfondimento della loro posizione, in quanto Ventura Angelo non ha proposto appello contro la declaratoria di estinzione del reato p. e p. dall'art. 270 2° comma C.P., mentre Pachini e Loredan hanno impugnato l'analoga pronunzia emessa nei loro confronti, ma poi non hanno presentato i motivi.

fattegli dal Ventura, non ha in processo alcun controllo probatorio, ed è anzi implicitamente denegata dalla stessa impostazione costantemente data all'accusa, in base alla quale la predetta associazione constava di alcuni organizzatori e di altri personaggi di minor rilievo che si conoscevano e si contattavano reciprocamente, senza perciò che esistesse fra di loro quel diaframma di rigorosa segretezza, tipico delle organizzazioni a compartimenti-stagno.

In definitiva, l'affermazione del Lorenzon circa la struttura piramidale dell'associazione, se non è stata frutto di una sua interpretazione erronea, si deve attribuire ad una esagerazione o addirittura ad una vanteria del Ventura. E lo stesso giudizio si dovrebbe a fortiori confermare ove si volesse tener conto dell'analoga confidenza che il Comacchio avrebbe ricevuto, a suo dire, dal Ventura Angelo. Il Comacchio, come si vedrà in seguito, è persona le cui dichiarazioni vanno esaminate con maggiore cautela rispetto a quelle del Pan; ed oltretutto non può non destare sospetto che tale pretesa confidenza egli abbia riferito a distanza di anni, sulla scia di quanto era stato già ampiamento pubblicizzato dalla stampa in ordine alle rivelazioni fatte dal Lorenzon. Ma anche se il Comacchio avesse effettivamente ricevuta quella rivelazione, una così avventata loquacità da parte dei fratelli Ventura, apparirebbe in innegabile contrasto col carattere di assoluta riservatezza che avrebbe dovuto contraddistiguere quel particolare tipo di associazione.

Anche il tenore dei discorsi fatti dal Freda al Pan, e che potrebbero avallare, in base ad una sommaria valutazione, il convincimento circa una notevole consistenza dell'associazio

ne, porta invece - se esaminato in relazione alla personalità dei due interlocutori, alle specifiche finalità perseguite dal Freda, ed ai successivi riscontri acquisiti - a ritenere esattamente il contrario.

La conversazione, in primo luogo, si svolgeva fra un soggetto dalla personalità forte e dominante, che cercava proseliti per la sua attività terroristica nel quadro della utilizzazione di elementi di qualsiasi tendenza, ed un giovane dal carattere mite e suggestionabile, e perciò particolarmente idoneo ad essere strumentalizzato.

Chiaramente gonfiate a scopo impressionistico appaiono, poi, in quel contesto, alcune richieste del Freda, quali il reperimento di 5-600 cartelle per commettere attentati, e l'affitto di un intero appartamento da utilizzare per depositi di esplosivi, nonchè il preannunzio di uno sciopero di 5 milioni di metalmeccanici nel prossimo autunno sindacale.

Finalità intimidatorie, anzi del tutto ricattatorie, aveva inoltre, sempre in quella circostanza, l'affermazione del Freda (dimostratasi poi fantasiosa) di essersi servito, nel corso di un attentato, di una cartella fattasi dare in prestito dal Pan (e che in effetti era stata in seguito a lui restituita).

Inserita in un discorso del tenore su precisato, la frase "siamo in molti, io non sono il capo, sono solo il vicario", rivolta dal Freda al Pan per diffidarlo dallo sporgere denunzia contro di lui, non può quindi costituire un valido argomento per desumere che l'associazione sovversiva fosse di così rilevanti proporzioni.

Anzitutto Freda, per l'alto concetto che aveva di se stesso, difficilmente avrebbe tollerato di essere il vicario di un capo, fra l'altro mai identificato fino ad oggi.

Ma poi è tutto il complesso del discorso intervenuto tra i due a far capire che Freda aveva uno specifico interesse,-per ottenere l'adesione del Pan al suo gruppo, e per assicurarsene in ogni caso il silenzio - a prospettare in termini artatamente dilatati, l'esistenza di una organizzazione terroristica eccezionalmente vasta, nella quale egli operava formulando un mastodontico programma di attentati, ed il cui vertice non si esauriva peraltro nella sua sola figura, ma si collocava anzi ad un livello ancora più alto.

Sulla base, quindi, di queste considerazioni, ritiene la Corte che, per restare nell'ambito di quanto i concreti riscontri probatori consentono (o non permettono) di affermare, il giudizio circa la effettiva consistenza dell'associazione sovversiva debba essere largamente ridimensionato.

E' da escludere, in altri temini, la sussistenza di quella organizzazione piramidale di cui aveva parlato Ventura al Lorenzon, o comunque di una vasta ed articolata associazione. Si trattava, invece, di un gruppo sovversivo composto da un numero limitato di persone così come, con maggiore realismo, era stato ritenuto dal Giudice Istruttore di Milano, il quale, si noti, aveva tratto allora questa conclusione sulla base delle medesime risultanze poi utilizzate dai Giudici del dibattimento, ed avrebbe avuto anzi minori ragioni di esprimersi in termini così riduttivi, posto che con un suo provvedimento di pochi giorni prima erano state stralciate, e rimanevano perciò ancora da esamina

re, le posizioni di molti imputati come Giannettini, Rauti, Balzarini, Toniolo, Gaiba, Biondo, Orsi, Pachini, Loredan, Ventura Angelo e Massari, i quali avrebbero potuto in seguito provatamente risultare organizzatori o quanto meno componenti di quella associazione.

Quanto precede, però, non deve neppure indurre all'affrettata conclusione che nessun altro, al di fuori degli attuali imputati, abbia potuto far parte di quella organizzazione. Qualcuno, come si è già detto è certamente sfuggito alle indagini; e tale affermazione non è frutto di una mera ed arbitraria congettura, ma si riallaccia ad un preciso riscontro di carattere logico ed obiettivo. Infatti, come si vedrà in prosieguo, per molti degli atti terroristici addebitati al gruppo veneto esiste la prova della responsabilità di Freda e di Ventura; ma poichè costoro non avevano nessuna specifica competenza tecnica in materia di ordigni, (dirà il teste Fabris che Freda non sapeva cambiare neppure una lampadina) e non avrebbero avuto inoltre la possibilità, neanche esponendosi personalmente, di eseguire da soli alcuni di quegli attentati, commessi quasi contestaulmente, in base ad un'unica matrice, ma su obiettivi notevolmente lontani fra di loro, è necessario allora concludere che essi dovevano poter contare anche su un certo numero di esperti e di collaboratori nell'esecuzione materiale.

G) IL RUOLO DI FREDA, VENTURA E POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

L'associazione sovversiva in esame costituiva quindi un gruppo autonomo con un numero limitato di componenti; fruiva di mezzi propri, potendo il Freda ed il Ventura contare sui proventi

delle loro varie attività, e soprattutto utilizzare quella editoriale e libraria per la diffusione delle loro idee politiche e per trovare i contatti con gli eventuali proseliti; era infine fornita di una adeguata dotazione di armi; si proponeva, come fine immediato, attraverso una prolungata attività terroristica, l'abbattimento dello Stato borghese mediante il concorso di estremisti di ogni colore.

Lasciando per ora da parte la posizione di Giannettini, non vi è dubbio che il Freda ed il Ventura rappresentavano nell'associazione le figure di maggiore spicco, anche se entrambi, per le limitate dimensioni del gruppo, hanno dovuto talvolta adeguarsi al ruolo di esecutori materiali.

La posizione di maggiore preminenza spetta ovviamente al Freda, per la sua forte personalità, per la sua ambiziosa tendenza ad emergere - che lo aveva portato dal ruolo di intellettuale e di politicante di provincia, ribelle ad ogni disciplina di partito (era stato anche sospeso dal partito cui era iscritto cioè dal M.S.I.) o di altra organizzazione politica- ad elaborare ed attuare ideologie più originali nel campo della eversione.

A sua volta Ventura Giovanni, profittando della propria, anche se disordinata, attività imprenditoriale, collaborava nella attuazione dei progammi del Freda, soprattutto con una duplice attività: partecipando all'organizzazione degli attentati, e dando un apporto finanziario per la diffusione delle idee sovversive del Freda e per l'esecuzione dei programmi terroristici.

Dell'altra sua attività di infiltrazione - e di quella, pure a lui attribuita, di provocazione - negli ambienti della sini-

stra, si dirà invece trattando la posizione di Giannettini.

Per quanto riguarda in particolare la sua attività di finanziatore, va ricordato che il Ventura aveva provveduto a fare stampare il primo ed il secondo libretto rosso di cui autore era il Freda (per la seconda pubblicazione egli aveva rilasciato anzi un assegno di lire 175.000 al tipografo Pan zironi), e che nelle confidenze fatte al Lorenzon si era dichiarato come uno dei finanziatori degli attentati ai treni, il cui costo, a suo dire, si era aggirato sulle lire 100.000 per ciascun episodio dinamitardo.

E' necessario però aggiungere a questo punto che non possono essere condivise le ulteriori argomentazioni contenute in proposito nell' impugnata sentenza, secondo cui l'attività di finanziatore dell'associazione da parte del Ventura avrebbe assunto proporzioni rilevanti. Gli argomenti in base ai quali i primi Giudici hanno tratto questa conclusione sono sostanzialmente due: 1) l'oscura destinazione di cospicui finanziamenti ottenuti dal Ventura per la sua attività editoriale; 2) l'affermazione del Freda, riferita dal Pan Ruggero, secondo cui il Ventura si era rovinato finanziariamente per causa sua.

Senonchè il primo argomento è privo di apprezzabile validità, perchè parte da presupposti errati.

Infatti come risulta dalla vasta documentazione in atti (vol. 31 e 37 Istr. Freda) il Ventura ha ricevuto finanziamenti bancari sulla base di fideiussioni prestategli dai conti veneti Loredan Pietro (ossia una degli attuali imputati) e

Guarneri Giorgio, in relazione all' attività dell'azienda tipo-litografica Litopress.costituita nel settembre 1969 dal Ventura con Rinaldo Tomba e Gamacchio Pietro.

La prima erogazione, per 20 milioni di lire, era però avvenuta solo verso la fine del 1969, mentre le altre, per complessive lire 70.000.000, erano avvenute nel corso del 1970 (1).

E' vero poi che su tali finanziamenti risultano versati in favore della Litopresso solo 20 milioni dei 90 che il Ventura si era impegnato a dare come apporto finanziario, ed altre L. 4.500.000 per acquisto delle macchine, mentre è rimasto privo di documentazione l'impiego della somma residua; ma nè questo vuoto contabile, nè il rilievo che la Litopress in effetti non ha mai funzionato, possono trovare un collegamento con le finalità sovversiva del gruppo, non dovendosi dimenticare che l'attività criminosa dell'associazione, come riconosce in un altro punto la stessa sentenza di primo grado (pagg. 1015-1016) si era praticamente ormai esaurita nel 1969.

Va nel contempo tenuto presente che Ventura svolgeva una attività molteplice nel campo librario (tra l'altro era titolare di due librerie a Treviso e socio della Casa Editrice N.S.); era animato dall'incontenibile voglia di strafare in campo commerciale ed anche in settori diversi dal suo (aveva pure la contitolarità assieme a Sartori e Loredan del brevetto "IGIECOS" pubblicità sulla carta igienica)(2); nella sua attività, inoltre, era caotico e privo di oculatezza, (nell'ambito della Litopress

(1) V. dep. Loredan del 29.4.1971 in cart. 1/2 F. 174/177 istr. Freda

(2) V. convenzione 26.1.70 in fasc. 9/1 istr. Freda

si faceva vedere così di rado da meritarsi l'appellativo di "primula rossa di Castelfranco Veneto"); le due società N.S. e Litopress erano poi entrambe fallite per la sprovvedutezza della loro conduzione (il curatore del fallimento N.S. dirà che le pubblicazioni di cui si occupava quella casa erano difficilmente commerciabili perchè da tempo superate).

Vi erano quindi molteplici motivi in base ai quali si potesse arguire come quei finanziamenti fossero stati fagocitati da iniziative poco felici.

Nè può costituire un riscontro al convincimento dei primi Giudici l'erogazione da parte del Ventura di oltre L. 11.000.000 al Sartori Alberto a titolo di stipendio e di provvigioni per un preteso ruolo, mai svolto da quest'ultimo, di rappresentante della Litopress. Come si è detto nella parte narrativa, ~~xi~~. l'assunzione del Sartori era stata posta come condizione esplicita da parte del Loredan (il quale intendeva alleggerirsi del peso dei sovvenzionamenti prestati al partito M.L.), per finanziare il Ventura; ed il Sartori a sua volta ha spiegato che la contropartita di quelle erogazioni era rappresentata dalla possibilità di utilizzare la sua amicizia come sicuro biglietto di ingresso negli ambienti extraparlamentari di sinistra. Ma a parte il rilievo che il Sartori è un altro individuo ambiguo alla pari del Ventura, e che i versamenti effettuati in suo favore avvenivano in base ad un complesso giro di assegni e di cessioni cambiarie, (1) dal quale poi è scaturito, su sua denunzia, un procedimento penale per appropriazione indebita a carico del Ventura, è comunque innegabile che anche quel fitti

(1) V. prospetto contabile datato 3.9.73 ed i verbali del Sartori in vol. 25/26 F 5 Istr. Freda

zio rapporto di collaborazione va collocato quasi per intero nel 1970, (ha avuto **inizio infatti**, nel novembre 69) e quindi in epoca posteriore a quella dei fatti in esame.

Rimarrebbe quindi da esaminare la sola frase pronunziata dal Freda e riferita dal Pan Ruggero, secondo cui il Ventura si sarebbe rovinato finanziariamente per lui; senonchè, sulla base delle precisazioni ora fatte in ordine alle operazioni imprenditoriali del Ventura, e tenuto conto altresì che per sua stessa ammissione, era stato proprio il Freda o qualche suo congiunto a far dei prestiti a lui (1), quella generica espressione non può certo costituire la prova di un rilevante apporto finanziario da parte del Ventura nei confronti del gruppo sovversivo.

Passando ora al ruolo di Pozzan nell'associazione, non vi ha dubbio che esso era di ben minore portata rispetto agli altri due imputati.

Risulta dalle dichiarazioni del Pan che egli era a conoscenza di alcuni fatti terroristici e dell'attività di proselitismo svolta dal Freda, di cui condivideva i programmi criminosi, e che metteva anche a disposizione la sua casa per riunioni di appartenenti al gruppo. Nel contempo, però, da tutto il processo non si ricava la prova certa che per il resto il Pozzan abbia svolto una qualche altra attività in favore dell'associazione, e che in particolare abbia partecipato all'organizzazione od all'esecuzione materiale degli attentati.

(1) V. interr. Ventura in vol. 24/14 F 164 istr. Freda

Per queste considerazioni, la cui validità risulterà più evidente in prosieguo, e tenuto conto quindi che egli rappresentava solo una figura di secondo piano, appare giusto, così come ritenuto dai primi Giudici, collocarlo nel ruolo di semplice partecipante dell'associazione.

H) LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969 - LE PERSONE INTERVENUTE. LA STRATEGIA COSIDDETTA DI SECONDA LINEA.

Come si è detto nella parte narrativa, il G.I. di Treviso, nell'ascoltare la registrazione di alcune telefonate fatte dal 16 al 18 aprile 1969 da Freda, il cui apparecchio era stato posto sotto controllo a seguito dell'attentato al Rettore di Padova del 15 dello stesso mese, traeva il convincimento che la sera del 18 aprile l'imputato fosse in attesa di un personaggio di rilievo. Le indagini successive, anche se hanno dato risultati contrastanti sulla identità di tale persona, hanno però fornito l'argomento, ai Giudici dell'istruzione ed alla Corte di primo grado, per individuare nella predetta riunione una tappa fondamentale della strategia terroristica dell'associazione sovversiva facente capo al Freda ed al Ventura.

E poichè questo convincimento ha avuto rilevanti riflessi anche sulla posizione di altri imputati (tra cui Giannettini), è necessario affrontare l'argomento in maniera radicale per tutte le possibili conseguenze che se ne dovranno trarre ai fini della valutazione dei fatti di causa.

E' opportuno quindi dare inizio a tale disamina riportando il testo delle telefonate intercettate.

Le telefonate Freda-Pozzan; Freda-Toniolo; Ventura-Freda del 18.4.1969. La telefonata Freda-Balzarini del 19.4.1969

QUARTA TELEFONATA (FREDA-POZZAN)

FREDA Permetti?
POZZAN Prego...952326....
FREDA Va bene
POZZAN Adesso tu sei in grado di avvisare Giovanni? Non credo.
FREDA No, perchè Giovanni...
POZZAN ...sarà già partito?
FREDA ...verrà qui, proprio qui, verso le ore 23.
POZZAN E se per poco non è puntuale?
FREDA Però qui c'è junior. Quindi.....
POZZAN Va bene. Senti: devo raggiungerti anch'io?
FREDA Facciamo così. Esatto. Partiamo da qui.
POZZAN Però c'è una faccenda: vedi.
FREDA Io offro un bicchiere. Sono tre i bicchieri. Comunque..."
POZZAN Tu offri un bicchiere...e io ne offro due, perchè - ti avverto - a casa non ho più vino. Quindi bisogna berlo fuori.
FREDA Quindi...acquisterò io una bottiglia.
POZZAN Si. Ad ogni modo...va bè.
FREDA E' opportuno che qualcuno rimanga ad attendere Giovanni.
POZZAN Ah già, già. Perchè adesso rischiamo d'incrociarci: lui vien da te e tu vai dalla ragazza.
FREDA Comunque, chi dovrebbe andarlo a prendere? Tu, secondo le ultime indicazioni che lui aveva proposto. Siccome non c'è bisogno che vada tu, perchè...
POZZAN Ma, insomma, questa è una cosa secondaria.
FREDA Ecco secondaria. Comunque...
POZZAN Il fastidio è di dover uscire, capisci? Dopo, per il resto, quando sono fuori...
FREDA Perchè, non puoi uscire?
POZZAN Si, si, si. Naturalmente mi tirerà le orecchie e i capelli mia moglie.
FREDA Senti, senti. Aspetta, aspetta. Facciamo così, facciamo così.

POZZAN No, ma è inutile...
FREDA Aspetta, aspetta.
Dunque, il numero di questa ragazza è 952326...
POZZAN ...952326...
FREDA Si, ricordo esattamente.
POZZAN Va bene, và là. Ti raggiungo e...qualcosa penseremo.
FREDA No, no. Non preoccuparti. Provvedo io lo stesso.
POZZAN Ma..se provvedi tu succede questo. Penserei io stesso a riceverlo e a preparargli qualcosa. E allora è più semplice che andiamo fuori e vorrà dire che gli offriamo qualcosa.
FREDA Ma no. Perchè non veniamo da te, Marco.
POZZAN Ah no? non venite da me?
FREDA Non veniamo da te.
POZZAN Sai, a me dispiace anche di non vederlo...mah... dato che passa di qui così di rado. Peccato che c'è il problema che lui avrà premura di ripartire per Roma. Domani ci sono.....
FREDA No, perchè io fare...io farei subito un salto da quella mia amica.
POZZAN Capisco. Ma nell'ipotesi che tu non la trovi a casa...
FREDA No, son già daccordo.
POZZAN Ah, sei già daccordo?
FREDA Si, son già daccordo. Anzi adesso telefonerò e la raggiungerò.
POZZAN Eventualmente, io resto qui ancora un poco. No, anche perchè mi dispiace di non...
FREDA No. Tu non preoccuparti. Semmai faremo un salto da te, dopo. A meno che tu non voglia andare a letto subito.
POZZAN No, gurda, se si tratta di aspettare per delle ore per poi non salutarlo neanche, allora me ne vado a letto. Invece, se si tratta di aspettare a ragion veduta, allora non importa aspettare fino a mezzanotte o fino all'una. Ma và là. Vi raggiungo io.
FREDA Fa' come vuoi, insomma. Tutt'al più viene qui per dieci minuti e dopo torni. Perchè, se no, per telefono io adesso devo impiegare mezz'ora a spiegarti "questa è bionda e questa è bruna". eccetera eccetera.

POZZAN Si. Va be', va be'.
FREDA Si. Fa' un salto tu.
POZZAN Adesso, guarda che c'è mia moglie che quando sente la storia della bruna e della bionda e quindi...
FREDA Tua moglie dice sempre che è vecchia. Quindi...
POZZAN Appunto! Ma dice che sono più vecchio di lei, io. Bene.
FREDA Bene. Arrivederci.
POZZAN Allora ti raggiungo.
FREDA E se non ti ha detto altro?
POZZAN No, no. Non mi ha detto altro. Mi ha detto... Niente, così.... Ad ogni modo, senti. Adesso io, che mi vesta e che mi pettini.
FREDA Ti aspettiamo qua.
POZZAN ...e che tiri fuori la macchina, penso che mi ci vorrà una mezz'ora.
FREDA Si, ma ce n'hai del tempo.
POZZAN Intanto, tu vedi di combinare una cenetta in qualche parte.
FREDA Va bene. Arrivederci.
POZZAN Arrivederci.

QUINTA TELEFONATA (FREDA-TONIOLO)

TONIOLO Pronto?
DONNA IGNOTA Buonasera, parla Toniolo per favore?
TONIOLO Si, chi parla?
DONNA IGNOTA Un attimo le passo qui il Freda.
TONIOLO Bene.
FREDA Pronto?
TONIOLO Pronto, ciao Giorgio.
FREDA Scusami sai ma è stata la quinta volta che io ho tentato di telefonare.
TONIOLO E come mai?
FREDA Niente, mi hanno passato il 6... l'ultimo numero...
TONIOLO Poco male, dimmi.
FREDA Senti. Io farei un salto da te, verso mezzanotte.
TONIOLO Verso mezzanotte?
FREDA Si.
TONIOLO Va be'.
FREDA Andiamo a bere qualcosa.
TONIOLO Va bene.
FREDA Va bene? Spero di non disturbare.

TONIOLO No.
FREDA Forse anche prima, sai?
TONIOLO Si, si. Va bene.
FREDA Si, si. E quindi facciamo un salto lì, poi veniamo da te: insomma, lì alla stazione e poi veniamo da te.
TONIOLO Va bene.
FREDA Va bene?
TONIOLO Si, si, ti aspetto allora.
FREDA Si, si. In qualsiasi eventualità ti telefono. Ciao.

SESTA TELEFONATA (FREDA-VENTURA)

VENTURA Sono a Treviso.
FREDA Ancora?
VENTURA Si. Partitò fra poco.
FREDA E quando ti decidi a venire, benedetto, che son le undici?
VENTURA Si, si. Fra poco sarò là.
FREDA E va' be', insomma!
VENTURA Incomprensibile.
FREDA Ma no, benedetto! Ma no, benedetto! Perchè noi l'abbiamo ricevuta la comunicazione! Beh, fai incazzare però, sai? E va be', avreai anche tu i tuoi motivi, ma qua adesso.....
FREDA Aspetta un poco, aspetta un poco. perchè, si potrebbe... (incomprensibile). Come fai a dire fra un poco? Arriverai qui fra un'ora tu, no?
VENTURA No, no.
FREDA Ma cosa no, ma cosa no! non farmi incazzare, Giovanni. Cosa no! non vuoi metterci un'ora da Padova a Treviso? Permetti un momento.....

NONA TELEFONATA (FREDA-Dr. Marco BALZARINI)

BALZARINI ...gli hanno fatto saltare la macchina.
FREDA Attentato a Franchi, all'onorevole Franchi?
BALZARINI ...al tritolo. Si.
FREDA Però! Gli hanno fatto saltare la macchina al tritolo?
BALZARINI Si, a Vicenza. L'ha detto la radio adesso.
FREDA Bene. E chi sono stati?
BALZARINI Adesso diranno che sono stati i missini, no? ovviamente.
Autolesionismo, no? ovviamente. Dice che dovevano fare un comizio, che il Questore invece l'aveva proibito per motivi di ordine pubblico. Senti: Giovanni è ancora vivo?

FREDA Si.
BALZARINI Ah! bene, bene.
FREDA Perchè?
BALZARINI Mah! Perchè, sai...
FREDA Dopo la mia traumatizzazione di ieri sera.....
BALZARINI Appunto!
FREDA ....ti puoi immaginare come l'ho
E poi m'è dispiaciuto.
Ma insomma... Va be', va be' cosa vuoi....
Ci vedremo insomma. Di domenica.
BALZARINI Si, si.
FREDA Ciao, ci vedremo.
BALZARINI Ciao
FREDA Buone notizie, comunque.
BALZARINI Ciao
FREDA Arrivederci.

La versione di Pozzan sulla riunione del 18 aprile 1969

Come già risulta dalla esposizione dei fatti, dopo una iniziale negativa, Pozzan in data 21.2 ed 1.3.1972 indicava il misterioso personaggio oggetto della telefonata nel giornalista Pino Rauti di Roma, il quale era giunto, a suo dire, alla stazione di Padova accompagnato da altro individuo non identificato. Argomento della successiva riunione - alla quale avevano partecipato Freda e Ventura (quest'ultimo era giunto anzi in ritardo), ma non il Pozzan - era stato, in base a quanto gli aveva poi riferito il Freda, il rientro nel M.S.I. di Ordine Nuovo, di cui faceva parte Rauti; e si era inoltre convenuto, in quella circostanza, di approfittare della tensione politica e sociale in atto, inserendosi "con iniziative utili ad acuirle". Il Rauti veniva immediatamente tratto in arresto dal G.I. di Treviso, ed incriminato, prima per associazione sovversiva, e poi anche per concorso in strage.

Senonchè alcuni giorni dopo il Pozzan ritrattava quelle dichiarazioni, mentre il Rauti, nel prosieguo delle indagini, forniva un controllatissimo alibi per cui veniva scarcerato dal G.I. di Milano, al quale nel frattempo tutti gli atti erano stati rimessi dal Magistrato di Treviso. La sua posizione veniva poi definitivamente esaminata dal G.I. di Catanzaro - designato dalla S.C. per l'esame degli atti stralciati nel frattempo dal G.I. di Milano (e che riguardavano anche Giannettini ed altri)-e l'istruttoria si concludeva nei suoi confronti con sentenza di proscioglimento per non avere commesso il fatto. In particolare il G.I. di Catanzaro escludeva la presenza del Rauti a Padova la sera del 18.4.1969 e formulava solo l'ipotesi che Pozzan avesse mentito per depistare le indagini. Si può quindi tranquillamente concludere, sulla base di questa pronunzia divenuta ormai definitiva (vi sarebbe solo, ed in astratto la possibilità di una riapertura dell'istruzione per il sopraggiungere di nuove prove), che Pozzan ha mentito nell'indicare nel Rauti il personaggio cui si riferivano le varie telefonate. E questo convincimento è avvalorato da due circostanze: 1) che il Pozzan, come risulta dalla requisitoria del P.M. di Treviso del 18.3.1972 (anche se la circostanza non fu contestualmente verbalizzata), nel momento in cui faceva ai Magistrati il rome del Rauti, preannunziava nel contempo che avrebbe dovuto smentire tale rivelazione ove fosse giunta a conoscenza di terzi; 2) che il Pozzan [illegible] ha poi effettivamente ritrattato davanti agli stessi Giudici di Treviso.

E' appena il caso qui di osservare che la spiegazione del suo complessivo comportamento, da lui fornita nel manosscritto inviato al Fachini Massimiliano (1), e cioè di essere stato indotto a fare il nome di Rauti per le pressioni dei Magistrati inquirenti, è un'ulteriore dimostrazione del suo carattere subdolo ed ambiguo, e della sua spiccata attitudine al mendacio.

Le dichiarazioni di Ventura sulla riunione del 18.4.1969
In particolare sulla presenza di Stefano Delle Chiaie.

Trasmessi gli atti da parte dei Magistrati di Treviso al G.I. di Milano, quest'ultimo riprendeva con altrettanto zelo le indagini per accertare l'identità del personaggio giunto a Padova la sera del 18 aprile 1969.

Il Ventura Giovanni, in data 17-20 marzo 1973, nel corso di un lunghissimo e fondamentale interrogatorio (la cui attendibilità complessiva dovrà essere poi esaminata da questa Corte attraverso una più approfondita valutazione), assumeva trattarsi non del Rauti - il cui nome era stato fatto da Pozzan su suggerimento del Freda - ma di Stefano Delle Chiaie, capo di altro gruppo eversivo di Roma, il quale era accompagnato da una persona rimasta non identificata.

Precisava il Ventura che volutamente egli non era intervenuta alla riunione, e che quelle notizie aveva poi appreso dal Freda, il quali gli aveva pure detto che nella circostanza si era concordata la c.d. strategia di seconda linea, consistente nello agganciare persone di posizioni politiche diverse, per indurle a commettere reati la cui reponsabilità sarebbe poi ri

(1) Cart. 9/6 F. 17 Istr. stralcio Giannettini.

caduta non sui provocatori, ma sui gruppi di contraria tendenza.

Senonchè il G.I. di Milano, nel corso delle successive indagini accertava, attraverso un verbale di perquisizione eseguito dalla Questura di Roma la mattina del 19.4.1969, (a seguito di un attentato commesso poche ora prima contro il Ministro Restivo), nell'abitazione di Pagliuca Minetti Leda, convivente con Delle Chiaie, che quest'ultimo era stato trovato in pigiama in quell'appartamento, e che aveva poi fornito ogni indicazione circa i suoi movimenti nel corso della giornata de l 18 aprile 1969; il predetto Magistrato riteneva,quindi che il Delle Chiaie non avesse potuto trovarsi a Padova la sera del 18.4.1969, e contestava queste risultanze al Ventura, il quale a sua volta confermava di avere avuto quella notizia dal Freda, aggiungendo che evidentemente si trattava di altra persona, "il cui nome aveva nell'orecchio".

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 18.3.1974 (ved. pag. 75-76) lo stesso G.I. di Milano, nel trattare questo punto, condivideva il convincimento di P.M. che Ventura avesse mentito, ed avanzava addirittura la ipotesi che costui avesse indicato il nome di Delle Chiaie per lanciare un'ancora di salvezza al Freda e per depistare le indagini.

La sentenza di primo grado, invece (pag. 450-451), sempre su questo punto ha opinato diversamente. Ha ritenuto infatti che Ventura e Pozzan, in ordine alla natura della riunione del 18 aprile 1969,avessero riferito notizie sostanzialmente dello stesso tenore, e che l'unico contrasto tra i due si limitasse alla identità del personaggio rispettivamente indicato (Rauti

per Pozzan,e Delle Chiaie per Ventura); ma che mentre era rimasta acclarata l'estraneità del Rauti, non altrettanto poteva dirsi per il Delle Chiaie, non essendovi alcuna incompatibilità tra la sua presenza a Padova la sera del 18 aprile, ed il suo ritorno a Roma prima delle 10 della mattina successiva, e cioè dell'ora in cui il funzionario che aveva eseguito la perquisizione si era portato presso la casa della Pagliuca-Minetti.

Su questo argomento però, che i primi Giudici hanno trattato solo incidentalmente, per evidenziare i riscontri a loro parere favorevoli in ordine a quanto riferito dal Ventura sulla riunione del 18 aprile, l'impugnata sentenza non è più tornata nel corso della motivazione.

Ritiene invece questa Corte che l'episodio in esame meriti di essere ulteriormente approfondito.

Deve essere anzitutto precisato in punto di fatto che Delle Chiaie Stefano, interrogato subito dopo la perquisizione dai funzionari della Questura di Roma, aveva riferito, nell'indicare tutti i suoi movimenti nel corso della giornata del 18 aprile, di essere stato fino alle ore 13,45 circa nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assieme ai suoi legali Madia Nicola e Niglio Mario, e di aver trascorso il resto della giornata,prima in casa della propria madre per trattare una pratica di assicurazione, e poi in qualche locale e con amici fino alle ore 23,30 circa.

Su questa seconda parte della giornata non risulta in verità che siano state svolte approfondite indagini, anche se nel corso di uno degli interrogatori del Ventura, uno dei Ma

gistrati inquirenti (1) aveva preannunziato che sarebbe stata esibita,a dimostrazione dell'attendibilità di quanto dichiarato dal Delle Chiaie, la polizza assicurativa da lui stipulata quel pomeriggio.

Per quanto riguarda,invece,la mattina, è stata acquisita agli atti una dichiarazione dell'Avv. Mario Niglio dell'8 novembre 1973, indirizzata alla Questura di Roma, in cui lo stesso legale si dichiarava in grado di poter confermare, avendo consultato l'agenda di studio, di essersi trattenuto la mattina del 18 aprile 1969 presso la sala degli Avvocati, nella sede del Consiglio dell'Ordine, col Delle Chiaie Stefano fino ad oltre le 13 (Vol. 32/1 sottofasc. 9 Istr. Freda).

Tanto premesso ed a prescindere dagli argomenti relativi alla posizione di Delle Chiaie ed ai suoi rapporti con Freda che meritano entrambi un discorso a parte, c'è da aggiungere che validi motivi portano ad escludere la presenza del predetto Delle Chiaie a Padova la sera del 18 aprile 1969.

Si osserva anzitutto da parte di alcuni difensori (di Merlino), che se egli fosse stato veramente a Padova quella notte, avrebbe potuto tranquillamente riferirlo alla Questura di Roma per dimostrare la sua assenza dalla capitale nell'ora dell'attentato a Restivo, senza con ciò incorrere in rischi di altro genere, in quanto quel suo viaggio nel Veneto no avrebbe potuto all'epoca dar luogo a particolari sospetti.

(1) Era stato il P.M. Dott. Alessandini nell'interrogatorio del 30.10.1973: v. trascrizione del testo registrato in Cart. R fasc. N. 37

Tale rilievo non appare privo di validità; ma ve ne sono ancora altri di maggiore consistenza (1).

Ed infatti, nel testo della conversazione registrata Freda-Pozza, si riscontrano due frasi particolarmente significative pronunziate da quest'ultimo. La prima è: "Sai, a me dispiace anche di non vederlo, mah, dato che passa di qui così di rado"; la seconda, che segue immediatamente,è: "Peccato che c'è il problema che lui avrà premura di ripartire per Roma. Domani ci sono.....".

Coordinando le due frasi in modo da dare ad esse un compiuto senso logico, è agevole desumere che oggetto di quella conversazione telefonica doveva essere una persona non di Roma, ed in transito per Padova, da dove avrebbe dovuto ripartire poi di urgenza per la capitale per impegni del giorno dopo. E tanto basterebbe per escluderne ogni identificazione col Delle Chiaie il quale, come Freda e Pozzan ben sapevano, stava invece proprio a Roma.

Ma anche a voler forzare l'interpretazione di quella frase, nel senso che quella persona, in transito per Padova, fosse di Roma, e che dovesse rientrare nella capitale, le conclusioni non potrebbero essere diverse, perchè si dovrebbe sempre ipotizzare che Delle Chiaie, partito dalla sua città, aves

(1) C'è da rilevare che la presenza di Delle Chiaie a Roma nella notte tra il 18 ed il 19 aprile 69 è confermata anche dalla testimonianza di Minetti Mirella resa al G.I. di Milano il 20.11.1973 (v. vol. 25/16 F 23 Istr. Freda). Si tratta però di una testimonianza resa a distanza di anni e da parte di una persona molto vicina al Delle Chiaie, in quanto figlia della sua convivente Pagliuca Leda e che quindi non dà molte garenzia di precisione ed imparzialità.

se avuto il tempo di fare un certo giro in treno in modo da toccare Padova lungo il tragitto di ritorno; la qualcosa sarebbe stata praticamente impossibile, posto che egli fino ad oltre le 13 era stato impegnato con l'Avv. Miglio (la cui dichiarazione non è stata mai posta in dubbio da alcuno), e che l'arrivo del personaggio a Padova si è verificato verso le ore 23,30-24. Tutto ciò senza contare, infine, che i temi da trattare (sempre secondo la dichiarazione del Ventura) in quella riunione, attesa la fretta del personaggio di ripartire al più presto per Roma, sarebbero stati liquidati, malgrado la loro importanza, e con tutte le inevitabili perdite di tempo per convenevoli e spostamenti, nel giro di una o due ore al massimo.

Ma a questo punto, di fronte a così gravi incongruenze che già si colgono nel racconto del Ventura, è lecito chiedersi, allargando l'indagine critica, se veramente quell'incontro alla stazione di Padova la sera del 18 aprile 1969, a prescindere dall'identità delle persone intervenute, potesse avere la fondamentale rilevanza che gli è stata attribuita, sempre sulla scorta delle sue dichiarazioni, dai Giudici di primo grado (1).

(1) Anche il P.M. dell'istruttoria di Milano (pag. 350) aveva così argomentato: "Innanzitutto bisogna sgombrare il campo da un equivoco e da un luogo comune: che l'incontro notturno del 18.4.1969 a Padova sia stato il momento iniziale o comunque qualificante degli accordi eversivi tra il gruppo veneto ed un gruppo romano. Basta pensare che il 15.4.1969 era stato già collocato al Rettorato di Padova un ordigno delle identiche caratteristiche di quello successivo del 25 aprile a Milano. Si consideri pure che quello del 18 deve essere stato un incontro abbastanza fugace in cui Pozzan è indeciso se partecipare; a cui Ventura non manifesta particolare interesse. Cioè già da parecchio tempo prima dovevano essere cominciati i contatti tra i membri dell'organizzazione, e quello del 18 aprile è uno dei tanti incontri".

Ed è questo l'argomento che sarà trattato nel paragrafo successivo.

La natura della riunione e la strategia della seconda linea: rilievi critici.

E' fuor di dubbio che Freda fosse pienamente consapevole di avere il telefono sotto controllo. La prova certa si ricava dal rapporto della Questura di Padova del 20.5.1969 in cui si legge appunto che l'intercettazione telefonica aveva avuto termine perchè, nel corso di una delle conversazioni, il Freda aveva pronunciato la seguente frase: "Se c'è qualche coglione in ascolto, ascolti pure". Collegando tale notizia con quanto risulta poi dalla perizia eseguita in dibattimento sulla registrazione del colloquio telefonico Freda-Pozzan (1) si desume anzi che quella frase venne pronunciata proprio durante la giornata del 18 aprile, e quindi prima di quelle aventi ad oggetto l'incontro alla stazione di Padova.

Ora, è pur vero che nelle conversazioni prima riportate gli interlocutori evitano di fare esplicitamente nomi, e ricorrono talvolta a qualche espressione sottintesa; ma è altrettanto innegabile come dal tenore, sebbene velato, dei loro discorsi, emergano questi punti non equivoci: che Freda doveva andare ad attendere alla stazione di Padova una persona in arrivo prima della mezzanotte e con la quale si sarebbe poi recato a casa di Toniolo Ivano; che Pozzan, dapprima incerto se uscire o meno per recarsi alla stazione, si era in ultimo deciso ad andare; che alle ore 23 Ventura era ancora a Treviso, e poichè

(1) V. Cartella SB Atti del dibattimento

non dimostrava eccessiva premura, veniva vivacemente richiamato dal Freda, il quale gli ricordava che essi avevano ricevuto "la comunicazione" e lo invitava ad affrettarsi.

Si impongono perciò a questo punto le seguenti osservazioni:
- se fosse stata in programma una riunione dal contenuto di quello poi riferito dal Ventura, e per di più con persone come quelle indicate da lui e dal Pozzan, sarebbe stato quanto mai ingenuo e pericoloso, da parte del Freda, richiamare con le telefonate da lui fatte l'attenzione di chi fosse stato eventualmente in ascolto, essendo quanto meno prevedibile che la polizia potesse mandare qualcuno alla stazione per rendersi conto di chi doveva arrivare;
- non si concilierebbe, inoltre, con la pretesa importanza della riunione, l'incertezza nel decidere se uscire o meno, dimostrata dal Pozzan, il quale, anche se non avesse dovuto partecipare alla riunione, avrebbe avuto comunque un particolare interesse di andare almeno a salutare la persona in arrivo;
- ancora più incomprensibile sarebbe stato infine, in una riunione del tenore descritto dal Ventura, proprio il suo comportamento scarsamente interessato (a mezz'ora dall'arrivo del personaggio egli continuava a tergiversare stando ancora a Treviso); e tale rilievo è valido, sia se lo si riguardi sotto l'aspetto di un Ventura componente dell'associazione sovversiva, sia, ed a maggior ragione, con riferimento al suo asserito (ma inverosimile) ruolo di informatore che spiava il Freda per conto del S.I.D..

Ma l'argomento su cui, contrariamente a quel che dimostrano di ritenere i primi Giudici, le dichiarazioni del Ventura trovano una netta smentita, è quello relativo alla strategia della

seconda linea che sarebbe stata messa a punto a Padova proprio la sera del 18 aprile 1969.

Qui occorre fare anzitutto una precisazione.

La sentenza afferma (pag. 754, 954 ed altre), a sostegno della credibilità di Ventura sul punto, che tale linea strategica era stata esposta in termini chiarissimi anche dal Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema".

A parere di questa Corte, invece, non è ravvisabile tale asserita concordanza tra quella strategia e le idee del Freda perchè, come si è già rilevato nell'esaminare la predetta pubblicazione, egli teorizzava solo l'unione, sia pure provvisoria, e con ogni riserva per il "dopo", tra le forze estremiste di destra e di sinistra, accomunate in una leale lotta contro il potere borghese (1). La strategia della seconda linea, così come riferita dal Ventura, si basava invece su un concetto ben diverso, se non addirittura opposto, rispetto a quello teorizzato dal Freda.

(1) Freda del resto faceva ampia propaganda di tale teoria. Infatti nei rapporti riservati trasmessi dal Questore di Padova al Ministero degli Interni il 18.1.1969, il 31.3.69 ed il 16.4.1969 si segnalava che egli esponeva in vendita nella libreria, accanto ai testi razzisti e nazisti, anche opere marxiste e filocinesi.
Lo stesso Freda poi, il 30.3.1969 aveva organizzato nella Sala della Gran Guardia di Padova una manifestazione di solidarità a favore degli Arabi, con la partecipazione di numerosi esponenti del P.S.I. e del P.C.I.
Il 13.4.69, inoltre, nel corso di una conferenza tenuta dal Dr. Mario Balzarini, il Freda era intervenuto ad appoggiare l'invito rivolto dal conferenziere ai giovani missini affinchè si alleassero coi gruppi maoisti.
V. vol. 26/1 F. 46/51 Istr. Freda.

in quanto consisteva nell'agganciare e strumentalizzare le forze di segno contrario per provocarle ed indurle, sotto l'istigazione di quelle di destra, ad atti criminosi, la cui responsabilità sarebbe ovviamente ricaduta a carico di altri gruppi.

Non si trattava,quindi,di leale collaborazione, ma di insidiosi e maliziosi sistemi per presentare all'opinione pubblica gli avversari politici come probabili colpevoli dei vari attentati.

Ma,a prescindere dal rilievo che precede, si debbono ancora aggiungere delle precise smentite alla versione del Ventura. Nel confronto avvenuto il 13.9.1973 tra quest'ultimo ed il Prof. Mario Quaranta, ossia uno degli scrittori filocinesi, nel cui ambiente si era infiltrato il Ventura accreditandosi come uomo di sinistra, l'imputato, nel ribadire il suo assunto - recisamente invece contestato dall'altro - di avergli fatto vedere a suo tempo i rapporti avuti da Giannettini, dichiarava testualmente: "Come fai a negare che ti ho dato i rapporti, se nel libro si parla di organizzazioni parallele? Ne parli evidentemente perchè io ti dissi che il Giannettini mi aveva parlato della seconda linea e del ruolo di Merlino e di Stefano Delle Chiaie? Il Quaranta a sua volta ribatteva: "NOn mi hai mai parlato del ruolo di Merlino e di Delle Chiaie. L'idea dell'organizzazione parallela venne a me durante la stesura del quarto capitolo, quando ve lo lessi e, sia tu che gli altri, rimaneste stupiti di queste ipotesi interpretative. Ripeto, l'idea fu mia, e quindi è inutile che adesso vieni a dire certe cose".

Va chiarito in proposito che il libro di cui si parla nel confronto è "Gli attentati e lo scioglimento del Parlamento" redatto nel 1970 dagli scrittori Franzin Elio e Quaranta Mario, con la collaborazione dello stesso Ventura, il quale era riuscito,anzi,a fare inserire nella pubblicazione una sua autodifesa per scagionarsi dalle accuse mosse contro di lui dopo le rivelazioni del Lorenzon; e che in quel libro,al capitolo quarto,si parla effettivamente della doppia organizzazione con argomenti che richiamano appunto la strategia della seconda linea (vedi in particolare pag. 68, 72 e 73 del testo sopra indicato).

Orbene, nel contrasto tra il Ventura ed il Quaranta, la Corte ritiene di dover dare credibilità a quest'ultimo: l'imputato aveva infatti un preciso interesse difensivo ad attribuire l'ispirazione di quel passo del libro, proprio alle notizie da lui,a suo dire, fornite; mentre il Quarante, che fra l'altro nel corso di quello stesso confronto, si dimostrava quanto mai disposto ad aiutare il Ventura (colpevole, a suo parere, di avere scelto una folle linea difensiva), non aveva alcun particolare motivo per contestargliene il merito (1).

Nè, è bene precisarlo, un accenno alla c.d. seconda linea si può trovare nella confidenza fatta a suo tempo dal Ventura al Lorenzon, che cioè l'associazione di cui egli faceva parte "non era la sola operante", perchè quel vago riferimento, non poteva

(1) Anche il P.M. dell'istruzione milanese aveva rilevato nella sua requisitoria (pag. 351) che sull'argomento della seconda linea vi era stato, ancor prima del 1973, un'abbondante letteratura.

essere interpretato, (alla stregua di quanto sarà sostenuto dall'imputato davanti al G.I. di Milano nel suo interrogatorio del 17-20.3.73) come chiara enunciazione di un concetto così complesso; ma al più come un accenno ad altri gruppi collegati.

Ma se dubbi potesseo ancora residuare su questo punto, basterèbbe, per fugarli, un rilievo determinante: Ventura infatti, ripetutamente invitato dal G.I., nel corso del predetto interrogatorio, a fornire qualche esempio di operazione di seconda linea, si è limitato ad alcune generiche indicazioni, segnalando solo tra i vari attentati quello del 25.4.69 alla Fiera ed alla Stazione di Milano. E' però agevole rilevare che proprio quel fatto terroristico, (di cui del resto esecutore materiale era stato Freda) si prestava meno degli altri ad attuare la strategia di seconda linea descritta dal Ventura. Il 25 aprile, infatti, non è certamente una data cara ai fascisti, per cui un attentato commesso proprio quel giorno, anche se eseguito da elementi di destra, non avrebbe mai potuto essere ribaltato a carico della sinistra! (1)

Nè in tutti gli attentati fino all'agosto '69 (per i quali, come si dirà, esiste la prova certa della colpevolezza del gruppo veneto) è riscontrabile un qualsiasi segno che possa

(1) Altra ipotesi fatta dal Ventura di operazioni di 2^ linea riguardava la strumentalizzazione di Valpreda e del gruppo "22 marzo" a mezzo di Merlino e di Delle Chiaie con riferimento al deposito di esplosivo di via Tiburtina.
V. vol. 24/14 F. 129

far pensare alla strategia di seconda linea; anzi, se per alcuni di essi (come gli attentati ai treni dell'8-9 agosto e quello già indicato del 25 aprile), le indagini si erano inizialmente orientate verso gli anarchici, ciò si era verificato sulla base di indizi del tutto occasionali, e non di eventuali elementi precostituiti dai veri responsabili per depistare le indagini.

Considerazioni conclusive sulla riunione di Padova del 18 aprile 69

Le considerazioni fin qui esposte inducono a concludere che anche questo episodio debba essere riportato nelle sue giuste proporzioni.

Che quella sera dovesse giungere a Padova qualcuno a cui Freda era particolarmente interessato appare un fatto indiscutibile; e che di quel personaggio, inoltre, nessuno degli attuali tre imputati abbia voluto rivelare l'identità, pur essendone a conoscenza, appare ugualmente certo;(basta ricordare che sull'agenda del Ventura risulta accuratamente cancellata un'annotazione apposta proprio in corrispondenza di quella data)(1).

Di conseguenza è anche ragionevole ipotizzare che quell'incontro potesse avere un qualche riferimento con l'attività sovversiva dell'associazione.

Al di là di queste induzioni, però, non è possibile andare. E tutte le altre conclusioni,quindi,cui sono pervenuti i Giudici di primo grado non meritano di essere condivise. In particolare:
- è da escludere, per le ragioni già esposte, che quel perso-

(1) V. interr. Ventura del 7.3.73 in vol. 24/1 testo registrato pag. 25 istr. Freda

naggio potesse identificarsi con Stefano Delle Chiaie, anche se come si è già detto, il ruolo di quest'ultimo nella vicenda ed i suoi rapporti col Freda richiedono una trattazione ad hoc;

- l'incontro, comunque, non può essere stato di particolare importanza per i componenti dell'associazione, atteso lo scarso interesse dimostrato quella sera soprattutto dal Ventura;
- non si può, anzi, neppure affermare con certezza se quest'ultimo sia poi intervenuto, magari in ritardo, a quella riunione; l'imputato lo nega, ma la successiva telefonata Freda-Balzarini del 19 aprile potrebbe far pensare al contrario, con riferimento alla frase pronunciata dal Freda di aver "traumatizzato" la sera prima "Giovanni";
- Vi sono infine fondati motivi per escludere che in quell'incontro possa essere stata elaborata la strategia di seconda linea, o sia stato comunque predisposto il piano dell'attività eversiva del gruppo; oltretutto rimarrebbe inspiegabilmente al di fuori di quel programma il precedente attentato del 15 aprile che era stato invece commesso pure dall'associazione sovversiva del Freda.

In definitiva non è assolutamente giustificato ravvisare nella predetta riunione quella tappa storica dell'eversione di destra intorno alla quale si sono poi intrecciate le illazioni più varie, non solo sulle persone presenti (sono stati indicati fra l'altro anche Giannettini, Merlino, elementi del S.I.D. ecc.), ma anche su alcuni episodi successivi, quali l'incontro tra Freda e Pan del 19.4.1969 davanti alla "Bottega del vino",

il viaggio del Giannettini a Padova in data 27 aprile 69, gli articoli dello stesso Giannettini sul settimanale "Lo specchio" del 27 aprile 69 e così via.

Ma un'altra osservazione nasce dall'esame di quell'episodio: cominciano infatti a delinearsi sin da ora la poca attendibilità e la fantasiosità del Ventura, di cui si avrà una visione più completa in seguito, attraverso il graduale controllo delle sue affermazioni.

Nè può costituire una giustificazione in suo favore il rilievo che egli avrebbe solo riferito notizie apprese indirettamente, per il tramite del Freda; perchè, attesa la recisa smentita da parte di quest'ultimo, ogni riscontro negativo sui fatti esposti dal Ventura, finisce ovviamente col compromettere la sua credibilità e non certo quella del suo preteso informatore.

Delineate la consistenza e la struttura dell'associazione sovversiva, si deve ora accertare se a sostegno del gruppo Freda abbiano agito o meno anche autorevoli elementi rimasti nell'ombra, e se comunque siano ravvisabili eventuali legami tra gli imputati ed altri ben individuati gruppi a finalità eversiva.

L'indagine si deve dunque spostare anzitutto sulla posizione di Guido Giannettini e sulle forze politico-militari che secondo l'impugnata sentenza ne avrebbero sostenuto e protetto l'operato.

CAPITOLO II

GIANNETTINI, IL S.I.D. ED I POLITICI

A) INTRODUZIONE

Si rende opportuno effettuare qui un breve richiamo delle vicende processuali, già esposte nella parte narrativa,e che hanno portato, prima all'incriminazione, e poi alla condanna, di Giannettini e degli ufficiali del S.I.D. Maletti e Labruna.

Nel dicembre del 1971 il G.I. di Treviso rinveniva in una cassetta di sicurezza presa in locazione presso la Banca Popolare di Montebelluna dalla madre e da una zia di Giovanni Ventura, numerosi rapporti informativi che per le loro caratteristiche apparivano di provenienza da servizi segreti.

Il Ventura, dopo essersi ripetutamente rifiutato di fornire precise indicazioni sull'identità della persona da cui le aveva ricevute, nel già citato interrogatorio del 17-20 marzo 1973 affermava di averli avuti da un amico giornalista italiano, di cui non intendeva però dire il nome, in cambio di alcune informazioni sulle organizzazioni extraparlamentari di destra che egli aveva fatto pervenire, tramite detto amico, ad un personaggio dell'Ambasciata Rumena.

A seguito di perquisizione in casa del giornalista Giannettini Guido,il G.I. riteneva di individuare in quest'ultimo il presumibile autore dei rapporti informativi; ed il Ventura, nel successivo interrogatorio del 24/5/1973, lo confermava esplicitamente,precisando che tutte le informazioni sugli extra-parlamentari di destra, tra cui il gruppo Freda, da lui fornite al Giannettini, erano destinate al S.I.D. per

conto del quale quest'ultimo lavorava come informatore.

Il Ventura, in sostanza, non solo escludeva di aver fatto parte della associazione sovversiva del Freda, ma assumeva anzi di aver sorvegliato costui su incarico del Giannettini (e quindi del S.I.D.) e di essersi addirittura compromesso, col consenso di quest'ultimo, per rendere più efficace la propria collaborazione, in alcuni attentati eseguiti assieme al Freda fino a quelli sui treni dell'8-9 agosto 1969; dopodichè aveva ritenuto opportuno ritirarsi in quanto, a suo dire, l'associazione sovversiva intendeva intensificare l'attività terroristica con attentati sempre più gravi, ai quali egli invece non era disposto a partecipare.

Sulla base di queste dichiarazioni il G.I. in data 27.6. 1973 chiedeva al S.I.D. se il Giannettini (il quale,peraltro, sin dal 9 aprile 1973 si era allontanato dall'Italia), fosse un suo informatore. Ma il Servizio, con lettera del 12 luglio 1973, stilata dopo una riunione ad alto livello, opponeva sul punto il segreto politico militare.

Solo nel giugno del 1974 il Ministro della Difesa On.Giulio Andreotti, nel corso di un'intervista, dichiarava che Giannettini (contro il quale nel frattempo in data 9.1.1974 era stato emesso mandato di cattura per associazione sovversiva e concorso in strage) era effettivamente un informatore del S.I.D..

L'8 agosto 1974 Giannettini, il quale dalla Francia era passato intanto in Spagna e poi in Argentina, si presentava all'Ambasciata di Buenos Aires per costituirsi. Tradotto in

Italia, smentiva in gran parte la versione di Ventura, assumendo di aver raccolto e trasmesso sin dal 1967 informazioni per conto del S.I.D.,non nel campo della destra, bensì della sinistra extra-parlamentare, servendosi tra l'altro proprio del Freda, a mezzo del quale aveva poi conosciuto il Ventura che era appunto già infiltrato negli opposti schieramenti.

Al Servizio egli non aveva mai comunicato ufficialmente il nome dei suoi informatori, e solo nella primavera del 1972 aveva portato a conoscenza del generale Maletti Gianadelio, capo dell'Ufficio D (col quale all'inizio era stato in contatto diretto) e del suo collaboratore capitano Antonio Labruna i rapporti da lui tenuti, per le finalità sopraindicate, col Freda e col Ventura.

Senonchè i due ufficiali, interrogati a loro volta, pur confermando che Giannettini raccoglieva informazioni solo nel campo della sinistra extra-parlamentare, lo descrivevano come un informatore di scarso rilievo, da cui avevano ricevuto solo pochi e insignificanti rapporti, e soprattutto negavano di essere stati da lui messi al corrente, almeno fin quando era rimasto in Italia, circa l'identità dei suoi informatori.

Questi punti di contrasto si acuivano ancor più nel prosieguo della istruzione in quanto, all'affermazione di Giannettini di essere stato indotto proprio dal Maletti ad allontanarsi dall'Italia per evitare di far conoscere al G.I. di Milano (le cui indagini si stavano indirizzando anche nei suoi confronti) i rapporti che lo legavano al S.I.D., i due uffi-

ciali ribattevano che il Giannettini si era recato invece all'estero di propria iniziativa per un servizio giornalistico, e spiegavano il protrarsi dei loro contatti con l'imputato all'estero, con l'intenzione di utilizzarne l'attività nel quadro delle indagini sul golpe Borghese.

Nel corso della fase istruttoria, svoltasi davanti al G.I. di Catanzaro (cui gli atti erano stati rimessi dalla Corte di Cassazione) il Ventura Giovanni, già rinviato a giudizio per la strage da parte del G.I. di Milano, faceva pervenire al G.I. di Catanzaro numerose istanze ed un memoriale inviatogli dalla Spagna da Pozzan Marco, mettendo in evidenza che il S.I.D., il quale si era ingiustamente rifiutato di confermare il suo ruolo di informatore indiretto, non solo gli aveva proposto nei primi mesi del 1973, e per il tramite di Giannettini, di evadere dalle Carceri di Monza, ma nello stesso periodo,inoltre,aveva fatto espatriare in Spagna il Pozzan, sottraendolo alle indagini in corso del G.I. di Milano.

Scaturivano così gradualmente nuove incriminazioni, a carico del Giannettini per il tentativo di procurata evasione del Ventura, nonchè del Maletti e del Labruna, sia per concorso in tale reato, sia per il delitto di favoreggiamento continuato ed altro, da loro commesso per aver sottratto Giannettini e Pozzan alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

In esito alle indagini svolte,il G.I. di Catanzaro si convinceva che l'asserita attività informativa del Giannettini costituiva in effetti solo un pretesto per mascherare la sua

appartenenza alla associazione sovversiva del Freda e del Ventura, e che lo stesso, anzi, tenuto conto delle scandalose protezioni di cui aveva beneficiato, e da inserire in un più vasto disegno criminoso volto ad impedire l'accertamento della verità sugli attentati del 1969, fungeva da mezzo di collegamento della cellula veneta con alcune oscure forze annidate nei servizi di sicurezza, ed interessate a dare uno sbocco politico alla crisi provocata in Italia dall'ondata terroristica. Disponeva quindi il rinvio a giudizio del Giannettini, del Maletti e del Labruna per i reati loro ascritti.

B) LE RAGIONI DELLA CONDANNA DI GIANNETTINI, MALETTI E LABRUNA.

Con la sentenza oggi impugnata i Giudici di primo grado hanno pienamente condiviso la su espressa convinzione del G.I.

Le relative argomentazioni sono state riportate nella esposizione del fatto ; tuttavia per una più organica trattazione della complessa materia, è opportuno ripetere, sia pure per sommi capi, le ragioni in base alle quali la Corte di primo grado è pervenuta alla condanna, per i reati loro ascritti, del Giannettini e dei due ufficiali del S.I.D..

Si sostiene nell'impugnata sentenza:

= Giannettini aveva sempre goduto di un trattamento privilegiato nell'ambito degli organismi militari presso cui aveva collaborato: assunto nel 1966 come informatore del S.I.D. presso l'ufficio R, in realtà era sempre rimasto ad esclusiva disposizione dello Stato Maggiore della Difesa (con le sue pubblicazioni egli doveva sostenere infatti la linea strategica e tattiva allora seguita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Aloia, in contrasto con le opposte concezioni del Generale De Lorenzo), almeno fino all'agosto 1967, epoca in cui era passato all'Ufficio D-(controspionaggio e sicurezza interna)- per il quale ramo, fra l'altro non aveva nessuna attitudine, essendo egli esperto solo di questioni internazionali. Di conseguenza era passato da un ufficio in cui non aveva mai lavorato, ad un altro per il quale non era adatto, tant'è vero che tutti i vari capi dell'Ufficio D, sentiti nel corso dell'istruzione (Generale Viola, Generale Gasca Queirazza e lo stesso Maletti) avevano concordemente definito di scarso valore la sua attività informativa. Ciò malgrado egli era rimasto sempre a diretto contatto con i vertici di quegli organismi militari, ossia prima col Capo di Stato Maggiore della Difesa, e poi con i vari capi dello Ufficio D;(vedi pag.611-623 della sentenza di primo grado).

= I rapporti informativi trasmessi dal Giannettini a Ventura, e rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, avevano solo formalmente i requisiti richiesti dai Servizi di Sicurezza, ma in realtà servivano solo come strumenti di infiltrazione e di provocazione, per il tramite di Giovanni Ventura negli ambienti di colore politico opposto. Giannettini infatti, uomo visceralmente di destra, non solo aveva pubblicato uno dei suoi rapporti sulla sinistra extra-parlamentare nei numeri del 27 aprile e del 21 dicembre 1969 del settimanale "Lo Specchio" (ossia pochi giorni dopo degli attentati del 25 aprile e del 12 dicembre) per orientare l'opinione pubblica contro gli agitatori di sinistra, ma aveva an

che trasmesso,tramite il Ventura, alcuni di quei rapporti negli ambienti in cui questi era infiltrato allo scopo di sobillarli, col provocatorio preannuncio di progetti di violente restaurazioni in Italia da parte di forze conservatrici, e per indurli quindi (secondo la strategia di seconda linea) ad azioni di violenza. In questo suo programma si inseriva appunto il suo soggiorno in Padova in data 27 aprile 1969, a distanza cioè di dieci giorni dalla riunione del 18 aprile ; in tale occasione infatti egli aveva consegnato alcuni di quei rapporti al Ventura, il quale a sua volta li aveva portati,due giorni dopo a Napoli per mostrarli al Sartori Alberto (qualificato esponente marxista-leninista), quando era andato assieme al Loredan a proporgli di partecipare all'affare Litopres (vedi pag.624-633 della Sentenza di primo grado).

= Era sintomatico, nel contempo, che nessuno di questi rapporti più apertamente provocatori fossero stati da lui mandati al S.I.D. presso i cui archivi non era stata trovata traccia. E soprattutto non erano stati inviati al Servizio i rapporti più significativi, ossia quelli del 4 e del 16 maggio 69, in cui si preannunziava, tra l'altro, un'ondata terroristica di matrice neo-fascista in Italia (vedi pag.635-647 della Sentenza di primo grado).

= Giannettini, inoltre, aveva avuto frequenti contatti con Freda e Ventura, come era agevole desumere anche dal numero dei rapporti e dal fatto che veniva utilizzato Pozzan come "casella postale". Ma sui veri motivi di questi incontri i tre imputati avevano fornito spiegazioni tra di loro contra-

stanti e sempre inaccettabili.

Giannettini, infatti, aveva sostenuto di aver utilizzato Freda e Ventura come canali informativi nel campo della sinistra extra-parlamentare veneta, ma in sostanza la produzione di questa sua attività, sulla base dei rapporti esibiti dal S.I.D., si era ridotta a due rapporti per il 1969 e ad uno solo nel 1968, mentre un molto più cospicuo numero di rapporti (quelli rinvenuti poi nella cassetta di sicurezza di Montebelluna), era stato da lui consegnato nello stesso periodo al Freda ed al Ventura a scopo di infiltrazione e di provocazione. Il chè dimostrava come in realtà, nei suoi contatti con gli altri due imputati, prevalessero finalità ben diverse da quelle istituzionali del Servizio. D'altra parte, le giustificazioni addotte dal Giannettini per spiegare la sua scarsa produzione, che cioè il S.I.D. fosse stato restio a consegnarli, e che egli si fosse disfatto di tutte le copie in suo possesso, anche su suggerimento del Capitano Labruna, erano apparse del tutto illogiche ed inattendibili in considerazione dell'interesse che entrambi avrebbero avuto ad esibirli ed a conservarli per allontanare ogni sospetto. Freda, a sua volta, aveva negato di aver fornito notizie al Giannettini sulla sinistra extra-parlamentare, asserendo di avergli consegnato solo un elenco di alcune presenze ebraiche operanti nella sinistra in Italia.

Ventura infine aveva sostenuto, sia pure assurdamente, di aver tenuto i contatti con Giannettini in relazione al suo asserito ruolo di informatore indiretto che sorvegliava Freda (vedi pag.648/653 e 472/478 della Sentenza di I° grado).

= Le discordanze esopraindicate denotavano quindi l'inconfessabilità del vero motivo dei loro contrasti, da ricercarsi appunto in una comune attività eversiva. Il Giannettini, infatti, ben era al corrente dell'attività del Freda e del Ventura, come risultava chiaramente dalle ammissioni, fatte da quest'ultimo, di aver sempre informato il giornalista italiano e l'amico rumeno degli attentati commessi nella estate del 1969, nonchè dall'accenno fatto dallo stesso Ventura al Lorenzon - dopo avere appreso di essere stato da questi denunziato - in ordine alle persone che avrebbero potuto tradirlo.

A loro volta Freda e Ventura sapevano che Giannettini aveva stretti legami con alti vertici negli ambienti militari, e quindi non lo avrebbero reso edotto della loro attività sovversiva se non avessero potuto contare sulla sua complicità (ved.pag.654/661 della Sentenza di I° grado).

= Del resto l'illiceità dei loro rapporti emergeva anche attraverso i messaggi inviati dal Freda e dal Ventura nel 1974, tramite il Mutti, al Giannettini, e dai contatti tenuti da quest'ultimo, dopo l'arresto del Ventura, con la sorella Mariangela, (a mezzo della quale gli aveva fatto pervenire la riproduzione del rapporto della scuola di Bad-Ems, nonchè la proposta di evasione da parte del S.I.D.) (vedi pag.672/678 della sentenza di I° grado).

= Giannettini aveva goduto nel contempo di scandalose protezioni ad alto livello.

A questo punto però, prima di trarre le conclusioni definitive circa il ruolo svolto dall'imputato nell'associazione eversiva, la sentenza prende in esame la posizione degli Ufficiali del S.I.D. Maletti e Labruna in ordine allo espatrio dello stesso Giannettini e del Pozzan, nonchè al tentativo di procurata evasione del Ventura;e passa poi all'esame di alcuni episodi sospetti (contatto Labruna-Pachini ed aggancio di Angelo Ventura da parte del S.I.D.) che coinvolgerebbero addirittura l'intero comportamento del Servizio.

Si evidenzia in particolare nella impugnata sentenza:

= Il Generale Maletti, avvalendosi della collaborazione del Cap.Labruna, ed agendo al di fuori dei suoi doveri di ufficio, aveva anzitutto procurato l'espatrio del Giannettini per evitare che il G.I. di Milano, il quale era già sulle sue tracce, potesse convocarlo o comunque reperirlo nel territorio nazionale.

= Nel procurare l'espatrio del Giannettini, e nel proteggerlo poi all'estero,i due Ufficiali avevano sempre avuto la consapevolezza dei veri rapporti che lo legavano al Freda ed al Ventura.

Infatti il Generale Maletti ne aveva avuto già sentore nella primavera del 1972, quando Giannettini gli aveva prospettato la sua intenzione di sporgere querela contro il giornalista Sanavio de "Il Mondo" che lo aveva indicato come uno degli intervenuti alla riunione di Padova del 18/4/1969.Risultava, inoltre, mutilato il nastro su cui era stato registrato, negli uffici di Via Sicilia, tra la fine del 1972 ed i primi mesi del 1973, un colloquio tra Giannettini e Labruna

circa i rapporti del primo col Freda e col Ventura, in quanto mancava proprio la parte in cui Giannettini, secondo il suo credibile assunto, aveva fatto menzione dell'episodio precedente. Ed era emerso infine, per esplicita ammissione del Maletti, che costui si era ben reso conto, quando il G. I.di Milano in data 21.12.1972 aveva chiesto al S.I.D. informazioni sulla natura dei rapporti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna, come quelle veline,costituenti atti del Servizio,fossero state abusivamente passate al Ventura dal Giannettini.

= Lo stesso Maletti, inoltre, pur essendo a conoscenza di tali rapporti, aveva taciuto nel corso della riunione in cui era stata espressa l'opinione di opporre il segreto p.m.sulla questione Giannettini, di essere ancora in contatto fiduciario con quel collaboratore, accusato di collusione con una organizzazione eversiva, per cui la sua reticenza era stata poi determinante nel far adottare quel parere.

= Anche dopo l'emissione del mandato di cattura a carico del Giannettini, il Maletti aveva tenuto analogo atteggiamento di reticenza, consentendo,così,che pure in seguito fosse mantenuto il segreto opposto ; ed anzi aveva continuato ad erogargli finanziamenti, sicchè la sua condotta si era risolta nel favoreggiamento di un latitante (ved.pag.679/699 della sentenza di primo grado).

= Lo stesso Maletti, infine, anche quando la qualità di informatore del S.I.D. del Giannettini era stata ormai rivelata dal Ministro Andreotti, aveva reiteratamente ed ingiustificatamente taciuto, in ben tre dichiarazioni rese al Capo del S.I.D. gen.Miceli, ma, destinate al Ministro, i contatti da lui avuti col Giannettini dopo l'emissione del mandato di cattura.

= Nessun valore avevano d'altra parte le giustificazioni offerte dal Generale Maletti in ordine a tale suo comportamento, (di aver taciuto cioè per motivi di riservatezza in quanto contava di ottenere dal Giannettini utili informazioni nel quadro delle indagini sul golpe Borghese),perchè esse apparivano contraddette da numerosi ragioni logiche, nonchè dallo stesso Giannettini.

= Entrambi gli Ufficiali poi erano rimasti certamente coinvolti nell'episodio riguardante il tentativo di procurare l'evasione del Ventura (pag.742 della sentenza di I° grado).

= Gli stessi,inoltre,si erano resi responsabili dello espatrio del Pozzan, di cui ben conoscevano l'identità, malgrado la loro affermazione di aver creduto trattarsi di una persona rispondente al nome di Zanella Mario/

Ed anche tale espatrio, di cui era stato beneficiario un fedele gregario di Freda, fragile depositario di verità imbarazzanti, dimostrava quindi come i potenti appoggi a lui accordati fossero ispirati dalla necessità di assicurarsene il silenzio (ved.pag.720/734 della sentenza di I° grado).

= Le implicazioni degli uomini del S.I.D. nella vicenda in esame erano poi confermate da due oscuri ed inquietanti episodi: un incontro avvenuto nella seconda metà del 1972 tra Giannettini, il Cap.Labruna e Pachini Massimiliano,nel cor-

so del quale, era ipotizzabile che fossero stati avviati i contatti per l'espatrio di Pozzan ; ed uno strano tentativo di avvicinamento, avvenuto nella primavera del 1973 da parte di elementi del S.I.D. del Centro C.S. di Verona nei confronti di Angelo Ventura, fratello di Giovanni, che era stato poi giustificato, ma in maniera poco convincente, come frutto di un equivoco.

= I vari episodi prima enunciati, tutti verificatisi in un ristretto arco di tempo, compreso tra la seconda metà del 1972 ed i primi mesi del 1973, davano quindi la chiara indicazione che il Servizio era stato strumentalizzato in quel periodo per esigenze ben diverse da quelle della sicurezza dello Stato.

= In tale contesto andavano poi significativamente inseriti, sia alcuni brani della conversazione Giannettini-Labruna registrata negli uffici di Via Sicilia, da cui risultava come il Giannettini incoraggiasse l'attività del Freda e del Ventura con l'avallo di ambienti politici e non politici interessati a strumentalizzare per propri fini i movimenti dei gruppi estremisti ; sia la lettera del 15.9.1973 inviata dalla Francia al Gen.Maletti dal Giannettini e nella quale si coglieva un chiaro invito ad un colpo di Stato.

La sentenza conclude, quindi, che tali manifestazioni di propositi sovversivi si riallacciavano a precedenti intese già maturate nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini era legato, e che le scandalose protezioni a lui offerte davano la prova definitiva che egli, nelle sue

delittuose relazioni col Freda e col Ventura, non aveva agito per proprio conto ed al di fuori delle predette intese, bensì assicurando ai correi l'autorevole appoggio di elementi, rimasti senza volto e senza nome, annidati nell'apparato statale. Anzi, queste pesanti consapevolezze gli avevano fatto paventare, quando era all'estero, il pericolo di una sua eliminazione fisica, di cui aveva fatto esplicita menzione nel costituirsi presso l'Ambasciata Italiana di Buenos Aires. Troverebbe così, secondo l'impugnata sentenza, adeguata spiegazione il velato messaggio, contenente una solenne promessa di silenzio, da lui inviata al S.I.D. attraverso il colloquio con l'Addetto Militare in Argentina, nel corso del quale egli preannunziava su quale linea si sarebbe mantenuto davanti all'Autorità Giudiziaria Italiana (vedi pag.746/703 sentenza I° grado).

C) LE ARGOMENTAZIONI DEI DIFENSORI DI GIANNETTINI.

A tutte le ragioni addotte nella sentenza a sostegno della condanna di Giannettini e dei due Ufficiali del S.I.D., i difensori degli imputati replicano con lunghi ed articolati motivi di appello, completati poi da ulteriori rilievi critici esposti in memorie successive e nella discussione orale.

Attesa la materiale impossibilità di riassumerli compiutamente in questa fase espositiva, la Corte ritiene di limitarsi per ora, seguendo lo stesso ordine adottato dalla sentenza, in ordine ai vari argomenti, alla sola enunciazione delle loro tesi principali, con riserva di esaminarli in manie

ra più dettagliata, allorquando saranno rivalutate tutte le risultanze processuali acquisite nei confronti dei tre imputati.

Queste sono in sintesi le principali obiezioni svolte dai difensori di Giannettini:

= L'imputato non era un collaboratore di scarso rilievo ; la Corte di 1° grado non ha tenuto conto che le espressioni denigratorie sul suo conto provenivano da ufficiali interessati a sminuirne il valore;

- I rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di Montebelluna servivano proprio per consentire l'infiltrazione del Ventura negli ambienti della sinistra extraparlamentare, onde raccogliere le notizie che interessavano il Giannettini, e quindi in definitiva attenevano alle legittime finalità del Servizio.

= E'da escludersi in ogni caso che quei rapporti avessero finalità provocatorie. Nè tale carattere può attribuirsi agli articoli del Giannettini citati nella sentenza, che, a parte l'erroneità dell'accostamento delle date, non si riferivano a specifici attentati, ma all'attività terroristica in genere dei gruppi di sinistra ;

- I rapporti del 4 e del 16 maggio 1969, o almeno uno dei due, erano stati regolarmente inviati al S.I.D. dal Giannettini, come risultava dalla prima deposizione resa dal Gen. Gasca Queirazza al G.I. di Milano, e da quella resa in dibattimento, ma ingiustificatamente disattesa dalla Corte, dall'Ammiraglio Eugenio Henke.

= Non c'è alcuna prova della frequenza dei contatti diretti

tra Giannettini, Freda e Ventura; e comunque la Corte ha acriticamente dedotto, sulla base delle discordanti spiegazioni offerte in proposito dagli imputati, l'inconfessabilè illiceità di quei rapporti, mentre avrebbe dovuto agevolmente concludere che la versione più attendibile era proprio quella fornita dal Giannettini.

= La Corte inoltre non ha tenuto conto che il S.I.D. non ha trasmesso, per il caos che regnava nei suoi archivi, se non per altri motivi, tutti i rapporti inviati dal Giannettini sui gruppi extraparlamentari di sinistra.

= Non c'è alcuna prova che Giannettini fosse al corrente dell'attività eversiva del Freda e del Ventura. Da nessun teste egli è stato mai indicato come un componente di quella associazione ; e le dichiarazioni del Ventura, che la stessa sentenza ha ritenuto mistificatorie, dandovi però credito nelle parti in cui accusavano gli altri, sono fantasiose ricostruzioni, elaborate solo per le sue esigenze difensive. Anzi l'affermazione dello stesso Ventura di aver pensato al Giannettini come possibile suo delatore, se fosse rispondente al vero, dovrebbe addirittura dimostrare la piena estraneità di quest'ultimo ai fatti.

= I messaggi di Mutti rappresentano un'iniziativa di Freda e di Ventura di cui Giannettini non può e non deve rispondere. Anche i contatti tra l'imputato e Ventura, dopo l'arresto di quest'ultimo, e per il tramite della sorella Ventura Mariangela, rientrano in una callida manovra dello stesso Ventura, intesa ad avallare la propria assurda tesi di essere

stato un informatore indiretto del S.I.D. infiltrato nei gruppi extraparlamentari di destra.

= Nessuna protezione ha ricevuto Giannettini dal S.I.D..Anzi il Servizio, attraverso le testimonianze dei suoi vari Ufficiali, ne ha aggravato la posizione, avendolo sistematicamente smentito in quasi tutti i suoi assunti, ed ha fatto perfino ricorso ad una mutilazione del nastro in cui era stata registrata la conversazione con Labruna negli uffici di Via Sicilia. Lo stesso espatrio di Giannettini è stato frutto di un pessimo suggerimento datogli dal Generale Maletti per non mettere in evidenza i rapporti dell'imputato col Servizio, mentre il preteso finanziamento all'estero si è ridotto a modestissime erogazioni.

= Nessun aiuto ha del resto fornito il Generale Maletti al Giannettini nella riunione dei vertici militari in cui si era stabilito di eccepire il segreto politico militare al G. I. di Milano ; anzi, il suo atteggiamento, così come valutato dai Giudici di primo grado, avrebbe dovuto facilitare proprio la rivelazione della sua qualità di informatore.

= Nessuna serietà ha l'affermazione del Ventura in ordine alla proposta di evasione che gli sarebbe stata fatta, attraverso Giannettini, dal S.I.D..

= L'oscuro contatto Fachini-Labruna non può dar luogo ad alcun sospetto, perchè è stato proprio Giannettini a farne menzione, mentre l'episodio è stato negato dagli altri due.

D) LE ARGOMENTAZIONI DEI DIFENSORI DI MALETTI E LABRUNA.

I difensori dei due ufficiali replicano a loro volta agli

argomenti contenuti nella sentenza di primo grado con le seguenti asserzioni :

= Il Generale Maletti ed il Cap.Labruna, Ufficiali dal passato prestigioso, non avrebbero avuto alcun valido motivo per fare espatriare Giannettini, il quale, al momento della sua partenza per la Francia, non era neppure indiziato di reità, ed era quindi libero di allontanarsi dal territorio nazionale senza bisogno di essere aiutato dal Servizio.

= I due Ufficiali, d'altra parte, non erano in forza al S.I.D. nel 1969, e non potevano temere quindi alcun pericolo di compromissione che li inducesse a proteggere Giannettini.

= Maletti e Labruna, comunque, non disponevano di alcun elemento da cui potessero trarre il sospetto su una partecipazione del Giannettini all' attività eversiva della cellula veneta.

= L'espatrio di Pozzan è un atto lecito del Servizio, eseguito dai due ufficiali in assoluta buona fede, ossia nella convinzione che si trattasse di una persona rispondente al nome di Zanella Mario.

= Assolutamente fantasiosa è l'asserita proposta di evasione che sarebbe stata fatta al Ventura dai due Ufficiali a mezzo del Giannettini.

= I reati ritenuti a carico del Maletti e del Labruna sono in ogni caso insussistenti anche sotto il profilo giuridico.

E) IMPOSTAZIONE DELLA INDAGINE CRITICA.

Sostiene Giannettini che i rapporti da lui tenuti col Freda e col Ventura erano perfettamente leciti, in quanto egli,

nella sua qualità di informatore del S.I.D., li contattava solo per farsi fornire notizie utili sui gruppi extraparlamentari di sinistra, rimanendo all'oscuro della loro attività sovversiva.

I primi Giudici ritengono invece, come si è visto, non solo che egli fosse al corrente di tale attività, ma che anzi, l'asserita finalità informativa dei suoi contatti con gli altri due, costituisse in effetti un pretesto per mascherare la sua appartenenza a quell'associazione.

L'impugnata sentenza non ipotizza a carico dell'imputato un qualsiasi apporto nell'esecuzione materiale degli attentati, (e del resto nessuna pagina del processo autorizza una accusa del genere), ma gli attribuisce soltanto una presunta attività di provocazione, svolta attraverso i rapporti da lui consegnati al Ventura e gli articoli giornalistici da lui scritti ; nonchè - e sopratutto - il ruolo di tramite fra la cellula eversiva Veneta ed altre oscure forze che ne proteggevano l'attività, per cui la sua partecipazione si sarebbe risolta in un potente fattore d'incoraggiamento nei confronti dei correi.

Si deve ora controllare,pertanto, se gli addebiti a lui mossi abbiano trovato riscontro nelle risultanze processuali acquisite.Ed ove questa verifica abbia esito negativo, bisognerà allora proporsi un ulteriore e duplice quesito: se Giannettini sia stato in effetti a conoscenza dell'attività criminosa del Freda e del Ventura, e se in tal caso abbia prestato sotto altre forme - un suo eventuale apporto alla

associazione.

Tanto premesso, va ancora precisato che degli argomenti addotti dai primi Giudici a sostegno delle loro conclusioni, quelli relativi alle discordanze fra i tre imputati circa la data di inizio e le finalità dei loro rapporti, alla frequenza dei contatti tra gli stessi, all'opera di provocazione svolta dal Giannettini, alla conoscenza da parte di quest'ultimo dell'attività eversiva degli altri due, e da parte di costoro della sua attività di informatore del S.I.D., al perdurare dei contatti fra gli stessi imputati anche dopo l'arresto del Freda e del Ventura, attengono in maniera più diretta al presunto legame criminoso tra Giannettini e la cellula veneta; mentre quelli afferenti alle scarse capacità di informatore del Giannettini, al numero esiguo dei rapporti da lui inviati al S.I.D., al mancato invio al Servizio di alcuni rapporti particolarmente significativi, alle eccezionali ed ingiustificate protezioni ad alto livello di cui avrebbero goduto, nel corso dell'attuale processo, sia il Giannettini, sia altri imputati, riguardano più specificamente il suo presunto ruolo di tramite, ma servono nel contempo a lumeggiare ulteriormente, anche se in via indiretta, la natura dei suoi rapporti col Freda e col Ventura.

Si ritiene quindi opportuno,nel procedere alla disamina dei vari argomenti contenuti nella sentenza, iniziare da quelli del secondo gruppo, attraverso i quali si potrà poi pervenire ad una più esatta valutazione degli altri.

F) IL VALORE DELLA FONTE INFORMATIVA GIANNETTINI

Come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del processo, il S.I.D., nel rispondere in data 5.9.1974 ad una richiesta del G.I. di Milano diretta ad ottenere, tra l'altro, tutti i rapporti valutativi periodici del Giannettini, (successivi al profilo tracciato su di lui dal Col.Fiorani), asseriva che sul suo conto non ne erano mai stati compilati, all'infuori di un appunto interno del 12.7.1968 con il quale l'allora capo dell'ufficio D col.Enzo Viola aveva proposto un aumento della retribuzione da L.70.000 a L.100.000 mensili in favore del Giannettini per le sue prestazioni positive "in particolare verso determinati ambienti della destra" (cartella n.19 Fasc.64/5-folii 5 e 13). Lo stesso Servizio, con altra nota del 7.9.1974 (ibidem fol.58),precisava ancora che sul conto di Giannettini non esisteva nell'archivio alcun fascicolo a lui intestato, e ciò perchè si trattava di collaboratore "fiduciario",(ossia trattato direttamente dal capo ufficio o reparto), come tale non soggetto alle rituali informazioni e valutazioni raccolte dal Servizio sulle proprie fonti.

Infine, in data 29.10.1974 il S.I.D. trasmetteva alcune dichiarazioni dei Generali Viola, Gasca e Maletti del 20.6.974 nelle quali, con riferimento alle capacità di Giannettini, si faceva presente che: nel periodo in cui capo del reparto D era stato il Col.Viola (ossia fino al luglio 1968), Giannettini, in relazione ai settori di competenza istituzionali dello ufficio (attività informativa, nemici nel territorio, movimenti ed attività eversivi), non era stato in grado di fornire notizie concrete, essendosi limitato ad accenni a possibilità future ; nel periodo in cui capo del reparto D era stato il Gen.Gasca (luglio 1968-giugno 1971),lo stesso Giannettini si era limitato a trasmettere notizie di origine prevalentemente giornalistica, tanto che la sua collaborazione era scaduta nel tempo di continuità e di interesse fino ad annullarsi quasi completamente; nel periodo in cui era stato capo del reparto D il Gen.Maletti (dal luglio 1971 in poi) l'imputato aveva dimostrato discontinuità di rendimento, e non adeguate capacità o disponibilità ad acquisire notizie, fornendo nel tempo una collaborazione nel complesso poco incisiva, lacunosa e di modesta utilità.

Su questa stessa linea si sono poi attenuti,nel corso delle loro deposizioni istruttorie,i tre predetti ufficiali, definendo scarsa ed insoddisfacente l'attività informativa di Giannettini: ed a tale valutazione negativa si sono poi aggiunti anche altri ufficiali del S.I.D.,come il Col.Guido Petrini (che comandava nel 1969 la prima sezione del reparto D) e l'attuale imputato Cap.Antonio Labruna.

Questo coro unanime di giudizi denigratori, che i primi Giudici hanno acriticamente accettato, assumendolo come un punto fermo nell'esame della posizione del Giannettini,meritava invece, a parere di questa Corte, un esame più attento.

Ed invero, un valido motivo di perplessità avrebbe dovuto già ravvisarsi nell'innegabile contrasto - di cui i primi Giudici hanno del resto preso atto (vedi pag.621 della sentenza) - tra quelle valutazioni così negative, ed il fatto il Giannettini per molti anni fosse stato contattato diret-

tamente - e non per il tramite di un ufficiale inferiore - dai capi del reparto D. Nè tale incongruenza avrebbe potuto spiegarsi con l'affermazione del Col.Viola che Giannettini era un collaboratore assegnato al suo reparto dall'alto,perchè una circostanza del genere, anche se rispondente al vero, non avrebbe potuto costringere i vari capi di quel reparto a trattare di persona con un collaboratore di scarse capacità, senza neppure delegare un ufficiale di collegamento, come poi del resto è avvenuto nel settembre del 1972,(anche se per motivi del tutto estranei al rendimento della fonte), quando il generale Maletti ha deciso di affidare al Cap.Labruna ogni contatto col Giannettini.

Un secondo motivo di perplessità avrebbe dovuto poi scaturire dal rilievo che i giudizi negativi espressi dagli Ufficiali del S.I.D. al G.I., mentre erano in linea con le dichiarazioni di analogo tenore da loro rilasciate al Servizio nel giugno 1974, quando cioè era scoppiato lo scandalo Giannettini, erano nel contempo in contrasto con altre precedenti valutazioni fornite in epoca non sospetta da qualcuno di loro, ma dal contenuto sostanzialmente positivo (come quella data dal Gen.Viola nel 1968 quando aveva proposto un aumento della retribuzione all'imputato, sia pure per motivi non attinenti alla specifica qualità di informatore).

Non va infine sottaciuto come tali incongruenze fossero state già rilevate dai Magistrati dell'istruttoria di Catanzaro, i quali avevano anzi chiaramente manifestato il loro scetticismo sull'obiettività di quei giudizi negativi.Infatti il P.M., nella sua requisitoria scritta (pag.115/116) evidenziava che mentre Giannettini aveva dilatato a dismisura il suo ruolo di informatore per giustificare i contatti anche con Freda e Ventura, gli Ufficiali del S.I.D. a loro volta "sotto accusa per avere arruolato un neonazista, e dopo il trauma conseguente alla loro improvvisa proiezione nel vivo della inchiesta, reagivano in senso inverso e cercavano di screditare completamente il ruolo di Giannettini".

Nel contempo il G.I., nella sua ordinanza di rinvio a giudizio (pag.297), rilevava che il Gen.Maletti aveva cessato, intorno alla metà del 1972, di contattare direttamente Giannettini, delegando all'uopo il Cap.Labruna, solo per motivi di cautela, a seguito delle voci che cominciavano a circolare sul suo conto, e non perchè si fosse improvvisamente accorto che egli era un collaboratore di scarso valore.

Tutto ciò significa in altri termini che la Corte di I° grado, anzicchè dar pieno credito al giudizio negativo espresso dagli Ufficiali del S.I.D. sul conto del Giannettini, e trarne così un argomento per definire sospetta la sua privilegiata assunzione nel S.I.D.,avrebbe dovuto chiedersi invece se l'atteggiamento denigratorio di quei testimoni non fosse ispirato se mai dall'interesse di prendere la massima distanza da un soggetto divenuto ormai scomodo, e di minimizzare quindi il più possibile i rapporti con lui avuti per non essere coinvolti in compromissioni o in sospetti (1).

(1)-In particolare il Gen.Viola ha precisato al G.I.di avere visto Giannettini una volta al mese.Il Gen.Gasca ha puntualizzato di non avere più avuto contatti con lui dopo aver lasciato il reparto D. Il Gen.Aloia, Capo di Stato Maggiore, ha addirittura negato di aver conosciuto Giannettini.

La graduale disamina delle risultanze dimostrerà come una spiegazione del genere rappresenti la chiave di lettura del generale comportamento dei predetti Ufficiali.

E nel frattempo si deve osservare, circa il valore di Guido Giannettini come fonte informativa, che se costui, oltre ad essere stato per anni in diretto contatto con i capi del reparto D, aveva effettuato anche delle operazioni rimaste ancora coperte dal segreto per molto tempo (1), non poteva essere allora frettolosamente definito dai primi Giudici come un collaboratore di scarsissimo rilievo.

G) LA PRODUZIONE DI GIANNETTINI COME INFORMATORE. I RAPPORTI DA LUI INVIATI E QUELLI NON INVIATI AL S.I.D.- IN PARTICOLARE I RAPPORTI DEL 4 E 16 MAGGIO 1969.

Uno degli argomenti da cui i primi Giudici hanno tratto, sia pure in via indiretta, la prova che l'attività informativa del Giannettini costituisse solo un pretesto per mascherare la vera natura dei suoi legami con la cellula veneta, poggia, come si è già detto, sulla sproporzione tra l'esiguo numero dei rapporti da lui redatti nel 1968 e 1969 - in base al canale Freda - sui gruppi della sinistra extraparlamentare ed il numero invece molto più rilevante di rapporti da lui consegnati al Ventura nello stesso periodo (e solo in parte inviati al S.I.D.), a scopo di infiltrazione negli opposti schieramenti politici.

(1)-V.inter.Maletti del 9.1.1976 in Cart.37/99 Fasc.10 F.16 istruz.Giannettini ed inter.Giannettini all'udienza dibattimentale 28/4/977-Cart.T/1 F.41 atti del dibattimento.

Poichè il rilievo si riallaccia a sua volta alle notizie ed ai dati forniti dal S.I.D. sull'attività di Giannettini, l'argomento deve essere valutato in questa sede.

Orbene, per quanto riguarda l'esiguo numero dei rapporti provenienti dal canale Freda, si impongono qui due fondamentali osservazioni, sulla base, anche di quanto addotto dai difensori dell' appellante.

La prima è che il S.I.D., nel caso in esame, dopo aver trasmesso all' Autorità Giudiziaria un certo numero di rapporti del Giannettini, che a suo dire rappresentavano tutta la sua produzione, ne ha poi gradualmente inviati altri, sia pure su materie estranee ai gruppi della sinistra parlamentare, successivamente rinvenuti negli archivi ; altri rapporti ancora sono stati poi rintracciati dallo stesso Servizio a seguito di indicazioni date dal Giannettini. Questa frammentarietà e lacunosità nella esibizione dei documenti sopra indicati, ben potrebbe spiegarsi, quindi con un atteggiamento ostruzionistico tenuto dal Servizio per restare in linea con la valutazione negativa espressa nei confronti del Giannettini. Ma quand'anche si volesse escludere ogni maliziosità in tale comportamento, si dovrebbe allora pensare ad un innegabile disordine negli archivi del Servizio, le cui conseguenze non potrebbero ovviamente mai tradursi in un argomento in danno dell'imputato.(1)

(1)-Rimarrebbe, quindi, priva di valore l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag.651) secondo cui il S.I.D. non avrebbe avuto alcun interesse ad occultare la produzione del Giannettini.

La seconda osservazione, addirittura assorbente rispetto alla prima, è che in ogni caso il numero,eventualmente esiguo, dei rapporti inviati dal Giannettini al S.I.D., non può costituire un valido motivo, sia pure indiretto, per convincersi dell'esistenza di un criminoso legame associativo tra il Giannettini e la cellula veneta. Osservava in proposito nella requisitoria scritta il P.M. dell'istruttoria di Catanzaro (pag.116/118), che l'imputato "per la sua professione di giornalista poteva acquisire notizie nei modi più impensati;.....controllando pubblicazioni, bollettini, note di agenzie giornalistiche. D'altra parte avrebbe potuto ricevere notizie utili sugli ambienti sui quali il Servizio gliene aveva fatto richiesta senza scendere ad alcuna compromissione...Di conseguenza la prova della sua implicazione nell'attività eversiva non poteva esser legata alla circostanza che la sua produzione, nello specifico settore indicato, fosse stata poco rilevante numericamente e poco valida quantitativamente, in quanto nell'ipotesi contraria la situazione non sarebbe mutata".

Questa Corte condivide senz'altro le osservazioni su riferite e ritiene quindi di non doversi ulteriormente dilungare sull'argomento.

Una trattazione più dettagliata merita,invece,il punto relativo ai rapporti che Giannettini aveva consegnato al Ventura e che avrebbe mandato solo in parte al S.I.D..

Questi rapporti sono costituiti in massima parte dalle veline custodite nella cassetta di sicurezza di Montebelluna. Per tredici di esse è stata riscontrata dal S.I.D. una evi-

dente identità di contenuto con altrettanti rapporti inviati dal Giannettini al Servizio, mentre per le altre, malgrado l'asserzione dell'imputato di averle regolarmente trasmesse, non sarebbe stata rinvenuta traccia negli archivi.

Su alcuni di questi rapporti mancanti, e precisamente su quelli del 4 e 16 maggio 1969,ritenuti dai primi Giudici di più scoperto significato provocatorio, si è soffermata particolarmente l'impugnata sentenza per escludere che essi siano stati trasmessi al S.I.D. dall'imputato.

Questa Corte è invece di parere opposto, anche se nel contempo è convinta (e le ragioni saranno esposte in seguito) che il punto in esame non abbia, agli effetti della posizione processuale di Giannettini, quella importanza che gli è stata attribuita dai Giudici di primo grado, dal Procuratore Generale e da alcuni difensori di parte civile.

Va ricordato in proposito che il Generale Gasca Queirazza, il quale comandava nel 1969 il Reparto D, sentito il 21.6. 1974 dal G.I. di Milano, dopo aver preso visione dei due rapporti aveva risposto:".....ritengo che quello n.0281 del 4. 5.1969 sia giunto al Servizio. Non altrettanto direi per quello n.0282 del 10.5.1969" (1).

Risentito,però, sullo stesso argomento dal G.I. di Catanzaro l'8.7.1975, il predetto Ufficiale, ottenuta lettura della precedente deposizione, la rettificava totalmente escludendo di aver ricevuto quei rapporti, e chiariva di essere incorso in errore davanti al G.I. di Milano, in quanto si era confuso con altro rapporto di Giannettini del 17.12.1969,

(1)-V.Cart.77/14 F.6/10 istruz.stralcio Giannettini.

in cui si faceva riferimento, come in quello del 4.5.1969, a voci relative al gruppo Monti.

Posto a confronto con Giannettini, il teste ribadiva il proprio assunto (1).

La sentenza di I° grado ha dato credito alla giustificazione addotta dal Gen.Gasca, soprattutto in base al rilievo che il contenuto del rapporto 4.5.1969, oltre ad essere privo di qualsiasi valore informativo, si trovava in effetti ripetuto in quello del 17.12.1969, certamente trasmesso al S.I.D.. E'agevole però rilevare in contrario come tale convincimento poggi su una valutazione erronea ed incompleta delle risultanze.

Si deve premettere anzitutto, confrontando i due rapporti del 4.5.1969 e del 17.12.1969, che gli unici punti in comune tra di loro riguardano il breve richiamo, fatto nel secondo, ad alcuni attentati volti a favorire la fine del centro sinistra ed il tentativo di ritorno al centrismo, nonchè il successivo accenno a voci raccolte nell'estate 1969 sul finanziamento di tali attentati da parte di ambienti individuati tra cui il gruppo Monti ; argomenti che risultano entrambi trattati, ma in maniera più ampia e dettagliata, nel rapporto del 4.5.1969.

Di conseguenza, a voler seguire la giustificazione data dal Gen.Gasca, bisognerebbe ipotizzare che egli non avesse mai letto quest'ultimo rapporto, ed avesse preso invece visione di quello di dicembre, incorrendo così in un equivoco nella deposizione resa al G.I. di Milano.

(1)-Cart.36 - Fasc.101/4 F.12/16 e Cart.37 Fasc.99/18 istruz.Giannettini. Non è stato possibile risentire il teste in dibattimento perchè era nel frattempo deceduto.

Senonchè un errore del genere è da escludersi proprio in base a quanto lo stesso teste ha sostenuto in seguito nel confronto col Giannettini.

Quando quest'ultimo, infatti gli faceva osservare di non aver ricevuto da lui, dopo la presentazione del rapporto del 17.12.1969, alcun rilievo o rimprovero in ordine a quelle notizie sugli attentati circolate sin dalla estate 1969, e che quindi il Servizio doveva averne già avuto tempestiva segnalazione, a tale obiezione il Gen.Gasca ribatteva a sua volta che quel fugace, generico accenno fatto nel rapporto del 17.12.1969 non gli sembrava tale da aver potuto richiamare l'attenzione sua e dei suoi collaboratori. Così dicendo però il teste finiva col rimettere in discussione proprio il suo assunto - sostenuto davanti al G.I. di Catanzaro - di aver confuso i due rapporti, non potendosi più comprendere allora da dove fosse nato quello equivoco, posto che il rapporto del 4.5.1969 non era stato mai da lui visto, e che il fugace e generico accenno sulle stesse notizie, contenuto in quello del dicembre 69 non aveva richiamato all'epoca la sua attenzione, per cui non avrebbe potuto a fortiori restargli impresso a distanza di cinque anni davanti al G.I.di Milano.

Queste incongruenze, d'altra parte, si spiegano facilmente ove si rilegga l'intero verbale di quella deposizione resa dal Generale Gasca il 21.8.1974 al G.I. di Milano, dalla quale risulta che il teste non si era limitato ad un generi-

co riconoscimento del rapporto del 4.5.1969, ma aveva aggiunto molte altre precisazioni, evidentemente sfuggite alla Corte di I° grado. Egli, infatti, aveva esordito affermando esplicitamente:"se il rapporto è effettivamente giunto a me, e devo ritenere che sia giunto perchè ne ricordo il contenuto....io passai alla sezione che era allora diretta dal Col. Petrini"". Dopo una breve digressione il G.I., sempre nel corso di quello interrogatorio, era tornato sull'argomento ponendogli la seguente testuale domanda:"Posto che nella nota si parlava di un'eventuale ondata di attentati terroristici e l'ondata di attentati in effetti ci fù, unitamente al verificarsi di altre circostanze, pure indicate nel rapporto - le ricordo in particolare che nella notte tra l'8 e 9 agosto 1969, vi furono IO attentati su 9 convogli ferroviari e successivamente i tragici attentati del 12 dicembre 1969 - questo rapporto di Giannettini fu ripreso in considerazione ed in che modo?" Ed il teste aveva così risposto: "anche prima degli attentati si cercò di approfondire la segnalazione di Giannettini ma non venne fuori nulla".Subito dopo il G.I. gli aveva ancora chiesto se a seguito degli attentati avesse incaricato Giannettini di riprendere contatti con le sue fonti, ed il Gasca aveva risposto:"Non sono in grado di precisare. Ricordo però che chiesi al Giannettini, dopo gli attentati del 12 dicembre, di svolgere indagini e di attivare le sue fonti di informazioni, ed egli redasse un rapporto che è poi l'annesso 15 che mi ha mostrato poco fa" (1).

(1)-Si trattava appunto del rapporto del 17.12.1969.

Il tenore chiarissimo delle espressioni sopra riportate consente perciò di escludere che il teste avesse potuto cadere in qualche equivoco in quella occasione, perchè, esibitigli dal G.I. entrambi i rapporti (del 4.5.1969 e del 17.12.1969), era stato in grado di ricordare persino quali iniziative egli avesse preso, proprio con riferimento alla segnalazione del maggio 1969, prima e dopo gli attentati dell'agosto e del dicembre dello stesso anno.

Nè i ricordi, allora precisi, del testimone, possono essere messi in dubbio dalla affermazione del Col.Petrini - al quale i rapporti del 4 e 16 maggio 1969 sarebbero stati trasmessi - di non averli mai ricevuti. Il predetto ufficiale infatti, non ricordava di aver visto anche quello, fuori contestazione, del 17.12.1969 (ved.sua deposizione del 21.8.1974 in Cart.77/14 F.11) e nella successiva deposizione del 31.8. 1974 ha chiarito ulteriormente che quei rapporti, contenenti notizie su partiti e personaggi dell'arco costituzionale, non avrebbero mai dovuto comunque giungere al suo ufficio, il quale si occupava invece solo di notizie sui gruppi extraparlamentari (1).

Le osservazioni che precedono bastano già da sole a dimostrare l'attendibilità delle originarie dichiarazioni del Gen. Gasca, senza che sia necessario l'ulteriore riscontro offerto dalla deposizione resa in dibattimento dall'Ammiraglio Henke, il quale ha dichiarato alle udienze del 5,6,7 e 9 di

(1)-Cart.77/14 F.24-28 istruz.stralcio Giannettini.

cembre 1977, di avere avuto anch'egli conferma, da parte del predetto ufficiale nell'estate del 1974, dell'effettiva esistenza del rapporto 4.5.1969, e di averlo anzi rimproverato per il ritardo con cui gli aveva comunicato la circostanza.

Poichè però la Corte di 1° grado non ha dato credito neppure a questo riscontro, ed ha anzi sospettato di compiacenza la deposizione predetta, è opportuno aggiungere alcune osservazioni in proposito.

La versione dell'Ammiraglio Henke è apparsa illogica ai primi Giudici perchè il Gen. Gasca, dopo essersi espresso nella dichiarazione scritta del 20.6.1974 in termini poco lusinghieri nei confronti del Giannettini, non avrebbe potuto parlare a brevissima distanza di tempo in termini elogiativi, con l'Ammiraglio Henke, del rapporto ricevuto ad opera dello stesso Giannettini nel maggio 1969; e soprattutto se nel giugno 1974 avesse avuto nitido il ricordo di quel rapporto, non sarebbe poi incorso, in quelle manifestazioni di incertezza che lo avevano portato a rettificare davanti al G.I. di Catanzaro quanto aveva prima affermato al G.I. di Milano per l'iniziale nebulosità delle sue reminiscenze.

Questo argomento però poggia in via principale su un presupposto, di cui si è dimostrata invece l'infondatezza, che cioè il Gen. Gasca avesse, al momento di deporre davanti al G.I. di Milano, i ricordi confusi. Di conseguenza, se egli, nell'agosto 1974, rammentava bene il contenuto di quel rapporto tanto da darne conferma al G.I. di Milano, non si ve-

de allora, sul piano logico, per quale motivo non avrebbe potuto fare nello stesso periodo analoghe ammissioni davanti all'Ammiraglio Henke, col quale avrebbe dovuto anzi avere maggiore dimestichezza, essendo stato quest'ultimo, proprio nel 1969, suo superiore diretto.

Nè, d'altra parte, le credibilità dell'Ammiraglio Henke potrebbe essere posta in dubbio dall'asserito ritardo con cui la circostanza è stata da lui riferita. Egli infatti, come esattamente assumono i difensori di Giannettini, non avrebbe avuto motivo di farla presente se non dopo che il Generale Gasca l'aveva ritrattata, e sempre nel caso fosse stato specificamente interrogato sul punto da parte del Magistrato, il che non era in effetti avvenuto prima del dibattimento.

In ogni caso quel ritardo potrebbe ben essere spiegato dallo imbarazzo e dalla indecisione di dovere smentire un ufficiale del Servizio di cui egli era stato a capo, anzicchè da un eventuale motivo di compiacenza verso l'imputato, come sospettato dai primi Giudici.

Rimane da esaminare ancora un ultimo argomento contenuto nella sentenza: che di quei rapporti del 4 e 16 maggio 1969 neppure Giannettini aveva fatto cenno nella sua lettera al Gen. Maletti del 15.9.1973, in cui egli riepilogava l'attività svolta per conto del Servizio.

L'imputato ha però più volte chiarito, anche nel corso del dibattimento di secondo grado, che egli non aveva attribuito particolare importanza a quelle note ; e tale spiegazione merita in effetti pieno credito perchè, come si vedrà

meglio in seguito, i due rapporti hanno acquistato una rilevanza sempre maggiore solo nel corso del processo, tanto da essere stati interpretati da alcuni difensori di parte civile addirittura come una anticipazione degli attentati del 1969 (1). Si comprende perciò anche la preoccupazione successiva del Gen.Gasca di rettificare le primitive dichiarazioni rese al G.I. di Milano in ordine a quei rapporti, non solo per non essere smentito nel giudizio negativo allora espresso su Giannettini, ma anche e soprattutto per non essere tacciato di impreviggenza, non avendo adottato le misure che quelle segnalazioni avrebbero reso necessarie.

Del resto non va dimenticato che il Giannettini, quando ha dovuto riferire le circostanze di tempo e di luogo in cui egli aveva esibito i rapporti al Gen.Gasca, è stato quanto mai dettagliato avendo ricordato che l'incontro era avvenuto presso il bar Michelangelo, ed aggiugendo altri particolari sui commenti fatti dal predetto Ufficiale in quella circostanza (2).

Concludendo sul punto, ritiene la Corte che sia credibile l'assunto dell'imputato, e che di conseguenza si debbano disattendere le successive rettifiche fornite in proposito al G.I. di Catanzaro dal Gen.Gasca,in quanto ispirate da un

(1)-Per questo stesso motivo altri difensori di parte civile, ritenendo che egli avesse mandato i rapporti al Servizio, si sono dimostrati convinti della sua innocenza, e non hanno perciò concluso contro di lui.
(2)-V.Cart.37 Fasc.99/18 istruz.Giannettini.

interessato ripensamento.

Ancora una volta si ribadisce,peraltro,che quei rapporti non hanno l'importanza agli stessi attribuiti dall'accusa e dalla sentenza ; è chiaro tuttavia che se quel particolare valore avessero effettivamente, tanto più favorevole dovrebbe esserne allora il riflesso sulla posizione di Giannettini.

H) LE PROTEZIONI

Si sono finora esaminati alcuni degli argomenti che in base al rapporto Giannettini-S.I.D. avrebbero dovuto dimostrare, a parere dei primi Giudici, come l'attività informativa svolta dall'imputato presso il gruppo Freda fosse solo un pretesto per dissimulare legami di natura criminosa ; e si è potuto constatare che mentre alcuni di tali argomenti sono privi di pregio, qualche altro dovrebbe essere addirittura ribaltato a favore di Giannettini.

Si deve ora esaminare, sempre con riguardo ai suoi rapporti col S.I.D., tutta la parte relativa alle protezioni,secondo la sentenza illecitamente accordate dal Servizio (col concorso di non identificate forze politiche) in favore del suo informatore, nonchè di altre persone (Ventura e Pozzan) pure incriminate nell'attuale processo.

Trattandosi di materia vsta e complessa, che comporta anche l'esame contemporaneo della posizione degli ufficiali del S.I.D. Maletti e Labruna, è necessario procedere, prima partitamente per i vari fatti incriminati, per poi trarne in via globale le conseguenti conclusioni.

L'espatrio di Giannettini.

Come si è ripetutamente detto, i primi Giudici non solo attribuiscono al Gen.Maletti ed al Cap.Labruna la responsabilità di aver sottratto Giannettini alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, per averlo fatto espatriare, sovvenzionandolo poi all'estero anche durante la latitanza, ma ritengono inoltre che il complessivo comportamento dei due ufficiali rappresenti uno dei tanti aspetti di una più ampia manovra ad alto livello,intesa ad ostacolare la ricerca della verità sui tragici attentati del 1969.

A parere di questa Corte, per individuare il vero motivo per cui Giannettini il 9.4.1973 ha abbandonato il territorio nazionale, bisogna tenere presenti anzitutto, interpretandoli nella loro connessione logica e temporale, alcuni significativi dati di fatto che hanno preceduto quella partenza:

= Nella primavera del 1972 viene pubblicato sul settimanale "Il Mondo" un articolo di Pietro Sanavio,in cui si segnala il Giannettini come una delle persone che avrebbero partecipato alla riunione di Padova del 18.4.1969;(va ricordato che in quello stesso periodo, e da poco tempo, il G.I. di Treviso aveva trasmesso gli atti per competenza all'A.G. di Milano, avendo ravvisato gravi indizi per la strage a carico di Freda e Ventura).

= A sua volta Giannettini, che non è ancora neppure indiziato, vorrebbe reagire alla pubblicazione della notizia sporgendo querela, ma viene dissuaso dal Gen.Maletti - al quale egli aveva inviato una lettera per informarlo della sua in-

tenzione nel timore che possa venire alla luce il suo rapporto col S.I.D.. Questa circostanza è da ritenersi del tutto certa, perchè è stata in seguito confermata anche dal Gen. Maletti: costui ha negato peraltro in dibattimento di aver sentito il Giannettini,in detta occasione,fare i nomi del Freda e del Ventura (1), ma è chiaro come tale presa di posizione urti contro la logica più elementare, posto che il richiamo ai predetti imputati costituiva il presupposto imprescindibile in base a cui veniva manifestata l'intenzione,non condivisa dal Capo dell'Ufficio D, di presentare querela.

= Si può dunque cominciare a stabilire, contrariamente a quanto sostenuto dal Maletti, la cui linea processuale consisterà sempre nel negare di essere stato informato, fin quando Giannettini era rimasto in Italia, dei suoi rapporti col Freda e col Ventura, che quanto meno dalla primavera del 1972 il predetto ufficiale sapeva che il suo informatore, a torto od a ragione, era stato segnalato come persona in contatto con soggetti imputati di atti eversivi.

= Nel settembre del 1972 il Gen. Maletti, che prima contattava direttamente Giannettini, decide di affidare al Cap.Labruna questo compito.

La predetta circostanza, (da ritenersi pacifica perchè confermata dal Labruna e dallo stesso Giannettini), costituisce il riscontro logico di quanto ora detto. Infatti, il motivo di tale iniziativa non può essere stato quello, poi indicato

(1)-Quanto alla lettera il Gen.Maletti ha dichiarato di non ricordare la circostanza.

dal Gen.Maletti, di essersi accorto che Giannettini era un informatore di modeste capacità (cosa di cui, se fosse stata vera, avrebbe dovuto accorgersi molto tempo prima), ma quella, sottolineata anche dal G.I. di Catanzaro, di cominciare a prendere le distanze da lui per ragioni di cautela.

= In data 22.12.1972 il G.I. di Milano (il quale ha nel frattempo emesso mandato di cattura per la strage a carico del Freda e del Ventura), invia al S.I.D. alcune copie delle veline rinvenute dal G.I. di Treviso nella cassetta di Montebelluna, e che in gran parte trovano rispondenza in precedenti rapporti trasmessi dal Giannettini al S.I.D..

Il Gen.Maletti, dopo averlo a lungo negato (1) finirà con l'ammettere di aver individuato in detta occasione l'identità tra quelle veline ed i rapporti del Giannettini. Egli si era reso conto perciò, a prescindere dalle giustificazioni date dal Giannettini, che in mani del Ventura, accusato di associazione sovversiva e di strage, si trovavano atti del Servizio,evidentemente consegnatigli dallo stesso autore dei rapporti.

= Il 20.3.1973 il S.I.D.,attraverso il suo Capo Gen.Vito Miceli,risponde al G.I. di Milano escludendo che quelle veline provengano dal Servizio (2); (in quello stesso periodo-pe-

(1)-L'aveva però esplicitamente ammesso davanti al G.I.di Milano il T.Col.D'Orsi Agostino,collaboratore del Gen. Maletti; V.Cart.27 Fasc.16 F.14/17 istruz.stralcio Giannettini.

(2)-Nessun appunto si può muovere peraltro al Gen.Maletti ed al Gen.Miceli sul contenuto di tale risposta,perchè, se pure avessero pensato ad una collusione tra Giannet-

raltro, Ventura comincia a parlare in termini più espliciti al G.I. del suo asserito ruolo di informatore,incaricato da un giornalista italiano e da un amico rumeno,di sorvegliare l'attività di Freda).

= Il 9.4.1973, infine, Giannettini lascia l'Italia per la Francia.

Peraltro, nel contesto di tali avvenimenti,si deve inserire un ulteriore dato storico processuale di cui i primi Giudici, a parere della Corte, non hanno esattamente valutato la collocazione logica: la registrazione,negli uffici di Via Sicilia del colloquio Giannettini-Labruna in cui veniva riepilogata la storia dei rapporti del primo col Freda e col Ventura. Dal punto di vista temporale c'è qualche incertezza sulla data di questa conversazione: Giannettini l'ha indicata, nei suoi interrogatori, nell'ottobre-novembre 1972, mentre nella lettera a Maletti del 15.9.1973 aveva parlato della fine di marzo del 1973. Il nastro su cui è avvenuta la registrazione, inviato dal S.I.D., porta invece la data del 10.1.1973. E' chiaro, in ogni caso, che si tratta di un colloquio avvenuto tra l'autunno 1972 ed i primi mesi del 1973, ossia quando il Gen.Maletti aveva ormai preso l'iniziativa di non contattare più direttamente Giannettini.

tini ed il gruppo Freda, non avrebbero potuto comunque,per ragioni ovvie di riservatezza, comunicare allora all'A.G. che quelle veline provenivano da un informatore del Servizio.
In questi termini del resto si è espressa sul punto la stessa sentenza di 1° grado - pag.691.

Per quanto riguarda poi i motivi di quella registrazione, le versioni del Giannettini, del Labruna e del Maletti sono in totale contrasto tra di loro.

Il primo ha assunto di aver voluto effettuare la cronistoria dei suoi rapporti con Freda e Ventura, da far pervenire al Gen. Maletti, attraverso un racconto completo e condensato in un nastro, anzicchè ricorrere a semplici resoconti verbali da affidare ai ricordi del Cap.Labruna il quale, fra l'altro, "non cuciva bene i fatti". Ed ha anche aggiunto che il nastro mancava della parte in cui egli aveva fatto menzione di una lettera inviata la primavera del 1972 al Gen. Maletti proprio per comunicargli la sua intenzione di sporgere querela contro il giornalista Sanavio.

Il Labruna ha assunto da parte sua di aver invitato il Giannettini, il quale gli voleva fare la storia della sua collaborazione col S.I.D., ad inciderla su di un nastro, non avendo egli tempo disponibile per ascoltarlo; e di non avere peraltro mai sentito quella registrazione alla quale anzi non aveva neppure assistito.

Il Gen. Maletti, da parte sua, si è mantenuto su una posizione ancora più distaccata, assumendo di non aver mai ricevuto ed ascoltato quella registrazione.

Non vi ha dubbio che la versione dei due ufficiali sia assolutamente inattendibile. Anzitutto non è vero che siasi trattato di un soliloquio del Giannettini, perchè risultano dalla stessa registrazione ripetuti interventi del Cap. Labruna sotto forma di domande e commenti.

In secondo luogo appare inverosimile che del predetto colloquio non abbia avuto conoscenza neanche il Gen.Maletti al quale, secondo la versione dello stesso Labruna, quel nastro era destinato.

In terzo luogo è risultato, attraverso la perizia espletata in dibattimento, che il nastro trasmesso come originale dal S.I.D. al G.I. di Catanzaro (una copia era stata già consegnata dal Labruna al G.I. di Milano), era in realtà anch'esso una copia, e che quindi era credibile quanto asserito dal Giannettini in ordine alla mancanza di una parte della conversazione.

Queste reticenze dei due ufficiali, del resto trovano sempre spiegazione nella linea processuale da loro adottata,di negare di avere avuto conoscenza, prima dell'espatrio di Giannettini, dei suoi rapporti col Freda e col Ventura.

E' evidente perciò che il contenuto di quel colloquio aveva finalità indiscutibili di chiarimento e di giustificazione. Giannettini parla prima della sua attività di infiltrazione, per il tramite di Freda e di Ventura, nei gruppi filocinesi all'epoca in cui capo del reparto D era il Gen.Gasca (pag.1/4 del testo registrato); tratta poi le idee politiche e la personalità di Freda e di Ventura (pag.4/9);ed infine fà dei commenti sulle risultanze processuali emerse a carico di questi ultimi, esprimendo il proprio convincimento sulla loro estraneità ai fatti, ed avanzando le ipotesi di altre responsabilità negli attentati del 12 dicembre 1969 (pag.9/17).

A sua volta, il Cap. Labruna interviene con qualche richiesta di spiegazioni, e ad un certo punto anzi, (pag. 8) fà anche un commento ironico perchè - quando Giannettini, nello esprimere il proprio scetticismo sulla consistenza della c.d. "pista nera", aggiunge, parlando del Freda "c'erano in lui degli aspetti teorici, degli aspetti anche pratici, ma non credo che ci fosse altro" - l'ufficiale esclama con sarcasmo: "vado in galera io e non se ne parla più!".

Premessi questi fatti, si può quindi passare alla ricerca del vero motivo dell'espatrio di Giannettini.

Come si è già detto, anche su questo punto le posizioni dei protagonisti della vicenda sono antitetiche.

Giannettini assume di essere stato indotto ad allontanarsi dal Gen. Maletti, in vista di una sua imminente convocazione da parte del G.I. di Milano (1), mentre i due ufficiali sostengono a loro volta che la partenza era avvenuta su iniziativa del Giannettini, ed a loro insaputa, per un servizio giornalistico da effettuare all'estero.

Non vi ha dubbio ancora una volta che l'assunto del Maletti e del Labruna sia da disattendere; esso costituisce anzi il prevedibile corollario di tutte le loro reticenze finora puntualizzate, apparendo evidente che in tanto entrambi hanno sempre negato di essere stati posti a conoscenza dei rapporti di Giannettini con Freda e Ventura, in quanto intendevano appunto escludere una loro qualsiasi partecipazione all' allontanamento del proprio collaboratore. La sentenza di primo grado, poi, ha sottolineato esattamente che se costui fosse partito di sua iniziativa non avrebbe avuto bisogno, nè di trattenersi nei due giorni prima dello espatrio negli uffici di copertura del S.I.D. (in quanto egli aveva già a Roma una propria abitazione), nè di essere accompagnato all' aeroporto da un sottufficiale del S.I.D..

(1) V. int. 4.7.1975 in Cart. 37 Fasc. 99/5 istruz. Giannettini.

Si deve di conseguenza dar credito alla versione di Giannettini, secondo cui egli si è allontanato dall'Italia dietro suggerimento del Maletti, per evitare di essere convocato dal Magistrato inquirente.

A questo punto, però bisogna proporsi l'ulteriore e più importante quesito: se cioè l'attività svolta in quella vicenda dal Maletti debba attribuirsi solo ad una sua iniziativa personale, o se invece la stessa debba inquadrarsi, come hanno opinato i primi Giudici, in un più ampio disegno a livello superiore, interessato ad impedire all'A.G. l'accertamento della verità sugli attentati del 1969 ed a proteggerne i responsabili.

Va tenuto presente in proposito che nessuno dei due ufficiali era in forza al S.I.D. all'epoca degli attentati, perchè Maletti è divenuto Capo del Reparto D nel giugno 971, mentre il Labruna, che, era già nel Servizio sin dal 1968, ha cominciato a svolgere attività operativa solo assieme al predetto superiore. E' chiaro quindi, ed è la stessa sentenza ad ammetterlo, che un eventuale intervento da parte loro in favore di esponenti di gruppi eversivi che avevano

operato nel 1969, avrebbe potuto essere finalizzato solo a coprire responsabilità pregresse di ambienti inquinati del Potere a cui entrambi avrebbero prestato criminosa solidarietà.

Senonchè devesi osservare subito in proposito che i primi Giudici, nell'accogliere questa ipotesi, la cui verifica avrebbe dovuto avvenire in maniera particolarmente cauta, atteso l'encomiabile passato dei due ufficiali - non sono invece andati al di là dell'enunciazione di un semplice sospetto, avendo dovuto riconoscere che, malgrado tutto, non erano stati scoperti i personaggi ispiratori, nè chiariti i termini degli accordi nell'ambito dei quali la suddetta solidarietà era maturata (pag.744 della sentenza di I° grado).

A questo primo rilievo, che già lascia perplessi sulla fondatezza dell'opinione della Corte di I° grado, va poi aggiunto un non trascurabile argomento di ordine logico: che è stato proprio Giannettini a rendere noto all'Autorità Giudiziaria l'intervento del Gen.Maletti nell'organizzazione del suo espatrio, pur essendo prevedibile che una circostanza del genere avrebbe certamente aggravato i sospetti, già circolanti, di una sua collusione col Servizio; laddove sarebbe stato molto più comodo per la sua posizione processuale adeguarsi alla versione dei due ufficiali, per giustificare il proprio allontanamento dall'Italia.

Ma infine, sempre in relazione all'espatrio del Giannettini, è soprattutto il comportamento tenuto da quest'ultimo e dai due ufficiali nel periodo che ha preceduto la sua partenza, a smentire l'esattezza dell'opinione espressa dai

primi Giudici ed a far propendere invece per l'ipotesi che siasi trattato solo di un'iniziativa personale ed autonoma del Maletti, non ricollegabile ad eventuali compromissioni con gli ambienti inquinati del Potere.

Da una parte, infatti, il Capo dell'Ufficio D, allarmato da varie notizie che ventilavano rapporti poco chiari tra il suo informatore e la cellula veneta, prendeva gradualmente le distanze, interrompendo in pratica ogni rapporto diretto con lui. Dall'altra Giannettini, con l'intenzione di querelarsi e con la conversazione registrata negli uffici di Via Sicilia, forniva insistenti assicurazioni sulla liceità dei suoi rapporti con Freda e Ventura, incontrando anzi un certo scetticismo nel suo interlocutore Cap.Labruna: vi era quindi preoccupata diffidenza nel Maletti, cui si contrapponevano rassicuranti affermazioni ad opera del Giannettini.

Se, dunque, in questo clima è maturata, a distanza di giorni, la risoluzione di fare espatriare quel collaboratore il quale non era ancora indiziato, ma era ormai vicino (a seguito delle recenti rivelazioni del Ventura) ad essere inquisito, la spiegazione più aderente alla logica ed alle risultanze non è quella di una manovra ad alto livello, intesa a sottrarre alla Giustizia una persona che si sapeva, o si riconosceva, responsabile dei gravissimi attentati ; ma quella di una iniziativa precauzionale, adottata più nell'interesse del Maletti che del suo informatore, ed in attesa di una schiarita della situazione processuale, per evitare al

al Giannettini di dover rivelare i suoi rapporti col S.I.D. ed a quest'ultimo di doverli confermare o smentire,col pericolo, in caso di complicazioni giudiziarie a carico dello inquisito, di far cadere ombre e discredito sull'intero Servizio, e sul Maletti in particolare, per aver utilizzato la collaborazione di un elemento legato a gruppi sovversivi.

Che quella iniziativa, a parte la sua illiceità sul piano penale, si sia dimostrata opportuna, non si può proprio affermare, tenuto conto di quanto è successo fino ad oggi. Ma se ha costituito veramente il motivo ispiratore dell'espatrio di Giannettini, è innegabile allora che la relativa condotta dei due ufficiali debba essere valutata, anche per quanto riguarda la fase successiva, con una minore severità.

Si dovrà ora controllare, attraverso appunto l'esame del comportamento tenuto dei tre predetti imputati dopo l'espatrio del Giannettini, se la spiegazione ora indicata sia la più convincente, o se vi siano invece argomenti contrari che inducano ad allargare il cerchio della responsabilità.

Il comportamento ed il ruolo del Gen.Maletti nella opposizione del segreto politico militare.

Come si è più volte detto, a seguito della lettera del G. I. di Milano del27.6.1973 con cui si chiedeva conferma al S.I.D. circa la qualità o meno di informatore del Servizio attribuita al Giannettini dal Ventura nei suoi interrogatori del 10 e 24 maggio 1973, ebbe a svolgersi una riunione ad alto livello - presieduta dal Gen.Vito Miceli,allora ca-

po del S.I.D. e con l'intervento di vari ufficiali del Servizio, tra cui il Gen.Maletti, nonchè di un magistrato militare (Gen.Malizia) e dall'Ammiraglio Castaldo in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa - al fine della formulazione del parere sulla risposta da inviare al Magistrato.

Il Gen.Maletti, il quale è stato in effetti il primo a parlare di quella riunione, ha sempre sostenuto di aver espresso il proprio convincimento sull'opportunità che venisse rivelata subito la qualità di informatore del Giannettini.Su questo punto, però, i primi Giudici non gli hanno dato credito, soprattutto in base alle dichiarazioni degli altri intervenuti (vedi pag.696 dell'impugnata sentenza),secondo cui l'opinione di eccepire il segreto p.m. era stata quasi unanime ; la Corte di primo grado ha osservato nel contempo che un eventuale dissenso da parte del Generale Maletti non avrebbe potuto costituire comunque un argomento a suo favore,posto che egli, in quella stessa occasione aveva taciuto fatti rilevantissimi circa il perdurare di un suo contatto fiduciario con un collaboratore indiziato di collusione con un organismo eversivo, e che anzi tale reticenza aveva certamente condizionato l'opinione, infine prevalsa, di eccepire il segreto. Se mai, si aggiunge nella sentenza di primo grado, tale suo comportamento avrebbe potuto nascondere una più raffinata malizia, perchè ben poco sarebbe valso pronunziarsi per la rivelazione della qualità di informatore del Giannettini, una volta che fossero state taciute le circostanze idonee ad avvalorare quel parere.

Ritiene questa Corte che le osservazioni su riportate, anche se esatte nei confronti del Maletti, non autorizzano però, anzi escludono, qualsiasi illazione a carico del Servizio.E' vero infatti che il predetto ufficiale, a prescindere dall'opinione da lui manifestata, ha comunque nascosto nel corso di quel consesso, il perdurare dei suoi contatti con Giannettini ed i sospetti legami tra quest'ultimo e la cellula veneta; ma se questa sua reticenza è stata determinante, così come ritenuto dai primi Giudici,agli effetti dell'opposizione del segreto p.m.,bisogna allora riconoscere che l'atteggiamento di chiusura voluto dal S.I.D. nei confronti del Magistrato è stato solo frutto di una manovra di disinformazione,da attribuire in via esclusiva alla maliziosa condotta di uno dei partecipanti alla riunione, e nella quale tutti gli altri sono rimasti inconsapevolmente irretiti.

Si deve quindi cominciare a mettere in chiaro, con riferimento all'episodio in esame, che se al Generale Maletti può essere addebitato un atteggiamento poco leale, in quanto finalizzato a tenere Giannettini al riparo, attraverso l'opposizione del segreto, dalle indagini dell'Autorità Giudiziaria, non altrettanto può affermarsi invece nei confronti del Servizio nella sua globalità, od in particolare nei riguardi degli altri intervenuti a quella riunione.

Ma v'è di più. Ritengono ancora i primi Giudici (pag.698/699) che il comportamento reticente del Maletti ha determinato, anche nel gennaio-febbraio 74, ossia dopo l'emissione del mandato di cattura contro Giannettini,la conferma del già eccepito segreto p.m., in quanto il Generale Alemanno, capo dell'Ufficio Sicurezza del S.I.D., e quindi tecnico della procedura concernente la tutela del segreto, aveva avuto ancora assicurazioni dal Generale Maletti che da tempo il reparto D aveva ormai troncato i rapporti con il Giannettini, e che nessun nuovo elemento era venuto fuori a carico dello stesso,in ordine ai fatti delittuosi a lui ascritti.

Tutto ciò, quindi, non può che convalidare il convincimento prima espresso, sulla necessità di scindere la posizione del Maletti da quella del resto del Servizio. Nei confronti del primo,infatti, quelle reticenze trovano spiegazione in un suo interesse diretto; nei confronti degli altri non si ha invece alcun motivo per pensare a complicità di eventuali concorrenti; anzi bisognerebbe addirittura escluderle, posto che il Maletti ha dovuto ricorrere a manovre ingannevoli per ottenere la protezione del Giannettini attraverso il segreto p.m. opposto dal S.I.D..

L'argomento relativo all'opposizione del predetto segreto p.m. sarà brevemente ripreso quando dovrà essere esaminato sotto l'aspetto dell'asserita partecipazione dei politici.

I contatti tra gli Ufficiali del S.I.D. e Giannettini durante la sua permanenza all'estero.

Sono punti incontestati dal processo che dopo la sua partenza dall'Italia Giannettini ebbe ad incontrarsi tre o

quattro volte col Capitano Labruna (il 5 maggio 73 allo aereoporto di Fiumicino ; il 10 luglio 73, la fine di settembre del 73, e nell'aprile 74 all'aereoporto di Orly di Parigi), e che nel corso della sua permanenza in Francia ebbe a ricevere delle sovvenzioni dal S.I.D..

Il contrasto sussiste,invece,sia sull'entità delle somme erogate (L.800.000 secondo i due ufficiali; lire 2.500.000 secondo il Giannettini), sia e soprattutto sulla natura del lo incarico a lui affidato.

Il Generale Maletti assume infatti che egli aveva tentato di convincere Giannettini, anche in considerazione delle sue condizioni economiche divenute ormai precarie, a fornire informazioni sulla destra internazionale (sulla quale egli si era sempre rifiutato di dare notizie per motivi di coerenza), nel quadro delle indagini che il Servizio stava conducendo sul golpe Borghese; Giannettini assume invece,a sua volta, che gli erano state richieste sempre informazioni sugli ambienti della sinistra.

Sull'entità dei finanziamenti si rendono opportune due osservazioni.

La prima è che le somme corrisposte a Giannettini, anche nell'importo da lui indicato, si sono risolte comunque, nell'arco di tempo di oltre un anno, in un modesto aiuto finanziario in suo favore. Questo rilievo non serve certo per mettere in dubbio la sussistenza del delitto di favoreggiamento, che, come è noto, prescinde dall'entità dell'aiuto prestato, ma per esprimere ancora una volta le necessarie

riserve sui motivi e sugli scopi di quella protezione, che nell'ipotesi accolta dalla sentenza di primo grado,avrebbe dovuto manifestarsi invece in una maniera molto più sostanziosa, per assicurare ad un latitante, depositario di segreti scabrosi, adeguati mezzi per vivere tranquillamente all'estero, anche senza i proventi della sua abituale attività.

Il secondo è che Giannettini non avrebbe contraddetto il S.I.D. sull'entità di quelle sovvenzioni, se alla base di quei finanziamenti ci fossero stati i retroscena ipotizzati dai primi Giudici, perchè in tal caso sarebbe stato suo comune interesse, sempre per le medesime ragioni, di minimizzarne, anzicchè maggiorarne, l'importo.

A quest'ultima osservazione deve essere poi agganciata un'altra, con riferimento alla natura delle informazioni che il Maletti avrebbe inteso ottenere da Giannettini.

La sentenza di primo grado ha posto giustamente in evidenza (vedi pag.700/709) una serie di contraddizioni e di illogicità nell'assunto dell'ufficiale ; e questa Corte, convinta,com'è, che l'espatrio del Giannettini, sia stato voluto proprio dal Maletti, non può che essere d'accordo sulla pretestuosità delle giustificazioni addotte da quest'ultimo,sopero nel contempo significativo come i due interessati siano rimasti ancora una volta su posizioni contrapposte, malgrado il Giannettini avesse potuto trovare vantaggioso allinearsi, almeno su questo punto, sulla tesi del Maletti,per diluire od allontanare i sospetti addensatisi su entrambi.

Nè argomenti a favore dell'opinione espressa dai primi Giudici circa l'inconfessabilità dei motivi di quell'espatrio si possono desumere dalle tre dichiarazioni rese nel giugno del 74, dopo la nota intervista del Ministro Andreotti, dal Generale Maletti al capo del S.I.D. Gen.Miceli, circa i suoi contatti con Giannettini all'estero. Si è già detto che solo nella terza dichiarazione si faceva menzione, per la prima volta, dei contatti avuti con quest'ultimo nel luglio e nel settembre 73, e si taceva, peraltro, l'incontro avvenuto con il Labruna nell'aprile 74, ossia dopo l'emissione del mandato di cattura a carico del Giannettini (1).

Sulla pretestuosità di quelle giustificazioni si può essere d'accordo con l'impugnata sentenza (pag.712/716): il Gen.Maletti, infatti, aveva tutto l'interesse, in conformità alla linea processuale che avrebbe poi assunto davanti al Magistrato, di escludere ogni rapporto col Giannettini dopo il suo allontanamento dalla Italia ; ed in effetti nelle prima due dichiarazioni del 18 e del 20 giugno 1974 aveva indicato nel marzo-aprile 73 l'epoca in cui erano cessati i contatti tra di loro ; e la terza dichiarazione è intervenuta invece, solo dopo che la stampa aveva dato notizia

(1)-Per queste reticenze, che avevano finito col disinformare, oltre al capo del S.I.D., anche e soprattutto il Ministro della Difesa cui le dichiarazioni erano destinate, venne poi svolta una inchiesta che pur dando atto della buona fede del Maletti, le attribuì comunque ad un errore di valutazione da parte sua.

di altri incontri dopo quel periodo, ma anche questa volta il Maletti si era limitato ad ammettere i contatti del luglio e del settembre 73, tacendo quello avvenuto nello aprile del 74 che, per essersi verificato dopo l'emissione del mandato di cattura, sarebbe apparso il più compromettente.

Ma se innegabili sono le reticenze del capo dell'Ufficio D, è anche vero, d'altra parte, che esse trovano una plausibile spiegazione proprio nel suo personale interesse di non esporsi ad eventuali responsabilità, e non offrono, di conseguenza, alcun motivo per ravvisare complicità ad alto livello.

Se mai, illuminante in senso opposto è l'episodio relativo alla richiesta fatta nell'aprile 74 dal Giannettini al Maletti per ottenre un passorto falso e di cui si è già fatto cenno nella parte narrativa.

Maletti assume in proposito di aver riferito al Gen. Miceli che Giannettini aveva minacciato in quella circostanza di far rivelazioni sensazionali, e di essere stato d'accordo col Capo del Servizio nel ritenere inammissibile quella pretesa (1).

Orbene, fermo il punto che il passaporto non è stato certamente accordato al Giannettini, ed a parte inoltre il rilievo che nessuna rivelazione sensazionale ha fatto

(1) Il Gen. Miceli ha confermato l'episodio, precisando però che il Maletti gliene aveva parlato nel giugno 74. Anche Giannettini ha confermato l'episodio (udienza dibattimentale del 15.3.77) chiarendo di aver chiesto il passaporto sin dalla fine del 73 e di aver avuto la risposta negativa nell'aprile del 74.

poi séguito a tale rifiuto, si deve tenere presente che l'episodio è intervenuto in un'epoca in cui la posizione di Giannettini era ancora coperta dal segreto p.m., non essendo sopraggiunta l'intervista di Andreotti, sicchè il diniego opposto al Giannettini non avrebbe potuto essere giustificato dall'impossibilità di continuare a coprirlo. Tutto ciò significa,in altri termini,che le protezioni sulle quali egli poteva contare presso il S.I.D., anche quando la sua posizione non era ancora venuta alla ribalta, non dovevano essere così autorevoli e potenti!

Le "intese segrete": il colloquio Giannettini-Labruna negli uffici di Via Sicilia - La lettera del 15.9.73 di Giannettini a Maletti - Il colloquio di Giannettini con l'Addetto Militare in Argentina nell'agosto 1974

La sentenza di primo grado ha preso in particolare considerazione alcuni brani dei documenti indicati nel presente titolo, sottolineando che essi contenevano aperti e sintomatici richiami a precedenti intese, segretamente maturate nell'ambito dei pubblici organismi ai quali il Giannettini era legato.

Bisogna esaminare quindi i vari passi riportati dalla sentenza, per verificare se l'interpretazione data dai primi Giudici sia esatta,o comunque accettabile.

Il colloquio Giannettini-Labruna

Particolarmente significativo, nella predetta conversazione registrata, è apparso questo brano:

Giannettini: "ora, da quello che ho potuto ricostruire, è

risultato che poi questo elemento che si era infiltrato nel partito cinese era Giovanni Ventura. Come mai Ventura a quell'epoca si era avvicinato ai movimenti cinesi, questo non lo so. Non lo so, ma ritengo che si trattasse - lo ha fatto d'accordo con Freda ovviamente - che si trattasse di una tendenza che era un pò in molti gruppi di destra come era avvenuto, per esempio, all'Università di Roma.
Qui potremmo ricordare anche l'affare Delle Chiaie.
C'è una tendenza ad avvicinarsi alla contestazione e vedere se fosse stato possibile, non dico strumentalizzarla, ma penetrarvi ed operare all'interno della contestazione stessa. Probabilmente Freda ha fatto avvicinare Ventura a qualche elemento "cinese" con obiettivi di questo genere.....(pag. 1 del testo trascritto).....
.....
Labruna: "Avete avuto delle informazioni?"
Giannettini: "Abbiamo avuto delle informazioni. Io, a suo tempo, ho fornito un sacco di notizie sulla contestazione, sulle persone della contestazione, sui cinesi, sui "gruppi cinesi", sui dirigenti del Veneto e qualche volta anche dell'Emilia; anche schede personali molto precise - fino nei dettagli - di personaggi marxisti-leninisti. Anzi, mi ricordo che con Gasca si parlava dell'eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi e poi anche questo è un progetto che rimase per aria, insomma.
Labruna:....Ma Freda come ha saputo....(incomprensibile).
Giannettini: "Non so se lo sapesse...
Labruna: "Lo ha immaginato?"
Giannettini: "...perchè con Freda non parlai mai del Servizio, ovviamente. Con Freda parlai della situazione politica generale, dissi di avere dei contatti allo Stato Maggiore insomma. Indubbiamente, siccome Freda è una persona intelligente, forse poteva anche comprendere, immaginare qualcosa, ma io non dissi mai assolutamente nulla. Non so che cosa di questo, Freda, potesse dire a Ventura, qualcosa forse si, insomma. Cioè, io incoraggievo questo dicendo che poteva interessare ambienti politici e non politici, che a loro volta erano interessati acchè la situazione italiana si raddrizzasse e quindi era bene segui-

re questi movimenti, questo...Parlai soltanto di qualche amico allo Stato Maggiore, insomma" (pag. 5 testo trascritto).

A parere dei primi Giudici con queste espressioni, sia pure caute ed involute, ma non equivoche, Giannettini, richiamandosi agli ambienti non politici, intendeva alludere a quelli militari del S.I.D. che incoraggiavano ed avallavano per il suo tramite l'azione del Freda e del Ventura (già impegnati ad operare all'interno della contestazione), essendo interessati a strumentalizzare per i propri fini i movimenti dei gruppi estremistici; (e ciò in applicazione della strategia di seconda linea esposta da Giovanni Ventura nei suoi interrogatori e da Freda nella sua opera "La disintegrazione del sistema" (vedi pag. 754 sentenza di primo grado).

Sembra invece a questa Corte che l'interpretazione sopra esposta sia del tutto erronea.

Bisogna qui richiamare di nuovo lo scopo ed i motivi di quel colloquio Giannettini-Labruna del quale, come già si è detto, non è stato colto dai primi Giudici l'esatto significato.

Giannettini, invero, in quella circostanza tendeva a spiegare anzitutto le ragioni dei suoi rapporti con Freda e con Ventura, e nel contempo esprimeva il proprio convincimento circa la loro estraneità agli attentati del 12 dicembre 69. Se questo era,dunque,il tenore del suo discorso, appare del tutto impensabile che egli, sia pure in forma implicita ed

allusiva, abbia potuto fare ammissioni compromettenti, in netto contrasto con le finalità dei suoi chiarimenti. Quella conversazione, in altri termini, mirava ad allontanare ogni sospetto da sè e dal gruppo Freda, sicchè non avrebbe potuto, a rigor di logica, contenere una confessione stragiudiziale, o comunque ammissioni,più o meno velate, di colpevolezza.

Vi è già quindi un primo motivo per ritenere inaccettabile in radice l'interpretazione data in sentenza a quelle frasi.

Ma non basta. Se pur si volesse, infatti, ammettere che Giannettini avesse potuto lasciarsi andare a qualche confidenza in quella conversazione, prevedibilmente destinata allora a restare circoscritta in un ambito limitatissimo di persone, bisognerebbe chiedersi come mai la registrazione del colloquio possa essere giunta all'Autorità Giudiziaria senza essere stata "depurata" delle parti più compromettenti. E non sarebbe questo, è bene precisarlo, un interrogativo frutto di una esasperata dialettica perchè, già la stessa sentenza di primo grado, ha ritenuto probabile che il nastro fosse stato mutilato in qualche punto poco gradito ai due Ufficiali, e precisamente in quello, in cui, a dire di Giannettini, si faceva menzione della lettera da lui inviata al Generale Maletti dopo l'articolo di Sanavio. Se, dunque, nella preventiva revisione del nastro, si è ritenuto di eliminare qualche parte chiaramente scomoda per la tesi sostenuta dai due Ufficiali (di non aver avu

to, cioè, prima dell'espatrio del Giannettini, alcuna notizia sui suoi rapporti con Freda e Ventura), a maggior ragione sarebbero state soppresse quelle frasi in cui si poteva intravvedere addirittura un'azione di incoraggiamento da parte del S.I.D. dell'attività eversiva di quel gruppo.

Ma in effetti i brani sopra riportati, inquadrati nel generale contesto del colloquio, avevano un significato ben diverso da quello attribuito nella specie dai Giudici di primo grado.

Giannettini invero aveva iniziato ad affermare che nel 1967, su incarico dell'allora Colonnello Viola - il quale voleva ottenere notizie sulla sinistra extra-parlamentare - si era rimesso in contatto col Freda, in quanto questi disponeva di un infiltrato, ossia del Ventura, avvicinatosi al partito marxista-leninista d'Italia. Osservava in proposito l'imputato che all'epoca si era registrata la tendenza di gruppi di destra a penetrare e ad operare nell'interno della contestazione; ma tale frase non può essere oggi interpretata nel senso attribuitole dai primi Giudici, ossia di manovre provocatorie intese a far commettere reati ai gruppi di schieramento opposto.

Giannettini, (il quale, non lo si dimentichi, escludeva nel corso di quel colloquio ogni responsabilità del Freda e del Ventura negli attentati) parlava invece di quella tendenza in termini ben diversi, chiarendo fra l'altro

che trattavasi, per il Ventura, di una iniziativa ancora superficiale; e nel prosieguo del discorso, precisava infatti in che cosa era consistita l'attività operativa e penetrativa da parte di quest'ultimo: il Ventura aveva partecipato alla creazione di una sezione di Padova nel partito marxista-leninista; aveva riferito sulla creazione di altre analoghe sezioni in Emilia ed in Lombardia; ed era stato da lui incaricato di convincere il medico Dott. Pisani, già appartenente al P.C.I., a creare nel nuovo partito m.l. di Padova (cui si era iscritto) un nuovo apparato para-militare attraverso il quale si sarebbe potuto indirettamente stabilire se esistesse un analogo apparato anche presso il partito di provenienza (vedi pag. 2 del testo registrato).

Non vi è quindi, in tutta questa parte della conversazione, avente ad oggetto l'attività informativa svolta dal Giannettini per conto del Servizio, alcun argomento che possa far pensare ad un'opera di provocazione nel senso voluto dalla strategia di seconda linea di cui aveva parlato Ventura. Ed è appena il caso di rilevare - con riferimento a quanto ritenuto in contrario dal Procuratore Generale di udienza - come anche la frase successiva "mi ricordo che con Gasca si parlava dell'eventualità di strumentalizzare qualcuno di questi elementi" (pag. 5 del testo registrato), non possa essere interpretata nel senso già esposto dalla sentenza di primo grado, essendo oltretutto inconcepibile che una manovra di tal genere fosse

stata addirittura concertata con l'allora Capo del reparto D, e che il Gianettini ne avesse fatto per di più una esplicita ammissione in quella sede (1).

Ancor più lineare è poi il passo in cui si fa menzione "degli ambienti politici e non politici": a chiunque avesse voluto alludere Giannettini con tale espressione, è chiaro che l'incoraggiamento da lui dato al Freda ed al Ventura si riferiva solo alla loro attività di infiltrazione a scopo informativo nei movimenti di sinistra, e non conteneva, quindi, nessuna allusione ad un preteso interesse di quegli ambienti ad operare fuori dell'ambito istituzionale.

La lettera al Generale Maletti

Il testo della parte finale del documento è stato riportato nell'esposizione dei fatti. L'impugnata sentenza crede di riscontrarvi un chiaro invito rivolto dal Giannettini al Maletti per un colpo di Stato; ma anche questa interpretazione è da ritenersi inaccettabile, una volta che si proceda ad inquadrarne il contenuto nell'esatto contesto logico e temporale in cui deve essere collocato. La lettera in esame costituisce, a ben considerare, un resoconto abbastanza dettagliato dell'attività svolta dal Giannettini per il reparto D, ed esordisce esattamente in questi termini:

(1) Lo stesso concetto è stato del resto ripetuto dal Giannettini in termini ancor più chiari nel colloquio con l'Addetto Militare in Argentina: "Ad un certo punto ci fu anche un progetto e ne parlai col Col. Gasca, nella sua gestione, per un progetto di trovare un personaggio dell'ambiente filo-cinese e strumentalizzarlo, cioè farlo strumentalizzare dal Servizio. Ma questo poi restò solo un progetto, almeno per quanto ne sappia io"(v. pag. 6 della trascrizione del colloquio Giannettini-Curcuruto in Cart. 25 fasc. 71/8-2/B istr. stralcio Giannettini).

"Caro Generale, gli avvenimenti verificatisi nel corso degli ultimi mesi mi hanno convinto della urgente necessità di fornirLe un rapporto riassuntivo il più possibile completo sulla mia collaborazione con il S.I.D., senza ometter alcun dettaglio - salvo qualche fatto che non ritengo opportuno affidare neppure a una comunicazione per Lei così aperta, e così sicura, perchè trasmessale per corriere - ivi compresi i dettagli relativi a determinate conseguenze che da tale collaborazione mi sono derivate. La presente comunicazione supera tutte le ricostruzioni orali - e in quanto tali meno precise ed esaurienti - effettuate tramite l'Ufficiale Suo collaboratore incaricato di mantenere i contatti con me, compreso il nastro che ho chiesto di incidere durante lo scorso mese di marzo nell'ufficio di Via Sicilia. In particolare, la presente comunicazione verte sui seguenti argomenti: contatti con il Servizio; operazioni compiute; fonti informative; il gruppo veneto; perchè "la pista nera"".

Prosegue poi con la storia dei suoi primi contatti col S.I.D. (punto 1/5) e con l'elenco delle principali operazioni da lui compiute fino al 1973 (punti 6/8); passa subito dopo all'indicazione delle fonti informative (punti 9/11) ed in particolare del gruppo veneto, ossia di Freda e Ventura (punto 12): in ordine a questo argomento fà anzi un esplicito richiamo, a scopo chiaramente giustificativo, ai documenti rinvenuti nella cassetta di Montebelluna ("in segui

to, con l'enorme aumento della mole di lavoro informativo, e in assenza della formula organica da me proposta per semplificarlo (cfr. par. 11), mi vedevo costretto, previa consultazione con il colonnello Gasca, a utilizzare alcuni dossiers non più attuali e comunque non a carattere riservato, da me forniti al Servizio, sia per lavoro (articoli di documentazione giornalistica), sia per Freda; in realtà la documentazione trovata nella cassetta di sicurezza di Ventura, è presumibilmente costituita da copie di dossiers a suo tempo fornitimi da Freda, da alcuni dei miei dossiers trasmessi a lui, e da altro materiale che non conosco (Ventura mi aveva tra l'altro parlato di una vasta documentazione da lui trovata su retroscena direttivi e amministrativi dell'Ente Vaticano POA "Pontificia Opera di Assistenza"); escludo in ogni caso di avere mai parlato con Freda (e neppure con Ventura) della mia collaborazione con il Servizio, ma non potevo certo nascondere di essere collaboratore assiduo della rivista dello Stato Maggiore Esercito, elemento che (insieme ad altri raccolti in seguito con mio tramite) può avere indotto Freda e Ventura alla convinzione che io fossi a contatto con il S.I.D.""".

La lettera si diffonde a questo punto nell'esposizione del personale convincimento di Giannettini circa l'estraneità della "pista nera" agli attentati del 1969 (punti 13/15). E termina, infine, con le frasi, già riportate nella parte espositiva del fatto, e nelle quali i primi Giudici hanno riscontrato un invito al colpo di Stato.

Il documento incriminato, è opportuno precisarlo, risale al settembre 1973, quando cioè Giannettini era espatriato da alcuni mesi ed aveva ricevuto da qualche giorno una comunicazione giudiziaria da parte del G.I. di Milano.

Valutata nel suo contenuto globale, e con riferimento all'epoca in cui veniva inviata, la lettera ha quindi una precisa finalità, essendo diretta a puntualizzare ancora una volta la fedeltà di Giannettini al Servizio e soprattutto la liceità dei suoi rapporti col Freda e col Ventura.

Se questi erano dunque lo scopo ed il significato di quella missiva, non si riesce a comprendere come, alla stregua, sempre, della interpretazione data dai primi Giudici, un documento del genere possa essersi in ultimo concluso con una proposta di sovvertimento violento delle istituzioni stesse. Si potranno intravedere in quelle frasi una diagnosi della situazione politica italiana (del resto ripetuta anche in altri documenti di provenienza del Giannettini); un amaro sfogo personale; una enfatizzazione del proprio sentimento patriottico; ma non certo la prova per tabulas di una intesa criminosa col capo della branca più importante del S.I.D., che oltretutto risulterebbe consacrata in un documento ufficiale, regolarmente poi catalogato ed inserito negli archivi del Servizio! (1).

Il colloquio di Giannettini con l'Addetto Militare in Argentina

Il contenuto di questo documento è stato pure ampiamente

(1) V. Cart. 19/63 istr. stralcio Giannettini

riportato nella parte narrativa. La sentenza di primo grado, riallacciandolo alla dichiarazione - resa dal Giannettini al momento di costituirsi - di essersi sentito in pericolo, ravvisa nella parte finale di quel colloquio in cui egli preannunziava la condotta che intendeva mantenere davanti ai Magistrati in Italia, un velato messaggio rivolto al S.I.D. e contemente, nel timore per la propria incolumità personale, una solenne promessa di silenzio.

Va premesso anzitutto che Giannettini, nel colloquio con l'Addetto Militare, reso in condizioni di assoluta tranquillità per il carattere riservatissimo dell'incontro, aveva escluso di essersi sentito in pericolo; e che anche nel corso del processo, al di fuori di una fugace ammissione fatta al G.I. di Milano (che cioè i servizi segreti quando tagliano i ponti con un loro collaboratore possono anche aver interesse ad eliminarlo fisicamente) ha sempre negato di aver espresso timori per la sua incolumità, ammettendo solo di averli potuti manifestare al più in termini ipotetici. Ed in effetti anche l'Ambasciatore De Rege Tesauro, sentito in dibattimento, ha escluso che il comportamento tenuto da Giannettini in sua presenza fosse di un uomo che si sentisse veramente in pericolo (1).

(1) All'udienza dibattimentale dell'1-8-78 il teste si è così espresso: "Non ho creduto al pericolo di cui Giannettini parlava per il comportamento da lui tenuto quando è venuto all'Ambasciata. Ho 40 anni di esperienza e non mi è mai capitato uno che si sente in pericolo e viene all'Ambasciata, e nell'anticamera, senza sapere chi c'è e chi non c'è, dice le sue generalità ed apertamente la sua situazione". V. cart. T/5 Fasc. 192 P 4/6

Ma anche a voler ammettere che egli abbia effettivamente temuto per la sua vita, quello che non sembra accettabile sul piano logico è il collegamento operato dai primi Giudici tra la preoccupazione da lui avuta e gli eventuali segreti che lo avrebbero legato al S.I.D. in ordine agli attentati del 1969. In un caso del genere, infatti, la sua volontaria costituzione presso l'Ambasciata Italiana avrebbe reso ancor più consistente il pericolo da lui paventato, perchè proprio consegnandosi all'A.G. del proprio paese, avrebbe potuto creare, ove si fosse poi deciso a fare rivelazioni scottanti, il presupposto necessario per una rappresaglia nei suoi confronti. In base a quella prospettiva sarebbe stato allora molto più logico per lui mantenersi in stato di latitanza, anzicchè optare per una sicura detenzione in Italia, prevedibilmente lunga, e che oltretutto non gli avrebbe garentito ugualmente quell'incolumità per la quale egli temeva.

A parte queste considerazioni, il tenore del discorso da lui fatto all'Addetto Militare, e nel quale la Corte di primo grado ha intravisto un velato messaggio, finisce in realtà col restare in linea proprio con la ricostruzione dei fatti fin qui esposta: Giannettini, in sostanza, era stato costretto ad allontanarsi dall'Italia proprio perchè non poteva contare sull'appoggio del S.I.D.; una volta venuta meno, con la rivelazione da parte del Ministro della Difesa, della sua qualità di informatore del Servizio - ogni ragione di riservatezza, egli si sentiva

ormai libero da qualsiasi impegno, e quindi si predisponeva a fornire al Magistrato tutte le spiegazioni necessarie, ed a chiarire anche i motivi dei contatti tenuti con i due Ufficiali durante la sua permanenza all'estero (1).

D'altra parte, sul piano dei riscontri processuali, non si può proprio dire che all'asserita premura del Giannettini di far conoscere in anticipo la sua linea processuale, gli Ufficiali del S.I.D. abbiano risposto in termini di compiacenza. Questa constatazione costituisce, anzi, un ulteriore motivo per non ravvisare in quelle frasi alcun messaggio di omertà. Sarebbe stato logico infatti che una eventuale promessa di silenzio avesse trovato a sua volta una sia pur minima contropartita nella condotta degli Ufficiali del S.I.D.. E' facile constatare, invece, come non ci sia stata una circostanza asserita dal Giannettini che abbia trovato una conferma, non solo da parte del Servizio in genere, ma anche e soprattutto di quegli elementi che avrebbero dovuto avere, più degli altri, interesse a mantenere una linea di difesa conforme alla sua. Le rispettive posizioni del Giannettini e del S.I.D. invero, sono rimaste sempre reciprocamente contrapposte; ed anzi le maggiori difficoltà a suo carico sono derivate pro-

(1) Oltretutto ampia anticipazione in proposito egli aveva già avuto modo di fornire nel corso dell'intervista da lui resa in Francia ad un giornalista dell'Espresso nel giugno 1974 (subito dopo quella di Andreotti), sicchè nessun velato messaggio si potrebbe ravvisare in quel successivo colloquio con l'Addetto Militare.

prio dalla mancanza di ogni aiuto sul piano processuale, da parte del Servizio, malgrado la presunta comunanza di interesse che avrebbe dovuto suggerire a quest'ultimo un atteggiamento più favorevole nei suoi confronti.

Concludendo su questo punto, si deve dire che se Giannettini ha veramente avuto motivo di temere per la sua incolumità, tale preoccupazione non può attribuirsi in ogni caso ad una comunanza di responsabilità col Servizio in ordine agli attentati del 1969.

Le "protezioni" dei politici in favore di Giannettini

La sentenza di primo grado, ha più volte manifestato l'ipotesi di una implicazione di forze politiche, sia pure non identificate, negli attentati del 1969, senza peraltro dedicare all'argomento una specifica trattazione.

Vi sono espliciti riferimenti in proposito nella parte espositiva del fatto (pag. 346/380) in cui si mettono in risalto le varie e ripetute reticenze dei politici in ordine ai motivi che avevano dato luogo all'opposizione del segreto politico-militare; c'è una altrettanto chiara attribuzione a Giannettini del ruolo di tramite fra la cellula veneta ed elementi "senza volto e senza nome", interessati per fini propri al controllo dell'attività terroristica (pag. 760); e c'è infine la motivazione della sentenza di condanna dell'1 dicembre 1977, emessa dalla stessa Corte di primo grado a carico del Gen. Saverio Malizia per il delitto di falsa testimonianza, a seguito delle reticenze in cui egli era incorso nel negare di aver funzionato, allorquando era stato eccepito il segreto militare su Giannettini, da organo di collegamento tra i vertici militari e quelli politici.

L'argomento non può essere quindi tralasciato nel corso della presente disamina ritenendosi opportuno sia riepilogare l'iter processuale della vicenda da cui i primi Giudici hanno tratto motivo di esprimere i loro sospetti in ordine alle presunte illecite protezioni da parte dei politici in favore di Giannettini, che evidenziare la cronologia dei fatti incriminati.

Va ricordato in proposito che nel giugno 1974 il MInistro della Difesa del tempo On.le Giulio Andreotti, aveva rivelato nel corso di una intervista al settimanale "Il Mondo" la qualità di informatore del S.I.D. di Giannettini, definendo un grave errore l'iniziativa presa a suo tempo, dopo un'apposita riunione a Palazzo Chigi, di eccepire il segreto politico militare. Su questo punto si è avuta poi una lunghissima indagine dibattimentale nel corso della quale si è proceduto,fra l'altro,al confronto tra l'On.le Andreotti, che negava di aver parlato nella intervista di una riunione a Palazzo Chigi, ed il giornalista del "Il Mondo" On.le Caprara,che sosteneva invece il contrario. Tale indagine è poi culminata nell' incriminazione e nella condanna del Gen. Saverio Malizia, e nell'invio alla Commissione Inquirente delle varie denunzie per favoreggiamento e falsa testimonianza,nel frattempo presentate a carico di numerosi Ministri coinvolti nella vicenda giudiziaria.

La sentenza di condanna del Malizia è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione per vizio di motivazione; gli atti sono stati rimessi alla Corte di Assise di Potenza ed

il predetto Giudice di rinvio, con sentenza del 30.7.1980 ha assolto l'imputato con formula ampia. Per gli atti pendenti presso la Commissione Inquirente non risulta invece che sia stato istaurato fino ad ogni procedimento penale a carico dei denunziati.

Tanto premesso, e sempre con riferimento all'avvenuta opposizione del segreto politico-militare, i fatti incriminati vanno ora esposti nella loro successione cronologica:

- Il 27.6.1973 il Giudice Istruttore di MIlano chiede al S.I.D. di conoscere se Giannettini sia o meno un informatore del Servizio;
- Il 30.6.1973, o al più nei primi giorni del luglio successivo, si svolge la riunione dei Generali con la formulazione del parere;
- Il 4.7.1973, viene preparata la minuta della lettera di risposta che, secondo le annotazioni appostevi dal Gen. Miceli, sarebbe stata approvata nei giorni successivi dal Ministro della Difesa e dal CApo di Stato Maggiore della Difesa;
- Tra il 7 e l'8 luglio 1973 al Governo presieduto dall'On.le Andreotti, subentra il nuovo governo presieduto dall'On.le Rumor che annovera ancora, come il precedente, l'On.le Tanassi come Ministro della Difesa;
- Il 12.7.1973 viene preparata la lettera di risposta del S.I.D. al G.I. di MIlano con l'opposizione del segreto politico-militare.

In definitiva se la riunione di Palazzo Chigi di cui avrebbe parlato l'On.le Andreotti si è veramente verificata, la

stessa non potrebbe essere a rigore avvenuta prima del 7 luglio,(essendo illogico pensare che egli avesse inteso riferirsi, criticandola drasticamente, ad una decisione presa a suo tempo nell'ambito di un governo da lui presieduto), ma solo tra il 7 ed il 12 luglio, quando peraltro la minuta della lettera di riscontro era stata già preparata sotto la precedente gestione governativa.

Come si è prima detto, la Corte di Assise di Potenza ha assolto il Malizia escludendo che l'opposizione del segreto politico-militare sia stata autorizzata in sede politica, mentre la Commissione Inquirente non si è a sua volta ancora pronunziata sugli atti trasmessile. Per non invadere il campo di altra giurisdizione, questa Corte non ritiene,quindi,di esprimere alcuna valutazione sui fatti sopra indicati, e di dover solo confermare, per le ragioni già esposte, la propria ordinanza del 13 ottobre 1980 con la quale veniva respinta la richiesta di sospensione ex art. 18 C.P.P. dell'attuale processo, in attesa della pronuncia della Commissione Inquirente, già avanzata da alcuni difensori di parte civile e poi riproposta nelle conclusioni finali.

Gli altri episodi di presunta compromissione da parte del S.I.D.

Come si è già detto, nella valutazione del comportamento generale del S.I.D. e di alcuni suoi elementi, la sentenza di primo grado ha soffermato l'attenzione su alcuni episodi sospetti (proposta di evasione fatta dal S.I.D. al Ventura Giovanni; uno strano tentativo di aggancio da parte

del Servizio nei confronti di Ventura Angelo; un oscuro incontro tra Fachini Massimiliano, il Cap. Labruna e Giannettini; l'espatrio di Pozzan)alcuni dei quali hanno poi dato luogo a specifiche incriminazioni.

Le modalità degli episodi sopra riferiti sono state già esposte dettagliatamente nella parte narrativa. In questa sede se ne deve valutare l'attendibilità e la rilevanza per cui è opportuno prenderli in esame secondo i collegamenti con le persone coinvolte.

La proposta di evasione del Ventura

I primi Giudici hanno dato credito alla parola della moglie e della sorella del Ventura Giovanni in ordine all'asserita proposta di evasione soprattutto sulla base di due riscontri, e cioè: che la chiave esibita da Mariangela Ventura apriva tutte le porte della cella del reparto uomini dove era ristretto il fratello; e che la bomboletta spray, contenente un gas lacrimogeno, non solo non era venduta a libero commercio in Italia, essendo soggetta alle norme della legislazione sulle armi, ma era inoltre identica - come era emerso durante il dibattimento - per la sostanza e per il contenitore, a quella di cui era approvvigionato all'epoca il reparto D del S.I.D..

Questa Corte ritiene invece che l'episodio non meriti alcuna credibilità e che costituisca solo un espediente difensivo di Giovanni Ventura.

Va ricordato anzitutto che quest'ultimo ha impostato la sua linea di difesa sull'assunto di essere un informatore indiretto del S.I.D. incaricato di spiare a destra, e che tale ver-

sione è stata recisamente disattesa dalla stessa Corte di primo grado.

L'episodio denunziato dal Ventura e dal suo clan familiare mirava appunto ad ottenere una conferma, sia pure indiretta, di quella tesi da lui assurdamente sostenuta, ed avrebbe dovuto perciò apparire,ictu oculi,prima di credibilità ai primi Giudici.

La sentenza impugnata ha invece ritenuto credibile, sulla base dei riscontri sopraindicati, i fatti denunziati dal Ventura, ma, non potendo ovviamente spiegarli con un interesse del S.I.D. di dare aiuto ad un sedicente informatore, ha concluso, nel clima di sospetto in cui è stato inquadrato il comportamento del Servizio, che quella iniziativa fosse stata ispirata dal proposito di assicurare la libertà ad uno dei responsabili della strage.

E' avvenuto così che un episodio prospettato dal Ventura, non certo per evidenziare la sua colpevolezza, ma solo per determinati suoi fini difensivi, e che recava già tutte le premesse per apparire poco credibile, è stato ritenuto vero in punto di fatto, ma,valutato in un'ottica completamente diversa, si è in definitiva ribaltato a suo carico come ulteriore prova di responsabilità.

Ciò si è verificato, a parere di questa Corte, per effetto di una poco approfondita valutazione,da parte dei primi Giudici, delle risultanze processuali acquisite in ordine all'episodio.

Un primo e grave motivo di sospetto avrebbe dovuto cogliersi, invero, nella tardività della denunzia, e nel particolare momento in cui essa era stata presentata dal Ventura.

Costui aveva avuto appia possibilità di riferire l'episodio quando era inquisito dal G.I. di Milano, e perciò almeno sin dalla primavera del 1973: sarebbe stata quella l'occasione e la sede più idonea per far verificare l'esattezza del suo asserito ruolo di informatore del S.I.D., e per consolidare così la sua posizione difensiva. Egli, invece, ha completamente taciuto la circostanza, e si è deciso a parlarne solo dopo oltre due anni, (la sua memoria è del 29.11.1975), quando ormai era stato rinviato a giudizio per la strage, rivolgendo l'istanza al G.I. di Catanzaro, il quale stava indagando sulla posizione di Giannettini e degli Ufficiali del S.I.D.. Si trattava quindi di una mossa, presumibilmente preparata da tempo, con cui egli avrebbe potuto raggiungere nel contempo, specie se i risultati fossero stati favorevoli, i seguenti vantaggi: migliorare la sua posizione processuale in vista del futuro dibattimento; aggravare quella del S.I.D. e di Giannettini per costringerli ad avallare la sua tesi; ed allungare i tempi dell'istruttoria per poter godere (come poi ha goduto) della scarcerazione automatica per decorrenza dei termini.

Nè d'altra parte i sospetti nascenti da questo ritardo potrebbero essere superati facendo ricorso a quanto risulta da una intervista resa da un amico di Giannettini, Jan Parvulesco, al giornalista Scialoia, e dalle dichiarazioni del teste Franzin, che avrebbero sentito parlare a suo tempo di quella proposta di evasione. Infatti, il Parvulesco, che ha reso quella intervista, non è stato mai sentito come teste, nè in istruttoria nè in dibattimento, per cui man

ca ogni controllo diretto delle sue dichiarazioni, particolarmente necessario in un processo, come l'attuale, in cui non sono state infrequenti le smentite che, a torto od a ragione, le varie persone intervistate hanno poi opposto nelle successive dichiarazioni rese al Magistrato.

La deposizione di Franzin riguarda a sua volta un generico riferimento che gli avrebbe fatto la Ventura Mariangela circa la possibilità, da parte del S.I.D. di aiutare il fratello a fuggire (1); e quindi ben può essersi trattato di una delle tante manovre mistificatorie poste in atto, come si vedrà meglio in seguito, nel corso del processo, dal Ventura e dai suoi familiari.

Per completezza, non giova in proposito neanche l'assunto del Procuratore Generale di udienza secondo cui un'anticipazione di quella proposta si coglierebbe già nel testo registrato dell'interrogatorio di Ventura del 24 maggio 1973 (2). Si tratta, invero, di un semplice accenno ad un'iniziativa "clamorosa" su cui l'imputato non ha voluto fornire alcun particolare, e che comunque

(1) V. dep. Franzin in Vol. 25/14 F. 17/27 Istr. Freda

(2) Il testo trascritto è il seguente (Cart. E fasc. 31 pag. 27)

Ventura: "Hanno preso contatti con una persona che mi è molto vicina. E quindi....."
G.I. : "L'Avv. Ghidoni?"
Ventura: "No"
P.M. : "La moglie?"
Ventura: "No"
P.M. : "La sorella?"
Ventura: "No"
P.M. : "Il fratello?"
Ventura: "No, no! Quando avrò il nome, dettagli ecc... quando avrò tutti i dettagli io lo dirò".

sembra avere un più diretto riferimento con l'altro episodio di cui si dirà tra breve, cioè col preteso tentativo di aggancio di Angelo Ventura da parte del S.I.D.

Un secondo motivo di incredibilità nasce poi dal contrasto dell'epoca in cui quella proposta di evasione sarebbe stata fatta (nella primavera del 1973 secondo Ventura Giovanni, nel gennaio 1973 secondo la moglie Baietto Pierangela, e nei primi mesi del 1973 secondo Mariangela Ventura).

Un terzo motivo ancora di incredulità nasce, infine, dalla inverosimiglianza, sul piano logico, di quell'asserita iniziativa del S.I.D., in relazione sia al ruolo di un Ventura informatore del Servizio, che di persona compromessa negli attentati di Roma e di Milano, ed alla quale fosse "dovuta" una particolare protezione; non riuscendosi a comprendere, in entrambe le ipotesi, per quali motivi il S.I.D. avrebbe dovuto ricorrere al pericoloso sistema di farlo evadere, anzicchè a quello, molto più semplice ed efficace, di confermare la sua pretesa qualità di informatore.

A parte queste considerazioni, e passando ora ai riscontri sul piano concreto, non si può fare a meno di rilevare: 1°) - che la chiave esibita dalla sorella di Giannettini apriva solo, come risulta dal verbale di ispezione redatto dal G.I. di Catanzaro, le porte delle celle del reparto uomini, ma non le due porte e gli altri, ancor

più importanti, due cancelli (1) che avrebbero dovuto essere superati per raggiungere l'esterno; 2°) - che la bomboletta, pur corrispondendo, per tipo e sostanza, a quella di cui si era solito approvvigionarsi il S.I.D. nel febbraio 72, e pur non essendo soggetta a libero commercio, non costituiva comunque una dotazione esclusiva del Servizio, potendo essere ovviamente acquistata anche da persone non appartenenti al S.I.D., e utilizzata in settori diversi (2).

Nulla esclude, in altri termini, che Ventura ed i suoi familiari abbiano potuto venire in possesso della chiave e della bomboletta per una via diversa da quella da loro indicata; anzi sarebbe logico r itenere che se veramente l'iniziativa fosse partita dal S.I.D., ben più articolata e sicura avrebbe dovuto essere quella proposta, risoltasi invece, in buona sostanza, nella consegna di due oggetti assolutamente inidonei a propiziare una fuga dal carcere.

Rendendosi conto di tali illogicità, il P.G. di udienza ha sottolineato che quegli oggetti servivano solo ad offrire al Ventura, come del resto era stato affermato dalla sorella Mariangela, la prova della serietà della proposta. Questa osservazione però, mentre dà una ulteriore conferma dell'inidoneità di quei mezzi, finisce nel com-

(1) V. Cart. 39 Fasc. 105 F. 5 Istr. Giannettini

(2) V. relazione della ditta Svizzera fornitrice in Cart. S-D fasc. 43.

tempo col disconoscere proprio la validità probatoria dei riscontri offerti dall'imputato, e quindi, di riflesso, anche l'attendibilità della denunzia.

In conclusione, nessun serio elemento convalida l'assunto del Ventura che è da ritenersi perciò completamente fantasioso. E di conseguenza cade un ulteriore motivo di sospetto circa l'esistenza di un criminoso collegamento tra il S.I.D., il Giannettini, ed i componenti della cellula veneta.

Il tentativo di aggancio da parte del S.I.D. nei confronti di Angelo Ventura

Ancor più inconsistente è l'episodio in esame di cui si sono esposti a suo tempo le modalità.

Assume il Col. Pignatelli del CS di Verona di essere incorso in un equivoco a seguito della segnalazione telefonica ricevuta dal Maggiore Bottallo, con cui lo si avvertiva dell'avvenuta assegnazione, nel reparto di stanza a Feltre, del militare di leva Ventura Angelo "fratello del noto Ventura", e da lui scambiato, invece, per un congiunto del maggiore Venturi. Le perplessità avanzate in proposito dai primi Giudici per il fatto che quest'ultimo ufficiale non avesse fratelli, o cugini col suo cognome, o alcun rapporto di amicizia col Col. Pignatelli, non possono autorizzare riserve di sorta sull'episodio, mentre per converso sussistono validi argomenti per pensare all'effettivo verificarsi di un equivoco. Ed invero, è certa, da una parte, l'esistenza di una segnalazione di un militare a nome Ventura, all'epoca (1)

(1) V. retro pag. 288

in servizio presso il Reparto di Feltre. E' pure certa la esistenza di un ufficiale del S.I.D. a nome Mauro Venturi, per cui ben poteva verificarsi una confusione tra i due cognomi, diversi solo nella finale. Nel contempo: la piena concordanza tra le versioni dei fatti, fornite dai vari ufficiali e sottufficiali sentiti in proposito ; la maniera scoperta con cui il M.llo Grotto aveva proposto al Ventura Angelo la collaborazione col Servizio ; la brusca interruzione di ogni contatto da parte dello stesso sottufficiale col predetto Ventura dopo quell'unico colloquio, e malgrado i tentativi di quest'ultimo di riprendere gli incontri ; sono chiaro indice di un errore commesso in buona fede, e non di un tentativo di aggancio, che sarebbe stato tra l'altro posto in essere con la più grossolana ingenuità e coinvolgendo nel contempo vari elementi del S.I.D..

Non va dimenticato, infine, che nessun riscontro ha trovato l'ulteriore asserzione del Ventura Angelo di essersi incontrato col M.llo Grotto nell'Ufficio del G.I. D'Ambrosio (il sottufficiale ha precisato che egli non andava a Milano da circa dieci anni) ; così come lo stesso Ventura è stato smentito dal commilitone Balduzzi Vincenzo in ordine alle informazioni che gli avrebbe chiesto sul conto del M.llo Grotto; sicchè non è davvero difficile arguire come il Ventura Angelo, dimostrando di non essere da meno del fratello per opportunismo e fantasiosità, abbia cercato di trarre profitto, in favore suo e del congiunto, da un episodio del tutto fortuito.

Il contatto Fachini-Labruna.

Come si è già detto nella parte narrativa, Giannettini, sin dai primi interrogatori, aveva assunto di aver favorito, nella seconda metà del 1972, un incontro a casa sua tra Fachini Massimiliano ed il Cap. Labruna, in quanto quest'ultimo intendeva prendere contatto con i superstiti del gruppo Freda ed invitarli a non fare "fesserie". Sia il Fachini che il Labruna hanno però negato tale incontro, assumendo di non conoscersi fra di loro, ed anche il Gen. Maletti ha negato di essere stato messo al corrente dell'episodio.

Dall'atteggiamento dei due ufficiali la sentenza di I° grado ha preso le mosse per osservare che non vi sarebbe stato bisogno di negare quella circostanza se si fosse trattato di una lecita operazione di controspionaggio, e che evidentemente quell'incontro doveva avere una finalità più delicata e più importante; e tenuto conto, inoltre, degli stretti rapporti tra Fachini e Pozzan, la stessa sentenza ha opinato che quella operazione avrebbe avuto lo scopo di tranquillizzare il Fachini sulle reali intenzioni del Labruna (il quale andava appunto alla ricerca dei superstiti del gruppo Freda) di aiutare il Pozzan.

Tale argomento si riallaccia, come è chiaro, all'episodio relativo all'espatrio di Pozzan che sarà esaminato fra breve.

Si può dire però sin da ora che l'ipotesi avanzata dai primi Giudici su un presumibile collegamento tra quello espatrio e l'incontro Fachini-Labruna non appare giustificata.

Anzitutto la reticenza dei due ufficiali sull'episodio in esame ha una sua precisa spiegazione nella linea di condotta processuale dagli stessi seguita e più volte messa in evidenza nella precedente disamina: Maletti, in altri termini,ha sempre asserito di aver saputo dei rapporti di natura informativa tra Giannettini ed il Freda ed il Ventura, solo con la lettera del 15.9.1973. Di conseguenza, ove egli ed il Labruna avessero confermato, nei termini riferiti dal Giannettini, quel contatto con Fachini, ossia con uno dei superstiti del gruppo Freda, avrebbero implicitamente riconosciuto di essere stati già al corrente dal 1972, e quindi ancora prima dell'espatrio di Giannettini, dei contatti tra questo ultimo e la cellula veneta.

Non è quindi necessario ipotizzare una operazione di natura particolarmente riservata per comprendere le ragioni della negativa dei due ufficiali su un episodio che avrebbe potuto essere anche lecito.

Meno chiara appare invece la ragione per cui Fachini ha negato a sua volta l'episodio. Ciò non autorizza comunque ad intravedere in quell' incontro, come hanno opinato i primi Giudici, un interessamento del Cap.Labruna per il latitante Pozzan, dovendosi logicamente presupporre che in tal caso Giannettini si sarebbe ben guardato,non solo dal riferire spontaneamente un episodio che avrebbe potuto coinvolgere anche lui ma,altresì, di insistervi anche in sede di confronto dopo la negativa degli interessati.

L'espatrio di Pozzan.

E' l'episodio che nella ricostruzione effettuata dai primi Giudici rappresenta un punto nodale; merita perciò una trattazione particolarmente approfondita. I termini storici della vicenda sono stati esposti nella parte narrativa; va ora,invece, puntualizzata la direzione verso cui si deve rivolgere l'indagine critica.

E' incontestabile, invero, che in data 15.1.1973, Pozzan Marco, munito di passaporto intestato a tale Zanella Mario, ed accompagnato dal M.llo Esposito in forza presso il reparto D del S.I.D., fu fatto imbarcare su un aereo per la Spagna, e che organizzatore di questo espatrio fu il Cap.Labruna col beneplacito del Gen.Maletti, il quale aveva pienamente autorizzato l'operazione.

I due ufficiali sostengono,però, di non aver mai conosciuto la vera identità dello Zanella, (che sarebbe stato presentato al Labruna da una fonte di cui egli non ha mai inteso dire il nome), ed assumono di averlo voluto utilizzare a fini informativi, per un'operazione di controspionaggio nell'ambito dell'estrema destra eversiva, e precisamente per contattare il noto estremista Stefano Delle Chiaie, rifugiatosi da tempo in Spagna.

La sentenza di I° grado non ha dato credito all'assunto dei due imputati, ed ha concluso quindi che l'espatrio del Pozzan costituisse in effetti una delle tante manovre protettive, dirette ad assicurare il silenzio di alcune delle persone più compromesse negli attentati del 1969.

Questa Corte, a sua volta, ritiene di poter concordare con i Giudici di primo grado per quanto riguarda la consa-

pevolezza, da parte dei due ufficiali, della vera identità dello Zanella ;ma per quel che riguarda invece lo scopo di quella operazione, non ritiene di poter condividere la opinione espressa nell'impugnata sentenza.

Che Maletti e Labruna, malgrado le loro ostinate proteste di avere agito in buona fede, sapessero di avere in realtà inviato in Spagna Pozzan Marco, e non un tale a nome Zanella Mario, non sembra possa mettersi seriamente in dubbio.

Anzitutto è inverosimile che elementi del Servizio di Sicurezza, adusati per la natura della loro attività a muoversi con le dovute cautele e sulle base di indagini e di controlli preventivi, abbiano potuto contentarsi delle semplici generalità loro fornite dall'interessato, sia pure con lo avallo di un intermediario, senza aver effettuato un minimo di accertamenti sul suo conto ; specie ove si consideri che a costui veniva affidato, in base alla loro stessa versione, un incarico delicato e rischioso. Ne avrebbero avuto del resto tutto il tempo e la possibilità, dato che non avevano tenuto con lui solo un fugace contatto,ma lo avevano trattenuto, ospitandolo nei propri uffici di via Siciali, per almeno tre giorni.Ed ancora più significativo dovrebbe apparire, se non pensando ad una preventiva conoscenza della identità dell'imputato, il fatto che i due ufficiali nessuna indagine abbiano esperito in proposito, neanche dopo avere acquistato la certezza che quell'individuo, appena giunto in Spagna, si era definitivamente eclissato.

Ma l'argomento decisivo per smentire su questo punto la versione dei due ufficiali proviene proprio dalla dichiarazione fatta in dibattimento dal Cap.Labruna in ordine alle modalità della consegna della fotografia dello Zanella-Pozzan, necessaria per il rilascio del passaporto.

Esattamente osserva in proposito la sentenza di primo grado che la foto applicata sulla dichiarazione sostitutiva del certificato di notorietà (e che era identica a quella della carta di identità rilasciata dal Comune di Padova), non ritraeva una immagine recente del Pozzan, essendo stata scattata almeno tre anni prima,per cui veniva smentito l'assunto dello stesso Labruna di averla avuta dallo Zanella, al quale egli avrebbe dato incarico di farsela scattare a Roma. E poichè lo stesso Zanella, per ammissione del Labruna, non ne aveva altre con sè, era allora logico dedurre che a reperirla fosse stato proprio il predetto Ufficiale, il quale, però, avrebbe dovuto necessariamente conoscere in tal caso la vera identità della persona ritratta.

Ugualmente esatto è l'altro rilievo, formulato dai primi Giudici sulla base delle ulteriori dichiarazioni del Labruna, di aver tratto i dati anagrafici dello Zanella da una carta di identità esibitagli da quest'ultimo ; poichè infatti il Pozzan era stato trovato dall'Autorità Spagnola in possesso solo di un documento di identità intestato al suo vero nome, era logico desumere che proprio da questo il Labruna avesse ricavato gli estremi di cui aveva bisogno, e che quindi avesse avuto modo, ancora una volta, di render-

si conto dalle esatte generalità dello Zanella.

E' opportuno infine aggiungere che l'obiezione,sollevata dai due ufficiali a sostegno del proprio assunto, di aver richiesto il rilascio del passaporto attraverso la procedura normale, non può costituire un sicuro elemento per escludere la consapevolezza da parte loro della vera identità del Pozzan, perchè a quell'epoca essi non potevano ancora prevedere che, con gli sviluppi delle vicende processuali, quella traccia lasciata presso il Ministero degli Esteri si sarebbe risolta in una prova a loro carico in ordine al reato di favoreggiamento.

Tanto rilevato sul punto, va ora preso in esame l'aspetto più delicato della vicenda, che è quello riguardante i motivi per cui fu organizzato l'espatrio del Pozzan.

Per effettuare una più esauriente disamina,è opportuno puntualizzare anzitutto come l'episodio sia venuto alla luce nel corso del processo. E va ricordato in proposito che in data 1.3.1976 perveniva al G.I. di Catanzaro una istanza del Ventura, a cui era allegata, oltre al dattiloscritto del Pozzan contenente la storia del suo espatrio, anche la copia di una lettera datata 18.12.1975, ed inviata dallo stesso Ventura al Pozzan per sollecitare quel memoriale. Di particolare rilevanza appare in questa sede la predetta lettera, di cui si riportano qui di seguito i brani più significativi:".....Caro Marco, io credo necessario e corretto che tu rientri ; non posso ammettere che, per tutelare ed aiutare altri, tu finisca per zavorrare la mia posizione. Lo vedesti tu Rauti a Padova ; fosti tu a dichiarare il rapporto tra Freda e Delle Chiaie, che a me era stato da-

to a Padova quando tu incontrasti Rauti (ed un altro: ma chi era?) ; tu sai che gli attentati del 12 dicembre,come i precedenti, sono quasi sicuramente un'operazione di Delle Chiaie-Paglia: perchè ascoltasti con me i riferimenti di Freda e Paglia, in settembre 1969, in relazione agli attentati in luoghi chiusi...Ma tu? Ci sarai al dibattimento? Ti ripeto: io considero necessario che tu rientri.E' divenuta più importante e necessaria la tua presenza al processo. Ora dovrai anche chiarire se,come dove e quando conoscesti Guido Giannettini. Giannettini infatti ha nel processo il ruolo consolidato di coprire i Generali e chi stava e sta dietro di loro. Per servire questo scopo ha reso dichiarazioni menzognere un pò su tutti, ma soprattutto su me. Ma tu quando hai conosciuto Giannettini? Quando ti fecero scappare?.....Io ho bisogno di elementi e dati che rendano certa e provata la organizzazione,da parte del S.I.D., del tuo espatrio. Ecco i quesiti: quando fosti intercettato dagli uomini del S.I.D.? Da quali militari fosti intercettato? i loro nomi? Quale trattamento ti riservarono? dove ti portarono? dove ti ospitarono? in quale città? in quale via, a quale numero civico, in quale isolato, a quale piano dello stabile? Come ti vigilarono, chi ti vigilò? Per quale periodo ti trattennero? Che cosa ti chiesero? ti interrogarono? e su cosa? e per quale motivo? Per quali motivi ti protessero e ti ospitarono? E quali interessi dimostrarono nei loro discorsi? e negli interrogatori? e venivano registrati gli interrogatori? e venivano registrati senza che tu potesse avvedertene? Chi ti interrogò? quali agenti del SID? E come ti offrirono l'espatrio? Chi? Per ordine di chi? O perchè? Quali modalità e cautele furono adottate? come si articolò la organizzazione dello espatrio? chi la eseguì? quando avvenne il viaggio? in che giorno? in quali ore? come? con quali protezioni? per quali vie? attraverso quale valico franco? con quale aereo, con quale volo, in partenza a che ora, in arrivo a che ora? in arrivo dove? E quali protezioni ti garantirono quando giungesti a destinazione? e quale destinazione? Che ruolo ebbe Giannettini in tutto ciò? e che ruolo Labruna e Maletti? e per conto di quali vertici militari? di quali vertici politici? Per quali motivi, per coprire chi, ti fu garantito l'espatrio? Forse Rauti? Delle Chiaie? Ti interrogarono su Rauti? E su chi altro? Che ti chiesero di me? Ti parlarono di me? Che cosa ti dissero o chiesero?***.

Come è agevole constatare, è stato proprio il Ventura,non solo a provocare con incalzanti e dettagliate domande, le risposte contenute nel memoriale del Pozzan, ma anche a sottolineare che egli aveva bisogno di tutte quelle notizie,al fine di porre in evidenza i ruoli assunti nella vicenda in suo danno da Giannettini e dal S.I.D..

A prescindere della credibilità o meno delle affermazioni del Ventura, con le quali si addossa al Giannettini ed ai vertici militari e politici la responsabilità della sua ingiusta detenzione, qui si rende necessario sottolineare,che se egli chiedeva l'aiuto di Pozzan, lo faceva solo per denunziare - vere o false che fossero- pretese collusioni e manovre a suo danno, e quindi per migliorare, e non per aggravare, la propria posizione. E' logico quindi presupporre che ben difficilmente egli avrebbe fatto venire alla luce la vicenda Pozzan, fino allora assolutamente ignota, nè tanto meno avrebbe segnalato al G.I. di Catanzaro tutte le indagini da effettuare in proposito,se l'episodio avesse costituito un aspetto di quella presunta manovra di protezione della quale anch'egli sarebbe stato uno dei beneficiari ; mentre appare molto più vicino al vero ravvisare nella sua iniziativa, un ulteriore tentativo di ritorsione se non di ricatto, contro chi non aveva voluto confermare l'assurda tesi, da lui ostinatamente sostenuta, di essere un informatore indiretto del S.I.D. infiltrato a destra.

Vi sarebbero perciò già stati attendibili motivi per ritenere sin da allora che quell'espatrio, anche se avvenuto

clandestinamente, non fosse comunque da inserire, come hanno poi opinato i primi Giudici, in un più ampio disegno inteso a proteggere i responsabili della strage.

Ma a questi rilievi ne vanno aggiunti ancora altri, non meno consistenti.

All'atto del suo allontanamento dall'Italia Pozzan era colpito solo da un mandato di cattura emesso nel giugno 1972 a suo carico dal G.I. di Milano per partecipazione ad associazione sovversiva: nessuna accusa era stata mossa ancora nei suoi confronti per il reato di strage, già contestato invece al Freda ed al Ventura col mandato di cattura del 28.8.1972; e bisognerà infatti attendere il 9.1.1974 perchè anche al Pozzan (assieme al Giannettini) venga estesa la medesima imputazione. Sin da allora, quindi egli si presentava come una figura solo di secondo piano del gruppo sovversivo veneto; tanto è vero che gli stessi Giudici di primo grado hanno poi ritenuto nei suoi confronti la sussistenza della meno grave figura criminosa di partecipazione ad associazione sovversiva, assolvendolo inoltre con formula dubitativa dal reato di strage. Appare di conseguenza poco verosimile tutto l'impegno protettivo dimostrato nei suoi confronti dal S.I.D. per il presunto timore che egli, fragile depositario di segreti, potesse indursi a fare in seguito pericolose rivelazioni, specie ove si consideri che egli aveva già dato a suo tempo, coinvolgendo mendacemente il Rauti, una tangibile dimostrazione della propria capacità di depistare le indagini.

Ma vi è di più. A prescindere, per il momento, dalle ri-

spettive versioni date sul punto dal M.llo Esposito e dal Pozzan (il primo assume che lo Zanella, appena giunto in Spagna si era dileguato, mentre il secondo sostiene a sua volta di essere stato abbandonato, non appena sbarcati a Madrid), è certo in ogni caso che l'imputato, appena raggiunto il territorio Spagnolo, non ha più avuto alcun contatto col Servizio. Orbene, quale che sia tra le due versioni, quella più attendibile, è chiaro che nessuna di esse può, sul piano della logica e della verosimiglianza, conciliarsi con l'opinione espressa dalla Corte di I° grado, che cioè il SID avesse fatto espatriare il Pozzan per assicurarsene il silenzio.

Sarebbe stato infatti inverosimile che il Servizio, così preoccupato di far allontanare dall'Italia un personaggio tanto scomodo, lo avesse poi abbandonato al suo destino, non appena giunto all'estero, senza curarsi, nè delle maggiori difficoltà che certamente avrebbe incontrato da solo, col pericolo di essere scoperto e segnalato all'Autorità Italiana, nè delle sue eventuali reazioni e dei probabili ricatti cui avrebbe potuto sottoporre i suoi protettori.

Ma ancora più inverosimile, anzi assurda, sarebbe stata poi, l'altra ipotesi, che cioè fosse stato proprio il Pozzan, dopo aver beneficiato di una così preziosa protezione, a far perdere ogni traccia di sè nel momento di maggiore bisogno.

Ebbene, è proprio quello che in concreto si è verificato nel caso in esame. In altri termini, a parere di questa Cor

te, è stato Pozzan a dileguarsi e non il M.llo Esposito ad abbandonarlo. Lo prova proprio la circostanza, che i primi Giudici hanno utilizzato per avvalorare la loro opinione, (ved.pag.731 della sentenza), relativa alla telefonata fatta dal M.llo Esposito dalla Spagna al Cap.Labruna. Se, invero, il predetto sottufficiale, come la stessa sentenza di I° grado riconosce, ha sentito la necessità di telefonare in Italia al suo superiore per chiedere istruzioni sul da farsi a causa della sparizione dello Zanella, segno è che tale fatto rappresentava un imprevisto rispetto al programma stabilito (1). E se Zanella-Pozzan si era volontariamente ecclissato, prendendo di sorpresa il suo accompagnatore, laddove avrebbe dovuto avere tutto l'interesse di mantenere i contatti con lui, bisogna allora ritenere che le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici sono errate, e che l'intera vicenda debba essere spiegata diversamente.

Escluso in definitiva che l'episodio debba inquadrarsi in una manovra avente il solo scopo di sottrarre alla Giustizia i responsabili della strage di Milano, assume allora consistenza la versione dei due ufficiali di aver voluto utilizzare Pozzan per prendere contatti con il latitante Delle Chiaie.

---

(1)-Non si è potuto trattare, d'altra parte, di un disguido perchè Pozzan avrebbe avuto la possibilità in tal caso di rintracciare in albergo il suo accompagnatore. L'imputato, peraltro, all'udienza dibattimentale del 23.5.977 ha offerto in proposito una giustificazione inverosimile: "Non ho pensato, tanto ero stordito dalla paradossale mia situazione, di andare a trovare la sera in albergo il mio accompagnatore".

I due invero si conoscevano certamente tra di loro (1).Il Pozzan inoltre si trovava da vari mesi nella scomoda posizione di latitante; egli,quindi, poteva rappresentare per i due ufficiali del S.I.D. (i quali ovviamente dovevano conoscere la sua vera identità) l'elemento più adatto per la missione da compiere, senonchè Pozzan, da individuo falso ed ambiguo qual'è, una volta raggiunto il territorio spagnolo, ha preferito dileguarsi, rifacendosi vivo solo dopo le sollecitazioni di Ventura, per avallare la sua tesi difensiva.

Questa ricostruzione,anche se non chiarisce tutti i risvolti della vicenda, è l'unica possibile allo stato. Essa consente infatti di spiegare: il lungo ed assoluto silenzio mantenuto dal Pozzan su di sè in Spagna; le poco convincenti indicazioni da lui fornite circa i motivi per cui sarebbe stato intercettato e poi aiutato ad espatriare ; la ragione per cui egli fu munito di un biglietto di sola andata (infatti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, quella missione avrebbe potuto durare anche più di un anno)(2) ;

(1)-L'aveva affermato lo stesso Pozzan nei suoi interrogatori al G.I. di Treviso e l'ha confermato poi in dibattimento aggiugendo di essersi con lui incontrato in Spagna a distanza di tempo dal suo arrivo.

(2)-Per quanto riguarda la circostanza del passaporto,il M.llo Esposito sostiene di averlo lasciato al Pozzan, mentre questi assume a sua volta che esso era rimasto nelle mani del sottufficiale.La versione del Pozzan troverebbe in effetti riscontro nel fatto che nell'aprile 1973 Pozzan è rientrato in Spagna, da dove si era

e soprattutto il motivo per il quale, sia lo stesso Pozzan che il Labruna, pur concordando sulla esistenza di un intermediario, che li aveva messi in contatto, si siano rifiutati, con pretesti vari, di rivelarne l'identità, essendo entrambi evidentemente interessati a non fare individuare la persona che era a conoscenza dell'effettivo svolgimento dei fatti.

La vicenda, è bene ribadirlo, non è rimasta chiara in tutti i suoi particolari. Un punto comunque deve ritenersi accertato: che, cioè, anche questo episodio non autorizza le conclusioni cui sono pervenuti i primi Giudici.

I) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PRESUNTA PROTEZIONE OFFERTA DAL S.I.D.. LA NATURA DEI RAPPORTI TRA GIANNETTINI, VENTURA E FREDA.

La disamina fin qui effettuata sulle asserite protezioni di cui avrebbero goduto Giannettini ed altri coimputati consente in definitiva di affermare che, nè il favoreggiamento di cui si sono resi responsabili nei confronti suoi e del Pozzan il Maletti ed il Labruna, nè gli altri episodi presi in esame, possono convalidare il sospetto di un trattamento "privilegiato" da parte del Servizio per alcuni

temporaneamente allontanato, con un passaporto intestato a tale Michele Raso, del quale non avrebbe dovuto avere bisogno se avesse potuto disporre dell'altro a nome di Zanella. L'argomento non ha comunque rilevanza perchè, ai fini della ricostruzione dei fatti, è decisivo invece il rilievo che sia stato il Pozzan ad ecclissarsi appena giunto in Spagna.

dei personaggi dell'odierna vicenda, ed in relazione ai fatti del 1969.

E' opportuno puntualizzare, anzi, in proposito che era stato proprio il S.I.D., nell'immediatezza della strage di Piazza Fontana, a segnalare con una nota del 16-17 dicembre 1969, della quale si parlerà diffusamente in seguito, la eventuale responsabilità, negli attentati del 12 dicembre 1969, di Merlino Mario Michele e di Stefano Delle Chiaie, ossia di elementi notoriamente di destra per i quali, secondo l'accusa pubblica e privata, e la stessa sentenza di primo grado, sarebbe anche ipotizzabile un collegamento col gruppo Freda-Ventura.

Tanto rilevato, rimane ora da esaminare l'altro aspetto della posizione di Giannettini, ossia quello relativo alla natura dei suoi legami con questi ultimi per accertare se, pur non potendosi configurare a suo carico la specifica funzione di tramite con i vertici politici e militari attribuitagli dai primi Giudici, si possa ravvisare la sua partecipazione all'attività sovversiva del gruppo veneto sotto l'ulteriore profilo, evidenziato dalla stessa sentenza, della asserita opera di provocazione.

Non va dimenticato in proposito che il ruolo di informatore del Servizio segreto non è certo sinonimo di linearità di condotta o di scontato attaccamento alle Istituzioni dello Stato; anzi esso è di solito contrassegnato da ambiguità di comportamento e da attitudine ai doppi giuochi. In altri termini, Giannettini, pur senza che ci fosse stata una com-

promissione da parte del S.I.D., potrebbe aver dato ugualmente, da dichiarato uomo di destra qual' era sempre stato, una sua concreta adesione ai programmi della cellula veneta, collaborando con quell'attività di provocazione attribuitagli dalla sentenza di I° grado.

Sulla base di questa eventualità, e sempre seguendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, bisogna cominciare quindi dall'esame delle versioni fornite da ciascuno dei tre imputati in ordine alla natura dei loro rapporti.

L) LE DISCORDANZE TRA LE DICHIARAZIONI DI VENTURA, FREDA E GIANNETTINI.

Va ricordato che su questo punto i tre imputati si trovano su posizioni antitetiche.

Ventura assume che egli, per conto di Giannettini e del S.I.D., sorvegliava l'attività di Freda.

Giannettini sostiene, invece, che egli si serviva del canale Freda-Ventura per attingere informazioni per conto del Servizio sugli ambienti extraparlamentari di sinistra, nei quali il Ventura si era infiltrato.

Freda smentisce entrambi, negando di aver collaborato a qualsiasi attività informativa per conto del S.I.D., ed assumendo di aver avuto contatti col Giannettini solo per ricerche di altra natura.

Anche sulla data e l'origine della loro reciproca conoscenza, i tre imputati sono in parziale disaccordo, perchè Freda e Giannettini sostengono concordemente che la conoscenza

tra di loro risale intorno al 1967, e comunque ad un'epoca anteriore a quella tra Giannettini e Ventura, avvenuta appunto per il tramite di Freda ; mentre Ventura sostiene a sua volta di essere stato lui a presentare a Freda il Giannettini.

La sentenza di I° grado (pag.653 e 654, 662 e 664), ha preso atto dei contrasti sopraindicati, e ritenendo inattendibili le rispettive versioni di ciascuno degli imputati, ha concluso che il vero motivo dei loro rapporti doveva essere illecito ed inconfessabile.

Questa Corte ritiene invece che i veri motivi di tali contrasti vadano individuati esclusivamente nella linea difensiva adottata da ciascuno degli imputati.

Ventura, infatti, ha impostato la propria difesa sull'assunto di aver raccolto notizie sui gruppi di destra, e di essersi anche esposto direttamente in qualche attentato, nel corso dell'attività informativa che egli, uomo di sinistra, espletava per conto del Giannettini e quindi del S.I.D.. Di conseguenza, per restare fedele a tale tesi, non avrebbe mai potuto confermare di aver conosciuto il Giannettini per il tramite di Freda, senza con ciò pregiudicare la sua linea difensiva, essendo ovvio che il Giannettini non avrebbe potuto aver bisogno di rivolgersi a lui, per indagare su una persona che già ben conosceva.

Giannettini, da parte sua, avendo sempre assunto di non aver mai voluto fornire informazioni al S.I.D. sugli ambienti di destra ai quali apparteneva, e di averle raccolte solo sui movimenti della sinistra extraparlamentare, attraverso il canale Freda ed il Ventura Giovanni, (uomo di destra infiltrato a sinistra), non avrebbe potuto ovviamente, a sua volta, confermare la versione di quest'ultimo.

Freda, infine, il quale aveva a sua volta evidenziato il suo dissidio ideologico col Ventura, non avrebbe potuto mai ammettere di avere infiltrato costui negli ambienti di sinistra, perchè avrebbe automaticamente sconfessato la sua linea difensiva.

Il contrasto, fra i tre, sulla natura dei loro rapporti, rappresentando il riflesso delle loro rispettive esigenze di difesa, non può costituire quindi di per sè un valido motivo per non dar credito a nessuno di loro, essendo necessario invece accertare se qualcuna delle versione surriportate sia in effetti meritevole di credibilità.

Ora, che gli assunti del Ventura e del Freda siano da disattendere, è assolutamente fuor di dubbio.

Ventura, anzitutto, come si è già visto, non solo era rimasto uomo di destra, ma faceva anzi parte dell'associazione sovversiva del Freda (1). E' quindi assolutamente da escludere che egli avesse potuto spiare nell'interno dell'organizzazione alla quale apparteneva, e per di più per conto di Giannettini, uomo pure di destra (2).

(1)-V.pure in proposito gli argomenti contenuti nella sentenza di I° grado (pag.472-478).

(2)-Ciò del resto trova riscontro nel fatto che nessun documento si è potuto acquisire (fatta eccezione per il rapporto della Scuola di Bad-Ems che merita un discorso a parte) di rapporti redatti dal Giannettini sulla destra extraparlamentare.

A sua volta la versione del Freda, mentre appare chiaramente condizionata, nella parte in cui smentisce Giannettini, dall'interesse di non far trasparire i suoi veri rapporti col Ventura, non spiega in maniera convincente la ragione dei frequenti contatti da lui avuti col Giannettini e per i quali veniva, almeno all'inizio, utilizzato il Pozzan come "casella postale".

Non altrettanto può dirsi invece per quel che riguarda la tesi di Giannettini. Ed invero, è un dato di fatto incontestabile che il suo assunto trova riscontro in alcuni rapporti da lui certamente inviati al Servizio a partire dal 1967, ed aventi ad oggetto l'attività dei gruppi di extraparlamentari di sinistra del Veneto. Particolarmente significativo è anzi, il rapporto del 28.9.1967 sulla sinistra extraparlamentare di Padova, che Giannettini assume di aver compilato appunto su segnalazioni dategli dal Freda, in quanto dallo stesso si ricava che non solo esisteva un canale informativo nel Veneto (identificabile col Freda, e non certo col Ventura, per il quale non c'è prova di una conoscenza col Giannettini prima del 1968), ma che inoltre i loro contatti risalivano già ad epoca notevolmente anteriore al 1969 (1).

Del resto, è bene precisarlo, neppure l'impugnata sentenza ha escluso che un' attività informativa, sia pure mode-

(1)-V. Cart.19 Fasc.64/5 F.11 istruz.stralcio Giannettini ed interrogatori Giannettini udienza dibattimentale del 16.3.1977 in Cart.T/I Fasc.26.

sta, ci sia stata; solo che per vari motivi l'ha considerata come un aspetto del tutto marginale in confronto alla vera natura dei loro rapporti. In particolare, sempre in base all'opinione dei primi Giudici, le veline inviate dal Giannettini al S.I.D. erano caratterizzate da un'estrema povertà di notizie ; mentre per converso erano molto più numerosi i rapporti che egli trasmetteva al Freda ed al Ventura ai fini dell'infiltrazione e della provocazione negli schieramenti di sinistra.

Su questa affermazione della sentenza si deve quindi spendere qualche parola per puntualizzare la vera natura di quel l'attività.

M) L'ATTIVITA' DI INFILTRAZIONE E QUELLA DI PROVOCAZIONE.

L'opera di infiltrazione perseguita con quelle veline, non solo non è disconosciuta, ma è anzi esplicitamente ammessa dal Giannettini, in quanto essa rappresentava il logico presupposto per ottenere le informazioni di cui aveva bisogno. E' chiaro, infatti, che, per attingere notizie sui movimenti ed i gruppi di sinistra, sarebbe stato necessario anzitutto infiltrarsi ; e per raggiungere meglio quest'ultimo scopo, lo strumento più idoneo era rappresentato appunto da quelle veline, che avrebbero potuto far acquistare all' infiltrato la fiducia degli ambienti in cui si era introdotto. Su questo punto non vi possono essere dubbi di sorta, non solo perchè è ammesso dal Giannettini, ma anche perchè lo si desume dalla natura di quelle veline, definite nel rapporto 28.8.

1973 dalla Direzione Generale di P.S. - Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna - come un espediente per vantare un accreditamento presso terzi per carpire la buona fede di qualcuno (1).

Giannettini, in sostanza, non ha mai fatto un mistero della destinazione di quei rapporti ; anzi per alcuni di essi ha dichiarato di averli redatti esclusivamente per quella finalità senza mandarne copia al Servizio (vedi quello n. 0288 del 25.11.1969 "sulla destra italiana nella attuale congiuntura") o di averli redatti in modo diverso da quelli inviati al S.I.D. (come il rapporto n.0282 del 16.5.1969 che avrebbe dovuto "impressionare i cinesi") (2).

E' altrettanto pacifico,poi,che di alcuni rapporti consegnatigli dal Giannettini a Padova il 27.4.1969, il Ventura ebbe a servirsi due giorni dopo per avvicinare il Sartori Alberto, attraverso il quale egli ebbe appunto ad operare, come riconosce lo stesso P.M. requirente della istruzione di Catanzaro (pag.26), una riuscita infiltrazione nel Partito Comunica Italiano M.L. (3).

---

(1)-Si trattava,secondo il predetto Servizio di notizie manipolati di origine giornalistica e di scarso valore informativo - V.Cart.6/21 F.1-38 istruz.Freda.

(2)-V.interr.Giannettini 26/9/1974 e 27/8/1974 in Cart.25/4 D istruz.stralcio Giannettini.

(3)-E' opportuno chiarire a questo punto che contrariamente a quanto ritenuto dai Magistrati dell'istruzione milanese,e confermato per errore dallo stesso Giannettini,costui non ha sostenuto gli esami di giornalista a pochissimi giorni di distanza dal 27 aprile,ma solo in data

La stessa sentenza di 1° grado non ha del resto dubbi in proposito. Essa però attribuisce a quei rapporti, soprattutto una funzione provocatoria, in quanto essi sarebbero stati destinati a mettere in allarme gli ambienti di sinistra per stimolarne le tendenze ribellistiche, ed indurli ad insorgere con reazioni violente, per farne così, in attuazione dell'attività c.d. di seconda linea, "un inconsapevole strumento della strategia terroristica altrui"(pag. 628/629).

Senonchè è proprio questo il punto che non si può condividere.

A parte quanto si è già rilevato sulla strategia di seconda linea esposta dal Ventura, non si può certo dire poi, sul piano dei riscontri specifici, che avessero finalità provocatorie i primi rapporti consegnati dopo il 27 aprile 1969 al Sartori; si trattava, invero, di notizie ormai vecchie, e per di più lo scopo di quell'incontro era di ottenere l'adesione di quest'ultimo ad assumere la qualità di rappresentante della Litopress, nel quadro perciò di un'operazione economica che riguardava personalmente il Ventura.

Ma neppure gli altri rapporti che la sentenza di primo grado definisce apertamente provocatori meritano, in realtà, tale definizione.

Infatti, il ben noto rapporto del 4.5.1969 non solo, come

30/5 e 26/5/1969 come risulta in maniera certa e documentata dalla relazione della Questura di Roma del 18.10.1974 in Cart. 24/18 Fasc. 71 istr. stralcio Giannettini.
Da questo erroneo presupposto si era arguito infatti che il viaggio di Giannettini a Padova in data 27 aprile 1969, doveva avere una particolare rilevanza,se era stato effettuato malgrado l'imminenza di quegli esami.

si è detto, era stato inviato in copia al S.I.D. (1), ma conteneva comunque delle generiche e vaghe previsioni di attentati da parte di gruppi neofascisti che la stessa Direzione Generale di P.S. - Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna - col suo già citato rapporto del 28 agosto 1973, considera piuttosto ovvie, tenuto conto dell'attività terroristica "che dall'inizio della primavera del 1969 aveva raggiunto la punta più elevata fino a quel momento avute in Italia, almeno dal punto di vista numerico e con le più disparate motivazioni e provenienze" (ibidem fol. 26)(2).Lo stesso,quindi, oltre a non avere particolare pregio sotto l'aspetto informativo,non aveva alcuna attitudine a finalità provocatorie.

Il rapporto poi, sulla scuola di Bad-Ems, ammesso che non fosse stato mai inviato al Servizio, conteneva delle notizie che Giannettini ha poi ripetuto nel successivo dossier S. Marco (ossia nel rapporto inviato nell'aprile 1974 al Gen. Maletti), certamente pervenuto al S.I.D.,e che egli aveva tratto dal settimanale comunista italiano "Vie nuove" n. 43 e 44 dell'ottobre 1969 (3).

(1) Oltretutto lo stesso Sartori ha escluso di aver mai visto quel rapporto (v. dep.23/8/1973 in Vol. 25/15 F.1/7 istr. Freda).

(2) Giannettini tra l'altro, ha ripetutamente sostenuto, in fase istruttoria ed in dibattimento (v. soprattutto int. G.I. Milano 16.8.1974 e 12.4.1974 in Cart. 25 Fasc. 48 F 4/7 e 37/40 nonchè interrogatori ud. dibattimentale 17.3.1977) di aver avuto quelle notizie proprio da Freda; il che, se fosse vero, porterebbe ancora una volta ad escludere che quelle notizie avessero appunto ad oggetto gli attentati in corso di preparazione ad opera della cellula veneta.

(3) V. pag. 17 del dossier in Cart. 19 Fasc. 63 Documento A in istr. stralcio Giannettini.

Nè infine significato provocatorio si può attribuire agli articoli sullo "Specchio" del 27 aprile e del 21 dicembre 1969 scritti da Giannettini con lo pseudonimo di Adriano Corso. Si tratta in effetti di un unico articolo riprodotto in due numeri diversi, ed avente ad oggetto gli attentati, in genere, commessi dagli estremisti di sinistra (1),sicchè nessun collegamento si può effettuare con l'attentato del 25 aprile, tanto più ove si consideri che la data del numero del settimanale (27.4.1969), non poteva coincidere con quella,di regola anteriore,in cui lo stesso doveva essere andato in edicola.

Non è superflua infine una osservazione, che potrebbe essere anzi determinante sul punto in esame.

La sentenza di I° grado si dilunga sulle finalità di provocazione perseguite dal Giannettini con i rapporti e gli articoli, ma non riesce poi a fornire un solo esempio di un episodio terroristico che possa definirsi effetto di quella provocazione. Anzi, con la soluzione data dai primi Giudici alla vicenda in esame, si riconosce dagli stessi, in definitiva, che quell'opera di provocazione era stata completamente sterile in quanto,se si esclude l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, per la quale si

(1)-Nel n.52 dello "Specchio" del 28/12/1969 è riportata inchiesta cui avere partecipato anche Giannettini,sempre sotto lo pseudonimo di A.Corso a carico degli anarchici del "22 marzo" e di Merlino M. Michele in particolare.(Ved. Cart. 11 Istr. Freda).

ipotizza una responsabilità di Valpreda come esecutore materiale, tutti gli altri attentati del 1969 vengono attribuiti alla organizzazione ed alla materiale esecuzione dell'associazione sovversiva veneta, e non ad elementi di altro colore da queste eventualmente strumentalizzati.

Mancando quindi nei confronti del Giannettini ogni prova sul ruolo, attribuitogli dai primi Giudici, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politico-militare e non risultando provato neanche l'altro specifico addebito, mossogli nella sentenza di I° grado, di avere svolto opera di provocazione negli schieramenti della sinistra extraparlamentare attraverso i rapporti da lui consegnati al Ventura, si deve concludere che nulla di illecito può ravvisarsi nella sola attività di infiltrazione con finalità informative da lui svolta in relazione al suo ruolo di collaboratore dei Servizi segreti; tanto più ove si consideri che tale opera egli aveva cominciato a svolgere a partire dal 1967, ossia in un'epoca in cui l'attività sovversiva del gruppo veneto non si era ancora concretizzata in attentati terroristici.

L'indagine sulla posizione di Giannettini, peraltro, non può ritenersi esaurita con gli argomenti fin qui svolti, dovendosi ancora risolvere il problema di fondo che scaturisce dai fatti in esame: se, a parte l'attività informativa svolta a mezzo del Freda e del Ventura, egli fosse nel contempo a conoscenza della loro attività sovversiva, ed in caso affermativo se avesse potuto aderirvi sotto altra forma, incoraggiandone, cioè il programma criminoso, o col prospettare autorevoli (ma in realtà insussistenti) appoggi, o comunque con l'assicurare agli stessi il suo silenzio nei confronti del Servizio.

L'indagine va quindi incentrata sul duplice quesito se Freda e Ventura conoscessero la qualità di informatore del S.I.D. di Giannettini, e se quest'ultimo a sua volta fosse al corrente dell'attività sovversiva degli altri due.

N) LA CONOSCENZA DA PARTE DI FREDA E VENTURA DELLA QUALITA' DI INFORMATORE DEL S.I.D. DI GIANNETTINI

L'imputato Giannettini, pur avendo sempre negato di aver reso nota al Freda ed al Ventura la sua qualità di informatore del S.I.D., non ha però escluso che costoro avessero potuto ugualmente rendersene conto. Lo ha affermato in alcuni dei suoi interrogatori; lo aveva già detto in maniera quasi esplicita nel corso del colloquio col Cap. Labruna; e lo aveva altrettanto esplicitamente dichiarato nella lettera al Gen. Maletti del 15.9.1973.

Freda, a sua volta, ha dichiarato nel dibattimento di primo grado di aver saputo che il Giannettini aveva stretti legami con le alte gerarchie militari (1).

Anche Ventura, in epoca non sospetta, ossia prima che il nome di Giannettini venisse apertamente abbinato al Servizio con l'articolo di Sanavio, aveva avuto modo di vantare, parlando con Sartori e Loredan (2) la sua amicizia con un

(1) V. udienza dibattimento 3.2.977 in Cart. T/1 Fasc. 9
(2) V; Dep. Sartori F. 4/72 in Vol. 25/2 F. 9 istr. Freda e Dep. Loredan 20.6.1973 in Vol. 25/14 F. 32 istr. Freda.

elemento del S.I.D..

In verità non c'era neppure bisogno di queste parziali ammissioni dei tre imputati per concludere che il ruolo di informatore del Giannettini fosse noto agli altri due.

E' veramente difficile credere, infatti, che la sua attività ed i suoi contatti con il gruppo Veneto abbiano potuto svolgersi per più anni senza che ci fosse stata da parte sua una chiara spiegazione dei motivi per i quali egli andava alla ricerca di tante informazioni ; non si può non tenere presente, d'altra parte, che la loro comunanza di fede politica avrebbe dovuto presumibilmente agevolare una confidenza del genere anche per superare l'eventuale diffidenza del Freda e del Ventura, i quali avrebbero avuto così la sicurezza di non correre alcun pericolo, attesa la chiara delimitazione del campo nel quale la loro collaborazione veniva sollecitata.

Sussistono quindi motivi più che ragionevoli, per pensare ad una piena consapevolezza da parte del Freda e del Ventura circa la destinazione delle notizie da loro fornite al Giannettini (1).

Ciò, del resto, è tanto vero che nel corso del dibattimento di secondo grado lo stesso Freda ha dovuto scendere a parziali ammissioni, prospettando l'ipotesi, nel confronto

(1)-Nell'interrogatorio del 17.8.1974 il Giannettini aveva detto fra l'altro che gli era stata segnalata da Freda la possibilità di mettere le mani su di un deposito di armi dei marxisti-leninisti.

sostenuto con Giannettini (il quale ha mostrato in proposito una certa impacciata condiscendenza), che costui potesse aver tratto dalle loro conversazioni amichevoli le notizie da fornire al S.I.D. senza che il Freda, però, si rendesse conto di aver agevolato la sua opera informativa.

E' chiaro che si è trattato di un tentativo, alquanto ingenuo, di avvicinare le rispettive posizioni senza abbandonare la propria originaria linea difensiva. Ma l'aspetto rilevante di tale confronto è costituito in sostanza dall'implicito riconoscimento del Freda di essere stato la fonte, sia pure involontaria, di quelle informazioni.

o) LA CONSAPEVOLEZZA O MENO DA PARTE DI GIANNETTINI DELLA ATTIVITA' SOVVERSIVA DI FREDA E VENTURA.

I Giudici di primo grado non hanno avuto esitazione a rispondere affermativamente sul punto, basandosi sulla confidenza resa a suo tempo dal Ventura al Lorenzon, (dopo aver saputo di essere stato da lui denunziato), di aver sospettato di due persone, e sulla dichiarazione dello stesso Ventura al G.I. in data 24.5.1973, secondo cui una delle predette due persone era proprio Giannettini, che assieme allo amico rumeno, era stato sempre da lui tenuto al corrente, degli attentati commessi fino all'estate 69.

Senonchè il ragionamento seguito in proposito dai primi Giudici appare chiaramente viziato, e non può quindi giustificare le conclusioni a cui essi sono pervenuti.

Non si può prescindere, anzitutto, in proposito dai mo-

tivi per i quali Ventura aveva menzionato proprio Giannettini, al G.I. di Milano, come uno dei suoi possibili delatori.

L'imputato, in buona sostanza, nel fare quel nome al Magistrato, non intendeva certo ammettere che fosse stato un suo complice: infatti, tutta la sua impostazione difensiva tendeva chiaramente a respingere ogni accusa, a lui rivolta, di attività terroristica, e di accreditare, invece, la spiegazione che le notizie delle quali era venuto in possesso e la sua partecipazione a qualcuno degli episodi criminosi, erano conseguenze della collaborazione da lui prestata, su richiesta del Giannettini e della amico rumeno, nell'interesse dei Servizi segreti.

I sospetti quindi, da lui - a suo dire - formulati su entrambi, avrebbero dovuto trovare giustificazione solo nel fatto che costoro erano tra le pochissime persone al corrente dell'attività criminosa da lui svolta fino all'estate del 69.

Senonchè, esclusa dai primi Giudici l'attendibilità della versione principale, che cioè egli fosse un informatore del Servizio, anche quella indicazione, che ad essa era direttamente agganciata, avrebbe dovuto a rigore perdere credibilità, sicchè non sarebbe stato più possibile utilizzarla per dedurne la consapevolezza, da parte di Giannettini, dell'attività sovversiva del Ventura, e tanto meno di una sua eventuale implicazione negli attentati del 12 dicembre, salvo che non se ne fosse avuto aliunde un diretto ed autonomo ri

scontro.

Ora, la Corte di 1° grado ha ritenuto di trovare questa conferma nella generica confidenza, fatta a suo tempo dal Ventura al Lorenzon, di aver sospettato, oltre che di quest'ultima di altre due persone di cui non aveva fatto il nome, (ed una delle quali sarebbe stata, appunto, secondo le successive delucidazioni da lui date, Guido Giannettini) (1).

Sulla base, quindi, di questo preteso riscontro, e ripercorrendo inoltre l'iter mentale presumibilmente seguito dal

---

(1) Lorenzon aveva così riferito al S. Procuratore della Rep. di Treviso (Cart. 1/1 F. 282 istr. Freda):
"Avuta la mia confidenza, il Ventura si sorprese non poco, ricollegò il fatto della perquisizione subita alle mie rivelazioni e mi disse che finalmente si spiegava perchè in Questura, dov'era stato convocato a chiarimenti prima del giorno di Natale, gli fosse stato detto che avevano sul suo conto informazioni precise. Il Ventura mi confessò anche che, ripendando a quanto gli era di recente accaduto, aveva sospettato che le informazioni su di lui avessero potuto darle tre persone: io e altre due persone. Aveva escluso me, credo, per considerazioni inerenti ai nostri rapporti di amicizia e, sul conto di una delle altre due (mi pare, di Milano), mi disse che era in attesa di notizie. Aggiunse poi che avrebbero potuto emergere prove di responsabilità a suo carico soltanto se vi fossero stati cedimenti da qualche parte".
E' chiaro peraltro che quelle confidenze non contenevano alcuna ammissione sia pur implicita di responsabilità per la strage da parte dello stesso Ventura.

Ventura, la Corte di 1° grado ha concluso che Giannettini, non solo doveva sapere almeno quanto Lorenzon, ma che era anche il più sospettabile da parte dello stesso Ventura, in quanto,essendo legato alle tecniche insidiose dei Servizi segreti, poteva essersi comportato nei confronti dell'amico come un agente provocatore.

A queste argomentazioni vanno però mossi due fondamentali rilievi.

Il primo è che Ventura, col richiamo a Giannettini, contenuto nei suoi interrogatori, intendeva fornire una spiegazione plausibile della confidenza fatta a suo tempo a Lorenzon; è evidente quindi il circolo vizioso in cui è caduto il ragionamento dei primi Giudici, perchè non poteva costituire mezzo di prova dell'attendibilità di quel chiarimento, proprio la circostanza che ne rappresentava l'oggetto (1).

Il secondo è che nell'individuare in Giannettini la persona verso cui si dovevano ragionevolmente rivolgere i primi sospetti dell'amico, la Corte si è basata solo su una mera congettura, ed ha finito,anzi, nel contempo col rimettere in discussione proprio il ruolo a lui assegnato nella vicenda. E'

(1) I difensori di Giannettini hanno eccepito, inoltre,che il Lorenzon, nel riferire la confidenza fattagli dal Ventura, aveva parlato di una persona "di Milano" per cui dovrebbe escludersi a loro parere, ogni possibilità di identificazione col Giannettini, che risiedeva a Roma. Non si tratta però di un argomento decisivo, in quanto Lorenzon non era stato neppure categorico nel riferimento, avendo precidato "mi pare, di Milano".

chiaro, infatti, che se Ventura avesse effettivamente dubitato dell'altro come di un eventuale agente provocatore, ciò ~ sarebbe stato possibile, solo se non fosse esistito tra di loro quel solido vincolo associativo ipotizzato dai primi Giudici; essendo altrimenti impensabile che proprio Giannettini, il quale operava - secondo il loro parere - a livello di direzione e di sovraintendenza organizzativa, assicurando, attraverso un collaudato sodalizio, un avallo politico-militare all'attività criminosa dei correi, avesse creato i presupposti - con un'eventuale denunzia a carico del Ventura - per far emergere tutte le altre gravi responsabilità, compresa la sua, a monte dell'associazione sovversiva.

A questo punto, si possono trarre allora le seguenti conclusioni.

L'affermazione del Ventura di aver sospettato del Giannettini come di un suo possibile delatore, essendo inserita in un assunto dalle ben precise finalità difensive, è chiaramente condizionata, nella sua credibilità, dalla versione alla quale è agganciata, per cui è destinata a rimanere travolta dalla inattendibilità di quest'ultima, e non può essere pertanto utilizzata come valido argomento di prova per ritenere che il Giannettini fosse a conoscenza dell'attività eversiva della cellula veneta.

Per ritenere, che Ventura avesse avuto ugualmente motivo di sospettare dell'amico, bisogna accertare, quindi se sussistano altri argomenti autonomi, da cui si possa desume

re con certezza che quest'ultimo fosse consapevole della sua attività criminosa.

E poichè tale prova non è possibile ricavare,per le ragioni già dette,sulla base degli altri argomenti addotti dalla sentenza, rimane allora da esaminare il comportamento del Giannettini successivo agli attentati,per dedurne eventuali riscontri, sia pure indiretti, sul punto sopraindicato.

P) L'INCONTRO FRA GIANNETTINI E VENTURA A ROMA DOPO GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 - I CONTATTI DI GIANNETTINI CON I FAMILIARI DEL VENTURA - I MESSAGGI DI MUTTI.

Assume Ventura di aver incontrato Giannettini a Roma dopo il 20 dicembre due volte, verso la metà,e verso la fine di quello stesso mese ; nel secondo incontro gli avrebbe riferito della perquisizione da lui subita, mentre l'altro gli avrebbe parlato a sua volta del contrasto tra il Ministro degli Interni Restivo ed il Capo della Polizia Vicari, in ordine all'orientamento da dare alle indagini.

Giannettini assume invece di aver incontrato, subito dopo gli attentati,il Ventura solo una volta, intorno al 20 dicembre 1969; ammette di avergli parlato del contrasto tra Restivo e Vicari, mentre esclude che l'altro l'avesse informato della perquisizione subita.

In effetti, se l'incontro fosse stato solo uno, e nella data indicata dal Giannettini - che coincide con quella del primo incontro indicato da Ventura - ben difficilmente

quest'ultimo avrebbe potuto fargli un discorso del genere, in quanto la perquisizione in casa sua era avvenuta il 19.12.1969 e solo il 23 successivo egli era stato interrogato dalla Questura di Treviso (1).

Il secondo incontro sarebbe invece successivo a quella data, ma è escluso categoricamente da Giannettini, e non è improbabile che sia stato inventato ad hoc dal Ventura proprio per eliminare le incongruenze sopra rilevate.

Attese le incertezze che avvolgono questo punto, è chiaro quindi, che nessun sicuro argomento di prova se ne può trarre oggi ai fini dell'indagine che interessa.

Più significativi sono invece i contatti tra Giannettini e la sorella e la moglie del Ventura,successivamente agli attentati.

I difensori dell'imputato hanno fatto presente che, per amissione della stessa Mariangela Ventura, costei aveva cominciato ad incontrarsi col Giannettini solo a partire dai primi mesi del 1972, e su sollecitazione del fratello Giovanni, il quale anzi le aveva raccomandato di non mollarlo. Ed assumono ancora che questa ripresa di contatti,seguita ad un lungo periodo di distacco tra i due imputati, rientrava appunto nel malizioso programma del Ventura il

(1)-In quell'interrogatorio, oltretutto, non risulta verbalizzata alcuna specifica contestazione dalla quale il Ventura avrebbe potuto individuare la persona da cui era stato denunziato.

quale, avendo appreso attraverso l'articolo di Sanavio che Giannettini era un uomo del S.I.D.,aveva pensato di utilizzare la circostanza ai suoi fini difensivi, per assegnargli il ruolo di quell'emissario dei Servizi segreti da cui egli era stato, a suo dire, incaricato di sorvegliare Freda.A tal fine, anzi, sempre secondo i difensori del Giannettini,il Ventura aveva incaricato la sorella di farsi riprodurre da quest'ultimo la copia del rapporto sulla scuola di Bad-Ems, per procurarsi una prova della sua asserita qualità di informatore indiretto del S.I.D. che spiava a destra.

Osserva la Corte come non risulti in effetti che nel 1970 e nel 1971 ci siano stati contatti tra Giannettini e Ventura, malgrado costui fosse ormai coinvolto nel procedimento penale instaurato dalla Magistratura di Treviso dopo le rivelazioni del Lorenzon; sicchè quell'improvvisa ripresa,a distanza di due anni, da parte del Ventura, dei collegamenti col Giannettini, proprio in un momento in cui l'istruttoria di Treviso orientava chiaramente verso la cellula veneta i suoi sospetti anche per la strage di Milano, appare alquanto interessata. Tanto più che il rapporto da lui fatto riprodurre sulla scuola di Bad-Ems, poteva avere tutte le apparenze di una notizia raccolta a carico degli ambienti di destra, e sembrava perciò idoneo ad accreditare l'assunto, che in prosieguo sarebbe stato sostenuto dal Ventura, di essere un uomo di sinistra che spiava negli ambienti di destra.

Nel contempo,però,non sembra neppure che a Giannettini si possa attribuire il ruolo di una vittima ignara delle calliде manovre del Ventura, essendo comunque rilevabile nel suo

comportamento complessivo una chiara disponibilità all'aiuto ed al mantenimento dei contatti nei confronti dell'amico, dal quale avrebbe dovuto avere invece interesse a tenersi lontano.

Questa sua propensione si desume poi,in maniera più incisiva, anche se in via indiretta, dai messaggi inviatigli nel maggio 1974 dal Freda e dal Ventura a mezzo di Claudio Mutti. I dettagli dell'episodio, che fra l'altro non aveva avuto esito favorevole, in quanto i messaggi erano stati intercettati quando erano ancora in possesso del Mutti, sono stati riferiti nella parte narrativa. Freda e Ventura hanno fornito in proposito, durante il dibattimento,versioni discordanti e poco convincenti. Giannettini ha respinto a sua volta ogni insinuazione,addirittura opinando che entrambi avessero voluto "incastrarlo", ed assumendo che in ogni caso egli non poteva essere responsabile della iniziativa assunta dagli altri due, tanto più che i messaggi non gli erano mai pervenuti, e quindi egli non aveva potuto prendere alcuno atteggiamento in ordine alle richieste rivoltegli.

Senonchè l'ipotesi da lui prospettata in ordine al preteso tentativo di incastrarlo è nettamente smentita dalla casualità del rinvenimento dei biglietti; e nel contempo la clandestinità del mezzo usato denota una finalità inconfessata,che il Freda ed il Ventura volevano tenere nascosta a chiunque. Naturalmente nulla di certo si può dire sugli scopi che essi si proponevano; ma anche se avessero voluto solo prendere contatti col Giannettini all'estero per concordare (dato

che egli non aveva fin allora reso alcuna dichiarazione all'A.G. in ordine ai suoi rapporti con loro), la linea processuale da adottare, tenendone peraltro all'oscuro i loro legali, l'episodio avrebbe ugualmente un'innegabile rilevanza, in quanto dimostrerebbe ancora una volta l'affidamento che il Freda ed il Ventura facevano sulla disponibilità del Giannettini ad andare incontro alle loro richieste.

Q) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA POSIZIONE DI GIANNETTINI

La Corte si rende conto che, una volta rilevata la mancanza di ogni seria prova, per le ragioni ampiamente esposte finora, sia sul ruolo attribuito dai primi Giudici al Giannettini, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politici e militari, sia in ordine alla pretesa opera di provocazione che sarebbe stata da lui svolta nell'ambito dell'attività sovversiva di quel gruppo, gli argomenti finali ora esposti non possono fornire da soli la certezza di una sua appartenenza a quella associazione.

E' innegabile, però, che alcune ambiguità del suo comportamento in generale, e soprattutto il ripetuto ricorso alla sua persona da parte degli altri due principali imputati, non consentono di definire completamente lineare la sua posizione; non si può escludere, insomma, sulla base di questi elementi, che egli fosse al corrente dell'attività sovversiva del Freda e del Ventura, e che anzi potesse averle anche dato un qualche apporto, quanto meno nella forma di un costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del Servizio per il quale operava. Tale suo comportamento,

in altri termini, non sarebbe rimasto nei limiti della mera connivenza, ma si sarebbe risolto in una vera e propria azione di rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati, nella sicurezza che le informazioni date dal Giannettini al S.I.D. non avrebbero avuto per oggetto la loro attività.

Si tratta, però, come è chiaro, di un addebito non sostenuto da prove sufficienti, per cui Giannettini deve essere assolto con formula dubitativa dal reato ascrittogli di associazione sovversiva.

Giannettini, inoltre, è stato prosciolto in prima sede con la formula "perchè il fatto non costituisce reato" dal tentativo di procurata evasione nei confronti di Giovanni Ventura. Tale pronunzia presupponeva peraltro la verità storica del fatto ed atteneva quindi alla sua valutazione dal punto di vista giuridico. Come si è però visto, questa Corte ritiene invece che nessuna prova sia emersa in ordine al fatto, non potendosi dare alcun credito alle dichiarazioni del Ventura; di conseguenza, l'appello proposto dall'imputato che su questo punto deve essere accolto, e l'assoluzione deve essere pronunziata con la formula "perchè il fatto non sussiste".

La posizione degli altri imputati Maletti, Labruna e Mutti, che è stato necessario esaminare fin qui nei vari punti di contatto con quella di Giannettini, sarà invece oggetto di una più specifica valutazione nella parte terza.

PARTE SECONDA

GLI ATTENTATI DEL 1969

CAPITOLO I°

GLI ATTENTATI COMMESSI PRIMA DEL 12 DICEMBRE 1969

A) INTRODUZIONE: L'ATTIVITA' TERRORISTICA IN ITALIA NEL 1968 E NEL 1969.

Come si desume dalle cifre menzionate nella relazione del 9.9.1969 inviata dal Ministero degli Interni al S.I.D. (e poi trasmessa in sintesi in data 5.2.1976 al G.I. di Catanzaro), gli anni 1968 e 1969 sono stati caratterizzati in Italia da una costante escalation del terrorismo politico-contestatore ; in tutto il 1968 si erano verificati,infatti, 136 episodi criminosi, di cui 64 perpetrati o tentati con materiali esplodente, e 55 con sostanze incendiarie ; mentre già nei primi sette mesi del 1969, alla vigila degli attentati ai treni dell'8-9 agosto, se ne erano verificati ben 266, di cui 110 dinamitardi e 95 incendiari.

A questi bisogna poi aggiungere,non solo gli attentati ai treni, ma anche quelli successivi fino alla strage di Milano e che sono desumibili dalla relazione del 12.8.970 del Ministero degli Interni (AA-RR-IV allegata a cartella 5/17 F.85/104 dell'istruzione Freda).

La relazione del 9.9.1969 ipotizzata inoltre, quali responsabili dei vari attentati :A)-gruppi austrotedeschi sudtirolesi ; B)-gruppi di estrema destra ; C)-gruppi anarcoidi, filocinesi, maoisti e contestatori.

Quanto ai primi, l'ipotesi circa una loro responsabilità non trovava, però, sempre secondo la relazione, un concreto

riscontro probatorio, sia perchè dal 1967 la questione altoatesina non aveva dato più luogo a fatti terroristici, sia per le differenze sulla tecnica e sulla dimensione degli attentati.

Per gli estremisti di origine nazionalistico-fascista si evidenziava, poi, nello stesso documento che costoro, pur essendo risultati all'epoca molto attivi, avevano però usato solo cariche rudimentali con sistema a miccia.

Per gli anarcoidi, si osservava, invece, che essi avevano rivelato una migliore qualità ed efficienza tecnica. Si deve però precisare che a sostegno di quest'ultimo giudizio si faceva menzione di alcuni episodi che invece, come si vedrà in seguito, dovevano attribuirsi agli estremisti di destra.

Sempre nella menzionata relazione venivano presi in esame, secondo le rispettive tendenze ideologiche, i vari gruppi di estremisti, ossia: gli anarchici, i filocinesi, (finanziati entrambi dall'editore Feltrinelli), ed in genere il neo anarchismo, già sviluppato in Francia nel quadro della contestazione giovanile ; i nazimaoisti, composti da elementi di estrema destra, che avevano fatta propria la formula della contestazione globale, assumendo poi una posizione più radicale e negativa dei filocinesi ; il movimento studentesco, il gruppo di potere operaio (composto da elementi di varie tendenze politiche : operaisti puri, anarchici, filocinesi, trozkisti), e si concludeva la rassegna nei seguenti termini: "Le indagini comunque vengono condotte in ogni direzione e col massimo impegno, anche nella gradualità delle ipotesi che si è giunti a formulare, sulla base dei rilievi tecnici dei nuovi attentati e del loro confronto con i vecchi, per cercare di individuarne la provenienza. Questa ipotesi inoltre non investe soltanto il settore, l'ambiente e la tendenza politica da cui possono provenire gli attentati, ma va anche estesa singolarmente a tutti gli estremisti pericolosi o sospetti, indipendentemente da quella che può essere la loro etichetta politica, così spesso mutevole in soggetti che sono pronti a cambiarla secondo l'intravvista opportunità del momento. Nel quadro generale delle indagini non si sta trascurando l'ipotesi che le azioni possano essere state concepite od eseguite con la collaborazione di estremisti stranieri"".

Questa era dunque, nelle sue grandi linee, la situazione del terrorismo in Italia all'epoca dei fatti oggi in esame ; i quali, quindi, a prescindere dalla loro gravità, rappresentavano, dal punto di vista numerico, solo una piccola parte delle centinaie di episodi verificatisi nel biennio 1968-1969.

Passando ora alla disamina dei vari capi di imputazione, si rileva che alla cellula veneta, in persona degli imputati Freda, Ventura e Pozzan, ed al Giannettini, si addebitano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di Milano, 22 attentati terroristici compresi nell'arco di tempo tra il 15 aprile ed il 12 dicembre 1969.

Nel contempo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria romana, vengono attribuiti agli imputati del gruppo anarchico solo i 5 cinque episodi terroristici del 12 dicembre 1969, per i quali si dovrà quindi,porre,a suo tempo, il problema di un eventuale concorso tra i due gruppi di imputati.

Tanto premesso, appare opportuno iniziare con l'esame degli attentati di cui devono rispondere esclusivamente il Freda, il Ventura, il Pozzan ed il Giannettini, e che vanno dal 15 aprile all'8-9 agosto 1969, e passare poi agli attentati del 12 dicembre, contestati ad entrambi i gruppi.

Prima,però,di procedere alla disamina dei singoli episodi, la Corte stima necessario affrontare un argomento che è di notevole rilevanza ai fini della valutazione delle altre emergenze processuali ed agli effetti dello stesso convincimento dei Giudici: quello riguardante, cioè, la posizione di Ventura Giovanni,con particolare riferimento alla linea difensiva da lui adottata nel corso del processo ed alla conseguente sua credibilità. Non si può,infatti,dimenticare che la gran parte delle indagini ha preso l'avvio dalle dichiarazioni di questo imputato, il quale, non solo ha dato origine,con le confidenze fatte al Lorenzon, al processo a suo carico, ma inoltre,prima con gli interrogatori resi al G.I. di Milano, e poi con un profluvio di memorie, istanze e segnalazioni, inviate a quello di Catanzaro, ha praticamente condizionato l'andamento delle due istruttorie.

B) L'ATTENDIBILITA' DEL VENTURA GIOVANNI.

Nella parte narrativa sono state dettagliatamente esposte le dichiarazioni che Giovanni Ventura ha gradualmente reso al G.I. di Milano,e che sono sfociate nella semiconfessione contenuta nell'interrogatorio del 17-20 marzo 1973,completato poi dai successivi interrogatori del 10 e 24 maggio 1973.

Per comprendere però le ragioni del suo comportamento processuale, almeno nei limiti consentiti dall'imprevedibilità del soggetto, non si può prescindere dalle emergenze istruttorie già acquisite a suo carico dai Giudici di Treviso e da quelle raccolte in seguito dal G.I. di Milano.

In particolare, alla vigilia del suo interrogatorio del 7 marzo 1973 - che ha preceduto quello fondamentale del 17-20 marzo- questa era la situazione processuale del Ventura:

= Pesanti indizi sussistevano a suo carico in ordine ai reati già contestatigli dal G.I. di Treviso (e riguardanti la associazione sovversiva e gli attentati ai treni),ossia: le confidenze riferite da Lorenzon, Pan e Comacchio, nel corso delle quali il Ventura aveva ammesso la propria partecipazione ad alcuni attentati ; il contenuto delle telefonate del 18 aprile 1969, e le successive dichiarazioni rese dal Pozzan in ordine alla riunione di Padova ; il rinvenimento delle armi, che i coniugi Comacchio-Zanon avevano affermato essere di esclusiva pertinenza del Ventura.

= Altri elementi di accusa erano emersi,inoltre,a carico

suo e del Freda in ordine al reato di str-age, attraverso la predetta istruttoria, si da determinare, prima il rinvio degli atti da Treviso a Milano, e poi la loro formale incriminazione per tale reato con l'emissione del mandato di cattura del 28 agosto 1972.

Con riferimento a tale reato, erano stati infatti contestati gradualmente al Ventura, per quanto riguardava gli specifici indizi a suo carico:

Il tenore di alcuni discorsi da lui fatti al Lorenzon, e che potevano far pensare ad una sua compromissione in quei gravissimi episodi, soprattutto per le notizie di cui egli aveva dimostrato di essere al corrente circa le modalità di alcuni di quegli attentati;

La dichiarazione del teste Fabris di aver visto il Freda consegnare al Ventura uno dei timers da lui acquistati nel settembre 1969;

La dichiarazione del Lorenzon di aver visto un timer con i fili già collegati in possesso del Ventura, e quella di Comacchio di aver avuto in consegna da quest'ultimo pure un temporizzatore, con l'incarico di studiarne l'impiego a fini criminosi.

La presenza del Ventura a Roma il 12 dicembre 1969

Inoltre, erano stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Montebelluna numerosi rapporti informativi, dei quali apparivano sospetti la provenienza ed il contenuto.

A tutti questi argomenti indiziari l'imputato aveva replicato, nel corso degli interrogatori resi prima del 7 marzo 1973, in vario modo: negando alcuni dei discorsi riferiti

dal Lorenzon, o contestandone l'interpretazione ; smentendo le confidenze attribuitegli dal Pan o dal Comacchio ;(a quest'ultimo aveva anche addossato l'appartenenza di tutte le armi) ; assumendo di essersi recato a Roma il 12 dicembre a seguito di un attacco di epilessia subìto dal fratello Luigi ; asserendo, a giustificazione del possesso dei rapporti rinvenuti nella cassetta di sicurezza, di averli avuti da un personaggio vicino all' Ambasciata rumena,per conto del quale aveva assunto informazioni sul gruppo AR di Freda ; assumendo ancora, in relazione a tale attività informativa, di aver appreso dal Freda notizie utili sulla riunione di Padova, sui mutati rapporti tra quest'ultimo e Stefano Delle Chiaie, e sugli attentati ai treni e di aver sottratto allo stesso Freda uno dei timers da lui acquistati,da identificarsi appunto, a suo dire, con quello descritto dal Lorenzon e poi consegnato al Comacchio.

Senonchè, nell'interrogatorio del 7 marzo 1973 il G.I. di Milano gli muoveva alcune significative contestazioni, e precisamente: la smentita, proveniente da varie testimonianze,del suo assunto di essersi dovuto recare a Roma il 12 dicembre per la malattia del fratello ; l'acquisto da parte sua, in data 23 luglio 1969, di un biglietto di aereo, dal quale si deduceva con certezza la sua presenza a Milano nella giornata successiva del 24, in concomitanza col collocamento di un ordigno nel Palazzo di Giustizia ;ed infine il rinvenimento, tra gli ordigni esplosi sui treni, di alcuni frammenti di un giornale del 25 luglio 1969, da

lui presumibilmente acquistato per assicurarsi se fosse esplosa la bomba depositata il giorno prima nel Palazzo di Giustizia di Milano.

Di fronte a tali contestazioni, che convergevano per una sua diretta compromissione nei vari attentati, il Ventura chiedeva un termine per riflettere ; ed a distanza di IO giorni rendeva quindi il noto interrogatorio del 17-20 marzo, con cui prospettava in via definitiva la sua versione, che è opportuno qui riepilogare nei punti essenziali:

= Aveva svolto attività informativa per conto di un giornalista italiano e di un amico rumeno, sui gruppi extraparlamentari di destra e soprattutto nei confronti di Freda,al quale si era riavvicinato, dopo un lungo distacco,proprio per attingere notizie sulla sua attività sovversiva ;

= Aveva così appreso, pur non avendo partecipato alla riunione di Padova, che a questa era intervenuto Stefano Delle Chiaie, e che in tale circostanza era stata elaborata la strategia della seconda linea ;

= Per una migliore riuscita della sua attività informativa, e con l'autorizzazione del giornalista italiano e dell'amico rumeno, si era indotto a compromettersi in alcuni attentati: si era prestato quindi a portare a Torino, nel maggio 1969, un ordigno esplosivo da consegnare ad un'altra persona che avrebbe dovuto collocarla nel Palazzo di Giustizia ; ed inoltre si era recato con Freda, nella notte tra il 23 ed il 24 luglio 1969, a Milano, incontrando alla stazione un probabile emissario di Delle Chiaie, il quale era in pos

sesso di un ordigno da collocare nel Palazzo di Giustizia di quella città. Non aveva assistito a tutto il colloquio, tra lo sconosciuto ed il Freda, ma aveva poi appreso da quest'ultimo che in quella circostanza erano stati programmati gli attentati ai treni.

= Dopo il verificarsi degli attentati dell'8-9 agosto 69, che per numero e conseguenze erano risultati più gravi di quelli programmati, aveva appreso dallo stesso Freda, il quale si era dimostrato sordo ad ogni invito a desistere, rivoltogli da lui e dal Pozzan, che egli era intenzionato, sulla base degli impegni assunti con Delle Chiaie, ad intensificare l'attività terroristica, dirigendola anche contro "punti nevralgici in luoghi chiusi".

= Per tale motivo aveva deciso di astenersi da ogni compromissione e si era limitato da allora a sorvegliare, solo a distanza, l'attività di Freda.

= Nulla sapeva di concreto sui responsabili degli attentati del 12 dicembre; aveva solo appreso dal Freda che si era trattato di"un errore tecnico".

Nei successivi interrogatori del 10 e 24 maggio 1973 il Ventura chiariva meglio i suoi rapporti col giornalista italiano e col rumeno, ed ammetteva, appunto, che il primo era da identificarsi col Giannettini, il quale lavorava come informatore del S.I.D..

Tanto premesso, per comprendere i motivi del su descritto comportamento processuale del Ventura, si rendono ora opportune le seguenti considerazioni:

1) l'imputato aveva tutto l'interesse di spiegare al Magistrato per quali ragioni aveva ammesso, nelle confidenze fatte a suo

tempo, di aver partecipato ad alcuni episodi terroristici, e per quali vie era venuto a conoscenza di alcune sospette notizie in ordine ad altri attentati. Di conseguenza, l'assunto da lui prospettato negli interrogatori del 17-20 marzo e del 10-24 maggio 1973 di essere un informatore, sia pure indiretto, del S.I.D., per quanto fantasioso ed inverosimile, aveva, almeno dal suo punto di vista, una certa logica, essendo l'unico che gli consentisse di rispondere col minimo danno alle contestazioni mossegli dal Magistrato: infatti, quel ruolo autoassegnatosi di informatore, mentre avrebbe spiegato la conoscenza da parte sua di tante notizie sugli attentati, che altrimenti avrebbe potuto attribuirsi ad una sua compartecipazione all'attività sovversiva, lo avrebbe nel contempo giustificato, almeno sul piano morale, per quelli eseguiti direttamente.

2) E' arduo stabilire con certezza, se l'elaborazione di tale tesi, con la quale egli, non solo scindeva nettamente la sua posizione da quella del Freda, ma addossava chiaramente a quest'ultimo la responsabilità dei reati commessi fino allo 8-9 agosto 1969, sia stata frutto di una improvvisazione, o se rispondesse invece ad un disegno maturato gradualmente. E' però molto più probabile questa seconda ipotesi che trova riscontro in alcune significative circostanze:

= I rapporti informativi erano stati rinvenuti nella cassetta di sicurezza nel dicembre 1971. Il primo a chiedergliene conto era stato il G.I. di Milano, al quale egli aveva cominciato a rispondere, come si è visto, di averli avuti da

una persona che lo aveva incaricato di raccogliere informazioni su Freda (v.int.10.6.1972).

= Nei suoi primi interrogatori resi al G.I. di Milano, egli aveva cominciato a dire di aver sentito parlare - da parte del Freda - dei suoi migliorati rapporti con Delle Chiaie, e dei presumibili autori degli attentati ai treni ;

= Nel frattempo, sin dai primi mesi del 1972, il Ventura aveva già dato l'incarico alla sorella Mariangela di riprendere i contatti col Giannettini e di farsi riprodurre la copia del rapporto informativo sulla scuola di Bad-Ems, che [illegible] avrebbe potuto avallare in qualche modo la sua qualità - asserita in seguito- di informatore infiltrato a destra.

= Il Ventura non aveva mai voluto fare il nome del giornalista italiano quando Giannettini era ancora nel territorio nazionale. Lo ha rivelato, è vero solo dopo le contestazioni del G.I. - il quale aveva fatto eseguire nel frattempo una perquisizione in casa del Giannettini- ma in sostanza s'è deciso a parlare quando costui era ormai espatriato e non avrebbe potuto smentirlo (così come poi si è verificato) in ordine al colore politico dei gruppi cui si riferivano le informazioni.

= Altri argomenti di prova a suo favore egli aveva costituito con i due biglietti inviatigli da Freda nelle Carceri in seguito ad alcune sue richieste aventi ad oggetto l'acquisto dei timers. In questi messaggi, che l'imputato ha poi esibito al G.I. nell'agosto del 1972, il Freda gli riferiva le stesse giustificazioni che aveva già fornito al G.I. sull'acquisto dei timers, proclamando nel contempo l'estraneità del Ventu-

ra a tale iniziativa; non si trattava,peraltro, di una manovra concordemente preordinata per depistare gli inquirenti, perchè quei biglietti contenevano, oltre tutto, dei suggerimenti sulla condotta processuale che il Ventura avrebbe dovuto tenere in prosieguo, nonchè degli apprezzamenti poco lusinghieri sui magistrati. E' chiaro,quindi,che essi costituivano solo una risposta del Freda ad una sollecitazione del Ventura, il quale invece l'aveva provocata proprio per poterla poi utilizzare a fini difensivi esclusivamente personali (1).

Passando ora all'argomento relativo alla credibilità del Ventura, c'è da rilevare che tutte le sue dichiarazioni hanno incontrato in generale, fino ad oggi, il costante scetticismo dei vari Giudici.

Già,infatti, alcune sue dichiarazioni avevano trovato una chiara smentita nelle risultanze in fase istruttoria.In particolare, nulla era risultato a carico di alcune persone tra lui accusate, come Claudio Orsi, e Guido Paglia; tanto è vero che il G.I. di Milano, il quale in un primo tempo aveva prestato pienamente fede alle sue dichiarazioni, dopo il risultato negativo delle indagini esperite, aveva invece chiaramente espresso la sua propria incredulità nei suoi confronti (2).

Ugualmente i Giudici di primo grado hanno ritenuto fantasiosa la versione del Ventura, anche se poi hanno circoscritto

(1)-Le lettere sono in Vol.24/14 Fol.76/77 istruz.Freda.
(2)-V.in particolare int.Ventura 30/10/973 in Vol.24/14 Fol. 166-169 istruz.Freda.

il giudizio di inattendibilità alle sole parti in cui egli discolpava se stesso (soprattutto in ordine all'asserito suo ruolo di informatore indiretto del S.I.D.),e gli hanno invece poi dato credito,sulla base di presunti riscontri,nelle parti in cui accusava altri imputati (1).

Questa Corte, infine, ha già avuto modo di constatare come anche per altri argomenti, sui quali i primi Giudici gli hanno dato credito, il Ventura sia apparso privo di credibilità (in particolare sull'identità della persona intervenuta a Padova nella riunione del 18 aprile, sulla strategia di seconda linea, e sulla proposta di evasione fattagli,a suo dire, dal SID).

Ricapitolando, si può affermare: che le dichiarazioni del Ventura, esaminate fino a questo punto, sono risultate in contrasto con argomenti obiettivi e logici, e nella migliore delle ipotesi sono rimaste prive di controllo ; che,sempre fino ad ora, le versioni da lui fornite, chiaramente studiate ed in parte fantasiose,sono apparse dirette a collocare tutti gli elementi emersi a suo carico in una ricostruzione di comodo, tale da metterlo il più possibile al riparo da ogni responsabilità ; che di conseguenza, alcuni fatti anche se veri, sono stati da lui distorti ed alterati per essere inseriti in un contesto falso.

Tutto ciò non significa, come è ovvio, che egli debba esse-

(1)-Va ribadito in proposito ed i primi Giudici hanno condannato Ventura anche per il reato di calunnia in danno del Lorenzon.

re disatteso anche in tutte le altre affermazioni non ancora prese in esame ;ma serve ad evidenziare l'opportunità che la ulteriore disamina dei suoi assunti avvenga con particolare cautela, e che quindi le sue asserzioni,specie quando sono rivolte ad accusare altri, meritino credibilità solo quando siano assistite da apprezzabili riscontri logici ed obiettivi.

Sulla base di questo metodo di valutazione, si può passare, quindi, all'esame dei singoli attentati attribuiti al Freda ed al Ventura nei vari capi di imputazione ; (per il Pozzan ed il Giannettini,invece, si procederà in ultimo ad una valutazione globale delle rispettive posizioni in ordine a tutti gli attentati loro ascritti).

C) L'ATTENTATO AL RETTORATO DI PADOVA DEL 15 APRILE 1969.

Non esiste in proposito un'esplicita affermazione da parte del Ventura circa la responsabilità del Freda.Il primo,parlando con il Lorenzon, gli aveva solo detto che l'altro in quell'episodio si era esposto solo indirettamente.Lo stesso Ventura, nell'interrogatorio del 10.6.1972 al G.I. di Milano, ha poi aggiunto che Freda gli aveva chiaramente fatto intendere di non essere estraneo a quell' attentato.

Un argomento più specifico di prova a carico del Freda, sempre con riferimento a tale episodio, si coglie invece nella dichiarazione di Ruggero Pan, davanti al quale egli si era vantato di esserne stato l'autore e di avere anzi goduto, stando all'interno di un bar, nel sentire il tintinnio

dei vetri che cadevano. Lo stesso Pan, inoltre, aveva avuto in seguito la conferma della responsabilità del Freda attraverso i riferimenti del Pozzan, il quale gli aveva anche precisato la quantità di esplosivo impiegato in quella circostanza (1).

Il Pan, come si è detto, è in linea di massima attendibile, e quindi merita credibilità su questo punto, anche perchè ha obiettivamente precisato, nel suo memoriale, che in un momento successivo Freda aveva ritrattato quell'ammissione,attribuendola ad uno scherzo. Tale postuma ed interessata spiegazione data all'amico lascia naturalmente increduli,per cui la responsabilità del Freda,in ordine al predetto attentato, deve ritenersi pienamente provata.

Ma altrettanto è da dirsi anche nei confronti del Ventura, sebbene egli tenti,con le sue dichiarazioni,di apparire come un teste di accusa estraneo ai fatti ; ritenuta,invero, l'esistenza di una associazione sovversiva, di cui entrambi facevano parte, l'episodio in esame va logicamente inquadrato nel programma terroristico del gruppo, e non può esser arbitrariamente definito come una iniziativa personale del Freda.E poichè Ventura, come si è detto, ricopriva in quella associazione un ruolo di rilievo, deve essere riconosciuta anche la sua responsabilità per lo stesso fatto, oggetto di una determinazione,necessariamente comune, di entrambi gli imputati.

(1)-V.cartella 2/6 Fol.58 istruz.Freda.

D) GLI ATTENTATI DEL 25 APRILE A MILANO.

Anche per questo duplice episodio la fonte principale di accusa proviene da Ruggero Pan, il quale ebbe ad apprendere, prima dal Pozzan e poi dallo stesso Freda, che costui era stato l'autore di quegli attentati ; Pozzan, anzi, nel fargli quella confidenza, gli aveva anche specificato alcuni particolari, (che cioè Freda aveva deposto la bomba prima allo stand Fiat della Fiera campionaria, e poi nel rientrare, all'Ufficio Cambi della Stazione Ferroviaria) commettando il fatto con la frase che "il calore dello scoppio aveva bruciato il denaro giudeo" (1).

Ventura, a sua volta, ha confermato l'episodio nel corso del suo interrogatorio del 17 marzo 1973, ma sempre assumendo il solito ruolo distaccato di persona estranea ai fatti, di cui era venuto,a suo dire, a conoscenza, solo per il tramite di Freda.

L'assunto ora riferito dal Ventura, quindi, mentre dà la conferma che egli era ben consapevole dell'attività del correo, non è assolutamente idoneo a dissociare la sua responsabilità, che va affermata invece per le medesime ragioni già esposte a proposito dell'attentato all'Università di Padova.

E) GLI ATTENTATI DEL 12 MAGGIO A TORINO ED A ROMA.

L'attentato al Palazzo di Giustizia di Torino è l'unico su

(1)-V.Memoriale Pan in Cart.2/6 F.9/18 Istruz.Freda.

cui esista una esplicita conferma da parte del Ventura,il quale ha ammesso la sua partecipazione materiale al fatto, sia pur giustificandola con le esigenze di compromissione, a suo dire prospettate al Giannettini ed all'amico rumeno.

Ha assunto in particolare il Ventura, in ordine a questo episodio criminoso: di aver dovuto attendere molto tempo, prima di recarsi a Torino, in quanto l'ordigno consegnatogli dal Freda doveva venire da lontano ; di aver portato la bomba, in occasione di un suo viaggio a Torino con gli amici Costeniero Giorgio e Laurino Gaetano ; di averla consegnata, in base agli accordi già presi col Freda, ad uno sconosciuto, da lui incontrato presso un bar ; di aver pregato anzi quest'ultimo di non tirare la cordicella che faceva scattare il relè ; di essersi recato il giorno dopo, con un pretesto, presso il Palazzo di Giustizia di Torino,per rendersi conto se l'ordigno fosse scoppiato o meno,e di aver constatato con sollievo che non era successo nulla.

Orbene, sul piano logico ben si spiega il motivo per cui il Ventura ha esplicitamente ammesso la sua partecipazione materiale di questo episodio: egli ne aveva già parlato a suo tempo, addirittura preannunziandolo, nel maggio 1969 al Lorenzon,il quale l'aveva peraltro confuso, nel riferirne al Magistrato,con l'attentato verificatosi a Milano il 24.7. successivo ; l'imputato si era quindi reso conto che già esisteva un grave elemento di accusa a suo carico, per cui sarebbe stato preferibile ammettere la sua responsabilità giustificandola con le asserite esigenze di compromissio-

ne, tanto più che, trattandosi di un ordigno non esploso, le conseguenze penali a suo carico sarebbero state prevedibilmente molto minori.

Sul piano, poi, dei riscontri obiettivi, si è acquisita la conferma del viaggio a Torino nella giornata dell'11 maggio attraverso le deposizioni dei testi Costeniero e Laurino (i quali, ovviamente, nulla sapevano del vero scopo per cui il Ventura si era accompagnato a loro) e le schede dell'albergo Genio in cui tutti e tre avevano alloggiato in quei giorni (1). Ma la conferma più indiscutibile si ha nella descrizione, preventivamente fatta dal Ventura, dell'involucro in cui era contenuta la bomba (una custodia di cartone per riviste ecclesiastiche), nonchè di alcune caratteristiche dell'ordigno, (la cordicella che si doveva tirare per avviare il rele), e del luogo in cui esso era stato depositato (dietro un armadio, così come aveva detto a suo tempo al teste Lorenzon). La corrispondenza di questi dettagli, ed il successivo riconoscimento, da parte dell'imputato, dell'ordigno esibitogli dal G.I. costituiscono, quindi, un riscontro inconfutabile della attendibilità dei suoi riferimenti.

E' invece rimasta priva di controllo l'altra sua asserzione di aver consegnato la bomba ad uno sconosciuto; anzi i testi Costeniero e Laurino hanno escluso di aver visto qualcuno avvicinare il Ventura al bar. Questi particolari hanno

(1) V. vol. 32/2 Fasc. 21 Fol. 27 istr. Freda da cui risulta che il Ventura aveva alloggiato dall'11 al 13.5.1969.

perciò tutta l'aria di essere delle circostanze di contorno, artatamente introdotte dall'imputato per diminuire ancor di più la sua responsabilità sul piano penale e morale, in quanto servivano a limitare la sua partecipazione alla semplice consegna, e non anche alla collocazione dell'ordigno.

E' chiaro, peraltro, che se anche questi particolari rispondessero a verità, la sostanza dell'episodio non ne verrebbe alterato: accertato infatti che la bomba ritrovata negli uffici giudiziari di Torino è esattamente quella descritta dal Ventura, e ritenuto inoltre che è stato lui a portarla con sè, i punti essenziali del fatto criminoso risultano ormai pienamente confermati, e non potrebbero perciò essere posti in discussione dalle incertezze sulla persona che avrebbe collocato materialmente l'ordigno.

Per quanto riguarda Freda, che qui viene chiamato espressamente in correità dal Ventura (in quanto sarebbe stato lui a consegnargli la bomba) valgono a maggior ragione, per affermare la sua corresponsabilità, le considerazioni prima fatte per i due attentati precedenti.

Agli stessi Freda e Ventura vanno addebitati anche gli attentati relativi alla collocazione degli ordigni rinvenuti inesplosi nel Palazzo di Giustizia di Roma. Esattamente, infatti, i primi Giudici hanno osservato in proposito che la identità della loro composizione, e la corrispondenza degli obiettivi presi di mira, dimostravano la loro appartenenza alla medesima operazione terroristica, eseguita contestualmente in Torino ed in Roma, e che inoltre un elemento di accusa

già sussisteva in proposito negli appunti di Lorenzon consegnati all'Avv.Steccanella, in cui si faceva cenno di un ordigno depositato a Roma,contemporaneamente ad altro depositato in un edificio pubblico di Milano.

F) L'ATTENTATO DEL 24 LUGLIO A MILANO.

In ordine a questo episodio esisteva già, come per l'attentato di Torino,una confidenza fatta da Ventura al Lorenzon e che costui aveva poi riferito ai Giudici in maniera piuttosto confusa, facendo menzione di un attentato a Milano nel maggio 1969. In effetti, è stato poi lo stesso Ventura a chiarire nel suo interrogatorio del 17.3.1973 che Lorenzon aveva "accavallato" in uno solo, due episodi che si erano invece verificati in epoche ed in città diverse.

Come già si è detto, Ventura, con riferimento specifico all'attentato del 24 luglio 1969, ha parlato di un viaggio notturno effettuato assieme al Freda per incontrare uno sconosciuto, (probabilmente un emissario di Delle Chiaie) alla stazione di Milano ; in tale occasione,anzi, si sarebbe parlato,così come poi gli aveva riferito il Freda, dei prossimi attentati ai treni.

Sulla credibilità di quello incontro con lo sconosciuto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, ci sono però numerose riserve da porre.Le dichiarazioni del Ventura, infatti, non hanno permesso alcuna verifica, sia ai fini dell'individuazione del personaggio, sia e soprattutto in ordine all'effettiva presenza del Freda a Milano, posto che l'orario da lui indicato,(il viaggio e l'in-

contro sarebbero praticamente avvenuti nel cuore della notte), difficilmente avrebbe consentito all'altro di smentirlo attraverso un eventuale alibi.

Al contrario, risultano come fatti certi, e collegati direttamente proprio alla condotta del Ventura: l'acquisto del biglietto Padova-Milano-Roma da lui effettuato sin dal giorno prima ; la sua presenza a Milano durante la mattina del 24, non solo da lui ammessa, ma anche logicamente presupposta dall'orario di partenza dell'aereo per Roma (ore 14.25) ; l'esatta descrizione,da parte del Ventura, di alcune caratteristiche dell'ordigno (Ventura ha parlato di un barattolo, ed in effetti si trattava di un contenitore cilindrico) (1); nonchè di un orologio di tipo economico,usato come temporizzatore, e che corrispondeva appunto a quello rinvenuto sul luogo dell'attentato (2).

Mentre perciò manca ogni sicuro controllo sulla partecipazione materiale del Freda, c'è invece la certezza della presenza del Ventura a Milano il giorno dell'attentato,e della conoscenza da parte sua del tipo di ordigno usato ; per cui appare logico, anche sulla base di quanto confidato a suo tempo al Lorenzon ,attribuirne proprio a lui l'esecuzione, mentre i dettagli forniti sullo sconosciuto e sulla presenza del Freda, possono chiaramente interpretarsi come un

(1)-V.interr.Ventura in Vol.24/14 F.108 e vol.10 Fasc.2/B F.1/4 istruz.Freda.
(2)-E' opportuno ribadire che anche quell'ordigno fu rinvenuto inesploso.

suo malizioso tentativo per giustificare,sempre in relazione al ruolo assegnatosi, in che modo egli fosse venuto a conoscenza della programmazione degli attentati ai treni.

A parte questi rilievi, è ovvio, comunque, che la corresponsabilità del Freda, anche esclusa la sua partecipazione materiale, sarebbe sempre indiscutibile per le ragioni già spiegate in ordine agli altri episodi.

G) GLI ATTENTATI AI TRENI DELL'8-9 AGOSTO 1969 E L'ALIBI DI VENTURA.

Anche su questi attentati il primo elemento di accusa proviene dalla confidenza fatta a suo tempo dal Ventura al Lorenzon, al quale egli ebbe a dire, come si è già visto nella esposizione dei fatti: che gli ordigni erano stati collocati in vetture di prima classe proprio per intimorire la borghesia ; che ognuno degli attentati era costato lire 100.000 circa; che a finanziare l'episodio erano stati solo in tre (compreso il Ventura) ; che erano stati precostituiti accurati alibi per gli autori materiali ; che i congegni di orologeria applicati agli ordigni si potevano trovare in qualsiasi supermercato, mentre la polizia si affannava a cercarne in Germania la casa costruttrice ;che i gruppi operativi erano costituiti,nel loro complesso, da non più di nove persone.

Il secondo elemento di accusa proviene,poi, dal memoriale di Ruggero Pan dell'8.1.1972 in cui quest'ultimo così testualmente si esprimeva: "accettai il lavoro (offertogli dal Ventura N.d.E.) e verso la metà di agosto presi in mano lo stu-

dio bibliografico-Ezzelino di Castelfranco Veneto. Alcuni giorni dopo, tuttavia, il Ventura mi accennò, mostrandomi il giornale, a degli attentati sui treni che egli avrebbe organizzato. Disse che a lui queste cose non piacevano troppo, ma che tuttavia erano necessarie perchè se tutti si fossero limitati a studiare, come facevo io, non ci sarebbe stata mai possibilità di nessuna azione rivoluzionaria.....Quanto sopra va collocato verso il mese di agosto 1969. Non di meno un giorno del mese successivo...il Ventura tornò sull'argomento dicendo che essendo avvenuto che alcuni ordigni posti sui treno non erano scoppiati, ed avevano così potuto essere studiati dalla Polizia, avrebbe usato in futuro dei contenitori di metallo - mi chiese se avevo a casa scatolette di ferro - al fine di procurare un danno maggiore, e soprattutto per evitare che qualche poliziotto furbastro, qualora non fossero scoppiati,potesse metterci il naso"".

Nell'interrogatorio del 17.3.1973 Ventura ha assunto di aver saputo dal Freda della programmazione di tali attentati dopo il viaggio notturno del 24 luglio a Milano.Sempre a suo dire: gli attentati erano stati previsti per la metà di agosto, ma poi in effetti erano stati anticipati alla giornata dell'8 agosto per traumatizzare i traffici ; era stato previsto,per tale nuova catena di attentati, un più efficace congegno di accensione,già adottato a scopo sperimentale nell'ordigno deposto il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano, e basato sull'impiego di orologi di

tipo economico in vendita nei supermercati ; si era reso quin di necessario il reperimento di contenitori rettangolari in cui doveva essere sistemato l'esplosivo "a saponette" di cui disponevano in grande quantità ; gli stessi attentati rappre sentavano,inoltre, un logico sviluppo della riunione di Pado va, che era voluto soprattutto da Stefano Delle Chaie,rappre sentante di Avanguardia Nazionale, il quale era, assieme al Freda ed al Centro di Ordine Nuovo, il finanziatore di que- gli attentati ;i gruppi operativi erano 4,ed erano dislocati a Milano (dove facevano capo a tal Claudio Orsi di Ferra ra), a Venezia, a Roma ed a Pescara.

Sempre nello stesso interrogatorio del 17.3.1973 Ventura ha fatto presente che dopo l'attentato del 24 luglio a Mila- no, non essendo l'ordigno esploso, egli aveva commentato col Freda l'episodio, e gli aveva anche mostrato il quotidiano "Corriere della Sera" che nessuna notizia riportava in pro- posito, lasciandolo poi presso lo studio dell'amico.

La versione offerta dal Ventura su questi attentati dello 8-9 agosto dà la dimostrazione più precisa di quanto si è finora detto sulle finalità da lui perseguite attraverso la linea difensiva adottata: saldare,cioè, tutti i dettagli e le circostanze compromettenti emersi a suo carico, in un racconto che da una parte desse una spiegazione attendibile delle confidenze da lui fatte e dei riscontri obiettivi emer si, e dall'altra minimizzasse il più possibile le sue respon sabilità.

Si spiegano,quindi, in base a tali suoi intendimenti,i va- ri richiami ai finanziatori, ai tipi di orologi impiegati,

al numero delle persone impegnate ad operare,al rinvenimento dei frammenti di giornale del 24 luglio ; mentre vengono nel contempo evidenziati nel suo racconto,per comprensibili moti vi, la mancanza di una sua diretta attività nella preparazio ne degli attentati, ed il suo dissenso rispetto alla gravità ed alle conseguenze derivate da quegli episodi criminosi.

Senonchè,l'opera di adattamento da lui tentata con questa ricostruzione appare chiaramente sforzata, dovendo poggiare su dettagli incontrollati o certamente falsi, che non posso- no ovviamente conferire credibilità alla sua intera versio- ne.In particolare: i tre finanziatori, che nella confidenza fatta al Lorenzon erano tre persone,compreso lo stesso Ven- tura, divengono nell'interrogatorio tre centri di finanzia- mento, ossia, Freda, Avanguardia nazionale (attraverso Ste- fano Delle Chiaie) ed Ordine nuovo (attraverso Rauti, già menzionato dal Pozzan come presente alla riunione di Pado- va, e per il quale, in verità, non risulta ipotizzato in pro cesso un collegamento con Delle Chiaie), e con esclusione ovviamente del Ventura ; i gruppi operativi vengono indica- ti in numero di quattro, ma nulla il Ventura è comunque in grado di dire ai fini della identificazione dei componenti, fatta eccezione per Orsi Claudio, a carico del quale però, come si è detto, nulla è emerso,in seguito,tanto è vero che il G.I. di Milano, e poi la Corte di I° grado l'hanno pro- sciolto con formula ampia (1),dalle varie imputazioni ascrit

(1)-Il G.I.di Milano l'ha prosciolto dalla imputazione rela- tiva agli attentati ai treni,mentre la Corte di Assise l'ha assolto da quella di partecipazione ad associazione sovversiva per il quale era stato rinviato a giudizio.

tegli.

Rimangono perciò, in definitiva, come elementi certi: che Ventura ha confidato, con sostanziale identità di contenuto, al Lorenzon ed al Pan, di aver contribuito, anche come finanziatore, all'organizzazione di quegli attentati ; che tali confidenze trovano a loro volta riscontro nella conoscenza,da parte sua, di alcune specifiche caratteristiche degli ordigni (sistema di accensione mediante l'impiego di orologi ; reperibilità di quest'ultimi nei supermercati ; tipo di esplosivo usato, ossia tritolo) ; che in alcuni ordigni usati in quegli attentati sono stati rinvenuti frammenti di un quotidiano che egli ha ammesso di avere in precedenza acquistato ; che nel suo interrogatorio reso al Magistrato egli ha sostanzialmente riconosciuto,sia pure prospettandolo in un contesto generale poco credibile,di aver avuto preventiva conoscenza della preparazione di quegli attentati.

Si hanno,quindi più che fondati motivi per ritenere,anche questa volta, che quanto riferito dal Ventura, prima al Lorenzon e poi al Pan circa la sua corresponsabilità quale organizzatore e finanziatore di quegli attentati, rispondesse al vero.

Naturalmente, ed a prescindere dalla poca credibilità del Ventura circa gli altri dettagli da lui riferiti, non si può dissociare per questi episodi anche la responsabilità del Freda, capo del gruppo che aveva organizzato gli attentati. A carico di quest'ultimo,anzi, c'è un ulteriore specifico elemento posto in evidenza anche dai Giudici di

primo grado, e desumibile dalla dichiarazione del teste Fabris, al quale egli, in epoca anteriore all'agosto 1969,si era ripetutamente rivolto per delle spiegazioni di carattere tecnico (sull'uso di fiammiferi controvento da accendere mediante una resistenza incandescente, e sulla possibilità di creare in un circuito elettrico un contatto con le lancette di un orologio) che richiamavano appunto i sistemi di accensione e di ritardo poi usati per gli attentati ai treni.

La certezza che assiste le conclusioni fin qui raggiunte, renderebbe praticamente superflua ogni ulteriore disamina per stabilire se il Freda ed il Ventura, negli episodi dell'8 e 9 agosto, si siano anche prestati alla collocazione materiale degli ordigni.

L'argomento va comunque affrontato lo stesso,per completezza,soprattutto per evidenziare che su tale punto le risultanze sono in verità molto vaghe per Freda, e senz'altro discutibili per Ventura.

Per quanto riguarda Freda, risulta in effetti che egli il 6 agosto 1969 aveva pernottato nell'albergo "Lilian" di Alba Adriatica, e che il 9 successivo era poi giunto ad Ischia. Teoricamente,quindi, egli avrebbe avuto la possibilità, trovandosi in viaggio in quei giorni, di collocare degli ordigni in qualcuno dei treni presi di mira dagli attentatori e precisamente in quello che viaggiava sulla fascia adriatica.

Si tratta però di una mera ipotesi, non assistita da altri specifici riscontri.

L'argomento diviene, poi, molto più complesso per quanto riguarda Ventura, anche perchè coinvolge la posizione di un altro imputato, ossia del Massari Antonio,del quale si tratterrà più diffusamente in seguito.

E' certo in proposito che nella giornata dell'8 agosto 1969 Ventura era a Roma. La prova incontestabile di questa sua presenza, che del resto l'imputato ammette esplicitamente, si coglie nell'atto stipulato dal notaio Campanini di Roma, davanti al quale era avvenuta, proprio quel giorno, la cessione in suo favore delle quote della N.S. da parte del precedente socio Vito Loiacono. Ventura assume, peraltro, di essersi trattenuto fino a tarda sera a cena presso il ristorante "La Lampara", assieme ad alcuni amici, tra cui il predetto Massari, Testa Gaetano, l'avvocato Diego Giannola e Salvatore Trapani. Di costoro, però, l'avvocato Giannola ha asserito di non ricordare la circostanza ; Testa ha assunto di aver trascorso tutto il mese di agosto a Palermo ; Trapani ha ricordato di essere stato a cena una volta con le persone sopraindicate, ma in un'epoca che,in base ai riferimenti da lui dati,avrebbe dovuto essere posteriore all'8 agosto ; Massari prima ha dichiarato di non ricordare la circostanza, poi l'ha addirittura smentita, asserendo di essere andato via dallo studio del notaio Campanini con una ragazza a nome Lorenzetti ; ed ha escluso nel contempo che il Ventura quella notte avesse dormito a casa sua. Lo stesso Massari ha altresì confermato di essere partito col Ventura per Castelfranco Veneto dopo il 5 - 6 agosto, ma non è stato in grado di indicare la data, (presumibilmente da collocare, a suo dire, due o tre giorni prima del ferragosto), mentre si è sempre detto sicuro di essere partito col Ventura in quella circostanza con un treno nel pomeriggio.

La Corte di I° grado ha ritenuto che tale viaggio sia avvenuto proprio il pomeriggio dell'8 agosto in base ai seguenti argomenti: Ventura era certamente a Roma l'8 agosto, ed era certamente nel Veneto i giorni 10-11 e 12 agosto,dove si era poi incontrato con i soci Sestili e Tomba per le trattative riguardanti la costituzione della Litopress,per cui quel viaggio poteva essere avvenuto solo tra l'8 ed il 10; avendo poi il Pan a sua volta riferito, in uno degli interrogatori resi al G.I. di Milano che il Ventura,quando gli aveva detto di avere organizzato gli attentati ai treni,aveva in mano l'ultimissima edizione (cioè quella serale) (1), del Corriere di Informazione con la relativa notizia, è da dedurre che la conversazione tra Ventura e Pan sia avvenuta nel pomeriggio del 9 agosto,per cui,se Ventura a questa data si trovava già a Castelfranco Veneto, doveva essere necessariamente partito da Roma il giorno

(1)-Il Pan nell'interrogatorio del 5.12.1972 aveva detto che si trattava forse del quotidiano "La Notte" ;nell'interrogatorio del 14.11.1973 ha precisato:"Ricordo che nel giornale che mi fu mostrato c'era una cartina dell'Italia.Rivedendo infatti i giornali della sera su gli attentati ai treni che Lei mi ha mostrato mi ha colpito immediatamente la cartina che c'è sul "Corriere di Informazione" ultimissima edizione-V.Vol.24/9 Fol.4/6 e 16/18 istruz.Freda.

prima.

Tali argomentazioni però sarebbero accettabili solo se fossero certi i presupposti da cui esse muovono ; ma sono proprio quelle premesse ad essere discutibili.

Pur volendo prescindere,infatti,dalle dichiarazioni di Massari, il quale asserisce di essere partito col Ventura due o tre giorni prima di Ferragosto e non l'8 agosto, è da considerare che le precisazioni fornite dal Pan non costituiscono comunque una base sicura per individuare la data di quel viaggio. Anzitutto lo stesso Pan nel memoriale ha detto di aver preso servizio presso lo studio bibliografico del Ventura verso la metà di agosto, e di aver parlato col Ventura degli attentati a distanza di alcuni giorni ; ma a parte questa discordanza non si può neanche affermare con certezza che il suo colloquio, col Ventura sia avvenuto subito dopo la pubblicazione del quotidiano il "Corriere di Informazione", perchè egli ha ancora precisato nell'interrogatorio del 14/11/1973:"non andavo mai allo studio bibliografico di domenica quindi il giornale mi fu mostrato il sabato sera o il lunedì" (1).

Non può escludersi-quindi, che Ventura abbia fatto il viaggio col Massari il 9 agosto, e pertanto in una data successiva a quella in cui sono stati deposti gli ordigni sui treni (2).

(1)-V.Vol.24/9 F.16/17 istruz.Freda.
(2)-Non può ritenersi determinante,in proposito,neanche la testimonianza di Boniolo Elena, vetrinista della Stand di Belluno, identificata dai familiari del Ventura per la persona che avrebbe effettuato con costui e col Massari una parte del viaggio in data 9.8.

Sul collegamento di questo viaggio con gli attentati ai treni ci sarebbe infine da tenere presente la frase pronunziata da Mariangela Ventura davanti al Franzin Elio ed a Quaranta Mario nel marzo 1973 ;ma anche questo episodio, che sarà esaminato con la posizione del Massari, è a sua volta, come del resto riconosce la stessa sentenza di primo grado, quanto mai discutibile.

Per quanto riguarda infine i treni sui quali il Ventura avrebbe potuto eventualmente collocare gli ordigni,è evidente che le ipotesi formulate dalla sentenza di primo grado, si riducono all'enunciazione di mere possibilità,ovviamente collegate sempre alla data del viaggio effettuato dal Ventura ed agli orari del treno da lui preso.

Concludendo, ritiene questa Corte che, non sussistano prove convincenti circa la partecipazione materiale del Freda e del Ventura agli attentati ai treni ; anzi, se si tiene presente che, secondo le confidenze fatte da questo ultimo al Lorenzon, gli autori materiali godevano di alibi precostituiti, bisognerebbe a rigore escludere proprio

1969. La teste,infatti, pur confermando di aver effettuato quel viaggio con due persone in data 9.8.1969, ha precisato però che esse erano scese a Feltre e non a Castelfranco Veneto,ed inoltre, in dibattimento ha chiarito di non aver riconosciuto uno dei suoi compagni di viaggio nella foto del Ventura vista sui giornali.
(V.Cart.F fasc.I istruz.Freda e Cart.T/5 fasc.191 F.6 atti del dibattimento).

il Ventura dal novero degli esecutori, posto che il suo ali
bi non appare affatto fornito di alcuna solidità. Se anzi
qualcosa di inoppugnabile c'è,è proprio la sua presenza
a Roma nel giorno degli attentati, mentre per quanto riguar
da la sua presenza altrove, nelle ore in cui potevano esse-
re stati posti gli ordigni sui convogli, la conferma è rima-
sta aleatoriamente affidata al ricordo di alcuni amici.

CAPITOLO II°

GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969 ASCRITTI A FREDA E VEN
TURA.

A)-INTRODUZIONE.

La sentenza di primo grado ha così riassunto sintetica-
mente nel capitolo quindicesimo della parte quinta (pag.
594/598) tutti gli elementi di prova emersi in ordine alla
responsabilità del Freda e del Ventura per gli attentati
di Roma e Milano del 12 dicembre 1969:
1°)-Il legame societario che univa Freda e Ventura fino
all'epoca della strage di Milano in una associazione sov-
versiva con programmi di attentati dinamitardi sempre più
traumatizzanti per la pubblica opinione;
2°)-il crescendo criminoso effettivamente realizzato con
la loro attiva partecipazione fino agli attentati dell'8-
9 agosto 1969;
3°)-la determinazione,successivamente esternato da entram-
bi, di proseguire anche dopo l'agosto 1969 con attentati
più gravi e con la previsione di eventi mortali;
4°)-la ricerca, da parte degli stessi,dopo gli attentati
ai treni, di cassette metalliche in cui dovevano essere
collocati gli ordigni esplosivi;
5°)-l'acquisto da parte di Freda, nel settembre 1969 di
50 timers della stessa marca ("Junghans Diehl" di Venezia),
della stessa ditta distributrice per il mercato Italiano
(C.P.U.Gavotti di Milano), dello stesso tipo elettrico e
meccanico (in deviazione da 60/m) di quelli effettivamen-

te usati negli attentati del 12 dicembre 1969;
6°)-la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta dal Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timers acquistati;
7°)-il riferimento fatto dal Freda al Fabris, nel settembre 1969, quando era ancora alla ricerca dei timers, della circostanza "che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa", come è poi in effetti avvenuto negli attentati del 12.12.1969;
8°)-l'esibizione,da parte del Ventura di un timer di quelli acquistati dal Freda nel settembre 1969,ed a fine novembre - inizio dicembre dello stesso anno a Franco Comacchio, con la chiara enunciazione del progettato impiego dello stesso in ordigni esplosivi;
9°)-la breve distanza di tempo tra tale enunciazione e la strage di Milano;
10°)-l'acquisto a Padova (dove risiedeva il Freda) due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca (Mosbach Gruber) dello stesso tipo (Modello 2131) e dello stesso colore (peraso nero e city marrone) di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage;
11°)-l'esistenza,in quello stesso periodo di tempo approssimativamente,di più borse nello studio del Freda il quale non ha del resto fornito sul punto spiegazioni soddisfacenti e si è posto anche in contrasto con le dichiarazioni della propria segretaria Sannevigo Liliana;

12°)-le confidenze fatte da Angelo Ventura, fratello di Giovanni, al Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche un paio di giorni prima che si verificassero;
13°)-la confidenza dello stesso Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, ed al Pan (la sera del 12.12.1969) circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano;
14°)-le numerose confidenze di Giovanni Ventura e Guido Lorenzon in ordine agli attentati del 12.12.1969,con particolare riguardo: alla previsione che le banche sarebbero state le prime a saltare dopo gli attentati ai treni;alla sua preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre; ai vari dettagli da lui forniti sul collocamento dell'ordigno presso la B.N.L. di Roma; alla considerazione da lui espressa che "occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso nè a destra nè a sinistra"; alla raccomandazione da lui fatta al Lorenzon di tenere duro con gli inquirenti ancora per una diecina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui;ed alla sua intenzione, manifestata dopo la strage,di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente,ma solo come finanziatore;
15°)-il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

L'elencazione che precede è frutto di una rassegna analitica e spesso minuziosa,da parte dei primi Giudici,dell'imponente mole di atti processuali acquisiti nella fase

istruttoria e nel dibattimento; sicchè si può ben dire che nessun argomento di accusa è stato pretermesso o trascurato dall'impugnata sentenza.

Peraltro, contro tutte le argomentazioni adottate dalla Corte di primo grado sono state rivolte articolate censure da parte dei vari appellanti, per cui è necessario riesaminare, alla luce anche dei numerosi motivi di impugnazione, tutti gli indizi sopraelencati, prima singolarmente e poi globalmente, per verificare se gli stessi, oltre a rispondere ai requisiti di gravità, univocità e concordanza, siano sufficienti a giustificare il giudizio di colpevolezza emesso da quella Corte.

A tal fine si ritiene opportuno iniziare la disamina degli elementi di natura prevalentemente obiettiva, attinenti cioè al crescendo criminoso, all'acquisto ed al possesso dei timers e delle borse, nonchè alla ricerca delle cassette metalliche (nn. 2-4-5-6-7-8-9-10 e 11 della elencazione prima fatta), e poi di quelli di natura prevalentemente soggettiva, riguardanti i programmi manifestati dagli imputati, l'alibi del Ventura e le varie confidenze fatte da quest'ultimo e dal fratello (nn.1-3-12-13-14 e 15).

B) IL CRESCENDO CRIMINOSO DEGLI ATTENTATI

I Giudici di primo grado, procedendo ad una valutazione globale dei 22 attentati ascritti al Freda, al Ventura, al Pozzan ed al Giannettini (e comprensivi quindi anche di quelli verificatisi il 12 dicembre 69), hanno ritenuto di

riscontrare fra gli stessi alcune note obiettive comuni, tali da consentirne da una parte, il raggruppamento in tre serie distinte, e nel contempo il loro inquadramento in un'unica direttrice criminosa.

Con riferimento alle tre serie di attentati hanno osservato: che la prima, comprendente gli episodi dal 15 aprile al 12 maggio 69, sarebbe caratterizzata dall'identità delle elettrocalamite e degli interruttori impiegati, nonchè dal sistema elettrico usato per ritardare la esplosioni (congegno elettromagnetico a caduta di corrente); che la seconda, comprendente gli episodi del 24 luglio e dell'8-9 agosto 69, sarebbe caratterizzata soprattutto dal tipo di temporizzatori usati (orologi da polso marca RHULA al posto del sistema a caduta di corrente);e che la terza, relativa appunto ai più gravi attentati del 12 dicembre,sarebbe caratterizzata dall'uso di borse per il trasporto degli ordigni, di cassette di ferro marca IUWEL in cui erano rinchiusi gli stessi ordigni, di timers della Iunghans Dihel, e di esplosivo costituito da gelatina-dinamite con binitrotoluolo.

Nell'ambito di queste tre serie i primi Giudici hanno poi riscontrato motivi di collegamento, logici e materiali, quali l'uso delle cassette di legno in alcuni attentati della prima e della seconda serie, l'impiego del binitrotoluolo nell'attentato del 24 luglio ed in quelli del 12 dicembre (rispettivamente della seconda e della terza serie); e nel contempo hanno ravvisato infine, nell'ambito di tutte le tre serie, l'uso progressivo di nuovi tipi di temporizzatori e di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio

della corrente elettrica e della tensione, nonchè la comunanza degli obiettivi presi di mira, il collocamento di ordigni nello stesso tempo in varie città d'Italia, l'insidiosità del tipo di involucro usato per nasconderli.

Per quanto riguarda gli episodi terroristici compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 69,e per i quali questa Corte ha ritenuto di pervenire, come i primi Giudici, al riconoscimento della penale responsabilità del Freda e del Ventura, si può convenire che parecchi di questi attentati,compresi nel periodo suddetto, sono caratterizzati da elementi di identità.Quello che invece non si può condividere, sempre nell'ambito dagli stessi attentati,è il crescendo tecnico e criminoso che i primi Giudici hanno creduto di ravvisare nei vari episodi, non esistendo un preciso e sicuro criterio che consenta di individuare tale asserita progressione tra ciascun fatto precedente rispetto a quello successivo. Infatti, gli attentati del 24 luglio e dell'8-9 agosto, se rappresentano un quid melius rispetto a quelli precedenti per il sistema di temporizzatori usati (orologi da polso al posto del sistema a caduta di corrente),costituiscono però un regresso, sempre rispetto a quelli anteriori, per quanto riguarda i contenitori; (rudimentali cassette di faesite al posto dei contenitori metallici probabilmente (1) usati nell'episodio del 15 aprile). Anzi nell'ambito degli stessi episodi del luglio e dell'agosto 69, il sistema di innesco, che era rappresentato in quello del 24 luglio da filamenti di una microlampadina collegati con una

(1) V. sentenza di 1° grado pag. 403

batteria a un comune detonatore, per gli attentati ai treni (avvenuti in epoca posteriore)risulta essere tornato invece all'uso dei fiammiferi controvento già adottati per quelli del 12 maggio.

Anche per quanto riguarda la funzionalità degli ordigni, va rimarcato che avevano avuto una più concreta riuscita i sistemi artigianali usati negli attentati del 15 e del 25 aprile 69, rispetto a quelli successivi del 12 maggio e del 24 luglio, tutti falliti malgrado l'utilizzazione di congegni in apparenza più perfezionati ; (nello attentato del 24 luglio si era sperimentato per la prima volta l'impiego di orologi da polso).

Valutando,perciò, globalmente,gli attentati dall'aprile all'agosto del 69, si può solo dire che le tecniche adottate di volta in volta erano in continua fase sperimentale e che anzi, nella maggior parte dei casi, ad ogni modifica non corrispondeva alcun miglioramento nel risultato.

Gli attentati del 12 dicembre, posti in raffronto a quelli ora presi in esame, costituiscono invece, senza dubbio, un deciso progresso per quanto riguarda i sistemi usati e la potenzialità offensiva, tanto da far pensare a rigore ad una matrice diversa.

Ed invero, mentre le analogie riscontrabili - rispetto ai precedenti - nella contemporaneità degli attentati, negli obiettivi presi di mira, e nell'insidiosità degli involucri usati per mimetizzare gli ordigni, potrebbero ascriversi sempre alla comune tecnica generalmente seguita negli

attentati terroristici, non altrettanto si dovrebbe dire per le caratteristiche riguardanti gli involucri, i contenitori, i temporizzatori, ed il tipo e la quantità di esplosivo, che soprattutto se considerate non singolarmente (1) ma nel loro impiego globale, denunziano un deciso salto di qualità.

In definitiva la differenza tra i sistemi usati negli attentati del 12 dicembre 69 rispetto a quelli precedenti fin qui esaminati è così netta e progredita da non poter affatto giustificare aprioristicamente, sul piano tecnico, quel rapporto di continuità riscontrato dai primi Giudici, tanto più ove si consideri che i ventidue attentati, oggetto delle imputazioni ascritte al gruppo veneto, rappresentano solo una minima parte di quelli verificatesi nel corso del 1969.

Concludendo su questo punto, non esiste quindi alcun valido argomento, sul piano tecnico per attribuire gli attentati del 12 dicembre alla stessa matrice cui sono stati addebitati quelli già presi in esame (dal 15 aprile all'8-9 agosto 69). Se una responsabilità degli stessi imputati è da configurarsi anche per i gravissimi fatti del 12 dicembre 69, lo si potrà quindi desumere solo attraverso altri mezzi di prova.

---

(1)-Un timer era stato già usato nell'attentato del 15.2. 1968 nella sede di Palazzo Campana di Torino (v.vol.30 Fasc.7/D F.70 istruz.Freda).
Borse in pelle erano state usate nell'attentato del 25.4.1969.

E' appena il caso, infine, di puntualizzare che nessun dubbio invece può sussistere circa la provenienza degli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre da una stessa matrice, attesa la identità totale dei sistemi usati e la contemporaneità del verificarsi degli episodi.

Tanto rilevato, appare opportuno passare all'esame dello argomento indiziario più grave a carico degli imputati, ossia di quello riguardante i timers usati negli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre.

C) I TIMERS ACQUISTATI DA FREDA E LA GIUSTIFICAZIONE DA LUI OFFERTA.

Come è stato detto nella parte narrativa, risulta dalla fattura n.142 del 15.9.1969, rilasciata dalla ditta fornitrice C.P.U. Gavotti, alla ditta RICA di Padova, nonchè dalla testimonianza di Giannone Emanuele Filiberto, contitolare di quest'ultima ditta, che nel settembre 69 erano stati acquistati da una persona, qualificatasi per l'elettricista Fabris, cinque interruttori di produzione Dihel da 120 minuti in deviazione con altrettante targhe e manopole. Altra e più grossa partita di timers, (in numero di 50),dello stesso tipo in deviazione, ma a 60 minuti (con targhe , ma senza manopole), oggetto della fattura n.146 del 18/9/ 1969 emessa dalla Gavotti, risulta poi,essere stata acquistata da Freda, tramite il Fabris, presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna. Risultavano,poi acquisiti agli atti altre due fatture della Gavotti, del 19/7/1969 e del 31/10/ 69, emesse rispettivamente nei confronti delle sopraindica-

te ditte RICA ed Elettrocontrolli, ed avente ad oggetto la prima 5 timers in deviazione da 60 minuti,e la seconda altri 50 timers da 120 minuti.

Con particolare riguardo all'acquisto a mezzo del Fabris dei 5 timers a Padova e dei 50 timers a Bologna,l'imputato Freda ha espressamente ammesso di averli commissionati,assumendo di esserne stato incaricato da un sedicente Capitano Hamid del Servizio Segreto Algerino ; ed anzi non ha avuto difficoltà ad ammettere che il quantitativo di timers da lui acquistati (e tutti consegnati al predetto ufficiale) potesse non limitarsi a quello risultante dalle due fatture.

E' opportuno a questo punto sgomberare il campo da ogni questione sulla pretesa attendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato.

Nella parte narrativa si è ampiamente evidenziato l'esito negativo dei riscontri effettuati in proposito del G.I.per quanto riguardava,sia la deposizione, inficiata da notevoli inverosimiglianze e contraddizioni, della persona (Maria de Portada) indicata dal Freda a sostegno del suo assunto, sia gli accertamenti effettuati in ordine al capitano Hamid.

La disamina dei primi Giudici è stata in proposito quanto mai esauriente, e le argomentazioni adottate per disattendere la versione del Freda possono essere quindi condivise, sicchè ogni altra aggiunta apparirebbe superflua.

E' logico perciò concludere, per ora, sulla base delle inattendibili spiegazioni offerte dall'imputato,che quei timers erano stati acquistati per uno scopo diverso da quello

da lui indicato, e che con ogni probabilità la loro destinazione doveva essere illecita.

E' legittimo nel contempo osservare che nessuna ulteriore illazione si può per il momento trarre da questa circostanza. Infatti, solo l'esame di tutti gli altri elementi a carico potrà consentire o meno di concludere se quei temporizzatori siano stati poi effettivamente impiegati negli episodi criminosi del 12 dicembre 69.

Tanto precisato, l'attenzione della Corte deve concentrarsi sul quesito fondamentale, che è alla base delle indagini svolte in proposito: e cioè se i timers acquistati da Freda possano identificarsi con certezza con quelli usati per la strage.

In proposito non si può non sottolineare che il G.I. di Milano e la sentenza di primo grado hanno risposto sul punto in maniera notevolmente diversa.

Il G.I. di Milano aveva ritenuto che dagli accertamenti da lui eseguiti dovessero scaturire due elementi inoppugnabili: 1) che in tutti gli attentati del 12 dicembre erano stati certamente usati timers in deviazione da 60 minuti prodotti dalla Junghans, e distribuiti dalla Gavotti, ossia proprio dello stesso tipo di quelli acquistati a Bologna dal Freda ; 2) che dal marzo 69 - da quando cioè era cominciata la fornitura dei dischetti da parte della Targhiundistria - fino al 12/12/69 erano stati venduti in tutto 57 timers di quel tipo, di cui 50 erano appunto quelli acquistati dal Freda.

E poichè gli altri sette timers erano stati acquistati da

singole persone in forma troppo frazionata, il Magistrato inquirente aveva tratto da quelle due premesse la matematica certezza che i 5 timers usati per gli attentati del 12 dicembre fossero necessariamente compresi tra i 50 acquistati dal Freda.

La sentenza di primo grado ha invece a sua volta confutato la validità di entrambi i presupposti da cui era partito il G.I. di Milano, e di conseguenza non ha condiviso quelle conclusioni di certezza alle quali era pervenuto. Più precisamente hanno ritenuto i primi Giudici: 1) che anzitutto non ci fosse alcuna certezza sul ritenuto numero di temporizzatori di quel tipo, venduto nel 1969, in quanto esso era stato certamente superiore a quello di 57 timers fissato dal G.I. ; 2) che per di più la certezza circa l'identificazione dei timers usati negli attentati, col tipo in deviazione da 60 minuti, sussisteva solo per due dei cinque adoperati il 12 dicembre ; 3) che comunque, e per tali limitate identità e per le analogie riguardanti gli altri tre timers, si poteva ragionevolmente presumere che anche questi fossero dello stesso tipo in deviazione da 60 minuti.

Sul primo punto le osservazioni contenute nell'impugnata sentenza - sulle quali del resto nessuna critica è stata mossa in questa fase di appello - meritano di essere pienamente condivise perchè basate su dati inconfutabili. Basta ricordare soprattutto,per rendersi conto dell'inesattezza delle conclusioni cui era pervenuto il G.I. di Milano: che la data del 17/3/1969, apposta sulla bolla esibita dal titolare del-

la Targhiundistria, e che era servita a quel Magistrato inquirente per delimitare il periodo a cui doveva riferirsi l'indagine sui vari passaggi dei timers dalla ditta costruttrice al dettaglio, è risultata, nel corso del dibattimento, chiaramente alterata, per cui quel periodo avrebbe dovuto essere allargato almeno fino a tutto l'aprile 1968 (1) ; che anche gli accertamenti eseguiti in proposito dalla Polizia Tributaria, oltre a non aver tenuto conto della scarsa attendibilità del fatturato esibito, erano inficiati da numerosi ed ingiustificati errori di calcolo ; che infine, attraverso le giacenze esaminate fino al dicembre 1972, ne era risultata una in meno, non giustificata, di ben 480 timers, di cui 150 in deviazione, onde sarebbe stato necessario dimostrare rigorosamente che questi ultimi avessero avuto una destinazione diversa da quella dell'impiego in attentati.

Il secondo ed il terzo punto vanno riesaminati, invece, in maniera più analitica in quanto i difensori di Freda hanno assunto che per nessuno dei timers usati negli attentati del 12 dicembre si possa esprimere un giudizio di certezza sul tipo al quale appartenevano, e che di conseguenza sia ingiustificata la "ragionevole presunzione"(cui erano pervenuti i primi Giudici) dell'appartenenza di tutti e 5 i temporizzatori al tipo in deviazione da 60 minuti.

In sostanza, la Corte di primo grado ha prima rilevato, accogliendo in proposito i rilievi della difesa Freda: che la

(1)-La Polizia Tributaria non aveva trovato infatti tracce di rapporti commerciali tra la Targhiundistria e la Gavotti prima del 28 aprile 1968.

indagine peritale disposta dal G.I. di Milano era chiaramente inadeguata, in quanto si era limitata ad una comparazione tra i frammenti repertati ed alcuni soltanti dei vari tipi di timers, appartenenti per di più ad epoche diverse del 68 e del 69, durante le quali parecchie parti meccaniche erano state soggette a continue modificazioni ; che le conclusioni cui erano pervenuti i periti in quella fase istruttoria erano state poi largamente svalutate dalle risultanze del dibattimento, essendo emerso che quasi tutti i pezzi (ossia la piastrina posteriore, le molle e la rondella con nasello), già ritenuti dai periti come sicuri elementi di individuazione del tipo e della durata dei timers usati, potevano in realtà essere comuni a tutti (o quasi tutti) i tipi assunti in comparazione ; che in definitiva era stata omessa ogni ricerca delle identità o diversità funzionali, da condurre presso la ditta produttrice, depositaria dei disegni di costruzione e delle tecniche di fabbricazione.

La stessa sentenza, però, ha nel contempo ritenuto che le indagini esperite abbiano consentito di acquisire questi punti fermi :

= certamente era stato inserito un timer in deviazione da 60 minuti nell'ordigno rinvenuto inesploso nella B.C.I. di Milano, come risultava dal dischetto rimasto nella borsa, e che, pur portando la dicitura dei timers in apertura (60 M/A) era utilizzabile in un ordigno esplosivo solo se inserito in un timer in deviazione (v.pag.526 della sentenza di I° grado) ;

= certamente,inoltre, era stato impiegato un timer, pure da

60 minuti in deviazione, nell'ordigno esploso nella B.N.L.di Roma, come si poteva desumere dal frammento di bussoletta di ottone, pezzo tipico dei timers in deviazione, e dalla piastrina anteriore, identica a sua volta a quelle dei timers da 60 minuti ;

= dei predetti due timers, uno era stato usato a Milano, e l'altro a Roma, per cui era significativa l'identità dei temporizzatori usati in luoghi così lontani ;

= per gli altri tre timers erano state riscontrate delle analogie morfologiche con lo stesso tipo di timers da 60 minuti in deviazione ;

= si trattava, inoltre, di timers venduti in Italia, come risultava dal quadrante rinvenuto nella borsa presso la Comit di Milano, e che costituiva appunto un accessorio applicato solo ai timers posti in vendita sul mercato Italiano.

Da ciò la Corte di primo grado ha tratto quindi la conclusione che si possa "ragionevolmente presumere" l'appartenenza allo stesso tipo di tutti e cinque i timers usati negli attentati del 12 dicembre 69.

Orbene, le argomentazioni dei primi Giudici sono senza dubbio esatte sul piano tecnico, e convincenti sotto l'aspetto logico, solo per quanto riguarda l'inadeguatezza delle indagini espletate, tanto è vero che ancor una volta nessuna specifica censura è stata mossa in proposito dall'accusa pubblica e privata ; non altrettanto può dirsi, invece,anche al lume delle critiche portate dalla difesa del Freda, per quanto attiene ai punti indicati nella sentenza come acquisizioni certe, ed

alle conclusioni che ne hanno tratto i primi Giudici.

Ed invero, la presenza del dischetto nella borsa rinvenuta presso la Comit, non è di per se stessa una prova certa che in quell'ordigno fosse stato inserito un timer in deviazione da 60 minuti. In proposito si può esprimere solo un giudizio di probabilità, posto che di solito ai timers in deviazione si abbinavano allora, commercialmente, i dischetti di quelli in apertura, ma non di certezza logica assoluta. Poichè,infatti, il dischetto costituiva un accessorio separato, esso a rigore avrebbe potuto non essere stato acquistato assieme al timer, e soprattutto poteva essere stato utilizzato per graduare anche timers di tipo diverso da quelli a cui normalmente si abbinava. In altri termini, nulla esclude che con quello stesso dischetto si fosse potuto caricare anche un timer in chiusura, o comunque un timer diverso da quello di 60 minuti facendo girare in quest'ultimo caso la manopola secondo un rapporto proporzionato.

Per il timer usato nell'attentato alla B.N.L. le conclusioni dei primi Giudici possono essere solo in parte condivise : si può affermare infatti con certezza solo che esso era del tipo in deviazione, mentre non si può dire con altrettanta sicurezza che fosse anche da 60 minuti.

La prima affermazione è autorizzata appunto dal rinvenimento della "bussoletta", che è effettivamente un pezzo esclusivo dei timers in deviazione.

In proposito la difesa del Freda, riprendendo una tesi già prospettata in primo grado e nei motivi di appello, ha sostenuto che non sussiste, dal punto di vista formale, la prova dell' acquisizione nel processo del pezzo sopraindicato: il frammento, in sostanza,pur essendo compreso tra i corpi di reato, non risulterebbe nè repertato, nè descritto, nè fotografato, sicchè sul piano probatorio dovrebbe essere considerato tamquam non esset.

Rileva la Corte che l'obiezione dei difensori, basata su di un rigido ed esasperato formalismo, non può essere accolta nel caso di specie.

Il S.C. ha avuto modo infatti di stabilire (Cass.Sez.I 20.6.1978) che le cose pertinenti al reato, anche se non siano state ritualmente acquisite, siano egualmente utilizzabili come mezzo di prova quando il Giudice possa trarre aliunde il convincimento circa la loro identità e la loro fedele conservazione. E nella specie non si deve dimenticare sulla base della deposizione del Vice Questore Gargiulo (1) che un piccolissimo frammento color giallo (come quello in esame) era stato notato infisso, nel corso del sopraluogo effettuato dopo l'esplosione, in un cavo telefonico del sottopassaggio della B.N.L. di Roma ;e che la "bussoletta" estratta dai corpi di reato si presentava, del resto, come un frammento di ottone bruciacchiato e combusto, sì da far pensare senz'altro ad una sua provenienza dai luoghi degli attentati.

Il fatto, poi, che quel frammento non risulti nè descritto, nè fotografato, può spiegarsi, a prescindere dai chiarimenti

(1)-V.udienza dibattimentale 26/4/1978 in Cart.T/4.

forniti in proposito da vari periti e testimoni con due ipotesi ugualmente valide: o che sia sfuggito all'elencazione fra le centinaia di pezzi repertati ; o addirittura che non sia stato tenuto in particolare considerazione.

Tutto ciò senza contare che non vi sarebbe comunque alcun valido motivo per pensare ad una sua introduzione postuma ed abusiva tra i vari corpi di reato.

Vi sono, quindi, fondate ragioni per ritenere che quel pezzo provenga da uno dei luoghi dell'esplosione, e precisamente dalla B.N.L. di Roma, così come catalogato assieme agli altri corpi di reato raccolti nel medesimo posto.

Quanto,invece, all'altra affermazione contenuta nella sentenza, ossia che il timer usato nell'attentato alla B.N.L. fosse anche da 60 minuti, è sufficiente ricordare che la bussoletta è un pezzo tipico dei timers in deviazione ma non è esclusiva di quelli da 60 minuti, e che a sua volta la piastrina anteriore, malgrado la contraria affermazione dei primi Giudici, non è un pezzo sempre presente nei timers da 60 minuti, come del resto risulta dalle tabella riassuntiva (1) della comparazione dei reperti con i timers assunti a campione, i quali fra l'altro non esaurivano, come ha notato la stessa sentenza di primo grado, tutte le serie esistenti da mettere a confronto con i vari frammenti.

Si deve allora concludere sull'argomento che, sul piano rigorosamente tecnico, solo un punto può essere affermato con

(1)-V.relazione di perizia del 5.6.1973 in Vol.2, fasc.2 istruz.Freda.

sicurezza: che il timer usato nell'attentato alla B.N.L.,ed al quale apparteneva la bussoletta repertata,era del tipo in deviazione. Per il resto nessuna ulteriore certezza può essere invece autorizzata dalle risultanze peritali,giacchè tutti gli altri elementi presi in esame dai primi Giudici (ivi compreso il dischetto metallico con la scritta (60 M/A) non costituiscono un sicuro mezzo di identificazione,sia del tipo,(in apertura in chiusura o in deviazione), sia del tempo massimo di carica (da 60 minuti o di durata diversa) dei timers usati negli attentati del 12 dicembre.

Sulla base, quindi, di queste puntualizzazioni, non si può logicamente condividere la conclusione cui è pervenuta l'impugnata sentenza in ordine alla "ragionevole presunzione" che in tutti e cinque gli attentati siano stati usati sempre timers in deviazione da 60 minuti. Si può solo ritenere infatti, per restare rigorosamente nell'ambito dei riscontri obiettivi, che essendo stato certamente adoperato in uno dei cinque episodi criminosi un timer in deviazione, è verosimile, e quindi possibile, che anche negli altri quattro attentati, provenienti dalla stessa matrice, siano stati usati temporizzatori delle stesso tipo. Nessuna specifica e sicura indicazione sussiste invece in ordine alla durata della carica sicchè è lecito ipotizzare che negli attentati del 12 dicembre possano essere stati usati, tanto timers da 60 minuti, quanto di durata diversa.

Passando, ora, alla valutazione della rilevanza, sul piano indiziario, dell'acquisto, da parte del Freda, di 50 timers

in deviazione da 60 minuti nel settembre 69, è agevole notare che esso avrebbe avuto una notevole, se non decisiva, efficacia probatoria a carico dell'imputato, ove fosse emersa l'esattezza dell'opinione del G.I. di Milano, secondo cui quel blocco acquistato dal Freda doveva comprendere necessariamente anche i cinque usati negli attentati del 12 dicembre.

L'impugnata sentenza a sua volta, avendo largamente svalutato quell'elemento di accusa, è scesa invece dalla matematica certezza espressa dal G.I. solo alle "ragionevole presunzione" che negli attentati del 12 dicembre fossero stati adoperati timers in deviazione da 60 minuti, ossia dello stesso tipo di quelli acquistati dal Freda ; il che non comporterebbe automaticamente la identificazione tra questi ultimi e quelli usati il 12 dicembre, ma richiederebbe sempre l'utilizzazione di ulteriori elementi logici ed obiettivi per arrivare a quel giudizio di certezza.

La disamina effettuata,infine, da questa Corte ha svalutato ancora di più la rilevanza indiziaria dell'argomento. In altri termini, sulla base dei riscontri tecnici acquisiti, anche se non lo si può escludere, non si può nemmeno presumere che negli attentati del 12 dicembre siano stati adoperati proprio timers in deviazione da 60 minuti ; diviene di conseguenza ancora più indiretto il collegamento logico tra quell'acquisto, ed i fatti criminosi ascritti all'imputato ; tanto più ove si consideri che anche gli altri cinque timers acquistati - per sua stessa ammissione- dal Freda, nel settembre 69 presso la ditta RICA (del tipo in deviazione,ma da 120 minuti) comprendevano le targhette,mentre tutto fà pensare che gli attentatori si siano serviti di un solo dischetto per graduare più temporizzatori (1) e che quindi, non disponessero di tante targhette per quanti timers avevano a disposizione.

Per concludere sull'argomento dei timers si rende opportuno esaminare ora la posizione del Ventura in ordine al medesimo punto.

D) IL TIMER MOSTRATO DA VENTURA A LORENZON E QUELLO CONSEGNATO A COMACCHIO.

Si è ripetutamente detto, nella parte espositiva, che Ventura era stato chiamato in causa, in ordine ai timers, dal teste Fabris, il quale aveva asserito di averlo visto riceversi in consegna dal Freda uno dei temporizzatori da quest'ultimo acquistati.

Ventura ha sempre vivacemente contestato la circostanza, asserendo che Fabris aveva equivocato, ma nel frattempo ha finito coll'asserire di aver sottratto un timer al Freda e di averlo poi consegnato al Comacchio.

Questa sua ammissione si inquadra, ovviamente, nella più generale impostazione difensiva dell'imputato, intesa a dimostrare che quanto di compromettente risultava a suo cari-

(1)-Lo si desume dal dischetto rinvenuto sfilato nell'interno della borsa depositata nella B.C.I.di Milano e che a rigore avrebbe dovuto essere invece avvitato direttamente al timer.

co, fosse da attribuire invece al suo ruolo di informatore indiretto del S.I.D., incaricato di sorvegliare Freda ; nessun credito gli può essere quindi accordato, in ordine a tale asserita sottrazione, per cui acquista sempre più consistenza il convincimento che Fabris non abbia affatto equivocato nel riferire di aver visto il Freda consegnargli un temporizzatore.

A prescindere, comunque, da questa specifica circostanza, è fuor di dubbio, perchè già lo ammette lo stesso Ventura, che costui ha avuto effettivamente in possesso almeno uno dei timers acquistati da Freda.

Detto questo, bisogna però nel contempo fare subito delle precisazioni.

Risulta, invero, che un timer con i fili già collegati ebbe a vedere il Lorenzon, e che un timer il Ventura ebbe poi a consegnare al Comacchio (1).

(1)-Mentre Lorenzon al quale il G.I. di Milano aveva esibito tre esemplari di temporizzatori (in apertura, in chiusura ed in deviazione) ne aveva effettuato solo un generico riconoscimento, il Comacchio invece, al quale erano stati esibiti gli stessi esemplari, aveva identificato in quello in deviazione il tipo di timer consegnatogli dal Ventura, riscontrando però nel contempo delle differenze rispetto al disco, alla forma ed al colore della manopola. Anzi aveva testualmente precisato nel suo interrogatorio del 27.1.1972 (in cartella 2/6 foglio 84) "le uniche diversità sono rappresentate dal dischetto metallico e dal colore della bachelite. Il dischetto metallico era uguale a quello che V.S. mi rammostra e che ha il colore nero e l'indicazione 60 M/A. Anche la manopola

Orbene, proprio quest'ultima circostanza, anzicchè rafforzare, indebolisce la catena indiziaria che dovrebbe legare gli imputati alla strage.

Si afferma nell'impugnata sentenza (pag.539/540) che Giovanni Ventura ricevette certamente in consegna da Franco Freda almeno uno dei timers ; lo consegnò a sua volta a Franco Comacchio nell'autunno del 1969, chiedendogli se fosse in grado di assicurarne il funzionamento in una bomba.

Aggiunge la sentenza....."non può pertanto non rilevarsi il notevole valore accusatorio del fatto che in epoca assai vicina a quella dei gravissimi attentati del 12 dicembre 1969, Giovanni Ventura aveva la disponibilità diretta di uno o più timers (non è stato possibile accertare se il timer mostrato al Lorenzon fosse quello stesso poi consegnato al Comacchio od un altro) da lui destinati alla confezione di ordigni esplosivi"".

L'argomento viene poi ripreso, per riassunto, dalla sentenza, nel riepilogo, già visto, delle fonti di prova (pag.594 e segg.) con la testuale enunciazione:"8)-l'esibizione da parte del Ventura, di un timer di quelli acquistati dal Freda nel settembre 1969 a Guido Lorenzon ed a fine novembre-inizio dicembre dello stesso anno a Franco Comacchio con la chiara enunciazione del progettato impiego di esso in ordigni esplosivi".

era diversa di forma e colore. Ricordo che la fabbricazione era tedesca e che si leggeva dopo avere tolto il dischetto la parola "Germany" """.

Sembra invece, a questa Corte, che l'esame più approfondito di tale punto non consente di condividere le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di 1° grado.

Comacchio, nel su riportato verbale d'interrogatorio del 27.1.1972, ha attribuito a Ventura l'intenzione di usare i timers per "ordigni esplosivi". Egli però, in precedenza, si era espresso in maniera più circostanziata e completa. Infatti, nell'interrogatorio del 6.11.1971 reso al P.M. di Treviso (in cartella 2/4 foglio 25 retro), aveva testualmente dichiarato:"Nel corso di un colloquio che ebbe luogo prima di dicembre 1969, Ventura Giovanni mi chiese esplicitamente se me la sentivo di collocare ordigni su treni delle Ferrovie dello Stato: precisò che gli ordigni andavano collocati nelle toilettes delle vetture di prima classe, in quanto in queste viaggiava "un certo tipo di persone". Aggiunse che gli ordigni erano fabbricati con un congegno a tempo simili a quello usato nelle lavatrici ; disse anche che i congegni a tempo erano di fabbricazione e provenienza tedesca. Poco tempo dopo, in autovettura, il Ventura mi mostrò un congegno del genere, poco più piccolo di un pacchetto di sigarette: congegno relativamente al quale mi chiese se ero in grado di assicurarne il funzionamento in occasione della collocazione nei luoghi dovuti. A tale scopo tenni in casa per circa una settimana tale congegno ; poi lo gettai via. Faccio osservare che fin dal primo momento respinsi la proposta del Ventura ritenendola tra l'altro assurda. Il Ventura non accennò ad una sua eventuale partecipazione a recenti attentati compiuti su treni. Capii però che egli cercava delle persone che

potessero compiere atti del genere ; o meglio capii questo in epoca successiva quando il comportamento del Ventura mi insospettì".

Tale assunto il Comacchio aveva poi integralmente ribadito in sede di confronto col Ventura in data 16.12.1971 (ibidem foli 273 e 274) nei seguenti termini:"confermo quanto ho dichiarato al P.M. relativamente alla proposta fattami da Giovanni Ventura di collocare ordigni esplosivi sui treni ed al possesso di un congegno a tempo datomi dallo stesso Ventura. A.D.R.-Tale proposta l'ho avuta nell'autunno del 1969. Ho gettato il congegno perchè non avevo dato importanza alle proposte del Ventura. Tali proposte mi furono fatte in occasione di un viaggio in macchina.Secondo il Ventura gli ordigni dovevano essere posti negli scompartimenti di prima classe dei treni" (1).

Ora, come si è già avuto modo di puntualizzare, Comacchio è un personaggio il cui comportamento processuale va riguardato con ancor maggiore cautela rispetto al Pan, per il particolare risentimento che poteva nutrire nei confronti del Ventura (il quale, non solo lo aveva coinvolto nella vicenda delle armi, ma gliene aveva addirittura attribuito l'appartenenza) e quindi per il più accentuato interesse di tenere distanziate le rispettive posizioni, e di atteggiarsi an-

(1)-In dibattimento il Comacchio è stato meno preciso sulla data e sulle modalità dell'episodio, ma si è comunque richiamato alle dichiarazioni rese in periodo istruttorio. V.interr.udienza dibatt.28/2/1977 in Cart.T/I.

zi a suo accusatore per allontanare da sè ogni sospetto.

Queste riserve, però, non hanno ragione di sussistere con riferimento all'episodio del timer, perchè nel caso di specie le dichiarazioni del Comacchio hanno trovato una sostanziale conferma da parte dello stesso Ventura, il quale ha finito con l'ammettere di averglielo consegnato, sia pure nello ambito del suo asserito ruolo di informatore del S.I.D., per accertare se effettivamente potesse adattarsi in un congegno esplosivo.

L'episodio, così come riferito dal Comacchio, deve ritenersi perciò rispondente a verità ; ma le conclusioni non possono essere quelle a cui è pervenuta la Corte di primo grado: perchè se Ventura, ancora poco tempo prima della strage, consegnava agli amici, sia pure a scopo di studio e di sperimentazione criminosa, qualche timer in suo possesso, si potrà solo desumere da questa circostanza - a definitiva smentita della sua versione - che anche dopo gli attentati dell'8-9 agosto egli continuava nella sua attività sovversiva, ma non si potrà acquisire da quell'episodio alcuno specifico apporto indiziario per legare la sua responsabilità alla strage, dovendosi se mai dedurre, sulla base di quelle dichiarazioni del Comacchio, che alla vigilia del 12 dicembre la destinazione di quei temporizzatori era programmata, almeno secondo le enunciazioni fatte dal Ventura non per attentati alle banche ma per continuare l'attività terroristica sugli stessi obiettivi già presi di mira nell'agosto 69.

E) LA RICERCA DELLE CASSETTE METALLICHE DA PARTE DI FREDA E VENTURA.

Il teste Fabris, nel deporre in data 22.1.1972 davanti al Giudice Istruttore di Treviso, aveva così testualmente riferito:"Ricordo ancora che nel settembre 1969, cioè al tempo della ricerca dei commutatori, il Freda mi disse che doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa e mi chiese se potevo trovargliene una. Con la mano mi fece vedere le dimensioni della cassetta che gli serviva. Capii che gli occorreva una cassetta di dimensioni 20x20 (centimetri). Io lo indirizzai alla ditta UPIM, dove avevo in precedenza acquistato una cassetta per riporre il denaro, di forma rettangolare e delle dimensioni cm.25 per 10 circa. Mi rispose che non erano le misure idonee"".

Nei confronti di questo testimone la difesa del Freda ha posto in dubbio la sua attendibilità, sottolineando soprattutto che lo stesso, almeno nella fase istruttoria, avrebbe dovuto assumere a rigore la posizione di coimputato,sia per la consulenza prestata al Freda, in ordine all'acquisto dei timers, sia per tutte le altre delucidazioni fornitegli.

Non ritiene però la Corte, anche se il Fabris non ha fatto mistero dello stato di preoccupazione in cui versava allorquando era stato interrogato dai Magistrati di Treviso (1) che egli debba essere considerato un teste mendace. Le sue dichiarazioni, in parte confermate dal Freda (che fra l'al-

(1)-V.confronto Ventura-Fabris del 13.6.1972 in Vol.24/18 F.11-19 istruz.Freda.

tro lo aveva inizialmente definito "una persona onesta") appaiono,oltre che verosimili, precise, obiettive e circostanziate ; egli, anzi, avrebbe dovuto avere, proprio per il timore di essere coinvolto nella vicenda, l'interesse di non far menzione di tanti particolari che avrebbero potuto dimostrarsi compromettenti anche in suo danno.

Non si può,quindi, ritenere che abbia esagerato, nel riferire tutte quelle circostanze, per personali motivi di preoccupazione ; se mai qualche cedimento egli ha avuto proprio nei confronti del Ventura,e poi in dibattimento, quando ha tentato di sminuire alcune sue affermazioni in ordine appunto alle cassette metalliche, assumendo che servivano al Freda per un apparecchio antifurto (1).

Tanto rilevato circa l'attendibilità dei riferimenti del Fabris nei confronti di Freda, si deve d'altra parte aggiungere, per completare la trattazione dell'elemento indiziario in esame, che nello stesso periodo di tempo (2) anche il Ventura si rivolgeva al Pan per chiedergli delle cassette di ferro da usare al posto di quelle di legno impiegate negli attentati ai treni.

E' chiaro quindi, collegando logicamente e temporalmente le due circostanze, che entrambi gli imputati, nel settembre 969

(1)-V. confronto Ventura-Fabris del 22.3.1973 in Vol.24/18 F.54 istruz.Freda e vol.dep.in dibattimento in cartella T/5 fasc.181 F.2.
(2)-V. il già citato memoriale Pan in cart.2/6 F.9/18 istrz. Freda.

andavano alla ricerca di contenitori più resistenti in cui inserire gli ordigni per una più sicura riuscita del loro funzionamento ; manca peraltro una esplicita indicazione degli obiettivi dei futuri atti terroristici,ma tenuto conto delle successive proposte fatte da Ventura a Comacchio, non è da escludersi che in previsione fossero sempre attentati in danno dei treni.

F) LE BORSE USATE PER GLI ATTENTATI E L'ACQUISTO A PADOVA DELLE 4 BORSE MOSBACH-GRUBER.

Il Giudice Istruttore di Milano aveva ritenuto che le indagini da lui espletate avessero fatto emergere con sicurezza i seguenti dati:

1°)-che certamente nell'attentato alla B.C.I. di Milano era stata usata una borsa modello 2131 similpelle Peraso nera della Mosbach Gruber ;

2°)-che analoga borsa, ma similpelle City marrone, era stata pure usata con certezza per l'attentato al Museo dell'Altare della Patria ;

3°)-che probabilmente una borsa dello stesso tipo era stata usata presso la Banca Naz.Agricoltura di Milano, anche se non era stato possibile stabilirne il colore ;

4°)-che nel 1969, dei 35 negozi in Italia riforniti dalla Mosbach Gruber, solo 3 avevano ricevuto entrambi i modelli 2131 Peraso Nero e City marrone, ossia: il negozio "Al Duomo" di Padova, il negozio "Biagini" di Milano e la valigeria "F.lli Protto" di Cuneo ;

5°)-che di questi tre negozi, peraltro, solo quello "Al "Duo-

mo" di Padova usava attaccare al manico, con una cordicella il cartellino del prezzo ; (tale cordino era stato appunto notato sul manico della borsa rinvenuta presso la Comit, ma era poi sparito, per cui non era stato più possibile confrontarlo con quelli usati nel negozio "Al Duomo") ;

6°)-che il pomeriggio del 10.12.1969 un giovane sconosciuto aveva acquistato 4 borse mod.2131, di cui tre City marrone ed una Peraso nera, presso la predetta valigeria di Padova.

Da tali premesse, quindi, il G.I. era pervenuto alle seguenti testuali conclusioni :"Se le borse 2131 impiegate negli attentati erano state acquistate in Italia, come lasciava tranquillamente ritenere il fatto che in Italia fossero stati acquistati i timers ed il fatto che i timers stessi fossero stati acquistati da persona, il Freda, residente in Padova, esse erano state certamente acquistate quindi presso il negozio "Al Duomo" di Padova" (ved.pag.40 della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio).

Si deve dire subito, però, che tale conclusione di certezza non ha alcun fondamento, in quanto il G.I. vi è pervenuto sulla base di presupposti in parte errati, ed attraverso un ragionamento frettoloso e privo di rigore logico, tanto è vero che anche la Corte di I° grado ha dovuto largamente ridimensionarlo.

Non è esatto, in primo luogo, che probabilmente era stata adoperata anche presso la Banca Naz.Agr. di Milano una borsa del tipo 2131. Una affermazione del genere sarebbe stata possibile, al più, sulla base della perizia espletata nell'istruzione romana, che aveva ritenuto per le tre borse (rispettivamente usate presso la Banca Naz.Agr. di Milano, il Pennone dell'Altare della Patria, e la B.N.L. di Roma), l'identità del colore (nero), ed una certa somiglianza rispetto a quella rinvenuta presso la B.C.I. di Milano, per cui si sarebbe potuto presumere che anche queste appartenessero alla stessa ditta tedesca.

Senonchè, la successiva perizia, disposta proprio dal G.I. di Milano sui frammenti metallici delle borse, si era espressa in termini categoricamente negativi avendo concluso:"che solo il supporto maniglia repertato all'Altare-Museo corrispondeva a quello analogo della borsa rinvenuta presso la Comit di Milano (che fungeva ovviamente da parametro), mentre tutti gli altri reperti provenienti dalla Banca Naz.Agr.,dalla B.N.L. e dal Pennone dell'Altare della Patria, non potevano essere attribuiti a borse modello 2131, ma provenivano certamente da altri tipi di borsa" (1).

Di conseguenza, alla stregua di quel responso peritale, mai confutato da altre risultanze, non si può affatto presumere, anzi si deve addirittura escludere,che le altre tre borse,comprese quella usata presso la B.N.A. di Milano,appartenessero al modello 2131 della Mosbach Gruber.

In secondo luogo, è venuto meno nel corso del processo, e ne ha dato atto la stessa sentenza di I° grado (pag.549),anche l'altro presupposto relativo al sistema usato per l'appo

(1)-Vol.21/2 sottofasc.3 F.1/10 istruz.Freda.

sizione del cartellino del prezzo, in quanto nel corso del dibattimento il teste Biagini, titolare dell'omonimo negozio di Milano, ha chiarito che egli usava talvolta attaccare quel cartellino ad una cordicella legata alla maniglia, cioè come solitamente si faceva nel negozio "Al Duomo" di Milano. Neanche questo particolare, quindi, costituiva un sicuro elemento per escludere gli altri due negozi dal novero di quelli dove poteva essere stata acquistata la borsa.

In terzo luogo e rispetto all'elemento del cordino - sul quale il G.I. non aveva potuto esprimere allora un giudizio - è intervenuta in seguito una certezza negativa: che cioè presso il negozio "Al Duomo" di Padova si adoperavano dei cordini del tutto diversi da quello risultante dalla fotografia della borsa rinvenuta presso la Banca Commerciale Italiana di Milano. Infatti, nel corso del dibattimento di I° grado, sia la commessa della predetta valigeria Galeazzo Rosetta, sia il Commissario di P.S. Mento (che aveva avuto modo di osservare il cordino prima della sua sparizione), hanno escluso ogni possibile identità del cordino fotografato con quelli usati solitamente nel negozio (1) ; ed alla medesima conclusione è pervenuta la stessa sentenza di primo grado (pag. 549/550) attraverso il confronto tra la stessa fotografia ed i campioni di cordoncino già acquisiti in fase istruttoria.

Sulla base di questi fondamentali rilievi, già sussisterebbe

(1)-V.Cart.T/4 Fasc.152/153.

be più che fondati motivi per escludere ogni valore indiziario all'episodio dell'acquisto di 4 borse a Padova nel pomeriggio del 10 dicembre 1969. E' certo, infatti, stando a quanto risulta dal promemoria della Questura di Padova del 16.12.1969 (in cui si riproducevano in sostanza i ricordi, allora molto più precisi, della commessa Rosetta Galeazzo), che in quella circostanza erano state acquistate 4 borse modello 2131, di cui tre marrone ed una nera. Non vi è quindi, anzitutto, coincidenza tra il numero delle borse acquistate a Padova, e quello delle borse usate negli attentati. Questo divario, peraltro, è destinato a diventare ancora più sensibile ove si consideri: che solo due delle cinque borse usate dagli attentatori erano del modello 2131, mentre le altre tre, secondo le già esaminate conclusioni della perizia milanese, erano certamente di tipo diverso ; che inoltre, stando alle risultanze - su questo punto mai smentite - della perizia romana, delle 5 borse usate negli attentati, 4 erano di colore nero ed una di colore marrone, mentre a Padova ne erano state acquistate tre marrone ed una nera ; che pertanto, anche sotto questo aspetto, due di quelle borse marrone vendute a Padova non erano state certamente usate negli attentati.

Di conseguenza, ed in via puramente teorica, solo le due borse 2131 Peraso Nero e City marrone, rispettivamente usate presso la B.C.I. e presso il Museo dell'Altare della Patria, avrebbero potuto identificarsi in due delle quattro acquistate a Padova.

Senonchè, sul piano dei riscontri obiettivi, c'è ancora un'ulteriore esclusione da apportare ; perchè, come si è già

detto, la borsa Peraso nero rinvenuta presso la Comit aveva un cordino diverso da quello usato presso la valigeria "Al Duomo" di Padova, e quindi non avrebbe potuto logicamente identificarsi con quella unica di color nero venduta a Padova il 10.12.1969.

Concludendo, perciò su questo punto si può affermare:1°)-che di quelle 4 borse acquistate a Padova, tre certamente non sono state adoperate negli attentati del 12 dicembre ; 2°)-che solo per la borsa City marrone, usata presso l'Altare-Museo, sarebbe possibile, sempre in via teorica, l'identificazione con una delle tre borse marrone, oggetto di quello acquisto.

Ma il discorso non può fermarsi qui. Esso deve logicamente estendersi, a questo punto, anche alle modalità di quello acquisto, perchè se ne possa desumere l'assoluta mancanza di ogni valore indiziario nei confronti degli attuali imputati.

Dal sopra ricordato promemoria della Questura di Padova è emerso, sempre sulla base delle indicazioni fornite a suo tempo dalla commessa del negozio "Al Duomo", che l'acquirente delle borse - un giovane di circa 28-30 anni, dei capelli neri, ben vestito, distinto e taciturno - aveva dimostrato solo interesse acchè le borse fossero prive di scomparti, e che lo stesso, anzi, ne aveva chiesto inizialmente solo tre, decidendosi a prenderne una quarta, solo dopo aver trovato conveniente il prezzo ed allontanandosi poi in tutta fretta, dopo la consegna, senza neppure attendere che le borse venissero avvolte nella carta.

Orbene, bisogna intanto cominciare ad escludere, per sgomberare il terreno da ogni possibile dubbio in proposito,che quell'acquirente fosse il Freda. E' vero che la Galeazzo, interrogata dal M.llo Alvise Munari nel settembre 1972,ha dichiarato di aver riconosciuto qualche mese prima in quel giovane l'attuale imputato, attraverso una foto apparsa su un giornale dopo il suo arresto ; ma è anche vero che nel corso della successiva ricognizione, effettuata a distanza di qualche giorno, ella ha indicato al G.I.,prima una e poi un'altra delle quattro persone affiancate al Freda, per cui quel riconoscimento - a prescindere da ogni questione sulla rilevanza che avrebbe potuto avere ove avesse sortito un esito positivo - si è praticamente risolto in un nulla di fatto.

Nè è pensabile, come ha ipotizzato il Procuratore Generale di udienza, che il comportamento tenuto dalla teste Galeazzo durante quella ricognizione, fosse da attribuire a timore, perchè la descrizione a suo tempo da lei data di quel giovane conteneva un particolare sufficiente ad escludere sin da allora l'identificazione di quell'ignoto acquirente col Freda. La commessa aveva,infatti,parlato di un giovane dei capelli neri, mentre l'attuale imputato - ed è uno dei pochi punti pacifici del processo - aveva i capelli bianchi sin dall'età di 18 anni.

D'altra parte, e l'osservazione va aggiunta per completezza, sarebbe stato del tutto improbabile che il Freda fosse andato di persona ad acquistare le borse proprio in quel negozio, essendo stato a suo tempo compagno di studio di

un figlio divenuto poi sacerdote, dal titolare della valigeria (1).

Chiariti questi punti, che per la verità neppure i primi Giudici hanno ritenuto di rilevante significato agli effetti della loro disamina, si deve ora aggiungere che quello acquisto appare difficilmente collegabile con i successivi attentati del 12 dicembre.

Non può non suscitare, infatti, ragionevole perplessità, il particolare che quell'ignoto acquirente avesse chiesto allo inizio solo tre borse (due in meno, quindi di quante avrebbero dovuto occorrergliene per gli attentati), e si fosse poi deciso ad acquistarne una quarta per la convenienza del prezzo: un comportamento del genere, perfettamente comprensibile in un normale acquisto, diverrebbe invece inesplicabile se posto in relazione a fatti criminosi già programmati, sopratutto del tipo e della gravità di quelli commessi il 12 dicembre 1969.

D'altra parte, un motivo di collegamento con gli attentati non sarebbe riscontrabile neanche nella fretta dimostrata dal giovane in quella circostanza, posto che almeno tre di quelle borse non furono certamente poi usate il 12 dicembre ; anzi, sotto questo profilo, la logica imporrebbe di ritenere quello episodio del tutto estraneo ai fatti in esame.

Per le ragioni fin qui esposte sono perciò da disattendere anzitutto le conclusioni cui è pervenuto a suo tempo

(1)-V.dep.Giurato Fausto in vol.26/2 F.94 istruz.Freda.

il Giudice Istruttore, secondo le quali le borse usate negli attentati del 12 dicembre 1969 erano state certamente acquistate a Padova.

Ma non è da condividere neanche l'altra, più limitata, conclusione cui è pervenuta a sua volta la Corte di I° grado, secondo la quale rimarrebbe comunque fermo ed inattaccabile un elemento indiziario di notevole interesse, ossia che due delle borse acquistate a Padova erano uguali-per il modello, il materiale impiegato e per il colore - a quelle usate dagli attentatori del 12.12.1969 in due dei cinque obiettivi presi di mira. In primo luogo quella eventuale identità, come si è già detto, potrebbe configurarsi solo per una borsa (la City marrone adoperata presso la B.N.L. di Roma) ;ed in ogni caso, quel preteso indizio era stato già svalutato dalla stessa sentenza di primo grado (pag.548) allorquando, nel criticare il metodo di impostazione delle indagini seguito dal G.I. di Milano, gli aveva addebitato di non essersi posto il problema del mercato estero, attraverso il quale non poteva escludersi in modo assoluto che le borse, specie in considerazione della nazionalità della ditta produttrice, avessero potuto pervenire agli attentatori.

Le considerazioni fin qui svolte renderebbero praticamente superfluo l'esame di un altro argomento addotto dalla difesa dell'imputato Freda per dimostrare che nessun collegamento sussiste tra le borse acquistate a Padova e quelle usate negli attentati ;e cioè che, come affermato dal teste Ernst Dier Specht, contitolare della Mosbach Gruber, esi-

stevano altri modelli, e precisamente il Modello 2130 ed il Modello 2132, aventi le stesse parti metalliche del modello 2131. Tuttavia è opportuno,per completezza, spendere qualche parola sul punto.

Trattasi,in effetti, di una affermazione che, mentre non trova riscontro nelle dimensioni, sia pure esterne, dei modelli 2130 e 2132- entrambi meno lunghi di alcuni centimetri rispetto al modello 2131- (modello 2130: centimetri 40x28x8 ; modello 2131: centimetri 44x30x9,5 ; modello 2132: centimetri 43x33x16), non appare nel contempo rigorosamente controllata per quel che riguarda le parti metalliche, e non può essere quindi acquisita come un dato di assoluta certezza.

Concludendo, si può affermare che l'argomento rappresentato dall'acquisto delle borse a Padova, ed inizialmente apparso come uno degli indizi più gravi, si è in effetti dimostrato del tutto evanescente, non potendosi attribuire alcuna particolare rilevanza indiziaria al fatto che due giorni prima dei cinque attentati di Roma e di Milano siano stati acquistate in Padova 4 borse,di cui tre certamente non sono state utilizzate in quegli episodi criminosi.

G) LE BORSE VISTE NELLO STUDIO DI FREDA.

Si assume nella sentenza di primo grado che l'indizio rappresentato dalle borse guida in direzione della celluna veneta anche per altra via, ossia attraverso le deposizioni del teste Livio Iuculano e della ex segretaria del Freda Liliana Sannevigo, i quali avrebbero notato, in epoca vicina ai

fatti in esame, la sospetta presenza di più borse nello studio dell'imputato.

In particolare, il Iuculano avrebbe notato nei primi di dicembre del 1969, nello studio del Freda, 4 o 5 borse in fila tutte uguali e dal colore sul marrone (1).

La Sannevigo, invece, che aveva lavorato come segretaria nello studio del Freda dall'1.12.1969 al 23.2.1970, avrebbe notato, in epoca imprecisata, ma che ella avrebbe collocato intorno al gennaio 1970, tre-quattro borse color marrone, probabilmente disuguali tra di loro e di dimensioni più grandi rispetto ai modelli 2131 esibitile dal G.I. durante la sua deposizione (2).

A parte le riserve espresse dagli stessi primi Giudici sulla credibilità del teste Iuculano, definito nell'impugnata sentenza un pregiudicato mitomane, anche se talvolta capace di dire il vero ;ed a parte il rilievo che la teste Sannevigo avrebbe notato le borse solo nel gennaio 1970, e quindi in epoca posteriore agli attentati : c'è da osservare che le circostanze riferite da entrambi i testi appaiono troppo vaghe ed imprecise per essere assunte come seri elementi indiziari.

Di conseguenza,anche a voler ritenere sospetta,(ed a rigore non avrebbe dovuto esserlo in uno studio legale), la contemporanea disponibilità di più borse da parte del Freda,

(1)-Vol.25/6 istruz.Freda.
(2)-Vol.25/11 F.7/10 istruz.Freda.

non si riuscirebbe comunque a ravvisare alcun sicuro collegamento, attesa appunto l'assoluta genericità delle indicazioni fornite dai testi sulla forma e sulle dimensioni tra le borse da questi ultimi notate, e quelle usate per gli attentati.

Le deposizioni suddette, quindi, sono da ritenersi prive di ogni rilevanza probatoria.

Terminata la disamina del primo gruppo di indizi, si può passare a quelle del secondo gruppo ed aventi ad oggetto: le confidenze fatte da Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon ed a Ruggero Pan ; l'alibi di Ventura Giovanni per il 12 dicembre ; le confidenze fatte dallo stesso Ventura Giovanni al Lorenzon ; le dichiarazioni rese dal medesimo imputato in fase istruttoria.

H) LE CONFIDENZE DI ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969.

Comacchio Franco, nell'interrogatorio reso il 6.11.1971 (1) al P.M. di Treviso, dopo aver riferito le proposte ricevute dal Ventura Giovanni in ordine al collocamento degli ordigni sui treni, aveva così testualmente continuato: "Successivamente alla partenza del Ventura Giovanni, e comunque prima del 12 dicembre il Ventura Angelo mi confidò che tra poco sarebbe avvenuto "qualcosa di grosso" ; in particolare una marcia di fascisti a Roma e "qualcosa che sarebbe avvenuta nelle banche" ; sul momento non diedi peso alla cosa ; i sospetti

(1)-Cart. 2/4 F.23 istruz.Freda.

mi vennero dopo la divulgazione dei fatti che coinvolsero il Ventura Giovanni".

A tali dichiarazioni seguiva il giorno dopo quella della moglie Zanon Ida che, a proposito del Ventura Angelo, riferiva: "Il giorno della strage di Milano (12.12.1969) il Ventura venne in negozio da Coin a Padova dove io al tempo lavoravo. Venne anzi due volte: la prima di mattina da solo ; la seconda, di pomeriggio, in compagnia di mio marito. Subito dopo la perquisizione disposta dalla Magistratura nell'abitazione dei Ventura in Castelfranco Veneto, nella seconda metà di dicembre 1969, il Ventura Angelo mi pregò di riferire che qualora fossi stata chiamata a deporre dal Magistrato inquirente, io lo avevo notato lontano dal luogo della strage in Padova il 12 dicembre suddetto".

Dopo la trasmissione degli atti da Treviso a Padova, il Comachio, sentito dal G.I. di questa città il 27.11.1971, non solo ribadiva di aver ricevuto dal Ventura Giovanni, a fine novembre - primi di dicembre del 1969, la proposta di collocare ordigni sui treni, ma aggiungeva ancora, a proposito del fratello Angelo: "La sera del 12.12.1969, verso le ore 17, incontrai l'Angelo Ventura in un bar di Castelfranco, e questi mi invitò ad accompagnarlo a Padova perchè "doveva farsi vedere lì" ; io lo accompagnai e ricordo di avere fatto un giro anche nel negozio Coin. Dal 13 dicembre io sono rimasto a casa ammalato per un mese esatto e per i primi 5/6 giorni l'Angelo Ventura è venuto a casa mia per farmi da mangiare (a quel tempo anche mia madre e mio padre erano amma-

lati), ma l'Angelo Ventura preparava da mangiare solo per me; tale interessamento, del tutto insolito ed eccezionale, mi diede motivo di sospettare che egli mi avesse detto qual che cosa di più di quello che avrebbe dovuto in relazione ai noti fatti del 12 dicembre e che avesse in animo di fare qualche cosa, onde io non potessi nuocergli. Devo però ammet tere che egli in tutte le volte che è venuto a casa mia non è tornato più sull'argomento"" (1).

La sentenza di primo grado, soprattutto sulla base di queste dichiarazioni, ha ritenuto che il Ventura Angelo doveva avere effettivamente appreso qualche notizia da serie fonti di informazioni, tanto è vero che appena verificatasi le esplosioni, e quando la notizia non si era ancora diffusa, aveva cercato per sè un alibi, incontrandosi col Comacchio a Castelfranco e recandosi poi a Padova con lui presso i ma gazzini dove lavorava la moglie.

Non sembra però che il convincimento dei primi Giudici possa essere condiviso.

Si è già detto che le dichiarazioni di Comacchio vanno accolte con le dovute riserve per l'interesse,che egli aveva, di lanciare accuse contro i fratelli Ventura onde allon tanare da sè ogni sospetto di complicità. Ed in effetti, l'anticipazione che gli sarebbe stata fatta dal Ventura Angelo, circa una marcia di fascisti a Roma, o qualcosa che sarebbe avvenuta nelle banche, appare troppo fantasiosa e fumosa per meritare una seria attenzione, specie ove si

(1)-Cart.2/4 F.105 istruz.Freda.

consideri che neanche in fase istruttoria, le sue dichiarazioni avevano costituito un valido argomento agli effetti di una incriminazione del Ventura Angelo per il delitto di strage (1).

Ma la conferma più evidente dell' inattendibilità di tali accuse si coglie proprio nella dichiarazione sopra riportata, resa dal Comacchio al G.I. di Padova, quando ebbe ad assumere che il Ventura Angelo, col quale si era incontrato a Castelfranco Veneto, gli aveva chiesto di accompagnarlo a Padova "perchè doveva farsi vedere lì".E' evidente l'intenzione del Comacchio di lanciare con quella frase ombre e sospetti sul Ventura Angelo, facendo intravvedere un suo particolare interesse a cercare un qualche alibi proprio nella giornata del 12 dicembre 1969; tale tentativo, però, è del tutto puerile. Infatti, se è logicamente credibile che il Ventura, dopo la perquisizione subita nella sua abitazione a seguito della strage, abbia chiesto alla Zanon, come costei assume, di riferire al Magistrato di averlo visto in Padova nell'ora in cui scoppiavano gli ordigni, è assolutamente inconcepibile, invece, che il 12 dicembre egli sia andato a Padova proprio per precostituirsi quell'alibi,quando il fatto di trovarsi già in quel pomeriggio a Castelfranco Veneto, a notevole distanza da Roma e da Milano, lo

(1)-Il Ventura Angelo (oltre che incriminato per partecipazione ad associazione sovversiva) era stato infatti indiziato solo per gli attentati ai treni ed è stato poi prosciolto di quest'ultima imputazione dal G.I. di Catanzaro.

avrebbe posto al riparo da ogni sospetto di partecipazione materiale a quegli episodi criminosi.

Le circostanze riferite dal Comacchio appaiono pertanto del tutto inidonee a fornire seri argomenti indiziari.

La sentenza di primo grado ha ravvisato,poi, un ulteriore elemento di prova sulla base di un altro episodio,riferito da Ruggero Pan nel suo memoriale, e poi confermato nel confronto col Ventura Angelo: costui, a dire del Pan, verso le ore 17-18 del 12 dicembre si era precipitato a casa sua a Castelfranco, dove egli si trovava ammalato, dicendogli testualmente: "è successa una carneficina, però mio fratello non c'entra".

I difensori di Freda e di Ventura hanno posto in dubbio l'attendibilità di quel riferimento, che sarebbe stato invece frutto di una collusione tra Pan e Comacchio nel periodo in cui essi erano detenuti nello stesso carcere, dopo la comune incriminazione per l'occultamento delle armi del Ventura; e soprattutto hanno fatto rilevare che all'ora,da lui indicata, di quella visita da parte del Ventura Angelo, in effetti, nessuna notizia della strage era stata data ancora dalla radio che l'aveva comunicata solo alle ore 18.30 e dalla televisione (che l'aveva trasmessa addirittura alle 20.30) (1).

In verità, a parte queste discordanze attribuibili anche ad imprecisione di ricordi,non sussistono validi motivi per disattendere il Pan. Quello che però non si può

(1)-V.Cart.S/C Fasc.2 F.3

condividere è il valore indiziante dato dai primi Giudici a quella frase.

Si legge,invero, nella impugnata sentenza, che il Ventura Angelo aveva negato l'episodio riferito dal Pan perchè sarebbe stato "impossibile da parte sua spiegare il collegamento tra la strage e la posizione del fratello Giovanni, sia pure per affermare l'estraneità di questi agli effetti disastrosi degli attentati, senza fare intendere più o meno esplicitamente il coinvolgimento del congiunto negli attentati stessi.Se tale coinvolgimento non vi fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso logico dare al Pan la notizia della strage e porre contestualmente il problema della colpevolezza o meno di un suo familiare sicuramente estraneo al fatto delittuoso".

A siffatta argomentazione è agevole però contrapporre,una spiegazione altrettanto logica, fondata su fatto accertati, e che ne svilisce ogni valore probatorio, anche indiziario.

Giovanni Ventura,infatti, faceva parte di una associazione sovversiva che aveva commesso numerosi attentati terroristici. Il fratello Angelo, che di quella associazione faceva pure parte, ne era ovviamente consapevole. E certamente non ne era ignaro il Pan, il quale aveva avuto modo di apprendere numerosi particolari che aveva poi riferito ai Magistrati. E' ipotizzabile,quindi, che il Ventura Angelo abbia potuto dare quella notizia al Pan proprio sul presupposto della conoscenza che costui aveva della loro attività. Riguardato l'episodio in questa ottica, la frase da lui profferita ben può essere allora interpretata non come

ammissione, sia pure implicita, del coinvolgimento del fratello nella strage, ma al contrario come l'annunzio di un fatto che, almeno a suo dire, non rientrava nell'attività criminosa del congiunto. E naturalmente, si spiega pure, sotto questo profilo, perchè il Ventura Angelo abbia negato lo episodio nella sua globalità: quella frase, infatti, anche se a lui era servita a proclamare l'estraneità del fratello negli attentati del 12 dicembre, dava però nel contempo per scontata la sua responsabilità per altre precedenti azioni terroristiche, sicchè nessun interesse avrebbe avuto il Ventura Angelo ad ammetterla.

Neanche da queste pretese confidenze del fratello di Giovanni Ventura si può trarre pertanto un valido argomento indiziario a carico degli imputati in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969.

I) L'ALIBI DI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 1969.

E' assolutamente pacifico che Giovanni Ventura, con riferimento alla prima quindicina del dicembre 1969, è stato a Roma nei giorni dal 5 all'8, e dal 10 all'11; nel corso di quest'ultima giornata è rientrato nel Veneto, ma il 12 dicembre ha fatto ritorno nella capitale, da dove è ripartito poi in aereo il 13 successivo. Risulta, inoltre che egli ha di nuovo pernottato a Roma nei giorni 16 e 17 dicembre.

Con specifico riferimento al ritorno a Roma nella giornata del 12 dicembre, Ventura ha assunto di essere partito in treno dalla stazione di Padova verso le ore 11.30-12, e di essere arrivato dopo le ore 17. Quanto al motivo di quel

viaggio, ha sostenuto di aver dovuto ritornare nella capitale - che aveva lasciato il giorno prima - perchè la stessa mattina del 12 era stato informato che il fratello Luigi, il quale studiava presso un pensionato di Roma, aveva subito proprio l'11 dicembre una delle solite crisi epilettiche; sempre a suo dire, quindi, il Ventura Giovanni, era andato prima a Padova per parlare della malattia del fratello col medico curante dott.Luigi Ferlini; lì si era anche incontrato col Pozzan, per esaminare alcune contabilità; e poi era stato da lui accompagnato alla stazione.

Quest'alibi trovava peraltro riscontro nella dichiarazione già resa dal Pozzan al G.I. di Treviso in data 1.3.1972, e che era del seguente tenore:"ricordo che la mattina del 12 dicembre verso le 9-9,30 venne da me il Giovanni Ventura accompagnato dal fratello Angelo. Questi si allontanò subito alla guida, se ben ricordo della solita B.M.W. color crema di Giovanni adducendo che doveva recarsi a scuola. Giovanni rimase da me (ero cioè nella mia abitazione presso la Configliachi) fino alle 11-11.30. Parlammo ed esaminammo la contabilità della Litopress che mi aveva affidato tempo prima. Ricordo che fece una telefonata a Padova a persona che non sò indicare. Lo accompagnai pòi con la mia vettura alla stazione, ove prese il treno per Roma. La visita non era stata nè prestabilita, nè preannunziata. A D.R.-Il Ventura mi disse che veniva da Castelfranco e che si recava a Roma per affari (Litopress) e che aveva premura perchè il fratello aveva avuto una delle solite crisi epilettiche"".

I primi Giudici hanno ritenuto inattendibile, sia l'assunto del Ventura, che quello del Pozzan, non solo per quanto riguardava i movimenti del primo in Padova la mattina del 12 dicembre (1)e l'orario della sua partenza per Roma, ma anche e soprattutto per quanto concerneva il motivo di quel viaggio (ossia la malattia del fratello) in ordine al quale, anzi, a loro parere, si sarebbe verificato il crollo più disastroso.

Si rileva in proposito nell'impugnata sentenza che in effetti il Ventura Luigi aveva avuto il primo attacco di epilessia,non la mattina dell'11 dicembre, ma in quella del 14 dicembre 1969, alle ore 12.30 ,come risultava dalla precisa deposizione del teste Don Sartorio, confermata da un documento ineccepibile (2) e da tutte le altre prove testimoniali e documentali raccolte nell'istruzione e nel dibattimento. In particolare: il teste Massari aveva detto che il Ventura la sera del 12 nulla gli aveva riferito sulla malattia del fratello; nella agenda di Stefano Sestili risultava annotata,sotto la data dell'11 dicembre,"ore 19, 30 telefona Ventura a Via Lazio, dice che viene domani" (il Ventura, quindi,aveva già programmato dalla sera prima la partenza per Roma e non, come egli asseriva, durante la mattina del 12, appena appresa la notizia dell'attacco avuto dal fratello); il medico curante,dottor Ferlini di Padova, era risultato assente dall'Ospedale nei giorni 11-12 e 13 dicembre, e quindi poteva essere stato chiamato dal Ventura al massimo il giorno 14; l'elettroencefalogramma del dottor Marchini, acquisito nel corso del dibattimento, portava la data del 15 dicembre con riferimento a crisi avute "nella giornata di ieri" e quindi del 14 nel contempo, l'affermazione del neurologo Gherardi di aver visitato il paziente l'11 dicembre non smentiva tutte le altre risultanze, in quanto era basata su una ricostruzione postuma della visita fatta.

(1)-Ciò a causa di alcune contraddizioni tra lo stesso Ventura,il fratello Angelo,ed il Pozzan.(pag. 581/582)
(2)-V.documentazione della Croce Rossa Italiana in Vol. 32/2 fasc.20 istruz.Freda.

Di conseguenza, hanno concluso i Giudici di primo grado,il Ventura è andato a Roma per motivi diversi da quelli da lui indicati, e quindi chiaramente illeciti.

Osserva però questa Corte che le argomentazioni contenute nell'impugnata sentenza sono, solo apparentemente, ineccepibili, mentre in effetti devono essere largamente rivedute.

Intanto si impone una prima osservazione per quanto riguarda la dichiarazione di Pozzan che, come si è visto,coincide pienamente su questo punto con le dichiarazioni di Ventura. Pozzan, e lo si è detto più volte, non è un individuo su cui si possa fare affidamento, ed è perciò legittimo il sospetto sulle sue dichiarazioni, specie quando queste riguardano la posizione degli altri suoi complici.

Nel caso di specie, però, egli non ha confermato un alibi già fornito dal Ventura, ma al contrario ha anticipato una

versione che poi costui darà nel corso dei suoi vari interrogatori successivi. Non va dimenticato, infatti, che le dichiarazioni ora viste del Pozzan, risalgono all'1.3.1972 e che a quell'epoca, anche se le indagini del G.I. di Treviso si stavano orientando verso Freda e Ventura, quali autori della strage, nessuna accusa era stata ancora esplicitamente mossa contro di loro, e soprattutto nessuna domanda era stata rivolta al secondo circa le ragioni per cui egli era andato a Roma il 12 dicembre e gli orari di partenza e di arrivo (1). Per pensare, quindi ad una compiacen-

(1)-Solo nell'interrogatorio dell'11.12.1971 gli era stato chiesto dal G.I. di Treviso dove si trovasse il 12 dicembre 69 ed egli aveva ribadito: "Ho già risposto in merito al G.I. di Roma e confermo quanto gli riferii" (Cart.2/4 F.207 istruz.Freda).
Nelle dichiarazioni da lui rese al G.I. di Roma non è risultata però verbalizzata alcuna domanda rivolta in proposito al Ventura.
Secondo, anzi, il Sartori Alberto (v.dep.al G.I. di Milano in data 8.4.1972 in vol.25/2 F.122 istruz.Freda), il Ventura gli avrebbe detto, dopo l'interrogatorio reso al G.I. di Roma, che depositaria del suo alibi per il 12 dicembre 1969 erano due persone, di cui una era Barnabò Marco, mentre l'altro, di cui non gli aveva fatto però il nome, aveva addirittura acquistato per lui il biglietto ferroviario a Padova.
Lo stesso Sartori, risentito sul punto, sempre dal G.I. di Milano, il 23/8/1973 (vol.25/15 fol.1/7 istruz.Freda), ha invece modificato tale affermazione, asserendo che, sempre in base a quanto riferitogli dal Ventura, sarebbe stato il Barnabò ad accompagnarlo alla stazione di Padova e ad acquistargli il biglietto per Roma.

te alibi, [illegible] precostituita tra i due, bisognerebbe ritenere, ma l'ipotesi non sembra in effetti molto verosimile, che il Ventura, ancor prima di rendere ufficialmente la sua versione, ne avesse affidato l'anticipazione in tutti i suoi dettagli al Pozzan.

Ma sussistano altri e più specifici rilievi per escludere l'esattezza delle conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di primo grado circa la pretesa falsità di quell'alibi.

Prendendo, infatti, in esame la deposizione di Don Sartorio che costituisce l'elemento base delle argomentazioni dei primi Giudici, si rileva che, se non vi possono essere dubbi sulla verità storica della crisi avuta la mattina del 14 dicembre da Ventura Luigi, non è assolutamente esatta nel contempo l'altra categorica, quanto affrettata affermazione del predetto religioso che quell'attacco sarebbe stato il primo subito dal giovane da quando studiava nel pensionato di cui egli era l'economo.

Un argomento per affermare il contrario, si sarebbe dovuto già cogliere in quel passo dell'interrogatorio sopraripor-tato dal Pozzan in cui quest'ultimo parlava di "solite crisi epilettiche".

Qualunque sia l'opinione che si abbia circa l'attendibili-

A prescindere di tali discordanze nelle dichiarazioni del Sartori, è comunque certo che il Barnabò non avrebbe mai potuto avallare l'alibi del Ventura, perchè alla data del 12 dicembre 69 si trovava a Parigi (v.dep.Barnabò al G.I. di Milano in data 4.9.1973 Vol.25/16 F.1/3 istruz.Freda). Appare quindi poco probabile, in definitiva, che il Ventura avesse potuto fare al Sartori una confidenza del genere.

tà delle sue dichiarazioni, sulla sincerità di quel riferimento - che presupponeva altri attacchi verificatisi in precedenza - non si possono avere dubbi di sorta. Infatti, anche a voler ipotizzare (ma il punto è tutto da discutere) che il Ventura avesse voluto preordinare, tramite il Pozzan, un alibi per il 12 dicembre, in vista di eventuali indagini nei suoi confronti per il reato di strage, non è però pensabile nel contempo che la sua previggenza fosse stata tale da fargli indovinare che, a distanza di oltre un anno, il teste Don Sartorio, non solo lo avrebbe smentito sulla data dello attacco di grande male avuto dal fratello, ma avrebbe addirittura parlato di un'unica manifestazione. L'aggettivo "solite", riferito alle crisi del congiunto, non avrebbe potuto perciò mai rientrare in una giustificazione eventualmente precostituita, rispetto alla quale sarebbe stato anzi del tutto inutile, potendo essere sufficiente a spiegare il motivo di quel viaggio, il solo fatto che il fratello si fosse sentito male, senza necessità di sottolineare la reiterazione degli attacchi.

A questo rilievo si agganciano altri due argomenti, strettamente connessi tra di loro.

Il primo è che lo stesso Don Sartorio, interrogato in dibattimento, ha ammesso (esibendo copia della relativa lettera datata 17.6.1973 e prodotta,peraltro anche dalla madre del Ventura) di aver informato, a suo tempo,il G.I. di Milano, che il giovane Ventura Luigi si era sentito male per gli stessi motivi, anche prima del 14 dicembre. La lettera, che non risultava alligata agli atti dell'istruzione milanese, ma di cui il teste ha confermato il contenuto, era del seguente tenore:" In questi giorni ebbi inaspettata la visita della signora Ventura. Da parte di lei mi si rimprovera di non aver detto tutto circa la malattia di suo figli Luigi. Non so come! Se ciò giova a fare luce circa l'oscura vicenda, ben sia. Senza nulla togliere od aggiungere alla mia deposizione del 2.2.1973 preciso quanto segue, certissimo di averlo detto verbalmente, ma non sicuro se ciò sia stato messo per iscritto. Il giovane Ventura Luigi, già fin dai primi giorni di permanenza in pensione, ha accusato un malessere alla testa ¡malessere tenutomi celato da madre e figlio.Attesto che il giovane Ventura era in cura presso il suo medico di Padova il di cui nome non sò. Attesto ancora che il giovane è stato visitato due volte, in pensione. L'una dal dottor Ciardiello...mi pare nel novembre 1969. Il suddetto dottore consigliò una visita neurologica.Mi rivolsi al dottor Gherardi Danilo...che lo visitò in data non ricordabile e suggerì di effettuare un encefalogramma"" (1).

Il secondo si coglie collegando il contenuto della lettera surriportata con le varie dichiarazioni rese dallo stesso Don Sartorio, e con le altre risultanze acquisite nell'istruttoria e nel dibattimento.

Il religioso aveva affermato, infatti, che il 14.12.1969 il Ventura Luigi aveva avuto una crisi dalla quale si era però rapidamente ripreso, sia pur restando a letto durante la

(1)-V.Cart.T/4 Fasc.176.

giornata, tanto è vero che l'ambulanza della C.R.I.,giunta con a bordo il medico, era ritornata senza che si fosse proceduto ad alcun intervento.

La lettera da lui inviata al G.I. di Milano precisava invece che il Ventura Luigi si era sentito male già una volta in novembre, per cui era stato chiamato il dottor Ciardiello, il quale aveva consigliato una visita neurologica. Questa era stata effettuata dal dottor Danilo Gherardi (chiamato proprio da Don Sartorio),il quale, sentito in dibattimento, ha precisato di aver visitato l'11.12.1969 il Ventura (che aveva avuto immediatamente prima una crisi di epilessia) e di aver suggerito in tale occasione un elettroencefalogramma.A tanto aveva provveduto poi il dottor Marchini (consigliato dal dottor Gherardi) il quale, appunto ha inviato alla Corte di I° grado l'elettroencefalogramma portante la data del 15.12.1969.

Si osserva in proposito nell'impugnata sentenza che in tale referto si fà menzione di crisi verificatesi "nella giornata di ieri", ossia del 14 dicembre, e quindi da ricollegare a quelle di cui aveva parlato Don Sartorio. Ammesso che ciò sia vero (anche se in effetti le manifestazioni avute dal giovane sono descritte in quel documento in maniera del tutto diversa da quella indicata da Don Sartorio),si dovrà però necessariamente escludere, nel contempo, che possa riferirsi al medesimo episodio del 14 dicembre anche la visita del Dottor Gherardi: non lo dice infatti lo stesso Don Sartorio nelle sue deposizioni al G.I. di Milano, in quanto assume che l'ambulanza della C.R.I. era andata via con il medico perchè il paziente si era ripreso (1) ; e lo esclude

(1)-Vol.25/10 F.1 istruz.Freda.

sempre lo stesso Don Sartorio nella lettera inviata al G.I., in cui la visita del dottor Gherardi viene ricollegata ad un malessere del Ventura verificatosi, sia pure in data imprecisata, ma prima del 14 dicembre.

Si può allora concludere fino a questo punto che certamente prima del 14.12.1969, il Ventura aveva avuto qualche altro attacco di epilessia.

Ferme queste precisazioni, si deve ora stabilire se il precedente episodio si sia verificato, come sostenuto dal Ventura,proprio nella giornata dell'11 dicembre. In effetti il dottor Gherardi, sulla scorta della sua agenda del 1969, ha riferito in dibattimento di aver visitato proprio in data 11.12.1969, su richiesta di Don Sartorio, il giovane Luigi Ventura che poco prima aveva avuto una crisi epilettica. Questa annotazione non sembra però assistita da un particolare grado di credibilità,perchè, come risulta da altra agenda dello stesso medico del 1974, in data 25.7.1974 si erano recati nel suo studio alcuni familiari del Ventura per chiedergli una certificazione della data di quella visita, ed egli aveva allora telefonato al dottor Marchini dal quale aveva appreso la data dell'elettroencefalogramma. Non è da escludere quindi che come ritenuto dai primi Giudici, l'annotazione da lui fatta sotto la data dell'11.12.1969 sia stata effetto di una ricostruzione postuma sulla base delle indicazioni fornitegli dal collega, anche se rimase sempre incontestabile, per le ragioni già esposte, che tale visita è stata certamente effettuata in data anteriore al 14 dicembre.

Le annotazioni,poi, contenute nell'agenda del 1969 di Stefano Sestili (agente commerciale della Litopress) sembravano avallare da una parte, e smentire da un'altra la versione del Ventura.

Sotto la data dell'11.12.1969 risulta infatti annotato : "ore 19 telefona Ventura a Via Lazio. Dice che viene domani". Segue poi, sotto la data del 12.12.1969 l'altra annotazione: "Ventura a Via Lazio nel pomeriggio". Da questi appunti si ricava perciò con certezza che Ventura,alle ore 19 dell'11 dicembre,aveva preannunziato il suo ritorno a Roma (da cui era partito proprio quella mattina) per il giorno successivo, e che in effetti il pomeriggio del 12 egli era di nuovo nella capitale. Ora, quella improvvisa decisione presa nella stessa giornata in cui il Ventura era rientrato da Roma nel Veneto, per un verso potrebbe far pensare proprio ad un fatto nuovo ed inatteso, quale poteva essere appunto una nuova crisi epilettica del fratello, dopo la partenza del Ventura dalla capitale ; nel contempo però smentisce l'affermazione dello stesso imputato di avere appreso solo la mattina del 12 la notizia dell'attacco di grande male subito dal congiunto. Quest'ultima affermazione,anzi, non trova neppure riscontro nella deposizione resa in istruttoria dal dottor Perlini di Padova - al quale il Ventura avrebbe, a suo dire telefonato, presso l'Ospedale la mattina del 12 dicembre,ricevendone il consiglio di partire subito per Roma - in quanto risulta che il predetto sanitario nei giorni 11-12 e 13 dicembre era stato assente dall'Ospedale.

Le discordanze su rilevate potrebbero, in verità, attribuirsi anche ad un impreciso ricordo dell'imputato, ma si tratterebbe ovviamente di un'ipotesi che non può autorizzare nessuna certezza in ordine all'attendibilità della sua giustificazione.

Un argomento indiretto di riscontro si ricava invece dal libretto di giustificazione delle assenze dalla scuola del Ventura Luigi, nei giorni 9-10-11 e 12 dicembre, le cui date appaioni in linea con l'assunto della madre, Greggio Maria, secondo la quale il giovane avrebbe avuto il primo attacco a partire dalla sera del 6 dicembre; (il 7 e l'8 erano giorni festivi e perciò non erano stati compresi nella giustificazione). Vero è che a motivo di quelle assenze è indicata "l'influenza" e non una crisi epilettica, ma non è da escludere, d'altra parte, che per ragioni di riservatezza, non sia stata fatta menzione della vera natura della malattia.

Vi è infine un ulteriore argomento che dà un riscontro, sempre indiretto all'assunto del Ventura, anche se è stato utilizzato dai primi Giudici come un elemento indiziario a suo carico.

Ha assunto il Lorenzon nella sua deposizione del 17.1.970 che il 13 dicembre aveva rivisto a Treviso il Ventura, il quale gli aveva detto di essere di ritorno da Milano (in effetti veniva invece da Roma) (1); in tale occasione lo stesso Ventura aveva telefonato a Castelfranco ed aveva appreso

(1) V. il 2° confronto Ventura-Lorenzon del 31.3.1973 in vol. 24/18 istr. Freda.

"che la madre era partita per Cortina ed era in lagrime". L'impugnata sentenza (pag.593), anche se non lo dice apertamente, fà capire che quelle lagrime fossero da attribuire alla preoccupazione della madre per un eventuale coinvolgimento del figlio negli attentati del 12 dicembre ; senonchè una interpretazione del genere non avrebbe alcun fondamento (il Ventura non aveva neppure subìto la perquisizione domiciliare,verificatasi solo il successivo 19 dicembre),mentre sarebbe molto più logico spiegare l'ansia della madre del Ventura per lo stato di salute del figlio Luigi in relazione ad una crisi avvenuta di recente.

Un certo conforto in ordine a tale interpretazione si potrebbe del resto ricavare dalle parole pronunciata dal Lorenzon nel corso del primo confronto con Ventura (in data 19.8.1972) davanti al G.I. di Milano:" A questo punto, riletto il verbale, l'imputato chiede al teste che chiarisca una volta per tutte l'episodio della madre in lagrime in quanto egli glielo ha chiarito e si meraviglia che egli non abbia fatto ai Giudici prima questo chiariamento.Il Lorenzon: effettivamente Ventura mi ha parlato del fratello ammalato ma ciò,almeno per quanto io ricordi, avvenne senza alcun riferimento alla telefonata del 13 dicembre"" (1).

Riepilogando, si può concludere che le risultanze acquisite sul punto,se non avallano la giustificazione data dal Ventura sui motivi di quel viaggio a Roma, neanche però la smentiscono.

(1)-Vol.24/18 P.24 - Istruz.Freda.

Ad identica conclusione si deve pervenire,poi, per quanto riguarda la partenza del Ventura, avvenuta,a suo dire,in treno la mattina del 12 dicembre ; circostanza,questa,che ove fosse accertata, sarebbe decisiva ed assorbente agli effetti dell'alibi,in quanto l'imputato, prendendo quel treno, non avrebbe mai potuto arrivare a Roma in tempo utile per la collocazione degli ordigni (1).

Sulla presenza di Ventura a Roma quel pomeriggio hanno deposto i testi Giannola, Tomba, Sestili e Massari Antonio.

I primi tre l'hanno rispettivamente visto : il Giannola nel suo studio, il Tomba ed il Sestili in via Lazio,tutti dopo le 17 ;ed anzi hanno appreso proprio da lui la notizia della bomba che era scoppiata presso la M.N.L. di Roma. Il Massari ha affermato a sua volta che il Ventura si era recato quella sera a casa sua dove aveva trascorso la notte dormendo su un divano (2).

Per stabilire,quindi, a che ora e con quale mezzo l'imputato sia giunto a Roma, si deve far capo ancora una volta al Pozzan il quale ha asserito di averlo accompagnato fino alla stazione di Padova con la propria macchina verso le 11-11.30 al fine di fargli prendere il treno per Roma.

Ora, nel caso specifico non è da escludere che quest'ultimo abbia potuto dire la verità sulla base soprattutto dei seguenti rilievi:

(1)-V.Sentenza I° grado pag.591 nota (20)
(2)-Int.9.2.1973 in Vol.24/7 istruz.Freda.

1°)- i testi Giannola, Tomba e Sestili hanno dichiarato che Ventura era solito venire a Roma in aereo od in treno.Nella specie, è da escludere che il 12 dicembre sia venuto in aereo, perchè le indagini effettuate in proposito hanno dato esito negativo, mentre è certo,per converso che egli è tornato in aereo da Roma (1) ; e questo indurrebbe ad escludere che egli avesse usato la macchina all'andata,perchè altrimenti l'avrebbe usata anche per rientrare nel Veneto.Tutto ciò rende più probabile,appunto, che egli sia venuto in treno, salva l'ipotesi, peraltro priva di riscontro, che sia stato accompagnato in macchina da qualcuno.

2°)-il Ventura,inoltre, se avesse utilizzato un mezzo di trasporto diverso, o un treno partito prima delle 12, che gli avesse consentito di arrivare a Roma in tempo utile per collocare gli ordigni, non avrebbe dato preventiva comunicazione del suo arrivo agli amici della Litopress,telefonando al Sestili, ma avrebbe avuto tutto l'interesse di effettuare il viaggio in piena clandestinità.

In definitiva, anche se non è possibile affermare con certezza che egli sia giunto a Roma dopo che gli ordigni erano scoppiati, non si può nemmeno dire che l'alibi da lui offerto sia assolutamente da disattendere, tanto da costituire un ulteriore e non equivoco argomento indiziario a suo carico. Il punto sarà ripreso ed illustrato ulteriormente quando si

(1)-Ventura ha esibito il talloncino del biglietto nel corso del confronto con Lorenzon del 31.3.1973- Vol.24/18 Istruz.Freda.

tratterà l'argomento relativo alla descrizione fatta dal Ventura al Lorenzon nel sottopassaggio della B.N.L. di Roma dove egli, secondo l'accusa, avrebbe materialmente collocato la bomba.

L) LE CONFIDENZE DI GIOVANNI VENTURA AL LORENZON.

La sentenza di primo grado (pag.564/578) riporta una serie di frasi - verbalizzate agli atti - del teste Lorenzon, con riferimento alle notizie da lui apprese in via confidenziale dal Ventura, prima e dopo gli attentati di Roma e di Milano, e ne desume che l'imputato non poteva essere stato estraneo agli episodi criminosi del 12 dicembre, o per esserne stato al corrente quando erano ancora in fase di preparazione, o per aver dimostrato di essere a conoscenza di alcune particolari circostanze, ancora ignote agli stessi inquirenti nell'immediatezza dei fatti.

Prima di esaminare in dettaglio le varie confidenze riferite dal Lorenzon, è necessario riepilogare brevemente i fatti anche per inquadrare la figura del suddetto testimone.

Come si è già detto nella parte narrativa, costui, la sera del 15 dicembre 1969, si era recato dall'Avv.Alberto Steccanella per manifestargli i suoi sospetti - poi condensati in alcuni appunti dati al legale - circa la responsabilità del Ventura in ordine alla strage e ad attentati precedenti.Aveva poi avuto degli incontri informali con un Magistrato della Procura della Repubblica di Treviso, ma solo in data 15.1.1970 aveva avuto inizio la verbalizzazione delle sue dichia

razioni. Nel frattempo, però,il Lorenzon, in data 6.1.1970, dopo alcuni colloqui chiarificatori col Ventura, aveva rilasciato a costui per iscritto una ritrattazione delle sue accuse ; nel suo primo interrogatorio del 15.1.1970 davanti al Giudice quindi egli confermava quella ritrattazione,precisando che i suoi sospetti a carico del Ventura erano stati frutto di erronea interpretazione, e che egli era convinto della estraneità dell'amico. A questo punto, però, il Magistrato lo indiziava di reità per il delitto di calunnia ed il Lorenzon, pur ribandendo i motivi che lo avevano indotto a ritrattare, ripeteva con maggior ricchezza di particolari i fatti già esposti negli appunti dati allo Avv.Steccanella, aggiungendone altri da lui appresi, sia prima degli attentati del 12 dicembre, sia dopo la sua ritrattazione. Non solo, ma nelle more dei suoi interrogatori protrattisi dal 15 al 23 gennaio 1970, egli aderiva ad incontrarsi col Freda e col Ventura (i quali seguivano attentamente e quotidianamente le sue deposizioni), in apparenza per rassicurarli sulla linea di ritrattazione da lui seguita, ed in realtà solo per riferire al Giudice - il quale seguiva a distanza i loro colloqui con apparecchi atti a registrarli - quanto di nuovo aveva appreso nel corso di tali incontri.

A sua volta il Ventura, il 19.2.1970 sporgeva denunzia per calunnia contro il Lorenzon. Gli atti venivano poi rimessi in visione ai giudici dell'istruttoria romana (che procedevano contro Valpreda Pietro per il medesimo reato di strage),ma costoro li restituivano all'Autorità Giudiziaria di Treviso, non avendovi ravvisato alcun elemento utile per

le indagini.

Anche il P.M. dell'istruzione di Treviso nel gennaio 1971 chiedeva l'archiviazione degli atti nei confronti di Ventura e del Lorenzon, ma essendosi lo stesso Ventura opposto a tale provvedimento, il G.I. disponeva l'apertura dell'istruzione formale, ed in tale fase, il Lorenzon ribadiva le sue accuse originarie, dichiarandosi,peraltro, certo della responsabilità dell'amico, solo per gli attentati anteriori a quelli del 12 dicembre.

Da questo rapido excurcus, necessariamente sintetico, si profila in maniera evidente la complessa e contorta personalità del Lorenzon: tormentato da dubbi e sospetti, in continuo conflitto tra l'esigenza di collaborare con la Giustizia, ed il timore di poter incolpare un innocente (nonchè di essere a sua volta accusato di calunnia) ; ma nel contempo suggestionabile, emotivo ed influenzabile al punto da prestarsi al doppio gioco con gli imputati (1) e da autode-

(1)-Va sopratutto ricordato in proposito che Lorenzon nel corso di una degli incontri svoltosi con Freda e Ventura nel gennaio 70 aveva fatto riferimento ad una conversazione telefonica tra il Procuratore della Repubblica di Treviso Dr.Palminteri ed il dr.Cudillo G.I. di Roma di cui aveva a suo dire percepito qualche frase ; nel corso del dibattimento, invece lo stesso Lorenzon ha smentito la circostanza asserendo testualmente:"Durante il colloquio con Palminteri non vi fu nessuna telefonata, furono i suddetti magistrati che mi suggerirono di parlare di tale inesistente telefonata.
V.udienza dibattimentale 30.5.1978 Fasc.172 in Cart. T/4.

definirsi "esaurito" nella ritrattazione, ha mostrato sempre notevoli tentennamenti, non tanto su dati di fatto da lui riferiti, quasi sempre precisi, costanti e controllati, quanto sul significato da attribuire a molti dei discorsi fattigli dal Ventura, per cui ha preferito in definitiva lasciarne al magistrato inquirente l'interpretazione.

Orbene, a parere della Corte, è proprio questo l'aspetto più delicato da tener presente nel valutare le dichiarazioni del Lorenzon. Non si deve dimenticare,infatti,che mentre per gli attentati anteriori a quelli del 12 dicembre il teste ha ricevuto ammissioni nnn equivoche di responsabilità da parte del Ventura, per la strage, invece, egli ha sentito pronunziare frasi dal senso ambiguo, che hanno fatto sorgere in lui solo il sospetto di una responsabilità dell'amico.

E' chiaro quindi che non basta,come hanno fatto i primi Giudici, enucleare dai riferimenti, spesso frammentari e disorganici del teste, solo alcune frasi apparentemente più significative, per trarne argomenti di prova, ma è necessario rapportare quelle espressioni al contesto globale dei discorsi in cui esse andavano inquadrate, nonchè ai successivi chiarimenti dati dallo stesso teste nel corso della istruttoria, se non si vuole correre il rischio di deformarne il significato.

La disamina dei singoli riferimenti fatti dal Lorenzon consentirà infatti di evidenziare, in più di un caso, l'inadeguatezza del metodo seguito dai primi Giudici.

E si può cominciare proprio dalla frase pronunziata dal

Ventura subito dopo gli attentati del 12 dicembre, che avrebbe determinato il Lorenzon a rivolgersi al Magistrato, ossia che "se nessuno si fosse mosso nè a destra nè a sinistra, bisognava fare qualcos'altro". Quella espressione,già riportata negli appunti dati all'Avv.Steccanella, è stata poi precisata meglio dal Lorenzon al Magistrato inquirente nell'interrogatorio del 15.1.1970 nei seguenti termini: "tanto non basta ; visto che nessuno si muove da destra e da sinistra, occorre fare qualcos'altro". Il 17 gennaio,però, sentito nella veste di indiziato di reità, il Lorenzon si è espresso davanti allo stesso giudice in termini più completi:"....commentammo i fatti di Milano. Il discorso fù continuamente collegato a valutazioni di carattere generale di natura morale, politica e sociale. Dal punto di vista morale non condivise - il Ventura- l'effetto provocato dallo scoppio delle bombe, cioè la strage.Dal punto di vista politico espresse una valutazione negativa sulla efficacia pratica di un fatto così grave, reputando che l'insensibilità di certi gruppo politici fosse tale da non consentire un mutamento del sistema.Mi pare che si lamentasse anzi che nessuno si sarebbe mosso da destra o da sinistra e non escludo che in tale contesto abbia profferito una frase che mi produsse grande impressione: occorrerà fare qualcos'altro".

Non vi ha dubbio che, inserita in un discorso come quello sopra trascritto, la frase incriminata acquista un significato ben diverso, anzi addirittura opposto,rispetto a quello che il teste aveva in un primo momento creduto di percepire: ed infatti, se Ventura esprimeva un giudizio negati-

vo, dal punto di vista morale, su quegli attentati, la frase "bisognerà fare qualcos'altro" si attagliava perfettamente, dal punto di vista logico, a quella sua opinione, nel senso cioè che era necessario fare qualcosa di diverso dagli attentati.

Non si può quindi condividere, tanto più che il Lorenzon ha confermato anche in dibattimento il giudizio negativo sulla strage allora espresso dal Ventura, l'interpretazione data dai primi Giudici, i quali slegando le due parti del discorso, hanno ritenuto che con quella frase egli volesse esprimere l'intenzione di progredire nell'esclation del terrore (pag.576), ed hanno attribuito poi ad una mistificazione dello stesso Ventura (pag.577-578) la condanna morale da lui espressa nei confronti degli attentati : può anche darsi infatti che Ventura, parlando con il Lorenzon,esprimesse maliziosamente idee di cui non era convinto ; ma la coordinazione logica delle frasi da lui pronunziate va ovviamente effettuata con riferimento ai concetti che egli mostrava, sia pure ipocritamente, di condividere in presenza dell'amico, e non certo a quelli che egli teneva invece ben celati dentro di sè.

L'altro discorso del Ventura che ha suscitato i sospetti del Lorenzon è quello relativo all'errore in cui erano incorsi gli attentatori.

In proposito si legge negli appunti dati all'Avv.Steccanella: "mi fece capire che a Mi la strage derivò da una parte di errore: ammeno che con lo stesso discorso non intendesse riferirsi sempre al mancato funzionamento dello

ordigno inesploso".

Al P.M. di Treviso, sempre in data 17.1.1970 lo stesso Lorenzon riferiva poi:" ricordo che commentando in particolare i fatti di Milano, accennò che i giornali non avevano dato notizia dell'ora in cui fosse stato fatto brillare l'ordigno, collocato in una delle due banche e rimasto inesploso,e che non si rendeva conto perchè non avesse funzionato.Quanto agli attentati di Roma, osservò che in realtà non si trattava, come riferito dai giornali, di mancata strage, ma considerata la collocazione degli ordigni, non si era voluto di proposito cagionare danni alla incolumità delle persone"(pag. 575 sent.I° grado).

In dibattimento,infine,lo stesso Lorenzon ha chiarito che non sapeva se il Ventura avesse voluto alludere ad un errore per mancato scoppio dell'ordigno od al ritardo nella chiusura delle banche.

Si tratta,però, come è agevole desumere dalle frasi sopra riportate, di discorsi e di commenti che anche una persona estranea ai fatti avrebbe potuto esporre,e che quindi non denotavano una specifica e sospetta conoscenza da parte sua di fatti e di particolari compromettenti.

I Giudici di primo grado,peraltro, hanno ritenuto di desumere la conoscenza particolareggiata ad opera del Ventura di uno dei luoghi degli attentati, attraverso il disegno da lui effettuato del sottopassaggio della B.N.L. di Roma, ed i suoi commenti, in ordine al rischio corso da chi aveva collocato l'ordigno.

Lorenzon su questo punto si è così testualmente espresso sempre in data 17.1.1970, davanti al P.M. di Treviso:"Domenica 4 gennaio il Ventura mi ha fatto lo schizzo del passaggio sotterraneo che collega i due edifici della banca di Roma, nel quale è esploso l'ordigno il 12 dic.1969.Mi ha detto che arrischiava molto chiunque avesse collocato una bomba in un sotterraneo del genere, trattandosi di un luogo molto frequentato da persone,e avente le pareti lisce, tali cioè da rendere visibile un qualsiasi oggetto abbandonato.Precisò poi, tuttavia, che la borsa o altro involucro contenente l'ordigno era stato collocato in alto,fuori dal campo di visibilità diretto delle persone sopra le condutture (d'acqua?) che percorrono il passaggio.Infine lacerò accuratamente il foglio nel quale aveva disegnato lo schizzo".

Questo discorso (che - si noti - (1) il Ventura gli avrebbe fatto pochi attimi prima di sapere di essere stato da lui denunciato), è stato ripetuto poi dal Lorenzon anche davanti al G.I. di Treviso nella deposizione del 27.1.1972: "confermo pure interamente quanto dichiarato a folio 24 retro relativamente ai discorsi fattimi dal Ventura ed allo schizzo del sottopassaggio della B.N.L. di Roma. Aggiungo che il Ventura mi disse anche che l'ordigno non poteva essere stato collocato, nè al mattino, nè durante l'ora di chiusura pomeridiana. Io collego tale discorso all'autonomia limitata del congegno a tempo che comandava l'ordigno. Non escludo tuttavia che il Ventura me l'abbia esplicitamente fatto notare. Collego quanto dico anche al discorso sul rischio a cui si esponeva il dinamitardo nel collegare l'ordigno, discorso fattomi dal Ventura,in relazione alle necessità di collocarlo durante l'ora di apertura" (1).

(1)-V.dep.Lorenzon al G.I. di Treviso del 17.2.1971 in Cart.1/2 F.28 istruz.Freda.

Da quest'ultima deposizione,anzi i primi Giudici hanno ricavato ancora un altro argomento indiziario, in quanto Ventura avrebbe dimostrato di voler riferirsi implicitamente ad un congegno di temporizzazione, e precisamente ad un timer da 60/m, del cui uso a quella epoca (4.1.1970) non aveva ancora parlato alcun giornale, perchè solo il 12 successivo,col deposito della relazione Cerri, la Magistratura Milanese era venuta a conoscenza dell'impiego dei timers Junghans Dihel esplosi a Milano, mentre per la B.N.L. di Roma,e per molti mesi dopo il fatto, si era parlato solo di miccia a lenta combustione.

Anche queste argomentazioni appaiono prive di consistenza.

Il discorso col contestuale disegno del sottopassaggio si è verificato il 4 gennaio 1970, ad oltre 20 giorni dalla strage, quando la stampa aveva pubblicato numerose fotografie dei luoghi con diffusione di particolari e con commenti dettagliati ; quanto poi in particolare allo schizzo redatto dal Ventura, non sembra che da esso si sarebbe potuto trarre alcun valido sospetto, perchè, come risulta dalla

(1)-Cart.2/6 F.81 istruz.Freda.

riproduzione fatta nel dibattimento dal Lorenzon (1), il disegno consisteva in poche linee tracciate in maniera grossolana ed approssimativa, onde sarebbe assolutamente arbitrario desumerne una approfondita conoscenza dei luoghi da parte del Ventura. Per le stesse ragioni non può costituire valido motivo di sospetto il fatto che Ventura abbia poi accuratamente lacerato quel disegno.

Ma soprattutto, infine, non convince il collegamento logico operato dal Lorenzon, e ripreso poi dalla sentenza di primo grado, tra i discorsi del Ventura sul sottopassaggio e l'uso di un timer per gli ordigni.Si tratta,invero,di una personale supposizione del teste, espressa a distanza di oltre due anni e sulla base di un ulteriore particolare da lui fornito, che cioè,secondo il Ventura,la bomba doveva essere stata collocata dopo l'apertura pomeridiana. Ora,collegando questa aggiunta con quanto il Ventura aveva detto in precedenza, che cioè avrebbe rischiato molto chi avesse collocato un ordigno nel sotterraneo perchè molto frequentato da persone, appare senz'altro legittimo pensare che egli avesse avanzato quella ipotesi sull'ora di collocamento della bomba, proprio in relazione al minor rischio che avrebbe corso l'attentatore dopo l'apertura del pomeriggio ;mentre appare in verità arbitrario, in mancanza di altri elementi, desumere da quel discorso una preventiva conoscenza da parte del Ventura,dell'avvenuto impiego di un congegno a tempo,come ipotizzato dal Lorenzon, ed a maggior ragione di

(1)-V.udienza dibattimentale 30.5.1978.

un timer da 60/m, come addirittura ipotizzato dalla sentenza di primo grado.

Tra le altre frasi compromettenti pronunziate dal Ventura,la sentenza ricorda poi quella con cui egli aveva manifestato l'intenzione di non esporsi più direttamente,ma solo finanziariamente.Anche qui, per dare alla frase la giusta interpretazione, è opportuno ricordare tutte le deposizioni rese sul punto dal Lorenzon.

Al S.Procuratore della Repubblica di Treviso in data 23.1.1970 aveva detto,infatti testualmente:" A.R.D.Il Ventura mi ha detto in diverse circostanze di essere stato uno dei tre finanziatori degli attentati dinamitardi sui treni dello agosto dell'anno scorso. Mi ha anche confermato di recente, in particolare in ultimo nel colloquio che ho avuto con lui domenica 18 gennaio u.s.,verso le ore 23 a Montebelluna, l'esattezza dei particolari da me riferiti,in ordine ai suddetti attentati, negli appunti che sono allegati in atti in fotocopia. Ho anche sentito dallo stesso Ventura che, a seguito del procedimento penale pendente contro di lui presso la Procura della Repubblica di Treviso, eviterà di esporsi direttamente e si limiterà ad operare come finanziatore "" (vedi folio 695 dell'interrrogatorio del 16.1.1970).

"Alle ore 23 dello stesso giorno 19/1/1970 il Ventura mi propose di incontrarlo nuovamente. L'incontro ebbe luogo davanti al bar "Italia" in Corso del Popolo a Treviso e successivamente nel bar del "Garlton Hotel" vicino.....Dopo di

che egli fece i discorsi di sempre, riguardanti i fatti da me esposti negli appunti. A proposito degli attentati sui treni dell'agosto 1969, egli precisò che dopo tanto tempo sarebbe stato impossibile trovare delle prove.E aggiunse: più tempo passa meglio è.Riconfermò di avere a Torino accompagnato colui che aveva deposto la bomba in un palazzo pubblico.Mi fece presente che, data la gravità della sua situazione attuale,egli si sarebbe limitato a fare esclusivamente il finanziatore"".

Al G.I. di Treviso in data 17.2.1971 (foglio 29 retro-cartella 1 fasc.2) aveva poi confermato le predette dichiarazioni così esprimendosi :

"Il Ventura volle incontrarmi perchè ero stato interrogato in Procura e voleva sapere tutto.In tale occasione ribadì la sua partecipazione agli attentati sui treni ed a quello di Torino.Ribadì che si sarebbe limitato a finanziare le imprese.Alla mia osservazione che altri potevano tradirlo, rispose che gli altri due che erano al corrente della sua attività non avrebbero aperto bocca ed erano stati istruiti per il caso di interrogatorio"".

Basta riguardare, quindi, il testo di tali dichiarazioni, per rendersi conto che le ammissioni di responsabilità fatte dal Ventura riguardavano solo gli attentati precedenti a quelli del 12 dicembre,e che il procedimento penale a cui era stato sottoposto costituiva solo l'occasione perchè non si esponesse più direttamente e si limitasse a fare il finanziatore.Nessuna confessione,sia pure implicita,c'era

quindi da parte sua in ordine ad una eventuale responsabilità per gli attentati del 12 dicembre ; anzi, sarebbe stato illogico desumerla dalle deposizioni surriportate del Lorenzon il quale riferiva quelle frasi in un periodo (gennaio 1970) nel quale ormai aveva manifestato il suo convincimento circa la estraneità del Ventura alla strage.

Quest'ultimo argomento deve valere anche per l'altra frase riferita dal Lorenzon al G.I. di Milano il 18/8/1972: "Il lunedì successivo all'incontro di Montebelluna, incontrandomi con il Ventura a Treviso, ricordo che in Piazza Pola il Ventura, presente il fratello Angelo, riprese il discorso sul comportamento che avrei dovuto tenere con il Dr Calogero. Io dissi al Ventura che non era opportuno fare quei discorsi davanti al fratello e lo feci allontanare. Verso la fine del colloquio il Ventura mi disse che era sufficiente che io tenessi duro con il Dott.Calogero per una diecina di giorni ancora, in quanto, trascorso tale periodo di tempo, nessuno sarebbe potuto riuscire a trovare le prove a suo carico.Ciò lo disse in relazione agli attentati del 12 dicembre""(1). Il discorso sopraripportato sarebbe avvenuto, infatti, sempre nel periodo in cui il Lorenzon rendeva al S.Procuratore della Repubblica di Treviso le sue dichiarazioni, incontrandosi alternativamente col Magistrato e col Ventura per rendere edotto costui di quanto aveva detto al Giudice, e per informare poi quest'ultimo di quanto aveva nel frattempo appreso dall'amico. E' da ritenere, quindi,

(1)-Vol.25/5 F.4 istruz.Freda.

che se una frase del genere avesse avuto il significato non equivoco di una ammissione di responsabilità per i recenti fatti del 12 dicembre 1969, il Lorenzon non avrebbe mancato di segnalarlo immediatamente al Magistrato.Egli,invece,come si è ripetutamente detto, confermava in quei giorni il suo convincimento sulla estraneità del Ventura alla strage ; ed in effetti nel dibattimento (all'udienza del 29.6.1978) il teste ha sostanzialmente escluso che tale frase fosse stata pronunziata.

Le stesse argomentazioni valgano ancora per quanto riguarda i colloqui tra Freda e Ventura, da una parte, ed il Lorenzon dall'altra, sempre in quel periodo in cui costui veniva interrogato dal S.Procuratore della Repubblica di Treviso: dalle frasi, infatti, che si è riuscito a registrare attraverso le apparecchiature allora impiegate, è emerso che la principale preoccupazione dei due attuali imputati, durante quegli assidui incontri col testimone, riguardava solo la pubblicazione del c.d. libretto rosso, e soprattutto il preteso dissidio ideologico tra il Freda ed il Ventura.

In conclusione, nessun argomento specifico di prova si può ricavare fino a questo punto dalle frasi come sopra riportate.

Di maggior significato appare invece l'altra circostanza riferita dal Lorenzon in ordine ad una possibile preventiva conoscenza da parte del Ventura degli attentati alle Banche.

Riferiva testualmente il Lorenzon al S.Procuratore della

Repubblica di Treviso nell'interrogatorio del 17.1.1970: "Qualche giorno dopo (1) il Ventura mi disse che da colloqui avuti (presumo a Milano) con una persona, era venuto a conoscenza che erano in programma degli attentati da attuarsi all'interno di edifici, presumibilmente in banche, e che a tale persona aveva dichiarato che,trattandosi di operazioni di tal genere, non contassero più su di lui. L'epoca alla quale rimontano detti colloqui è anteriore ai fatti di Milano e di Roma del 12 dicembre u.s..Immediatamente dopo tali fatti, il Ventura mi dichiarò di aver parlato con una persona, probabilmente la stessa di cui sopra, e nello stesso luogo, la quale si dimostrava amareggiata per la strage avvenuta.Parlando dello stato d'animo di questa persona il Ventura osservava "anche un rivoluzionario può non essere di pietra". Aggiungeva poi:"comunque sia, la vita di un rivoluzionario vale più della vita di 12 persone".Osservava, infine,come rivoluzionario mi sento finito dacchè ho parlato con te"".

Sempre su questo argomento, e nel corso del successivo interrogatorio del 23.1.1970, il Lorenzon aggiungeva: "A proposito di un riferimento fatto dal Ventura ad una persona che gli aveva anzitempo comunicato i piani operativi per gli attentati a Milano,il Barnabò ebbe ad esclamare:Ma allora sapevi che sarebbero scoppiate le bombe! Infatti mi dicesti tempo fà: le prime a saltare saranno le banche"".

(1) Cioè dopo il 14 gennaio 1970.

Lo stesso Lorenzon, nel confermare al G.I. di Treviso il 17.2.1971 tali dichiarazioni, precisava (folio 28 cartella 1/2): "Confermo quanto scritto a pagina 25. Il Ventura, infatti, dopo la ritrattazione che io firmai, appariva convinto che io mi tenessi sulla stessa linea e quindi continuava a confidarmi altre notizie. Qualche giorno dopo mi parlò della sua conoscenza degli attentati in programma e della sua decisione, comunicata ad una persona che potrebbe essere un organizzatore, di non parteciparvi. Disse anche che si sentiva finito come rivoluzionario e ciò evidentemente perchè non aveva saputo tacere....Il 3 gennaio 1970 andammo a pranzo a casa del Barnabò ad Arcade. Durante il pranzo ed alla presenza del Barnabò il Ventura ribadì, anzi per la prima volta disse, che era a conoscenza della programmazione degli attentati alle banche. Fu allora che il Barnabò, meravigliato, disse la frase ivi riportata. Qualche giorno prima lo stesso Barnabò mi aveva riferito tale circostanza saputa dal Ventura"".

Senonchè tutti questi discorsi,oltre ad essere stati riferiti dal Lorenzon in maniera abbastanza confusa e contraddittoria, hanno per di più trovato una netta smentita da parte del Barnabò Marco, sia davanti al G.I. di Treviso (ed anche in confronto col Lorenzon) sia davanti al G.I. di Milano. A quest'ultimo infatti il Barnabò nella deposizione del 4.9.1973 (vol. 25/6 foli 1/3) ebbe a dire: "In effetti, venuto da Parigi per il Natale ed il Capodanno seppi dalla cameriera che il Dottor Calogero desiderava incontrarmi. Il Dottor Calogero mi chiese se fosse a mia conoscenza che il Ventura possedesse armi e quali fossero gli orientamenti politici del Ventura. Mi chiese infine di fargli il nome di qualche amico intimo del Ventura ed io gli feci quello del Lorenzon.Dopo il colloquio telefonai sia al Ventura che al Lorenzon ed i due vennero a pranzo da me in campagna.Durante il pranzo il Lorenzon fece una serie di domande ed affermazioni sugli attentati del 1969. In particolare ricordo che egli affermò decisamente che il Ventura gli aveva confidato di essere uno degli attentatori sui treni ; che gli aveva detto che l'organizzazione era a triangolo e che ogni attentato era costato L.100.000. Ma non ricordo assolutamente che il Ventura abbia detto che una persona gli aveva anticipato che sarebbero stati compiuti attentati in banca"".

A sua volta il Ventura ha recisamente negato tutte queste circostanze ed ha solo ammesso, nel corso del confronto col Lorenzon del 22.3.1973 (volume 25/18 foglio 55):"era Sartori la persona che era abbattuta per gli attentati, era Sartori che era stato un rivoluzionario e che aveva fatto il commento in relazione ad altro momento storico".

Riassumendo,si tratta di frasi non solo oggetto di contestazioni da parte degli interessati, ma neppure molto chiare nel loro contenuto,e dalle quali si potrebbe al più desumere che il Ventura avesse parlato e solo in termini ipotetici,così come del resto aveva fatto anche con Pam (1) di attentati in programma contro banche.

Procedendo ora ad un giudizio riepilogativo sulle confiden-

(1)-V.Interr. Pam in Vol.24/9 F.12/16 istruz.Freda.

ze fatte dal Ventura al Lorenzon, si deve anzitutto partire dalla personalità sconcertante dei due protagonisti: da una parte un Ventura stranamente portato a confidarsi con facilità, e spesso con esagerazione di particolari,persino dopo aver saputo di essere stato denunziato dall'amico al quale aveva rivelato fatti compromettenti ; dall'altre un Lorenzon che per mesi aveva recepito passivamente confidenze di quel genere senza mai reagire, e che quando si era poi deciso finalmente ad informarne la Giustizia, era però ripiombato subito dopo nelle esitazioni e nelle perplessità,sì da non sapersi pronunziare nella vera interpretazione da attribuire ad alcune delle confidenze ricevute;(significativa è in proposito la dichiarazione da lui resa il 18. 8.1972 al G.I. di Milano:" dopo la ritrattazione le perplessità mi tornarono, o meglio mi riaffiorarono e dopo tentennamenti decisi che era meglio, anzi doveroso da parte mia, lasciare ogni giudizio sui fatti alla Magistratura...Ripeto, quindi, io non ho mai avuto perplessità sui fatti dell'agosto 1969 in quanto il Ventura aveva assunto chiaramente la paternità di quegli attentati, sia nell'immediatezza dei fatti, sia dopo aver io rilasciato la dichiarazione di ritrattazione").

Ciò premesso, bisogna in effetti riconoscere che il tenore complessivo delle frasi pronunziate dal Ventura,con riferimento agli attentati del 12 dicembre, non può interpetrarsi con sicurezza come ammissione, sia pure implicita,di responsabilità in ordine alla strage ; anzi le incertezze

manifestate in proposito dal Lorenzon sono proprio il riflesso,oltre che del suo carattere tentennante,anche e sopratutto della equivocità di quelle espressioni.

M) LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI VENTURA AL G.I.DI MILANO.

Come si è più volte detto, nell'interrogatorio del 17/20 marzo 1973 Ventura Giovanni ha asserito - sempre nell'ambito della versione da lui sostenuta- di essersi allontanato dal Freda dopo gli attentati ai treni, in quanto si era reso conto che costui intendeva intensificare la sua attività terroristica sulla base degli impegni presi col gruppo di Avanguardia Nazionale,capeggiato da Stefano Delle Chiaie, e di cui faceva parte anche Guido Paglia.

Questo racconto, sviluppato attraverso un discorso lunghissimo, disordinato, farraginoso, e pieno di divagazioni, ma in pratica fumoso, si riduce sostanzialmente a poche affermazioni che si possono così sintetizzare :

= Freda, malgrado gli inviti del Ventura e del Pozzan a troncare l'attività terroristica, avrebbe detto che la linea già seguita dal Delle Chiaie con gli attentati ai treni non avrebbe dovuto essere invertita, ed avrebbe anzi espresso la previsione che i prossimi obiettivi sarebbero stati "centri nevralgici in luoghi chiusi", senza alcun problema per l'incolumità e la vita delle persone.

= Da allora Ventura si era praticamente allontanato dal Freda e non lo aveva più visto dal 10-15 novembre fino al 15/18 dicembre 1969.

= Nulla egli sapeva degli attentati del 12 dicembre, ma aveva appreso dal Freda soltanto che la strage era dovuta ad un er-

rore tecnico; espressione, questa, da lui interpretata come errore sull'orario di chiusura delle banche; ed in tal senso egli aveva parlato col Lorenzo di errore tecnico.
= Subito dopo la strage aveva saputo inoltre dal Pozzan che Freda si era incontrato a Roma con Stefano Delle Chiaie,il quale gli aveva detto di voler confermare l'alibi di Merlino, per cui solo in tale occasione era venuto a conoscenza del collegamento tra quest'ultimo con Delle Chiaie.

In sostanza, con quelle dichiarazioni, Ventura ha inteso esprimere il sospetto, senza però neppure manifestarlo chiaramente, che Freda e Delle Chiaie fossero coinvolti negli attentati del 12 dicembre.

In proposito il G.I. di Milano ha poi effettuato degli accertamenti, procedendo tra l'altro all'incriminazione di Merlino e di Paglia per partecipazione all'associazione sovversiva del Freda (1), ma non ha acquisito alcun elemento a loro carico (ed anzi, come si è visto, ha potuto accertare che il Delle Chiaie non poteva essersi trovato a Padova la sera del 18 aprile), per cui si è convinto che le dichiarazioni del Ventura non meritassero più alcuna credibilità, ed ha prosciolto con formula ampia da quell'imputazione, sia il Merlino che il Paglia con la seguente motivazione (pag. 106 della senten

(1) Nei confronti di Delle Chiaie era stato invece richiesta dal P.M. in data 14.8.1973 solo una comunicazione giudiziaria (v. Cart. 6 Fasc. 22 F. 14/15 istruz. Freda) per tutti i reati di associazione sovversiva e per gli attentati terroristici contestati al Freda ed al Ventura.

za istruttoria del 18.3.1974):"Ora poichè le accuse mosse da Giovanni Ventura nei confronti di Stefano Delle Chiaie e Guido Paglia furono fatte all'esclusivo scopo di direttare le indagini dal corretto indirizzo (vedi retro capitolo 4° parte I°) ; poichè dalle indagini nonà è emerso alcuno elemento che autorizzi, se pur solo a sospettare, che vi fosse un collegamento fra il gruppo facente capo a Freda, Ventura e Pozzan da una parte, ed il gruppo romano facente capo a Stefano Delle Chiaie dall'altra, o singolarmente tra il primo gruppo e Guido Paglia o Mario Merlino od altri del circolo 22 marzo ; poichè le relative indagini istruttorie sono state espletate senza risparmio di energie, specie nel periodo precedente al rinvenimento del verbale di perquisizione 19.4.1969 (1) in cui l'ufficio attribuiva una certa credibilità alle accuse di Ventura ; si impone il proscioglimento con la formula più ampia"".

Questa decisione,con la quale sostanzialmente veniva esclu_so dal G.I. di Milano qualsiasi collegamento tra il gruppo Freda, il Delle Chiaie ed i suoi seguaci, merita qualche ulteriore commento. E' opportuno infatti riepilogare qui in primo luogo le risultanze specificamente acquisite in quella fase istruttoria sui rapporti tra Freda e Delle Chiaie:

(1)-E' quello riguardante la perquisizione effettuata - a seguito dell'attentato al Ministro Restivo- nella casa in cui abitava Delle Chiaie, e che ha convinto il G.I. di Milano dell'impossibilità di una presenza di questo ultimo a Padova la sera del 18 aprile 969 (v.vol.27/4 F.13, e 22/24 Istruz.Freda).

= Il primo a trattare l'argomento era stato il Pozzan nella nota dichiarazione dell'1.3.1972 in cui aveva affermato di aver appreso dal Freda che costui, dopo il 12.12.1969, si era incontrato con Delle Chiaie, il quale era preoccupato perchè il suo amico Merlino era rimasto coinvolto negli attentati di Roma. Il Pozzan aveva aggiunto nella circostanza che Freda conosceva Delle Chiaie da anni e che costui anzi aveva frequentato l'università di Padova (Vedi cartella 3/7 folii 287/290 istr. Freda)

= Su quest'ultima specifica affermazione del Pozzan erano state chieste dal G.I. di Treviso informazioni alla Questura di quella città, che con rapporto del 10.3.1972 aveva però risposto negativamente in quanto non risultava che il Delle Chiaie fosse stato mai iscritto all'Università di Padova (ve di cartella 3/8 folio 268 istr. Freda)

= Alle dichiarazioni del Pozzan hanno poi fatto seguito,a distanza di circa un anno, quelle già esaminate del Ventura che hanno peraltro trovato una specifica smentita sulla presenza di Delle Chiaie a Padova la sera del 18 aprile.

= Altre smentite, anche se provenienti da persone chiaramente interessate, si colgono, rispetto alle affermazioni del Ventura, negli interrogatori del Freda e di Guido Paglia.Il primo ha ripetutamente asserito di non aver visto il Delle Chiaie dal 1964/1965, mentre Guido Paglia, nel suo interrogatorio reso al G.I. di Milano il 16.5.1973, ha nettamente manifestato la sua incredulità circa un eventuale collegamento operativo tra Freda e Delle Chiaie in quanto aveva sentito quest'ultimo parlare sempre male dell'altro.(V.Vol.

24/17 F.1/3 istruz.Freda).

= Comunque anche a non tener conto di tali smentite, si deve concludere che la parola di Giovanni Ventura su questo punto è rimasta quanto meno priva di controllo, per cui bisognerebbe fare affidamento solo alle sue affermazioni che però,come si è visto, non meritano per se stesse piena credibilità.

Per quanto riguarda,poi,gli eventuali rapporti tra Merlino, Freda e Ventura, esiste in processo su questo punto la sola affermazione di Comacchio (resa per la prima volta al G.I.di Padova, e poi confermata nel confronto con Ventura Giovanni davanti al G.I. di Milano), secondo cui il fratello del Ventura,Luigi,conosceva un certo Merlino (1) ; argomento questo che però non è stato più approfondito.Comunque,sia Ventura, che Freda, avevano sin da allora categoricamente escluso ogni rapporto con Merlino.

In definitiva, si potrà solo discutere se siano stati effettuati a suo tempo tutti gli accertamenti che il caso richiedeva (2), ma si dovrà convenire che sulla base delle risultanze allora acquisite, le conclusioni cui era pervenuto il G.I. di Milano erano in sostanza giustificate.

L'indagine,peraltro, non è stata più ripresa,neppure nelle

---

(1)-Cart.2/4 F.109 e vol.24/18 F.30 Istruz.Freda.

(2)-In effetti il P.M. dell'istruzione milanese,come risulta a fol.357 della sua requisitoria,aveva espressamente chiesto lo stralcio della posizione di Delle Chiaie e degli imputati Paglia e Merlino.

ulteriori fasi del processo sicchè si può ancora una volta confermare che nessun concreto elemento risulta fino ad oggi acquisito sugli eventuali legami tra il gruppo Freda e quello di Delle Chiaie (1).

N) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZI A CARICO DI FREDA E VENTURA.

All'analitica disamina fin qui effettuata, deve seguire ora un riepilogo delle risultanze acquisite, in conformità con i corrispondenti punti fissati nella sentenza di primo grado, nonchè una valutazione globale degli indizi in ordine all'eventuale responsabilità del Freda e del Ventura per il reato di strage:

1°)-Esisteva effettivamente un legame societario criminoso tra Freda e Ventura e che perdurava ancora nel dicembre 1969;

2°)-Non è da ravvisare invece l'asserito crescendo criminoso del loro programma fino agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969;

3°)-Nessun elemento di riscontro è emerso in particolare in ordine alle dichiarazioni di Ventura su un preteso accordo tra Freda e Delle Chiaie avente ad oggetto ulteriori attentati (dopo quelli dell'8/9 agosto), da commettere in luoghi chiusi.

4°)-E' effettivamente emerso che nel settembre 1969 Freda aveva acquistato dalla C.P.U.Gavotti di Milano 50 timers in

(1)-Non possono considerarsi valide fonti di prova le varie veline, inviati dal S.I.D. nel corso del dibattimento di I° grado, ed in cui si prospettavano, fra l'altro in modo generico e contrastante, ipotesi di collegamenti tra i suddetti imputati (v.in particolare Cart.S/3 F.232/241 e F.521/533.

deviazione da 60/m, della cui destinazione non ha fornito una giustificazione attendibile; ma sotto il profilo tecnico non è possibile affermare che i predetti temporizzatori, anche se della stessa Casa di quelli usati per la strage, fossero esattamente dello stesso tipo, potendosi affermare, con riferimento agli attentati del 12 dicembre, che solo in quello della B.N.L. di Roma è stato certamente usato un timer - della G.P.U. Gavotti - del tipo in deviazione.

5) E' risultato, altresì, che sempre nel settembre 1969 il Ventura ricercava delle cassette metalliche da utilizzare per la sistemazione di ordigni esplosivi e che il Freda ricercava a sua volta analoghe cassette in cui avrebbe dovuto mettere i commutatori, tanto è vero che il teste Fabris gli aveva suggerito di utilizzare cassette portavalori (del tipo di quelle usate negli attentati del 12 dicembre);

6) E' risultato che Ventura, nel settembre 1969, aveva mostrato al Lorenzon un timer, e che verso la fine di novembre-primi di dicembre dello stesso anno, ne aveva mostrato un altro a Comacchio, da quest'ultimo riconosciuto del tipo in deviazione (anche se con caratteristiche esterne alquanto diverse rispetto a quello esibitogli dal G.I. di Treviso); e che in tale circostanza gli aveva proposto di effettuare, servendosi di quei congegni, attentati sui treni;

7) E' risultato che la sera del 10 dicembre furono acquistati a Padova da uno sconosciuto quattro borse (tre marrone ed una nera) modello 2131 della Mosbach Gruber, delle quali però tre certamente non sono state impiegate negli attentati del 12 dicembre; mentre, in ordine alla presenza di più borse

nello studio del Freda, nessun utile e rilevante apporto hanno dato le dichiarazioni della Sannevigo e del Iuculano Livio ;
8°)-Inattendibili sono le dichiarazioni di Comacchio sulle pretese confidenze che gli avrebbe fatto Angelo Ventura (su "qualcosa di grosso" che sarebbe avvenuto e sulla ricerca di un alibi da parte sua) ; mentre la frase che lo stesso Ventura avrebbe profferito davanti a Ruggero Pan la sera del 12 dicembre dopo gli attentati ("è successa una carneficina, ma mio fratel non non c'entra") non può essere con certezza interpretata come ammissione implicita della responsabilità del fratello e se mai dovrebbe essere intesa come una affermazione di discolpa in favore del congiunto ;
9°)-Le confidenze di Ventura al Lorenzon, sufficientemente esplicite per quanto riguarda gli attentati anteriori al dicembre 1969, appaiono invece equivoche, vaghe, se non addirittura inconferenti, in relazione ad una sua eventuale responsabilità per la strage, e non consentono sopratutto di affermare con certezza che egli fosse al corrente degli attentati in programma, ed a conoscenza della precisa situazione dei luoghi di alcuni degli obiettivi presi di mira ;
10°)-La presenza di Ventura a Roma nella giornata del 12 dicembre risulta certa solo per quanto riguarda il pomeriggio, ma a parte la notevole frequenza dei suoi viaggi nella capitale per ragioni di affari in quel periodo, non mancano fondati motivi per credere che egli sia giunto quando le bombe erano già scoppiate.

Procedendo ora ad una valutazione di sintesi delle risultanze acquisite, è lecito rilevare:

= L'acquisto da parte del Freda di timers della Iunghans Dihel, e la ricerca, da parte sua e del Ventura, delle cassette metalliche da utilizzare come contenitori degli ordigni, inquadrati nel presumibile esercizio della loro attività eversiva, consentono, sul piano logico, un accostamento tra la condotta degli imputati e gli attentati del 12 dicembre, attesa la analogia con alcuni dei sistemi usati per quegli episodi criminosi (temporizzatori chiusi in cassette metalliche) e l'identità della casa produttrice dei timers.
= Manca però ogni certezza, dal punto di vista tecnico, sulla identificazione dei timers acquistati, con quelli effettivamente usati per la strage; (per le cassette il problema non si può neppure porre perchè non si sa se esse siano state effettivamente acquistate) ;
= Nè tale certezza può essere desunta aliunde, attraverso cioè gli altri elementi sopra elencati, perchè alcuni di essi sono del tutto vaghi ed incerti (e tali rimangono, anche se aggiunti gli uni agli altri, essendo ovvio che la somma di più argomenti incerti non può dar luogo ad una certezza), mentre altri sono addirittura discordanti. In particolare, la ricerca da parte del Ventura, nel settembre 69 (dopo gli attentati sui treni) di cassette metalliche e la consegna da parte dello stesso Ventura a Comacchio di un timer con la proposta di utilizzarlo in ordigni esplosivi da collocare sui treni, poco tempo prima della strage potrebbero far pensare che i programmi perseguiti dagli imputati avessero obiettivi diversi da quelli che sono stati poi oggetto dei fatti del 12 dicembre.

E' evidente, perciò, come sulla base di tali elementi (1), non si possa creare una solita catena indiziaria che comporti, quale unica e logica conseguenza, il collegamento tra la condotta degli imputati e la strage ; non potendosi escludere, alla stregua degli elementi ora presi in esame, altre spiegazioni alternative ugualmente attendibili, basate sulla gradualità delle seguenti ipotesi : che i timers acquistati da Freda pur essendo della stessa ditta produttrice, fossero di tipo diverso da quelli usati il 12 dicembre e non avessero, quindi, alcun collegamento con gli episodi in esame ; o che pur essendo

(1)-Il P.G. di udienza ha fatto menzione a sostegno dell'accusa a carico del Freda e del Ventura, di un ulteriore particolare, rifacendosi alla deposizione resa il 13.10.1972 al G.I. di Milano (cart.4 Fasc.15 F.61 istruz.Freda) da Cadorin Giulio, cioè dalla persona che era stata incaricata, durante l'istruttoria, di Treviso, di accertare la natura e la provenienza dell'esplosivo rinvenuto su segnalazione dei coniugi Comacchio, e poi distrutto per il suo stato di decomposizione. Il Cadorin aveva infatti notato nell'esplosivo di tipo gelatinario, contenuto in 2 sacchetti di politene e ridotto ad una melena, dei frammenti di carta di color rosso, di quella usata per la confezione delle cartucce di diametro 30 mm. Il P.G. ha osservato appunto in proposito, che presso uno dei luoghi delle esplosioni del 12 dicembre 69 ossia all'Altare della Patria-lato Pennone era stato repertato un frammento di carta pure di color rosso, che aveva contenuto l'esplosivo (a base di nitroderivati, tra cui binitrotoluolo). Si tratta però, come è agevole rilevare, di un argomento troppo indiretto in quanto basato su elementi del tutto vaghi e generici perchè si possa collegare con sicurezza l'esplosivo detenuto dal Comacchio (e di pertinenza del Ventura) con quello usato negli attentati del 12 dicembre.

dello stesso tipo, servissero invece per l'esecuzione, anche se poi non realizzata, di un programma criminoso del tutto differente, ossia con obiettivi diversi da quelli oggetto degli attentati di Roma e di Milano; o che nel caso di totale identità, il Freda avesse avuto, nell'ambito di eventuali contatti con altri gruppi o elementi sovversivi, il solo incarico di reperire i timers (se non pure le cassette), ma senza avere una specifica conoscenza delle azioni criminose programmate e degli obiettivi prescelti, e perciò senza aver preso parte consapevolmente all'organizzazione ed alla esecuzione degli attentati.

In definitiva, nonostante l'impegno profuso dai vari inquirenti e nel lungo dibattimento di primo grado, non è possibile raggiungere con tranquillità il convincimento di una sicura partecipazione morale e materiale del Freda e del Ventura agli attentati del 12 dicembre 1969, per cui è di giustizia assolvere entrambi dal reato di strage e da tutte le altre imputazioni connesse, per insufficienza di prove.

O) LA POSIZIONE DI POZZAN E DI GIANNETTINI RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 1969

Le perplessità che esistono per la strage nei confronti del Freda e del Ventura valgono a maggior ragione anche per il Pozzan e non solo in relazione agli episodi del 12 dicembre 69, ma anche per gli attentati precedenti.

Si è già visto nei confronti del predetto imputato come la sua appartenenza all'associazione sovversiva si riducesse al ruo

lo di un semplice gregario: egli, infatti, era solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati commessi dal gruppo, ma non c'è la prova sicura che vi avesse partecipato, sia sotto l'aspetto dell'esecuzione materiale, sia sotto il profilo dell'organizzazione. In ordine, poi, al delitto di strage, il dubbio che investe la posizione dei due imputati principali deve logicamente estendersi anche a lui.

Non è superfluo sottolineare a questo punto che, malgrado l'appello proposto nei suoi confronti dal P.G., anche il P.M. di udienza, evidentemente resosi conto della insufficienza degli elementi di prova a suo carico, ha finito col chiedere la conferma dell'impugnata sentenza.

Per quanto riguarda Giannettini, di cui è addirittura incerta l'appartenenza all'associazione sovversiva, si impone ugualmente, sulla base delle argomentazioni prima svolte nei suoi riguardi per tale reato, l'assoluzione con formula dubitativa con riferimento a tutti gli attentati.

Il Pozzan, il cui appello è stato rigettato, va condannato inoltre al pagamento delle maggiori spese di questo grado di giudizio.

P) LE ALTRE IMPUTAZIONI ASCRITTE AL FREDA ED AL VENTURA. DETERMINAZIONE DELLA PENA NEI LORO CONFRONTI.

Nella prima parte della presente disamina si è accertata la responsabilità penale del Freda e del Ventura per i reati di associazione sovversiva, di detenzione e porto di armi, di istigazione nei confronti degli Ufficiali della Forze Armate (commessa nel 1966), e per le varie imputazioni connes-

se agli attentati antecedenti a quelle del 12 dicembre 69. Tutto ciò comporta, quindi, la conferma del giudizio di colpevolezza emesso dalla Corte di primo grado nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati di cui ai capi A - C - C/1 - C/2 - C/3 - D - D/1 - D/2 - D/3 - D/5 sub 2 - E - E/1 - E/2 - E/3 - F - F/1 - F/2 - F/3 - G - G/1 - G/2 - G/3 - G/5 - G/6 - P - T/1 - T/2 - T/3 - T/4 - T/5 - 6/6.

Rimane da esaminare l'ultima imputazione, ascritta al Ventura al capo M, di calunnia in danno del Lorenzon; e non vi ha dubbio che anche per questo reato debba essere confermata l'affermazione della sua responsabilità penale per tutte le argomentazioni svolte nell'impugnata sentenza.

Ventura, infatti, nello sporgere denunzia per calunnia contro Lorenzon, ha sostenuto che costui aveva lanciato nei suoi riguardi accuse false. E' risultato invece, come si è visto finora, che Lorenzon ha quasi sempre riferito, con precisione e diligenza, fatti veri dal punto di vista obiettivo, e che se mai ha talvolta equivocato, ma in buona fede, nella loro interpretazione. In particolare, gli addebiti specificamente poi attribuiti al Ventura - soprattutto per quanto riguarda l'associazione sovversiva, gli attentati anteriori al 12 dicembre 69, la detenzione ed il porto delle armi - sono risultati inconfutabilmente veri, sia per i riscontri gradualmente acquisiti, sia per alcune esplicite ammissioni dello stesso Ventura. Ne consegue, quindi, che è stato proprio quest'ultimo a calunniare il Lorenzon accusandolo mendacemente di avere sporto una denunzia falsa, pur essendo invece consapevole che i fatti da lui riferiti erano veri.

In conclusione,Freda Franco e Ventura Giovanni vanno ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti ai capi prima riportati, che vanno unificati, ai sensi dell'art.81 C.P. in base al vincolo della continuazione, sotto il più grave delitto di associazione sovversiva.

Nessuna attenuante, tenuto conto della natura del reato e delle modalità del fatto, può essere loro concessa; nè in particolare può essere accordata al Ventura l'attenuante chiesta nella attuale dibattimento dal suo difensore ai sensi dell'art.4 Legge N.15/80, (intervenuta dopo la presentazione dei motivi di appello), non avendo egli con le sue contorte e fantasiose dichiarazioni, certamente collaborato a far luce sulla vicenda.

Pena congrua stimasi, tenuto conto dei criteri di cui allo art.133 C.P., quella di anni quindici di reclusione per ciascuno degli imputati (pena base anni dieci aumentata di anni cinque per la continuazione).

Conseguono inoltre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art.29 C.P.) e la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata non inferiore ad anni 3 ai sensi dell'art.230 N.1 C.P..

Della pena principale loro inflitta vanno dichiarati condonati anni 3 di reclusione, di cui 2 a norma del D.P.R. 22.5.1970 n.283 ed 1 a norma del D.P.R. 4/8/1978 n.413.

Gli stessi imputati vanno condannati infine in solido alle maggiori spese di parte civile nei confronti di Salfa Giulio, rimasto ferito nell'attentato del 25 aprile 1969 alla

Fiera di Milano. Dette spese vanno liquidate in complessive lire 1.373.800, di cui lire 1.000.000 per onorario in favore del difensore Avv.Alessandro Garlatti,ferma restando la provvisionale concessagli dai primi Giudici e nella misura già stabilita di L.500.000 che è da ritenersi congrua in considerazione della natura delle lesioni e della durata della malattia.

PARTE TERZA

LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI

VENTURA ANGELO
MARCHESIN GIANCARLO
COMACCHIO FRANCO
ZANON IDA
PAN RUGGERO
MASSARI ANTONIO
MUTTI CLAUDIO
FACHINI MASSIMILIANO
LOREDAN PIERO
MALETTI GIANADELIO
LABRUNA ANTONIO

A) VENTURA ANGELO

E' stato dichiarato dai primi Giudici colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi da T1 a T6, e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e di lire 500.000 di multa. Degli altri reati a lui ascritti è stata dichiarata la prescrizione. Ha proposto appello chiedendo l'applicazione dell'amnistia per i reati di cui ai capi T3 e T4, (o comunque la loro unificazione con i capi T1 e T2); l'assoluzione dai reati di cui ai capi T5 e T6; ed in subordine la concessione delle attenuanti generiche con la riduzione della pena al minimo e con i benefici di legge.

Non c'è quindi appello per i reati di cui è stata dichiarata la prescrizione.

La Corte rileva:

non può sorgere dubbio sulla responsabilità del Ventura in ordine ai reati di cui è stato dichiarato colpevole e per le ragioni esposte nella sentenza di primo grado (pag. 818 e segg.), che vanno quindi pienamente condivise. Infatti, nella specie, si è trattato di porto, e non di trasporto di armi perchè le stesse anche se chiuse in borse o in una cassetta, erano suscettibili di uso immediato da parte di coloro che le avevano spostate.

Non può essere applicata l'amnistia chiesta dall'imputato perchè tale beneficio è previsto dal D.P.R. 22.5.70 n. 283 per il solo caso di reati commessi in occasione di "agitazio

ni e manifestazioni" dirette a rivendicazioni sociali o determinate da situazioni contingenti", e quindi per ipotesi diverse da quelle verificatesi nel caso in esame.

L'unificazione chiesta per i capi da T1 a T4 era stata già disposta dai primi Giudici sotto il profilo della continuazione.

Possono invece accogliersi le richieste subordinate: il Ventura, già imputato di partecipazione ad associazione sovversiva, (di cui è stata poi dichiarata la prescrizione) si è soprattutto messo in evidenza nei vari episodi di trasferimento e di occultamento delle armi, mentre per alcune altre circostanze, da cui i primi Giudici avevano tratto determinati argomenti di prova (quali le pretese confidenze da lui fatte a Comacchio, e la frase rivolta al Pan la sera del 12 dicembre) si è rilevato in questa sede che, o non meritavano attendibilità, o dovevano essere diversamente interpretate.

Complessivamente, perciò, non risulta essere stata svolta da parte sua una attività sovversiva di notevole rilevanza, tale cioè da denunziare un particolare grado di pericolosità.

L'imputato, inoltre, all'epoca dei fatti era ancora molto giovane (aveva 23 anni) ed incensurato; nel contempo, la specifica attività da lui svolta nell'occultamento delle armi era diretta soprattutto a dare un aiuto al proprio fratello, in difficoltà dopo la denunzia del Lorenzon.

Tenuto conto di questi rilievi gli si possono concedere le richieste attenuanti generiche. Di conseguenza, la pena va ridotta ad anni 1 e mesi 10 di reclusione e a lire 250.000 di multa; (pena base anni 2 di reclusione e lire 270.000 di

multa, ridotte ad anni 1 e mesi 6 e lire 180.000 di multa per le concesse attenuanti, ed aumentata di mesi 4 e di lire 70.000 per la continuazione).

Potendosi inoltre prevedere, per le ragioni prima esposte, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere altri reati, stimasi conforme a giustizia concedergli anche il beneficio della sospensione condizionale della pena.

B) MARCHESIN GIANCARLO

E' stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e di lire 200.000 di multa, con i benefici di legge, per il reato di porto abusivo di armi continuato, così unificati i capi T3 e T4.

Ha chiesto la declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo T3 (detenzione di arma da guerra), nonchè la assoluzione con formula ampia per il reato di cui al capo T4 (porto di armi da guerra) perchè si tratterebbe, a suo dire di trasporto e non di porto.

Ha chiesto, in subordine, l'attenuante ex art. 62 n. 6 C.P. con la conseguente riduzione della pena inflittagli.

Rileva la Corte che per il reato sub T3, tenuto conto delle attenuanti generiche già concessegli dai primi Giudici, la prescrizione si è in effetti ormai maturata al 5.5.79, trattandosi di delitto punibile con pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, e quindi soggetta alla prescrizione entro il termine di cinque anni, aumentabile di

non oltre la metà (art. 157 e 160 C.P.) per le eventuali intenzioni.

La richiesta di assoluzione dal reato di porto d'armi da guerra non può essere invece accolta per le medesime ragioni già esposte nei confronti di Ventura Angelo per la corrispondente imputazione a lui ascritta.

Giustamente non è stata concessa al Marchesin l'attenuante ex art. 62 n. 6 C.P. dai Giudici di primo grado, i quali gli hanno solo accordato le attenuanti generiche. Il suo comportamento, infatti, non integrava gli estremi previsti per la concessione della citata attenuante, anche se era meritevole di un certo apprezzamento.

Per effetto della declaratoria di prescrizione del reato sub T3 la pena già inflitta al Marchesin può essere determinata per il reato sub T4 in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed in lire 140.000 di multa (pena base anni 2 di reclusione e lire 210.000 di multa, ridotta di mesi otto e di lire 70.000 per le concesse attenuanti) fermi restando i già concessi benefici.

C) COMACCHIO FRANCO E ZANON IDA

Sono stati condannati, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e di lire 250.000 di multa per il delitto di porto abusivo di armi continuato (così unificati i capi T3, T4, T5 e T6), con i benefici di legge.

Hanno chiesto entrambi, nell'ordine, l'assoluzione con formula ampia, la declaratoria di prescrizione dei reati sub T3

e T5, e la riduzione della pena.

La richiesta di assoluzione non può essere accolta per gli stessi motivi già indicati nella disamina riguardante il Ventura Angelo ed il Marchesin.

Accoglibile è invece la richiesta di declaratoria di estinzione per i reati sub T3 (prescrittosi in data 5.5.74) e T5 la cui prescrizione si era invece già verificata, tenuto conto delle concesse attenuanti, almeno al 31.12.78.

Di conseguenza, la pena inflitta per gli altri reati può essere determinata nei confronti di ciascuno dei due imputati, in anni 1 e mesi 8 di reclusione e in lire 200.000 di multa (pena base anni 2 di reclusione e lire 210.000 di multa, ridotta di mesi 8 e di lire 70.000 per le attenuanti generiche, ed aumentata di mesi quattro e di lire 60.000 per la continuazione) fermi sempre restando i già concessi benefici.

D) PAN RUGGERO

E' stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione e di lire 200.000 di multa per il delitto di porto abusivo di armi continuato (così unificati i capi T3, T4 e T5), con i benefici di legge.

Si chiede per l'imputato l'esimente dello stato di necessità, ed in subordine l'assoluzione per insufficienza di prove, o comunque la declaratoria di prescrizione dei reati.

Per quanto riguarda la richiesta principale, è evidente come non siano configurabili nella specie gli estremi dell'in

vocata esimente prevista dall'art. 54 C.P.. Se è comprensibile,infatti, che l'imputato siasi potuto prestare a nascondere le armi del Ventura in casa sua per il suo carattere docile e mite, e per favorire nel contempo il suo datore di lavoro, è d'altra parte però da escludere che ciò abbia potuto fare solo perchè indotto da un preteso stato di terrore del quale l'imputato intenderebbe oggi farsi uno scudo per porsi completamente al riparo da ogni responsabilità.

Fondata è invece la richiesta subordinata per la declaratoria di prescrizione dei reati sub T3 e T5; e ciò per le stesse ragioni già esposte nei confronti dei coimputati Marchesin, Comacchio e Zanon.

Di conseguenza la pena da infliggere per il solo reato sub T4 può essere determinata in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed in lire 150.000 di multa (pena base anni due di reclusione e lire 210.000 di multa ridotta di mesi sei e di lire 60.000 per le attenuanti generiche); fermi restanto i già concessi benefici.

E) MASSARI ANTONIO

E' stato prosciolto per intervenuta prescrizione dal reato di partecipazione ad associazione sovversiva, e per insufficienza di prove da tutti gli altri reati ascrittigli, tranne che per il reato di lesioni personali continuate, guarite entro il 40° giorno di cui al capo G5, per il quale è stata applicata l'amnistia.

Contro tale pronunzia hanno proposto appello, sia l'imputato, il quale ha chiesto la declaratoria di nullità,-per mancata contestazione dei reati riguardanti "gli attentati ai treni" dell'ordinanza di rinvio a giudizio, e comunque l'assoluzione con formula ampia; sia il P.G., il quale ha chiesto invece la condanna dell'imputato per tutti i reati tranne che per quello estinto per prescrizione.

Il P.G. di udienza peraltro, al termine dell'odierno dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

Tanto premesso la Corte rileva:

Non sussiste anzitutto l'asserita nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio,in quanto i fatti addebitati al Massari, anche se non compresi formalmente in un mandato, gli sono stati contestati nel corso dei vari interrogatori da lui resi (1), sicchè l'imputato ha avuto sempre la piena possibilità di difendersi da tutte le accuse.

Nel merito, peraltro, l'appello dell'imputato appare meritevole di accoglimento.

In ordine al reato di partecipazione all'associazione sovversiva erano state poste dal G.I., a sostegno di tale accusa, due circostanze: l'essersi il Massari adoperato attivamente per la stampa e l'occultamento del c.d. secondo libretto rosso; e l'aver avallato gli alibi offerti dal Ventura con riferimento agli attentati ai treni dell'8-9 agosto 69 ed alla strage di Milano.

Ora, nella sentenza impugnata è stato esattamente osservato: che la prima circostanza, anche se vera, non costituisce prova di un legame del Massari con l'associazione sovversiva, ben potendo egli essersi prestato alla stampa clandestina

(1) V. int. del 26.10 e 31.10.1973 ai fol. 162, 172 e 182 contenuto nel fascicoletto 7 del Vol. 24 nonchè gli atti affoliati al n. 92 e segg. cart. Vol. 2 Istr. Freda.

di un libretto "dal contenuto piuttosto ricorrente nella pubblicistica dei movimenti di contestazione dell'epoca", solo per fare un favore all'amico; e che la seconda circostanza è addirittura al di fuori della realtà processuale, in quanto Massari, non solo non ha avallato, ma ha addirittura smentito l'alibi di Ventura per la sera dell'8 agosto 69, mentre per il giorno 12 dicembre si è solo limitato a confermare che quest'ultimo era andato a trovarlo in casa sua, (dove poi era rimasto a dormire), nella serata, quando cioè le bombe erano ormai scoppiate.

La stessa sentenza di primo grado, dopo queste precisazioni, si è occupata, peraltro, dell'unico elemento specificamente accusatorio emerso nel processo a carico del Massari, e consistente nella frase che Mariangela Ventura, sorella di Giovanni, avrebbe pronunziato nel marzo 73 nel corso di una riunione tenutasi in casa di Mario Quaranta, con l'intervento dei familiari del Ventura e del suo difensore Avv. Giancarlo Ghidoni, ed indetta allo scopo di stabilire quale fosse l'impostazione difensiva da adottare da parte del loro congiunto. In tale circostanza la Mariangela Ventura avrebbe appunto chiesto: "E se c'entrassero anche quelli della sinistra?", chiarendo poi al Quaranta il significato di tale domanda con le seguenti parole: "Mettere le bombe sui treni è più facile di quanto tu possa pensare; è bastato al Massari prendere il treno da Roma, arrivare a Venezia, scendere e mettere la bomba su un treno che in coincidenza da Venezia partiva per il Sud. Il Massari si fermò da noi alcuni giorni".

Sulla verità storica dell'episodio, che ha dato luogo a varie contestazioni da parte dei protagonisti (la Ventura lo ha negato, mentre l'Avv. Ghidoni l'ha prospettato in modo alquanto diverso nel dibattimento di primo grado), i primi Giudici non hanno avuto alcun dubbio. Hanno però osservato, quanto alla sua interpretazione, che avrebbe potuto trattarsi di una congettura, priva di riscontro, della stessa Mariangela, se non addirittura di un malizioso espediente, da lei adottato con intenti ricattatori, e su ispirazione del fratello Giovanni, per prospettare al Quaranta possibili e futuri coinvolgimenti della sinistra nel processo, qualora il fratello avesse riferito al Magistrato tutto quello che sapeva.

Rileva la Corte che la frase attribuita alla Ventura Mariangela, anche se effettivamente da lei pronunziata, non può comunque meritare alcuna credibilità, ed acquistare quindi rilevanza ai fini probatori.

Anzitutto non appare assolutamente ipotizzabile un'appartenenza del Massari all'associazione sovversiva del Freda e del Ventura. E' sufficiente in proposito ricordare quanto ha riferito sul punto il teste Lorenzon al G.I. di Treviso (1): "Ho conosciuto Massari a Roma. Ricordo che un giorno il Ventura mi raccomandò di non confidare al Massari quali fossero le sue idee politiche (era chiara l'allusione alle sue idee di destra anche perchè sapevo che il Massari era di sinistra). Mi suggerì anche di non far visita al Massari".

E' veramente impensabile, quindi, alla stregua di queste dichiarazioni, una comunanza di attività sovversiva tra di

(1) Cart. 2/6 F. 3 retro Istr. Freda.

loro, posto che il Ventura era costretto a nascondere all'altro suo presunto complice la propria vera fede politica. E di conseguenza appare anche poco verosimile una collaborazione, sia pure episodica (quale persona eventualmente strumentalizzata per un singolo fatto criminoso) del Massari col Ventura Giovanni, in qualcuno degli attentati ai treni.

Ma poi, passando ad un esame più specifico della frase pronunziata dalla Ventura Mariangela, c'è da osservare ancora:

1) Manca ogni possibilità di risalire alla fonte primaria della notizia, non avendo la teste precisato in quella occasione da chi l'avesse appresa, ed avendo poi addirittura negato al Giudice di aver pronunziato la frase attribuitale.

2) Nessuna certezza sussiste, nel contempo, come si è già detto, che il viaggio effettuato dal Ventura Giovanni e dal Massari Antonio da Roma a Castelfranco Veneto sia avvenuto proprio tra l'8 ed il 9 agosto 69.

3) Il Massari per di più, con riferimento proprio alla sera dell'8 agosto, ha smentito l'alibi prospettato dal Ventura, il quale sosteneva di essere stato, assieme a lui e ad altri amici, a cena in un ristorante romano. E' logico invece pensare che se il Massari avesse avuto qualche parte negli attentati ai treni, avrebbe certamente confermato quell'alibi, anche e soprattutto nel proprio interesse, in quanto se ne sarebbe giovato per la sua posizione personale.

4) E' risultato d'altra parte che più volte il Ventura Giovanni con l'appoggio dei suoi familiari, ha introdotto nel processo circostanze fantasiose, prospettando episodi inverosimili per allargare la rosa delle persone sospettabili (basta ricordare gli episodi relativi alla proposta di evasione

nei confronti di Giovanni Ventura ed al preteso aggancio del Ventura Angelo da parte del S.I.D.), per cui ben è pensabile che anche la circostanza in esame rientri in una delle tante manovre depistanti poste in essere da lui e dai suoi congiunti.

In tali condizioni, quindi, si deve logicamente concludere che nessun serio valore probatorio si possa attribuire alla frase pronunziata dalla Ventura Mariangela, e che di conseguenza manchi nei confronti del Massari qualsiasi indizio in ordine ai reati a lui ascritti.

L'unico episodio provato a suo carico rimane in definitiva quello attinente alla collaborazione da lui prestata al Ventua, verso la fine del 1969, per la stampa clandestina del secondo libretto rosso; ma si tratta ovviamente di un fatto marginale, facilmente spiegabile, come del resto hanno ritenuto i primi Giudici, con l'intenzione dell'imputato di fare all'altro un favore, attesi i rapporti di amicizia e di affari da cui erano legati.

In mancanza di ogni prova concreta la formula di assoluzione non può essere che quella ampia, per non avere commesso il fatto.

F) MUTTI CLAUDIO

E' imputato di tentativo di favoreggiamento in relazione ai messaggi inviati nel 1974 da Freda e Ventura al Giannettini, e nei suoi confronti è stato dichiarato non doversi procedere per amnistia.

Il Mutti ha proposto appello, deducendo anzitutto la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per mancata contestazione dei fatti, e chiedendo nel merito l'assoluzione con la

formula "perchè il fatto non costituisce reato", sia perchè per il delitto di favoreggiamento non sarebbe configurabile il tentativo, sia perchè il rinvenimento dei messaggi in suo possesso non integrerebbe comunque gli estremi di un tentativo idoneo.

Rileva la Corte che il primo motivo è infondato in quanto - anche se col provvedimento di rinvio a giudizio la imputazione originaria di associazione sovversiva è stata modificata dal G.I. in quella di tentativo di favoreggiamento - il Mutti era stato comunque già ampiamente interrogato sui fatti divenuti poi oggetto della nuova contestazione.

Nel merito l'appello è ugualmente infondato.

In primo luogo non è esatto che il delitto di favoreggiamento non ammetta l'ipotesi del tentativo, la quale invece è perfettamente configurabile quando l'iter della condotta, come nel caso in esame, sia frazionabile. Per quanto riguarda poi, le modalità del fatto si deve osservare che l'imputato, dopo un'iniziale reticenza, ha ammesso di aver ricevuto, sia pure per posta, i due messaggi nei quali gli si dava l'incarico di mettersi in contatto con l'Avv. Ghidoni; e nel contempo dalla deposizione della segretaria del predetto legale, Urbana Raggi, è emerso come proprio in quei giorni si fosse ripetutamente presentato allo studio, per chiedere dell'Avv. Ghidoni senza però trovarlo, un giovane a nome Mutti. Stando a queste risultanze, la condotta dell'imputato non si sarebbe perciò limitata alla semplice ricezione dei messaggi, ma si sa-

rebbe estesa anche al loro recapito.

Il Mutti nega, a sua volta, di essersi recato presso lo studio dell'Avv. Ghidoni, prospettando, dato che il suo era un cognome molto diffuso in Emilia, l'eventualità di una omonimia. Ma anche sotto questo aspetto l'episodio non è rimasto completamente chiarito, per cui, mancando la prova evidente della sua innocenza, si deve sempre applicare nei suoi confronti l'amnistia ai sensi dell'art. 152 C.P.P..

L'impugnata sentenza va quindi, nei suoi confronti, confermata e l'appellante dev'essere condannato al pagamento delle maggiori spese processuali.

G) FACHINI MASSIMILIANO e LOREDAN PIERO

Sono accusati entrambi di aver fatto parte dell'associazione sovversiva del Freda e del Ventura, e nei loro confronti è stata dichiarata la prescrizione del relativo reato (art. 270 3° comma C.P.).

Gli imputati hanno proposto appello ma non hanno poi presentato i motivi.

Di conseguenza, l'impugnazione da loro proposta deve essere dichiarata inammissibile, ed entrambi vanno condannati al pagamento delle maggiori spese di questo grado del giudizio.

H) MALETTI GIANADELIO E LABRUNA ANTONIO

La loro posizione nella vicenda processuale in esame è stata ampiamente, anche se non completamente, trattata e valutata nel capitolo riguardante l'imputato Giannettini.

Si devono ora trarre, sul piano giuridico, le conseguenze

di quanto ritenuto sul loro conto, ed in relazione sempre ai motivi di appello dagli stessi proposti.

Devesi premettere al riguardo che il Generale Maletti ed il Capitano Labruna sono stati dichiarati dalla Corte di primo grado colpevoli del delitto di falsità idelogica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, aggravata e continuata (capo DD dell'imputazione) in essa unificate le altre imputazioni; di favoreggiamento personale nei confronti di Giannettini (capo EE) e di Pozzan (capo FF); e di falsità materiale in atto pubblico, quest'ultima modificata nel delitto di falsità in scrittura privata pluriaggravata (capo GG). Al Labruna sono state concesse le attenuanti generiche, negate invece al Maletti, e la pena è stata determinata: per il primo in anni due di reclusione, col duplice beneficio della sospensione e della non menzione della condanna, oltre alla pena accessoria (interamente condonata) dell'interdizione dai pubblici uffici per due anni; per il secondo, invece, in anni quattro di reclusione, di cui due condonati, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, di cui due condonati.

Entrambi gli imputati sono stati inoltre prosciolti dal tentativo (in concorso con Giannettini) di procurata evasione del Ventura, perchè il fatto non costituisce reato.

I due ufficiali hanno proposto appello contro tutte le pronunzie suindicate, compresa quella assolutoria.

Il Maletti chiede in via principale l'assoluzione con formula ampia, sia sotto il profilo del fatto, che sotto quello del

diritto; ed in subordine la concessione delle attenuanti generiche ed i benefici di legge non accordatigli dai primi Giudici.

Il Labruna si associa alle richieste principali del Maletti e chiede inoltre in subordine l'esclusione delle aggravanti contestate, con la riduzione della pena al minimo.

E' opportuno quindi esaminare, prima singolarmente, sotto il profilo del fatto e del diritto, le varie imputazioni ascritte ai due ufficiali e passare poi, ove necessario, all'esame delle richieste subordinate.

IL TENTATIVO DI PROCURATA EVASIONE (CAPO CC)

Come si è osservato valutando la posizione dell'imputato Giannettini l'episodio riferito dal Ventura non merita alcuna credibilità. Tale convincimento ha indotto questa Corte a mandare assolto il Giannettini dalla relativa imputazione, con la formula perchè il fatto non sussiste; la stessa soluzione deve logicamente adottarsi nei confronti dei due ufficiali, accusati di concorso assieme all'altro nel medesimo reato.

IL FAVOREGGIAMENTO DI GIANNETTINI (CAPO FF)

Tutte le argomentazioni svolte precedentemente sui rapporti tra Giannettini ed il S.I.D. concorrono a colorire di certezza la configurabilità, nella specie, del delitto di favoreggiamento personale contestato ai due ufficiali.

Anche se i motivi per cui è stato fatto espatriare il Giannettini, non sono da ravvisare in quelli ritenuti dai primi Giudici, e pur escludendosi pertanto che i due imputati volessero proteggere una persona della cui colpevolezza fosse-

ro stati consapevoli con riferimento ai gravissimi fatti del 12 dicembre 1969, è comunque innegabile che entrambi hanno volontariamente aiutato Giannettini a sottrarsi alle indagini dell'Autorità Giudiziaria, prima facendolo allontanare dall'Italia quando stava per essere inquisito; poi favorendo, col comportamento reticente del Gen. Maletti, l'opposizione ed il mantenimento del segreto politico militare; infine aiutando il Giannettini finanziariamente durante la sua permanenza all'estero anche dopo l'emissione nei suoi confronti del mandato di cattura, frustrando in tal modo le investigazioni del Magistrato.

Questi addebiti vanno mossi, ovviamente, in primo luogo al Gen. Maletti, capo dell'Ufficio D, ma non possono non essere estesi anche al suo collaboratore Cap. Labruna, il quale già curava in concreto i contatti col Giannetini sin dalla seconda metà del 1972, e li ha poi di fatto mantenuti anche dopo l'espatrio.

Nè si può obiettare che il Labruna si sarebbe limitato ad eseguire gli ordini del suo superiore senza avere la possibilità di sindacarli, attesa la particolare natura del servizio espletato: anzitutto perchè egli godeva, come si è visto, di un notevole potere di autonomia e di iniziativa, e perchè in ogni caso, essendo stato l'espatrio del Giannettini concordato solo per evitare ogni inquisizione dell'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti e non per necessità informative del S.I.D., gli ordini eventualmente a lui impartiti dal suo superiore, lungi dall'essere considerati esplicazione dei compiti istituzionali del Servizio, dovevano apparirgli invece, una volta emessi fuori da quell'ambito, chiaramente illegittimi.

IL FAVOREGGIAMENTO DI POZZAN (CAPO EE)

La penale responsabilità degli imputati per l'episodio relativo all'espatrio di Pozzan appare ugualmente certa.

E' innegabile, infatti, per le ragioni già esposte, che i due ufficiali ben conoscevano le vere generalità dello Zanella, e che essi, quindi, hanno aiutato un latitante a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria.

Come si è già rilevato, alcuni aspetti della vicenda sono rimasti nell'ombra; si può comunque escludere che il fatto sia da inquadrare nell'ambito di quel più ampio disegno criminoso ipotizzato dall'impugnata sentenza, ed inteso a proteggere gli autori della strage a Milano.

LA FALSITA' IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO (CAPO DD)

Anche questa imputazione attiene all'espatrio di Pozzan ed ha specifico riferimento all'autenticazione da parte del T.Col. Antonio Viezzer di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per il rilascio del passaporto, e sottoscritta con la firma di Zanella Mario.

In proposito è opportuno rilevare che il documento incriminato consta di due parti: la prima, a firma Zanella Mario, corrisponde appunto alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; mentre la seconda -posta di seguito alla prima-, con la firma del Col. Viezzer, rappresenta il vero e proprio

atto di autenticazione.

Ora, in base a quanto contestato dall'accusa, la prima parte firmata (in originale ed in minuta) col nome di una persona inesistente dietro cui si nascondeva in effetti il Pozzan, sarebbe stata materialmente sottoscritta dal Labruna (da qui l'altra imputazione di cui al capo GG che sarà esaminata tra breve); mentre il falso ideologico dovrebbe ravvisarsi nella seconda parte, ossia in quella relativa all'autentica, avendo il Col. Vietzer, su induzione da parte del Maletti e del Labruna "attestato falsamente che quella firma era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità risultante dall'esibizione di un documento non precisato".

Senonchè basta esaminare l'atto di autentica sopraindicato, per rendersi conto che lo stesso è costituito da un modulo a stampa, di cui sono rimaste completamente in bianco le parti relative alle generalità della persona che aveva firmato, ed al documento in base al quale doveva essere accertata, ai sensi dell'art. 20 L. 4.1.1968, n. 15, l'identità del dichiarante.

In altri termini, l'atto di autenticazione di cui la firma del Col. Viezter avrebbe dovuto costituire il necessario completamento formale, è del tutto privo, nella specie, del suo contenuto essenziale; e di conseguenza, dovendo considerarsi inesistente dal punto di vista giuridico, non può più avere quell'efficacia probatoria privilegiata che la legge accorda all'atto pubblico solo sul presupposto che lo stesso sia in grado di produrre gli effetti giuridici cui è destinato.

In tali casi, trattandosi di atti non semplicemente annulla

bili, il reato di falso di cui all'art.479 C.P.,è da ritenersi inesistente per mancanza dell'elemento obiettivo e della lesione giuridica. (Vedi Cass.4.2.1966 imputato D'Alessio ; 13.2.1973 imputato Foscaino ; 10.10.1978 imputato Arpain).

In base ai rilievi che precedono e che devono ritenersi assorbenti rispetto alle altre questioni giuridiche sollevate dagli appellanti per sostenere la loro non punibilità, si impone una pronunzia di assoluzione dal delitto in esame perchè il fatto non sussiste.

IL FALSO IN SCRITTURA PRIVATA (CAPO GG).

Questa imputazione riguarda appunto la firma "Zanella Mario" apposta sulla dichiarazione sostitutiva dell'attodi notorietà, (in originale ed in minuta),di cui si è fatto cenno. Come risulta dalla perizia grafica disposta nel dibattimento di primo grado, tale firma è stata materialmente vergata dal Cap. Labruna (e si deve presupporre anche con l'implicito consenso del Gen.Maletti) ; non sorgono dubbi pertanto, sulla sussistenza del reato,in ordine al quale, peraltro, come si vedrà tra breve, avrà effetto determinante ai fini della sua estinzione, il riconoscimento in favore degli imputati delle attenuanti generiche.

LA CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE.

Come si è già detto, al Cap. Labruna i primi Giudici hanno concesso le attenuanti generiche, negandole invece al Gen. Maletti, sul presupposto che la condotta complessivamente da lui tenuta dovesse ritenersi ancora più deplorevole, proprio in considerazione del suo alto grado e della sua brillante

carriera, in quanto questi titoli avrebbero dovuto maggiormente indurlo a respingere ogni delittuosa solidarietà con gli ambienti inquinati del potere.

Una volta però esclusa, per le ragioni prima esposte, tale compromissione, e riportati i fatti nelle loro giuste dimensioni, nessuna ragione ostativa può sussistere per la concessione, anche nei confronti del Maletti, di quelle attenuanti che senz'altro gli spettano per le modalità del fatto e per il suo prestigioso passato. Tali attenuanti vanno poi dichiarate equivalenti, come già disposto dai primi Giudici per il Labruna, alle aggravanti contestate per i delitti di favoreggiamento e di falso.

Allineate anche sotto questo profilo le posizioni dei due ufficiali, le conseguenze in diritto devono essere le seguenti:

- il delitto di favoreggiamento nei riguardi del Pozzan è da ritenersi estinto per prescrizione nei confronti di entrambi gli imputati. Ritenuta, infatti, l'equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti contestate, la pena edittale massima prevista per il predetto reato, rimane al di sotto dei cinque anni, per cui, calcolate tutte le interruzioni, la prescrizione si è maturata nel luglio del 1980.
- Ad uguale conclusione, e per gli stessi motivi, devesi pervenire per il delitto di falsità in scrittura privata pluriaggravata;
- ~~Pronunciandosi~~ il proscioglimento per prescrizione, va comunque sempre confermata la declaratoria di falsità emessa dai primi Giudici in ordine al documento a firma Zanella.

- Rimane il delitto di favoreggiamento nei confronti di Giannettini, per il quale la pena da infliggere al Gen. Maletti può essere determinata, tenuto conto dell'equivalenza delle attenuanti concesse con le aggravanti contestate, e valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., in anni due di reclusione. Di conseguenza, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, già stabilita dai primi Giudici in cinque anni, può essere determinata, ai sensi dell'art. 28 C.P. pure in anni due, e va dichiarata interamente condonata, ai sensi del D.P.R. 4.8.1978, n. 413.
- Anche il Gen. Maletti va ovviamente ritenuto meritevole dei benefici, già concessi al Cap. Labruna, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
- Per il Cap. Labruna, tenuto conto del minor grado di responsabilità inerente alla sua posizione di subalterno, la pena per lo stesso reato può essere ridotta ad anni uno e mesi due di reclusione; per eguale periodo va fissata la pena accessoria (interamente condonata) dell'interdizione dai pubblici uffici, fermi restando gli altri benefici già concessi.

PARTE QUARTA

GLI IMPUTATI DEL GRUPPO ANARCHICO "22 MARZO": VALPREDA PIETRO, MERLINO MARIO MICHELE, BORGHESE EMILIO, GARGAMELLI ROBERTO, BAGNOLI EMILIO, DI COLA ENRICO, DELLA SAVIA OLIVO.
GLI ALTRI IMPUTATI: TANZILLI GAETANO, TORRI RACHELE, LOVATI ELE, VALPREDA MADDALENA.

INTRODUZIONE

Come si è già detto nell'esposizione del fatto, le indagini espletate nell'immediatezza degli attentati del 12.12.1969 si erano subito orientate verso i componenti del gruppo anarchico "22 marzo" di Roma, formato intorno alla fine del 1969 da alcuni dissidenti del circolo "Bakunin" ed in particolare da Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Di Cola Enrico, Borghese Emilio, Bagnoli Emilio, Gargamelli Roberto, e da altri giovani; (di cui alcuni, come Mander Roberto, Fascetti Angelo, Ferraro Giovanni e Gallo Claudio, erano stati prima incriminati e poi prosciolti in fase istruttoria). Poichè infatti costoro,nel periodo anteriore agli attentati del 12 dicembre, si erano resi responsabili di una serie di episodi (consumati e tentati)di violenza, di cui si era avuta di volta in volta notizia attraverso l'agente di P.S. Ippolito Salvatore, infiltrato nel gruppo, si era gradualmente proceduto, a partire dalla stessa sera del 12 dicembre, al loro fermo, al fine di accertarne le eventuali responsabilità.

Attraverso le perquisizioni effettuate e le parziali ammissioni di alcuni di loro, era emerso che gli stessi, non solo

disponevano di strumenti offensivi di vario genere e di una certa quantità di esplosivo, ma avevano più volte formulato programmi di attentati dinamitardi.

Con particolare riferimento, poi, al Valpreda Pietro, il quale il 12 dicembre si trovava a Milano, e di cui era stato già richiesto il fermo da parte della Questura di Roma, era nel frattempo sopraggiunto a suo carico la nota dichiarazione del tassista Cornelio Rolandi.

Era seguita, inoltre, e con esito positivo, la formale ricognizione, da parte di quest'ultimo nei confronti dell'imputato, ed era quindi scattata l'accusa di associazione per delinquere a carico dello stesso Valpreda, del Merlino, del Borghese, del Bagnoli, del Gargamelli, del Mander, del Di Cola, del Ferraro, del Fascetti e del Galli, nonchè quella di strage con le altre connesse imputazioni minori a carico dei primi sei.

Nel corso della successiva formale istruzione erano stati poi incriminati per falsa testimonianza Stefano Delle Chiaie (in relazione all'alibi prospettato da Merlino) ed alcuni congiunti del Valpreda(con riferimento all'alibi prospettato da quest'ultimo); ed in esito alla compiuta istruzione, mentre il Mander, il Fascetti, il Ferraro ed il Gallo erano stati prosciolti (il primo per infermità di mente, e gli altri con formula piena), i rimanenti erano stati rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

La Corte di Assise di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha ritenuto la colpevolezza del Valpreda, del Merlino, del

Borghese, del Bagnoli, del Gargamelli e del Di Cola per il reato di associazione per delinquere; ha assolto gli stessi dal reato di strage per non avere commesso il fatto, adottando peraltro per Valpreda e Merlino, e solo con riferimento all'episodio più grave (attentato alla Banca Nazionale della Agricoltura di Milano) la formula dubitativa; ed ha infine prosciolto con formule varie tutti gli altri imputati.

Contro questa pronunzia hanno proposto appello il Procuratore Generale e gli imputati, ad eccezione di Delle Chiaie Stefano e di Torri Olimpia. Il Procuratore Generale ha chiesto la condanna del Valpreda, del Merlino, del Borghese e del Gargamelli anche per il reato di strage.

Gli imputati hanno chiesto l'assoluzione con formula ampia da tutti i reati per i quali sono stati, o condannati, od assolti per insufficienza di prove.

Tanto premesso, ritiene opportuno questa Corte esaminare nell'ordine:

1) l'accusa di associazione per delinquere riguardante il Valpreda, il Merlino,il Borghese, il Gargamelli ed il Di Cola, nonchè le altre specifiche imputazioni minori a carico degli stessi Merlino e Di Cola, Bagnoli Emilio e Della Savia Olivo;
2) la posizione di Borghese Emilio e di Gargamelli Roberto con riferimento agli attentati del 12.12.1969;
3) la posizione di Merlino Mario Michele in relazione allo stesso reato, e nel contempo l'accusa di falsa testimonianza a carico di Tanzilli Gaetano, rinviato a giudizio a seguito di altra istruttoria (ossia da parte del G.I. di Catanzaro),

ma per fatti che è necessario valutare in questa sede per gli innegabili riflessi probatori nei riguardi dello stesso Merlino;
4) la posizione di Valpreda Pietro, sempre con riferimento agli attentati del 12.12.1969, nonchè quella connessa degli imputati minori Torri Rachele, Lovati Ele e Valpreda Maddalena;
5) le conseguenti statuizioni per ciascuno degli imputati in ordine all'accusa di strage ed ai reati connessi.

CAPITOLO I

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

A) L'ATTIVITA' DEL GRUPPO "22 MARZO".

La sentenza di primo grado, dopo aver elencato, sulla base delle deposizioni del teste Ippolito Salvatore, i vari episodi di violenza di cui si erano resi protagonisti i componenti del gruppo "22 marzo", e dopo averne posto in rilievo gli intendimenti programmatici, espressi da alcuno di loro attraverso interviste e parziali ammissioni nel corso del processo, ha concluso che Valpreda Pietro, Merlino, Borghese, Gargamelli, Bagnoli e Di Cola "avevano assunto una particolare posizione penalmente rilevante ex art. 416 C.P. nell'ambito del "22 marzo", da loro voluta per coordinare ed attuare nei loro incontri, sulla base di un sufficiente piano organizzativo, i loro comuni propositi delittuosi. Si trattava di propositi i quali, come si è accennato, erano diretti, nello sfogo di un violento attivismo senza chiari scopi politici, alla commissione di reati con l'impiego di esplosivi (legge 2.10. 1967, n. 895), contro l'integrità delle cose (art. 635 C.P.), nonchè contro l'incolumità delle persone e specialmente degli appartenenti alle forze di polizia in servizio di ordine pubblico durante le manifestazioni di piazza (artt. 336, 337, 341, 582 e segg. C.P.)".

A parere della Corte, questa conclusione può essere condivisa in una con le argomentazioni addotte a sostegno dagli stessi primi Giudici.

Qui si ritiene opportuno ribadire solo alcuni punti essen

ziali.

Il circolo "22 marzo" era nato dal distacco di alcuni dissidenti, con a capo Valpreda e Merlino, dal circolo "Bakunin", apparso ancorato a metodi di lotta moderati e sorpassati, ai quali si riteneva invece necessario sostituire sistemi più energici basati sulla violenza, come risultava in maniera sintomatica dalle affermazioni di principio espresse da alcuni di loro. In particolare; il motto cui si ispirava Valpreda, "bombe, sangue, anarchia"; il tenore dell'intervista (già riportata nella parte narrativa) "Ravachol è risorto", - aperta apologia di attentati dinamitardi -; il persistente richiamo da parte dello stesso Valpreda e di altri (in particolare Bagnoli) ad azioni esemplari "che partendo da un limitato gruppo di individui, riesce a coinvolgere il massimo numero di persone e che, nello stesso momento in cui viene fatta, da se stessa è superata, perchè indica a tutti quelli che vi hanno preso parte un altro obiettivo da colpire, un'altra azione esemplare da compiere che riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di individui" (1); le idee nichiliste manifestate dal Borghese (il quale malediceva il giorno in cui era nato e voleva distruggere tutto) ;evidenziavano in maniera eloquente come il comune denominatore che assicurava il legame tra quei componenti non fosse rappresentato da un preciso programma politico, ma da un senso confuso di contestazione e soprattutto dal culto della violenza. Ciò è tanto vero che i vecchi anarchici del circolo "Bakunin" non solo avevano tagliato ogni legame con i dissidenti, ma li avevano

(1) V. Cart. 7 Vol. 1 bis p. 2^ Istr. Valpreda

anche definiti "un gruppetto di giovani esaltati di un circo
lo sedicente anarchico dove pullulavano elementi squadristi,
feticisti del culto della violenza distruttiva" (v. n. 44 del
periodico anarchico "Umanità Nuova").

Sul piano strettamente operativo, numerosi, come si è visto,
sono stati gli episodi di violenza posti in essere dagli at-
tuali imputati, talvolta isolatamente, ma più spesso in grup
po, specie nel corso di manifestazioni, di sicoperi e di agi
tazioni. Nè rileva il fatto che in quelle circostanze ben
modesti siano stati i risultati, perchè non si deve dimentica
re che il più delle volte gli effetti delle loro esagitate
iniziative erano stati prevenuti o frustrati dall'intervento
della Polizia, tempestivamente avvertita dall'agente Ippolito.

Che poi gli imputati fossero muniti solo di pochi strumenti
offensivi, può avere la sua rilevanza ai fini della loro mag
giore o minore pericolosità, e del loro specifico grado di or
ganizzazione, ma non è certo sufficiente ad escludere gli e-
stremi della ritenuta fattispecie criminosa, per la quale ba
sta una qualunque e pur rudimentale forma di predisposizione
che serva ad attuare il contenuto del programma delittuoso.

Non va del resto trascurato che quei giovani, come risulta dal
le loro ripetute ed esplicite ammissioni, avevano una quasi con
tinua disponibilità di esplosivi, potendo usufruire, tra l'al
tro, di un deposito di quel materiale, sistemato in una buca
di via Tiburtina e che, gli stessi disponevano, anche, di una se
de per le loro abituali riunioni.

Quanto, infine, all'accordo permanente per il compimento di

una serie indeterminata di illeciti penali, è chiaro come
esso non debba rivestire forme sacramentali od esplicite,
potendosi anche desumere, tra l'altro, dalla costante comu
nanza di programmi e dalla reiterazione delle azioni crimi
nose da parte delle medesime persone. Va ricordato in propo
sito che l'agente Ippolito, il quale peraltro era escluso
dalle riunioni più ristrette del gruppo, aveva avuto modo
più volte di ascoltare l'enunciazione programmatica di azio
ni violente, tanto da aver dovuto avvertire la Polizia per
un intervento preventivo, e che il teste Macoratti Umberto
aveva avuto occasione di sentire proposte del Mander, del
Borghese e del Gargamelli, in ordine ad azioni dinamitarde
da porre in esecuzione.

Non vi possono essere dubbi, in definitiva, circa la con
figurabilità nella specie del contestato delitto previsto e
punito dall'art. 416 C.P.. Nè, è bene precisarlo, in relazio
ne alla specifica doglianza di alcuni degli appellanti, è
possibile intravvedere nell'attività di quel gruppo, gli
estremi di una partecipazione ad una associazione sovversi
va, proprio per la mancanza di un delineato programma di ro
vesciamento delle istituzioni dello Stato.

E' incontestabile poi, che promotori e trascinatori del
"22 marzo" fossero il Valpreda ed il Merlino, indicati come
i più attivi da alcuni degli stessi imputati (vedi interro-
gatori di Borghese e di Mander) e dal teste Macoratti. Il
Valpreda, anzi, veniva definito dall'Ippolito "un violento
trascinatore del gruppo".

Non è però tanto il ruolo espletato dal Valpreda nell'ambito del "22 marzo" che qui interessa evidenziare, quanto quello svolto dal Merlino.

Gli atti permettono di agevolmente dedurre che questi, essendosi infiltrato nel gruppo per conto del noto estremista di destra Stefano Delle Chiaie, professava in apparenza idee anarcoidi, ma in realtà svolgeva un'azione informativa, e nel contempo provocatoria su incarico di quest'ultimo.

La figura di detto imputato era stata in verità già messa a fuoco dall'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. di Roma con le seguenti testuali espressioni:

"Secondo il Merlino quindi il suo inserimento nel gruppo "22 marzo" avrebbe trovato una valida giustificazione di una reale accettazione dei principi anarchici; senonchè, la difesa dell'imputato, nella memoria depositata il 16 novembre 1970 , ha affermato che il prevenuto ebbe ad inserirsi nel gruppo "22 marzo" per svolgere compiti "esclusivamente informativi". L'assunto della difesa, su tale punto è attendibile perchè trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Debbono essere tenute presenti al riguardo le dichiarazioni di Sestili Alfredo.....secondo cui il Merlino aveva costituito il primo gruppo "XXII marzo" su direttive ricevute dal Delle Chiaie ed era solito agire quale informatore di quest'ultimo. Assume rilievo anche quanto riferito da Saraceni Vincenzo Mario e Don Vanini Mario (direttore spirituale quest'ultimo del circolo cattolico frequentato dal Merlino) in ordine all'improvviso allontanamento del prevenuto da "un pranzo di lavoro", tenuto nel novembre 1969 dagli appartenenti al circolo presso una trattoria di Piazza Zama ed alla giustificazione successivamente fornita dal Merlino "che aveva parlato con il capo"...Con il termine "capo" infatti il Merlino non poteva assolutamente riferirsi al Valpreda oppure ad altri del gruppo "XXII marzo" sia per essere tale terminologia estranea all'anarchismo che per essere il Merlino stesso uno degli

esponenti del gruppo. Inoltre, quanto dichiarato da Alessandro Pisano, nel corso delle indagini di Polizia Giudiziaria per gli attentati ad istituti scolastici e distributori di benzina, conferma la posizione di Merlino come informatore di Stefano Delle Chiaie....In conclusione per tutte le suesposte considerazioni può ritenersi sufficientemente provato che il Merlino ebbe a frequentare prima il circolo anarchico "Bakunin" di via Baccina e poi il gruppo "Secessionista" di Via del Governo Vecchio agendo da informatore di Stefano Delle Chiaie; tanto è vero che, una volta incriminato venne considerato "uno dei nostri che rischia l'ergastolo..."" Tuttavia, continua il G.I. di Roma, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui il compito del prevenuto sarebbe stato solo quello di riferire fatti a cui passivamente assisteva; l'assunto, anzitutto deve essere disatteso perchè le risultanze istruttorie innanzi riportate hanno fornito la prova di un Merlino dinamico ed animatore del gruppo in ogni intesa anche se delittuosa. In secondo luogo, sotto l'aspetto logico, il Merlino non poteva assumere il ruolo di spettatore passivo poichè, già noto come militante dell'estrema destra extraparlamentare, la sua inerzia avrebbe potuto far sospettare dell'asserita nuova fede anarchica. Infine, la qualità di Merlino informatore presuppone l'appartenenza del medesimo al movimento di estrema destra di Delle Chiaie e non può essere esclusa l'ipotesi di un'attività del Merlino posta in essere al fine di danneggiare il gruppo anarchico con correlativo vantaggio diretto od indiretto almeno sul piano teorico, del movimento di appartenenza. Merlino, pertanto, deve essere ritenuto, al pari di Valpreda, promotore, organizzatore e guida dell'associazione per delinquere"".

Questi concetti, che però allora, nè in seguito sono stati utilizzati per il più corretto sviluppo delle indagini, ritiene oggi la Corte di non dovere trascurare, ma anzi di dover tenere presenti nella valutazione che seguirà delle risultanze istruttorie.

B) LE IMPUTAZIONI MINORI SPECIFICAMENTE ASCRITTE A MERLINO, BAGNOLI, DELLA SAVIA E DI COLA.

Merlino e Bagnoli, oltre che di associazione per delinquere, sono imputati anche del reato di esplosioni pericolose (contestato al capo 9) della rubrica), in relazione all'attentato commesso il 7.10.1969 alla sede romana del M.S.I. di Colle Oppio.

L'episodio risulta descritto in maniera dettagliata e precisa dall'agente Ippolito, il quale si trovava assieme ai due imputati, sicchè non possono sussistere dubbi sulla responsabilità di questi ultimi, così come giàritenuto dalla impugnata sentenza.

Di Cola Enrico, a sua volta, ha proposto appello, oltre che contro la condanna inflittagli per il reato di associazinne per delinquere, anche contro la declaratoria di prescrizione pronunziata nei suoi confronti in ordine al reato di "spionaggio indiziario", ossia a quella meno grave figura delittuosa prevista e punita dall'art. 260 1^ parte n. 3 C.P. (con l'attenuante dell'art. 311 C.P.) che i primi GIudici hanno ritenuto configurabile nella specie, in luogo di quella originariamente contestata, e prevista dall'art. 256 C.P.

La decisione della Corte di primo grado appare, però, giuridicamente corretta: non ha rilevanza, infatti, che le notizie di cui è stato trovato in possesso il Di Cola fossero a lui pervenute attraverso alcuni opuscoli ciclostilati, e che quindi fossero state già portate a conoscenza di altri, sus-

sistendo sempre l'interesse dello Stato ad evitare un ulteriore allargamento della loro conoscibilità.

Della Savia Olivo, infine, ha proposto appello avverso la condanna pronunziata nei suoi confronti per detenzione e trasporto di esplosivi, ed ha chiesto in proposito l'assoluzione almeno con formula dubitativa, nonchè in subordine la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena al minimo. Va precisato, in proposito, che le imputazioni a lui ascritte hanno riferimento col possesso da parte sua di una certa quantità di esplosivo nascosto sulla Via Tiburtina.

L'imputato assume che detto materiale non è stato mai rintracciato per cui mancherebbe ogni prova in ordine alla sussistenza del reato.

Ritiene però questa Corte che l'impugnata sentenza sia da confermare anche su questo punto, in quanto, di quel deposito di esplosivi avevano concordemente, ed in più riprese parlato, per cognizione diretta, Borghese, Valpreda, Mander, nonchè, per notizie avutene indirettamente, il Merlino ed il teste Macoratti. Nè si è trattato di indicazioni vaghe, o addirittura fantasiose, perchè il Valpreda, subito dopo il suo fermo, ha condotto gli agenti della Questura di Roma presso un determinato punto della via Tiburtina, indicando una buca esistente sulla scarpata, e che pur presentandosi vuota all'atto del sopralluogo, appariva idonea, per dimensioni ed ubicazione, a fungere da nascondiglio.

Per la natura del reato, le modalità del fatto ed i precedenti dell'imputato, non si ritiene di accogliere neppure le sue richieste subordinata di concessione delle attenuanti ge

neriche, e di riduzione della pena (inflittagli dai primi Giudici nella misura di anni due e mesi sei di reclusione e L. 250.000 di multa, di cui due anni e l'intera multa condonati).

Nei confronti del Della Savia la sentenza impugnata deve, perciò, essere confermata integralmente e l'imputato va condannato inoltre al pagamento delle maggiori spese processuali.

CAPITOLO II

LA POSIZIONE DI BORGHESE E DI GARGAMELLI RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

A) PREMESSA

Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli sono stati rinviati a giudizio dal G.I. di Roma per rispondere, in concorso fra di loro, anche del reato di strage continuata.

Tra i predetti, quindi, e gli imputati Freda, Ventura, Pozzan e Giannettini, c'è in comune l'identità accusa, la cui formulazione però è rimasta sempre separata per ciascuno dei gruppi in quanto, neanche nei successivi dibattimenti, è stata mai contestata l'ipotesi del concorso tra di loro.

Il Procuratore Generale e vari difensori di parte civile hanno peraltro sostenuto che le rispettive posizioni processuali dei predetti imputati sono reciprocamente collegate, dato il ruolo del Merlino, il quale fungeva da anello di congiunzione tra gli imputati del gruppo veneto e quelli del gruppo anarchico, ed hanno quindi sotto questo profilo sollecitato anche la condanna dello stesso Merlino e di alcuni componenti del "22 marzo" per il medesimo reato di strage (1).

La Corte ritiene perciò opportuno effettuare qui alcune puntualizzazioni prima di procedere all'esame delle singole posizioni degli imputati dell'istruzione romana:

- la configurabilità di un collegamento fra i due gruppi, ipotizzabile solo da un punto di vista teorico, è impedita in con

(1) Oltre che di Freda, Ventura alcuni difensori di p.c. hanno chiesto infatti anche la condanna di Valpreda; altri di Merlino, Borghese, Bagnoli e Gargamelli; altri ancora di Merlino, Borghese e Gargamelli (v. conclusioni riportate nella parte 5^ dell'esposizione dei fatti.)

creto nella fattispecie, da due ostacoli, uno di carattere processuale, e l'altro di natura sostanziale.

Il primo, come si è già visto, attiene alla mancanza di una formale contestazione del concorso, che fra l'altro sarebbe stata impossibile nelle udienze dibattimentali, non avendo Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli mai presenziato al dibattimento conclusosi con la senterza oggi impugnata.

Quand'anche questo rilievo di ordine formale potesse essere superato, subentrerebbe il secondo ostacolo di natura sostanziale, attinente, cioè, alla mancanza di prove in ordine allo asserito collegamento.

E tali prove dovrebbero riguardare soprattutto la figura di Merlino, che per la sua veste di uomo di destra, infiltrato tra gli anarchici, avrebbe potuto fungere appunto - direttamente o tramite Delle Chiaie - da elemento di raccordo col Freda e col Ventura (1). Senonchè, come si è già detto esaminando i rapporti Freda-Delle Chiaie, anche per Merlino mancano argomenti per pensare ad un suo legame con la cellula veventa, che fra l'altro è stato anche escluso dal G.I. di Milano con la sentenza di proscioglimento.

In particolare va ribadito:

1) l'unico accenno contenuto in processo su un possibile collegamento diretto tra Merlino ed il gruppo Freda proviene dalle già citate dichiarazioni rese da Comacchio Franco, espresse per di più in forma generica e vaga, e mai approfondite, cir

(1) Per Borghese, Gargamelli e Valpreda non c'è in processo alcun accenno ad una loro eventuale conoscenza diretta col Freda o col Ventura. Anzi al Valpreda era stato specificamente chiesto dal G.I. di Roma, nell'interrogatorio del 12.2.70, se conoscesse il Ventura, e l'imputato aveva risposto negativamente (v. Cart. 2 Fasc. A F. 34 Istr. Valpreda).

ca una conoscenza da parte del Ventura Luigi fratello di Giovanni di "un certo Merlino" ;

2) A sua volta il Merlino ha sempre categoricamente escluso di aver conosciuto il Ventura ed altrettanto recisamente lo ha negato quest'ultimo nei suoi interrogatori (1).

3) Il G.I. di Milano, ha prosciolto con formula ampia Merlino dall'accusa di appartenenza all'associazione sovversiva del Freda, proprio per la mancanza di prova di un collegamento tra lo stesso e la celluna veneta ; nè in seguito sono stati acquisiti in proposito ulteriori elementi probatori ;

4) Ugualmente priva di riscontro, come si è già visto, è rimasta pure l'affermazione del Ventura circa un collegamento tra Freda e Delle Chiaie.

Così stando le cose, ne discende che le posizioni, non solo del Borghese e del Gargamelli, ma anche e soprattutto quelle del Merlino e del Valpreda, sono da considerarsi processualmente autonome rispetto a quelle degli imputati del gruppo Freda, sicchè devono essere valutate, come per questi ultimi, con riguardo ai soli elementi di prova emersi a loro carico.

B) L'ACCUSA DI STRAGE A CARICO DI BORGHESE E DI GARGAMELLI.

E' opportuno ricordare che entrambi gli imputati, dichiarati colpevole in primo grado del delitto di associazione per delinquere, sono stati nel contempo assolti con formula ampia dalla stessa sentenza, in ordine al reato di strage.

Il Procuratore Generale ha proposto appello contro questo

(1)-Per Merlino v.inter.reso il 30.3.1973 al G.I. di Milano (vol.24/16 istruz.Freda)
Per Ventura v.inter.21.2.72 in Cart.3/7 F.22 Istruz.Freda.

capo chiedendo la loro condanna anche per il delitto p. e p. dall'art. 422 C.P.; all'odierno dibattimento, però, il PG. di udienza si è rimesso, sempre su questo punto, al giudizio della Corte.

Fatto questo richiamo, va subito aggiunto che la pronuncia assolutoria emessa nei confronti dei due imputati, dalla Corte di primo grado, deve essere pienamente confermata.

E' da escludersi, intanto, per entrambi, una loro partecipazione materiale agli attentati di Roma del 12 dicembre.

Nei confronti del Borghese, infatti, è emerso che egli quella sera aveva assistito alla conferenza tenuta da Serventi Antonio (detto "Il Cobra") nella sede del gruppo "22 marzo", dalle ore 16 circa alle 18; e nessuno ha affermato di averlo visto allontanarsi durante tale margine di tempo, che sarebbe stato quello utile per la collocazione degli ordigni. Nè d'altra parte è pensabile, come si era sospettato all'inizio delle indagini, che quella conferenza fosse stata organizzata proprio per coprire, con un alibi apparente, i movimenti di alcuni degli imputati (1): perchè in tal caso, come è stato giustamente messo in rilievo dai Giudici di primo grado, ognuno degli interessati sarebbe stato molto più preciso nell'indicazione degli orari e dei suoi eventuali spostamenti, mentre in proposito si sono intrecciate le dichiarazioni più disparate e confuse, anche da parte degli stessi imputati, alcuni dei quali hanno indicato come presenti alla conferenza

(1) Era stato appunto il Merlino nel suo interrogatorio del 19.12.69 a manifestare delle perplessità in ordine allo improvviso spostamento della conferenza dalla sala del circolo Bakunin a quelle del "22 marzo" (cart. 2 fasc. B istr. Valpreda).

altri loro coimputati che invece non c'erano e viceversa (pag. 986/987 della sentenza di primo grado).

Ancora più chiaro è l'alibi offerto da Gargamelli Roberto, il quale sin dalle ore 15 del 12 dicembre, e per oltre due ore e mezzo, era stato impegnato in Piazza dei Re di Roma a riparare la bicicletta di un amico a nome Fattinnanzi Claudio. Quest'ultimo ha infatti confermato, con abbondanza di dettagli, la circostanza, ed ha anche aggiunto un particolare, risultato poi rispondente al vero in base a successivi controlli, di aver visto cioè passare verso le ore 16 su quella piazza un elicottero militare a bassa quota (v. pag. 991/993 della sentenza di primo grado).

Escluso per entrambi gli imputati il ruolo di esecutori materiali, che sarebbe stato il più verosimile nel caso di una loro compromissione negli attentati, i pochi elementi addotti a carico degli stessi non sono certo idonei a presentarli nella veste di programmatori e di organizzatori di episodi criminosi così gravi.

Per quanto riguarda Borghese, gli indizi più rilevanti a suo carico sono rappresentati dalle confidenze da lui fatte all'agente Ippolito Salvatore, anche alla presenza di tale Aurora Santori, due giorni dopo gli attentati.

Nella esposizione del fatto sono state riferite testualmente le espressioni pronunziate dal Borghese in quella occasione. Si tratta però di frasi solo in apparenza dal significato inquietante, e che sottoposte ad una analisi approfondita, e

soprattutto rapportati alle spiegazioni offerte dall'imputato, si rivelano del tutto prive di valore indiziante.

In particolare, il riferimento specifico al Mander ("se prendono Mander sono fregato anch'io") trova la sua spiegazione più logica proprio nei chiarimenti forniti dal Borghese ossia di aver temuto il proprio coinvolgimento nella vicenda, in quanto egli ed il Mander erano a conoscenza del deposito di esplosivi. Sarebbe illogico, d'altra parte, attribuire a quella frase un significato più compromettente, in relazione cioè ad una possibile responsabilità del Borghese negli attentati del 12 dicembre, in quanto non si riuscirebbe a capire, in un'ipotesi del genere, per quale motivo proprio il fermo del Mander tra i tanti operati in danno dei vari componenti del gruppo, avrebbe dovuto risultare pericoloso per la posizione processuale del Borghese.

In ordine alla frase "io sapevo sin dalla mattina che sarebbero scoppiate le bombe", può ritenersi attendibile la spiegazione del Borghese di aver appreso la notizia attraverso voci raccolte. Esattamente è stato osservato in proposito dai primi Giudici che, se l'imputato avesse voluto ammettere, con quelle espressioni, la conoscenza da parte sua di un programma criminoso, non avrebbe ripetuto la confidenza - già fatta quando era solo con l'Ippolito (del quale ignorava ancora la vera identità) - anche davanti alla Santoni Aurora; e che fra l'altro tale notizia, da lui appresa solo quella mattina, non poteva essergli stata fornita neppure da Valpreda, partito sin dal pomeriggio precedente.

A quest'ultima osservazione bisogna poi riallacciarsi per quanto riguarda l'altra frase pronunziata dal Borghese "Piero a quest'ora sarà all'estero": se infatti non poteva essere stato Valpreda ad anticipargli la notizia degli attentati, l'espressione ora riportata non poteva che essere frutto di una personale supposizione del Borghese, dimostratesi per di più errata, in quanto Valpreda, come è noto, era rimasto a Milano, dove era stato poi tratto in arresto.

Nè potrebbe obiettarsi che, esprimendo quella opinione, il Borghese manifestasse comunque un suo convincimento sulla responsabilità dell'amico, essendo altrettanto logico supporre, così come ritenuto nell'impugnata sentenza, che a quella fuga egli avesse pensato come all'unica soluzione adottabile da parte di Valpreda per sottrarsi alle inquisizioni cui dopo gli attentati erano di solito sottoposti gli elementi anarchici più indiziati.

Pienamente accettabile è infine la spiegazione data dallo stesso Borghese alla frase "La Polizia non penserà mai che Robertino (ossia Gargamelli) abbia messo una bomba proprio dove poteva morire suo padre", di aver voluto con tali parole escludere, anzicchè ammettere, la responsabilità dell'amico. Inquadrata, infatti, nel contesto del colloquio confidenziale che si svolgeva in quel momento tra il Borghese e l'agente Ippolito, e nel corso del quale il primo esprimeva la sua preoccupazione di essere coinvolto, senza averne responsabilità, in quella gravissima vicenda giudiziaria, la frase da lui profferita tendeva ovviamente ad esternare la fiducia e la speranza di non essere ingiustamente incriminato, attesa l'assurdità dell'ipotesi accusatoria che si sarebbe dovuta formulare in tal caso nei loro confronti, e non voleva quindi manifestare la cinica

sicurezza di non essere inquisito per avere predisposto un piano che ponesse i componenti del circolo al di fuori di ogni sospetto.

Si potrebbe obiettare in proposito, e si ritorna così allo esame della posizione di Gargamelli, che effettivamente costui aveva suggerito in più occasioni, nel quadro delle varie proposte di attentati dinamitardi, formulate nell'ambito del "22 marzo", di porre delle bombe nella banca dove lavorava il padre. Cosa che poi in effetti è avvenuta perchè uno degli attentati ha avuto proprio per oggetto la B.N.L. di Roma dove era impiegato il genitore dell'imputato.

E' necessario allora,a questo punto, allargare il discorso in termini più generali, perchè, a parere della Corte, si viene a toccare qui proprio l'argomento centrale del processo, che avrebbe potuto indicare, prima o poi, in tanti anni di attività istruttoria, la strada giusta da far imboccare alle indagini.

Il teste Macoratti Umberto ha ripetutamente affermato, sin dai suoi primi interrogatori che, nel corso di una riunione verificatasi il 16 novembre 1969 nella sede del "22 marzo", erano state avanzate varie proposte di attentati: Borghese aveva suggerito di effettuarli in danno delle Banche; Mander aveva proposto di lanciare bombe contro l'Altare della Patria; e Gargamelli aveva segnalato la Banca dove lavorava suo padre(1).

Orbene, non può non lasciare sconcertati la sintomatica corrispondenza tra queste enunciazioni programmatiche e gli obiettivi colpiti dalle bombe il 12 dicembre, e consistenti, come è noto, in due punti diversi dell'Altare della Patria

(1) V. dichiarazione di Macoratti Umberto del 18.12.68 alla Questura di Roma ed al P.M. (v. soprattutto Fol. 185/191 Cart. 3 parte 2^ Istr. Valpreda).

(il Museo ed il Pennone) ed in tre banche, due di Milano (Banca Nazionale Agricoltura e Banca Commerciale Italiana) ed una di Roma (la Banca Nazionale del Lavoro) che, tra le tante esistenti nella capitale, era proprio quella dove lavorava il padre di Gargamelli.

Se non si vuole pensare che per una fortuita ed eccezionale coincidenza, teoricamente sempre possibile, ma in effetti molto poco probabile, la stessa idea sia spontaneamente venuta a persone del tutto estranee al gruppo, due sono le spiegazioni logiche formulabili in via alternativa su questa singolare identità tra gli obiettivi indicati nei programmi del "22 marzo" e quelli concretamente prescelti dagli attentatori il 12 dicembre 1969:

1) o gli attentati sono stati eseguiti da coloro che li avevano programmati in quella riunione ed in altre successive;

2) oppure quei programmi, enunciati nell'ambito del circolo anarchico, sono stati recepiti da altri che, dopo esserne venuti a conoscenza, ne hanno tratto lo spunto per farli propri e metterli in esecuzione direttamente (utilizzando eventualmente anche qualcuno dei componenti del "22 marzo") con l'intento di farne ricadere poi la responsabilità, ove le indagini fossero state orientate in direzione di quel gruppo, su coloro che li avevano a suo tempo formulati.

La prima ipotesi, che è quella fatta propria dal G.I. di Roma, non può trovare oggi accoglimento, alla stregua delle risultanza acquisite. Come si è detto, invero, il gruppo anarchico "22 marzo" pur perseguendo fini illeciti, si presentava tutta

via, dal punto di vista della struttura e dell'organizzazione, composto per la quasi totalità da giovani esaltati ed inclini alla violenza, ma sprovveduti, immaturi e soprattutto privi di mezzi tecnici e finanziari. Tralasciando per ora Merlino, per il quale si reputa opportuno fare un discorso a parte, neanche lo stesso Valpreda, che era il più anziano e il più esperto del gruppo, poteva rappresentare un valido organizzatore, sia per i limiti da lui dimostrati delle sue capacità (essendosi distinto sempre solo per rozze e grossolane manifestazioni di violenza), sia e soprattutto per la totale mancanza di mezzi, essendo ancora più squattrinato dei suoi giovani compagni.

E' assolutamente fuori della realtà, pertanto, opinare che attentati così gravi e tecnicamente impegnativi, come quelli del 12 dicembre, possano avere avuto la loro matrice proprio in un gruppo i cui componenti sarebbero stati in grado al massimo di lanciare un'idea, ma non certo di tradurla in una operazione ben rifinita e complessa.

Escluso quindi, per le ragioni prima esposte, che il Borghese ed il Gargamelli possano essere stati tra gli esecutori materiali degli attentati di Roma del 12 dicembre; ed escluso inoltre, in via più generale, che il loro gruppo avesse le necessarie capacità per organizzarli e perfezionarli, se ne deve concludere che nessun argomento di prova a carico dei due imputati possano costituire i propositi velleitari manifestati in qualche occasione nell'ambito del "22 marzo", e che tali disegni quindi siano rimasti solo a livello di mera enunciazione.

Venuta meno la prima ipotesi, prende logica consistenza la se-

conda, che altri cioè, dopo esserne venuti a conoscenza, abbiano potuto far propri quei programmi, eventualmente utilizzando per la loro esecuzione, l'opera di un ben individuato componente del gruppo anarchico (1).

Ed è in quest'ottica che vanno appunto esaminate le posizioni degli altri due imputati Merlino e Valpreda.

(1) Una operazione del genere, che non potrebbe neppure definirsi tra l'altro di seconda linea, come quella descritta dal Ventura, in quanto sarebbe consistita nello sfruttare direttamente un'idea altrui, avrebbe potuto essere agevolata dal fatto che gli obiettivi prescelti, ed in particolare l'Altare della Patria, non avrebbero mai fatto pensare ad un attentato di marca fascista.

CAPITOLO III

LA POSIZIONE DI MERLINO RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 1969

A) PREMESSA

Come si è già detto nella esposizione del fatto la Corte di primo grado ha assolto il Merlino dal reato di strage con formula ampia, tranne che per l'episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano per il quale ha adottato invece la formula dubitativa; e ciò in quanto, a parere dei primi Giudici, per gli altri attentati sussistevano a carico dell'imputato solo notizie confidenziali ed elementi congetturali (soprattutto l'appunto del S.I.D. del 16-17 dicembre 69; la mancanza di un solido alibi; l'incontro don Delle Chiaie in Via Catania la sera dell'11 dicembre; il contenuto della telefonata delle sorelle Minetti); mentre, per il fatto più grave, la sua posizione andava valutata in stretto collegamento con quella di Valpreda (sotto l'aspetto di una possibile strumentalizzazione di quest'ultimo da parte di Merlino), nei cui confronti non si era raggiunta prova sufficiente di colpevolezza.

Contro questa decisione, come si è detto, hanno proposto appello sia il P.G. che i difensori dell'imputato. Il primo ha insistito per la condanna del Merlino per il reato di strage con riferimento a tutti gli episodi, evidenziando la sua posizione di tramite tra la cellula eversiva e gli esecutori dei singoli attentati; mentre gli altri hanno chiesto l'assoluzione con formula ampia, anche con riferimento all'episodio della Banca Nazionale dell'Agricoltura, assumendo che sull'adozione della formula dubitativa aveva evidentemente pesato la nota del

S.I.D. su richiamata, il cui ispiratore, tra l'altro, non sarebbe stato il Serpieri, così come asserito dal Servizio, ma proprio il Giannettini Guido.

Da queste censure, provenienti dall'accusa e dalla difesa, consegue che la posizione dell'imputato deve essere oggi riesaminata ex novo.

B) IL RUOLO DI INFORMATORE E DI PROVOCATORE DEL MERLINO

Deve ritenersi un punto fermo del processo che Merlino Mario Michele si era infiltrato nel gruppo "22 marzo" fingendo di professare una fede anarchica, ma in realtà per agire da informatore nell'interesse dell'estremista di destra Stefano Delle Chiaie.

Il G.I. di Roma, col provvedimento di rinvio a giudizio, di cui sono stati riportati prima alcuni dei passi riguardanti il Merlino, ha ampiamente evidenziato la sua attività di informatore; ed altrettanto ha fatto la Corte di primo grado (pag. 949-981), ricordando soprattutto le testimonianze di Alfredo Sestili, Alessandro Pisano, nonchè di Maurizio Degli Innocenti (escusso dal G.I. di Catanzaro), e l'episodio del rinvenimento, in un portatessere smarrito da Guido Paglia, (all'epoca pure seguace di Delle Chiaie) di un foglietto contenente l'elenco, scritto con grafia del Merlino, degli appartenenti al circolo "22 marzo".

L'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado hanno inoltre posto in luce l'attività di provocazione del Merlino il quale, nell'ambito del "22 marzo", si presentava

come un istigatore ed un trascinatore, sempre in primo piano in tutte le manifestazioni di violenza.

La Corte condivide senz'altro questi argomenti, ma ritiene utile adesso soffermarsi soprattutto sull'attività di informatore del Merlino.

E' evidente in sostanza, che se qualcuno poteva aver preso conoscenza delle proposte dinamitarde dei giovani del "22 marzo" riportandole all'esterno del gruppo, costui non poteva che essere individuato nel Merlino; il quale infatti - come emerge chiaramente dalle dichiarazioni del teste Macoratti Umberto-, era stato presente quantomeno alla riunione del 16 novembre 69 in cui si erano proposti attentati all'Altare della Patria ed alle Banche, ed in particolare a quella dove lavorava il padre di Gargamelli (1).

A questa prima osservazione si ricollega poi un altro dato di fatto che, pur provenendo da un documento oggetto di vivissime contestazioni da parte dei difensori dell'imputato, è però as

(1) Così ha affermato il teste Macoratti nella già citata deposizione resa il 18.12.69 al Magistrato (in cart. 3 parte 2ª F. 184):".....La riunione di cui parlo, cioè quella subito dopo il 15 novembre, durò qualche ora: io vi partecipai per circa un'ora e mezza; ricordo che presenti erano VAlpreda, Merlino, Borghese, Bagnoli, Di Cola, Mander e Gargamelli. Fu in questa occasione che discussero di parecchie azioni dimostrative che si potevano fare. Il Mander...disse che sarebbe stato meglio lanciare bottiglie molotov contro l'Altare della Patria. Emilio Borghese disse che bisognava effettuare attentati dinamitardi contro le banche...; a questo punto intervenne il Gargamelli e disse: ""per esempio alla banca di mio padre"".

solutamente sicuro, ossia la conoscenza, di cui si fa menzione nell'appunto del S.I.D. del 16-17 dicembre 69 tra il padre del Merlino ed il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano (1).

Sulla basei di quanto precede, non si può fare a meno, di rilevare, che per ben quattro dei cinque obiettivi presi di mira dagli attentatori del 12 dicembre è ravvisabile un collegamento, diretto od indiretto, con la persona del Merlino.

Nella disamina che segue si metteranno in evidenza tutti gli altri elementi a carico ed a favore dell'imputato; e si vedrà come, malgrado la presenza di seri ed inquietanti indizi, sussisteno nel contempo nei suoi riguardi anche perplessità insuperabili, in parte dovute ad un incompleto sviluppo delle indagini istruttorie. Si può comunque affermare sin da ora che questo imputato, assolto dai primi Giudici con formula ampia dal reato di strage (con la sola eccezione dell'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura) ha in effetti un'importanza superiore a quella che i Magistrati dell'istruttoria del dibattimento hanno mostrato di riconoscergli.

Gli argomenti che riguardano la posizione del Merlino hanno ad oggetto: l'appunto del S.I.D. del 16-17 dicembre 69; l'alibi dell'imputato per il 12 dicembre 69; l'incontro Merlino-Delle Chiaie in via Catania la sera dell'11 dicembre; il contenuto della telefonata delle sorelle Minetti; le testimonianze di Sestili e di Don Vanini; il comportamento processuale dell'imputato.

(1) Il teste Buchetti, Direttore di quella sede, ha confermato la circostanza aggiungendo che la sua famiglia e quella del Merlino avevano i posti vicini sulla spiaggia di Riccione (Vol. 3° parte 1ª F. 7 Istr. Valpreda).

C) L'APPUNTO DEL S.I.D. DEL 16-17 DICEMBRE 1969 E LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO TANZILLI GAETANO

Nell'esposizione dei fatti è stato riportato il testo integrale dell'appunto del S.I.D., sia nella versione originaria (quella del 16 dicembre) che in quella, parzialmente modificata e pervenuta alla Questura ed ai Carabinieri il giorno successivo.

In entrambi i documenti, a parte qualche differenza che sarà comunque evidenziata, erano contenute le seguenti notizie confidenziali:

che probabile autore degli attentati dinamitardi di Roma sarebbe stato Merlino, su ordine di Delle Chiaie;

che quest'ultimo avrebbe avuto a sua volta l'ordine da uno straniero a nome Guerin Serac, il cui aiutante era tale Roberto Leroy;

che Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso gli attentati per farne ricadere la responsabilità su altri movimenti, (nell'appunto del 16 si parlava di movimenti filo-cinesi) (1);

che Merlino ben conosceva il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, e che suo padre era amico del Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano;

che Merlino avrebbe inteso sostenere a sua discolpa di aver compiuto una passeggiata durante il pomeriggio del 12 dicembre, ma che ove fosse stato messo alle strette, avrebbe dichiarato di essersi trovato assieme a Delle Chiaie; cosa però non

(1) Tale espressione è da intendersi riferita agli anarchici del "22 marzo" (v. dep. Col. Genovesi al G.I. di Catanzaro del 20.10.75 CArt. 38 Fasc. 102/2 F. 18 Istr. Giannettini).

rispondente al vero in quanto costui, come era a conoscenza del confidente dal quale erano state fornite le notizie, quel pomeriggio si trovava altrove;

che gli attentati all'Altare della Patria sarebbero stati eseguiti solo per caso, in quanto erano in realtà diretti alle banche, ma che gli attentatori, essendo queste ormai chiuse, si erano disfatti dell'ordigno collocandolo sul monumento dell'Altare della Patria; (nell'appunto del 16 dicembre si specificava inoltre che a questa soluzione si era giunti anche perchè il congegno di orologeria era ormai avviato);

che l'ordigno impiegato presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano avrebbe dovuto esplodere quando la Banca era chiusa, ma che per ostacoli frapposti ai tempi di esecuzione dell'attentato, lo scoppio sarebbe avvenuto in anticipo;(nell'appunto del 16 dicembre si era invece specificamente accennato ad un errore nel congegno di orologeria).

Prima di valutare l'attendibilità del contenuto di queste notizie in relazione alla loro provenienza, è necessario peraltro ricapitolare come il documento in esame sia stato acquisito nel processo e quali accertamenti siano stati eseguiti in proposito.

Nell'istruttoria romana risulta acquisita solo una lettera del 9.7.70 a firma dell'Ammiraglio Eugenio Henke, in quell'epoca capo del S.I.D., il quale, rispondendo ad una richiesta di informazimni del G.I. di Roma, riferiva solo una parte delle notizie contenute nell'appunto,attestando: che il S.I.D. non aveva svolto indagini sulla strage; che qualche giorno dopo i

fatti di Roma e di Milano si era occasionalmente appreso, per mezzo di una fonte non rivelabile, ed operante in altri settori del Servizio, che il Merlino avrebbe dichiarato di essersi trovato, il pomeriggio del 12 dicembre, a fare una passeggiata e che, solo se messo alle strette, avrebbe dichiarato di essere stato in compagnia di Delle Chiaie; che tale notizia era stata tempestivamente comunicata alla Questura di Roma ed al nucleo P.G. dei Carabinieri.

A tal acquisizione seguiva, dopo il deposito degli atti istruttori, e su richiesta dei difensori di Merlino, l'interrogatorio da parte del G.I. di Roma di Serpieri Stefano, ossia di un amico del Merlino che la sera del 12 dicembre era stato convocato in Questura e lasciato accanto a lui per ottenere eventuali notizie.

Il Serpieri, sentito dal G.I., ammetteva la circostanza, ma asseriva di aver saputo dal Merlino solo che costui quel pomeriggio era uscito per fare una passeggiata; mentre nulla gli era stato detto in ordine all'appuntamento con Delle Chiaie.

Soltanto nel corso dell'istruttoria milanese l'indagine su questo appunto veniva ripresa; ed il G.I. di Milano, con nota del 9.11.73, diretta al S.I.D., chiedeva di sapere, con riferimento alla lettera dell'Ammiraglio Henke del 9.7.70, se in seguito il Servizio avesse svolto altre indagini sulla strage, e se autore delle notizie confidenziali oggetto di quella lettera fosse stato il Giannettini.

Il S.I.D. rispondeva escludendo che la fonte fiduciaria si identificasse col Giannettini, e rimetteva l'appunto integrale del 17.12.69 consegnato a suo tempo alla Questura ed ai Carabinieri.

Nell'ulteriore corso dell'istruzione milanese il G.I. acquisiva anche l'appunto originario del 16.12.1969; ed accertava inoltre, non avendo il Servizio ritenuto di eccepire in proposito il segreto, che il confidente da cui provenivano quelle notizie era proprio Serpieri Stefano, il quale era stato contattato a sua volta dal Maresciallo Gaetano Tanzilli, allora in servizio presso il CS 3 di Roma.

Il Tanzilli, dopo un'iniziale negativa, ammetteva di essersi incontrato più volte col Serpieri dopo il 12 dicembre, ma assumeva di aver saputo da lui poche e generiche notizie su una possibile responsabilità di Delle Chiaie, tanto che egli aveva redatto un brevissimo appunto; nulla, quindi asseriva di poter dire circa la provenienza delle altre notizie.

Sulla medesima linea si manteneva poi il Serpieri, il quale negava tra l'altro categoricamente di aver fatto i nomi dei due stranieri Guerin Serac e Roberto Leroy malgrado fossero emersi nei suoi riguardi dei particolari che avrebbero potuto far pensare ad un suo collegamento con costoro (1).

Il G.I. di Milano riteneva il Serpieri un teste reticente e lo traeva in arresto; ma tale provvedimento veniva poi annullato con la sentenza della Suprema Corte del 3.4.75 che ribadiva la coppetenza del G.I. di Catanzaro.

Dopo la trasmissione degli atti a tale Giudice, questi incriminava di nuovo il Serpieri per falsa testimonianza, nonchè,

(1) V. retro pag. 281.

per lo stesso reato, il Maresciallo Tanzilli. Entrambi si mantenevano però sulle loro precedenti posizioni.

Rinviati a giudizio, gli stessi rimanevano contumaci in dibattimento (1); la Corte di primo grado dichiarava estinto per amnistia il reato di falsa testimonianza ascritto al Serpieri, mentre condannava il Tanzilli (il quale non poteva godere del medesimo beneficio per la sua qualità di Pubblico Ufficiale) alla pena, condizionalmente sospesa di un anno di reclusione.

Tanto premesso, si può ora passare all'analisi delle risultanze acquisite per tentare di individuare la fonte delle notizie contenute nella nota del S.I.D. del 16-17 dicembre 69.

Si può cominciare a dire, intanto, che il confidente al quale il documento si riferisce è certamente il Serpieri.

La difesa del Merlino ha ripetutamente sostenuto che la fonte dovrebbe identificarsi nel Giannettini, ed appoggia la propria tesi sulla seguente frase pronunziata da Giovanni Ventura nel corso del suo confronto,(già esaminato da questa Corte) con Quaranta Mario (vol. 24/18 F. 77/78 Istr. Freda):

Quaranta: "...Tua sorella mi ha portato poi a leggere una tua lettera in cui mi dicevi:.....c) Giannettini aveva fatto pervenire ad Occorsio - e tramite il S.I.D. - le notizie su Merlino e Stefano Delle Chiaie, e cioè che tra Merlino e Delle Chiaie c'era un collegamento preciso".

Ventura: "Le notizie erano state fornite al Giannettini da Adrriano Romualdi, presumibilmente".

Devesi anzitutto precisare in proposito che lo stesso Ventura, nell'interfogatorio del 19.12.73, ha chiarito di non essere certo che fosse stato il Giannettini a passare al S.I.D. quelle notizie. (Vol. 24/14 F. 172 istr. Freda).

(1) Il Mar.llo Tanzilli compariva in udienza ma poi si assentava prima di rendere l'interrogatorio.

Ma l'assunto dei difensori di Merlino, a parte ogni altra considerazione, è smentito soprattutto da un argomento inconfutabile. Nell'appunto del 16.12.1969 si fà esplicito riferimento ad un fiduciario che bisognava tutelare perchè, interrogato in Questura, aveva detto di nulla sapere. E costui non poteva che essere il Serpieri il quale era stato effettivamente sentito in Questura dopo i contatti avuti con Merlino, ed aveva dichiarato di nulla avere appreso (1), mentre aveva poi certamente riferito (come è stato ammesso, sia pure in termini riduttivi da entrambi gli interessati) alcune notizie al Tanzilli. Questo particolare, anzi, spiega perchè la segnalazione relativa alla necessità di tutelare la fonte si trovi solo nell'appunto del 16, e non anche in quello del 17,che era proprio il testo consegnato dal S.I.D. alla Questura.

E' chiaro, quindi, che nessun serio argomento si può trarre dalla frase pronunziata dal Ventura nel confronto con il teste Quaranta perchè, a parte la inattendibilità in via generale del predetto imputato, vi è in atti la smentita documentale ora esaminata.

Un altro punto fermo è che la nota del S.I.D. (nella versione del 17 dicembre) è stata effettivamente portata a conoscenza della Questura e dei CC.

Se ne ha la riprova documentale attraverso l'interrogatorio di Stefano Delle Chiaie effettuato dai CC. in data 19.12.69 In quella occasione era stato chiesto a costui se conoscesse il Serac ed il Leroy, ed il Delle Chiaie aveva risposto in

(1) V. dep. Serpieri al G.I. di Roma in data 18.11.70 in cart. 17 Fasc. C1 F. 4/5 Istr. Valpreda. E' da escludere nel contempo che Giannettini sia stato convocato in Questura in quei giorni.

maniera evasiva; è chiaro, quindi, che quella domanda, in tanto avrebbe potuto essere fatta, in quanto si fosse avuta negli atti del processo qualche segnalazione sui due stranieri; e l'unico documento acquisito fino allora in proposito era costituito appunto da quella nota del S.I.D..

Un terzo punto fermo, nonostante le illazioni fatte in proposito dai difensori del Merlino e da altri di parte civile, è che il contenuto della nota del 17.12.69 fu portato a suo tempo, ed ancor prima della comunicazione ufficiale dell'Ammiraglio Henke del 9.7.70, a conoscenza della Autorità Giudiziaria inquirente. Lo ha affermato davanti al G.I. di Milano il Colonnello Giorgio Genovesi (1), ma soprattutto risulta in maniera non equivoca dal carteggio interno del S.I.D., acquisito durante l'istruttoria di Catanzaro e redatto in epoca non sospetta;;in quanto dallo stesso emerge che l'appunto era stato informalmente esibito dal predetto ufficiale al G.I. di Roma e che successivamente, per contemperare la necessità del Magistrato di acquisire il nome dell'elemento del S.I.D. da cui erano state apprese quelle notizie, con la esigenza del Servizio di non far sapere di avere svolto indagini, si era giunti ad una soluzione intermedia, costituita appunto dalla nota del 9.7.70 a firma dell'Ammiraglio Henke con cui il S.I.D. si limitava a comunicare la sola notizia relativa all'alibi di Merlino (2).

---

(1) V. dep. in data 28.2.74 in vol. 2 /22 F. 9 istr. Freda.

(2) V. cart. 35 Fasc. 95/I Istr. Giannettini F. 13/81 ed in particolare i foli 49/50 - 53/56 - 64/68.

E' bene chiarire a questo punto, peraltro, che non c'è alcun motivo di pensare in proposito ad un sospetto occultamento delle risultanze, sia perchè la nota a quell'epoca costituiva solo un anonimo, sia perchè ai Magistrati dell'istruzione romana, che attribuivano allora agli anarchici la matrice degli attentati del 12 dicembre, interessavano solo le notizie riguardanti la particolare posizione di Merlino il cui alibi, già claudicante, avrebbe trovato un'ulteriore smentita attraverso la confidenza menzionata in quella nota.

Quello che invece non è affatto certo sul punto in esame è la provenienza, e quindi l'attendibilità, di tutte le notizie riportate in quell'appunto.

Come si è visto, il Serpieri assume di essersi limitato a riferire al Tanzilli qualche generica notizia. E quest'ultimo a sua volta si mantiene sulla stessa posizione, asserendo di aver redatto solo un brevissimo appunto, e prospettando perciò l'ipotesi che le altre notizie siano state raccolte dal Servizio attraverso differenti canali.

L'indagine da effettuare in questa sede ha quindi una notevole rilevanza, e non certo nei confronti del Serpieri, il quale non ha proposto appello avverso la declaratoria di estinzione, per amnistia, del reato ascrittogli di falsa testimonianza, bensì nei riguardi del Tanzilli che ha proposto a sua volta appello contro la condanna emessa nei suoi confronti, e soprattutto nei riguardi del Merlino il quale, come è chiaro, dovrebbe rappresentare, attraverso il passaggio Serpieri-Tanzilli, il punto di partenza di quelle notizie.

Orbene, è vero che alcuni argomenti farebbero pensare ad un appunto stilato sulla base di notizie ricevute da un'unica fonte e riferite da un unico elemento del Servizio. Va ricordato infatti in proposito: che Tanzilli apparteneva al CS 3, ossia ad un reparto che si occupava di spionaggio estero, per cui difficilmente il Sottufficiale avrebbe potuto avere, oltre al Serpieri, un altro informatore in un settore non suo; che a sua volta il Serpieri apparteneva come fonte al Tanzilli, col quale aveva avuto più contatti dopo il 12 dicembre, anche se qualcuno in presenza di altri elementi del Servizio (il Capitano Santoni); che la nota del 16/12 menzionava espressamente un incontro del "nostro fiduciario",(il quale avrebbe dovuto essere il TAnzilli) con un confidente nel corso della stessa sera; che gli Ufficiali del S.I.D., sentiti in proposito (in particolare il Colonnello Antonio Cacciuttolo, comandante del Raggruppamento CSdi Roma ed il Colonnello Genovese) avevano sempre parlato di un appunto redatto da un unico fiduciario.

Non sono però da trascurare nel contempo le seguenti contrarie osservazioni:

a) E' certo che inizialmente Tanzilli aveva presentato nel suo ufficio un appunto piuttosto breve.(1) Quel documento, che fra l'altro non è stato più rintracciato negli archivi del S.I.D., era il frutto del primo, o dei primi due contatti avvenuti tra lui ed il Serpieri nella giornata del 13/12;

(1) Il Cap. Santoni ha parlato di un appunto su un solo foglio dattiloscritto, firmato dal Tanzilli,e contenente notizie che il Col. Cacciuttolo aveva definito molto vaghe (v. dep. Santoni del 28.2.74 in vol. 25/22 P. 8 Istr. Freda)

lo stesso, quindi, doveva necessariamente contenere solo poche notizie e non certo tutti i particolari che si leggono nella nota del 16-17 dicembre 69.

b) NOn è neppure chiaro d'altra parte, come e da chi sia stato redatto l'appunto del 16/12 pervenuto direttamente al CS 1 tramite il Maggiore Ceraolo in servizio presso il CS 3; quest'ultimo, infatti, era già deceduto durante la fase istruttoria per cui non è stato possibile approfondire i vari passaggi del documento;

c) Dopo il 13 dicembre inoltre, Serpieri non ha potuto certamente incontrarsi col Merlino il quale, fermato sin dalla sera del 12 dicembre, è stato poi associato alle carceri da dove è uscito solo a distanza di alcuni anni per concessione della libertà provvisoria.

Di conseguenze, se un incontro successivo tra TAnzilli e Serpieri c'è stato, e se in quest'ultimo incontro sono state acquisite le notizie poi trasfuse nell'appunto, si deve allora ritenere che il Serpieri, o abbia riferito in tale occasione particolari già appresi la sera del 12 dal Merlino e da lui prima taciuti al Tanzilli ;o che abbia aggiunto notizie successivamente pervenutegli per altra via.

d) La prima delle due ipotesi ora formulate è la meno probabile. E' vero che alcune delle notizie indicate nell'appunto sono risultate obiettivamente certe, come la dichiarazione del Merlino sull'alibi, in ordine alla quale si è avuta in seguito l'esplicita conferma da parte dell'imputato (che del resto aveva già mantenuto, nei suoi interrogatori, proprio

quella linea anticipata nella confidenza al Serpieri); o come il particolare riguardante la conoscenza tra il padre del Merlino ed il Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura; per cui non vi ha dubbio che esse siano state apprese dal Serpieri proprio per il tramite del Merlino.

Non altrettanto può dirsi, invece, per le rimanenti notizie le quali dovrebbero essere frutto, in sostanza, di una confessione stragiudiziale da parte del Merlino al Serpieri; il che sembra poco probabile, sia per le circostanze ambientali in cui sarebbero state rese, sia e soprattutto per la natura del loro contenuto. Non va dimenticato, infatti, in proposito, che Merlino e Serpieri, anche se si trovavano vicini nei locali della Questura, non avrebbero potuto comunque parlare a lungo ed a loro agio (come si dovrebbe desumere dall'ampiezza delle notizie riportate nell'appunto), attesa la presenza di altri agenti, tra cui l'Ippolito Salvatore fittiziamente fermato anch'egli sempre allo scopo di raccogliere notizie nell'ambien dei giovani anarchici. Nè del resto, anche se il Serpieri era un uomo di destra ed amico del Merlino(1), tali rapporti potevano giustificare l'affidamento da parte dell'imputato, a persona decisamente abile ed accorta, di fatti così gravi e compromettenti.

Tutto lascia pensare, quindi, che la maggior parte di quelle notizie, alcune delle quali contenevano fra l'altro dei particolari difficilmente ritenibili a memoria (ad esempio quelle riguardanti i due stranieri) non provenissero dal contatto Serpieri-Merlino avvenuto nella Questura di Roma la sera del 12

(1) V. interrogatorio reso da Merlino il 30.7.73 al G.I. di Milano in Vol. 24/16 F. 19/22 Istr. Freda.

dicembre.

e) La seconda ipotesi è certamente più verosimile, ma come è ovvio, finisce col mettere in dubbio la rivelenza sul piano probatorio del documento in esame. Infatti, se la maggior parte delle notizie riferite al Tanzilli dal Serpieri non è stata da costui raccolta attraverso le confidenze dirette del Merlino, viene allora meno , nei confronti di quest'ultimo, il valore indiriziario di quasi tutte le circostanze che sono oggetto dell'appunto, in quanto il Serpieri potrebbe averle apprese in qualsiasi altro modo, e quindi mancherebbe ogni garanzia sulla loro attendibilità.

f) Non è anzi da escludere - una volta ritenuto che la maggior parte di quelle notizie non potevano provenire dal Merlino - una terza eventualità, e cioè che esse neppure provenissero dal canale Serpieri→Tanzilli ; in tal caso quindi, l'intero appunto potrebbe essere stato compilato dal Servizio attraverso una raccolta di notizie acquisite solo in piccola parte dal Tanzilli, e per il resto per vie diverse, anche se globalmente riferite alla persona di un unico fiduciario.

Da quanto precede si possono quindi trarre queste conclusioni :

- non è certo, in primo luogo, che tutte le notizie riferite nell'appunto provengano dal Merlino, alle cui confidenze si possono far risalire, con tutta attendibilità, le circostanze relative al suo alibi ed ai rapporti di conoscenza tra suo padre ed il Direttore della Banca Naz.dell'Agricoltura di Milano ;
- non è neppure certo, anzi, che le altre notizie contenute nell'appunto, provengano dal canale Serpieri-Tanzilli ;
- in ogni caso, anche in tale ipotesi rimarrebbe sempre in dubbio sulla loro effettiva attendibilità, non essendo stato pos-

sibile identificarne la fonte primaria.

Da ciò deriva, nei riguardi del Tanzilli, il dubbio sulla falsità attribuitagli delle dichiarazioni da lui rese, per cui egli può essere assolto per insufficienza di prove dal reato ascrittogli.

Nei confronti del Merlino, poi, il documento non può essere ovviamente considerato come una fonte sicura di accusa, e quindi gli argomenti che se ne sarebbero potuti trarre a suo carico non hanno la garanzia di un supporto solido e sicuro.

L'episodio, è necessario sottolinearlo, è rimasto avvolto nell'ombra. Indubbiamente non può non lasciare sconcertati la affermazione contenuta nell'appunto, secondo cui gli attentati sarebbero stati organizzati da Merlino e Delle Chiaie per farne ricadere la colpa su altri movimenti, perchè tale notazione si inquadrerebbe in maniera significativa nel contesto delle valutazioni fin qui fatte, ed avallerebbe l'ipotesi, formulata da questa Corte che altri abbiano potuto utilizzare i programmi dinamitardi formulati nell'ambito del "22marzo". Così come non può non essere fonte di sospetto il richiamo, contenuto in quell'appunto, ad un congegno di orologeria che per gli attentati di Roma non era ancora noto ad alcuno degli inquirenti.

A nessuno, in sostanza, può sfuggire il valore probatorio che tutte quelle notizie assumerebbero a carico del Merlino se si avesse la certezza della loro provenienza proprio dalla persona dell'imputato; senonchè, ripetesi, è proprio questo il punto irrisolto del processo, ed il cui mancato approfondimento

ha lasciato vaste zone di ombra, non solo sulla posizione del prevenuto, ma anche su quella di Delle Chiaie, chiaramente indicato in quella nota come l'organizzatore degli attentati, ed il cui successivo comportamento non è certo apparso al di fuori ed al di sopra di ogni sospetto.

D) L'ALIBI DI MERLINO

Come risulta dall'esposizione dei fatti, l'imputato, nel suo primo interrogatorio reso alla Questura il 13 dicembre 69, si era limitato a dire di essere uscito verso le ore 17 in quanto aveva appuntamento col Prof. Marcello Lelli, presso l'Istituto di Sociologia per discutere la propria tesi di laurea; lungo la strada aveva, però, cambiato idea, anche perchè non si sentiva adeguatamente preparato, ed aveva telefonato ad un suo amico, che però non aveva trovato in casa, per chiedergli in restituzione un libro; dopodicchè verso le ore 19 era rincasato.

Negli interrogatori resi il giorno successivo alla Questura ed al Magistrato, egli riferiva invece d'aver preso appuntamento per le ore 17 di quel giorno con Stefano Delle Chiaie (da lui incontrato nelle vicinanze di Piazzale delle Province in un giorno imprecisato tra il 9 e l'11 dicembre), presso la abitazione, sita in via Tuscolana n. 552 della sua convivente Pagliuca Leda vedova Minetti; recatosi a tale indirizzo, non vi aveva trovato però l'amico, ma i figli della Pagliuca, Riccardo e Claudio Minetti, con i quali si era trattenuto, prima in casa e poi per le strade, fino alle ore 19,30 circa.

Su questa specifica circostanza veniva poi sentito dai CC.

il 19 dicembre Delle Chiaie, il quale però smentiva, sia l'incontro, che l'appuntamento col Merlino. Solo a distanza di alcuni giorni, ossia il 22 dicembre, lo stesso Delle Chiaie, assumeva, sempre davanti ai CC., di aver appreso la sera del 20 dicembre, dal Minetti Riccardo, che quest'ultimo il pomeriggio del 12 si era incontrato col Merlino, il quale gli aveva chiesto se egli fosse o meno in casa; ma anche in tale sua deposizione il Delle Chiaie escludeva di aver avuto un appuntamento col Merlino, asserendo anzi di ignorare che cosa costui volesse.(1)

Durante la formale istruzione, infine, il Delle Chiaie veniva nuovamente sentito, e questa volta, non solo confermava la ultima deposizione, ma aggiungeva altri particolari, ammettendo di aver incontrato verso la mezzanotte, tra l'11 ed il 12 dicembre, in via Catania-angolo con via Arezzo, e mentre egli si trovava assieme a tale Fabbruzzi Fausto, il Merlino Mario Michele, il quale si trovava a sua volta in compagnia di altri giovani. In tale occasione l'aveva invitato ad andare a trovarlo il pomeriggio del 12 dicembre presso la nuova abitazione della sua convivente Pagliuca, in via Tuscolana 552 (2), ma poi si era dimenticato dell'appuntamento. Questa deposizione appariva però reticente, anche perchè il teste aveva negato nella stessa circostanza di aver mantenuto i contatti col Merlino sul piano politico, per cui il G.I. emetteva nei suoi confronti mandato di cattura per il delitto di falsa testimonianza.

(1) A sua volta Minetti Riccardo, sentito nella stessa giornata del 22 dicembre aveva confermato l'incontro col Merlino,il quale era , a suo dire, alla ricerca di Delle Chiaie (v. Cart. 4 vol. 3° parte 3^ F. 485 Istr. Valpreda).
(2) Fino all'agosto di quell'anno la Pagliuca Minetti aveva abitato in via Torcaldara 10 (v. dep. Minetti Riccardo del 9.4.70 in cart. 4 vol. 3° parte 3^ F.489 Istr. Valpreda).

Il Delle Chiaie, peraltro, non veniva tratto in arresto, perchè si dava subito alla latitanza.

Va qui aggiunto,per inciso, che lo stesso è stato rinviato a giudizio per il sopra indicato delitto di falsa testimonianza, che è stato dichiarato estinto per amnistia dalla Corte di Assise di Catanzaro. L'imputato non ha proposto appello e la sua posizione processuale in questa vicenda si è quindi ormai definita.

Sul piano dei riscontri sull'alibi offerto dal Merlino va infine ricordato che il professor Marcello Lelli aveva confermato al G.I. di Roma di avergli effettivamente fissato per il giorno 12 un appuntamento, al quale l'altro era però mancato, e che a loro volta i fratelli Minetti Claudio e Riccardo, nonchè la Pagliuca Leda,si erano adeguati alle dichiarazioni di Delle Chiaie.

Passando ora alla valutazione critica delle risultanze, è evidente come l'alibi del Merlino sia privo di consistenza.

E' innegabile infatti, anzitutto, che egli aveva un appuntamento per il pomeriggio del 12 dicembre col Prof. Lelli e che non vi si è recato per un improvviso mutamento di programma. Sui motivi di questa nuova decisione l'imputato aveva fornito sulle prime una spiegazione inverosimile, assumento di non essersi sentito adeguatamente preparato (1); successivamente, davanti allo stesso Giudice Istruttore di Roma, aveva fatto menzione dell' appuntamento con Delle Chiaie, fissato a suo dire, nel corso dell'incontro tra il 9 e l'11 dicembre; ed infine al G.I. di Milano(2) aveva chiarito che era stato proprio que

(1) V. inter. reso il 13.12.69 alla Questura di Roma in Cart. 2 Vasc. B F. 66 Istr. Valpreda
(2) V. inter. 30.7.73 in vol. 24/16 F. 19/22 Istr. Freda.

sto appuntamento, a costituire il fatto nuovo che l'aveva indotto a non recarsi più dal Professor Lelli.

Senonchè, come si è visto, il Delle Chiaie aveva a sua volta smentito sulle prime quell'incontro, e solo a distanza di tempo si era adeguato in maniera contorta e poco convincente, alla linea difensiva dell'amico.

Non è difficile, quindi, individuare in questi graduali passaggi di Delle Chiaie da una recisa negativa ad un parziale allineamento alla versione del Merlino, un tentativo compiacente di dare un aiuto ad un amico in difficoltà.

L'esame dei due argomenti che seguono, concernenti l'incontro dell'11 dicembre e la telefonata delle sorelle Minetti, daranno una conferma indiretta di questa conclusione.

E)-L'INCONTRO TRA MERLINO E DELLE CHIAIE LA SERA DELL'11 DICEMBRE

Il primo accenno a tale incontro viene fatto dal Merlino nel suo interrogatorio del 20.12.1969 al Magistrato: "Per quanto riguarda il pomeriggio del 12 dicembre confermo che avevo un appuntamento con Stefano Delle Chiaie a casa di Minetti. Lo appuntamento l'avevamo preso un giorno o due giorni prima, allorchè ci incontrammo in una trattoria vicino a Piazzale delle Provincie. Si trattava di un gruppetto di persone che salutava due amici che partivano per fare il servizio militare. Sono certo che ho visto Stefano Delle Chiaie tra il 9 e l'11 dicembre e che in quella occasione fissammo l'appuntamento per il giorno 12"(F. 73 Cart. 2 Fasc. B istr. Valpreda).

Il 24 febbraio 70 segue la conferma di Delle Chiaie al G.I.: "Intendo rettificare la seguente circostanza: ho visto per la ultima volta Mario Merlino la notte tra l'11 ed il 12 dicembre scorso verso le ore 24-0,30.Io stavo accompagnando un mio amico, Fausto Fabbruzzi a via Catania, ed ho incontrato Mario Merlino in compagnia di altri giovani in prossimità dell'angolo di Via Arezzo. Ci scambiammo pochissime parole di saluto, e gli dissi se mi veniva a trovare spiegandogli sommariamente la ubicazione della mia abitazione. Non ricordo se gli diedi appuntamento per il giorno successivo, ma ciò è probabile. Il giorno successivo 12 dicembre, poichè non mi ricordavo di tale appuntamento,non ho aspettato in casa il Merlino" (F. 347 CArt. 2 Fasc. T Istr. Valpreda).

Il 15 giugno 70 si ha la conferma davanti al G.I. di questo incontro attraverso la deposizione di Pennisi Aldo, ossia di uno degli amici che dovevano partire per il servizio militare: "Debbo precisare che l'11 dicembre 69, in occasione della partenza per il servizio militare di leva, mi incontrai con degli amici presso una trattoria nella zona di Piazzale delle Provincie. Eravamo in procinto di partire per il servizio militare sia io che il mio amico Guarino Elio, abitante sul mio stesso pianerottolo. Fu il Guarino ad invitare anche il Merlino a me sconosciuto fino a quel momento.....Quando siamo usciti dal locale non ricordo con precisione l'ora, ho notato il Merlino che si è soffermato a parlare con Stefano Delle Chiaie appena sopraggiunto.Dopo qualche minutò io me ne sono andato a casa con qualche altro amico; il Delle Chiaie è andato via prima di me. Preciso cche

tutti ci siamo allontanati contemporaneamente" (F. 510 Cart. 4 Vol. 3° parte 3^ istr. Valpreda).

Il 18 giugno 70, sempre davanti al G.I., Guarino Elio dichiara a sua volta: "Nel pomeriggio dell'11 dicembre 69... poichè io ed il Pennisi stavamo per partire per il servizio militare, decidemmo di recarci la sera stessa presso una pizzeria per stare in compagnia e salutarci. Telefonammo a qualche amico ed in particolare telefonai a Mario Merlino....Se ben ricordo passammo con una macchina a prenderlo sotto casa e ci portammo nella zona di Piazzale delle Province. Dopo aver girato per alcuni locali decidemmo di entrare in una pizzeria-trattoria dove cenammo. Dopo cena all'uscita nei pressi della trattoria si avvicinò un uomo che si trattenne a parlare con il Merlino e che seppi successivamente trattarsi di Stefano Delle Chiaie. Dopo un po' Stefano se ne andò da solo e tutti noi, compresi il Merlino, ce ne andammo per conto nostro" (ibidem p. 512).

Infine il 17 luglio 75 viene sentito dal G.I. di Catanzaro Fabbruzzi Fausto il quale, in ordine allo stesso episodio riferisce: "La sera dell'11.12.69 stavo rientrando a casa mia in compagnia di Stefano Delle Chiaie a bordo della sua autovettura quando il Delle Chiaie, avendo notato un gruppo di sette-otto persone che erano ferme a circa 30 metri dal portone della mia abitazione fermò l'autovettura, ne scese e si avvicinò a dette persone con le quali si intrattenne a parlare per pochi attimi". A.D.R."Una delle dette persone era certamente Merlino che io riconobbi soprattutto per la sua folta capigliatura....Ricordo molto bene tali particolari perchè su di essi fui interrogato dal Commissario Improta in Questura, anzi dico meglio mi pare di

ricordare che il Commissario Improta mi interrogò anche su tali circonstanze ma non ne sono affatto sicuro" (1).

Confrontando tra di loro le dichiarazioni sopra riportate, si può concludere che la cena di cui aveva parlato Merlino si era effettivamente verificata la sera dell'11 dicembre,e che in tale occasione egli si era incontrato con Delle Chiaie - il quale passava per quella stessa via - trattenendosi a parlare con lui solo per pochi minuti; non dovrebbero sorgere infatti dubbi sulle deposizioni ora riportate perchè l'episodio medesimo era stato riferito dal Merlino dopo qualche giorno dal suo fermo, quando non aveva ancora avuto contatti con alcuno, per cui egli non avrebbe avuto la materiale possibilità di precostituirsi la prova.

Quello che invece non è credibile, tenuto conto della recisa iniziale negativa di Delle ChiAie, è che in tale circostanza i due abbiano preso l'asserito appuntamento per il 12 dicembre; è logico anzi supporre che quell'incontro occasionale ha solo fornito al Merlino lo spunto per tentare di rendere verosimile un alibi che già si presentava sospetto.

A questo punto sorge però un nuovo interrogativo: quale possa essere stato l'argomento di quella breve conversazione.

Secondo il P.G. ed alcuni difensori di parte civile, in quella occasione il Merlino avrebbe dato un breve resoconto al Delle Chiaie in ordine all'avvenuta programmazione degli attentati, assicurandogli che tutto era pronto.

A parere della Corte, però, nemmeno questa interpretazione sembra verosimile ed accettabile sul piano logico.

Non va dimenticato anzitutto, in proposito, che la circo-

(1) Cart. 38 Fasc. 101/4 F. 29/30 Istr. Giannettini.

stanza relativa all'incontro con Delle Chiaie è stata introdotta nel processo proprio attraverso le asserzioni del Merlino il quale, come si è detto, aveva tutto l'interesse di rafforzare il proprio alibi e di prospettare l'occasione nel corso della quale sarebbe stato fissato col Delle Chiaie il preteso appuntamento. E' perciò contro ogni logica ribaltare in chiave accusatoria, ed a danno dell'imputato, un episodio che costui aveva invece addotto, ribadito e fatto controllare, nel timore di non essere creduto.

In secondo luogo se l'incontro, come tutti i testi sopra indicati hanno dichiarato, è stato del tutto casuale, limitato nel tempo e quasi alla presenza di altre persone estranee, si deve allora ammettere che esso non poteva rappresentare la occasione più propizia per fare il punto su un eventuale programma di attentati dinamitardi.

Concludendo, perciò, delle due l'uno: o l'incontro di quella sera non si è verificato, ed in tal caso si ha un motivo in più per invalidare l'alibi di Merlino; o si è effettivamente verificato, come sembra più logico ritenere, ed in tal caso nessun particolare valore, attese le modalità dell'episodio, gli si può attribuire, se non che esso ha costituito per il Merlino il pretesto per chiarire in quale occasione avrebbe fissato col Delle Chiaie l'asserito appuntamento per il pomeriggio del 12 dicembre.

F)-LA TELEFONATA DELLE SORELLE MINETTI

Si tratta di una conversazione che risale al febbraio del 1970 e la cui intercettazione va ricollegata al rinvenimento del porta-tessere smarrito da Guido Paglia (1). In quella occa

(1) V. rapporto Questura di Roma del 19.2.70 in vol. 33/6 F. 31/32 Istr. Freda.

sione erano stati messi sotto controllo gli apparecchi telefonici di alcune persone sospette, suoi amici, tra cui il Minetti Riccardo; e tra le varie telefonate era stata intercettata e registrata, in data 2 febbraio 70, una conversazione tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti, in cui si facevano degli apprezzamenti poco lusinghieri sulla condotta della loro madre Pagliuca Leda la quale, pur di salvare Stefano Delle Chiaie, non aveva esitato a coinvolgere il proprio figlio Riccardo, inducendolo ad avallare l'alibi del Merlino(1).

Interrogate in proposito, le due sorelle si sono sempre espresse in termini generici e sfuggenti, attribuendo il contenuto di quelle frasi a loro personali supposizioni. In particolare la Minetti Patrizia, interrogata il 19.4.70 dal G.I. di Roma ha dichiarato: "La telefonata traeva origine da un episodio spiacevole che si era verificato lo stesso giorno: nel corso di un incontro a casa mia tra me, Maria Grazia e Riccardo a un certo punto si era parlato della testimonianza di Riccardo a proposito dell'alibi di Merlino Mario. Maria Grazia mostrava qualche perplessità sul comportamento di mio fratello e gli disse che se voleva ritrattare faceva a tempo, nel caso non fosse stata vera la sua deposizione. Maria Grazia disse pure a mio fratello che era troppo attaccato alla madre ed a Stefano Delle Chiaie. Mio fratello Riccardo, sentitosi offeso, colpì con uno schiaffo mia sorella Maria Grazia che non ricordo se ebbe a reagire; mio fratello aggiunse che egli aveva deposto di sua spontanea volontà poichè non voleva mandare in galera uno innocente. Dopo aver letto il processo verbale del 10 febbraio 1970 relativo alla registra

(1) La trascrizione della conversazione è in cartella S-B

zione della conversazione telefonica avvenuta alle ore 16,35 del 2 febbraio 1970 tra me e mia sorella Maria Grazia confermo il contenuto della conversazione telefonica....Le perplessità da me manifestate nel corso della conversazione telefonica erano determinate dal fatto che noi sospettavamo che nostro fratello Riccardo potesse essere stato influenzato dal Delle Chiaie pur senza avere elementi precisi al riguardo".

Sulla stessa linea si è mantenuta poi la sorella Maria Grazia, sentita il giorno successivo dallo stesso Magistrato.

Interpellata nel corso del dibattimento circa il significato di alcune specifiche frasi, la Minetti Maria Grazia ha poi ammesso che con l'espressione "certo che Stefano ci deve stare dentro fino al collo" ella si era riferita agli attentati, mentre la sorella Patrizia non è stata in grado di spiegare cosa avesse voluto intendere con la frase: "Evidentemente Merlino ha detto: qua bisogna che mi coprite a tutti i costi se no parlo".

Anche se nessun sicuro valore probatorio possono avere queste frasi, contenenti in effetti più la formulazione di ipotesi e di congetture, che l'enunciazione di precise circostanze, non vi ha dubbio comunque che esse,per il loro tenore, e soprattutto per la loro provenienza da persone appartenenti ad un ambiente molto vicino a Delle Chiaie, costituiscono quanto meno un ulteriore argomento per dubitare ancora una volta dell'attendibilità dell'alibi prospettato dal Merlino.

G)-<u>LE ACCUSE DI STEFANO SESTILI E LA TESTIMONIANZA DI DON VANINI</u>

Un breve cenno meritano questi due argomenti solo per ragioni di completezza, essendo stati addotti dal P.G. e dall'accusa privata a riprova della responsabilità del Merlino, anche se in effetti nessuno di essi è idoneo a fornire un valido apporto probatorio.

Il primo argomento attiene all'intervista resa dal Sestili, già fedelissimo di Delle Chiaie, ad alcuni giornalisti, ed alla successiva sua deposizione nel corso del dibattimento di primo grado.

La sentenza impuganta ha esaurientemente dimostrato come nessuna attendibilità meritino le sue dichiarazioni, ed il convincimento dei primi Giudici va su questo punto del tutto condiviso.

Il Sestili, invero, secondo l'intervista da lui resa al giornalista Primo Di Nicola nel giugno-luglio 77, avrebbe dichiarato che era stato Merlino, su ordine di Delle Chiaie, a deporre gli ordigni esplosivi sull'Altare della Patria il 12.12.69, e che lo stesso Merlino, inoltre gli aveva confessato nel novembre-dicembre 69 di doversi incontrare con Freda Franco in un albergo di Roma.

Sentito nel dibattimento di primo grado, lo stesso Sestili, pur ammettendo di aver reso l'intervista, ha però dichiarato nel contempo di avere espresso solo supposizioni personali, e di aver addirittura inventato alcune circostanze, per non essere più assillato dal giornalista.

E' risultato, inoltre, sempre nel corso del dibattimento di primo grado, attraverso prove testimoniali e documentali, che il Sestili era stato ricoverato più volte nel 77-78 in cliniche

per malattie nervose, essendo affetto da allucinazioni alcooli che, e che era infatti conosciuto come "un esaurito" tra i suoi compagni di lavoro, ai quali nel 1977 aveva persino confidato di essere anch'egli, assieme al Merlino, l'autore degli attenta ti all'Altare della Patria.

Nelcontempo esito negativo ha pure avuto l'indagine eseguita, sempre nel dibattimento, circa l'asserita presenza di Freda a Roma nel novembre-dicembre 69.

Vi sono quindi più che fondati motivi per non attribuire alcuna attendibilità alle dichiarazioni del predetto testimone.

Per quanto riguarda, poi, Don Vanini, il sacerdote del circolo cattolico che Merlino aveva preso a frequentare verso la fine del 69, bastano poche considerazioni.

Secondo qualche difensore di parte divile, il religioso avrebbe notato che Merlino versava in crisi, perchè tormentato da problemi politico-ideologici;; per cui nel 1972 ne avrebbe parlato col Commissario Calabresi, ed assieme avrebbero concordato di rivolgersi a Padre Rotondi.

Sempre secondo il difensore di parte civile, tali fatti apparirebbero sospetti perchè Calabresi, a quell'epoca,indagava sulla strage di Piazza Fontana, per cui non sarebbe da escludere che Don Vanini avesse appreso dal Merlino, in confessione, qualcosa di compromettente alla vigilia degli attentati del 12 dicembre.

Si tratta però di un argomento del tutto suggestivo, basato solo su supposizioni, e per di più ridimensionato dallo stesso religioso, il quale ha spiegato in dibattimento di aver inteso parlare con il Commissario Calabresi, non di eventuali segreti appresi dal Merlino,ma solo del linciaggio morale a cui questo

ultimo era stato in quell'epoca sottoposto dopo la sua incri minazione (1).

H) IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL MERLINO

Sostiene il P.G. appellante che il comportamento assunto dall'imputato, subito dopo il fermo, sia stato quello di un collaboratore della Polizia. Egli infatti era stato sollecitamente convocato in Questura per fornire indicazioni sugli organizzatori della strage; non era stato trattato come un vero e proprio fermato, in quanto gli erano state rivolte all'inizio solo poche e generiche domande; si era prestato anzi ad avvicinare qualcuno dei compagni fermati (in partico lare Mander) e a dare le prime notizie sull'esistenza di un deposito di esplosivi; aveva poi cominciato in maniera più aperta a formulare contro i componenti del "22 marzo" accuse che avrebbero potuto ritorcersi contro di lui quale appartenente allo stesso gruppo, senza ciò malgrado subire, a sua volta, alcuna contestazione da parte degli inquirenti. Tale sua condotta, secondo il P.G., dimostrerebbe quindi che egli agì in quel modo "perchè era nella previsione degli organizzatori della strage la compromissione di elementi appartenenti a schieramenti politici diversi e perchè era certo della propria impunità". Ritiene invece questa Corte che le risultanze non avallino tale ipotesi e che comunque sia opportuno valutare il comportamento tenuto dal Merlino nell'immediatezza del fermo solo a seguito di un esame globale di tutti gli argomenti che attengono alla sua posizione.

---

(1) V. udienza dibattimentale 28.2.78 in cart. T/3

Intanto è necessario puntualizzare in fatto le modalità del suo fermo e l'atteggiamento da lui tenuto.

E' possibile che, come opinano anche i Giudici di primo grado,egli sia stato convocato in Questura perchè ,essendo conosciuto come un infiltrato nel gruppo anarchico, si era sperato in una sua collaborazione. Tanto si può desumere dal duplice rilievo che all'inizio nessuna specifica contestazione gli sia stata mossa dagli inquirenti, e che egli sia stato poi messo assieme al Mander per carpirgli qualche notizia, come del resto ha ammesso nel corso del dibattimento il Dott. Improta della Questura di Roma, il quale ha peraltro escluso che Merlino fosse un confidente della Polizia.

E' anche probabile che il fermo del Mander sia avvenuto a seguito di qualche indicazione informale data dal Merlino, il quale era stato fermato la sera del 12, mentre il Mander è stato fermato alle 6,30 del 14 dicembre.

E' certo, infine che, a partire dall'interrogatorio reso alla Questura alle ore 22 del 14 dicembre, il Merlino ha cominciato a fornire apertamente notizie a carico dei componenti del "22 marzo"; facendo menzione di un deposito di esplosivi di cui si servivano Mander, Borghese e Valpreda; assumendo, inoltre, nel successivo interrogatorio reso al Magistrato nella notte tra il 14 ed il 15 dicembre, di aver avuto dal Borghese le richieste, da lui rifiutate, di collaborazione per qualche atto dinamitardo; ventilando, altresì, l'ipotesi che la conferenza tenuta dal "Cobra" servisse da copertura nel momento in cui

si verificavano gli attentati di Roma.

Nel medesimo contesto, peraltro, il Merlino ha cominciato a prospettare come proprio alibi l'appuntamento preso con Delle Chiaie per il pomeriggio del 12 dicembre.

In sostanza, quindi, egli, nel giro dei primi due giorni di interrogatorio si è mosso su due direttive: quella di convogliare sospetti contro i compagni del gruppo; e quella, nel contempo, di prendere, senza peraltro rivelare la propria qualità di infiltrato, le opportune distanze da loro, prospettando un qualche alibi in suo favore.

Sulla base di queste puntualizzazioni si può passare ad una valutazione globale degli indizi a suo carico.

I) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZI

Riepilogando quanto finora detto, sono emerse con certezza, o con rilevante grado di probabilità, le seguenti circostanze:

1) Gli obiettivi prescelti con gli attentati del 12 dicembre coincidono esattamente con quelli già enunciati nell'ambito del gruppo "22 marzo". Una volta escluso che ad organizzare e ad attuare quei programmi dinamitardi fossero stati gli anarchici, si deve necessariamente pensare che l'idea sia stata sfruttata da altri,(venutini nel frattempo a conoscenza) per farne ricadere poi la colpa sui primi;

2) Merlino si presenta come la persona che, con maggior grado di probabilità, può aver portato quelle notizie al di fuori del gruppo "22 marzo". Egli, infatti, uomo di destra infiltrato tra gli anarchici su incarico di Delle Chiaie, era uno dei pochi a sapere che tra gli obiettivi proposti nell'ambito di

quel gruppo, erano compresi l'Altare della Patria e la Banca Nazionale del Lavoro dove lavorava il padre di Gargamelli;
3) Il padre di Merlino era inoltre amico del Direttore della Banca Nazionale Agricoltura di Milano, ed anche la scelta di tale obiettivi, fra le tante banche di quella città, potrebbe ricollegarsi ad una sua segnalazione;
4) Merlino era privo di un alibi per il pomeriggio del 12 dicembre, ed ha tentato di avallarlo attraverso le compiacenti dichiarazioni di Delle Chiaie.

Tutti gli altri elementi prima esaminati non hanno alcun concreto valore probatorio, o perchè sono privi di specifico significato, o perchè possono autorizzare al massimo dei sospetti (ciò vale in particolar modo per la maggior parte delle notizie contenute nell'appunto del S.I.D. del 16-17 dicembre).

Tanto premesso la Corte rileva:
senza dubbio il collegamento tra Merlino e gli obiettivi concretamente colpiti dagli attentatori costituisce un argomento indiziario non trascurabile a suo carico, specie se rapportato al ruolo da lui svolto nell'ambito del "22 marzo". Di conseguenza, l'ipotesi accusatoria più verosimile che si può formulare a suo carico è che egli, non solo abbia riferito al Delle Chiaie i programmi formulati nell'ambito del "22 marzo", ma abbia anche concorso ad organizzare gli attentati, procedendo, altresì, all'aggancio del Valpreda, se non addirittura partecipando all'esecuzione materiale di qualcuno degli attentati.

Questa ricostruzione, in apparenza agevole e lineare, incontra però seri ostacoli sotto l'aspetto dei riscontri logici.

Il primo argomento ostativo è costituito proprio dalla debolezza dell'alibi da lui prospettato. Sembra logico ritenere, infatti, che se Merlino fosse stato un organizzatore od un esecutore materiale degli attentati, si sarebbe premunito a tempo (nella facile previsione che le indagini, ove si fossero rivolte contro il gruppo "22 marzo", avrebbero investito direttamente anche la sua persona) di un alibi ineccepibile, e non certo si sarebbe rivolto a Delle Chiaie, la cui parola non avrebbe potuto rappresentare un'autorevole garanzia in suo favore. Sta di fatto, invece, che, al momento del suo fermo, egli era assolutamente privo di un alibi, e che quando ha dovuto prospettarne uno, ha fatto proprio il nome di Delle Chiaie.

Il secondo argomento è costituito dal comportamento di quest'ultimo nei confronti del Merlino, sempre in relazione al predetto alibi. Non va dimenticato, invero, che Delle Chiaie ha all'inizio ripetutamente smentito le affermazioni dell'amico, contribuendo ad aggravarne la posizione, e solo in seguito è intervenuto in suo ausilio, fornendo però in maniera poco convincente, e quasi sforzata, i riscontri di cui la versione del Merlino aveva bisogno ; il che non avrebbe dovuto verificarsi nel caso di una compromissione nei fatti criminosi da parte di quest'ultimo per suo conto, essendo impensabile che il Delle Chiaie avesse lasciato un proprio complice in balia di se stesso.

Tutto ciò farebbe supporre che il Merlino fosse

stato colto alla sprovvista dalla notizia degli attentati; ma se ciò fosse vero, bisognerebbe dubitare allora della sua compromissione, e si dovrebbe pensare, quindi, che egli si fosse limitato a fungere solo da informatore, rimanendo poi estranea all'organizzazione ed all'esecuzione degli attentati, dei quali anzi non sarebbe stato messo neppure al corrente. Ipotesi, queste, che troverebbe un riscontro nel suo già descritto comportamento processuale, inteso, da una parte a convogliare i sospetti sugli anarchici, e nel contempo a salvaguardare la propria posizione improvvisando alla meglio un alibi, ed affidandone il sostegno - come già da lui preannunziato al Serpieri durante il suo fermo - al Delle Chiaie Stefano, ossia all'unica persona sul cui ausilio si sentiva in diritto di contare.

Senonchè, per risolvere le perplessità e gli interrogativi sollevati dai rilievi ora esposti, sarebbe stato opportuno a suo tempo, fare piena luce sulla posizione nella vicenda di Stefano Delle Chiaie, il cui ruolo, invece, non è stato mai chiarito nel corso del processo, malgrado gli aspetti inquietanti che la sua figura presentava.

Questa osservazione, è bene precisarlo, non vuole suonare come critica all'opera dei Magistrati dell'istruzione e del dibattimento, che con zelo ed impegno enormi hanno condotto, sia pure in base ad impostazioni diverse, indagini così complesse. Nè pretende di additare come sicuro colpevole un soggetto mai formalmente accusato del delitto di strage, e che quindi non ha avuto l'occasione e la possibilità di difendersi da tale addebito.

La Corte, anzi, si rende conto che soprattutto nella fase istruttoria i Giudici inquirenti hanno incontrato delle difficoltà a dare a questo personaggio una collocazione nella vicenda, o per l'impostazione ormai data alle indagini, o per i riscontri negativi forniti dalle risultanze istruttorie.

In particolare i Magistrati dell'istruzione romana i quali, sulla base degli elementi fino allora acquisiti, avevano ravvisato nel gruppo anarchico "22 marzo" la matrice degli attentati, non avrebbero potuto dare un duolo deteminante a Delle Chiaie, elemento di destra, se non sovvertendo o modificando quel presupposto.

A sua volta il G.I. di Milano, il quale procedeva solo contro elementi di destra, ed aveva ritenuto, altresì, di aver raggiunto la prova inconfutabile, attraverso l'acquisto dei timers da parte del Freda, della responsabilità di quest'ultimo, nessun riscontro aveva trovato alle dichiarazioni di Ventura circa un collegamento tra lo stesso Freda e Delle Chiaie. Sta di fatto però, che per un motivo o per un altro, la sua figura, verso la quale convergevano numerose e significative risultanze, è rimasta invece continuamente ai margini di tutte le istruttorie, con irreparabile pregiudizio dell'esito delle indagini, mentre sarebbe stato opportuno approfondirne la posizione, anche, se del caso, con una formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto.

Di questa esigenza, che appare ancora più netta oggi attraverso una visione globale del processo, consentita dall'unifica

zione - a torto da alcuni criticata - di tutte le istruttorie, si sono del resto resi conto sia il P.G. di udienza che alcuni difensori di p.c., i quali nella loro discussione hanno ripetutamente posto l'accento sulle predette lacune, confermando così che la loro impostazione accusatoria, nei confronti degli altri imputati, non poteva assolutamente prescindere dalla figura di Delle Chiaie.

Prima di concludere sugli indizi a carico di Merlino, rimane da esaminare la posizione di Valpreda, ossia della persona che, secondo l'ipotesi accusatoria ora in esame, potrebbe essere stata da lui strumentalizzata: è chiaro, infatti, che ove si pervenisse ad un giudizio di responsabilità di quest'ultimo, quale esecutore materiale dell'attentato alla Banca Nazionale della Agricoltura, tale conclusione avrebbe degli inevitabili riflessi anche sulla posizione del Merlino.

CAPITOLO IV

LA POSIZIONE DI VALPREDA RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69

A) INTRODUZIONE

La sentenza di primo grado, dopo essere pervenuta all'affermazione della colpevolezza di Freda, Ventura e Giannettini, quali organizzatori della strage, ha poi ipotizzato che qualcuno degli esecutori materiali potesse essere stato reclutato anche tra schieramenti di ideologie diverse; ed ha quindi prospettato l'eventualità, con riferimento all'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che uno di costoro potesse essere appunto il Valpreda attraverso la mediazione di Merlino. Passando, poi, in concreto all'esame degli elementi di prova a carico dell'imputato, gli stessi Giudici non li hanno però ritenuti sufficienti per legarlo alla strage, avendo soprattutto ravvisato un'ineliminabile perplessità in ordine al riconoscimento del tassista Rolandi. Di conseguenza, hanno assolto il Valpreda con formula ampia dalle imputazioni relative agli altri attentati, per le quali la sua posizione processuale era connessa a quella del gruppo anarchico "22 marzo" (ritenuto estraneo a quegli episodi); ed hanno adottato la formula dubitativa per lui e per il Merlino, solo con riferimento al fatto più grave, nel quale essi avrebbero rispettivamente agito da esecutori materiali e da tramite.

Contro questa pronunzia sono insorti sia il P.G. che il Val

preda.

Il primo ha sostenuto,non solo l'attendibilità del riconoscimento da parte del tassista Rolandi in relazione allo episodio della strage, ma anche, ed in via più generale, la responsabilità dell'imputato per tutti gli attentati del 12 dicembre 69, in quanto esisterebbe la prova della sua consapevolezza di agire in attuazione di un più vasto disegno criminoro, per la funzione, assunta dal Merlino nell'ambito del circolo anarchico, di identificare e strumentalizzare i soggetti più idonei a qualunque azione criminosa purchè finalizzata contro il sistema politico vigente.

Il secondo ha chiesto, invece, di essere assolto con formula ampia anche dall'imputazione connessa all'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura per l'inattendibilità del riconoscimento da parte del teste Rolandi, per la esistenza di un circostanziato alibi a suo favore, ed infine per il carattere alternativo delle imputazioni ascritte ai due gruppi (fascisti ed anarchici) che avrebbe dovuto comportare, una volta ritenuta la colpevolezza dei componenti di uno dei due, la completa estraneità degli altri.

Questa Corte, prima di prendere in esame le specifiche risultanze emerse a carico del Valpreda, ritiene necessarie alcune puntualizzazioni che servono ad inquadrare con maggiore esattezza, sulla base delle conclusioni cui si è man mano pervenuti finora, la collocazione del predetto imputato nell'odierna vicenda processuale:

a) è da escludere anzitutto, per le ragioni già esposte, che gli attentati del 12 dicembre abbiano avuto una matrice anar

chica, ed in particolare che siano addebitabili all'attività criminosa del gruppo "22 marzo" di cui era a capo il Valpreda ;

b) sganciato quest'ultimo da quel cordone ombelicale,una sua partecipazione materiale ai fatti non sarebbe più collegabile all'espletamento di un programma del suo gruppo,ma dovrebbe essere ascritta ad una sua attività solo individuale, svolta a titolo di mera manovalenza (ruolo a cui egli, del resto era adatto per la sua personalità violenta e senza scrupoli) (1), su incarico di soggetti estranei alla ideologia del suo gruppo ;

c) in tale eventualità, la persona più adatta a strumentalizzarlo, ove si voglia restare nell'ambito delle acquisizioni processuali, avrebbe potuto essere l'infiltrato Merlino, naturalmente per conto del gruppo di destra per il quale operava. Formulare l'ulteriore ipotesi, come hanno fatto in subordine il P.G. di udienza, o alcune delle parti civile, di un aggancio del Valpreda da parte di altri gruppi o personaggi mai inquisiti in questo processo, potrebbe dare solo l'avvio alle congetture più disparate, e servirebbe anzi ad aumentare le incertezze ed il numero degli interrogativi senza risposta di cui è già costellata questa vicenda giudiziaria, rimettendone in discussione persino i pochi punti certi ;

d) fermo quanto precede, si può intanto cominciare a stabilire come non abbia più rilevanza nei suoi confronti, la tesi dell'alternatività delle imputazioni,che avrebbe potuto avere ingresso solo sul presupposto,venuto ormai meno, di una condanna dei componenti del gruppo Freda.

---

(1)-V.in proposito pag.873/875 della sentenza di I° grado.

E' comunque opportuno aggiungere, per completezza, che tale tesi avrebbe potuto avere qualche valore solo nel caso di una netta contrapposizione tra gruppi di ideologie diverse, mentre sarebbe stata difficilmente configurabile in una fattispecie, come quella in esame, in cui la presenza del Merlino, - processualmente imputato del reato di strage in concorso col Valpreda e con gli altri componenti del circolo anarchico, ma in realtà infiltrato per conto di un gruppo di destra- escludeva già di per se stessa quella rigida dicotomia che avrebbe potuto rendere incompatibile fra di loro le posizioni dei due gruppi di imputati (1).

Tanto premesso, si tratta ora di accertare se gli elementi di prova addotti a carico del Valpreda possano consentire la tranquilla convinzione della Corte sulla sua responsabilità.

Tali elementi, così come prospettati dall'accusa pubblica e da quella privata, possono sintetizzarsi, nella loro successione logica e temporale: nella partenza sospetta di Valpreda per Milano il pomeriggio dell'11.12.1969; nel riconoscimento dello imputato da parte del tassista Rolandi ; nella asserita sostituzione di un cappotto da parte del Valpreda con un altro fattosi dare dal padre ; nell'inconsistenza dell'alibi da lui offerto per il pomeriggio del 12 dicembre ; nella sua presenza a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre.

(1)-Il riferimento alle imputazioni "alternative" e "cumulative" contenute nella sentenza della Corte di Cassazione dell'11.12.74 (che ha risolto il conflitto tra il G.I.di Catanzaro e quello di Milano sulla posizione dell'imputato Giovanni Biondo) non può ritenersi vincolante per il Giudice del merito, perchè collegato ad una deliberazione solo sommaria ed incidentale delle posizioni dei vari imputati, effettuata, soprattutto, sulla base dei rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio; ed al di fuori, quindi da ogni questione-di esclusiva pertinenza del Giudice del dibattimento-circa la possibilità di un legame anche tra imputati di gruppi diversi.

B) IL VIAGGIO DI VALPREDA A MILANO

Su questo punto, in verità, le risultanze processuali non offrono alcun concreto argomento a carico dell'imputato. Risulta infatti con certezza:

che Valpreda aveva avuto una convocazione presso il G.I. Dott. Amati, del Tribunale di Milano, per il giorno 9.12 per essere interrogato come testimone in un procedimento penale a carico di altre persone, come risulta dalla copia della citazione, notificata mediante consegna alla prozia del Valpreda, Torri Rachele, in data 6.12.69; (1)

che Valpreda, il quale si trovava a Roma, era stato avvertito di tale convocazione lo stesso giorno 9 dicembre a mezzo dei suoi familiari, e pensando che si trattasse di una citazione inviategli per un procedimento penale a suo carico, si era messo in contatto col proprio legale, Avv. Mariani Luigi, dal quale aveva saputo il vero scopo di quell'avviso. Nella circostanza, il legale gli aveva detto che avrebbe potuto rendere quella testimonianza anche senza una nuova citazione, per cui egli aveva preannunziato il suo arrivo a Milano al massimo per il sabato 13 dicembre; (2)

che in effetti l'imputato era partito a bordo della propria Fiat 500, portando con sè tutti i suoi bagagli il pomeriggio di giovedì 11 dicembre, e giungendo a Milano verso le ore 7 della mattina successiva;

(1) V. Cart. 7 vol. 1 bis parte 3^ F.57 istr. Valpreda

(2) V. dep. Mariani al G.I. di Roma in Cart. 3 parte 2^ F. 359/360 Istr. Valpreda.

che prima di partire si era trattenuto in compagnia di Borghese Emilio, al quale aveva detto che si sarebbe fermato a Milano per un pò, dopodicchè, si sarebbe trasferito a Cagliari, "per un lavoro che doveva svolgere (1);
che, giunto a Milano, si era recato, verso mezzogiorno dello stesso venerdì 12, dall'Avv. Mariani, con cui aveva concordato di andare all'indomani dal Dott. Amati;
che in effetti la mattina del sabato 13 egli, insieme al suo legale, si era recato presso il Palazzo di Giustizia dove però non aveva trovato il Giudice, ed aveva allora lasciato all'Agente di P.S., Massimo Domenico, addetto a quell'Ufficio, un appunto in cui preannunziava il suo ritorno per il lunedì 15; (2)
che quella stessa mattina egli aveva scritto una lettera al Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, Dott. Santoloci, il quale procedeva a suo carico per il reato di rissa, comunicandogli il suo nuovo domicilio in Milano;
che effettivamente la mattina del 15 egli si era presentato presso l'Ufficio del Dott. Amati, aveva reso la sua testimonianza, ed all'uscita era stato poi fermato dagli Agenti di P.S. i quali avevano avuto nel frattempo la richiesta di rintracciarlo da parte della Questura di Roma.

Si deve convenire, pertanto, che quel suo viaggio a Milano, del cui motivo erano a conoscenza anche i compagni del gruppo "22 marzo" ed altri amici, aveva una giustificazione ufficia

(1) V. interr. Borghese in vol. 2 Fasc. B Istr. Valpreda.
(2) V. dep. Mariani in cart. 3 p. 21 F. 89 Istr. Valpreda.

le ineccepibile, e che si tratta se mai di accertare ora se l'imputato abbia potuto profittare di quell'occasionale ragione per mascherare la vera finalità del suo viaggio.

Si osserva, in proposito, da qualcuno dei difensori di parte civile, che il comportamento del Valpreda presenterebbe appunto dei lati sospetti in quanto: la partenza, prevista per venerdì, era stata anticipata senza alcuna giustificazione al giovedì ; anzicchè un semplice viaggio di andata e ritorno, si era trattato invece di un vero e proprio trasferimento ; Valpreda, giunto a Milano verso le ore 7, si era recato dall'Avv. Mariani solo a mezzogiorno.

La Corte non ritiene però che si possa ravvisare alcun motivo di sospetto nel surriferito comportamento, agevolmente spiegabile anche nell'ipotesi di un viaggio effettuato senza alcun'altra inconfessabile finalità. Va tenuto presente, infatti: che Valpreda aveva preannunziato all'Avv. Mariani il suo arrivo, al più tardi, per sabato, e quindi nessuna meraviglia avrebbe potuto destare un'anticipazione della data ; che lo stesso imputato si trovava notoriamente in precarie condizioni economiche, per cui quel viaggio ben avrebbe potuto rappresentare l'occasione per decidersi a lasciare Roma ed a cercare lavoro altro ; che l'intervallo tra l'ora del suo arrivo a Milano, e quella in cui egli si era recato dal proprio legale, ben poteva essere stato coperto da un periodo di riposo dopo una notte di viaggio in macchina.

Devesi, quindi, concludere che la circostanza del viaggio

dell'imputato a Milano non offre di per se stessa alcun motivo di sospetto a carico dell'imputato.

L'argomento fondamentale in ordine ad una sua possibile responsabilità rimane perciò quello legato al riconoscimento da parte del tassista Rolandi.

C) IL TASSISTA ROLANDI: LA TESTIMONIANZA E LA RICOGNIZIONE

Impostazione delle indagini critica

Non si dice certamente nulla di nuovo quando si afferma che questo argomento costituisce il punto più dibattuto dell'intero processo.

Basta ricordare soltanto, per dare un'idea della delicatezza dei problemi cui ha dato luogo, come esso sia stato sviscerato, sezionato ed analizzato in tutti i suoi risvolti anche al di fuori dell'ambito giudiziario, al punto da aver diviso l'opinione pubblica nazionale, anche quando, a distanza di anni l'asprezza delle polemiche è andata sempre più ad attenuarsi.

Peraltro, alcuni motivi di contestazione sono stati ormai superati nel tempo: ed in quest'ultima fase di giudizio, in un clima di maggiore serenità e di più pacata rilessione, appare soprattutto fuor di dubbio, anche per i difensori dello imputato, la buona fede del teste, per cui l'interrogativo essenziale che viene posto oggi ai Giudici è se il Rolandi sia incorso o meno in un errore di persona.

Anche se ridotto in questi più naturali termini di ragionevolezza, il problema rimane però sempre di difficile solu

zione per tutti i motivi che saranno qui di seguito indicati, per cui deve essere affrontato con la dovuta attenzione.

Intanto è opportuno, per inquadrare meglio, anche nelle sue sfumature, l'argomento, ricordare per sommi capi i fatti di cui il Rolandi è stato protagonista, rinviando per i dettagli a quanto già esposto nella parte narrativa:

- Verso le ore 8 del 15 dicembre 69 il Rolandi, nel trasportare a bordo del suo taxi il Direttore Didattico Liliano Paolucci, confida a quest'ultimo, riferendogli alcune circostanze che poi ripeterà, con qualche variante, nelle sue dichiarazioni verbalizzate, di avere a suo parere trasportato, tra le ore 16 e le 16,15 del 12 dicembre, l'attentatore di Piazza Fontana.
- Il Prof. Paolucci invita il tassista ad andare a riferire i fatti alla Polizia, ed intanto, dopo averlo lasciato, prende l'iniziativa di informare la Questura di quanto aveva appreso.
- Nel frattempo, verso le ore 10,il Rolandi decide di presentarsi presso il nucleo investigativo dei CC. dove rende la nota dichiarazione. Viene quindi preparato in sua presenza un identikit, che egli riconosce rispondente alla persona descritta solo all'80/85% (in quanto il soggetto originale aveva le guance più incavate, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati) (1).
- In quello stesso torno di tempo Valpreda, che si trovava

(1) V. dep. Ciancio in Cart. 3 parte 2^ F 92 Istr. Valpreda

sin dalla mattina presso l'Ufficio del Dott. Amati, viene fermato da alcuni sottufficiali, su richiesta pervenuta nella notte tra il 14 ed il 15 alla Questura di Roma, a seguito della notizia, acquisita dopo il fermo degli anarchici, sull'esistenza di un deposito di esplosivi di cui disponeva il Valpreda, e sulla presenza di quest'ultimo a Milano; (va ricordato che i predetti sottufficiali si erano già recati a ricercarlo alcune ore prima presso l'abitazione della Torri Rachele, apprendendo da costei che il nipote non stava più da lei sin dal sabato, essendosi recato in casa di un'amica, e che comunque egli sarebbe stato rintracciabile la mattina di lunedì presso il Tribunale).

- Il pomeriggio dello stesso giorno 15, mentre Valpreda viene avviato a Roma, Rolandi viene condotto dal Colonnello dei CC. Favali Aldo presso il Questore Guida che coordina le indagini. In tale occasione il predetto funzionario esibisce al teste una foto di Valpreda - tratta da una sua carte d'identità di circa quattro anni prima - invitandolo a dire se era questa la persona da lui trasportata. Il Rolandi risponde: "Sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato aveva il viso più scavato".

- In questa stessa circostanza viene fatta una comparazione tra l'identikit preparato dai carabinieri e la fotografia esibita al teste, e gli inquirenti vi riscontrano delle somiglianze.

- Subito dopo vengono mostrate al Rolandi fotografie di altre persone, ma con esito negativo.

- Il Rolandi viene quindi invitato a procedere ad una formale ricognizione del Valpreda, e viene poi mandato a Roma.

- La ricognizione viene effettuata la sera del 16 dicembre, ed il teste riconosce l'imputato, ribadendo questa sua asserzione anche dopo che Valpreda lo invita a riguardarlo meglio; precisa però, nel contempo, che la persona da lui trasportata aveva un abbigliamento diverso, e precisamente - come chiarirà in seguito davanti al Magistrato - un altro cappotto.

Tanto premesso in sintesi, bisogna stabilire sulla base delle dichiarazioni rese dal Rolandi, e del successivo riconoscimento: se la persona da lui trasportata fosse, o potesse essere l'attentatore; se il predetto passeggero sia da identificare con certezza nel Valpreda.

Il passeggero trasportato da Rolandi

I difensori dell'imputato hanno esposto una serie di rilievi che dovrebbero a loro parere far escludere, o comunque porre in dubbio, ogni identificazione tra il passeggero descritto dal Rolandi e l'attentatore di Piazza Fontana.

In particolare, e con riferimento agli argomenti di maggior risalto, hanno eccepito: che il passeggero non poteva essere l'attentatore, perchè portava, secondo la descrizione del Rolandi, una borsa color nero, mentre quella usata per l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura era di color marrone;

che se il passeggero fosse stato l'attentatore, non avreb
be avuto bisogno di usare il taxi, in quanto avrebbe potu
to arrivare più agevolmente a piedi presso la Banca, che
distava appena 135 m. da piazza Beccaria, dove sostava il
Rolandi ;
che lo stesso passeggero, anzi, prendendo il taxi in piaz
za Beccaria, in luogo dei 135 m. da percorrere a piedi,
aveva dovuto effettuare un tragitto di m. 244 in macchina
fino al punto di via Santa Tecla, dove era sceso con la
borsa, e di altri 234 m. (117+117) a piedi per recarsi da
lì fino alla Banca e ritornare;
che il prezzo di lire 600 pagato per la corsa era spropor
zionato per un tragitto di appena 600 m.;
che le stranezze notate dal Rolandi, e soprattutto la fret
ta e lo stato di eccitazione del passeggero, potevano co-
munque averlo suggestionato per effetto della strage poi
verificatasi, mentre in altre condizioni avrebbero potuto
passare inosservate.

Rileva la Corte che alcune di queste osservazioni sono chiaramente infondate, mentre altre, anche se appaiono più consistenti, non sono però idonee ad escludere la possibilità di un'identificazione tra il passeggero e l'attentatore.

Per quanto riguarda l'argomento relativo alla borsa, si assume dai difensori del Valpreda, sulla base delle perizia effettuate, che non era certamente della Mosbach Gruber la borsa usata per l'attentato al pennone dell'Altare della Patria, mentre lo era probabilmente quella di color marrone,

usata per l'attentato alla B.N.L. di Roma; e che inoltre erano certamente della stessa ditta la borsa rinvenuta presso la B.C.I. di Milano (Perano nero), quella (City marrone) usata per l'attentato al Museo dell'Altare della Patria, e quella usata per l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di cui non si poteva però dire, sulla base delle perizie, se fosse Peraso nero o City marrone. Coordinando queste risultanze con l'acquisto delle quattro borse modello 2131, di cui tre marrone e una nera, avvenuto a Padova il 10.12.69, ne discenderebbe, sempre secondo la difesa di Valpreda, che di queste quattro l'unica nera doveva essere quella rinvenuta presso la Comit, e che di conseguenza, le altre tre, compresa quella usata per l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, dovevano essere di color marrone.

Senonchè questa conclusione potrebbe essere valida solo se fosse certo che la borsa usata presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura era un modello 2131, e che nel contempo le quattro borse acquistate a Padova fossero state poi usate negli attentati del 12 dicembre.

Ma, come si è avuto modo di osservare, nè l'uno nè l'altro presupposto corrispondono a verità. La perizia della istruttoria milanese ha ritenuto, infatti, che appartenessero al modello 2131 della Mosbach Gruber solo la borsa rinvenuta presso la B.C.I. di Milano e quella usata per l'attentato al Museo dell'Altare della Patria, mentre ha

concluso che le altre borse, compresa quindi quella usata presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, appartenevano ad altri tipi.

Per quanto riguarda, poi, le quattro borse acquistate a Padova, si è già visto che certamente tre di esse non sono state usate negli attentati. Di conseguenza, tutta la ricostruzione effettuata sul punto appare priva di qualsiasi fondamento. C'è, anzi, da affermare, al contrario, e lo ha osservato anche la sentenza di primo grado che, come era risultato a suo tempo dalla perizia eseguita nell'istruttoria romana, il colore della borsa usata per l'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura era certamente nero, così come descritto dal Rolandi; le cui dichiarazioni su questo punto appaiono, perciò, aderenti alle risultanze processuali.

Più consistenti, (anche se ugualmente superabili), appaiono invece le osservazioni sull'uso, apparentemente ingiustificato, del taxi da parte del presunto attentatore, essendo innegabile che costui, agendo in quel modo, non ha certo risparmiato, per raggiungere la Banca Nazionale dell'Agricoltura, nè percorso, nè tempo (1).

Per quanto riguarda la distanza, è indiscutibile che il percorso a piedi da Piazza Beccaria alla Banca sarebbe sta

(1) Nè si può dire, nel caso il passeggero si potesse identificare con Valpreda, che quest'ultimo avrebbe avuto necessità di usare il taxi in quanto era claudicante per il morbo di Burger, o perchè temesse di essere notato nei luoghi dov'era conosciuto: è ovvio infatti che avendo egli dovuto percorrere ugualmente da Via S. Tecla un tratto di strada a piedi, superiore anzi a quello che lo separava da Piazza Beccaria alla Banca, non avrebbe potuto evitare comunque nessuno dei due inconvenienti.

to molto più breve.

Per quanto riguarda l'eventuale risparmio di tempo è da pervenirsi alla medesima conclusione: infatti, per portare all'interno della Banca una borsa del peso di 7 kg. per un percorso di 132 m. sarebbero occorsi 1 minuto e 29 secondi a passo normale, ed 1 minuto ed 11 secondi a passo svelto, come risulta dall'esperimento effettuato in fase istruttoria; sicchè l'attentatore, se avesse optato per un percorso a piedi da Piazza Beccaria alla Banca (m. 135) avrebbe impiegato approssimativamente lo stesso tempo, mentre usando il taxi ha dovuto percorrere altri 244 m. in macchina ed in mezzo al traffico. A questo rilievo si può anzi aggiungere un'ulteriore osservazione, prendendo lo spunto da quanto si legge in proposito nell'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. di Milano (vedi pag. 92/93). Potrebbe sembrare infatti improbabile che il presunto attentatore, con un ordigno ormai prossimo ad esplodere (la bomba è scoppiata alle ore 16,30 circa) avesse preso un taxi tra le 16 e le 16,15, col rischio di rimanere impigliato nel traffico e di avere appena il tempo, in ogni caso, di depositare la borsa e di allontanarsi, esponendosi perciò a facili sospetti.

Queste osservazioni, però, anche se non trascurabili, non sono determinanti. Si può infatti obiettare in proposito:

a) l'uso del taxi non esclude con certezza l'identificazione del passeggero con l'attentatore. I rilievi fatti avrebbero avuto un valore apprezzabile se il presunto attentatore

avesse dovuto recarsi soltanto alla Banca Nazionale della Agricoltura; ma se egli avesse avuto anche bisogno ed urgenza di proseguire oltre, o per allontanarsi il più possibile dalla zona, o per incontrarsi con qualcuno, o per un qualsiasi altro motivo connesso al suo programma, l'uso del taxi avrebbe costituito senza dubbi la soluzione più idonea per contemperare nel modo più conveniente tutte queste esigenze. Alla stragua, quindi, di tale logica ipotesi, non sussiste alcun sicuro argomento che impedisca a priori di individuare in quel passeggero l'attentatore di Piazza Fontana.

b) Neanche in relazione al pericolo di arrivare in ritardo, sussistono insuperabili argomenti ostativi. Pur se l'attentatore fosse stato consapevole di trasportare un ordigno collegato ad un congegno a tempo, nulla vieta di pensare che l'orario previsto per lo scoppio fosse oltre le 16,30, e che l'esplosione per un qualsiasi motivo, (anche per una imprecisa graduazione del timer) sia invece avvenuta in anticipo (1). Ed in ogni caso, la fretta e l'eccitazione dimostrate nella circostanza dal passeggero, avrebbero potuto spiegarsi proprio con la preoccupazione di non arrivare a disfarsi in tempo dell'ordigno.

Sull'ulteriore rilievo, inerente all'asserita sproporzione del prezzo rispetto al tragitto, non si vede quale influenza esso potrebbe avere ai fini dell'indagine in oggetto. Al più se ne potrebbe desumere il totale disinteresse del passeggero per la cifra richiestagli; e ciò costituirebbe, anzi, un ulteriore motivo per pensare ad una persona che in quel momento aveva preoccupazioni ben diverse da quella di discutere la congruità della tariffa.

(1) Va ricordato, d'altra parte, che Rolandi non ha visto il passeggero entrare nella banca, ma solo avviarsi verso quell'edificio, dove avrebbe potuto trovare un complice a cui consegnare la borsa.

Per quanto riguarda, infine, l'eventualità che Rolandi abbia potuto dare eccessivo peso a quel comportamento solo in relazione all'attentato verificatosi poco dopo, è agevole osservare che se si dà credito al teste sui particolari da lui indicati (modalità del tragitto, fermata in Via Santa Tecla, fretta ed eccitazione dimostrate dal passeggero), non si può più parlare di suggestione nei suoi confronti, perchè qualsiasi altra persona al suo posto non avrebbe potuto non ricollegare, dopo l'esplosione della bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, il comportamento di quello sconosciuto, all'attentato verificatosi a distanza di pochi minuti.

Si può pertanto concludere su questo punto che, sulla base di quanto riferito dal Rolandi, non solo non sussistono motivi per escludere una identificazione del passeggero con l'attentatore, ma è addirittura inevitabile, sul piano della ragionevolezza, pervenire al loro abbinamento.

Il riconoscimento di Valpreda

Nel descrivere i connotati ed il comportamento del passeggero, Rolandi aveva indicato queste caratteristiche: età circa 40 anni; altezza metri 1,73-1,74 circa; corpora-

tura regolare; capelli neri, leggermente ondulati, regolari mossi; occhi scuri; sopracciglia nere, regolari; senza baffi; basette regolari; un pò stempiato; colorito del volto bruno tanto da far pensare a un tedesco di quelli mori; parlava un buon italiano, forse studiato senza particolari inflessioni; il tono della voce era baritonale ; indossava un cappotto di fattura regolare al di sotto del ginocchio, con pantaloni scuri, camicia e cravatta; nel complesso sembrava una persona elegante dal comportamento distinto e serio.

Secondo i difensori di Valpreda, la maggior parte delle caratteristiche su descritte non corrisponderebbe affatto, dal punto di vista obiettivo, a quelle dell'imputato, soprattutto con riferimento: all'altezza (M. 1,65-1,66); al colore dei capelli e delle ciglia (castani e non neri); alle basette (all'epoca Valpreda era quasi un "capellone", mentre le basette che appaiono nell'identikit sono addirittura corte); alla voce (chioccia e non baritonale); allo accento (milanese con la erre francese); ed all'aspetto, tutt'altro che elegante, del Valpreda.

A molte di queste osservazioni hanno replicato il P.G. ed i difensori di parte civile, e per alcuni anche la sentenza di primo grado.

In particolare si è obiettato: che l'altezza dell'imputato, sulla base dei vari documenti acquisiti oscilla tra m. 1,66 e m. 1,70 (1), ed andrebbe aumentata comunque dello

(1) V. retro pag.

spessore dei tacchi e della vaporosità dei capelli; che la qualificazione di "regolare" attribuita alle basette, è del tutto soggettiva per cui anche delle basette lunghe avrebbero potuto essere normali per il Rolandi; che la voce chioccia attiene ad un giudizio dato da una Corte diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata, ossia da quella che aveva iniziato il dibattimento nel gennaio del 1974, l'unico a cui avesse presenziato il Valpreda, e poi conclusosi con un rinvio a nuovo ruolo; che la "erre" francese poteva non essere stata percepita dal Rolandi, per il limitatissimo numero di parole pronunziate dal passeggero, il quale aveva dato, tra l'altro l'impressione di parlare un italiano studiato; che la professione di ballerino del Valpreda lo portava a delle movenze aggraziate e quindi ad una certa eleganza; che in ogni caso non si poteva pretendere una descrizione precisa di tutti i dettagli, possibile solo in una immagine fotografica; che comunque ogni eventuale discordanza doveva ritenersi assorbita e superata dall'avvenuto riconoscimento da parte del Rolandi, allorquando costui, messo al cospetto dell'imputato, aveva potuto riavere la visione diretta della sua fisionomia.

L'enunciazione fin qui effettuata dei vari argomenti, pro e contro, dà un'idea, solo parziale, delle sottigliezze dialettiche a cui ha dato la stura l'argomento; ed è fin troppo chiaro che un'analisi capillare di ogni punto equivarrebbe ad invischiarci in un groviglio inestricabile di sfumature e di distinguo.

Il discorso deve essere portato, quindi, per sintesi, e con riguardo ai soli punti essenziali.

E' innegabile, anzitutto, chevi sono delle discordanze tra alcune delle caratteristiche indicate dal Rolandi e quelle obiettivamente presentate dal Valpreda. Le differenze più sensibili riguardano l'altezza, le basette e la erre francese, perchè: 1) l'altezza effettiva dell'imputato non supera i m. 1,66, dovendosi dare su questo punto maggiore credibilità (per la garanzia di una maggiore precisione) alle risultanze del foglio matricolare e della perizia effettuata nei suoi confronti, anzicchè a quelle della cartella biografica delle carceri; 2) Valpreda aveva all'epoca basette piuttosto lunghe; 3) Valpreda, come risulta dalla registrazione delle udienze dibattimentali alle quali ha presenziato, parla effettivamente con la erre francese.

Ciò posto, si deve però nel contempo aggiungere che quelle discordanze, anche se debbono attribuirsi ad imprecisioni dei ricordi, oppure ad una non eccezionale capacità di osservazione del teste, non sono tali da giustificare la conclusione che egli abbia descritto una persona completamente diversa. Ed infatti:

- la misura "ad occhio" dell'altezza di una persona può essere falsata dal suo aspetto più o meno slanciato, dallo spessore dei tacchi, dai criteri empirici di chi la effettua, sicchè anche la discordanza sopra rilevata di 6/7 centimetri può rientrare in quel margine di approssimazione consentito, senza che venga con ciò meno la riferibilità

di quella descrizione al soggetto originale.

- Analogo discorso vale per le basette: è chiaro che il Rolandi è stato impreciso su questo punto, forse perchè non ha ben fissato nella mente quel particolare; ma è innegabile, nel contempo, che le basette lunghe portate dal Valpreda, e del resto adeguate ad una moda anche allora abbastanza diffusa, non potevano costituire una nota distintiva tale da fissarsi necessariamente nel ricordo di chi aveva avuto modo di osservarlo solo per un breve lasso di tempo.

E' quindi ben possibile che essa sia sfuggita all'attenzione del teste il quale si è limitato poi a definire regolari le basette del passeggero.

A maggior ragione questo argomento vale per la "erre" francese, che avrebbe potuto passare inosservata, tenuto conto delle pochissime parole pronunziate dal passeggero, alcune delle quali soltanto contenevano la lettera erre.

Si può allora concludere su questo punto che la descrizione fatta dal Rolandi, se pure non presenta una completa e puntuale rispondenza con tutte le caratteristiche obiettive dell'imputato, può peraltro definirsi, nel complesso, compatibile con la persona del Valpreda.

Sotto questo aspetto, quindi, non può apparire strava o illogica, odi imprevedibile, la sicurezza dimostrata dal teste nel corso del successivo riconoscimento, essendo possibile che le imprecisioni e le lacune dimostrate nella descrizione originaria, fatta a sua volta su semplici ri-

cordi visivi, abbiano poi trovato - in un individuo di cui si presupponga ovviamente la buona fede - uno sponta neo correttivo nella percezione diretta e globale della persona da riconoscere, sì da consentirgli di identifi- carne la figura e la fisionomia con l'immagine già conser vata nella propria mente. Queste considerazioni, peraltro, attengono solo, come è facile comprendere, al meccanismo mentale del riconoscimento in genere, ma non possono cer- tamente escludere nè l'eventualità di un errore, sempre insita (anche se in varia misura) nell'iter che lo deter mina, nè, soprattutto, l'eventualità che quel processo di identificazione tra l'immagine ricordata e la persona direttamente osservata, venga ad essere alterato dall'in serimento di fattori suggestivi.

E sono questi i punti che bisogna ora verificare nei confronti del Rolandi.

La foto esibita dal Questore Guida al Rolandi

E' un dato ormai indiscutibilmente acquisito che al te- ste Rolandi, il pomeriggio del 15.12.1969 fu esibita dal Questore Guida una fotografia del Valpreda col contestua le invito a dichiarare se si trattasse o meno della per- sona da lui trasportata; e che in tale circostanza il tas sista ebbe a rispondere che gli sembrava il passeggero, ma che costui aveva il viso più scavato, la fronte più stem- piata ed i capelli più radi e scompigliati.

Sostiene in proposito la difesa che con quella esibizio ne il Questore, oltre ad essere venuto meno ai suoi doveri

processuali e di correttezza, avrebbe in sostanza psicolo gicamente condizionato e suggestionato il teste, avviando lo verso il convincimento che la persona riprodotta nella fotografia fosse da identificare con quella da lui traspor tata. L'accusa replica a sua volta che quella iniziativa, anche se inopportuna, non aveva avuto in pratica alcun ef fetto deviante, perchè il teste aveva preso le distanze da quella fotografia, dimostrando anzi di aver bene impres sa nella mente l'immagine del passeggero, tanto da poterne evidenziare subito le differenze somatiche rispetto alla effige esibitagli; e che di conseguenza il successivo, ca tegorico riconoscimento da lui effettuato sulla persona del Valpreda, doveva ritenersi immune da qualsiasi prevenzione.

Le due tesi contrapposte, sostenute con acume ed abilità dialettica dai difensori dell'imputato e di parte civile, meritano entrambe un'attenta disamina.

E va subito detto che se tutto il problema si riducesse nel collegare l'esibizione di quella, sia pur unica foto- grafia, al giudizio espresso immediatamente in quella stes sa sede dal Rolandi, nessuna difficoltà dovrebbe sorgere in ordine alla conclusione da trarne, perchè il tenore della sua risposta, aggiunto al fatto che in seguito gli furono mostrate, ma con esito negativo, altre foto, dovreb be portare ad escludere ogni possibile suggestione; anzi se ne potrebbe dedurre, tenuto conto che quella fotografia non era recente, ma riproduceva le sembianze di un Valpre da più giovane, e quindi un pò diverso dall'originale, che

il Rolandi doveva avere così bene impressa nella mente l'immagine del passeggero, da coglierne subito gli elementi di differenzazione rispetto alla foto, percepiti poi in maniera diretta e più completa nella ricognizione personale.

Senonchè l'argomento si presenta molto più complesso, perchè la disamina dell'episodio deve essere anzitutto rapportata alle persone che ne sono state protagoniste, ed all'ambiente nel quale esso si è svolto, e va poi corredata da altri imprescindibili particolari, in punto di fatto.

Ed allora bisogna cominciare a mettere in risalto queste sequenze, sul piano cronologico e psicologico:

- Rolandi, oppresso dal sospetto di aver trasportato col suo taxi l'attentatore, ne dà ai Carabinieri la descrizione in un momento in cui ancora non conosce l'esistenza di un qualsiasi indiziato, e tanto meno di Valpreda, che non ha mai visto;
- Lo stesso teste, condotto davanti al Questore di Milano, si vede presentare una sola fotografia il cui palese significato, a prescindere dalle differenze somatiche da lui poi percepite, non può sfuggirgli: gli si fà intendere infatti, con quella esibizione, che le indagini sono arrivate ad una conclusione certa (o quasi certa) in ordine all'individuazione del responsabile, per cui quella foto dovrebbe rappresentare il punto di saldatura tra il suo convincimento e quello degli inquirenti, vale a dire

la conferma dell'esattezza, sia della sua opinione di aver trasportato l'attentatore, sia dell'opinione della Polizia di aver centrato la persona giusta.

- Nell'esprimere il suo giudizio sulla persona raffigurata nella foto, Rolandi esprime delle perplessità, pur notando delle rassomiglianze. Ma - ed è questo il punto più delicato - gli si fà notare allora che quella fotografia non è recente, e che quindi le differenze da lui riscontrate sono da attribuire alle leggere modificazioni somatiche apportate dal trascorrere del tempo, e non ad una effettiva diversità di persona; con il che gli si ribadisce, quindi, implicitamente, come l'individuo raffigurato nella foto abbia tutte le possibilità di essere quello da lui descritto.
- Subito dopo si effettua la comparazione tra l'identikit e la fotografia e si notano delle somiglianze da parte degli inquirenti, sicchè il loro giudizio espresso alla presenza del Rolandi si risolve in un ulteriore argomento di persuasione nei suoi confronti (1).

Ma questa sequenza va anche riguardata a sua volta nei confronti degli inquirenti, ai quali non v'è motivo di addebitare un comportamento in malafede, inteso cioè ad indurre il teste ad un riconoscimento di cui non era convinto.

Ed invero:

- La Questura di Roma chiede il fermo di Valpreda nella notte fra domenica e lunedì, sulla base di alcuni indizi a suo carico, ma al di fuori della testimonianza di Rolandi, che non si è ancora presentato a riferire i fatti.

(1) V. dep. Col. Favali Aldo in Cart. 3 p. 2^ F. 90/91 Istr. Valpreda.

- Mentre Valpreda viene fermato a Milano e poi trasferito a Roma, Rolandi si reca dai CC. a rendere la nota dichiarazione. Si apprende perciò, da parte degli inquirenti, che egli ha, con tutta probabilità, trasportato l'attentatore.
- Valpreda non è conosciuto dal Questore di Milano, anche se è noto alla Polizia di quella città per i suoi precedenti; pertanto, la sua presenza a Milano proprio il giorno della strage, e le indicazioni fornite nel frattempo dal Rolandi, non possono non indurre ad un immediato accostamento tra la persona da lui descritta (che fra l'altro presenta approssimativamente la stessa età dell'imputato), e quella di Valpreda, nel frattempo fermato in relazione alla strage per altri indizi a suo carico.
- Il Questore Guida, evidentemente pensando ad una concordanza di prove sulla stessa persona, assume quindi, anche se irritualmente, l'iniziativa di esibire al teste la foto di Valpreda (nel frattempo reperita presso il Comune di Milano), al fine di avere la conferma della propria opinione.
- Il Rolandi nota una rassomiglianza, sia pure con qualche diversità, tra la persona da lui trasportata e quella riprodotta nella foto. Si rafforza così negli inquirenti la convinzione di avere individuato i responsabili e si cerca q questo punto di superare le perplessità mostrate dal testimone - e che potrebbero far pensare anche ad una certa riluttanza ad impegnarsi in affermazioni categoriche-,

col fargli notare che la foto non è recente e presenta anche una certa rassomiglianza con l'identikit.

A questo punto è innegabile che tra i protagonisti dell'episodio si è avviato, sia pur involontariamente, un processo di reciproco condizionamento psicologico che viene ancor più rafforzato subito dopo dall'esito negativo dell'esibizione di altre fotografie.

Che poi il teste ne sia rimasto completamente irretito, sì da aver perso, come si sostiene dalla difesa Valpreda, ogni possibilità di una libera determinazione, non sembra che si possa fondatamente sostenere; sta di fatto, però, che quando si trova alla presenza dell'imputato egli ha, oltre al ricordo visivo della fisionomia del passeggero, anche quello ancora più recente della foto esibitagli, nella quale sono raffigurate le sembianze del soggetto individuato dagli inquirenti come autore della strage, e che con ogni probabilità dovrebbe essere la persona da lui trasportata. Ed è legittimo a questo punto il dubbio che quella immagine, sovrapponendosi ai suoi originari ricordi, abbia insidiosamente influito nel raffronto mentalmente da lui effettuato tra la figura del Valpreda e la fisionomia della persona da lui descritta, sì da predisporlo all'identificazione, fra le cinque persone presentategli, di quella che di più si avvicinava alla fotografia.

Si tratta, è bene precisarlo, solo di una probabilità, ma che è sufficiente a far dubitare sul piano psicologi-

co della totale spontaneità di giudizio del teste (1), e che quindi non consente alla Corte di dare pieno affidamento a quella ricognizione.

Accanto a questo argomento ne sussiste poi qualche altro, sul piano concreto ed obiettivo, per dubitare della esattezza di quel riconoscimento. Ci si vuole riferire in particolare proprio a quello che l'accusa intende portare come riprova definitiva della credibilità del Rolandi: il cappotto indossato da Valpreda all'atto del riconoscimento.

(1) La stessa sentenza di primo grado (pag. 904/906), ha ritenuto di ravvisare "l'ombra di un sollecito da parte della Polizia nei confronti del Rolandi attraverso la frase da quest'ultimo pronunziata davanti al Magistrato prima di procedere alla ricognizione di Valpreda: ""Mi è stata mostrata una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che io dovevo riconoscere"". Si osserva nella sentenza che il verbo "dovere" è ripetuto per ben due volte e che se la prima volta appare in aderenza formale alla dizione dello art. 360 cpv C.P.P., la seconda volta, invece, si presenta difficilmente riferibile all'obbligo di eseguire la ricognizione".
Questa Corte non ritiene però di aderire a tale opinione, essendo più logico, per le ragioni già dette, interpretare l'espressione "doveva essere la persona" nel senso che il **soggetto** ritratto nella fotografia aveva tutte le probabilità, a parere degli inquirenti, di essere l'attentatore da riconoscere, per cui è da escludere, in tale frase, ogni finalità coattiva da parte della Polizia nei confronti del teste.

Il cappotto di Valpreda

Si sostiene dall'accusa privata che la precisazione fatta dal Rolandi, secondo cui Valpreda, quando era stato da lui trasportato, indossava un cappotto diverso, dovrebbe dare la conferma definitiva della sicurezza e della buona fede del teste, nonchè dell'esattezza del suo riconoscimento. Va ricordato, in proposito, che Valpreda, secondo le sue asserzioni, confermate dalla zia Torri Rachele era giunto a Milano con un cappotto 3/4 di colore indescrivibile e sporco (1): per tale motivo, a suo dire, la sera del 12 dicembre egli aveva mandato la stessa zia a prelevarne un altro più nuovo e più decente, di color marrone, presso il proprio padre, al fine di presentarsi in maniera più decorosa davanti al Giudice.

Era certamente questo il cappotto che egli indossava all'atto del riconoscimento, e che Rolandi ha trovato diverso da quello visto addosso al passeggero.

Assumono ora i difensori di parte civile che, se Rolandi non fosse stato in buona fede, non avrebbe fatto menzione di quel particolare perchè, ove fosse risultato che quello era l'unico cappotto di cui disponeva l'imputato, sarebbe rimasta smentita l'attendibilità del riconoscimento; è risultato invece, aggiungono i predetti difensori, e proprio per ammissione del Valpreda (resa nell'interrogatorio al G.I. del 15.1.1970), che egli disponeva ancora di altro

(1) Anche all'Avv. Mariani il Valpreda si è presentato con quel cappotto la mattina del 12 dicembre (v. dep. già citata in cart. 3 parte 2^ F. 359/60 Istr. Valpreda)

cappotto, a suo dire, di colore verde scuro, e sul quale non ha saputo più fornire alcun ragguaglio (1).

Secondo l'accusa, da tale compromettente ammissione si dovrebbe dedurre che in effetti il Valpreda, quando era salito sul taxi, indossava proprio questo terzo cappotto, non più trovato, ed al quale egli ha poi attribuito, per ovvie ragioni di cautela difensiva, un colore diverso da quello indicato dal Rolandi; mentre il cappotto prelevato dalla zia, in tutta fretta, la stessa sera del 12 dicembre, era servito a sostituire quello, troppo compromettente, da lui portato poche ore prima.

Queste argomentazioni, però, a criterio della Corte, non solo non convincono, ma si risolvono anzi in un ulteriore motivo di dubbio a favore dell'imputato.

Bisogna partire infatti da questi tre dati pacifici :

1) che, sulla base della dichiarazione resa da Rolandi, il passeggero da lui trasportato indossava un cappotto diverso da quello portato da Valpreda all'atto della ricognizione ;

2) che Valpreda si era fatto dare quest'ultimo cappotto dal padre il pomeriggio del 12 dicembre ;

3) che è stato proprio Valpreda a riferire al G.I., il quale l'interrogava sugli indumenti di cui disponeva, a parlare di un terzo cappotto, di cui solo l'imputato e la zia conoscevano l'esistenza.

Alla stregua di queste premesse appare poco accettabile,

(1) Anzi a dire della Torri, (sentita in dibattimento), questo cappotto sarebbe stato in seguito da lei consegnato ad uno straccivendolo.

sul piano logico, la ricostruzione fatta dall'accusa privata.

Ed invero, se Valpreda si fosse effettivamente preoccupato sin dalla sera del 12 dicembre - quando ancora era ignaro di quanto si sarebbe verificato con la dichiarazione del tassista - di fare sparire ogni traccia di quel cappotto che, secondo l'accusa, avrebbe portato al momento dello attentato, procurandosene un altro in sua sostituzione (ossia quello datogli dal padre), a maggior ragione si sarebbe ben guardato, dopo la ricognizione positiva effettuata dal Rolandi, e la precisazione fatta da quest'ultimo sulla diversità dell'abbigliamento, dal far menzione al Giudice di quel terzo cappotto mai trovato, e sul quale avrebbe potuto benissimo tacere. Una iniziativa del genere, infatti, senza alcuna pratica utilità aiu suoi fini difensivi, avrebbe potuto avere il solo effetto di rimettere in campo, come poi è avvenuto, l'esistenza di quella prova che egli aveva invece certato di occultare. In definitiva, quindi, ad un dato obiettivo di per se stesso a favore dell'imputato, ossia alla certezza che il cappotto visto da Rolandi addosso al Valpreda non era quello portato dal passeggero, si contrappone a suo carico solo una deduzione basata su argomenti opinabili; il che, lungi dal rappresentare una conferma della attendibilità della ricognizione, ne diminuisce invece il valore, in quanto fa apparire più concreta la possibilità di un errore di persona.

Prima, comunque, di esprimere un giodizio definitivo sull'attendibilità del riconoscimento è necessario affrontare l'argomento relativo all'alibi di Valpreda per il 12 dicembre e la sua asserita presenza a Roma il 13 e 14 dicembre 1969. (1)

(1) La sentenza impugnata ha addotto un ulteriore motivo di dubbio in ordine all'attendibilità del riconoscimento da parte del Rolandi in considerazione di una asserita somiglianza tra Valpreda e Sottosanti Antonino. Già, però, in fase istruttoria si era esclusa la possibilità di una presenza di quest'ultimo a Milano nell'ora in cui il Rolandi effettuava il trasporto del passeggero, in quanto era rimasto provato secondo i Magistrati inquirenti che a quell'ora il Sottosanti si trovava sulla corriera che lo portava da Milano a Pero.
La sentenza di primo grado ha ritenuto invece che quest'alibi non sarebbe stato controllato minuziosamente perchè i testi interrogati in proposito, pur avendo visto il Sottosanti a Pero verso le 16,30-17 non avrebbero però assistito al suo arrivo a bordo della corriera. Per tale motivo e per la particolare somiglianza del Sottosanti col Valpreda la Corte di 1° grado ha ritenuto come si è detto la sussistenza di un ulteriore motivo di dubbio.
A parere di questa Corte, però, l'argomento non ha alcuna rilevanza anche perchè viene contestata la somiglianza tra il Valpreda ed il Sottosanti, che nessuno fra l'altro ha potuto controllare nel corso della istruttoria o del dibattimento.

D) L'ALIBI DI VALPREDA PER IL 12 DICEMBRE 1969.

Dalla relazione di servizio stilata dal Brig. Panessa della Questura di Milano alle ore 11 del 15.12.1969, e che aveva raccolto le prime dichiarazioni rese da Valpreda subito dopo il suo fermo, anche se non verbalizzate in forma di interrogatorio, risultano le seguenti asserzioni dell'imputato circa il modo in cui aveva trascorso il pomeriggio del 12 dicembre: "Verso le ore 13 ho fatto ritorno nella mia abitazione milanese ed ho dormito fino al giorno successivo anche perchè avevo l'influenza. Non ho chiamato per l'occasione alcun medico avendo sopperito al male con comuni medicinali antinfluenzali".

Lo stesso imputato aveva ancora aggiunto di essersi recato,la mattina dopo (sabato 13), dall'Avv. Mariani ed al Tribunale, e di avere trascorso il pomeriggio di sabato e domenica sempre in casa dei nonni dove nel frattempo si era spostato.

Analoghe dichiarazioni Valpreda aveva poi reso alla Questura di Roma nel suo primo interrogatorio verbalizzato, sempre in data 15 dicembre. A sua volta la zia del Valpreda, Torri Rachele la mattina del 17 dicembre, si era presentata spontaneamente ad un Magistrato della Procura di Milano confessando, con altri particolari, che il nipote aveva trascorso il pomeriggio e tutta la serata del 12 a casa sua, stando a letto perchè febbricitante.

Le dichiarazioni rese dalla Torri Rachele, sia con riferimento al pomeriggio del 12 dicembre, sia per quanto

riguarda i giorni successivi (13 e 14), non hanno trovato, però, credibilità presso i Magistrati inquirenti; la donna, quindi, incriminata e rinviata a giudizio per falsa testimonianza, è stata poi prosciolta dai Giudici di primo grado per amnistia.

Di conseguenza il vero e proprio alibi dell'imputato, ossia quello relativo al periodo di tempo in cui è stato posto in esecuzione l'attentato alla B.N.A., è basato, ancora oggi, solo sulle dichiarazioni dello stesso Valpreda e della sua congiunta.

Valutando ora complessivamente le dichiarazioni rese dalla Torri Rachele, innegabili appaiono le discordanze con quelle degli altri familiari e dello stesso Valpreda. La sentenza di primo grado ne ha effettuato una elencazione minuziosa. Qui va ricordato soprattutto, per la sua sintomaticità, il contrasto tra la deposizione della Torri e quella di Valpreda Emilio, padre dell'imputato, in ordine alla frase di commento ("Oh Dio è terribile!") che quest'ultimo avrebbe pronunziato nell'apprendere la notizia della strage; secondo la donna, infatti, ciò sarebbe avvenuto al suo rientro dalla casa di Valpreda Emilio (dove ella era andata appunto per prelevare il cappotto), in quanto ella aveva appreso durante il tragitto di ritorno la notizia dell'attentato; secondo il padre di Valpreda, invece, la Torri, in occasione di quella visita, gli aveva riferito il commento già fatto dal nipote sulla strage.

Tenuto conto di queste discordanze, e soprattutto dei

legami affettivi tra la Torri e l'imputato (il quale a Milano abitava solitamente presso di lei), non si può quindi affermare che Valpreda abbia opposto un alibi solido ed inconfutabile, anche se non è da escludere che le contraddizioni in cui sono caduti i suoi familiari siano da attribuire, per evidente mancanza di un qualsiasi previo concerto, ad un eccesso di zelo, nel loro tentativo scoordinato di intervenire in aiuto di un familiare, a loro parere ingiustamente accusato.

E) L'ALIBI DEL 13-14 DICEMBRE ED I TESTI DELL'AMBRA JOVINELLI.

E' un altro punto quanto mai dibattuto del processo, e che se fosse pienamente provato, aggraverebbe senza dubbio la posizione processuale dell'imputato.

Nella parte espositiva del fatto sono stati riferiti i dettagli dell'episodio. Va ora brevemente ricordato in proposito che sulla base di un servizio giornalistico de "Il Tempo" del 19.12.1969 (a distanza perciò di pochi giorni dalla strage), era emersa la notizia, raccolta negli ambienti del teatro Ambra-Jovinelli, della presenza di Valpreda a Roma nei giorni immediatamente successivi al 12 dicembre. Erano stati poi sentiti dal G.I. di Roma numerosi testimoni, i quali avevano confermato la circostanza, sia pur manifestando delle incertezze in ordine alla data in cui avevano visto il Valpreda in Roma, in quanto i loro ricordi oscillavano tra la sera del sabato 13 e quella di domenica 14 dicembre.

La sentenza di primo grado ha effettuato una disamina rigo-

rosa e dettagliata di queste deposizioni, rilevando che per alcune sussistevano palesi incongruenze, mentre per altre, (in particolare quelle di Ermanna Ughetto e di Natali Enrico), in apparenza più precise e documentate, esistevano comunque validi motivi di perplessità, per cui nessuna conclusione di certezza si sarebbe potuta desumere dal complesso di quelle testimonianze.

Rileva la Corte che anche su questo punto bisogna premettere, prima di passare ad un esame più dettagliato, alcune considerazioni di ordine generale:

1) anzitutto gli asseriti movimenti di Valpreda, tra Milano e Roma, dopo gli attentati del 12 dicembre, sarebbero ipotizzabili solo tra il pomeriggio del sabato 13 e la mattina del lunedì 15 dicembre alle ore 8: infatti, fino alle ore 12,30-13 del sabato, l'imputato è stato i n compagnia dell'Avv. Mariani col quale si era recato, senza trovarlo, dal Consigliere Istruttore Amati; la mattina del 15 poi egli si è effettivamente presentato al Giudice, e dopo la deposizione resa, è stato fermato dai sottufficiali che erano in sua attesa.

2) Nell'ambito, peraltro, di questo arco di tempo, c'è da porre un ulteriore punto fermo, che riduce ancora il campo delle ipotesi; ossia la testimonianza di Elena Segre, la quale assume di aver fatto visita al Valpreda in casa dei nonni a Milano nel pomeriggio di domenica 14.

Sulla credibilità di questa testimone, del resto mai incriminata, a parere della Corte non si può seriamente discutere; ed è bene comunque, per evitare ombre e sospetti,

chiarire, in via definitiva l'argomento.

Va ricordato in proposito che Valpreda, nel primo interrogatorio reso alla Questura di Roma, ebbe testualmente a riferire: A.D.R. - "A Milano durante il mio recente soggiorno, oltre ai miei famigliari ed all'Avv. Mariani ed all'Avv. Boneschi, ho visto soltanto una ragazza, mia amica d'infanzia, Elena Segre, che abita a Milano al Viale Lucania n. 5 dove abitano pure i miei genitori". A.D.R. -"La ragazza sopraindicata è venuta a trovarmi a casa dei miei nonni domenica pomeriggio verso le 17,30".

Queste dichiarazioni venivano rese dall'imputato nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre, dopo che Valpreda, fermato nei locali del Palazzo di Giustizia di Milano, non aveva più avuto possibilità di contatti con familiari ed amici.

Nessun particolare motivo egli avrebbe avuto, inoltre, di affermare il falso in ordine alla visita della Segre, perchè quell'indicazione non riguardava il pomeriggio in cui si era verificata la strage, ma solo un giorno successivo, in ordine al quale non sorgeva alcuna particolare necessità di provare la sua presenza a Milano, anche perchè egli non poteva prevedere sin da allora, che a distanza di mesi sarebbe stato smentito su questo punto dai testimoni dell'Ambra Jovinelli.

Del resto, ed il rilievo deve ritenrsi decisivo, basta controllare l'intero contenuto di quell'interrogatorio, per rendersi conto come Valpreda con quelle indicazioni non intendesse fornire alcun alibi, ma solo mettere in evidenza - per al

lontanare i sospetti degli inquirenti circa suoi possibili incontri con compagni anarchici - di essere stato in contatto, in quei giorni, con un numero ristretto di persone, e sempre nella cerchia dei familiari e degli amici. Illuminante appare, in proposito, nella frase "ho visto soltanto una ragazza a nome Elena Segre", l'uso di quell'avverbio limitativo, per comprendere come la risposta dell'imputato presupponesse una domanda della Polizia, diretta a sapere i nomi delle persone con cui si era incontrato a Milano in quei giorni, e come fosse perciò unica sua preoccupazione escludere eventuali contatti con persone sospette.

Queste considerazioni portano, quindi, ad una sola ed incontrovertibile conclusione: che il riferimento del Valpreda alla visita fattagli dalla Segre il pomeriggio di domenica 14, per la spontaneità e la naturalezza con cui veniva effettuata, e per il disinteresse dell'imputato in ordine ad un eventuale alibi riferito a quel giorno, deve essere ritenuto assolutamente sincero; e che di conseguenza altrettanta credibilità deve avere il riscontro, in seguito offerto dalla predetta testimone, con la conferma di quella circostanza.

3) Se tutto ciò è vero, è assolutamenta da escludere allora, anche a voler ridurre al minimo la durata di detta visita fattagli dall'amica, che Valpreda abbia potuto essere stato visto a Roma la sera del 14 dicembre in quanto, neppure partendo alle 17,30, egli avrebbe avuto il tempo materiale, specie a bordo della sua autovettura (1), di arrivare nella capitale

(1) La teste Ghetto ha specificamente asserito che Valpreda era con la propria autovettura Fiat 500 color verdino (v. cart. 3 p. 2^ F. 391 istr. Valpreda)

nella tarda serata.

4) Una volta esclusa questa possibilità, rimane di conseguenza solo quella che i testimoni lo abbiano visto a Roma la sera di sabato 13. E su questo punto, per la verità, l'imputato non ha una copertura così solida da fare escludere anche questa più ridotta ipotesi, perchè sia le sue asserzioni, sia quelle dei suoi familiari circa la presenza dello stesso Valpreda a Milano nel pomeriggio di sabato e durante la mattina di domenica, oltre ad essere apparse contraddittorie tra di loro, hanno trovato numerose smentite in altre risultanze. Basta ricordare in proposito quanto ha sottolineato la sentenza di primo grado - i cui rilievi vanno ovviamente condivisi - circa i contrasti fra le dichiarazioni di Valpreda Maddalena e di Torri Rachele sulla telefonata fatta per il pigiama; la smentita delle sorelle Sangalli all'affermazione di Torri Olimpia di aver detto loro, la sera del sabato, mentre si trovava con l'imputato "sono qui con mio nipote"; la smentita dell'infermiera Orpi Giuseppina che, a dire del Valpreda, lo avrebbe visto la mattina di domenica 14 in casa dei nonni; per concludere come le varie versioni rese sul punto dai familiari dell'imputato non siano di per sè meritevoli di affidamento.

Detto questo, però, non si può d'altra parte pervenire necessariamente alla conclusione opposta, ossia che Valpreda sia stato senz'altro a Roma la sera del 13 dicembre, perchè anche sulle risultanze acquisite in proposito insorgono non

minori perplessità. Ed invero:

A) anzitutto bisogna negare ogni credibilità ad alcuni testi come: Bianchi Benito, che ha categoricamente parlato di domenica 14 dicembre, ancorando i suoi ricordi a circostanze diverse, mentre, come si è visto, era assolutamente impossibile che il Valpreda si trovasse quella sera a Roma; come Caraffa Giovanni, il quale avrebbe notato sul viso del Valpreda un livido all'occhio che costui invece aveva riportato circa un mese prima in occasione di una rissa a Trastevere; come Caggegi Armando, che è stato smentito dalla persona (Rossellini Leonetto), a suo dire vista con Valpreda.
Nessuna garanzia di precisione offrono infatti costoro, come del resto hanno notato anche i Giudici di primo grado, essendo risultato in maniera lampante che alla sicurezza da loro mostrata, corrispondeva in effetti una notevole confusione di ricordi.

B) Altrettanto è da dirsi per tutti quei testimoni che hanno parlato della presenza di Valpreda solo per riferimenti indiretti avuti da altri.

C) Di maggiore serietà appaiono invece le testimonianze della Ughetto e del Natale. C'è però da osservare che le stesse sono in netto contrasto tra di loro.

La prima, invero, colloca tra la sera del 13 e quella del 14 dicembre il suo incontro (unico di quel periodo) con Valpreda, il quale, dopo averla atteda all'uscita, si sarebbe trattenuto in sua compagnia fino alle 2 di notte.

Il secondo, invece, mentre nella sua deposizione aveva asserito di aver visto l'imputato, probabilmente in attesa della Ughetto verso le ore 23 del 13 o del 14 dicembre, nel corso del confronto col Valpreda ha chiarito invece che l'incontro di quest'ultimo con la Ughetto era avvenuto in precedenza, ossia nella prima settimana di avanspettacolo che si era tenuto la fine di novembre. Ciò dimostrerebbe, quindi, che, o le sue affermazioni, o quelle della Ughetto, la quale assume di essersi invece incontrata con Valpreda due giorni prima di essere ricoverata in ospedale, appaiono affidate a ricordi imprecisi; sicchè prenderebbe consistenza la versione ripetutamente sostenuta dall'imputato, secondo cui questi incontri si sarebbero verificati verso la fine di novembre, o al massimo i primi di dicembre del 1969.

A questo punto, quindi, attesi gli insanabili contrasti tra le varie deposizioni, è legittimo il dubbio, espresso anche nell'impugnata sentenza (pag. 938/39), che tutti i testimoni, compresi il Natale e la Ughetto, abbiano potuto incorrere, sia pure involontariamente, in una trasposizione di ricordi.

D) Ad avvalorare i dubbi concorrono poi altri motivi di ordine generale. Si assume dall'accusa che Valpreda avrebbe avuto tutto l'interesse di negare il viaggio da Milano a Roma perchè era evidentemente connesso agli attentati del 12 dicembre. In linea teorica questa affermazione potrebbe essere accettabile. In concreto, però, stando alle testimonianze raccolte, egli, anzicchè compiere quel viaggio in clandestinità, come sarebbe stato logico nell'ipotesi ora prospettata, avrebbe invece fatto di tutto per farsi notare; anzi avrebbe tra-

scorso le poche ore di permanenza disponibili tra il viaggio di andata e quello di ritorno (si tenga presente che egli può essere partito solo nel primo pomeriggio di sabato, e che alle ore 17,30 di domenica era certamente a Milano), o in compagnia della Ughetto, ovvero nei pressi dell'Ambra-Jovinelli, correndo così il rischio di essere notato, da numerosi conoscenti. Non solo, ma dopo tanta mancanza di cautela, appena fermato, avrebbe addirittura nascosto quel viaggio agli inquirenti, prospettando una ininterrotta sua permanenza a Milano, facilmente smentibile!

D) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZIA A CARICO DI VALPREDA

Riepilogando, gli unici elementi concreti a carico dell'imputato si riassumono nel riconoscimento da parte del tassista Rolandi e nella mancanza di un alibi controllato per il pomeriggio del 12 dicembre. E' naturale che la maggiore rilevanza debba essere assegnata al primo punto, mentre il secondo può costituire solo un argomento per rafforzare l'attendibilità dell'altro.

Ciò malgrado, è opinione di questa Corte che, per tutte le ragioni sopra esposte, quel riconoscimento non possa offrire garanzie di assoluta tranquillità.

Rolandi è senz'altro un teste sincero ed in buona fede; si è dimostrato sicuro di sè e costante nelle proprie affermazioni fino alla morte; ma la sua certezza soggettiva, esaminata alla luce di tutte le osservaioni critiche fin qui svolte, lascia ugualmente largo spazio alla possibilità che egli sia incorso in errore.

E) LA POSIZIONE DI TORRI RACHELE, LOVATI ELE E VALPREDA MADDALENA

Sono state incriminate per falsa testimonianza con riferimento alle dichiarazioni da loro rese sui movimenti del Valpreda Pietro nelle giornate del 12-13 e 14 dicembre. Più precisamente la Torri Rachele ha testimoniato soprattutto in ordine all'alibi del nipote per il pomeriggio del 12 dicembre. Le altre due (rispettivamente madre e sorella dell'imputato), hanno sostenuto invece la versione del loro congiunto solo con riferimento ai giorni successivi al 12 dicembre, durante i quali egli si sarebbe trattenuto ininterrottamente in casa dei nonni materni, dal pomeriggio del 13 fino alla mattina del 15 dicembre. Nei confronti di tutte le predette imputate la sentenza di primo grado ha dichiarato l'estinzione del reato per amnistia, ma le stesse insistono oggi per ottenere l'assoluzione con formula ampia.

Per l'alibi del 12 dicembre, sostenuto dalla Torri Rachele si sono già fatte rilevare le discordanze fra le sue dichiarazioni e quelle dello stesso Valpreda e del padre di questo ultimo, Valpreda Emilio.

Per quanto riguarda, poi, la presenza di Valpreda a Milano nei giorni 13 e 14 dicembre, il giudizio sull'eventuale falsità delle predette testimoni è strettamente collegato all'attendibilità dei testi dell'Ambra-Jovinelli.

Come però si è prima visto, le deposizioni di questi ultimi circa la presenza di Valpreda a Roma la sera del 13 e del 14 hanno dato luogo a notevoli perplessità, sicche tale situazione

di dubbio si riflette inevitabilmente anche sulle appellanti Torri, Lovati e Valpreda Maddalena.

In definitiva nei confronti delle stesse va confermata, attesa l'impossibilità di adottare una formula assolutoria ampia, la declaratoria di amnistia già emessa dai primi Giudici.

Le appellanti vanno di conseguenza condannate al pagamento delle maggiori spese processuali.

CAPITOLO V

CONCLUSIONI SU VALPREDA, MERLINO, BORGHESE, GARGAMELLI, BAGNOLI E DI COLA

Si è detto che per tutti costoro deve essere confermata la dichiarazione di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere e per le altre specifiche imputazioni ascritte ad alcuni di loro.

Per il reato di concorso in strage, ascritto ai primi quattro, si è pure visto come debba essere totalmente esclusa la responsabilità del Borghese e del Gargamelli, per i quali va perciò confermata la sentenza di assoluzione con formula ampia emessa dalla Corte di 1° grado, e su questo capo impugnata dal Procuratore Generale.

Diversa deve essere, invece, la soluzione per Merlino, data la sua particolare condizione di infiltrato nel gruppo anarchico per conto di altro schieramento di ideologia diversa. La sua sorte, infatti, non può essere accomunata a quella del Borghese e del Gargamelli, perchè su di lui grava il pesante sospetto di aver concorso, assieme ad altri rimasti al di fuori del processo, nell'organizzazione di tutti gli attentati del 12 dicembre, e di avere eventualmente strumentalizzato Valpreda nella esecuzione materiale di uno di essi.

Poichè, però, non sono state raggiunte prove sufficienti della sua responsabilità, neppure attraverso l'esame della posizione di Valpreda, di cui è dubbia la partecipazione materiale, egli deve essere assolto dalla imputazione di strage con formula

dubitativa, anche per quegli episodi per i quali era stato invece assolto con formula ampia.

Per Valpreda vanno invece confermate, sempre per la strage, le formule assolutorie adottate dai primi Giudici. Essendo dubbia, infatti, la sua qualità di esecutore materiale dello attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, deve rimanere ferma per tale imputazione l'assoluzione per insufficienza di prove, mentre per gli altri episodi deve essere conservata la formula assolutoria ampia in quanto, malgrado il contrario (ma non dimostrato)assunto dal Procuratore Generale appellante, si ritiene di dover condividere la motivazione dell'impugnata sentenza. Non vi è, invero, alcuna prova che egli sapesse di agire nel quadro di un più ampio disegno criminoso, sicchè il dubbio relativo all'episodio del quale è sospettato di essere l'esecutore materiale, non può estendersi anche agli altri fatti criminosi del 12 dicembre.

Passando ora all'esame delle richieste subordinate degli stessi imputati Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli, Bagnoli e Di Cola, in ordine ad un'eventuale riduzione della pena loro inflitta per il reato di associazione per delinquere e per le altre specifiche imputazioni minori, rileva la Corte che la pena irrogata dai primi Giudici appare del tutto congrua, tenuto conto della natura del reato, della personalità degli imputati, e, con particolare riferimenta al Valpreda ed al Merlino,del loro ruolo di capi del "22 marzo". Al Merlino, inoltre, non si possono concedere le attenuanti generiche, e per la natura dei reati, e per la personalità dell'imputato. Alla conferma della sentenza nei loro confronti, consegue anche la condanna dei predetti imputati alle maggiori spese processuali.

CONSIDERAZIONI FINALI

E' giunto qui il momento di tirare le fila di tutta la disamina finora effettuata, e di procedere ad una revisione panoramica della posizione dei vari imputati, seguendo la stessa impostazione della sentenza di primo grado.

In questa dolorosissima vicenda si sono potute trarre, a parere della Corte, poche certezze positive, altrettanto poche certezze di carattere negativo, mentre sono rimasti dubbi ed oscuri i punti fondamentali.

In particolare:

a) E' certa la sussistensa - all'epoca dei fatti in esame - di una associazione sovversiva nel Veneto, facente capo a Freda ed al Ventura, ed alla quale si possono senz'altro attribuire gli attentati compresi tra il 15 aprile e l'8-9 agosto 1969 ed agli stessi contestati;

b) non è certa invece la responsabilità di questo gruppo sovversivo in ordine ai più gravi fatti del 12.12.1969;

c) non vi è, per quanto riguarda Giannettini, alcuna prova che convalidi l'opinione dei primi Giudici circa il suo ruolo di tramite fra l'associazione facente capo a Freda ed a Ventura ed i vertici politici militari; ed è comunque dubbia la partecipazione del predetto imputato alla stessa associazione sovversiva ed agli attentati a quest'ultima addebitati;

d) e' certo che gli attentati del 12.12.1969 non possono attribuirsi alla matrice anarchica del gruppo "22 marzo";

e) tutto fà pensare,invece,che la loro organizzazione provenga da gruppi di schieramento opposto, anche se per l'esecuzio

ne materiale può essere stato utilizzato qualche componente di quel gruppo "22 marzo", ed in particolare il Valpreda;

f) pure su questo punto, peraltro, non è stato possibile acquisire in concreto alcuna prova certa sia per quel che riguarda la posizione di Merlino, l'unico degli attuali imputati che avrebbe potuto attivamente partecipare a tale manovra, sia per quanto attiene alla colpevolezza di Valpreda quale presunto esecutore materiale dell'attentato alla B.N.A. di Milano;

g) non è neppure possibile, d'altra parte, colmare tutte le lacune ora evidenziate, prospettando un collegamento tra il gruppo Freda, il Merlino ed il Valpreda attraverso un presunto legame operativo tra lo stesso Freda e l'altro estremista di destra Delle Chiaie Stefano, perchè anche su questo punto vi è una sostanziale carenza di riscontri. Di conseguenza gli elementi frammentari di prova emersi a carico del Freda e del Ventura non possnno integrarsi con quelli, altrettanto frammentari, a carico del Merlino e del Valpreda, essendo mancata sin dall'inizio una visione unitaria delle indagini che permettesse una specifica collocazione di ognuno di loro nell'ambito di un comune disegno criminoso.

Il bilancio, visto con riguardo alla individuazione dei responsabili della strage, è purtroppo del tutto deludente, e questa Corte è la prima a riconoscerlo: si deve infatti, ammettere che, malgrado l'impegno profuso nelle varie fasi istruttorie ed in quelle dibattimentali, non si può dare ancora oggi un nome nè agli organizzatori, nè agli esecutori dell'orribile strage di Milano.

L'amarezza che accompagna tali conclusioni, non deve far dimenticare nel contempo che non è compito dei Giudici trovare ad ogni costo i colpevoli, ma solo stabilire se costoro siano tra gli imputati del processo; la cui posizione, pertanto, deve essere sempre esaminata senza l'impegno condizionante di un risultato utile, ma secondo i normali ed obiettivi criteri di giudizio, al di fuori di ogni suggestione, ed assumendo come unici parametri le risultanze del processo e la serenità della propria coscienza.

D I S P O S I T I V O

- P. Q. M. -

LA CORTE

Visti gli artt.523-209-213 C.P.P.

In riforma della Sentenza 23/2/1979 della Corte di Assise di Catanzaro, appellata dal P.G. nonchè da VALPREDA Pietro, MERLINO Mario Michele, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena, FREDA Franco, VENTURA Giovanni, VENTURA Angelo, MARCHESIN Giancarlo, POZZAN Marco, COMACCHIO Franco, ZANON Ida, PAN Ruggero, MASSARI Antonio, GIANNETTINI Guido, FACHINI Massimiliano, LOREDAN Pietro, MUTTI Claudio, TANZILLI Gaetano, MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio

dichiara FREDA Franco e VENTURA Giovanni colpevoli del reato di associazione sovversiva continuata in tale senso unificate le imputazioni di cui ai capi "A" - "C" - "C/1" - "C/2" - "C/3" - "D" - "D/1" - "D/2" - "D/3" - "D/4" sub. 2) - "E" - "E/1" - E/2" - "E/3" - "F" - "F/1" - "F/2" - "F/3" - "G" - "G/1" - "G/2" - "G/3" - "G/5" (limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il 40° giorno) - "G/6" - "M" - "P" - "T/1" - "T/2" - "T/3" - "T/4" - "T/5" "T/6" e li condanna alla pena di anni quindici (15) di reclusione, ciascuno; infligge agli stessi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici disponendo che vengano sottoposti alla libertà vigilata per la durata di anni tre;

assolve gli stessi dalle imputazioni di cui ai capi "H" - "I" - "I/1" - "I/2" - "I/3" per insufficienza di prove;

concede a VENTURA Angelo le attenuanti generiche e dichiara non doversi procedere a carico dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi "T/1" - "T/3" -"T/5" perchè estinti per prescrizione; lo dichiara colpevole del delitto di porto abusivo di armi continuato,così unificati i restanti reati rubricati ai capi "T/2"- "T/4" - "T/6" e determina la pena a suo carico in anni uno e mesi dieci di reclusione e L.250.000 di multa; ordina che la esecuzione di tale pena rimanga sospesa sotto le comminatorie di legge;

dichiara estinti per prescrizione i reati di cui alle lettere "T/3" e "T/5", così come ascritti a MARCHESIN Giancarlo, COMACCHIO Franco, ZANON Ida e PAN Ruggero, determinando la pena: nei confronti del MARCHESIN, per il reato di cui al capo "T/4", in anni uno e mesi quattro di reclusione e L.140.000 di multa; nei confronti del COMACCHIO e della ZANON, per i reati di cui ai capi "T/4" e "T/6",unificati ai sensi dell'art.81 C.P., in anni uno mesi otto di reclusione e L.200.000 di multa ciascuno; e nei confronti del PAN, in ordine al reato di cui al capo "T/4", in anni uno mesi sei di reclusione e L.150.000 di multa;fermi restando per tutti i benefici già concessi;

assolve MASSARI Antonio da tutte le imputazioni a lui ascritte per non avere commesso il fatto, e TANZILLI Gaetano dalla imputazione a lui ascritta per insufficienza di prove;

assolve GIANNETTINI Guido dalla imputazione di cui al capo "CC" perchè il fatto non sussiste e dalla imputazione di

strage continuata, come ritenuta nella impugnata sentenza per insufficienza di prove;

assolve MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio dalle imputazioni di cui ai capi "GG" e "DD" perchè il fatto non sussiste; concede allo stesso MALETTI le attenuanti generiche, che ritiene equivalenti alle aggravanti di cui allo art.61 n.2 e n.9 C.P. relativamente alle imputazioni ascritte ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiarando estinti per prescrizione i primi due reati e determinando la pena per il terzo in anni due di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due. Fermo restando il condono di tale pena accessoria, concede al MALETTI il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;

ritenuta l'equivalenza delle già concesse attenuanti generiche con le circostanze aggravanti di cui all'art.61 n. 2 e n.9 C.P. relativamente ai predetti reati di cui ai capi "EE" - "GG" ed "FF", dichiara non doversi procedere contro LABRUNA Antonio in ordine ai primi due reati perchè estinti per prescrizione, e determina la pena in ordine al terzo reato in anni uno e mesi due di reclusione oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, fermi restando il doppio beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonchè ,la declaratoria di condono della pena accessoria;

assolve MERLINO Mario Michele dalle imputazioni di cui

- 884 -

ai capi "2/B" e "3" per insufficienza di prove e dichiara non doversi procedere contro lo stesso in ordine alle imputazioni di cui ai capi "4" e "5" perchè estinti i reati per amnistia; conferma nei suoi confronti per il resto l'appellata sentenza;

dichiara inammissibili per mancata presentazione dei motivi gli appelli proposti da FACHINI Massimiliano e da LOREDAN Pietro e conferma la impugnata sentenza nei confronti di VALPREDA Pietro, BORGHESE Emilio, BAGNOLI Emilio, GARGAMELLI Roberto, DI COLA Enrico, DELLA SAVIA Olivo, TORRI Rachele, LOVATI Ele, VALPREDA Maddalena, POZZAN Marco e MUTTI Claudio, condannando tutti i predetti imputati, nonchè il MERLINO Mario Michele, al pagamento delle spese processuali del presente grado;

condanna in solido FREDA Franco e VENTURA Giovanni, al pagamento delle maggiori spese di parte civile in favore dello Avv. Alessandro GARLATTI, difensore di SALFA Giulio, liquidandole in L. 1.173.800 di cui L. 800.000 per onorario;

visti i D.P.R. 22.5.1970 n.283 e 4.8.1978 n. 413, dichiara condonati anni tre della pena detentiva inflitta a FREDA Franco e VENTURA Giovanni;

ordina l'immediata scarcerazione di GIANNETTINI Guido, se non detenuto per altra causa.

Così deciso in Catanzaro il 20.3.1981

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Giuseppe Caparello)

IL PRESIDENTE
(Dr. Gian Giuseppe Gambardella)

IL CANCELLIERE
(Dott. Giuseppe Stinchi)

Depositato in Cancelleria oggi -5 AGO 1981
IL CANCELLIERE
(Dott. Giuseppe Stinchi)

dico Cinque Agosto 1981

Notificati estratti sentenza contumaciale agl'imputati: il 25.3.1981 a Ventura Giovanni, latitante, ai sensi art.173 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 26.3.1981 all'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, il 30.3.1981 all'Avv. Ivo Reina da Roma ed il 15.6.1981 all'Avv. Nicola Sapia da Catanzaro ai sensi detto articolo; il 27.3.1981 a Ventura Angelo e Pozzan Marco; il 28.3.1981 a Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Pan Ruggiero, Loredan Pietro, Mutti Claudio; il 30.3.1981 a Valpreda Pietro, Merlino Mario Michele, Torri Rachela, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Marchesin Giancarlo, Comacchio Franco, Lemon Ida in Comacchio, Massari Antonio, Maletti Gian Adelio; il 3.4.1981 a Della Savia Olivo; il 4.4.1981 a Bagnoli Emilio; il 21.4.1981 a Fachini Massimiliano; il 22.4.1981 a Di Cola Enrico irreperibile, ai sensi art. 170 C.P.P. e notificati avvisi ai suoi difensori: il 24.4.1981 all'Avv. Domenico Torchia; il 16.6.1981 all'Avv. Leo Ciriaco, entrambi da Catanzaro, e l'1.7.1981 all'Avv. Edoardo M. Di Giovanni da Roma.

IL CANCELLIERE
FTO STINCHI

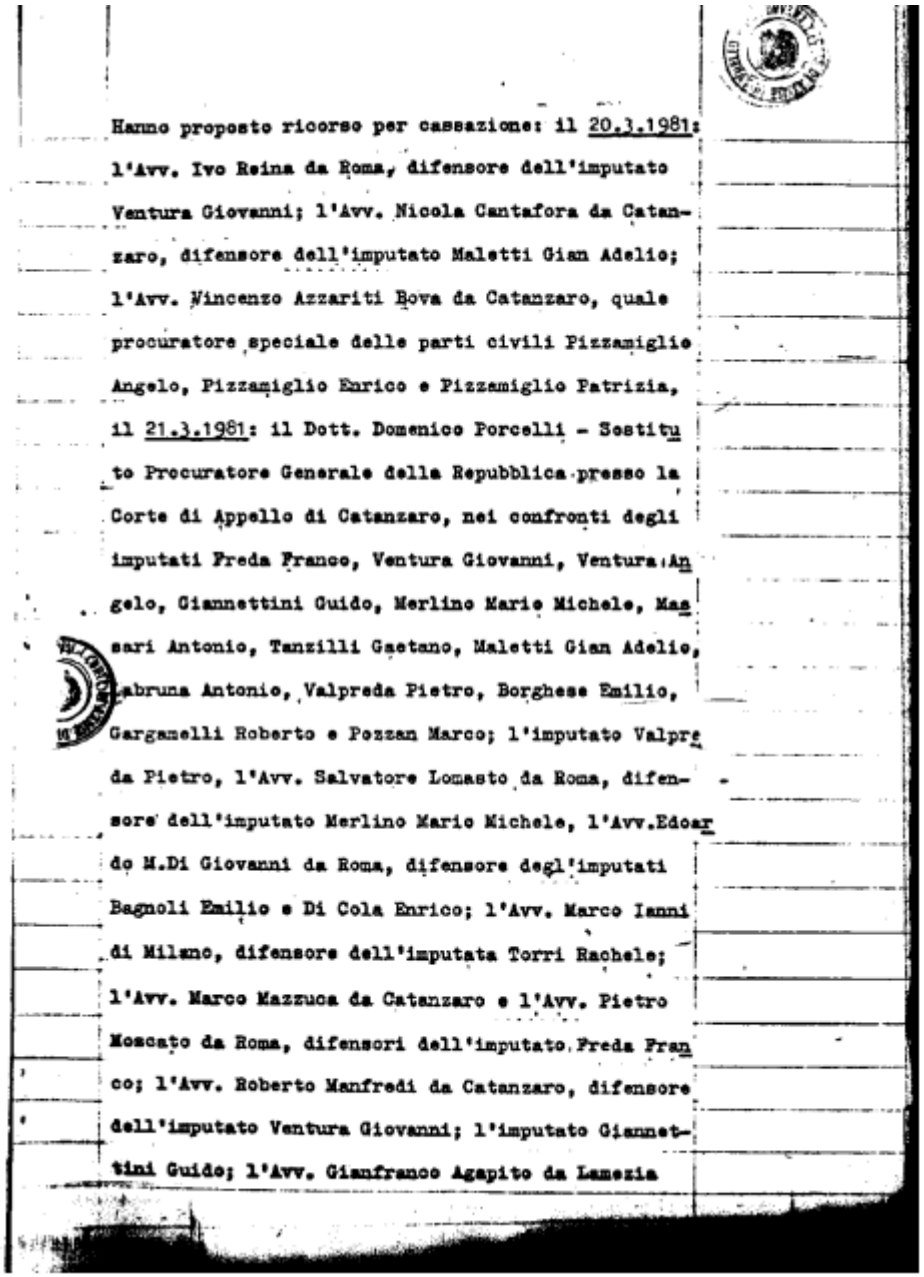

Hanno proposto ricorso per cassazione: il 20.3.1981: l'Avv. Ivo Reina da Roma, difensore dell'imputato Ventura Giovanni; l'Avv. Nicola Cantafora da Catanzaro, difensore dell'imputato Maletti Gian Adelio; l'Avv. Vincenzo Azzariti Bova da Catanzaro, quale procuratore speciale delle parti civili Pizzamiglio Angelo, Pizzamiglio Enrico e Pizzamiglio Patrizia, il 21.3.1981: il Dott. Domenico Porcelli - Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, nei confronti degli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Ventura Angelo, Giannettini Guido, Merlino Mario Michele, Massari Antonio, Tanzilli Gaetano, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Valpreda Pietro, Borghese Emilio, Garganelli Roberto e Pozzan Marco; l'imputato Valpreda Pietro, l'Avv. Salvatore Lomasto da Roma, difensore dell'imputato Merlino Mario Michele, l'Avv. Edoardo M.Di Giovanni da Roma, difensore degl'imputati Bagnoli Emilio e Di Cola Enrico; l'Avv. Marco Ianni di Milano, difensore dell'imputata Torri Rachele; l'Avv. Marco Mazzuca da Catanzaro e l'Avv. Pietro Moscato da Roma, difensori dell'imputato Freda Franco; l'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro, difensore dell'imputato Ventura Giovanni; l'imputato Giannettini Guido; l'Avv. Gianfranco Agapito da Lamezia

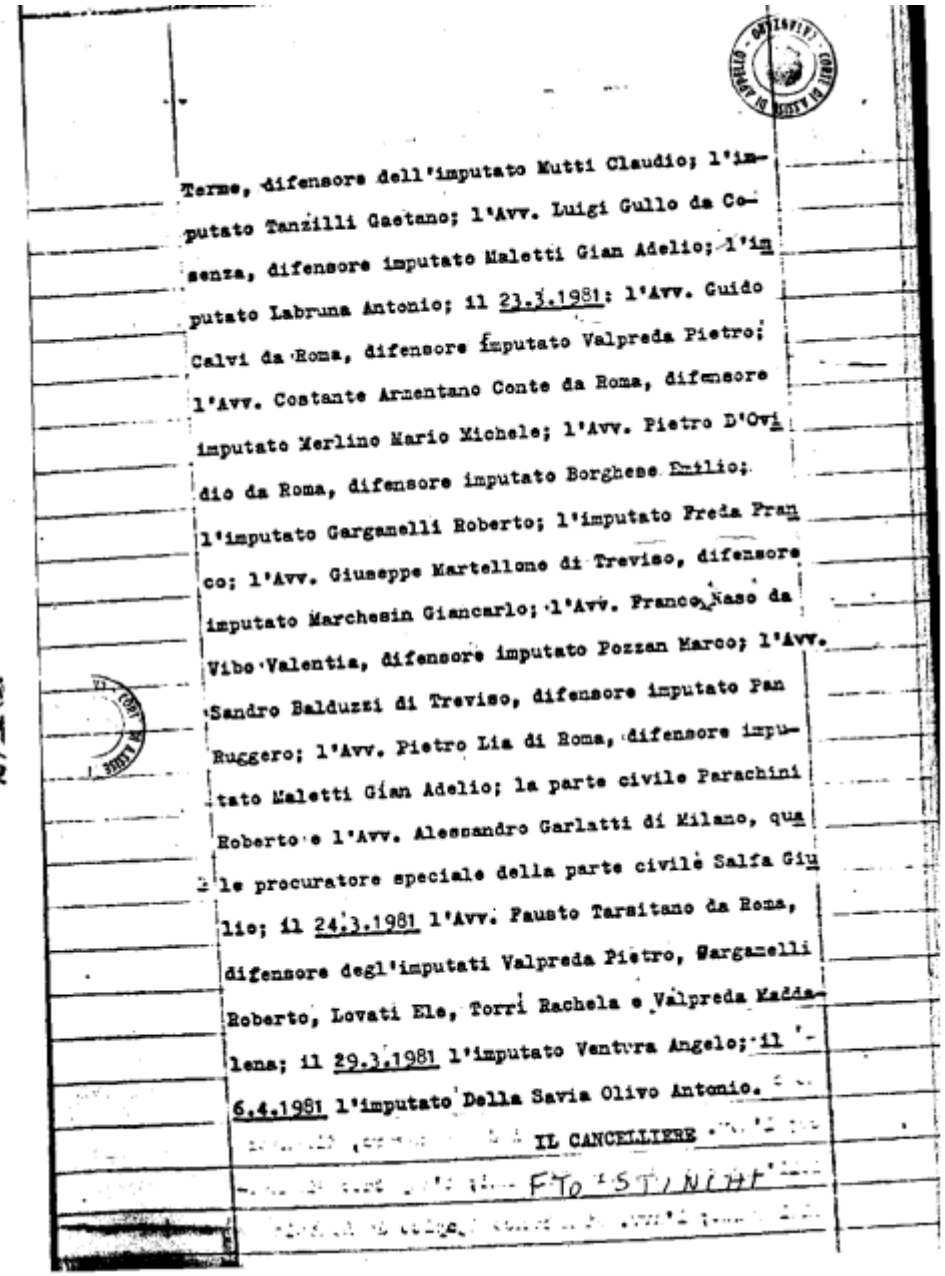

Terme, difensore dell'imputato Mutti Claudio; l'imputato Tanzilli Gaetano; l'Avv. Luigi Gullo da Cosenza, difensore imputato Maletti Gian Adelio; l'imputato Labruna Antonio; il 21.3.1981: l'Avv. Guido Calvi da Roma, difensore imputato Valpreda Pietro; l'Avv. Costante Armentano Conte da Roma, difensore imputato Merlino Mario Michele; l'Avv. Pietro D'Ovidio da Roma, difensore imputato Borghese Emilio; l'imputato Gargamelli Roberto; l'imputato Freda Franco; l'Avv. Giuseppe Martellone di Treviso, difensore imputato Marchesin Giancarlo; l'Avv. Franco Naso da Vibo Valentia, difensore imputato Pozzan Marco; l'Avv. Sandro Balduzzi di Treviso, difensore imputato Pan Ruggero; l'Avv. Pietro Lia di Roma, difensore imputato Maletti Gian Adelio; la parte civile Parachini Roberto e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano, quale procuratore speciale della parte civile Salfa Giulio; il 24.3.1981 l'Avv. Fausto Tarsitano da Roma, difensore degl'imputati Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto, Lovati Ele, Torri Rachela e Valpreda Maddalena; il 29.3.1981 l'imputato Ventura Angelo; il 6.4.1981 l'imputato Della Savia Olivo Antonio.

IL CANCELLIERE

F.TO STININI

dichiara inammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo, della parte civile Solfa Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian-Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo FF della rubrica che dichiara estinto per prescrizione, nonchè nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per ~~[illegible]~~ prescrizione;

in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlino Mario Michele, di Maletti Gian-Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli Gaetano, nonchè in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del ricorso delle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia, annulla la sentenza impugnata in ordine:

a)-ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione ~~[illegible]~~ H, I, I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3, 6 e 7;

b)-al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD della rubrica;

c)-al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;

-rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido e Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido,

Ventura Angelo,Mutti Claudio,Maletti GianAdelio,Labruna Antonio,Merlino Mario Michele,Tanzilli Gaetano,Valpreda Pietro,Pozzan Marco nonchè dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Giannettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti GinAdelio e Labruna Antonio)e inoltre gli imputati Pan Ruggero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spse processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;
condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento dell somma di lire 200 000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzamiglio Enrico,Angelo e Patrizia.
Condanna altresì gli imputati Freda Franco,Ventura Giovanni,Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:
Agnelli Agostino,Arioli Giuseppe,Bellaviti Antonio,Bellaviti Felice, Canepari Egidio,Cantoni Giuseppe,Cella Dalla Negra Maria Luisa,China Silvano in Martelli,China Gabriella in Pesenti,Balossini Annunciata ved.China, Cipolla Eugenico,Colombo Carlo,Corbellini Luigina ved.Dendena,De Gubernatis Carla ved.Marsini,Ferrari Costantina ved.Arnoldi,Garavaglia Eugenia,Gerli Carla Maria,Gerli Clemente,Gerli Vittoria,Grioni Francesco,Guida Locatelli ved.Sangalli,Lesmo Agostino,Magenes Primo,Martinetti Luigi,Massa Maria ved.Meloni,Meroni Dino,Migliavacca Battista,Messa Giacomo,Mocchi Raffaele,Mocchi Vittorio,Nava Carlo,Nava Franco,Nava Olga,Negri Giuseppe,Papetti Secondo,Pirola Giuseppe,Radaelli Giovanni,Rossi Felice,Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli,Garzetti Maddalena/ved.Scaglia,Scaglia Rita,Scotti Angelo,Mor Stabilini Giovanni Maria,Traveggia Francesco,Radaelli Rosa ved.Traveggia,Ubertone Angelo,Valè Artura,Valè Lucia,Valtorta Felice,Baiani Francesco,Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;
Baiani Virginia e Perego Pàlicarpo rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Francesco Gigliotti;
Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B.Nazionale dell'Agricoltura,Barater Giuseppe,Bellemo Sergio,Boccola Gianfranco,Bodini Carlo, Buchetti Adino Bruno,Cattaneo Guglielmo,Codecasa Erminio,Del Prino Pietro, e Mauro Corrado,Formara Attilio,Foti Pasquale,Labombarda Raffaele,Lancel-

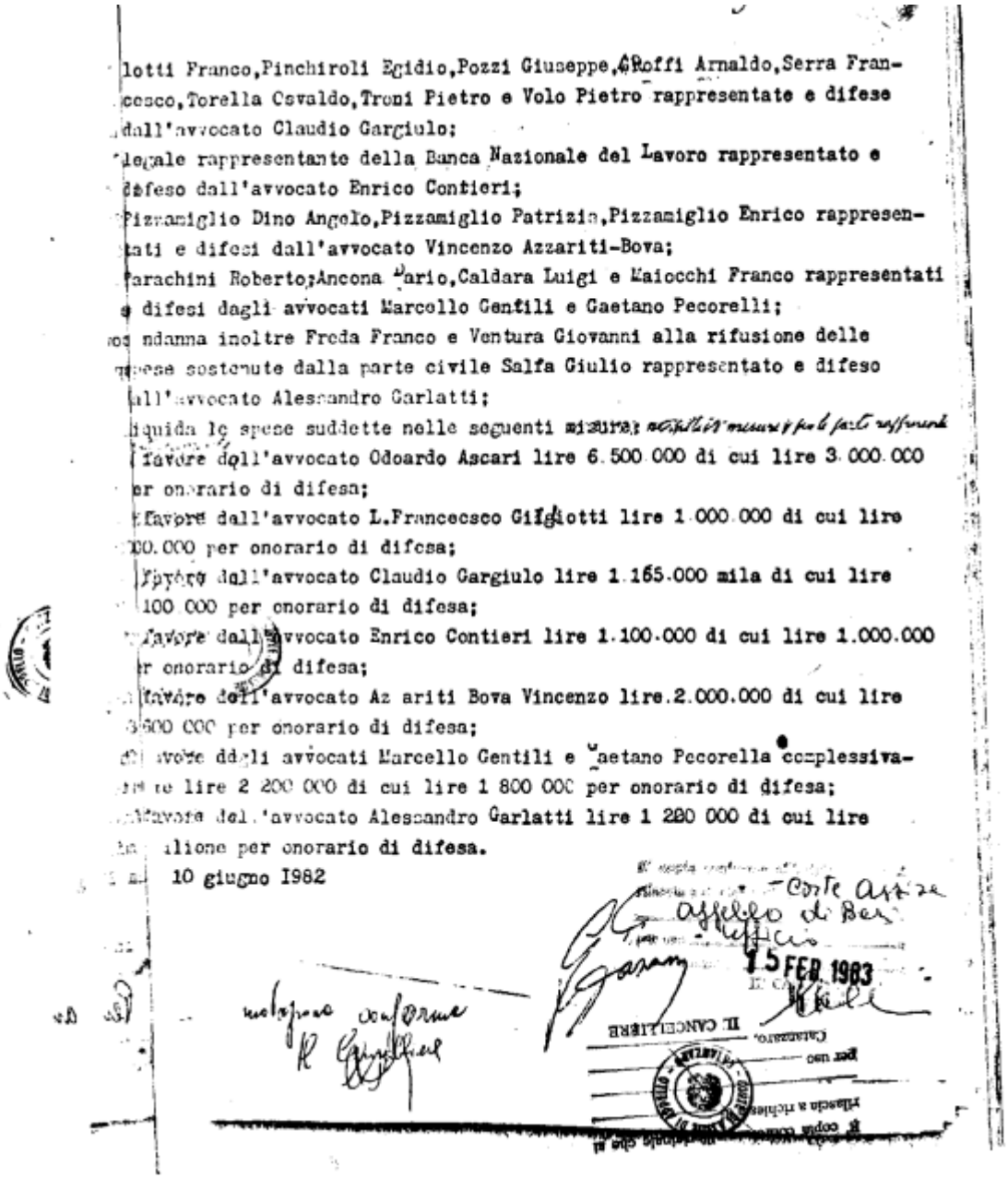

lotti Franco,Pinchiroli Egidio,Pozzi Giuseppe,Roffi Arnaldo,Serra Francesco,Torella Osvaldo,Troni Pietro e Volo Pietro rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Gargiulo;
legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;
Pizzamiglio Dino Angelo,Pizzamiglio Patrizia,Pizzamiglio Enrico rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;
Parachini Roberto;Ancona Mario,Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;
condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;
liquida le spese suddette nelle seguenti misure: a favore dell'avvocato Odoardo Ascari lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;
a favore dell'avvocato L.Francesco Giglotti lire 1.000.000 di cui lire 100.000 per onorario di difesa;
a favore dell'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 mila di cui lire 100.000 per onorario di difesa;
a favore dell'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;
a favore dell'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire.2.000.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;
a favore degli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;
a favore dell'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.280.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa.
10 giugno 1982

Corte d'Assise d'Appello di Bari
15 FEB. 1983
IL CANCELLIERE

INDICE

IMPUTATI ED IMPUTAZIONI pag. 1-21

SVOLGIMENTO DEL FATTO

PARTE PRIMA: L'ISTRUTTORIA ROMANA . . . . . pag. 22-91

CAPITOLO I

GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE E LE PRIME RISULTANZE . . . . . " 23-27

CAPITOLO II

LE INDAGINI ED I FERMI DI POLIZIA GIUDIZIARIA " 28-54

a) L'ANARCHICO PINELLI - I CIRCOLI BAKUNIN E "22 MARZO" . . . . . " 28-34

b) I FERMI . . . . . " 34-48

c) LE ULTERIORI RISULTANZE DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E L'ISTRUZIONE PRELIMINARE . . . . . " 49-54

CAPITOLO III

L'ISTRUZIONE FORMALE - LE PRINCIPALI RISULTANZE " 55-82

a) ISPEZIONE DEI LUOGHI ED ESPERIMENTI IN MILANO . . . . . " 55-56

b) PERQUISIZIONI E SEGNALI . . . . . " 56

c) LE PERIZIE 56-61

d) INFORMATIVI PRESSO IL S.I.D. 61-62

e) TESTIMONIANZE E CONFRONTI 62-80

f) L'INCRIMINAZIONE DI LIVARONI TOMMASO - I VARI INDIZIATI 80-82

CAPITOLO IV

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA. IL DIBATTIMENTO A ROMA E LA RIMESSIONE DEGLI ATTI CATANZARO 83-91

a) LA SENTENZA 26.4.71 83-87

b) IL DIBATTIMENTO A ROMA 87-88

c) LA RIMESSIONE DEGLI ATTI A CATANZARO 88-89

d) IL 1° DIBATTIMENTO A CATANZARO pag. 89-91

PARTE SECONDA: L'ISTRUTTORIA DI TREVISO, PADOVA E MILANO 92-225

CAPITOLO I

LE RIVELAZIONI DI GUIDO LORENZON 93-104

CAPITOLO II

LE INDAGINI SUCCESSIVE 105-106

CAPITOLO III

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A PADOVA 117-128

CAPITOLO IV

NUOVA ISTRUTTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO . . . 129-149

a) I NUOVI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI 129-132

b) I RAPPORTI INFORMATIVI RINVENUTI NELLA CASSETTA DI SICUREZZA 132-134

c) LE NUOVE IMPUTAZIONI 134

d) IL MEMORIALE DI R. PAN 134-139

e) LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE . . . 140-148

f) LE TRASMISSIONE DEGLI ATTI DEL PROCESSO A MILANO 148-149

CAPITOLO V

L'ISTRUTTORIA DI MILANO 150-209

a) LE INDAGINI DEL G.I. DI MILANO PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.72 150-154

b) GLI INTERROGATORI DI FREDA PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.72 154-158

c) GLI INTERROGATORI DI VENTURA PRIMA DEL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.72 158-163

d) IL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.72 163-164

e) LE INDAGINI SUCCESSIVE AL MANDATO DI CATTURA DEL 28.8.72 164-209

I TIMORS . . . . . PAG. 164-168

LE BORSE . . . . . " 168-176

I TESTI SANNAZIGO E IUCULANO . . . . . " 176-177

I FUNZIONARI INCRIMINATI . . . . . " 177

L'ALIBI DI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 69 . . . . . " 178-182

GLI ULTERIORI INTERROGATORI DEL VENTURA GIOVANNI DEL 7.3./3 E DEL 17/20.3./3 . . . . . " 182-190

LE ULTERIORI INDAGINI DOPO LE DICHIARAZIONI RESE DAL VENTURA: L'INCRIMINAZIONE DI CLAUDIO ORSI, GUIDO PAGLIA, MARIO MERLINO. LE PRIME INDAGINI SU GUIDO GIANNETTINI. GLI ALTRI INTERROGATORI DEL VENTURA " 190-198

LE ULTERIORI INDAGINI A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI DI VENTURA . . . . . " 198-201

I NUOVI INTERROGATORI DI VENTURA GIOVANNI . . . . . " 201-202

L'INDAGINE SULL'ATTIVITA' INFORMATIVA DEL VENTURA E SUI FINANZIAMENTI DA LUI RICEVUTI . . . . . " 202-204

IL MANDATO DI CATTURA CONTRO GIANNETTINI . . . . . " 204-207

IL MANDATO DI CATTURA CONTRO POZZAN . . . . . " 207-208

LA MEMORIA DI GIANNETTINI DELL'1.2./4 . . . . . " 208

GLI INTERROGATORI DEGLI ALTRI IMPUTATI MINORI. . . . " 208-209

CAPITOLO VI

GLI ATTENTATI DEL 1969 ANTERIORI ALLA STRAGE . . . . " 210-217

a) GLI ATTENTATI DAL 15.4 ALL'8-9 AGOSTO 69 . . . . . " 210-214

b) LE VARIE INCRIMINAZIONI . . . . . " 214-217

CAPITOLO VII

LE ALTRE INCRIMINAZIONI . . . . . " 218-220

CAPITOLO VIII

LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA. LO STRALCIO ED IL RINVIO A GIUDIZIO . . . . . " 221-225

PARTE TERZA - LO STRALCIO DELL'ISTRUTTORIA DI MILANO E L'ISTRUTTORIA DI CATANZARO . . . . . " 226-335

PREMESSA . . . . . pag. 22/

CAPITOLO I

MUTTI CLAUDIO E GAIBA ALDO . . . . . " 228-232

CAPITOLO II

L'APPUNTO DEL S.I.D. DEL 16/1/ DICEMBRE 69. . . . " 233-243

CAPITOLO III

GIANNETTINI GUIDO . . . . . " 244-2/0

a) L'INTERVISTA DI GIANNETTINI E QUELLA DEL MINISTRO ANDREOTTI . . . . . " 244-24/

b) LA SUCCESSIVA INTERVISTA DI GIANNETTINI " 24/-248

c) LE INFORMAZIONI DEL S.I.D. SU GIANNETTINI DOPO L'INTERVISTA DI ANDREOTTI. . " 248-250

d) LA COSTITUZIONE DI GIANNETTINI . . . . " 250-255

e) I PRIMI INTERROGATORI DI GIANNETTINI AL G.I. DI MILANO . . . . . " 255-260

f) LE DICHIARAZIONI DEGLI UFFICIALI DEL S.I.D. 261-265

g) I NUOVI INTERROGATORI DI GIANNETTINI " 266

h) ACCERTAMENTI PRESSO IL S.I.D.. . . . . " 266-26/

i) LA DEPOSIZIONE DEL GEN. MICELI . . . . " 26/-2/0

CAPITOLO IV

GLI IMPUTATI FACHINI E RAUTI - L'ASSEGNAZIONE DELLA ISTRUTTORIA A CATANZARO . . . . . " 2/1-2/6

a) L'INTERROGATORIO DI FACHINI MASSIMILIANO. . . . . " 2/1

b) L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO RAUTI . . . . . " 2/1-2/2

c) IL CONFLITTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DA BIONDO GIOVANNI . . . . . " 2/2-2/6

CAPITOLO V

LA PROSECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO.. . . " 2//-305

a) LE ULTERIORI INDAGINI SULL'APPUNTO DEL 16-1/ DICEMBRE. . . . . " 2//-281

b) I NUOVI INTERROGATORI DI GIANNETTINI . . . . . pag. 281-282

c) LA MEMORIA DI ANGELO VENTURA. . . . " 284-289

d) LA MEMORIA DI GIOVANNI VENTURA SU UNA PROPOSTA DI EVASIONE RATTAGLI DAL S.I.D.W.:.:.:.:. . . . " 289-292

e) LE CONTESTAZIONI A GIANNETTINI . . . " 293

f) LE INCRIMINAZIONI DI MALETTI E LABRUNA ED I LORO INTERROGATORI . . " 293-29/

g) LE DICHIARAZIONI DI MARIANGELA VENTURA . . . . . " 29/-301

h) I CONFRONTI CON GIANNETTINI . . . . " 301-302

i)GLI ACCERTAMENTI SULLA CHIAVE E SULLA BOMBOLETTA. NUOVE CONTESTAZIONI AL GIANNETTINI. . . . . " 302-305

CAPITOLO VI

LE INDAGINI SUL SEGRETO POLITICO-MILITARE OPPOSTO DAL S.I.D. NEL LUGLIO 19/3 . . . . . " 306-313

a) I MILITARI . . . . . " 306-311

b) I POLITICI . . . . . " 311-313

CAPITOLO VII

IL MEMORIALE DI MARCO POZZAN . . . . . " 314-32/

a) LA MEMORIA DI VENTURA. . . . . " 314-316

b) DE DICHIARAZIONI DI MALETTI E LABRUNA IN ORDINE AL MEMORIALE POZZAN . . . . . " 316-320

c) LE DICHIARAZIONI DEL M.LLO MARIO ESPOSITO . . . . . " 320-321

d) LE DICHIARAZIONI DEL TEN. COL. VIEZZER . . . . . " 321-323

e) LE DICHIARAZIONI DEI M.LLI GIULIANI E PASIN . . . . . " 323

f) IL MANDATO DI CATTURA CONTRO MALETTI, LABRUNA E GIANNETTINI . . . . . " 323-325

g) LE ULTERIORI INDAGINI . . . . . " 325-32/

CAPITOLO VIII

GLI ALTRI INTERROGATORI E LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA . . . . . pag. 328

a) GLI INTERROGATORI DEGLI ALTRI IMPUTATI " 328-329

b) LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA A CATANZARO . . . . . " 329-335

PARTE QUARTA: IL DIBATTIMENTO - LA SENTENZA - I MOTIVI DI APPELLO . . . . . " 336-425

CAPITOLO I

IL DIBATTIMENTO . . . . . " 337-355

a) GLI IMPUTATI E LE PARTI CIVILI COSTITUITE . . . . . " 337-341

b) GLI INTERROGATORI DEGLI IMPUTATI. . . " 341-348

c) L'INCRIMINAZIONE DEL GEN. MALIZIA . . " 348-352

d) LE PERIZIE IN DIBATTIMENTO . . . . . " 352-354

e) LE ALTRE INDAGINI DIBATTIMENTALI . . " 354-355

f) LA SCARCERAZIONE DI GIANNETTINI. LA FUGA DI FREDA E DI VENTURA DA CATANZARO . . . . . " 355

CAPITOLO II

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO . . . . . " 356-411

a) IL CRESCENDO CRIMINOSO DEGLI ATTENTATI LA PERSONALITA' E L'IDEOLOGIA DI FREDA E DI VENTURA . . . . . " 356-358

b) VENTURA NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA E L'ATTENDIBILITA' DEL LORENZON. . " 358-360

c) FREDA E POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA. LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18 APRILE 1969. . . . . " 360-362

d) IL PRETESO RUOLO DEL VENTURA DI INFORMATORE INDIRETTO DEL S.I.D. . . . " 362-363

e) GLI ATTENTATI ANTERIORI AL 12 DICEMBRE 1969 . . . . . " 363-366

f) GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE . . . " 366-377
I timers..... " 366-372
Le borse..... " 372-375

Le confidenze di Angelo e Giovanni Ventura e l'alibi di quest'ultimo per il 12 dicembre.....pag. 375-377

g) LE RESPONSABILITA' DI FREDA E VENTURA PER LA STRAGE . . . . . " 377-378

h) LE ECCEZIONI DELLA DIFESA DI FRANCO FREDA . . . . . " 378-379

i) LA POSIZIONE DI GUIDO GIANNETTINI. I RAPPORTI INFORMATIVI. I SUOI RAPPORTI CON LA CELLULA VENETA . . . . . " 379-384

l) LE IMPUTAZIONI A CARICO DI MALETTI E LABRUNA E LE CONCLUSIONI SULLE RESPONSABILITA' DI GIANNETTINI . . . . . " 384-391

m) LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI TANZILLI - SERPIERI - BRANCATO - ORSI - BIONDO E MASSARI . . . . . " 391-395

n) LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI MARCHESIN - COMACCHIO - ZANON - VENTURA ANGELO - LEMME, LE ALTRE IMPUTAZIONI A CARICO DI FREDA E VENTURA GIOVANNI . . . . . " 395

o) IL GRUPPO ANARCHICO "22 MARZO". L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE. OLIVO DELLA SAVIA . . " 396-398

p) LA TESI DELL'ALTERNATIVITA' DELL'IMPUTAZIONE DI STRAGE . . . . . " 398-399

q) LA POSIZIONE DI VALPREDA. LA RICOGNIZIONE DI ROLANDI. L'ALIBI DELL'IMPUTATO. I TESTI DELL'AMBRA-JOVINELLI . . . . . " 399-403

r) LA POSIZIONE DI MERLINO . . . . . " 403-405

s) LA POSIZIONE DI BORGHESE. . . . . " 405

t) GLI IMPUTATI GARGAMELLI E DI COLA . . . . . " 406

u) I REATI ESTINTI . . . . . " 407

v) LE CONCLUSIONI E LE CONSEGUENTI STATUIZIONI " 407-411

CAPITOLO III

I MOTIVI DI APPELLO . . . . . " 412-425

a) GLI APPELLANTI . . . . . " 412

b) FREDA FRANCO . . . . . pag. 413-414
c) VENTURA GIOVANNI . . . . . " 414-415
d) GIANNETTINI GUIDO . . . . . " 415-416
e) POZZAN MARCO . . . . . " 416-417
f) MASSARI ANTONIO . . . . . " 417
g) MUTTI CLAUDIO . . . . . " 417-418
h) TANZILLI GAETANO . . . . . " 418
i) MALETTI GIANADELIO . . . . . " 418-419
l) LABRUNA ANTONIO . . . . . " 419
m) VENTUA ANGELO . . . . . " 419-420
n) MARCHESIN GIANCARLO . . . . . " 420
o) COMACCHIO FRANCO E ZANONIDA. . . " 420
p) PAN RUGGERO . . . . . " 420-421
q) VALPREDA PIETRO . . . . . " 421-422
r) MERLINO MARIO MICHELE . . . . . " 422-423
s) BORGHESE EMILIO E GARGAMELLI ROBERTO . . . . . " 423-424
t) BAGNOLI EMILIO E DI COLA ENRICO . " 424
u) DELLA SAVIA OLIVO . . . . . ; " 424
v) TORRI RACHELE, LOVATI ELE E VALPREDA MADDALENA . . . . . " 424-425
PARTE QUINTA: IL DIBATTIMENTO DI 2° GRADO. . . " 426-441
a) INTERROGATORI DI FREDA E GIANNETTINI . . . . . " 428
b) CONFRONTO FREDA E GIANNETTINI . " 428-429
c) ACQUISIZIONE DI ATTI . . . . . " 429
d) RICERCHE DI INFORMAZIONI . . . . " 429-430
e) RIGETTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL DIBATTIMENTO DI 2° GRADO . . . . . " 430
f) LE RICHIESTE DELLE PARTI . . . . . " 430-441

MOTIVI DELLA DECISIONE . . . pag. 442-879
IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA CAUSA . . . . . " 443-450
PARTE PRIMA: L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA ASCRITTA A FREDA, VENTURA, POZZAN E GIANNETTINI " 451-621
CAPITOLO I
FREDA - VENTURA - POZZAN . . . . . " 452-505
a) INTRODUZIONE . . . . . " 452-453
b) LE PUBBLICAZIONI DI FREDA. L'IDEOLOGIA E LA PERSONALITA' DELL'IMPUtaTO . . . . . " 453-457
c) L'IDEOLOGIA E LA PERSONALITA' DI VENTURA . . . . . " 457-460
d) LA PERSONALITA' DI POZZAN. . . . . " 460
e) I LEGAMI SUL PIANO OPERATIVO TRA FREDA, VENTURA E POZZAN . . . " 460-468
f) LA CONSISTENZA E LA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE. . . . . " 468-478
g) IL RUOLO DI FREDA, VENTURA E POZZAN NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA . . . . . " 478-484
h) LA RIUNIONE DI PADOVA DEL 18.4.69. LE PERSONE INTERVENUTE. LA STRATEGIA COSIDDETTA DI SECONdA LINEA . . . . . " 484-505
CAPITOLO II
GIANNETTINI, IL S.I.D. ED I POLITICI . . . . . " 506-621
a) INTRODUZIONE . . . . . " 506-510
b) LE RAGIONI DELLA CONDANNA DI GIANNETTINI, MALETTI E LABRUNA " 510-519
c) LE ARGOMENTAZIONI DEI DIFENSORI DI GIANNETTINI . . . . . " 519-522
d) LE ARGOMENTAZIONI DEI DIFENSORI DI MALETTI E LABRUNA . . . . . " 522-523
e) IMPOSTAZIONE DELL'INDAGINE CRITICA . . . . . " 523-525

f) IL VALORE DELLA FONTE INFORMATIVA GIANNETTINI . . . . . pag. 525-530

g) LA PRODUZIONE DI GIANNETTINI COME INFORMATORE. I RAPPORTI DA LUI INVIATI E QUELLI NON INVIATI AL SI.D. IN PARTICOLARE I RAPPORTI DEL 4 E 16 MAGGIO 1969 . . . . . " 530-541

h) LE PROTEZIONI . . . . . " 541-599

L'espatrio di Giannettini . . . . " 542-552

Il comportamento ed il ruolo del Gen. Maletti nell'opposizione del segreto p.m.. 552-552-555

I contatti tra gli Ufficiali del S.I.D. e Giannettini durante la sua permanenza all'estero . . . " 555-560

Il colloquio Giannettini-Labruna negli uffici di via Sicilia. . . . " 560-566

La lettera al Gen. Maletti . . . . " 566-569

Il colloquio di Giannettini con l'Addetto Militare in Argentina. . " 569-573

Le "protezioni" dei politici in favore di Giannettini. . . . . " 573-576

La proposta di evasione del Ventura. . . . . " 577-583

Il tentativo di aggancio da parte del S.I.D. nei confronti di Angelo Ventura . . . . . " 583-585

Il contatto Pachini-Labruna. . . . " 585-586

L'espatrio di Pozzan . . . . . " 586-597

i) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA PRESUNTA PROTEZIONE OFFERTA DAL S.I.D.. LA NATURA DEI RAPPORTI TRA GIANNETTTINI - VENTURA E FREDA " 597-599

l) LE DISCORDANZE TRA LE DICHIARAZIONI DI VENTURA, FREDA E GIANNETTINI . . . . . .pag. 599-603

m) L'ATTIVITA' D'INFILTRAZIONE E QUELLA DI PROVOCAZIONE . . . . . " 603-609

n) LA CONOSCENZA DA PARTE DI FREDA E VENTURA DELLA QUALITA' DI INFORMATORE DEL S.I.D. DI GIANNETTINI . . . . . " 609-611

o) LA CONSAPEVOLEZZA O MENO DA PARTE DI GIANNETTINI DELL'ATTIVITA' SOVVERSIVA DI FREDA E VENTURA. . . . " 611-616

p) L'INCONTRO TRA GIANNETTINI E VENTURA A ROMA DOPO GLI ATTENTATI DEL 12.12.69. I CONTATTI DI GIANNETTINI CON I FAMILIARI DEL VENTURA. I MESSAGGI DI MUTTI. . . " 616-620

q) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA POSIZIONE DI GIANNETTINI. . . . . " 620-621

PARTE SECONDA: GLI ATTENTATI DEL 1969. . . . . " 622-747

CAPITOLO I

GLI ATTENTATI COMMESSI PRIMA DEL 12.12.69. . . . . " 623-654

a) INTRODUZIONE: L'ATTIVITA' TERRORISTICA IN ITALIA NEL 1968 E NEL 1969 " 623-626

b) L'ATTENDIBILITA' DEL VENTURA GIOVANNI . . . . . " 627-636

c) L'ATTENTATO AL RETTORATO DI PADOVA DEL 15.4.69 . . . . . " 636-637

d) GLI ATTENTATI DEL 25.4.69 A MILANO . . . . . " 638

e) GLI ATTENTATI DEL 12 MAGGIO A TORINO ED A ROMA . . . . . " 638-642

f) L'ATTENTATO DEL 24 LUGLIO A MILANO . . . . . " 642-644

g) GLI ATTENTATI AI TRENI DELL'8-9 AGOSTO 69 E L'ALIBI DI VENTURA. . " 644-654

CAPITOLO II

GLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69 ASCRITTI A FREDA ED A VENTURA . . . . . .pag. 655-748

a) INTRODUZIONE . . . . . " 655-658

b) IL CRESCENDO CRIMINOSO DEGLI ATTENTATI . . . . . " 658-663

c) I TIMERS ACQUISTATI DA FREDA E GIUSTIFICAZIONE DA LUI OFFERTA. . . . " 663-675

d) IL TIMER MOSTRATO DA VENTURA A LORENZON E QUELLO CONSEGNATO A COMACCHIO . . . . . " 675-680

e) LA RICERCA DELLE CASSETTE METALLICHE DA PARTE DI FREDA E VENTURA . . . . . " 681-683

f) LE BORSE USATE PER GLI ATTENTATI E L'ACQUISTO A PADOVA DELLE 4 BORSE M.G. 683-692

g) LE BORSE VISTE NELLO STUDIO DI FREDA 692-694

h) LE CONFIDENZE DI ANGELO VENTURA SUGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69 . . 694-700

i) L'ALIBI DI VENTURA PER IL 12 DICEMBRE 69 700-715

l) LE CONFIDENZE DI GIOVANNI VENTURA AL LORENZON . . . . . " 715-733

m) LE DICHIARAZIONI DI GIOVANNI VENTURA AL G.I. DI MILANO . . . . . " 733-738

n) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZI A CARICO DI FREDA E VENTURA . . . . . " 738-743

o) LA POSIZIONE DI POZZAN E DI GIANNETTINI RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 69 " 743-744

p) LE ALTRE IMPUTAZIONI ASCRITTE AL FREDA ED AL VENTURA. DETERMINAZIONE DELLA PENA NEI LORO CONFRONTI . . . " 744-747

PARTE TERZA: LA POSIZIONE DEGLI IMPUTATI:

VENTURA ANGELO, MARCHESIN GIANCARLO, COMACCHIO FRANCO, PAN RUGGERO, MASSARI ANTONIO, MUTTI CLAUDIO, FACHINI MASSIMILIANO, LOREDAN PIERO, MALETTI GIANADELIO E LABRUNA ANTONIO . . . . . pag. 748-769

a) VENTURA ANGELO . . . . . " 749-751

b) MARCHESIN GIANCARLO . . . . . " 751-752

c) COMACCHIO FRANCO E ZANON IDA . . . . " 752-753

d) PAN RUGGERO . . . . . " 753-754

e) MASSARI ANTONIO . . . . . " 754-759

f) MUTTI CLAUDIO . . . . . " 759-761

g) FACHINI MASSIMILIANO E LOREDAN PIERO " 761

h) MALETTI GIANADELIO E LABRUNA ANTONIO " 761-769

i)

PARTE QUARTA: GLI IMPUTATI DEL GRUPPO ANARCHICO "22 MARZO": VALPREDA PIETRO, MERLINO MARIO MICHELE, BORGHESE EMILIO, GARGAMELLI ROBERTO, BAGNOLI EMILIO, DI COLA ENRICO, DELLA SAVIA OLIVO.
GLI ALTRI IMPUTATI: TANZILLI GAETANO, TORRI RACHELE, LOVATI ELE, VALPREDA MADDALENA . . . . . " 770-816

INTRODUZIONE . . . . . " 770-773

CAPITOLO I

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE . . . . . " 774-782

a) L'ATTIVITA' DEL GRUPPO "22 MARZO" " 774-779

b) LE IMPUTAZIONI MINORI SPECIFICAMENTE ASCRITTE A MERLINO, BAGNOLI, DELLA SAVIA E DI COLA . . . . . " 780-782

CAPITOLO II

LA POSIZIONE DI BORGHESE E DI GARGAMELLI RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69 . . . . . " 783-793

a) PREMESSA . . . . . " 783-785

b) L'ACCUSA DI STRAGE A CARICO DI BORGHESE E GARGAMELLI . . . . . " 785-793

CAPITOLO III

LA POSIZIONE DI MERLINO RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69 . . . . . pag. K /94-830

a) PREMESSA . . . . . " 794-/95

b) IL RUOLO DI INFORMATORE E DI PROVOCATORE DEL MERLINO . . . . . " /95-/97

c) L'APPUNTO DEL S.I.D. DEL 16/1/ DICEMBRE 69 E LA POSIZIONE DELL'IMPUTATO TANZILLI GAETANO . . . . . " /98-811

d) L'ALIBI DI MERLINO . . . . . " 811-814

e) L'INCONTRO TRA MERLINO E DELLE CHIAIE LA SERA DELL'11 DICEMBRE " 814-818

f) LA TELEFONATA DELLE SORELLE MINETTI . . . . . " 818-820

g) LE ACCUSE DI STEFANO SESTILIES LA TESTIMONIANZA DI DON VANINI. . . " 820-823

h) IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI MERLINO . . . . . " 823-825

i) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZI " 825-830

CAPITOLO IV

LA POSIZIONE DI VALPREDA RISPETTO AGLI ATTENTATI DEL 12 DICEMBRE 69 . . . . . " 831-8/4

a) INTRODUZIONE . . . . . " 831-834

b) IL VIAGGIO DI VALPREDA A MILANO . . . " 835-838

c) IL TASSISTA ROLANDI: LA TESTIMONIANZA E LA RICOGNIZIONE. IMPO. . . . " 838

Impostazione dell'indagine critica . . . . . " 838-841

Il passeggero trasportato da Rolandi . . . . . " 841-84/

Il riconoscimento di Valpreda " 847-852

La foto esibita dal Questore Guida al Rolandi . . . . . " 852-858

Il cappotto di Valpreda . . . . " 859-863

d) L'ALIBI DI VALPREDA PER IL 12.12.69 .. pag. 863-865

e) L'ALIBI DEL 13-14 DICEMBRE ED I TESTI DELL'AMBRA JOVINELLI . . . . . " 865-872

f) VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI INDIZI A CARICO DI VALPREDA . . . . . " 872

g) LA POSIZIONE DI TORRI RACHELE, LOVATI ELEL E VALPREDA MADDALENA . . . . " 873-874

CAPITOLO V

CONCLUSIONI SU VALPREDA, MERLINO, BORGHESE, GARGAMELLI, BAGNOLI E DI COLA . . . . . " 875-876

CONSIDERAZIONI FINALI . . . . . " 877-879

DISPOSITIVO . . . . . " 879-884

INDICE . . . . . " 885-899



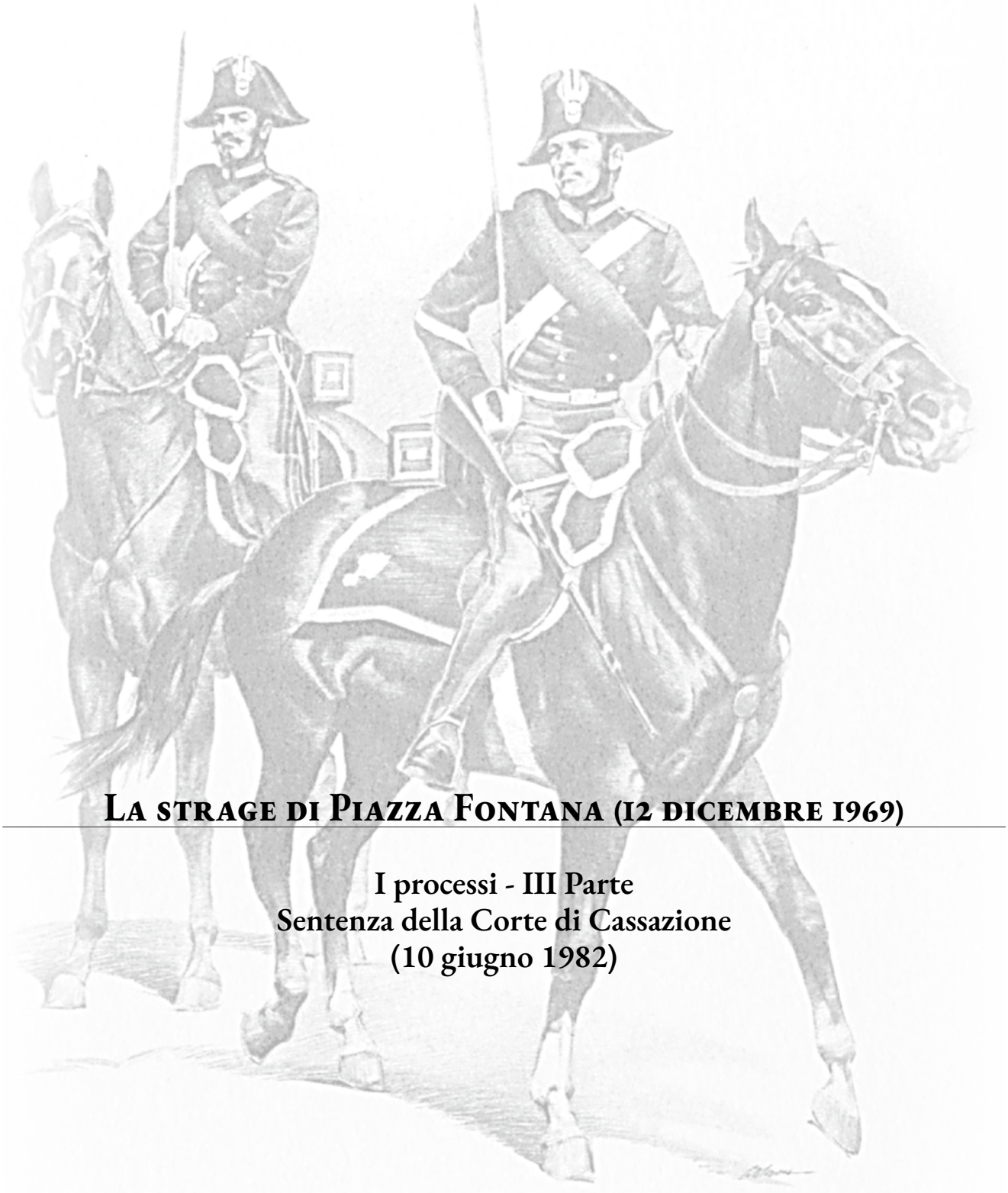

La strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969)

I processi - III Parte
Sentenza della Corte di Cassazione
(10 giugno 1982)

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 10.6.1982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA

N. 1209

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Gennaro	FASANI	Presidente
1. Dott.	Marco	DI MARCO	Consigliere
2. "	Mario	PIANURA	"
3. "	Giovanni	TRANFO	"
4. "	Giorgio	BUOGO	"

REGISTRO GENERA

N. 31730/81

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PARTI CIVILI

1) PIZZAMIGLIO Angelo - Enrico e Patrizia

2) PARACHINI Roberto

3) SALFA Giulio

IMPUTATI

4) BAGNOLI Emilio	n. 27.2.1945
5) DI COLA Enrico	n. 24.9.1951
6) DELLA SAVIA Olivo-Antonio	n. 25.3.1945
7) TORRI Rachele	n. 13.6.1903
8) LOVATI Ele	n. 31.5.1913
9) VALPREDA Maddalena	n. 8.6.1935
10) MARCHESIN Giancarlo	n. 23.7.1938
11) MUTTI Claudio	n. 23.5.1946
12) PAN Ruggiero	n. 19.1.1948

P.M. c/

13) VALPREDA Pietro	n. 29.9.1932
14) MERLINO Mario Michele	n. 2.6.1944
15) BORGHESE Emilio	n. 30.3.1951
16) GARGAMELLI Roberto	n. 27.5.1950
17) FREDA Franco	n. 11.2.1941
18) VENTURA Giovanni	n. 2.11.1944
19) VENTURA Angelo	n. 12.6.1946
20) POZZAN Marco	n. 23.4.1926
21) GIANNETTINI Guido	n. 22.8.1930
22) TANZILLI Gaetano	n. 8.1.1915
23) MALETTI Gian Adelio	n. 30.9.1921
24) LABRUNA Antonio	n. 16.4.1927
25) MASSARI Antonio	n. 27.4.1929

tutti pure ricorrenti (meno il 25)

RESPONSABILE CIVILE:

MINISTERO DELLA DIFESA

Avverso la sentenza 20.3.1981 della Corte di Appello di Catanzaro.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Marco Di Marco;

Uditi, per la parte civile, gli avv.ti A. Garlatti, C. Gargiulo, R. Taddei, L.F. Gigliotti, G. Ascari, E. Contieri, V. Azzariti Bova, M. Gentili;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonino Scopelliti che ha concluso per l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.G., per quanto riguarda le assoluzioni contestate,

nei confronti di Freda, Ventura, Valpreda e Merlino, nonchè nei confronti del Maletti e del Labruna, limitatamente al punto relativo al falso ideologico. Rigetto, nel resto, nei confronti dei suddetti imputati. Annullamento senza rinvio nei confronti del Maletti e del Labruna, in ordine al reato di favoreggiamento perchè estinto per prescrizione. Rigetto del ricorso del P.G. nei confronti di tutti gli altri imputati, inammissibilità dei ricorsi di Marchesin Giancarlo e Pan Ruggiero. Rigetto di tutti gli altri ricorsi;

Udito, per il responsabile civile, l'avv. P. Di Tarsia dell'Avvocatura Gen. dello Stato;

Uditi i difensori degli imputati avv.ti A. Addamiano, C. Armentano Conte, R. Manfredi, N. Lombardi, F. Naso, O. Fassari, F. Tarsitano, G. Calvi, M. Janni, I. Reina, P. D'Ovidio, M. Mazzucca, E. Zappacosta, G. Gianzi, P. Lia, S. Lo Masto, D. Gullo, L. Gullo.

In Fatto

Con sentenza in data 23 febbraio 1979, la Corte d'assise di Catanzaro così tra l'altro, statuiva:

A) dichiarava la colpevolezza di:

1) *Freda Franco, Ventura Giovanni* e *Giannettini Guido* in ordine al reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.) per avere costituito, organizzato e diretto una associazione avente come scopo il compimento di una serie di attentati terroristici diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale della Repubblica; del delitto continuato di cui all'art. 6 L. 2.10.1967 n. 395 per avere fatto esplodere, al fine della realizzazione del programma criminoso del sodalizio di cui sopra, ordigni nello studio del Rettore della Università di Padova, il 15.4.1969, all'interno dello Stand della Fiat alla fiera campionaria di Milano, nell'ufficio Cambio della Banca nazionale delle comunicazioni ubicato nella stazione delle

FF.SS. di detta città, il 25.4.1969 in conseguenza delle quali venivano cagionate lesioni, fra le altre, a Salfa Giulio e Spada Elio, guarite rispettivamente in giorni 65 e 95; e per avere in data 12 maggio 1969, sempre allo stesso fine, compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a fare esplodere tre ordigni identici, che collocavano rispettivamente al terzo piano del Palazzo di giustizia di Torino, nei locali dei servizi della Corte di Cassazione e nel corridoio dell'ufficio Personale della Procura della Repubblica di Roma, e in data 27.7.1969 altro ordigno, composto di orologio detonatore e grammi cento di esplosivo "Semigal-D" sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n. 430 dell'ufficio istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano, ordigni tutti che non esplosero per cause indipendenti dalla loro volontà; nonchè dei relativi reati connessi di fabbricazione, detenzione e porto illegali degli ordigni di cui sopra per il Freda ed il Ventura; del delitto continuato e aggravato di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 6 - legge 2.10.1967 n. 895 e 432 cod. pen.) per avere fatto esplodere o tentato di fare esplodere, la notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969, nove ordigni collocati in carrozze di prima o di seconda classe dei treni Milano-Udine, Pescara-Roma, Roma-Venezia, Roma-Lecce, Roma-Pescara, Venezia-Roma, Venezia-Milano, del treno DD154, del treno Bari-Bologna-Venezia, nonchè dei connessi reati di fabbricazione, detenzione e porto illegali dei suddetti ordigni; del delitto di strage continuato ed aggravato per avere, al fine di uccidere e allo scopo di realizzare il programma dell'associazione sovversiva: a) fatto esplodere alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969 un ordigno con congegno ritardatore, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di sedici persone e lesioni personali a ottantasette persone; b) fatto esplodere, alle ore 16,55 dello stesso giorno, nell'interno della Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, un ordigno che cagionava le-

sioni personali a quattordici persone, due delle quali guarivano oltre il quarantesimo giorno; c) compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a fare esplodere, verso le ore 17 dello stesso giorno, altro ordigno all'interno della Banca Commerciale Italiana - sede di Milano -, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori; del delitto previsto e punito dall'art. 6 L. 2.10.1967 n. 895 per avere fatto esplodere, sempre in attuazione delle finalità dell'associazione sovversiva, due identici ordigni nei pressi rispettivamente del pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria in Roma, sempre il 12 dicembre predetto;

2) *Freda Franco* e *Ventura Giovanni* del delitto continuato di cui agli artt. 302 c.p. in relazione all'art. 283 stesso codice, per avere nell'aprile 1969 istigato, cooperando alla compilazione e alla spedizione di circa 2.000 lettere a stampa, gli ufficiali delle Forze Armate Italiane ad impadronirsi autoritariamente del potere ed a mutare la Costituzione dello Stato, ed il Ventura, inoltre, di calunnia, per avere, con denunzia diretta al Procuratore della Repubblica in Treviso del 29.1.1970, incolpato Lorenzon Guido, pur sapendolo innocente, di avere coscientemente riferito notizie false e calunniose all'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti circa i fatti innanzi mentovati;

3) *Freda Franco, Ventura Giovanni* e *Ventura Angelo* di detenzione e porto illegali di: a) alcuni fucili automatici da guerra e due cassette contenenti pallottole cal. 9, per armi da guerra, che erano stati tenuti dal Ventura Giovanni in un appartamento di Treviso fino al settembre 1969 e successivamente trasferiti in altro luogo; b) di cinque mitra, cinque pistole cal. 9 alcuni caricatori relativi alle armi predette e accessori vari in Bassano e Castelfranco Veneto tra il 1969 e il novembre 1971; c) di ventuno candelotti di esplosivo "Semigal-D" e altro esplosivo gelatinoso, nelle predette località e in Campomarsiero tra il

1969 e il giugno 1970;

4) *Comacchio Franco, Marchesin Giancarlo, Zanon Ida* e *Pan Ruggiero*, del delitto continuato di porto illegale di cinque mitra, cinque pistole cal. 9, alcuni caricatori relativi alle predette armi, di silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni calibro 9 per mitra e pistole e accessori vari, e Comacchio, Zanon e Pan, inoltre, di porto illegittimo di 21 candelotti di esplosivo "Semigal-D" e altro esplosivo gelatinoso, reati commessi tra il 1969 ed il novembre 1971;

5) *Tanzilli Gaetano* del delitto di falsa testimonianza aggravata per avere, deponendo quale testimone innanzi al giudice istruttore di Milano, in data 28 febbraio 1974 e innanzi al giudice istruttore di Catanzaro il 28 luglio ed il 2.10.1975 negato, contrariamente al vero, che Stefano Serpieri avesse a lui riferito le notizie di cui all'informativa del S.I.D. del 17.12.1969 circa l'amicizia del padre di Merlino con il direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura e l'intenzione degli attentatori del 17 dicembre 1969 di fare ricadere la responsabilità sui gruppi filo cinesi;

6) *Maletti Gian Adelio* e *Labruna Antonio*: a) del delitto di falsità ideologica ai sensi degli artt. 110, 61 n. 2 e 479 c.p. per avere, il primo nella qualità di capo del Reparto D del S.I.D. e il secondo nella qualità di ufficiale addetto allo stesso reparto, indotto il tenente colonnello Antonio Viezzer ad attestare falsamente nella sua qualità di Comandante del distaccamento del S.I.D., nella dichiarazione sostitutiva di certificato da inviare al Ministero degli Esteri per il rilascio di un passaporto, necessario per l'espatrio di Pozzan, che la firma del dichiarante "Zanella Mario" era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità risultante dall'esibizione di un documento non firmato; b) del delitto di favoreggiamento continuato aggravato per avere, nelle predette qualità aiutato Pozzan Marco, colpito da mandato di cattura, e Giannetti-

ni Guido ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria che indagava sugli attentati dinamitardi ascritti al Freda provvedendo a farli espatriare;

7) *Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Merlino Mario Michele* e *Bagnoli Emilio* del delitto di associazione per delinquere per essersi associati tra loro, partecipando al gruppo denominato "22 Marzo" allo scopo di commettere delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica fino al 12 dicembre 1969, e gli ultimi due imputati, inoltre, del delitto di cui all'art. 6 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 per avere fatto scoppiare, al fine di incutere pubblico timore, un ordigno nella sezione del M.S.I. sita in Colle Oppio, in Roma il 7 ottobre 1969 (capi 1 e 9);

8) *Della Savia Olivo* di porto continuato di esplosivo che deteneva in Via Tiburtina, occultato in una scarpata in Roma fino all'ottobre 1969 (capi 10 e 11), e condannava previa unificazione dei delitti loro rispettivamente ascritti nel vincolo della continuazione, *Freda, Ventura* e *Giannettini* alla pena dell'ergastolo; *Valpreda Pietro*, e *Merlino* alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione; *Della Savia* alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e di L. 250.000 di multa; *Gargamelli* e *Di Cola* alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; *Ventura Angelo* alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e L. 500.000 di multa; *Marchesin*, con la concessione delle attenuanti generiche, ad anni uno e mesi sei di reclusione e a L. 200.000 di multa; *Comacchio Franco* e *Zanon*, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e L. 250.000 di multa ciascuno; *Pan Ruggiero*, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione e L. 200.000 di multa; *Maletti Gian Adelio* alla pena di anni quattro di reclusione; il *Labruna*, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione; il *Tanzilli* a quella di anni uno di reclusione e *Ba-*

gnoli Emilio alla pena della reclusione per due anni; condannava altresì il *Freda*, il *Giannettini* e il *Ventura Giovanni* al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite;

B) dichiarava non doversi procedere contro:

1) *Borghese Emilio* in ordine al reato di associazione per delinquere costituita fra i componenti del gruppo "22 Marzo", previa concessione della diminuente del vizio parziale di mente, perchè estinto per prescrizione;

2) *Torri Rachele*, *Lovati Ele* e *Valpreda Maddalena* in ordine al reato di falsa testimonianza per avere, in accordo tra loro, deponendo quali testimoni nel procedimento penale contro Valpreda Pietro, affermato il falso, dichiarando che quest'ultimo era rimasto ininterrottamente in casa nelle ore pomeridiane del 12 dicembre 1969 e dalle ore 11 del 13 successivo alle ore 8 del 15 dicembre;

3) *Pozzan Marco* in ordine al reato previsto dall'art. 270, co. 3 C.P. così modificata l'originaria imputazione ascrittagli al capo A), perchè estinto per prescrizione;

4) *Ventura Angelo*, in ordine ai reati di associazione sovversiva di cui al capo B), (art. 270, co. 3 C.P.) perchè estinto per prescrizione;

5) *Mutti Claudio* in ordine al delitto di tentato favoreggiamento per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad aiutare Freda Franco e Ventura Giovanni, detenuti in attesa di giudizio, a stabilire contatti con Giannettini, coimputati, latitante, volti ad eludere le investigazioni dell'Autorità giudiziaria, perchè estinto per amnistia.

C) assolveva:

1) *Valpreda Pietro* e *Merlino Mario Michele* dal reato di strage in Milano e dei connessi delitti di detenzione e porto di esplosivi, per insufficienza di prove, e

da quelli di strage alla Banca Nazionale di Roma, degli attentati all'Altare della Patria e dei connessi reati di detenzione e porto di esplosivi per non aver commesso il fatto, e *Borghese Emilio* e *Gargamelli Roberto* dagli stessi reati per non aver commesso il fatto;

2) *Giannettini Guido*, *Maletti Gian Adelio* e *Labruna Antonio* dal delitto di tentata procurata evasione aggravata di Ventura Giovanni, ai familiari del quale consegnavano una chiave del Carcere di Monza e due bombolette contenenti lacrimogeni, perchè il fatto non costituisce reato;

3) *Pozzan Marco* dal reato di strage continuato, dagli attentati dinamitardi al Rettorato di Padova, ai Palazzi di Giustizia di Milano e Roma, alla Fiera Campionaria di Milano, all'Altare della Patria, ai treni innanzi indicati e dai reati connessi di fabbricazione, detenzione e porto degli esplosivi impiegati nei suddetti attentati, per insufficienza di prove;

4) *Massari Antonio* per insufficienza di prove da tutti i reati ascrittigli, ad eccezione di quelli di cui all'art. 270 C.P. (associazione sovversiva) e 81 - 582 C.P. (lesioni personali continuate di cui al capo G.5 d'imputazione) per i quali veniva emessa declaratoria di non doversi procedere perchè estinti, rispettivamente, per prescrizione e per amnistia.

La Corte d'assise ha anzitutto fondata l'esistenza dell'associazione sovversiva, definita segreta, potente e piramidale, della quale facevano parte, in posizione preminente il Freda, il Ventura ed il Giannettini nonchè, con funzioni di gregari, il Pozzan ed altri giovani dei quali molti rimasti sconosciuti: a) nel carattere eversivo delle pubblicazioni, di cui il Freda si ritenne, dopo iniziali negative, autore, intitolate "la disintegrazione del sistema", il "libretto rosso" e "la giustizia ed il timone" con le quali si incitavano sia le forze di destra che quelle di sinistra, ad abbattere e a distruggere totalmente l'attuale sistema giu-

ridico "borghese" con tutti quei mezzi drastici e risolutivi idonei a rimuovere qualsiasi ostacolo onde instaurare un nuovo tipo di Stato, peraltro delineato in modo confuso ed utopistico; b) nella effettiva comunanza, su un piano ideologico ed operativo, tra il Freda e il Ventura, i quali maliziosamente e al fine di nascondere tale identità di vedute, tentavano di dissimulare un dissidio ideologico; c) nelle confidenze fatte dal Ventura al Lorenzon, secondo il quale il primo gli aveva confidato di essere uno dei finanziatori di una organizzazione che aveva per fine quello di rovesciare il potere pubblico costituito e l'ordine borghese mediante metodi di lotta caratterizzati da attentati dinamitardi diretti a traumatizzare l'opinione pubblica e di essersi impegnato non solo come finanziatore ma anche quale esecutore materiale, collocando direttamente ordigni esplosivi in edifici pubblici e in treni, puntualizzando che codeste confidenze erano state ritenute veritiere, nonostante la dichiarata tendenza verso ideologie di sinistra del Ventura, perchè questi, legato da tempo con il Freda da comune fede neofascista, all'epoca dei fatti in esame lo assecondava in tutto, dalla pubblicazione e diffusione dei suoi scritti eversivi alla preparazione ed esecuzione degli attentati di cui sopra; d) nelle stesse ammissioni fatte dal Ventura al magistrato inquirente, circa il ruolo assunto da Freda e da Pozzan nei programmi dell'associazione, nei collegamenti tra il gruppo veneto e quello romano, capeggiato da Delle Chiaie, con particolare riferimento ad una riunione eversiva tenuta in Padova la sera del 18 aprile 1969, nel corso della quale sarebbe stato messo a punto lo sviluppo dell'attività terroristica; e) nei riscontri di dette ammissioni del Ventura, costituiti dall'esito delle indagini espletate dal Commissario di P.S. Iuliano, dalle deposizioni dei testi Roveroni Giuseppe e Tommasoni Francesco e dalle dichiarazioni accusatorie e da un memoriale di Corrado Pan.

In proposito in sentenza è stato evidenziato che il predetto funzionario di P.S., nei primi mesi del 1969 aveva appreso notizie confidenziali sulla esistenza, in Padova, di un "commando" terroristico che faceva capo al Freda, al Ventura e ad un bidello dell'Istituto per ciechi, identificato per il Pozzan, che aveva in programma vari attentati, fra i quali quello di avvelenare l'acqua potabile con arsenico, proposto da Freda; che le rivelazioni di cui sopra erano state confermate dai predetti Tommasoni e Roveroni, i quali, sia pure con riluttanza perchè in preda a timore, avevano dichiarato che il suddetto programma eversivo era stato desunto da alcuni discorsi del Freda, avendo costui preannunciato scoppi di bombe in previsione di un autunno sindacale caldo ed avendo chiesto al Roveroni, elettrotecnico, delucidazioni sul funzionamento dei circuiti elettrici; che il Pan aveva riferito che in un incontro avuto con il Freda il 19.4.1969, costui, non solo si era vantato di aver posto la bomba nel Rettorato dell'Università di Padova la sera del 15 aprile predetto, ma lo aveva esplicitamente invitato a partecipare all'associazione, precisando che questa era composta da molti aderenti e che il Freda era il vicario del capo, di prendere in affitto un appartamento da utilizzare per deposito di esplosivi e di collaborare con lui in un vasto programma di attentati in previsione del prossimo sciopero, fissato per il settembre, di milioni di metalmeccanici, e cioè, in un momento, che secondo lui, era il più adatto per modificare la politica in Italia, e che il Ventura oltre ad essere a conoscenza di tali proposte fattegli dal Freda, gli aveva a sua volta confidato di avere in parte realizzato personalmente tale programma, organizzando gli attentati ai treni verificatesi la notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969, e gli aveva quindi chiesto di procurargli delle cassette metalliche in cui collocare gli ordigni esplosivi per una migliore riuscita dell'attività criminosa.

La Corte predetta ha ancora ritenuto che il rinvenimento del deposito delle numerose armi, munizioni ed esplosivi rinvenuto in Castelfranco Veneto, detenuto, prima, in Treviso e quindi nelle case del Marchesin e dei coniugi Comacchio e Zanon, appartenenti non solo al Ventura ma anche al Freda, nonchè la spedizione di duemila lettere a firma "nuclei difesa dello Stato" agli ufficiali delle forze armate italiane per invitarli ad impadronirsi del potere con la forza, curate dal Ventura e dal Freda, come emerso dall'esito positivo di una perizia grafica eseguita sugli indirizzi delle buste usate ed i numerosi attentati, compiuti successivamente alla riunione del 18.4.1969, in danno di edifici pubblici e di treni, costituivano una ulteriore prova della esistenza di una società sovversiva, concludendo che questa doveva considerarsi di rilevanti proporzioni e nel contempo caratterizzata da un notevole grado di preparazione tecnica ed organizzativa.

Circa il ruolo del Giannettini nell'associazione la detta Corte d'Assise, premesso che dalla di lui intensa attività giornalistica appariva chiaramente la sua particolare vocazione militaristica per i problemi tecnici dell'armamento bellico e la sua adesione ad ideologie neo-naziste di estrema destra, ha ritenuto che il predetto imputato rappresentava una figura di primo piano a livello di direzione e di sovraintendenza organizzativa, nel rilievo che la sua qualità di informatore del S.I.D. era proficua non per questo, ma per la associazione sovversiva in quanto la vera funzione dei rapporti informativi sugli ambienti della sinistra extraparlamentare, consistente, per altro, in manipolazione di notizie già note, non era quella di realizzare una collaborazione con il S.I.D. stesso, ma quella di operare un'attività d'infiltrazione e di provocazione negli ambienti suddetti, come risultava a chiare note dalle veline dei rapporti rinvenuti in una cassetta di sicurezza della banca, di Montebelluna, intestata al Ventura

e che dal Giannettini erano stati consegnati al Gruppo Freda-Ventura, dopo averli, a suo dire, trasmessi al S.I.D.. Ha poi puntualizzato la detta Corte, in contrasto con l'assunto del Giannettini, che nessuno scambio di informazioni si era verificato tra costui ed il gruppo suddetto, ma solo una corrente di informazioni a senso unico da parte del medesimo verso il Ventura ed il Freda, e non per finalità istituzionali del servizio di difesa, ma esclusivamente per gli scopi comuni di eversione oggetto dell'associazione criminosa, e che per raggiungere i quali aveva agito quale anello di congiunzione tra autorevoli elementi politici e militari sovvertitori dello Stato (per altro non identificati perchè rimasti "senza volto e senza nome") ed il gruppo Freda-Ventura, concludendo che l'imputato, sotto il profilo morale, doveva ritenersi concorrente in tutti i reati attribuiti a questi ultimi, cioè, non soltanto nel delitto di cui all'art. 270 c.p., ma anche negli attentati dinamitardi che costituivano il mezzo per il raggiungimento del fine che con tale delitto intendevano perseguire.

A dimostrazione del ruolo di minore importanza del Pozzan, e che ha indotto i primi giudici a degradare l'originario reato previsto dal 1° comma dell'art. 270 c.p. in quello di semplice partecipazione all'associazione con conseguente declaratoria di estinzione dello stesso per prescrizione, è stato puntualizzato che, se dalle dichiarazioni del Pan emergeva che l'imputato era a conoscenza di alcuni fatti terroristici e dell'attività svolta dal Freda, del quale condivideva pienamente i programmi criminosi, da tutte le emergenze processuali non risultava però, la prova certa e sicura che il medesimo avesse svolto una precisa attività in ordine all'organizzazione dell'associazione, o, che, comunque, avesse partecipato alla programmazione o alla esecuzione materiale degli attentati. In base a quest'ultima considerazione i detti giudici hanno, poi, assolto il Pozzan da tali attentati con formula dubitativa. In ordine a cotesti de-

litti hanno, invece, ritenuta pienamente provata la responsabilità degli altri tre imputati Freda, Ventura e Giannettini. All'uopo, gli attentati sono stati, anzitutto, suddivisi in tre gruppi, e nell'ambito di ciascuno di essi è stata ravvisata un'identità, non solo dei mezzi usati, ma anche degli obiettivi prescelti, quindi, rilevato che il primo gruppo, comprendente gli attentati del 15 e del 25 aprile in Padova ed a Milano e quelli in danno dei Palazzi di Giustizia di Torino e Roma del maggio dello stesso anno, era caratterizzato dall'uso di un congegno elettromagnetico a caduta di corrente; che il secondo, comprendente gli attentati nel palazzo di giustizia del 24 luglio e quelli ai treni dell'8 e del 9 agosto, era caratterizzato dall'uso di un congegno ad orologeria (orologio "Rhule") con innesco mediante fiammiferi tipo contro vento, con esplosivo a base di tritolo in saponetta e contenitori in legno, e che il terzo tipo, comprendente gli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre 1969, era contraddistinto dall'uso di timers posti in cassette di ferro e dall'esplosivo gelatino-dinamite con binitrotoluolo, e che, nell'ambito degli stessi gruppi erano da ravvisare elementi denotanti un progressivo perfezionamento della tecnica iniziale (in ordine al tipo di temporizzatore, al tipo di contenitore, ai sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica), hanno tratto un primo elemento per addebitare le dette tre serie di attentati ad una stessa matrice e ad un disegno criminoso unitario volto a creare perturbamenti sempre più intensi nella sicurezza pubblica.

In ordine, poi, ai primi due gruppi di attentati la sentenza ha evidenziato che la partecipazione del Freda e del Ventura, quali esecutori materiali, o comunque ideatori, emergeva da elementi specifici: in particolare, che l'attentato del 15.4.1969 al Rettorato dell'Università di Padova era provato sia dalle confidenze fatte dal Ventura al Lorenzon secondo cui il Freda in tale occasione

si sarebbe esposto indirettamente sia dalla dichiarazione del Pan, davanti al quale il Freda si era vantato di esserne stato l'autore e di avere anzi goduto, stando all'interno di un bar, nel sentire il tintinnio dei vetri infranti, mentre il Pozzan, confermandogli la circostanza, aveva precisato la quantità di esplosivo impiegato. Ha precisato, poi, la sentenza che dette emergenze oltre che costituire la prova nei confronti del Freda, provavano altresì quella del Ventura, nonostante la sua dichiarazione volta ad apparire come teste di accusa estraneo ai fatti, posto che la esistenza dell'associazione sovversiva di cui entrambi facevano parte, postulava che l'episodio era inquadrato nel programma terroristico della stessa, nella quale, peraltro egli ricopriva un ruolo di rilievo. La sentenza ha poi puntualizzato che gli attentati del 25 aprile allo Stand della Fiera Campionaria di Milano e all'Ufficio Cambi della Banca Commerciale sita nella stazione ferroviaria della stessa città, trovava la fonte di prova principale nell'accusa formulata dal Pan il quale riferì di avere appreso prima dal Pozzan e poi dallo stesso Freda, che costui era stato l'autore dei detti attentati e che il Pozzan nel fargli la confidenza gli aveva precisato che il Freda aveva posto la bomba prima allo stand della Fiat e poi, nel rientrare, all'Ufficio Cambi, e che il primo aveva commentato il fatto con la frase che "il calore dello scoppio aveva bruciato il denaro giudeo".

Ha ancora puntualizzato la sentenza che il Ventura, il quale aveva confermato l'episodio assumendo il solito ruolo distaccato di persona estranea ai fatti, doveva ritenersi compartecipe dell'episodio criminoso per le medesime ragioni sopra evidenziate a proposito dell'attentato al Rettore di Padova.

In ordine agli attentati ai Palazzi di Giustizia di Torino e di Roma del 12 maggio i giudici di primo grado, premesso che per quello al Palazzo di Giustizia di Torino il Ventura aveva espressamente ammesso la sua partecipazione

materiale, precisando di avere portato in detta città l'ordigno ricevuto dal Freda e di averlo consegnato ad uno sconosciuto da lui incontrato presso un bar, hanno puntualizzato che la responsabilità dei due imputati era pienamente raggiunta non solo in ordine al fatto criminoso testè mentovato, ma anche per la collocazione degli ordigni rinvenuti inesplosi al Palazzo di giustizia di Roma, stante la identità di composizione di detti ordigni con quella dell'ordigno inesploso di Torino, e la corrispondenza degli obiettivi presi di mira che denotavano la loro appartenenza alla medesima operazione terroristica. Hanno rilevato, poi, che al riguardo sussisteva un elemento di conferma nelle dichiarazioni del Lorenzon, il quale aveva fatto cenno ad un ordigno depositato a Roma, contemporaneamente ad altro collocato in un edificio pubblico di Torino.

Per quanto riguarda l'attentato del 24 luglio all'ufficio istruzione del Tribunale di Milano, la sentenza di primo grado ha richiamato la dichiarazione resa dal Ventura il 17 maggio 1973 circa l'incontro, avvenuto a Milano la notte del 23 luglio tra esso imputato, il Freda ed un giovane romano, inviato dal Delle Chiaie al fine di sperimentare, collocandolo in un edificio pubblico la mattina del giorno successivo, un nuovo ordigno, costituito da un nuovo temporizzatore, consistente in un comune orologio marca "Rhule" normalmente in vendita presso i magazzini generali, e che avrebbe dovuto ovviare alla inefficienza di quelli collocati in precedenza, rimasti per la maggior parte inesplosi, puntualizzando che le altre affermazioni del Ventura circa la sua estraneità all'attentato in discorso non potevano attendersi, essendo illogico ritenervi coinvolto il solo Freda e non anche il Ventura, posto che questi non solo l'aveva accompagnato, ma aveva accettato, comunque, il piano criminoso presenziando all'incontro in quanto era stato messo a punto.

Per quanto attiene agli attentati ai treni la sentenza di primo grado ha

precisato che le fonti di prove erano costituite, per il Freda, dalle dichiarazioni accusatorie del Ventura e per quest'ultimo dalle specifiche confidenze da lui fatte sull'argomento al Lorenzon ed al Pan.

Ha spiegato la sentenza predetta che secondo le informazioni date dal primo testimone, il Ventura aveva ammesso che gli ordigni erano stati collocati in vetture di prima classe per intimorire la borghesia; che ognuno degli attentati era costato L. 100.000, che a finanziare l'episodio criminoso erano stati esso Ventura ed altre due persone; che erano stati studiati accurati alibi per gli autori materiali; che i congegni di orologeria applicati alle bombe si potevano trovare in qualsiasi supermercato, e a riguardo aveva irriso la polizia perchè si era affannata di cercare la casa costruttrice in Germania; e che secondo le informazioni del Pan il Ventura, mostrando a costui, nello studio bibliografico "Ezzellino" di Castelfranco Veneto, ove lavorava per conto del Ventura stesso, un giornale, gli aveva confidato che gli attentati ai treni dei quali il quotidiano dava notizia, li aveva organizzati lui, in quanto ritenuti necessari alla buona riuscita dell'azione rivoluzionaria volta ad abbattere l'ordinamento borghese.

Ha spiegato ancora la sentenza di primo grado che nel corso dell'interrogatorio reso il 17.3.1973 il Ventura aveva riferito di avere appreso dal Freda che la programmazione di tali attentati era stata prevista per la metà di agosto, ma poi era stata anticipata per traumatizzare i traffici; che per la nuova catena di attentati, era stato ideato un più efficace congegno di accensione, già adottato a scopo sperimentale nell'ordigno deposto il 24 luglio nel Palazzo di Giustizia di Milano e basato sull'impiego di orologi di tipo economico, e che all'uopo si era reso necessario il reperimento di contenitori rettangolari in cui sistemare l'esplosivo a "saponetta", di cui erano provvisti abbondantemente;

che gli attentati rappresentavano un logico sviluppo della riunione di Padova del 18.4.1969, che questo era voluto soprattutto da Stefano Delle Chiaie, componente di avanguardia nazionale. Ha spiegato, infine, che il Ventura, per quanto avesse tentato di addebitare la responsabilità soltanto al Freda, non poteva non ritenersi correo nei gravi episodi criminosi in quanto oltre che ad avere sostanzialmente riconosciuto di avere avuto preventiva conoscenza della preparazione degli attentati, l'accusavano le dichiarazioni sostanzialmente identiche del Lorenzon e del Pan.

La sentenza di primo grado ha poi ritenuto la responsabilità dei tre imputati in discorso anche in ordine al terzo gruppo degli attentati - quelli, cioè, del 12 dicembre 1969 - basandola su una serie di indizi ritenuti nel loro complesso univocamente probanti per poter affermare che parteciparono materialmente o moralmente il Freda e il Ventura e moralmente il Giannettini agli attentati alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e alla Banca Commerciale di Milano, alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e all'Altare della Patria e, conseguentemente, ai reati di strage loro ascritti.

Tali elementi possono così sintetizzarsi: 1) il legame societario di un sodalizio sovversivo tra i tre imputati; 2) il crescendo criminoso nel programma degli attentati dinamitardi e l'intenzione manifestata da entrambi in presenza del Pan e del Lorenzon di proseguire ed intensificare l'attività dinamitarda; 3) la ricerca, dopo gli attentati ai treni, di cassette metalliche per riporvi il congegno di scoppio e l'esplosivo; 4) l'acquisto ingiustificato da parte del Freda di 50 timers dello stesso tipo di quello usato nei cinque attentati in discorso; 5) l'esibizione da parte del Ventura di un timer al Lorenzon e al Comacchio poco prima della strage; l'acquisto a Padova, dove risiedeva il Freda, e due giorni prima della strage, di più borse di marca, tipo e colore uguali ad almeno due

delle borse usate per gli attentati; 6) l'esistenza sospetta, nello stesso periodo di tempo,di più borse nello studio del Freda; 7) le confidenze di Angelo Ventura al Comacchio, alcuni giorni prima del 12 dicembre,che presto sarebbero accaduti fatti di rilevante gravità (una marcia di fascisti o qualcosa di grosso nelle banche), la opportunità dell'apprestamento di un suo alibi per quel giorno e la frase "però mio fratello non c'entra", pronunciata con riferimento alla strage seguita all'attentato alla B.N.A. di Milano, nella casa dello stesso Pan, ove si era appunto recato per dare a costui la notizia del gravissimo fatto criminoso; 9) infine, il fallimento dell'alibi di Ventura Giovanni per il giorno 12 dicembre 1969.

In particolare, per quanto riguarda i timers, i giudici di primo grado, hanno osservato che, pur non potendosi condividere la certezza espressa dal giudice istruttore di Milano con il provvedimento di rinvio a giudizio, secondo cui i cinque timers usati per gli attentati del 12 dicembre predetto facevano certamente parte dei cinquanta temporizzatori acquistati dal Freda presso la ditta Elettrocontrolli di Bologna, in quanto tale certezza era venuta meno a seguito degli accertamenti dibattimentali che avevano stabilito che nel periodo considerato da detto giudice istruttore, erano stati venduti altri 150 timers dello stesso tipo in deviazione e per i quali non vi era alcuna prova che essi avessero avuto una destinazione diversa da quella dell'impiego in attentati, tuttavia un valido elemento indiziario poteva ugualmente trarsi sia dall'esito delle perizie tecniche che avevano stabilito che almeno due dei cinque timers usati per gli attentati, e precisamente quelli degli ordigni collocati rispettivamente nella Banca Commerciale Italiana di Milano e nella B.N.L. di Roma, erano dello stesso tipo di quelli acquistati dal Freda e che gli altri tre presentavano delle analogie, sia pure dal punto di vista morfologico, con lo stesso tipo di tempo-

rizzatori, sia dal fatto che il Freda aveva ammesso l'acquisto, verso la metà del settembre 1969, di cinquanta timers in deviazione da 60/m, ma non aveva fornito una valida prova circa la loro destinazione, essendo rimasto privo di riscontro, per la ritenuta inattendibilità della testimone De Partada Maria, l'inverosimile assunto di avere consegnato detti temporizzatori ad un capitano arabo di nome Hamid. Hanno poi osservato i detti giudici che l'effetto indiziante proveniente dalle borse contenenti l'esplosivo per gli attentati in discorso, risiedeva nel fatto che le due usate negli attentati alla Banca Commerciale Italiana in Milano e all'Altare della Patria - lato Pennone, risultati provenienti dalla ditta Morbasch-Gruber e del tipo 2131 erano uguali per modello, tipo di materiale impiegato e colore, a quattro borse, appartenenti ai due tipi "Peraso-nero" e "City-marrone", che il 10 dicembre 1969 vennero acquistate presso la Valigeria "al Duomo" di Padova da un giovane, che la commessa Galeazzo Loretta ed il marito di costei in un primo momento identificarono, in Freda Franco, nonchè nel fatto che in epoca vicina a tali attentati erano state notate nello studio del Freda numerose borse nuove dalla segretaria del medesimo, Sannevigo Liliana e da altra persona.

Circa il crescendo criminoso la sentenza di primo grado ha rilevato che le tre serie di attentati, caratterizzate la prima dalla identità delle elettrocalamite e dagli interruttori impiegati, la seconda dal tipo di temporizzatori usati (orologi da polso Rhule) e la terza dall'uso di borse per il trasporto degli ordigni, di cassette di ferro e di timers, presentavano numerosi collegamenti logici e materiali, quali l'uso di cassette di legno in alcuni attentati di prima e di seconda serie, l'impiego di binitrotoluolo nell'attentato del 24 luglio ed in quelli del 12 dicembre; l'uso progressivo di nuovi tipi di temporizzatori e di nuovi sistemi di collegamento per il passaggio della corrente elettrica e della tensione, nonchè

la conoscenza degli obiettivi presi di mira, il collocamento di ordigni in varie città d'Italia e l'insidiosità del tipo di involucro usato per nasconderli.

Quanto, infine alle confidenze fatte da Angelo Ventura al Comacchio circa il "qualcosa di grosso" che sarebbe avvenuto, e, successivamente, all'invito rivolto al medesimo di accompagnarlo a Padova perchè "doveva farsi vedere lì", la sentenza di primo grado ha ritenuto che il Ventura Angelo doveva aver effettivamente appreso qualche notizia da fonte sicura di informazioni, tanto è vero che appena verificatesi le esplosioni e quando la notizia non si era ancora diffusa, aveva cercato per sè un alibi incontrandosi col Comacchio predetto, ed ha concluso che anche tale circostanza costituiva un criterio che andava concertato con tutti gli altri sopra indicati a sostegno della ritenuta responsabilità del Freda, Ventura Giovanni e Giannettini in ordine ai reati in discorso.

La Corte d'assise di Catanzaro ha, poi, fondato la colpevolezza del Freda, del Ventura Giovanni, del Ventura Angelo, del Comacchio, del Marchesin, di Zanon Ida e di Pan Ruggiero in ordine ai reati di detenzione e porto illegali continuati di armi e munizioni loro rispettivamente ascritti sulla confessione degli ultimi cinque imputati, avendo essi ammesso di aver trasportato e detenuto su incarico del Ventura Giovanni i cinque mitra, le cinque pistole automatiche, le munizioni e l'esplosivo indicati nei capi d'imputazione prima da Castelfranco Veneto a Treviso, nell'appartamento del Marchesin, poi in casa del Pan ed infine nell'abitazione dei coniugi Comacchio-Zanon.

Sulla ritenuta responsabilità del Ventura Giovanni, in ordine al reato di calunnia in danno del Lorenzon ha rilevato che, affermando che tutte le accuse formulate dall'amico "erano false e frutto di fantasia", aveva mentito "spudoratamente", giacchè la sua compromissione nel compimento di attentati dinamitardi era rimasta incontrovertibilmente dimostrata dagli elementi di prova

sopra evidenziati nonchè, per gli attentati ai Palazzi di Giustizia del 12 maggio, dalle sue stesse ammissioni, allorchè aveva confermato di averne parlato al Lorenzon. Ha soggiunto la detta Corte che altra prova della verità delle affermazioni del Lorenzon di aver visto realmente armi da guerra e munizioni nell'appartamento di Treviso era emerso sia dalla confessione di Angelo Ventura, sia dal rinvenimento di armi nella soffitta di Castelfranco Veneto, sia dalle ammissioni fatte dallo stesso imputato nel corso dell'interrogatorio reso il 3 luglio 1972.

La Corte predetta ha tratto la convinzione di colpevolezza del Labruna e del Maletti in ordine ai reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e del delitto continuato di favoreggiamento del Giannettini e del Pozzan, dalle affermazioni di questi ultimi coonestato con il fatto che ambedue erano stati ospiti, prima dell'espatrio, nell'ufficio del S.I.D. di Via Sicilia e dalle quali emergeva chiaramente che i due imputati, agendo d'accordo, avevano fatto allontanare dall'Italia i predetti all'evidente scopo di non farli convocare dai magistrati che indagavano sugli episodi criminosi oggetto di esame.

La sentenza della Corte d'Assise affermando la responsabilità di Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Merlino Mario e Bagnoli Emilio, per essersi associati tra loro, partecipando al gruppo denominato "22 Marzo" allo scopo di commettere delitti contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità pubblica, ha spiegato di aver tratto tale convinzione in base: 1) alla dichiarazione dell'agente di P.S. Ippolito Salvatore, infiltrato nel gruppo, il quale aveva indicato i numerosi episodi di violenza di cui si erano resi protagonisti i componenti di detto gruppo in tutte le manifestazioni pubbliche cui avevano partecipato, ed inoltre, che più volte aveva dovuto avvertire la polizia per un intervento preventivo, quando, sebbene escluso dalle riunioni più ristrette de-

gli associati, aveva avuto modo di ascoltare l'enunciazione programmatica di azioni violente; 2) alla disponibilità dei locali per le riunioni, all'abitualità dei loro incontri in cui venivano formulati programmi criminosi; alla disponibilità di vari mezzi di offesa sequestrati in loro danno (quali micce, pali di ferro, spezzoni di catene e deposito di esplosivo in Via Tiburtina). Ha altresì puntualizzato che il programma di violenza quale estrinsecazione della ideologia degli imputati trovava un riscontro anche nelle dichiarazioni rese da alcuni degli imputati in interviste o altre pubblicazioni, fra le quali: 1) l'intervista concessa da Valpreda al settimanale "Ciao 2001" del novembre 1969, in cui si programmava il rovesciamento di ogni forma di autorità ("nè Dio, nè Stato, nè servi, nè padroni"); 2) l'articolo del titolo "Ravachol è risorto" apparso nel n. 1 del 21.3.1969 del bollettino "Terra e libertà", ideato, stampato e diffuso da Valpreda e dagli associati, nel quale venivano elencati dieci attentati in uffici pubblici (Tribunali, carceri, Questure ed uno davanti alla chiesa di S. Cristina in Torino) e veniva dichiarato che le bombe non scoppiavano, contrariamente a quanto si diceva, in zone isolate e che centinaia di giovani anarchici erano pronti ad organizzarsi per riprendere il posto ai nemici dello Stato ed a gridare la negazione di ogni potere, con la dinamite di Ravachol, col pugnale di Caselio, con la pistola di Bresci, con le bombe di Falippi.

La sentenza, poi, ha spiegato che la responsabilità del Merlino e del Bagnoli per l'attentato commesso il 7.10.1969 alla sede romana del M.S.I. di Colle Oppio, risultava certa dalla dettagliata e precisa deposizione del teste Ippolito, il quale si trovava assieme ai due imputati, e che la colpevolezza di Della Savia in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivo era comprovata dalle dichiarazioni concomitanti dei coimputati Valpreda e Mender i quali avevano fra l'altro precisato che il predetto imputato aveva per ultimo depositato il pac-

co contenente l'esplosivo in una buca praticata nella scarpata della Via Tiburtina.

La sentenza di primo grado ha, infine, ritenuto la responsabilità dell'imputato Tanzilli in ordine al reato di falsa testimonianza ascrittogli, osservando che le notizie che il probabile esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma era il Merlino, e che il medesimo aveva dichiarato di conoscere bene il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro e che il padre era amico del direttore della B.N.A. di Milano - notizie poi trasfuse nella nota del S.I.D. del 16.12.1969 - erano state effettivamente fornite dal Tanzilli, il quale a sua volta le aveva ricevute dal Serpieri, suo confidente, ed il solo a conoscere i detti particolari in quanto era l'unico che aveva parlato con il Merlino la notte dal 12 al 13 dicembre nella Questura di Roma. Ha soggiunto la sentenza che l'imputato, negando la realtà, si era allineato sulla stessa posizione del confidente Serpieri (per il quale è stata emessa declaratoria di estinzione del reato in discorso per amnistia) al fine di coprirne la reticenza per non esporlo ad eventuali rappresaglie.

In ordine all'assoluzione del Valpreda, per insufficienza di prove, dalla strage conseguente all'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e dai connessi reati di porto illegittimo di esplosivo e con formula ampia da tutti gli altri attentati ascrittigli, la Corte di Assise, dopo aver ipotizzato che qualcuno degli esecutori materiali potesse essere stato reclutato tra schieramenti di ideologia diversa e prospettato l'eventualità, con riferimento al primo attentato, che uno di costoro potesse essere il Valpreda attraverso la mediazione di Merlino, ha poi ritenuto che gli elementi di prova a carico del medesimo non erano però sufficienti per legarlo alla strage predetta e, soprattutto, per una ineliminabile perplessità in ordine al riconoscimento del tassista Rolandi Cornelio,

che a bordo della propria autovettura lo avrebbe portato nei pressi della suddetta banca verso le ore 16 del 12 dicembre 1969. In proposito ha rilevato che certamente non vi era alcun motivo di dubitare della buona fede del Rolandi ed in generale dell'attendibilità della deposizione del detto testimone, posto che questo si era espresso in maniera dettagliata e costante, riconoscendo il Valpreda senza esitazione alcuna, facendo notare anzi, tra l'altro, la diversità dell'abbigliamento e, precisamente dal cappotto che l'imputato indossava al momento della ricognizione, e considerando ininfluenti sulla credibilità del medesimo i contrasti marginali tra le dichiarazioni da lui rese alla polizia e al magistrato e la versione prospettata dallo stesso al Prof. Paolucci Liliano, allorchè, trasportandolo in tassì la mattina del 15 dicembre 1969, gli aveva confidato di avere, a proprio parere, condotto nel pomeriggio del 12 dicembre 1969, l'attentatore di Piazza Fontana nei pressi della Banca dell'Agricoltura; ma che non poteva ritenere la ricognizione effettuata dal teste pienamente efficace ed inattaccabile in quanto, accanto agli elementi favorevoli alla serietà delle testimonianze sopra enucleate, esistevano motivi di perplessità, e anzitutto, per quanto riguardava la voce del passeggero, che secondo Rolandi parlava in buon italiano, mentre il Valpreda parla con accento milanese e con la "R" francese e per le basette dello stesso, qualificate regolari dal Rolandi, mentre erano, invece, molto lunghe. In secondo luogo, la Corte predetta ha tratto altro motivo di dubbio dall'episodio relativo all'esibizione da parte del Questore di Milano, della fotografia del Valpreda al Rolandi, allorchè costui si recò a denunciare i sospetti sul trasporto dell'attentatore, e alla comparazione tra detta fotografia e l'identikit preparato in base alle indicazioni fornite sulle caratteristiche somatiche del passeggero trasportato, sul rilievo che il riconoscimento personale preceduto, appena 24 ore prima, da indicazioni che si presentavano

come cause obiettivamente idonee a tramutare residui dubbi in una illusione di certezza, poteva essere stato influenzato dalla presenza, nella memoria del teste, di quella immagine fotografica, sulla quale questi aveva impegnato la sua parola dinanzi al Questore. Un terzo motivo di sospetto è stato, infine, tratto dal fatto che nel frattempo il Rolandi aveva saputo, sia pure incidentalmente, dell'esistenza di una taglia, per cui, così si è espressa la sentenza sul punto, nel momento in cui egli indicò il Valpreda tra le cinque persone a lui presentate operò, sia pure in buona fede, una scelta che, a causa di varie condizioni predisponenti verso una determinata soluzione, "non poteva considerarsi sicuramente immune da prevenzione".

Ha concluso, quindi, la Corte predetta che il riconoscimento non soddisfaceva pienamente e non poteva costituire da solo una prova sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato di cui trattasi, puntualizzando d'altra parte che anche se insufficiente, la ricognizione in discorso non poteva essere neppure annullata dall'alibi offerto dal Valpreda, e secondo cui egli sarebbe stato nel pomeriggio del 12 e tutto il giorno 13 in casa perchè influenzato, giacchè tale tesi difensiva non era pienamente attendibile sia per le numerose discordanze che sussistevano tra le sue dichiarazioni e quelle dei suoi congiunti Torri Rachele, Lovati Ele e Valpreda Maddalena, sia dalle smentite provenienti da alcuni testimoni che lo avevano visto a Roma nei giorni 13 e 14 dicembre, e che avevano determinato la Corte d'Assise ad applicare, nei confronti delle dette Torri, Lovati e Valpreda Maddalena, la prima parte dell'art. 152 c.p.p. dichiarando la estinzione del reato di falsa testimonianza loro ascritto per amnistia.

La Corte predetta ha spiegato, poi, l'assoluzione dell'imputato Merlino per insufficienza di prove dall'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura

di Milano e dai connessi reati di detenzione e porto illegale di esplosivo, rilevando che la tesi sostenuta dall'accusa pubblica e privata secondo cui l'imputato, fungendo da canale sotterraneo tra gruppi eversivi di destra capeggiati da Freda e da Delle Chiaie e il gruppo "22 Marzo" avrebbe, con la sua intermediazione, agganciato il Valpreda per fargli collocare le bombe in Milano, non era assistita, sul piano concreto, da prove sufficienti. Ha puntualizzato che non potessero costituire validi elementi probatori nè l'incontro Merlino-Delle Chiaie avvenuto la sera dell'11 dicembre nella Via Catania di Roma, in quanto oltre al fatto che esso avrebbe potuto essere del tutto casuale, non poteva certamente indurre nel convincimento che nel corso di esso fosse stato messo a punto il programma degli attentati verificatisi l'indomani, nè la notizia confidenziale ricevuta dal S.I.D. tramite il Serpieri, secondo la quale gli attentati dinamitardi di Roma sarebbero stati compiuti dall'anarchico Merlino per ordine di Delle Chiaie, perchè, per la reticenza del teste suddetto nonchè dell'imputato Tanzilli, di cui il teste stesso era il confidente, non era stato possibile risalire alla fonte primaria dell'accusa nè la dichiarazione del Comacchio Franco, secondo cui alle armi rinvenute in Castelfranco Veneto era implicato anche il Merlino, nel rilievo che tale versione era il risultato di una infelice verbalizzazione del pensiero del Comacchio predetto.

Ha, inoltre, aggiunto la Corte di primo grado che non si potevano, altresì, trarre validi argomenti di prova a carico dell'imputato di cui trattasi dall'atteggiamento accusatorio assunto dal medesimo, dopo il fermo, nei confronti dei componenti del gruppo "22 Marzo", trattandosi di un elemento del tutto equivoco.

La Corte predetta, ha, infine, spiegato l'assoluzione con formula piena dal reato di strage alla Banca Nazionale del Lavoro in Roma, e dagli altri attentati

e reati connessi consumati nella stessa città il 12 dicembre, dal Valpreda, dal Merlino, dal Borghese e dal Gargamelli, osservando che l'organizzazione di tali attentati, caratterizzata da particolare capacità nella scelta dei mezzi, dei tempi, e degli obiettivi della criminosa impresa, ebbe una matrice ben diversa da quella anarchica del gruppo "22 Marzo", sia perchè l'estrema gravità di tali fatti e l'alto livello di mezzi e di professionalità criminale dimostrata nella preparazione e nella esecuzione, contrastavano con le caratteristiche di tale gruppo, formato da giovani squattrinati ed immaturi, i cui "fumosi" programmi, trovavano il loro limite in avventate imprese di guerriglia urbana, fatta di lanci di pietre e di qualche bottiglia molotov, o in scontri con la polizia, e sia perchè gli elementi probatori che li riguardavano singolarmente avevano dimostrato con sufficienza che essi si trovavano in luoghi diversi da quelli in cui vennero fatte esplodere le tre bombe.

Contro le statuizioni di primo grado proponevano impugnazione gli imputati innanzi indicati, nonchè il Procuratore Generale avverso le assoluzioni emesse nei confronti di Valpreda Pietro, Merlino, Borghese, Gargamelli, Pozzan e Massari e la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, decidendo tali gravami, così statuiva:

1) assolveva:

a) Freda e Ventura dai reati di strage continuata, degli attentati dell'Altare della Patria e dei connessi reati di detenzione e porto di esplosivi [capi d'imputazione H), I), I/1), I/2), I/3)] per insufficienza di prove, e riduceva la pena per tutti gli altri reati ascritti ai medesimi, uniti nel vincolo della continuazione, ad anni quindici di reclusione ciascuno;

b) Giannettini Guido dal reato di tentata procurata evasione di Ventura Giovanni perchè il fatto non sussiste e da tutti gli altri reati ascrittigli, unificati in

quello di strage, per insufficienza di prove [capi da A) a U)];

c) Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio dal reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479 c.p.) di cui al capo d'imputazione DD) perchè il fatto non sussiste e concesse al Maletti le attenuanti generiche, ritenute equivalenti sia per il medesimo che per il Labruna alle contestate aggravanti, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di falsità materiale e di favoreggiamento del Pozzan, di cui ai capi EE) e GG) d'imputazione, essendo estinti per prescrizione, riducendo la pena in ordine al reato di favoreggiamento del Giannettini in anni due di reclusione per il Maletti e in anni uno e mesi sei di reclusione;

d) Merlino Mario Michele dalle imputazioni di cui ai capi 2/b) e 3) (strage per l'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro in Roma e attentati all'Altare della Patria) per insufficienza di prove e dichiarava non doversi procedere contro lo stesso in ordine ai connessi reati di danneggiamento e di lesioni lievi, di cui ai capi 3) e 4) d'imputazione perchè estinti per prescrizione;

e) Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testimonianza ascrittogli per insufficienza di prove;

f) Massari Antonio da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto.

2) Concedeva a Ventura Angelo le attenuanti generiche e dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati di detenzione di armi e di esplosivi di cui ai capi d'imputazione T/1), T/3), e T/5) perchè estinti per amnistia; lo dichiarava colpevole di porto illegittimo continuato, così unificati i reati di cui ai capi T/2), T/4), e T/6), determinando la pena in anni uno e mesi 10 di reclusione e L. 250.000 di multa;

3) Dichiarava estinti per prescrizione i reati di detenzione di armi e di esplosivi di cui ai capi T/3), e T/5), ascritti a Marchesin Giancarlo, Comacchio Fran-

co, Zanon Ida e Pan Ruggiero e determinava la pena, nei confronti del primo, per il reato di porto abusivo di armi ed esplosivi (T/4), in anni uno e mesi quattro di reclusione e L. 140.000 di multa, nei confronti del secondo e della terza, per i reati di porto di armi ed esplosivi di cui ai capi T/4) e T/6), unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., in anni uno e mesi otto di reclusione e L. 200.000 di multa e nei confronti del Pan, in ordine al reato di porto di armi ed esplosivi di cui al capo T/4), in anni uno e mesi sei di reclusione e L. 150.000 di multa;

Confermava nel resto la sentenza di primo grado, condannando il Freda Franco e il Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute in favore della parte civile Salfa Giulio.

I giudici di appello sono pervenuti all'assoluzione per insufficienza di prove del Freda e del Ventura dal reato di strage continuata e dai reati connessi, osservando che gli elementi posti dai primi giudici a fondamento della loro statuizione di condanna non erano tali da costituire una solida catena indiziaria che comportasse, quale unica e logica conseguenza, il collegamento tra la condotta dei detti imputati e la strage, in quanto non si poteva escludere che ciascuno di essi avesse altre spiegazioni alternative ugualmente attendibili e che, quindi, data tale equivocità, non erano idonei a fornire una prova tranquillante circa una sicura loro partecipazione morale o materiale agli attentati del 12 dicembre 1969.

In ordine alla statuizione assolutoria del Giannettini, la Corte di secondo grado, premesso che mancava una seria prova sia sul ruolo, attribuito dai primi giudici a detto imputato, di tramite tra la cellula veneta ed i vertici politici e militari, e sia in ordine alla pretesa opera di provocazione che sarebbe stata da lui svolta nell'ambito dell'attività sovversiva di quel gruppo, è pervenuta alla convinzione che la valutazione degli elementi posti a fondamento della decisio-

ne di primo grado non consentiva di ritenerli idonei a fornire, da soli, la certezza di una sua appartenenza alla associazione sovversiva del gruppo Freda-Ventura e, conseguentemente, a tutti i reati di strage e di attentati alla sicurezza pubblica, commessi per la realizzazione del programma criminoso. Ha osservato che se dal complesso degli elementi emergeva il sospetto che l'imputato era al corrente dell'attività sovversiva di costoro e che, anzi, potesse averle dato un qualche apporto, quanto meno nella forma di un costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del servizio segreto per il quale operava, era vero altresì che non sussistevano prove sufficienti per potere con sicurezza affermare che il suo comportamento aveva oltrepassato i limiti della mera connivenza e si fosse risolto in una vera e propria azione di rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati.

Quanto all'assoluzione del Valpreda per insufficienza di prove dall'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e dai connessi reati di porto e detenzione di esplosivi e con formula piena da tutti gli altri attentati attribuitigli, la Corte di secondo grado si è sostanzialmente riportata alle argomentazioni svolte dalla sentenza dei primi giudici, puntualizzando che il dubbio, sul piano psicologico, in ordine alla totale spontaneità di giudizio del testimone Rolandi, scaturiva, soprattutto, dal fatto che quando costui si trovò alla presenza dell'imputato aveva, oltre il ricordo visivo della fisionomia del passeggero trasportato, anche quello ancora più recente dell'immagine riprodotta nella fotografia esibitagli in questura, per cui era possibile che quest'ultima immagine, sovrapponendosi ai suoi originari ricordi, avesse insidiosamente influito nel raffronto mentalmente da lui effettuato tra la figura del Valpreda e la fisionomia della persona da lui descritta, sì da predisporlo all'identificazione, fra le cinque persone presentategli in sede di ricognizione, di quello che più si avvi-

cinava all'immagine riprodotta nella fotografia.

Per quanto riguarda il Merlino, la sentenza impugnata ha ritenuto esatti i motivi posti a fondamento dell'assoluzione con formula dubitativa dai delitti di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e dai connessi reati di detenzione e porto di esplosivo, mentre ha dissentito dalla statuizione di assoluzione con formula ampia da tutti gli altri attentati commessi in Roma il 12 dicembre 1969; a riguardo ha spiegato che sull'imputato incombeva il pesante sospetto di avere concorso, insieme ad altre persone non individuate o rimaste fuori del processo, nell'organizzazione di tutti gli attentati predetti e di avere probabilmente strumentalizzato Valpreda nella esecuzione materiale di uno di essi, quello di Milano, e che, di conseguenza la formula assolutoria non poteva essere che quella dubitativa.

Avverso le statuizioni della sentenza di appello hanno proposto ricorso il Procuratore Generale nei confronti di Freda, di Ventura Giovanni, di Pozzan, di Giannettini, di Merlino, di Valpreda, di Borghese, di Gargamelli, Massari, di Ventura Angelo, di Maletti, di Labruna e di Tanzilli, tutti gli imputati testè indicati, nonchè Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Bagnoli Emilio, Marchesin Giancarlo, Pan Ruggiero, Mutti Claudio e le parti civili Pizzamiglio Angelo, Enrico e Patrizia, nei confronti di Giannettini in ordine al capo in cui è stata esclusa la responsabilità civile del Ministero della Difesa, Parachini Roberto e Salfa Giulio nei confronti di Freda, Ventura e Giannettini in ordine all'assoluzione dei medesimi dal reato di strage continuato. Il Marchesin ed il Pan, hanno poi rincunciato al rispettivo gravame, con atti presentati alla cancelleria di questa Corte.

Il Procuratore Generale ha dedotto con un unico complesso motivo, la violazione degli artt. 475 n. 3 e 524 n. 1 c.p. in relazione alle norme di diritto so-

stanziale la cui violazione forma oggetto delle constatazioni mosse a ciascuno degli imputati, rilevando, in linea generale che i giudici di appello avrebbero violato le regole dell'ermeneutica, per avere considerato gli indizi singolarmente e per avere escluso che ciascuno di essi potesse concorrere ad una convinzione di responsabilità, senza operare in un giudizio critico globale quella valutazione di sintesi, cioè, che consente la concatenazione logica del complesso indiziario.

In particolare ha, poi, dedotto che la sentenza predetta sarebbe pervenuta all'assoluzione per insufficienza di prove del Ventura Giovanni, del Freda, del Giannettini, del Merlino, del Valpreda, del Borghese, del Gargamelli e del Pozzan dai reati di strage continuata e da quelli connessi di attentato alla sicurezza pubblica, di fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi impiegati nelle azioni criminose del 12.12.1969 in violazione dei principi, elaborati da dottrina e giurisprudenza sull'adozione della formula assolutoria per insufficienza di prove, ed obliterando il canone fondamentale che vieta di porre a confronto elementi validi di prova, sia pure indiziaria, con fatti scagionanti probabili o addirittura possibili, dovendo tale confronto effettuarsi tra dati obiettivi e non sul dubbio soggettivo del giudice basato su rapporti e congetture.

Ha puntualizzato, quindi, il Proc. Gen. ricorrente, con riferimento alla posizione di Freda e di Ventura Giovanni, che la ritenuta preminenza di costoro nell'associazione sovversiva con finalità di rovesciamento dell'ordine costituito mediante azioni terroristiche e l'accertato compimento, fino all'8 agosto 1969, da parte degli stessi e dei loro correi rimasti in parte sconosciuti, di ben 17 attentati finalizzati al predetto scopo; il proposito dei detti imputati, manifestato successivamente a tale data, di proseguire nell'attività criminosa con attentati

sempre più gravi, con l'acquisto da parte del Freda e con messa a disposizione del Ventura, di timers dello stesso tipo di quelli certamente adoperati in almeno due degli attentati del 12 dicembre predetto; il fatto che entrambi si istruirono nell'impiego dei timers per la confezione di ordigni esplosivi e ricercarono cassette metalliche quali contenitori degli ordigni stessi; l'esibizione, da parte del Ventura Giovanni, non molto tempo prima degli attentati in discorso, di uno dei timers acquistati dal Freda, al Lorenzon e al Comacchio con il dichiarato intento di usarlo per la preparazione di bombe e l'accertata pretestuosità delle giustificazioni fornite dai due imputati in ordine all'acquisto dei temporizzatori di cui trattasi; l'acquisto, avvenuto in Padova, dove operava la cellula eversiva che faceva capo al Freda, due giorni prima degli attentati in discorso di quattro borse identiche a quelle adoperate in almeno due di tali attentati; la disponibilità da parte dei medesimi di esplosivo avente elementi di identità, per composizione chimica e confezionamento (binitrotoluolo, composto da gelignite di colore blu e di "Semigal-D", di colore rosso, avvolti in carta rossa) usato nell'attentato del 24 luglio e negli attentati del 12 dicembre (dalla perizia era risultato che quello usato per il Pennone dell'Altare della Patria era stato avvolto in carta rossa, uguale a quella che, secondo il teste Codonin Giulio, che avvolgeva parte dell'esplosivo rinvenuto in Castelfranco Veneto); il fatto che il Ventura Giovanni, in prossimità dell'ora in cui esplose la bomba alla Banca N. del Lavoro in Roma si trovava nelle vicinanze, e cioè in Via Lazio, nella sede dell'agenzia Lerici di cui era socio, e, dopo qualche tempo, fu in grado di riferire al Lorenzon particolari assolutamente inediti circa le caratteristiche dell'ordigno impiegato in detto attentato, nonchè le modalità di collocazione dell'ordigno stesso e la situazione dei luoghi, tanto da fare uno schizzo del sottopassaggio di detta banca e, ancora, che qualche giorno prima degli atten-

tati il Ventura Angelo, strettamente collegato al fratello, previde la realizzazione degli stessi, parlando con il Comacchio, e rappresentò allo stesso e alla moglie Zanon, l'opportunità di crearsi un alibi per il pomeriggio del 12 dicembre, costituivano tutti altrettanti indizi di colpevolezza, che la Corte di secondo grado avrebbe dovuto esaminare e valutare non singolarmente contrapponendo a ciascuno di essi dubbi soggettivi basati su ingiustificati probabilismi, ma nel loro complesso e nella loro concatenazione cronologica e logica, concludendo che se avesse proceduto a tale giudizio di sintesi sarebbe pervenuta, al pari della Corte di Assise, ad una convinzione di colpevolezza.

Quanto al Giannettini, il Proc. Gen. ricorrente ha osservato che la incontestata appartenenza di costui alla estrema destra, in perfetta sintonia con le ideologie professate da Freda e da Ventura Giovanni, e con i quali condivideva la necessità di propiziare l'avvento di un regime forte predisponendo l'opinione pubblica ad accettarlo attraverso l'allarme sociale suscitato con atti di sovvertimento, fatti apparire come compiuti da extraparlamentari di sinistra, di cui, con infiltrazioni, veniva provocato il fanatismo rivoluzionario; il fatto che per attuare tali propositi si associò al Freda e al Ventura, nel sodalizio già da costoro costituito, e dei quali, quindi, si servì come strumenti di infiltrazione e di provocazione nelle file dell'ultra sinistra formando, nella sua qualità di informatore del S.I.D., falsi rapporti di contenuto allarmistico; che egli mantenne rapporti continui con i familiari del Ventura Giovanni, dopo l'arresto del medesimo, allo scopo di studiare e scegliere una strategia di difesa, spingendosi ad un punto di compromissione tale da offrire a Ventura Mariangela prova documentale (copia del rapporto Bad. Ems.) autografo dei contatti da lui avuti con il fratello di costei e, successivamente, ad organizzare un progetto di fuga di costui consegnando alla donna predetta una chiave che apriva le celle del

braccio maschile del Carcere di Monza ed una bomboletta-spray, contenente gas irritante, avrebbero dovuto convincere la Corte di secondo grado che il Giannettini ebbe un ruolo rilevante nella attività eversiva, e fu certamente correo del Freda e del Ventura non solo nell'organizzazione del sodalizio eversivo, ma anche in tutti i gravissimi reati ascrittigli.

Per quanto riguarda il Merlino, il Procuratore Gen. ricorrente ha rilevato che anche nell'esame della posizione dell'imputato la Corte suddetta avrebbe posto a confronto di una serie imponente di elementi validi di prova, considerazione di ordine logico che non sarebbero, nè rigorose nè decisive, e, comunque, non idonee a sminuire l'efficacia probatoria dei primi.

Ha in particolare osservato che la sentenza impugnata, avendo ritenuto che il Merlino, implicato nella generale trama eversiva dei gruppi della destra politica facente capo a Stefano Delle Chiaie, e infiltrato nel gruppo anarchico "22 Marzo", aveva avuto in questo non un ruolo di semplice informatore, ma quello di provocatore della preparazione alla violenza dei giovani esaltati componenti di detto circolo; che il medesimo, quando detti giovani, in una riunione tenuta subito dopo il 15 novembre, enunciarono quali obiettivi dei lori prossimi attentati l'Altare della Patiria ed alcune banche fra le quali, su suggerimento del Gargamelli, la sede di Roma della Banca Nazionale del Lavoro, ove lavorava il padre di questi, ne aveva informato Delle Chiaie e che, realizzati proprio tali attentati, si era adoperato per farne addossare la responsabilità agli anarchici (esattamente come previsto nel copione "delle strategie" di "seconda linea") rivelando il deposito di esplosivo della Via Tiburtina ed avanzando l'ipotesi che la conferenza denominata "Cobra", indetta presso il circolo anarchico e tenuta proprio nel pomeriggio del 12 dicembre, era stata truccata in vista di un comodo alibi per gli attentatori, avrebbe dovuto riconoscere al

Merlino la posizione di compartecipe, quanto meno morale, dei reati, non essendosi costui limitato di aderire ad un programma di eversione, ma avendo dato un suo ben preciso contributo alla sua attuazione. Ha ancora rilevato il Proc. Gen. ricorrente che erroneamente i suddetti elementi erano stati ritenuti attaccabili, sotto l'aspetto logico, dalla debolezza dell'alibi addotto dal predetto imputato, nel rilievo che questi, se veramente fosse stato organizzatore ed esecutore materiale degli attentati avrebbe predisposto una tesi difensiva più accurata e dal comportamento del Delle Chiaie, che inizialmente, smentì la tesi difensiva prodotta, nel senso che costui non avrebbe lasciato un proprio complice in balia di se stesso se veramente questi fosse stato compromesso negli attentati. Al riguardo il ricorrente predetto, ha osservato che le due prospettazioni della Corte di secondo grado, testè enucleate, non reggerebbero ad un'analisi critica; la prima in quanto contraddirrebbe al ruolo dalla stessa Corte attribuito al Merlino, di informatore e provocatore, non richiedendo codesto ruolo alcune predisposizioni di alibi; e la seconda perchè l'atteggiamento di Delle Chiaie sarebbe stato dovuto al fatto che soltanto successivamente, e cioè, a seguito della constatazione, da parte della Polizia giudiziaria, di partecipazione materiale del Merlino alle azioni criminose in discorso, insorse la necessità di una giustificazione a cui non era preparato. Ha ancora suggerito il ricorrente che la irrilevanza delle predette argomentazioni della Corte di secondo grado apparirebbe vieppiù evidente di fronte ad altri elementi che la Corte stessa non aveva apprezzato nel suo reale valore, quali: 1) l'appunto che il 16.12.1969 il S.I.D. trasmise ai carabinieri e alla Questura di Roma che indicava proprio nel Merlino l'organizzatore, per conto di Delle Chiaie, degli attentati del 12 dicembre; 2) la falsità dell'alibi del Merlino per il pomeriggio di tale giorno; 3) l'incontro nella notte tra l'11 ed il 12 dicembre predetto con il Delle Chiaie; 4)

la frase "certo che Stefano ci deve stare dentro fino al collo", pronunciata nel corso della telefonata, intercettata dalla polizia, svoltasi tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minetti, figlie di Leda Pagliuca, amante del Delle Chiaie, ed avente ad oggetto la circostanza che il loro fratello Roberto si era prestato a puntellare l'alibi del Merlino, coonestato con la dichiarazione della predetta Maria Grazia, la quale al giudice istruttore di Roma aveva precisato che con quella frase si era riferita agli attentati, e, infine, il collegamento tra il Merlino e la Cellula Veneta che era stato messo in luce dal Comacchio allorchè aveva riferito al G.I. di Padova di avere appreso dai fratelli Ventura, e più precisamente dal Luigi, che al deposito di armi ed esplosivi di Castelfranco Veneto, era interessato il Merlino.

Nei confronti del Valpreda il Procuratore Generale ricorrente ha ribadito la censura che la sentenza impugnata, per addivenire alla statuizione assolutoria, aveva contrapposto a precisi ed obiettivi elementi, fatti scagionanti e probabili, e di avere omesso l'esame di elementi di decisiva rilevanza, se valutati in correlazione fra loro. Ha, in particolare, osservato, in relazione al riconoscimento del Valpreda da parte del tassista Rolandi, che la Corte di Appello, avendo dato atto della buona fede di costui nel riconoscere detto imputato la persona da lui trasportata nei pressi della B.N.A. poco prima dell'esplosione della bomba, e che ciò aveva fatto con certezza, non solo durante il compimento dell'atto formale di riconoscimento, ma anche successivamente nelle numerose occasioni in cui il medesimo era stato costretto a rivolgersi ai carabinieri a causa delle minacce che subiva e persino sul letto di morte, non avrebbe, poi, dovuto sminuire l'efficacia probatoria di tale elemento con il mero sospetto, cioè, con la propria incertezza soggettiva che l'immagine fotografica, sovrapponendosi nelle psiche del Rolandi a quella della persona trasportata, avesse

potuto inconsciamente fuorviarlo, determinandolo all'errore di persona; e ciò tanto più in quanto, - continua il Proc. Gen., - la fotografia esibita in Questura al teste risaliva ad anni prima e non aveva più alcuna rassomiglianza effettiva con l'imputato, come pure tale rassomiglianza non esisteva con l'identikit redatto dall'esperto della Polizia. Ha rilevato ancora il ricorrente che la efficacia della suddetta prova non poteva essere minimamente intaccata dall'alibi del Valpreda in quanto l'assunto secondo cui egli aveva trascorso il pomeriggio del 12.XII, in casa a letto perchè febbricitante, non aveva trovato un conforto pieno nelle deposizioni dei familiari, ritenute non del tutto attendibili per le contraddizioni in cui costoro erano caduti. Ha, infine lamentato il Procuratore Generale che la Corte non avrebbe tenuto conto, nella valutazione degli elementi determinati per il convincimento di colpevolezza, nè della personalità del Valpreda caratterizzata da violenza e aggressività, che lo aveva portato ad affermare la sua ideologia libertaria con l'uso della violenza e che avrebbe offerto una adeguata "chiave di lettura" delle interpretazioni mossegli ed una linea di individuazione della causale dei reati, nè della frase pronunciata dal coimputato Borghese in presenza dell'agente Ippolito nel pomeriggio del 13 dicembre, e cioè: "io sapevo fin dalla mattina che sarebbero scoppiate le bombe. Piero a quest'ora sarà all'estero", nonostante l'evidente valenza indiziaria di essa.

In ordine all'assoluzione per non aver commesso il fatto di Borghese Emilio e di Gargamelli Roberto dai reati di strage continuata e dai connessi reati di fabbricazione, detenzione e porto illegittimi di esplosivi, il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto il vizio di travisamento dei fatti, nel rilievo che mancherebbe in sentenza anzitutto qualsiasi accenno alle rispettive personalità, dalle quali emergevano chiaramente elementi idonei per ritenere i due

coimputati capaci di commettere i fatti loro addebitati, essendo questi estrinsecazione degli intendimenti violenti di cui facevano professione di fede, ed essendo sintomatica al riguardo la esaltazione fanatica del Gargamelli, che indicò come obiettivo di possibili azioni dinamitarde proprio l'agenzia bancaria presso cui era occupato il padre.

In secondo luogo, che dal colloquio avvenuto il 13 dicembre 1969, tra Emilio Borghese e l'agente Ippolito, (conosciuto sotto le mentite spoglie di compagno Andrea), e soprattutto dalle frasi relative alla preventiva conoscenza degli attentati e alla fuga all'estero del Valpreda, non era stato dedotto alcun elemento gravemente indiziario, nonostante tali emergenze dessero la misura del coinvolgimento del Borghese nella serie di attentati posto che, essendo escluso che quei particolari egli avesse potuto apprendere dal Valpreda, già a Milano, altra conclusione non poteva trarsi se non quella che dei fatti stessi egli era venuto a conoscenza ad opera di chi li aveva organizzati o perchè vi aveva preso parte.

In proposito il Procuratore Generale ha osservato che non poteva escludersi che i due predetti imputati fossero stati assoldati con funzioni meramente esecutive, così come lo era stato il Valpreda, dalla stessa organizzazione di cui faceva parte il Merlino, e ciò tanto più in quanto sempre secondo il ricorrente, nessuna rilevanza poteva darsi agli alibi prospettati, data la loro evidente inconferenza.

Contro la statuizione assolutoria del Pozzan, il Procuratore Generale predetto ha denunziato il difetto di motivazione, osservando che la Corte di secondo grado, nonostante la richiesta di conferma della sentenza di primo grado, aveva il dovere di rendere adeguata motivazione sull'appello dell'ufficio della Procura Generale, che non era stato rinunziato, non potendosi ritenere appa-

ganti le apodittiche affermazioni, in ordine al reato di associazione sovversiva, che da tutto il processo non si ricavava la prova certa che il Pozzan avesse svolto in favore dell'associazione una qualche altra attività oltre quella di semplice gregario, e, in ordine alla strage continuata, che egli era solo in possesso di notizie su alcuni degli attentati commessi dal gruppo, ma non sussisteva alcuna prova che vi avesse partecipato. Infatti, sempre ad avviso del ricorrente P.G., la Corte avrebbe dovuto considerare nel suo reale valore indiziante sia i riferimenti precisi al Pozzan scaturenti dalle indagini del commissario Iuliano e dalle dichiarazioni del Tommasoni e del Roveroni sia il fatto che anche nei suoi confronti si era indirizzata l'attività di protezione del S.I.D., la quale non sarebbe stata certamente approntata per un semplice gregario.

A sostegno del ricorso proposto contro Massari Antonio il Procuratore Generale ha dedotto i seguenti due motivi:

1) l'erroneità dell'assoluzione con formula piena dal reato di associazione sovversiva anzichè per estinzione del reato per prescrizione, nel rilievo che, non apparendo *ictu oculi* dalle risultanze processuali la piena innocenza dell'imputato, avrebbe dovuto applicarsi la prima parte dell'art. 152 c.p.p., in conformità alla sentenza di primo grado;

2) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla statuizione di assoluzione con formula piena dai reati di attentati ai treni e dei connessi delitti di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi.

Ha sostenuto che erroneamente l'accusa mossa da Mariangela Ventura era stata ritenuta una escogitazione difensiva e ricattatoria, tramite la sorella del Ventura, sia perchè la donna era stata ritenuta attendibile per altri episodi, obiettivamente riscontrati, sia perchè era stato accertato che la notte tra il giorno 8 e il 9 agosto l'imputato ed il Ventura si trovavano in viaggio da Roma

verso Castelfranco, per cui non avrebbe potuto affermarsi che non sussisteva prova appagante della responsabilità dell'imputato.

Il Procuratore Generale ha censurato la sentenza impugnata per avere assolto Maletti, Labruna e Giannettini dal reato di procurata evasione tentata dal Ventura dal Carcere di Monza (lettera CC) per insussistenza del fatto, degli stessi Maletti e Labruna dal delitto di falsità ideologica di cui al capo DD) di imputazione e per avere concesso al Maletti le attenuanti generiche.

In ordine al primo punto ha osservato che avrebbe dovuto essere mantenuta ferma la statuizione di primo grado che aveva assolto i tre imputati, perchè il fatto non costituisce reato, sull'esatta argomentazione che l'attività degli stessi in favore di Ventura non era uscita ancora dall'ambito della fase preparatoria, mentre dagli atti non emergeva una prova valida per legare la verità storica dell'episodio.

Ha sostenuto il ricorrente che l'accusa mossa a riguardo dallo stesso Ventura e confermata dalla sorella Maria Angela e dalla moglie Pierangela Baietto, le quali a conforto delle loro dichiarazioni esibirono una chiave ed una bomboletta spray, aveva trovato conferma nel fatto che la chiave apriva le porte delle celle del braccio maschile del Carcere di Monza, ove era rinchiuso il Ventura, e che la bomboletta, contenente gas irritante, non in commercio in Italia, era per contenuto, dimensioni e confenzionamento, del tutto identica a quelle adoperate in operazioni di servizio dai dipendenti del S.I.D.. Inoltre, ha soggiunto il Procuratore Generale che l'attendibilità della Maria Angela Ventura non avrebbe dovuto essere messa in dubbio in quanto l'altro episodio, relativo alla copia del rapporto sulla scuola di Bad-Ems, riferito dalla stessa e che Giannettini aveva pure negato, era stato poi riconosciuto verace da quest'ultimo in sede di confronto con la detta teste.

In ordine al secondo punto, il Procuratore ricorrente ha osservato che la Corte di secondo grado ritenendo insussistente il reato sul presupposto che l'atto di autentica, costituito da un modulo a stampa, non era stato coperto nelle sue parti essenziali, ossia in quelle relative alle generalità delle persone, e quindi non idoneo ad integrare il reato di falso, avrebbe errato posto che, non sancendo la legge alcuna nullità in relazione all'omessa indicazione del modo di identificazione del richiedente il passaporto, l'atto rimaneva, comunque, idoneo a conseguire il suo scopo - che di fatto conseguì - potendo il pubblico ufficiale certificante avere conseguito la certezza dell'identità anche per conoscenza diretta dell'interessato.

Ha soggiunto il Procuratore G. ricorrente che, avendo l'atto incriminato un contenuto duplice, quello relativo alla identificazione del dichiarante e l'altro relativo all'apposizione della sottoscrizione in presenza del P.U. certificante, anche ad ammettere la tesi della nullità dell'atto in relazione alla prima parte, tale vizio non avrebbe potuto riflettersi sulla seconda parte, la quale, pertanto, manteneva ferma nel documento la qualità di atto fidefaciente per il principio *utile per inutile non vitiatur*.

Infine, in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, ha denunziato il difetto di motivazione nel rilievo che, a prescindere dalla apoditticità ed equivocità dell'espressione "in base alle modalità del fatto", la Corte di secondo grado avrebbe dovuto tenere presente la gravità dei fatti addebitati all'imputato, per essersi essi concretizzati in interventi devianti e inquinanti del regolare corso della giustizia in un processo estremamente grave.

Anche in ordine al ricorso proposto contro il Ventura Angelo per la concessione delle attenuanti generiche, il Procuratore Generale ha denunciato il difetto di motivazione sull'assunto che la Corte predetta non avrebbe dovuto a

divenire a tale concessione sulla considerazione che il ruolo dell'imputato si era esaurito nei vari episodi di trasferimento e occultamento delle armi, ma avrebbe dovuto tenere conto che le armi non erano fini a sè stesse bensì costituivano dotazione strumentale per il raggiungimento degli scopi dell'associazione sovversiva, e, inoltre, che da questo delitto il medesimo non era stato ritenuto estraneo, essendosi pronunciata declaratoria di non doversi procedere perchè estinto per prescrizione.

Infine, il Procuratore Generale ricorrente, a sostegno del ricorso proposto nei confronti dell'imputato Tanzilli, ha dedotto il travisamento dei fatti e l'omessa valutazione di elementi essenziali. Ha sostenuto che i dubbi espressi nella responsabilità dell'imputato, che in primo grado era stato ritenuto colpevole, dalla Corte d'Appello non avrebbero avuto ragione di essere se questa fosse rimasta ancorata saldamente alle risultanze processuali, le quali postulavano, senza equivoci, che il Tanzilli aveva mentito nel negare che Stefano Serpieri aveva a lui riferito, nel corso di incontri avuti dopo il 12 dicembre 1969, le notizie che indicavano in Merlino e in Delle Chiaie gli organizzatori della strage e che vennero poi, trasfuse nella nota trasmessa ai Carabinieri e alla Questura di Roma il 17.12.1969.

Infatti, ha puntualizzato il ricorrente, gli elementi emersi indicavano quale unico informatore il Serpieri, quale unico dipendente del servizio che lo aveva contattato, il Tanzilli, e quale unica fonte primaria delle notizie di più immediato rilievo, il Merlino.

Nell'interesse di *Valpreda Pietro, Gargamelli Roberto, Torri Rachele, Lovati Ele* e *Valpreda Maddalena*, gli avvocati Guido Calvi, Marco Janni, Nicola Lombardi e Fausto Tarsitano hanno dedotto i seguenti motivi.

1) Violazione dell'art. 479 c.p.p. in relazione all'errata applicazione della for-

mula dubitativa nei confronti di Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana nel rilievo che la statuizione dubitativa sarebbe illegittima non sussistendo nella specie la situazione processuale che autorizza l'adozione della formula dubitativa di assoluzione. Invero, i detti difensori premesso che i giudici di merito hanno svalutato tutti gli altri elementi indizianti che erano alla base del rinvio a giudizio (cioè la partenza per Milano l'11.12.1969, il ritorno a Roma il 13 e il 14 successivi, il cambio del cappotto usato in detto giorno 12, l'alibi fornito dal Valpreda per il giorno della strage), individuando nel riconoscimento operato dal Rolandi l'unico elemento indiziario concreto a carico del Valpreda, ritenuto per altro non tranquillante, hanno sostenuto che l'assoluzione avrebbe dovuto pronunziarsi con formula ampia, e ciò in base al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la formula dubitativa può giustificarsi solo nel presupposto della esistenza di elementi positivi di prova, contrastati da prove contrarie e, non quando, come nel caso di oggetto di esame, sussiste un unico indizio che i giudici stessi hanno svalutato affermando che non offre "garanzia di assoluta tranquillità";

2) violazione ed errata applicazione dell'art. 416 c.p. sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, sull'assunto che la Corte di Appello avrebbe confermato la condanna del Valpreda e del Gargamelli in ordine al delitto ivi configurato senza specificare gli elementi probatori posti a base della sussistenza dei singoli elementi costitutivi del delitto stesso. Hanno puntualizzato, i detti difensori, che l'esistenza di una organizzazione materiale, di un piano esecutivo e di un accordo criminoso era stata ritenuta senza che le lunghe indagini erano valse a provarla, ed inoltre in maniera del tutto contraddittoria giacchè il pressapochismo, il velleitarismo, la disorganizzazione materiale e di idee del gruppo "22 Marzo", evidenziati dalla Corte di Appello nel cor-

so della motivazione, contrastavano con la sussistenza di una organizzazione criminosa;

3) carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 152 c.p.p. in ordine alla esclusione della formula assolutoria piena e alla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta amnistia nei confronti di Torri Rachele, Lovati Ele e Valpreda Maddalena in relazione al delitto di falsa testimonianza.

Si è sostenuto dalla difesa che la sentenza impugnata non avendo enunciato alcuno elemento di prova, sia pure incerto o contraddittorio a carico delle predette imputate ed, anzi, avendo completamente svalutato le deposizioni dei testimoni romani, che sole contrastavano le affermazioni delle imputate stesse, avrebbe dovuto pronunciare, assoluzione con formula ampia e non confermare l'applicazione della causa estintiva della prescrizione.

Nell'interesse di Merlino Mario Michele il difensore ha enunciato i seguenti motivi:

1) mancanza e contraddittorietà della motivazione e conseguente travisamento del fatto in relazione alla nota del S.I.D. del 16.12.1969, alle relative fonti ed al suo autore, nel rilievo che la Corte di secondo grado, su tale punto di decisiva importanza per la posizione dell'imputato, aveva eluso, anzitutto, ogni valutazione del fatto che sin dalla origine la nota predetta era pervenuta ai giudici romani, del fatto che questi non l'avevano acquisita agli atti, come aveva poi fatto il giudice istruttore di Milano, del motivo per cui era stata sostituita dalla lettera dell'ammiraglio Henke del 9.7.1970, nonchè del fatto che la fonte Serpieri, come riferimento originario delle notizie sull'alibi di Merlino era stata indicata proprio dal medesimo attraverso la memoria dei suoi difensori il 15.11.1970, e, in secondo luogo, era caduta in contraddizione allorchè, dopo aver ritenuto che autore della nota non poteva essere Giannettini in quanto in

calce era scritto che la fonte era il Serpieri, aveva escluso, per concedere l'insufficienza del dubbio al Tanzilli, che tutte le notizie contenute nella nota stessa potessero provenire dal Serpieri;

2) motivazione lacunosa incoerente e contraddittoria sull'alibi prodotto dall'imputato, sull'assunto che la sentenza aveva qualificato detto alibi privo di consistenza senza considerare che quest'ultimo lo aveva palesato al Serpieri prima di essere interrogato e senza porsi la problematica del perchè esso non fosse stato controllato con immediatezza. La difesa al riguardo ha soggiunto che tale mancato controllo immediato aveva impedito al Merlino di dimostrare ove fosse in quel momento e aveva avvalorato nel contempo le false affermazioni della "nota", traendo argomento a conferma della inconsistenza dell'assunto difensivo dal contenuto della telefonata delle sorelle Minetti, senza tenere conto, fra l'altro, che costoro si riferivano a loro opinioni e non a fatti a loro conoscenza diretta;

3) motivazione illogica sulla scelta degli obiettivi quale ulteriore elemento a carico dell'imputato.

In proposito si è sostenuto dalla difesa che la sentenza impugnata indicando il Merlino come "colui che con maggior grado di probabilità poteva avere portato la notizia della scelta degli obiettivi da colpire con gli attentati, fatta il 16 novembre 1969, dai componenti, al di fuori del gruppo "22 Marzo", avrebbe fatto un'affermazione arbitraria ed illogica: arbitraria, in quanto non risultava da alcun atto processuale che l'imputato predetto avesse avuto rapporti con persone sospettate dagli attentati in un qualsiasi momento anteriore alla programmazione di essi; illogica, perchè era impensabile che il medesimo fosse il tramite di quelle notizie che convogliavano i sospetti su di lui.

Il difensore di Borghese Emilio con un unico motivo ha denunciato la vio-

lazione degli artt. 524 n. 1 e 475 n. 3 c.p.p. in relazione all'art. 416 cod. proc. pen. nel rilievo che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto la susssitenza del reato di associazione per delinquere e la corresponsabilità di detto imputato con motivazione in parte apodittica ed in parte in contrasto con le risultanze processuali e omettendo di esaminare circostanze di decisiva importanza. Ha anzitutto sostenuto che la partecipazione a tutte le manifestazioni di massa, nella quale i giudici di merito avevano fatto consistere l'attività criminosa del sodalizio, non sarebbe idonea a costituire il programma di attività criminosa richiesto dall'art. 416 per la configurazione del reato in esso ipotizzato. Ha ancora sostenuto il difensore del ricorrente che la sentenza non avrebbe considerato il dato di fatto rappresentato dall'assenza di una qualsiasi organizzazione, sia pure rudimentale, che potesse realizzare una associazione a delinquere, nè il fatto che l'imputato non aveva mai preso parte a quelle pretese riunioni ristrette, cui aveva fatto riferimento l'agente Ippolito.

Nell'interesse di Bagnoli Emilio e Di Cola Enrico sono stati dedotti i seguenti motivi comuni:

1) e 2) omesso esame dei primi tre motivi di appello in ordine alla inconsistenza probatoria del reato per associazione per delinquere nella sua oggettività ed in ordine alla personale responsabilità del Bagnoli e del Di Cola, nel rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato le censure predette, limitandosi ad un pedissequo riassunto delle considerazioni fatte dai primi giudici ed omettendo di esaminare in qualsiasi modo "la problematica relativa alla posizione del Di Cola";

3) erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 260 c.p., sotto il profilo del difetto sostanziale di motivazione, per essersi i giudici di appello limitati a confermare la statuizione al riguardo con un mero richiamo alle argomentazioni

svolte dalla sentenza di primo grado circa la pretesa detenzione di dati relativi alla ubicazione di sedi N.A.T.O.

Il difensore del Della Savia con un primo motivo ha criticato la sentenza per avere affermato la responsabilità dell'imputato pur non risultando dagli atti che qualcuno avesse mai visto l'esplosivo e che questo non era stato in realtà trovato, e con un secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche sull'assunto che il diniego non era giustificato in considerazione della giovane età dell'imputato all'epoca dei fatti.

A sostegno del ricorso proposto da Freda Franco il difensore avvocato Mazzucca ha enunciato sei motivi:

Con il primo motivo si è osservato che la motivazione della sentenza in ordine alla sussitenza dell'associazione sovversiva e della posizione dell'imputato in essa sarebbe viziata da profonda illogicità e da contraddizioni nel rilievo che la responsabilità di costui sarebbe stata affermata in base a fonti di accuse che non offrivano garanzia di obiettività e riscontri tali da giustificare la condanna, avendo la stessa Corte affermato che nè il Pan nè il Ventura erano sempre e del tutto attendibili, ed, inoltre, che nessuno elemento probatorio era stato indicato relativamente alla consistenza dell'associazione sovversiva e alla sua capacità di raggiungere lo scopo eversivo prefissato, non potendo questo ritenersi sussistente dal mero fatto che due o tre persone enuncino programmi velleitari di sovversione.

Con il secondo motivo si è sostenuto che la motivazione della sentenza sarebbe assolutamente carente e piena di contraddizioni in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per gli attentati al Rettorato di Padova, alla Fiera e alla Stazione di Milano, ai Palazzi di Giustizia di Roma e di Torino e ai treni nella notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969. Si è assunto che la Corte di secondo gra-

do avrebbe fondato la convinzione di colpevolezza unicamente sulle dichiarazioni fantasiose del Pan e sulle mendaci accuse del Ventura, senza accertare se sussistevano elementi di riscontro obiettivi idonei a verificare se dette accuse fossero credibili o meno o interessate; inoltre, la sentenza avrebbe fondato l'affermazione di colpevolezza sulla convinzione che l'imputato era a capo dell'associazione sovversiva e, quindi, doveva sapere, e ciò in violazione del principio che impone la dimostrazione della responsabilità individuale in relazione ai singoli episodi contestati, con separati capi d'imputazione.

Con il terzo motivo la difesa ha criticato l'assoluzione per insufficienza di prove dalla strage e dai reati di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi, sostenendo che non sussisteva quella serie di indizi di responsabilità aventi, individualmente considerato, i requisiti della certezza della gravità ed univocità, che sola può autorizzare tale statuizione. In particolare ha sostenuto che la Corte di secondo grado avendo ritenuto che non esisteva alcun valido argomento, sul piano logico per attribuire gli attentati del 12 dicembre alla stessa matrice cui erano stati debitati quelli commessi fino all'8 agosto 1969; che non sussisteva quella caratteristica di crescendo quantitativo e qualitativo valorizzato dai primi giudici; che nessun riscontro era emerso su un accordo tra Freda e Delle Chiaie avente ad oggetto ulteriori attentati che sotto il profilo tecnico non era possibile affermare che i temporizzatori acquistati dal Freda fossero esattamente dello stesso tipo di quelli usati per la strage, non avrebbe dovuto pervenire ad una assoluzione dubitativa ma piena.

Con il quarto motivo è stato denunziato il difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato relativamente alla detenzione e porto di armi, nel rilievo, del tutto generico, che mancherebbe qualsiasi prova a carico.

Con il quinto motivo si è chiesto che venga dichiarata la prescrizione in

ordine ai reati di fabbricazione, detenzione e porto illegittimo dei tre ordigni fatti scoppiare in Roma ed in Torino il 12.5.1969 (capi E-1, E-2, E-3, d'imputazione), nonchè al reato di cui agli artt. 302 e 283 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui al capo I e II del titolo I) sull'assunto che sarebbe decorso il termine massimo, essendo venuto meno, con l'assoluzione del Giannettini, l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. e non essendo configurabile quella di cui all'art. 61 n. 2 c.p. "per la mancata corrispondenza del fatto alla fattispecie prevista dalla legge".

Infine con il sesto motivo la difesa ha criticato la sentenza per aver questo negato la concessione delle attenuanti generiche in base alla semplice considerazione della natura dei reati e delle modalità del fatto, senza tenere alcun conto della giovane età dell'imputato al momento dei fatti, alla sua incensuratezza e alle condizioni di vita individuale e sociale espressamente indicate nei motivi di appello quali indici di valutazione.

A sostegno del ricorso di Ventura Giovanni il difensore, avvocato Ivo Reina, ha dedotto i seguenti motivi:

1) e 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del detto imputato per il reato di cui all'art. 270 c.p. sull'assunto che la sentenza impugnata non avrebbe adempiuto all'obbligo della motivazione sull'esistenza dell'associazione. Ha sostenuto che i giudici di merito avrebbero dovuto, in base ad elementi concreti, delineare lo schema del sodalizio criminoso, individuare i partecipanti, accertare l'idoneità dell'organizzazione a raggiungere le finalità propostosi, e quindi dimostrare l'attività di proselitismo di organizzazione e di contatti diretti a reclutare adepti; ed ha soggiunto che tale prova non poteva darsi attraverso la partecipazione agli attentati, essendo questa un'attività ben distinta da quella preveduta dall'art. 270 c.p.; in-

fatti la prima riguarda i reati autonomi separatamente contestati (gli attentati), mentre la promozione e la direzione dell'associazione concerne un'attività diversa da quella di preparare attentati;

3) difetto di motivazione sulla ritenuta responsabilità del Ventura in ordine agli attentati al Rettorato di Padova e a quelli di Milano del 25 aprile 1969 nel rilievo che codesta responsabilità sarebbe stata dai giudici di merito affermata esclusivamente in base all'esistenza dell'associazione sovversiva ed al ruolo di rilievo che l'imputato vi ricopriva, e ciò in violazione del principio secondo cui la responsabilità per i reati che si ricollegano al suo programma va dimostrato in relazione a ciascuno dei capi o associati, e non in relazione all'esistenza del vincolo associativo;

4) illogicità e carenza di motivazione per omesso esame di circostanze rilevanti sulla ritenuta responsabilità del Ventura in ordine agli attentati ai treni sostenendosi che la Corte di secondo grado, pur avendo ritenuto che non sussistevano prove convincenti circa la partecipazione materiale del Ventura, ne aveva poi affermato la colpevolezza in base alle confidenze fatte dallo stesso imputato al Lorenzon e al Pan e alle dichiarazioni del Comacchio senza considerare che sulla attendibilità di costoro aveva in altra parte della motivazione avanzato dubbi, e che i pretesi riscontri a conferma della bontà dell'accusa non potevano essere considerati tali giacchè l'aver detto, dopo gli attentati, che gli orologi "Rhule" erano in vendita nei supermercati e che l'esplosivo usato era tritolo, altro non significava che riferimenti di fatti già pubblicizzati dalla stampa e dalla televisione. In ordine al difetto di motivazione ha poi precisato che la Corte non aveva in alcun modo esaminato gli elementi indicati nei motivi di appello a dimostrazione del mendacio delle dichiarazioni del Pan e del Comacchio;

5) illegittimità della statuizione di assoluzione per insufficicenza di prove dal reato di strage continuata e dei connessi delitti di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi, nel rilievo che non sussisteva la situazione processuale per l'adozione di tale formula assolutoria.

Si è sostenuto che avendo la sentenza impugnata ritenuto che non esisteva alcun valido argomento sul piano tecnico per attribuire gli attentati del 12 dicembre alla stessa matrice di quelli commessi dal 15 aprile all'8 agosto 1969; che non si poteva presumere che nei fatti del 12 dicembre predetto fossero stati adoperati timers in deviazione da 60 minuti, del tipo, cioè, di quelli acquistati da Freda; che dalla consegna da parte del Ventura al Comacchio di un timer non si poteva acquisire alcun specifico apporto indiziario per legare la responsabilità del Ventura alla strage; che l'argomento rappresentato dall'acquisto delle borse Padova si era dimostrato evanescente e privo di ogni rilevanza probatoria; che neppure dalla confidenza del fratello di Giovanni Ventura al Pan ed al Comacchio si poteva trarre un valido argomento indiziario a carico degli imputati; che non era possibile affermare che l'alibi del Ventura in ordine al suo arrivo a Roma il giorno 12 dicembre fosse da disattendere e che il tenore delle frasi attribuite dal Lorenzon al Ventura non si poteva interpretare come ammissione implicita di responsabilità; la conclusione avrebbe dovuto essere quella di mandare assolto l'imputato con formula piena, non sussistendo nemmeno una serie di indizi incompleta per giustificare l'assoluzione con formula dubitativa;

6) omessa motivazione in relazione alla mancata precisazione (ai fini dell'eventuale applicazione della prescrizione) della data dei fatti di detenzione e porto di armi, nonchè in ordine alla responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel porto di armi, nel rilievo che non è sufficinete la consapevolezza del muta-

mento di nascondiglio per poter affermare la sussistenza del concorso in tale reato;

7) difetto di motivazione in ordine allo specifico motivo di appello proposto per criticare l'affermazione di responsabilità per il reato di calunnia in danno del Lorenzon, sostenendo che la Corte di secondo grado avrebbe dovuto considerare la prospettazione della lagnanza con riferimento a tutte le invenzioni del "mitomane" Lorenzon, peraltro dal medesimo ritrattate con dichiarazione mai smentita dinanzi al magistrato;

8) e 9) con questi mezzi si è chiesta la declaratoria di improcedibilità in ordine al reato di cui all'art. 302 c.p., nonchè in ordine ai tentativi di esplosione nei palazzi di giustizia di Torino e Roma del 12.5.1969 (capo E d'imputazione), nel rilievo che questi sarebbero rimasti estinti per il decorso del tempo stabilito per la prescrizione, tenendo conto che per quest'ultimo reato non sussisterebbero le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 112 n. 1 c.p.;

10) difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, per avere la Corte di secondo grado adottato la statuizione negativa facendo soltanto riferimento alla natura dei reati e alle modalità dei fatti, e senza tenere conto degli specifici motivi prospettati per l'accoglimento della richiesta, e cioè, la giovane età dell'imputato la sua incensuratezza e, soprattutto della sua confessione sia pure parziale, che aveva chiarito molti fatti che sarebbero rimasti oscuri e accomunando la sua posizione a quella del Freda, che era stato considerato capo indiscusso dell'associazione sovversiva e che aveva costantemente negato anche i fatti sui quali la sua responsabilità era stata acclarata;

11) illegittimo diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 4 della legge n. 15 del 1980, nel rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, egli aveva collaborato a far luce sulla vicenda perchè aveva palesato

agli inquirenti quanto sapeva senza nulla omettere;

12) e 13) difetto assoluto di motivazione sulla determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione per avere i giudici di merito irrogato una pena quasi nel massimo con la stereotipata locuzione "pena congrua, tenendo conto dell'art. 133 c.p." che non ha nessun significato, e comunque, senza tenere conto del comportamento processuale dell'imputato che aveva cercato di collaborare con la giustizia per la ricerca della verità.

Al sostegno del ricorso presentato dal Ventura Angelo, il difensore, con un unico motivo, ha sostenuto che la Corte di secondo grado avrebbe dovuto ritenere nel fatto addebitato all'imputato, il trasporto illegittimo delle armi e non il porto giacchè per le modalità in cui il cambiamento del nascondiglio era avvenuto, non sussistevano le condizioni di immediata utilizzabilità della stessa. Ha, poi sostenuto che la detta Corte avrebbe dovuto applicare al reato ritenuto a carico dell'imputato l'amnistia concessa con decreto P.R. n. 283 del 1970, in quanto questa sarebbe applicabile oltre che per i delitti commessi a causa o in occasione di manifestazioni sindacali, anche per quelle ispirate da finalità politiche.

Il difensore del Pozzan, con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza sotto il profilo della mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione con formula piena relativamente a tutte le imputazioni contestate, nel rilievo che i giudici di merito non avrebbero indicato analiticamente gli elementi ritenuti pregiudizievoli all'imputato e quelli favorevoli al medesimo, ed avrebbero affermato il suo ruolo di partecipe all'associazione sovversiva con il mero riferimento alla sua amicizia con il Freda ed alla messa a disposizione, per le riunioni, della sua casa, e pronunciato l'assoluzione con formula dubitativa da tutte le altre imputazioni, nonostante aves-

sero ritenuto che dal processo non emergevano prove certe in ordine alla sua partecipazione alla esecuzione materiale dei vari attentati dinamitardi.

Nell'interesse di Giannettini Guido, i difensori hanno denunziato, con un unico motivo, la violazione dell'art. 524 n. 3 c.p.p. in relazione agli artt. 475 n. 3 e 479 stesso codice, per mancanza di motivazione e contraddittorietà tra la motivazione stessa ed il dispositivo. Si è sostenuto che l'errore fondamentale della decisione sarebbe costituita dal fatto che i giudici di appello, dopo avere svuotato sistematicamente di significato tutte le circostanze apparse indizianti alla Corte di Assise, negando qualsiasi validità alla argomentazione di quest'ultima; e dopo avere sostenuto che nel comportamento del Giannettini nel periodo in cui l'associazione sovversiva del Freda e del Ventura era in atto e commetteva attentati; non si ravvisava alcunchè di sospetto e che dalla condotta del medesimo, posteriore alla strage di Piazza Fontana, non emergevano indizi contro costui, aveva, poi, applicato la formula dubitativa soltanto in considerazione di "una qualche ambiguità" nel comportamento generale del Giannettini e del "ripetuto ricorso alla persona del medesimo da parte del Freda e del Ventura"; in base, cioè, ad una mera supposizione, ad un sospetto, che non autorizzava l'adozione della formula predetta, dovendo il dubbio scaturire da prove oggettive. Hanno, quindi, concluso i detti difensori che, non sussistendo alcun serio indizio costituito da fatto assolutamente certo, dal quale potesse trarsi una sola ed univoca deduzione, i giudici di appello avrebbero dovuto pronunciare l'assoluzione con formula ampia.

A sostegno del ricorso di Mutti Claudio, si è ribadita, con un unico motivo, l'eccezione di nullità della ordinanza di rinvio a giudizio, e quindi dei giudizi di primo e secondo grado, per mancata contestazione del reato per cui era stato ritenuto colpevole. Si è sostenuto che la Corte di secondo grado, affermando

che nessuna violazione di legge era stata commessa in quanto il Mutti era stato ampiamente interrogato sul fatto così come poi ritenuto con la contestazione ritenuta nel provvedimento di rinvio a giudizio, avrebbe errato perchè il nuovo fatto era del tutto diverso dall'attività sovversiva che si era esplicata attraverso vari attentati avvenuti nel 1968 e nel 1969, e sulla quale il Mutti si era sempre difeso.

In secondo luogo è stata ribadita anche la tesi della non configurabilità del tentativo nel reato di favoreggiamento, sul presupposto della natura formale di tale delitto.

A sostegno del ricorso del Tanzilli, il difensore con un unico motivo ha denunziato la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla assoluzione con formula dubitativa adottata, puntualizzando che il primo vizio deriverebbe dall'omesso esame di circostanze decisive, e la contraddittorietà dal fatto che la Corte in base all'esito della valutazione degli elementi processuali avrebbe dovuto adottare la formula assolutoria piena.

Nell'interesse dell'imputato Maletti è stata denunziata la violazione dell'art. 475 c.p.p. in relazione alla condanna dell'imputato per il reato di favoreggiamento del Giannettini e alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati di favoreggiamento del Pozzan e di falsità materiale, sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di detti delitti. (Motivi 1 e 2)

In ordine alla imputazione di falsità materiale ha dedotto che la Corte di secondo grado, affermando che la firma falsa apposta dal Cap. Labruna era riferibile anche ad una ipotesi di responsabilità del Maletti dovendosi presuppore l'implicito concorso di costui, avrebbe operato un "arbitrio logico e morale"; (motivo 3°) e, in ordine al favoreggiamento sia del Giannettini che

del Pozzan, che non avrebbe dato una giustificazione logica dell'aiuto, una volta esclusa l'originaria ipotesi accusatoria che presupponeva la colpevolezza dei due favoriti. Ha concluso che la Corte in dipendenza dell'assoluzione di costoro avrebbe dovuto ritenere che l'aiuto era stato dato non per intralciare le investigazioni dell'Autorità giudiziaria, ma per finalità inerenti ai compiti istituzionali dell'Ufficio di cui l'imputato era a capo. (Motivo 4°)

Nell'interesse dell'imputato Labruna Antonio sono stati enunciati i seguenti motivi:

1) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e della esecuzione di un ordine legittimo, nel rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutato la problematica complessa posta dalla sussistenza di ordine che il Labruna non poteva non eseguire e non avrebbe esattamente interpretate ed applicato la norma contenuta nell'art. 54 del cod. pen., sia con riferimento al favoreggiamento del Giannettini che a quello del Pozzan;

2) mancanza di motivazione sugli estremi costitutivi dei delitti di favoreggiamento, sull'assunto che la Corte di secondo grado non avrebbe tenuto conto che l'imputato aveva agito nel convincimento di realizzare finalità di servizio, utilizzando il Giannettini ed il Pozzan per l'infiltrazione fra i fuoriusciti politici, e che di conseguenza non poteva ritenersi sussistente l'elemento psichico del reato in discorso.

Le parti civili Pizzamiglio Angelo, Enrico e Patrizia, tramite il loro difensore avvocato Vincenzo Azzariti Bova, hanno dedotto la nullità della sentenza impugnata in ordine:

1) alla parte in cui si esclude la responsabilità civile del Ministero della difesa, sotto il proflilo della mancanza di motivazione, nel rilievo che la Corte d'Assise

d'Appello avrebbe dovuto esaminare la questione proposta con l'apposito motivo di impugnazione indipendentemente dall'assoluzione degli imputati;
2) alla parte in cui omette di esaminare il comportamento dei testimoni Andreotti, Rumor, Tanassi, Zagari, Mieli, Henke e degli altri ufficiali proposti al S.I.D. per motivazione insufficiente e contraddittoria;
3) alla parte in cui viene rigettata la richiesta di trasmissione degli atti al P.M. per motivazione insufficiente, nel rilievo che la Corte di secondo grado, pur avendo evidenziato la concorrente responsabilità penale di Delle Chiaie Stefano in relazione all'attività di Merlino Mario che dava luogo al concorso dei due gruppi di imputati nella realizzazione della strage di Milano e nella consumazione del reato di associazione sovversiva, aveva rigettata la richiesta di dette parti civili, senza un'adeguata motivazione;
4) alla parte in cui rigetta la istanza di sospensione del giudizio di appello e alla parte in cui analizza le prove acquisite davanti alla Corte di Assise di Potenza, nel procedimento a carico del Gen. Malizia Saverio senza escutere i testimoni direttamente;
5) alla erronea valutazione di ogni situazione indiziante, nel senso che i vari elementi emersi a carico degli imputati erano stati singolarmente analizzati senza tenere conto della complessità, della gravità e della imponenza degli elementi indiziari stessi, con conseguente statuizione assolutoria errata.

La parte civile Roberto Parachini, tramite i difensori avv.ti Marcello Gentili e Gaetano Pecorella hanno dedotto, un unico complesso motivo - con il quale analizzano tutti gli elementi probatori emersi a carico dei tre imputati Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini - violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. in relazione all'art. 422 c.p., sotto il profilo della mancanza di motivazione e travisamento dei fatti relativi alla prova della continuità dell'azione terro-

ristica a fine di eversione dell'ordine democratico.

Si è sostenuto, attraverso una valutazione approfondita di ogni elemento indiziante volta a dimostrare la interpretazione travisante fattane dal giudice di secondo grado, che la responsabilità dei tre imputati non avrebbe dovuto escludersi, sia pure in forma dubitativa, trovando nell'imponente quantità di indizi emersi un pieno supporto probatorio.

Hanno puntualizzato che la Corte di secondo grado se avesse valutato nel loro complesso la identità delle caratteristiche morfologiche e tecniche dei timers usati negli attentati del 12 dicembre con quelli acquistati dal Freda, le dichiarazioni estramamente precise rese al Lorenzon e ad altri dal Ventura e dal Freda, relative ai fatti per cui è processo, la realizzazione degli attentati dinamitardi con l'adozione dei timers, l'apprendimento del loro funzionamento e l'uso di cassette metalliche e la continuazione dell'attività sovversiva e del sodalizio fra i tre imputati predetti anche dopo il dicembre 1969, avrebbe dovuto confermare la decisione di colpevolezza dei primi giudici.

La parte civile Salfa Giulio, tramite il difensore avvocato Alessandro Garlatti ha dedotto con un unico motivo il travisamento dei fatti e l'omesso esame di elementi e avvenimenti decisivi per l'affermazione della responsabilità del Freda, del Ventura e del Giannettini in ordine al reato di strage continuata, nel rilievo che la Corte di secondo grado non avrebbe considerato e apprezzato nella loro efficacia probatoria tutti gli elementi posti a fondamento della statuizione di colpevolezza emessa dai primi giudici.

Osserva in diritto

Rileva preliminarmente il Collegio che i ricorsi proposti da Marchesin Giancarlo e da Pan Ruggiero devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi degli artt. 207 e 209 c.p.p. avendovi essi ritualmente rinunciato.

Sempre preliminarmente osserva che il ricorso proposto dalla parte civile Salfa Giulio avverso la statuizione di assoluzione per insufficienza di prove del Freda e del Ventura dai reati di strage continuata e dei connessi reati relativi agli ordigni esplosivi, deve ritenersi parimenti inammissibile per mancanza di interesse. Questo, richiesto espressamente a pena d'inammissibilità dal primo comma dell'art. 190 c.p.p., sussiste solo quando il provvedimento comporta la possibilità della lesione in concreto di un diritto o di altro interesse giuridico della parte che lo impugna; onde è escluso il diritto ad impugnare ogni volta che si esaurisca nella pretesa meramente teorica della esattezza giuridica della pronuncia. Nella fatispecie in esame, il Salfa riportò le lesioni ed il conseguente pregiudizio patrimoniale, non già in conseguenza degli attentati compiuti alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Milano o a quella del Lavoro in Roma, ma a seguito dell'attentato commesso il 25.4.1969 all'interno dello stand della Fiat della Fiera Campionaria di Milano (capi D) e D.5) d'imputazione), per i quali il Freda ed il Ventura sono stati condannati sia in primo che in secondo grado oltre che alle spese processuali anche al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore del Salfa predetto; onde è evidente che non sussiste il richiesto interesse, il quale può riconoscersi sussistente soltanto nei confronti del Giannettini, essendo stato costui assolto per insufficienza di prove in secondo grado non solo dal delitto di strage continuata ma anche da tutti gli altri reati, fra i quali l'attentato dinamitardo allo Stand-Fiat citato. Pertanto il ricorso di cui trattasi deve formare oggetto di esame soltanto nei limiti testè precisati.

Passando, quindi, all'esame del merito dei ricorsi, si osserva che la disamina, per ragioni di ordine sistematico, deve anzitutto avere per oggetto il gravame proposto dal Procuratore Generale contro i singoli imputati o gruppi di im-

putati.

Al riguardo è da rilevare subito che la violazione, dedotta in via generale, dei principi di ermeneutica delle prove indiziarie acquisite in ordine ai due reati di strage ed a quelli connessi di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi con conseguente pronuncia di assoluzione con formula dubitativa, è fondata nei confronti di Merlino, Freda, Ventura e Valpreda Piero. E ciò non già perchè la Corte di assise di appello avrebbe "inteso", secondo il P.M. impugnante, dichiaratamente rimanere ancorata ai fatti di causa senza alzare gli occhi dalle carte processuali ignorando il contesto storico e sociale in cui i fenomeni eversivi erano sorti: - chè il giudice deve tenere conto esclusivamente delle emergenze processuali e solo in base ad esse deve formulare il proprio convincimento di colpevolezza o di innocenza, - ma per non avere apprezzato tale risultanze in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalla legge od elaborati dalla giurisprudenza.

Invero, in tema di obbligo della motivazione, sancito dalle norme processuali come fondamentale, essa per essere legale, deve avere i caratteri essenziali che la qualificano motivazione propriamente detta, i quali sono: 1) quello della correttezza, nel senso della sua aderenza alle risultanze probatorie acquisite; 2) quello della completezza, nel senso della sua estensione a tutti gli elementi, offerti dal processo, influenti per la formazione dei singoli giudizi e conducenti al giudizio decisivo; 3) quella della logicità nel senso della sua conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento ed a questo conferiamo la natura di atto di dimostrazione della verità.

L'assenza di uno o più di questi caratteri esclude in quello che è stato l'elaborato motivo del giudizio di merito la natura di vera e propria motivazione, il che si usa anche esprimere con la qualifica di motivazione apparente che

vale, giuridicamente, mancanza di motivazione.

Orbene la sentenza impugnata presenta siffatte carenze in ordine alla posizione dei predetti quattro imputati, posto che i giudici di secondo grado o hanno apprezzato superficialmente, e talora illogicamente o con travisamento di fatti, le salienti risultanze processuali poste a base del loro convicimento, o hanno omesso l'esame di elementi rilevanti e decisivi, o hanno trascurato di valutare tutti gli indizi acquisiti nel loro complesso, per cui la decisione ultima di assoluzione di detti imputati dai reati di strage è la risultante di diversi giudizi l'uno indipendente dall'altro e, talora, contrapposti.

Indubbiamente nel processo indiziario, quale è quello di specie relativamente ai delitti di strage in discorso, la regola è che gli indizi devono portare ad un convincimento che non deve avere contro di sè alcuna dubbiezza ragionevole: da qui il principio della certezza e della concordanza degli indizi perchè possano assurgere a dignità di prova.

Senonchè, è pure principio indiscusso che, una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, la sua efficacia indiziante deve essere vagliata, e quindi affermata o negata, in base ad elementi probatori o indizianti obiettivamente accertati e non già attraverso congetture: chè, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti ed opinioni del tutto personali, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e bene determinata interpretazione.

Nel caso oggetto di esame, il giudice di appello non si è attenuto a tali criteri in quanto, mentre da una parte ha tentato di vanificare in tutto o in parte l'efficacia indiziante di ogni singolo elemento obiettivamente accertato, con mere supposizioni e costruzioni ipotetiche del tutto soggettive, come tali irrilevanti sul piano della ermeneutica delle prove, dall'altra ha omesso di esamina-

re gli elementi stessi nel loro complesso e nella loro concatenazione logica e cronologica, di guisa che è mancata quella sintesi di giudizio di valore degli elementi considerati, sulla quale deve essere basata ogni statuizione. Ma, quel che è più grave dal punto di vista della motivazione, tale sintesi è mancata su un punto essenziale, prospettato da alcune parti civili, cioè, se i gravissimi reati in discorso fossero dovuti all'azione criminosa congiunta del gruppo terroristico, Freda - Ventura e dal gruppo Valpreda o comunque, da qualcuno di quest'ultimo raggruppamento, tramite l'intermediazione del Merlino, il quale avrebbe potuto, quantomeno, "agganciare" il Valpreda stesso per fargli collocare gli ordigni agli istituti bancari di Milano. Invero, la Corte di assise d'appello, pur avendo osservato che tale collegamento fosse tutt'altro che irragionevole, non ha tuttavia ritenuto di approfondire la questione osservando che, sul piano concreto, non emergevano validi elementi probatori, e, su quello giuridico, che fin dall'inizio del procedimento era mancata una visione unitaria delle contestazioni che permettesse una specifica collocazione di ognuno degli imputati predetti nell'ambito di un comune disegno criminoso.

Ma tale argomentazione è censurabile, sotto il primo aspetto, in quanto anche sul punto la Corte predetta ha svalutato, come più diffusamente si dirà infra, indizi obiettivamente certi con illazioni, e sotto l'aspetto giuridico, in quanto, nonostante la mancanza di una iniziale contestazione concorsuale, avrebbe potuto emettere, senza incorrere nella violazione dell'art. 477 c.p.p., condanna nei confronti degli uni e degli altri qualora avesse accertato la sussistenza di una concertata azione criminosa. Invero, l'obbligo del principio di correlazione tra il fatto enunciato negli atti fondamentali di contestazione dell'accusa e quello ritenuto in sentenza è stato stabilito dal legislatore, con la norma citata, in vista dell'esigenza di una completa informazione dell'imputa-

to, affinchè questi sia posto in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, con riferimento ad un ben determinato campo di contestazioni e di accuse e tende ad evitare che l'imputato stesso sia esposto alla possibilità di vedersi giudicare e condannare per un fatto del quale non ha avuto preventiva conoscenza; di conseguenza, ai fini del citato articolo, possono avere rilevanza solo quelle modificazioni, successive all'accusa originaria, relative a circostanze e fatti determinati, tali da mutare l'ambito della contestazione.

In sostanza, può aversi mutazione dell'accusa solo quando, a causa di una modificazione dei termini essenziali della contestazione formale (che, peraltro bene può essere integrata in sede di interrogatorio) il pieno esercizio del diritto di difesa si dimostri inattuale.

Discende come corollario, che non si ha mutazione del fatto contestato quando venga modificato solo un aspetto secondario della imputazione.

Da qui le reiterate decisioni di questa Corte che hanno escluso mutamento del fatto, e quindi la violazione del citato art. 477, nel caso in cui contestato originariamente il concorso materiale del reato, sia stato poi ritenuto in sentenza il concorso morale o viceversa, e che tale correlazione non viene meno nemmeno quando alcuno, imputato unico, venga condannato come concorrente (v. per ult. sent. Sez. I - 22.1.1979 in S. P. 1980 - III - 235). Ciò evidentemente perchè in siffatte ipotesi la modifica non riguarda gli elementi essenziali del fatto (condotta, evento e nesso causale), ma la qualificazione giuridica del fatto stesso nei suoi aspetti marginali.

Alla luce dei pregressi rilievi non può davvero sostenersi che nel caso di specie i diritti di difesa degli imputati sarebbero stati menomati, qualora si fosse addivenuto ad una affermazione di responsabilità concorsuale dei componenti i due gruppi, o di alcuni di essi, giacchè costoro, non solo avevano avuto

la possibilità di conoscere sin dall'inizio tutti gli aspetti del fatto, inteso nel suo significato naturalistico, che costituisce la vera sostanza dell'imputazione (infatti ciò di cui l'imputato è chiamato a rispondere non è l'astratta violazione di una norma, bensì un'azione positiva o negativa ritenuta penalmente perseguibile), ma a tutti era stato contestato il concorso con altri concorrenti non individuati, la cui partecipazione era stata, però, ritenuta, fin da quel momento, certa, dato il numero rilevante e la diversa ubicazione degli attentati oggeto del processo.

Tanto premesso, osserva il Collegio che i denunziati vizi di omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione sono anzitutto ravvisabili in ordine alla ritenuta mancanza di prove circa un possibile collegamento fra il gruppo Ventura - Freda e quello anarchico del Valpreda.

La sentenza impugnata, rilevato che soltanto il Merlino, per la sua veste di "uomo di destra" infiltrato tra gli anarchici del gruppo "22 Marzo", avrebbe potuto fungere, direttamente o tramite Delle Chiaie, da elemento di raccordo con i suddetti Freda - Ventura, è pervenuta poi, alla conclusione che mancava una valida prova per potere affermare la esistenza di un legame tra costoro e il Merlino stesso in base alla mera considerazione che detta prova non potesse farsi consistere nel generico accenno del Comacchio, secondo cui nella detenzione delle armi rinvenute in Castelfranco Veneto, erano implicati il Ventura, il Freda, il Pan e il Merlino, e ciò tanto più in quanto, sempre secondo la sentenza predetta, la circostanza era stata successivamente negata dallo stesso Comacchio, nonchè dal Ventura Giovanni ed inoltre non era stato nemmeno accertato con certezza il collegamento tra il Freda e il Delle Chiaie.

Ma tale argomentazione, come è stato rilevato esattamente dal P. G. ricorrente e dalla parte civile Parachini, è viziata da travisamento e da palese grave

contraddittorietà. Sotto il primo aspetto è da rilevare che, secondo quanto risulta dalla parte espositiva della sentenza impugnata, il Comacchio, nel collegare il Merlino ai fratelli Ventura, non fece un semplice accenno, ma precisò con reiterate dichiarazioni che i detti Ventura avevano senz'altro collegato il possesso delle armi e degli esplosivi rinvenuti in Castelfranco Veneto al Merlino e che il Ventura Luigi aveva precisato di conoscerlo bene e di avere avuto l'impressione che si trattasse di un "bravo ragazzo"; non solo, ma che il Comacchio si fosse espresso nei suddetti termini era stato confermato dal Marchesin in udienza allorchè il primo aveva tentato di ritrattare la deposizione su tale punto per negare la esistenza di tale collegamento. È da puntualizzare, ancora, che l'affermazione del Ventura Giovanni circa i rapporti Delle Chiaie -Freda non era rimasto senza riscontro ma aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del Pozzan, il quale, fra l'altro, aveva riferito di un incontro avvenuto in Roma, subito dopo la strage, tra i predetti due esponenti della destra, e che in tale occasione il Delle Chiaie si era mostrato preoccupato perchè l'amico Merlino era rimasto coinvolto nelle indagini per gli attentati consumati in dette città e che i due si conoscevano sin da quando frequentavano l'università di Padova.

Sotto il secondo aspetto la convinzione che si critica contrasta effettivamente con quanto la sentenza stessa ha ritenuto, con riferimento sempre alla posizione del Merlino, in ordine all'intero episodio criminoso oggetto di esame.

Ha, infatti, ritenuto che il Merlino era sicuramente implicato nella più generale trama eversiva organizzata da gruppi della destra politica facente capo a Delle Chiaie e per conto di costui si era infiltrato nel gruppo anarchico "22 Marzo", svolgendovi un ruolo, non già di semplice informatore, ma di provoca-

tore delle propensioni alla violenza dei giovani esaltati del gruppo stesso, ed ha rilevato, previa esclusione che i fanatici componenti di esso avessero i mezzi finanziari e tecnici per andare al di là dei loro velleitarismi verbali e organizzare ed eseguire gli attentati del 12 dicembre, nonostante che oggetto di questi fossero stati Istituti bancari indicati nella riunione del 18 novembre precedente, che era stato proprio il Merlino ad informare il Delle Chiaie dei propositi degli anarchici, in modo che, una volta che proprio quegli obiettivi fossero stati attinti, questi ultimi meglio ne potessero apparire gli esecutori. Ha, cioè, ritenuto per certo, non solo il coinvolgimento del Merlino nella fitta trama eversiva di quegli anni e, quindi, negli attentati del dicembre 1969, ma anche la sussistenza di quel collegamento del medesimo e del Delle Chiaie con la cellula veneta, (in precedenza negato), posto che ha riconosciuto che gli attentati del dicembre 1969 avevano un'unica matrice e che ad essi non potevano ritenersi estranei i capi della cellula stessa, e cioè il Ventura e il Freda. E di fronte a tale palese contraddittorietà di motivazione, vieppiù evidente appare la fondatezza dell'altra censura mossa sul punto dal Procuratore Generale ricorrente, cioè che la sentenza impugnata, da una parte ha svalutato codesta ricostruzione che poneva il Merlino in posizione di compartecipe materiale o morale dei reati di cui trattasi con congetture e con argomentazioni non di stretto rigore logico e, dall'altra, che non ha posto le circostanze tutte che di tale ricostruzione costituivano il supporto perchè ritenute di innegabile valore indiziante - tanto da indurre i giudici di secondo grado ad affermare che l'ipotesi più verosimile che si potesse formulare a carico del Merlino era quella che egli non solo aveva riferito a Delle Chiaie i programmi formulati il 18 novembre predetto nell'ambito del gruppo "22 Marzo", ma aveva "anche concorso ad organizzare gli attentati, procedendo altresì all'aggancio del Valpreda, se non addirittura parte-

cipando all'esecuzione materiale di qualcuno di essi" - in correlazione con gli altri elementi rappresentati dalla nota in data 16.12.1969 inviata dal S.I.D. alla Questura di Roma, il fallimento dell'alibi del Merlino, l'incontro, la notte tra l'11 e il 12 dicembre, di quest'ultimo con Delle Chiaie e il contenuto della telefonata delle sorelle Minetti, e intercettata dalla P. S., onde esaminarle in una visione globale.

Sotto il primo profilo, è evidente il vizio del ragionamento della sentenza laddove afferma che la tesi accusatoria secondo cui il Merlino, riferito il programma terroristico formulato dal gruppo 22 Marzo al Delle Chiaie, aveva quindi concorso ad organizzare gli attentati, procedendo all'aggancio del Valpreda e forse partecipando alla esecuzione di qualcuno degli attentati stessi, non poteva essere senz'altro assunta a base di sicura convinzione di colpevolezza perchè ostacolata da "due riscontri logici" costituiti: l'uno, dalla debolezza dell'alibi prospettato dall'imputato e, l'altro dal comportamento del Delle Chiaie, nel senso che era logico ritenere che se il Merlino fosse stato organizzatore od esecutore materiale degli attentati si sarebbe premunito tempestivamente di alibi ineccepibile, ed il Delle Chiaie non avrebbe lasciato "in balia di se stesso" un amico, aggravandone anche la posizione, prima, smentendone l'assunto difensivo e, poi, fornendo in maniera poco convincente il riscontro invocato da quest'ultimo. Invero, ad una ricostruzione del fatto basato su una serie di elementi obiettivamente certi, la Corte di secondo grado ha opposto mere congetture che, oltre ad essere prive di rigore logico in quanto diverse, come è evidente, avrebbero potuto essere le cause di errore della strategia difensiva del Merlino, non tengono conto del fatto che l'alibi falso, preannunciato al Serpieri già dalla sera del 12 dicembre, era stato precostituito, ed inoltre la detta Corte da un alibi ritenuto falso, ha tratto, con argomentazione davvero il-

logica, un elemento di giudizio favorevole all'imputato, utilizzandolo quale elemento di dubbio anzichè quale indizio a carico dello stesso in correlazione con tutti gli altri già acquisiti. Che se è vero che il fallimento di un alibi non costituisce valida prova, costituendo un onere della accusa dimostrare la responsabilità, è vero però che la comprovata falsità delle difese approntate dall'imputato può essere apprezzata dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, costituendo essa, al pari della inverosimiglianza delle risposte, delle reticenze, delle digressioni, delle stridenti contraddizioni e delle asserzioni fatte in modo da non consentire riscontri, valido indizio di mala fede e possibile indice di colpevolezza.

Pertanto non può non convenirsi con il P. G. ricorrente che la sentenza sul punto pecca di illogicità, per avere sminuito "una serie indiziante imponente" con due motivi rappresentati da costruzioni del tutto soggettive che peraltro sono lontane dal corso ordinario delle cose. Invero, il libero convincimento del giudice non deve intendersi nel modo sentimentale di una pura "voce dell'animo", tranquillizzante la coscienza del giudice stesso, ma come logico e razionale apprezzamento di effettivi elementi di prova: apprezzamenti la cui libertà trova un limite nella norma di cui al n. 3 dell'art. 475 c.p.p.

In ordine al secondo profilo della censura, il Collegio osserva che manca effettivamente una correlazione fra tutti gli indizi acquisiti, e in particolare, di quelli antecedenti agli attentati in discorso e quelli successivi ai medesimi, cioè, oltre il fallimento dell'alibi, l'appunto del S.I.D. del 16.12.1969 ed il contenuto della telefonata delle sorelle Minetti, già citati, posto che la Corte di secondo grado ha esaminato tutte le circostanze separatamente e le ha tutte, considerandole singolarmente, giudicate insufficienti, senza darsi cura di vedere se esse riavvicinate, potessero fornire idonei elementi per una convinzione di

certezza, con ciò stesso incorrendo in una vera e propria violazione di legge censurabile in questa sede.

Invero, nei processi indiziari, non basta enunciare, nella motivazione, "*sic e simpliciter*" i vari elementi di fatto posti a base di giudizio, ma si deve riprodurre chiaramente il procedimento logico dei diversi silogismi probatori, coordinandoli in modo che il giudizio conclusivo appaia una sintesi completa e armonica di tutti gli elementi indizianti e si presenti come la logica e naturale conseguenza delle premesse poste.

Or nella specie, i sillogismi relativi al fallimento dell'alibi, al contenuto della nota del S.I.D. ed a quello della telefonata delle sorelle Minetti non sono stati coordinati e valutati con tutti gli altri elementi che hanno portato la Corte di secondo grado a ritenere non improbabile la tesi che fosse stato il Merlino ad informare il Delle Chiaie circa gli obiettivi degli anarchici e che il ruolo del medesimo non fosse quello di semplice informatore ma si fosse concretizzato in quello di provocatore e di organizzatore degli attentati con aggancio del Valpreda; di talchè non ha avuto la possibilità di verificare, alla luce di tale condotta del Merlino successiva alla consumazione degli attentati di cui trattasi, la persistenza o meno dei dubbi espressi in ordine all'accoglimento della tesi di piena responsabilità del medesimo.

Non solo, ma nel valutare gli indizi singolarmente la Corte predetta ne ha inficiato il valore indiziante non solo con argomentazione non di stretto rigore logico, ma, come nel caso già esaminato dell'alibi, omettendo l'esame di circostanze di rilevanza decisiva, o travisando i fatti.

In particolare, relativamente all'appunto del S.I.D., il quale come si è visto nella parte espositiva conteneva, fra l'altro, le notizie che gli attentati in discorso erano stati organizzati da Merlino e da Delle Chiaie per farne ricadere

la colpa su altri gruppi estremisti, che il Merlino conosceva il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, ove era stata collocata la bomba; che il padre del medesimo era amico del Direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura e che gli ordigni erano stati confezionati con congegni ad orologeria, la Corte di Assise d'Appello ha ritenuto di non potere attribuire al documento predetto valore probatorio pieno e sicuro a carico del Merlino, in quanto mancava la certezza della provenienza da quest'ultimo delle suddette notizie, spiegando che tale incertezza era dovuta: a) al fatto che il Maresciallo Tanzilli aveva inizialmente presentato nel suo ufficio un appunto piuttosto breve, costituito da un solo foglio dattiloscritto; b) al fatto che non era neppure chiaro come e da chi detto foglio fosse stato redatto; c) alla circostanza che dopo il 13 dicembre 1969 il Serpieri non aveva potuto incontrarsi con il Merlino, che, fermato la sera del 12, non era poi più stato rilasciato; d) infine, alla considerazione che non era possibile ritenere che tutte le notizie contenute nella nota provenissero dal contatto Serpieri-Merlino avvenuto nella Questura di Roma la predetta sera del 12 dicembre, nel rilievo che, se poteva senz'altro attribuirsi a tale fonte la notizia concernente l'alibi del Merlino, in quanto ammessa dallo stesso nonchè quella circa l'amicizia tra il padre e il direttore della B.N.A., altrettanto non poteva ritenersi per le altre notizie posto che, riguardando esse dichiarazioni del Merlino che costituivano una vera e propria confessione stragiudiziale di partecipazione ai delitti di strage, costui certamente non le avrebbe rilasciate al Serpieri, se non altro per non averne avuto il tempo nonchè per il luogo in cui il colloquio tra i due si era svolto.

Senonchè, la Corte di secondo grado è pervenuta a tale conclusione negativa senza prendere in esame le dichiarazioni rese al riguardo dai T. Colonnelli Genovesi e Cacciuttolo al giudice istruttore D'Ambrosio, prima, e quindi

all'udienza del 14.4.1978, in relazione al contenuto della deposizione del Tanzilli al G. Istruttore di Catanzaro il 1°.10.1975. Dall'esame diretto dei relativi verbali che tali deposizioni contengono - esame consentito in questa sede, dato le censure di travisamento di fatti e di omessa disamina di circostanze decisive mosse dal ricorrente P.G. - dato che esso è l'unico mezzo per accertare la sussistenza o meno della immutazione del vero e delle omissioni denunciate - risulta che il primo di detti ufficiali dichiarò di non avere mai avuto motivo di dubitare che tutto il contenuto dell'appunto in questione fosse stato riferito dal Serpieri al Tanzilli, e che il secondo così si espresse testualmente: "le parole esatte che il Tanzilli mi riferì come apprese dalla sua fonte circa il Merlino e Delle Chiaie sono quelle riportate nell'informativa. Facemmo conoscere alla Questura e ai Carabinieri le notizie fornite dalla fonte, allorchè fu completata l'informativa". A ciò è da aggiungere che il Tanzilli non negò di avere avuto tutte le informazioni dal Serpieri, avendo dichiarato di non potere escludere che costui gliele avesse fornite nei termini riportati nella nota più volte citata.

Orbene, considerato che la sentenza impugnata ha ritenuto che le dette informazioni avrebbero avuto un valore probatorio rilevante a carico dell'imputato se si fosse raggiunta la certezza della loro provenienza da quest'ultimo, appare di tutta evidenza la gravità del mancato esame delle testimonianze suddette, data la incontestabile decisività delle medesime ai fini della formazione del giudizio circa la unicità della loro fonte, e come, di conseguenza, tale omissione nonchè i vizi di motivazione già rilevati, cui va aggiunta la travisante interpretazione di parte del contenuto della telefonata intercorsa in merito agli attentati di cui trattasi, tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia Minnetti, figlie della convivente di Delle Chiaie, laddove la Corte predetta ha ritenuto la frase "qua bisogna che mi copriate a tutti i costi, se no parlo", quale formulazione

di un'ipotesi congetturale di dette sorelle e non già quale enunciazione di una precisa circostanza da parte del Merlino, come ribadito al dibattimento dalla Patrizia (e che peraltro, sortì il suo effetto in quanto il fratello di costei, Roberto, indottovi da Delle Chiaie, tentò di confortare l'alibi del Merlino), debbono portare all'annullamento della sentenza nei confronti di quest'ultimo limitatamente alla assoluzione per insufficienza di prove dai reati di strage continuata di cui ai capi 2-A), 2-B), 3), 6), 7) della rubrica, con rinvio ad altra Corte d'Assise d'Appello, la quale provvederà non solo a nuovo e più approfondito e completo esame di tutte le risultanze processuali sopra evidenziate, ma anche alla conseguente rivalutazione complessiva, in piena libertà di giudizio, di tutti gli elementi di causa logicamente coordinati nel quadro che risulterà dal riesame delle posizioni degli imputati Freda, Ventura Giovanni e Valpreda, nei cui confronti l'annullamento della sentenza per gli stessi reati s'impone per le ragioni che qui di seguito saranno esposte.

E, anzitutto, per quanto riguarda le posizioni di Freda e di Ventura Giovanni, posizioni che vanno esaminate congiuntamente, data la identità delle critiche mosse dal Procuratore Generale ricorrente, si osserva che i vizi denunciati - cioè, la mancanza di una valutazione globale delle circostanze acquisite, il travisamento di fatti che ha portato i giudici di merito a valutare come elementi a favore degli imputati indizi chiaramente di carico e l'omesso esame di circostanze decisive - sono pienamente ravvisabili nella motivazione della sentenza e sono, contrariamente a quanto si è sostenuto dalla difesa degli imputati, denunciabili in questa sede di legittimità, posto che essi non si risolvono affatto in una rivalutazione delle prove.

Indubbiamente la valutazione degli elementi probatori è dalla vigente legge processuale affidata esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice

di merito, il quale è libero, nel momento di formazione del suo convincimento, di attribuire al materiale probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria il significato ed il peso che egli ritenga adeguato in relazione alla organizzazione, sul piano teleologico, di tutti gli elementi disponibili in vista della decisione finale. La eventuale disparità di vedute che può realizzarsi nei successivi gradi del giudizio di merito si traduce nella sostituzione della opinione del giudice di grado superiore rispetto a quella eventualmente diversa di primo grado: neppure in tal caso, però, la valutazione delle prove incidentalmente effettuata dal giudice di legittimità può sovrapporsi a quella del giudice di appello e sostituirsi ad essa.

Senonchè, proprio allo scopo di porre un limite a tale libertà ed evitare che possa degenerare in arbitrio, con riguardo alla fase valutativa del materiale probatorio, è stato affidato al Supremo Collegio il controllo che si realizza attraverso l'esame della congruità logica degli argomenti adoperati dal giudice per spiegare in che modo il suo convincimento si è concretamente formato. Più in particolare, nella fattispecie oggetto di esame i giudici di appello erano chiamati a valutare la fondatezza delle doglianze che la difesa degli imputati aveva mosso alla decisione della Corte di Assise. Sotto tutti i profili considerati dal giudice in questione la Corte di Assise di Appello ha ritenuto discutibili le ragioni poste a fondamento della condanna dei due imputati di cui trattasi, sicchè il controllo della motivazione relativa deve aver luogo sulla logicità degli argomenti addotti e dimostrazione della non completa affidabilità dei dati utilizzati e posti a fondamento della pronunzia.

Chè, invero, la differenza tra apprezzamento della prova affidata al giudice di merito in via esclusiva e controllo sulla congruità logica della motivazione commesso a questa Corte risiede, in sostanza, in questo: il giudice di merito è

bensì libero di valutare le prove raccolte nella istruzione dando a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato più opportuni, ma la motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale deve rispettare le regole della logica; essa non deve, cioè, essere frutto di valutazioni illogiche e di organizzazione arbitraria di materiale probatorio, ma deve essere logicamente ineccepibile nel senso che dalle premesse di fatto deve apparire legittima l'adozione delle conseguenze che ne ha tratto il giudice, donde la censurabilità dell'adozione di soluzioni non coerenti alle premesse di fatto.

Ora nel caso di specie, l'applicazione dei principi testè enunciati si presenta particolarmente agevole giacchè il giudice di appello non poteva contrappore alle certezze derivanti da una serie, veramente imponente, di indizi perplessità e dubbiezze derivanti o da interpretazioni travisanti degli stessi, o da omesso esame di circostanze decisive e, soprattutto, dalla omessa valutazione complessiva degli indizi di concatenazione logica tra loro.

Come si è visto nella parte espositiva, la sentenza di primo grado aveva fondato la convinzione che il Freda ed il Ventura avevano partecipato materialmente o moralmente agli attentati di Milano e di Roma del 12 dicembre, sulla serie di indizi in detta parte specificatamente indicati, ritenuti nella loro globalità univocamente probanti.

La Corte di assise di appello è, invece, pervenuta all'assoluzione per insufficienza di prove dei detti due imputati, nel rilievo che gli elementi innanzi citati non costituissero una solida catena indiziaria comportante, quale unica e logica conseguenza, il collegamento tra la condotta degli imputati ed i delitti di strage loro contestato, ed ha osservato che:

1) non esisteva, sul piano tecnico, alcun valido argomento per attribuire gli attentati in discorso alla stessa matrice cui erano stati addebitati quelli consuma-

ti fino all'8 agosto 1969, sull'assunto che la differenza tra sistemi usati nei primi rispetto ai secondi era così netto da non giustificare quel rapporto di continuità increscendo riscontrato dai primi giudici;

2) se era vero che nel settembre 1969 il Freda aveva comprato dalla Gavotti di Milano cinquanta timers in deviazione da 60/m., non fornendo una giustificazione attendibile in ordine alla loro destinazione, non era però possibile affermare, sotto il profilo tecnico, che i predetti temporizzatori, anche se della stessa casa di quelli usati per la strage, fossero esattamente dello stesso tipo, essendo rimasto accertato che solo quello impiegato nell'ordigno posto nella Banca Nazionale del Lavoro in Roma era un timer della Gavotti del tipo in deviazione;

3) nessuno elemento di controllo era emerso in ordine alle dichiarazioni del Ventura Giovanni circa l'accordo tra Freda e Delle Chiaie avente ad oggetto ulteriori attentati, dopo quelli ai treni, da compiere in luoghi diversi, e ciò nonostante le specifiche indagine svolte in proposito dal giudice istruttore di Milano;

4) del tutto equivoci, vaghi e incerti erano gli elementi costituiti dalla ricerca di cassette metalliche da utilizzare per il confezionamento degli ordigni esplosivi nel settembre 1969, e dalla esibizione al Lorenzon e al Comacchio, rispettivamente in detto mese di settembre e nei primi del dicembre, di un timer del tipo in deviazione, accompagnata nei confronti di quest'ultimo, dall'invito ad effettuare, servendosi di tali congegni, attentati ai treni, nel rilievo che dette circostanze potevano far pensare, tutt'al più, che i programmi perseguiti dai due imputati, avevano obiettivi diversi dagli attentati compiuti il 12 dicembre;

5) le confidenze del Ventura Giovanni al Lorenzon, sufficientemente esplicite relativamente agli attentati anteriori al 12 dicembre, erano invece equivoche e

vaghe con riferimento alla responsabilità dei due imputati in discorso in ordine ai delitti di strage e non consentivano di potere affermare con certezza che il Ventura predetto fosse al corrente degli attentati in programma ed a conoscenza della precisa situazione dei luoghi in cui alcuni di essi si verificavano; la dichiarazione del Comacchio circa le confidenze fattegli dal Ventura Angelo prima degli attentati del dicembre su "una marcia di fascisti a Roma" e su "qualcosa di grosso che sarebbe accaduto nelle banche", dovevano ritenersi inattendibili perchè fantasiose e fumose, tanto che nemmeno in fase istruttoria aveva costituito serio argomento di prova per promuovere l'azione penale contro gli imputati in discorso e che la frase che lo stesso Ventura Angelo aveva pronunciato davanti al Pan Ruggiero la sera del 12 dicembre suddetto: "è successo una carneficina, ma mio fratello non c'entra", non poteva essere interpretata come ammissione implicita di responsabilità di Ventura Giovanni ma, se mai, avrebbe dovuto essere intesa come un'affermazione di discolpa in favore del medesimo;

6) nessun valore indiziario poteva trarsi dal fatto che la sera del 10 dicembre erano state acquistate in Padova, città in cui abitava ed operava il Freda, quattro borse, delle quali tre di colore marrone ed una di colore nero, mod. 2131, della Murbach-Gluber; sia perchè di esse tre non furono certamente usate, come da accertamenti peritali, per gli attentati, e soltanto per la quarta, quella marrone, risultò una qualche identità di caratteristiche con quelle della borsa contenente l'ordigno collocato presso il Pennone dell'Altare della Patria, e sia perchè, e soprattutto, era stato escluso che l'acquirente potesse essere il Freda, posto che questi non era stato riconosciuto, in sede di formale ricognizione, dalla commessa del negozio, ritenuta attendibile, nonostante l'iniziale riconoscimento operata dalla stessa attraverso una fotografia, perchè essa, nel descri-

vere l'acquirente delle borse predette aveva precisato che costui aveva i capelli neri laddove era certo che il Freda ha i capelli bianchi fin dall'età di 18 anni; 7) non poteva costituire serio indizio la presenza di più borse nuove nello studio del Freda, notate da tale Livio Iuculano e dalla *ex* segretaria Sannevigo Liliana, posto che, a prescindere dall'imprecisione del dato, avendo il primo testimone allocato il fatto nei primi di dicembre del 1961 e la seconda teste intorno al gennaio 1970, la contemporanea disponibilità di più borse da parte dell'imputato predetto, non poteva, comunque, legittimare la convinzione di un collegamento delle borse stesse con quelle usate nelle azioni criminose di cui trattasi.

Orbene, una prima considerazione che balza evidente da siffata motivazione è quella che nel confutare e svalutare i detti elementi la Corte di secondo grado non ha considerato che essi dovevano necessariamente correlarsi al fatto obiettivo che i due imputati fino al momento degli episodi delittuosi del 12 dicembre avevano commesso ben diciassette attentati finalizzati al programma di eversione, propostosi con la costituzione ed organizzazione dell'associazione sovversiva innanzi citata, e per i quali la stessa Corte ha confermato la condanna emessa dai primi giudici. Appare evidente, cioè, che detta Corte ha trascurato di valutare i detti elementi non tenendo conto che essi riguardavano non persone qualunque, ma individui che avevano dato vita ad una società sovversiva con il preciso intento di sovvertire, con la violenza, l'ordine sociale costituito e che non solo avevano palesato tali propositi con parole o scritti, ma da tempo avevano tentato e tentavano di conseguirlo attraverso, appunto, azioni terroristiche. E ciò è tanto più grave in quanto tale difetto d'impostazione ha influito nella analisi dei singoli elementi indiziari, i quali sono stati valutati, oltre che atomisticamente, con apprezzamenti sotto taluni aspetti travisanti e

senza tenere conto di circostanze decisive se coonestate con la certezza già raggiunta in ordine alla condotta complessiva dei due prevenuti.

In particolare, il travisamento, le contraddizioni, la carenza di qualsiasi disamina di fatti rilevanti e la scoordinazione denunciati dal P. G. ricorrente riguardano le argomentazioni svolte per svalutare uno degli elementi fondamentali dell'accusa, cioè, il tipo di confezionamento degli ordigni adoperati dagli imputati dal 15 aprile al 12 dicembre 1969, dal quale i primi giudici avevano tratto motivo di convincimento, nel rilievo che esso, da un lato, denotava elementi di identità e dall'altro dimostrava che chi aveva preparato e usato gli ordigni aveva via via sperimentato sistemi di innesco sempre più sofisticati, per evitare insuccessi, fino a culminare nell'uso dei timers che garantivano una quasi certezza di defragazione delle bombe nel tempo predeterminato e contestualmente evidenziavano un logico inesorabile sviluppo del piano criminoso. A questo punto torna pertinente avvertire che un primo travisamento di circostanza rilevante è ravvisabile nell'affermazione che la tripartizione degli attentati compresi tra le predette date 15 aprile e 12 dicembre 1969, fatta dai primi giudici, non offriva, contrariamente a quanto ritenuto da costoro, nessuno elemento di certezza sul piano tecnico perchè "i ventidue attentati, oggetto delle imputazioni ascritte al gruppo veneto, rappresentavano solo una minima parte di quelli verificatisi nel corso del 1969". Invero nessuna prova esisteva in processo che gli imputati Freda e Ventura avessero compiuto attentati diversi da quelli costituenti oggetto dei capi di imputazione contestati, onde il problema posto dai primi giudici doveva essere incentrato soltanto sugli attentati attribuiti ai detti prevenuti e non sui numerosi altri atti terroristici verificatisi nel 1969, i quali, quindi, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione per confutare le analogie evidenziate dai primi giudici, perchè fuori del processo e

tanto più in quanto la stessa Corte di Assise d'Appello aveva ritenuto che "parecchi degli attentati compresi nel periodo 15 aprile - 12 dicembre 1969 erano caretterizzati da elementi di identità e che le tecniche adottate di volta in volta erano in continua fase sperimentale". Non solo, ma l'affermazione della stessa Corte che gli attentati del 12 dicembre posti in relazione con quelli commessi fino all'8 agosto costituivano un deciso progresso per quanto riguardava i sistemi usati e la potenzialità offensiva, tanto da fare pensare ad una matrice diversa, dà luogo ad una contraddizione e nel contempo denota il vizio che precipuamente inficia tutta la motivazione della sentenza, quello, cioè di avere trascurato il giudizio globale degli indizi: dà luogo alla contraddizione, giacchè tale progresso nella preparazione e potenzialità delle bombe altro non era che il risultato di quella sperimentazione verso forme di tecnica più evoluta precedentemente negato, e realizza, nel contempo, il vizio di omesso esame complessivo degli indizi considerati, in quanto la Corte predetta non ha posto in relazione il fatto che gli stessi imputati, condannati per i diciassette attentati precedenti, avevano acquistato, non molto tempo prima del 12 dicembre e, comunque, dopo gli attentati ai treni, i sofisticati congegni temporizzatori simili a quelli usati negli attentati del 12 dicembre, con la circostanza che il Comacchio ed il Pan videro in mano al Ventura proprio un timer in deviazione ed in epoca immediatamente successiva all'acquisto da parte del Freda dei cinquanta timers nonchè con l'altra circostanza che negli attentati del 12 dicembre più volte mentovati furono usati, per contenere gli ordigni esplodenti cassette di ferro, che erano state richieste da Ventura al Pan e da Freda a Fabris , e ancora con il fatto che oggetto degli atti terroristici erano state proprio le agenzie bancarie indicate nelle confidenze fatte da detto Ventura al Pan, persona ritenuta attendibile da detta Corte con la locuzione: "le dichiarazioni del Pan so-

no da ritenersi sostanzialmente veritiere", proprio in relazione a tale confidenza. È da notare, altresì in ordine a detti due indizi (cassette di ferro e obiettivi degli attentati) che di esse è stata data una versione del tutto travisante, laddove i giudici di appello, per dimostrare che gli attentati del 12 dicembre non potevano considerarsi un ulteriore sviluppo criminoso di quelli compiuti fin dall'agosto 1969 e che la circostanza delle cassette era del tutto equivoca hanno affermato che nella confidenza del Pan era mancata l'esplicita indicazione degli obiettivi dei futuri atti terroristici preannunciati dal Ventura, non avendo questi fornito alcuna precisazione in proposito. Infatti, dal confronto avvenuto al dibattimento tra quest'ultimo ed il Pan, costui affermò che il primo non solo gli aveva rivelato che il prossimo obiettivo degli attentati sarebbero state le agenzie bancarie ma gli aveva precisato che per l'avvenire le materie esplodenti sarebbero state contenute non più in cassette di legno ma proprio in quelle cassette di ferro ricercate da ambedue gli imputati in discorso.

Che, poi, quanto testè rilevato costituisca travisamento di fatto, è appena il caso di avvertire, giacchè è evidente che a precisi accertamenti di fatto sono state sostituite ipotesi contrarie che non trovano fondamento negli atti del processo e che tale vizio ha inciso profondamente sulla convinzione che in proposito è stata tratta, la quale certamente sarebbe stata diversa ove dette circostanze fossero state poste in correlazione con gli altri indizi.

Sussistente è ancora il denunziato vizio di omesso esame concernente le analogie morfologiche e costitutive dell'esplosivo adoperato dal Freda e dal Ventura nell'attentato del 24 luglio e quella degli ordigni impiegati nei vari attentati del 12 dicembre e dell'esplosivo sequestrato in Castelfranco Veneto. È infatti emerso dalle perizie merceologiche di ufficio che sia il primo ordigno sia gli altri erano stati confezionati con esplosivo "Semigal-D", contenente bi-

nitrotoluolo dal caratteristico odore di mandorle amare, e che tale materia esplodente faceva parte degli esplosivi detenuti dagli imputati, ed, inoltre, che la bomba collocata sull'Altare della Patria, lato pennone, era stato contenuto in carta rossa dello stesso tipo e colore di quella che avvolgeva, secondo la descrizione fattane dal testimone Codonin Giulio, parte dell'esplosivo di Castelfranco.

Orbene, la Corte di Assise d'Appello ha trascurato del tutto di prendere in considerazione tali precise circostanze, con conseguente grave incidenza negativa sulla disamina complessiva dei diversi elementi stante lo stretto legame che indissolubilmente li unisce: trattasi, invero, di elementi indiziari di significato decisivo che non potevano non essere presi in considerazione e valutati sia singolarmente sia, e soprattutto, in correlazione con tutte le altre emergenze innanzi evidenziate, nonchè con le circostanze vere e controllate che i due imputati, dopo avere compiuto gli attentati dell'8 agosto, avevano manifestato il proposito di proseguire nel crescendo criminoso con attentati sempre più gravi; avevano acquistato temporizzatori rilevatesi dello stesso tipo di quelli adoperati in almeno due dei cinque attentati del 12 dicembre; si erano istruiti nell'impiego di tali temporizzatori negli ordigni esplosivi, ricercando cassette metalliche che meglio potessero contenerli in uno alle sostanze esplodenti; avevano dato, circa l'acquisto e la detenzione dei timers, giustificazioni del tutto pretestuose; due giorni prima della strage, avevano acquistato a Padova quattro borse identiche a quelle adoperate in almeno due degli attentati del 12.12 e, infine, il Ventura, quasi all'ora dell'attentato alla Banca Nazionale del Lavoro in Roma, si trovava nei pressi di questa e dopo qualche tempo era stato in grado di riferire al Lorenzon particolari assolutamente inediti circa il sistema di temporizzatore adoperato nella confezione dell'ordigno, nonchè circa le mo-

dalità di collocazione di questo, redigendo addirittura uno schizzo planimetrico del sottopassaggio di detta banca.

Certamente tutti i suddetti indizi, singolarmente considerati, lasciano adito a perplessità ed a dubbiezze, essendo naturale che un avvenimento isolato si allontani per cause contingenti dal corso ordinario delle cose, ma quando essi siano, come nel caso di specie, numerosi e concorrenti tutti in un medesimo risultato, è doveroso accertare se tra di essi esista convergenza, in quanto è evidente che più indizi probabili possono completarsi a vicenda e rafforzare tanto la loro efficacia probante da condurre alla persuasione razionale e alla certezza morale.

Nè vale obiettare che la sentenza impugnata ha proceduto ad una "valutazione globale" degli indizi, posto che essa, anche in tale esame, peraltro molto superficiale ed apodittico, ha isolato i singoli episodi, ha sminuzzato la realtà concludendo, che sulla base di tali elementi non si poteva creare una solida catena indiziaria che comportasse, quale unica e logica conseguenza, il collegamento tra la condotta degli imputati e la strage.

In altri termini a tale giudizio conclusivo i giudici sono pervenuti senza che il procedimento logico seguito per illustrare il valore probatorio o meno di ogni singolo elemento sia stato completato dalla eliminazione di tutti i motivi infirmanti e dal coordinamento di tutti gli indizi tra loro in una trama serrata di argomentazioni ineccepibili, atta ad esprimerlo in una sintesi compiuta e convincente.

Donde l'annullamento della sentenza impugnata anche per tale parte, in modo che il giudice di rinvio, nella sua ampia sfera di poteri di cognizione, partendo dai dati certi ed obiettivi acquisiti, li vagli e li coordini fra loro nonchè con quelli emersi a carico del Merlino o con quelli a carico del Valpreda, di

cui sarà detto, secondo i canoni fondamentali della logica, e vi elabori, una ricostruzione dei fatti che, componendo in sintesi di giudizio le opposte tesi d'accusa e di difesa dia del suo convincimento morale una ragione in ogni sua parte sufficiente.

Passando, quindi, all'esame della posizione dell'imputato Valpreda - posizione, come si è detto, collegata a quella già esaminata del Merlino, del Freda e del Ventura Giovanni - osserva il Collegio che anche in ordine alla assoluzione per insufficienza di prove di detto imputato dai reati di strage continuata ascritti ai capi 2-A), 2-B), 3), 6), 7) d'imputazione, sono ravvisabili nella sentenza impugnata gli stessi errori logico-giuridici innanzi citati, cioè, il travisamento di fatti, la svalutazione di dati obiettivamente certi con mere supposizioni, il mancato esame di elementi decisivi, e, infine, la omessa valutazione globale di tutti gli elementi di giudizio presi in considerazione.

Come si è visto in narrativa, la sentenza di primo grado, dopo avere affermato la responsabilità del Freda, del Ventura e del Giannettini quali organizzatori della strage, prospettò l'eventualità, con riferimento all'attentato alla Banca Nazionale dell'agricoltura in Milano, che esecutore materiale avesse potuto essere il Valpreda attraverso l'opera di persuasione e di incitamento svolto dal Merlino nell'ambito del gruppo anarchico "22 Marzo", di cui il Valpreda era uno dei capi; senonchè, sottoponendo a disamina i singoli indizi a carico di detto imputato non li ritenne sufficienti per legarlo alla strage, avendo soprattutto ravvisato un'ineliminabile perplessità in ordine al riconoscimento operato dal tassista Rolandi e pervenne, di conseguenza, all'assoluzione del medesimo con formula dubitativa da detto attentato e con formula ampia dagli altri attentati.

La sentenza di secondo grado, ha confermato pienamente tale decisione,

assumendo che gli elementi acquisiti non fornivano prove sufficienti per ritenere il Valpreda l'autore materiale della strage di Milano e nessuna prova che il medesimo sapesse di agire nel quadro di un'ampio disegno criminoso, per cui il dubbio relativo all'episodio del quale era sospettato di essere l'autore materiale non poteva estendersi anche agli altri fatti terroristici del 12 dicembre.

A tale convinzione i giudici di appello sono pervenuti a seguito di una sistematica svalutazione di elementi validi di prova, sia pure induttivi, con fatti scagionanti probabili o addirittura possibili, non considerando che la statuizione di assoluzione con formula dubitativa deve fondarsi sul contrasto tra dati obiettivi e non sul dubbio soggettivo del giudice, dubbio che, come più volte è stato affermato da questa Corte, deve rispecchiare l'obiettiva incertezza delle prove, dopo che di queste sia stata effettuata una completa valutazione, considerandole singolarmente e nel loro complesso.

In particolare, per quanto riguarda il riconoscimento del Valpreda ad opera del tassista Rolandi, la Corte di assise d'appello ha dato atto della buona fede del teste predetto, della assoluta mancanza di prove sulla asserita macchinazione poliziesca che sarebbe stata ordita per incolpare detto imputato, e della "compatibilità" della descrizione che il Rolandi fece rispetto alle effettive fattezze del Valpreda, osservando che le discordanze riguardanti, l'altezza, le basette e la "erre-francese", anche se attribuibili ad imprecisioni di ricordi, non erano tali da giustificare la tesi difensiva secondo cui il teste aveva descritto una persona completamente diversa; ha inoltre disatteso, la detta Corte, tutte le altre obiezioni della difesa circa il colore della borsa portata dal passeggero e la necessità dell'uso del taxi, spiegando che dalla perizia espletata sulla borsa contenente l'esplosivo, non era stato escluso che quella collocata nella Banca

predetta fosse di colore nero, e che la seconda circostanza era del tutto inconferente sulla bontà del riconoscimento ed ha concluso che "sotto tale aspetto non poteva apparire illogico od impensabile la sicurezza dimostrata dal Rolandi nel corso della successiva ricognizione, essendo possibile che le imprecisioni e le lacune dimostrate nella descrizione originaria avessero trovato - in un individuo di cui si presupponeva ovviamente la buona fede - uno spontaneo correttivo nella percezione diretta e globale della persona da riconoscere, sì da consentirgli di identificare la figura e la fisionomia con l'immagine già conservata nella propria mente".

Senonchè la Corte suddetta, rilevato che dette considerazioni attenevano solo al meccanismo mentale del riconoscimento in genere e che non potevano certamente escludere l'eventualità di un errore nè l'eventualità che il processo di identificazione tra l'immagine ricordata e la persona direttamente osservata fosse stato alterato dall'inserimento di fattori suggestivi, ha ritenuto probabile che tra l'immagine del passeggero quale ricordata dal Rolandi e la persona mostratagli si fosse inserita l'immagine riprodotta dalla fotografia del Valpreda mostrata al teste in questura prima del riconoscimento formale, sì da fuorviare costui, determinandolo all'errore di persona; ha ritenuto, cioè, possibile che l'immagine fotografica suddetta, sovrapponendosi ai suoi originari ricordi delle sembianze del passeggero trasportato, avesse insidiosamente influito sul rapporto successivamente da lui effettuato tra la figura del Valpreda e la fisionomia della persona da lui descritta, sì da predisporlo all'identificazione, tra le cinque persone presentategli, di quella che più si avvicinava all'immagine riprodotta nella più volte citata fotografia.

Ora, tale argomentazione oltre che contraddittoria in quanto urta contro l'affermazione che il Rolandi "identificò la figura e la fisionomia del Valpreda

tico - il colorito bruno della pelle del Valpreda - nonostante la sua decisività; stante che esso, rivelato dal Rolandi sin dalla descrizione del personaggio trasportato da lui fatta il pomeriggio del 13 dicembre al Prof. Pancelli, e riscontrato esatto in sede di perizia di ufficio effettuata sulla persona dell'imputato, non poteva essere stato suggerito dalla visione della fotografia mostratagli successivamente.

Ma la illogicità della motivazione sul punto appare vieppiù grave allorchè la sentenza impugnata, per convalidare il dubbio sulla possibilità dell'errore del Rolandi, volge a favore dell'imputato un elemento di insuperabile rilevanza a carico del medesimo, cioè, la diversità del cappotto indossato dal passeggero del taxi rispetto a quello che il Valpreda portava al momento della ricognizione.

Invero, come esattamente rilevato dal P. G. ricorrente, a parlare del diverso cappotto fu lo stesso Rolandi, ed è peculiare che la diversità del cappotto sussisteva veramente: quindi, trattandosi di un particolare che conoscevano soltanto il Valpreda e la zia del medesimo Torri Rachele, che era andata a prelevarlo, la sera del 12 dicembre, in casa del padre di detto imputato, è evidente che il Rolandi non avrebbe potuto apprendere il fatto dagli inquirenti, ma ne era venuto a conoscenza per essere esso caduto sotto la sua immediata percezione; onde il dato, lungi dal generare dubbio, costituiva una ulteriore riprova della veridicità di tutta la sua dichiarazione, in quanto egli non avrebbe messo in discussione la validità del riconoscimento operato con la piena convinzione che il passeggero trasportato era proprio il Valpreda, se non fosse risultata la esistenza di un altro cappotto.

E la rilevanza della circostanza di cui trattasi sarebbe apparsa più pregnante, se la Corte di assise d'appello l'avesse correlata al fatto che il terzo

cappotto non venne mai trovato e che mentre il Valpreda nulla seppe dire al riguardo, la Torri, solamente dopo cinque anni, riferì di averlo dato ad uno straccivendolo, perchè liso e stinto. Togliendo con ciò stesso la possibilità di accertare se fosse quello che il passeggero indossava nel pomeriggio del 12 dicembre.

Già dai rilievi fin qui fatti appare chiaramente che i vizi evidenziati sarebbero sufficienti per postulare l'annullamento della sentenza relativamente alla posizione del Valpreda in ordine ai reati in discorso; ma la violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. diviene incontestabile qualora si consideri che la Corte di secondo grado non ha operato alcun logico collegamento dell'esito della ricognizione operata dal Rolandi con il fallimento dell'alibi prodotto dall'imputato, con la personalità del medesimo, con la posizione di preminenza che aveva nel gruppo "22 Marzo", con i suoi rapporti con il Merlino e, quindi, con i legami che univano quest'ultimo a Delle Chiaie e con la cellula veneta e, infine, con la considerazione dal Borghese fatta in presenza dell'Ippolito subito dopo gli attentati circa un possibile espatrio del Valpreda.

Quanto alla prima circostanza, è da rilevare, anzitutto che la Corte predetta ha sostanzialmente ritenuto che l'alibi per il pomeriggio del 12 dicembre e per i giorni successivi 13 e 14 non aveva avuto conforto probatorio: invero, affermando che l'alibi non poggiava su basi solide ed inconfutabili, e che non era da escludere che "le contraddizioni" in cui erano caduti i suoi familiari fossero da attribuire ad un eccesso di zelo nel loro tentativo scoordinato di intervenire in aiuto di un congiunto, ha sostanzialmente affermato che detti testimoni avevano tutti mentito, appunto per aiutare il congiunto, onde non può non ritenersi del tutto illogico, travisante e contrario ad ogni regola di ermeneutica valorizzare dal punto di vista probatorio circostanze contraddittorie, e peraltro,

smentite da fatti contrari, con argomentazioni semplicemente congetturali.

Peraltro, come testè si è avvertito, oltre alla contraddittorietà tra le dichiarazioni della Torri e di Valpreda Emilio, padre dell'imputato, circa il commento che quest'ultimo avrebbe fatto alla notizia della strage, e che escludeva che il medesimo fosse rimasto in casa nel pomeriggio del 12 dicembre, sussistevano le smentite delle sorelle Sangalli all'affermazione di Torri Rachele di avere detto loro la sera del sabato "sono qui con mio nipote", dell'infermiera Orpi Giuseppina, testimone ritenuta attendibile, alla affermazione del Valpreda che essa l'aveva visto in casa dei nonni la mattina del 14 dicembre, e, infine, le deposizioni di Ermanno Ughetti e di Natali Enrico che avevano dichiarato di avere visto il Valpreda a Roma o il 13 o il 14 dicembre 1969, che contrastavano la versione dei familiari di costui secondo la quale l'imputato non si era allontanato da Milano in detti giorni. Dai rilievi testè fatti appare altresì incontestabile che anche nella valutazione dei vari elementi presi in considerazione sussiste quel vizio di fondo di cui si è detto, e cioè la mancanza di un esame globale degli elementi stessi.

Tale difetto di correlazione è poi assoluto in ordine alle altre circostanze sopra indicate, prima fra tutte la personalità del Valpreda. Invero la Corte di secondo grado, per potere avere una visione globale della reale posizione del Valpreda, avrebbe dovuto considerare che gli elementi di accusa di cui innanzi si è detto riguardavano una persona che aveva più volte dimostrato di essere capace di qualsiasi violenza, e che anzi, come emergeva dai suoi scritti indicati nella sentenza impugnata, ne aveva fatto una ragione di vita, essendo le sue idee compendiate nel motto "bombe, sangue ed anarchia" scritto anche sulle pareti della baracca in cui alloggiava a Roma e, giusta le dichiarazioni del Borghese e dell'agente Ippolito, aveva più volte realizzato tale idee, impiegando

esplosivi, di cui aveva la disponibilità, in attentati e che nel corso di manifestazioni pubbliche aveva tentato di porre in atto azioni clamorose contro la incolumità pubblica e l'ordine sociale, non riuscendo nell'intento per l'intervento della polizia, informata dal detto agente di P.S., e così certamente sarebbe pervenuta nella convinzione che in tale contesto non poteva ritenersi poco probabile che il passeggero trasportato dal Rolandi fosse il Valpreda. E ciò tanto più in quanto la Corte aveva ritenuto per certo che nell'ambito del gruppo "22 Marzo", era stata esercitata un'attività di infiltrazione e di provocazione da parte del Merlino, (il quale, per rendere convincente la sua prima adesione a tale gruppo estremista, aveva commesso come risulta dalla relativa imputazione - capo 9 -, un attentato dinamitardo alla sede del M.S.I. di Colle Oppio) per conto di Delle Chiaie, il quale a sua volta era, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, in diretto collegamento con la cellula veneta, che nella riunione del 16 novembre 1969 in cui era stato delineato quel programma di atti terroristici negli istituti bancari, fra i quali quello attuato nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, erano presenti sia il Valpreda sia il Merlino e che le posizioni di costoro erano strettamente legate e interdipendenti essendo i capi riconosciuti del gruppo predetto.

Inoltre la Corte non avrebbe dovuto omettere, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi a carico dell'imputato, la frase "va bene, a questa ora (il Valpreda) sarà espatriato", pronunciata dal Borghese nel corso dei commenti fatti con l'Ippolito sugli attentati in discorso, giacchè anche tale indizio, inserito nella serie già evidenziata, avrebbe potuto concorrere a rafforzare la convinzione che la ricognizione operata dal Rolandi aveva riguardato un soggetto tutt'altro che insospettabile e che non si poneva affatto in contrasto logico con la matrice degli attentati.

Da quanto precede, appare dunque, di tutta evidenza che ricorrono i precipui vizi di motivazione denunciati dal Procuratore Generale ricorrente, e cioè, che la Corte di secondo grado da un lato, per superare un complesso indiziario consistente, univoco e convergente, ha contrapposto esclusivamente una propria incertezza soggettiva sulla possibilità che il Rolandi avesse commesso un errore di persona procedendo alla ricognizione formale del Valpreda, e, dall'altro ha omesso di valutare i singoli elementi indizianti globalmente, di talchè è mancato quel giudizio di sintesi che costituisce il necessario supporto di ogni corretta decisione, e che pertanto detti vizi non possono non portare all'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai delitti di cui ai capi d'imputazione 2-A), 2-B), 3), 6), 7) già citati, con rinvio ad altra Corte di Assise d'Appello, la quale procederà, come innanzi s'è detto a conclusione dell'esame dei ricorsi contro Ventura, Freda e Merlino, a nuovo esame di tutti gli elementi emersi a carico del Valpreda in correlazione logica tra di essi e con quelli acquisiti a carico dei detti tre imputati Valpreda, Freda e Merlino, al fine di stabilire se a seguito della eliminazione di tutti i vizi che sono stati posti in rilievo da questo Collegio, sussistano ancora i dubbi sulla loro colpevolezza in ordine ai delitti di strage e di quelli connessi, e, nel caso negativo, se questi reati siano addebitabili o meno alla concorrente attività crimimosa di tutti e quattro.

Anche il ricorso proposto dal detto Procuratore Generale contro Tanzilli, assolto per insufficienza di prove dal reato di falsa testimonianza ascrittogli merita di essere accolto in quanto sussiste il dedotto difetto di motivazione sotto il profilo dell'omesso esame di circostanze decisive.

La sentenza impugnata, premesso che alcuni elementi probatori inducevano a concludere che l'appunto del 16.12.1969 del S.I.D. era stilato sulla base di

notizie ricevute da un'unica fonte, e cioè dal Serpieri, e riferita da un unico funzionario, il Tanzilli predetto, ha prospettato il dubbio che potesse essersi verificato diversamente, e che quindi l'affermazione dell'imputato che tutte le notizie riportate nell'appunto non provenivano dal Serpieri potesse essere veritiera, nel rilievo che per le condizioni ambientali in cui si era svolto il colloquio tra detto Serpieri ed il Merlino (cioè in questura) nel corso del quale costui avrebbe riferito dette notizie, e perchè la maggior parte di queste costituivano una confessione di partecipazione ai delitti di strage, il Merlino non le avrebbe certamente riferite al Serpieri, anche se suo amico.

Senonchè la Corte di Assise d'Appello ha prospettato tali dubbi senza avere esaminato tutte le emergenze processuali emerse sul punto. A prescindere, infatti, dalla considerazione che è certo che il 13 dicembre il Maresciallo Tanzilli ebbe due contatti con il Serpieri e che costui, in questura, fu messo nella stessa cella del Merlino proprio perchè tentasse di carpirgli qualche notizia sui gravi delitti commessi il giorno precedente e che quindi ogni cosa venne predisposta perchè il colloquio potesse svolgersi senza interferenze esterne e senza limitazione di tempo, la Corte predetta non ha tenuto conto (come già si è detto in disamina del ricorso contro il Merlino) delle deposizioni dei T. Colonnelli Genovesi e Cocciuttolo i quali, come si è visto, affermarono in modo deciso che il contenuto del più volte citato appunto del S.I.D. del 16.12.1969, era stato compilato in base alle notizie riferite dal Tanzilli e che questi aveva avuto quale unica fonte di informazioni il Serpieri.

Ora è evidente che se i giudici di appello avessero esaminato tali deposizioni e le avessero apprezzate in correlazione con gli altri indizi, avrebbero potuto pervenire ad una soluzione opposta a quella adottata, e ciò tanto più in quanto non hanno nemmeno considerato che il Tanzilli non aveva escluso la

possibilità che il Serpieri gli avesse fornito "tutte le notizie contenute nella nota in discorso".

Pertanto si tratta di un caso tipico di mancanza di motivazione, perchè la sentenza nello spiegare le ragioni del proprio convincimento ha trascurato di esaminare elementi di decisiva importanza ai fini del giudizio, onde l'annullamento di essa sul punto si impone ai sensi dell'art. 475 n. 3 C.p.p., con rinvio per nuovo esame od altra Corte d'Assise d'Appello.

Le considerazioni testè fatte, postulano altresì il rigetto del ricorso proposto dal Tanzilli, essendo evidente che la richiesta da costui avanzata per ottenere l'assoluzione con formula ampia è in pieno contrasto con le emergenze sopra evidenziate.

Passando, ora, all'esame del ricorso dello stesso Procuratore Generale nei confronti degli imputati Maletti e Labruna, osserva il Collegio che il gravame merita di essere accolto limitatamente alla statuizione di assoluzione di costoro dal delitto di falso ideologico di cui al capo DD) della rubrica, perchè il fatto non sussiste.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il fatto addebitato ai due imputati, sul presupposto che l'autenticazione a firma del T. Colonnello Viezzer Antonio, inserita in un modulo a stampa, era stata apposta nella parte di questo che era stata lasciata in bianco, mentre avrebbe dovuto essere riempita con le generalità della persona che aveva firmato la prima parte del modulo stesso, costituente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per cui l'atto predetto di autenticazione, essendo priva del suo contenuto essenziale, era inesistente.

Ma la tesi non può attendersi.

Come risulta dall'atto oggetto della falsità, esso consiste in un modulo a

stampa costituito da due parti: la prima, che è stata interamente compilata, contiene tutte le indicazioni riguardanti le generalità del richiedente e le sue condizioni di vita familiare e sociale; la seconda parte, che segue immediatamente la firma del richiedente "Zanella Mario" apposta in calce alla prima parte, è così concepita: "il sottoscritto attesta che la firma del Signor....è stata apposta in mia presenza, previo accertamento della di lui identità risultante dal documento...." "Roma 13.1.1973 - Il Comandante del distaccamento - Ten. Col. Antonio Viezzer".

Indubbiamente questa seconda parte non è stata riempita con il nome del richiedente Zanella senonchè, attesa la collocazione di essa, posta subito dopo "la prima parte", è evidente che l'attestazione a firma del Viezzer non poteva che riferirsi alla precedente sottoscrizione dello Zanella e che questa, il detto ufficiale, intese effettivamente autenticare, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 15 del 1968, il quale dispone appunto che il funzionario competente deve autenticare la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione.

Trattasi, quindi, nella specie, di un vizio di forma che non ha inciso minimamente sulla sostanza dell'atto di autenticazione, tanto è vero che esso raggiunse i suoi effetti con il rilascio del passaporto al richiedente Zanella. Quindi, non può parlarsi, non solo di inesistenza dell'atto, ma nemmeno di nullità di esso; peraltro è appena il caso di aggiungere che secondo il costante indirizzo di questa Suprema Corte, soltanto la inesistenza del documento e la illiceità dell'atto fanno venire meno la tutela penale nel caso di falsità.

Che poi, fra i compiti del Viezzer rientrasse quello di inoltrare le richieste di passaporto, corredate dalle prescritte dichiarazioni dei richiedenti, al Ministero degli esteri, è appena il caso di avvertire, giacchè nell'ambito

dell'ordinamento interno del "Reparto D", tale funzione gli era stata attribuita dal competente organo superiore, e, comunque, non sussiste agli atti elemento alcuno per ritenere che egli esercitasse, usurpandole, funzioni che non gli spettavano. Pertanto, il detto ufficiale, nell'attestare i fatti da lui compiuti o percepiti direttamente (identificazione del dichiarante ed apposizione della firma) esercitò la speciale potestà di certificazione di cui sopra, fissandola in una documentazione destinata a costituire il presupposto probatorio per il rilascio del passaporto. Onde non può non ritenersi che nel caso di specie ricorrano i requisiti dell'atto pubblico fidefaciente, cioè, la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, l'attestazione di attività compiute direttamente dal medesimo o avvenuti in sua presenza e la speciale funzione certificatrice in relazione ad un particolare scopo probatorio pregnante della pubblica amministrazione.

Pertanto, essendo certo che l'atto in discorso venne firmato falsamente, in quanto la firma del richiedente Zanella Mario non era stata apposta in presenza del Viezzer e senza accertarne previamente la identità, la sentenza impugnata, anche per tale parte va annullata con rinvio ad altra Corte d'Assise d'Appello per nuovo esame alla luce dei suddetti rilievi.

Non meritevole di accoglimento è, invece, il ricorso proposto nei confronti degli stessi Maletti e Labruna nonchè di Giannettini relativamente alla assoluzione di costoro dal reato di procurata evasione tentata di Ventura Giovanni, come precisato nel capo "CC"), per insussistenza del fatto.

Ha sostenuto il ricorrente Proc. Generale che la Corte di secondo grado, negando la verità storica dell'episodio criminoso, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto vera l'attività dei tre imputati in favore del Ventura predetto, avrebbe travisato i fatti costituiti dalle deposizioni delle testimoni Maria Angela Ventura e Pierangela Baietto, rispettivamente sorella e

moglie di quest'ultimo, e dalla esibizione, a conforto delle deposizioni stesse, di due bombolette spray, contenente sostanze lacrimogene, e di una chiave della porta che dava accesso al braccio del carcere ove era rinchiuso il Ventura.

Ma la censura non è fondata in quanto nella motivazione della sentenza gravata non è ravvisabile il dedotto vizio di travisamento del fatto. Questo, invero, si ha quando sussiste una divergenza assoluta e percettibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, nonchè quando vi sia tra gli uni e gli altri palese contraddittorietà, ovvero quando sia omessa la considerazione di taluni dati probatori di indiscutibile valore. Quindi, non si ha travisamento allorchè il giudice di merito, interpretando, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, accetti come rispondente a verità obiettiva, l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento. Orbene, nella fattispecie oggetto di esame, la convinzione, cui è pervenuta la Corte predetta, è il risultato di una interpretazione di stretto rigore logico delle emergenze processuali inerenti a tale episodio: infatti, affermando che la proposta di evasione che il Giannettini, d'accordo con il Maletti e il Labruna, avrebbe fatto al Ventura non meritava alcuna credibilità, ha spiegato che l'episodio costituiva un mero espediente per confortare l'assunto difensivo del Ventura di essere un informatore indiretto del S.I.D., e che quindi il Servizio era interessato a proteggerlo. Ha precisato, in particolare, che tale convinzione risiedeva, anzitutto, nella tardività della denunzia del fatto, posto che il Ventura predetto avrebbe potuto rivelarlo sin dalla primavera del 1973, allorchè fu interrogato dal giudice istruttore di Milano, e non già dopo due anni, quando ormai era stato rinviato a giudizio per la strage; in secondo luogo, nel contrasto sull'epo-

ca in cui quella proposta di evasione sarebbe stata fatta nella primavera del 1973, secondo il Ventura, nel gennaio 1972 secondo la Baietto e nei primi mesi di tale anno secondo Maria Angela Ventura; infine, nella illogicità della asserita iniziativa del Servizio segreto in relazione sia al ruolo di un Ventura informatore sia di persona compromessa con gli attentati, al quale fosse "dovuta" una speciale protezione, puntualizzando in relazione a quest'ultima posizione, che il S.I.D., piuttosto che ricorrere al pericoloso sistema di evasione, avrebbe potuto adottare la soluzione molto più semplice ed efficace di confermare il ruolo di informatore del Ventura. Ha, inoltre, considerato la detta Corte che alla tesi della non credibilità non era di ostacolo la esibizione da parte della Maria Angela Ventura della chiave e delle bombolette citate, in quanto lo stesso o la cognata avrebbero potuto venire in possesso dell'una o delle altre per via diversa da quella che faceva capo al S.I.D.

Da quanto precede appare evidente, dunque, che la scelta che la Corte ha compiuto per la formazione del proprio convincimento sulla inesistenza del fatto enucleato nel suddetto capo d'imputazione CC), è dovuta ad una valutazione delle prove compiuta non in base ad affermazioni contraddittorie nè apodittiche, nè in seguito a travisamento di fatto, nè per effetto di omessa disamina di elementi decisivi per un convincimento diverso e, come tale, è insindacabile in questa sede.

Pertanto la sentenza impugnata sul punto va tenuta ferma, con conseguente rigetto del ricorso, rilevandosi soltanto che nel dispositivo il reato "*de quo*" è stato indicato sotto la lettera "GG"), anzichè con quella "CC") come dalla rubrica.

Osserva, poi, il Collegio che analoga statuizione di rigetto deve essere adottata anche per il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti

di Giannettini, di Pozzan, di Borghese, di Gargamelli, di Ventura Angelo e di Massari in quanto i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente non sono ravvisabili nella sentenza impugnata.

Quanto, anzitutto, alla posizione del Giannettini, ritiene il Collegio che i giudici di appello hanno fatto esatto uso dei criteri stabiliti dalla legge in materia di assoluzione con formula dubitativa, giacchè l'esame della sentenza predetta consente di affermare che le ragioni del dubbio sulla colpevolezza dell'imputato sono state corredate da congrua e completa disamina di tutti i salienti elementi di causa alla stregua della logica concatenazione tra le circostanze indizianti emerse a carico del detto imputato e quelle favorevoli, e la valutazione di tali elementi è stata effettuata facendo corretta applicazione al caso concreto dei principi elaborati in dottrina ed in giurisprudenza relativi alle prove indiziarie.

Invero, i predetti giudici, rivalutando gli elementi posti a fondamento della Corte di Assise per affermare la responsabilità del Giannettini in ordine a tutti i reati di strage e di detenzione e porto di esplosivi (cioè: trattamento privilegiato nell'ambito del S.I.D. e protezione del Giannettini da parte degli alti vertici di tale Servizio, nonchè di politici; funzione essenzialmente di provocazione svolta dall'imputato, tramite Giovanni Ventura, negli ambienti di sinistra, con i rapporti informativi che in copia trasmetteva a quest'ultimo e che vennero rinvenuti nella cassetta di sicurezza della banca di Montebelluna; mancato invio al S.I.D. da parte dell'imputato, dei rapporti più apertamente provocatori e, in particolare, dei rapporti datati rispettivamente 4 e 16 maggio 1969, nei quali si preannunciava, tra l'altro, un'ondata terroristica di matrice neofascista; frequenti contatti tra Giannettini, Freda e Ventura Giovanni e discordanze tra le dichiarazioni di costoro per spiegare le ragioni di tali contatti;

la conoscenza da parte del Freda della qualità di informatore del S.I.D. del Giannettini; la consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'attività sovversiva del Freda e del Ventura predetti; l'incontro tra il Giannettini ed il Ventura a Roma subito dopo gli attentati del 12 dicembre 1969 ed i contatti del primo con i familiari del secondo), hanno ritenuto, senza errori di ragionamento, che alcuni di essi non avevano alcun valore probatorio perchè non obiettivamente certi o del tutto equivoci o non pertinenti, ed altri che, pur avendo valore indiziante a carico dell'imputato, erano tuttavia bisognosi di riscontri obiettivi, non acquisiti e non acquisibili per mancanza di presupposti e, come tali, causa di perplessità non superabili.

In particolare, i giudici di appello hanno, anzitutto, ritenuto che nè il favoreggiamento del Giannettini e del Pozzan da parte di Maletti e di Labruna, nè il comportamento ed il ruolo avuto dal Maletti nella opposizione del segreto politico-militare alla richiesta del Giudice istruttore di Milano, nè il colloquio Giannettini-Labruna negli uffici del S.I.D. di via Sicilia, nè la lettera del 15 marzo 1973 inviata dall'imputato al gen. Maletti potevano convalidare il sospetto di un trattamento di favore da parte dei vertici del Servizio segreto nè per il Giannettini nè per altri personaggi implicati nella vicenda criminosa oggetto del processo. Al riguardo è stato puntualizzato, in primo luogo, che nella immediatezza della strage di Piazza Fontana era stato proprio il detto Servizio a segnalare, con la nota del 16 dicembre 1969, la eventualità che ad organizzare gli attentati fossero stati Merlino e Delle Chiaie, cioè persone notoriamente di destra e per le quali, come innanzi si è visto, la stessa sentenza di primo grado aveva ipotizzato un collegamento col gruppo Freda-Ventura e, in secondo luogo, che l'unico scopo dell'espatrio del Giannettini e del Pozzan e la opposizione del segreto politico-militare, altro non poteva essere stato se non

quello di proteggere il S.I.D. in genere e gli "informatori", in particolare, da invadenze che avrebbero potuto minare la struttura del servizio stesso e la incolumità personale dei secondi, posto che il Gen. Miceli, che fu uno dei fautori dell'opposizione del segreto ed il Gen. Maletti nel 1969, si trovavano rispettivamente al comando dei Bersaglieri e al comando di una divisione di granatieri e furono trasferiti, il primo, a capo del S.I.D. ed il secondo alla direzione del "Reparto D" soltanto dopo due anni dai fatti delittuosi di cui è processo e che, conseguentemente, era da escludere la supposizione di un eventuale intervento dei suddetti due Ufficiali in favore di gruppi eversivi che avevano operato nel 1969, non sussistendo, peraltro, da un lato, qualsiasi loro interesse personale e, dall'altro, qualsiasi prova, sia pure indiziaria, che i medesimi avessero agito per coprire responsabilità pregresse dell'Ammiraglio Henke e del Generale Giasca Querasca, all'epoca, rispettivamente, capo del S.I.D. e del "Reparto D" o di "ambienti inquinati del potere", prestando loro solidarietà.

È stato ancora puntualizzato che gli stessi giudici di primo grado, nell'accogliere quest'ultima ipotesi, non erano andati, però, al di là della formulazione di un semplice sospetto, avendo dovuto ammettere che, malgrado tutte le indagini svolte in proposito, non erano stati scoperti "i personaggi ispiratori" dei fatti crimonosi, nè chiariti i termini degli accordi in forza dei quali la suddetta solidarietà si sarebbe materializzata, e che, pertanto, tale argomentazione era del tutto inutile e deviante.

Orbene, di fronte a così chiara, esauriente e logica motivazione, che nell'ultima parte si riporta alle parole stesse usate dalla detta sentenza di primo grado (f.744) si vanifica la critica conclusiva del Proc. Gen. ricorrente alla sentenza impugnata, e cioè, che i giudici di appello avrebbero dovuto ricercare la matrice degli attentati negli ambienti militari, politici ed economici rimasti

fuori del processo per mancanza di prove e dei quali sarebbero stati espressione il Gen. Maletti e il Cap. Labruna e, sopra di loro, il Gen. Miceli "tutti accomunati, come si è recentemente appreso, dalla appartenenza alla loggia massonica P-2, i quali, poi, si sarebbero serviti del Giannettini come tramite con la cellula eversiva. Peraltro, a prescindere dalla inopportunità dell'accenno all'appartenenza dei detti ufficiali alla P-2, in quanto tale fatto, vero o falso che sia, non avrebbe dovuto essere introdotto nel processo "*de quo*", perchè fuori dagli atti del medesimo, l'inconsistenza di una tale prospettazione appare in tutta la sua evidenza qualora si consideri che la Corte di Assise d'Appello non avrebbe potuto ricercare la matrice degli attentati nei suddetti ambienti dal momento che, come lo stesso ricorrente ha premesso, non sussisteva agli atti qualsiasi elemento probatorio idoneo ad autorizzare una siffatta ricostruzione della vicenda criminosa: invero, come già si è innanzi avvertito, il giudice deve decidere soltanto in base a quanto risulta dagli atti acquisiti al processo, non essendo consentito dall'ordinamento processuale vigente che egli formi il proprio convincimento "calandosi - per dirla con il ricorrente P. G., - nella dirompente realtà che lo circonda". In altri termini l'unica realtà cui il giudice deve attingere è quella che risulta dal processo perchè soltanto in esso può e deve trovare gli elementi giuridicamente rilevanti per decidere.

Pertanto correttamente i giudici di appello hanno disatteso la tesi accusatoria seguita dai primi giudici che dietro il Giannettini vi fossero uomini politici, economici e militari, posto che, secondo la stessa sentenza emessa da questi ultimi, tali personaggi "rimasero senza volto e senza nome e fuori del processo per mancanza di prove".

Nè vale sostenere, come hanno fatto, oltre il Proc. Generale, le parti civili Pizzamiglio con il secondo motivo del loro ricorso, che la sentenza impugnata

sul punto sarebbe, comunque, censurabile per non avere valutato i comportamenti di taluni uomini politici (Andreotti, Rumor, Tanassi e Zagari) che, con riferimento all'apposizione del segreto politico militare al giudice istruttore di Milano, erano stati denunciati per falsa testimonianza e per favoreggiamento, sul presupposto che da essi avrebbero potuto trarsi elementi a favore della tesi della protezione politica oltre che militare di cui avrebbe goduto l'imputato in discorso.

Invero, la Corte di secondo grado, richiamando sul punto la motivazione dell'ordinanza emessa il 13 ottobre 1980, con la quale aveva respinto la richiesta di sospensione, *ex* art. 18 c.p.p. del processo *de quo* in attesa della decisione della Commissione Inquirente in ordine alle predette denunzie, nonchè la richiesta di audizione dei testimoni sentiti nel procedimento contro il Gen. Malizia, che in sede di rinvio era stato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Potenza per insussistenza del fatto dal reato di falsa testimonianza analogo a quello prospettato con le denunzie citate innanzi, e puntualizzando che con questa sentenza era stato escluso che l'opposizione del segreto militare fosse stato autorizzato in sede politica, ha implicitamente valutato i suddetti comportamenti facendo chiaramente intendere che da essi non potesse trarsi alcun elemento per "dare un volto ed un nome" a quei personaggi che essendo interessati a manovrare le attività terroristiche si sarebbero serviti del Giannettini per collegarsi con le cellule venete.

Altri elementi indiziari che la Corte di secondo grado ha completamente svalutato sono quelli costituiti dalla sproporzione tra l'esiguo numero dei rapporti redatti e consegnati al S.I.D. dal Giannettini negli anni 1968-1969, in base al canale Freda, sui gruppi della sinistra extraparlamentare ed il numero, molto più rilevante, di quelli consegnati al Ventura Giovanni nello stesso perio-

do di tempo allo scopo di infiltrazione negli opposti schieramenti politici e dal mancato invio al Servizio predetto dei rapporti datati 4 e 16 maggio 1969, ritenuti dai primi giudici di più aperto significato provocatorio. Ha osservato, la Corte predetta, che da tali indizi non era possibile trarre, nemmeno in via indiretta, la prova che l'attività informativa del Giannettini costituisse solo un pretesto per mascherare la vera natura dei suoi legami con la cellula veneta e che l'unico suo scopo era quello di provocare gli esagitati di sinistra a mezzo del Ventura cui i detti rapporti servivano per infiltrarsi tra questi ultimi.

Quanto al primo elemento, i giudici di appello hanno puntualizzato che la esiguità era soltanto apparente e dovuta o ad ostruzionismo di funzionari del S.I.D. o a disordine negli archivi di detto Ufficio, precisando che tale convinzione derivava dal fatto che dopo l'invio al giudice istruttore richiedente di un determinato numero di rapporti, accompagnato dalla assicurazione che questi costituivano tutta la produzione del Giannettini, successivamente ne era stato inviato altro considerevole numero, ed altri ancora erano stati rinvenuti negli archivi predetti; hanno inoltre aggiunto i detti giudici che la prova della implicazione dell'imputato nella attività eversiva non poteva, comunque, legarsi alla circostanza che la sua produzione di informatore fosse stata poco rilevante numericamente e poco valida qualitativamente, posto che nel caso contrario la situazione non sarebbe mutata nè in favore nè contro la posizione dell'imputato.

Quanto al secondo indizio hanno osservato i giudici dell'appello che in base alla prima dichiarazione del Gen. Giasca Querasca, ritenuta più attendibile, correlata con quella dell'Ammiraglio Henke, non poteva non ritenersi che anche i rapporti del 4 e del 16 maggio 1969 erano regolarmente pervenuti al S.I.D.. Poichè a tali conclusioni la Corte di Assise di Appello è pervenuta con argomentazioni logiche e aderenti alle risultanze processuali, che sono state

valutate senza travisamenti od omissioni, ne discende che esse non sono passibili di sindacato in questa sede.

Nè può avere pregio l'assunto del Proc. Gen. ricorrente, secondo cui detta Corte non avrebbe dovuto dare credito alla deposizione dell'Ammiraglio predetto, nel rilievo che l'avanzata età del medesimo e l'annosità dei fatti sui quali era stato chiamato a deporre, non deponevano per la certezza dei suoi ricordi, giacchè si tratta di una critica alla valutazione di una prova non proponibile in sede di legittimità. Invero, come innanzi si è osservato, la scelta che il giudice di merito compie per la formulazione del suo convincimento con riguardo alla prevalenza e alla attendibilità accordata ad alcuni testimoni nei confronti di altri, rientra nel suo insindacabile apprezzamento quando non sia fatta in base a vizi che ne inficiano il ragionamento; e nel caso di specie non sono ravvisabili nel provvedimento impugnato vizi logici o giuridici: chè, anzi, la credibilità del teste predetto è stata collegata alla prima dichiarazione resa dal Giasca Querasca al Magistrato e che è stata ritenuta quella rispondente al vero dopo una logica e approfondita disamina delle circostanze che dimostravano la incongruità delle modifiche successivamente apportate ad essa.

Nè vale ancora sostenere che la sentenza impugnata sarebbe, comunque, errata e, quindi, censurabile, perchè, avendo spinto la svalutazione di ogni elemento indiziario alle estreme conseguenze, avrebbe dovuto assolvere l'imputato con formula ampia.

Invero la Corte d'Assise d'Appello ha privato di qualsiasi valore probatorio soltanto gli indizi innanzi esaminati, mentre agli altri elementi già richiamati (discordanza tra le dichiarazioni dell'imputato, del Freda e del Ventura Giovanni circa la concorrenza da parte di questi ultimi due delle qualità di informatore del S.I.D. del Giannettini, e la probabile consapevolezza da parte di

quest'ultimo dell'attività terroristica di Freda e di Ventura; gli incontri tra costui e il Giannettini a Roma dopo gli attentati ed i contatti di questi con i familiari del Ventura stesso) ha attribuito un valore probatorio attenuato, nel senso che li ha ritenuti indizianti a carico dell'imputato, ma non del tutto idonei, comechè privi di riscontri obiettivi, peraltro non potuti acquisire, a fornire una prova piena per poter ritenere l'appartenenza dell'imputato in discorso all'associazione sovversiva e del suo concorso materiale o morale a tutti i reati contestatigli.

Da qui l'affermazione conclusiva della sentenza di non potere escludere che il Giannettini non solo fosse al corrente dell'attività del Freda e del Ventura, ma che il comportamento del medesimo avesse oltrepassato i limiti della mera connivenza, concretizzandosi in un vero e proprio rafforzamento dei propositi criminosi degli altri imputati, sia con il costante impegno a mantenere il silenzio nei confronti del S.I.D. circa l'attività terroristica, sia partecipando alla decisione degli attentati da compiere nel corso dei contatti indubbiamente avvenuti tra i predetti tre imputati dall'aprile al dicembre 1969.

In altri termini, i giudici di appello hanno ritenuto che tutti gli elementi sopra indicati e, in particolare, il fatto che anche successivamente agli attentati che provocarono la strage, avesse mantenuto i contatti con il Ventura e con i familiari del medesimo nonostante fosse stato "tirato nel processo" proprio dal Ventura predetto con l'affermazione che il Giannettini era uno dei tre a conoscenza della sua attività di sovversivo, creavano una situazione probatoria di responsabilità, che però non dava la certezza della effettiva strumentalizzazione da parte dell'imputato dell'opera informativa presso il S.I.D. per il raggiungimento degli scopi eversivi dell'associazione sovversiva e della conseguente implicazione del medesimo in tutti gli attentati per cui è processo, in quanto

bisognosa di riscontri obiettivi non potuti acquisire, ed hanno concluso che in tale situazione s'imponeva la assoluzione con la formula dubitativa.

E tale conclusione non può non ritenersi corretta, giacchè la motivazione che la sorregge non solo è basata su circostanze obiettive, valutate in aderenza ai canoni interpretativi già suindicati, ma non presenta nessuna carenza logica sulle ragioni del dubbio. Nè ha pregio l'assunto della difesa dell'imputato secondo cui nessun dubbio era configurabile sulla innocenza dell'imputato, non potendo questo essere autorizzato dagli indizi sopra evidenziati: infatti, il sindacato della Corte di Cassazione nel caso di sentenza di assoluzione per insufficienza di prove è limitato al controllo della carenza logica della motivazione sulle ragioni del dubbio; è escluso, invece, l'esame sulla fondatezza del dubbio che si tradurrebbe in una inammissibile valutazione delle prove.

Dal premesso consegue che deve essere respinto non solo il ricorso del Procuratore Generale ma anche quello dell'imputato, che ha criticato la sentenza dei giudici di appello per averlo assolto con formula dubitativa anzichè con quella ampia.

Analoga statuizione di rigetto va adottata anche per il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti del Pozzan, non sussistendo nella sentenza impugnata la carenza di motivazione denunziata.

Invero tale motivazione, coordinandosi con l'ampia ed esauriente motivazione della sentenza di primo grado, da cui, essendo confermativa, resta integrata, ha espresso il convincimento della responsabilità di detto imputato, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e di dubbio sulla colpevolezza del medesimo in ordine ai delitti di strage, di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi, attraverso una valutazione dei fatti e delle prove che appare condotta con criteri immuni da difetti logici e giuridici.

I giudici di merito anzitutto hanno desunto la certezza che il Pozzan era un semplice gregario, un partecipe dell'associazione sovversiva e non un capo od organizzatore, proprio dai risultati delle indagini condotte dal Commissario Iuliano e dalle deposizioni del Tomassoni e del Roveroni oltre che da quella del coimputato Pan, osservando che da tali fonti scaturiva la prova inequivocabile che l'imputato era essenzialmente un fedele ed informato seguace del Freda e che la sua attività si era sempre estrinsecata nell'eseguire gli incarichi commessigli da quest'ultimo, mettendo a disposizione, qualche volta, la sua casa per le riunioni, mentre era stato sempre escluso, come peraltro emergeva dal contenuto della telefonata intercorsa tra l'imputato e il Freda in prossimità della riunione di Padova del 18 aprile 1969, dai convegni ove venivano stabilite le tappe della strategia sovversiva.

Ha, poi, considerato che tale partecipazione all'associazione, la manifestazione e la propagandazione da parte del Pozzan di idee sovvertitrici dell'ordine sociale, e la sua conoscenza dei particolari di alcuni attentati, se costituivano altrettanti elementi che deponevano per una sua partecipazione all'attività terroristica, non erano tali da consentire l'affermazione di responsabilità anche per i delitti di strage e di quelli connessi, non essendo stato possibile acquisire specifici elementi per ritenere che egli avesse preso parte o alla programmazione o alla esecuzione di tutti gli attentati o di qualcuno di essi. In sostanza i giudici predetti anche riguardo alla posizione dell'imputato in discorso, hanno ritenuto, senza incorrere in errori logici o in omissione di esame di atti decisivi, la sussistenza di quella situazione probatoria di responsabilità bisognosa per la sua completezza di riscontri obiettivi, non potuti acquisire, e, quindi, correttamente hanno applicato in tale situazione d'incompletezza probatoria, la formula dubitativa.

Alla stregua delle pregresse considerazioni, non può non ritenersi corretta anche la statuizione di declaratoria di estinzione per amnistia del reato di associazione per delinquere, criticata dal Pozzan: date, infatti, le evidenti prove di responsabilità di costui in ordine a tale reato, non poteva non essere esclusa l'applicazione nella specie della norma di cui all'art. 152 cpv. c.p.p.

Pertanto, oltre al ricorso del Procuratore Generale deve essere respinto anche quello dell'imputato.

In ordine, ancora, alle censure mosse dal P.M. avverso le statuizioni della sentenza impugnata di assoluzione con formula piena del Massari dai delitti di partecipazione ad associazione sovversiva e degli attentati ai treni dell'8 agosto 1969 e di Borghese Emilio e di Gargamelli Roberto dai delitti di strage e dei connessi reati di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi, è da notare che esse svolgono ragioni che si risolvono nella critica dell'apprezzamento logico delle risultanze processuali e tendono ad ottenere una valutazione di tali emergenze diversa da quella fatta dai giudici di merito, per cui si tratta, nella specie, di una censura che non avrebbe potuto essere dedotta in questa sede, non rientrando nei compiti istituzionali della Corte di Cassazione la rivalutazione degli elementi di fatto costituente la prova. Ma, anche a considerare per puro scrupolo di motivazione, le censure predette sotto un aspetto meramente formale per il richiamo all'art. 475 n. 3 c.p.p., deve notarsi che la Corte di merito di secondo grado ha assolto all'obbligo di dare spiegazione del suo convincimento.

In ordine alla posizione del Massari, la sentenza impugnata, premesso che gli unici elementi prospettati dall'accusa erano costituiti dal fatto che costui si era adoperato per la stampa e l'occultamento del così detto "libretto rosso" del Freda e dalla frase, pronunciata nel 1973 da Mariangela Ventura, secondo

cui l'imputato predetto aveva collocato la bomba sul treno Roma-Venezia, sul quale lo stesso era salito alla stazione di partenza, ha considerato che la prima circostanza, anche se vera, non costituiva prova di un legame del Massari con l'associazione sovversiva, ben potendo egli essersi prestato alla richiesta della stampa del libro di cui sopra soltanto per favorire l'amico o per interesse, e che la seconda non era credibile sia perchè la detta Ventura non aveva precisato in quella occasione da chi avesse appreso la notizia, per cui era venuta meno la possibilità di risalire alla fonte per controllarne l'attendibilità e sia perchè, soprattutto, la medesima aveva successivamente negato di avere mai pronunciato la frase in discorso. Ha, inoltre, soggiunto la Corte predetta che a favore della tesi della non appartenenza del Massari alla associazione sovversiva, militava anche la dichiarazione del teste Lorenzon secondo cui il Ventura Giovanni lo aveva diffidato a non confidare al detto imputato le sue idee politiche, trattandosi di persona infida, ed ha concluso che, mancando qualsiasi concreto elemento a carico di quest'ultimo era doveroso assolverlo con formula piena.

Conclusione questa, che non può non ritenersi esatta perchè sorretta da motivazione immune da vizi logici e in aderenza alle risultanze del processo, valutate senza travisamenti od omissioni di fatti rilevanti.

Nè vale obiettare che la sentenza impugnata non avrebbe considerato il fatto che il Massari ed il Ventura Giovanni si trovavano in viaggio da Roma verso Castelfranco la notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969, giacchè, non solo essa ha tenuto conto di tale elemento, ma ha puntualizzato che non sussisteva alcuna certezza che tal viaggio fosse realmente avvenuto e che, quindi, nessun argomento di prova a carico dell'imputato poteva da esso trarsi.

Quanto, poi, all'assoluzione con ampia formula del Borghese e del Gargamelli, i giudici di appello hanno dato ampia ed esauriente ragione della valuta-

zione delle risultanze processuali sulle posizioni dei due predetti imputati, e ciò mediante approfondita analisi dei decisivi elementi che sono stati presi particolarmente in considerazione per un meditato ed attento vaglio nei confronti dell'uno e dell'altro imputato, improntato ad obiettività ed aderente alle fonti di prova.

Anzitutto hanno spiegato che il gruppo "22 Marzo" dal quale i due imputati facevano parte, pur perseguendo fini illeciti, si presentava, dal punto di vista della struttura e dell'organizzazione, composto, per la quasi totalità di giovani esaltati ed inclini alla violenza, ma sprovveduti, immaturi e, soprattutto, privi di mezzi tecnici e finanziari per cui era del tutto impossibile che attentati così gravi e tecnicamente impegnativi come quelli del 12 dicembre avessero potuto avere la loro matrice nei componenti del gruppo predetto, ritenuti in grado soltanto di "lanciare un'idea", ma non certo di tradurla in un'operazione ben rifinita e complessa. Hanno, quindi, puntualizzato che era rimasto accertato che sia il Borghese sia il Gargamelli non avevano, comunque, partecipato alla esecuzione di qualcuno degli attentati suddetti in quanto si trovavano in luoghi diversi da quello in cui si verificarono le esplosioni e, precisamente, il primo, era rimasto continuamente nella sede del gruppo "22 Marzo", per ascoltare la conferenza di tale Antonio Serventi detto "il Cobra" dalle ore 16 alle ore 18, ed il Gargamelli era stato, dalle ore 15 alle ore 17,30, in Piazza dei Re di Roma, occupato in lavori di riparazione della bicicletta del suo amico Fattinnanzi Claudio, che aveva confermato la circostanza con dovizia di particolari, pervenendo alla convinzione che, escluso che i due imputati potessero essere stati gli esecutori materiali ed escluso che il gruppo cui appartenevano avesse la necessaria capacità di organizzare e perfezionare gli attentati in disputa, nessun argomento di prova a carico dei medesimi poteva trarsi dai pro-

positi velleitari manifestati in qualche occasione nell'ambito del gruppo predetto o dalle confidenze fatte dal Borghese il giorno 13 dicembre 1969 all'agente Ippolito circa la sua conoscenza della verificazione degli attentati fin dal mattino del 12 e circa la probabile fuga all'estero del Valpreda.

E al riguardo, contrariamente a quanto si è sostenuto dal ricorrente, i detti giudici hanno precisato che poteva ritenersi attendibile, in mancanza di altro contrario elemento, la spiegazione fornita dal Borghese sia in ordine alla prima circostanza, e cioè, di avere appreso la notizia attraverso voci, sia in ordine alla seconda, cioè, che si trattava di una personale supposizione, peraltro dimostratasi errata, dovuta al fatto che, allorchè avveniva qualche fatto criminoso attinente all'ordine sociale, il Valpreda era sempre indiziato.

Or di fronte a così puntuale e precisa motivazione, si vanifica qualsiasi censura: come è evidente la convinzione della Corte d'Assise d'Appello è dovuta ad una scelta interpretativa delle risultanze processuali, immune da qualsiasi vizio logico o giuridico, e, come tale, rientrante nel suo insindacabile potere.

Nè vale obiettare che la Corte predetta avrebbe travisato i fatti, giacchè dalla lettura delle risultanze prese in considerazione appare evidente che ai precisi accertamenti di fatto non si è costituita alcuna ipotesi che non trovi fondamento negli atti del processo, nè che la convinzione predetta sia stata tratta omettendo di considerare qualche dato probatorio di incontestabile valore.

Deve, infine, respingersi il ricorso proposto dal Proc. Gen. nei confronti di Ventura Angelo, giacchè nella sentenza impugnata non sussiste il dedotto difetto di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'art. 62 *bis* c.p. è stato dettato, come risulta dalla relazione ministeriale allo schema del D.L.L. 14.9.1944 n. 895 che ripristinò la diminuente ivi prevista, principalmente allo scopo di fornire al

giudice il mezzo di rendere meno gravose le pene stabilite dal codice penale, che sono ritenute troppo rigorose. Pertanto tale diminuente può concedersi o negarsi con riferimento o alla sola gravità del fatto costituente reato o alla sola personalità del colpevole, qualora l'uno o l'altra siano ritenute prevalenti su altre circostanze che sarebbero rispettivamente favorevoli o contrarie al colpevole.

Orbene i giudici di appello si sono attenuti a tali principi ed hanno ritenuto di attenuare, mediante concessione del beneficio in discorso, le gravi pene comminate per i reati ascritti all'imputato in considerazione della incensuratezza e della giovane età del medesimo all'epoca di fatti criminosi, ritenendo, inoltre, che l'attività sovversiva da lui svolta non poteva considerarsi di notevole rilevanza e, comunque, tale da denunziare un particolare grado di pericolosità.

Passando, alla trattazione dei ricorsi proposti dai singoli imputati, che non hanno formato oggetto di esame unitamente a quello del Procuratore Generale, la prima notazione da farsi è quella che l'accoglimento di questo gravame nei confronti di Merlino, di Freda, di Ventura Giovanni e di Valpreda Pietro esime questo Collegio dal sottoporre a disamina tutti i motivi dedotti dal primo imputato, il terzo motivo del ricorso Freda, il quinto di quello del Ventura ed il secondo motivo dedotto dal Valpreda, in quanto la infondatezza delle censure mosse con detti mezzi da ciascuno di essi alla statuizione di assoluzione per insufficienza di prove dai delitti di strage, di fabbricazione, detenzione e porto di esplosivi loro rispettivamente ascritti, risulta evidente dai rilievi e dalle considerazioni tutte che hanno portato questo Collegio alla convinzione della erroneità di tale statuizione per ragioni del tutto opposte a quelle rassegnate dagli imputati predetti.

Inoltre i rilievi fatti in sede di esame dell'alibi di Valpreda Pietro circa le testimonianze rese da Rachele Torri, da Ele Lovati e da Maddalena Valpreda valgono a spiegare le ragioni in base alle quali devono ritenersi infondate le censure mosse alla sentenza impugnata con il terzo motivo del ricorso proposto congiuntamente, in ordine all'applicazione della prima parte dell'art. 152 c.p.p. con riferimento al reato di falsa testimonianza. Invero, è stato posto in evidenza che il dubbio sulle attendibilità di dette imputate espresso sia dalla prima sentenza che dalla seconda era più che fondato e, quindi, l'adozione di una di quelle formule assolutorie di merito indicate nella predetta prima parte dell'art. 152 non era consentita, presupponendo essa l'evidenza della prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso. Che, poi, nella motivazione della sentenza di secondo grado, per un evidente errore materiale, sia stato affermato che la estinzione di tale reato era stata dichiarata per amnistia e non per prescrizione, giusta la sentenza dei primi giudici, non ha rilevanza alcuna e, conseguentemente, non deve adottarsi alcun provvedimento di cassazione, in quanto con il dispositivo è stata confermata l'esatta pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, espressa da detta sentenza di primo grado.

La seconda notazione preliminare che va fatta è quella che la identità della maggior parte delle questioni proposte, rende opportuno esaminare congiuntamente i ricorsi di Valpreda Pietro, di Gargamelli, di Borghese, di Bagnoli e di Di Cola; quelli di Freda e di Ventura Giovanni e, infine, quelli di Maletti e di Labruna.

Ricorsi Valpreda Pietro, Gargamelli, Borghese, Bagnoli e Di Cola.

Come si è visto nella parte espositiva, i detti ricorrenti (i primi due con il secondo dei loro motivi comuni, il terzo con l'unico motivo dedotto e gli altri

due con il primo ed il secondo dei loro motivi comuni) hanno denunziato, tutti, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nel rilievo che la Corte di Assise d'Appello avrebbe affermato la loro responsabilità per il reato ivi previsto senza precisare in base a quali elementi probatori avevano ritenuto la sussistenza della organizzazione, del piano esecutivo e dell'accordo criminoso richiesti per la configurazione del reato predetto e, in particolare, non avrebbero individuato nei singoli episodi che si assumevano progettati dagli appartenenti all'associazione criminosa, gli elementi rivelatori dell'accordo preventivo e generale carateterizzante l'associazione per delinquere.

La censura non ha fondamento.

Invero, i giudici di merito (di primo e di secondo grado) hanno ritenuto che tra il Valpreda, il Merlino, il Borghese, il Gargamelli, il Bagnoli, il Di Cola e il Mander (prosciolto per incapacità d'intendere e di volere in fase istruttoria) era intervenuto un'accordo di caratttere permanente diretto al compimento di azioni criminose contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, provocando incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti atti ad offendere (bastoni, tubi di gomma, spezzoni di catene o simili) e danneggiando beni con mezzi distruttivi (bombe molotov ed ordigni esplosivi, sia sulla base di ammisssioni fatte dagli stessi imputati in interviste rilasciate a giornalisti e in sede istruttoria, che evidenziavano senza possibilità di equivoci che il comune denominatore che assicurava il legame che li teneva uniti era costituito dalla volontà di contestazione totale e dal culto della violenza, e sia sulla base delle deposizioni dell'agente di P.S., infiltrato nel gruppo "22 Marzo" per controllarne l'attività, il quale, aveva riferito che la sussistenza della "*Societas seeleris*" emergeva incontestabilmente non solo da quanto i componenti di detto gruppo dicevano e progettavano nel corso delle riunioni tenute nella se-

de del gruppo stesso o nel negozio gestito da Valpreda in via del Boschetto, ma, e soprattutto, dai vari episodi di violenza di cui i predetti imputati si erano resi protagonisti dalla seconda quindicina del settembre 1969 al 19 novembre successivo, e che dimostravano a chiare note come i discorsi che venivano fatti nell'ambito del gruppo predetto non costituivano mere dispute teoriche sull'impiego della violenza, quale strumento di lotta politica, ma erano finalizzati alla realizzazione del turbamento dell'ordine pubblico e di attentati all'incolumità pubblica.

Premesso, poi, che per dare vita al reato in discorso non è necessaria una vera e propria organizzazione, ma è sufficiente una qualunque rudimentale forma di predisposizione di mezzi che sia idonea ad attuare il programma e che non sono previste, come essenziali, forme determinate di costituzione nè di attribuzioni di compiti, i detti giudici di merito hanno ritenuto che la disponibilità di locali determinati per gli incontri per la formulazione dei progetti delittuosi, l'abitualità delle riunioni tenute con discorsi sull'impiego della violenza per la realizzazione dei delitti oggetto del programma e, infine, l'uso dei mezzi di offesa sopra indicati, accertato attraverso deposizioni di testimoni e con l'esito positivo di perquisizioni effettuate nelle abitazioni di alcuni degli imputati, erano tutti elementi idonei a dare vita alla figura criminosa ipotizzata nell'art. 416.

Or tale soluzione non può non ritenersi corretta. Anzitutto è da rilevare che, contrariamente a quanto si è sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, tutte le circostanze sussunte quali elementi costitutivi della associazione delinquenziale, trovano piena rispondenza nella realtà processuale, cioè in emergenze processuali probatoriamente valide e sicure; in secondo luogo la configurazione giuridica ravvisata nella condotta degli attuali ricorrenti è aderente alla inter-

pretazione che costantemente la Suprema Corte ha dato della norma contenuta nell'art. 416 in discorso.

Invero, secondo tale interpretazione, per la configurazione di cui trattasi, basta un'accordo di carattere generale e continuativo volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè, ad un programma di delinquenza che precede e sostiene l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati. Pertanto gli elementi essenziali del delitto consistono nell'esistenza di un vincolo associativo consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi o di attività necessari al compimento delle singole azioni.

Consegue che, risultando evidente da quanto sin qui rilevato, la sussistenza di tali due elementi essenziali, i giudici di merito non potevano non ricondurre il fatto sottoposto al loro esame nella figura giuridica ipotizzata nel più volte citato art. 416 c.p. e ciò tanto più in quanto - nonostante non rilevi ai fini di tale norma incriminatrice che i delitti prefissati siano o meno realizzati - nella specie, il programma crimonoso, il quale, come risulta dal contesto della imputazione relativa (capo I), consisteva nella commissione di reati contro l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica e non già in atti di sovvertimento delle istituzioni dello Stato (dal che, come è stato puntualizzato a p. 777 della sentenza impugnata, l'adozione della figura giuridica di cui all'art. 416 anzichè di quella ipotizzata nell'art. 270 c.p.) era stato attuato con diverse azioni criminose idonee a raggiungere tali finalità, anche se non tutte erano state completamente realizzate per il pronto intervento della forza pubblica, tempestivamente informata dall'agente Ippolito.

Nè vale obiettare che la Corte d'Assise d'Appello, avendo ritenuto nel corso della motivazione, il "pressapochismo e la disorganizzazione" del gruppo

"22 Marzo", sarebbe incorsa in contraddizione affermando la sussitenza dell'associazione criminosa. Invero, a prescindere dalla considerazione fatta sugli elementi costitutivi del reato in discorso, è da puntualizzare che la Corte predetta ha ritenuto l'incapacità organizzativa del gruppo suddetto con riferimento alla preparazione tecnica e alla predisposizione dei mezzi finanziari per attuare attentati gravi e tecnicamente così impegnativi del 12 dicembre 1969 e non già con riferimento alla predisposizione delle azioni criminose attuate o tentate dal 15 settembre al 19 novembre 1969 al fine di realizzare il minore programma delittuoso loro attribuito, ben diverso, si ripete, da quello previsto nella norma di cui al predetto art. 270 c.p.

Nè miglior pregio ha la censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe assolto all'obbligo della motivazione circa il ritenuto ruolo di promotori dell'associazione attribuita al Valpreda e al Merlino con il mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. A parte il fatto che, come sopra già si è detto, la sentenza di primo e di secondo grado, quando tra di esse non sussiste, come nella specie, difformità, si integrano formando un tutto unico ed inscindibile, è da notare che dalla motivazione svolta a dimostrazione della sussistenza dell'associazione per delinquere risulta evidente che i giudici di appello hanno tratto la convinzione che il Valpreda ed il Merlino avevano promosso l'associazione predetta dal fatto che erano stati proprio loro a volere la costituzione del gruppo "22 Marzo" in contrasto con il circolo anarchico "Bakunin", ritenuto molto moderato e "piccolo borghese", dalla dichiarazione dell'agente Ippolito che aveva definito il Valpreda violento trascinatore dei componenti del gruppo, dalle dichiarazione del Mander, del Borghese, e del Masoratti che avevano riconosciuto la qualità di capi ai suddetti due imputati, dal tenore della intervista "Ravachol è risorto" rilasciata dal Valpreda nel

1969, caratterizzata dall'invito rivolto da costui, non solo ai componenti del gruppo predetto, ma a tutti gli estremisti a compiere attentati dinamitardi e dal persistente incitamento, fatto in ogni riunione del gruppo, al compimento di "azioni esemplari" di violenza.

Nè, infine, può seguirsi la tesi del ricorrente Borghese secondo cui gli episodi di violenza posti in essere nel corso di manifestazioni di piazza, non potrebbero costituire il programma di un'attività delittuosa, giacchè, come esattamente hanno osservato i giudici di appello, la modestia dei risultati di alcuni di tali episodi può avere rilevanza ai fini della maggiore o minore pericolosità degli imputati, ma non è certamente sufficiente ad escludere gli estremi della ritenuta fattispecie criminosa, per la quale, si ripete, basta una qualunque rudimentale forma di predisposizione di mezzi idonei all'attuazione di un programma di delitti. Peraltro sarebbero sufficienti, per vanificare il predetto assunto difensivo, gli attentati consumati ai danni della sede del M.S.I. di Colle Oppio e della sede della F.I.A.T. di via Manzoni sulla cui gravità obiettiva non può certamente dubitarsi. Quanto, poi, alla "erronea interpretazione ed erronea applicazione dell'art. 360 c.p.", dedotta dal Di Cola con il terzo motivo, si osserva che essa non può essere presa in considerazione per la sua estrema genericità, in quanto non è stato spiegato in alcun modo quali siano le censure che ha inteso muovere alla statuizione relativa, ed, in particolare, in che cosa consisterebbe "l'altro sostanziale difetto di motivazione": di talchè questo Collegio non è in grado di individuare, nei suoi precisi termini, la critica che si è inteso svolgere al provvedimento impugnato, con riferimento alle argomentazioni dell'impugnante, il proprio sindacato.

Pertanto i gravami degli imputati in discorso vanno respinti con le conseguenze di legge.

Ricorso Della Savia

Ambedue i motivi dedotti da detto ricorrente non meritano di essere accolti.

Il primo è manifestamente infondato , giacchè, contrariamente a quanto si è assunto, peraltro in modo apodittico, la sentenza impugnata ha valutato compiutamente e logicamente le risultanze emerse a carico dell'imputato, puntualizzando, con argomentazioni immuni da vizi logici, in base alle precise e concordi notizie fornite dal Borghese, dal Mander, dal Masoratti e dal Valpreda, il quale ultimo condusse gli agenti della Questura di Roma al Km 8 della via Tiburtina, indicando un buco che li aveva contenuti, che nessun dubbio poteva sussistere, che egli fino al suo espatrio, avvenuto subito dopo i fatti del 12 dicembre, aveva detenuto e portato in pubblico i detonatori, le micce e gli esplosivi precisati nel capo d'imputazione, unitamente ai predetti Mander e Valpreda.

Che, poi, al momento del suddetto sopraluogo i detti oggetti non siano stati trovati, a nulla rileva per la configurazione dei due reati in quanto il Borghese, con la prima dichiarazione resa agli inquirenti, aveva precisato che essi erano stati rimossi appunto per impedirne il ritrovamento.

Quanto alla carenza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, dedotta con il secondo motivo, è da notare che i giudici di appello hanno assolto all'obbligo della motivazione sul punto: infatti hanno giustificato il diniego di tali circostanze puntualizzando che la gravità e le modalità del fatto e la pericolosità del Della Savia, desunta dai suoi precedenti penali, sconsigliavano la concessione di quella particolare benevolenza che costituisce la *ratio* della attenuante di cui trattasi. In ordine alla pena, la sentenza impugnata ha poi considerato che essa era stata irrogata dai giudici di primo grado sulla scorta

dei criteri di cui all'art. 133 c.p., e con puntuale riferimento alla gravità dei fatti contestati. E tanto è da ritenersi sufficiente ai fini della corretta applicazione del potere discrezionale che la legge attribuisce al giudice di merito per adeguare la sanzione al reato commesso.

Ricorsi di Freda e di Ventura Giovanni

Anche in ordine a questi due ricorsi non può non essere rilevato che i primi due motivi addotti da Freda ed i primi quattro formulati dal Ventura svolgono prevalentemente ragioni che si risolvono, in sostanza, nella critica dell'apprezzamento logico delle prove risultanti in processo a carico dei due predetti imputati in ordine ai reati di associazione sovversiva, e agli attentati e reati connessi, consumati in varie città italiane e su treni fino all'agosto 1969, e tendono ad ottenere una valutazione delle prove diversa da quella fatta dai giudici di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità, giacchè il solo controllo, come innanzi già si è rilevato, è quello che si realizza attraverso l'esame della congruità logica degli argomenti sviluppati dal giudice di merito per spiegare in che modo il suo convincimento si è formato.

Or sotto tale aspetto deve rilevarsi che le critiche non hanno fondamento, in quanto la Corte di Assise d'Appello ha dato adeguata spiegazione delle prove risultanti a carico dei due attuali ricorrenti in ordine a tutti i reati di cui sono stati ritenuti colpevoli, e ciò mediante approfondita analisi dei diversi elementi che sono stati presi in esame per un meditato ed attento vaglio delle posizioni dei medesimi, del tutto improntato ad obiettività ed aderente, con rigoroso scrupolo, alle fonti di prova e ai relativi elementi di controllo.

Quanto alla responsabilità in ordine al delitto di associazione sovversiva i giudici di appello hanno spiegato che le idee manifestate e propagandate in concorso tra di loro con opuscoli o monografie (in particolare: "la disintegra-

zione del sistema") scritti dal Freda ed editi a cura del Ventura; il memoriale del Commissario Iuliano e le successive dichiarazioni rese dal medesimo circa la esistenza in Padova di un "commando terroristico", a cui facevano capo i predetti due imputati; le dichiarazioni dei testimoni Roveroni e Tommasoni, che tale notizia avevano fornito al Commissario predetto; il memoriale e le dichiarazioni di Pan Ruggiero, dalle quali emergeva chiaramente l'opera di proselitismo del Freda e del Ventura oltre che le prove della responsabilità dei medesimi in ordine agli attentati compiuti nel 1969; le dichiarazioni del teste Lorenzon circa le confidenze da lui ricevute dal Ventura, il quale fra l'altro, lo aveva informato di essere a capo di una organizzazione con finalità eversiva e di avere partecipato ad alcuni attentati nel corso di detto anno; il rinvenimento in Castelfranco Veneto di un notevole quantitativo di armi e di munizioni e di esplosivi risultati appartenenti al Freda e al Ventura, il fatto che gli esplosivi avevano caratteristiche uguali a quelli impiegati negli ordigni fatti esplodere per gli attentati loro ascritti e, infine, l'invio di volantini a vari ufficiali delle forze armate italiane per istigarli ad impadronirsi con la forza del potere, costituivano, nel loro insieme, una documentazione imponente e sufficiente a dimostrare che i due imputati avevano dato vita ad un'associazione avente come scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale dello Stato con mezzi violenti e, in particolare, con attentati terroristici di rilevante gravità. Pertanto non può davvero ritenersi con la difesa del Freda che i giudici di merito non abbiano proceduto ad accertare nè la materialità nè l'elemento psicologico del delitto in discorso.

Nè vale ancora sostenere che detti giudici avrebbero dovuto considerare che i discorsi tra il Freda ed il Pan e tra quest'ultimo ed il Pozzan, sarebbero stati fatti tra il "serio ed il faceto": infatti, in sentenza è stato ampiamente e

congruamente dimostrata la serietà di tali discussioni in base ad argomentazioni logiche sui vari e concordanti elementi acquisiti, e che, come si è visto, sono stati ritenuti tutti obiettivamente certi e probatoriamente validi.

Nè ha pregio, poi, la censura del ricorrente Freda, secondo cui la Corte di Assise d'Appello avrebbe posto a base del convincimento della sussistenza dell'associazione di cui trattasi le dichiarazioni accusatorie del Ventura, nonostante ne avesse "squalificato" l'attendibilità, affermando che esse non erano veritiere, in altra parte della motivazione.

Vero è che la sentenza impugnata si è espressa in tale modo, ma ha soggiunto che le asserzioni del Ventura meritavano di essere attese "se assistite da riscontri logici ed obiettivi", e, nella specie, tali riscontri erano dati oltre che dalle precise dichiarazioni del Pan e del Lorenzon, da tutte le altre circostanze sopra evidenziate e sulle quali tutte il detto convincimento è stato fondato.

Si è ancora sostenuto dalla difesa del Ventura che la motivazione della sentenza sulla esistenza del delitto di cui all'art. 270 c.p. sarebbe carente per non essere stato delineato lo schema, individuati i partecipanti, accertata l'idoneità dell'associazione a realizzare la finalità programmata.

Ma anche tale assunto non merita di essere atteso.

Anzitutto è da rilevare che, come risulta dalla lettera della norma di cui all'art. 270 c.p., per la configurazione del delitto ivi previsto è sufficiente una semplice attività promozionale diretta a costituire un vincolo sociatario a scopo sovversivo: quindi non è richiesto dalla legge nè un determinato numero di adepti nè la consistenza di mezzi idonei a realizzare i fini prefissi, nè un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo dalla legge presunto in via assoluta nel fatto stesso della costituzione dell'associazione.

In secondo luogo, nella fattispecie in esame, non solo risultano ampiamente dimostrate la promozione, la costituzione e la organizzazione della associazione in discorso da parte del Freda e del Ventura, ma è stato anche evidenziato dal complesso della motivazione sul punto che della associazione facevano parte molte altre persone, alcune individuate e perseguite, quali il Pozzan, il Ventura Angelo, il Lorenzon, il Zachin, altre rimaste sconosciute ma sicuramente esistite, dato il numero degli attentati commessi per la realizzazione del fine sovversivo e, soprattutto, la contemporaneità di quelli della notte tra l'8 ed il 9 agosto 1969, i quali, essendo stati consumati in diverse parti d'Italia, necessariamente richiesero l'attività esecutiva di almeno nove persone; che il Freda ed il Ventura disponevano di mezzi finanziari e tecnici sufficienti ed idonei al perseguimento del fine suddetto e, infine, che i medesimi avevano attuato, servendosi di tali mezzi, il programma di sovversione ideando ed eseguendo o facendo eseguire i numerosi attentati tra l'aprile e l'agosto 1969.

Che, poi, la sentenza impugnata abbia dato, contrariamente a quanto si è sostenuto dai due ricorrenti, ampia e logica dimostrazione, ponendo in risalto i salienti elementi di prova emersi a carico degli imputati, della attribuzione a costoro di tutti gli attentati predetti, non sembra possa revocarsi in dubbio.

Invero, la Corte d'Assise d'Appello ha precisato che la convinzione di colpevolezza in ordine a tali delitti era stata tratta dagli specifici elementi di prova emersi dalle dichiarazioni del Pozzan e dalle ammissioni, sia pure parziali, dello stesso Freda circa la perpetrazione da parte di costui degli attentati al Rettorato dell'Università di Padova, allo Stand della Fiat alla Fiera di Milano e all'Ufficio Cambi della Banca Commerciale della stessa città; dalla dichiarazione confessoria ed accusatoria del Ventura Giovanni circa l'attentato al Palazzo di Giustizia di Torino; dall'identità di composizione di quest'ultimo ordigno

con quello collocato nel palazzo di Giustizia di Roma, rimasti ambedue inesplosi; dalle affermazioni di responsabilità propria e del Freda fatte dal detto Ventura nel corso delle confidenze al Pan circa la ideazione e preparazione degli attentati ai treni e circa le modalità di esecuzione degli stessi, affidati a persone i cui alibi erano stati accuratamente preparati. Ha puntualizzato la detta Corte che tale mole di prove, nonchè il fatto che in quasi tutti gli ordigni era stato usato esplosivo analogo a quello rinvenuto a Castelfranco Veneto e, infine, la dichiarata volontà, sia a mezzo di scritti sia attraverso le varie confidenze fatte dai due imputati che il fine degli atti terroristici era quello di scardinare lo Stato borghese per instaurare un altro ordine sociale, non poteva non portare alla convinzione che tutti gli attentati di cui sopra ed i connessi reati di fabbricazione detenzione e porto di esplosivi erano ascrivibili ad una stessa matrice ed a uno stesso disegno criminoso.

Convinzione, questa che non può non ritenersi esatta data la sua logicità e la sua piena rispondenza alla realtà processuale.

Quindi, di fronte a siffatta puntuale motivazione si vanifica, non solo la censura di carenza della stessa, ma anche quella secondo la quale sarebbe stata affermata la responsabilità in ordine a tutti i predetti delitti soltanto perchè i due attuali ricorrenti erano i promotori ed i capi dell'associazione sovversiva.

È evidente, infatti, che tale responsabilità è stata ritenuta per essere stata accertata incontestabilmente o la partecipazione materiale dei medesimi a singoli episodi o la loro attività di ideatori ed organizzatori degli attentati, sia pure nell'ambito del programma di sovversione.

Il fatto, poi, che le dichiarazioni del Ventura e le deposizioni dei vari testimoni potessero essere valutate in modo diverso da come le hanno interpretate i giudici di merito, è questione, si ripete, che esula dai compiti di questa Corte,

data la ritenuta logicità delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata.

Quanto sopra è stato evidenziato in ordine al deposito delle armi e degli esplosivi rinvenuto in Castelfranco Veneto, è sufficiente, poi, a dimostrare la inconsistenza sia dell'apodittica affermazione difensiva di carenza della motivazione in ordine alle prove della responsabilità del Freda relativamente ai reati di detenzione e porto di tali armi ed esplosivi dedotta con il quarto motivo del ricorso di quest'ultimo, sia della censura, mossa dal Ventura con il settimo dei suoi motivi, che, cioè, successivamente al 1968 tutti gli spostamenti erano stati operati da altri e che quindi non era sufficiente la sua consapevolezza del mutamento di nascondiglio per affermare la sua responsabilità, quale concorrente. Invero, dalla motivazione della sentenza in ordine alla costituzione dell'associazione sovversiva e della organizzazione ed esecuzione degli attentati dinamitardi appare evidente che la Corte di Assise d'Appello ha sempre rilevato che le armi e gli esplosivi in discorso erano detenuti dai due imputati di cui trattasi quali mezzi per la realizzazione del programma terroristico e che ogni spostamento di essi avveniva sempre dietro richiesta dell'uno o dell'altro e, comunque, sempre con la loro piena consapevolezza ed adesione; donde l'affermazione del loro concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. che, come è noto, nella sua accezione comprende qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario a un apporto causale, materiale o psicologico, a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione di un'azione criminale.

Si osserva, infine, che nei capi d'imputazione relativi alle armi e agli esplosivi è stata sempre precisata l'epoca dei vari spostamenti degli stessi, fissati tra il settembre 1969 ed il novembre 1971 (capi da 5) a T-6), e, quindi, anche la censura che non era stata determinata la data di consumazione dei vari reati, con conseguente impossibilità di calcolare il termine massimo di prescri-

zione, non può non ritenersi insussistente.

Parimenti privi di fondamento sono i motivi 5° del Freda e 8° e 9° del ricorso Ventura, con i quali si è sostenuto che i reati di cui ai capi E), E-1), E-2), E-3), P), (fabbricazione, detenzione e porto illegittimo di armi ed istigazione a commettere attentati alla Costituzione dello Stato), sarebbero prescritti.

Invero, quanto a quest'ultimo reato, poichè la pena massima prevista in base al combinato disposto di cui agli artt. 302 cpv. e 283 c.p. è di anni 6 (metà della pena prevista dall'art. 283 per il delitto cui si riferisce la istigazione), il termine massimo a prescrivere è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 n. 3 e 160 c.p. in anni quindici; onde, essendo stato il reato commesso nell'aprile 1969 il termine di prescrizione scadrebbe nell'aprile 1984.

Anche per i reati di cui ai capi E-1), E-2), E-3) la pena massima prevista per ciascuno di essi, supera, indipendentemente dall'esistenza o meno delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 2 e 112 n. 1, i cinque anni e quindi il termine prescrizionale massimo è quello di anni 15 dai commessi reati, che furono consumati il 12.5.1969.

In ordine, infine, al delitto di cui agli artt. 56 c.p. e 6 L. 2.10.1967 n. 685 (capo E), si osserva che se è vero che la pena massima per esso prevista è di anni quattro è vero altresì che su questa devono calcolarsi l'aumento massimo di un terzo previsto per ciascuna delle attenuanti di cui agli artt. 61 n. 2 112 n. 1 c.p. ritualmente contestate, e che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sono sussistenti posto che, da quanto si è detto in disamina dei delitti di associazione sovversiva e degli attentati, anche il delitto in discorso venne commesso da più di cinque persone e per la realizzazione del programma criminoso oggetto di tale associazione. Pertanto essendo stato consumato il 12 maggio 1969 anche per esso il termine massimo di prescrizione scadrebbe il predetto

12 maggio 1984.

Osserva, ancora il Collegio, che le censure mosse, dal Freda con il sesto ed ultimo motivo e dal Ventura con il decimo dei suoi motivi, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non sono fondate.

Infatti, deve ritenersi sufficiente il richiamo alla estrema gravità e quantità degli episodi criminosi e alle modalità di esecuzione dei medesimi.

Come è costantemente affermato da questa Suprema Corte, ai fini dell'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice indichi quelle circostanze che ritenga prevalenti ed atte a legittimarne o meno la concessione, giacchè in tal caso egli dimostra che il rilievo di esse è decisivo rispetto ad altri elementi anche favorevoli indicati dalle parti.

Orbene nella fattispecie i giudici di merito hanno ritenuto che i due elementi suddetti erano più che sufficienti a giustificare la esclusione della particolare benevolenza che costituisce la "*ratio*" della norma di cui dell'art. 62-*bis* c.p.

Inaccoglibili sono, infine, i motivi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo del ricorso del Ventura.

Quanto al primo di detti tre motivi, i giudici di appello hanno negato l'applicazione al caso di specie dell'art. 4 della Legge n. 15 del 1980 osservando che non sussistevano le condizioni richieste della norma ivi contenute, in quanto l'imputato predetto con le "sue contorte e fantasiose" dichiarazioni, non aveva affatto collaborato ad aiutare "Polizia e Magistrati a fare luce sulla vicenda".

Tale soluzione deve ritenersi giuridicamente esatta.

Come si evince inequivocabilmente dalla lettera dell'art. 4 testè citato, per

l'applicazione della diminuente da esso introdotta è necessario che l'aiuto dato dal concorrente in delitti commessi per finalità politiche alla polizia e alla magistratura sia reale, pieno ed idoneo all'acquisizione di prove per l'individuazione o la cattura dei correi ed è indispensabile altresì che dette prove siano decisive, siano, cioè, di tale rilevanza da portare con certezza alla realizzazione di ambedue o di uno di tali risultati.

Nella fattispecie in esame, i giudici predetti hanno spiegato, sia nel corso di tutta la motivazione sia con notazioni specifiche sul punto che il Ventura, non solo non aveva portato un contributo concreto alla individuazione dei correi, ma aveva reso più difficile l'accertamento della verità in dipendenza delle non precise e, talora, fantasiose dichiarazioni; e, poichè tale giudizio è stato espresso in aderenza alle risultanze acquisite e con argomentazioni immuni da vizi, esso è insindacabile in questa sede.

In ordine, poi, agli ultimi due motivi è da notare che la pena inflitta al ricorrente risulta correttamente determinata dal giudice di merito sia per quanto attiene alla pena per il reato più grave sia per la continuazione, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con puntuale riferimento ai fatti contestati e alla personalità dell'imputato.

Invero, dal complesso della motivazione emerge che i detti giudici hanno posto bene in luce la personalità del Ventura e soprattutto la molteplicità e la gravità dei reati, desunta anche dalle particolari modalità di esecuzione dei medesimi, e quindi la notevole pericolosità da lui dimostrata. Tanto è da ritenersi sufficiente ai fini della corretta applicazione del potere discrezionale che la legge demanda al giudice di merito per adeguare la pena da infliggere al caso concreto.

Nè vale sostenere che i giudici di appello sarebbero incorsi in contraddi-

zione per avere applicato al Ventura una pena uguale a quelle irrogate al Freda, pur avendo riconosciuto che il ruolo di quest'ultimo era più importante di quello del primo; invero dal complesso della motivazione relativa alla posizione dei due imputati risulta a chiare note che detti giudici hanno ritenuto che la realizzazione dei numerosi reati addebitati ai medesimi era dovuta indistintamente alla attività parimenti rilevante di ambedue. I due ricorsi vanno pertanto respinti con le conseguenze di legge.

Ricorso di Ventura Angelo

Anche questo gravame non merita di essere accolto, non ravvisandosi nella sentenza impugnata i due vizi giuridici dedotti con l'unico motivo.

Correttamente, anzitutto, è stato ritenuto il reato di porto continuato - (e non quello di trasporto) - dei fucili automatici da guerra, dei mitra, delle pistole e relative munizioni nonchè dei candelotti e dell'esplosivo "Semigal-D" di cui ai capi di imputazione da T-1), a T-6).

Invero, per pacifica giurisprudenza ricorre l'ipotesi del porto, anzichè del trasporto di arma, quando questa, pur non essendo indosso alla persona, si trovi in condizione di pronta disponibilità da parte del soggetto. L'accertamento di tale situazione costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, ove sia congruamente motivato, come appunto si è fatto nella fattispecie in esame: è stato infatti evidenziato che le armi predette per la loro collocazione e per la disponibilità immediata delle relative munizioni, erano in condizioni di poter essere prontamente usate. Asserire, poi, che non sussisteva la condizione di utilizzabilità immediata, mancando la prova che fossero state trasportate insieme alle armi anche le munizioni, è un fuor d'opera, giacchè è stato ampiamente dimostrato in base alle confessioni del Comacchio e del Marchesin che le tremila cartucce e le altre munizioni cal. 9 rinvenute unitamente alle armi in

Castelfranco Veneto, avevano formato oggetto degli stessi spostamenti subiti dalle armi stesse. E ciò, a prescindere dalla considerazione che la configurazione del reato di cui all'art. 4 Legge n. 895 del 1967 sarebbe stata, comunque, doverosa posto che insieme alle armi di cui sopra si trovavano i candelotti e l'esplosivo, per i quali l'attitudine all'impiego è in *re ipsa*.

Parimenti esatta è, poi, la statuizione con la quale è stata esclusa l'applicazione dell'amnistia concessa con l'art. 1 del D.P.R. 23.5.1970 n. 283, nel rilievo che i reati per i quali era stata chiesta non erano stati commessi in occasione di agitazioni e manifestazioni dirette a realizzazione di fini sindacali.

Ai sensi dell'art. 1° predetto l'amnistia particolare ivi prevista era applicabile alla condizione che si trattasse di fatti "commessi, anche con finalità politiche, a causa o in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche o di agitazioni o di manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione della casa e della sicurezza sociale e, infine, in occasione ed a causa di manifestazione ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali". Or di fronte a così inequivoca disposizione legislativa non poteva nè può ritenersi che, i reati ascritti all'imputato rientravano tra quelli per cui venne concesso il suddetto beneficio speciale, emergendo all'evidenza da quanto accertato in fatto dai giudici di merito che l'attività criminosa del Ventura Angelo si svolse nell'ambito dell'associazione che aveva per scopo la sovversione dei poteri dello Stato e non già a causa o in occasione di un'agitazione o manifestazione indicata nella legge predetta.

Ricorso di Mutti Claudio

Giuridicamente inconsistente è anzitutto la eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per essere stato, detto imputato, rinviato dinnanzi alla Corte di Assise con l'imputazione *ex* artt. 56 e 378 c.p. diversa da quella di

cui all'art. 270, comma 3° c.p., originariamente contestato.

Anzitutto è da puntualizzare che ai sensi del 2° comma dell'art. 374 c.p.p. le uniche cause di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio sono rappresentate: 1) dalla mancanza della enunciazione del fatto; 2) dal difetto del titolo del reato; 3) dalla mancanza delle circostanze aggravanti e di quelle che impostano l'applicazione delle misure di sicurezza, e, nella specie, non ricorre nessuna di tali ipotesi.

In secondo luogo è da notare che non è dubbio che al termine della istruttoria, il giudice istruttore possa rinviare a giudizio per un fatto diverso, più grave o meno grave, di quello originariamente contestato.

È, infatti, compito dell'istruttoria proprio quello di fissare la posizione dell'imputato rispetto all'episodio criminoso oggetto dell'azione penale e presentare l'imputato medesimo al dibattimento sotto la incolpazione più aderente alla realtà processuale, senza che si debba pronunciare sulla contestazione originaria o su quella intermedia, aventi carattere necessariamente provvisorio e mutabile, che rimangono riunite dalla incolpazione conclusiva.

Certamente rimane l'obbligo della contestazione, quanto meno implicito, sancito dall'art. 376 c.p.p., mediante l'interrogatorio dell'imputato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione o mediante l'enunciazione del fatto stesso in un mandato senza effetto; e tale obbligo, nella specie, venne assolto risultando sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello che il fatto costitutente oggetto dell'ultima formale incolpazione, "cristalizzato nel dispositivo del provvedimento di rinvio a giudizio, era stato compiutamente contestato nel corso degli interrogatori".

Anche la tesi della non configurabilità del tentativo nel delitto previsto dall'art. 378 c.p. non è giuridicamente fondata. Indubbiamente il favoreggia-

mento personale è un reato formale, nel senso che, per la perfezione di esso non è richiesto che si raggiunga l'intento, e si consuma non appena è stato posto in essere l'aiuto idoneo ad eludere le investigazioni.

Tuttavia il tentativo è ammissibile tutte le volte in cui il mezzo adoperato sia in sè idoneo a concretizzare l'aiuto, ma quest'ultimo non si realizza per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attivo ed indipendentemente dalla sua concreta efficacia.

Or nel caso di specie, secondo quanto è stato accertato con insindacabile apprezzamento dai giudici di merito, il Mutti, tentando di recapitare al difensore di Freda due messaggi ricevuti da costui e finalizzati a stabilire accordi tra il medesimo e i coimputati Ventura e Giannettini onde eludere le investigazioni dell'autorità inquirente, compì atti aventi la potenzialità di aiutare gli indiziati a deviare in maniera apprezzabile tali ricerche, e come tale la sua attività non può non integrare il tentativo, evidente essendo che se l'attività stessa non fosse stata interrotta con il sequestro dei messaggi trovati in suo possesso, l'aiuto medesimo si sarebbe realizzato anche se lo scopo di sottrarre gli indiziati alle ricerche non fosse stato raggiunto. Pertanto, non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 152 c.p.p., esattamente i giudici di merito hanno dichiarato la estinzione del reato ascritto al Mutti per l'amnistia concessa con D.P.R. n. 413 del 1978. Da quanto sin qui detto discende che il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge.

Ricorsi di Gianadelio Maletti e di Labruna Antonio

Preliminarmente deve rilevarsi che il reato di favoreggiamento del Gianettini, ascritto ad ambedue gli imputati al capo FF) della imputazione, deve essere dichiarato estinto per prescrizione: infatti risalendo la consumazione di esso all'agosto del 1974, il termine massimo di sette anni e sei mesi risultante dal

combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160 c.p., è scaduto nel febbraio 1982. E l'estinzione deve essere dichiarata a norma della prima parte dell'art. 152 c.p.p., non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle cause prevedute dal capoverso di tale articolo per l'adozione di una delle formule di merito ivi previste. In particolare non sussistono, contrariamente a quanto si è sostenuto dal difensore del Maletti con i motivi 1, 2 e 4 e dalla difesa del Labruna con il secondo motivo, che il procurato espatrio del Giannettini nonchè del Pozzan non costituirebbe reato sia perchè l'ipotesi di colpevolezza dei due imputati in discorso era legata alla impostazione accusatoria originaria, che era stata "ribaltata dal giudice di appello", sia perchè non sussisterebbe alcuna giustificazione del preteso aiuto prestato al Giannettini e al Pozzan predetti, sia perchè, comunque, la condotta tenuta dai detti due imputati sarebbe stata protesa a realizzare finalità non illecite.

Invero, l'art. 378 c.p. persegue qualunque atteggiamento coscientemente e volontariamente assunto in forza del quale l'opera di investigazione dell'Autorità possa rimanere intralciata, rallentata o resa vana, in tal modo prestando aiuto all'autore di un reato già commesso. Non occorre che l'agente sia spinto da un movente particolare o anche da interesse e perfino da malintese pietà; basta a concretare il reato in discorso la consapevolezza nell'agente di fuorviare con la sua condotta le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti dell'indiziato. In sostanza, per la sussistenza del favoreggiamento personale la legge ritiene necessario soltanto che l'aiuto avvenga in relazione di un precedente reato, ed è del tutto irrilevante che il favoreggiatore lo ritenga commesso da una persona piuttosto che da un'altra, che creda di prestare aiuto ad un colpevole o ad un innocente, ad un imputabile o ad un non imputabile, e conosca oppure no l'autore.

Pertanto nessuna rilevanza, nella fattispecie, può avere il fatto che il giudice di appello, "ribaltando" l'impostazione accusatoria, abbia assolto sia il Pozzan che il Giannettini per insufficienza di prove dai reati per i quali erano ricercati, giacchè, per espressa disposizione legislativa (art. 378 ult. parte c.p.), il reato in discorso sussiste anche se risulti che la persona aiutata non ha commesso il fatto (quindi, a maggiore ragione il favoreggiamento non viene meno nel caso in cui, come nella specie, rimangono dubbi che la persona aiutata abbia commesso il fatto).

Nè la convinzione di avere agito per finalità non illecite può avere rilevanza, giacchè gli unici casi di non punibilità sono quelli tassativamente indicati nell'art. 384, co. I, c.p.; ipotesi che nella specie non ricorrono.

Parimenti infondati sono il terzo dei motivi dedotti dal Maletti ed il primo del ricorso Labruna.

Quanto alla censura mossa dalla difesa del primo per non essere stato questi ritenuto estraneo al reato di falso in scrittura privata, è da rilevare che da tutta la motivazione relativa alle posizioni di detto imputato e del Labruna, emerge chiaramente che costoro hanno agito secondo l'insindacabile apprezzamento dei giudici di merito, in pieno accordo sia nella scelta delle attività da compiere sia nell'adozione dei mezzi ritenuti idonei a realizzarle, compresa la falsificazione della firma di "Zanella Mario", per procurare il passaporto al Pozzan sotto tale falsa identità. Di talchè non può meritare censura la Corte di Assise d'Appello se di fronte a così incontenstabili e chiare risultanze abbia emesso declaratoria di estinzione del reato in discorso per prescrizione, anzichè pronunciare assoluzione con una delle formule di merito di cui al più volte citato art. 152, comma 2° c.p.p.

Quanto, infine, al primo motivo del ricorso Labruna, si osserva che non

sussiste, nella sentenza impugnata, il denunziato vizio di carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e della esecuzione di un ordine legittimo.

La sentenza predetta ha, infatti, spiegato che la tesi difensiva non poteva essere attesa per due ordini di motivi: anzitutto, perchè dagli atti risultava incontestabilmente certo che il Labruna godeva di un notevole potere di autonomia e di iniziativa e, comunque, agiva in piena concordanza di intenti con il Maletti; in secondo luogo perchè essendo stato l'espatrio di Giannettini e di Pozzan compiuto per evitare che l'autorità giudiziaria indagasse nei confronti di costoro e non per necessità informativa del S.I.D., gli ordini, eventualmente a lui impartiti dal suo superiore, dovevano apparirgli, una volta emersi fuori dall'ambito dei compiti istituzionale del Servizio, chiaramente illegittimi.

Or di fronte a così puntuale motivazione si vanifica il ragionamento dell'imputato: di fronte alla prima affermazione, in quanto il contenuto di essa riguarda un apprezzamento di fatti che, essendo immune da errori logici e aderente alle risultanze processuali, è insindacabile in questa sede; di fronte alla seconda, in quanto essendo rimasto accertato che l'espatrio del Giannettini e del Pozzan era stato attuato fuori dai compiti istituzionali del S.I.D., i giudici di merito altra soluzione non potevano adottare se non quella di escludere, nella specie, l'applicazione della esimente di cui all'art. 51 c.p.: infatti la norma ivi contenuta è operativa solo se l'adempimento di un dovere è imposto da una disposizione giuridica o da un ordine legittimo; da un ordine, cioè, che promani dall'autorità competente, che sia dato nella forma prescritta e che il suo contenuto rientri nella esplicazione del servizio del subordinato rispetto all'essenza, ai mezzi ed al fine.

Dalle pregresse considerazioni discende, dunque che la sentenza impu-

gnata va annullata nei confronti dei detti due imputati limitatamente al reato di favoreggiamento del Giannettini rimasto estinto per prescrizione, e che i ricorsi dei medesimi vanno respinti per il resto.

Ricorso delle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia.

Inconsistente è, anzitutto, la censura mossa con il primo motivo.

La sentenza di primo grado, pur avendo ritenuto la responsabilità del Giannettini in ordine all'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Milano, e a seguito del quale le predette parti civili riportarono lesioni, respinse la richiesta di condanna, avanzata dalle medesime, dal Ministero della Difesa, quale responsabile civile per i reati suddetti, nel rilievo che la Pubblica Amministrazione non poteva essere chiamata a rispondere, sia per la inesistenza di un rapporto di pubblico impiego tra l'Amministrazione predetta e il Giannettini, ritenuto agente autonomo operante dall'esterno, sia perchè, anche ad ammettere la qualità di pubblico dipendente del medesimo, questi, in ogni caso, avrebbe agito per fini di parte estranei a quelli istituzionali dell'Ente rappresentato. Confortò tale soluzione facendo richiamo al costante insegnamento di questa Corte, secondo cui in tali casi si verifica una frattura del rapporto di impiego, in quanto il dipendente agisce arbitrariamente come privato realizzando un'attività non riferibile all'Amministrazione, la quale, di conseguenza non può risponderne civilmente.

La Corte di Assise di Appello ha, invece, assolto il Giannettini, sia pure per insufficienza di prove, da tutti i reati ascrittigli e quindi nessun obbligo aveva di motivare sulla questione relativa alla responsabilità civile del Ministero della difesa predetto, giacchè tale questione può sorgere solo se e in quanto vi sia affermazione di responsabilità, incombendo l'obbligo del risarcimento del danno "sul colpevole e sulle persone che a norma delle leggi civili, debbo-

no rispondere per i fatti di lui" (art. 185 c.p.).

Infondato è, poi, il secondo motivo, non sussistendo la denunciata nullità per difetto di motivazione in ordine al rigetto della istanza di sospensione del dibattimento fino alla definizione del procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare inquirente contro Rumor, Andreotti e Tanassi per il mancato esame del comportamento di costoro in occasione della opposizione del segreto politico-militare; invero, non in ordine alla prima, in quanto la Corte d'Assise d'Appello, con l'ordinanza dibattimentale del 13.10.1980, confermata in sentenza ha spiegato di non potere accogliere la richiesta sia perchè non risultava ancora instaurata azione penale nei confronti dei predetti *ex* Ministri, sia per la insussistenza di qualsiasi nesso di pregiudizialità tra la procedura pendente dinanzi a detta Commissione ed il presente giudizio, nessuna incidenza su questo potendo avere l'esito positivo o negativo di detta procedura; non per quanto attiene alla seconda censura, posto che, come si è detto in disamina del ricorso del Procuratore Generale, con la motivazione relativa alla dimostrata insussistenza di qualsiasi prova che potesse far risalire gli attentati ad uomini politici o di governo, ha spiegato che nessuna influenza ai fini del decidere poteva avere la conoscenza delle precise modalità che avevano portato alla predetta opposizione del segreto militare e politico sulla qualità di informatore del Giannettini. E con ciò la Corte predetta ha assolto all'obbligo della motivazione sul punto, in quanto, come è noto, il giudice non ha l'obbligo di procedere all'esame di tutte le risultanze di causa, ma soltanto di quelle che hanno rilevanza ai fini della decisione.

Nè, infine, la sentenza impugnata merita le censure mosse, peraltro in maniera del tutto apodittica, rispettivamente con il terzo ed il quarto motivo.

Quanto alla prima, relativa alla mancata trasmissione degli atti al P.M.

per.preteso mutamento del fatto di strage a seguito dell'"evidenziata" nel corso del giudizio di appello, di una "concorrente responsabilità di Delle Chiaie Stefano", non può non ritenersi corretto il diniego della trasmissione degli atti al P.M.

Come innanzi si è diffusamente puntualizzato, perchè ricorra mutamento dell'accusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 477 c.p.p., applicabile anche nel giudizio di appello in forza del richiamo dell'art. 519 c.p.p., occorre una modificazione dei termini essenziali del fatto (condotta, evento e nesso causale), tale da mutare l'ambito della contestazione, mentre non rileva qualsiasi modificazione di un aspetto secondario della imputazione, quale la qualificazione giuridica del fatto stesso nei suoi aspetti marginali.

Or nella specie nessuna nuova emergenza era risultata nel giudizio di appello, che comportasse un mutamento degli elementi essenziali dei delitti di strage, così come precisati nei vari capi d'imputazione; si era solamente profilata, con contorni più precisi, la possibilità che uno dei concorrenti rimasti non identificati, ma citati nei suddetti capi, fosse il Delle Chiaie; il che, per quanto si è detto, non consentiva affatto la trasmissione di tutti gli atti del processo al P.M., ma, se mai, l'invio a questo, previo stralcio, degli atti emersi a carico del Delle Chiaie, per i provvedimenti eventuali nei confronti del medesimo.

Quanto poi, alla censura di cui al quarto motivo è da notare che le ragioni in base alle quali non venne disposta la rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione dei testimoni che erano stati assunti nel corso del procedimento di rinvio della Corte di Assise di Potenza nei confronti del Generale Malizia, sono state spiegate con argomentazioni logiche e sufficienti.

È stato, infatti, precisato che, data la scarsa rilevanza che il contenuto delle deposizioni di detti testimoni avevano sulla decisione del presente processo,

era stato ritenuto più che sufficiente, per eventuali notizie, la già avvenuta acquisizione delle copie dei relativi verbali. Or tale soluzione non può non ritenersi corretta, evidente essendo la insussistenza, in tale situazione, della "assoluta impossibilità di decidere allo stato degli atti", richiesta dall'art. 520 c.p.p., perchè il giudice di appello possa disporre la rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di nuove prove.

Rileva, infine, il Collegio che il quinto motivo relativo alla censura per l'assoluzione del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda, per insufficienza di prove, rimane assorbito nello accoglimento dell'analogo ricorso del P. Generale. Concludendo il ricorso delle parti civili Pizzamiglio merita accoglimento in ordine a tale ultimo motivo, mentre va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Dichiara innammissibili i ricorsi di Pan Ruggero, di Marchesin Giancarlo, e quello della parte civile Salfa Giulio nei confronti di Ventura Giovanni e Freda Franco;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Maletti Gian Adelio e di Labruna Antonio in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo FF) della rubrica che dichiara estinto per prescrizione, nonchè nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele in ordine ai reati di danneggiamento e di lesioni personali di cui ai capi 4 e 5 della rubrica che dichiara estinti per prescrizione;

- in accoglimento parziale del ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Freda Franco, di Ventura Giovanni, di Valpreda Pietro, di Merlino Mario Michele, di Maletti Gian Adelio, di Labruna Antonio e di Tanzilli Gaetano, nonchè in accoglimento del ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti del Ventura e del Freda e del quinto motivo del ricorso delle parti civili

Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia, annulla la sentenza impugnata in ordine:

a) - ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti al Freda e al Ventura ai capi d'imputazione H,I,I-1, I-2, I-3 e al Valpreda e al Merlino ai capi 2-A, 2-B, 3,6 e 7;

b) - al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto al Maletti e al Labruna al capo DD) della rubrica;

c) - al reato di falsa testimonianza ascritto al Tanzilli al capo BB) della rubrica e rinvia gli atti per nuovo esame alla Corte di Assise d'Appello di Bari;

- rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti di Freda, di Ventura, di Maletti e di Labruna e rigetta i ricorsi dallo stesso P.G. proposti contro Ventura Angelo, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Giannettini Guido, Massari Antonio, e Pozzan Marco.

Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati Bagnoli Emilio, Borghese Emilio, Gargamelli Roberto, Di Cola Enrico, Della Savia Olivo, Torri Rachele, Lovati Ele, Valpreda Maddalena, Freda Franco, Ventura Giovanni, Giannettini Guido, Ventura Angelo, Mutti Claudio, Maletti Gian Adelio, Labruna Antonio, Merlino Mario Michele, Tanzilli Gaetano, Valpreda Pietro, Pozzan Marco nonchè dalla parte civile Salfa Giulio nei confronti del Gainnettini e condanna tutti gli imputati suddetti (ad eccezione di Maletti Gian Adelio e Labruna Antonio) e inoltre gli imputati Pan Ruggero e Marchesin Giancarlo al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno inoltre al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

condanna altresì la parte civile Salfa Giulio al pagamento delle spese processuali derivanti dalla proposizione del suo ricorso e al versamento della somma di lire 200.000 alla Cassa delle Ammende;

rigetta i primi quattro motivi del ricorso proposto dalle parti civili Pizzamiglio Enrico, Angelo e Patrizia;

condanna altresì gli imputati Freda Franco, Ventura Giovanni, Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili:

Agnelli Agostino, Arioli Giuseppe, Bellaviti Antonio, Bellaviti Felice, Canepari Egido, Cantoni Giuseppe, Cella Dalla Negra Maria Luisa, China Silvana in Martelli, China Gabriella in Pesenti, Balossini Annunciata ved. China, Cipolla Domenico, Colombo Carlo, Corbellini Luigina ved. Dendena, De Gubernatis Carla ved. Corsini, Ferrari Costantina ved. Arnoldi, Garavaglia Eugenia, Gerli Carla Maria, Gerli Clementina, Gerli Vittoria, Grioni Francesco, Guida Locatelli ved. Sangalli, Lesmo Agostino, Magenes Primo, Martinetti Luigi, Massa Maria ved. Meloni, Meroni Dino, Migliavacca Battista, Messa Giacomo, Mocchi Raffaele, Mocchi Vittorio, Nava Carlo, Nava Franco, Nava Olga, Negri Giuseppe, Papetti Giocondo, Pirola Giuseppe, Radaelli Giovanni, Rossi Felice, Sala Bernardo, Scaglia Orsola Emilia in Metelli, Garzetti Maddalena ved. Scaglia, Scaglia Rita, Scotti Angelo, Mor Stabilini Giovanni Maria, Taveggia Francesco, Radaelli Rosa ved. Taneggia, Ubertone Angelo, Valè Artura, Valè Lucia, Valtorta Felice, Baiani Francesco, Villa Serafino, rappresentate e difese dall'avvocato Odoardo Ascari;

Gaiani Virginia e Perego Policarpo rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Francesco Gigliotti;

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della B. Nazionale dell'Agricoltura, Barater Giuseppe, Bellemo Sergio, Boccola Gianfranco, Bodina Carlo, Buchetti Adino Bruno, Cattaneo Guglielmo, Codecasa Erminio, Del Prino Pietro, De Mauro Corrado, Fornara Attilio, Foti Pasquale, Labombarda Raffaele,

Lancelotti Franco, Pinchiroli Egidio, Pozzi Giuseppe, Roffi Arnaldo, Serra Francesco, Torella Osvaldo, Troni Pietro e Volo Pietro rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Gargiulo;

legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Contieri;

Pizzamiglio Dino Angelo, Pizzamiglio Patrizia, Pizzamiglio Enrico, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Azzariti-Bova;

Parachini Roberto, Ancona Dario, Caldara Luigi e Maiocchi Franco rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorelli;

condanna inoltre Freda Franco e Ventura Giovanni alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Salfa Giulio rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Garlatti;

liquida le spese suddette nelle seguenti misure per le parti rappresentate rispettivamente:

dall'avvocato Ascari lire 6.500.000 di cui lire 3.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato L. Francesco Gigliotti lire 1.000.000 di cui lire 800.000 per onorario di difesa; dall'avvocato Claudio Gargiulo lire 1.165.000 di cui lire 1.100.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Enrico Contieri lire 1.100.000 di cui lire 1.000.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Azzariti Bova Vincenzo lire 2.000.000 di cui lire 1.600.000 per onorario di difesa;

dagli avvocati Marcello Gentili e Gaetano Pecorella complessivamente lire 2.200.000 di cui lire 1.800.000 per onorario di difesa;

dall'avvocato Alessandro Garlatti lire 1.200.000 di cui lire 1.000.000 per ono-

rario di difesa.

Roma 10 giugno 1982

Il Presidente
F.to Gennaro Fasani

Il Consigliere Estensore
F.to Marco Di Marco

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

Depositata in Cancelleria il 23 - XI - 1982

Il Cancelliere
F.to Mario de Cato

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1978 del 4-X-1982, ha disposto la correzione dell'errore materiale incorso nel dispositivo della suestesa sentenza nel senso che:

1) - dopo le parole: «Luigi Francesco Gigliotti» (rigo 62) vanno aggiunte le parole: «Agosteo Angela Maria, Gerli Vittoria in Valenti, Gerli Clementina in Croci, Gerli Carla in Bonelli, Gaiani Giovanni, Villa Arena vedova Perego, Silva Paolo e Cottini Olga, rappresentate e difese dall'avv. Rinaldo Taddei»;

2) - dopo le parole: «dall'avv. L. Francesco Gigliotti» (rigo 83) vanno aggiunte le parole: «e dall'avv. Rinaldo Taddei»;

3) - dopo la parola: «difesa» (rigo 84) va aggiunta la parola: «complessiva-

mente».

Roma lì 23 - XI - 1982

Il Cancelliere

F.to Mario de Cato

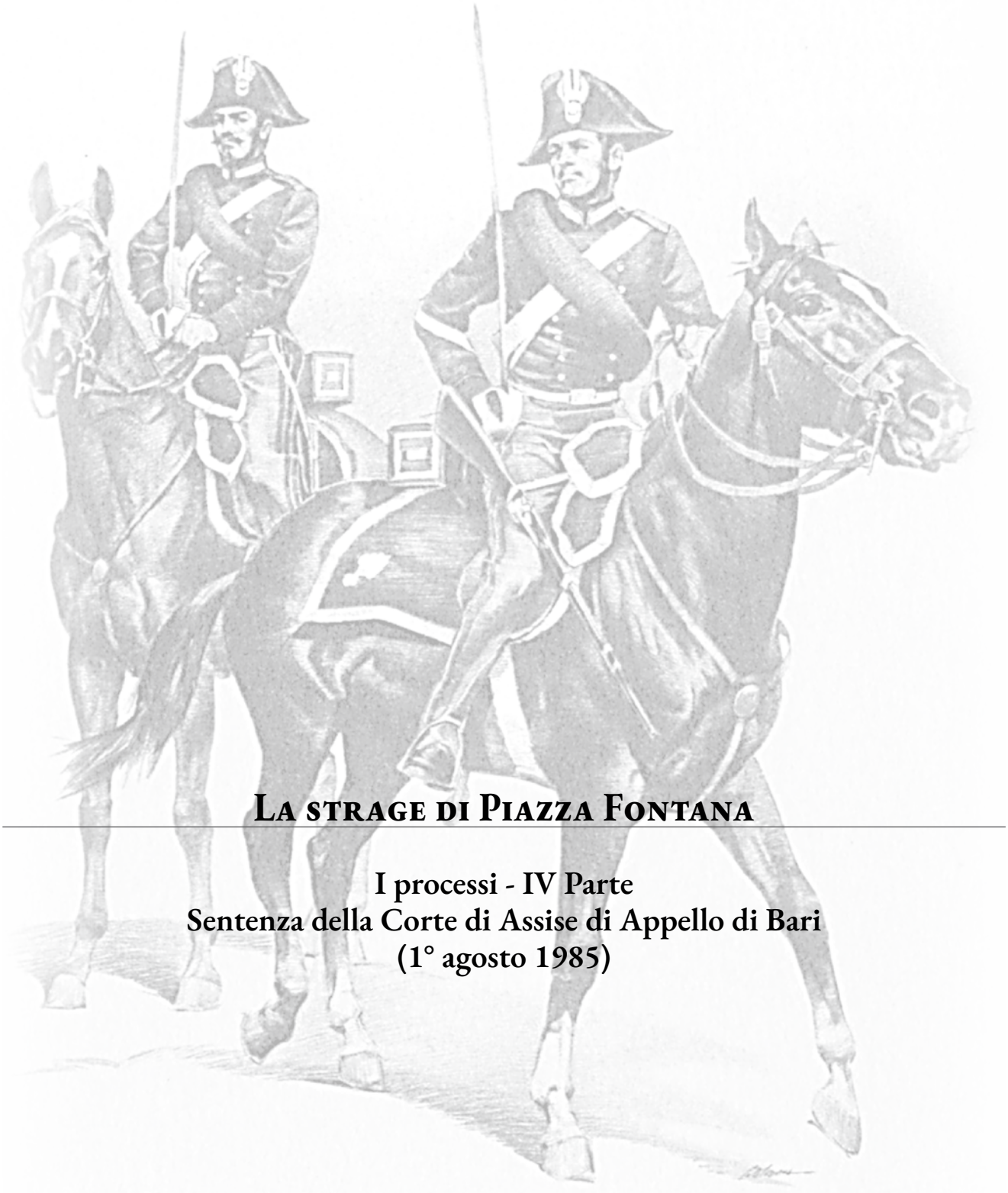

La strage di Piazza Fontana

I processi - IV Parte
Sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari
(1° agosto 1985)

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

I SEZIONE

01649

N°24/82 REG.GEN. N°13/85 REG.SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantacinque il giorno uno del mese di agosto in Bari.

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI

composta dai Signori:

1) Dottor	Fortunato D'Auria	) Presidente
2) Dottor	Vito Rubino	) Consigliere estensore
3) Ins.	Angela Lella	)
4) Dottor	Guglielmo Mecca	)
5) Prof.	Giovanna Porta	) Giudici Popolari
6) Prof.	Rocco Berardi	)
7) Prof.	Giuseppe Centrone	)
8) Ins.	Teresa Gesmundo	)

In esito a pubblico dibattimento tenutosi con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dottor Umberto Toscani, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello e con l'assistenza del segretario sig. Giuseppe Di Molfetta, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

contro:

1) VALPREDA Pietro di Emilio Angiolo e di Lovati Ebe Luigia, nato a Milano il 29 agosto 1932 ed ivi residente al Corso Garibaldi n°36
- libero - contumace -
(arr.15.12.1969;in lib.provv.da Roma Regina Coeli il 29.12.1972) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Guido Calvi da Roma e Mario Russo Frattasi da Bari -

2) MERLINO Mario Michele di Aldo e di Telesio Vanda, nato a Roma il 02 giugno 1944 ed ivi residente alla via Liberiana n°17 -
- libero - contumace -
(arr.12.12.1969;in lib.provv.da Roma Regina Coeli il 29.12.1972) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Costante Armentano e Salvatore Lo Masto da Roma -

3) FREDA Franco di Michelangelo e di Silvestrin Assunta, nato a Padova l'11 febbraio 1941, attualmente detenuto in Brindisi -
- detenuto - presente -
(arr.10.04.1971;in lib.provv.da Treviso il 12.07.1971;riarr.il 04.12.1971;scarc.da Brindisi il 28.08.1976;riarr.il 24.08.1979; interr.dal 28.08.1979 al 29.08.1980) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Pietro Moscato da Roma e Antonio Lisi da Lecce -

4) VENTURA Giovanni fu Domenico e di Greggio Maria, nato a Piombino Dese il 02 novembre 1944, residente in Castelfranco Veneto alla via Cimarosa n°12 -
- latitante - contumace -
(arr.10.04.1971;in lib.provv.da Treviso il 12.07.1971;riarr.il 05.12.1971;scarc.da Bari il 28.08.1976;emesso mandato di cattura n°24/82 il 23.08.1982 dalla Corte di Appello di Bari - Sezione Feriale - revocato con la presente sentenza)
- difeso di fiducia dagli avvocati Ivo Reina da Roma e Roberto Manfredi da Catanzaro ;

5) TANZILLI Gaetano fu Fortunato e fu Tanzilli Lucia, nato a Roccasecca l'8 gennaio 1915 ed ivi residente alla via Campo del Medico n°25 -
- libero - assente -
- difeso di fiducia dall'avv.Michele De Pascale da Bari -

6) MALETTI Gianadelio di Pietro e di Boniforti Carlotta, nato a Milano il 30 settembre 1921 e residente in Roma alla via Valpadana n°125, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv.Pietro Lia(via Della Conciliazione n°44) -
- libero - contumace -
(arr.28.03.1976;in lib.provv.da Catanzaro

il 21.04.1976) -
- difeso di ufficio dall'avv.Michele Carella da Bari -

7) LABRUNA Antonio di Pasquale e di Scardapane Luisa, nato a Napoli il 16 aprile 1927, residente in Roma alla via Riccardo Moretti n°35 P.A. p.4° int.9 -
- libero - contumace -
(arr.28.03.1976; in lib.provv.da Catanzaro il 21.04.1976) -
- difeso di fiducia dagli avvocati Michele De Pascale da Bari e Giuseppe Giansi da Roma -

PARTI CIVILI

1) Avv.Gaetano PECORELLA da Milano
Avv.Marcello GENTILI da Milano
Avv.Giuseppe SETA da Catanzaro

nella qualità di procuratori speciali e difensori di: Ancona Dario - Caldara Luigi - Maiocchi Franco -

2) Avv.Gaetano PECORELLA da Milano
Avv.Marcello GENTILI da Milano

Avv.Giuseppe CASTELLANETA da Bari

nella qualità di procuratori speciali e difen sori di: Arnoldi Carlo e Parachini Roberto -

3) Avv.Vincenzo AZZARITI BOVA da Catanzaro

nella qualità di procuratore speciale e difen sore di: Pizzamiglio Patrizia - Pizzamiglio Enrico anche quali eredi di PIzzamiglio Dino Angelo -

4) Avv.Odoardo ASCARI da Modena

- per Nava Franco, Nava Olga, Locatelli Guida e Massa Maria domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv.Michele Spinelli fu Mario da Bari -
- per tutti gli altri domiciliato in Catanza= ro presso lo studio dell'avv.Alberto Casta= gna alla via Raffaelli n°21

nella qualità di procuratore speciale e difen sore di:

- Agnelli Agostino - Agosteo Angela Maria ved. Gerli - Arioli Giuseppe - Bellaviti Antonio - Bellaviti Felice - Balossini Annunciata ved. China - Canepari Egidio - Cantoni Giuseppe - Cella Dalla Negra Maria Luisa - China Silvana in Martelli - China Gabriella in Pesenti - Ci polla Domenico - Colombo Carlo - Corbellini



Luigina ved. Dendena - De Gubernatis Carla ved.Corsini - Ferrari Costantina ved.Arnoldi - Garavaglia Eugenia - Garzetti Maddalena ved.Scaglia - Gerli Carla Maria - Gerli Clementina - Gerli Vittoria - Grioni Francesco - Guida Locatelli ved.Sangalli - Lesmo Agostino - Magenes Primo - Martinetti Luigi - Massa Maria ved.Meloni - Meroni Dino - Migliavacca Battista - Messa Giacomo - Mocchi Raffaele - Mocchi Vittorio - Mor Stabilini Giovanni Maria - Nava Carlo - Nava Franca - Nava Olga - Negri Giuseppe - Papetti Giocondo - Pirola Giuseppe - Radaelli Giovanni - Radaelli Rosa ved.Taveggia - Rossi Felice - Sala Bernardo - Scaglia Orsola Emilia in Metelli - Scaglia Rita - Scotti Angelo - Taveggia Francesco - Ubertone Angelo - Valè Artura - Valè Lucia - Valtorta Felice - Vaiani Francesco - Villa Serafino -

5) Avv. Francesco Luigi GIGLIOTTI da Catanzaro

nella qualità di procuratore speciale e difensore di:
- Gaiani Virginia - Gaiani Giovanni - Gerli Clementina - Giovesi Nives - Perego Policarpo - Perego Alessandro - Villa Anna -

6) Avv. Claudio GARGIULO da Roma, domiciliato in Catanza=

ro presso l'avv.Alberto Castagna alla via Raffaelli n°21 -

nella qualità di procuratore speciale e difensore :
- del Presidente e legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura -
- di Barater Giuseppe - Bellemo Sergio - Boccola Gianfranco - Bodina Carlo - Buchetti Adino Bruno - Cattaneo Guglielmo - Codecasa Erminio - Delprino Pietro - De Mauro Corrado - Fornara Attilio - Foti Pasquale - Labombarda Raffaele - Lancellotti Franco - Pinchiroli Egidio - Pozzi Giuseppe - Roffi Arnaldo - Serra Francesco - Torella Osvaldo - Troni Pietro - Volo Pietro -

- tutte comparse -

7) Avv. Luigi LI GOTTI da Roma, domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti alla via M.Greco n°66 -

nella qualità di procuratore speciale e difensore di: Cottini Olga ved.Silva

- non comparsa -

8) Avv.Rinaldi TADDEI da Roma, domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv.Luigi Francesco Gigliotti alla via M.Greco n°66 -

nella qualità di procuratore speciale e difensore di:
- Agosteo Angela Maria ved.Gerli - Cottini Olga ved.Silva - Gerli Vittoria in Vlasecchi - Gerli Clementina in Croci - Gerli Carla in Bonelli - Gaiani Giovanni - Giovesi Nives ved. Pasi - Perego Alessandro - Silva Paolo - Villa Anna ved.Perego -

- comparsa -

9) Avv.Alfredo BIONDI da Genova, domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv.Alberto Castagna alla via Raffaelli n°21 -

nella qualità di procuratore speciale e difensore di: China Silvana in Martelli - Papetti Pietro -

- non comparsa -

10) Avv.Prospero MORRA da Roma, domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv.Mario Pittelli in Piazza Marconi n°7 -

nella qualità di procuratore speciale e difen

sore di:

- Busatta Bartolo - Berarducci Rocco - Cunsolo Nicola - Conti Luciana - Dioletta Ferdinando - Esposito Maria Antonietta - Franzin Duilio - Girardi Iseo - Gigli Giovanni - Lugnini Umberto - Martini Francesco - Mazzerioli Maura - Missiani Lucia - Morichelli Elena - Tiberia Giovanni - Talone Luisa -

- comparsa -

11) Avv. Enrico CONTIERI da Napoli, domiciliato in Catanzaro presso lo studio dell'avv.Mario Pittelli alla Piazza Marconi n°7 -

nella qualità di procuratore speciale e difensore del legale rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro -

- comparsa -



APPELLANTI tutti i suddetti imputati nonchè il Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro nei confronti di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele avverso la sentenza della Corte di Assise di Catanzaro in data 23 febbraio 1979 con la quale, tra l'altro,

FREDA Franco e VENTURA Giovanni

venivano dichiarati colpevoli

= del delitto di strage continuata aggravata - ai sensi degli artt.112 n.1,81 cpv.,422 pp. e cpv.,61 n. 2 C.P. - (capo -H- della imputazione) per avere, in concorso tra loro e con altri, al fine di uccidere e di realizzare il programma dell'associazione sovversiva da loro costituita e diretta, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso:

1) fatto esplodere alle ore 16.30 del 12 dicembre 1969 un ordigno con congegno ritardatore nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, sita in Piazza Fontana, che cagionava la morte di ARNOLDI Giovanni, CHINA Giulio, CORSINI Eugenio, DENDENA Pietro, GAIANI Carlo, GALATIOTI Calogero, GARAVAGLIA Carlo, GERLI Paolo, MELONI Luigi, PAPETTI Girolamo, PASI Mario, PEREGO Carlo Luigi, SANGALLI Oreste, SCAGLIA Angelo, SILVA Carlo, VALE' Attilio;

nonchè lesioni personali a AGNELLI

Guglielmo, AIELLO Salvatore, ARIOLI Carlo Antonio, ARIOLI Giuseppe, BARBIERI Luigi, BELLAVITI Antonio, BELLAVITI Felice, BENIGNI Mario, BERGO Vittorio, CANEPARI Egidio, CANTONI Giuseppe, CARIA Ezio, CARINI Riccardo, CATTANEO Mario, CERABOLINI Bruno, CIPOLLA Domenico, CODECA' Luigi, COLOMBO Carlo, CUGINI Franco, DE FRANCESCHI Renato, FALAPPI Adelfino, FALAPPI Giulio, FIOCCHI Gianfranco, GHIRARDI Enrico, GRIONI Francesco, LESMO Agostino, MAGENES Primo, MARTINETTI Luigi, MERONI Dino, MESSA Giacomo, MIGLIAVACCA Battista, MOCCHI Raffaele, MOCCHI Vittorio, MOR STABILINI Giovanni Maria, NAVA Felice, NEGRI Giuseppe, ORTELLI Tarcisio, PAPETTI Giocondo, PAPETTI Piero, PERILLI Massimo, PERILLI Virgilio, PIROLA Giuseppe, PIZZAMIGLIO Enrico, PIZZAMIGLIO Patrizia, PIZZOCARO Stefano, RADAELLI Giovanni, ROSSI Felice, SALA Bernardo, SCOTTI Angelo, TAVEGGIA Antonio, UBERTONE Angelo, VAIANI Francesco, VALTORTA Felice, VILLA Serafino;

nonchè lesioni personali a trentatre dipendenti della Banca Nazionale dell'Agricoltura ANCONA Dario, BARATER Giuseppe, BELLEMO Sergio, BOCCOLA Gianfranco, BODINA Carlo, DODINI Gabriella, BUCHETTI Adino Bruno, CALDARA Luigi, CATTANEO Guglielmo, CEI Guido, CODECASA Erminio, DELPRIMO Pietro, DE MAURO Corrado, FORNARA Attilio, FOTI Pasquale, GALIMBERTI Alberto, GAVARDI Pietro, LABOMBARDA Raffaele, LANCELLOTTI Franco, MAIOCCHI Francesco, NOBILI Loris, PARACHINI Roberto, Pinchiroli Egidio, POZZI Giuseppe, PRINA Roberto, RIVA Carlo, ROFFI Arnaldo, SERRA Francesco, TORELLA Osvaldo, TRONI Pietro, VILLA Qui

01660

rino, VOLO Pietro, ZUMAGLINO Edgardo;

2) fatto esplodere alle ore 16.55 dello stesso giorno nell'interno della Banca Nazionale del Lavoro di Roma in via San Basilio n°45, un ordigno analogo al precedente che cagionava lesioni personali ai seguenti dipendenti della banca stessa: BUSATTA Bartolo(lesioni di durata superiore ai duecento giorni con postumi), CONTI Luciano(guarite in undici giorni),CUNSOLO Nicola(guarite in tre giorni), DIOLETTA Ferdinando(lesioni di durata superiore ai cento giorni con postumi), ESPOSITO Maria Antonietta(guarite in giorni quaranta), FRANZIN Duilio(guarite in giorni quaranta), GIGLI Giovanni(guarite in giorni otto), GIRARDI Iseo (guarite in giorni dieci), LUGNINI Umberto(guarite in giorni dodici), MARTINI Francesco(guarite in giorni dieci), MISIANI Lucia(guarite in giorni quindici), MORICHELLI Elena(guarite in giorni quattro), TALONE Luisa(guarite in giorni due), TIBERIA Giovanni(guarite in giorni quattordici);

3) compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a far esplodere, verso le ore diciassette dello stesso giorno, altro ordigno nell'interno della Banca Commerciale Italiana, sede di Milano in Piazza della Scala, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori;

= del delitto previsto e punito dagli artt.6 Legge 2



ottobre 1967 n°895,81,110,112 n.1 C.P. (capo -I- della imputazione) per avere, in concorso tra loro e con altri, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto esplodere alle ore 17.22 e alle ore 17.30 del 12 dicembre 1969, due ordigni, identici tra loro e a quelli di cui al capo precedente, nei pressi del Pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria in Roma allo scopo di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica;

= dei delitti previsti e puniti dagli artt.112 n.1, 81 cpv.,61 n.2 C.P.,1,2 e 4 Legge 2.10.1967 n.895 (capi -I/1-, -I/2-, -I/3- della imputazione) per avere,in concorso tra loro e con altri, fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi utilizzati per la consumazione delle stragi e degli attentati innanzi indicati;

= nonchè di tutti gli altri reati loro ascritti ai capi A, C, C/1, C/2, C/3, D, D/1, D/2, D/3, D/5 sub 2, E, E/1, E/2, E/3, F, F/1, F/2, F/3, G, G/1, G/2, G/3, G/5 (limitatamente alle lesioni personali guarite oltre il quarantesimo giorno), G/6, M (ascritto solo al Ventura), P, T/1, T/2, T/3, T/4, T/5, T/6 della imputazione e, ritenuti tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione;

01662

entrambi venivano condannati

alla pena dell'ergastolo con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, alla perdita della patria potestà e della capacità di testare, al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute dalle costituite parti civili;

veniva altresì disposta la pubblicazione, per estratto, della sentenza mediante affissione nei Comuni di Catanzaro, Milano, Padova, Castelfranco Veneto e Roma e mediante inserzione, per una sola volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" di Milano, "Il Gazzettino" di Venezia, "Il Tempo" di Roma e sul periodico "La Toga Calabrese" di Catanzaro, a spese dei condannati.

TANZILLI Gaetano

veniva dichiarato colpevole

= del delitto di falsa testimonianza ai sensi dell'art. 372 C.P.(capo -BB- della imputazione) per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 29 febbraio 1974 e innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 29 luglio 1975, negato, contrariamente al vero, di avere appreso da Stefano SERPIERI tutte le notizie riportate nell'appunto del 6 dicembre 1969



01663

e veniva condannato

alla pena di un anno di reclusione col beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale a richiesta di privati.

MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio

venivano dichiarati colpevoli

= del delitto di falsità ideologica commesso dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici, ai sensi degli artt. 110,61 n.2,479 C.P. (capo -DD- della imputazione) per avere, il primo nella qualità di capo del reparto "D" del SID e il secondo nella qualità di Ufficiale addetto allo stesso reparto, indotto il Tenente Colonnello Antonio VIEZZER ad attestare falsamente nella sua qualità di Comandante del distaccamento del SID, nella dichiarazione sostitutiva di certificato da inviare al Ministero degli Esteri per il rilascio di un passaporto, che la firma del dichiarante "Zanella Mario" era stata apposta in sua presenza previo accertamento della sua identità risultante dalla esibizione di un documento non precisato

reato commesso in Roma il 13 gennaio 1973

per eseguire quello di favoreggiamento di Marco POZZAN;

= del delitto di favoreggiamento aggravato continuato, ai sensi degli artt.110,81,61 n.9,378 C.P. (capo -EE- della imputazione) in favore di Marco Pozzan

in Roma e altrove, fino al gennaio 1973;

= del delitto di favoreggiamento aggravato continuato ai sensi degli artt.110,81,61 n.9,378 C.P. (capo -FF- della imputazione) in favore di Guido Giannettini

in Roma e altrove, fino all'agosto 1974;

= del delitto di falso materiale in scrittura privata ai sensi degli artt.61 n.2 e 9,485 C.P. (capo -GG- della imputazione) in favore di Marco Pozzan

in Roma il 13 gennaio 1973;

dichiarati tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione

venivano condannati

il MALETTI alla pena di anni quattro di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in car

cere durante la custodia preventiva(dichiarati condonati anni due di reclusione e la pena accessoria per effetto del D.P.R. 4 agosto 1978 n°413);

il LABRUNA, con le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per anni due, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva(pena sospesa e non menzione e condono della pena accessoria ai sensi del D.P.R. 4 agosto 1978 n°413);

VALPREDA Pietro, recidivo reiterato, e
MERLINO Mario Michele, recidivo infraquinquennale,

venivano assolti per insufficienza di prove

= dal delitto di strage nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano in Piazza Fontana, consumato nel pomeriggio del 12 dicembre 1969, ore 16.10(capo -2/A- della imputazione), che cagionava la morte di sedici persone e lesioni personali ad ottantasette persone tutte indicate nell'analogo capo d'imputazione ascritto a Franco FREDA e Giovanni VENTURA;

= dai delitti di detenzione e porto illegale di esplosivo, ai sensi degli artt.110,112 n.1 C.P.,2 e 4 Legge

2.10.1967 n°895(capi -6- e -7- della imputazione) per avere, in concorso tra loro e con altri, illegalmente detenuto e trasportato in luogo pubblico esplosivo ed altri congegni micidiali;

in Roma ed altrove, fino al 12 dicembre 1969

venivano assolti per non aver commesso il fatto

= dal delitto di strage nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma in via San Basilio n°45, consumato il pomeriggio del 12 dicembre 1969, ore 16.55(capo -2/B- della imputazione), che cagionava lesioni personali a quattordici persone dipendenti dell'Istituto di Credito, indicati nell'analogo capo d'imputazione ascritto a Franco FREDA e Giovanni VENTURA;

= dal delitto previsto e punito dagli artt.81 cpv., 110,112 n.1 C.P.,6 Legge 2.10.1967 n.895(capo -3- della imputazione) per aver fatto esplodere due ordigni all' Altare della Patria in Roma il 12 dicembre 1969 alle ore 17.22 e 17.30;

veniva dichiarata, ai sensi dell'art.480 C.P.P., la falsità della dichiarazione sostitutiva di certificati, datata Roma 13 gennaio 1973, con le due firme "Zanella Mario", autenticata dal Comandante del Distaccamento del Rep."D" del Servizio Informazioni Difesa, e ne veniva or

dinata la totale cancellazione;

veniva infine disposta la confisca delle cose sequestrate.

S E G U I T A

dalla sentenza della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO in data 20 marzo 1981 con la quale

in riforma della sentenza 23 febbraio 1979 della Corte di Assise di Catanzaro e con riferimento alle statuizioni innanzi riportate:

FREDA Franco e VENTURA Giovanni

venivano assolti per insufficienza di prove

= dal delitto di strage continuata aggravata nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano in Piazza Fontana, nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma in via San Basilio n°45 e nella Banca Commerciale Italiana di Milano in Piazza della Scala(capo -H- della imputazione);

01668

= dal delitto previsto e punito dagli artt.6 Legge 2 ottobre 1967 n°895,110,112 n.1 C.P., per avere fatto esplodere due ordigni nei pressi del pennone e della porta del Museo dell'Altare della Patria in Roma(capo -I- della imputazione);

= dai delitti di fabbricazione, detenzione e trasporto in luogo pubblico degli ordigni esplosivi utilizzati per la consumazione dei reati innanzi menzionati (capi -I/1-, I/2-, I/3- della imputazione);

veniva determinata in anni quindici di reclusione ciascuno - di cui tre condonati per i DD.PP. 283/70 e 413/78 - la pena per tutti gli altri reati loro ascritti, uniti dal vincolo della continuazione;

venivano revocate le pene accessorie connesse alla eliminata pena dell'ergastolo;

veniva applicata ad entrambi la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre;

venivano condannati in solido alle maggiori spese in favore delle parti civili intervenute nel giudizio di appello;

MERLINO Mario Michele

veniva assolto per insufficienza di prove

= anche dal delitto di strage nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma(capo -2/B- della imputazione) e

= dal delitto previsto e punito dall'art.6 Legge 2 ottobre 1967 n°895, per la esplosione degli ordigni all'Altare della Patria in Roma(capo -3- della imputazione);

veniva confermata l'assoluzione per insufficienza di prove dello stesso Merlino in ordine

= al delitto di strage nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano(capo -2/A- della imputazione) e

= ai delitti di detenzione e porto di esplosivo e di altri congegni micidiali, in Roma e altrove fino al 12 dicembre 1969(capi -6- e -7- della imputazione);

venivano confermate nei confronti di VALPREDA Pietro le statuizioni della sentenza impugnata.

01670

TANZILLI Gaetano

veniva assolto per insufficienza di prove

= dalla imputazione di falsa testimonianza ascrittagli al capo -BB-

MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio

venivano assolti perchè il fatto non sussiste

= dal delitto di falsità ideologica in atto pubblico commesso da Pubblico Ufficiale, aggravato, ai sensi degli artt.110,61 n.2,479 C.P.(capo -DD- della imputazione);

venivano dichiarati estinti per prescrizione

= i delitti di favoreggiamento personale e di falso materiale in scrittura privata in favore di Marco Pozzan (capi -EE- e-GG- della imputazione);

veniva confermata la responsabilità del MALETTI E del LABRUNA

in ordine al delitto di favoreggiamento personale a

favore di Guido Giannettini(capo -FF- della imputazione), delitto successivamente dichiarato estinto per prescrizione con sentenza del 10 giugno 1982 della Corte Suprema di Cassazione;

S E G U I T A

dalla sentenza emessa il 10 giugno 1982 dalla Corte Suprema di Cassazione con la quale -tra l'altro-

in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di VALPREDA Pietro, MERLINO Mario Michele, FREDA Franco, VENTURA Giovanni, TANZILLI Gaetano, MALETTI Gianadelio e LABRUNA Antonio,

nonchè in accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile PARACHINI Roberto nei confronti di FREDA Franco e di VENTURA Giovanni

e del quinto motivo del ricorso proposto dalle parti civili PIZZAMIGLIO Enrico, Angelo e Patrizia:

= è stata annullata la sentenza della Corte di Assise di

Appello di Catanzaro emessa in data 20 marzo 1981 in ordine

- ai reati di strage continuata, di fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ascritti a FREDA Franco e a VENTURA Giovanni ai capi H,I,I/1,I/2, I/3 della imputazione

  e a VALPREDA Pietro e a MERLINO Mario Michele ai capi 2/A,2/B,3,6 e 7 della imputazione;

- al reato di falsità ideologica in atto pubblico ascritto a MALETTI Gianadelio e a LABRUNA Antonio al capo -DD- della imputazione;

- al reato di falsa testimonianza ascritto a TANZILLI Gaetano al capo -BB- della imputazione

con rinvio degli atti alla Corte di Assise di Appello di Bari per nuovo esame.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GLI ATTENTATI DINAMITARDI DEL 12.12.1969 E

LE PRIME INDAGINI

Alle 16.30 di venerdì 12 dicembre 1969 un grosso ordigno esplose nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, gremito di operatori agricoli, convenuti per il mercato di fine settimana. Lo scoppio provocò la morte di sedici e il ferimento di ottantasette persone.

I morti furono: Giovanni Arnoldi, Giulio China, Eugenio Corsini, Pietro Dendena, Carlo Gaiani, Carlo Garavaglia, Paolo Gerli, Luigi Meloni, Girolamo Papetti, Mario Pasi, Carlo Luigi Perego, Oreste Sangalli, Carlo Silva, Attilio Valè, Angelo Scaglia e Calogero Galatioti, gli ultimi due deceduti, per le lesioni riportate, a distanza di qualche giorno.-

Dei feriti settantotto erano clienti e dipendenti della Banca, nove erano persone che si trovavano fuori dell'edificio, dal lato di Piazza Fontana.

Le strutture ed i mobili dello stabile riportarono

danni gravissimi.

A Milano, nello stesso pomeriggio, intorno alle 16.25, nella sede della Banca Commerciale Italiana di Piazza della Scala, fu rinvenuta una borsa nera, collocata a piano terra, vicino ad un ascensore di servizio; al manico teneva legato uno spago; conteneva una cassetta metallica del tipo "portavalori", chiusa a chiave, una bustina, vuota, di plastica e un dischetto, nero, graduato da 0 a 60 con cinque fori circolari di diverso diametro, con scritto, vicino ad uno di questi "60 MA". La cassetta racchiudeva un ordigno esplosivo di notevole potenza che, opportunamente descritto, fu fatto brillare, verso le ore 21.00, nel cortile della banca, su suggerimento del perito ing.Teonesto Cerri.

Lo stesso giorno 12 dicembre altri tre ordigni esplosero a Roma: il primo, intorno alle 16.55, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio, provocò il ferimento di quattordici dipendenti e danni gravi agli impianti; gli altri due esplosero all'Altare della Patria: uno alle 17.22 alla base del Pennone Alzabandiera, l'altro alle ore 17.30 sulla soglia dell'ingresso secondario del Museo Risorgimentale.
Queste due ultime esplosioni provocarono leggere ferite al carabiniere Antonino Ingemi, accorso sul posto al rumore degli scoppi e ai civili Angelo Lepori, Giuseppina Trani e Arnolfo Vitelli i quali,a bordo di un'autovettura, transitavano in quel momento per via dei Fori Imperiali.



Le prime indagini si mossero nella direzione degli anarchici di Milano e di Roma. A Milano fu fermato Giuseppe Pinelli il quale dichiarò di avere trascorso, il pomeriggio del 12, a giocare a carte in un bar situato all'angolo tra via Morgantini e via Civitali;l'alibi fu confermato da alcuni testimoni e smentito da altri.
Nella notte del 15 dicembre 1969 Pinelli precipitò dalla finestra di una stanza del quarto piano dell'edificio della Questura Centrale di Milano, dove era stato trattenuto per essere interrogato, nel cortile sottostante, decedendo poco dopo in ospedale.

A Roma, furono inquisiti i giovani del circolo anarchico Bakunin.
Fondato nell'aprile del 1969, il circolo accoglieva -tra gli altri- gli studenti Roberto Mander, Emilio Borghese, Enrico Di Cola, l'impiegato Umberto Macoratti, il ballerino trantasettenne Pietro Valpreda, l'anarchico Ivo della Savia nonchè lo studente venticinquenne Mario Michele Merlino.
Entrato nel suddetto circolo dalla seconda metà del settembre 1969 Merlino era un giovane di destra, legato all' estremista Stefano Delle Chiaie; ad un certo momento era approdato in un movimento studentesco antifascista romano, indi era passato al cicolo anarchico Bakunin e poi insieme a Valpreda e agli altri innanzi menzionati aveva fondato il circolo "22 Marzo". Fermato poche ore dopo le esplosioni, Merlino nel primo interrogatorio dichiarò di essere uscito di casa verso le 17 per recarsi in Piazza Esedra,a casa del professor Marcello Lelli, con il quale aveva un appuntamento per la preparazione della tesi di laurea;

strada facendo -però- aveva cambiato idea non sentendo si abbastanza preparato per il lavoro che si accingeva ad affrontare, a causa di una precedente malattia; aggiunse di essere rincasato verso le 19.00, dopo avere telefonato all'amico Sandro Gentili, che non trovò, per chiedergli in restituzione un libro.

Nel successivo interrogatorio reso alla polizia la sera del 14 dicembre dichiarò: che Mander, dal quale aveva avuto la notizia degli attentati dinamitardi, e Borghese tenevano sulla via Casilina un deposito di armi e di esplosivi; che lo stesso Mander, in occasione del raduno nazionale dei metalmeccanici del 28 novembre 1969, gli aveva chiesto materiale esplosivo ritenendo ormai giunto il momento dell'azione; che Borghese,la sera del 9 o del 10 dicembre, gli aveva riferito che teneva nascosto dell'esplosivo in un deposito sulla via Casilina, controllato qualche giorno prima con Mander e Valpreda; che aveva appreso dallo stesso Borghese che egli aveva effettuato, con Mander e Valpreda, trasporti di esplosivi e teneva nascosto nello stesso posto un quantitativo di armi non conosciuto dal Mander.

Il 14 dicembre, alle ore 06.40, fu fermato Roberto Mander il quale dichiarò che la mattina del 12 era stato a scuola, quindi a casa per il pranzo, poi nella sede del gruppo "22 Marzo" dove aveva ascoltato, con inizio dalle 15.30, la conferenza di Antonio Serventi detto "Cobra"; aveva appreso la notizia degli attentati

mentre, passando per Piazza Venezia, si portava al circolo Bakunin.

La sera del 12 dicembre fu fermato anche l'anarchico Andrea, nome fittizio dell'agente di p.s. Salvatore Ippolito, infiltrato della polizia prima tra gli anarchici del circolo Bakunin e, dopo, tra gli anarchici del "22 Marzo", per seguirne i movimenti.
Con "Andrea", rilasciato il giorno quattordici, si mise subito in contatto Emilio Borghese; gli disse ch'egli sapeva sin dalla mattina del 12, che dovevano scoppiare le bombe anche se non conosceva nè il luogo nè l'ora della esplosione; che Robertino(Roberto Gargamelli) giammai poteva essere sospettato, non potendosi ragionevolmente ammettere che il figlio collocasse un ordigno esplosivo nel luogo dove lavorava il padre,cassiere presso la Banca Nazionale del Lavoro; che era convinto che Pietro Valpreda, partito da Roma per Milano il pomeriggio del giorno 11, aveva già varcato il confine dopo gli attentati e che l'eventuale arresto del Mander avrebbe incastrato anche lui.

Emilio Borghese, fermato nella tarda serata del 14 dicembre, dichiarò che il pomeriggio del 12, dalle ore 15 alle ore 19, aveva ascoltato la conferenza del Serventi al circolo "22 Marzo"; che il 24 e 25 ottobre,stando nel negozio di via Del Boschetto, presenti Valpreda e forse anche Bagnoli, Di Cola, Mander, Aricò ed Angelo Casile, aveva sentito parlare di un deposito di

materiale esplosivo sulla via Tiburtina o Casilina; che aveva mentito quando aveva riferito al Merlino di avere trasportato materiale esplosivo insieme a Valpreda e a Mander: in realtà erano stati Mander, Della Savia e Valpreda, come quest'ultimo gli aveva confidato, ad effettuarne il trasporto nell'agosto o settembre 1969 in un posto più sicuro e Valpreda gli aveva aggiunto che il materiale del vecchio deposito era stato utilizzato in attentati a Roma, Precisò che, in una riunione tenuta al "22 Marzo" aveva suggerito di compiere un'azione dimostrativa contro il capitale e contro le banche e aveva discusso con gli altri anche di un attentato dinamitardo dimostrativo contro l'Altare della Patria, senza però pervenire ad alcuna decisione sulla attuazione.

Roberto Garganelli, fermato il 15 dicembre, sostenne che il pomeriggio del 12 era stato, dalle 15 e per due ore e mezzo di seguito, in Piazza dei Re di Roma dove Claudio Fattinnanzi gli aveva riparato la bicicletta, circostanza che il Fattinnanzi confermò collegandola alla festa tenuta, proprio quella sera, per il compleanno di un suo compagno.

La mattina dello stesso giorno 15, lunedì, Pietro Valpreda fu fermato a Milano nel Palazzo di Giustizia dove si era recato per essere sentito come testimone in un processo penale. Prelevato da agenti di P.S. e accompagnato a Roma, nelle dichiarazioni rese alle ore 03.30 del giorno 16, riferì di avere trascorso a letto -per=

chè influenzato- il pomeriggio e la sera del giorno 12 nell'abitazione della prozia Rachele Torri, sita in via Orsini 9/5, a Milano; di essersi recato il sabato seguente, 13 dicembre, alle ore 09.30 nello studio dell'avvocato Luigi Mariani, essendo stato convocato in Tribunale, e di essersi portato verso le 13 a casa della nonna Olimpia Torri in viale Molise 47 dove rimase il pomeriggio del sabato 13, la notte tra sabato e domenica e tutta la giornata di domenica, ricevendo, verso le 17.30, la visita dell'amica Elena Segre; di essere uscito il mattino di lunedì 15 dicembre per recarsi in Tribunale.

In ordine al deposito di esplosivo, Valpreda ammise di aver saputo dal Della Savia il luogo dove, sulla via Tiburtina, era depositata la "roba", ma dichiarò di non averne mai accertato l'esistenza effettiva e di non averne fatto parola con alcuno.
La stessa notte Valpreda accompagnò la polizia sul luogo del presunto deposito: si potè così constatare che in una scarpata a lato della via Tiburtina, al chilometro otto, c'era una buca vuota, delle dimensioni di centimetri cinquantacinque per novantacinque di profondità.

Nella sede del circolo "22 Marzo" si trattenne, il pomeriggio del giorno 12, anche Emilio Bagnoli, il quale, come Mander e Borghese, ascoltò il Serventi.

La mattina di lunedì 15 dicembre il professor Liliano Paolucci informò la centrale operativa della Questura

di Milano che, poco prima, aveva viaggiato sul taxi 3444 e aveva appreso dal conducente che, il pomeriggio del 12, questi aveva trasportato una persona che poteva essere l'attentatore di Piazza Fontana.

Il tassista, identificato per Cornelio Rolandi di anni quarantasette da Milano, alle ore 10 dello stesso giorno si presentò spontaneamente ai Carabinieri di Milano, Stazione di Porta Duomo, e dichiarò al tenente Giampietro Ciancio e al maresciallo Angelo D'Arpa, che il pomeriggio del 12 dicembre, alle ore 16.00 circa, mentre si trovava a fianco del suo taxi, in Piazza Beccaria, era stato avvicinato da un signore il quale gli aveva chiesto di essere portato in via Albricci passando per via Santa Tecla: aveva in mano una borsa nera in vilpelle con cerniera, del tipo di quella descritta dai giornali; in via Santa Tecla era sceso con la borsa dicendogli di attenderlo un attimo. Attraverso lo specchio retrovisore aveva notato il passeggero tornare indietro per via Santa Tecla e svoltare l'angolo verso Piazza Fontana; aveva fatto ritorno dopo tre-quattro minuti, senza la borsa, e gli aveva ordinato di essere portato con urgenza in via Albricci; qui, pagato con seicentolire il prezzo del trasporto, si era allontanato di corsa in direzione di Piazza Missori.
La corsa, come si ricavava dalla cedola di servizio che esibì, aveva avuto inizio alle 16.00 ed era terminata alle 16.15 con minimo arrotondamento. Alle ore 17.00 aveva

saputo dell'esplosione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il sabato e la domenica era rimasto a letto con la febbre, ma leggendo i giornali, riguardando la cedola di servizio e pensando a quel signore con la borsa, aveva avuto modo di ricollegare il suo passeggero all'attentato.

Indicò quindi le caratteristiche della borsa e i connotati della persona: la borsa di forma rettangolare, colore nero, in pelle o similpelle, con cerniera, probabilmente con un solo manico del tipo di quella descritta dai giornali; era anche pesante, come egli aveva dedotto da un certo sforzo dal passeggero al momento di scendere dal taxi.

La persona dell'età di circa quarant'anni, altezza metri 1.73-1.74, corporatura regolare, colorito bruno, capelli neri leggermente ondulati, occhi scuri, sopracciglia nere, senza baffi, basette normali, orecchie regolari, un pò stempiato; indossava un cappotto di normale fattura al di sotto del ginocchio ma non lungo, di colore marrone scuro; aveva pantaloni scuri, camicia e cravatta; parlava un buon italiano senza particolari inflessioni, tanto da sembrare un italiano studiato e il tono della voce era baritonale; aveva un portamento elegante, distinto e serio. Nel complesso non dava l'impressione di un italiano ma di un tedesco di quelli mori. Sia nello scendere in via Santa Tecla che nello scendere in via Albricci, era apparso abbastanza eccitato.

Sulla base dei dati forniti dal Rolandi, fu prepara



to un identikit, che il testimone dichiarò assomiglia re all'ottanta-ottantacinque per cento alla persona da lui descritta, precisò però che questa aveva le guance più incavate, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati.
Il Rolandi non riconobbe nelle varie fotografie mostra tegli, tra le quali non c'era quella di Valpreda, la persona trasportata.

Fu quindi effettuato dal colonnello Aldo Favali e dal Rolandi, a bordo di un'autovettura, il percorso fat to il pomeriggio del 12 dicembre da Piazza Beccaria e via Santa Tecla sino al punto dove il passeggero era sceso.
La sera dello stesso giorno, lunedì 15 dicembre, il Ro= landi fu accompagnato presso l'ufficio del Questore di Milano; qui, presenti il Questore, il colonnello Favali, gli ufficiali Ciancio e Cima, il dottor Zagari dell'uf= ficio politico della Questura e pare anche il dottor Al legra, fu mostrata al Rolandi la fotografia di una per= sona, fotografia che il colonnello Favali, entrando, a= veva notato sul tavolo del Questore.
Il Rolandi la esaminò e disse:"sembra il passeggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato io aveva il viso più scavato". Era infatti una fotografia di Pietro Valpreda ricavata da una sua carta di identi= tà rilasciata dal Comune di Milano nell'anno 1966, come segnalarono i Carabinieri al Giudice istruttore del Tri bunale di Roma con nota del primo settembre 1970.



In quella occasione, il Rolandi esaminò le fotografie di altre persone, ma in nessuna di esse individuò le sembianze di quella trasportata.

Il giorno 16 dicembre fu effettuata la formale ricognizione dinanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma: il Rolandi confermò preliminarmente al magistrato le dichiarazioni già rese e ripetette la descrizione della persona che aveva trasportato.

Nel relativo verbale si legge:"l'uomo da me trasportato è alto metri uno e settanta-uno e settantacinque, età circa quarant'anni, corporatura regolare, capelli scuri, occhi scuri, senza baffi e senza barba. Mi è stata mostrata dai Carabinieri di Milano una fotografia che mi si è detto doveva essere la persona che dovevo riconoscere. Mi sono state mostrate anche altre fotografie di altre persone. Non ho letto i giornali del pomeriggio".

Quindi, si procedette alla ricognizione del Valpreda, il quale si collocò al secondo posto da sinistra in un gruppo di quattro persone:Rolandi,posto di fronte al gruppo, riconobbe Valpreda come la persona trasportata il pomeriggio del 12 dicembre tra le 16 e le 16.15 e confermò il riconoscimento anche dopo che la persona riconosciuta lo invitò ad osservarlo meglio,precisando pure che

"diverso era l'abbigliamento", che aveva quel giorno.

Rolandi, prima di rivolgersi ai Carabinieri di Milano e di rendere -alle ore 11.15 del 15 dicembre- le sue dichiarazioni, aveva avuto una conversazione confidenziale con il passeggero trasportato la mattina del 15, il direttore didattico professor Liliano Paolucci.

Di quella conversazione Paolucci riferì il contenuto al Giudice istruttore di Roma nella deposizione resa il 12 gennaio 1970 precisando, tra l'altro, che il tassista gli aveva detto: "erano circa le 16.00, mi trovavo posteggiato in Piazza Beccaria quando vidi uscire dalla galleria del corso un uomo dalla apparente età di anni quaranta e venire verso di me. Notai che aveva una grossa borsa che mi sembrò molto pesante. Si avvicinò e mi disse: alla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Io gli risposi che la Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana era a pochi metri e che faceva prima a piedi.

Aprì ugualmente lo sportello, si introdusse nel taxi e mi disse: non si preoccupi, devo vedere una persona; poi mi condurrà da un'altra parte.

Mi diressi verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, c'era molto traffico, impiegai quattro o cinque minuti; arrivato davanti alla Banca dell'Agricoltura, il

passeggero frettolosamente scese e dopo quaranta-cinquanta secondi, un minuto, ritornò. Dopo un quarto d'ora, venti minuti, seppi dell'attentato alla Banca dell'Agricoltura ed allora mi ricordai che quando il passeggero era sceso dal taxi aveva una borsa nera e quando era uscito dalla Banca dell'Agricoltura non l'aveva più".

Aggiunse che alla sua domanda di chiarimenti sulla circostanza che il passeggero era uscito dalla galleria del corso, l'autista risposte:"ma lei non sa che nella galleria del corso c'è un famoso covo?" e glielo disse tre o quattro volte.

Il 13 gennaio 1970 Cornelio Rolandi, sentito dal giudice istruttore, confermò le dichiarazioni rese ai carabinieri e al Pubblico Ministero. Avuta lettura della deposizione del Paolucci precisò:"in linea di massima corrisponde a verità quanto ha dichiarato alla S.V. il professor Paolucci, chiarisco però di non avere detto che il passeggero era sceso dall'auto davanti alla Banca perchè in Piazza Fontana c'è il senso di circolazione rotatorio con la conseguente necessità di imboccare via San Clemente".

Precisò inoltre che, parlando di un covo esistente nella galleria, aveva voluto esternare il sospetto che nella galleria vi fosse il covo delle persone che avevano partecipato agli attentati.



Il Rolandi successivamente si ammalò e, versando in pericolo di vita, fu sentito a futura memoria dal giudice istruttore il 2 luglio 1970 e confermò sotto il vincolo del giuramento tutte le precedenti dichiarazioni.
Se ne morì poco tempo dopo.

Le indagini di polizia giudiziaria proseguirono con l'escussione di Umberto Macoratti, frequentatore anch'egli del circolo "22 Marzo", il quale dichiarò di avere partecipato, il 16 novembre 1969, con Valpreda, Merlino, Bagnoli, Di Cola, Mander e Gargamelli ad una riunione in via del Boschetto in cui si era parlato dell'esecuzione di azioni esemplari: il lancio di bottiglie Molotov contro l'Altare della Patria (Mander), attacchi contro le banche (Borghese) e contro la banca dove lavorava il padre di Gargamelli. Aggiunse che il 6 dicembre, in una riunione tenuta al circolo Bakunin, Bagnoli, per conto dei dissidenti del "22 Marzo" aveva insistito per la esecuzione di "azioni esemplari" mentre Valpreda, capofila del gruppo, più volte aveva sostenuto la necessità di compiere attentati dinamitardi e di procurare scontri con la polizia.
Il Macoratti dichiarò anche di avere assistito il pomeriggio del 12.12.69, alla conferenza del Serventi, che fissata presso il Bakunin, fu invece spostata, la sera prima, nella sede del "22 Marzo" e ricordò, in ordine al viaggio di Valpreda da Roma a Milano, che il Valpre

da gli aveva chiesto in prestito la somma di lire cinquemila per detto viaggio e che quando gli portò il denaro il giorno 11 dicembre, verso le ore 17.30, nella sede del "22 Marzo", apprese che il Valpreda era già partito per Milano.

Contro Valpreda, Merlino, Borghese, Mander, Bagnoli, Gargamelli e Di Cola nonchè contro altri tre componenti del "22 Marzo", Giovanni Ferraro, Angelo Fascetti e Claudio Gallo la Procura della Repubblica di Roma promosse azione penale imputando loro il delitto di associazione per delinquere e, contro i primi sei, anche il delitto di strage continuata per l'esplosione degli ordigni collocati alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, alla Banca Commerciale di Milano e alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e il reato punito dall'art.6 della legge 2 ottobre 1967 n°895 per le esplosioni all'Altare della Patria.

Il 15 dicembre 1969 Merlino, interrogato dal Procuratore della Repubblica di Roma, dichiarò di essere uscito di casa verso le 16.30 per recarsi dal suo amico Stefano Delle Chiaie con il quale aveva un appuntamento per le ore 17.00 in via Tusculana 552, nella casa della di lui convivente Leda Pagliuca, e che non avendolo trovato si era fermato lì con Riccardo e Claudio Minetti, figli della Pagliuca, sino alle 18.15 quando quest'ultima aveva fatto ritorno a casa. Indi,



aveva passeggiato con Riccardo Minetti per una ventina di minuti ed era rientrato a casa verso le ore 19. Precisò che l'appuntamento in casa Pagliuca era stato fissato personalmente con il Delle Chiaie uno o due giorni prima -tra il 9 e l'11 dicembre- quando si erano incontrati occasionalmente presso una trattoria romana, sita vicino al piazzale delle Province.
Ammise anche di avere fatto parte del circolo "22 Marzo" dopo la conversione dalla ideologia di estrema destra a quella anarchica marxista; confermò le accuse già fatte a carico degli anarchici e tra l'altro riferì che era sua impressione che la conferenza tenuta dal "Cobra" il 12 dicembre nel circolo "22 Marzo" fosse stata una sorta di copertura degli attentati dinamitardi che si andavano a commettere.

Pietro Valpreda fu sentito dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma il 16 dicembre,alle ore 21; confermò l'alibi precedentemente riferito in Questura, alle ore 03.30 dello stesso giorno 16; precisò che la mattina del 12 dicembre aveva incontrato il suo avvocato nello studio e che nel pomeriggio non era uscito di casa.

Nell'interrogatorio reso allo stesso Pubblico Ministero il giorno 20 successivo, Valpreda dichiarò più specificatamente che il 12 mattina aveva avuto un colloquio con l'avvocato Mariani e con l'avvocato Boneschi nello studio di via S.Barnaba 39, dove era rimasto dalle 12.00 alle 13.00, e che aveva quindi raggiunto,

con la macchina, la casa della zia Torri Rachele in via Vincenzo Orsini n°9/C verso le ore 14.00. Non aveva pranzato perchè non si era sentito bene. Se ne era andato in camera sua e, spogliatosi, si era disteso sul letto sotto le coperte. La zia aveva provveduto a portargli qualcosa di caldo, una compressa di chinino ed una aspirina e, verso le 15.00-15.30, anche un pò di cibo.

La mattina di sabato 13 era uscito per recarsi dal giudice Amati;non avendolo trovato aveva telefonato alla zia Rachele per avvertirla che andava a trovare i nonni,cosa che in effetti fece fermandosi poi nella loro abitazione,sabato e domenica,perchè febbricitante. La sera di sabato era uscito per un quarto d'ora per spostare la macchina e comprare un giornale e un libro giallo. La mattina di domenica, verso le ore 8.00-8.30, aveva visto una infermiera venire in casa per praticare una iniezione al nonno.

Altri dettagli sulla sua permanenza a Milano nei giorni di sabato 13 e domenica 14 Valpreda li fornì al giudice istruttore, col quale chiese di conferire il 12 febbraio:riferì che sabato 13, la sorella Maddalena gli aveva portato in casa dei nonni un pigiama, delle lenzuola, qualche rivista e una bottiglietta di wisky;lo stesso giorno 13, durante la passeggiata serale, era entrato in una vicina tabaccheria con la nonna Olimpia la quale aveva detto alla signora del bar: sono qui con mio nipote; alle 9.30 della domenica aveva ricevuto la

visita della madre Ebe Lovati e il pomeriggio la visita dell'amica Elena Segre. Precisò che si era portato da Roma a Milano, il pomeriggio di giovedì 11 dicembre, perchè aveva appreso di essere stato convocato dal giudice istruttore Amati e il suo legale, avvocato Mariani, gli aveva suggerito di andarci al più presto. Ammise che era suo il motto "bombe, sangue, anarchia" anche se si sentiva più vicino all'altro "Lucifero, Satana, Belzebù"; dichiarò di essere stato contrario ad attentati dinamitardi e di essersi proposto, con il circolo "22 Marzo", di creare comitati di lotta nelle fabbriche e di quartiere nei centri abitati per difendere interessi e ragioni della base popolare.

L'alibi di Valpreda per il giorno della strage e per i successivi 13-14 e 15 dicembre fu sostenuto dai suoi familiari e da Elena Segre.

Rachele Torri, presentandosi spontaneamente al Procuratore della Repubblica di Milano il 17 dicembre dichiarò che il nipote Pietro Valpreda era giunto a casa sua, in via Orsini 9, la mattina di venerdì 12 dicembre, verso le 07.30: era stanco, gli era sembrato anche febbricitante; lei uscì di casa mezz'ora dopo per il suo lavoro di guardarobiera presso la famiglia Falchetti; al ritorno -verso le 12- non trovò più in casa il nipote. Questi, rincasato verso le 13.30, le disse che era stato dall'avv. Mariani e che andava a letto perchè non si sentiva bene; non volle mangiare e rimase in camera sino alla mattina di sabato 13.

Il venerdì pomeriggio, verso le 19.30, uscì per informare i genitori del Valpreda dell'arrivo del figlio da Roma; rincasando intorno alle 21.30, portò un giornale con la notizia della strage e il nipote commentò:"oh Dio, è terribile".

Il 3 gennaio 1970, Rachele Torri spiegò al giudice istruttore che il nipote, quando era a Milano, si fermava in casa sua e non dai genitori: per questa ragione presso di lei fu recapitata la citazione a comparire dinanzi al giudice istruttore dr.Amati, per martedì 9 dicembre. Informato della convocazione tramite i genitori, Valpreda che si trovava a Roma, chiese il rinvio della comparizione.

La Torri descrisse in dettaglio come il nipote aveva trascorso il pomeriggio di venerdì 12 dicembre: disse che Pietro non stava bene, perciò gli dette una camomilla, una compressa di chinino ed una di aspirina; verso le 16 gli dette da bere dell'acqua e misurò la temperatura corporea accertando che era di trentotto gradi. Durante la notte controllò per due volte le condizioni del nipote, il quale il mattino di sabato 13, sentendosi meglio, disse che sarebbe uscito per andare dal giudice Amati. La sera del 12 si era recata in casa dei genitori di Pietro ed aveva preso un cappotto dal padre per consentire al nipote di presentarsi al giudice con un abbigliamento decoroso.

Aggiunse che la mattina di sabato 13 era in casa della



sua datrice di lavoro quando per telefono il nipote l' avvertì che, non avendo trovato il giudice Amati, sarebbe tornato il lunedì successivo, e che intanto andava dai nonni per fermarsi probabilmente anche la domenica. Il lunedì 15 dicembre, verso le 6.00-6.15, si presentarono a casa sua tre poliziotti che cercavano di Pietro.

A costoro lei comunicò che il nipote si era allontanato da casa sua sabato per recarsi dal giudice Amati e che non avendolo trovato vi ci sarebbe tornato quella mattina.

Il 13 gennaio 1970 Rachele Torri, sentita dal giudice istruttore, oltre a confermare quanto dichiarato nelle precedenti deposizioni, riferì la circostanza che Maddalena Valpreda, sorella di Pietro, le aveva telefonato e le aveva comunicato che il fratello era ancora ammalato e stava in casa dei nonni.

Maddalena Valpreda dichiarò di essersi recata a far visita a Pietro nella casa dei nonni materni verso le ore 15.00 di sabato 13 dicembre e di avergli portato un pigiama; la nonna confermò di averlo tenuto in casa, ammalato, dalle 11.00-11.15 di sabato fino al mattino di lunedì 15 e di averlo accompagnato al Palazzo di Giustizia di Milano assistendo al suo arresto, eseguito quando il nipote uscì dalla stanza del giudice; la madre disse di averlo visto verso le 9.30-10.00 di domenica 14 dicembre.

Elena Segre confermò l'assunto del Valpreda dichiarando

01693

di avergli fatto visita il pomeriggio di domenica 14 dicembre, verso le ore 18,00 in casa dei nonni, perché aveva saputo dai genitori, suoi vicini di casa, che il figlio non stava bene.

Intanto il quotidiano di Roma "Il Tempo", verso la fine del gennaio 1970, diffuse la notizia che Pietro Valpreda era stato visto nella zona del cinema-teatro Ambra-Iovinelli nei giorni immediatamente successivi agli attentati del 12 dicembre 1969, e ciò in contrasto con l'assunto dello stesso Valpreda, il quale aveva sostenuto di non avere più frequentato quelli dell'Ambra-Iovinelli dopo il 4 dicembre 1969.

Furono svolte indagini di polizia giudiziaria: Graziano Iovinelli, proprietario del teatro, disse di avere appreso da alcuni avventori del vicino bar che Valpreda era stato in quell'esercizio la sera di domenica 14 dicembre; Enrico Natali, collaboratore dei fratelli Iovinelli, dichiarò di aver visto personalmente il Valpreda verso le ore 23.00 del 13 o 14 dicembre 1969 sul marciapiede del teatro e mentalmente aveva detto: se sta qui, non è stato lui.

Altre persone riferirono di aver visto Valpreda nel bar vicino al teatro, pochissimi giorni prima del suo fermo: il capocomico Armando Caggeri, l'attore Giovanni Caraffa e sua moglie Palmira Zaccardi, il bigliettaio del teatro Luigi Cariello, il macchinista teatrale Benito Bianchi.



01694

Il gestore del bar, Bruno Puzzo, sua moglie Elena Luison e l'aiuto barista Pompeo Ciliberti confermarono, dicendo di aver appreso la notizia da avventori del locale, la presenza di Valpreda nel bar Ambra-Iovinelli il 13 o 14 dicembre 1969.
Ermanna Ughetto riferì al giudice istruttore, il 9.2.70, di aver visto Pietro Valpreda a Roma la sera di sabato 13 o di domenica 14 dicembre 1969; precisò che questi aveva atteso la fine dello spettacolo e verso le 23.00-23.30 l'aveva accompagnata a cena nella trattoria "Ciarla" e poi alla pensione con la sua Fiat 500 di color verdino; aggiunse di ricordare bene l'episodio perchè dopo un paio di giorni si era ammalata. La cartella clinica documenta il suo ricovero in ospedale e la proprietaria della pensione, Fermina D'Orazi, ricorda che la Ughetto si ammalò il 16 e si ricoverò il giorno dopo.

Proseguendo nelle indagini, al fine di acclarare la veridicità delle dichiarazioni fatte da Mario Michele Merlino, fu sentito Stefano Delle Chiaie, personaggio dell'estrema destra rivoluzionaria, capofila di Avanguardia Nazionale. Delle Chiaie era amico di Merlino ed era rimasto in contatto con lui anche quando questi si era spostato negli ambienti della sinistra; infatti, infiltrato tra gli anarchici, Merlino aveva svolto il ruolo di informatore per conto di Stefano Delle Chiaie, come si evince dalle rivelazioni di Stefano Serpieri, anch'egli uomo di destra.

01695

Merlino, dunque, aveva fatto riferimento a due incontri con Delle Chiaie: il primo, avvenuto la notte precedente gli attentati; il secondo, programmato per il pomeriggio del 12 dicembre alle ore 17.00, ma non avvenuto.

Delle Chiaie, sentito il 19-12-1969 dal Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma, negò di avere avuto col Merlino un appuntamento per il pomeriggio del giorno 12 e dichiarò di averlo visto, l'ultima volta, nell'ottobre del 1968. Però in data 22 dicembre, parzialmente modificando le dichiarazioni del 19, affermò che la sera di sabato, 20 dicembre, aveva avuto notizia della visita di Merlino in casa Minetti senza però saperne il motivo. Ma il 24 febbraio 1970, innanzi al giudice istruttore, Delle Chiaie ammise di avere visto il Merlino la notte tra l'11 e il 12 dicembre 1969, intorno alle ore 24.00-0.30, nei pressi di via Arezzo in Roma; ciascuno di loro era in compagnia di altri giovani per cui si scambiarono poche parole di saluto con l'invito da parte sua al Merlino di fargli visita nella propria abitazione di cui indicò l'ubicazione.
Il giorno successivo, non rammentandosi dell'appuntamento preso, non attese a casa l'arrivo del Merlino.
Sentito successivamente dal giudice istruttore in data 17 luglio 1970, Delle Chiaie ammise di avere guidato fino al 1964-1965 "Avanguardia Nazionale" ma negò di esse

re rimasto in contatto con Merlino e di avere avuto, suo tramite, informazioni e notizie sul movimento studentesco e, poi, sugli ambienti del circolo "22 Marzo". Ribadì, infine, che l'incontro della notte fra l'11 e il 12 dicembre 1969 era stato casuale.

Per le contraddizioni delle sue dichiarazioni e le discordanze con altre risultanze processuali, Delle Chiaie fu sottoposto a procedimento penale per rispondere del delitto di falsa testimonianza: gli si contestò di avere taciuto quanto sapeva sull'attività di Merlino nel circolo "22 Marzo" e sui contatti avuti negli anni 1968-1969 -anche per interposta persona- con lo stesso Merlino in relazione alle formazioni politiche estremiste di cui tutti e due facevano parte, nonchè di aver taciuto il contenuto del colloquio avuto col Merlino la notte sull'11.12.1969 all'angolo di via Arezzo. Il mandato di cattura, emesso a suo carico il 25.07.1970, rimase però senza effetto per la latitanza del prevenuto.

Di Merlino si occupò anche il S.I.D..
Con nota del 9 luglio 1970, trasmessa al giudice istruttore di Roma, il Servizio Informazione Difesa, pur dichiarando di non avere svolto indagini sui fatti del 12 dicembre, riferì che, dopo gli attentati di Roma e di Milano, una fonte operante in settore diverso da quello interno dell'ordine pubblico -di cui non intendeva rivelare l'identità- aveva informato il Servizio che Merlino "avrebbe inteso dichiarare, se interrogato, che il pomeriggio del

12 dicembre 1969 aveva fatto una lunga passeggiata e, se messo alle strette, avrebbe dichiarato di essere stato in compagnia di Stefano Delle Chiaie".
Tre anni dopo, lo stesso Servizio comunicava al giudice istruttore di Milano, con nota del 20.11.73, che non aveva ricevuto altre confidenze oltre quelle già trasmesse e che la fonte di quelle notizie non era Guido Giannettini o persona a lui collegata. In allegato inviava copia dell'appunto datata 17.12.69, già consegnato, all'epoca dei fatti, sia al Comando dei Carabinieri, Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma che alla Questura della stessa città.
Il testo dell'appunto è il seguente: "Il nostro fiduciario in occasione di un incontro avuto la sera del 16.12.69 ha, in particolare, riferito che
- l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma dovrebbe essere il noto Marlino Mario, attualmente fermato dalla Questura di Roma.
Costui probabilmente riesce a difendersi dalle accuse mossegli dalla Questura in quanto quei funzionari non sono a conoscenza di alcuni particolari determinanti quali, in particolare, il luogo dove egli trovavasi all'ora degli scoppi (in Questura ha detto che si trovava a passeggio mentre al nostro fiduciario ha detto che si trovava con Stefano Delle Chiaie. Il nostro fiduciario invece sa che il Delle Chiaie si trovava in altro luogo e non in compagnia del Merlino);



- il Merlino ha dichiarato che conosce bene il sottopassaggio della Banca del Lavoro e che il padre è amico del direttore della Banca dell'Agricoltura di Milano;
- gli attentati hanno certamente un certo collegamento con quelli organizzati a Parigi nel 1968 e la mente e l'organizzatore di essi dovrebbe essere certo Y Guerin Serac, cittadino tedesco il quale risiede a Lisbona ove dirige l'agenzia "Ager Interpress", viaggia spesso in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera; è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia, ha come aiutante certo Leroy Roberto, residente a Parigi La Ser sur Mer; a Roma ha contatti col predetto Delle Chiaie; ha i seguenti connotati: anni quaranta circa, altezza metri 1.78 circa, biondo, snello, parla tedesco e francese, è certamente in rapporti con la rappresentanza diplomatica della Cina comunista a Berna;
- lo Stefano Delle Chiaie dovrebbe avere avuto gli ordini per gli attentati dal Serac ed avrebbe disposto che l'esecuzione fosse effettuata dal Merlino. Questi infatti prima militava nel MSI come il Delle Chiaie, poi sotto copertura fu infiltrato nel gruppo dei filocinesi divenendone il capo e costituendo il gruppo "22 Marzo" con sede, sembra, a via dei Coronari.

Successivamente il Delle Chiaie è stato espulso dal MSI per il suo carattere oltranzista ed il Merlino ha via via assunto vere idee filo-cinesi.

Di qui il collegamento Merlino-Delle Chiaie il quale ultimo con gli attentati intende colpire i gruppi filo-cinesi;
- il gruppo filocinese di Roma ha stretti collegamenti con l'analogo gruppo di Carrara;
- il Merlino, per incarico di Delle Chiaie, dovrebbe essere l'esecutore materiale dell'attentato contro la Legione dei Carabinieri del Lazio;
- gli attentati all'Altare della Patria sono stati compiuti per puro caso: gli ordigni erano diretti alle banche della zona, ma essendo l'attentatore giunto quando queste avevano chiuso i portoni, poiché ormai il congegno ad orologeria era avviato, per disfarsene sono stati posti sull'Altare della Patria.
L'ordigno esploso presso la Banca di Milano non era diretto al pubblico ma sarebbe dovuto esplodere quando la banca era chiusa. Per errore del congegno ad orologeria lo scoppio sarebbe avvenuto prima;
- prossimamente non è improbabile che simili attentati vengano effettuati presso grandi magazzini.
Nota: la fonte, solitamente bene informata, deve essere assolutamente cautelata anche perché già interrogata dalla Questura non ha fornito le notizie di che trattasi. Si è riservata di fornire ulteriori notizie man mano che verranno a sua conoscenza".

Tutta un'attività istruttoria venne promossa, a questo punto, sul materiale tardivamente acquisito.



Il giudice istruttore di Milano ordinò al Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma di esibire gli atti relativi alle indagini svolte sugli attentati del 12 dicembre 1969; all'ordine del giudice ottemperò il maggiore Ruggero Placidi, comandante del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma il quale in data 27.11.73 consegnò l'intero fascicolo contrassegnato con il numero 109381 contenente -tra l'altro- l'appunto datato 17.12.69, che era proprio quello trasmesso -subito dopo gli attentati- alla Questura e al Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri di Roma.
L'acquisizione dell'appunto rappresentò una tappa importante nel cammino della istruttoria del processo. Con nota dell'11 febbraio 1974 (cartella 19 - fascicolo 64 - Istruttoria Giannettini - F.34) il giudice istruttore di Milano sollecitò il SID a rivelare la identità della fonte che aveva fornito la notizia confidenziale e a trasmettere -nel contempo- tre documenti:
1. il primo appunto, redatto dal maresciallo Gaetano Tanzilli sulla confidenza ricevuta in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969;
2. l'appunto redatto dal capitano Mario Santoni in ordine al colloquio avuto con la fonte confidenziale unitamente al maresciallo Tanzilli;
3. l'appunto trasmesso dal maggiore Antonino Ceraolo, capo del CS3, al colonnello Antonio Cacciuttolo, capo del Raggruppamento CS.

Il Servizio Informazioni Difesa con nota del 23.2.74 comunicò al giudice istruttore di Milano che:
1 - agli atti non risultavano appunti compilati dal capitano Santoni e dal maresciallo Tanzilli;
2 - non risultava alcun "appunto" datato 16.12.69 compilato dal maggiore dei carabinieri Antonio Ceraolo e dal tenente colonnello Giorgio Genovesi, capo dell'ufficio del CS1, utilizzato per redigere la nota informativa sui fatti di strage del 22 dicembre 1969, inviata, subito dopo gli attentati, alla Questura -Ufficio Politico- e al Nucleo Carabinieri di P.G. di Roma;
3 - per quanto atteneva alla rivelazione della fonte il Servizio, non intendendo continuare ad avvalersi della facoltà concessa dall'art.349 C.P.P., trasmise, in allegato, una dichiarazione scritta del capitano Mario Santoni nella quale era riferito:
a - che le notizie, che il maresciallo Tanzilli aveva attinto dalla fonte e presentato nel pomeriggio del 13 o 14 dicembre 1969 al maggiore Ceraolo, furono da lui stesso comunicate, per incarico del maggiore Ceraolo, al tenente colonnello Genovesi per una prima valutazione; erano scritte sommariamente e in forma generica su un foglietto di carta, che fu riportato al maggiore Ceraolo;
b - che l'esito del colloquio avuto con la fonte nella serata dello stesso giorno da esso Santoni, delegato dal maggiore Ceraolo e dal Tanzilli, fu riferito

verbalmente: null'altro era risultato infatti al di fuori di quanto lo stesso giorno era stato riferito dal Tanzilli con l'aggiunta -da parte della fonte- della promessa di fornire, al più presto, notizie più approfondite sui fatti.

Il 28 febbraio 1974 il capitano Santoni, interrogato dal giudice D'Ambrosio, rivelò che la persona, che aveva fatto la confidenza al maresciallo Tanzilli, era Stefano Serpieri.

Precisò inoltre:

1. che egli era inquadrato nell'Ufficio Sicurezza CS3, diretto dal maggiore Antonino Ceraolo, operante in settore diverso da quello della sicurezza interna e aveva come collaboratore subalterno il maresciallo Gaetano Tanzilli;
2. che lavorava nella stessa stanza occupata dal maggiore Ceraolo per cui era stato presente quando il maresciallo Tanzilli aveva consegnato al maggiore Ceraolo l'appunto firmato, costituito da un solo foglio dattiloscritto, avente ad oggetto le confidenze ricevute dal Serpieri;
3. che il maggiore Ceraolo, stante l'assenza del colonnello Cacciuttolo, aveva incaricato lui di portare l'appunto al colonnello Genovesi, il quale però, presa visione del documento, glielo aveva restituito osservando che sarebbe stato opportuno che l'indagine venisse continuata dal Raggruppamento;
4. che il maggiore Ceraolo aveva ripreso in consegna l'appunto e, tornato in ufficio il colonnello Cacciuttolo,

si era recato a parlare con lui e rientrato, gli aveva detto che il colonnello si era adirato perchè le notizie riportate nell'appunto erano molto vaghe ed ipotetiche, per cui gli aveva dato l'ordine di riprendere immediatamente il contatto con la fonte;

5. che, essendo il maggiore Ceraolo febbricitante, egli stesso si era recato al nuovo appuntamento con il Serpieri, fissato tramite il Tanzilli;

6. che il Serpieri, sostanzialmente confermando le notizie fornite al Tanzilli, aveva riferito -come unico dato certo- che il Merlino si era infiltrato tra gli anarchici per attingere notizie sulla consistenza e sulle intenzioni del gruppo anarchico per poi riferirle al Delle Chiaie, e -come ipotesi- che gli attentati fossero stati fatti da Merlino e da Delle Chiaie per farli ricadere sugli anarchici oppure che fossero stati fatti dagli anarchici, ma in tal caso -per l'attività di spionaggio svolta dal Merlino- il Merlino e il Delle Chiaie avrebbero dovuto conoscerne gli autori;

7. che, presa visione dell'appunto trasmesso il 17.12.69 dal RUS alla polizia giudiziaria e pubblicato in quei giorni dai giornali, escludeva nella maniera più assoluta che il Serpieri avesse fatto il nome di stranieri ed in particolare di Guerin Serac e di Leroy, dell'Ager Interpress e avesse parlato dell'attentato alla Legione "Lazio".

Nello stesso giorno, 28 febbraio 1974, anche il maresciallo Tanzilli, deponendo innanzi al giudice istrutto



re dr.D'Ambrosio, faceva il nome della fonte ch'egli aveva contattato il 13 o il 14 dicembre 1969 indicandola nella persona di Stefano Serpieri, confidente non retribuito, introdotto nell'ambiente di "Europa e Civiltà".
Egli, ricevuto dal maggiore Ceraolo l'ordine di attivare tutte le fonti, avvicinò il Serpieri perchè aveva saputo che i gruppi di destra svolgevano opera di spionaggio tra i gruppi di sinistra.
Telefonicamente gli fissò un appuntamento a Roma in un bar di Piazza Cavour. Qui Serpieri gli disse di conoscere Merlino e di sapere che era passato dai gruppi estremisti di destra agli ambienti della sinistra; gli fece anche il nome di Delle Chiaie come di un elemento pericoloso, testa calda che poteva essere coinvolto negli attentati.
Dopo il colloquio compilò un appunto di quattro-cinque righe e lo consegnò al maggiore Ceraolo.
La stessa sera o la sera successiva, verso le 17.00, su richiesta del capitano Santoni, provocò un incontro a tre: egli, Santoni e Serpieri. Si incontrarono nei pressi dei mercati generali e il Serpieri ribadì le cose dette prima, impegnandosi a riferire eventuali altri notizie.

01705

LE PERIZIE

Due perizie furono disposte sui frammenti metallici e di altra natura, repertati nei luoghi degli attentati: una dalla Procura della Repubblica di Milano, affidata all'ingegner Teonesto Cerri, l'altra dalla Procura della Repubblica di Roma, affidata all'ingegner Fabio Rosati, al geometra Ugo Bianchi e al colonnello Pietro D'Arienzo. Iniziata la istruzione formale, i periti collegialmente, insieme al dottor Domenico Frascatoni e al professor Arnaldo Foschini, ebbero -altresì- l'incarico di accertare eventuali analogie tre i vari ordigni ed i relativi contenitori.

Emerse così che:

- in tutti gli attentati era stato usato esplosivo del tipo gelatina-dinamite in cartucce di 25-30 mm. di diametro; il quantitativo usato per l'ordigno della Banca Nazionale del Lavoro e dell'Altare della Patria lato Pennone alzabandiera, era stato di 800-900 grammi; di grammi 900-1000 quello per l'ordigno all'Altare della Patria lato Museo; di grammi 1300-1500 quello per l'ordigno deposto nella filiale della Banca Nazionale dell'Agricoltura;
- era stato adoperato per tutti gli ordigni lo stesso sistema di innescamento elettrico, costituito da una comune batteria collegata, a mezzo di filo



01706

conduttore, a polvere pirica con immerso un detonatore del tipo a miccia;

- il passaggio di corrente era regolato da un timer o temporizzatore a carica manuale. I periti ritennero trattarsi di timers in chiusura, mentre una successiva indagine, affidata dal giudice istruttore di Milano ad altro collegio di periti, composto dall'ing.Alessandro Reggiori, dal prof. Leno Matteoli e dal dr. Alfredo Dumini, metteva in luce, attraverso l'esame dei frammenti recuperati nei luoghi dei cinque attentati e la comparazione con i tre tipi di temporizzatori costruiti dalla ditta Junghans Diehl di Venezia, che gli attentatori avevano usato timers del tipo in deviazione, graduabili sino a sessanta minuti.
  La parte meccanica del temporizzatore, denominata gruppo 999, era stata prodotta, per conto della ditta Gavotti, dalla Junghans Diehl di Venezia e il quadrante dalla Targhindustria di Cusano Milanino;
- per contenere esplosivo, congegno di innescamento e temporizzatore erano state usate cassette metalliche portavalori distribuite dalla Juwel di Cesare Parma di Linate Milano, del tipo 14/4 quella della BNL e 13/4 le altre, ma tutte sostanzialmente uguali nella misura e nella forma;

- le cassette erano state trasportate sui luoghi degli attentati con altrettante borse della ditta tedesca Mosbach Gruber di Offenbach, dalle caratteristiche uniformi. Secondo i periti, erano identiche e di colore nero, le borse adoperate per la Banca dell'Agricoltura di Milano, la Banca del Lavoro e l'Altare della Patria, lato del pennone alzabandiera.
Le altre due borse avevano uguale bordatura, però quella della Banca Commerciale era di colore nero del tipo "Peraso", quella dell'Altare della Patria lato Museo era di colore marrone tipo "City".

L'accertamento eseguito sulla Fiat 500 targata MI/749677 di proprietà di Pietro Valpreda, sequestrata a Milano il giorno del fermo del Valpreda, rivelò che l'autovettura poteva raggiungere la velocità massima di 65-70 chilometri orari e doveva impiegare almeno otto ore per coprire la distanza Roma-Milano.

Al centro di altro accertamento tecnico furono alcuni frammenti vetrosi rinvenuti nella borsa trovata a Milano nella sede della Banca Commerciale: di tali frammenti non c'è traccia nel verbale con cui, il 12.12.1969 alle ore 19, i funzionari di polizia descrissero minuziosamente gli oggetti del contenitore. Solo il 7 febbraio 1970, la Questura di Milano comunicò al giudice istruttore il reperimento del frammento di vetro nonchè il risultato delle analisi



fatta eseguire presso il laboratorio del Centro Criminalpol. di Roma che qualificò il reperto come vetro, colorato in blù verde mediante ossido di rame. Su detto frammento il giudice istruttore di Roma in data 16.5.1970 dispose un accertamento peritale dal quale risultò la impossibilità di un giudizio di identità con i vetri abitualmente usati da Valpreda per le sue lampade Liberty.

Altra indagine fu fatta eseguire dal giudice istruttore in data 18.7.1970 su frammenti vetrosi rinvenuti al fondo della borsa repertata, sotto il cartone incollato nell'interno: i periti ne rivelarono la natura di vetro comune sodico calcico.



01709

LE FASI ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI STRAGE

Con sentenza in data 26 aprile 1971 il giudice istruttore presso il Tribunale di Roma ordinò il rinvio a giudizio della Corte di Assise di Roma:

a) di Valpreda, Merlino, Borghese, Bagnoli, Gargamelli e Di Cola per rispondere del delitto di associazione per delinquere;

b) di Valpreda, Merlino, Borghese e Gargamelli per rispondere di strage in relazione agli attentati alla BNA di Milano e alla BNL di Roma, esclusa la continuazione con l'attentato alla Banca Commerciale di Milano, perché assorbito nella imputazione di detenzione e trasporto di esplosivo; di esplosione di ordigno, di danneggiamento aggravato e lesioni (con riferimento agli attentati all'Altare della Patria);

c) di Merlino e di Bagnoli, anche, per il delitto previsto e punito dall'art.6 della Legge 895/67 per avere attentato alla sicurezza pubblica facendo scoppiare ordigni esplosivi in danno della sede del MSI di Colle Oppio.

Il giudice istruttore, esclusa la qualificazione di strage per l'ordigno non esploso alla sede della Banca Commerciale di Milano, osservò che costituivano strage gli attentati alla BNA di Milano e alla

01710

BNL di Roma. Pertanto il delitto di strage continuata doveva considerarsi consumato in Roma giacchè in quest'ultima città si era verificato l'ultimo episodio criminoso.

La Corte di Assise di Roma, a sua volta, con sentenza in data 6 marzo 1972 osservò che l'attentato alla Banca Commerciale di Milano andava qualificato delitto di tentata strage e unificato con il vincolo della continuazione agli altri due delitti di strage e giacchè nell'ordine era l'ultimo accertato; dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti alla Corte di Assise di Milano.

Il 2 settembre 1972 però, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, su analoga richiesta del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Milano, chiese la rimessione del processo ad altra Corte per gravi motivi di ordine pubblico e di legittimo sospetto e la Suprema Corte, con ordinanza in data 13 ottobre 1972, designò per il giudizio la Corte di Assise di Catanzaro.

01711

LE INDAGINI NEL VENETO

Parallelamente alle indagini romane, anche nel Veneto furono svolte indagini a seguito delle rivelazioni fatte dal prof.Guido Lorenzon all'avvocato Alberto Steccanella. Questi, prima oralmente e poi con dichiarazione scritta resa il 23.1.70 al Procuratore della Repubblica di Treviso, riferì che il 15 dicembre 1969, verso le ore 22.00, il prof.Guido Lorenzon di Maserada sul Piave, insegnante di lingua francese, gli aveva confidato che nel Veneto esistevano due organizzazioni eversive paramilitari dirette,una dal venticinquenne Giovanni Ventura di Castelfranco Veneto e l'altra dal conte Loredan di Volpago del Montello, aventi la comune finalità di rovesciare l'ordine politico costituito e di istituire uno stato tipo Repubblica di Salò.
Gli aveva detto anche di aver appreso direttamente da Giovanni Ventura che questi teneva nascoste armi e munizioni, che aveva partecipato nel luglio 1969 alla collocazione di un ordigno esplosivo in un edificio pubblico di Milano e che, nei giorni 8-9 agosto 1969, aveva partecipato anche agli attentati ai treni, compiuti in diverse parti d'Italia.
Le notizie avute dal Ventura, il quale non nascose propositi di ulteriore sviluppo dell'attività criminosa,indussero il Lorenzon a parlarne segretamente all'avv.Steccanella e a consegnargli in data 18 dicembre 1969 degli

01712

appunti scritti contenenti le notizie per farne oggetto di denunzia alla competente autorità giudiziaria. Subito dopo però il professore fu assalito da perplessità e manifestò all'avvocato il proposito di desistere dalla denunzia; quest'ultimo però ruppe gli indugi, informò il Procuratore Generale di Venezia e il Procuratore della Repubblica di Treviso di quanto a sua conoscenza ed a quest'ultimo consegnò anche gli appunti del Lorenzon nonchè un libretto dalla copertina rossa e dal titolo "La Giustizia è come il timone:dove si gira,va" datogli dallo stesso Lorenzon, il quale, a suo dire, l'aveva ricevuto dal Ventura.

Lorenzon ebbe un primo colloquio informale con il P.M. di Treviso dr.Calogero il 31.12.1969. In tale occasione rivide sul tavolo del giudice gli appunti che aveva consegnato all'avv.Steccanella. Li ebbe in restituzione qualche tempo dopo e li consegnò a Ventura che li tenne definitivamente per sè.

Il Lorenzon rese la prima deposizione al P.M. dr.Calogero il 15.1.70;altre ne rese nel febbraio e marzo 1970 e in date successive e nel corso di queste dichiarazioni, confermando sostanzialmente le confidenze fatte all'avv.Steccanella, riferì:- che aveva appreso dal Ventura che questi nel maggio del 1969 si era recato a Milano per collocare un ordigno in un edificio pubblico e che, rientrato da Milano, era poi tornato nella stessa città per recuperare l'ordigno inesploso; successivamente le notizie furono corrette nel senso che il Ventura si [redacted] era

xx recato a Torino e non a Milano per collocare l'ordigno e nell'aprile e non nel maggio 1969;
- che Ventura gli aveva fornito notizie dettagliate sugli attentati ai treni dell'agosto 1969;
- che nei giorni immediatamente precedenti la strage del 12 dicembre 1969 egli aveva notato il Ventura recarsi con frequenza a Roma e a Milano;
- che, a strage avvenuta, Ventura aveva commentato che se nessuno si era mosso nè da destra nè da sinistra occorreva fare qualcos'altro e che non si rendeva conto del perchè non fosse esploso l'ordigno della Banca Commerciale;
- che Ventura si era mostrato informato delle difficoltà incontrate per la sistemazione dell'ordigno esplosivo nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro;
- che gli aveva confidato di aver avuto notizia dei piani operativi degli attentati ancor prima del loro verificarsi;
- che gli aveva anche parlato degli attentati progettati per la visita di Nixon a Roma e del loro fallimento per la vigilanza della polizia;
- che, verso la fine di settembre del 1969, Ventura gli aveva fatto visitare un appartamento preso in locazione a Treviso in via Daniele Manin e gli aveva mostrato un temporizzatore alimentato da una batteria, già pronta per l'impiego;

- che gli aveva parlato di un viaggio nella Grecia dei Colonnelli compiuto al fine di procurarsi aiuti per creare in Italia una situazione gradita a quel regime militare.

Il Lorenzon disse anche di avere letto il libretto rosso su un testo dattiloscritto e di conoscere il contenuto di rapporti informativi segreti, esibitigli dal Ventura ed aventi ad oggetto i futuri rapporti DC-PCI, con riferimento ad un accordo di governo e alla scissione del PSI.

Dopo il colloquio informale avuto col P.M. di Treviso il 31.12.1969, Lorenzon fu investito da una sorta di tormento psicologico per le rivelazioni fatte e mise a parte il Ventura del suo stato d'animo in una conversazione fatta il 4 gennaio 1970: fu deciso così, dopo una serie di incontri definiti chiarificatori, di depositare presso un notaio una dichiarazione di smentita delle accuse fatte nella quale era detto anche che il libretto rosso gli era stato inviato per posta da persona sconosciuta.

Al magistrato Lorenzon fece poi la smentita della smentita riferendo che alla ritrattazione egli era stato indotto dal Ventura e dal procuratore legale Franco Freda, amico del Ventura, preoccupati entrambi che se una breccia si fosse aperta nei confronti del Freda, la falla sarebbe stata ben più profonda.

Da questo momento in poi Lorenzon si pose a collaborare

01715

col giudice fino al punto da prestarsi a registrare un colloquio avuto col Ventura il 18 gennaio 1970 e un altro avuto con Ventura e Freda a Mestre il 20.1.1970.

Intanto, il 19 dicembre 1969, la Questura di Treviso eseguì una perquisizione autorizzata nell'abitazione di Giovanni Ventura in Castelfranco Veneto e rinvenne nella cantina un fucile da caccia calibro 12 a due canne con tredici cartucce, due baionette e una vecchia sciabola, una sciabola per ufficiale e tredici cartucce calibro 9 per arma da fuoco automatica, una granata a pallette da 75/27 con spoletta a doppio effetto. Giovanni Ventura dichiarò in Questura, il 23 dicembre, che le armi e le munizioni rinvenute nella sua abitazione erano appartenute al genitore defunto e conservate in casa per ragioni affettive.

A conclusione delle indagini sulle rivelazioni del Lorenzon il P.M. di Treviso, dopo aver osservato che le stesse non erano frutto di fantasticherie e che certamente provenivano da Giovanni Ventura, rilevava che mancava la prova della verità dei fatti riferiti e che rimaneva grave dubbio sul reale movente delle confidenze fatte dal Ventura al Lorenzon; chiedeva pertanto che fosse dichiarata improcedibile l'azione penale nei confronti di Giovanni Ventura, Freda e Lorenzon, quest'ultimo nella veste di imputato di calunnia. Si riservava di procedere contro Giovanni, Angelo e Luigi Ventura per detenzione abusiva di armi e munizioni.

Le conclusioni del P.M. non furono accettate da Giovanni Ventura il quale, con istanza datata 1.2.1971, chiese che fosse fatta piena luce sul reale fondamento delle dichiarazioni del Lorenzon.
Il giudice istruttore tornò allora a risentire il Lorenzon il quale ammise di avere detto, presenti Gallina e Barnabò, che le accuse rivolte al Ventura erano infondate ma dichiarò di avere fatto quelle affermazioni per rimanere coerente con la ritrattazione.
Con provvedimento in data 1 aprile 1971 il giudice istruttore di Treviso, mentre dichiarava di non doversi procedere contro il Lorenzon per essere vere le sue rivelazioni, ordinava procedersi contro Freda e Ventura anche per il delitto di associazione sovversiva.
In quella sede tra gli altri fu sentito il commissario di Pubblica Sicurezza Iuliano il quale, in un memoriale inviato nel settembre 1969 al giudice istruttore di Padova, aveva parlato della esistenza in Padova di un comando terroristico, che agiva anche a Roma e in altri centri, facente capo a Freda e Ventura e a tale Marco Pozzan, bidello dell'Istituto Configliachi di Treviso.
Venne fuori così l'accusa di "ricostituzione del partito fascista" e di "istigazione degli ufficiali delle Forze Armate ad impadronirsi del potere", basata, quest'ultima imputazione, sul contenuto di una lettera inviata a duemila ufficiali delle Forze Armate nel 1966.

Con sentenza del 27.8.1971, il giudice istruttore di

Treviso, rilevato che il reato più grave, "la tentata ricostruzione del partito fascista", era stato consumato a Padova, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Padova; questi, a sua volta, osservato che il delitto di "tentata ricostruzione del partito fascista" si era protratto in Castelfranco Veneto e la continuazione era quindi cessata a Treviso, con sentenza del 4.12.1971, rimise gli atti al giudice di Treviso.

Castelfranco Veneto però doveva riservare altre sorprese: il 5 novembre 1971, nella esecuzione di alcuni lavori di restauro nell'abitazione di Armando Pisanello, furono rinvenuti nascosti nella soffitta cinque mitra di fabbricazione straniera, sette pistole Beretta cal.9, una pistola automatica P.38 cal.9 Parabellum, sette caricatori per pistola automatica, venti caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, arnesi vari per la manutenzione delle armi e un drappo nero con al centro il fascio littorio di stoffa bianca.

Giancarlo Marchesin (cartella 2 fascicolo 4 fogli 5/7/32/33/202), che abitava in un appartamento di quell'edificio, sentito dal Pretore di Castelfranco ammise di essere stato lui a mascondere le armi in soffitta, aiutato dall'amico Franco Comacchio che le aveva ricevute da Angelo Ventura.

Comacchio disse al magistrato di avere avuto quelle

CORTE D'ASSISE DI

01721

RUGGERO PAN E IL SUO MEMORIALE

Il 9 gennaio 1972 Ruggero Pan, dal carcere dove era detenuto, inviò al Giudice istruttore di Treviso un memoriale in cui rievocando i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura, aggiunse altre accuse a carico dei due. Riferì in particolare che aveva conosciuto Ventura nel 1967, lo aveva rivisto nel 1968 e aveva preso a lavorare alle sue dipendenze nella libreria. Sul finire dell'autunno di quell'anno, aveva accettato di tenergli conservate le armi. Perduti i contatti con Ventura, aveva preso a frequentare la libreria Ezzelino di Padova: nel febbraio del 1969 aveva conosciuto il dr.Franco Freda, titolare di quella libreria.

Il 10 marzo 1969, era stato assunto come assistente nell'Istituto Configliachi di Padova: qui aveva conosciuto Marco Pozzan, che svolgeva mansioni di portinaio, e questi gli aveva svelato i collegamenti tra Freda e gli attentati dinamitardi in genere e in particolare quelli del 15 aprile 1969 presso il rettorato dell'Università di Padova.

Stabiliti rapporti confidenziali col Freda questi gli aveva chiesto in prestito una borsa col pretesto che gli sarebbe servita per trasportare libri e nel pomeriggio di sabato 19 aprile 1969 gli aveva proposto

armi da Angelo Ventura nella primavera del 1970 e di a
verle nascoste, in un primo tempo, in Camposampiero,
nella casa della sua fidanzata Ida Zanon -circostanza
confermata dalla stessa Zanon- e in un secondo tempo,
a Castelfranco Veneto, nella casa coniugale e di aver
le successivamente affidate all'ing.Giancarlo Marchesin.
Precisò che erano stati i fratelli Angelo e Giovanni
Ventura a parlargli della esigenza di nascondere quel
le armi che erano a disposizione di una organizzazio=
ne sovversiva diretta dai Ventura, da Freda e da altri
che si proponevano di mutare radicalmente la struttura
dello Stato. Aggiunse che nel 1969, Giovanni Ventura
gli aveva proposto anche di collocare ordigni esplosi=
vi sui treni -nelle ritirate di prima classe- e gli a=
veva mostrato un congegno temporizzatore -grande quan=
to un pacchetto di sigarette-; Angelo Ventura, invece,
poco prima del 12 dicembre 1969, gli aveva confidato
che, di lì a poco, sarebbe accaduto qualcosa di grosso:
una marcia dei fascisti a Roma o qualcosa nelle banche.
Il Comacchio disse anche che il pomeriggio del 12 dicem
bre 1969, verso le ore 17.00, Angelo Ventura lo aveva
invitato ad accompagnarlo a Padova "perchè doveva farsi
vedere là"; ed insieme si erano fermati nel negozio Coin,
mentre a Milano scoppiavano gli ordigni nelle banche.
Il Comacchio, da ultimo, fornì utili indicazioni per in
dividuare il primo depositario e custode delle armi dei
fratelli Ventura, identificato nel ventitreenne Ruggero

Pan. Questi, interrogato dal giudice istruttore di Padova, ammise di avere consegnato al Comacchio, conosciuto come dipendente di Giovanni Ventura nella libreria di Treviso, e alla sua fidanzata, una cassetta contenente armi che Giovanni Ventura gli aveva affidato nel dicembre 1969 perchè non riteneva prudente -dopo le accuse del Lorenzon- conservarle ancora presso di sè. Il Pan aggiunse che qualche giorno prima di essere interrogato, era stato avvicinato ad Ascoli Piceno, dove faceva il servizio militare, in un primo tempo dai fratelli Angelo e Giovanni Ventura e poi da Franco Freda e da Massimo Fachini ed era stato sollecitato a dichiarare, se interrogato, che la cassetta conteneva libri e non armi.

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - BARI

01720 72

VENTURA E I RAPPORTI INFORMATIVI

Il 20 dicembre 1971 presso la Banca Popolare di Montebelluna furono rinvenuti in una cassetta di sicurezza intestata a Teresa Condotta e Maria Greggio, rispettivamente zia e madre dei fratelli Ventura, cinquantaquattro fogli dattiloscritti con vari indirizzi, un documento relativo ad organizzazioni extraparlamentari, ventidue documenti di varia natura e venticinque cartelle dattiloscritte riferentisi ad argomenti di politica interna e internazionale e alla organizzazione di servizi segreti, statunitensi e di altri paesi.
Sul valore di questi documenti, spesso contrassegnati da numeri e sigle oscure, riferì il Servizio Informazioni del Ministero dell'Interno, esprimendo il parere che trattavasi di estratti di fonti di stampa, rielaborati e manipolati al fine di essere dotati di credibilità e di apparire come provenienti o destinati a servizi di informazione; non diverso fu, sull'argomento, il punto di vista espresso dal SID rispondendo al quesito del giudice istruttore di Milano in data 21. 12.72.
Di quei rapporti segreti aveva parlato al giudice istruttore di Treviso anche Alberto Sartori che fu presentato al Ventura dal conte Pietro Loredan di Volpago.



01721

RUGGERO PAN E IL SUO MEMORIALE

Il 9 gennaio 1972 Ruggero Pan, dal carcere dove era detenuto, inviò al Giudice istruttore di Treviso un memoriale in cui rievocando i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura, aggiunse altre accuse a carico dei due. Riferì in particolare che aveva conosciuto Ventura nel 1967, lo aveva rivisto nel 1968 e aveva preso a lavorare alle sue dipendenze nella libreria. Sul finire dell'autunno di quell'anno, aveva accettato di tenergli conservate le armi. Perduti i contatti con Ventura, aveva preso a frequentare la libreria Ezzelino di Padova: nel febbraio del 1969 aveva conosciuto il dr.Franco Freda, titolare di quella libreria.

Il 10 marzo 1969, era stato assunto come assistente nell'Istituto Configliachi di Padova: qui aveva conosciuto Marco Pozzan, che svolgeva mansioni di portinaio, e questi gli aveva svelato i collegamenti tra Freda e gli attentati dinamitardi in genere e in particolare quelli del 15 aprile 1969 presso il rettorato dell'Università di Padova.

Stabiliti rapporti confidenziali col Freda questi gli aveva chiesto in prestito una borsa col pretesto che gli sarebbe servita per trasportare libri e nel pomeriggio di sabato 19 aprile 1969 gli aveva proposto

01721

RUGGERO PAN E IL SUO MEMORIALE

Il 9 gennaio 1972 Ruggero Pan, dal carcere dove era detenuto, inviò al Giudice istruttore di Treviso un memoriale in cui rievocando i suoi rapporti con Franco Freda e Giovanni Ventura, aggiunse altre accuse a carico dei due. Riferì in particolare che aveva conosciuto Ventura nel 1967, lo aveva rivisto nel 1968 e aveva preso a lavorare alle sue dipendenze nella libreria. Sul finire dell'autunno di quell'anno, aveva accettato di tenergli conservate le armi. Perduti i contatti con Ventura, aveva preso a frequentare la libreria Ezzelino di Padova: nel febbraio del 1969 aveva conosciuto il dr.Franco Freda, titolare di quella libreria.

Il 10 marzo 1969, era stato assunto come assistente nell'Istituto Configliachi di Padova: qui aveva conosciuto Marco Pozzan, che svolgeva mansioni di portinaio, e questi gli aveva svelato i collegamenti tra Freda e gli attentati dinamitardi in genere e in particolare quelli del 15 aprile 1969 presso il rettorato dell'Università di Padova.

Stabiliti rapporti confidenziali col Freda questi gli aveva chiesto in prestito una borsa col pretesto che gli sarebbe servita per trasportare libri e nel pomeriggio di sabato 19 aprile 1969 gli aveva proposto

di far parte della organizzazione terroristica, di cui si dichiarò vicario e non capo; aveva confidato di essere stato l'autore dell'attentato al Rettorato dell'università di Padova e di essersi goduto lo spettacolo, sorbendo un caffè nel bar di fronte; gli aveva annunziato che il settembre successivo, in cui era programmato lo sciopero di cinquemilioni di metalmeccanici, avrebbe offerto l'occasione giusta per la manovra eversiva dello Stato.

Dopo qualche giorno aveva appreso dal Pozzan che Franco Freda era stato l'autore degli attentati alla Fiera Campionaria e all'Ufficio Cambi della Stazione di Milano, fatti ammessi, poco dopo, dallo stesso Freda il quale gli aveva confidato che per il trasporto degli esplosivi si era servito della borsa che qualche giorno prima gli aveva chiesto in prestito per il trasporto dei libri.

Successivamente, Giovanni Ventura, gli aveva detto che egli conosceva bene l'attività del Freda, aveva ammesso di essere l'organizzatore degli attentati fatti sui treni in tutta Italia la notte tra l'8 e il 9 agosto e aveva aggiunto che per il futuro avrebbe usato contenitori di metallo e non più di legno, per procurare danni più gravi. Sempre nello stesso memoriale, il Pan riferì che Freda, in epoca successiva, gli aveva detto di aver scherzato quando aveva detto di essere stato l'autore dell'attentato al rettorato e di

01723

avere usato la sua borsa negli attentati del 25 aprile 1969.

Aggiunse che la sera del 12 dicembre 1969, Angelo Ventura si era portato nella sua abitazione e gli aveva detto testualmente "è successa una carneficina, però mio fratello non c'entra".

Freda, poi, lo ammonì a non liberarsi delle armi che gli erano costate fior di quattrini, così come gli era costata la seconda serie del libretto rosso e a non credere al Lorenzon, vittima delle sue immaginazioni.

In epoca immediatamente successiva a quella del memoriale di Ruggero Pan, Marco Pozzan rivelò negli interrogatori resi il 21 febbraio e il 1°marzo 1972, che Freda e Ventura la sera del 18.04.1969 alla stazione di Padova si erano incontrati con Pino Rauti il quale era accompagnato da un uomo sulla quarantina, alto e snello, dall'accento non veneto, presentato come pubblicista-giornalista; Rauti e il suo accompagnatore avevano trattato con Freda e Giovanni Ventura il problema del rientro di "Ordine Nuovo" nel MSI e avevano discusso di iniziative atte ad acuire la tensione politica e sociale del momento.

Il 14 marzo 1972 Pozzan, sentito dal giudice istruttore, ritrattò tutto quanto aveva dichiarato nei precedenti interrogatori in ordine alla riunione del 18.04. 1969, dicendo che aveva dichiarato, sul punto, cose inventate.

I TIMERS ACQUISTATI DA FREDA NEL 1969

Nel gennaio 1972 gli inquirenti, stimolati dalle dichiarazioni di Lorenzon e di Comacchio in ordine al congegno meccanico a tempo, che il primo dichiarò di aver visto e il secondo di aver avuto in consegna, approfondirono le indagini e accertarono che Freda -nel settembre 1969- aveva acquistato congegni simili a quello descritto. Lo dedussero da due comunicazioni telefoniche, del settembre 1969: con la prima, del giorno 18, Freda chiedeva ad una impiegata della Elettrocontrolli di Bologna se fossero arrivati cinquanta commutatori da sessanta minuti in deviazione, precedentemente ordinati, ricevendo la risposta che erano attesi da un giorno all'altro; con la seconda, del 19, Freda informava Tullio Fabbris della notizia avuta dalla Elettrocontrolli.

Rintracciato, il Fabris dichiarò al giudice istruttore che qualche giorno prima della telefonata del 19 settembre, nella sua qualità di elettricista, era stato incaricato dal Freda di procurargli dei commutatori a tempo o timers; tutti e due si erano recati presso la ditta RICA di Padova dove avevano visto il congegno, grande quanto un pacchetto di sigarette, di materiale plastico, corredato da una manopola per la carica e di un quadrante per la graduazione del tempo.

Freda aveva ritirato l'esemplare e ne aveva commissionato un certo quantitativo.

Qualche giorno dopo, si era recato col Freda a Bologna presso la ditta Elettrocontrolli, fornitrice della RICA e giacché non avevano trovato i congegni nel negozio, Freda aveva fatto un'ordinazione urgente di timers del tipo da sessanta minuti che esso Fabris aveva poi provveduto a ritirare: erano una cinquantina, confezionati in una scatola e li aveva consegnati al Freda o alla sua segretaria, nello studio.

Successivamente, trovandosi nello studio di Freda per montare dei lampadari, aveva sentito lo stesso parlare, dei commutatori acquistati, con altra persona presentata per Ventura, il quale aveva poi preso e portato con sé l'esemplare mostratogli dal Freda.

Il Fabris riferì anche che, prima dell'agosto 1969, Freda più volte gli aveva chiesto ragguagli tecnici in ordine a interruttori che dovevano essere inseriti in un circuito alimentato da una batteria e con un relé, gli aveva parlato di un orologio a sveglia e di una resistenza che dovevano provocare l'accensione di fiammiferi.

Nel settembre del 1969, nel periodo a cui risale la ricerca dei commutatori, Freda gli aveva detto anche che cercava una cassetta metallica nella quale collocare il commutatore, e gli aveva indicato con le mani la grandezza del contenitore ed egli gli aveva detto di cercare nel magazzini Upim dove erano in ven

dita cassette per custodire del denaro.

La indagine sull'acquisto dei timers si sviluppò con la testimonianza di Emanuele Filiberto Giannone, titolare della RICA di Padova, e di Paolo Gavotti, titolare della omonima ditta di Milano.

Il primo ricordò la ordinazione ricevuta e documentò, con la fattura della Gavotti di Milano datata 15.09.1969, la consegna di cinque interruttori a tempo da centoventi minuti, completi di quadrante e di manopola, di produzione Diehl: erano proprio i temporizzatori ordinati da Freda e Fabris e ritirati da quest'ultimo.

Gavotti, distributore per l'Italia dei timers della Iunghans Diehl di Venezia, confermò di avere fornito alla Elettrocontrolli di Bologna, in data 18 settembre 1969 su richiesta telefonica, cinquanta timers da sessanta minuti completi di targhe ed esibì fattura e bolla di consegna: erano del tipo in deviazione con il contrassegno ND e la targa recante la scritta 60/MA.

LE BORSE VENDUTE A PADOVA
E LE PERIZIE SULLE BORSE, SUI TIMERS E SULLE ARMI

Nel settembre del 1972, a seguito di una notizia apparsa sul settimanale l'Espresso -che segnalò l'esistenza, presso un negozio di Padova, di borse uguali a quella usata per il trasporto dell'ordigno alla sede di Milano della Banca Commerciale Italiana- furono svolti accertamenti presso alcuni negozi di Padova. Emerse così che Loretta Galeazzo, commessa presso la valigeria AL DUOMO di Padova, la sera del 10 dicembre 1969 aveva venduto a un giovane da lei non conosciuto, ben vestito, quattro borse della ditta tedesca Mosbach-Gruber, simili a quella usata per il trasporto dell'ordigno nella sede della Banca Commerciale, della quale i giornali avevano pubblicato la fotografia.
Al maresciallo dei Carabinieri, comandante la squadra di Polizia Giudiziaria di Treviso, che la interrogò, la Galeazzo aggiunse:
che l'acquirente aveva scelto quelle borse perchè erano prive di scomparti interni;
che, dopo la strage, l'acquisto di quelle borse aveva suscitato sospetto tanto che il titolare del negozio, Fausto Giuriati, aveva avvertito del fatto la polizia e tre funzionari di pubblica sicurezza si erano portati nell'esercizio e avevano attinto notizie sul fatto:
la cosa però non aveva avuto seguito, perchè sulla vicenda non erano più stati sentiti nè lei nè il proprie

01728

tario del negozio;
che, dopo qualche tempo aveva riconosciuto nella foto grafia di Franco Freda pubblicata sul giornale "Il Gazzettino" di Venezia, il giovane che aveva comprato le quattro borse.

La Galeazzo confermò al giudice istruttore i fatti rappresentati al maresciallo dei carabinieri e negli stessi termini si espressero Giancarlo Baggiato, marito della Galeazzo e commesso nello stesso negozio e Fausto Giurati, loro datore di lavoro.

L'esame delle scritture contabili confermò che il 10 dicembre 1969 erano state vendute quattro borse della Mosbach-Gruber, modello 2131 di similpelle "Peraso" nera e "City" marrone.

Anche la Questura di Padova riferì al giudice istruttore, che gliene aveva fatto richiesta, che il titolare della valigeria 'Al Duomo' aveva tempestivamente segnalato l'acquisto delle borse e il colore delle stesse, una nera e tre marrone.

Il 14 settembre 1972, procedutosi a ricognizione di persona, la Galeazzo, messa al cospetto di Franco Freda e di altre quattro persone, per ben due volte indicò in persona diversa dal Freda l'acquirente delle borse.

Le borse acquistate presso la valigeria "Al Duomo" risultarono collegabili agli attentati del 12 dicembre per via di altri elementi, emersi successiva

mente:

a) in un appunto riservato della Questura di Milano, datato 14.12.1969, si dava atto che la borsa, che conteneva l'ordigno della Banca Commerciale di Milano, era perfettamente nuova e recava, ancora attaccato alla maniglia, il laccio che di solito assicura il cartellino del prezzo;

b) in una nota "riservata-personale" datata 19.06.1970 la Direzione Generale di Pubblica Sicurezza comunicava alle Questure di Roma e di Milano che erano stati inviati in Germania alcuni frammenti di borsa raccolti presso la Banca Nazionale del Lavoro di Roma e che i tecnici della ditta Mosbach-Gruber avevano risposto che trattavasi di frammenti di pelle sintetica, originariamente marrone, coperta di uno strato sottile di fuliggine nera, corrispondente in ogni particolare alla pelle artificiale City.

Gli inquirenti dettero particolare rilievo alla circostanza che la borsa teneva, all'epoca dei primi accertamenti, il laccio attaccato alla maniglia (successivamente il laccio è scomparso) perchè normalmente, come aveva detto il titolare del negozio, presso la valigeria "AL DUOMO" non si usava staccare il cartellino del prezzo all'atto della vendita.

Si accertò inoltre che tra tutti i trentatrè negozi, che in Italia avevano ricevuto nel 1969 borse di marca Mosbach-Gruber, solo tre avevano trattato entrambi i

tipi (2131 Peraso nero e 2131 City marrone): Biagini di Milano, Protto di Cuneo e Al Duomo di Padova; solo quest'ultimo esercizio praticava però il sistema di tenere legato con un laccio il cartellino del prezzo al manico della borsa; la ditta Biagini, invece, usava il filo di cotone all'interno della borsa e la Protto un bollino adesivo.

Alla attenzione dei periti, Reggiori, Matteoli e Dumini, furono sottoposti i frammenti metallici di borsa residuati alle esplosioni di Roma e di Milano del 12.12.69; la conclusione fu che solo il supporto di maniglia repertato a Roma presso l'Altare della Patria - lato Museo - corrispondeva a quello della borsa Mosbach-Gruber mod.2131 che conteneva l'ordigno collocato nella sede della Banca Commerciale di Milano e che i reperti raccolti nei luoghi degli altri attentati appartenevano invece ad altro tipo di borsa.

Circa i timers, gli stessi periti, esaminati i frammenti rinvenuti nei luoghi dei cinque attentati e confrontati con i tre tipi di temporizzatori prodotti dalla Junghans-Diehl di Venezia, ritennero per certo che gli attentatori avevano usato il tipo in deviazione da sessanta minuti, in tal modo correggendo il precedente giudizio tecnico, espresso sulla base della informazione che esistessero solo timers in apertura e in chiusura. Ciò valse a stabilire una coincidenza tra il tipo di congegno usato negli attentati

del 12 dicembre 1969 e i timers acquistati da Franco Freda presso la Elettrocontrolli di Bologna. Una indagine sulle vendite di timers, dalla società produttrice (Iunghans-Diehl) alla società distributrice per l'Italia (G.P.U. Gavotti) consentì di acquisire dati utili e sicuramente attendibili perché sorretti da documentazione adeguata (bolle di consegna e fatture): risultò che la Iunghans aveva inviato alla Gavotti, il 13 aprile 1968, venti timers in deviazione e altri trecentocinquanta ne aveva inviati nel 1969. Sui passaggi dei timers della Gavotti ai negozi al dettaglio, si ritenne di limitare l'esame al periodo 17 marzo 1969-12 dicembre 1969 perché era emerso che il dischetto trovato nella borsa della Banca Commerciale di Milano apparteneva a un tipo, prodotto dalla Targhindustria di Cusano Milanino esclusivamente per la Gavotti e per la distribuzione sul mercato interno, a partire dal 17 marzo 1969; di qui, la ragione per cui fu ritenuta non utile una indagine estesa a periodi anteriori e per il mercato estero.

Ora, nel periodo sopra indicato 17 marzo-12 dicembre 1969 risultò che la Gavotti aveva venduto i seguenti timers in deviazione da sessanta minuti:

- due, il 18 marzo 1969 alla ditta Pietro Pasetti di Reggio Emilia il cui titolare non aveva saputo indicare le persone a cui le aveva rivendute;



del 12 dicembre 1969 e i timers acquistati da Franco Freda presso la Elettrocontrolli di Bologna. Una indagine sulle vendite di timers, dalla società produttrice (Iunghans-Diehl) alla società distributrice per l'Italia (G.P.U. Gavotti) consentì di acquisire dati utili e sicuramente attendibili perché sorretti da documentazione adeguata (bolle di consegna e fatture): risultò che la Iunghans aveva inviato alla Gavotti, il 13 aprile 1968, venti timers in deviazione e altri trecentocinquanta ne aveva inviati nel 1969. Sui passaggi dei timers della Gavotti ai negozi al dettaglio, si ritenne di limitare l'esame al periodo 17 marzo 1969-12 dicembre 1969 perché era emerso che il dischetto trovato nella borsa della Banca Commerciale di Milano apparteneva a un tipo, prodotto dalla Targhindustria di Cusano Milanino esclusivamente per la Gavotti e per la distribuzione sul mercato interno, a partire dal 17 marzo 1969; di qui, la ragione per cui fu ritenuta non utile una indagine estesa a periodi anteriori e per il mercato estero.

Ora, nel periodo sopra indicato 17 marzo-12 dicembre 1969 risultò che la Gavotti aveva venduto i seguenti timers in deviazione da sessanta minuti:

- due, il 18 marzo 1969 alla ditta Pietro Pasetti di Reggio Emilia il cui titolare non aveva saputo indicare le persone a cui le aveva rivendute;



- cinque, il 19 luglio 1969 alla ditta RICA di Padova, che a sua volta ne aveva consegnati tre, il 23 luglio successivo, alla ditta CA.PI.CA. di Albisagnego di Padova, dove la polizia giudiziaria ne trovò due ancora invenduti alla data del 15 novembre 1972; uno a un giovane non identificato in epoca imprecisata, il quale l'avrebbe dovuto applicare all'apparecchio radio per regolarne lo spegnimento automatico e uno alla ditta Vecad di Treviso costruttrice di banchi per odontoiatri;
- cinquanta alla ditta Elettrocontrolli di Bologna con fattura del 18.9.69.

Ad avviso del Giudice Istruttore da questa partita provenivano i cinque timers usati per gli attentati del 12.12.1969; non potevano invece provenire dai sette venduti alle ditte Pasetti e Rica perché rivenduti a clienti diversi.

Altra perizia fu disposta sulle armi e munizioni trovate nella soffitta di Giancarlo Marchesin a Castelfranco Veneto, quasi tutte in perfetta efficienza, anche se non assistite da manutenzione: erano otto pistole, cinque caricatori, tre pistole mitragliatrici cal.9 Parabellum, due moschetti automatici "Sten", ventisette caricatori per mitra e pistole mitragliatrici, quattro silenziatori costruiti artigianalmente, cinque cartucce per pistola cal.7,65, quarantaquattro per mitra, millecentocinquantatre cal.9 per pistola e moschetto automatico, tre calibro 38 per revolver.

01753

Furono eseguite anche due perizie di scrittura: con la prima si acclarò che gli indirizzi sulle buste, contenenti i volantini a favore dei "Nuclei di difesa dello Stato", spedite agli ufficiali dell'Esercito erano stati scritti da Freda e da Giovanni Ventura; con la seconda si identificò nella grafia di Merlino quella del foglietto trovato nel portatessera smarrito dal giornalista Guido Paglia, sul quale erano annotati nominativi e numeri telefonici di giovani del circolo "22 Marzo", circostanza, alla fine, ammessa anche dal Merlino stesso.

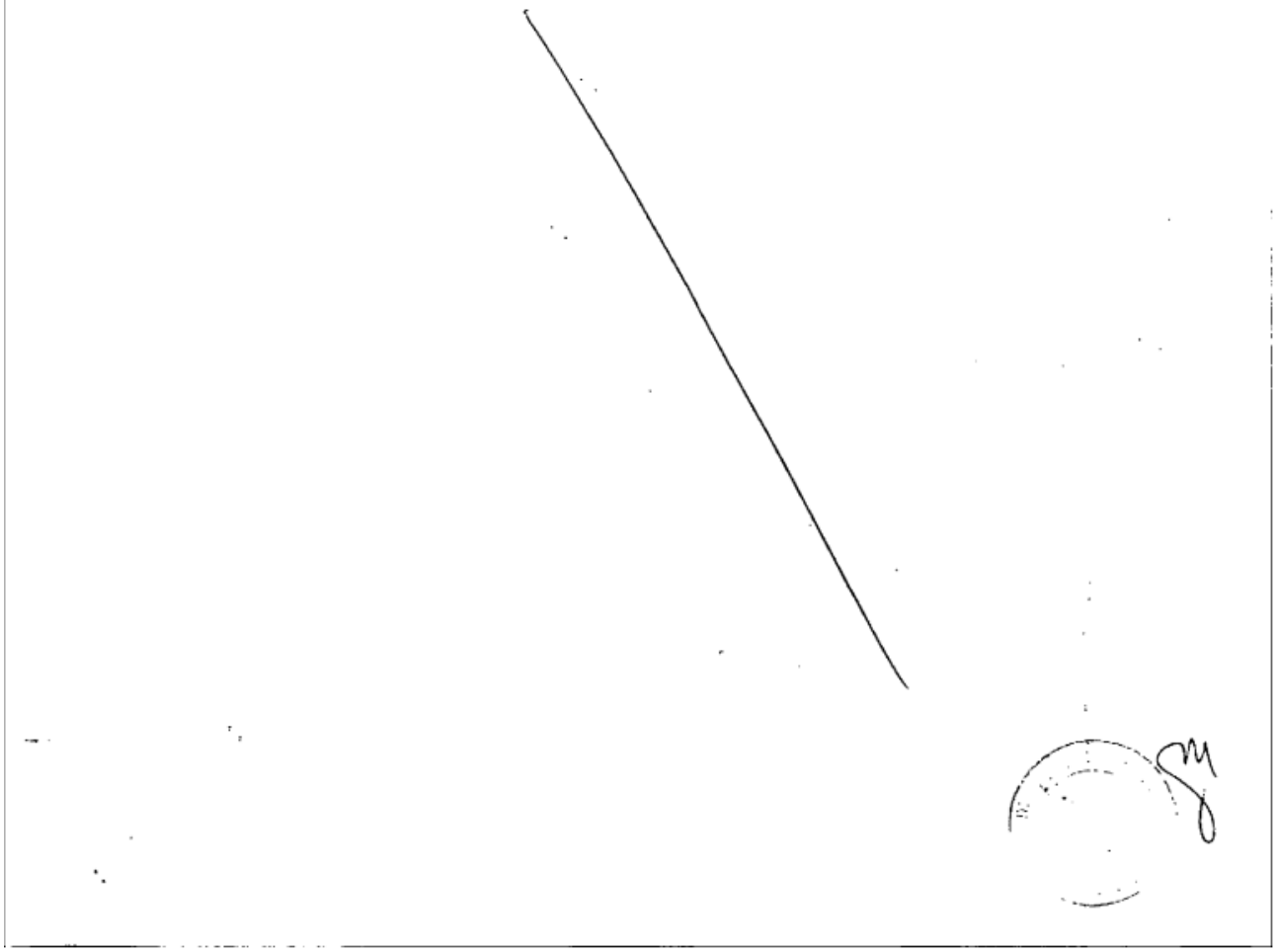

LINEA DIFENSIVA DI GIOVANNI VENTURA

Giovanni Ventura, il quale al giudice istruttore di Roma aveva negato di avere fornito al Lorenzon notizie relative ai movimenti rivoluzionari respingendo pari pari le accuse da questi rivoltegli, interrogato dal giudice istruttore di Milano, tentò di dissociare la posizione sua da quella di Freda. Addebitò al Freda contatti con gruppi neofascisti extraparlamentari e la teorizzazione della violenza come mezzo di lotta, anche con l'opuscolo "La disintegrazione del sistema". Sostenne che era stato Freda a dirgli che conosceva i responsabili degli attentati ai treni dell'8-9 agosto 1969; che nella riunione del 18 aprile 1969 erano state poste le basi di un piano politico operativo e che, una decina di giorni dopo quella riunione, si era incontrato con due personalità venute da Roma, appartenenti al movimento di estrema destra "Avanguardia Nazionale".

In ordine agli addebiti mossigli, Ventura negò di essere il proprietario delle armi custodite in casa Marchesin, dichiarò che quelle armi si appartenevano al Comacchio, negò di avere detenuto esplosivo e di avere concordato disegni eversivi, con Freda o con altri. Sostenne di avere spiato i passi ed esplorato le iniziative di Freda per conto di una persona, diplomatico dell'Ambasciata Rumena, dal quale aveva avuto, in

cambio, notizie via via utilizzate per i rapporti informativi rinvenuti nella cassetta di sicurezza della Banca Popolare di Montebelluna.

Circa gli attentati del 12 dicembre 1969 si protestò estraneo adducendo a suo alibi che, quel giorno, egli da Castelfranco Veneto si era portato a Padova da dove in treno, verso mezzogiorno, era partito per Roma, in quanto suo fratello Luigi, che dimorava in quella città presso una pensione di religiosi per ragioni di studio, era stato colto da una crisi epilettiva e, secondo il medico curante dr.Ferlini, era necessaria l'assistenza di qualche familiare.

A Roma era giunto intorno alle 17.30; con una telefonata dalla stazione aveva appreso che suo fratello Luigi aveva superato la crisi ed era uscito; si era perciò recato nello studio dell'avv.Giannola e nella sede della casa editrice Lerici dove aveva incontrato Tomba e Sestili; aveva trascorso quindi la serata e la notte in casa dell'amico Nino Massari.

In ordine alle accuse del Lorenzon, ammise di avere più volte parlato di attentati e dei loro significati politici, ma obiettò che si era trattato di astratte considerazioni politiche, fraintese dal suo interlocutore.

Nell'interrogatorio del 17 marzo 1973, Ventura ribadì che, pur essendo stato invitato, non partecipò alla riunione del 18 aprile 1969; però apprese da

Freda che la personalità romana intervenuta a quell'incontro era Stefano Delle Chiaie e non Pino Rauti, il cui nome éna stato fatto maliziosamente da lui e dal suo fido amico Pozzan.

Freda gli riferì che nell'incontro era stato stabilito il collegamento tra la forza operativa del suo gruppo e la potenzialità del gruppo di Delle Chiaie al fine di aumentare l'effetto delle iniziative da realizzare - anche con l'aggancio di uomini estranei - in operazioni di seconda linea che però dovevano essere dirette da uno o due persone della prima linea, in grado di avere contatti con uomini politici, di coinvolgerli, di coartarli e comprometterli.

Circa i rapporti informativi, dichiarò che nel 1967 un giornalista italiano, di cui non poteva fare il nome-ma che nell'interrogatorio del 24.3.1973 disse essere Guido Giannettini-gli aveva chiesto informazioni sui movimenti di destra e poi, nel gennaio del 1969, gli aveva presentato un amico rumeno: tutti e due erano interessati alla concezione di una grande Europa, terza forza tra i due blocchi.

Ebbe inizio così una collaborazione informativa: egli passava al rumeno notizie dell'ambiente di estrema destra, in cambio di notizie fornitegli dai due.

Per rendersi più credibile presso il gruppo Freda, propose di impegnarsi sul piano operativo, ottenendo dagli altri due le garanzie di un'adeguata co=

DI ASSISE DI APPELLO - BARI

pertura politica. Così, in esecuzione di tale intesa, prese parte alla collocazione degli ordigni esplosivi a Torino e a Milano, rispettivamente nel maggio e nel luglio 1969. Il 10 maggio 1969, ebbe in consegna da Freda un ordigno, che portò a Torino e affidò a perso na a lui sconosciuta, che aveva il compito - per prece dente accordo preso col Freda - di collocarlo nel Pa lazzo di Giustizia. L'ordigno non scoppiò e fu recupe rato dalla polizia: egli lo riconobbe in quello esibi togli dal giudice istruttore.

L'ordigno nel Palazzo di Giustizia di Milano fu collocato da un personaggio venuto da Roma, emissario di Stefano Delle Chiaie, che lui e Freda si erano reca ti a ricevere alla stazione di Milano; funzionava con un congegno ad orologeria, nuovo come metodo essendosi precedentemente adoperati collegamenti con temporizza tori; ma anche questo ordigno non esplose e fu recupe rato dalla polizia.

Giacché i propositi di Freda erano per l'intensi ficazione del programma di violenze, giusto l'impegno che egli diceva di avere assunto con quelli di Roma, ritenne opportuno di disimpegnarsi dal gruppo neofasci sta, come peraltro gli avevano imposto l'amico italiano e il rumeno, conservando il collegamento solo a livello di informatore.

Nello studio di Freda ebbe occasione di vedere un timer, glielo sottrasse e lo mostrò a Lorenzon e

a Comacchio, al quale, alla fine, lo consegnò perchè ne studiasse il funzionamento.

Ammise, da ultimo, l'appartenenza a lui solo di parte delle armi trovate in casa Marchesin, e dichiarò di non essere in grado di dare notizie sulla partecipazione di Freda agli attentati del 12 dicembre; riferì però di aver sentito Freda parlare di errore tecnico per la bomba esplosa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e, pur non avendo questi chiarito mai il significato della espressione, a suo giudizio l'errore riguardava l'orario di esplosione della bomba, perchè era noto che a Milano le banche chiudevano alle quattro.

Ventura aggiunse di avere appreso incidentalmente da Freda che collaboratore del Delle Chiaie, nella elaborazione della strategia terroristica, era un giornalista a nome Guido, forse Guido Paglia.

Gli inquirenti svolsero indagini in quella direzione e accertarono che il giornalista romano di nome Guido coinvolto nell'attività terroristica veneta era Guido Giannettini e non Guido Paglia.

Nella perquisizione eseguita il 15 maggio 1973 nella abitazione romana del Giannettini furono rinvenuti fogli dattiloscritti con gli stessi caratteri della macchina con cui erano stati scritti i rapporti informativi trovati nella cassetta di sicurezza di Montebelluna, timbri identici a quelli apposti sui rapporti sopra indicati, scritture del Giannettini identiche

alle scritture con cui erano stati corretti alcuni di quei rapporti, diversi numeri telefonici del settimanale Lo Specchio, sul quale venivano pubblicati articoli a firma "Adriano Corso" pseudonimo del Giannettini e dai quali era stato ricavato il contenuto dei rapporti informativi.
Come già si è detto, il Ventura nell'interrogatorio reso il 24 marzo 1973 ammise che era Guido Giannettini l'autore dei rapporti e il giornalista italiano che gli aveva presentato l'amico rumeno e che il Giannettini svolgeva attività di consulente per due organismi statali: lo Stato Maggiore Difesa e il SID.

LA LINEA DIFENSIVA DI FRANCO FREDA

Franco Freda, inizialmente, negò di avere acquistato i timers; poi a fronte degli elementi oppostigli, dette una sua versione dei fatti. Sostenne che, da circa dieci anni, aveva preso ad occuparsi del genocidio compiuto dagli Ebrei ai danni degli Arabi in Palestina; nel marzo del 1969, in occasione di una conferenza organizzata nella sala della Gran Guardia a Padova sul problema palestinese, egli venne in contatto con alcuni elementi arabi e uno di questi, pare del servizio segreto, il capitano Hamid, uomo sulla trentina, con una cicatrice sul viso, gli chiese di procurargli degli interruttori a tempo.

Egli si rivolse all'elettricista Tullio Fabris; scelse con la sua assistenza il tipo di interruttore che faceva per il committente, li rinvenne presso la ditta RICA di Padova e ne acquistò un certo quantitativo dalla ditta Elettrocontrolli di Bologna, fornitrice della ditta RICA.

In più riprese, provvide a consegnare i timers al capitano Hamid, il quale gli corrispose solo il denaro versato per l'acquisto.

Freda dichiarò di avere consegnato la prima volta, nel periodo giugno-luglio 1969, cinque timers; la seconda volta, certamente prima del 12 dicembre 1969 gliene aveva



consegnati una cinquantina nella casa della signora Maria De Portada, che, conoscendo il francese, faceva da interprete.

Negò di avere fatto vedere i timers a Ventura. Spiegando il suo pensiero politico si dichiarò fautore di una concezione aristocratica dello Stato. Escluse ogni sua partecipazione all'attività sovversiva respingendo le accuse del Pan e del Ventura. Riferì di essere a conoscenza che il suo telefono era sotto controllo e sostenne che, a volte, si divertiva con gli intercettatori, inventando fatti inesistenti.

Ammise di aver avuto rapporti di amicizia con Guido Giannettini che sapeva esperto in cose militari, ma dichiarò di ignorare la di lui collaborazione con il SID.

Ammise pure di conoscere Guido Paglia e Stefano Delle Chiaie ma precisò che con quest'ultimo si era visto, da ultimo, nel 1964-1965.

01742

GUIDO GIANNETTINI

INFORMATORE DEL S.I.D.

A seguito delle dichiarazioni di Giovanni Ventura, il giudice istruttore sentì l'ammiraglio Eugenio Henke a conferma della nota 9 luglio 1970, delle notizie avute dai competenti uffici del S.I.D. in data 20 novembre 1973 sull'attività professionale e politica di Guido Giannettini, ormai resosi irreperibile, e sui buoni rapporti che questi intratteneva con il defezionista rumeno Ivan Parvulescu.

Emise, quindi, nei confronti di Giannettini mandato di cattura in data 9 gennaio 1974 incriminandolo di concorso con Freda e Ventura nel delitto di strage continuata e nei reati connessi: il mandato rimase senza effetto.

In data 1 gennaio 1974 Giannettini inviò al giudice istruttore un memoriale in cui protestava la sua estraneità ai fatti, negava l'appartenenza al gruppo estremista di Avanguardia Nazionale, negava di avere preso parte a un convegno tenutosi a Roma nel maggio 1965, avente per oggetto la strategia della tensione, e alla riunione del 18 aprile 1969 alla stazione di Padova.

Nel marzo 1974, Giannettini, intervistato dal giornalista Mario Scialoia, smentì le dichiarazioni accusatorie fatte dal Ventura, precisò che egli aveva conosciuto costui nel 1969 presentatogli da Freda, che, invece,



conosceva sin dal 1967. Negò di essere informatore del S.I.D., ammise di avere scritto i fogli rinvenuti nella cassetta della banca di Montebelluno e di averli passati a Freda per uno scambio di informazioni e per consentire alla persona infiltrata negli ambienti della sinistra di aumentare la propria credibilità. Sostenne di non credere all'asserita responsabilità di Freda e Ventura in ordine agli attentati e attribuì il suo allontanamento dall'Italia al timore che, in suo danno, si stesse facendo un processo politico.
La posizione del Giannettini fu però puntualmente chiarita nell'intervista che il ministro della Difesa Giulio Andreotti rese il 20 giugno 1974 al settimanale "Il Mondo" in cui espressamente dichiarò che Giannettini era un informatore del S.I.D.. La collocazione nel ruolo del servizio segreto fu ammessa, peraltro, dallo stesso Giannettini in una intervista all'Espresso del giugno 1974. Nell'occasione confermò di avere attinto da Freda le notizie sui movimenti di sinistra, che questi, a sua volta, si procurava tramite Ventura; escluse di essere la fonte delle notizie sugli attentati del 12 dicembre in ordine ai quali aveva svolto indagini nella immediatezza dei fatti, senza conseguire però alcun risultato concreto.

L'8 agosto 1974 Giannettini spontaneamente si presentò all'Ambasciata Italiana di Buenos Aires, in Argentina e si mise a disposizione della Magistrature Italiana.

Nei due giorni in cui sostò presso l'Ambasciata, in una conversazione registrata riferì al generale Salvatore Curcuruto, addetto militare e rappresentante del SID, che non aveva avuto più contatti con Freda e Ventura dopo il loro arresto; che si era allontanato dall'Italia quando si era accorto che il giudice stava indagando su di lui, e ciò per non rivelare i suoi rapporti con il SID; che si era fermato prima in Francia e quindi in Spagna, dove il 27 giugno 1974 era stato arrestato perchè ricercato come terrorista dalla Magistratura Italiana; le autorità spagnuole però lo avevano liberato appena si erano rese conto che egli era al centro di un caso politico. Di qui, la partenza per l'Argentina e quindi la decisione di rimpatriare.

Durante il viaggio di ritorno compilò un promemoria, che consegnò ai militari della scorta, in cui indicava come maggiormente indiziato per gli attentati del 12.12.1969 il gruppo dell'estremista di sinistra Gian Giacomo Feltrinelli: la destra, a suo dire, non avrebbe tratto alcun vantaggio da quegli attentati, che avrebbero segnato una battuta d'arresto per le sommosse di studenti e lavoratori e allontanato la prospettiva, ~~xxxxx~~ auspicata di un colpo di stato militare.

Al giudice istruttore di Milano, negli interrogatori del 16-17 e 27 agosto e 5 settembre 1974 il Giannettini dichiarò che, come collaboratore del SID, aveva mantenu

to i rapporti con detto servizio tramite il capitano dei carabinieri Antonio Labruna fino all'aprile 1974; che i suoi canali di informazione erano costituiti da Freda, cui mandava la corrispondenza tramite Pozzan, e Giovanni Ventura: nessuno dei due conosceva però la sua qualità di collaboratore del SID.
Dei rapporti avuti da Freda, mandava copia al SID e ai gruppi della destra internazionale, capeggiati da Dominique De Raux e Jean Pervulesco.
Quanto agli attentati del 12.12.1969 Giannettini confermò la sua totale estraneità e si disse certo della innocenza di Freda e Ventura. Ammise di avere chiesto al Ventura, nell'ultimo incontro del 20 dicembre 1969, notizie sugli autori della strage e di avere con lo stesso, anche dopo il suo arresto, mantenuto contatti a mezzo della sorella Mariangela Ventura.

01746 98

GAETANO TANTILLI E L'APPUNTO DEL 17 DICEMBRE 1969

Sull'appunto del 17 dicembre 1969 il giudice istruttore di Catanzaro approfondì l'indagine. Il 18.11.1970 riascoltò Stefano Serpieri il quale dichiarò che la notte tre le ore 22.00 del 12 e le ore 04.30 del 13 dicembre 1969, su invito del commissario di P.S. dr.Improta, aveva sostato nella camera di sicurezza della Questura di Roma dove si trovava Mario Merlino; questi gli disse che era stato interrogato in ordine al luogo dove si trovava al momento degli attentati ed aveva risposto che si trovava a fare una passeggiata per le vie del centro. Il testimone escluse che il Merlino gli avesse parlato di un appuntamento con Stefano Delle Chiaie.
Il mattino successivo egli riferì al maresciallo Tanzilli, dal quale era stato sollecitato telefonicamente, le cose apprese da Merlino; nulla potè aggiungere in ordine alle accuse o ai sospetti sul Merlino o sul Delle Chiaie nè tanto meno su Guerin Serac e Leroy, personaggi -questi ultimi- a lui sconosciuti.
Serpieri aggiunse che non furono dette cose diverse nell'incontro che ebbe con lo stesso Tanzilli il pomeriggio del giorno 13 alla presenza, questa volta, di una terza persona.
Sulla storia dell'appunto, in data 29 luglio 1975 fu sentito Gaetano Tanzilli il quale dichiarò:



- di avere compilato un solo appunto dopo il primo incontro con il Serpieri;
- di avere riferito, in detto documento, che comunque era diverso da quello acquisito agli atti, dell'alibi di Merlino senza accennare agli stranieri;
- di avere consegnato l'appunto al maggiore Ceraolo, comandante del CS3.

Lo stesso giorno il capitano Santoni dichiarò al giudice istruttore di Catanzaro di avere assistito all'incontro tra Serpieri e Tanzilli;
- che Serpieri non fece nome di cittadini stranieri;
- che l'incontro avvenne nel pomeriggio di sabato 13 dicembre 1969, perchè il giorno dopo, domenica, egli non lavorò e il giorno 15 andò in licenza.

Sulla premessa, però, che le notizie riportate nell'appunto dovevano provenire da un'unica fonte, il Tanzilli, nella deposizione resa l'1 ottobre 1975, diffidato a dire tutto quanto sapeva, confermò le dichiarazioni rese il 29.7.1975 e aggiunse l'episodio, sin'allora taciuto, che il 18 dicembre 1969, era stato incaricato insieme al capitano Santoni, richiamato appositamente dalla licenza, di rintracciare il Delle Chiaie tramite il Serpieri. Il Serpieri indicò loro il luogo dove il Delle Chiaie si era rifugiato ma li ammonì di non cercarlo perchè era intenzione dello stesso Delle Chiaie di mettersi in contatto con elementi del SID onde riferire quanto sapeva sugli attentati.



Gli ufficiali del SID decisero però di agire e procedet
tero al fermo del Delle Chiaie il quale, interrogato, fu
subito rilasciato perchè a suo carico non era emerso al
cunchè di rilevante. Dopo di allora il Delle Chiaie si
astenne dall'avere altri contatti con il Serpieri, so=
spettato di averlo tradito.
A carico del Serpieri e del maresciallo Tanzilli venne
così formulata l'accusa di falsa testimonianza. Al Tan=
zilli, in particolare, si contestò di avere dichiarato
che aveva ricevuto dal Serpieri solo la notizia dell'a=
libi di Merlino mentre la reiterazione degli incontri e
ra il segno che tutte le notizie contenute nell'appunto
gli erano state passate dal Serpieri, forse proprio in
occasione dell'incontro del 18.
Interrogato il 6.12.1975 a seguito di mandato di compa
rizione, il Tanzilli confermò le precedenti dichiarazio
ni e prospettò l'ipotesi che il Serpieri fosse stato av
vicinato da altri elementi del SID e che le notizie, ver
gate nell'appunto del 16-17 dicembre, fossero state e=
stratte non da una sola fonte.

01749101

PROPOSTA DI EVASIONE FATTA DAL SID A GIOVANNI VENTURA

In data 29.11.1975 Giovanni Ventura, detenuto nel carcere di Monza, inviò al giudice istruttore di Catanzaro un memoriale nel quale affermava di avere più volte, ma sempre inutilmente, richiesto al SID, tramite il Giannettini, il riconoscimento del suo ruolo di informatore, ma che, da ultimo, si era vista avanzare un'offerta di evasione di cui indicava le prove in alcune fotografie di una chiave del carcere di Monza e di una bomboletta narcotizzante, pubblicate sul settimanale "Il Mondo"; egli però respinse l'offerta nonostante il Giannettini gli avesse fatto intendere che analoga proposta era stata accettata dal Pozzan, il quale, aiutato dal SID, era già fuori dell'Italia.
Sul punto furono sentiti:
- Marco Nese, redattore del Mondo, il quale ammise di aver appreso da Ventura che Giannettini aveva consegnato a incaricati del Ventura una chiave e due bombolette narcotizzanti;
- il giornalista Mario Scialoia il quale riferì di avere appreso da Ivan Parvulesco, in una intervista rilasciata a Parigi il 26 novembre 1975, che il Giannettini, sin dalla primavera del 1973 lo aveva messo a parte di una proposta del SID, comunicata al Ventura tramite la sorella Mariangela, mirante a farlo evadere dal carcere di

Monza.
Il 16 dicembre 1975 Pierangela Baietto, moglie del Ventura, indicò i particolari della proposta per l'evasione del marito fatta dal Giannettini per conto del SID; in un incontro in un bar di Roma il Giannettini, presente anche Mariangela Ventura, ribadì il punto di vista del SID, che cioè non si doveva intervenire in favore di Giovanni Ventura perchè era raggiunto solo da labili indizi mentre c'era la disponibilità del servizio ad organizzare l'evasione e poi l'espatrio. Seguirono altri due incontri in due giorni consecutivi del gennaio 1973; nel primo, Giannettini prese visione di una lettera della madre di Ventura che gli chiedeva di intervenire presso il SID, nel secondo Giannettini insistette nel ribadire che non c'era alternativa valida alla proposta del SID di far evadere Ventura e consegnò la chiave del carcere e due bombolette.
Il Giannettini, interrogato il 20 dicembre 1975, fu perentorio nell'escludere di aver fatto la proposta di evasione. Ammise di avere parlato una sola volta con la Baietto e tre o quattro volte con Mariangela Ventura, ma mai di evasione e di espatrio. Non ne parlò nemmeno con Parvulesco, il quale, se riferì della proposta al giornalista Scialoia, aveva evidentemente conosciuto il contenuto del memoriale del Ventura.
Mariangela Ventura, che innanzi al giudice istruttore di Milano si era astenuta dal deporre, decise di parlare al giudice istruttore di Roma: riferì così che aveva incon-

trato più volte Giannettini nei primi mesi del 1972 e in seguito a Roma e che nell'ultimo di detti incontri Giannettini le aveva prospettato il piano di evasione e le aveva consegnato la chiave del carcere di Monza e due bombolette, che esibì al giudice.

In data 29 gennaio 1976 fu eseguita una ispezione giudiziale nel carcere di Monza e rimase accertato che la chiave consegnata alla Ventura non era idonea a consentire l'accesso alle celle dei detenuti.

Eseguita perizia chimica sul contenuto delle bombolette risultò costituito da gas propellente, non tossico, misto a cloroacetoferone, energico lacrimogeno usato dalle forze di polizia di molti paesi.

Giannettini riconobbe per suo, contrariamente a quanto fatto in precedenza, il rapporto avente per oggetto l'addestramento di terroristi in Germania, che la Ventura sosteneva di avere avuto direttamente dal giornalista.

In data 1 marzo 1976 Giovanni Ventura fece pervenire al giudice istruttore di Catanzaro tre documenti:

- la minuta di una lettera datata 19 dicembre 1975, inviata alla moglie di Pozzan con la richiesta di far dichiarare al marito le circostanze vere in ordine al suo espatrio;
- la lettera di risposta di Emma Della Guardia, moglie del Pozzan, datata 6 febbraio 1976;

- una memoria composta di tre fogli dattiloscritti, non datati, recanti in calce la firma "Marco Pozzan", da esso Ventura ricevuta con la lettera speditagli dalla signora Pozzan il 06.02.1976: nel documento il Pozzan fa la storia di quanto gli era accaduto dopo essere stato intercettato dagli uomini del SID verso la fine del 1972. E' detto che nel gennaio 1973 aveva preso alloggio in un appartamento del SID sito in via Sicilia in Roma; qui era stato interrogato a lungo dal capitano Antonio Labruna sul processo Freda e sulle deposizioni rese contro Rauti; da Fiumicino, con un documento datogli dal Labruna intestato a Mario Zanella, era espatriato; giunto a destinazione, il suo accompagnatore si era fatto restituire il passaporto utilizzato per il viaggio, e si era dileguato.

Sulle circostanze riferite dal Pozzan furono sentiti il generale Maletti, il capitano Labruna, il maresciallo Esposito e il tenente colonnello Vietzer:

- il Maletti, presentatosi spontaneamente al giudice istruttore di Catanzaro il 10 marzo 1976 a seguito delle notizie riportate dalla stampa, riferì che nell'ottobre del 1971 il Labruna aveva tentato di stabilire un contatto con Iunio Valerio Borghese, allora a Madrid, al fine di infiltrare nel suo gruppo elementi di fiducia del servizio, ma non era andato al di là di un colloquio telefonico con il Borghese.

01753

Era rimasto sterile anche il tentativo successivo fatto dal Labruna quando cercò di raggiungere e aggan ciare Stefano Delle Chiaie in Spagna.

.. Labruna allora aveva tentato di raggiungere lo scopo facendo accompagnare in Spagna, dal maresciallo Esposito, Mario Zanella; ma questi, giunto a destinazio ne, era scomparso trattenendo con sè il passaporto. . Maletti, comunque, negò di sapere che sotto il nome del lo Zanella si nascondeva Marco Pozzan, persona che dichiarò di non avere mai visto.

Il 18 marzo 1976 il capitano Labruna si presentò al giudice istruttore di Catanzaro e dichiarò che si era recato in Spagna nel 1972 per stabilire un contat to con il Delle Chiaie onde avere riscontri alle noti zie già acquisite su tentativi e manovre eversive del Fronte Nazionale Rivoluzionario del Borghese.

Il tentativo però non era andato a buon fine per ché .. Delle Chiaie aveva chiesto un prezzo eccessi vo ed altri vantaggi che non era possibile concedere. Tornato in Italia, gli era stato presentato, da perso na che dichiarò di non potere menzionare, tale Mario Zanella che si era detto disponibile ad una iniziati va di approccio e di infiltrazione nel gruppo di Ste fano Delle Chiaie.

Egli, prendendo i dati anagrafici da una carta d'i= dentità esibitagli dallo stesso Zanella, d'accordo con il generale Maletti, compilò la richiesta di passaporto,

che fece firmare dal tenente colonnello Vietzer, e allegò le due fotografie che Zanella si era fatte fare a Roma.

Labruna riconobbe nella fotografia apposta sulla dichiarazione sostitutiva di certificato, in tutto uguale a quella applicata sulla carta d'identità del Pozzan, le fattezze fisiche del sedicente Zanella.

Precisò inoltre:

- che ignorava che sotto il nome di Mario Zanella si celasse altra persona;
- che essendo questi sprovvisto di alloggio a Roma, fu ospitato per due giorni negli uffici di via Sicilia;
- che lo stesso non fu sottoposto ad interrogatorio.

Il 23 marzo 1976 il maresciallo Mario Esposito confermò, per la sua parte, le dichiarazioni di Maletti e Labruna precisando: che egli aveva accompagnato lo Zanella nel viaggio in Spagna; che, giunti a Madrid, questi si era allontanato e pur avendo promesso che si sarebbe fatto ritrovare nel luogo convenuto, si era eclissato tenendo con sé anche il passaporto. Nella fotografia esibitagli dal giudice, l'Esposito riconobbe la persona accompagnata in Spagna sotto il nome di Mario Zanella.

Il 29 marzo 1976, fu la volta del tenente colonnello Antonio Vietzer, il quale dichiarò di avere ricevuto dal capitano Labruna, in data 13 novembre 1973, una richiesta di passaporto per Mario Zanella e che la dichiarazione sostitutiva del certificato gli era pervenuta

già compilata dallo stesso capitano per cui egli si e-
ra limitato ad autenticare la fotografia dello Zanella
su dispesizione del Generale Maletti.



IL PRIMO DIBATTIMENTO DI CATANZARO

Il 18 marzo 1974 iniziò innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro il dibattimento a carico di Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Emilio Borghese, Emilio Bagnoli, Roberto Gargamelli, Enrico Di Cola, Olivo Della Savia, Maddalena Valpreda, Ebe Lovati, Olimpia Torri e Stefano Delle Chiaie.

Mentre il dibattimento era in corso di svolgimento, la Corte di Cassazione con sentenza in data 18 aprile 1974, risolvendo il conflitto di competenza che il difensore di parte civile avv.Odoardo Ascari aveva sollevato -sulla premessa che innanzi al giudice istruttore di Milano era pendente altro processo penale contro Franco Freda e Giovanni Ventura avente per oggetto gli stessi fatti di strage contestati a Valpreda e Merlino- statuì che, anche per il processo pendente innanzi al giudice istruttore di Milano la competenza era della Corte di Assise di Catanzaro alla quale gli atti dovevano essere rimessi perchè giudicasse unitariamente i fatti oggetto dei due processi; dichiarò però la validità degli atti sin allora compiuti dal giudice istruttore di Milano.

La Cassazione tornerà ad occuparsi nuovamente del processo in quanto la Corte di Assise di Catanzaro rigettò la richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a

nuovo ruolo del processo contro Valpreda Pietro ed altri onde consentire la trattazione unitaria dei due procedimenti.

La impugnazione del provvedimento della Corte di Assise da parte del Pubblico Ministero dette occasione alla Suprema Corte di affermare, con sentenza in data 10 giugno 1974, che l'attribuizione della competenza al giudice istruttore di Catanzaro aveva carattere vincolante anche agli effetti della trattazione contemporanea dei due processi.

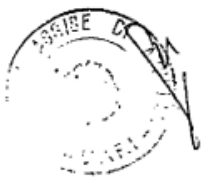

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO A CATANZARO

Furono così tratti a giudizio, dinanzi alla Corte di Assise di Catanzaro, all'udienza del 18 gennaio 1977:

1) i dodici imputati rinviati a giudizio dal giudice istruttore di Roma (Valpreda, Merlino, Borghese, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola, Della Savia, Delle Chiaie, Torri Rachele, Torri Olimpia, Lovati Ebe e Valpreda Maddalena);
2) i tredici imputati rinviati a giudizio dal giudice istruttore di Milano (Freda, Ventura Giovanni, Ventura Angelo, Ventura Luigi, Marchesin Giancarlo, Pozzan, Comacchio, Zanone Ida, Pan Ruggero, Orsi Claudio, Massari Antonio, Lemke Udo Werner e Biondo Giovanni);
3) gli otto imputati rinviati a giudizio dal giudice istruttore di Catanzaro (Giannettini, Fachini Massimiliano, Loredan Pietro, Mutti Claudio, Serpieri Stefano, Tanzilli Gaetano, Maletti Gianadelio e Labruna Antonio);
4) infine, Brancato Giuseppe.

Al dibattimento di primo grado:

Freda si dichiarò estraneo ai fatti oggetto del giudizio. Ribadì di avere conosciuto Giannettini nel 1967/68 tramite Adriano Romualdi e non tramite

Ventura; di aver ignorato la di lui posizione di collaboratore del SID sino a quando, a mezzo della stampa, la notizia non era divenuta di dominio pubblico.

Giovanni Ventura, limitandosi a dar lettura di una dichiarazione scritta, protestò anch'egli la propria estraneità ai fatti eversivi.

Comacchio precisò che la proposta di collocare le bombe sui treni gli era stata fatta da Giovanni Ventura nell'ottobre-novembre 1969 ma in forma generica; il timer gli era stato consegnato dallo stesso Ventura nei primi giorni del dicembre del 1969.

Marchesin dichiarò di non ricordare che il Comacchio gli avesse fatto vedere il timer.

Pozzan confermò dichiarazioni e ritrattazioni e precisò che la telefonata di Freda del 18 aprile 1969 aveva avuto per oggetto un incontro galante, nascosto alle mogli, e non una riunione politica con l'intervento di un personaggio autorevole. Escluse di essere andato all'estero per incontrare Delle Chiaie. Dichiarò che, per il rilascio del passaporto, aveva dato al cap.Labruna la sua carta di identità su cui c'era una fotografia del 1970 identica a quella applicata poi sul passaporto, e la patente d'auto, che gli fu restituita.

Giannettini si dichiarò estraneo ai fatti; ammise di aver conosciuto Freda nel 1966 e, tramite Freda, Giovanni Ventura nel 1968. Dichiarò di avere svolto

indagini per risalire al capitano Hamid, ma con esito negativo.

Maletti e Labruna confermarono le precedenti dichiarazioni. Labruna insistette nel non rivelare la identità della persona che gli aveva presentato Marco Pozzan adducendo motivi di incolumità personali; precisò però che era un autorevole informatore straniero il quale aveva accompagnato il sedicente Zanella presso l'edicola della stazione, dove egli lo aveva rilevato.

Nel corso del dibattimento furono eseguite due perizie grafiche:

- la prima acclarò che le due firme "Zanella Mario" apposte sull'originale e sulla minuta della dichiarazione sostitutiva del certificato necessaria per la richiesta del passaporto per il Pozzan, erano state, entrambe, apposte dal Labruna;
- la seconda evidenziò, con riferimento alla bolla di consegna n°110 del 17.3.1969 esibita dal titolare della Targhindustria di Cusano Milanino, che -della data 17.3.1969- il numero "3", indicante il mese, era il ripasso di un precedente numero che sembrava "8"; che il numero "9", relativo all'anno, era anch'esso ricalcato ma non poteva individuarsi con certezza nel numero "7" il numero sottostante e che entrambe le correzioni erano state effettuate con un mezzo scrivente diverso da quello originario.

Altra perizia fu disposta sui nastri magnetici contenenti la registrazione del colloquio Labruna-Giannettini del 10.1.1973 e sul nastro relativo al colloquio intercorso tra Freda e Pozzan la sera del 18.4.69: con riferimento a quest'ultimo nastro il perito escluse che risultassero incise frasi come "abbassiamo il tono di voce, cambiamo genere di persona" come asserito dal Pozzan con riferimento a un preteso incontro galante.

La Corte di Assise di Catanzaro, con sentenza in data 23 febbraio 1979,
dichiarò Freda, Ventura Giovanni e Giannettini responsabili:

= del delitto di associazione sovversiva (art.270 C.P.)
  - per avere costituito una associazione avente lo scopo di compiere attentati terroristici diretti ad abbattere l'ordinamento costituzionale della Repubblica;

= del delitto di esplosioni pericolose in luogo pubblico (art.6 Legge 2.10.1967 n.895)
  - per avere, nell'ambito di tale programma criminoso, fatto esplodere ordigni nello studio del Rettore dell'Università di Padova il 15.4.1969, nello stand della Fiat alla Fiera campionaria di Milano e nell'ufficio cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni alle Ferrovie dello Stato di Milano in data 25.4.1969;
  - per avere collocato in data 12.5.1969 ordigni, che

non esplosero per ragioni indipendenti dalla volontà degli autori, al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nei locali dei servizi della Corte di Cassazione e nel corridoio dell' ufficio personale della Procura della Repubblica di Roma;

- per avere collocato in data 24 luglio 1969 altro ordigno composto di orologio, detonatore e cento grammi di esplosivo Senigal D, sul davanzale della stanza n°430 dell'ufficio istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano;
- per avere attentato alla sicurezza dei trasporti (art.6 Legge 2.10.1967 n.895) facendo esplodere o tentando di fare esplodere, la notte tra l'8 e il 9 agosto 1969, nove (9) ordigni disposti in carrozze di prima e di seconda classe dei treni Milano-Udine, Pescara-Roma, Roma-Venezia, Roma-Lecce, Roma-Pescara, Venezia-Roma, Venezia-Milano, Bari-Bologna o Venezia e del treno DD154, nonchè dei connessi reati di fabbricazione, detenzione e porto abusivo di detti ordigni;
- per avere fatto esplodere in data 12 dicembre 1969 due ordigni all'Altare della Patria in Roma: uno alla base del Pennone Alzabandiera e l'altro al lato del Museo;
- per avere, Freda e Ventura, fabbricato, detenuto e portato illegalmente gli ordigni di cui innanzi;



- del delitto di strage continuata e aggravata
  - per avere, facendo esplodere, alle ore 16.30 del 12.12.1969, un ordigno nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, cagionato la morte di sedici persone e il ferimento di altre ottantasette;
  - per avere fatto esplodere altro ordigno, alle ore 16.55 dello stesso giorno, nella sede della Banca Nazionale del Lavoro di Roma cagionando lesioni volontarie ai danni di quattordici persone;
  - per avere collocato, sempre il giorno 12 dicembre 1969, un ordigno all'interno della Banca Commerciale Italiana di Milano che non esplose per cause indipendenti dalla volontà degli autori.

Ritenne provata inoltre la responsabilità di Freda e di Giovanni Ventura in ordine:

- al delitto di cui all'art.302 C.P. in relazione all'art.283 C.P.
  - per avere, inviando nell'aprile del 1969 duemila lettere a stampa ad ufficiali delle Forze Armate Italiane, istigato gli stessi ad impadronirsi con la forza del potere e dello Stato.

Affermò la responsabilità del solo Ventura in ordine

- al delitto di calunnia
  - per avere, con denuncia presentata al Procura-



tore della Repubblica di Treviso in data 29.1. 1970, accusato Guido Lorenzon, sapendolo innocente, di avere riferito all'Autorità Giudiziaria notizie false e tendenziose;

Dichiarò Freda, Ventura Giovanni e Ventura Angelo colpevoli:

- dei delitti di detenzione e porto illegale di fucili automatici da guerra, custoditi da Ventura Giovanni in un appartamento di Treviso fino al settembre 1969; di mitra, pistole ed altro materiale accessorio custodito in Bassano e Castelfranco Veneto tra il 1969 e il novembre 1971; di ventuno candelotti di esplosivo "Senigal D" e altro materiale custodito nelle località sopra menzionate e in Campomarsiero, tra il 1969 e il giugno 1970;

Dichiarò Comacchio, Marchesin, Zanon e Pan Ruggero colpevoli:

- di porto illegale di cinque mitra, cinque pistole calibro 9, alcuni caricatori per le stesse armi, cartucce e munizioni, e Comacchio, Zanon e Pan anche di porto abusivo di ventuno candelotti di esplosivo "Senigal D" e di altro materiale gelatinoso, commessi tra il 1969 e il novembre del 1971;

Dichiarò Tanzilli Gaetano colpevole:

- del delitto di falsa testimonianza aggravata
  - per avere, deponendo come testimone innanzi al giudice istruttore di Milano il 28 febbraio 1974 e al giudice istruttore di Catanzaro il 29 luglio

e il 2 ottobre 1975 negato, contrariamente al vero, che Stefano Serpieri gli aveva riferito le notizie, riportate nella nota del SID del 16.12.1969, ed in particolare che gli avesse fatto i nomi di Guerin Serac e Roberto Leroy, il primo dei quali come mandante della strage attraverso Stefano Delle Chiaie;

Dichiarò Maletti Gianadelio e Labruna Antonio colpevoli, in concorso tra loro:

- del delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici
  - per avere, il Maletti nella qualità di capo del reparto del SID, e il Labruna, quale ufficiale dello stesso reparto, indotto il ten.col.Antonio Vietzer ad attestare falsamente, nella sua qualità di Comandante del Distaccamento del SID, nella dichiarazione sostitutiva di certificato da inviare al Ministero degli Esteri per il rilascio del passaporto necessario per l'espatrio di Marco Pozzan, che la firma del dichiarante "Zanella Mario" era stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità del sottoscrittore;
- del delitto di favoreggiamento continuato aggravato
  - per avere aiutato, nelle qualità suddette, il Pozzan, colpito da mandato di cattura, e il Giannettini a eludere le investigazioni del giudice, che indagava sugli attentati dinamitardi ascritti

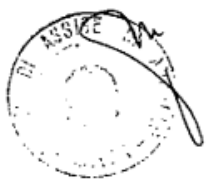

01766

al Freda e al Ventura e ad espatriare;

Dichiarò infine Valpreda, Gargamelli, Di Cola Enrico, Merlino e Bagnoli colpevoli:

- del delitto di associazione per delinquere avendo costituito o fatto parte del gruppo "22 Marzo" al fine di realizzare delitti contro l'ordine e l'incolumità pubblica;

Merlino e Bagnoli

- del delitto di esplosioni in luogo pubblico
  - per aver fatto scoppiare un ordigno nella sezione del MSI di Colle Oppio a Roma il 7.10.69.

Della Savia Olivo

- di porto continuato di esplosivo, detenuto ed occultato in una scarpata sulla via Tiburtina in Roma, fino all'ottobre 1969.

Per le imputazioni loro ascritte, riunite sotto il vincolo della continuazione, Freda, Ventura e Giannettini furono condannati alla pena dell'ergastolo; Valpreda e Merlino a quattro anni e sei mesi di reclusione ciascuno; Maletti a quattro anni di reclusione; Labruna, con le attenuanti generiche, a due anni di reclusione e Tanzilli ad un anno di reclusione.

Furono assolti:

1) Valpreda e Merlino dai delitti di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, di detenzione e porto illegale di esplosivo per insufficienza di prove, dal delitto di strage alla Banca Nazio

nale del Lavoro di Roma e dagli attentati all'Altare della Patria in Roma per non aver commesso il fatto;

2) Giannettini, Maletti e Labruna dalla tentata evasione di Giovanni Ventura perchè il fatto non costituisce reato;

3) Pozzan dal reato di strage continuata e dagli attentati dinamitardi al Rettorato di Padova, ai Palazzi di Giustizia di Milano e di Roma, alla Fiera Campionaria di Milano, all'Altare della Patria e ai treni per insufficienza di prova.

La prova della esistenza di un'associazione sovversiva (art.270, 1°co.C.P.) di cui facevano parte, in posizione di preminenza, Freda, Ventura e Giannettini e, con mansioni subalterne ed esecutive, Pozzan ed altre persone non individuate, fu tratta dai seguenti elementi:

a) Freda era l'autore, come egli stesso finì con l'ammettere , dopo iniziale reticenza, delle pubblicazioni intitolate:"La Disintegrazione del Sistema", "Il Libretto Rosso", "La Giustizia è come il timone", che rivelano gli scopi eversivi perseguiti, identici a quelli di chi nel caldo 1969 seminò il terrore nel paese;

b) Freda e Ventura erano uniti da una sostanziale comunanza di fede politica essendo entrambi di estrema destra e di estrazione neofascista;



c) Ventura aveva confidato a Lorenzon di essere uno dei sostenitori e finanziatori di una organizzazione, che aveva per fine l'abbattimento di uno Stato marcio, anche con attentati dinamitardi, e di essersi impegnato anche sul piano esecutivo, collocando ordigni in locali pubblici e sui treni, in stretto collegamento con Freda;

d) lo stesso Ventura aveva rivelato al giudice il ruolo di Freda e Pozzan nel programma dell'associazione, i collegamenti tra il gruppo veneto di Freda e il gruppo romano di Delle Chiaie di cui chiaro riferimento era la riunione del 18 aprile 1969 in Padova;

e) le ammissioni di Ventura avevano trovato puntuali riscontri nell'esito delle indagini del Commissario Iuliano, nelle testimonianze di Roveroni e Tommasoni e nel memoriale di Corrado Pan;

f) il Commissario Iuliano aveva accertato, nei primi mesi del 1969, l'esistenza in Padova di una cellula eversiva facente capo a Freda, i cui componenti avevano ipotizzato finanche l'avvelenamento dell'acua con arsenico;

g) Tommasoni e Roveroni avevano raccolto le confidenze di Freda, il quale aveva preannunziato scoppi di bombe per l'autunno caldo e aveva chiesto al Roveroni, elettricista, notizie ed informazioni sui circuiti elettrici;

h) Pan aveva saputo da Freda il 19.04.1969 che a collocare la bomba al Rettorato dell'Università di Padova era stato proprio lui, aveva appreso dal Ventura che era stato lui ad organizzare gli attentati ai treni la notte tra l'8 e il 9 agosto 1969 e lo stesso Ventura gli aveva chiesto di procurargli delle cassette metalliche in cui collocare gli ordigni per ottenere una esplosione più efficace;

i) le armi e le munizioni rinvenute in Castelfranco Veneto, prima, e poi nelle abitazioni di Marchesin e dei coniugi Comacchio e Zanon, in Treviso, si appartenevano a Ventura e Freda;

l) le duemila lettere mandate agli Ufficiali delle Forze Armate Italiane a firma "Nuclei Difesa dello Stato" erano state scritte da Freda e Ventura.

La sentenza divise in tre gruppi gli attentati dinamitardi verificatisi in Italia dal 15 aprile al 12 dicembre 1969 e identificò in ciascuno di essi gli elementi unificatori:

1) gli attentati del 15 e 25 aprile in Padova e Milano e del maggio 1969 ai Palazzi di Giustizia di Torino e di Roma furono connotati per l'impiego di un congegno elettromagnetico a caduta di corrente;

2) gli attentati del secondo gruppo, comprendenti quelli al Palazzo di Giustizia di Milano del 24 luglio e gli altri sui treni dell'8 e 9 agosto, furono identificati per l'impiego di orologi di marca "Rhu

le" con innesco mediante fiammiferi tipo controvento ed impiego di esplosivo a base di tritolo in saponette e contenitori di legno;

3) gli attentati di Roma e di Milano del 12 dicembre furono caratterizzati dall'uso di timers e di esplosivo gelatino-dinamite con binitrotoluolo collocati in cassette metalliche e l'uso di borse per il trasporto dell'ordigno.

I tre gruppi di delitti denotavano, all'analisi degli elementi di identificazione, un progressivo perfezionamento della tecnica in ordine ai temporizzatori, ai contenitori, ai sistemi adottati per il passeggio della corrente elettrica, e una sintomatica analogia per gli obiettivi prescelti sì che era ragionevole far risalire tutti gli attentati alla stessa matrice e ad un unico disegno criminoso.

Degli attentati del primo e secondo gruppo, la Corte indicò le fonti di prova che davano certezza della responsabilità di Freda, Ventura e Giannettini. Per il terzo gruppo di attentati, quelli del 12 dicembre, la responsabilità degli stessi fu fondata su una serie di indizi, che, valutati nel loro complesso, autorizzavano ragionevole convincimento che Freda e Ventura vi erano coinvolti materialmente e moralmente e Giannettini solo moralmente.

Questi gli elementi posti a fondamento del convincimento di responsabilità:

1) il legame che unì Freda, Ventura e Giannettini in un'associazione sovversiva con programma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzanti per la pubblica opinione;
2) il "crescendo" criminoso effettivamente realizzato;
3) la determinazione esternata successivamente da Freda e Ventura dopo gli attentati ai treni di proseguire nel "crescendo" terroristico, con attentati più gravi e con la previsione di eventi mortali;
4) la ricerca dopo gli attentati ai treni di cassette metalliche per collocarvi gli ordigni esplosivi;
5) l'acquisto da parte di Freda, nel settembre 1969, di cinquanta timers della stessa marca e dello stesso tipo di quelli effettivamente usati negli attentati del 12 dicembre 1969;
6) la giustificazione pretestuosa ed inaccettabile offerta da Freda per spiegare i motivi di tale acquisto e la destinazione data ai timers acquistati;
7) i riferimenti fatti da Freda al Fabris nel settembre 1969, che "doveva mettere commutatori in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" (come avvenne poi nella confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969);
8) l'esibizione da parte di Ventura di un timer, di quelli acquistati da Freda, a Guido Lorenzon e a Franco Comacchio con la indicazione del progettato impiego di essi in ordigni esplosivi;

9) la breve distanza di tempo fra tale enunciazione e la strage di Milano;
10) l'acquisto a Padova, dove risiedeva ed operava Freda, due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca, dello stesso tipo e dello stesso colore di alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni destinati all'esecuzione della strage;
11) l'esistenza, in quello stesso periodo di tempo, di più borse nello studio di Freda;
12) le confidenze fatte da Angelo Ventura a Comacchio, circa la previsione degli attentati nelle banche, un paio di giorni prima che si verificassero;
13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon circa l'opportunità di un suo alibi, nonchè al Pan -la sera stessa del 12 dicembre 1969- circa l'estraneità di suo fratello Giovanni alla strage di Milano;
14) le numerose confidenze di Giovanni Ventura a Guido Lorenzon in ordine agli attentati del 12 dicembre 1969;
15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

La Corte fondò l'affermazione di responsabilità del Labruna e del Maletti, per il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, sull'esito degli accertamenti peritali innanzi richiamati e per

il delitto di favoreggiamento continuato di Giannettini e Pozzan, sulle dichiarazioni di questi ultimi e sul dato certo, che entrambi, prima di espatriare, erano stati ospiti dell'Ufficio del SID in Roma al Corso Sicilia ed erano stati accompagnati all'estero per essere sottratti alle investigazioni del giudice sugli attentati.

La responsabilità di Gaetano Tanzilli per il delitto di falsa testimonianza fu fondata sulle dichiarazioni dei colonnelli del SID Giorgio Genovesi ed Antonio Cacciuttolo i quali sostennero che l'appunto del SID del 16.12.1969 era stato compilato interamente da Tanzilli sulla base delle notizie apprese da Stefano Serpieri.

La condanna di Pietro Valpreda, di Roberto Gargamelli, di Enrico Di Cola, di Mario Merlino e di Emilio Bagnoli, per il delitto di associazione per delinquere, fu fondata sulle dichiarazioni dell'agente di P.S. Salvatore Ipolito, il quale ha riferito che gli imputati avevano la disponibilità di locali dove si incontravano e preparavano programmi ed azioni eversivi e di mezzi di offesa, come micce, spezzoni di catena, mazze di ferro, ecc, nonchè sugli orientamenti ideologici manifestati da Valpreda nella intervista fatta al settimanale "Ciao 2001" nel novembre 1969 in cui propugnava l'abbattimento dell'autorità(nè Dio,nè Stato,nè servi,nè padroni)e nell'articolo "Ravachol è risolto" scritto il 21.3.1969 sul bollettino "Terra e Libertà", in cui esal

tava la dinamite dell'anarchico, il pugnale di Caselio, la pistola di Bresci.

L'assoluzione di Valpreda, con la formula dubitativa, dalla strage di Piazza Fontana fu motivata da una ineliminabile perplessità in ordine al riconoscimento effettuato dal tassista Cornelio Rolandi, unico testimone di accusa il quale, com'è noto, dichiarò di aver portato con il proprio taxi una persona, che riconobbe nel Valpreda, vicino alla Banca dell'Agricoltura il pomeriggio del 12.12.1969.

La Corte escluse la matrice anarchica delle stragi sul presupposto che gli associati del gruppo "22 Marzo" erano privi di mezzi economici e di attitudini, ma ritenne compatibile la partecipazione del Valpreda ed attentati ideati e realizzati dai nazifascisti Freda e Ventura perchè concreta realizzazione della "Strategia della seconda linea" propugnata da costoro ed attuata tramite Merlino, infiltrato proprio nel gruppo "22 Marzo"; accreditò la buona fede del tassista Rolandi nell'indicare in Valpreda la persona da lui trasportata, perchè l'aveva descritto in maniera costante segnalando financo la diversità del cappotto indossato al momento della ricognizione rispetto a quello che aveva il pomeriggio del 12 dicembre 1969; rilevò però che proprio in ordine a quel riconoscimento sussistevano seri motivi di perplessità che ne sminuivano notevolmente la efficacia probatoria per due motivi:

01775

secondo il Rolandi, infatti, il passeggero parlava in buon italiano tanto da dargli l'impressione che fosse uno straniero che parlava la nostra lingua, Valpreda invece aveva uno spiccato accento milanese e con la "erre" francese;per il tassista il passeggero aveva le basette regolari mentre Valpreda le portava molto lunghe. Inoltre, prima di procedere all'atto formale di ricognizione,il Questore di Milano aveva mostrato al Rolandi una fotografia del Valpreda dicendogli che era quella la persona da riconoscere e lo stesso Rolandi era stato presente alla comparazione di quella fotografia con l'identikit fatta dai Carabinieri sui dati somatici del passeggero da lui riferiti e aveva percepito le valutazioni di somiglianza fatte dai presenti.

La Corte aggiunse, poi, un altro motivo di perplessità: il 12 dicembre si trovava a Milano Nino Sottosanti, persona molto somigliante al Valpreda, ritenuto soggetto ambiguo, all'epoca vicino agli ambienti anarchici: il giorno della strage, come egli stesso dichiarò al giudice istruttore di Roma il 15 gennaio 1970, era stato in casa dell'anarchico Pinelli dalle 12.00 alle 15.00, aveva pranzato ed era uscito con lo stesso e aggiunse che questi gli aveva dato anche un assegno di lire quindicimila per rimborsargli le spese che aveva sostenuto per recarsi a Milano al fine di testimoniare nel processo contro l'anarchico Tito Pulsinelli.Lasciato Pinelli aveva cambiato l'assegno in banca e si era reca

to in autobus a Pero, partendo da Milano alle sedici.

Nel corso di un'intervista il giornalista dell' Unità, Marcello Del Bosco, mostrò al Rolandi un numero del giornale "Paese Sera" che riportava la fotografia del Sottosanti, indicato diffusamente come il sosia di Valpreda. Il Rolandi, a domanda del giornalista, rispose che si trattava di un "Valpreda ritoccato", e ribadì l'affermazione anche quando il giornalista gli fece presente che si trattava di persona diversa dal Valpreda, abitante a Catania.

Contro il Sottosanti non si procedette perchè il Pubblico Ministero ritenne che, avendo preso alle 16.00 l'autobus da piazzale Cadorna per Pero ed essendo lì giunto alle 16.30 presso la famiglia Pulsinelli, non poteva essersi trovato -contemporaneamente- sull'autobus per Pero dopo le 16.00 e a bordo del taxi tra le 16.00 e le 16.15 nei pressi di Piazza Fontana.

La Corte osservò che non risultava provata la circostanza che Sottosanti aveva utilizzato realmente l'autobus per raggiungere Pero e ben poteva essere accaduto che, lasciato il taxi di Rolandi verso le 16.15, avesse raggiunto Pero con altro mezzo alle 16.30 circa: Vincenzo Pulsinelli, padre di Tito, dichiarò che verso le ore 17.00, tornato a casa, vi trovò il Sottosanti reduce da Milano; Lucio Pulsinelli,fratello di Tito, era già a casa quando alle 16.30

vide giungere il Sottosanti.
Quindi, la estraneità del Sottosanti, di cui la stampa aveva esaltato la somiglianza con Valpreda, era più intuìta che provata.
Anche sulla presenza di Valpreda a Roma, nei giorni 13 e 14 dicembre, asserita da alcuni testimoni, la Corte avanzò serie perplessità, atteso il sospetto che i testimoni potevano essere incorsi in sovrapposizione di ricordi.

L'assoluzione di Valpreda con formula ampiamente liberatoria -per non aver commesso il fatto- dagli attentati dinamitardi all'Altare della Patria e dalla strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma fu motivata con la mancanza assoluta di elementi idonei a far ritenere che egli avesse avuto conoscenza di quelle azioni delittuose e avesse dato un qualsiasi contributo sia pure morale alla loro esecuzione.

Anche per Merlino, assolto con formula dubitativa dall'imputazione di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e per non aver commesso il fatto dagli attentati dinamitardi di Roma, fu rilevato che le risultanze processuali non erano convincenti sul ruolo e sulla funzione, attribuita allo stesso, di collegamento tra il gruppo Freda-Delle Chiaie e gli anarchici del "22 Marzo" ed in particolare sulla circostanza che fosse stato Merlino ad agganciare Val-

preda e a fungere, in tal maniera, da cerniera tra coloro che idearono e vollero la strage e chi collocò l'ordigno alla Banca dell'Agricoltura di Milano.
L'incontro Merlino-Delle Chiaie in via Catania la sera dell'11 dicembre fu ritenuto casuale come farebbe pensare la circostanza che si svolse al cospetto di altre persone;
La notizia confidenziale ricevuta dal SID tramite il Serpieri -che l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe stato Mario Merlino- non fu ritenuta fonte di prova perchè priva di riscontri e non essendo stato possibile identificare la persona che fornì l'informazione;
Le notizie fornite da Comacchio nell'interrogatorio reso il 27 novembre 1971 al giudice istruttore di Padova, che il Merlino era conosciuto dai fratelli Ventura ed era ritenuto un buon ragazzo, -per la loro evidente genericità- non furono ritenute influenti in ordine alla responsabilità dello stesso.

Avverso la citata sentenza proposero appello:

1) il Procuratore Generale nei confronti, tra gli altri, di Valpreda Pietro e di Merlino Mario Michele;
2) Pietro Valpreda, Merlino, Giovanni Ventura, Freda, Giannettini, Tanzilli, Maletti, Labruna e quasi tutti gli altri imputati minori;

3) la parte civile Pizzamiglio Dino, Patrizia ed Enrico.

Freda eccepì la nullità del dibattimento perchè la Corte aveva omesso di confrontare le dichiarazioni verbalizzate in istruttoria e in dibattimento con quelle risultanti dalle registrazioni;

- dedusse la nullità delle perizie sui timers e sulle borse perchè incomplete e basate su documenti non immuni da alterazioni (vds. la bolla del 17 marzo 1969);
- censurò la mancata sospensione del dibattimento di primo grado pur essendo evidente la pregiudizialità delle denunzie presentate contro l'onorevole Mario Zagari e contro ministri e ufficiali;
- richiese perizia giudiziaria sulla lettera datata 12 luglio 1973 trasmessa dal SID alla Corte il 6 ottobre 1977;
- nel merito, chiese l'assoluzione quanto meno per insufficienza di prove rilevando che, ridimensionato il valore probatorio dei timers e delle borse, che sono gli elementi più seri, la Corte lo aveva condannato più per averlo ritenuto capace di commettere i reati addebitatigli, che per avere raggiunto la prova ch'egli li avesse commessi realmente, utilizzando, a questo fine, dichiarazioni interessate di coimputati o accreditando fatti non accaduti, come la riunione del 18 aprile 1969;

in subordine chiese che gli fossero riconosciute le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena al minimo.
In via istruttoria, chiese la rinnovazione parziale del dibattimento onde esibire documenti o far sentire nuovi testimoni.

Giovanni Ventura eccepì, preliminarmente, la nullità della sentenza e del dibattimento in quanto i suoi difensori di fiducia non avevano potuto assisterlo perchè denunziati per abbandono della difesa;
- nel merito, contestò la esistenza dell'associazione sovversiva, la sua partecipazione agli attentati, la sua responsabilità in ordine al delitto di calunnia e ai reati concernenti le armi;
- in subordine, chiese che il delitto di strage fosse qualificato omicidio plurimo, che gli fossero concesse le attenuanti generiche prevalenti, che la pena fosse contenuta nel minimo edittale l'aumento per la continuazione determinato per ciascun reato;

Giannettini chiese l'assoluzione con formula piena.

Tanzilli chiese l'assoluzione con formula piena sul presupposto, ormai dimostrato, che l'appunto del 16.12.1969 certamente non era stato compilato da lui.

Maletti chiese l'assoluzione con formula piena deducendo che i giudici non avevano tenuto conto dei motivi di servizio che lo avevano costretto a mantenere i rapporti con Giannettini e della infondatezza delle altre accuse in ordine all'espatrio del Pozzan

e alla proposta di fuga fatta al Ventura.
In subordine, chiese che il delitto di favoreggiamento fosse qualificato frode processuale. In ordine al delitto di falsità ideologica eccepì una sostanziale modifica del fatto, contestò la ipotizzabilità del delitto di falsità materiale in scrittura privata sia per mancanza di dolo sia perché la falsità era riferita a un personaggio inesistente (Mario Zanella); chiese da ultimo le attenuanti generiche, con i benefici di legge.

Labruna chiese anch'egli l'assoluzione con formula piena, per le stesse ragioni indicate da Maletti nonché la esclusione delle aggravanti contestate e la riduzione della pena al minimo edittale.

Valpreda chiese di essere assolto con formula piena sia dai reati per cui era stato condannato che dai reati per cui era stato assolto per insufficienza di prove.
In particolare, in ordine alla strage di Piazza Fontana, eccepì l'inattendibilità del riconoscimento del Rolandi e delle affermazioni dei testi del teatro Ambra-Iovinelli, e ripropose, a suo favore, la validità di un alibi preciso e puntualmente riscontrato.
Dedusse infine che la responsabilità, dichiarata, dei componenti del gruppo Freda non era compatibile con la partecipazione degli anarchici al reato.

Merlino chiese l'assoluzione con formula piena sia dal delitto di associazione per delinquere, per

difetto degli elementi costitutivi del reato che dal la strage alla Banca dell'Agricoltura di Milano: per quest'ultima vicenda dedusse che la nota del SID del 16.12.1969 era stata ispirata non dal Serpieri ma dal Giannettini.

Il Procuratore Generale, differenziando la propria impostazione da quella del Pubblico Ministero di udienza che nei confronti di Valpreda aveva chiesto l'assoluzione con formula dubitativa dalla strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Milano e l'assoluzione con formula piena dagli altri attentati del 12.12.69, chiese, invece, la condanna del Valpreda per i fatti di strage come ascrittigli, confutando le ragioni poste dalla sentenza a base della pronunzia di assoluzione.

Nei confronti del Merlino, il Procuratore Generale chiese la condanna per il delitto di strage, come contestato, mettendo in risalto la posizione dell'imputato di collegamento tra la cellula eversiva e gli esecutori dei singoli attentati in tal modo discostandosi dalla requisitoria del Pubblico Ministero di udienza che aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato con formula piena da tutti i fatti di strage.

Con sentenza del 20 marzo 1981, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro:

a) assolse Freda e Ventura dal delitto di strage continuata, dagli attentati all'Altare della Patria e dai delitti connessi di detenzione e porto di



esplesivi per insufficienza di prove e determinò in anni quindici di reclusione ciascuno le pene per gli altri reati;

b) assolse Giannettini dalla tentata procurata evasione di Giovanni Ventura perché il fatto non sussiste e dalla strage, in questa unificati gli altri reati, per insufficienza di prove;

c) assolse Maletti e Labruna dalla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste;

- dichiarò non doversi procedere contro gli stessi in ordine ai delitti di falsità materiale e di favoreggiamento del Pozzan, perché estinti i reati per prescrizione;
- ridusse la pena inflitta al Maletti per il delitto di favoreggiamento ad anni due di reclusione e la pena inflitta al Labruna ad anni uno e mesi sei di reclusione;

d) assolse Merlino dalla strage alla Banca Nazionale del Lavoro e dagli attentati all'Altare della Patria per insufficienza di prove;

- dichiarò non doversi procedere per i reati di danneggiamento e di lesioni (capi 3 e 4) perché estinti per prescrizione;

e) assolse Tanzilli dalla falsa testimonianza per insufficienza di prove.

Contro questa sentenza proposero ricorso per Cassazione il Procuratore Generale nei confronti, tra gli altri, di Freda, Ventura Giovanni, Pozzan, Giannettini, Merlino, Valpreda, Maletti, Labruna e Tanzilli, nonché questi stessi imputati e altri, le parti civili Pizzamiglio Angelo, Enrico e Patrizia nei confronti di Giannettini e, in quanto al capo della sentenza che escluse la responsabilità del Ministero della Difesa, Parachini Roberto e Salfa Giulio in ordine alla assoluzione dal reato di strage continuata.

La Corte di Cassazione, con sentenza in data 10 giugno 1982

- accogliendo parzialmente il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Franco Freda, di Giovanni Ventura, di Pietro Valpreda, di Merlino, di Maletti, di Labruna e di Tanzilli, nonché il ricorso della parte civile Parachini Roberto nei confronti di Freda e Ventura e il quinto motivo di ricorso della parte civile Pizzamiglio, ha annullato la sentenza impugnata:

a) nei confronti di Freda e Ventura per i reati di strage continuata, fabbricazione, detenzione e porto di materie esplodenti ad essi ascritti ai capi H,I,I/1,I/2,I/3, e nei confronti di Valpreda e Merlino per i reati ascritti ai capi 2A,2B,3, 6 e 7;



b) nei confronti di Maletti e Labruna per il reato di falsità ideologica in atto pubblico (capo DD della rubrica);

c) nei confronti del Tanzilli per il delitto di falsa testimonianza (capo BB della rubrica);

- ha rinviato gli atti per nuovo esame a questa Corte rilevando che andavano riesaminati tutti gli elementi emersi a carico del Valpreda in correlazione logica con quelli acquisiti a carico di Freda, Ventura e Merlino al fine di stabilire se, eliminati tutti i vizi rilevati nella sentenza annullata, sussistevano ancora dubbi sulla loro colpevolezza in ordine ai delitti di strage e ai reati connessi, tenuto conto che nel processo indiziario, anche gli indizi possono assurgere a prova, quando, valutati nel loro complesso e nella loro concatenazione logica, portano a un convincimento privo di dubbi.
Nei confronti di Tanzilli, assolto dal delitto di falsa testimonianza con la formula dubitativa, la Corte ha annullato la sentenza di appello rilevando carenza e contraddittorietà di motivazione con riferimento alle testimonianze dei colonnelli Cacciutto lo e Genovesi, per i quali l'appunto del SID del 16. 12.1969 era stato compilato dal Tanzilli sulla base delle notizie apprese dall'unica fonte, Serpieri.

Nei confronti di Maletti e Labruna l'annullamento ha avuto per oggetto la qualificazione giuridica del documento in calce al quale era stata apposta la falsa autenticazione.

Per effetto del citato annullamento Franco Freda, Giovanni Ventura, Pietro Valpreda, Mario Michele Merlino, Gianadelio Maletti, Antonio Labruna e Gaetano Tanzilli sono stati citati a comparire dinanzi a questa Corte.

All'udienza del 13.12.1984 sono comparsi soltanto Freda e Tanzilli; gli altri imputati, benchè regolarmente citati non sono compersi e si è proceduto in loro contumacia.

Freda ha confermato gli interrogatori resi alla Corte di Assise di Appello di Catanzaro e alle altre autorità giudiziarie, anche in sede di confronto con Guido Giannettini e Giovanni Ventura.

Ha ribadito "il carattere culturale e non operativo-organizzativo" del "Gruppo editoriale Ar" da lui diretto, ha negato i propositi di interferenza nella situazione politica dell'epoca, attribuitigli in data recente dai cosiddetti "liberi testimoni", si è dichiarato estraneo alla strage di Piazza Fontana sia a livello ideologico-organizzativo che a livello esecutivo.

Ha escluso di avere manifestato a Ruggero Pan e a Guido Lorenzon il proposito di proseguire ed intensificare l'attività dinamitarda e, in merito alle cassette metalliche ha confermato le dichiarazioni

rese in istruttoria e in sede di confronto con l'elettricista Tullio Fabris precisando che aveva chiesto quelle cassette per comporre una radio rice-trasmittente grande quanto una cassetta di sicurezza del tipo di quelle usate per gli attentati.
Ha confermato di avere acquistato i timers su incarico di un capitano di nazionalità algerina, ma appartenente al gruppo etnico Kabiro, a nome Hamid. Ha precisato che fu avvicinato da Hamid alcuni giorni o alcune settimane dopo aver tenuto una conferenza sulla questione palestinese nel marzo del 1969 a Padova, nella sala della Gran Guardia, alla quale parteciparono, tra i moltissimi ascoltatori, non pochi arabi. Hamid non gli si presentò con un documento di identità, per cui il nome "Hamid" poteva ben essere un nome fittizio.
I timers consegnati al capitano Hamid erano destinati ai palestinesi che dovevano usarli in azioni belliche contro lo stato di Israele.
Ha negato di aver ideato e realizzato la cosidetta "strategia di seconda linea", come riferito da Giovanni Ventura, al fine di deviare le indagini dei singoli attentati dinamitardi; ha sostenuto di aver sempre coltivato, sin dal 1969, un progetto politico che perseguiva tenacemente il superamento delle barriere ideologiche destra-sinistra e l'avvento di una formula definita dai suoi avversari, con rozza espressione, "nazi-maoismo".



Ha negato, in contrasto con quanto dichiarato da Marco Pozzan e da Giovanni Ventura, di essersi incontrato a Roma o in altra località con Stefano Delle Chiaie dopo il 12.12.1969; ha precisato che incontrò l'ultima volta il Delle Chiaie al Teatro Brancaccio in una riunione organizzata, tra il 1967 e il 1968, dal Centro Studi Ordine Nuovo.

Ha definito menzognere e calunniose le dichiarazioni rese da Sergio Calore al Procuratore della Repubblica di Firenze il 6, il 12 e il 25 gennaio 1984, al giudice istruttore di Catanzaro il 13 marzo 1984 e al giudice istruttore di Firenze il 13 luglio 1984; ha negato di avere riferito a Sergio Latini i fatti e le circostanze dal medesimo riferite il 24 novembre 1981 al giudice istruttore di Bologna, il 14 gennaio 1982 al giudice istruttore di Catanzaro, il 3 gennaio 1984 al Pubblico Ministero di Firenze e il 5 giugno 1984 al giudice istruttore di Catanzaro.

Ha contestato le affermazioni fatte da Angelo Izzo, negli interrogatori resi il 18 gennaio 1984 al Procuratore della Repubblica di Firenze, il 13 marzo 1984 al giudice istruttore di Catanzaro.

Ha negato di aver fatto confidenze in ordine ad un suo coinvolgimento nella strage di Piazza Fontana, ha sostenuto di avere solo riferito e commentato l'inquadramento processuale dato dagli inquirenti alla strage e alla ipotizzata sua partecipazione.

Di tal chè le affermazioni di Calore, Latini e Izzo e=

rano la contraffazione di considerazioni da lui fatte nel corso di conversazioni che, a partire dal 1971, aveva avuto con quanti, detenuti e non, avevano mostrato interesse e curiosità alle vicende processuali in cui si trovava implicato.

Gaetano Tanzilli ha sostenuto ancora una volta la propria innocenza in ordine al reato di falsa testimonianza ascrittogli, confermando le dichiarazioni rese agli inquirenti prima come testimone e poi come imputato. Ha ribadito che ebbe con Stefano Serpieri solo tre incontri: il primo, la mattina del 13 dicembre 1969 in una saletta del bar Adriano, attiguo al cinema Adriano; il secondo, insieme al capitano Mario Santoni la sera dello stesso giorno 13, verso le ore 20-21 nei pressi della piramide di Caio Cestio; il terzo, il 17 o il 18 dicembre 1969, verso mezzanotte, in un bar di via Gregorio VII.

Nel primo incontro, il Serpieri, sollecitato a dire quanto sapeva sugli attentati del giorno precedente, come prima risposta gli disse che non sapeva nulla; si impegnò ad attingere notizie negli ambienti vicini a Delle Chiaie e, occorrendo, dallo stesso Delle Chiaie.

Ritornato in ufficio, egli riferì in un appunto siglato l'esito dell'incontro al suo superiore, maggiore Antonio Ceraolo capo del CS3.

Nel secondo incontro, Serpieri ripetette a lui e al capitano Santoni di non avere notizie da dare e rinnovò l'impegno a procurarsene, senza fissare però alcun termine.

Nel terzo incontro, il Serpieri fornì a lui e al Santoni il recapito di Stefano Delle Chiaie e li accompagnò sul posto, indicando il numero civico dell'abitazione e la macchina dello stesso, parcheggiata sulla strada. Avuta lettura del testo dell'appunto datato 16.12.69 Tanzilli ha dichiarato che nessuna delle notizie contenute nel documento gli fu fornita dal Serpieri e che quello esibitogli non era l'appunto da lui redatto, che si componeva di poche righe.

Disposta la rinnovazione parziale del dibattimento con ordinanza del 20.2.85 la Corte ha ammesso atti e documenti ritenuti utili alla decisione della causa; ha disposto la traduzione del foglietto a stampa in lingua inglese, sequestrato nell'abitazione di Aldo Trinco, contenente l'illustrazione dell'esplosivo Vitezid 30; ha ammesso la prova testimoniale richiesta all'udienza del 22.1.85 dal P.G., dalla p.c. Parachini e dalla difesa di Freda, disponendo la citazione e la escussione dei testi: Izzo Angelo, Latini Sergio, Calore Sergio, Fioravanti Valerio, Concutelli Pierluigi, Antonelli Alberto, Bianchi Paolo, Bonazzi Edgardo, Dalla Guarda Emma, De Echer Cristano, Fachini Massimiliano, Francia Salvatore, Pozzan Marco, Sestili Alfredo, Tisei Aldo, Viglione Ernesto, Vinciguerra Vincenzo, Morabito Giuseppe, Tuti Mario e Ferro Gianfranco; ha ammesso l'esame dei testi Antonio Cacciutolo, Giorgio Genovesi, Amerigo Mattozzi e Lina Antonelli richiesti dalla difesa di Mario Merlino nonchè l'escussione dei testi Mario Santoni e Giovanni Marrocco, indicati

dal Tanzilli.

Sergio Latini, Angelo Izzo e Sergio Calore hanno deposto, sotto il vincolo del giuramento, sulle circostanze già riferite negli interrogatori resi alle diverse autorità giudiziarie.

Latini ha dichiarato di avere conosciuto Freda nel carcere di Novara nel periodo settembre-ottobre 1979 e di averlo rivisto nel carcere di Trani nel periodo febbraio-giugno 1980.

Ha sostenuto che tra i vari argomenti di cui si parlò nelle ore di aria vi fu quello della strage di Piazza Fontana e Freda gli riferì che esecutori materiali della strage erano stati quattro pollaroli di paese, fortunatamente ormai all'estero e che si era potuto risalire a lui perchè chi aveva portato la bomba alla Banca Commerciale di Milano aveva aperto la scatola metallica e nel richiuderla aveva lasciato fuori il cartellino del timer. Ha aggiunto:"non mi pare però che (Freda) ebbe a dirmi che negli attentati dinamitardi alle banche di Milano era stato usato uno o più timers da lui acquistati".

I riferimenti sono risultati così notevolmente diversi da quelli forniti il 24.11.81 al P.M. di Bologna. In quella circostanza Latini riferì che Freda gli aveva detto che il timer era l'elemento che aveva consentito la sua incriminazione e aveva ammesso che era uno di quelli da lui personalmente acquistati.

01792

Invitato a chiarire il contrasto tra le due affermazioni, ha precisato che egli aveva dedotto che il timer era uno di quelli acquistati dal Freda perchè questi aveva detto di aver acquistato i timers e che da una "qualcosa" relativa ai timers erano risaliti a lui.
All'udienza del 29 aprile 1985, Latini ha chiarito che Freda gli aveva parlato della strage di Piazza Fontana soprattutto a Novara; a Trani, invece, aveva aggiunto che la borsa contenente l'ordigno era stata portata alla Banca Nazionale dell'Agricoltura da tale Massimo, ed egli aveva capito essere Massimiliano Fachini.
Alla Banca Commerciale Italiana, invece, la bomba era stata portata da altra persona, pare di nome "Franco", ma su quest'ultimo dato Latini non si diceva assolutamente certo.

Angelo Izzo incontrò Freda nel carcere romano di Rebibbia e stettero insieme per una settimana, nel periodo settembre-ottobre 1979; si ritrovarono a Trani nel 1980 e stettero insieme per otto-nove mesi, sino al 2 agosto 1980, giorno della strage alla stazione di Bologna.
Da tale data i contatti cessarono perchè Freda fu trasferito nell'infermeria del carcere. Nello stesso periodo erano stati a Trani anche Concutelli, Latini e Giannettini e anch'essi si erano incontrati col Freda nei giorni in cui quest'ultimo, libero dagli impegni del processo d'appello per la strage di Piazza Fonta=

na, restava a Trani.
Izzo ha dichiarato che, nella breve permanenza a Rebibbia furono trattati argomenti generici con riferimento ai motivi di rottura tra i gruppi dell'estrema destra parlamentare e alla contrapposizione tra la mentalità e gli indirizzi spontaneisti delle nuove generazioni, in cui egli si riconosceva, e la impostazione delle vecchie generazioni che propugnavano l'attacco allo Stato in maniera compromissiva con il sistema golpista (Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Fronte Nazionale).
Discorsi concreti, in ordine alla strage di Piazza Fontana, furono invece fatti a Trani: qui Freda prima disse che la esplosione anticipata della bomba alla Banca dell'Agricoltura era stata conseguenza della caduta della borsa contenente l'ordigno e dello spostamento in avanti del timer, ma poi, quando gli fu obiettato che ciò non era tecnicamente possibile, ammise che poteva essersi sbagliato e che i fatti potevano essere andati diversamente. Però Freda non gli disse mai esplicitamente fino a che punto egli fosse materialmente coinvolto nella strage di Piazza Fontana pur ammettendo che l'attentato era partito dal suo gruppo, che egli lo condivideva e che in qualche modo aveva contribuito alla ideazione e alla preparazione.
Izzo ha aggiunto che in un primo tempo Freda gli disse che si voleva un'azione dinamitarda; in un secondo

tempo ammise che si vollero provocare vittime.
Sempre durante la permanenza a Trani Freda indicò in Massimiliano Fachini l'esecutore materiale della strage di Piazza Fontana, provocando la sorpresa di Concutelli che fino a quel momento aveva creduto che esecutore materiale fosse stato Valpreda o altro anarchico, anche se sapeva che il Fachini vi era comunque implicato, con il suo gruppo padovano, quanto meno a livello organizzativo. Freda fece anche il nome e per una sola volta (tanto che egli non lo ricordava) di chi aveva portato l'ordigno alla Banca Commerciale; indicò anche la persona che aveva fornito l'esplosivo, tale "zio Otto", conosciuto nell'ambiente come persona che aveva disponibilità di armi e di esplosivi.

Sergio Calore, che conobbe Freda nel carcere di Novara e lì, con lo stesso, rimase dal giugno 1981 al maggio 1982, ha confermato le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Firenze e al giudice istruttore di Catanzaro.
Ha precisato che il discorso sulla strage prese l'avvio da un articolo pubblicato sulla rivista "Il Settimanale" in cui erano riportati stralci di dichiarazioni fatte da Valerio Fioravanti nelle quali era detto che, se Freda fosse stato in qualche modo coinvolto nella strage di Piazza Fontana, avrebbe dovuto dirlo in modo che anche altri, implicati a loro volta in fatti di strage, lo avessero potuto seguire ed emulare



·017;5

nell'ammettere le proprie responsabilità. Freda replicò che non era praticamente possibile assumersi la responsabilità di un atto come la strage di Piazza Fontana. Egli allora gli eccepì che non era possibile però continuare a dire, come aveva fatto il Fachini quando era in libertà, che l'ordigno era scoppiato anticipatamente per via della caduta accidentale della borsa che lo conteneva in quanto che in un timer già caricato i tempi di realizzazione del programma si possono allungare ma non accorciare. Quest'ultima operazione infatti, comportando un giro completo della lancetta del timer, provocherebbe l'esplosione dell'ordigno nell'attimo in cui la lancetta si venisse a trovare in corrispondenza dell'ora in cui la manovra viene compiuta.
Questa obiezione suggerì a Freda il sospetto che qualcuno, forse anche il Fachini, avesse voluto coinvolgerlo intenzionalmente nella strage contro la sua volontà.
A Calore Freda fece intendere che la sua strategia era di affiancare nell'azione i gruppi della sinistra extraparlamentare al fine di coinvolgerli in una campagna di attentati da loro non voluti e provocare azioni autoritarie da parte delle strutture dello Stato.
Freda, negli incontri di Novara, qualificò la strage un fatto negativo ma di ciò non dette mai alcuna spiegazione.
Da lui Calore apprese che fu Fachini a portare i due



ordigni alle banche di Milano.

Da Concutelli, Signorelli e dallo stesso Freda, Calore seppe che Merlino era legato a Stefano Delle Chiaie e, per suo conto, infiltrato nel movimento anarchico "22 marzo" e impegnato in un disegno mirante a coinvolgere gruppi di estrema sinistra in azioni compiute dalla estrema destra.

Calore ha ammesso di avere collaborato alla operazione dell'allontanamento di Freda da Catanzaro, fornendo al Fachini e all'Aleandri il contributo di quattro uomini e di due autovetture.

Oltre ai testi inmanzi richiamati ne sono stati sentiti numerosi altri, ammessi su richiesta della difesa dei singoli imputati.

Cristano De Echer, appartenente al movimento di Avanguardia Nazionale, ha dichiarato di aver conosciuto Freda nell'aprile del 1970. Ha escluso che i timers di Freda fossero stati nascosti nel castello di proprietà dei genitori, in località Callovino di Trento dove egli dal 1976-1977 dimora abitualmente.

Alfredo Sestili ha affermato che egli fu infiltrato nel gruppo marxista-leninista per conto di Delle Chiaie; che la stessa cosa ritiene abbia fatto Mario Merlino con gli anarchici del "22 marzo"; che, dopo gli attentati del 12 dicembre 1969 fu avvicinato da alcuni emissari del Delle Chiaie i quali gli comunicarono la volontà del capo ch'egli riprendesse l'attività di in

filtrato perchè uno di loro -di comune conoscenza- era stato arrestato e rischiava l'ergastolo.

Emma Della Guarda, moglie di Marco Pozzan, ha confermato di non essere in grado di indicare da chi apprese che i timers di Freda erano stati occultati in qualche parte e non più ritrovati.

Lina Antonelli ha ammesso che, nel circolo anarchico Bakunin che lei frequentava, era indicata come Maga-Magò per via della robustezza fisica e dei capelli, lunghi più della norma e che, in detto ambiente, l'appellativo di maga magò o di mago non era dato ad altra persona.

Salvatore Francia ha riferito che verso la fine dell'aprile 1977 aveva appreso da Marco Pozzan, nel carcere Carabankel di Madrid, che i timers acquistati da Freda erano stati nascosti e murati in una località di campagna, conosciuta solo da lui e da De Echer; che diffusasi la notizia dell'impiego di timers nella bomba esplosa a Piazza Fontana, Freda verificò o fece verificare se i timers fossero tutti al loro posto e constatò in un primo tempo che il muro di chiusura del nascondiglio era integro ma, quando, -in un secondo tempo- si recò o mandò qualcuno a prelevarli trovò che i timers non c'erano più, anche se il muro di chiusura era intatto. Da ciò Pozzan dedusse che solo De Echer poteva avere fatto sparire i timers. E si rafforzò in

017,8

tale suo convincimento quando un giorno in Spagna, stando in casa di Stefano Delle Chiaie, prima di essere arrestato, mise gli occhi su alcune lettere di De Echer e rilevò che in una di esse era detto che "il personaggio" (secondo lui:Freda) era tenuto sotto controllo e che se ne seguivano le iniziative.

Edgardo Bonazzi, che trascorse alcuni brevi periodi di vita carceraria comune con Freda nel 1975 e con Izzo a Trani nel 1978 e ad Ascoli Piceno nell'82-83, ha escluso di avere appreso da Izzo di una iniziativa di Giancarlo Rognoni -del gruppo milanese- diretta a far ritrovare dai carabinieri alcuni timers in una villa di Feltrinelli.

Ha ammesso di aver parlato con Izzo dei fatti di Piazza Fontana e della eventuale responsabilità di Freda, che egli però aveva sempre escluso, essendo convinto che i veri responsabili di quella strage erano persone legate "al Potere", le quali, caduta la pista anarchica, avevano creato la pista nera e, più in particolare, la pista veneta.

Massimiliano Fachini ha escluso che Freda avesse potuto fare dichiarazioni che lo coinvolgevano.

Ha dichiarato di non aver mai conosciuto Izzo e Latini; di aver conosciuto invece Sergio Calore, nel periodo 1977-1979, quando entrambi erano in libertà e di aver avuto occasione di parlare dell'argomento "stragi" e della strage di Piazza Fontana in particolare.

01759

Ha precisato che con riferimento a quest'ultima egli aveva collaborato nel 1972 alla pubblicazione di alcuni articoli su due settimanali, Candido e il Borghese.
Ha respinto entrambe le insinuazioni fatte a suo carico: che fosse stato lui a far arrestare Freda quando questi si trovava in Costarica e che avesse indebitamente trattenuto ed utilizzato per alcuni mesi una cospicua somma di denaro consegnatagli dalla madre di Freda per darla al figlio.
Ha negato di avere fatto con Calore discorsi relativi alla caduta della borsa che conteneva l'ordigno e alla esplosione anticipata dell'ordigno stesso.

Valerio Fioravanti ha dichiarato di aver sviluppato prima a Roma con Calore e altri detenuti e, poi -dall'estate del 1983 ad Ascoli Piceno con Izzo e Calore- il discorso sulle stragi intese come metodo di lotta politica.
Ha precisato che una mattina del novembre 1983 Izzo gli riferì di aver appreso da Freda circostanze che potevano avallare l'ipotesi di un doppio gioco del Freda, e altre notizie che egli interpretò come particolari sulla natura dell'ordigno esploso nei locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Milano. Gli parlò anche della caduta della borsa contenente l'ordigno e della conseguente inversione del senso di rotazione del timer come giustificazione addotta da Freda per l'anticipata esplosione dell'ordi

01800

gno.
Ha aggiunto che Izzo e Calore ricordarono che Freda aveva avanzato tre ipotesi a spiegazione dell'anticipata esplosione: la caduta della borsa, un contatto accidentale, un complotto ai suoi danni.
Sempre secondo Izzo, Freda gli avrebbe fatto capire che era coinvolto a livello ideativo negli attentati precedenti a quello di Piazza Fontana, ma che per quest'ultimo sarebbe stato vittima di un errore, di un incidente o di un complotto.

Aldo Tisei, che fu ospite di Concutelli nella sua casa in via dei Foraggi a Roma, insieme a Sergio Calore, ha riferito circostanze apprese dal Concutelli e precisamente: che l'attentato di Piazza Fontana era stata opera del gruppo veneto, di cui facevano parte Fachini e Freda, ed era stato diretto da Stefano Delle Chiaie che aveva infiltrato Merlino nel gruppo anarchico di Valpreda. Nell'ambiente dell'estrema destra, la partecipazione di quest'ultimo, come esecutore materiale della strage alla Banca della Agricoltura, non era però ritenuto un fatto scontato.

Paolo Bianchi ha dichiarato che, nel periodo della sua latitanza -febbraio-settembre 1973- incontrò due volte Stefano Delle Chiaie; nell'incontro di Roma, durante una conversazione avente ad oggetto Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo e la loro implicanza nella strage di Piazza Fontana, il Delle Chiaie ammise

che egli era stato l'ideatore e l'organizzatore dell' attentato dinamitardo di Milano, che era sua intenzione di non provocare vittime, che la bomba alla Banca dell'Agricoltura era stata collocata da Pietro Valpreda, sollecitato dal Merlino, infiltrato nell' ambiente anarchico per conto del Delle Chiaie.

Pierluigi Concutelli ha negato di avere parlato con Calore e Tisei della strage di Piazza Fontana. Ha aggiunto che egli non poteva attribuire la strage all'azione di un gruppo o di una persona ben sapendo che, nell'ambiente della destra, sulla strage di Piazza Fontana se ne erano dette tante e la responsabilità era stata attribuita ora a Freda e al gruppo veneto, ora a Valpreda, ora ai comunisti, ora ai servizi segreti italiani e da ultimo anche a quelli stranieri.

Vincenzo Vinciguerra, militante sino al 1974 nel movimento della destra extraparlamentare "Ordine Nuovo" passato quindi ad "Avanguardia Nazionale" sino al 1976 quando il movimento si sciolse, ha riferito due episodi di rilievo: il primo relativo ad un incontro con Freda avvenuto a Udine nel 1971 e nel corso del quale gli sarebbe stato proposto di dare una lezione a Lorenzon, che meritava di essere punito per avere fatto delle rivelazioni fallaci, a tale proposta egli avrebbe obiettato che, a parità di rischio e per quanto male aveva fatto agli accusati, sarebbe stato più opportuno eliminarlo del tutto.

Il secondo episodio riguarda un incontro con Aldo Trinco, a Padova, avvenuto nei primi giorni dell'ottobre 1972. In quella circostanza Vinciguerra, a richiesta del Trinco, ammise di essere stato lui l'autore dell'attentato di Peteano e ha aggiunto che, incoraggiato dalla domanda che gli era stata rivolta, chiese a Trinco di Piazza Fontana e questi rispose "siamo stati noi" aggiungendo che egli era rimasto sconvolto.

Mario Tuti ha riferito che nella corrispondenza intercorsa con Izzo, Fioravanti, Calore e Bonazzi nessuno di loro avanzò l'ipotesi di un coinvolgimento di Freda nella strage di Piazza Fontana; anzi fu negata esplicitamente ogni sua responsabilità per qual fatto.

Nello stesso senso ha testimoniato Alberto Antonelli che trascorse periodi di convivenza carceraria con Freda a Novara e a Trani.

Marco Affatigato ha riferito notizie apprese a Londra da Clemente Graziani: questi, parlando degli attentati dinamitardi commessi in Italia, compreso quello di Piazza Fontana, gli avrebbe detto che se anche riteneva Freda responsabile di quest'ultimo attentato, era dovere di Ordine Nuovo difenderlo trattandosi di un militante di destra.

Mauro Tomei, militante di Ordine Nuovo che conobbe Affatigato e Graziani, ha riferito che il Graziani si disse convinto della innocenza di Freda.

Gianfranco Ferro, che insieme a Freda e Calore



fu detenuto nel carcere di Novara, ha dichiarato che rimase sorpreso quando Calore, in una delle udienze del processo di primo grado per l' omicidio di Leandri che si celebrava a Roma, rivendicò al movimento rivoluzionario l'aggressione subìta dal Freda nel carcere di Novara ad opera di Egidio Giuliani.
Sapendo che i rapporti tra Freda e Calore erano ottimi, si propose di chiedere al Calore, appena lo avesse incontrato, le ragioni di questo suo diverso comportamento. Quando, perciò, ebbe occasione nel febbraio 1983 di incontrare a Rebibbia Sergio Calore, subito dopo la sentenza di primo grado del processo Leandri, gli chiese spiegazione dei motivi della sua rivendicazione e rimase letteralmente scioccato apprendendo che Freda era coinvolto nella strage di Piazza Fontana. Alcuni giorni dopo, volendo approfondire il discorso, chiese ulteriori dettagli sull'argomento e Calore gli disse che intanto aveva parlato della partecipazione di Freda alla strage di Piazza Fontana in quanto temeva la sua reazione per via della rivendicazione della aggressione al Freda e anche perchè si proponeva come finalità concreta di dimostrare che le nuove generazioni avevano rotto i collegamenti con la generazione di Freda e Delle Chiaie.

Giustina Billai, che si è detta tuttora affetta da vertigini e vuoti di memoria, ha riferito che il 12 dicembre 1969, verso le ore 15.30-16.00, usciva



dalla Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, dove aveva ritirato la cambiale di un suo creditore, quando fu urtata da un uomo che entrava nella banca; per un attimo si girò e guardò in faccia quel signore che però proseguì infilandosi nel salone dell'Istituto: portava due borse di colore oscuro, una per ciascuna mano; indossava un giaccone scuro che arrivava sino al ginocchio, un paio di stivali allacciati davanti, aveva barba non fatta, capelli scuri molto lunghi che scendevano fin sul collo del cappotto; insomma appariva una persona trasandata.
Identificò quella persona per Pietro Valpreda quando, qualche giorno dopo, ebbe modo di vedere pubblicata sui quotidiani la fotografia del Valpreda, arrestato quale sospetto autore della strage. Però, mentre a quella data era sicura di quella identità, ora, dopo avere più volte visto il Valpreda sullo schermo televisivo, ha seri dubbi che la persona incontrata all'ingresso della Banca il pomeriggio del 12 dicembre fosse proprio lui.

Orlando Maestri ed Eugenia Maestri, rispettivamente marito e figlia di Giustina Billai, hanno, a loro volta, dichiarato:
il primo, che sua moglie soffriva di artrosi cervicale e di esaurimento nervoso per cui egli non aveva creduto alle sue dichiarazioni;
la seconda, che la sera del 12 dicembre 1969, lascia

to verso le 18.00 lo studio del commercialista presso il quale lavorava, si era diretta a piedi verso l'abitazione della madre, passando davanti alla Banca dell' Agricoltura di Piazza Fontana dove aveva visto un assembramento ~~xxxxxxx~~ ed aveva appreso che era esplosa una bomba.
A casa aveva trovato la madre, agitata e nervosa; con la stessa certamente aveva parlato della bomba esplosa alla Banca. Nei giorni successivi, in casa si era parlato di Valpreda; la madre era "colpevolista", senza però indicarne la ragione; in un secondo tempo aveva spiegato che il giorno dell'attentato era stata alla Banca dell'Agricoltura per un problema finanziario e lì aveva visto l'uomo poi identificato per Valpreda.
La Maestri ha aggiunto che, da una decina d'anni, la madre soffre di esaurimento nervoso; ciò nonostante, non se la sente di affermare che la madre è in torto quando sostiene che il giorno della strage si era scontrata con l'attentatore sulla soglia della Banca dell' Agricoltura di Piazza Fontana.

Chiuso il dibattimento le parti civili hanno concluso per l'affermazione della responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura in ordine ai delitti di strage, fabbricazione, porto e detenzione di esplosivo loro ascritti.
Analoga richiesta hanno formulato nei confronti di



Pietro Valpreda, ad eccezione dei rappresentanti delle parti civili Franco Maiocchi, Roberto Parachini, Luigi Caldara, Dario Antona e Carlo Arnoldi, Pizzamiglio Enrico e Pizzamiglio Patrizia e della Banca Nazionale del Lavoro.

Anche nei confronti di Mario Michele Merlino hanno concluso per l'affermazione di responsabilità tutte la parti civili ad eccezione dei rappresentanti delle parti civili Maiocchi, Parachini, Caldara, Ancona e Airoldi.

Il Procuratore Generale ha chiesto:

che Gaetano Tanzilli fosse assolto dal delitto di falsa testimonianza perchè il fatto non sussiste;

che Pietro Valpreda fosse assolto dal delitto di strage e dagli altri reati ascrittigli per non aver commesso il fatto;

che Mario Merlino fosse assolto dal delitto di strage per insufficienza di prove e che fosse dichiarata improcedibile l'azione penale nei suoi confronti in ordine ai delitti di cui ai capi 3, 6 e 7 dell'imputazione,per intervenuta prescrizione;

che fosse confermata la condanna di Franco Freda e Giovanni Ventura alla pena dell'ergastolo loro inflitta con la sentenza di primo grado per il delitto di strage continuata (capo H) e fosse dichiarata improcedibile l'azione penale nei confronti degli stessi in ordine ai reati di cui ai capi I,I/1, I/2, I/3 della impu=

tazione per intervenuta prescrizione;
che fosse confermata la sentenza di primo grado nei confronti di Labruna Antonio;
che fossero concesse a Maletti Gianadelio le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestategli e la pena inflitta ridotta ad anni due di reclusione per il delitto di falso in atto pubblico.

I difensori degli imputati a loro volta hanno chiesto:
per Valpreda e Merlino, l'assoluzione con formula ampiamente liberatoria;
per Tanzilli, l'assoluzione perchè il fatto non sussiste;
per Maletti, l'assoluzione per insufficienza di prove e, in via subordinata, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la condanna al minimo della pena con i benefici di legge;
per Labruna, l'assoluzione ai sensi dell'art.51 C.P.;
per Giovanni Ventura, in via principale l'assoluzione per insufficienza di prove; in via subordinata il difensore si è riportato alle conclusioni e richieste formulate nei motivi di appello;
per Freda, in linea preliminare, dichiararsi la nullità di tutti gli atti processuali per mancata costituzione del rapporto processuale non essendo stata mai avviata dalle competenti Autorità procedura di estradizione; in via subordinata, l'assoluzione con formula piena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, vanno dichiarati estinti per prescrizione i delitti di esplosione continuata di ordigni all'Altare della Patria e di detenzione continuata di ordigni esplosivi, contestati a Franco Freda e Giovanni Ventura ai capi I e I/2 della imputazione, nonchè i delitti di detenzione e porto di esplosivi e di altri congegni micidiali, ascritti a Pietro Valpreda e Mario Michele Merlino ai capi 6 e 7 della imputazione.

I reati sopra indicati, puniti con la pena della reclusione inferiore a dieci anni e come tali prescrivibili col decorso di quindici anni dalla data del fatto (artt.157 n.3 e 160 C.P.), sono stati consumati il 12.12.1969 e quindi si sono prescritti alla data del 12.12.1984.

Le altre imputazioni da sottoporre a nuovo esame sono quelle di strage continuata, fabbricazione e porto di esplosivo ascritti a Franco Freda e Giovanni Ventura, di strage continuata ascritta a Pietro Valpreda e Mario Michele Merlino, di falsità ideologica in atto pubblico ascritta a Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna e di falsa testimonianza ascritta a Gaetano Tanzilli.



01809

Nella trattazione la Corte ritiene opportuno esaminare per prima la posizione processuale di Gaetano Tanzilli, poi quelle di Merlino, Valpreda, Freda e Ventura e da ultimo quelle di Maletti e Labruna.

GAETANO TANZILLI

Gaetano Tanzilli è imputato di falsa testimonianza per avere, deponendo come teste innanzi al giudice istruttore di Milano il 24 febbraio 1974 e innanzi al giudice istruttore di Catanzaro il 29 luglio 1975, negato, contrariamente al vero, di aver appreso da Stefano Serpieri tutte le notizie riportate nell'appunto del SID del 16 dicembre 1969 in ordine agli attentati dinamitardi del 12 dicembre 1969 e dei probabili responsabili.

Come già detto in narrativa la Corte, al fine di chiarire la posizione del Tanzilli, in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, ha riesaminato sui fatti contestati allo stesso e alle implicazioni derivanti nei confronti di Michele Mario Merlino, i testi Antonio Cacciuttolo, Giorgio Genovesi e Mario Santoni ed ha ammesso a deporre Giovanni Marrocco, ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri, indicato dal Tanzilli come teste a discarico.

Le precisazioni fornite da costoro convincono che l'accusa formulata nei confronti del Tanzilli è destituita di fondamento essendo emerso con certezza che il 13 dicembre 1969 il suddetto maresciallo consegnò al maggiore Ceraolo, comandante del CS3 e dal quale egli

dipendeva, un appunto siglato, diverso da quello datato 16 dicembre 1969 e prodotto in giudizio dal SID. L'appunto era costituito da pochi righi, cinque o sei, e conteneva una brevissima nota in merito al contatto avuto con la fonte, Stefano Serpieri, la mattina di sabato 13 dicembre 1969. Certamente il testo della nota era molto breve e raccoglieva ben poche notizie, rispetto alle molte racchiuse nell'appunto, abbastanza elaborato e complesso, prodotto dal SID all'Autorità Giudiziaria.

Pertanto il Tanzilli -al di fuori di alcune inesattezze giustificate col tempo trascorso- disse il vero quando depose innanzi al giudice istruttore di Milano e innanzi al giudice istruttore di Catanzaro.

Al primo, il 28 febbraio 1974 riferì che, su ordine del suo capo servizio, il dottor Ceraolo, aveva incontrato il Serpieri e questi gli aveva detto di conoscere Merlino e di sapere che lo stesso aveva militato prima in gruppi estremisti di destra e poi era passato alla sinistra, e gli aveva aggiunto che un elemento pericoloso -testa calda- che poteva essere coinvolto negli attentati, era Stefano Delle Chiaie. Anche nel secondo incontro avuto il pomeriggio dello stesso giorno, presente il cap.Santoni, il Serpieri non aveva detto nul

la più di quanto dichiarato la mattina.
Le stesse cose Tanzilli confermò al giudice istruttore di Catanzaro dal quale fu sentito il primo ottobre 1975. Alle insistenti richieste dell'inquirente, ribadì che quello che aveva detto in precedenza era tutta la verità; egli aveva incontrato il Serpieri due volte il giorno 13 o 14, una volta da solo e la seconda volta insieme con il capitano Santoni. Escluse un incontro con il Serpieri, il giorno 16, corrispondente cioè alla data dell'appunto.
Nel corso della deposizione aggiunse una circostanza non detta prima e cioè che poco prima di essere sentito come testimone dal giudice istruttore di Milano il colonnello Genovesi lo aveva consigliato di non riferire la circostanza che su incarico del maggiore Ceraolo egli e il capitano Santoni, richiamato appositamente dalla licenza, il 18 dicembre 1969, avevano rintracciato il Serpieri per sapere da lui il recapito di Stefano Delle Chiaie, che il Serpieri glielo aveva rivelato ma si era raccomandato di non disturbare il Delle Chiaie per ventiquattrore perchè gli aveva manifestato l'intenzione di prendere contatti diretti con elementi del SID per riferire tutto quanto sapeva sugli attentati.

Gli ufficiali del SID, invece, furono di altro avviso e operarono subito; fermarono il Delle Chiaie la notte del 19 dicembre, ma lo rilasciarono subito

dopo, non avendogli potuto contestare alcunchè di rilevante.

Il maresciallo Tanzilli dette dell'episodio un riscontro preciso, ricavandolo da una relazione preparata all'epoca dal capitano Santoni in cui era incluso anche il riferimento alla operazione del 18 dicembre 1969. Nella minuta della relazione la parte relativa a questo episodio risulta cancellata: ad escluderla era stato il colonnello Genovesi quando ne aveva preso visione prima dell'incontro.

Dunque, Tanzilli, non mentì, nemmeno quando il giudice istruttore di Catanzaro gli rese noto che poteva essere incriminato di falsa testimonianza. Il suo turbamento per il fatto che non era stato creduto nonostante avesse detto la verità lo si ricava da quanto ad un certo punto dichiarò all'inquirente:"può darsi che Serpieri abbia detto tutte le notizie riferite nel noto appunto del 16 dicembre 1969, ma io non me ne ricordo assolutamente".

E la sera del giorno seguente, 2 ottobre 1975, Tanzilli ritornò al giudice istruttore dopo avere a lungo riflettuto e confermò la versione resa il giorno prima: Serpieri gli aveva certamente parlato di Merlino ma egli non era in grado di ricordare che cosa gli aveva detto di preciso; sicuramente però non gli aveva parlato di stranieri o di fatti relativi a stranieri.



Questo è Tanzilli: sottuffiaiale scrupoloso, zelante, riservato, sempre distintosi nel servizio prestato al R.U.S. di Roma dal 1954 al 1971. La sua versione, in ordine al contenuto del "suo" appunto trova conferma nella deposizione del capitano Santoni. Questi dichiarò al giudice istruttore di Milano, il 28.1.1974, che le notizie contenute nell'appunto del maresciallo Tanzilli erano piuttosto generiche essendovi scritto soltanto che, molto probabilmente, negli attentati erano implicati Merlino e Delle Chiaie e che comunque, se non erano implicati, erano certamente in grado di riferire notizie utili a loro conoscenza.

E il 28.2.1974, nella deposizione allo stesso giudice istruttore, il Santoni escluse nella maniera più assoluta che Serpieri avesse fatto il nome di stranieri e, in particolare, di Guerin Serac e di Loroy, o avesse parlato dell'Ager Interpress e dell'attentato alla Legione Lazio. Tale versione il teste ripetette nella deposizione resa al giudice istruttore di Catanzaro il 29.luglio 1975 e trovò conferma, ancorchè implicita, nella relazione di servizio inviata dallo stesso ai superiori il 23.1.1974 nella quale, con riferimento al contenuto dell'appunto, si parlava di alcuni indizi che indicavano il Merlino e il Delle Chiaie quali implicati negli attentati.

Nell'interrogatorio reso innanzi a questa Corte

il 4.3.1985 il maresciallo Tanzilli ha rievocato un episodio davvero emblematico di uno stile e di una condotta di vita: quando fu convocato per la prima volta, come testimone dal giudice istruttore di Milano (gennaio 1974), il colonnello Genovesi lo chiamò, gli mostrò un "appunto" dattiloscritto su due fogli e gli disse che al giudice doveva semplicemente confermare il contenuto di quell'appunto. Resosi conto che il contenuto del documento era costituito da notizie ben diverse da quelle da lui attinte, fece notare al suo superiore che non poteva confermare circostanze che non gli erano note ed, ancora, che non avrebbe mai potuto attribuire alla "fonte", se avesse dovuto farne il nome, notizie che la "fonte" non gli aveva mai dato.
Ma il colonnello Genovesi insistette.
Allora egli si rivolse al maggiore Marrocco, all'epoca comandante del raggruppamento centri CS e suo superiore diretto, e manifestando il suo profondo turbamento lo pregò di intervenire presso il colonnello Genovesi; Marrocco intervenne a favore del suo collaboratore, si mise in contatto telefonico con il Genovesi e a conclusione della telefonata, disse al Tanzilli "presentati dal magistrato e nelle risposte regolati secondo coscienza".

L'episodio è stato pari pari confermato dal colonnello Giovanni Marrocco, sentito come testimone all'udienza del primo aprile 1985 e fornisce la prova



inconfutabile che Tanzilli ha detto il vero quando ha negato di avere appreso da Stefano Serpieri tutte le notizie versate nell'appunto del 16.12.1969. D'altro canto, lo stesso Colonnello Genovesi ha suggellato la correttezza e la fedeltà ai fatti del Tanzilli quando,deponendo innanzi a questa Corte il 6.3.85,ha ammesso che il maresciallo Tanzilli -appena ricevuta la convocazione da parte del giudice istruttore di Milano- gli segnalò che solo le notizie contenute nella prima parte dell'appunto -quelle relative a Merlino e Delle Chiaie- erano state riferite da lui, mentre tutte le altre non gli apprtenevano perchè il suo confidente non gliele aveva riferite.
La precisazione non può essere ritenuta sospetta perche, oltre alla precisa rispondenza con quanto riferito dal capitano Santoni e dal colonnello Marrocco, rappresenta il logico epilogo della evoluzione che la testimonianza del colonnello Genovesi ha avuto nelle varie fasi del giudizio:al giudice istruttore di Milano, il primo febbraio 1974,dichiarò di non avere mai avuto motivo di dubitare che tutto il contenuto dell' appunto fosse stato riferito dal Serpieri; nella deposizione resa il 17.3.1978 al dibattimento di primo grado dichiarò,invece,che le notizie portategli dal capitano Santoni erano comprese su un mezzo foglio di carta, composte di 5-7 righi, che nell'appunto si facevano delle ipotesi e in particolare che Merlino era

l'autore degli attentati di Roma,che quegli attentati erano stati commessi per far ricadere la colpa su elementi di tendenza opposta e che Merlino voleva precostituirsi un alibi facendo riferimento ad una passeggiata con Delle Chiaie. Non si parlava di stranieri. Genovesi aggiunse di non ricordare se nell'appunto era menzionata la circostanza che Merlino o suo padre conoscevano il direttore della Banca Nazionale dell' Agricoltura e, a domanda di un difensore di parte civile, rispose che nella deposizione del 1°dicembre 1973 aveva detto cose diverse per confusione: il che è segno che il teste aveva preso le distanze da una versione sulle prime accreditata e che ora non trovava più conforme alla verità delle cose.

Anche la testimonianza del colonnello Cacciuttolo è risultata non immune da inesattezze -a volte notevoli- alla luce delle risultanze probatorie acquisite in processo. Al giudice istruttore di Milano, il 20. 11.74, il testimone affermò di ricordare che il maresciallo Tanzilli, aveva portato una informazione riguardante Merlino, ciò che questi avrebbe detto, se interrogato, sul modo come aveva trassorso il pomeriggio del 12.12.1969 e sulla circostanza che, se messo alle strette dalla polizia, avrebbe fatto il nome di Stefano Delle Chiaie perchè avesse sostenuto il suo alibi. Cacciuttolo si interessò alla notizia, perciò invitò il Tanzilli a riprendere contatto con la "fonte" in compagnia di un ufficiale del CS3(il capitano Santoni) per avere nuove noti

zie. Dopo il secondo contatto gli fu portato, dal maggiore Ceraolo o da Santoni, il primo appunto sulla base del quale il colonnello Genovesi redasse il rapporto che il 17 dicembre 1969 fu rimesso in copia alla Questura e al Comando del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Roma, nonchè altro rapporto, che fu inoltrato al capo dell'ufficio D.

Al giudice istruttore di Catanzaro, nella deposizione resa il 9 luglio 1975, Cacciuttolo dichiarò di non saper nulla del primo appunto, scritto su un solo foglio, che sarebbe stato consegnato dal capitano Santoni al colonnello Genovesi.

Sostenne di aver visto un solo appunto, che gli fu portato dal maggiore Ceraolo verso le ore 11.00 del giorno 17 che è il giorno successivo a quello in cui aveva ordinato a Santoni e a Tanzilli di contattare la fonte.

Ma l'esame del primo foglio di detto appunto, che l'inquirente gli mostrò subito dopo, recante la annotazione apposta dal colonnello Genovesi in alto a destra (avuto la sera del 16.12.1969 da CS III, tramite Sup.Com.te R/C) bastò perchè il colonnello Cacciuttolo dichiarasse che, presa visione di quella annotazione,non se la sentiva più di affermare con sicurezza di avere avuto quell'appunto la mattina del 17.12.69.

Ma c'è di più: dalla deposizione resa dal capitano Santoni il 28.2.1974 al giudice istruttore di Milano

si ricava che il maggiore Ceraolo, quando il Colon nello Cacciuttolo rientrò in ufficio, si recò da lui; evidentemente portò con sè l'appunto di un solo foglio dattiloscritto e firmato dal Tanzilli e glielo esibì, tant'è vero che ritornato nella sua stanza ebbe a dire al Santoni che il Cacciuttolo si era arrabbiato perché le notizie riportate nell'appunto erano molto vaghe ed ipotetiche ed aveva ordinato di riprendere contatto con la fonte.

Quindi, gli appunti furono due, il primo - molto breve - stilato dal Tanzilli e il secondo, datato 16.12.1969 non contrassegnato da alcuna sigla, redatto da mano ignota.

Del resto dalla stessa deposizione del Santoni si ricava che, dopo il secondo contatto con la fonte, non fu redatto altro appunto scritto, proprio perché il Serpieri si era limitato a confermare quanto detto al Tanzilli nell'incontro della mattina.

Come si vede, la testimonianza Cacciuttolo non è lineare, è sovente contraddittoria e lacunosa, e come tale non può essere presa, da sola o insieme a quella del colonnello Genovesi, a metro sicuro per verificare la correttezza del comportamento processuale di Gaetano Tanzilli e la fondatezza dell'accusa rivoltagli.

Tanzilli era stato già sentito dal giudice istruttore di Milano il 14.1.1974 e il 28.2.1974 e aveva scan

dito senza perplessità la sua versione dei fatti.
Riascoltato dal giudice istruttore di Catanzaro il 29.7.1975 confermò le dichiarazioni rese in precedenza: la sua verità non tollera modifiche e riparazioni.
Il primo ottobre 1975, alle elaborate e complesse domande dell'inquirente, l'imputato oppose la perentoria semplicità della sua risposta: quello che ho detto sinò ad ora in merito all'appunto del 16.12.1969 è la verità; e insiste nell'affermare che non aveva incontrato il Serpieri la sera del 16 dicembre 1969; che l'aveva invece incontrato due volte nello stesso giorno, la prima volta da solo e la seconda volta con il capitano Santoni; che questi incontri erano avvenuti il 13 o il 14 dicembre: circostanze, tutte, ampiamente confermate dai riscontri probatori innanzi citati. E chiuse il suo incontro col giudice dicendo: può darsi che il Serpieri mi abbia detto tutte le notizie riferite nel noto appunto del 16 dicembre 1969, ma io non me ne ricordo assolutamente. L'appunto non l'ho compilato io.
Quest'ultima espressione, solo apparentemente equivoca, va interpretata nell'insieme del contesto e non staccata dallo stesso, e la sua corretta interpretazione non può che essere la seguente: io non ricordo che il Serpieri mi abbia dato tutte le notizie contenute nell'appunto del 16 dicembre 1969. Quell'appun=

01821

to non mi appartiene, non l'ho compilato io. Ho già detto quello che Serpieri mi riferì.
Ecco perchè, dopo avere riflettuto, Tanzilli ritorna al giudice istruttore e conferma tutto quello che ha già detto il giorno prima: che, cioè, certamente il Serpieri gli aveva parlato di Merlino e Delle Chiaie in relazione agli attentati, e che altrettanto certamente non ricordava affatto che il Serpieri gli avesse parlato di stranieri o di fatti collegati a stranieri.
Concludendo, da tutte le pagine processuali è emerso che Gaetano Tanzilli non disse mai il falso ma affermò il vero quando negò di aver appreso dal Serpieri tutte le notizie contenute nell'appunto del 16.12.1969: hanno finito col dargli ragione oltre a Santoni e Marrocco, anche Genovesi e Cacciuttolo.

Tanzilli pertanto va assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

MARIO MICHELE MERLINO

Per una corretta valutazione della posizione di Mario Michele Merlino questa Corte di rinvio deve verificare se questi fu il tramite di un collegamento tra il gruppo eversivo veneto di Freda e Ventura e quello romano di Stefano Delle Chiaie e se in esecuzione delle azioni eversive concordate dai due gruppi vi fu coinvolgimento degli anarchici del circolo "22 Marzo", in cui Merlino si era infiltrato per conto del Delle Chiaie, e in particolare di Pietro Valpreda.

A tal fine vanno evidenziati profili e circostanze emergenti dal processo e relativi al Merlino e alla sua attività e vanno coordinati con tutti gli altri elementi di causa ed in particolare con quelli relativi all'attività di Franco Freda, Giovanni Ventura e Pietro Valpreda.

Il primo elemento oggetto di riesame è costituito dai rapporti di Merlino con Freda e Ventura di cui parla Franco Comacchio nei suoi vari interrogatori.

Comacchio conobbe Giovanni Ventura intorno al 1959; lo rivide nel 1965, quando gli propose l'acquisto di alcuni libri e, successivamente, nella seconda metà del 1969;da quest'ultima data, i legami si fecero sempre più stretti tanto che i due divennero amici.



Ci fu anche, da parte di Giovanni Ventura, una offerta di lavoro formalizzata in una lettera datata 1.11.1969, che il Comacchio lasciò cadere perchè non congeniale alle sue attitudini.

Risale a quest'ultimo periodo l'episodio riferito dal Comacchio nell'interrogatorio del 27.11.1971 al giudice istruttore di Padova. In quella circostanza egli dichiarò che aveva accompagnato Giovanni Ventura all'aereoporto di Tessera, una prima volta nei primi di ottobre del 1969 e una seconda volta nel dicembre dello stesso anno, che in questa seconda occasione gli era stata presentata una persona di cui ignorava il nome e che non sarebbe stato in grado di riconoscere, che da discorsi fattigli successivamente da Angelo Ventura egli arguì che Giovanni Ventura conosceva un tale Merlino.
Nel corso dello stesso interrogatorio, Comacchio, dopo aver confermato le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero di Treviso il 6 novembre 1971 in ordine al trasporto di una cassetta di armi e di due borse contenenti esplosivo su richiesta di Angelo Ventura, aggiunse: "per quanto mi risulta nella questione delle armi erano implicati Giovanni e Angelo Ventura, Pan Ruggero, Freda e poi, come ho detto prima, ho sentito dai Ventura nominare un certo Merlino".
Il 20 ottobre 1972, in sede di confronto con Giovanni Ventura e Ruggero Pan innanzi al giudice istruttore di Milano, Comacchio, a modifica di quanto aveva detto

prima, precisò che una sera mentre in macchina ritornava da Vicenza con Angelo e Luigi Ventura, quest'ultimo gli disse che conosceva Merlino e che Merlino era un bravo ragazzo: questo episodio avvenne certamente dopo il 12 gennaio 1970.

Come si vede, a voler essere rigorosi nell'interpretare le parole di Comacchio può dirsi soltanto che le espressioni riferite (Giovanni conosce Merlino, Luigi conosce Merlino, Merlino è un bravo ragazzo) denotano l'esistenza di un mero rapporto di conoscenza tra Merlino e i fratelli Ventura assolutamente inidoneo a caratterizzare un certo tipo di impegno politico con finalità eversive ed ancor meno a dedurre la partecipazione del Merlino alle stragi del 12 dicembre 1969.

Egualmente inconferente è il secondo elemento da rivalutare: l'incontro Merlino-Delle Chiaie avvenuto intorno alla mezzanotte dell'11 dicembre 1969 in Roma all'angolo tra via Catania e via Arezzo.
A giudizio della Corte non è seriamente contestabile il carattere occasionale dell'incontro che traspare in tutta evidenza dalle circostanze in cui esso avvenne stante il concorde racconto dei protagonisti: Aldo Pennisi ed Elio Guarino dovevano partire per il servizio militare; invitarono a cena un gruppo di amici, tra i quali Merlino, e trascorsero la serata in una trattoria sita nei pressi del Piazzale delle Province in via Arezzo.



Mentre uscivano dalla trattoria sopraggiunse Stefano Delle Chiaie alla guida della sua auto in compagnia dell'amico Fausto Fabbruzzi.

Puntuale il riscontro nelle dichiarazioni del Fabbruzzi: questi ha riferito che Delle Chiaie, quella sera, lo aveva atteso all'uscita della Banca -l' agenzia di Roma della Cassa di Risparmio di Rieti dove lavorava- ed erano rimasti insieme a cenare in un ristorante: di qui, si erano diretti a casa sua che è in via Catania 50, nei pressi di via Arezzo. Quivi giunti videro uscire da una trattoria un gruppo di giovani tra cui Merlino e Delle Chiaie, notato tra questi Merlino gli si avvicinò.
Secondo Pennisi e Guarino i due, stando vicino agli atri giovani, si scambiarono poche parole che essi non udirono perchè stavano un pò distanti da loro.
Ragionevolmente deve escludersi che il contenuto delle poche battute poteva riferirsi agli attentati dinamitardi progettati per il giorno dopo: notizie di tanta importanza e segretezza non si affidano a un incontro che tutte le modalità accertate indicano come occasionale, ed in presenza di gente di non sicura affidabilità, con il rischio che la percezione di una notizia poteva compromettere la riuscita di una operazione così complessa ed articolata, nel tempo e nei luoghi.

Il terzo elemento è costituito dall'alibi di Mer

lino per il pomeriggio del 12 dicembre.
Su questo alibi si sono dette e si sono scritte molte cose ma da esso certamente non si ricavano quegli elementi, pregiudizievoli per l'imputato, che le parti private deducono.

Merlino, fermato alle 19 del 12 dicembre, rese il suo primo interrogatorio nella Questura di Roma alle ore 11.45 del 13 dicembre; dichiarò che nel pomeriggio di quel giorno aveva un appuntamento con il prof. Marcello Lelli dell'Istituto di Sociologia vicino a Piazza Esedra, per parlare della sua tesi di laurea; strada facendo, non sentendosi sufficientemente preparato, cambiò idea; da Piazza S.Giovanni telefonò all'amico Sandro Sestili e non lo trovò; tornò a piedi a casa, dove giunse alle ore 19.

Nel terzo interrogatorio, reso al P.M. di Roma il 15 dicembre, Merlino dichiarò che, uscito di casa verso le 16.30 si recò dall'amico Stefano Delle Chiaie con il quale aveva un appuntamento per le ore 17, in via Tusculana 552, presso l'abitazione della signora Pagliuca maritata Minetti, legata da vincolo affettivo al Delle Chiaie. Qui non lo trovò e lo attese per circa un'ora trattenendosi con Riccardo e Claudio Minetti, figli della signora Pagliuca. Rientrata quest' ultima,verso le 18.15 uscì con Riccardo e insieme stettero una ventina di minuti facendo un pò di strada insieme, sino a Piazza dei Re di Roma; di qui proseguì da solo e rientrò a casa verso le ore 19.



I giudici di primo grado hanno ritenuto l'alibi di Merlino privo di efficacia: infatti, alle 17, ora dell'incontro di Merlino con i fratelli Minetti, gli ordigni erano già stati da tempo collocati all'Altare della Patria e alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma.

Ma la gravità dei fatti esige che ci si soffermi sull'asserita falsità dell'alibi per verificare se invece l'alibi non sia attendibile.

Nella deposizione resa il 7.5.74 il commissario Improta dichiarò che, all'epoca cui i fatti risalgono, la polizia controllava tanto l'abitazione del Delle Chiaie quanto quella della Minetti Pagliuca, in via Tommaso da Celano a Torcaldara, dove il Delle Chiaie spesso si recava a visitare la sua amica.
Merlino invece, il pomeriggio del 12 dicembre, si recò nell'abitazione di via Tuscolana 552, dove dall'agosto di quell'anno la Minetti si era trasferita e che corrispondeva puntualmente all'indirizzo indicatogli dal Delle Chiaie.
Da ciò si desume che se, nel dicembre 1969, l'ufficio Politico della Questura teneva sotto controllo la vecchia abitazione della Minetti, non poteva essere in condizione di rilevare, con i suoi agenti, l'arrivo del Merlino nella casa di via Tuscolana nel pomeriggio della strage.

Stefano Delle Chiaie, sentito dal colonnello Alferano il 19 dicembre 1969, e la signora Pagliuca, interrogata alle ore 23 dello stesso giorno, negarono

CORTE DI ASSISE - BARI

la visita del Merlino a casa Minetti in via Tuscolana; e ciò deporrebbe per la falsità dell'alibi: ma che la visita fosse realmente avvenuta lo conferma Riccardo Minetti. Questi, nelle dichiarazioni rese ai carabinieri il 22.12.69, riferì di avere incontrato verso le ore 17 del giorno 12 dicembre Merlino, il quale gli disse che era diretto a casa sua perchè voleva incontrarsi con Stefano Delle Chiaie. Tutti e due si portarono quindi a casa Minetti dove si fermarono per circa 45 minuti, e andarono via, stante l'assenza del Delle Chiaie, quando rientrò Leda Pagliuca, madre del Minetti. Ulteriore conferma viene da Claudio Minetti, fratello di Riccardo, e da ultimo anche Stefano Delle Chiaie e Leda Pagliuca, che inizialmente avevano negata la visita, ammisero che la visita era realmente avvenuta. Delle Chiaie, in particolare riferì ai carabinieri il 22.12.69 di aver saputo della visita fatta da Merlino il pomeriggio di venerdì 12 dicembre e precisò che Riccardo Minetti gliene aveva parlato la sera di sabato 20 dicembre 1969 dopo che egli era stato sentito dal cal.Alfarano.

Il 24 febbraio 1970 Delle Chiaie, sentito dal giudice istruttore di Roma, rettificò le precedenti dichiarazioni, ammise di aver visto Mario Merlino la notte tra l'11 e il 12 dicembre 1969, mentra accompagnava il suo amico Fausto Fabbruzzi a casa in via Catania, disse di avere scambiato col Merlino poche parole di saluto



e di averlo invitato a casa Minetti per il giorno successivo verso le ore 17; precisò di non essersi ricordato dell'appuntamento e di non averlo atteso.

Il dato più importante di tutta questa vicenda, però, è che Patrizia e Maria Grazia Minetti, figlie della signora Pagliuca, danno un ulteriore contributo a rafforzare la credibilità dell'alibi di Merlino. Maria Grazia dichiarò al giudice istruttore di Roma il 10 aprile 1970 che, avendo appreso dalla stampa l'alibi di Merlino e le dichiarazioni del fratello Riccardo, preoccupata che queste fossero false, aveva provocato, tramite la sorella Patrizia, un incontro con Riccardo in casa della nonna; qui, a suo specifico invito, il fratello confermò che le circostanze riferite erano vere. A questo punto, la discussione si fece accesa: Maria Grazia, tendenzialmente di sinistra, si dichiarò convinta che gli attentati avevano matrice di destra e il fratello di rimando la colpì con uno schiaffo.

Il contenuto delle dichiarazioni di Maria Grazia Minetti fu confermato da Patrizia Minetti, la quale riferì dell'incontro, della conversazione, della sollecitazione fatta dalla sorella al fratello, di ritrattare poichè era ancora in tempo; al che Riccardo reagì colpendo con uno schiaffo la sorella e dichiarando che aveva deposto di sua spontanea volontà perchè non voleva mandare in galera un innocente.

Alle dichiarazioni delle sorelle Minetti si aggancia il discorso sul quarto elemento di riesame: la telefonata, che Maria Grazia fece a Patrizia il 2.2.70 alle ore 16.35, lo stesso giorno dell'incontro, da un telefono pubblico.

L'attenta lettura del documento, di cui è conservato il testo perchè l'apparecchio 8458577 era sotto controllo, consente di rilevare che le due sorelle, dopo la accesa discussione della mattina ed evidentemente ancora tese per quanto avvenuto, si scambiarono osservazioni ed apprezzamenti puramente personali, magari influenzate dai propri convincimenti politici.

Ad un certo punto della telefonata Patrizia dice:"evidentemente il Merlino ha detto: qua bisogna che mi coprite a tutti i costi, se no parlo".

Questa frase, interpretata nel senso che Merlino aveva chiesto una copertura per l'ora della esplosione degli ordigni attraverso un falso incontro con Delle Chiaie, è soltanto una congettura di Patrizia, una sua ricostruzione priva di riscontri col pensiero e con la volontà del Merlino che autorizzasse quella deduzione; è, insomma, una illazione. Se ne trae conferma dal rilievo che nel testo della conversazione telefonica segue una affermazione della stessa Patrizia di tenore opposto:"magari, sarà pur vero che ci stava, però..." che è un esplicito riferimento alla possibilità che effettivamente il Merlino si fosse recato a casa Minetti e lì si fosse incontrato con Riccardo nell'ora sopra pre

CORTE DI ... - BARI -

cisata.
Ciò dimostra che le sorelle davano libero sfogo ai propri sentimenti, senza alcun ancoraggio ai fatti.
Del resto, l'atteggiamento di Delle Chiaie in quelle terribili giornate, può essere spiegato alla luce della gravità del fatto accaduto. A Merlino Delle Chiaie si sentiva legato perchè era l'uomo infiltrato tra gli anarchici per suo conto. Ma, con Merlino fermato e col rischio di una imputazione di strage, Delle Chiaie pensò subito di prendere le distanze dall'amico e negò di averlo incontrato la notte precedente; poi, ci ripensò e rese la versione che, fedele ai fatti, suona conferma dell'alibi.

Dell'alibi si parla nell'appunto del 16.12.1969 e nella informativa elaborata dal SID, trasmessa il giorno successivo ai Carabinieri e alla Questura di Roma oltre che al superiore ufficio D.
In entrambi i documenti, con riferimento al Merlino è detto: che l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi a Roma sarebbe stato l'anarchico Merlino per ordine di Stefano Delle Chiaie, a sua volta incaricato da tale Y Guerin Serac; che Merlino conosceva bene il sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma e suo padre era amico del direttore della Banca dell'Agricoltura di Milano; che Merlino, se interrogato, avrebbe inteso sostenere dapprima che il

giorno 12 dicembre, in coincidenza con l'esplosione degli ordigni, stava facendo una passeggiata e poi, se messo alle strette, avrebbe dichiarato che stava con Stefano Delle Chiaie.

Orbene, com'è noto, la prima notizia sulla esistenza dell'appunto venne data dall'ammiraglio Eugenio Henke al giudice istruttore di Roma con lettera del 9 luglio 1970; l'intero appunto invece fu acquisito agli atti di causa a seguito della richiesta fatta dal giudice istruttore di Milano al SID in data 11 febbraio 1974.

Sebbene nella nota di trasmissione, datata 23 marzo 1974, il capo del SID riferì che agli atti risultava "un appunto datato 16 dicembre 1969 compilato dal maggiore C.C. Antonio Ceraolo (deceduto) sulla base del quale il tenente colonnello Genovesi aveva redatto la nota informativa destinata alla Questura -Ufficio Politico- e al Nucleo Carabinieri di Polizia Giudiziaria...", l'appunto del 16 dicembre 1969 è rimasto un anonimo non essendo stato possibile identificare la fonte della informazione nè acquisire certezza che l'autore materiale fu realmente il maggiore Ceraolo.

Pertanto l'appunto rimase ad ogni effetto un anonimo e le notizie in esso contenute non possono essere utilizzate nei confronti dell'imputato ad eccezione di quelle relative all'alibi che risultano confermate dalle dichiarazioni di Serpieri, di Tanzilli e di



Santoni; e l'alibi, xxxx. per quanto precedentemente rilevato, non costituisce indizio a carico del Merlino.
Dell'appunto in esame è stata chiesta la eliminazione in quanto anonimo. Pur essendo la richiesta pertinente, la eliminazione non può essere disposta nel caso in esame in quanto l'appunto è corpo di reato con riferimento alla imputazione di falsa testimonianza a carico di Gaetano Tanzilli.

Alla stregua delle risultanze processuali, come innanzi sinteticamente esposte, deve ritenersi che a carico di Merlino manca assolutamente la prova di una sua partecipazione, sia pure morale, agli attenta ti alla Banca Commerciale di Milano, all'Altare della Patria e alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma.
In ordine alle relative imputazioni va pertanto confermata la decisione di assoluzione dell'imputato con formula ampiamente liberatoria -per non aver commesso il fatto- adottata dai primi giudici.

E' risultata provata, invece, l'attività di infiltrato e di provocatore del Merlino nel circolo "22 Marzo" per conto di Stefano Delle Chiaie.
I primi ad ammetterlo furono i suoi difensori, sebbene in termini riduttivi, nella memoria depositata il 15 novembre 1970, riconoscendo che Merlino assolveva compiti esclusivamente informativi; l'assunto fu condiviso dallo stesso imputato nell'interrogatorio reso

01834

il 1°giugno 1974 innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.
Hanno poi parlato esplicitamente di questa attività del Merlino Stefano Serpieri, Alfredo Sestili, Alessandro Pisano, Maurizio Degli Innocenti.
I giudici di primo grado hanno ricordato che il Serpieri riferì che Merlino, anche nel corso del 1969 mantenne stretti rapporti con Delle Chiaie; Sestili ammise di essere anche lui un infiltrato per conto di Delle Chiaie in un gruppo marxista-leninista e di avere trasmesso notizie a Merlino, il quale, pur mostrandosi schierato nell'area opposta, rimaneva sempre dell'estrema destra; Pisano confermò di avere avuto, lui e Merlino, l'incarico da Delle Chiaie di acquisire notizie su quanto organizzavano studenti di diverse correnti politiche; Degli Innocenti dichiarò di avere avuto confidenze dal Marlino su tentativi di infiltrazione negli ambienti di sinistra.

Peraltro, il 10 gennaio 1970, fu rinvenuto a Roma un portatessere contenente tra l'altro la patente di guida del giornalista Guido Paglia e due foglietti; su uno era riportato l'elenco dei partecipanti al circolo "22 Marzo" e i relativi indirizzi telefonici; sull'altro era annotato un certo quantitativo di saponette di tritolo.

Orbene il Merlino, dopo tentennamenti e perplessità, finì per riconoscere come sua la scrittura di quei nominativi, anche se non dette alcuna persuasiva



spiegazione dei motivi per cui quel foglietto fosse finito nel portatessera di Guido Paglia, uomo notoriamente di destra; ma l'avere il Paglia ammesso il 16 maggio 1973, al giudice istruttore di Milano, di avere fatto parte, nel 1969, del gruppo di Stefano Delle Chiaie, dà una prova ulteriore del collegamento Merlino-Delle Chiaie e aiuta a capire che soltanto l'esistenza di quel rapporto spiega il ritrovamento di quel foglietto, con i nominativi di molti componenti del "22 Marzo", nel portatessera di Guido Paglia, amico e confidente del Delle Chiaie.
Merlino, dunque, si infiltrò tra gli anarchici per conto del Delle Chiaie -ma non fece solo lo "spione"- fu anche un provocatore. E l'agente di P.S. Ippolito, alias "compagno Andrea", infiltrato anch'egli nel gruppo "22 Marzo" per seguirne i comportamenti e neutralizzare eventuali azioni eversive, nella deposizione resa al giudice istruttore di Milano il 28.9.1973, ricorda che Merlino, lo stesso giorno in cui fu presentato nell'ambiente degli anarchici, disse che avrebbe portato al circolo una persona esperta nel maneggio degli esplosivi; anche se il testimone non ha saputo dire se alla promessa seguirono i fatti, non può non essere rilevato il significativo esordio.

Nella deposizione resa il 20 agosto 1975, Degli Innocenti riferì che tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate del 1969, Merlino, facendo delle considerazioni di ordine filosofico, accennò all'op=



portunità di compiere attentati contro le banche, ritenute espressione del capitale.

Alle violenze verbali e alle istigazioni, seguirono i fatti: l'attentato alla sede del MSI di Colle Oppio in Roma.

Merlino, dunque, fu anche un provocatore essendosi attivato sistematicamente per coinvolgere i giovani anarchici spingendoli verso azioni violente; e la imputazione e la condanna per il delitto di associazione per delinquere ne è la conferma.

Merlino pertanto potrebbe avere svolto, meglio che altri, dentro il "22 Marzo", opera di sollecitazione e di coinvolgimento nei confronti di Valpreda, al fine di impegnarlo a compiere quella operazione che determinò la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano.

In questa direzione, sintomatiche sono slcune circostanze, certe di per sè e cariche di valenza indiziaria. Umberto Macoratti, nella deposizione del 18 dicembre 1969, disse che alla riunione del 16 novembre 1969 parteciparono anche Valpreda e Merlino, e che in quella occasione fu proposto, tra l'altro, di compiere attentati dinamitardi contro le banche. E' risultato che Aldo Merlino, padre dell'imputato Mario, era amico di Aldino Buchetti, direttore della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, come è stato ammesso anche da quest'ultimo, il che potrebbe spiegare la scelta, tra tanti istituti bancari di quella città,

CORTE DI ASSISE - BARI

della Banca di Piazza Fontana.
E' stato ripetutamente detto, tra gli altri anche dall'Ippolito, che Valpreda e Merlino erano i più intemperanti, decisi e violenti tra i componenti del "22 Marzo".
Sono tutti elementi, questi, che segnalano un particolare collegamento tra i due soggetti e potrebbero giustificare una qualche implicanza del Merlino nell'attentato dinamitardo che provocò la strage di Piazza Fontana.
La mancanza, però, di elementi di certezza in questa direzione e i dubbi sulla partecipazione dello stesso Valpreda, come sarà spiegato in sede di esame delle relative posizioni processuali, impongono la conferma dell'assoluzione del Merlino per insufficienza di prove dalla relativa imputazione di strage.

01858

PIETRO VALPREDA

Nei confronti di Pietro Valpreda va confermata l'assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e l'assoluzione con formula piena dalle altre imputazioni.

In ordine al delitto di strage, elementi di accusa sono: la testimonianza e il riconoscimento del tassista Cornelio Rolandi, il fallito alibi di Valpreda per i giorni 12, 13 e 14 dicembre, i suoi rapporti con Mario Merlino, la sua personalità.

La mattina del 15 dicembre, a tre giorni dal fatto, il tassista Rolandi confidò al prof. Lilialo Paoluc ci, mentre lo portava a scuola, il segreto che lo angosciava: "l'uomo che ha fatto saltare la Banca dell'Agricoltura l'ho accompagnato io". Due ore dopo, verso le 10, Rolandi si presentò al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano e riferì che il pomeriggio del 12 dicembre, verso le ore 16, da Piazza Beccaria aveva accompagnato col suo taxi una persona che era scesa in via Santa Tecla con una pesante borsa nera di vilpelle e di lì si era diretta verso Piazza Fontana; dopo tre-quattro minuti, era tornata senza la borsa e, salita sul taxi, si era fatta accompagnare all'angolo di via Albricci da dove, di corsa, si era allontanata in direzione di Piazza Missori.



Rolandi ragionevolmente collegò la persona trasportata alla strage della Banca dell'Agricoltura quando, una ventina di minuti dopo aver lasciato il passeggero, seppe della terribile esplosione.

A questa logica conclusione non sono di ostacolo alcune obiezioni, su cui già si sono soffermati i primi giudici: il diverso colore della borsa usata per contenere l'ordigno esploso alla Banca Nazionale dell'Agricoltura; l'uso di un'autovettura per coprire un percorso che poteva ben essere fatto a piedi; il prezzo eccessivo pagato per la corsa.

Invero gli iniziali motivi di dubbio sulla diversità del colore delle due borse, quella vista dal Rolandi nelle mani dell'attentatore (di colore nero) e quella usata nella strage di Piazza Fontana (ritenuta di colore marrò), è stata agevolmente superata dalla indagine istruttoria che ha attribuito il colore nero a quest'ultima borsa (lo hanno affermato i periti dell'istruttoria romana e i giudici di merito nella sentenza impugnata).

Quanto al mezzo prescelto va osservato che il comportamento dell'attentatore, il quale, per portarsi da Piazza Beccaria sul posto dell'attentato (distanza m.135), scelse il viaggio in macchina -nonostante fosse più agevole andare a piedi- non è privo di ragionevolezza. Così facendo privilegiò l'esigenza di assicurarsi un mezzo che gli consentisse di al



lontanarsi rapidamente dal luogo del delitto e di raggiungere il posto prescelto per dileguarsi anche se, utilizzando il taxi, correva il rischio di trovare ostacolo nell'intensità del traffico, attesa l'ora (16.00-16.15) e il giorno della settimana (venerdì).

Sul prezzo pagato per il trasporto, non ci sono molte cose da dire: da un lato il passeggero, consegnando la somma di lire seicento e allontanandosi senza attendere che gli venisse dato il resto, dimostrava di essere sollecitato da un impegno particolarmente pressante; dall'altro agiva secondo la consuetudine di non prendere il resto, se d'importo modesto.

In definitiva con i dati in possesso del Rolandi qualsiasi altra persona al suo posto, dotata di comune senso di riflessione, avrebbe ricollegato il comportamento del suo passeggero alla strage di Piazza Fontana.

La mattina del giorno 15 dicembre, in presenza del Rolandi e sulla base dei dati forniti dallo stesso i Carabinieri prepararono un identikit dell'attentatore che il testimone dichiarò corrispondere all' ottanta-ottantacinque per cento alle sembianze della persona trasportata giacchè questa aveva le guance più incavate, la fronte più stempiata, i capelli più radi e scompigliati.

Il pomeriggio dello stesso giorno, il Rolandi fu accompagnato dal colonnello Aldo Favali presso l'uffi



cio del Questore Marcello Guida il quale, mostrando al teste una fotografia di Pietro Valpreda di quat= tro anni prima, gli chiese se quella era la persona da lui trasportata, e Rolandi rispose "sembra il pas seggero da me trasportato, salvo che quello che ho accompagnato aveva il viso più scavato".
In quella stessa circostanza furono comparati l'i= dentikit elaborato dai Carabinieri e la fotografia del Valpreda, presente il Rolandi, e fu riscontrata una certa somiglianza.
Furono esibite anche le foto-segnaletiche di altre persone ma il Rolandi non identificò in nessuna di esse la persona da lui trasportata.

Il giorno successivo, 16 dicembre, il Rolandi, nell'esperimento di ricognizione fatto a Roma innan zi al Pubblico Ministero, riconobbe il passeggero trasportato il 12 dicembre nella persona di Pietro Valpreda e confermò il riconoscimento anche quando questi,negando il fatto, lo invitò a guardarlo meglio. Aggiunse, anzi, che la persona trasportata aveva un abbigliamento diverso e, nella deposizione del 13.1. 70, precisò che era diverso il cappotto.

Si è detto in prime cure e si conferma che il Rolandi è un testimone in piena buona fede, animato da sincera volontà di collaborare con la giustizia per la ricerca della verità. Di questa sua condizione for= nisce prova sicura proprio quando,al pubblico ministe= ro, dichiara che il passeggero aveva un abbigliamento

diverso e successivamente al giudice precisò che era diverso il cappotto.

Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che, al momento in cui fu arrestato, Valpreda indossava un cappotto diverso da quello che il Rolandi gli vide addosso quando lo accompagnò da Piazza Beccaria a via Albricci. Fu la zia a prendere il secondo cappotto dalla casa del padre di Pietro, la sera del 12 dicembre 1969 per consentire al nipote di presentarsi al giudice istruttore di Milano, il giorno 13, con un abbigliamento più ordinato.

Questo dato rivela la sincerità del testimone: e certamente era questa una circostanza che, se fosse stata smentita, avrebbe fatto cadere per intero il riconoscimento e la testimonianza.

Dunque Rolandi è in buona fede e non è affatto il testimone costruito dalla macchinazione poliziesca per dare un nome e un volto all'anonimo terrorista, come si è insinuato da qualche parte.

Peraltro, la testimonianza Paolucci è lo specchio del turbamento che travaglia Rolandi quando i due si incontrano alle otto del mattino del 15 dicembre: il sabato e la domenica Rolandi è stato a letto indisposto e certamente ha pensato e riflettuto a lungo: il segreto, di cui era stato involontario testimone, npn gli dava pace; il passo che si accingeva a fare era abbastanza grave e delicato. Forse, anche sen=

za l'incoraggiamento del Paolucci, lunedì 15 si sarebbe presentato ugualmente ai Carabinieri; ma certamente le parole del Paolucci fecero cadere le ultime titubanze e il Rolandi, alle 11.25 di quel giorno, rese ai Carabinieri le sue dichiarazioni.

Detto questo però, la Corte deve doverosamente rilevare che tanto la descrizione del passeggero quanto l'identikit disegnato dai Carabinieri non presentano puntuale corrispondenza con la fisionomia del Valpreda. Va tenuto presente il breve lasso di tempo in cui si svolse l'incontro del tassista col passeggero e i pochi istanti in cui i due rimasero l'uno di fronte all'altro; per tutto il resto del tempo, non più di dieci minuti, esclusi quelli occorsi al passaggero per recarsi nei locali della banca e tornare, il tassista dette le spalle alla persona che sedeva sul sedile posteriore della seicento multipla, e non era quindi nelle condizioni migliori per guardarla attraverso lo specchio retrovisore dovendo, al contempo, guidare il mezzo nell'affollato traffico cittadino.

I connotati descritti dal Rolandi presentano punti in comune con la figura di Valpreda, ma anche discordanze non tutte giustificabili con le condizioni di tempo e di luogo in cui l'incontro avvenne.

Puntuale il riferimento all'età (quarant'anni), alla corporatura regolare, ai capelli neri, un pò stempiato, agli occhi scuri e alle sopracciglie nere, al

01844

colorito bruno del volto-tanto da far pensare a un te=
desco di quelli mori- al comportamento elegante- coe=
rente con la professione di ballerino del Valpreda;pun
tuale il riferimento all'altezza, metri 1.73-1.74, te=
nuto presente che l'imputato, alto m.1.70 circa, come
riportato nella cartella clinica esistente presso il
carcere di Regina Coeli o m.1.66 come riportato sul fo
glio matricolare, calzava scarpe che lo sollevavano da
terra quattro o cinque centimetri e aveva i capelli gonfi.
Discordanze sussistono,invece, su due dati di rilievo:
le basette del Valpreda e la "erre" francese che carat
terizza la sua inflessione di parola.
Rolandi definisce "regolari" le basette del suo passeg
gero: e regolari sono anche le basette disegnate nell'
identikit, cioè tagliate all'altezza della linea supe=
riore dell'orecchio. Ma dalla fotografia dell'imputato
fornita dall'ANSA e dalle altre trasmesse dalle Questu
re di Roma e di Milano si rileva che Valpreda aveva ba
sette lunghe, che raggiungevano la linea inferiore del
l'orecchio.
Rolandi dichiarò che Valpreda si esprimeva in un buon
italiano senza particolari inflessioni, mentre, come
hanno potuto constatare i giudici di primo grado, Val=
preda parla con accento milanese e con la"erre"france=
se e nelle brevi frasi scambiate la"erre"rivelatrice e
ra presente almeno tre volte:"andiamo in via Albricci
passando da Santa Tecla""mi attenda un attimo che tor=
no subito""di volata in via Albricci".

Messo di fronte all'identikit compilato dai Carabinieri sulla base delle sue dichiarazioni, il Rolandi lo trovò corrispondente alla figura del passeggero nella misura dell'ottanta per cento; le note discordanti erano date dalle guance più incavate, dalla fronte più stempiata, dai capelli più radi e scompigliati.

La Corte osserva che le differenze tra l'identikit del passeggero e il volto di Valpreda sono ben più rilevanti di quelle indicate dal Rolandi: anche se l'identikit serve come mezzo per ricostruire i tratti fisionomici di un individuo e non per identificare l'individuo stesso, rimane il fatto che il confronto tra l'identikit e la fotografia di Valpreda offre spazio a notevoli discordanze fisionomiche con riferimento alla lunghezza e larghezza del viso (meno lungo e più corto nella fotografia) e alle basette che nell'identikit sono corte mentre il soggetto le aveva piuttosto lunghe, folte e marcate.

Ora, se nonostante queste rilevanti differenze, il testimone ha dichiarato che l'identikit rappresentava la figura del passeggero all'ottanta-ottantacinque per cento, ciò è segno che in lui si era già avviato un meccanismo di condiscendenza e di predisposizione che lo rendeva -inconsciamente- incline a risposte soltanto affermative.

Su questo terreno hanno verosimilmente lasciato il segno, incidendo in profondità, due avvenimenti: la esi

bizione al teste della fotografia di Valpreda e la comparazione -presente il Rolandi- dell'identikit con la fotografia.

Ora, come hanno osservato i giudici di primo grado, la esibizione di una sola fotografia diminuisce l'efficacia del riconoscimento; il mezzo istruttorio della ricognizione di persona è di una delicatezza e difficoltà tutta particolare perchè affida a una persona di stabilire una verità sulla base di quanto egli solo ha visto e udito.

Nel caso di specie poi il condizionamento del testimone trovò ulteriore spazio nel momento in cui le Autorità, presente il Rolandi, passarono a confrontare identikit e fotografia del Valpreda trovando una certa rassomiglianza(deposizione Favali in dibattimento) o molti punti di rassomiglianza(deposizione Favali al giudice istruttore il 12 luglio 1970)/.

Il testimone era presente e pur non intervenendo nel dialogo, certamente non manifestò alcun dissenso, assorbendo e registrando impressioni. Gli furono presentate altre fotografie, quella sera, e Rolandi non riconobbe in nessuna di quelle l'immagine del passeggero.

Il colonnello Favali invitò il testimone a presentarsi da lui il giorno dopo al fine evidente di saggiare l'attendibilità delle sue dichiarazioni.

Ma gli avvenimenti incalzarono e Rolandi il giorno dopo dovè recarsi a Roma -dove era stato già avviato Valpreda- per effettuare la ricognizione del passeggero.

Lo accompagnò l'ammonimento accorato del colonnello Favali ad agire secondo coscienza, a non farsi influenzare, a dire sì se era sicuro del riconoscimento, ad esprimere i suoi dubbi se era incerto e a dire apertamente no se non riconosceva la persona e a non tener conto che nel frattempo era stata posta la taglia di cinquanta milioni.

Anche il tenente Ciancio, che accompagnò il Rolandi nel viaggio a Roma, gli raccomandò di essere obiettivo nel riconoscimento, ottenendo l'assicurazione che avrebbe agito secondo coscienza.

L'eco di tutte queste premurose insistenze, in un soggetto che aveva visto l'identikit del passeggero, la fotografia del Valpreda, la comparazione tra identikit e fotografia, si coglie nell'espressione usata dal Rolandi quando il magistrato, prima di effettuare la ricognizione, gli chiese se aveva già visto la persona da riconoscere e se gli era stato mostrata una sua foto. "Mi è stata mostrata una foto e mi è stato detto che doveva essere la persona che io dovevo riconoscere". Quella ripetizione di un "dovere di riconoscimento" al cospetto della fotografia di una sola persona induce a riflettere sul riconoscimento di Rolandi.

Per ben due volte, il 16 dicembre, Rolandi indica in Valpreda, tra cinque persone che gli sono di fronte, il passeggero trasportato. Sono in processo le fotogra

CORTE DI ASSISE - BARI

fie delle quattro persone che furono poste a fianco dello stesso; al testimone non dovette essere difficile porre la sua attenzione su Valpreda che al centro di ore difficili e angosciose teneva stampati sul volto i segni della stanchezza fisica e del trauma psichico.

Di questo riconoscimento la Corte non ritiene ci si possa appagare.

Rolandi è certamente persona in buona fede e al di sopra di ogni sospetto, ma il suo riconoscimento non può assurgere a dignità di prova sicura di responsabilità per le condizioni psicologiche in cui lo compì. Sicchè può ragionevolmente affermarsi che nel momento in cui Rolandi effettuò il riconoscimento di Valpreda, nei suoi meccanismi mentali la fotografia mostratagli dal Questore e le persuasive conferme di assomiglianza tra l'identikit e la fotografia espresse dal Questore e dal colonnello Favali possono essere prevalse rompendo l'unità del collegamento tra l'immagine del passeggero trasportato e il soggetto, individuato tra le cinque persone mostrategli dal magistrato. Il che non significa opporre un'astratta possibilità di errore ad un riconoscimento sicuro e certo operato da persona attendibile e in perfetta buona fede, ma valutare criticamente un riconoscimento operato sotto l'influenza di condizioni atte a fuorviare il riconoscimento stesso. Peraltro, il dubbio del collegio trae conferma anche da circostanze obiettive, come la breve durata dell'incontro, i pochi momenti in cui il taxista e il passeggero



stettero l'uno di fronte all'altro, l'ora crepuscolare di una uggiosa giornata invernale.
Rolandi e il suo passeggero potettero guardarsi in faccia -e molto fugacemente- nei brevi istanti in cui il passeggero indicò al taxista il percorso da fare. Per il resto del tempo potè solo guardarlo attraverso lo specchio retrovisore in condizioni di scarsa visibilità. Tempo e condizioni insufficienti perchè i connotati di una persona potessero fissarsi nella mente dell'osservatore, per quanto acuto ed attento fosse. Onde, la verosimiglianza dell'ipotesi che l'immagine riprodotta nella fotografia mostrata dal Questore Guida abbia potuto influenzare il riconoscimento.
Benchè superfluo va rilevato che siffatte perplessità non possono essere superate dalla puntualizzazione fatta dal Rolandi sul diverso cappotto indossato dal passeggero rispetto a quello che Valpreda indossava al momento del confronto. Essa infatti non ha carattere assoluto; qualora la persona trasportata il 12.12.69 fosse stata diversa dal Valpreda sicuramente avrebbe indossato cappotto diverso da quello indossato da quest'ultimo in sede di confronto.

Nel dicembre 1969, a Milano e negli ambienti anarchici era stato notato un personaggio ambiguo, tale Nino Sottosanti, allora quarantenne, indicato dalla stampa come il sosia di Valpreda. Dopo i fatti di Piazza Fontana, un giornalista mostrò al Rolandi, nel corso di una



intervista, un quotidiano con la fotografia del Sotto=
santi, e il Rolandi, invitato a dire chi poteva essere
la persona raffigurata, rispose che si trattava di Val
preda ritoccato, insistendo su questa affermazione an=
che quando il giornalista gli rese noto che si tratta=
va di persona diversa abitante a Catania.
Dalle indagini emerse che il giorno 12 dicembre il Sot
tosanti si era trattenuto con Giuseppe Pinelli dalle
12.00 alle 15.00, che si era poi recato all'agenzia
del Banco del Monte di via Pisanello dove aveva cambia
to un assegno di lire quindicimila avuto da Pinelli per
rimborso spese; quindi con una vettura tramviaria aveva
raggiunto Piazzale Cadorna e di qui, alle 15.00, era
partito con la corriera alla volta di Pero, dove abita
va la famiglia Pulsinelli, di cui era ospite, giungen=
dovi alle 16.30 circa.
Il Sottosanti, indiziato di reità, uscì dal processo
sulla base della considerazione, sviluppata dal giudi=
ce istruttore, che non poteva trovarsi contemporaneamen
te sulla corriera per Pero e a bordo del taxi del Rolandi.
Ma, come osservano opportunamente i primi giudici, nes=
suno ha confermato che Sottosanti si servì della corrie
ea per raggiungere Pero il pomeriggio del 12 dicembre:
infatti, Vincenzo Pulsinelli confermò di avere ospitato
il Sottosanti in casa sua dal 28/29 novembre al 14 dicem
bre 1969 ma precisò che, tornato a casa alle 17 del 12
dicembre vi trovò il Sottosanti che era già rientrato da



Milano, mentre il figlio, Pulsinelli Lucio, asserì che era già rincasato quando vide sopraggiungere il Sotto= santi alle 16.30 del 12 dicembre.

Anche questa circostanza genera perplessità in or dine alla certezza del riconoscimento di Valpreda.

I giudici di primo grado si sono soffermati atten tamente sull'alibi addotto dal Valpreda per il giorno 12 dicembre e sul cosiddetto alibi dei giorni 13 e 14 di cembre pervenendo a conclusioni,che questa Corte accetta. L'alibi del giorno 12 risulta carente di prova, fondato com'è sulla dichiarazione del Valpreda e della zia Rache le Torri, quest'ultima palesemente compiacente e contrad dittoria.

Valpreda, nelle dichiarazioni orali fatte al briga= diere Vito Panessa alle ore 11.00 del 15.12.69,sostenne di non essersi mosso dalla casa della zia Rachele per tutto il pomeriggio del 12 dicembre e di aver dormito fino al giorno successivo anche perchè influenzato.
La Torri,a sua volta,presentatasi spontaneamente la mat= tina del 17 dicembre alla Procura di Milano,dichiarò che il nipote aveva trascorso il pomeriggio e tutta la sera= ta del 12 a casa sua, stanto a letto perchè febbricitante.

Ma il discorso della Torri, lineare sino a questo punto, incappò in un infortunio su una circostanza impor tante: lei dichiarò che, dopo essersi recata a prendere il cappotto dalla casa di Emilio Valpreda, padre di Pie=

tro, la sera del 12 dicembre, facendo ritorno a casa apprese durante il tragitto la notizia della strage di Piazza Fontana. Giunta a casa riferì la notizia al nipote il quale esclamò, portandosi le mani alla testa, "Oh Dio, è terribile!".
Contrariamente all'assunto della Torri, il padre di Valpreda dichiarò di avere appreso proprio da costei, in occasione della visita fattagli per prelevare il cappotto da portare al figlio, che Pietro Valpreda aveva commentato la strage con quella esclamazione.
Il contrasto delle due versioni fa sorgere grossi dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Rachele Torri e di conseguenza sulla veridicità della circostanza che l'imputato fosse rimasto a casa per tutto il pomeriggio del giorno 12 dicembre perchè costretto a letto dall'influenza; influenza che peraltro non gli dovette dare gran fastidio se, almeno per il giorno 12, egli si limitò a curarla con un pò di aspirina.

Ma questa non è l'unica contraddizione in cui incorse Rachele Torri per il giorno 12. Il 13 dicembre 1969 disse alla sua datrice di lavoro Anna Maria Falchetti che, il giorno prima, tornando dal lavoro, aveva trovato a casa il nipote che gli era apparso un pò influenzato; ma al giudice istruttore di Roma, il 3 gennaio 1970, dichiarò che il nipote si era presentato nella sua abitazione, verso le 7.00 del mattino, con una valigia grande e un fagotto, indossando un

cappotto un pò sciupato di colore grigio scuro.
Avendo appreso che era stanco per avere viaggiato tutta la notte con una autovettura Fiat 500, gli preparò una tazza di latte e lo lasciò che doveva riposare nell'attesa di recarsi, quella stessa mattina, dall'avvocato.
Anche questa contraddizione cade su una circostanza importante perchè non ci sono prove sul modo come Valpreda abbia trascorso il tempo tra le 7.00, ora di arrivo a Milano, e le 12.00, ora in cui si presentò nello studio dell'avvocato Mariani.

Non privo di incertezze è anche il modo come il il Valpreda trascorse le giornate del 13 e del 14 dicembre. Queste incertezze avrebbero avuto scarso rilievo nella economia dei fatti del 12 dicembre se ad un certo punto non fossero apparsi nel processo i testimoni dell'Ambra-Iovinelli, vecchio cinema teatro di Roma. Un gruppo di persone, gravitanti intorno a quell'ambiente e al bar annesso, sostenne di aver visto, e qualcuno disse anche di aver parlato, con Valpreda la sera del 13, sabato, o della domenica, 14 dicembre 1969.

La Corte ritiene attendibile l'assunto di Valpreda, che non si allontanò da Milano nei giorni 13 e 14 dicembre, per i seguenti motivi:
Valpreda, sindal primo interrogatorio reso la notte del 16 dicembre alla Questura di Roma,dichiarò di avere tra

scorso il pomeriggio e la sera del giorno 12 nella casa della zia Rachele Torri, di avere dormito lì la notte tra il 12 e il 13, di essere uscito l'indomani mattina 13 dicembre per andare dall'avvocato Mariani; di essere quindi andato, verso le 13.00 del 13 dicembre, a casa della nonna Torri Olimpia, in viale Molise 47. Qui rimase tutto il pomeriggio del sabato, la notte tra sabato e domenica, l'intera giornata di domenica e la notte successiva, uscendo alle 08.00 del giorno 15 per andare, prima, dall'avvocato Mariani e quindi dal giudice istruttore presso il Tribunale di Milano.

Nello stesso interrogatorio, Valpreda dichiarò che durante il soggiorno milanese, oltre ai familiari e agli avvocati Mariani e Boneschi, vide soltanto una ragazza, sua amica d'infanzia, Elena Segre che andò a trovarlo a casa dei nonni, il pomeriggio della domenica 14, verso le ore 17.30.

Come si vede, Valpreda rese dichiarazioni dettagliate quando ormai non aveva più possibilità di concordarle con i familiari; e soprattutto, menzionò la visita di Elena Segre per un giorno in cui non poteva prevedere che gli sarebbe servita per provare la sua presenza a Milano: dovevano infatti passare ancora due mesi, prima che, scoppiando il casa dell'Ambra-Iovinelli, sorgesse la necessità di quella copertura.

Se dunque il Valpreda non potette essere a Roma il 14 perchè Elena Segre lo ha visto a Milano in detta gior

nata, alle ore 17.00, rimane solo la possibilità che egli sia stato a Roma la sera del sabato 13.
Ma, oltre alla difficoltà di essere a Roma verso le ore 23 con una Fiat 500 male in arnese quando stava a Milano ancora verso le 13.00(incontro con l'avv.Mariani), non si riesce a capire perchè Valpreda avrebbe dovuto affrontare un viaggio così faticoso, seguìto subito dopo dal viaggio di ritorno a Milano, se egli, fuori di ogni segretezza, si sarebbe fermato in luoghi pubblici tanto da essere visto da numerose persone. Motivo del viaggio non poteva essere, nemmeno, la Ughetto Ermanna, con la quale, dopo lo spettacolo dell'Ambra-Iovinelli, si sarebbe trattenuto a cena presso la trattoria Ciarla fin verso le due del mattino del giorno 15, quando la ragazza si ritirò nella pensione di via Panisperna dove alloggiava.

Ancora due brevi considerazioni sull'argomento: è inspiegabile che Valpreda, essendosi fatto vedere il sabato o la domenica sera in Roma presso il cinema teatro Ambra-Iovinelli, non riferì la circostanza agli inquirenti che lo interrogarono la notte del 16 dicembre,considerato che egli non avrebbe potuto tenere nascosto un avvenimento che molti sapevano; è strano che Ermanna Ughetto, avendo appreso la mattina del 17 dicembre da Fermina D'Orazi, titolare della pensione dove alloggiava,che Valpreda era stato arrestato per i fatti di Milano,si sia limitata a manifestare incredu



lità e stupore senza fare alcun riferimento alla circo stanza che il sabato o la domenica Valpreda era stato con lei per diverse ore (e allora avrebbe potuto esse= re più precisa sul giorno): segno che non risponde a verità.

La posizione di Valpreda non cambia anche quando si passa ad esaminare i suoi rapporti con Mario Merli= no e la considerazione fatta da Emilio Borghese all'a= gente Ippolito subito dopo gli attentati, che Valpreda, a quell'ora, era sicuramente all'estero.
A togliere validità indiziante a quest'ultima afferma= zione basta il rilievo che Valpreda era rimasto a Milano ed aveva già un impegno contrattuale che lo legava come ballerino per una serie di spettacoli a Cagliari.

Quanto ai rapporti col Merlino, l'argomento che que sti avrebbe strumentalizzato Valpreda per gli attentati dinamitardi di Milano in esecuzione della così detta "strategia della seconda linea" non ha trovato conferma nelle risultanze processuali per cui è rimasta allo sta= to di mera ipotesi dedotta dalla presenza di Merlino nel gruppo "22 Marzo" con funzione di sobillatore.

Di nessuna utilità è risultata la testimonianza di Giustina Billai, che la Corte ha voluto ascoltare per acquisire al processo la più ampia informazione sui fat ti.

L'anziana donna, afflitta da sindrome vertiginosa secondaria ed artrosi cervicale e da vuoti di memoria, ha sostenuto che il 12 dicembre 1969, verso le ore 16.00, mentre usciva dalla Banca dell'Agricoltura fu urtata da un uomo che entrava nella banca; per un attimo si girò e guardò in faccia quel signore, che proseguì entrando nel salone dell'Istituto: portava due borse di colore nero, una per mano, indossava un giaccone scuro che gli arrivava sino al ginocchio, un paio di stivali -allacciati davanti- che arrivavano sin sotto il ginocchio, barba non fatta, capelli scuri molto lunghi che gli scendevano sul collo del cappotto e baffi; appariva insomma una persona trasandata. In quella persona identificò Pietro Valpreda quando, qualche giorno dopo, ebbe occasione di vederne la fotografia pubblicata sui giornali.

Le contraddizioni in cui la teste è incorsa sono tante che non le si può concedere alcun credito; si può spiegare tutto con le condizioni psicofisiche in cui versava da circa dieci anni, essendo affetta da esaurimento nervoso, come ha dichiarato la figlia Maestri Eugenia.

Apparve nel processo nel novembre 1972 riferendo oralmente al brigadiere Elio De Dilectis della Questura di Milano che il giorno della strage aveva visto Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli entrare ed uscire dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Lei era entrata nella banca pochi minuti prima che scoppiasse l'ordigno e per

puro caso ne era uscita pochi istanti prima della deflagrazione. All'esterno l'attendevano la figlia e la nipote. Appena uscita si era fermata a pochi passi dall'Istituto e aveva visto entrare nella banca due uomini in cui era sicura di avere riconosciuto Pinelli e Valpreda; pochi istanti dopo aveva visto uscire prima Valpreda e poi Pinelli e quest'ultimo, involontariamente, l'aveva urtata.

Questo racconto della Billai contrasta nettamente con quanto la stessa ebbe a dichiarare ai carabinieri di Milano l'8.1.74 ai quali, presentatasi spontaneamente, dichiarò che mentre usciva dalla Banca dell'Agricoltura sulla porta d'ingresso si era scontrata con un uomo, che entrava nell'Istituto e che quest'uomo era proprio Valpreda: quindi modalità diverse dell'incontro e diversa la persona con cui si era scontrata: Valpreda e non Pinelli.
Inoltre non è esatto che la figlia Eugenia Maestri e la nipote l'attendevano fuori della banca.
Come si ricava dalla deposizione della Maestri, questa, verso le ore 18.00, lasciò l'ufficio del commercialista presso cui lavorava, raggiunse a piedi l'abitazione della madre in via Ortigara 22 e constatò che la madre era in casa.

Le ultime valutazioni da fare riguardano la personalità dell'imputato e il giudizio globale sugli elementi emersi a suo carico.



Dalle risultanze processuali è emerso che Valpreda era tutt'altro che alieno dalla violenza: lo segnalano i suoi precedenti penali (condannato per rapina, associazione per delinquere ecc); alcuni suoi scritti propugnano la violenza come unico mezzo per conseguire una società migliore; il suo motto era "bombe, sangue e anarchia" e lo teneva scritto financo sulle pareti della baracca in cui alloggiava a Roma; stando alle dichiarazioni di Emilio Borghese e dell'agente di P.S. Ippolito, infiltrato nel gruppo "22 Marzo" aveva la disponibilità di esplosivo, nel corso di manifestazioni pubbliche, aveva tentato di porre in atto azioni clamorose con pericolo per la pubblica incolumità non riuscendo nell'intento per l'efficace intervento delle forse dell'ordine tempestivamente informate.

Tutto questo però, non può valere a colmare l'insufficienza probatoria dell'elemento principale di accusa -la ricognizione del Rolandi- e degli indizi emersi nel corso del giudizio: l'incertezza dell'alibi prospettato dal Valpreda, la sua posizione di preminenza nel gruppo "22 marzo", i suoi rapporti con Merlino, la considerazione fatta dal Borghese subito dopo gli attentati, che Valpreda era già espatriato.
La personalità del prevenuto può meglio qualificare ciascun indizio ma essi rimangono sempre privi del requisito della certezza probatoria indispensabile per un'affermazione di responsabilità giuridicamente valida.

Nè quel requisito può essere conseguito operando un collegamento tra l'esito della ricognizione fatta dal Rolandi e tutti gli indizi testè segnalati perchè questi ultimi non hanno una propria consistenza accusatoria e la loro interpretazione non ha carattere di univocità per cui non porta a concludere che la persona trasportata dal taxista Rolandi il pomeriggio del 12 dicembre 1969 era con assoluta certezza, Pietro Valpreda.

Anche per questa via deve quindi concludersi che la lunga indagine giudiziaria non ha consentito di dare certezza alla ipotizzata responsabilità di Valpreda in ordine ai fatti di strage del 12.12.69.

A conclusione del presente dibattimento il Procuratore Generale e la difesa di Valpreda hanno chiesto che questi fosse assolto per non aver commesso il fatto oltre che dalla imputazione di strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e alla Banca Commerciale Italiana di Milano anche dalla imputazione di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano e reati connessi.

La Corte non ritiene che si possa accedere a quest'ultima richiesta perchè, indipendentemente dal giudicato sulla formula assolutoria per insufficienza di prova -da alcuni prospettata- avendo la Corte regola=



trice rigettato il ricorso dell'imputato, che si do=
leva di tale formula di assoluzione, la valutazione
di merito innanzi fatta non consente forma di assolu
zione diversa da quella dubitativa. In particolare la
testimonianza Rolandi, ben lungi dall'essere priva di
efficacia accusatoria, è al limite della credibilità
e se alcuni elementi quali le basette e la "erre" fran
cese, messi in relazione con la circostanza della foto
grafia di Valpreda mostrata al teste in Questura, han=
no confermato nella Corte le perplessità fatte proprie
dal primo giudice, è impensabile trarre da esse un con
vincimento opposto quasi che Rolandi, sia pure in buo=
na fede, si fosse inventato tutto ed avesse accusato
falsamente Valpreda. Non va dimenticato inoltre che in
sede di ricognizione di persona Rolandi non solo con=
fermò per ben due volte la identificazione di Valpreda
nella persona da lui trasportata il pomeriggio del 12
dicembre 1969, ma rilevò la circostanza del diverso
cappotto indossato dal passeggero del taxi rispetto a
quello che Valpreda portava al momento della ricogni=
zione, manifestando così chiaramente l'attenzione con
cui il teste aveva guardato la persona da lui traspor
tata.
Da ultimo, vanno richiamate le contraddizioni sospet=
te in cui incorse la zia Rachele nelle sue deposizio=
ni e la personalità del Valpreda le cui idee rivoluzio
narie e la cui attività dinamitarda avevano avuto modo

di manifestarsi concretamente in numerose circostanze precedenti la strage.

Quanto invece agli attentati di Roma e a quello della Banca Commerciale Italiana di Milano, le risultanze processuali non hanno fornito alcun elemento utile a far ritenere Valpreda implicato in tali fatti per cui dalle relative imputazioni deve essere assolto con formula ampiamente liberatoria.



FRANCO FREDA E GIOVANNI VENTURA

Preliminarmente va esaminata la eccezione di nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale sollevata dalla difesa di Franco Freda per la prima volta in questa sede di rinvio e motivata col fatto che Freda, il quale all'epoca si era allontanato dal soggiorno obbligato in Italia e si era rifugiato in Costarica, non era stato estradato in Italia con un provvedimento legittimo dell'autorità di quello Stato nè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro aveva mai avanzato richiesta di estradizione; era stato invece fermato con inganno e riportato in Italia.

La eccezione è improponibile in quanto nel giudizio di rinvio, per il disposto dell'art.544 co.3° c.p.p. non possono essere proposte nullità insorte nei precedenti gradi di giudizio o nel corso della istruzione.

Comunque dagli atti risulta che Freda si allontanò dal soggiorno obbligato di Catanzaro nell'ottobre del 1978 e che il mandato di cattura emesso dalla Corte di Assise di Catanzaro il 6.10.78 fu eseguito allorchè il Freda rientrò in Italia il 24.8.1979.

Nessuna eccezione fu proposta nè nel giudizio di appello nè nel giudizio per Cassazione, nè fu dedotta con i



motivi di ricorso. Da ultimo avendo accettato contrad=
dittorio e difesa non può dirsi ipotizzabile alcuna
delle nullità assolute previste dall'art.185 C.P..

Passando all'esame delle questioni di merito la
Corte osserva: la sentenza di primo grado ha affermato
la responsabilità di Franco Freda e di Giovanni Ventu=
ra in ordine al delitto di strage continuata, agli at=
tentati dinamitardi all'Altare della Patria e ai reati
connessi di fabbricazione, detenzione e porto di esplo
sivo, sulla base dei seguenti elementi comprovanti il
collegamento tra la condotta dei suddetti imputati e i
fatti criminosi di Roma e Milano:

1) il legame che unì Freda e Ventura, fino alla strage
   di Milano, in un'associazione sovversiva con progra
   ma di attentati dinamitardi sempre più traumatizzan=
   ti per l'opinione pubblica;
2) il crescendo criminoso effettivamente realizzato, in
   esecuzione del suddetto programma, con la loro atti=
   va partecipazione fino agli attentati ai treni dell'
   8-9 agosto 1969;
3) la determinazione di entrambi gli imputati di prose=
   guire nel "crescendo" terroristico anche dopo l'ago=
   sto 1969, con attentati più gravi e con la previsio=
   ne di eventi mortali;
4) la ricerca, da parte dei due prevenuti dopo gli at=
   tentati ai treni, di cassette metalliche per contene
   re gli ordigni esplosivi;

01865

5) l'acquisto nel settembre 1969 -da parte di Freda- di cinquanta timers della stessa marca (Iunghans-Diehl di Venezia) della stessa ditta distributrice per il mercato italiano (G.P.U. Gavotti di Milano) dello stesso tipo elettrico e meccanico (in deviazione da sessanta minuti) dei timers usati negli attentati del 12 dicembre 1969;
6) la giustificazione, pretestuosa ed inaccettabile, offerta da Freda per spiegare i motivi dell'acquisto e la destinazione data a quei timers;
7) il proposito espresso da Freda a Tullio Fabris nel settembre del 1969, quando era ancora alla ricerca dei temporizzatori, che "doveva mettere il commutatore in una cassetta metallica ermeticamente chiusa" - cosa poi realizzata con la confezione degli ordigni del 12 dicembre 1969;
8) l'esibizione da parte del Ventura di un timer, di quelli acquistati da Freda, prima nel settembre del 1969 a Guido Lorenzon e poi, a fine novembre-inizio dicembre 1969, a Franco Comacchio dicendo esplicitamente di averne progettato l'impiego in ordigni esplosivi;
9) la breve distanza di tempo tra tale enunciazione e la strage di Milano;
10) l'acquisto a Padova, città di residenza di Freda, due giorni prima della strage, di più borse della stessa marca(Mosbach-Gruber) dello stesso tipo(Mod.2131) e dello stesso colore(Peraso nero e city marrone) di



alcune di quelle adoperate per il trasporto degli ordigni impiegati negli attentati;

11) l'accertata presenza nello studio del Freda, in quello stesso periodo di tempo, di più borse del cui possesso diede una motivazione poco convincente peraltro diversa da quella data dalla sua segretaria Liliana Sannevigo;

12) le previsioni di attentati alle banche, fatte da Angelo Ventura a Comacchio un paio di giorni prima del loro verificarsi;

13) le confidenze di Angelo Ventura ai coniugi Comacchio-Zanon sulla opportunità di un suo alibi e l'aver egli detto a Ruggero Pan, la sera stessa del giorno 12 dicembre 1969, che il fratello Giovanni era estraneo alla strage di Milano;

14) le numerose confidenze fatte da Giovanni Ventura a Guido Lorenzon sugli attentati del 12 dicembre 1969, la previsione che, dopo gli attentati ai treni, sarebbero state colpite le banche; la preventiva conoscenza dei piani operativi per il 12 dicembre; la indicazione del modo come era stato collocato l'ordigno nella Banca Nazionale del Lavoro di Roma; la considerazione che occorreva fare qualcos'altro se nessuno si fosse mosso nè da destra nè da sinistra;la raccomandazione al Lorenzon di tener duro con gli inquirenti ancora per una decina di giorni per facilitare l'occultamento delle prove esistenti contro di lui; l'intenzione -espres=

CORTE DI ASSISE DI APPELLO - BARI

sa dopo la strage- di proseguire l'attività terroristica senza esporsi direttamente ma solo come finanziatore;

15) il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura per il 12 dicembre 1969.

Su tutti questi elementi va portato un attento esame critico alla luce dei rilievi fatti dai difensori degli imputati e dal Procuratore Generale nei rispettivi motivi di gravame al fine di accertarne la effettiva valenza probatoria e come singoli indizi e nella loro valutazione globale.

Come è stato fatto in tutti i precedenti gradi di giudizio particolare attenzione va rivolta agli elementi di natura obiettiva, costituiti dai timers e dalle borse: i primi, acquistati da Freda nel settembre del 1969; le seconde, comprate nel negozio "Al Duomo" di Padova due giorni prima della strage di Milano.

Nel settembre del 1969, l'elettricista Tullio Fabris acquistò presso la ditta RICA di Padova cinque temporizzatori di produzione Dihel da 120 minuti in deviazione, con altrettante targhe e manopole: per tale fornitura fu emessa fattura(n.142 in data 15.9.69) dalla ditta G.P.U. Gavotti, distributrice per l'Italia, alla ditta RICA di Padova. Qualche giorno dopo, una partita di 50 timers in deviazione da 60 minuti, muniti di targhe ma senza manopole,fu acquistata da Freda presso la



ditta Elettrocontrolli di Bologna tramite lo stesso Fabris: anche per tale fornitura fu emessa fattura(n.146 del 18.9.69) dalla ditta Gavotti.

Entrambi gli acquisti sono stati ammessi dal Freda il quale, negli interrogatori resi al giudice istruttore di Milano il 4 e il 7 aprile 1972, dichiarò di avere comprato i temporizzatori su commissione di tale capitano Hamid, algerino, di origine Kabilo; dichiarò anche di avere consegnato allo stesso Hamid prima i cinque temporizzatori da 120 minuti e successivamente, ma prima degli attentati del 12.12.69, i cinquanta timers da 60 minuti; non escluse di avere fatto altre forniture in favore dello stesso committente.

Il punto che, sotto il profilo della prova, va attentamente esaminato è verificare se i timers acquistati dal Freda hanno le stesse caratteristiche dei timers impiegati nei fatti delittuosi del 12 dicembre.
Non v'ha dubbio, infatti, che l'indizio a carico del Freda sussisterebbe solo se al quesito si potesse dare risposta positiva nel senso che, negli attentati del 12 dicembre 1969 fossero stati impiegati, anche in parte, timers in deviazione da 60 minuti della ditta Iunghans simili a quelli comprati dal Freda.
Sull'argomento si fermò con particolare insistenza il giudice istruttore di Milano, il quale, alla stregua degli accertamenti espletati, pervenne al convincimento che in tutti gli attentati del 12 dicembre erano stati usati timers in deviazione da 60 minuti, prodotti



dalla ditta Iunghans;che detti timers provenivano dal la partita acquistata da Freda perchè dal marzo 1969 -cioè da quando iniziò la fornitura dei dischetti da parte della Targhindustria alla Gavotti- fino al 12.12. 69 erano stati venduti solo 57 timers del tipo sopra descritto, di cui 50 ne erano stati acquistati da Freda; gli altri 7 erano stati acquistati da persone diverse e da nessuno in numero di 5 per cui i timers usati negli attentati non potevano provenire che da quelli acquistati da Freda.

La sentenza di primo grado non ha accettato le argomentazioni del giudice istruttore rilevando: che nel 1969 la Iunghans aveva venduto certamente più di 57 temporizzatori del tipo in deviazione da 60 minuti; che solo per due temporizzatori si poteva affermare con certezza che erano del tipo da 60 minuti in deviazione della ditta Iunghans; che, per gli altri tre, la loro appartenenza allo stesso tipo era solo ipotizzabile sulla base delle analogie tra i frammenti di molla repertati e le molle usate nei timers fabbricati dalla ditta Iunghans e sul rilievo che timers dello stesso tipo erano stati usati negli attentati di Roma e di Milano.

Questa Corte osserva che nemmeno le conclusioni del giudice di primo grado possono essere condivise. E' emerso, infatti, che la ditta Iunghans produceva annualmente grossi quantitativi di timers di tutti e tre i tipi: in apertura,in chiusura,in deviazione;quattro

mila al giorno,di tutti e tre i tipi,ha dichiarato il teste Pianca all'udienza del 22.5.78;alla stessa udienza,il teste Vincenzo Lemi,impiegato della lunghans di Venezia, ha affermato che nel 1969 la lunghans produceva circa 40 tipi di timers e ogni anno in media un milione di pezzi. E' di tutta evidenza che il riferimento ai 57 temporizzatori,è estremamente riduttivo e conseguenza di un'indagine erroneamente limitata al periodo marzo 1969-12 dicembre 1969.Da accertamenti eseguiti dalla Polizia Tributaria i rapporti commerciali tra la Targhindustria e la Gavotti erano iniziati ancor prima del 28.4.68; quindi,ben più ampio doveva essere il periodo cui estendere la ricerca,che doveva partire,ragionevolmente,da data immediatamente successiva all'aprile del 1969 con la conseguenza che con una indagine più ampia la circostanza perdeva la sua valenza indiziante.

Anche l'assunto che i timers adoperati negli ordigni collocati alla Banca Commerciale di Milano e alla Banca del Lavoro di Roma furono certamente timers in deviazione da 60 minuti è impreciso.

I primi giudici hanno osservato che un timer in deviazione da 60 minuti era stato certamente inserito nell' ordigno della Banca Commerciale Italiana di Milano desumendolo dal fatto che il dischetto, rinvenuto nella borsa,pur portando la dicitura "60 M/A" indicante un timer in apertura, poteva essere impiegato in un ordigno esplosivo solo se inserito in un timer in deviazione;se invece fosse stato inserito in un timer in apertura, l'ordigno sarebbe scoppiato nelle mani dell'attentatore.

Quindi, ovvia la conclusione:il timer usato nell'ordigno della Banca Commerciale Italiana era del tipo in deviazione.

Va però ricordato, di contra, che non sempre i timers erano venduti completi di dischetto e manopola. A volte, come ha affermato Umberto Gavotti all'udienza del 23.5.78, venivano venduti solo i timers, a volte solo i dischetti, perchè c'erano clienti che si procuravano i dischetti e le manopole acquistandoli direttamente dai fabbricanti o utilizzavano manopole e dischetti già in loro possesso anche se di tipo diverso da quello del timer da graduare.

Da ciò consegue che la presenza, nella borsa rinvenuta alla Banca Commerciale, di un dischetto con la scritta 60 M/A non è prova certa, che nell'ordigno fosse stato inserito un timer in deviazione da 60 minuti; in quell'ordigno poteva infatti starci un timer in chiusura o, anche, un timer in deviazione con tempo di carica diverso dai 60 minuti. Infatti con un quadrante da 60 minuti poteva ben essere graduato un timer diverso da quello di 60 minuti facendo scorrere la manopola secondo un rapporto proporzionale.

Quindi, l'assunto accusatorio non può essere ritenuto provato dalla sola presenza del dischetto.

Quanto al timer inserito nell'ordigno esploso alla Banca Naz.del Lav. di Roma vanno fatti i seguenti rilievi:

Tra i frammenti raccolti presso la detta Banca fu rinvenuta una "bussoletta di riempimento" che, come hanno affermato i periti, è pezzo esclusivo dei timers in deviazione.



Secondo i primi giudici il timer su cui la bussoletta era inserita era del tipo da 60 minuti -uguale quindi ai timers acquistati da Freda- e il supporto a questa affermazione è stato ricavato dal rilievo che la piastrina anteriore fu dai periti trovata identica a quella di altri due timers con pari durata di carica prodotti nell'aprile 1967 e nell'ottobre 1969.
Il dato sembrò confermato dai chiarimenti offerti all'udienza del 31.5.78 dall'ing.Giorgio Pianca, direttore di produzione della ditta Iunghans dall'ottobre 1969, il quale precisò che la piastrina anteriore dei timers da 60 minuti differiva da quella dei timers con tempo di carica maggiore o minore di 60 minuti.
Ma il teste Ernesto Blocher, nella deposizione resa il 5.10.72, prendendo visione di un frammento di piastrina esibitogli dal giudice istruttore, dichiarò che si trattava di frammento di piastrina di interruttore prodotto dalla ditta nel 1969 e precisò che le due piastrine del movimento del timer erano uguali per tutti i tipi di interruttori prodotti dalla Iunghans. Dal che si desume che, con il solo esame della bussoletta d'ottone, non era possibile stabilire il tempo di carica di un timer (se cioè da 30-60 e 120 minuti).
Identica osservazione è stata fatta all'udienza del 4.5.78 dal perito prof.Dumini il quale ha precisato che il tempo di carica di un timer non può essere ricavato dall'esame della piastrina,in quanto,almeno fino al 1969,le piastrine erano uguali per tutti gli interruttori di timers in deviazione.



Verosimilmente i periti, come chiarì il prof.Dumini, si erano attenuti scrupolosamente all'incarico loro affidato che non era quello di determinare quale tipo di timer fosse stato usato nei cinque episodi criminosi, ma di comparare i frammenti repertati con gli analoghi pezzi di timers nuovi, avuti come campioni.

L'argomento "timers" è risultato perciò svalutato e degradato da indizio a mero sospetto, nei confronti del Freda essendo emerso che soltanto alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma fu adoperato un ordigno con timer in deviazione; ma per nessuno degli ordigni impiegati nei cinque attentati si è potuto dimostrare con certezza che furono usati timers da 60 minuti. E' mera illazione, partendo dalle scarse risultanze acquisite, voler risalire a tutti gli ordigni adoperati nei cinque episodi criminosi ed asserire che tutti avevano le stesse caratteristiche dei timers acquistati da Freda: significa proprio voler dare per dimostrato quello che invece si vuole dimostrare.

Esclusa la ipotizzata identità dei timers usati per gli attentati con quelli acquistati da Freda, perde valenza indiziante la motivazione addotta da costui a giustificazione dell'acquisto:per soddisfare la richiesta di tale cap.Hamid della resistenza araba; motivazione giustamente ritenuta dai primi giudici poco convincente e per la mancata identificazione del cap.Hamid e per la dubbia testimonianza della contessa De Portada nella cui casa di abitazione i timers sarebbero stati

consegnati da Freda al capitano Hamid.

Anche l'argomento "borse" è risultato privo di efficace contenuto accusatorio nei confronti del Freda.

Nel promemoria della Questura di Padova del 16.12.69 è scritto che il pomeriggio del 12.12.69 presso la valigeria "Al Duomo" furono acquistate 4 borse modello 2131, 3 del tipo City color marrone ed una del tipo Peraso di color nero. Rosetta Galeazzo, commessa che effettuò la vendita, indicò i connotati dell'acquirente: un giovane di circa 24-27 anni, capelli neri, ben vestito, distinto e taciturno.

La svalutazione dell'argomento borse già emerge dalle considerazioni fatte dai periti sui dati oggettivi: la prima perizia disposta dal giudice istruttore di Roma aveva ritenuto che erano di colore nero le borse usate per contenere gli ordigni collocati alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, all'Altare della Patria -lato Pennone- e alla Banca del Lavoro di Roma e che sussisteva una certa somiglianza tra queste tre borse e la borsa che fungeva da parametro, rinvenuta presso la Banca Commerciale di Milano.
La seconda perizia, disposta dal giudice istruttore di Milano sui frammenti metallici delle borse, affermò che solo il supporto maniglia repertato all'Altare della Patria -lato Museo- corrispondeva a quello analogo della borsa rinvenuta presso la Banca Commerciale di Milano, mentre gli altri reperti non potevano essere

attribuiti a borse modello 2131, ma provenivano certamente da altri tipi di borsa.
Dalla prima perizia si ricava che negli attentati furono utilizzate quattro borse di colore nero: le tre sopra indicate oltre quella rinvenuta alla Banca Commerciale di Milano che era una borsa modello 2131 similpelle tipo Peraso colore nero della Mosbach-Gruber; ciò contrasta con il dato di prova specifica della testimonianza Galeazzo, la quale sentita a qualche giorno dal fatto, affermò di avere venduto, il 10 dicembre, tre borse modello 2131 di colore city marrone e una di colore nero.
Dalla seconda perizia si ricava che solo il supporto maniglia repertato all'Altare della Patria -lato Museo- corrisponde a quello della borsa della Banca Commerciale; quindi le altre tre borse -quelle della Banca dell'Agricoltura di Milano, della Banca del Lavoro di Roma e del lato Pennone dell'Altare della Patria- non appartengono al modello 2131 della Mosbach-Gruber.

Ma l'indagine istruttoria doveva demolire anche un altro argomento di accusa: quello relativo al cordino. Dalle indagini svolte dal giudice istruttore di Milano risultò che in Italia, nel 1969, ben trantacinque negozi vendevano borse della ditta Mosbach Gruber e, che di questi, solo tre avevano ricevuto borse di entrambi i modelli 2131, peraso nero e City marrone: il negozio "Al Duomo" di Padova, il negozio Biagini di Milano e la valigeria Fratelli Protto di Cuneo; di questi tre



solo nel negozio "Al Duomo" di Padova il cartellino del prezzo era attaccato al manico, con una cordicella. Del cordino o cordicella, che fu notato e fotografato sul manico della borsa rinvenuta alla Banca Commerciale Italiana, non vi è traccia tra i reperti del processo. Ma il riscontro fotografico consente che se ne discuta ancora.

Nel corso del dibattimento di primo grado, Luigi Biagini, titolare dell'omonimo negozio di Milano, dichiarò che anche presso il suo negozio si usava, all'epoca, attaccare al manico il cartellino del prezzo con una cordicella, così come si faceva, presso il negozio "Al Duomo" di Padova.

Veniva così meno l'efficacia probatoria dell'elemento "cordino" che sembrava potesse ricollegare con certezza l'acquisto delle borse al negozio di Padova.

Va poi segnalato anche un altro elemento che concorre a demolire l'argomento "cordino": la commessa del negozio di Padova, Rosetta Galeazzo e il commissario di P.S. Antonino Mento, che osservò e fotografò la borsa e il cordino, -che gli sembrò di canapa e di colore chiaro- hanno escluso ogni identità tra il cordino fotografato e quelli usati nel negozio.

Sussistono comunque per altra via non pochi motivi di perplessità sul collegamento della persona che acquistò le borse alla valigeria "Al Duomo" e gli autori della strage di Milano.

L'acquirente chiese prima tre borse, mostrando di o=

rientarsi per quel tipo che non aveva scomparti interni. Saputo il prezzo e valutata la convenienza, ne chiese una quarta: ora, il comportamento di quell'avventore non si spiega se le borse dovevano servire per attentati già programmati.

Appena in possesso delle borse l'acquirente si allontanò dal negozio in fretta, rifiutando di farsele avvolgere in un pacco: ora, se è comprensibile la fretta, non si capisce l'imprudenza di uscire dal negozio con tante borse in mano; nasconderle agli occhi della gente sarebbe stato molto più saggio, anche a prezzo di perdere qualche minuto di tempo; era un prezzo minimo per la propria sicurezza, tenuto conto della destinazione che se ne voleva fare.

D'altrotanto, qualora acquirente delle borse fosse stato Freda il fatto avrebbe costituito una ulteriore ed inutile sfida alla più elementare prudenza; gli attentati dovevano essere effettuati il 12 dicembre e le borse vennero acquistate due giorni prima in un negozio centrale di Padova, dove Freda risiedeva e svolgeva molteplici attività che lo mettevano a contatto con il pubblico: dalla professione legale all'impegno editoriale, culturale e politico; inoltre il negozio "Al Duomo" era di proprietà del padre di un suo compagno di liceo che lo conosceva bene.

La teste Galeazzo ritenne di riconoscere nella fotografia del Freda, apparsa, dopo l'arresto, sul giornale "Il Gazzettino" il giovane che comprò le borse il



01378

10 dicembre 1969. Ma a distanza di qualche mese, nel la ricognizione di persona effettuata il 14.9.72, la stessa, invitata a riconoscere la persona che aveva comprato le borse il 10.12.1969, in due distinti esperimenti indicò tra le cinque persone poste a fianco del Freda prima una e poi un'altra, ed entrambe diverse dal Freda stesso. Il riferimento ai "motivi di paura", che avrebbero influenzato la Galeazzo, è privo di fondamento, stante il fatto che la testimone, che pur si era presentata spontaneamente, ben sapeva che all'imputato non doveva essere difficile riconoscerla tra i pochi dipendenti del negozio "Al Duomo" di Padova.

In definitiva, l'argomento "borse" non ha retto alla verifica, la fragilità dell'indizio è apparsa in tutta la sua nettezza, e ne è risultata irrimediabilmente compromessa la sua efficacia probatoria.

Nulla hanno aggiunto Liliana Sennevigo e Livio Iuculano: la prima, alle dipendenze di Freda dal primo dicembre 1969 al 23 febbraio 1970, disse di avere visto nello studio di Freda, forse nel gennaio 1970, due, tre o quattro borse di colore marrone; il secondo, di avere visto alcune borse nello studio di Freda i primi di dicembre 1969.

La ininfluenza delle due testimonianze è di tutta evidenza: le borse viste nel gennaio non possono avere alcun riferimento con gli attentati verificatisi nel precedente mese di dicembre; le borse viste i primi di

dicembre non sono certamente quelle acquistate il 10 dicembre nel negozio di Padova:testimonianze, dunque, l'una e l'altra chiaramente inconferenti.
Peraltro non può suscitare sospetti la presenza di più borse in uno studio di avvocato.

Altro elemento di rilievo utilizzato dai primi giudici sono le rivelazioni del prof.Guido Lorenzon. Questi il 15.12.1969, in un colloquio con l'avvocato Alberto Steccanella, riferì fatti aventi attinenza con gli attentati del 1969, e, qualche giorno dopo, gli consegnò anche un appunto scritto sull'argomento. Il 31.12.69, formulò accuse specifiche contro Giovanni Ventura in un colloquio informale con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Treviso.
Ma il 6.1.70, dopo un incontro chiarificatore avvenuto in casa di Marco Barnabò, si convinse -come dichiarerà all'udienza del 30.5.78- della estraneità del Ventura ai fatti del 12.12.1969 e rilasciò a costui una dichiarazione scritta con la quale ritrattava le accuse formulate contro di lui.
Il 15.1.1970 confermò quella ritrattazione al giudice e dichiarò di non avere più ragione di accusare Ventura nemmeno per i fatti precedenti il 12 dicembre.
Ma Lorenzon era un'anima tormentata ed inquieta: perplessità e tentennamenti lo inseguivano intorno ai fatti e alle circostanze riferite verbalmente al giudice il 31.12.1969 e che avevano costituito oggetto de=

gli appunti scritti consegnati all'avv.Steccanella.
Il magistrato,che lo interrogò il 15.1.70,a fronte del la sua dichiarazione di avere interpretato male fatti e circostanze, lo avvertì che era indiziato del reato di calunnia e lo invitò a nominarsi un difensore. Ciò valse ad imporgli un'attenta riflessione, sulle affermazioni fatte e una precisa distinzione tra i fatti,che il Ventura gli aveva effettivamente riferito e le deduzioni,le illazioni, i sospetti, che egli ne aveva tratti.
Il 17.1.70, Lorenzon confermò di aver appreso dal Ventura le notizie sugli attentati dell'aprile e del maggio 1969 agli edifici pubblici di Milano, Torino e Roma e sugli attentati ai treni, dell'agosto 1969.
Per gli attentati del dicembre 1969 precisò che il collegamento del Ventura con quei fatti criminosi l'aveva tratto lui da alcune circostanze molto sospette -di cui si parlerà diffusamente in seguito- e, in particolare, dalla circostanza che il Ventura dopo quegli attentati, parlando con lui, aveva detto chiaramente che "giacchè nessuno si era mosso nè da destra nè da sinistra, occorreva fare qualcos'altro."

Un siffatto atteggiamento processuale fece assumere al Lorenzon una posizione contraddittoria non facilmente spiegabile:al giudice riferì che Ventura gli aveva parlato di attentati,nella ritrattazione scrisse che Ventura non aveva compiuto alcun attentato. La ritrattazione divenne poi una bugia che gli consentì di avere altre confidenze dal Ventura, il quale, confortato dal



nuovo atteggiamento dell'amico, riprese ad aprirsi al di fuori di ogni limite di prudenza.

Ma se questo è il comportamento del testimone, deve pur dirsi che l'analisi attenta dei fatti riferiti non vale a dimostrare che Giovanni Ventura sia realmente implicato negli attentati del 12 dicembre 1969.
Secondo Lorenzon, il 4.1.70 Ventura tracciò con pochi tratti di penna su un pezzo di carta lo schizzo del sottopassaggio che collega i due corpi di fabbrica della Banca del Lavoro di Roma dove scoppiò l'ordigno; disse che aveva rischiato molto la persona che aveva collocato la bomba in un posto del genere, trattandosi di un luogo molto frequentato ed avente le pareti liscè; tali cioè da rendere visibile un qualsiasi oggetto abbandonato; precisò che la borsa o l'involucro contenente l'ordigno era stato collocato in alto, fuori dal campo di visibilità diretto delle persone, sopra le condutture che attraversavano il sottopassaggio; infine stracciò lo schizzo del sottopassaggio.
Ventura gli disse anche che egli sapeva degli attenati prima che questi fossero compiuti per averne parlato con una persona la quale, appunto, gli aveva detto che ci sarebbero stati attentati all'interno di edifici pubblici, presumibilmente banche, e che a questa persona egli aveva espresso il suo dissenso dicendogli chiaramente che non doveva contare più su di lui perchè non accettava quel tipo di attentati.
Aggiunse che dopo la strage, aveva parlato con una per

sona,che il Lorenzon ritenne fosse la stessa che aveva preannunziato gli attentati alle banche,e questa si dimostrò amareggiata per la strage non voluta e commentandola ebbe a dire:"anche un rivoluzionario può non essere di pietra" e poi aggiunse:"comunque,la vita di un rivoluzionario vale più della vita di dodici persone". Lorenzon riferì anche altre notizie apprese dal Ventura e non pertinenti la strage: tra l'altro parlò di un attentato al Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon, che egli ed altri avrebbero dovuto compiere in occasione della visita che questi fece in Italia.

La Corte osserva che il racconto del Lorenzon e i tempi e i modi in cui venne svolto segnalano la scarsa attendibilità della testimonianza.

Le cose dette con riferimento agli attentati del dicembre 1969 sono prive di contorni definiti, e quindi legittimano il sospetto che non provengono "dall'autore della strage", ma che siano deduzioni fatte dal Ventura sulla base di notizie raccolte intorno a fatti realmente avvenuti e commentati col Lorenzon.

A fine dicembre 1969, non era difficile per un "pensatore" come Lorenzon, e per un "chiacchierone" come Ventura, prestando orecchio alle varie dicerie, teorizzare una strategia partendo dagli attentati dell'aprile e del maggio 1969 e utilizzando le informazioni che sui fatti politici e sociali del paese correvano un pò sulla bocca di tutti.

Così non si vede quale serietà potesse avere il riferi=

mento ad un attentato al Presidente Nixon,di cui manca un qualsiasi riscontro e che secondo Ventura non sareb be stato tentato per il rafforzamento dei presidi di sicurezza.

Non diverso apprezzamento può essere espresso con rife rimento ai colloqui che Ventura avrebbe avuto con la "per sona",con la quale aveva avuto contatti prima e, forse, anche dopo gli attentati.Sulla circostanza Lorenzon a= vanza parecchie ipotesi:che l'incontro sia avvenuto a Milano;che la persona incontrata dal Ventura prima e dopo lo scoppio degli ordigni sia la stessa,ecc: comun que il dato è del tutto generico, vago e forse stravagante.

Uguale considerazione va fatta per lo schizzo del sotto passaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma e del le notizie in ordine al posto dove fu collocato l'ordi= gno. Pur dicendo Lorenzon che le notizie da lui riferi= te gli erano state effettivamente dette da Ventura, non va dimenticato che la stampa aveva dato ampio risalto ai fatti di strage che avevano scosso il paese.

Agli atti, è acquisita la documentazione giornalistica da cui si ricavano tutte le notizie attribuite a Ventu= ra e ciò legittima il sospetto che Ventura possa avere riferito a Lorenzon notizie che si leggevano largamente sui giornali.

Si deve, d'altronde, tener presente che Ventura -a dire del Lorenzon- gli aveva fatto molte di quelle confiden= ze il 4.1.70, a più di venti giorni dagli attentati,quan do l'opinione pubblica era stata ampiamente informata de gli avvenimenti anche nei dettagli.

Non deve perciò sorprendere che il Ventura, nelle condizioni generali sopra descritte, abbia potuto conoscere anche l'altra circostanza riferita da Lorenzon, che nel sottopassaggio della B.N.L. di Roma l'ordigno non poteva essere stato collocato nè al mattino nè durante l'ora di chiusura pomeridiana ma doveva essere stato collocato durante l'apertura pomeridiana. E la conoscenza di questa circostanza di grande rilievo, solo apparentemente aggrava il sospetto sulla responsabilità di Ventura perchè Lorenzon riferì la circostanza il 27.1.72, cioè a due anni dal fatto, quando i periti avevano già depositato i loro elaborati e parlato dei timers e la notizia era stata ampiamente diffusa dalla stampa con l'aggiunta di commenti ed ipotesi.

La sentenza di primo grado ha dato rilievo alla affermazione di Ventura -riferita dal Lorenzon al magistrato inquirente e collegata agli attentati del 12.12.69- che sarebbe stato sufficiente che egli avesse tenuto duro con il P.M. di Treviso per una decina di giorni ancora, perchè nessuno sarebbe riuscito a trovare le prove a suo carico.

La circostanza fu però rettificata dal Lorenzon all'udienza dibattimentale del 29.5.78 nella quale precisò di poter escludere che Ventura, con quella espressione, si fosse riferito alle prove per la strage di Piazza Fontana.

Ora, si può anche convenire in linea generale con l'affermazione dei giudici di primo grado che è più verosimile che il teste abbia ricordato meglio i fatti



nella prima deposizione e non sei anni dopo. Va però rilevato che, anche a voler credere a quanto Lorenzon dichiarò la prima volta, ma sempre comunque a due anni e mezzo dal fatto, non si capisce la logica della richiesta del Ventura.

Lorenzon, infatti, in quelle tempestose giornate del gennaio 1970 fece di tutto: accusò Ventura, ritrattò e mentre ritrattava raccolse ulteriori confidenze dal suo interlocutore e tornò ad accusarlo; operò d'intesa con polizia e magistrati registrando e trasmettendo con un apparecchio radio nascosto sotto il braccio conversazioni fatte con Ventura in un bar di Montebelluno e in un albergo di Treviso. Lorenzon, dunque, in quel tempo, davvero angosciante per lui -se egli è stato onesto e sincero, come si ha motivo di ritenere- compì azioni contraddittorie per cui non è dato capire il significato della sollecitazione del Ventura, fatta peraltro a distanza di mesi, di tener duro per una decina di giorni.

Non si vede cioè che cosa sarebbe successo, per la sorte delle prove sulla responsabilità di Ventura per la strage di Piazza Fontana, se Lorenzon avesse seguito il consiglio di costui. Lorenzon non ci spiega il senso di quella espressione, nè è dato ricavarlo da altro documento e per questo non le si può accreditare una particolare valenza accusatoria.

Le cose dette dai testi si distinguono unicamente per la loro

validità: nel processo ogni tassello deve avere la sua collocazione, se si pretende di comporlo in un mosaico armonico, quale deve essere la prova della responsabilità penale.

Per il giorno 12 dicembre 1969 Giovanni Ventura addusse un alibi: non era a Milano, ma si trovava a Roma dove giunse in treno verso le 17.00, essendo partito da Padova nella tarda mattinata dello stesso giorno. Lasciò Roma il giorno dopo, 13 dicembre, in aereo, ed ha fornito la prova del viaggio di ritorno con il biglietto dell'aereo.

Non vi sono ragioni per dubitare dell'arrivo di Ventura a Roma nella giornata del 12 dicembre: lo disse, per primo, egli stesso quando, avuta notizia della perquisizione effettuata dalla polizia nella sua abitazione, si presentò spontaneamente alla Questura di Treviso il 23 dicembre 1969 e dichiarò che i giorni 10-12 e 13 dicembre 1969 era stato a Roma.

Siamo all'inizio dell'inchiesta e ragionevolmente non si vede perchè il Ventura, che nessuno sospettava presente a Roma il giorno 12 dicembre si sarebbe fatto avanti e, non ignorando i rischi cui andava incontro, avrebbe messo, egli stesso, la polizia sulla strada giusta per incolparlo.

D'altro canto non c'era ragione perchè Ventura spiegasse la propria lontananza da Milano in quel 12

dicembre, tenuto conto che a Milano, certamente, Ventura non ci era stato nè il 12 dicembre nè i giorni immediatamente precedenti e non gli sarebbe stato difficile provarlo.

Certamente possono accadere anche le cose più impensate, ma è inammissibile che una persona ragionevole e consapevole della importanza delle parole che dice, vada a riferire alla polizia che il giorno 12 dicembre era stato a Roma quando invece aveva tutto l'interesse di negare proprio quella circostanza perchè essendo implicato nell'attentato dinamitardo ad una banca, se scoperto rischiava la galera.

Comunque, l'assunto di Ventura trova conferma anche nelle parole di Marco Pozzan. Questi il 1°marzo 1972, dichiarò al giudice istruttore di Treviso che la mattina del 12 dicembre 1969, verso le 9.00-9.30, aveva avuto la visita a Padova di Giovanni ed Angelo Ventura; quest'ultimo era andato via in macchina, appena arrivato, Giovanni invece, dopo aver fatto una telefonata a persona da lui non conosciuta, esaminò il conto economico della Litopress e verso le 11.00-11.30 partì in treno alla volta di Roma. In quella occasione Ventura gli disse che veniva da Castelfranco e andava a Roma per motivi di lavoro legato alla Litopress e anche perchè il fratello aveva avuto una delle solite crisi epilettiche.

La testimonianza di Pozzan è sostanzialmente conforme

alla versione data da Giovanni Ventura, sul modo come aveva trascorso la mattina del 12 dicembre 1969.
Il 21 febbraio 1972, Ventura dichiarò al giudice istruttore di Treviso di essere partito in treno da Castelfranco verso le 8.30-8.45, di avere raggiunto Padova da dove aveva preso il treno per Roma giungendovi tra le 17.00 e le 17.40 del 12 dicembre.
Nell'interrogatorio del 7.3.1983 al giudice istruttore di Milano egli precisò che era partito per Roma il giorno 12 perchè in mattinata aveva saputo dalla madre che il giorno precedente suo fratello Luigi era stato colpito da un attacco epilettico e stava molto male. Da Padova si era messo in contatto telefonico con il dottor Ferlini e quindi era partito per Roma. Qui era giunto verso le 17.30, aveva telefonato al pensionato e saputo che Luigi aveva superato la crisi ed era uscito, si era recato alla Lerici, dove poi lo aveva raggiunto il fratello.
Le contraddizioni cadono su fatti marginali e non incidono sulla sostanza dell'avvenimento: basta rilevare, in proposito, che Pozzan riferì un fatto -la circostanza della crisi epilettica di Luigi Ventura- quando ancora Giovanni Ventura non aveva reso in merito alcuna dichiarazione all'autorità giudiziaria; infatti, egli riferì per la prima volta al giudice istruttore di Milano, nell'interrogatorio reso il 17 ottobre 1972, che suo fratello Luigi aveva avuto ripetu=

te crisi epilettiche nei giorni immediatamente precedenti gli attentati del 12 dicembre 1969, e uno degli attacchi lo aveva colto proprio la mattina del 12.

Quindi le crisi che colpirono Luigi furono più di una; ed è sintomatico il riferimento che ne fa Pozzan, il quale, la mattina del 12.12.1969 seppe da Giovanni Ventura che andava a Roma anche perchè Luigi aveva avuto "una delle solite crisi": sorprende il fatto che Ventura abbia parlato di una delle solite crisi in un tempo(12.12.69) in cui sarebbe bastata una crisi per sorreggere l'alibi.

Ma l'arricchimento istruttorio sul fatto è emerso in dibattimento con la testimonianza di padre Sartorio, Direttore dell'Istituto presso cui alloggiava Luigi Ventura. Questi, deponendo innanzi al g.i. di Milano il 2.2.73, aveva dichiarato che Luigi (Ventura) era stato colto da una crisi epilettica il 14.12.69 a mezzogiorno; che egli, preoccupato per le condizioni del giovane, aveva chiamato subito una autoambulanza della Croce Rossa; che, quando il mezzo arrivò, dopo circa mezz'ora, il giovane si era ripreso e il medico non aveva più effettuato il ricovero.

Padre Sartorio escluse, al contempo, che Luigi fosse stato male anche il 12.

In epoca successiva a quella deposizione, la madre di Ventura rimproverò al sacerdote di non aver detto tutto sulla malattia di Luigi, per cui padre Sartorio in

viò una lettera al giudice istruttore di Milano in data 17.6.1973 nella quale dichiarò che Luigi Ventura, fin dai primi giorni di permanenza nel pensionato, aveva accusato un malessere alla testa, per cui era stato visitato due volte: una prima volta dal dottor Ciardiello -forse nel novembre- il quale prescrisse una visita neurologica, e una seconda volta dal dottor Danilo Gherardi, il quale richiese un esame elettroencefalografico. La lettera non è allegata in originale agli atti del processo, ma Padre Sartorio ne esibì copia in giudizio.

Le precisazioni contenute nella lettera dicono chiaramente che non era esatta la iniziale affermazione del teste che prima del 14 dicembre Luigi Ventura non aveva avuto crisi epilettiche.

Ulteriore conferma fu fornita in dibattimento dal dottor Danilo Gherardi. Questi dichiarò di aver visitato il Ventura l'11.12.1969 per una crisi epilettica avuta quello stesso giorno; l'elettroencefalogramma, richiesto dallo stesso, fu eseguito dal dottor Marchisi in data 15.12.1969.

Ora, la coordinazione di questi avvenimenti non porta ad escludere che Luigi Ventura avesse avuto altre crisi prima di quella -accertata e non discutibile- del 14 dicembre: anzi, ne propone la conferma.

L'elettroencefalogramma del dr.Marchisi in data 15 dicembre, anche se nel referto si fa riferimento a una crisi del giorno precedente, non va necessariamente

ricollegato alla crisi del giorno 14 in quanto il me=
dico della croce rossa, giunto con l'autoambulanza,
constatò il superamento della crisi appena mezz'ora
dopo l'inizio delle convulsioni e andò via.
Come già detto il dottor Gherardi riferì in dibatti
mento di avere visitato il Ventura il giorno 11 dicem
bre; ma anche se possono sorgere dubbi sulla esattez=
za di tale data, in quanto ricavata dal sanitario con
una ricostruzione postuma (il Gherardi telefonò al dr.
Marchini dal quale apprese la data dell'encefalogram=
ma), certamente la visita del dottor Gherardi si col=
loca in data antecedente il 14: lo stesso padre Sarto
rio ricorda infatti che l'episodio del 14 dicembre non
ebbe seguito e il Ventura si riprese rapidamente anche
se rimase a letto, ricevendo nel pomeriggio la visita
della fidanzata Luisa Tichter e, in serata, quella del
l'avvocato Diego Gionnola.
Dunque, l'episodio "padre Sartorio" non si chiude in
senso negativo per l'imputato, anzi in suo favore soc=
corre l'ulteriore elemento -ricavato dal libretto di
giustificazione scolastica- che indica il Ventura as=
sente dalla scuola nei giorni 9-10-11 e 12 dicembre:
tenuto conto che i giorni 7 e 8 erano festivi e non ab
bisognavano di giustificazione, resta confermata la di
chiarazione della madre di Luigi Ventura, che ha collo
cato l'inizio della malattia del figlio -benevolmente
definita influenza nel registro scolastico- la sera

del 6 dicembre 1969.

Ma altri argomenti concorrono ad indebolire la tesi d'accusa. Il primo viene offerto dallo stesso Lorenzon e si colloca in un'epoca certamente non sospetta.

Lorenzon, deponendo dinanzi al giudice istruttore di Milano il 18.8.72 ripropose contro il Ventura tutti gli argomenti di accusa inizialmente esposti e confermò la ritrattazione della ritrattazione.

In un passo di quella deposizione chiarì anche i motivi che lo avevano indotto a ritrattare l'accusa: Ventura gli aveva spiegato la sua estraneità ai fatti del 12 dicembre 1969 dicendo che, al momento delle esplosioni, egli si trovava su un treno che arrivava a Roma verso le ore 17.15-17.20. Questa precisazione lo pose in una condizione di disagio per averlo accusato; convinto della sua estraneità materiale ai delitti si decise a ritrattare le accuse.

La circostanza è importante per il soggetto da cui viene riferita e per il tempo in cui è collocata. La riferisce Lorenzon, quando ormai ha superato la fase degli scrupoli e delle perplessità e si presenta deciso a farsi credere; ed è una notizia avuta da Giovanni Ventura in data antecedente al 6 gennaio 1970, quando un'accusa di strage a carico del Ventura era ben lontana da ogni disegno istruttorio.

Se -pertanto- Ventura in periodo non sospetto riferì

che il 12 dicembre 1969 egli era in treno alle 17.15-17.20 ne derivava come conseguenza logica che non poteva essere stato lui a collocare nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma un ordigno scoppiato alle 16.45. Non solo, ma perdono valore anche le altre considerazioni attribuite dallo stesso Lorenzon al Ventura ed aventi per oggetto: lo schizzo del sottopassaggio della Banca del Lavoro, i rischi della persona che aveva collocato la bomba nell'ora di chiusura pomeridiana, l'impiego di un temporizzatore che ne consentiva lo scoppio in un tempo successivo.

Lorenzon nella deposizione resa il 17.1.1970 al pubblico ministero di Treviso dichiarò di aver visto Ventura il 13.12.1969, di avere saputo da lui che tornava da Milano (veniva invece da Roma), di averlo visto telefonare a Castelfranco, di avere saputo dalla nonna che la madre era partita per Cortina e che era in lacrime. Molto opportunamente è stato osservato che le lacrime della madre di Ventura si spiegano meglio con la notizia della recente crisi del figlio Luigi che non con il coinvolgimento del figlio Giovanni negli attentati del 12.12.1969; non solo, ma il 13 dicembre non c'era stata nemmeno la perquisizione nella sua abitazione, avvenuta il 20 dicembre 1969.

A Roma, Ventura fu visto, dopo le 17.00, dall'avvocato Diego Giannola, socio della Emmesse Editrice, nel suo

studio, da Rinaldo Tomba e Stefano Sestili, soci in affari del Ventura, nella sede della Lerici in via Lazio n°9.

Nella casa di Antonio Massari, Ventura trascorse la serata e la notte, dormendo su un divano. Da Roma ripartì in aereo il 13.

Si sostiene di contra che Ventura, tornato da Roma il giorno 11 dopo aver trascorso in quella città la giornata del 10 e la notte successiva, ripartì per Roma lo stesso giorno 11 e così ebbe il tempo per collocare la bomba alla Banca Nazionale del Lavoro. Questa ricostruzione viene poggiata sulle dichiarazioni fatte da Lorenzon il quale, però, questa volta, si è superato nello zelo accusatorio come può facilmente dedursi seguendo i passaggi della sua testimonianza.

Nella deposizione resa il 17 gennaio 1970 il teste dichiarò al Pubblico Ministero di Treviso di sapere, per averlo appreso dallo stesso Ventura e dal suo collaboratore Franco Cavorso, che Ventura era partito in aereo alla volta di Roma verso le ore 18.00 dell'8 o del 9 dicembre.

Il 10 o l'11 dicembre egli telefonò a casa Ventura a Castelfranco e apprese dalla nonna in via riservata che il nipote era rientrato qualche giorno prima ed era ripartito subito.

Questa testimonianza, resa a distanza di poco più di un mese dal fatto, quando i ricordi erano precisi, spontanei, meno legati all'esigenza della coordinazione, è

abbastanza chiara:il 10-11 dicembre, in una telefonata la nonna di Ventura aveva detto al Lorenzon che il nipote era rientrato qualche giorno prima ed era ripartito subito:ed in effetti, la presenza di Giovanni Ventura a Roma risulta annotata nei registri della pensione "Locarno" nei giorni dal 5 all'8 e dal 10 all'11 dicembre. A distanza di due anni, il 27.1.1972, Lorenzon dichiarò al giudice istruttore di Treviso che due o tre giorni dopo l'8 o il 9 dicembre -escluso il giorno 12- telefonò a casa Ventura e chiese se Giovanni fosse rientrato; gli rispose la nonna la quale prima gli disse che Giovanni non era in casa e poi aggiunse confidenzialmente: "a lei lo posso dire, non potrei farlo, ma Giovanni è rientrato ed è ripartito subito".

La deposizione del 27 gennaio 1972 è sostanzialmente diversa da quella del 17 gennaio 1970 e se ne rende conto lo stesso testimone il quale propone l'interpretazione "autentica" della prima testimonianza eliminando da essa la espressione "qualche giorno prima" ed insistendo nell'affermare che la nonna del Ventura gli aveva detto soltanto che il nipote "era rientrato ed era subito ripartito".

E' evidente la forzatura postuma del contenuto della prima deposizione che è invece abbastanza chiara e logica.

Sulla base di : deposizioni contraddittorie, non confortate da riscontri puntuali, parzialmente smentite da anni di inchiesta giudiziaria, non si può fonda=

re un giudizio sicuro di responsabilità penale.
Andava sentita la nonna di Ventura; doveva essere precisato il tenore della conversazione; l'approfondimento istruttorio era necessario al cospetto di testimonianze palesemente incerte.
Comunque, le dichiarazioni di Giovanni Ventura, in epoca in cui lo stesso non era ancora imputato di strage, le dichiarazioni di Marco Pozzan, anche queste di data non sospetta perchè precedenti alle dichiarazioni di Ventura, gli stessi riferimenti di Lorenzon, innanzi esaminati, rendono credibile l'assunto che, il giorno 12 dicembre 1969, il Ventura giunse a Roma in treno dopo le ore 17.00, quando la bomba alla Banca del Lavoro era già esplosa.

Nel settembre 1969 Giovanni Ventura mostrò un timer a Guido Lorenzon; un timer mostrò e consegnò a Franco Comacchio, a fine novembre-inizio dicembre 1969, con la richiesta di vedere se era possibile farlo funzionare in collegamento con una bomba. Non ci sono elementi in processo per affermare se si trattò o meno dello stesso timer.
Certo è che il teste Tullio Fabris dichiarò di avere visto Freda consegnare un timer a Giovanni Ventura. Questi, che sulle prime negò la circostanza ma poi finì per ammetterla, dichiarò però di avere sottratto il timer e non di averlo avuto dal Freda; la tesi della sottrazione è più in linea con il ruolo, che egli

si assume, di collaboratore con i servizi segreti.

Franco Comacchio, tanto nell'interrogatorio reso il 6.11.1971 al Pubblico Ministero di Treviso quanto in sede di confronto con Giovanni Ventura il 16.12. 1971 dichiarò che questi gli aveva chiesto esplicitamente se si sentiva in grado di collocare ordigni sui treni, nelle toilettes delle vetture di prima classe dove viaggiava un certo tipo di persone e precisò che si riferiva ad ordigni fabbricati con un congegno a tempo simile a quello usato per le lavatrici, grande quanto un pacchetto di sigarette.

Come si vede, la consegna del timer, ai primi di dicembre o a fine novembre, fu accompagnata dalla previsione di un impiego degli ordigni in attentati sui treni delle Ferrovie dello Stato; e questa prospettiva criminosa era coltivata e suggerita, anche con il fine di saggiare la volontà dell'interlocutore, a pochi giorni dallo scoppio degli ordigni nella banche di Milano e di Roma e all'Altare della Patria.

Pertanto se di indizio si vuole parlare a proposito di questo episodio si può subito obiettare che alquanto scarsa è la sua efficacia sotto due profili:

1) Giovanni Ventura collegava l'utilizzazione dei timers ad attentati su convogli ferroviari;

2) la ricerca di persone capaci di utilizzare i timers a pochi giorni dalla strage fa ragionevolmente ritenere che siano stati altri a preparare e collocare le

01898

bombe.
Gli esecutori di attentati del genere non si improv=visano nè si cercano all'ultimo momento.
Il rilievo diventa ancor più valido se si considera che Comacchio si ricevette il timer, lo tenne con sè per qualche giorno o anche per una settimana e poi se ne liberò buttandolo, senza che Ventura fosse più tornato a chiedergli notizie.

Il ragionamento può essere ripetuto pari pari con le cassette metalliche, ricercate da Freda e Ventura e in concreto impiegate negli attentati del 12.12.1969. Tullio Fabris disse al giudice istruttore di Treviso, il 22 gennaio 1972, che nel settembre del 1969 Freda gli aveva chiesto di procurargli una cassetta metallica nella quale collocare un commutatore.
Nello stesso mese di settembre anche Ventura era alla ricerca di cassette di ferro, da impiegare al posto di quelle di legno negli attentati ai treni: questa volta l'interlocutore era Ruggero Pan.

Ma, da settembre al 12 dicembre 1969 nè Freda nè Ventura chiesero più al Fabris e al Pan se avevano trovato le cassette nè c'è la prova che Freda e Ventura le abbiano acquistate per altra via o per loro conto: eppure cassette metalliche furono usate per contenere gli ordigni impiegati negli attentati del 12 dicembre di Milano e di Roma.

Orbene la sola circostanza che Freda e Ventura aveva
no cercato quelle cassette nel settembre del 1969 e
avevano affidato al Fabris e al Pan l'incarico di
procurarle, senza più insistere perchè si fossero da=
ti da fare per trovarle e senza nemmeno chiedere no=
tizie sulla eventuale ricerca fatta dagli stessi, non
può essere considerato indizio penalmente rilevante
per la sua evidente inconsistenza. E ciò indipenden=
temente dalle riserve sull'attendibilità di testi
preoccupati, come Fabris, di essere incriminati per
aver aiutato Freda a trovare i timers o, come Pan,
già imputato di detenzione illegittima di armi da
guerra.
Può dunque concludersi nel senso che l'argomento
"cassette metalliche" non ha alcuna forza accusatoria
contro i prevenuti e conserva la sua caratteristica
di mero sospetto.

Altro elemento di accusa: gli attentati dinami=
tardi compiuti dall'aprile all'agosto 1969 e le loro
analogie con gli attentati del 12 dicembre 1969.
I giudici di primo grado hanno riunito in tre diversi
gruppi i ventidue attentati attribuiti a Freda e Ven
tura.
Nel primo gruppo hanno inserito gli attentati fatti
dal 15 aprile al 12 maggio 1969, caratterizzati dall'
impiego del congegno elettrocalamitico a caduta di
corrente per ritardare le esplosioni; nel secondo

gruppo gli attentati del 24 luglio e dell'8-9 agosto 1969 contraddistinti dall'uso di temporizzatori costituiti da orologi da polso marca Rhule; nel terzo gruppo gli attentati del 12 dicembre.
Sono stati individuati motivi di collegamento tra il primo ed il secondo gruppo nell'uso di cassette di legno, e tra gli attentati del 24 luglio e quelli del 12 dicembre nell'impiego di binitrotoluolo, esplosivo dal caratteristico odore di mandorle amare. Sono stati poi evidenziati: l'uso progressivo nelle tre serie di attentati di nuovi tipi di temporizzatori per il passaggio della corrente elettrica, la identità degli obiettivi presi di mira, la insidiosità del tipo di involucro usato per nascondere gli ordigni.

La Corte osserva che i motivi indicati non sono validi per attribuire gli atentati del 12 dicembre alla stessa matrice criminosa degli altri diciassette precedenti per i quali è intervenuta condanna definitiva del Freda e di Giovanni Ventura.
Gli elementi di distinzione che li caratterizzano e precisamente l'uso di contenitori metallici invece che quelli di legno o di cartone, l'impiego di timers invece degli orologi Rhole o delle elettrocalamite, l'alta potenzialità offensiva degli ordigni aggravata dalla collocazione in luoghi chiusi sono di tale rilevanza da prevalere su quelli comuni peraltro di dubbia valenza indiziante.



In particolare: l'esplosivo usato negli ordigni impiegati il 12 dicembre era costituito da Senigal D a base di binitrotoluolo in gelatina, che è lo stesso adoperato nell'ordigno collocato il 24 luglio al Palazzo di Giustizia di Milano e che non esplose.

L'attentato del 24 luglio fu seguìto dai dieci attentati sui treni, compiuti tra l'8 e il 9 agosto 1969 per i quali furono adoperate saponette di tritolo di cui, peraltro, c'era grande disponibilità sul mercato.

Pertanto se la stessa mente organizzatrice avesse disegnato e realizzato l'attentato del 24 luglio, quelli sui treni, e gli attentati del 12 dicembre sicuramente, dopo l'insuccesso dell'ordigno del Palazzo di Giustizia e il successo degli ordigni dell'agosto, non sarebbe tornata a preparare bombe con Senigal D per gli attentati del 12 dicembre: avrebbe usato saponette di tritolo.

Del pari, l'affermazione sillogistica che se Ventura ha confessato il delitto del 24 luglio, gli attentatori del 24 luglio sono gli stessi del 12 dicembre è mero paralogismo, essendo privo di qualsiasi fondamento logico.

Non si va fuori delle risultanze processuali se si afferma che nel 1969 nel paese c'era grande abbondanza di materiale esplodente con facilità di accesso all'acquisto.

01902

Se perciò i terroristi del 12 dicembre non adoperaro= no saponette di tritolo, ma esplosivo a base di bini= trotoluolo in gelatina, non può ragionevolmente esclu dersi che questi siano state persone diverse dagli at tentatori del 24 luglio.

Non appare richiamato a proposito l'argomento del tipo di obiettivi presi di mira nelle tre serie di attentati; il 12 dicembre furono colpite tre ban= che e il monumento nazionale dell'Altare della Patria; negli episodi precedenti, gli ordigni erano stati po= sti sui treni e in uffici pubblici e una sola volta, il 25 aprile, nell'ufficio cambio della Banca Naziona le delle Comunicazioni.

Anche sotto questo aspetto non è azzardato notare un salto di qualità tra l'ultimo gruppo di attentati e i precedenti: tre banche di grande prestigio nazionale e il monumento più caro a tutti gli italiani, quello dedicato al Milite Ignoto.

Va anche osservato che il terrorismo, sia di destra che di sinistra, ha sempre mostrato di prediligere, tra i suoi obiettivi, servizi e personalità di interesse pubblico perchè questo soltanto poteva valere a diso= rientare e sconvolgere il paese, e, seminando panico e smarrimento tra la gente, arrivare al cuore dello Stato.

E' sintomatico, sotto questo profilo, il rilievo che gli attacchi alle banche si sia parlato tanto nell'am= biente della destra eversiva veneta quanto nell'ambien



te degli anarchici romani e da questi ultimi con ri=
ferimenti più specifici.
Va ricordata, in proposito, la testimonianza di Um=
berto Macoratti il quale, nella immediatezza dei cri
mini del 12 dicembre 1969 riferì che Mander aveva
proposto di lanciare bottiglie Molotov contro l'Alta
re della Patria; che Borghese aveva proposto attenta
ti contro le banche; che Gargamelli aveva parlato di
mettere bombe nell'agenzia della Banca dove lavorava
suo padre. Tutti e tre i giovani citati da Macoratti
erano amici del Valpreda, frequentavano il circolo
"22 Marzo" e indirizzavano i loro sguardi verso o=
biettivi che puntualmente si trovano tra quelli col=
piti negli attentati del 12 dicembre.
Si vuol dire che gli attentati alle banche non erano
soltanto oggetto dei discorsi di Freda e Ventura; di
essi si parlava anche in altre aree.
Per gli anarchici la circostanza che se ne parlasse
non è stata ritenuta indiziante per il maggior peso
attribuito ad altri elementi ed in particolare alla
mancanza di mezzi economici e di attitudini.
L'argomento economico è di scarso rilievo perchè il
costo degli ordigni non fu sicuramente eccessivo; più
valido invece appare l'argomento attitudini.

Di nessuna efficacia probante è il rilievo che la
bomba collocata sull'Altare della Patria-lato Pennone-
era avvolta in carta dello stesso tipo e dello stesso co
lore rosso di quella che avvolgeva parte dell'esplosi=



vo di Castelfranco Veneto:trattasi di mera coinciden
za in quanto che, come si ricava dalle dichiarazioni
del teste Giulio Cadorin, esperto di esplosivi della
fabbrica Mangiarotti di Udine, è il polverificio fab
bricante che sceglie l'involucro dell'esplosivo e il
colore del materiale avvolgente, per cui tutto l'esplo
sivo di un certo tipo viene confezionato alla stessa
maniera e chiunque ne faccia uso lo impiega in quel
determinato tipo di confezione.
Nè è risultato che l'involucro che avvolgeva l'esplo
sivo rinvenuto a Castelfranco Veneto avesse subìto al
terazioni o manipolazioni riscontrate anche sulla
"carta rossa" rinvenuta all'Altare della Patria: solo
in questo caso la circostanza avrebbe avuto rilevanza
indiziante seria.

Anche le confessioni di Giovanni Ventura, con le
ammissioni delle sue compromissioni nell'attentato di
Torino e in quello di Milano del 24 luglio non han
no valenza tale da influire sugli attentati del 12 di=
cembre.

Le dichiarazioni ch'egli rese negli interrogatori
del 17 e 20 marzo 1973 rappresentano una scelta difensi
va, mirata ad una strategia processuale che comprende=
va la chiamata in correità di Freda e l'assunto di un
suo distacco da quest'ultimo, dopo aver constatato che
gli esplosivi collocati nei treni non erano stati tre
-come convenuto- ma dieci.
Ma oltre queste, altre attendibili implicanze non sea

01965

turiscono dallo sconcertante turbinio delle sue parole, che alla fine disegnano il profilo di un sodalizio Freda-Delle Chiaie, in ordine agli attentati del dicembre 1969, presentato però più come strumento di depistaggio che come contributo probatorio.

Personaggio senza dubbio strano Giovanni Ventura che, invitato a sollecitato telefonicamente dal Freda, non partecipa alla riunione del 18 aprile 1969 pur sapendo che dovevano essere presenti uno o due personaggi importanti in arrivo da Roma. Essendo rimasto a Treviso, viene a conoscenza dei motivi della riunione soltanto attraverso notizie che gli fornisce Freda qualche giorno dopo, tuttavia non si perita di affermare che il personaggio arrivato da Roma era Stefano Delle Chiaie. I fatti però si incaricano di smentirlo perchè la mattina successiva, 19 aprile 1969, verso le ore 10, la polizia effettuò una perquisizione nell'abitazione di Leda Pagliuca, amica del Delle Chiaie, nel corso di indagini svolte a seguito di un attentato alla casa del ministro Restivo, e Delle Chiaie fu trovato lì; e ciò rende scarsamente credibile che alla mezzanotte del giorno precedente fosse a Padova, ospite di una trattoria insieme a Freda e ad altra persona non identificata.

Ventura, ancora, dopo aver sofferto anni di carcerazione preventiva passa a sostenere la tesi che era vicino a Freda e al suo gruppo perchè collaborava con Guido Giannettini per trasmettere al SID notizie atti

01906

nenti l'attività svolta da Freda. Questa è una tesi palesemente inverosimile perchè contrasta: con la sua assenza dalla riunione del 18 aprile 1969; con il fatto certo che Ventura fece vedere il timer, sottratto a Freda o ricevuto da costui, al Lorenzon e al Comacchio e non al Giannettini, al quale la rivelazione poteva essere particolarmente utile; col dato egualmente certo che Giannettini, per la sua posizione ideologica di uomo di destra, non avrebbe mai accettato di spiare una organizzazione di destra tant'è che non sono stati trovati tra gli atti del SID rapporti su attività svolte da gruppi di quella estrazione politica.
E ancora: se l'assunto fosse stato vero, Ventura ne avrebbe parlato negli interrogatori del marzo 1973 rivendicando il ruolo di informatore del SID; egli invece ne tratta due anni dopo con la memoria del 29 novembre 1975 indirizzata al giudice istruttore di Catanzaro, il che ha tutto il sapore di una mossa difensiva.
Giovanni Ventura dimostra anche grande fantasia quando inventa la proposta del SID di provocare la sua evasione dal carcere di Monza. La sorella Mariangela Ventura consegnò al maresciallo dei carabinieri Alvise Massari la chiave che il fratello doveva usare per aprire la porta ed uscire dal carcere e la bomboletta contenente sostanza narcotizzante.
Orbene, l'accertamento disposto dal giudice istrutto=



re consentì di verificare che la chiave non serviva per aprire la porta e i cancelli che immettevano all'esterno del carcere e che la bomboletta, contenente gas lacrimogeno, usato comunemente dagli organi di polizia di molti Stati, poteva essere acquistata anche da persone non legate a servizi di sicurezza. Il tentativo del Ventura, annullato definitivamente dall'assoluzione degli imputati perchè il fatto non sussiste, domostra quanto ardita e spericolata fosse la sua fantasia.

Secondo Ventura, nella riunione del 18 aprile 1969 si impostò un movimento sovversivo articolato su una direttrice veneta facente capo a Freda e una direttrice romana facente capo a Stefano Delle Chiaie. Elementi della cellula eversiva veneta ed elementi di quella romana sarebbero intervenuti a quella fondamentale riunione in cui fu messa a punto la strategia della così detta "seconda linea" o "doppia organizzazione" che si riprometteva di operare infiltrazioni tra i gruppi estremisti della sinistra per provocarli e coinvolgerli in azioni eversive volute dalla destra onde far ricadere su di loro la responsabilità di queste azioni.

Orbene se questo fu lo scopo della riunione del 18 aprile, i fatti che seguirono dovevano essere il riscontro di quella strategia. Ma così non fu perchè gli attentati del 25 aprile allo stand Fiat della Fiera Cam

pionaria e nell'ufficio Cambi della Banca delle Comunicazioni presso la stazione ferroviaria di Milano, gli attentati del 12 maggio ai palazzi di giustizia di Milano e di Roma, l'attentato del 24 luglio al Palazzo di Giustizia di Milano e gli attentati sui treni della notte tra l'8 e il 9 agosto sono stati attribuiti a Freda e Ventura, che hanno subìto una pesante condanna con sentenza irrevocabile. Dunque, l'assunto di Ventura è stato smentito dai fatti.

Ecco perchè la tesi accusatoria di Giovanni Ventura, che disegna il suo sganciamento dal sodalizio con Freda quando apprese che questi si proponeva il passaggio ed attentati in luoghi chiusi e a più dure forme di violenza eversiva appare la impostazione di una tesi difensiva e come tale va guardata con sospetto e valutata alla luce di tutte le altre emergenze processuali che invece dimostrano la sussistenza di un sicuro legame criminoso tra Freda e Giovanni Ventura. E tra queste emergenze vi è il fatto certo dell'invio, nel 1966, a duemila ufficiali delle Forze Armate, di volantini a firma N.D.S. (Nuclei Difesa dello Stato), incitanti alla ribellione, invio sicuramente attribuibile a Freda e Ventura perchè la perizia grafica eseguita sugli indirizzi, scritti a mano, su nemerose buste repertate stabilì che essi erano stati scritti proprio da loro.

Vi è ancora la progettazione e la realizzazione degli

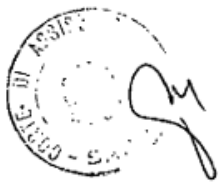

attentati dinamitardi dell'aprile, del maggio, del luglio e dell'agosto 1969; e non cessò sicuramente con questi ultimi fatti criminosi il loro collegamento, giacchè è provato che, verso la fine di novembre del 1969, Giovanni Ventura era in possesso di uno dei timers acquistati da Freda; nell'estate del 1969 aveva con sè moltissime copie del primo libretto rosso "La Giustizia è come il timone" scritto da Freda e sul finire dello stesso anno aveva fatto stampare il secondo libretto rosso: il che dimostra che il sodalizio criminoso tra i due imputati, contrariamente a quanto assume lo stesso Ventura, continuò ancor dopo gli attentati sui treni dell'8 e 9 agosto 1969.
Ma sia l'attitudine al compimento di azioni eversive, che indubbiamente emerge dalla loro condanna per il delitto di associazione sovversiva, sia il proposito, che entrambi espressero, di continuare, anche dopo l'agosto 1969, a svolgere attività eversiva con attentati in luoghi chiusi (Freda) e su convogli ferroviari (Ventura) non si traducono in grossi contributi all'accusa per i gravissimi fatti del 12 dicembre 1969.

In definitiva, tutti gli indizi emersi a carico di Freda e Ventura, valutati singolarmente e coordinati in un giudizio globale, sono ben lontani dal sorreggere un'affermazione di responsabilità, non convergendo univocamente verso questa direzione.

Infatti, esclusa l'efficacia indiziante degli elementi "oggettivi" di carico, costituiti dai timers acquistati da Freda e dalle borse vendute nel negozio "Al Duomo" di Padova, risultata sorretta da valido supporto probatorio la circostanza dell'arrivo di Ventura a Roma il pomeriggio del 12 dicembre 1969, intorno alle ore 17.00, quando già l'ordigno era stato collocato nel sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro e forse era anche scoppiato, sono venuti meno gli elementi portanti dell'accusa nei loro confronti.

Scarso contributo probatorio hanno fornito gli argomenti "soggettivi" di carico: le dichiarazioni di Giovanni Ventura, dettagliate e convincenti per i fatti sino agli attentati sui treni dell'agosto 1969, sono prive di specifici e diretti riferimenti agli episodi criminosi del 12 dicembre 1969.

Non prive di sospetto sono risultate le dichiarazioni fatte da Franco Comacchio e da Ruggero Pan con riferimento a quanto avrebbe detto loro Angelo Ventura per tre distinti motivi: i due erano già imputati di detenzione illegale delle armi di Ventura quando resero quelle dichiarazioni; il contenuto delle stesse è scarsamente credibile perchè, essendo Angelo Ventura estraneo ai fatti del 12 dicembre, non aveva bisogno di alibi e comunque non rimaneva privo di alibi se, invece di farsi vedere a Padova si fosse fermato e fatto vedere a Castelfranco Veneto, che da Milano non dista meno

di Padova; la frase attribuita da Pan ad Angelo Ventura: "è successa una carneficina ma mio fratello non c'entra" e di cui è stata sottolineata la efficacia accusatoria, interpretata nel suo senso letterale -che cioè Giovanni Ventura a giudizio del fratello era estraneo agli attentati del 12 dicembre- perde ogni valenza accusatoria.

Di scarsa rilevanza è poi la circostanza che l'esplosivo usato per confezionare la bomba collocata all'Altare della Patria-lato Pennone- sarebbe risultato identico all'esplosivo rinvenuto a Castelfranco Veneto come desunto dal colore rosso della carta che l'avvolgeva.

Ora, è ben noto che gli indizi, per assurgere a dignità di prova devono essere certi e di univoca interpretazione ma quando, come nel caso di specie, sono privi dell'una o dell'altra delle citate caratteristiche non possono concorrere a formare un sicuro giudizio di colpevolezza degli indiziati.

A tutto questo va aggiunto che il contesto storico nel quale si colloca la strage di Piazza Fontana fu uno dei più turbinosi della storia d'Italia durante il quale si ebbero un numero elevato di attentati dinamitardi ad opera di forze eversive di opposte tendenze politiche. In una nota del Ministero degli Interni, inviata al SID il 9.9.1969 si precisa che nel 1968 in Italia erano stati compiuti centotrentasei attentati mentre nei primi sette mesi del 1969 ne erano



stati compiuti ben duecentosessantasei; e ciò rende ancor più ardua la ricerca delle singole responsabilità ed impone un maggior rigore nella valutazione degli indizi emersi a carico degli odierni imputati.

Passando all'esame delle testimonianze di Sergio Latini, Angelo Izzo, Sergio Calore la Corte osserva che esse suscitano molte perplessità ed impongono un'attenta valutazione critica.

Tutti e tre i testi dicono che negli incontri avuti con Freda in carcere fu trattato l'argomento "stragi" ed in particolare si parlò della strage di Piazza Fontana.

Calore precisa che il discorso sulle stragi prese l'avvio da un articolo di Valerio Fioravanti pubblicato sulla rivista "Il Settimanale" avente come fine di chiarire chi erano gli uomini e quali le manovre che avevano permesso il successo della strategia delle stragi.

Tutti e tre precisano di avere sentito Freda affermare che la borsa contenente l'ordigno collocato nella Banca dell'Agricoltura era caduta a chi la trasportava per cui il timer aveva subìto uno spostamento provocando lo scoppio anticipato della bomba.

Tutti e tre, aggiungono di avere appreso da Freda che fu Fachini a portare l'ordigno alla Banca dell'Agricoltura.

A Latini e Izzo, Freda avrebbe detto anche che la bomba alla Banca Commerciale fu portata da altra persona, un tale Franco secondo il ricordo di Latini.

A Calore, invece, Freda avrebbe detto che fu Fachini a

portare tutti e due gli ordigni nelle banche milanesi. Le dichiarazioni dei tre testimoni hanno poi una costante comune:la mancata ammissione da parte di Freda del suo coinvolgimento nella strage di Piazza Fontana. Freda non disse mai esplicitamente fino a che punto egli fosse coinvolto nella strage di Piazza Fontana, dice Izzo; Freda disse che non era praticamente possibile assumersi la responsabilità di un atto come la strage di Piazza Fontana, dice Calore; Freda non disse mai che negli attentati dinamitardi alle banche di Milano era stato usato uno o più dei timers da lui acquistati, dice Latini. L'uso di quei timers fu una deduzione che Latini ha dichiarato di aver tratto da due circostanze: l'aver Freda ammesso di avere acquistato i timers e l'aver affermato che per farla franca sarebbe bastato che chi aveva preparato l'ordigno, avesse messo il quadrante del timer nella cassetta metallica:così non sarebbe stato possibile risalire a lui.

Come si vede il contrasto tra i tre testimoni è evidente sul punto relativo al ruolo svolto da Massimiliano Fachini: e non è cosa di poco conto se si pensa che l'accusa nei confronti di Fachini viene fatta per la prima volta in forma specifica.

Calore poi ha affermato che i timers erano stati acquistati per corrispondenza ponendosi in contrasto con quanto dichiarato da Latini e da Izzo e con quanto emerso dalle risultanze processuali:che i timers erano stati acquistati tramite Fabris. Contestato al Calore

la discordanza, questi ha risposto semplicemente che egli aveva riferito quanto aveva appreso da Freda. Sicchè può ben essere vero quanto assume Freda, il quale non nega che scambi di opinione erano avvenuti in carcere con Latini, Izzo, Calore e con tutti quei detenuti che mostravano interesse e curiosità alle vicende processuali in cui si trovava coinvolto, e può anche essere vero che le dichiarazioni di Latini fossero l'aggiustamento di elementi emersi dalle conversazioni effettivamente avvenute tra detenuti nelle more del processo di appello per i fatti di Piazza Fontana.

E lo stesso Calore ha dichiarato all'udienza dell'8 maggio 1985 che sui fatti di Piazza Fontana aveva discusso più volte, con gli amici dell'area della destra extraparlamentare prima di essere arrestato e durante la detenzione.

Anche le dichiarazioni di Sergio Latini evidenziano discordanze ed imprecisioni di tale entità da inficiare la validità delle sue affermazioni. Al giudice istruttore di Bologna il 24 novembre 1981 dichiarò che Freda gli aveva detto che 'il timer era l'elemento che aveva consentito la sua incriminazione e riconobbe che era uno di quelli che egli aveva personalmente acquistato".

Queste parole sono chiarissime, tanto che non hanno bisogno di interpretazione.

Deponendo innanzi a questa Corte Latini ha invece af=

fermato:"non mi pare che (Freda) ebbe a dirmi che negli attentati dinamitardi alle banche di Milano era stato usato uno o più timers da lui acquistati".
La contraddizione tra le due affermazioni è di tutta evidenza e se ne accorge lo stesso testimone quando, invitato a chiarirla, dice che quella sua "era stata una deduzione". Ciò evidenzia la pericolosa tendenza di presentare le proprie deduzioni come fatti realmente avvenuti.
Lo stesso Latini, sempre al giudice istruttore in data 24 novembre 1981, aggiunse che confermava tutte le annotazioni riportate nella sua agenda alla pagina del 15 ottobre 1969. In quella pagina però, a un certo punto, è scritto che secondo Freda non si sarebbe potuto risalire a lui se, chi preparò l'ordigno, "nell'innescarlo o nell'incidente occorsogli" avesse messo il quadrante nella cassetta metallica. Anche qui nel racconto del Latini c'è grande imprecisione: vengono confusi elementi riferibili alla esplosione di Piazza Fontana ed elementi riferibili alla bomba inesplosa della Banca Commerciale Italiana e tale confusione può trovare spiegazione soltanto in una ricostruzione degli avvenimenti fatta da chi non conosce bene i fatti.
Il racconto della caduta della borsa e dello spostamento in avanti del timer con l'anticipazione della esplosione dell'ordigno è stato fatto in relazione alla strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura; il rife

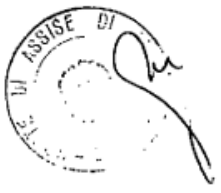

rimento alla inavvedutezza di chi, preparato l'ordigno, dimenticò di mettere il quadrante nella cassetta metallica consentendo così di risalire al tipo di timer adoperato, può essere stato fatto solo a proposito del timer della Banca Commerciale.

Le dichiarazioni di Izzo sono caratterizzate da un crescendo accusatorio che non può non essere stigmatizzato.

In tutte le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e al giudice istruttore aveva riferito che Freda gli aveva detto che la morte di tante persone alla Banca dell'Agricoltura era stato un fatto non voluto; nella deposizione resa dinanzi a questa Corte, dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni, ha aggiunto che, divenuti più confidenziali i rapporti, Freda gli aveva detto che un attentato con conseguenze letali creava una situazione di tensione maggiore che non un'attentato senza vittime ed ha precisato che questa affermazione Freda l'aveva fatta non come deduzione, ma facendo chiaramente intendere che si era voluto realizzare un attentato con vittime.

Invitato a chiarire perchè mai una circostanza di tanto rilievo era stata sempre taciuta, Izzo, con sconcertante disinvoltura, ha risposto: "io ricordo di aver detto anche questa circostanza ai magistrati di Firenze e Catanzaro; probabilmente mi sarò espresso in termini poco chiari per cui chi verbalizzò le risposte non ritenne opportu



01217

no verbalizzare la circostanza; comunque, il fatto è certo ed io l'ho già riferito a questa Corte nella scorsa udienza ed oggi lo confermo".

Questa risposta consente di verificare la leggerezza con la quale Izzo tratta argomenti di tanta importanza e la disinvoltura con cui, non sapendo trovare altra giustificazione alla diversità delle versioni, attribuisce ai giudici che avevano raccolto con tanto interesse le sue dichiarazioni, l'infortunio di non averlo capito.

Izzo ha dichiarato anche che Freda gli parlò dei collegamenti tra il gruppo veneto e quello romano con riferimento agli attentati dinamitardi del 12 dicembre; e gli disse chiaramente che i collegamenti erano tenuti dal cosiddetto "Signor P" del quale però non gli disse mai il nome.

Ha aggiunto che del "signor P", quale personaggio di collegamento tra il gruppo veneto e quello romano con riferimento alla riunione del 18.4.69, aveva parlato tutta la stampa per cui era cosa nota. Di qui la deduzione di Izzo: se Freda ha fatto riferimento, per gli attentati dinamitardi del 12 dicembre, al signor P come elemento di collegamento tra il gruppo veneto e quello romano, il signor P è proprio quello che aveva partecipato alla riunione del 18 aprile.

Da ciò si ricava che le sue affermazioni sono anche frutto di deduzioni tratte da discussioni sviluppatisi nell'ambiente carcerario e di informazioni

acquisite dalla lettura dei giornali per cui sarebbe arbitrario e pericoloso elevarle a dignità di prova.

Per chiarire meglio le ragioni della perplessità della Corte di fronte alle dichiarazioni di questi testi, va aggiunta qualche considerazione sulla loro personalità e sulla condotta da loro tenuta in casi analoghi.

Così Calore, per un fatto non tanto remoto come l'accoltellamento di Freda nel carcere di Novara nel febbraio del 1982, con una dichiarazione fatta in una udienza del processo per l'omicidio Leandri, in cui egli figurava come imputato, indicò come motivo dell'aggressione "il coinvolgimento del Freda con il potere". Nessun riferimento alla sua responsabilità per la strage di Piazza Fontana: eppure era in corso il dibattito sulle esigenze di fare chiarezza sui fatti di strage.

Soltanto nell'ultima deposizione dinanzi a questa Corte, avendogliene data occasione la testimonianza di Gianfranco Ferro, Calore ha spiegato che fu data una motivazione generica dell'aggressione perchè il gruppo di Novara non voleva che si rivelassero in maniera esplicita le responsabilità di Freda e di Fachini in relazione alla strage di Piazza Fontana temendo altri casi di deviazione delle indagini, come già si era verificato in precedenza.

Questa spiegazione, peraltro, priva di un qualsiasi riscontro, si presenta come un aggiustamento postumo



per cui non solo è poco credibile ma getta un velo di dubbio su tutte le dichiarazioni che riguardano Freda e il suo ambiente.

Di Sergio Latini non conta richiamare le pregresse incriminazioni per i delitti di appropriazione indebita e di rapina, ma va ricordato un episodio emblematico: al Pubblico Ministero di Bologna in data 30 aprile 1981, confermando il contenuto di una lettera inviata a Guido Naldi il 3 agosto 1980, dichiarò che "a lui della strage di Bologna non gliene fregava niente". Innanzi a questa Corte ha spiegato che scrisse quella lettera, di cui pur non condivideva il contenuto, per opportunità contingente.

La rilevanza di questa affermazione è davvero notevole in quanto caratterizza la personalità di questo teste.

E ancora Latini, nel carcere di Milano, accoltellò un detenuto comune. Secondo l'assunto del teste Antonelli egli compì un sì grave delitto solo perchè designato a tale operazione dall'esito di una partita a carte con un compagno di cella.

Ugualmente in linea con il personaggio è la sua posizione in un processo per rapina in cui figuravano come imputati Zani, la Cogol e Luca De Orazi, con la partecipazione, come basista, di Claudio Lombardi.

L'iniziativa processuale partì proprio da alcune notizie fornite da lui ai magistrati inquirenti. In una delle deposizioni rese dinanzi a questa Corte ha precisato che egli si limitò a dichiarare al magistrato quanto a=



veva saputo dal Lombardi senza averne potuto controllare l'esattezza perchè detenuto:di ciò però non aveva fatto alcun riferimento al magistrato che lo interrogava per quei fatti.
Altro episodio significativo è quello connesso con l'omicidio Buzzi. Egli era imputato di quell'omicidio in concorso con altri: pur trovandosi agli arresti domiciliari, si rifiutò di rispondere ai magistrati che lo interrogavano su altri fatti dicendo chiaramente che non avrebbe collaborato con la giustizia sino a quando non fosse stata riconosciuta la sua estraneità all'omicidio contestatogli ed aggiunse di essere a conoscenza anche di altri fatti riguardanti la strage di Piazza Fontana ma non avrebbe parlato fino a quando non fosse stata chiarita la sua posizione processuale in ordine all'omicidio.
Siffatto atteggiamento fa vedere il personaggio in una luce particolare e diffonde un sospetto di utilitarismo su tutta la sua condotta.

Izzo si caratterizza per l'ansia di far dimenticare il brutto episodio per il quale sta scontando l'ergastolo. L'isolamento morale e materiale nel quale piombò dopo l'assurdo omicidio del Circeo fu senza dubbio come un'altra condanna; uscire da quell'isolamento, prima con l'inserimento in un'area politica di estrema destra eversiva e poi aderendo, con Fioravanti e Calore, a una iniziativa che prendeva posizione contro lo stragismo e portava alla collaborazione con l'autorità, è stato un successo.

Ma il suo comportamento ha provocato nell'ambiente ap
prezzamenti anche negativi, non essendo stato bene ac
cetto il suo voler essere causa di risonanza di idee e
di fatti che riguardavano persone ben più autorevoli
di lui,con le quali per motivi diversi veniva in contatto.
Non solo, ma sui fatti di Piazza Fontana è incorso an=
che in qualche infortunio: fu infatti smentito dal Bo=
nazzi, che, a suo dire, gli avrebbe riferito la propo=
sta di Giancarlo Rognoni e del gruppo milanese di far
collocare in una villa di Feltrinelli alcuni timers del
lo stesso tipo di quelli acquistati da Freda per far
deviare le indagini e le responsabilità; aggiustò il di
scorso, dopo che gli fu resa nota la versione di Latini
sulla proposta fatta a Concutelli di identificarsi col
capitano Hamid, coordinandolo con quello di Latini per
cui all'udienza dell'11.4.85, dopo aver detto che, in
un primo momento, Freda aveva fatto la proposta come u
na battuta scherzosa, e in un secondo momento aveva tra
sformato la battuta in una proposta concreta avendo vi=
sto la disponibilità del Concutelli, ha poi precisato
che quando fu fatta la battuta scherzosa erano presenti
altri detenuti, mentre, quando fu fatta la proposta in
tono serio, non c'era nessuno, onde la mancanza di con
ferma di quest'ultima circostanza nella testimonianza
Latini, che aveva parlato della proposta del Freda al
Concutelli come battuta scherzosa.
Il fatto riferito che può apparire di scarsa rilevanza
per la valutazione del testimone, è sintomatico della



estrema mutevolezza del soggetto e quindi della sua scarsa affidabilità.
Izzo fu definito "bugiardello" dal Latini e un altro teste, Edgardo Bonazzi disse che Izzo era posseduto dal demone della bugia. Secondo Latini, l'imprudenza e il mendacio di Izzo costarono a lui e a Cesare Ferri la incriminazione per l'omicidio Buzzi mentre entrambi ne erano estranei.
In situazione analoga -omicidio Palladini,di cui fu autore Pier Luigi Concutelli- Izzo riferì agli inquirenti di aver appreso da Marcello Iannilli che anche lui aveva partecipato di persona a quel delitto tenendo per braccio il Palladino,mentre altri lo colpivano a morte. Iannilli fu incriminato di concorso nell'omicidio ma a conclusione dell'istruttoria fu prosciolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) dal giudice istruttore di Novara con ordinanza-sentenza del 21.5.85. Sentito sul punto nel corso del presente dibattimento ha risposto con la consueta disinvoltura che se Iannilli era stato assolto, evidentemente le sue dichiarazioni non avevano trovato alcun riscontro processuale. L'impressione però che si ricava da tutti questi riferimenti è che Izzo sia persona poco affidabile per la leggerezza e l'improvvidenza della sua condotta.

Sempre in sede di rinnovazione del dibattimento sono state acquisite agli atti le dichiarazioni rese ad altra autorità giudiziaria da Pierluigi Concutelli, Valerio Fioravanti, Lina Antonelli, Mario Tuti, Gianfranco Ferri, Edgardo Bonazzi, Massimiliano Fachini,

Paolo Bianchi, Aldo Tisei, Vinciguerra Vincenzo e Aldo Trinco: gli stessi sono stati sentiti anche da questa Corte.
I primi sette hanno categoricamente smentito quanto dichiarato da Izzo, Calore e Latini; Tisei e Bianchi hanno invece riferito circostanze loro note per averle apprese da terzi e come tali irrilevanti ai fini del giudizio in mancanza di riscontri obiettivi.
Vinciguerra riferì al giudice istruttore di Catanzaro nelle deposizioni rese il 22.2.1985, confermate in questa sede, che a convincerlo della responsabilità di Freda in ordine agli attentati di Milano del dicembre 1969 era stata un'affermazione di Aldo Trinco, padovano e amico di Freda, fattagli nell'ottobre 72. Nel corso di una conversazione a quattr'occhi Trinco gli chiese se era stato lui il responsabile dell'attentato di Peteano: egli rispose affermativamente. Autorizzato dalla deroga alla regola della riservatezza egli allora rivolse al Trinco la seguente domanda: "e Piazza Fontana?"; Trinco rispose:"siamo stati noi" e aggiunse di esserne rimasto sconvolto.

Trinco,sentito dal G.I. di Catanzaro e da questa Corte,ha ammesso di essersi incontrato col Vinciguerra due volte, in tempi diversi e per ragioni editoriali: questi era infatti depositario delle edizioni "AR" di Franco Freda all'epoca detenuto.Ha escluso però che,in occasione di quegli incontri,si sia parlato delle stragi

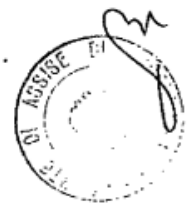

di Peteano e di Piazza Fontana e dei relativi responsabili rilevando che la gravità dei fatti non gli avrebbe consentito di parlarne con persona a lui sconosciuta, al primo o al secondo incontro.

A conclusione dei rilievi fatti sulle dichiarazioni di Calore, Latini, Izzo e Vinciguerra va aggiunto che non sono emersi riscontri oggettivi alle circostanze riferite da costoro. Esse, pertanto, rimangono mere affermazioni caratterizzate da genericità, indeterminatezza ed anche contraddizioni, contrastate dagli interessati (Freda e Trinco) i quali hanno sempre negato di aver mai detto ai testi le circostanze da loro riferite.

Si è parlato da qualche parte di "confessioni stragiudiziali" di cui i testi sarebbero portatori, ma è facile il rilievo che se la "confessione giudiziale" ha soltanto valore di indizio ed ha bisogno di riscontri obiettivi per assurgere a dignità di prova, a maggior ragione il principio vale per le"confessioni stragiudiziali" specialmente se inquadrate in situazioni di gravi incertezze.

Le dichiarazioni del Vinciguerra, inoltre, ad un attento esame si appalesano anche poco verosimili: Trinco avrebbe fatto le confidenze attribuitegli dal Vinciguerra in uno dei due unici incontri avuti con costui, quando si erano appena conosciuti e per motivi completamente diversi(l'attività editoriale di AR di Franco Freda). A dir poco è illogico pensare che in una situazione del

genere i due si siano scambiate confidenze di tanta gravità e ancora più inverosimile è che Vinciguerra abbia tenuto gelosamente custodito il segreto nella suo coscienza per svelarlo dopo tredici anni! Non è davvero facile capire un siffatto atteggiamento an= de la esigenza inderogabile di riscontri puntuali ed obiettivi per accreditarne la veridicità.

Nei confronti di Freda poi, le affermazioni di Vinciguerra sono di estrema genericità stante il te nore delle parole attribuite a Trinco. La espressio ne:"siamo stati noi", può al più essere utilizzata per una ricostruzione politica di determinati fatti storici, ma è priva di efficacia in un processo pe= nale che esige la prova rigorosa della responsabilità personale di chi viene incriminato per uno specifico fatto delittuoso.

La genericità poi alimenta il sospetto che i ri ferimenti accusatori si inseriscano e trovino spiega zione nella contrapposizione da tempo esistente tra gruppi dell'estrema destra extraparlamentare. L'eco di questa contrapposizione è giunta nel processo at= traverso le parole di Paolo Bianchi, Aldo Tisei, Mar co Affatigato e dello stesso Mauro Tomei.

Ma per questa via scarsi contributi possono ve= nire alla ricerca della verità e, cosa ancora più pe ricolosa, possono arrivare contributi inquinati e de vianti.

Ecco perchè la Corte non può dare valore determi nante a cose dette in commenti o dibattiti svolti nel l'ambiente carcerario, a distanza di oltre dieci anni dai fatti per cui è processo.

Pertanto deve concludersi che la sorte di un co sì grave fatto terroristico, su cui tante indagini so so state fatte in tutte le direzioni e con risultati purtroppo infruttuosi, non può essere ora affidata al le dichiarazioni di Calore, Izzo, Latini e Vinciguer= ra perchè le rivelazioni di cui si sono detti deposi= tari hanno scarsa valenza confessoria, non sono state mai ammesse dagli interessati, sono prive di riscontri probatori e sarebbero state fatte in assenza di testi che avrebbero potuto quanto meno confermare o smenti= re che quelle rivelazioni erano state realmente fatte.

Nessun contributo concreto ha portato l'esame della corrispondenza, degli atti e dei documenti acqui siti al processo su richiesta del Procuratore Generale.

Il più rilevante di essi è il diario di Sergio La tini e in particolare le notazioni scritte sulla pagi= na del 15 ottobre 1979.

Dei suoi limiti e dello scarso valore accusatorio del le notizie in essa contenute con riferimento ai fatti di Piazza Fontana si è già detto in sede di esame del la testimonianza Latini.

La nutrita corrispondenza inviata da Freda al suo amico Teodoro Bonadio nel lungo arco di tempo che va da gennaio 1971 a maggio 1980, non fornisce elementi

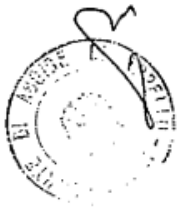

utili a conforto dell'accusa di strage. Nulla infatti che possa essere utilizzato contro di lui è scritto nelle lettere in cui parla della strage della Banca dell'Agricoltura (lettere datate 22.5.73,15.7.73,5.8.73, 10.3.74,8.9.74) e nulla emerge in quelle in cui esprime giudizio positivo sul crimine compiuto da Bertoli il giorno in cui fu inaugurato il busto in onore del commissario Calabresi a Milano(lettere del 4.11.73 e 2.12.73).

La più gran parte della stessa corrispondenza indugia su fatti della cronaca quotidiana, di scarsa importanza per un lettore diverso dal suo interlocutore.

Le lettere indirizzate a Teodoro Bonadio il 21.3.1977 e a Mario Tuti il 28.12.1979 e il 4.2.1980 si soffermano su fatti e circostanze di attualità: solo nella seconda si parla di Izzo e lo si giudica soggetto deprecabile perchè aveva ucciso senza valido motivo:nel contesto della lettera si afferma il principio che è lecito uccidere, anzi doveroso, solo in nome di una causa che giustifichi l'azione.

Nella lettera scritta da Valerio Fioravanti a Mario Tuti il 22.11.82 si parla della rottura con i "vecchi personaggi" nel contesto di un riesame di tutto il proprio passato da parte del movimento rivoluzionario. Si afferma inoltre che avendo ormai chiara la posizione di Freda in relazione ai fatti della Banca dell'Agricoltura di Milano e i suoi legami con altro personaggio, riteneva di dover rendere pubblica sui fatti

In definitiva i rilievi fatti nel corso della presente trattazione alle singole emergenze processuali mettono in chiara evidenza che l'intera indagine giudiziaria è fondata su indizi scarsamente concludenti e su rivelazioni prive di riscontri e di dubbia interpretazione. Ciò comporta l'assoluzione degli imputati con la formula del dubbio non essendo giuridicamente corretto fondare la responsabilità penale su elementi la cui valenza probatoria è priva del requisito della certezza.



la versione del movimento prima che a farlo fossero stati i pentiti. Di qui la necessità di preparare una storia del movimento rivoluzionario "da contrapporre a quella degli infami e a quella del regime" cosa che, a quanto emerge dall'analisi della lettera non fu fatta perchè Freda fu aggredito da un gruppo di detenuti di Novara, aderenti al movimento rivoluzionario, ma -a dire di Fioravanti- nemici di Avanguardia Nazionale.

Ora, contrariamente a quel che emerge dalla lettera, il Fioravanti nella deposizione resa al dibattimento presso questa Corte ha spiegato che nei confronti di Freda il problema era di stabilire se egli aveva collegamenti con i servizi segreti e quindi se era in buona o in malafede. Nel corso degli anni, attraverso le notizie di stampa, le istruttorie giudiziarie e i dibattiti nelle carceri erano affiorate contraddizioni e sospetti sulla sincerità di fondo del Freda nei confronti del movimento rivoluzionario: su questo argomento, dice il Fioravanti, si instaurò un prolungato dibattito che non ebbe mai una conclusione univoca.

Dunque, Freda era discusso perchè sospettato di collusione con i servizi segreti, cioè per gli stessi motivi per i quali fu aggredito e punito dai detenuti di Novara e non perchè responsabile della strage di Piazza Fontana.

Da tutta l'altra documentazione acquisita non è emerso alcun utile riferimento ai fatti di causa per cui si ritiene superfluo prenderla in esame.

GIAN ADELIO MALETTI e ANTONIO LABRUNA

Passando all'esame della posizione processuale di Gian Adelio Maletti e Antonio Labruna, imputati di falso ideologico, (capo DD della rubrica), la Corte osserva che, annullata dalla Cassazione, sul punto, la sentenza di appello di Catanzaro, è rimasta irretrattabilmente stabilita la rilevanza penale del fatto addebitato ai prevenuti e la sua qualificazione giuridica.

Val bene rammentare, in proposito, che l'atto, oggetto della falsità, consta di un modulo a stampa composto di due parti: la prima, riempita in ogni sua parte, contiene tutte le notizie relative alle generalità e alle condizioni di vita familiare e sociale del richiedente e si chiude con la firma del medesimo "Zanella Mario"; la seconda parte, che segue in immediato attacco alla prima, comprende l'attestazione che "la firma del Signor" è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della di lui identità risultante dal documento....". Si conclude con la data: Roma 13.1.73 e con la firma del Comandante del Distaccamento: Ten.Col.cc.Antonio Viezzer".

Ora, la Suprema Corte, sul presupposto della unità del documento, ha stabilito che l'attestazio

ne del Viezzer deve essere intesa riferita alla precedente sottoscrizione dello Zanella, che l'ufficiale volle effettivamente autenticare, per gli effetti dell'art.120 della legge 4.1.1968 n.15.

Detto questo, va aggiunto per completezza di esposizione che la Cassazione, pronunziando sui ricorsi del Maletti e del Labruna, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di favoreggiamento di Guido Giannettini dichiarandolo estinto per prescrizione mentre, nel resto, ha respinto i ricorsi degli imputati.

Di tal che il fatto nei suoi profili giuridici risulta precisato, definitivamente qualificato e non più soggetto a valutazione.

Maletti e Labruna vollero munire il Pozzan di passaporto al fine di procurarne l'espatrio in Spagna.

Il colonnello Antonio Viezzer, nella sua qualità di comandande del Distaccamento e Capo della Segreteria, era competente a raccogliere la "dichiarazione sostitutiva di certificati" diretta ad identificare il dichiarante e ad autenticarne la firma e la fotografia.

Il capitano Labruna fece pervenire all'ufficio della Segreteria la "dichiarazione sostitutiva di certificati" completa di firma apocrifa di "Mario Zanella", e sulla base dell'intervento del generale

Maletti, che dette assicurazione sulla identità del richiedente e sulla autenticità della firma, conseguì l'autenticazione della firma e della fotografia senza la presenza della persona interessata.

Maletti e Labruna confermarono i propri interventi nei confronti del Viezzer per cui è fondata, nei loro confronti la imputazione di falso ideologico in atto pubblico.

Il proscioglimento del Viezzer, dichiarato non punibile per aver ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo e il rigetto dei ricorsi di Maletti e Labruna -tendenti a far dichiarare che la loro condotta era protesa a realizzare finalità non illecite e per il Labruna, inoltre, che sussisteva la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e della esecuzione di un ordine legittimo- costituiscono presupposto logico giuridico perchè sia confermata la responsabilità del Maletti e del Labruna per il delitto di cui al capo DD della rubrica.

Per Maletti, pena adeguata, avuto riguardo agli elementi indicati nell'art.133 C.P. e concesse le attenuanti generiche equivalenti, è quella di un anno di reclusione;nella stessa durata di un anno va determinata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici che va dichiarata interamente condonata.

La concessione delle attenuanti generiche e la entità della pena trovavano giustificazione nel suo



passato luminoso di ufficiale, nei suoi meriti di servizio -che giustificarono la rapida progressione in carriera- nella testimonianza di una vita svolta con impegno e dedizione.

Non ostando il titolo del reato e i precedenti penali, all'imputato possono essere concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Nei confronti di Antonio Labruna le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, vanno dichiarate prevalenti sull'aggravante contestata e ciò in considerazione del fatto che il Labruna, pur essendo fornito di una discreta autonomia, agiva come esecutore di ordini e nello spirito dell'obbedienza che è specifico della disciplina militare, in un settore operativo particolarmente delicato e denso di pericoli dove la rapidità della scelta non sempre consente pause di riflessione.

La pena inflitta pertanto va ridotta, per il concorso della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, a mesi dieci di reclusione e di pari durata va determinata la pena accessoria della interdizione da pubblici uffici. Restano confermati i benefici, già concessi dal primo giudice, della sospensione



condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale, avuto riguardo alle condizioni indicate nell'art.133 c.p., nonché quello del condono della pena accessoria.

P. Q. M.

Visto l'art.544 C.P.P.,

decidendo in sede di rinvio sui punti oggetto di annullamento della sentenza della Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 20.3.1981, in riforma della sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro, così provvede:

- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Freda Franco e Ventura Giovanni in ordine ai delitti di esplosione continuata di ordigni all'Altare della Patria e di detenzione continuata di ordigni esplosivi (capi I e I/2 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- dichiara di non doversi procedere nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele in ordine ai delitti di detenzione e porto di esplosivo e di altri congegni micidiali(capi 6 e 7 della imputazione) perchè estinti per prescrizione;
- concede a Maletti Gian Adelio, in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale



in atti pubblici (capo DD della imputazione) le attenuanti generiche che dichiara equivalenti alle aggravanti contestate e determina in un anno di reclusione la pena principale e nella durata di un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
ordina che la pena come sopra inflitta rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziario a richiesta di privati;
dichiara interamente condonata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
- dichiara prevalenti sulle aggravanti contestate le attenuanti generiche già concesse dai primi giudici a Labruna Antonio in ordine al delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e riduce a mesi dieci di reclusione la pena inflitta e ad un anno la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
conferma nei confronti del Labruna i benefici della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna e del condono della pena accessoria;
- assolve Tanzilli Gaetano dal delitto di falsa testimonianza di cui al capo BB della rubrica per non aver commesso il fatto;
- conferma nei confronti di Valpreda Pietro e Merlino Mario Michele l'assoluzione per non aver commesso il fatto dai delitti di strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma e di esplosione continuata all'Altare della Patria di Roma(capi 2B e 3 della imputazione)

01936

e la assoluzione per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale della Agricoltura di Milano (capo 2/A della imputazione);
- assolve Freda Franco e Ventura Giovanni dai delitti di strage continuata, fabbricazione e porto di ordigni esplosivi loro ascritti ai capi H, I/1, I/3 della imputazione per insufficienza di prove;
revoca nei confronti degli stessi i mandati di cattura emessi da questa Corte in data 23.8.1982 e 9.9.1982.
Bari, lì 1 agosto 1985

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr.Vito Rubino)
f.to

IL PRESIDENTE
(dr.Fortunato D'Auria)
f.to

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(rag.Giuseppe Maiorano)
f.to

Depositata in Cancelleria
il 10 febbraio 1986

Il Direttore di Sezione
(rag.Giuseppe Maiorano)
ft



L'estratto della sentenza che precede è stato notificato, ai sensi dell'art. 500 del Codice di Procedura Penale: 01937

- il 3-9-1985 all'imputato contumace Valpreda Pietro;
- il 5-9-1985 all'imputato contumace Merlino Mario Michele;
- il 4-9-1985 all'imputato contumace Ventura Giovanni;
- il 13-8-1985 all'imputato contumace Maletti Gianadelio;
- il 20-8-1985 all'imputato contumace Labruna Antonio.

==========

Avverso la sentenza che precede è stato proposto ricorso per Cassazione:

- il 2-8-1985 dall'Avv. Costante Armentano Conte da Roma nell'interesse dell'imputato Merlino Mario Michele; dall'imputato Freda Franco e dal suo difensore Avv. Pietro Moscato a Roma; dall'Avv. Roberto Manfredi da Catanzaro nell'interesse dell'imputato Ventura Giovanni; dall'Avv. Nicola Cantafora da Catanzaro nell'interesse dell'imputato Maletti Gianadelio; dall'imputato Labruna Antonio; dall'Avv. Vincenzo Azzariti Bova da Catanzaro quale procuratore speciale delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia; dal Procuratore Generale della Repubblica di Bari nei confronti di tutti gli imputati ad eccezione di Valpreda Pietro e di Tanzilli Gaetano;
- il 3-8-1985 dall'Avv. Guido Calvi da Roma nell'interesse dell'imputato Valpreda Pietro; dalla parte civile Arnoldi Carlo;
- il 28-8-1985 dall'imputato Ventura Giovanni;
- il 14-9-1985 dal Procuratore Generale della Repubblica di Bari nei confronti dell'imputato Valpreda Pietro;
- il 16-9-1985 dall'Avv. Aurelio Gironda da Bari nell'interesse dell'imputato Maletti Gianadelio.

==========

Sentenza irrevocabile nei confronti di Tanzilli Gaetano dal 19 settembre 1985.

==========

E' copia conforme per uso Ufficio d'Ispezione
Dall'Ufficio Istruzione Penale del Tribunale di Brescia
Bari, 25 SET. 1986

CORTE DI ASSISE DI BARI - CANCELLERIA

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Rag. Giuseppe Colarano)

INDICE

IMPUTATI, PARTI CIVILI E IMPUTAZIONE .. pag. 1 - 24

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GLI ATTENTATI DINAMITARDI DEL 12-12-1969
- Le prime indagini ..... " 25 - 39

L'ISTRUTTORIA
- Merlino Mario Michele ..... " 39
- Valpreda Pietro ..... " 40 - 46
- Delle Chiaie Stefano ..... " 47 - 48
- Il S.I.D. e l'appunto del 17-12-1969 " 48 - 56
- Le perizie ..... " 57 - 60

LE FASI ISTRUTTORIE DEL PROCESSO DI STRAGE ..... " 61 - 62

LE INDAGINI NEL VENETO
- Lorenzon Guido ..... " 63 - 68
- Il Commissario Iuliano ..... " 68
- Le sentenze istruttorie del 27-8-1971 e del 4-12-1971 ..... " 69
- Marchesin Giancarlo ..... " 69
- Comacchio Franco ..... " 70
- Pan Ruggero ..... " 71

VENTURA E I RAPPORTI INFORMATIVI ..... " 72

IL MEMORIALE DI PAN RUGGERO ..... pag. 73 - 75

LE RIVELAZIONI DI POZZAN MARCO ..... " 75

I TIMERS ACQUISTATI DA FREDA FRANCO .. " 76 - 78

LE BORSE VENDUTE A PADOVA ..... " 79 - 82

ESAME SUI RESIDUI DELLE BORSE E DEI TIMERS ..... " 82 - 84

PERIZIE CALLIGRAFICHE ..... " 85

LINEA DIFENSIVA DI VENTURA GIOVANNI .. " 86 - 91

LINEA DIFENSIVA DI FREDA FRANCO ..... " 92 - 93

GIANNETTINI GUIDO ..... " 94 - 97

TANZILLI GAETANO ..... " 98 - 100

PROPOSTA DI EVASIONE DAL SID A VENTURA GIOVANNI ..... " 101 - 107

IL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO

- In Catanzaro dal 18-3-1974 ..... " 108 - 109
- In Catanzaro dal 18-1-1977 ..... " 110 - 113

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN DATA 23-2-1979

- Il dispositivo ..... " 113 - 119

- Gli elementi relativi alla associazione sovversiva ..... pag. 119 - 121
- Gli elementi relativi agli attentati " 121 - 122
- Gli elementi relativi al convincimento di responsabilità ..... " 122 - 130

GLI APPELLI ..... " 130 - 134

LA SENTENZA DI APPELLO IN DATA 20-3-1981 ..... " 134 - 135

I RICORSI PER CASSAZIONE..... " 136

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN DATA 10-6-1982 ..... " 136 - 138

IL DIBATTIMENTO DI RINVIO
- L'interrogatorio di Freda Franco .... " 138 - 141
- L'interrogatorio di Tanzilli Gaetano " 141 - 142
- Rinnovazione parziale del dibattimento " 142 - 157
- Conclusioni delle parti ..... " 157 - 159

MOTIVI DELLA DECISIONE

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI ..... " 160 - 161

TANZILLI GAETANO ..... " 162 - 173

MERLINO MARIO MICHELE..... " 174 - 189

VALPREDA PIETRO ..... pag. 190 - 214

FREDA FRANCO E VENTURA GIOVANNI ..... " 215 - 281

MALETTI GIANADELIO E LABRUNA ANTONIO " 282 - 286

DISPOSITIVO ..... " 286 - 288

mente».

Roma lì 23 - XI - 1982

Il Cancelliere

F.to Mario de Cato

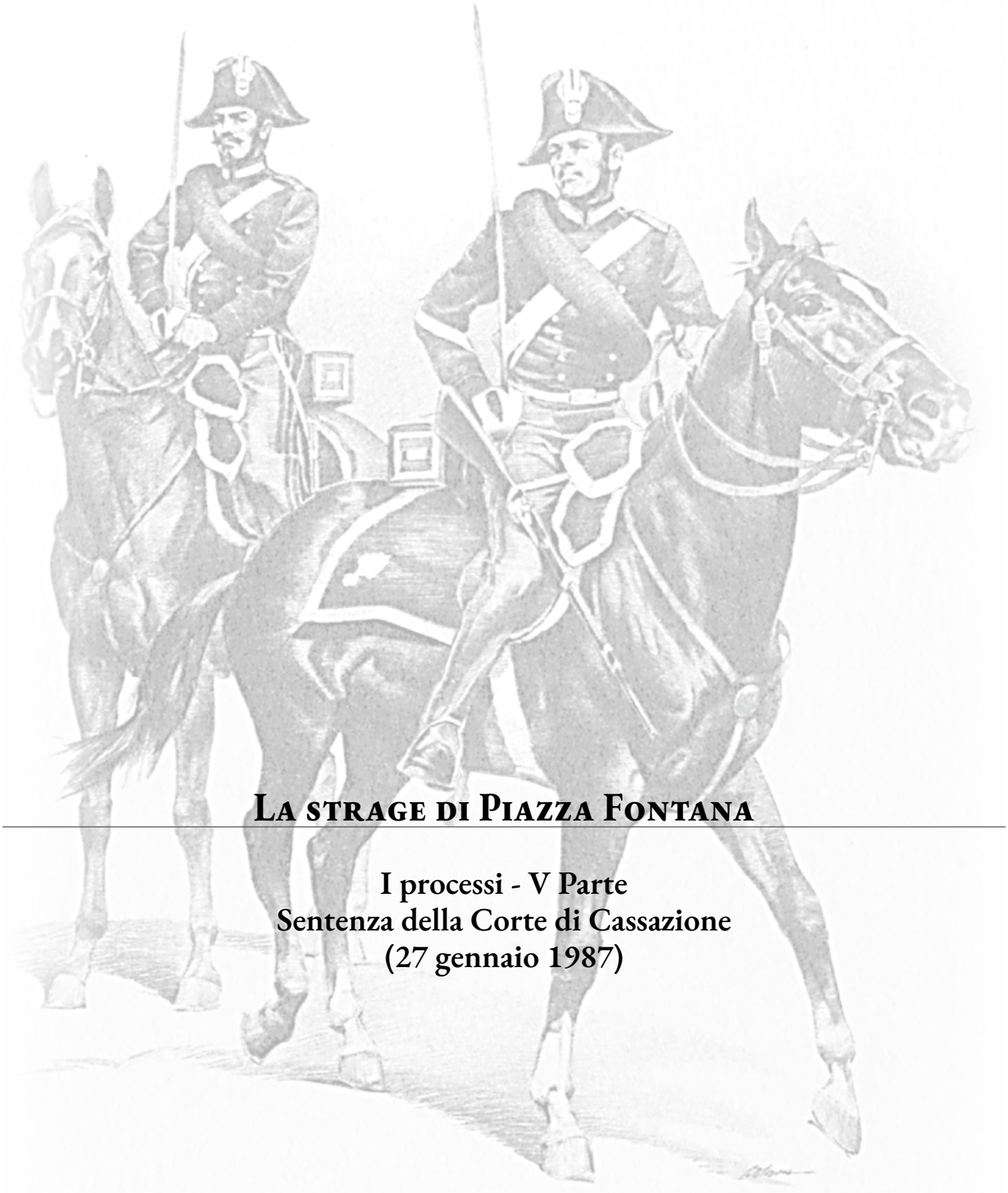

La strage di Piazza Fontana

I processi - V Parte
Sentenza della Corte di Cassazione
(27 gennaio 1987)

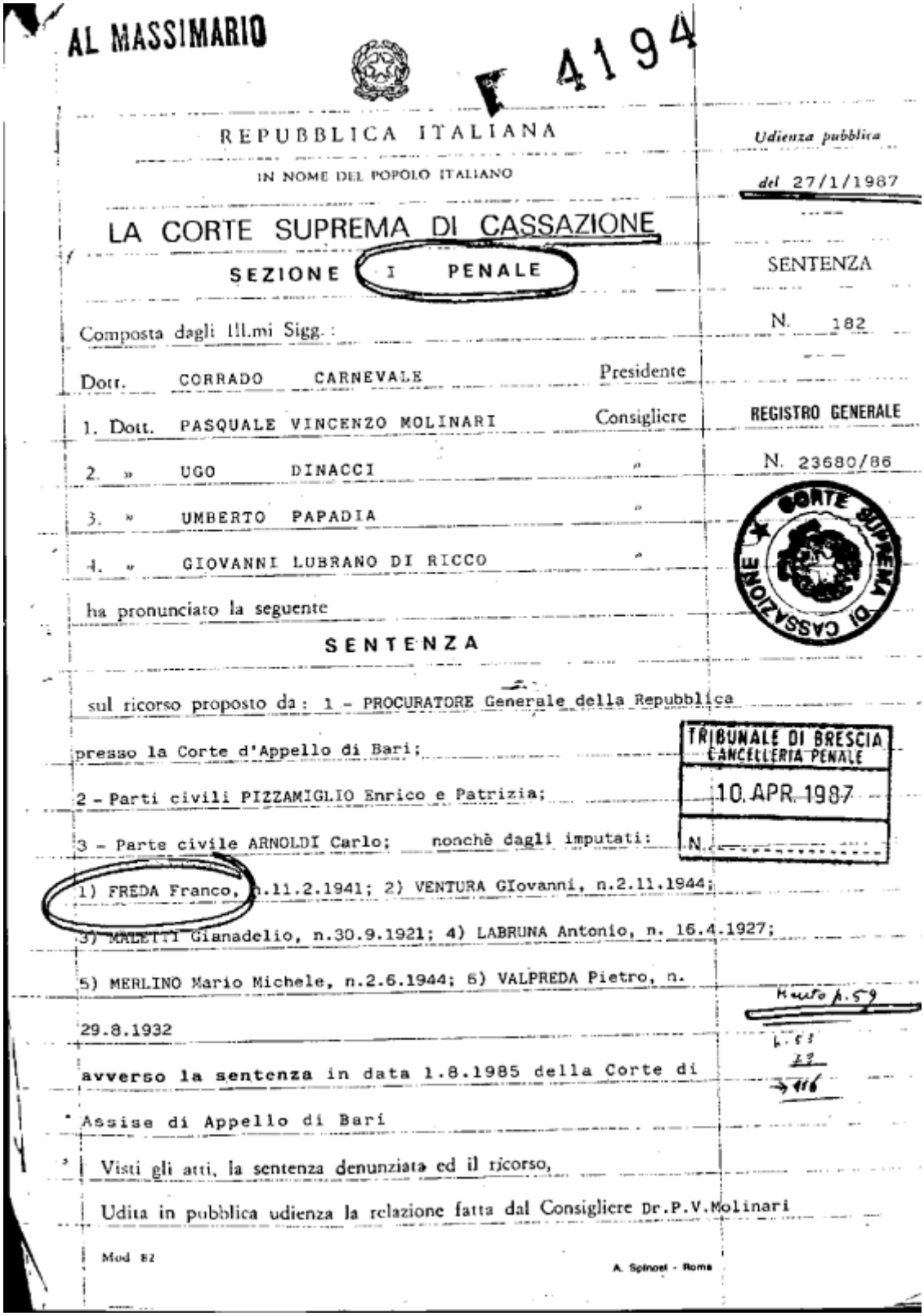

AL MASSIMARIO

4194

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza pubblica del 27/1/1987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA N. 182

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente

1. Dott. PASQUALE VINCENZO MOLINARI Consigliere

2. » UGO DINACCI »

3. » UMBERTO PAPADIA »

4. » GIOVANNI LUBRANO DI RICCO »

REGISTRO GENERALE N. 23680/86

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1 - PROCURATORE Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari;

2 - Parti civili PIZZAMIGLIO Enrico e Patrizia;

3 - Parte civile ARNOLDI Carlo; nonchè dagli imputati:

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA PENALE 10 APR. 1987 N.

1) FREDA Franco, n.11.2.1941; 2) VENTURA GIovanni, n.2.11.1944; 3) MALETTI Gianadelio, n.30.9.1921; 4) LABRUNA Antonio, n. 16.4.1927; 5) MERLINO Mario Michele, n.2.6.1944; 6) VALPREDA Pietro, n. 29.8.1932

avverso la sentenza in data 1.8.1985 della Corte di Assise di Appello di Bari

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.P.V.Molinari

Mod 82

A. Spinosi - Roma

Udito, per la parte civile, l'avv. Claudio Gargiulo, Odoardo Ascari, Enrico Contieri, Vincenzo Azzariti, Rinaldo Taddei, Marcello Gentili

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.Cecere

che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso P.G. contro Valpreda e per l'inammissibilità ricorso P.G. contro Maletti e Labruna per rinunzia; rigetto ricorsi di Maletti e Labruna; inammissibilità ricorsi degli imputati Freda, Ventura, Merlino Mario Michele e di Valpreda Pietro. In accoglimento del ricorso del P.G. contro Freda, Ventura e Merlino, rinvia ad altra Corte d'Assise d'Appello per nuovo esame.

Uditi i difensori Avv. Nicola Cantafora, Ivo Reina, Roberto Manfredi, Guido Calvi, Carlo Taormina, Giuseppe Gianzi, Salvatore Lo Masto, Costante Armentano-Conte, Pietro Moscato, Antonio Lisi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-In seguito alla sentenza 10.6.1982 di questa Corte Suprema, che, in accoglimento di una parte del ricorso del P.G., ha parzialmente annullato la sentenza 20.3.1981 della Corte d'Assise di Appello

di Catanzaro, al giudice di rinvio, Corte di Assise di Appello di Bari, è stato demandato il giudizio sui seguenti capi:

1. - Nei confronti di Franco Freda e Giovanni Ventura di concorso nei delitti: a) di strage aggravata continuata per aver fatto esplodere, alle ore 16,30 del 12.12.1969, un ordigno nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, piazza Fontana, cagionando la morte di sedici persone ed il ferimento di altre ottantasette; per avere, inoltre, fatto esplodere altro ordigno, alle ore 16,55, nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma, via San Basilio, cagionando il ferimento di quattordici persone; per avere, ancora, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a fare esplodere, intorno alle ore 17 dello stesso giorno, un altro ordigno nell'interno della Banca Commerciale Italiana, in Milano, piazza della Scala, ordigno non esploso per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva poi fatto esplodere dagli artificieri alle ore 21 dello stesso 12.12.1969 (capo H: artt.112, n.1, 81 cpv., 422, 61 n.2, c.p.);

b) di esplosione, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, alle ore 17,22 ed alle ore 17,30 del 12.12.1969, di due ordigni nei

pressi del pennone e della porta del museo dell'Altare della Patria in Roma (capo I: artt.81, 112, n.1, c.p. e 6 legge 2.10.1967, n.895);

c) di fabbricazione illegale aggravata di detti ordigni (capo 1-1: artt.112, n.1, 81, 61, n.2 c.p. e 1 legge n.895 del 1967);

d) di detenzione illegale aggravata degli stessi ordigni (capo I-2: artt.112, n.1, 81, 61, n.2, c.p. e 2 legge n.895 del 1967);

c) di porto illegale aggravato sempre degli stessi ordigni (capo I-3: artt.112, n.1, 81, 61, n.2, c.p. e 4 legge n.895 del 1967).

2. - Nei confronti di Pietro Valpreda e di Mario Michele Merlino di concorso nei delitti: a) di strage continuata aggravata commessa alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, piazza Fontana, ed alla B.N.L. di Roma, via S.Basilio (rispettivamente capi 2-A e 2-B); b) di esplosione, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, dei due ordigni posti all'Altare della Patria in Roma (capo 3); c) di detenzione illegale di esplosivi e congegni micidiali (capo 6); d) di porto illegale di esplosivi e congegni micidiali (capo 7).

3. - Nei confronti di Gianadelio Maletti e di Antonio Labruna di concorso nel delitto di falsità ideolo

gica aggravata commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, al fine di eseguire il delitto di favoreggiamento di Marco Pozzan (allora latitante), per avere, il primo nella qualità di capo del reparto "D" del SID e il secondo nella qualità di ufficiale addetto allo stesso reparto, indotto, il 13.1.1973 in Roma, il ten. col. Antonio Viezzer ad attestare falsamente, nella dichiarazione sostitutiva da inviare al ministro degli esteri per il rilascio di un passaporto, che la firma del dichiarante "Mario Zanella" era stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità risultante dalla esibizione di un documento non precisato (capo DD: artt.110, 61, n.2, 479 c.p.).

4. - Nei confronti di Gaetano Tanzilli del delitto di falsa testimonianza, per avere, deponendo il 28.2.1974 davanti al G.I. di Milano ed il 29.7.1975 e nei giorni 1 - 2 ottobre 1975 davanti al G.I. di Catanzaro, negato, contrariamente al vero, che Stefano Serpieri aveva a lui riferito, nel corso di più incontri, avuti dopo il 12.12.1969, tutte le notizie riportate nell'appunto 16.12.1969 ed in particolare negato che Serpieri avesse fatto i nomi di Guerin Serac e Roberto Leroy il primo dei quali come mandante della strage attraverso Stefano Delle Chiaie.

Per i capi più sopra precisati, come rispettivamente

ascritti a ciascuno, in primo grado, con sentenza 23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro, venne provveduto come segue: Franco Freda e Giovanni Ventura vennero ritenuti colpevoli e condannati all'ergastolo anche per altri reati ora non più in discussione;

Gianadelio Maletti ed Antonio Labruna - che rispondevano, oltre che di concorso nel delitto di falsità ideologica (capo DD), anche di favoreggiamento di Guido Giannettini (capo FF) e di Marco Pozzan (capo EE) e di falsità in scrittura privata (capo GG, concernente l'apposizione della firma di un inesistente Mario Zanella, poi autenticata dal ten.col. Viezzer, sulla dichiarazione sostitutiva del certificato) - vennero ritenuti colpevoli e condannati in ordine a tutti i reati loro ascritti, con concessione di circostante attenuanti generiche in favore del solo Labruna;

Gaetano Tanzilli venne ritenuto colpevole e condannato per l'ascrittogli delitto di falsa testimonianza;

Pietro Valpreda e Mario Michele Merlino vennero condannati ad anni quattro e mesi sei di reclusione per altro non più in discussione, mentre vennero assolti per non aver commesso il fatto dal

delitto di strage alla B.N.L. di Roma (capo 2-B) e dall'attentato all'Altare della Patria (capo 3) e per insufficienza di prove dal delitto di strage alla B.N.A. di piazza Fontana in Milano (capo 2-A) e di detenzione e porto illegali di esplosivi e congegni micidiali (capi 6 e 7).

Con sentenza 20.3.1981 la Corte d'Assise di Appello di Catanzaro, tra l'altro che non è più in discussione, così provvide: confermò la decisione del primo giudice nei confronti di Pietro Valpreda; assolse per insufficienza di prove Mario Michele Merlino dai delitti di cui ai capi 2-B (strage alla B.N.L. di Roma) e 3 (attentato all'Altare della Patria), dai quali era stato in primo grado assolto con formula piena, mentre per il resto confermò la decisione del primo giudice;

confermò la colpevolezza di Franco Freda e Giovanni Ventura per altri reati, tra i quali diciassette attentati con ordigni esplosivi, reati ora non più in discussione e per i quali determinò la pena in anni quindici di reclusione ciascuno (condanna ormai divenuta irrevocabile), mentre li mandò assolti per insufficienza di prove dai delitti di cui ai capi H (strage continuata), I (attentato all'Altare della Patria), I-1, I-2 e I-3 (connessi delitti sulle armi);

confermò la colpevolezza di Gianadelio Maletti e di Antonio Labruna, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per Maletti e prevalenti sulle aggravanti per Labruna, per il favoreggiamento di Guido Giannettini (capo FF), mentre li mandò assolti perchè il fatto non sussiste dal delitto di falso ideologico in atto pubblico (capo DD) e dichiarò non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione in ordine ai delitti di favoreggiamento di Marco Pozzan (capo EE) e di falsità in scrittura privata (capo GG);

assolse Gaetano Tanzilli per insufficienza di prove dall'ascrittogli delitto di falsa testimonianza.

Con la citata sentenza 10.6.1982 questa Corte Suprema, oltre che annullare, in parziale accoglimento del ricorso del P.G., con rinvio la sentenza del giudice di appello di Catanzaro nei capi più sopra precisati, per quanto ancora può interessare così provvide;

rigettò i ricorsi di Pietro Valpreda, di Franco Freda, di Giovanni Ventura e di Mario Michele Merlino anche per la parte con la quale censuravano la sentenza del giudice di appello per aver adottato la formula dubitativa invece di quella pienamente liberatoria nei confronti di Gian Adelio Maletti e di Antonio

Labruna dichiarò estinto per prescrizione il delitto di favoreggiamento personale di Guido Giannettini (capo FF) e disattese le deduzioni difensive di entrambi gli imputati, con le quali, anche con riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione, Maletti sostenne di essere estraneo all'apposizione della firma falsa da parte del Labruna e di aver agito, quanto ai favoreggiamenti, per finalità inerenti ai compiti istituzionali dell'ufficio di cui era a capo, mentre Labruna sostenne la non punibilità ai sensi dell'art.51 c.p.,

La Corte di Assise di Appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, dopo avere parzialmente rinnovato il dibattiemnto,con la sentenza 1.8.1985 così provvide: assolse Gaetano Tanzilli per non avere commesso il fatto dal delitto di falsa testimonianza; nei confronti di Pietro Valpreda e di Mario Michele Merlino dichiarò estinti per prescrizione i delitti di detenzione (capo 6) e di porto (capo 7) di esplosivi, confermò l'assoluzione di entrambi per non aver commesso il fatto dai delitti di strage alla B.N.L. di Roma (capo 2-B) e di esplosioni all'Altare della Patria (capo 3) e per insufficienza di prove dal delitto di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano (capo 2-A); nei confronti di Fran

co Freda e di Giovanni Ventura dichiarò estinti per prescrizione i delitti di esplosioni all'Altare della Patria in Roma (capo I) e di detenzione illegale di ordigni esplosivi (capo I-2), mentre li mandò assolti per insufficienza di prove dai delitti di strage continuata (capo H), nonchè dai delitti di fabbricazione (capo I-1) e di porto (capo I-3) illegali di ordigni esplosivi, connessi alle stragi; confermò la colpevolezza di Gian Adelio Maletti e di Antonio Labruna in ordine al concorso nel delitto di falsità ideologica aggravata commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico e, ritenuto il concorso anche in favore del Maletti di circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti, nonchè dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già concesse dal primo giudice al Labruna, determinò la pena nei confronti del Maletti in un anno di reclusione, con i benefici della sospensione e della non menzione, e ridusse quella nei confronti del Labruna in mesi dieci di reclusione, fermi i già concessi benefici della sospensione e della non menzione, per entrambi con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per un anno, interamente condonata.

Contro la sentenza 1.8.1985 della Corte di

Assise di Appello di Bari, divenuta irrevocabile nei confronti di Gaetano Tanzilli, hanno proposto ricorso tutti gli altri imputati; nonchè il P.G. nei confronti di Pietro Valpreda, deducendo che doveva essere assolto con formula ampia nel merito anche dai delitti dichiarati estinti per prescrizione e dal delitto di strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, nonchè nei confronti di Freda, di Giovanni Ventura, di Merlino, di Maletti e di Labruna, con successiva espressa rinuncia all'impugnazione nei confronti di questi ultimi due. Hanno pure proposto ricorso per cassazione: il difensore delle parti civili Enrico e Patrizia Pizzamiglio, qualificandosi procuratore speciale dei suoi clienti, nei confronti di Franco Freda, di Giovanni Ventura e di Mario Michele Merlino, limitatamente per tutti alla strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana in Milano; personalmente la parte civile Carlo Arnoldi nei confronti di Franco Freda e Giovanni Ventura, sempre con riferimento alla strage alla B.N.A. di Milano.

I ricorrenti hanno dedotto i motivi che per i ricorsi ammissibili saranno in seguito esaminati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Il ricorso del P.G. nei confronti di Gianadelio Maletti e di Antonio Labruna è inammissibile per in-

tervenuta tempestiva rinunzia nelle forme di legge (vol.VI, parte I, fasc.5, fol.1).

1.2. - Sono inammissibili i ricorsi delle parti civili Enrico e Patrizia Pizzamiglio e Carlo Arnoldi per autonome assorbenti ragioni diverse da quelle dedotte, peraltro infondatamente (vedi successivo paragrafo), dall'imputato Giovanni Ventura.

Per Enrico e Patrizia Pizzamiglio ha proposto ricorso (vol.VI, parte I, fasc.1, fol.134) il difensore (avv. Azzariti Bova) qualificandosi procuratore speciale,ma la procura speciale esistente in atti è quella (vol.IV, fasc.1, fol.27) con la quale, anteriormente all'inizio del dibattimento, venne dato incarico al legale di costituirsi parte civile nel giudizio davanti alla Corte di Assise di Appello di Bari, mentre non è stato prodotto altro mandato speciale.

Ne discende che il difensore non era legittimato a proporre ricorso.

In proposito basta osservare che l'art.195 c.p.p., concernente le regole generali sulle impugnazioni della parte civile, non ripete la disposizione del comma 3° dell'art.192 stesso codice, che per la impugnazione dell'imputato attribuisce al difensore, che lo ha assistito o rappresentato nella fase del

procedimento chiusa dal provvedimento impugnato, il diritto autonomo di proporre impugnazione senza bisogno di una nuova nomina; che, conseguentemente, il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione, tranne che non gli sia stato conferito mandato speciale, ai sensi dello art.136 c.p.p., rilasciato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da unire agli atti e contenente, oltre le indicazioni che la legge particolarmente richiede, la determinazione dell'oggetto per cui è conferito e dei fatti ai quali si riferisce, determinazione che necessariamente implica il conferimento del mandato, nel quale debbono essere indicati gli estremi del provvedimento impugnato, successivamente alla pronuncia dello stesso provvedimento.

Per la parte civile Carlo Arnoldi, che ha proposto ricorso personalmente, non è stata prodotta la prova (ed il difensore nell'orale discussione ha dichiarato di non essere in grado di esibirla)della notificazione, al P.M. ed agli imputati investiti dal ricorso, della dichiarazione d'impugnazione, onere imposto dalla legge (art.202 c.p.p.) a pena di decadenza.

Agli atti esiste soltanto (vol.VI, parte I, fasc.1, fol.141) il deposito dell'atto in cancelleria per

l'irreperibile Giovanni Ventura, ma la notificazione non risulta completata con la necessaria notificazione al difensore del Ventura, sicchè l'atto complesso non è stato perfezionato. E' appena il caso di precisare che manca totalmente la prova di qualsiasi notificazione al P.M. ed a Franco Freda, sicchè in ogni caso l'impugnazione è inammissibile anche nei confronti del Ventura; che la mancata prova dell'adempimento dell'onere si risolve, sul piano giuridico, nella mancata osservanza dell'onere, con conseguente inammissibilità del ricorso.

1.3 - Senza fondamento Giovanni Ventura ha dedotto l'inammissibilità del ricorso del P.G. (ed anche delle parti civili, ma la deduzione è superata, per questa parte, da quanto considerato nel paragrafo precedente) sotto il riflesso che la notificazione, ai sensi dell'art. 199 bis c.p.p., sarebbe stata eseguita con modalità non consentite, mediante deposito in cancelleria ed avviso al difensore, in quanto alla data (1.8.1985) della sentenza impugnata egli, ormai revocati con la stessa sentenza i mandati di cattura 23.8.1982 e 9.9.1982 concernenti i delitti di strage, si trovava detenuto in Argentina, in stabilimento noto all'autorità giudiziaria italiana, esclusivamente a seguito della richiesta di estradi-

zione per la condanna a 15 anni di reclusione concer
nente i capi divenuti irrevocabili della sentenza
20.3.1981 della Corte di Assise di Appello di Catan-
zaro.

Invero tale assunto l'imputato fonda su
due documenti risalenti al 1980 (invito della cancel
leria ad eleggere domicilio in Italia e procura rila
sciata ai suoi difensori dal carcere), ormai ampia-
mente superati dal rigetto della richiesta di estra-
dizione con sentenza 29.3.1982 dell'autorità giudizia
ria argentina (poi confermata in secondo grado il
19.2.1986), mentre dagli atti risulta che nell'ago-
sto 1985 egli era libero in Argentina, tanto che il
28 agosto 1985 si recò personalmente nei locali del
Consolato d'Italia ed ivi rilasciò procura al suo di-
fensore (vol.VI,parte I,fasc.1, fol.149), avendo,
peraltro, cura di omettere l'indicazione del suo do
micilio reale.

Quindi validamente il cancelliere ha atte
stato, con apposita certificazione (vol.VI, parte I,
fasc.1, fol.110), che per Giovanni Ventura, anche do
po la sentenza 1.8.1985, persisteva lo stato di lati
tanza con riferimento all'ordine di carcerazione per
la condanna definitiva ad anni 15 di reclusione, con
seguentemente provvedendo alla tempestiva notificazio

ne della dichiarazione di ricorso del P.G. con le formalità di cui all'art.173 c.p.p.

E' appena il caso di precisare che lo stato di latitanza si ha anche nel caso di volontaria sottrazione all'esecuzione di un ordine di carcerazione (come testualmente precisato nel comma 1° dell'art.268 c.p.p.) e che tale stato spiega i suoi effetti finanche in procedimenti diversi da quello cui si riferisce il provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez.V, 21.5.1985, Barbarossa).

2.1 - Ai fini dell'ammissibilità o no del ricorso del P.G., per la parte diretta ad ottenere l'assoluzione con formula ampiamente liberatoria di Pietro Valpreda per i capi per i quali è stata adottata la formula dubitativa, nonchè del ricorso dello stesso Valpreda, pure diretto a tale fine, dei ricorsi di Mario Michele Merlino, di Giovanni Ventura e di Franco Freda, con i quali viene lamentata l'adozione della formula dubitativa al posto di quella pienamente liberatoria, vanno esaminati e precisati i limiti imposti al giudice di rinvio dalla sentenza di annullamento della corte di cassazione.

In via generale diversi sono i limiti del giudice di rinvio a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato dalla Corte di cassazione per viz.

di motivazione oppure per violazione o falsa applica
zione delle norme di diritto.

In quest'ultimo caso il giudice di rinvio
è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enun
ciato nella sentenza di annullamento della cassazione,
anche con riferimento alla questione di fatto che ne
costituisce il presupposto, qualora la decisione del
la questione di diritto abbia imposto la preliminare
verifica o puntualizzazione della questione di fatto,
che la cassazione abbia ritenuto esattamente risolta,
dichiarando la sufficienza della motivazione sul pun
to.

Nel caso di annullamento per vizi di moti
vazione è, invece, demandato al giudice di rinvio il
potere di compiere una indagine di fatto, dalla qua
le trarre le necessarie conseguenze di diritto.
Quindi anche le affermazioni di principio in tal ca-
so sono ipotetiche e presuppongono che il fatto debba
rimanere immutato, sicchè se detto presupposto debba
venire meno, in seguito alle nuove indagini demandate
al giudice di rinvio (con il potere di riesaminare
gli elementi probatori già acquisiti ed anche di ac-
certare fatti nuovi), deve venir meno anche l'osser-
vanza del precetto che vi si basa. Al giudice di rin
vio è vietato soltanto di adattare lo stesso schema

di motivazione della sentenza annullata, perchè, in tal caso, ricadrebbe negli stessi vizi logici.

Ma per l'annullamento per vizi di motivazione bisogna ancora distinguere tra annullamento totale ed annullamento parziale.

In quest'ultima ipotesi la sentenza del giudice di rinvio deve necessariamente integrarsi con quella parte della precedente sentenza della quale la cassazione ha riconosciuto la validità, nonchè con le parti della sentenza di primo grado che non siano state investite dai motivi di appello, in quanto la fase di cognizione nel merito del giudizio di rinvio deve ricollegarsi alle precedenti fasi, essendo l'indagine giudiziale progressiva, senza soluzioni di continuità, con accertamenti, successivi nel tempo, ma tutti armonicamente coordinati, dei quali la sentenza che chiuderà il processo rappresenta la sintesi unitaria. Quindi il giudice di rinvio, in tal caso, non solo deve occuparsi unicamente dei capi o dei punti oggetto dell'annullamento e di quelli ad essi legati da connessione essenziale, senza possibilità di esaminare questioni ormai definitivamente decise, ma anche non può rivalutare fatti relativi a dette questioni, ormai precluse, pur se abbiano un qualche riflesso sulla sua decisione, che resta sempre legata da logi

ca interna alla parte non annullata della precedente sentenza di merito.

Con l'avvertenza, tuttavia, che mentre per i capi definitivamente decisi si forma il giudicato sostanziale, sicchè su di essi non possono operare nemmeno le cause sopravvenute di estinzione del reato, tale giudicato non si forma per il capo od i capi ancora in discussione, anche se il giudizio di rinvio non attenga alla commissione od alla sussistenza del fatto. Invero finchè la discussione su un reato sia ancora aperta, sia pure al fine della applicazione di una circostanza aggravante od attenuante oppure della determinazione della pena, il processo su tale capo è in "itinere", tanto che per questa parte la sentenza non può essere eseguita, con la conseguenza che per i punti non più devoluti al giudice di rinvio esiste soltanto una preclusione processuale (in tali sensi, tra le altre: Sez.V, 30.9.1982, Bartalini; Sez.VI, 7.5.1980, Tomaselli; Sez.VI, 12.2.1980, Serafini).

Pur riferendosi in genere le decisioni sul tema all'applicazione, in concreto, di una causa sopravvenuta di estinzione del reato - caso in pratica più comune - tuttavia non esistono valide ragioni per escludere l'applicazione di tutte le cause di non pu

nibilità previste dall'art.152 c.p.p., che il giudi
ce è tenuto ad applicare d'ufficio immediatamente
in ogni stato e grado del procedimento, come, peral
tro, è precisato in alcune delle decisioni sopra ci
tate (Sez.VI, 7.5.1980, Tomaselli).

Si tratta, in effetti, di un principio che
l'elaborazione giurisprudenziale ha affermato con ri
ferimento a tutti i casi in cui il procedimento pena
le sia ancora pendente, come in quello dell'inammis-
sibilità della impugnazione per causa sopravvenuta
o della mancata comparizione in dibattimento dello
opponente a decreto penale di condanna, per palesi
ragioni di giustizia sostanziale.

Peraltro non mancano decisioni che, anche
nel caso di giudizio di rinvio conseguente all'annul
lamento parziale della sentenza di condanna ed avente
ad oggetto questioni non concernenti la sussistenza
del fatto o la responsabilità dell'imputato, hanno
ritenuto che in astratto sia applicabile la disposi-
zione dell'art.152 c.p.p. pure per le cause di non
punibilità nel merito, avvertendo, tuttavia, che può
essere pronunciato, in concreto, detto prosciogliмen
to nel merito soltanto in presenza di elementi proba
tori nuovi e certi sul fatto e sulla responsabilità,
non essendo sufficienti a giustificarlo nè una situa

zione di mero dubbio nè la sola diversa valutazione dei fatti già precedentemente accertati (Sez.I, 14.12.1966, Alescio, in Giust.Ital., 1968, II, 222; Sez. V, 16.2.1968, Carotenuto, in Giust.Pen., 1968, III, 492).

E' questa la soluzione più idonea a conciliare l'esigenza, inderogabilmente posta dall'art.152 c.p.p., della immediata declaratoria, anche d'ufficio, della causa di non punibilità nel merito in ogni stato e grado del procedimento, con il divieto, costituente preclusione processuale, al giudice di rinvio di riesaminare i punti sui quali non vi è stato annullamento. In quest'ambito il giudice di rinvio non potrà procedere a rinnovazione del dibattimento per acquisire nuovi elementi di prova concernenti i punti ormai sottratti al suo esame, ma tali elementi ben potranno emergere dalle indagini a lui demandate sui punti ancora in discussione, come ad esempio per l'accertamento degli estremi di una circostanza attenuante od aggravante qualora sia necessaria una parziale rinnovazione del dibattimento sul punto.

Nella diversa ipotesi di annullamento totale, i poteri del giudice di rinvio sono incondizionatamente ampi.

Ma deve trattarsi di un vero e proprio an

nullamento totale, mentre tale non può considerarsi quello in cui dalla sentenza rescindente sono posti dei limiti, non derivanti da eventuali indicazioni ipotetiche contenute nella motivazione, bensì da altre decisioni della stessa sentenza inconciliabili con una diversa conclusione da parte del giudice di rinvio.

2.2. - Ciò posto, nella specie la sentenza 10.6.1982 di questa Corte Suprema ha, da un lato, accolto il ricorso del P.G. limitatamente ai capi ora in discussione, per i quali il giudice di appello di Catanzaro aveva pronunciato assoluzione, nei confronti di Merlino, di Valpreda, di Freda e di Ventura; d'altro lato ha rigettato i motivi di ricorso di detti imputati, che, per i capi per i quali l'assoluzione era stata pronunciata per insufficienza di prove, denunciavano violazione di legge e vizi di motivazione tendenti ad ottenere la formula pienamente liberatoria.

Con la citata sentenza la Corte di cassazione, pur potendo lasciare impregiudicata la posizione dei predetti imputati, dichiarando assorbiti i motivi di ricorso diretti alla piena assoluzione, ha, invece, adottato la diversa decisione di rigetto, traendone tutte le conseguenze di legge anche per le

condanne alle spese, alla sanzione pecuniaria ed al rimborso delle spese verso le parti civili.

In effetti la sentenza rescindente ha ritenuto che la sentenza del giudice di appello di Catanzaro fosse affetta da vizi di motivazione nella parte in cui aveva escluso la responsabilità degli imputati per i reati di cui ai capi oggetto dell'annullamento con rinvio, ma che la stessa sentenza di merito non fosse censurabile al fine di una decisione più favorevole agli imputati quanto all'adottata formula dubitativa per gli stessi capi.

Quindi tale formula, per i capi per i quali era stata adottata dalla sentenza di appello di Catanzaro, non poteva in sede di rinvio essere modificata in senso più favorevole agli imputati.

Anche in questo caso, come in quello visto nel paragrafo precedente per l'annullamento parziale, al quale è sostanzialmente analogo, esiste soltanto una preclusione processuale, dato che il procedimento sui capi in discussione è ancora in corso, peraltro con attribuzione al giudice di merito di poteri di indagine al fine di accertare la colpevolezza degli imputati. Quindi la disposizione dell'art.152 c.p.p., è applicabile non solo per le cause sopravvenute di estinzione del reato, in concreto applicate per i rea

ti estinti, nel frattempo, per prescrizione, ma anche - ed a maggior ragione a causa dei poteri del giudice di rinvio di compiere nuove indagini - con riferimento alle cause di non punibilità nel merito, sempre che sussistano le condizioni precisate nel paragrafo precedente, ossia che l'insussistenza del fatto, la insussistenza del reato o la non attribuibilità del fatto all'imputato (anche sotto l'aspetto che manchi del tutto la prova che l'abbia commesso) risultino non da una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito, bensì inequivocabilmente da elementi probatori nuovi e certi sul fatto e sulla responsabilità.

2.3 - Applicando questi principi, sono palesemente inammissibili i ricorsi di Franco Freda e di Giovanni Ventura, per i quali non sono stati acquisiti nuovi elementi probatori a loro favorevoli. Invero la stessa difesa del Ventura ha esplicitamente, nei motivi di ricorso, prospettato l'inammissibilità del ricorso, coltivato esclusivamente per non contraddire il cliente. Peraltro nella sostanza i motivi dedotti da entrambi gli imputati ricalcano quelli già presentati contro la sentenza di appello di Catanzaro e disattesi da questa Corte Suprema con la sentenza del 10.6.1982.

Sono anche inammissibili il ricorso di

Pietro Valpreda e quello del P.G. per la parte concernente lo stesso Valpreda, ricorsi entrambi diretti ad ottenere, per la strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di piazza Fontana e per i connessi reati sulle armi, la formula pienamente liberatoria nel merito al posto di quella dubitativa per la strage ed all'estinzione per prescrizione dei reati sulle armi. Invero l'elemento probatorio nuovo, acquisito con la rinnovazione parziale del dibattimento in sede di rinvio, è rappresentato soltanto dalle dichiarazioni di Sergio Latini, Angelo Izzo e Sergio Calore, che hanno indicato come autore materiale del deposito dell'ordigno esplosivo nella banca una persona (Massimiliano Fachini) diversa da Valpreda, ritenuto estraneo alla strage.

A tali dichiarazioni nei motivi di ricorso di Valpreda non è contenuto nemmeno un generico cenno, mentre il P.G. vi fa riferimento in via sussidiaria, avendo essenzialmente basato le sue argomentazioni sulla rivalutazione degli elementi già acquisiti nelle precedenti fasi processuali.

Ma, soprattutto, a quelle nuove acquisizioni probatorie il giudice di merito ha negato attendibilità, sicchè mancano palesemente le condizioni, più sopra precisate (consistenti nella inequivocabile cer

tezza, attraverso i nuovi elementi, almeno della to
tale mancanza di prove di responsabilità), per l'ap-
plicazione, nel caso di specie, delle cause di non
punibilità nel merito.

Peraltro, per i reati dichiarati estinti
per prescrizione in nessun caso potrebbe essere pro
nunciato annullamento con rinvio, dato che la causa
di estinzione deve essere immediatamente applicata
e che per l'annullamento senza rinvio la causa di non
punibilità nel merito dovrebbe risultare con eviden
za dalla motivazione della sentenza impugnata, ipote
si che palesemente non sussiste.

Non senza considerare, ai fini della inam-
missibilità, che in effetti sia il P.G. e sia l'im-
putato ripetono nella sostanza gli stessi argomenti
già disattesi da questa Corte Suprema con la senten
za 10.6.1982, che ha escluso l'applicazione di una
formula di assoluzione più favorevole di quella dubi
tativa ed ha accolto, invece, il ricorso del P.G. di
Catanzaro, diretto allora ad ottenere l'affermazione
della responsabilità. Viene perfino nuovamente attri
buita, negli attuali motivi di ricorso, valenza favo
revole all'imputato ad alcuni elementi (concernenti
il riconoscimento di Valpreda, in sede di ricognizio
ne personale, da parte del tassista Rolandi, quali

la diversità dell'immagine fotografica giovanile di Valpreda ed il cambio del cappotto), ai quali, invece, la citata sentenza della cassazione, censurando le argomentazioni della sentenza di appello di Catanzaro, ha ritenuto illogica tale attribuzione e precisato che essi sono, sul piano logico, del tutto sfavorevoli all'imputato.

Anche il ricorso di Mario Merlino, diretto ad ottenere una formula più favorevole di quella dubitativa per la strage di piazza Fontana e dell'estinzione per prescrizione dei connessi reati sulle armi, è inammissibile.

Le nuove acquisizioni probatorie - concernenti la fonte dalla quale derivavano le notizie, contenute nell'appunto del S.I.D. in data 16.12.1969, diverse da quelle inerenti al cosiddetto alibi di Merlino - hanno avuto incidenza sugli altri delitti attribuiti al Merlino e commessi in Roma (come si vedrà nel paragrafo 4.3), ma, secondo il giudice di merito, hanno lasciato inalterata la posizione dell'imputato rispetto alla strage di piazza Fontana, correlata ai suoi rapporti con Pietro Valpreda ed alla sua attività, nel gruppo anarchico al quale entrambi appartenevano, di provocatore al fine di spingere Valpreda a commettere attentati con ordigni esplosivi.

Peraltro nei motivi di ricorso vengono ripetuti gli argomenti che hanno indotto il giudice di rinvio ad assolvere con formula ampia il Merlino dal delitto di strage alla B.N.L. di Roma e dall'attentato all'Altare della Patria, aggiungendo l'apodittica affermazione che avrebbero influenza anche sulla strage di piazza Fontana a Milano, senza, però, alcuna confutazione degli specifici elementi concernenti i rapporti con Pietro Valpreda.

Quindi pure per Merlino, per quanto attiene alla strage di piazza Fontana (assoluzione per insufficienza di prove) ed ai connessi reati sulle armi (estinzione per prescrizione), il giudice di rinvio non poteva adottare una formula diversa, mancando le condizioni, più volte già precisate, per l'applicazione delle cause di non punibilità nel merito.

3.1 - Quanto alla posizione del generale Gianadelio Maletti e del capitano Antonio Labruna, il giudice di rinvio ha accertato, anche in base alle stesse dichiarazioni degli imputati, che essi intervennero presso il ten.col. Antonio Viezzer, competente a raccogliere la dichiarazione sostitutiva di certificati (ai sensi degli artt.2 e 20 legge 4.1.1968, n.15), per indurlo ad autenticare la sottoscrizione di un presunto "Mario Zanella" senza la presenza della per

sona interessata. Il documento, portato materialmente dal capitano Labruna, che aveva apposto di suo pugno la sottoscrizione a nome Mario Zanella, mentre la fotografia era di Marco Pozzan, fu autenticato dietro assicurazione, anche da parte del generale Maletti, della identità del richiedente e dell'autenticità della firma.

Ha rilevato lo stesso giudice che già la Corte di Cassazione con la sentenza 10.6.1982 ha definitivamente stabilito che il documento, - costituito da un modulo a stampa e composto da due parti (una contenente le notizie concernenti il richiedente chiusa con la firma del sedicente "Mario Zanella" e l'altra, non riempita negli spazi vuoti, attestante che la firma era stata apposta in presenza del pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del richiedente, chiusa dalla firma del ten.col. Antonio Viezzer) - rappresenta una unità e che l'autenticazione, anche se parzialmente con spazi non riempiti, si riferisce alla precedente sottoscrizione dello Zanella, sicchè il fatto concreta una autenticazione ai sensi dell'art.20 legge n.15 del 1968, con l'ulteriore conseguenza che, non essendo stato presente il preteso Zanella e non essendo stato questi identificato, il fatto configura il delitto di falsità

ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente. Ha rilevato ancora che, essendo stato prosciolto il Viezzer perchè non punibile per avere ritenuto, per errore di fatto, di obbedire ad un ordine legittimo, del fatto devono rispondere il Maletti ed il Labruna che quell'errore avevano determinato (art.48 c.p.) al fine di munire Marco Pozzan (allora latitante) di un passaporto per l'espatrio in Spagna; che il rigetto,con la sentenza 10.6.1982, dei ricorsi per cassazione di entrambi gli imputati preclude l'esame delle stesse questioni di diritto allora dedotte (compiti d'ufficio, non punibilità ex art.51 c.p.).

3.2 - Gianadelio Maletti denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo che dalla sentenza 10.6.1982 della Corte di Cassazione non discende automaticamente ed irretrattabilmente la rilevanza penale del fatto; che, invece, il giudice di rinvio aveva l'obbligo di rielaborare le affermazioni della cassazione con argomentazioni in fatto ed in diritto, non essendo consentito richiamare, in sede di rinvio, la decisione della cassazione interpretata come vincolo insuperabile; che la ritenuta unicità del documento altera e modifica totalmente il fatto e la contestazione; che era stata omessa la motivazione sulla

non punibilità in ossequio a principi di diritto, trattati nei precedenti scritti difensivi, e sulla particolare posizione del ricorrente, rigorosamente autonoma ed estranea al fatto contestato.

Deduce inoltre il ricorrente Maletti la omessa motivazione sulla ritenuta equivalenza tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti generiche, giudizio di comparazione contraddetto da tutte le risultanze processuali.

Antonio Labruna, tramite uno dei difensori (avv.De Pascale) denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sull'esclusa non punibilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art.51 c.p., deducendo che non era stata indicata la norma in base alla quale avrebbe potuto sindacare nel merito l'ordine ricevuto, sindacato, peraltro, sicuramente non esercitabile per la particolare natura del servizio e per l'apparente perfetta legittimità dell'ordine.

Tramite altro difensore (avv.Gianzi) lo stesso Labruna denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sulla individuazione dei soggetti ai quali poteva essere attribuita la falsità ideologica in atto pubblico, deducendo che la sentenza di annullamento della cassazione aveva deciso, in accoglimento del ricorso del P.G., sul principio di diritto concernen

te la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto previsto dall'art.479 c.p., ma nulla aveva deciso, con conseguente inesistenza di alcun limite preclusivo, sul punto concernente gli autori della falsità, non venuto in discussione in cassazione perchè l'imputato, assolto, nel giudizio di appello, per insussistenza del fatto, owiamente non aveva interesse ad impugnare tale capo della decisione (primo motivo); denuncia, inoltre, violazione di legge e vizi di motivazione sull'esclusa causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere e dell'esecuzione di un ordine legittimo, deducendo che la questione era stata decisa dalla cassazione con riferimento al delitto di falsità in scrittura privata, sicchè era rimasta impregiudicata rispetto al delitto di falsità ideologica in atto pubblico, con conseguente necessità di una puntuale motivazione, mentre sul punto lo stesso giudice di merito aveva ritenuto, contraddittoriamente, che l'imputato aveva agito come esecutore d'ordine e nello spirito di obbedienza specifico della disciplina militare in un settore particolarmente delicato che non consente pause di riflessione.

Con motivi aggiunti viene poi denunciata violazione di legge sulla configurabilità del delit-

to previsto dall'art.479 c.p., deducendo che, invece, era configurabile quello previsto dall'art.480 c.p., ormai estinto per prescrizione, in quanto era stato pacificamente accertato che, rimasti non riempiti gli appositi spazi del modulo, il ten.col. Viezzer non aveva attestato nè l'identificazione dello Zanella nè che la sottoscrizione era stata apposta in sua presenza, sicchè, trattandosi di semplice certificazione di autenticazione, il fatto ricadeva nell'ipotesi criminosa prevista dall'art.480 c.p.

3.3 - Entrambi i ricorsi, che vanno trattati congiuntamente per l'intima connessione, non possono essere accolti, in quanto alcune censure sono inammissibili ed altre sono infondate.

Per una esatta soluzione delle questioni proposte dai ricorrenti va premesso che il delitto ora in discussione (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, previsto e punito dall'art.479 cod.pen.) è collegato da connessione, ai sensi dell'art.45, n.2, cod.proc. pen. e da qualificarsi essenziale, ad altri due reati, ossia al favoreggiamento personale di Marco Pozzan (capo EE) ed alla falsità in scrittura privata (capo GG) concernente l'apposizione della firma del prete so Mario Zanella alla dichiarazione sostitutiva di

certificati, sottoscrizione poi autenticata senza la presenza del sottoscrittore e senza identificazione dello stesso con l'atto pubblico oggetto del delitto ancora in discussione.

Per i capi EE e GG sopra precisati il giudice di appello di Catanzaro dichiarò i reati estinti per prescrizione.

Il Labruna, con il primo motivo, dedusse la non punibilità per avere agito nell'adempimento di un dovere, nell'ambito dei compiti di istituto, ed anche in esecuzione di un ordine legittimo.

La Corte di cassazione, con la sentenza 10.6.1982, ritenne infondata la censura enunciando il principio di diritto che per l'applicazione della scriminante dell'art.51 c.p. è necessario che l'ordine sia legittimo, ossia promanante dall'autorità competente, che sia stato dato nella forma prescritta e che, infine, il suo contenuto rientri nell'esplicazione del servizio del subordinato quanto all'essenza, ai mezzi ed al fine, così risolvendo la questione di diritto con riferimento alle strettamente correlate questioni di fatto concernenti il notevole potere di autonomia e di iniziativa di cui godeva il Labruna, il quale, comunque, agiva in piena concordanza di intenti con il Maletti, nonchè l'estraneità

dell'espatrio del Pozzan (ed anche del Giannettini) dalle necessità informative del S.I.D., e, quindi, dai compiti istituzionali di detto servizio, punti sui quali ha ritenuto adeguata e priva di vizi la motivazione del giudice di merito.

Ora si è già visto (paragrafo 2.1) che il giudice di rinvio deve uniformarsi alla questione di diritto decisa dalla cassazione, anche con riferimento alla questione di fatto che ne costituisce il presupposto, qualora la cassazione abbia ritenuta quest'ultima questione esattamente risolta dal giudice di merito con adeguata motivazione.

Nè può sostenersi che la questione di diritto sia stata risolta con riferimento a capi diversi da quello in discussione, perchè, in contrario ed a parte ogni altra considerazione, basta osservare che identica è la posizione, soggettiva ed oggettiva, del Labruna rispetto sia ai capi per i quali la Corte di cassazione ha già deciso e sia al capo ancora in discussione, data la già rilevata connessione essenziale tra i tre reati a lui addebitati, commessi per la stessa finalità (espatrio del Pozzan per evitare che l'autorità giudiziaria indagasse nei confronti di costui) e gli uni (falsità in scrittura privata e falsità in atto pubblico) per eseguire l'altro (fa

voreggiamento).

Le sentenze che si succedono, prima di pervenire a quella che definitivamente chiude il processo, non sono compartimenti stagno, ma debbono armonicamente integrarsi, sicchè le questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione non possono essere diversamente decise dal giudice di rinvio, ancorchè concernano altri capi di imputazione, qualora sia identica la situazione di fatto che ha portato a quella determinata soluzione della questione di diritto.

Resta, pertanto, del tutto irrilevante la dedotta contraddizione con il punto in cui il giudice di rinvio ha ritenuto che il capitano Labruna avesse agito eseguendo gli ordini del suo superiore generale Maletti, anche perchè tale osservazione è stata fatta soltanto nell'ambito del giudizio di comparazione ai sensi dell'art.69 c.p. al solo fine di giustificare il più favorevole trattamento del Labruna (prevalenza delle circostanze attenuanti) rispetto a quello del Maletti (equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti), lasciando del tutto fermo che entrambi agivano pienamente d'accordo e che il Labruna godeva di una certa autonomia.

Ancora più palese è il divieto di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del rea

to in esame.

Con la sentenza 10.6.1982 la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del P.G. per la parte concernente l'assoluzione, per insussistenza del fatto, del Maletti e del Labruna, dal delitto di falsità ideologica in atto pubblico, non solo ha ritenuto, attraverso l'esame dell'atto oggetto della falsità, l'irrilevanza del mancato riempimento degli spazi in bianco della seconda parte del modulo prestampato, in quanto necessariamente l'autenticazione si riferisce proprio a Mario Zanella, la cui sottoscrizione chiude la prima parte del modulo, ed il vizio di forma non incide sulla sostanza dell'atto di autenticazione, con esclusione sia dell'inesistenza giuridica - la quale unicamente fa venire meno la tutela penale della falsità - e sia della nullità; ma ha anche tratto, da queste premesse, la soluzione delle connesse questioni di diritto, espressamente affermando che il pubblico ufficiale aveva provveduto, nell'ambito dei poteri conferitigli, ad una autenticazione ai sensi dell'art.20 della legge n.15 del 1968 e che tale atto costituisce atto pubblico fidafaciente, in quanto proveniente da pubblico ufficiale e contenente l'attestazione di attività compiute direttamente dallo stesso pubblico ufficiale (identifica-

zione del dichiarante) o avvenute alla sua presenza (sottoscrizione del dichiarante), ossia proprio tutti gli estremi richiesti dalla legge per la configurazione giuridica del delitto previsto dall'art.479 c.p.

Pertanto il giudice di rinvio doveva necessariamente uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione e la questione non può essere nuovamente dedotta in sede di legittimità con l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, come, peraltro, nei motivi principali di ricorso del Labruna è espressamente riconosciuto.

Peraltro anche nei motivi aggiunti viene posta come premessa il mancato riempimento degli spazi bianchi della seconda parte dell'atto, ossia la stessa premessa dalla quale, però, la Corte di cassazione ha tratto, dato il collegamento tra le due parti, la diversa conclusione giuridica che esclude la configurabilità della falsità in certificazione amministrativa ai sensi dell'art.480 cod.pen.

Non si comprende, poi, la deduzione della difesa del Maletti sull'alterazione e modificazione del fatto contestato con riferimento alla ritenuta unicità del documento, non tanto e non solo per la apoditticità della deduzione, quanto, e soprattutto,

perchè il fatto contestato nel capo DD non ha subito alcuna modificazione, come risulta del tutto palese, e l'intero atto, sia la parte contenente la dichiarazione del preteso Mario Zanella e sia la immediatamente successiva autenticazione sono state oggetto di ampio dibattito anche da parte della difesa in tutte le fasi del giudizio.

Sono infondate la censura del Maletti sulla sua estraneità alla falsità in atto pubblico commessa da altri e la censura del Labruna sulla identificazione degli autori del falso.

In proposito la sentenza impugnata ha spiegato, con adeguata motivazione del tutto aderente alle risultanze processuali, che entrambi gli ufficiali, in pieno accordo tra di loro ed al fine di favorire Marco Pozzan, consentendone l'espatrio in Spagna, intervennero presso l'ufficiale incaricato delle autenticazioni e l'indussero alla redazione dello atto falso; ed ha anche precisato la stessa sentenza che tanto chiaramente risulta essenzialmente dalle ammissioni di entrambi gli imputati, oltre che dalle altre risultanze processuali, mentre il Labruna personalmente, come accertato anche da perizia calligrafica, appose di suo pugno la sottoscrizione del presunto Mario Zanella.

Pure infondata è l'ultima censura del Malet
ti sulla dengata prevalenza delle circostanze atte-
nuanti generiche.

In proposito il giudice di merito, nello
esercizio del potere discrezionale attribuitogli dal
la legge, ha spiegato - come già si è più sopra accen
nato - le ragioni per le quali al Labruna, sottopo-
sto, le circostanze attenuanti generiche dovevano
essere concesse con dichiarazione di prevalenza sul
le circostanze aggravanti, così chiaramente giustifi
cando la sola equivalenza ritenuta per il Maletti,
che di quel reparto del S.I.D. era il capo.

Tanto basta ad escludere che il potere di
screzionale sia trasmodato in arbitrio.

4.1 - La posizione di Mario Michele Merlino, - po
sta, come si visto, l'inammissibilità del ricorso
dello stesso Merlino e di quello, anche nei suoi
confronti, delle parti civili Enrico e Patrizia Piz
zamiglio -, deve essere esaminata per quanto concer
ne il ricorso del P.G.

Il giudice di rinvio, seguendo le indica-
zioni contenute nella sentenza rescindente, ha preso
in esame: la consistenza dei rapporti di Merlino con
Freda e Ventura con riferimento alle dichiarazioni
di Franco Comacchio, ritenendo che da esse potesse

trarsi soltanto la conclusione che i fratelli Venturà conoscevano Merlino, il quale, secondo Luigi che studiava a Roma, era un bravo ragazzo; l'incontro di Merlino con Stefano Delle Chiaie intorno alla mezzanotte dell'11.12.1969, quando Merlino era appena uscito da una trattoria ove era stato con persone diverse dal Delle Chiaie, ed ha ritenuto, in base alle concordi testimonianze dei presenti, che era stato un incontro del tutto occasionale con lo scambio di poche parole.

Ha poi esaminato l'alibi del Merlino, il quale nell'interrogatorio del 15.12.1969, pur avendo in precedenza sostenuto altro, aveva assunto di avere un appuntamento con Stefano Delle Chiaie alle ore 17 del 12.12.1969 e che, perciò, uscito di casa alle ore 16,30, si era recato alla abitazione, sita in via Tuscolana n.552, della signora Leda Pagliuca marita ta Minetti, convivente con il Delle Chiaie, ivi, però, non rinvenuto.

Lo stesso giudice ha osservato che alle ore 17 gli ordigni erano stati, in Roma, già tutti collocati; che, tuttavia, l'assunto del Merlino dovesse essere egualmente vagliato al fine di accertarne la attendibilità. Quindi al quesito ha dato risposta positiva, in quanto l'assunto era stato confermato da

Riccardo Minetti, con il quale Merlino si era tratte
nuto, e da Claudio Minetti, nonchè, dopo una prima
spiegabile negativa, anche da Stefano Delle Chiaie,
mentre nessun elemento negativo era desumibile dalle
dichiarazioni di Patrizia e Maria Grazia Minetti e
dalla intercettazione di una conversazione telefoni
ca tra le due sorelle, che si erano scambiati apprez
zamenti puramente personali sui fatti e che in ef-
fetti non escludevano che Merlino fosse stato real-
mente a casa della loro madre.

Collegato con quell'assunto del Merlino è
un appunto del S.I.D. in data 16.12.1969, trasmesso
il giorno successivo alla polizia giudiziaria, ma
del quale l'autorità giudiziaria aveva avuta notizia
solo il 9.7.1970, acquisendolo poi integralmente nel
novembre 1973.

In tale appunto (trascritto integralmente
nella sentenza impugnata a fol.49-51) si riferiva
che da un informatore - successivamente indicato da
alcuni ufficiali del S.I.D. come Stefano Serpieri,
che era stato nella stessa cella, nella questura di
Roma, con il Merlino la notte tra il 12 ed il 13 di
cembre 1969 - si era appreso, tra l'altro, il 16.12.
1969 che l'esecutore materiale degli attentati dina
mitardi in Roma dovrebbe essere stato il Merlino per

ordine di Stefano Delle Chiaie, a sua volta incarica
to dal cittadino tedesco Y Guerin Serac, residente
a Lisbona; che il Merlino conosceva bene il sottopas
saggio della B.N.L. di Roma, mentre il padre era ami
co del direttore della B.N.A di Milano; che il Merli
no riusciva a difendersi perchè i funzionari della
questura di Roma, ai quali aveva detto che all'ora
degli scoppi si trovava a passeggio, non sapevano ove
si trovasse; che, invece, il Merlino aveva detto al
l'informatore di essere stato con Stefano Delle Chiaie,
il quale, però, era altrove e non con il Merlino, co
me era noto all'informatore; che gli attentati allo
Altare della Patria erano stati compiuti per caso,
perchè l'attentatore, avendo trovato chiusi i porto
ni delle banche della zona, aveva dovuto disfarsene,
dato che il congegno ad orologeria era ormai avviato;
che alla banca di Milano lo scoppio era avvenuto con
anticipo per un errore nel congegno ad orologeria.
Nella nota di accompagnamento dell'appunto veniva
precisato che il Merlino soltanto se messo alle stret
te avrebbe dichiarato di essere stato in compagnia
di Delle Chiaie.

In proposito il giudice di rinvio ha osser
vato che, come era stato accertato (attraverso la
rinnovazione del dibattimento) in sede di esame della

posizione del maresciallo dei carabinieri Gaetano Tanzilli, che aveva raccolto le confidenze di Stefano Serpieri con lui in contatto, dette confidenze concernevano soltanto l'alibi del Merlino, mentre tutte le altre informazioni contenute nell'appunto provenivano da fonte confidenziale non identificata e, quindi, erano processualmente inutilizzabili; che dall'alibi non potevano essere desunti elementi a carico del Merlino per le considerazioni svolte sul punto.

Lo stesso giudice ha, invece, ritenuto accertato (anche attraverso i riferimenti dell'agente di polizia Salvatore Ippolito, inseritosi tra gli anarchici come il compagno "Andrea") che il Merlino si era infiltrato tra gli anarchici per conto di Stefano Delle Chiaie con il compito non solo di fornire allo stesso informazioni ma anche di provocatore, al fine di spingere gli anarchici ad azioni violente, come aveva sistematicamente messo in atto fin dall'esordio (quando disse che avrebbe portato al circolo "22 marzo" un esperto nel maneggio degli esplosivi) e successivamente (quando nell'estate del 1969 indicò l'opportunità di compiere attentati contro le banche, espressione del capitalismo); che, in quel circolo, Merlino e Valpreda erano i più intem-

peranti, decisi e violenti ed avevano entrambi partecipato, come aveva riferito fin dal 18.12.1969 Umberto Macoratti, ad una riunione del 16.11.1969, nella quale fu proposto, tra l'altro, di compiere attentati dinamitardi contro le banche; che il padre di Merlino era effettivamente amico del direttore della B.N.A. di piazza Fontana a Milano.

Dall'esame globale di tali elementi il giudice di rinvio ha tratto la convinzione che mancasse totalmente la prova di una partecipazione di Mario Michele Merlino, con qualsiasi ruolo, agli attentati di Roma; che, invece, per quello alla B.N.A. di piazza Fontana a Milano (per l'attentato alla COMIT di Milano non è stata mai ascritta alcuna imputazione nè al Merlino nè al Valpreda) la prova fosse incompleta, anche in seguito all'assoluzione di Valpreda dalla stessa accusa con formula dubitativa.

In conseguenza, come è stato già precisato nella parte espositiva, dichiarò estinti per prescrizione i delitti di detenzione (capo 6) e di porto (capo 7) di esplosivi connessi alla strage alla B.N.A. di piazza Fontana di Milano, mentre confermò la decisione del primo giudice quanto all'assoluzione del Merlino da tale strage per insufficienza di prove e dalla strage alla B.N.L. di Roma e dalle esplosioni

all'Altare della Patria per non avere commesso il fatto.

4.2 - Il ricorrente P.G. denuncia vizi di motivazione sotto vari aspetti, deducendo che il giudice di rinvio aveva limitato l'indagine alla sola attività del Merlino, come canale sotterraneo, al fine di agganciare Valpreda per indurlo all'attentato alla B.N.A. di Milano, ipotesi destinata al fallimento essendo Valpreda innocente, mentre doveva portare l'esame: a) sull'attività di Merlino come partecipe, con conoscenza del ruolo degli associati, alla programmazione degli attentati del 12.12.1969 fornendo a Stefano Delle Chiaie, in contatto con Freda, le informazioni necessarie su quanto si discuteva nel gruppo anarchico di Roma (discussione riduttivamente riportata nella sentenza impugnata) al fine di fare ricadere la responsabilità su quel gruppo, come il Merlino aveva fatto, riferendo il 14.12.1969 alla questura di Roma elementi a carico di anarchici romani, circostanza trascurata dalla sentenza impugnata; b) il ruolo di esecutore materiale degli attentati del 12.12.1969 a Roma - all'altare della Patria od alla B.N.L. - in quanto l'alibi, concernente le ore 17, era irrilevante, essendo a quell'ora già collocati gli ordigni esplosivi, ed era anche inatten-

dibile, avendo il giudice di rinvio illogicamente valutato le risultanze processuali.

4.3 - Il ricorso del P.G. nei confronti di Mario Michele Merlino non può essere accolto.

L'accusa nei confronti del Merlino, per quanto concerne i delitti ancora in discussione, era basata, per i fatti di Roma, essenzialmente sul contenuto dell'appunto del S.I.D. e per la strage alla B.N.A. di Milano sulla sua attività di istigatore di Pietro Valpreda.

Ma lo stesso ricorrente P.G. ha tolto, sul piano sostanziale e su quello logico, fondamento all'accusa, in quanto ha ritenuto giusta la assoluzione con formula ampia del maresciallo Gaetano Tanzilli (accusato di falsa testimonianza per avere escluso di avere avuto dal confidente Serpieri notizie diverse da quelle concernenti l'alibi), divenuta irrevocabile in mancanza di impugnazione del P.M., e giusta anche quella di Pietro Valpreda, per il quale ha, anzi, sollecitato l'assoluzione pienamente liberatoria al posto di quella per insufficienza di prove(anche quest'ultima ormai definitiva con tale formula per l'inammissibilità, come precisato nel precedente paragrafo 2.3, del ricorso del Valpreda e di quello del P.G.).

E' palese, sul piano logico, che il contenuto dell'appunto del S.I.D. ha un grave significato accusatorio non solo per l'indicazione del Merlino come autore materiale della collocazione degli ordigni esplosivi a Roma (per incarico di Stefano Delle Chiaie) ma anche, e soprattutto, per il riferimento all'uso di congegni ad orologeria, quando a quella data (16.12.1969) di tali congegni non era stata accertata, come è del tutto pacifico, l'esistenza.

Proveniendo, però, quelle notizie, come le altre, tranne quella sull'alibi, da un confidente rimasto ignoto, correttamente il giudice di rinvio, - come riconosce anche il P.G. ricorrente (che nulla ha dedotto sul punto) - ha ritenuto processualmente inutilizzabili quelle notizie di fonte anonima (artt. 8, comma 4°, 141 e 349, comma 6°, cod.proc.pen.).

Parimenti l'assoluzione con formula dubitativa del presunto istigato Valpreda incide sulla posizione del presunto istigatore Merlino.

Ne consegue il mutamento del quadro probatorio e la rottura della linea logica dell'accusa, sicchè vengono meno le premesse sulle quali la sentenza rescindente ha ritenuto necessario un nuovo esame delle risultanze processuali nei confronti del Merlino.

Non può poi il giudice di rinvio essere censurato per avere esaminato l'ipotesi che il Merlino fosse la cerniera di collegamento tra il gruppo veneto e lo strumentalizzato Valpreda, dato che anche questo incarico gli era stato espressamente affidato con la sentenza rescindente.

Nè lo stesso giudice si è limitato a questa sola indagine, come assume il ricorrente, perchè, invece, ha esaminato anche gli elementi che potessero - per altro verso e nonostante la mutata situazione probatoria - condurre ad una affermazione di responsabilità del Merlino.

In questa ricerca si pone l'esame del cosiddetto alibi - che giuridicamente non è tale, dato che si riferisce, come è pacifico, ad ora successiva alla collocazione degli ordigni esplosivi -, indagine che si giustifica, sul piano logico, esclusivamente con il fine di accertare se Merlino avesse tentato di precostituirsi, anche se per un'ora irrilevante, un alibi mendace e se, in sostanza, avesse detto una menzogna.

Su quell'assunto del Merlino il giudice di merito ha espresso un giudizio di attendibilità, che è un giudizio di fatto sorretto da logica motivazione aderente alle risultanze processuali, come tale non

sindacabile in sede di legittimità. Nè il P.G. ricorrente deduce elementi non esaminati dal giudice, bensì prospetta una propria diversa interpretazione dei fatti. Ma, anche se fossero possibili più interpretazioni dei fatti accertati, spetta sempre ed esclusivamente al giudice di merito scegliere quella ritenuta corrispondente a verità, con il solo obbligo di spiegare le ragioni della scelta, come puntualmente risulta dalla motivazione della sentenza impugnata.

Nello stesso ambito si pongono l'esame dell'incontro - ritenuto del tutto occasionale, breve e non collegabile con gli attentati del giorno successivo - del Merlino con Stefano Delle Chiaie la sera dell'11.12.1969 ed anche la ricerca, ritenuta negativa, di contatti diretti e significativi del Merlino pesonalmente con il gruppo Freda-Ventura, punti sui quali nulla ha dedotto il P.G. ricorrente.

Soltanto dopo questo esame il giudice di rinvio ha concluso per la totale mancanza di prove a carico del Merlino per un ruolo, materiale o morale, negli attentati di Roma.

Non valgono, a tal fine, il ruolo del Merlino di infiltrato e di provocatore nel gruppo degli anarchici romani, in quanto da esso, in mancanza di altri elementi concreti, del tutto esclusi dal giudi

ce di merito, correttamente è stato negato che potes
se essergli attribuito, se non attraverso illazioni
e congetture, un ruolo diverso e più ampio, implican
te la consapevole partecipazione all'ideazione dello
intero programma criminoso. Quindi anche correttamen
te è stato attribuito a quel ruolo rilevanza nell'am
bito dell'istigazione nei confronti del Valpreda,con
riferimento alla sola strage della B.N.A. di piazza
Fontana in Milano.

Le critiche del ricorrente, su una versio-
ne riduttiva dei discorsi che avvenivano nel gruppo
anarchico, riferiti da Umberto Macoratti, e sull'omes
sa considerazione di quanto il Merlino dichiarò al-
la polizia il 14.12.1969 in danno degli anarchici,
sono senza fondamento, in quanto il giudice di rin-
vio ha puntualmente riportato entrambe le dichiara-
zioni nella parte espositiva dei fatti (rispettiva
mente fol.38-39 e fol.28 della sentenza impugnata)e,
quindi, non era necessario ripeterle nei particola-
ri quando esaminò specificamente la posizione del
Merlino, desumendo anche da esse il ruolo di provoca
tore, proprio al fine di spingere gli anarchici ad
azioni violente.

Resta, invece, da esaminare se sotto lo
aspetto giuridico è giustificato il superamento,

per quanto concerne gli attentati di Roma, della preclusione derivante dal rigetto, con la sentenza rescindente 10.6.1982, del ricorso di Mario Michele Merlino diretto ad ottenere una formula di assoluzione più favorevole, anche per gli attentati di Roma, di quella dubitativa adottata con la sentenza 20.3.1981 della Corte d'Assise di Appello di Catanzaro.

Poichè, come si è visto, l'assoluzione con formula ampia in sede di rinvio è dipesa essenzialmente dalla diversa situazione probatoria - con riferimento alla fonte delle notizie contenute nell'appunto del S.I.D. - derivante dalla piena assoluzione, ormai irrevocabile, del maresciallo Gaetano Tanzilli dal delitto di falsa testimonianza, basta in proposito osservare che quest'ultima assoluzione è fondata sulle nuove acquisizioni probatorie in seguito alla rinnovazione parziale del dibattimento, disposta nell'ambito del nuovo esame ordinato dalla sentenza rescindente, dibattimento nel quale non solo fu sentito un nuovo testimone (maggiore Marocco) ma furono anche risentiti diversi testimoni, compreso il colonnello Genovesi (indicato nella sentenza rescindente come testimone rilevante ai fini della decisione) che mutò l'originaria versione dei fatti.

Pertanto il giudice di rinvio ha, nella so

stanza, applicato nei confronti del Merlino la disposizione dell'art.152, secondo comma, c.p.p., anche se espressamente non richiamata, assolvendolo con formula ampia dalle imputazioni concernenti gli attentati di Roma, senza superare i limiti in cui tale applicazione è consentita, anche nel caso di specie, secondo i principi precisati nei precedenti paragrafi 2.1 e 2.2.

5.1 - Anche le posizioni di Franco Freda e di Giovanni Ventura, in seguito all'inammissibilità dei loro ricorsi e di quelli proposti, nei loro confronti, dalle parti civili Enrico e Patrizia Pizzamiglio e Carlo Arnoldi, debbono essere esaminate soltanto per quanto concerne il ricorso del P.G.

Le due posizioni, data l'intima connessione, vanno trattate congiuntamente.

Come è stato già precisato la Corte di Assise di Catanzaro, con la sentenza 23.2.1979, ritenne entrambi gli imputati colpevoli anche dei delitti ancora in discussione.

Gli elementi posti dal primo giudice a carico di Freda e di Ventura possono così sintetizzarsi:

il legame societario esistente tra i due nell'ambito di un sodalizio sovversivo perdurante fino al dicem

bre 1969, compreso il periodo in cui furono commesse le stragi; il crescendo criminoso nel programma degli attentati dinamitardi e l'intenzione manifestata da entrambi, a Ruggero Pan ed a Guido Lorenzon, di proseguire ed intensificare l'attività dinamitarda; la ricerca da parte di entrambi, dopo gli attentati ai treni, di cassette metalliche per riporvi ordigni esplosivi; l'acquisto ingiustificato da parte di Freda, nel settembre 1969, di cinquanta temporizzatori ("timers") in deviazione da 60', ossia dello stesso tipo di quelli di cui era stato accertato l'uso in due (alla COMIT di Milano ed alla B.N.L. di Roma) dei cinque attentati del 12 dicembre 1969; l'esibizione di un "timer" da parte di Ventura al Lorenzon ed a Franco Comacchio poco prima del 12 dicembre; l'acquisto, da parte di una persona non sicuramente identificata, in Padova, residenza di Freda, due giorni prima delle stragi di quattro borse di marca, tipo e colore uguali a due delle borse usate negli attentati; l'esistenza sospetta, nello studio di Freda e nello stesso periodo, di più borse; le confidenze di Angelo Ventura (fratello di Giovanni) a Franco Comacchio, alcuni giorni prima del 12.12.1969, su quanto presto sarebbe accaduto (qualcosa di grosso alle banche od una marcia di fascisti), ed inoltre, successi

vamente, sull'opportunità di un suo alibi per il 12 dicembre, nonchè quanto lo stesso Angelo Ventura aveva detto, la sera della strage, a Ruggero Pan sulla estraneità del fratello Giovanni; il fallimento dell'alibi di Giovanni Ventura.

5.2 - Con la sentenza 1.8.1985 la Corte di Assise di Appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, è giunta, invece, alla conclusione che fossero insufficienti le prove ai fini di affermare la colpevolezza di Freda e di Ventura per i delitti ancora in discussione.

Il giudice di rinvio, dopo avere elencato gli elementi posti dal primo giudice a fondamento della ritenuta responsabilità, prende per primi in esame gli elementi di natura obiettiva, ossia i temporizzatori ("timers"), usati per far esplodere gli ordigni, e le borse, usate per trasportare gli stessi ordigni.

Per i "timers" il giudice di rinvio, - posto che era ormai accertato che nel settembre 1969 Franco Freda aveva acquistato prima cinque temporizzatori da 120 minuti in deviazione e poi 50 temporizzatori in deviazione da 60 minuti, prodotti dalla ditta Junghans-Diehl e distribuiti in Italia dalla ditta Gavotti e che anche Giovanni Ventura aveva mostrato

uno di tali "timers" prima a Guido Lorenzon e poi a Franco Comacchio -, ha premesso che unicamente se i "timers" usati per far esplodere i cinque ordigni adoperati negli attentati fossero, anche solo in alcuni degli attentati, con le stesse caratteristiche di quelli acquistati dal Freda, esisterebbe un indizio certo a carico degli imputati.

In proposito ha osservato che l'ipotesi dell'accusa che fossero stati venduti a dettaglianti soltanto 57 temporizzatori in deviazione con dischetto prodotto dalla Targhindustria (come quello trovato nella borsa usata per l'ordigno depositato alla COMIT di Milano) era il risultato della indagine erroneamente limitata al periodo marzo 1969-12 dicembre 1969, mentre era stato accertato che i rapporti tra la Targhindustria e la ditta Gavotti risalivano a prima del 28 aprile 1968, sicchè il riferimento a soli 57 temporizzatori era estremamente riduttivo e per questa via non era possibile pervenire ad alcuna identificazione.

Lo stesso giudice ha poi escluso che fosse certo l'uso di timers in deviazione da 60 minuti negli ordigni collocati alla COMIT di Milano ed alla B.N.L. di Roma, come aveva ritenuto il primo giudice, osservando:

a) che il dischetto con la dicitura "60M/A", rinvenu
to nella borsa lasciata alla COMIT, pur non essendo
stato adoperato in un "timers" in apertura, come in-
dicato dalla dicitura, perchè in tal caso l'ordigno
sarebe scoppiato nelle mani dell'attentatore, tuttavia
non dimostrava con certezza che si trattasse di un
tipo in deviazione da 60 minuti, in quanto, essendo
anche risultato che talvolta i "timers" venivano ven
duti senza dischetti e che talvolta venivano venduti
dischetti da soli, poteva essere stato usato un "timer"
in chiusura od un "timer" in deviazione con tempo di
carica diverso da quello di 60 minuti, dato che quel
quadrante poteva essere adoperato facendo scorrere
le manopole secondo un rapporto proporzionale; b)
che l'ordigno collocato alla B.N.L. di Roma era sicu
ramente in deviazione, essendo stata ritrovata, tra
i frammenti, una "bussoletta di riempimento", usata
esclusivamente per i "timers" in deviazione, ma non
idonea a stabilire il tempo di carica, nemmeno desu-
mibile, come era stato inesattamente ritenuto, dalla
piastrina anteriore, in quanto, pur avendo l'ing.
Pianca (direttore di produzione della Iunghans dallo
ottobre 1969) precisato che la piastrina anteriore
di tutti i "timers" (in apertura, in chiusura o in de
viazione)da 60 minuti era differente da quella dei

"timers" con maggiore o minore durata, tuttavia l'ing.Ernesto Blocher (progettista dei "timers" e consulente della ditta Iunghans) aveva, invece, dichiarato che le piastrine erano eguali per tutti gli interruttori e che la bussoletta d'ottone da sola non era idonea a stabilire il tempo di carica di un "timer".

Tanto era stato confermato dal perito prof. Dumini, il quale aveva anche chiarito che i periti si erano attenuti all'incarico loro affidato, ossia di comparare i frammenti repertati con gli analoghi pezzi di "timers" nuovi, incarico non comprendente quello di determinare quale tipo di "timer" fosse stato usato nei cinque episodi criminosi.

Dall'esito di questa indagine che escludeva la certezza dell'identità dei "timers" acquistati da Freda con quelli usati negli attentati, la corte barese ha dedotto la perdita di valenza indiziante dell'inattendibile assunto di Freda di avere consegnato i temporizzatori ad un non identificato capitano Hamid della resistenza palestinese.

Quanto alle borse, usate per trasportare gli ordigni esplosivi, il giudice di merito ha precisato: quella rinvenuta alla COMIT di Milano era sicuramente modello 2131 similpelle tipo Peraso color

nero prodotta dalla Mosbach-Gruber; inoltre secondo i periti, a tale modello corrispondeva anche il supporto di maniglia repertato a Roma all'Altare della Patria (lato Museo), mentre i reperti raccolti nei luoghi degli altri attentati appartenevano ad altri tipi di borse; delle cinque borse usate quattro erano di colore nero.

Da questi dati il giudice di rinvio ha dedotto che le quattro borse vendute a Padova il 10.12.1969 - tre modello 2131 di tipo "city" marrone ed una di tipo "Peraso" di colore nero - non corrispondevano a quelle usate negli attentati. Ha, poi, messo in rilievo che nessun elemento utile era desumibile dal cordino attaccato al manico della borsa rinvenuta alla COMIT di Milano (del quale esisteva soltanto documentazione fotografica), in quanto il cartellino del prezzo veniva attaccato con tale sistema non solo al negozio "Al Duomo" di Padova, come era stato ritenuto in istruzione, ma anche al negozio Biagini di Milano (uno dei tre negozi che in Italia avevano ricevuto borse di entrambi i tipi, ossia "Peraso" nero e "City" marrone), mentre la commessa di Padova, Loretta Galeazzo, ed il commissario di P.S. Antonio Mento, osservando la fotografia del "cordino", hanno escluso ogni identità tra di esso e quelli usati nel negozio

di Padova.

Lo stesso giudice ha ancora messo in luce l'incertezza della identificazione dell'acquirente delle borse al negozio "Al Duomo" di Padova con Franco Freda, in quanto la commessa Loretta Galeazzo, che pure aveva ritenuto di riconoscere l'acquirente in una fotografia di Freda pubblicata, dopo l'arresto, sul giornale "Il Gazzettino", tuttavia, dopo qualche mese, in sede di ricognizione di persona, effettuata il 14.9.1972, in due distinti esperimenti indicò persone diverse dall'imputato, mentre non esistevano motivi di paura che avessero potuto influenzare la testimone, presentatasi spontaneamente quando ben sapeva che non era difficile la sua identificazione tra i pochi dipendenti del negozio "Al Duomo" di Padova.

Inoltre ha rilevato che il comportamento dell'acquirente, chiunque esso fosse, non era compatibile con quello di chi dovesse usare le borse per attentati dinamitardi già programmati.

Nè, secondo la corte barese, elementi utili potevano derivare dalle deposizioni di Liliana Sennevigo, dipendente del Freda, e di Livio Iuculano, in quanto la prima disse di aver visto nello studio tre o quattro borse forse nel gennaio 1970, ossia

quando gli attentati erano già avvenuti, ed il secondo di avere visto alcune borse nei primi di dicembre, ossia quando ancora non erano state vendute quelle del negozio "Al Duomo", mentre la presenza di borse in uno studio legale non può costituire elmento di sospetto.

Ad un altro elemento oggettivo il giudice di rinvio ha negato ogni significato indiziante, ossia al possesso da parte del gruppo Freda-Ventura di esplosivo avvolto in carta dello stesso tipo e dello stesso colore rosso dell'esplosivo usato nella bomba collocata all'Altare della Patria, lato pennone, in quanto era risultato che l'involucro dell'esplosivo ed il colore del materiale avvolgente sono scelti dal polverificio fabbricante, sicchè tutto l'esplosivo di un certo tipo viene confezionato alla stessa maniera e chiunque ne faccia uso lo impiega con quella determinata confezione.

Passando agli elementi di prova specifica, la sentenza impugnata tratta le confidenze di Giovanni Ventura al prof.Guido Lorenzon, concernenti, oltre alcune circostanze relative agli attentati anteriori al 12.12.1969 (per i quali è intervenuta condanna definitiva), anche gli attentati di cui ancora si discute.

In proposito il prof.Lorenzon riferì che il 4.1.1970 Ventura tracciò uno schizzo del sottopassaggio della B.N.L. di Roma, disse che la persona che aveva collocato la bomba aveva rischiato molto, in quel luogo frequentato e con le pareti lisce, e precisò che la borsa o l'involucro era stato collocato in alto, fuori del campo di visibilità diretto delle persone, sopra le condutture che attraversavano il sottopassaggio; riferì ancora il prof.Lorenzon che Giovanni Ventura gli aveva detto di sapere degli attentati prima che questi fossero attuati per averne parlato con una persona, la quale gli aveva detto che sarebbero stati compiuti nell'interno di edifici pubblici, presumibilmente banche, aggiungendo che dopo gli attentati una persona, forse la stessa del primo colloquio, si era dimostrata amareggiata per la strage non voluta; che il Ventura gli aveva inoltre detto, dopo gli attentati, che poichè "nessuno si era mosso nè da destra nè da sinistra, occorreva fare qualcos'altro"; tra l'altro lo stesso prof.Lorenzon apprese dal Ventura che era stato progettato un attentato al presidente Nixon, in occasione della visita in Italia.

Di questa parte delle dichiarazioni del LOrenzon, - che, anima tormentata ed inquieta, aveva

fatto delle rivelazioni che aveva ritrattato, revocando poi la ritrattazione ed operando anche d'intesa con polizia e magistrati inquirenti (registrazione dei colloqui con Ventura e con Freda) -, il giudice di merito ha messo in dubbio l'attendibilità, nel senso che gli argomenti di chiacchierate concernenti gli avvenimenti di quei giorni erano state rielaborate dal Lorenzon e messe in relazione con gli attentati precedenti, sicchè non assumevano il valore di una effettiva implicazione del Ventura negli episodi criminosi del 12.12.1969, neanche con riferimento allo schizzo del sottopassaggio della B.N.L. di Roma, dato che dalla documentazione giornalistica acquisita si ricavavano tutte le notizie attribuite al Ventura, frutto in gran parte di confidenze del 4.1.70, quando l'opinione pubblica era stata ampiamente informata degli avvenimenti anche nei dettagli. Peraltro, secondo lo stesso giudice, si tratta di dati del tutto generici e vaghi, forse talvolta anche stravaganti, come lo accenno al progetto di attentato a Nixon. Anche la circostanza, riferita da Lorenzon soltanto il 27.1.1972, del momento in cui l'ordigno poteva essere collocato (durante l'apertura pomeridiana degli uffici, con supposizioni del Lorenzon, dedotte da questa circostanza, sull'uso di temporizzatori), perde rilievo

perchè a distanza di due anni dal fatto i periti ave
vano già depositato gli elaborati, si era parlato dei
"timers" e la stampa aveva ampiamente diffuso i fat
ti con commenti ed ipotesi.

Anche l'affermazione di Ventura, sempre ri
ferita da Lorenzon, sulla sufficienza di tener duro
con il P.M. di Treviso per una diecina di giorni per
chè nessuno sarebbe riuscito a trovare le prove a
suo carico, non solo è stata successivamente, in di-
battimento, rettificata dal Lorenzon, il quale ha
escluso che quella espressione fosse riferibile alle
prove della strage di piazza Fontana, ma è rimasta
anche una affermazione logicamente inspiegabile dato
il comportamento allora tenuto dal Lorenzon.

Passando alle dichiarazioni di Franco Co-
macchio (dipendente del Ventura), di Ruggero Pan (già
dipendente del Venutra e poi assistente nell'Istitu-
to Configliacchi di Padova) e di Marco Pozzan (con
mansioni di portiere in detto istituto), il giudice
di merito ha ritenuto credibile la consegna al Comac
chio da parte di Giovanni Ventura, tra la fine di no
vembre e gli inizi di dicembre 1969, di un "timer"
(un "timer" Ventura aveva mostrato anche al Lorenzon),
del resto l'elettricista Tullio Fabrio aveva visto
consegnare un "timer" da Freda a Giovanni Ventura.

Quest'ultimo al Comacchio aveva chiesto se si sentis
se in grado di collocare ordigni esplosivi, fabbrica
ti con l'uso di temporizzatori, nelle "toilettes" del
le vetture ferroviarie di prima classe. Da tale cir-
costanza lo stesso giudice ha dedotto che l'utiliz-
zazione dei "timers" era correlata da Ventura ad at
tentati con obiettivi diversi da quelli delle banche
e dell'Altare della Patria e che la ricerca, a pochi
giorni dagli attentati del 12.12.1969, di persone
capaci di utilizzare i "timers" ragionevolmente fa
pensare che non fosse diretta all'esecuzione di que-
gli attentati, dato che esecutori di attentati del
genere non si improvvisano e non si cercano all'ulti
mo momento.

Secondo il giudice di merito, la ricerca
di "cassette metalliche", - diretta, nel settembre
1969, da Freda all'elettricista Tullio Fabrio (lo
stesso del quale si era servito per ritirare i 50
"timers" acquistati a Bologna), con la precisazione
che nella cassetta doveva essere collocato un commu-
tatore, nonchè da Giovanni Ventura a Ruggero Pan -,
perdeva consistenza perchè, a parte le riserve sulla
attendibilità dei testimoni sul punto, all'originaria
richiesta non era seguita alcuna insistenza, nemmeno
sotto l'aspetto di informazioni sull'esito della even

tuale ricerca, mentre non esisteva alcuna prova che le cassette fossero state acquistate da Freda e da Ventura per altra via.

Non prive di sospetto, secondo lo stesso giudice, erano le dichiarazioni di Franco Comacchio e di Ruggero Pan su quanto loro avrebbe detto Angelo Ventura (fratello di Giovanni ed in questo processo prosciolto per prescrizione dal delitto di partecipazione ad associazione sovversiva e di alcuni reati sulle armi, mentre è stato definitivamente condannato per il delitto di porto illegale continuato di armi).

Angelo Ventura, poco prima del 12.12.1969, avrebbe confidato a Franco Comacchio che tra poco sarebbe accaduto qualcosa di grosso, come una marcia di fascisti a Roma o qualcosa nelle banche; nelle ore pomeridiane del 12.12.1969 avrebbe invitato il Comacchio ad accompagnarlo a Padova perchè colà doveva farsi vedere e poi, la sera dello stesso 12.12.1969, aveva detto a Ruggero Pan "è successa una carneficina, però mio fratello non c'entra".

In proposito il giudice di merito ha osservato: i due erano, al momento di quelle dichiarazioni, già imputati dei reati concernenti le armi loro consegnate da Angelo Ventura; il contenuto delle

dichiarazioni è scarsamente credibile perchè Angelo Ventura, estraneo agli attentati, non aveva bisogno di alibi, peraltro essendo sufficiente anche il solo farsi vedere a Castelfranco Veneto; la frase riferita da Ruggero Pan nel suo senso letterale escludeva che Giovanni Ventura, a giudizio del fratello, fosse implicato negli attentati.

Secondo il giudice di rinvio non avevano, poi, valenza probatoria tale da influire sulla ricerca dei colpevoli degli attentati del 12.12.1969 gli elementi desumibili dalla linea difensiva assunta ad un certo momento da Giovanni Ventura nel tentativo di prendere le distanze da Franco Freda.

Ventura aveva parlato di una riunione avvenuta a Padova il 18.4.1969, alla quale, sebbene invitato da Freda, non aveva partecipato e nella quale, con la presenza di Stefano Delle Chiaie, sarebbero state poste le basi di un piano tecnico operativo tra il gruppo veneto di Freda e quello romano del Delle Chiaie, con elaborazione della strategia così detta di "seconda linea" o "doppia organizzazione" (consistente nel coinvolgimento, attraverso infiltrati, di gruppi estremisti di sinistra in azioni eversive per farne ricadere su di loro la responsabilità); inoltre aveva ammesso di avere partecipato ad alcuni attentati,

ma di essersi distaccato da Freda dopo avere constatato che gli esplosivi collocati sui treni non erano stati tre, come convenuto, ma dieci; infine, dopo anni di carcerazione preventiva, aveva assunto di essere stato vicino a Freda per collaborare con Guido Giannettini al fine di trasmettere notizie al S.I.D.

In proposito il giudice di merito ha osservato: che lo sganciamento di Ventura da Freda dopo l'agosto 1969 è smentito da diverse circostanze che dimostrano la continuazione del sodalizio anche successivamente e fino alle stragi; che la collaborazione, tramite Giannettini, con il S.I.D. è puro frutto di fantasia, sia perchè altrimenti Ventura avrebbe mostrato a Giannettini il "timer" ed avrebbe partecipato alla riunione del 18.4.1969 e sia perchè l'assunto tentativo del S.I.D. di farlo evadere era risultato del tutto inventato; che la partecipazione di Stefano Delle Chiaie alla pretesa riunione del 18.4.1969 era smentita dai fatti, dato che la mattina del giorno successivo, verso le 10, la polizia, nel corso delle indagini su un attentato alla casa del ministro Restivo, trovò il Delle Chiaie nell'abitazione della sua amica, Leda Pagliuca, circostanza che rende scarsamente credibile che alla mezzanotte della sera precedente fosse ancora a Padova in una

trattoria con Freda e con altra persona; che gli attentati che seguirono al 18.4.1969, per i quali Ventura e Freda sono stati irrevocabilmente condannati, smentiscono la strategia che sarebbe stata allora concordata.

A togliere sicura valenza probatoria alle circostanze riferite da Lorenzon e da altri è anche, secondo il giudice di merito, l'alibi di Giovanni Ventura per le ore pomeridiane del 12.12.1969, che viene ritenuto fondato essenzialmente in base alla dichiarazione, in tempo non sospetto, (quando ancora Ventura non aveva parlato delle crisi epilettiche del fratello Luigi), di Marco Pozzan che disse di avere accompagnato con la sua autovettura alla stazione di Padova, verso le ore 11-11,30, Giovanni Ventura, il quale partiva per Roma per motivi di lavoro ed anche perchè il fratello aveva avuto una delle solite crisi epilettiche. A quell'ora il treno in partenza da Padova giungeva a Roma dopo le ore 17 (secondo l'orario ferroviario allora in vigore alle 17,20, con partenza da Padova alle ore 11,54, come ha accertato il primo giudice: nota 20 a pag.591 sent. 23.2.1979), ossia dopo che gli ordigni esplosivi erano stati collocati od erano addirittura già esplosi. Quanto alle crisi epilettiche di Luigi Ventura ante-

riori a quella del 14.12.1969 (quando padre Sartorio, direttore dell'istituto presso il quale alloggiava Luigi Ventura, chiese l'intervento di una ambulanza), il giudice di merito ha osservato che padre Sartorio, pur avendo inizialmente escluso crisi precedenti a quel giorno, aveva poi, anche con una lettera al G.I. di Milano, precisato che anche prima il giovane Luigi aveva accusato un malessere alla testa, tanto che era stato visitato, forse in novembre, dal dottor Ciardiello che prescrisse una visita neurologica e successivamente dal dott.Gherardi che richiese un esame elettroencefalografico. Anche se la ricostruzione "a posteriori" della data dell'11.12.1969 da parte del dott. Gherardi non consente una sicura prova sul punto, tuttavia era risultato che Luigi Ventura era stato assente da scuola nei giorni 9-10-11 e 12 dicembre (i giorni 7 ed 8 erano festivi), mentre la indicazione di "influenza" nel registro scolastico non escludeva la vera natura della malattia.

Quanto alle analogie tra i cinque attentati del 12.12.1969 ed i diciassette attentati precedenti, dall'aprile all'agosto 1969, dei quali sono stati ritenuti colpevoli e condannati Franco Freda e Giovanni Ventura, ed all'uso progressivo di mezzi più sofisticati e micidiali, il giudice di rinvio

ha osservato: gli elementi di distinzione (uso di con
tenitori metallici invece di quelli di legno o di
cartone, l'impiego di "timers" invece di elettrocala
mite o di orologi "Rhule", l'alta potenzialità offen
siva degli ordigni del 12 dicembre) sono tali da pre
valere su quelli comuni; in particolare l'uso nell'or
digno, non esploso, collocato il 24 luglio 1969 al
palazzo di giustizia di Milano dell'esplosivo Semigel
D, a base di binitrotoluolo dal caratteristico odo-
re di mandorle amare, usato anche negli ordigni del
12.12.1969, non assume un significato decisivo, anche
perchè nei dieci attentati successivi a quello del
24 luglio, compiuti tra l'8 ed il 9 agosto 1969, furo
no adoperate saponette di tritolo, disponibili in
gran quantità sul mercato, quindi se l'autore degli
attentati del 12 dicembre fosse stato lo stesso del
l'attentato del 24 luglio avrebbe, semmai, adoperato
le saponette di tritolo, dato l'insuccesso dell'ordi
gno fabbricato con l'altro esplosivo; anche gli obiet
tivi erano diversi, soltanto il 25 aprile 1969 era
stato colpito l'ufficio cambi della Banca Nazionale
delle Comunicazioni sita nella stazione centrale di
Milano, mentre il 12 dicembre vennero colpite tre ban
che di grande prestigio nazionale ed il monumento
più caro a tutti gli italiani; peraltro il terrori-

smo, sia di destra che di sinistra, ha sempre predi
letto servizi e personalità di interesse pubblico e
proprio di attacchi alle banche si era parlato sia
nell'ambiente dell'eversione veneta e sia in quello
degli anarchici di Roma, i cui appartenenti sono
stati assolti perchè non in grado di eseguire gli at
tentati di cui discutevano per mancanza di mezzi eco
nomici e di attitudini.

In conclusione il giudice di rinvio ha ri- A
tenuto che l'attitudine di Franco Freda e di Giovan
ni Ventura a compiere azioni eversive, emergente
dalla condanna per associazione sovversiva e per gli
attentati fino all'agosto 1969, nonchè il loro pro-
posito di continuare l'azione eversiva con altri at-
tentati non possano condurre, una volta esclusi gli
indizi ai quali è stata negata certezza, ad una si
cura affermazione di responsabilità, anche coordinan
do tutti gli indizi in un giudizio globale, tenuto
anche conto che i cinque attentati del 12.12.1969 si
collocano in un periodo turbinoso della nostra sto-
ria, caratterizzato da un elevato numero di attenta
ti dinamitardi (136 attentati nel 1968 e 269 nei pri
mi sette mesi del 1969), con la conseguenza che si
impone un maggior rigore nella valutazione degli in
dizi al fine della ricerca di singole responsabilità.

Lo stesso giudice ha poi negato attendibilità alle dichiarazioni, acquisite nel giudizio di rinvio con rinnovazione parziale del dibattimento, di Sergio Latini, Angelo Izzo, Sergio Calore e Vincenzo Vinciguerra.

I primi tre, che in vari periodi erano stati detenuti con Franco Freda, hanno riferito su colloqui avuti con Freda aventi per oggetto le stragi ed in particolare di quella di piazza Fontana.

Latini, che all'inquirente di Bologna aveva riferito che Freda gli aveva detto che il "timer" era l'elemento che aveva consentito la sua incriminazione e che si trattava di uno di quelli da lui acquistati, in dibattimento ha precisato che Freda aveva detto che gli esecutori materiali erano quattro pollaroli di paese e che si era potuto risalire a lui perchè chi aveva portato la bomba alla COMIT di Milano aveva lasciato fuori il cartellino del "timer", ma non aveva mai detto che negli attentati era stato usato uno dei "timers" da lui acquistati, circostanza che costituiva soltanto una sua deduzione; ha inoltre aggiunto che Freda, nel carcere di Trani, aveva indicato tale Massimo - da lui identificato con Massimiliano Fachini - come la persona che aveva portato la bomba alla B.N.A di Milano, mentre quella alla COMIT

era stata portata da altra persona, forse tale Franco.

Angelo Izzo riferì che aveva appreso da Freda che l'esplosione anticipata della bomba alla B.N.A. di Milano era conseguenza della caduta della borsa con spostamento in avanti del "timer"; che Freda, quando gli fu opposto che ciò non era tecnicamente possibile, aveva ammesso che poteva essersi sbagliato; che, però, Freda non aveva mai esplicitamente detto fino a che punto fosse materialmente coinvolto nella strage di piazza Fontana, pur ammettendo che l'attentato era partito dal suo gruppo, che lo condivideva e che aveva contribuito alla ideazione ed alla preparazione; che Freda aveva detto che si voleva soltanto un'azione dinamitarda, ma in un secondo tempo aveva ammesso che si vollero provocare vittime; che lo stesso Freda aveva indicato come esecutore materiale della strage di piazza Fontana Massimiliano Fachini ed aveva fatto anche una sola volta il nome, perciò non ricordato, di chi aveva portato la bomba alla COMIT, precisando che l'esplosivo era stato fornito da tale zio Otto.

Sergio Calore riferì che, in una discussione, sorta in seguito ad un articolo di Valerio Fioravanti pubblicato su "Il Settimanale", concernente l'opportunità che Freda, se coinvolto nella strage,

lo ammettesse, Franco Freda replicò che non era praticamente possibile assumersi la responsabilità della strage di piazza Fontana; che, alla sua eccezione che nemmeno era possibile continuare a dire, come aveva fatto Massimiliano Fachini quando era in libertà, che l'ordigno era scoppiato anticipatamente per la caduta della borsa (tecnicamente i tempi di un "timer" già caricato si possono allungare e non accorciare, altrimenti in questa operazione si provocherebbe l'esplosione), Franco Freda aveva avanzato il sospetto che qualcuno, forse il Fachini, volesse coinvolgerlo nella strage. Secondo Calore, Franco Freda aveva fatto intendere che la sua strategia era quella di coinvolgere negli attentati gruppi della sinistra extraparlamentare; aveva qualificato la strage di piazza Fontana un fatto negativo, ma senza darne alcuna spiegazione; aveva detto che a portare i due ordigni alle banche di Milano era stato Massimiliano Fachini.

Vincenzo Vinciguerra, che non era stato mai detenuto con Franco Freda, riferì:di avere incontrato Freda in Udine nel 1971 e di avere avuto la proposta di dare una lezione a Lorenzon,per punirlo delle rivelazioni false, al che aveva obiettato che, a parità di rischio e per il male che aveva fatto agli

accusati, sarebbe stato più opportuno eliminarlo del tutto; di avere inoltre incontrato, nell'ottobre 1972, a Padova Aldo Trinca (all'epoca depositario delle edizioni "AR" di Franco Freda, allora detenuto) e di avere ammesso al Trinca, a richiesta di questi, di essere l'autore dell'attentato di Peteano, ottenendone poi, avendogli chiesto di piazza Fontana, la risposta "siamo stati noi".

Il giudice di merito quanto alle prime tre dichiarazioni ha osservato che di fronte ad un elemento costante, ossia la mancanza di esplicita ammissione di responsabilità da parte di Franco Freda, esistevano diverse contraddizioni all'interno di ogni singola dichiarazione: Latini riconobbe che l'uso negli attentati di uno o più "timers" acquistati da Freda, prima affermato come certo riconoscimento dello stesso Freda, era, invece, una sua deduzione; ancora Latini confonde, con riferimento all'appunto nella sua agenda alla data del 15.10.1979 (tra l'altro c'è scritto che mai vi sarebbe stato "collegamento" se chi preparò l'ordigno, nell'innescarlo o nell'incidente occorsogli, avesse messo il quadrante nella cassetta metallica), tra la bomba inesplosa alla COMIT, ove fu trovato, nella borsa, il quadrante, e quella alla B.N.A., alla quale sono riferibili

la caduta della borsa e lo spostamento in avanti dell'orario del "timer", confusione spiegabile soltanto con una conoscenza approssimativa dei fatti; Calore disse di avere appreso che i "timers" erano stati acquista ti da Freda per corrispondenza, circostanza smentita dalle risultanze processuali; Izzo ha accresciuto, in udienza, le accuse, attribuendo, in contrasto con quanto aveva prima riferito, a Freda l'intenzione di realizzare un attentato con vittime, contrasto che aveva poi giustificato, in seguito a contestazione, assumendo una incompleta verbalizzazione dei magistra ti di Firenze e di Catanzaro per essersi egli espres so in termini poco chiari; anche Izzo usava arricchi re con proprie deduzioni i colloqui avuti con Freda.

Altra contraddizione esisteva anche tra le versioni del Latini e dell'Izzo, da una parte, e quel la del Calore, dall'altra, su un punto rilevante, ossia sul ruolo di Massimiliano Fachini, il quale se condo i primi due avrebbe portato solo l'ordigno po- sto alla B.N.A. di piazza Fontana, mentre secondo il terzo avrebbe portato tutti e due gli ordigni nel le banche milanesi.

Lo stesso giudice ha poi messo in risalto la personalità di Latini, Calore ed Izzo; il loro interesse ad ottenere vantaggi, tanto che Latini ave

va chiaramente detto che non avrebbe più collaborato se non fosse stata riconosciuta la sua estraneità nel contestatogli concorso nell'omicidio Buzzi.

Quanto alle dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, ne è stata rilevata l'inverosimiglianza, in quanto fra Trinca e Vinciguerra vi erano stati due soli incontri per motivi di lavoro, con conseguente illogicità di uno scambio di quelle confidenze tra due persone che appena si conoscevano; la genericità nei confronti di Freda, in quanto l'espressione "siamo stati noi" è priva di efficacia al fine di affermare la responsabilità personale per uno specifico fatto delittuoso; la non genuinità della fonte, che aveva svelato il fatto dopo tredici anni, quando tra i gruppi dell'estrema destra extraparlamentare erano sorti contrasti e contrapposizioni.

In conclusione il giudice di merito ha ritenuto che quelle dichiarazioni per varie ragioni, - soprattutto perchè prive di specifici riscontri e frutto di commenti, dibattiti e deduzioni personali nell'ambiente carcerario, ad oltre dieci anni dal fatto -, non avessero efficacia probatoria.

Infine lo stesso giudice ha preso in esame la corrispondenza acquisita, ed in particolare quella di Freda diretta al suo amico Teodoro Bonadio ed a

Mario Tuti, osservando che da essa non erano ricavabili elementi utili, nemmeno dal giudizio positivo espresso sul crimine compiuto da Bertoli il giorno dell'inaugurazione del busto del commissario Calabresi a Milano e da quello negativo su Angelo Izzo, che aveva ucciso senza valido motivo.

Quanto alla lettera del 22.11.1982 scritta da Valerio Fioravanti a Mario Tuti, - nella quale si parla di rottura del movimento rivoluzionario con vecchi personaggi e dell'ormai chiara posizione di Freda in relazione alla strage di piazza Fontana, non resa nota perchè Freda era stato aggredito (nel febbraio 1982) nel carcere di Novara - il giudice di merito ha rilevato che in dibattimento Fioravanti aveva spiegato che nei confronti di Freda il problema era di stabilire se avesse avuto collegamenti con i servizi segreti, argomento di un prolungato dibattito non giunto, però, ad univoca conclusione.

Quindi, secondo lo stesso giudice, oggetto della discussione era il sospetto di collusione di Freda con i servizi segreti, ossia gli stessi motivi che erano a base dell'aggressione nel carcere di Novara, non la responsabilità di Freda nella strage di piazza Fontana.

5.3 - Il ricorrente P.G. - con complessi

e molto diffusi motivi di ricorso - nei confronti di Franco Freda e di Giovanni Ventura denuncia vizi di motivazione, deducendo, partitamente per ogni punto della sentenza impugnata, omesso esame, apprezzamento superficiale ed illogico o travisamento di elementi rilevanti e decisivi.

Il ricorso non può essere accolto.

La stessa ampiezza dei motivi (consistenti in un numero di pagine doppio rispetto a quello della pur ampia sentenza impugnata) si risolve, in effetti, in una totale rivalutazione delle risultanze processuali, che, pur dimostrando l'impegno del ricorrente, tuttavia tende ad ottenere in sede di legittimità un non consentito nuovo apprezzamento dei fatti, peraltro con una chiave di lettura esclusivamente accusatoria. Si aggiunga che, trattandosi di assoluzione per insufficienza di prove, la Corte di cassazione non può scendere all'esame della fondatezza del dubbio - come in effetti vorrebbe il ricorrente -, altrimenti il giudizio si trasformerebbe necessariamente in una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.

Si impone, quindi, in applicazione dell'art. 35 delle disposizioni di attuazione del cod.proc. pen. (R.D.28.5.1931, n.602), l'indicazione dei moti

vi e delle ragioni su cui si fondano nei limiti di quanto è strettamente necessario per la motivazione della presente decisione.

In via generale va qui premesso - prima di esaminare partitamente le deduzioni del ricorrente, nei limiti sopra precisati - che, come già aveva precisato questa Corte Suprema nella sentenza rescindente del 10.6.1982, il travisamento del fatto ricorre quando sussiste una diversità assoluta e percettibile al primo esame tra la ricostruzione del fatto nei suoi termini fondamentali rilevanti e gli elementi di prova assunti, ossia quando il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli atti processuali, oppure sussistente una situazione assolutamente esclusa dagli atti stessi, sempre che si tratti di elementi decisivi ai fini del giudizio; che tale vizio non sussiste allorchè il giudice del merito, interpretando, nello esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, accetti, come rispondenti a verità obiettiva, l'una piuttosto che l'altra delle descrizioni del fatto che gli siano state prospettate, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta, in vizi logici di ragionamento. Non senza considerare che - secondo il principio già esposto nel paragra-

fo 4.3 - anche se fossero possibili più interpretazioni dei fatti accertati, spetta sempre ed esclusivamente al giudice di merito scegliere quella che ritenga corrispondente a verità, con il solo limite dell'adempimento dell'obbligo di spiegare, con motivazione adeguata e logica, le ragioni della scelta.

In applicazione di questi principi, che non saranno ripetuti, sarà soltanto accennato alle deduzioni del ricorrente che, sotto l'aspetto di un presunto travisamento dei fatti o della illogicità, in effetti hanno per oggetto la ricostruzione dei fatti (accertamenti) ed il giudizio sui fatti (apprezzamenti) del giudice di merito, sorretti da adeguata e logica motivazione.

Va ancora premesso che la sentenza rescindente del 10.6.1982 ha ancora precisato che gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una sola e determinata interpretazione, mentre le congetture sono costituite da intuizioni e opinioni del tutto personali.

A spiegazione e completamento di detto principio, questa Corte Suprema osserva che proprio lo obbligo di tenere conto esclusivamente dei fatti certi, ossia di quelli di cui sia stata giudizialmente

accertata la prova della verità storica, costituisce il limite, in materia di prove indirette, posto al libero convincimento del giudice al fine di evitare che trasmodi in arbitrio.

Nè la mancanza di certezza sulla stessa esistenza di un elemento può essere superata mediante il coordinamento logico con altri elementi, in quanto tale operazione logica può attribuire univocità e convergenza ad elementi che singolarmente esaminati manchino di detti requisiti ma non può sopperire alla mancanza di una delle premesse del sillogismo, senza la quale tutto il ragionamento, non ancorato a fatti obiettivi, si risolve, appunto, in illazioni e congetture ipotetiche, come tali non idonee a sorreggere, sul piano logico, una affermazione di responsabilità.

Va qui ribadito che la prova indiziaria, *
da qualificarsi più correttamente prova indiretta, deve essere sempre tale da condurre - attraverso il confluire dei vari elementi, valutati complessivamente e logicamente coordinati - ad un giudizio di certezza del fatto ignoto, senza lasciare spazio ad un qualsiasi ragionevole dubbio.

Sotto questo aspetto la prova indiretta non si distingue da quella diretta (nella quale il fatto

da provare è oggetto immediato della prova), perchè entrambe, diverse soltanto nel metodo di indagine, debbono condurre allo stesso risultato di piena dimostrazione della responsabilità, essendo del tutto erroneo ritenere che la prova indiretta possa essere incompleta o seminiena e che il giudice possa colmare, attraverso il libero convincimento, quanto manchi agli elementi di accusa per un giudizio di certezza.

A questi principi si è attenuto, nella sostanza, il giudice di rinvio, provvedendo al nuovo esame affidatogli con la sentenza rescindente del 10.6.1982.

Nè può sostenersi che il giudice di rinvio non abbia tenuto conto delle indicazioni contenute in detta sentenza rescindente.

Trattandosi di una sentenza di annullamento per vizi di motivazione, dette indicazioni - in base ai principi già esposti nel paragrafo 2.1 - non hanno carattere assoluto, ma presuppongono che il fatto, preso in esame dal giudice di legittimità unicamente con riferimento a quanto ritenuto dal precedente giudice di merito, debba rimanere immutato. Ora, nella specie, il giudice di rinvio, proprio nell'esplatamento dell'incarico affidatogli di procedere

a nuovo esame delle risultanze processuali, ha tolto, con giudizio di fatto, certezza ad alcuni essenziali elementi di accusa, sicchè ne è derivato un mutamento, parziale ma significativo, del quadro probatorio, al quale è correlato il giudizio conclusivo di obiettivo insuperabile dubbio.

Quindi tale giudizio, anche se in definitiva risulta coincidente, nei confronti di Freda e di Ventura, con quello della precedente sentenza annullata, tuttavia trova fondamento in una parziale diversa valutazione dei fatti, con conseguente superamento ed eliminazione dei vizi che avevano portato all'annullamento.

In proposito, a parte quanto sarà precisato nei paragrafi seguenti, basta qui osservare che, divenuta irrevocabile l'assoluzione di Pietro Valpreda (proprio per mancanza di impugnazione del P.M., che, anzi, ne ha chiesto l'assoluzione con formula ampia per tutti i capi, come si è visto al paragrafo 2.3), con riflessi sull'assoluzione di Mario Michele Merlino, imposta, peraltro, dalle nuove acquisizioni probatorie (vedi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3), resta superata la possibilità di una logica coordinazione, indicata nella sentenza rescindente, degli elementi a carico del Valpreda e del Merlino con quelli a ca-

rico di Freda e di Ventura.

Con questo non si vuole dire che la posizione di Freda e di Ventura sia esclusivamente e necessariamente correlata a quella di Valpreda, perchè è prospettabile (ed è stata sostenuta) una posizione alternativamente autonoma, nel senso della colpevolezza del solo gruppo anarchico ovvero soltanto di gruppi dell'estremismo neofascista (ipotesi, questa ultima, sostenuta appunto dal P.G. ricorrente), ma si vuole precisare che, con riferimento alla necessità di un coordinamento logico degli indizi - principio di diritto al quale il giudice di rinvio doveva uniformarsi -, tale coordinamento è venuto meno rispetto ad una delle ipotesi sulle quali al giudice di rinvio era stato affidato, con la sentenza rescindente, l'incarico di procedere a nuovo esame, con conseguente diverso ambito dell'esame globale e coordinato degli elementi di accusa a carico di Freda e di Ventura.

5.4 - Come si è visto nell'esposizione sintetica della motivazione della sentenza impugnata, particolare rilevanza è stata attribuita, correttamente sul piano logico, agli elementi di natura obiettiva, tra i quali hanno un posto preminente i temporizzatori usati nei cinque ordigni esplosivi.

Quanto ai temporizzatori ("timers") il ricorrente deduce che il giudice di rinvio non ha tenuto conto che la produzione di "timers" in deviazione era scarsa, che solo eccezionalmente venivano venduti quadranti senza "timers" e che è del tutto inusuale l'uso di dischetti da 60 minuti per tempi diversi; che lo stesso giudice, pur ammettendo che il "timer" usato alla B.N.L. di Roma era del tipo in deviazione, tuttavia ha ritenuto che non fosse provato il tempo di 60 minuti, con riferimento al ritrovato frammento di piastrina (o plaina), sia privilegiando illogicamente la deposizione del teste Ernest Blocher, progettista tedesco dei temporizzatori e non affidabile, su quella dell'ing.Pianca, direttore di produzione della Junghans di Venezia, sia travisando la deposizione del perito prof.Dumini che mai aveva affermato che almeno fino al 1969 le piastrine erano eguali per tutti i "timers" in deviazione.

Nessuna delle deduzioni può trovare accoglimento.

Il numero dei "timers" prodotti dalla ditta Junghans è stato preso in esame dal giudice di rinvio con riferimento all'ipotesi dell'accusa che dal momento in cui la "Targhindustria" aveva iniziato a fornire i dischetti, dei quali uno era stato tro

vato nella borsa con la bomba inesplosa posta alla COMIT di Milano, sarebbero stati venduti ai dettaglianti soltanto 57 "timers" in deviazione da 60'.Ora il ricorrente non contesta l'elemento essenziale per il quale è stato disatteso tale argomento di accusa, ossia che quel numero di 57 era il frutto di un palese errore, essendo stata l'indagine limitata a pochi mesi invece che al periodo ben più ampio al quale si riferiva la fornitura di quei dischetti.

Tanto basta al fine di dimostrare l'inconsistenza dell'argomento di accusa, essendo pacifico, anche secondo il ricorrente che non lo contesta, che fu consegnato ai dettaglianti un numero molto superiore di quei "timers".

Ma il giudice di rinvio non ha ignorato che detti "timers" non erano stati consegnati a migliaia, perchè, invece, ha precisato (v.fol.83 sent. imp.) che, secondo l'acquisita documentazione, ne erano stati consegnati, tra l'aprile 1968 ed il dicembre 1969 almeno 370. Peraltro sul punto la sentenza di primo grado, la quale ha pure tolto ogni consistenza all'argomento in discussione, ha anche rilevato (v.pag.506-507 sent.23.2.1979) che il metodo di indagine attraverso le fatture era inadeguato per difetto, essendo certo, attraverso le dichiarazioni

dei commercianti, che non sempre venivano emesse le fatture o queste corrispondevano ai dati effettivi delle vendite e degli acquisti.

Il riferimento nella sentenza impugnata ad un imponente numero di "timers" prodotti dalla ditta Junghans è espressamente attribuito alla produzione dei tre tipi, concernenti la modalità del contatto per provocare l'esplosione (in apertura, in chiusura ed in deviazione), e non soltanto a quelli in deviazione, quindi non può prospettarsi una confusione sul punto od un travisamento, mentre è palese che il giudice di rinvio ha fatto quel riferimento in correlazione a quanto successivamente ritenuto, ossia che, tranne per l'ordigno posto alla B.N.L. di Roma, non è nemmeno certo che negli altri ordigni fossero stati usati temporizzatori in deviazione, con la conseguenza che l'indagine non poteva, sul piano logico, essere limitata soltanto a questo tipo di "timer".

Per l'ordigno, inesploso, posto alla COMIT di Milano è sorta la questione concernente il dischetto, con la dicitura "60 M/A", trovato nella borsa contenente l'ordigno, fatto poi esplodere dagli artificieri.

Sul punto il ricorrente non contesta che

tale dischetto, indicante un "timer" in apertura (si curamente non usato, altrimenti l'ordigno sarebbe scoppiato al momento della carica), doveva essere stato usato in un "timer" in chiusura oppure in uno in deviazione. Basta, sul piano logico, la prima possibilità per rendere incerto l'uso del secondo tipo (in deviazione), senza bisogno di scendere all'esame specifico dell'altra ipotesi.

Peraltro anche l'uso del secondo tipo correttamente è stato ritenuto non probante, essendo incerto se si trattasse di uno con tempo di sessanta minuti primi, ossia con le stesse caratteristiche dei temporizzatori acquistati da Freda.

Ne valgono, al fine di dare certezza all'uso di un tipo da sessanta minuti, le osservazioni sulla vendita di quadranti separati dai "timers" e sull'uso di dischetti da 60 minuti per tempi diversi, perchè il giudice di merito bene ha tenuto espressamente conto che tanto avveniva soltanto in alcuni casi,ma correttamente, una volta accertate in concreto tali evenienze, ha concluso che mancava appunto la certezza storica del fatto indiziante.

Quanto al "timer" usato nell'ordigno posto alla B.N.L. di Roma, non illogicamente il giudice di rinvio ha privilegiato la deposizione dell'ing.

Ernest Blocher, progettista dei "timers" in discussione e consulente della ditta costruttrice, ponendo in rilievo che le diverse affermazioni dell'ing.Pianca erano da collegare al fatto che questi era direttore di produzione soltanto dall'ottore 1969 (circostanza non contestata dal ricorrente e, quindi, del tutto pacifica), sicchè poteva riferire unicamente per il periodo successivo a tale epoca. Nè può sostenersi che l'ing.Blocher (tedesco) sarebbe inaffidabile soltanto perchè si esprimeva nella sua lingua e fu sentito con l'ausilio di un interprete.

Già la scelta motivata della deposizione dell'ing.Blocher è sufficiente a sorreggere la decisione sul punto.

Ma il giudice di rinvio ha pure aggiunto che l'ing.Pianca, almeno per la produzione fino al 1969, era smentito anche dal perito prof.Dumini nella deposizione dell'udienza del 4.5.1978.

Poichè il ricorrente P.G. deduce il travisamento di detta deposizione, si è imposto, data la natura della deduzione, un esame diretto degli atti.

Per quanto concerne l'argomento in discussione, il prof.Dumini, dopo avere precisato che dal solo esame della bussoletta d'ottone non è possibile stabilire il tempo di un "timer", a domanda di un

difensore di Freda, ha testualmente detto: "La perizia 4.4.73 deve essere integrata con la perizia suppletiva 5.6.73 alla quale è allegata la tabella riassuntiva. Sono certo che il frammento d'ottone di cui alla terza riga della tabella riassuntiva non è compreso nei timers I-II e IV ciò è visibile dalle foto allegate alla perizia".

Questo rinvio alle perizie, ed in particolare alla tabella allegata alla perizia suppletiva, ha imposto, a sua volta, anche l'esame diretto di tali atti (cassa n.5, cartella 12, fasc.46), dai quali risulta in modo del tutto palese, senza bisogno di alcuna valutazione di merito, che nei sei "timers" messi a disposizione dei periti dal giudice istruttore (sui quali unicamente i periti procedettero all'esame per accertare se i frammenti repertati corrispondessero a parti di essi) il frammento di piastrina anteriore trovato alla B.N.L. di Roma corrispondeva a tre "timers" da 60 minuti primi (uno in deviazione e due in apertura, ossia rispettivamente III, V e VI) ma non corrispondeva, oltre che a due "timers" con diversa temporizzazione(II, in deviazione da 90', e IV, in deviazione da 120'), anche al timer in chiusura da 60 minuti primi, indicato con il numero romano I.

Quindi effettivamente la deposizione del prof.Dumini smentisce, almeno per la produzione anteriore al 1969 (che è quella che interessa nel presente processo), l'affermazione dell'ing.Pianca, ossia che quel tipo di piastrina anteriore, alla quale corrispondeva il frammento repertato alla B.N.L. di Roma, fosse esclusiva di tutti i "timers" da 60 minuti primi, qualunque ne fosse il tipo (in deviazione, in chiusura od in apertura), affermazione sulla quale unicamente è fondato l'assunto che l'ordigno posto alla B.N.L. fosse non solo del tipo in deviazione (come è certo data la presenza della bussoletta di riempimento, tipica dei "timers" in deviazione, senza, però, alcun rilievo al fine di stabilire il tempo di carica, come è pacifico) ma anche con la temporizzazione da sessanta minuti primi.

Si tratta, in effetti, di una smentita sperimentale, pur essendo stata limitata l'indagine soltanto a sei "timers".

Pertanto, anche se la deposizione del prof. Dumini è stata riportata nella sentenza impugnata in forma inesatta (probabilmente per un errore di trascrizione), tuttavia in effetti essa contiene realmente la smentita all'ing.Pianca sulla quale si fonda la decisione impugnata per giustificare, anche sotto

questo aspetto, la maggiore attendibilità attribuita alla deposizione dell'ing.Blocher, sicchè non sussiste, nella sostanza, alcun vizio che possa condurre ad annullamento.

In conclusione correttamente il giudice di rinvio ha ritenuto che nemmeno fosse provato che, negli attentati del 12.12.1969 od anche in uno solo di essi, fossero stati usati temporizzatori con le stesse caratteristiche di quelli(in deviazione da sessanta minuti) acquistati da Franco Freda nel settembre 1969.

Tolta certezza al fatto indiziante, tutte le considerazioni sul mendacio di Freda sull'effettiva destinazione dei temporizzatori da lui acquistati restano inefficaci sul piano probatorio, come pure correttamente ha ritenuto il giudice di rinvio, non essendo idonee alla costruzione del sillogismo accusatorio per la mancanza della necessaria premessa in fatto.

5.5 - Passando all'altro elemento di accusa, costituito dalle quattro borse vendute a Padova il 10.12.1969, sul punto il ricorrente P.G. deduce quanto segue.

Secondo il ricorrente, il giudice di rinvio non ha considerato che almeno due borse (una ne

ra ed una marrone) usate negli attentati corrispondevano a quelle acquistate a Padova, mentre le altre due borse erano rimaste nello studio di Freda, ove le aveva viste la segretaria Sennevigo, con conseguente irrilevanze che le altre tre borse (nere) usate negli attentati non corrispondevano alle altre due (marrone) acquistate a Padova; ha illogicamente valutato il comportamento dell'acquirente; ha privilegiato l'esito negativo della ricognizione di persona, - mentre era palese che la commessa Loretta Galeazzo aveva volontariamente non riconosciuto Franco Freda in quella sede per paura (non le era stato consentito di procedere alla ricognizione senza essere vista) -, sui precedenti sicuri riconoscimenti attraverso la fotografia pubblicata sui giornali e sulla descrizione dell'acquirente perfettamente corrispondente al Freda, non avendo rilevanza il colore dei capelli indicato come nero dato che all'epoca Freda aveva pochi capelli bianchi sulle tempie come risultava dalle prodotte fotografie e come sarebbe meglio risultato da una fotografia del 1974 comprovante il progressivo imbianchimento nel tempo (fotografia allegata ai motivi, ma non ammessa dalla corte barese con ordinanza del 13.6.1985, pure impugnata dal P.G.).

Quanto al cordino, trovato legato al manico

della borsa lasciata alla COMIT di Milano, il ricorrente deduce che doveva essere privilegiato quanto il titolare (Biagioni) del negozio di Milano aveva detto in istruzione; che non era attendibile la commessa Galeazzo; che il cordino fotografato poteva, peraltro, essere stato posto dagli attentatori con sostituzione di quello originario.

Le deduzioni sopra sintetizzate sono un esempio emblematico dello sforzo dialettico del ricorrente diretto ad ottenere una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, peraltro secondo una visione esclusivamente accusatoria, per giunta con ricorso a palesi illazioni.

Invero sono rimasti fermi, non essendo nè contestati nè contestabili, i dati obiettivi rilevati dal giudice di merito, ossia: che tre delle cinque borse usate negli attentati non appartengono, secondo gli accertamenti peritali, ai modelli 2131 ("Peraso" nero e "City" marrone) della Mosbach-Gruber, cioè i modelli venduti a Padova; che le borse usate negli attentati e quelle vendute a Padova sono anche diverse per numero (rispettivamente cinque e quattro) e per colore (quattro nere ed una marrone, quelle degli attentati, e tre marrone ed una nera quelle vendute a Padova).

Quanto all'altro elemento oggettivo - il cordino legato al manico della borsa lasciata alla COMIT di Milano (tipo "Peraso" nera) - gli accertamenti in proposito portano addirittura ad escludere del tutto che si tratti di una delle borse vendute a Padova, dato che anche al negozio Biagini di Milano veniva usato un cordino per attaccare al manico il cartellino del prezzo e che, per di più, il cordino della borsa depositata alla COMIT non corrispondeva ai tipi di cordino usati nel negozio di Padova.

Per superare questi accertamenti del giudice di rinvio (peraltro corrispondenti a quelli del primo giudice: v. pag.548-551 sent.23.2.1979 della Corte di Assise di Catanzaro), il ricorrente, da un lato, privilegia, del tutto arbitrariamente, quanto il titolare della ditta Biagini aveva detto in istruzione (sull'uso di attaccare i cartellini del prezzo nell'interno delle borse con nastro adesivo), negando, immotivatamente, attendibilità a quanto aggiunto e precisato in dibattimento dallo stesso testimone (sull'uso anche del cordino per collegare i cartellini al manico delle borse, non esistendo l'uso costante ed esclusivo di un solo metodo); d'altro lato, pure arbitrariamente nega attendibilità alla commessa Galeazzo, che in dibattimento riconobbe la diversità

del cordino della borsa lasciata alla COMIT dai tipi di cordino usati a Padova (ed acquisiti al processo), trascurando che tale diversità è stata confermata anche dal commissario di p.s. Mento, come è precisato nella sentenza impugnata, e finanche dalla diretta visione degli elementi di raffronto eseguita dalla Corte di primo grado (v.pag.550 sent.23.2.1979).

E' poi palesemente una arbitraria supposizione, priva di qualsiasi supporto sia obiettivo e sia logico, l'attribuzione agli attentatori della sostituzione del cordino, ipotesi che dimostra, peraltro, la inconsistenza sul punto della dialettica accusatoria.

Ciò posto, è palese, sul piano logico, che le generiche caratteristiche riscontrate soltanto per due borse (tipo "Peraso" nera, depositata alla COMIT di Milano, peraltro con l'elemento negativo per l'accusa del cordino, e tipo "City" marrone, depositata all'Altare della Patria, lato Museo, a Roma) potrebbero assumere un qualche valore indiziante se fosse accertata l'identità di Freda con l'acquirente od almeno la riferibilità dell'acquisto, tramite un terzo, allo stesso Freda.

Ai puntuali accertamenti ed ai logici apprezzamenti del giudice di rinvio, che escludono la

esistenza di prove in proposito, il ricorrente, con scelta soggettiva nell'ottica esclusivamente accusatoria, oppone argomenti che privilegiano il riconoscimento del Freda in una fotografia pubblicata su un giornale rispetto al negativo risultato della formale ricognizione di persona, attribuendo tale esito negativo alla paura della commessa Galeazzo.

Ma sul punto il giudice di merito ha spiegato, con esauriente e logica motivazione, l'inesistenza di ragioni concrete di timore, dato che la commessa si era presentata spontaneamente pur essendo consapevole della facile individuazione della sua persona. E' evidente che il riferimento alla presentazione spontanea non concerne la convocazione del giudice per la formale ricognizione, come ritiene il ricorrente per dedurne un errore del giudice, bensì la spontanea presentazione alla questura di Padova, quando era stata fatta presente la vendita delle borse.

Sul piano logico sono addirittura contrarie alla tesi accusatoria le osservazioni sul colore dei capelli dell'acquirente (neri), mentre Freda all'epoca, anche secondo il ricorrente, li aveva brizzolati, sia pure soltanto ai lati. Correttamente il giudice di merito ha ammesso, con l'ordinanza del 13.6.1985,

soltanto le fotografie di Freda, prodotte dal P.G., di epoche vicine al dicembre 1969 ed alla ricognizione di persona, escludendo quella del 1974, ossia ad epoca non utile ai fini del decidere. Scopertamente, poi, il ricorrente tenta di ottenere da questa Corte Suprema una rivalutazione dei fatti, attraverso la inserzione nei motivi di ricorso di una riproduzione della fotografia non ammessa dal giudice di merito. Si tratta di documento che, richiedendo una valutazione di merito, non può essere compreso tra quelli dei quali è consentita la presentazione in cassazione (art.533 c.p.p.).

Le disquisizioni sul comportamento dell'acquirente, anche per quanto concerne la scelta di borse senza scomparti interni (circostanza tenuta presente dalla sentenza impugnata: v.pag.79), sono, sul piano logico, del tutto marginali e non decisive, dati gli accertamenti sopra precisati.

Nè possono trovare ingresso in questa sede di legittimità i diversi apprezzamenti del ricorrente sulle deposizioni di Liliana Sonnevigo e di Livio Iuculano, esaminate e valutate con adeguata motivazione dal giudice di rinvio, al fine di risalire, per altra via, a Freda.

5.6 - Quanto alla carta, dello stesso tipo e dello

stesso colore, con la quale era avvolto sia l'esplosivo a disposizione di Freda e Ventura nel Veneto e sia l'esplosivo usato nell'ordigno scoppiato a Roma allo Altare della Patria (lato pennone), il ricorrente P.G. deduce che il giudice di rinvio non aveva tenuto conto che oltre la carta paraffinata di colore rosso in entrambi i casi erano stati ritrovati anche tubolari di politilene, mentre normalmente i candelotti di esplosivo vengono confezionati con la carta o con i tubolari, ma non con entrambi, come avevano spiegato, separatamente, i periti Giulio Cadorin ed ing. Teonesto Cerri.

La deduzione non ha alcun valore decisivo, sia perchè l'elemento di identità è stato sempre indicato (anche nella sentenza rescindente) soltanto nella carta con la quale era avvolto l'esplosivo, elemento risultato del tutto inconsistente, come il giudice di rinvio ha puntualmente spiegato, sia perchè nessun significato, sul piano logico, può essere attribuito ai residui di un involucro di plastica bianca, trovati all'Altare della Patria in Roma, ed ai tubolari di politilene nei quali era conservato parte dell'esplosivo nel Veneto (peraltro nascosto, dopo l'inizio delle indagini a carico di Freda e di Ventura, nella fenditura di un macigno in campagna

ad opera di Ida Zanon, mogl.e di Franco Comacchio, come risulta da pag.151 della sentenza di primo grado), in quanto, essendo stato distrutto l'esplosivo del Veneto (pericoloso per lo stato di avanzata decomposizione), manca qualsiasi accertamento sulla natura di detti involucri ed anche sui frammenti ritrovati a Roma.

In siffatta situazione, risultante dagli stessi motivi di ricorso e dalla sentenza di primo grado, appare palesemente irrilevante la ricerca e l'esame di un elemento che lo stesso ricorrente utilizza in via di analogia e con riferimento ad un uso normale dei mezzi di conservazione di quel tipo di esplosivo, ossia ad argomentazioni di per se stesse labili o che non escludono la concreta possibilità, in un numero di casi non trascurabili, di un uso diverso dei mezzi di conservazione.

E' poi appena il caso di avvertire che simili accostamenti analogici hanno, sul piano probatorio, natura di illazioni, mentre sul piano logico costituiscono dei paralogismi.

5.7 - Quanto alla ricerca delle cassette metalliche il giudice di rinvio non ha trascurato, come assume il ricorrente, le circostanze riferite da Ruggero Pan (sull'uso dei contenitori metallici,

in sostituzione di quelli di legno, al fine di otte
nere effetti più gravi, come gli aveva detto Ventu-
ra) e da Tullio Fabbrio(sulla indicazione a Freda
del negozio ove le cassette per custodire danaro era
no acquistabili), perchè, invece, ne è stato dato
atto nella parte della sentenza ove sono riportati
il contenuto del memoriale del primo (v.fol.74 senten
za impugnata) e le dichiarazioni del secondo (v.fol.
77-78 sentenza impugnata).

Poichè l'argomento è stato trattato, cor-
rettamente, nella parte della sentenza che si occupa
dell'attendibilità del Pan e del Fabbrio,quelle di-
chiarazioni rappresentano la necessaria premessa di
fatto delle considerazioni del giudice di merito,
sicchè, costituendone il presupposto, non era neces-
sario ripeterle.

Peraltro, quanto al Fabbrio, dai motivi
di ricorso risulta che l'indicazione del negozio non
era utile, in quanto le dimensioni di una cassetta
ivi acquistata dal Fabbrio non corrispondevano a
quelle desiderate.

Ma quel che più conta è che la considera-
zione del giudice di rinvio - sulla scarsa consisten
za oggettiva della circostanza, anche prescindendo
dall'attendibilità del Pan e del Fabbrio - trova ade

guato supporto, sul piano logico, sia sull'inesistenza di un qualsiasi elemento concreto sull'eventuale acquisto, da parte degli imputati (anche attraverso terzi), di cassette del tipo usato negli attentati o di altro tipo e sia sul fatto che la richiesta (del Freda e del Ventura) rimase del tutto isolata.

Tanto il ricorrente non mette in discussione, sicchè resta secondaria l'altra osservazione del giudice di merito sulla mancata richiesta di informazioni sull'eventuale esito delle ricerche, punto sul quale, invece, il ricorrnte deduce travisamento del fatto, in quanto dalle dichiarazioni non risulta che l'incarico sia stato accettato.

Peraltro detta osservazione non è frutto di travisamento, ma di apprezzamento logico delle risultanze processuali valutate nel contesto dei rapporti tra Pan e Fabbrio, da un lato, e Ventura e Freda, dall'altro, rapporti nei quali i secondi utilizzavano i primi per eseguire incarichi, come, appunto, era avvenuto per Fabbrio, inviato da Freda a Bologna per ritirare i temporizzatori, tanto più se si consideri che Pan e Fabbrio nemmeno hanno detto, come è pacifico, di non volersi occupare di quelle ricerche.

5.8 - Quanto all'esclusa identità del disegno terroristico (dalla quale desumere l'unicità della

matrice) per tutti i 22 attentati, sia i primi 17, dall'aprile all'agosto 1969, ormai definitivamente attribuiti a Freda e Ventura, condannati irrevocabilmente, e sia gli ultimi cinque del 12 dicembre 1969, ancora in discussione, il ricorrente P.G. non nega il dato di fatto essenziale posto dal giudice di rinvio a base della decisione, ossia che le differenze sono più numerose e rilevanti delle analogie, che si riducono a due soltanto degli attentati precedenti: quello alla Banca delle Comunicazioni sita nella stazione centrale di Milano (25.4.1969), perchè si tratta di una banca, e quello al Tribuanle di Milano (24.7.1969), perchè era stato usato esplosivo al binitrotoluolo.

Il ricorrente, tuttavia, deduce che all'identità del disegno criminoso, caratterizzato dalla ricerca di sistemi di accensione più efficaci, poteva pervenirsi in via logica; che per l'attentato al Tribunale di Milano (24.7.1969) il giudice di rinvio non aveva tenuto conto che anche allora era stato usato, oltre l'esplosivo analogo, anche un contenitore metallico e che in detto attentato l'ordigno non scoppiò perchè tempestivamente disinnescato;che il fatto che di attentati alle banche si parlasse anche nel gruppo anarchico romano era irrilevante, essendo

stati tutti assolti i componenti di quel gruppo.

Tali deduzioni non valgono a scuotere, sul piano logico, la base essenziale del discorso argomentativo del giudice di rinvio, ossia, come si è detto, le rilevanti differenze rispetto a due sole analogie . Non è consentito superare tali incontrovertibili dati di fatto nè con il ricorso alla dialettica, che soltanto attraverso paralogismi può pervenire a trasformare le diversità in analogie o addirittura in identità, nè con la valorizzazione di soltanto due analogie, che per loro stessa natura possono soltanto consentire illazioni, non valide ai fini probatori.

Peraltro la sola analogia dell'obiettivo (banca) in uno degli attentati correttamente è stata ritenuta inconsistente, dato che si tratta, come è stato rilevato, di un obiettivo comune al terrorismo di qualsiasi colore, mentre il riferimento al gruppo anarchico romano è stato fatto esclusivamente come elemento di riscontro di tale assunto e non per affermare che a quei discorsi sulle banche - di cui nemmeno il ricorrente dubita e di cui le precedenti sentenze hanno accertato la veridicità - sia poi seguita, in Roma, una pratica attuazione da parte di quello stesso gruppo.

Nè può assumere, dato quanto più sopra è stato osservato, un valore decisivo l'ulteriore analogia, nell'ordigno posto al Tribunale di Milano, dell'uso di un contenitore metallico,peraltro, secondo le deduzioni dello stesso ricorrente, costituito da un cilindro metallico e non da una cassetta portavalori, come negli attentati del 12 dicembre. Inoltre è pacifico, anche secondo le deduzioni del ricorrente, che le analogie qui si fermano, essendo stato usato, il 24.7.1969, un sistema di accenzione (un orologio Rhule ed una batteria) diverso da quelli del 12 dicembre.

In questo contesto perde anche rilevanza, sul piano logico, ogni ulteriore argomentazione, mentre, d'altra parte, il giudice di rinvio, quanto all'ordigno del 24.7.1969, ha fatto riferimento genericamente all'insuccesso dell'attentato, senza precisare se fosse dovuto ad un errore degli attentatori od a disinnesco da parte di un artificiere, sicchè nemmeno può parlarsi di travisamento del fatto.

5.9 - Quanto agli apprezzamenti del giudice di merito sulle dichiarazioni di Guido Lorenzon concernenti gli attentati del 12.12.1969, sulle dichiarazioni di Franco Comacchio e di Ruggero Pan concernenti circostanze diverse dalla ricerca di cassette

metalliche (trattata al paragrafo 5.7), in particolare con riferimento alle confidenze di Angelo Ventura (fratello di Giovanni), sulla linea difensiva di Giovanni Ventura ed infine sull'alibi dello stesso Giovanni Ventura, si tratta di giudizi di fatto, adeguatamente motivati, come tali non sindacabili in sede di legittimità.

In proposito bastano le osservazioni seguenti.

Poichè il giudice di rinvio ha ritenuto attendibile Guido Lorenzon per la parte concernente gli attentati fino all'agosto 1969 non doveva elencare tutti gli elementi di riscontro ai quali ha fatto riferimento il ricorrente P.G.,dato che essi sono relativi appunto a quegli attentati e non al 12 dicembre 1969. Nè dalla riconosciuta attendibilità di una parte di una deposizione discende automaticamente la attendibilità di tutta la deposizione, dato che bene il giudice di merito può, invece, ritenere inattendibile o di dubbia attendibilità la parte residua, purchè dia adeguatamente conto del suo convincimento.

Il che, nella specie, è stato fatto, in quanto, come si è già visto nell'esposizione della motivazione della sentenza impugnata (paragrafo 5.2), il giudice di merito ha spiegato che per gli attentato

del 12 dicembre 1969 le dichiarazioni del testimone avevano una diversa minore obiettiva consistenza rispetto a quelle, contenenti riferimenti a specifiche circostanze, degli attentati precedenti ed erano in gran parte frutto di rielaborazioni del Lorenzon mediante illazioni, tanto che su alcune affermazioni lo stesso Lorenzon aveva rettificato, all'udienza del 29.5.1978, quanto detto in istruzione.

Il ricorrente P.G. da un lato, poichè il testimone all'udienza del 29.5.1978 aveva usato la espressione "mi pare di potere escludere", deduce travisamento del fatto sulla ritenuta rettificazione, mentre è palese che non si tratta di travisamento ma di interpretazione della deposizione, che, comunque, costituisce sempre una rettificazione, anche se preceduta dal prudenziale "mi pare"; d'altro lato utilizza, come sul punto aveva fatto anche il Lorenzon, una palese illazione, peraltro arbitraria, per sostenere che il riferimento alla posa dell'ordigno alla B.N.L. di Roma nelle ore dell'apertura pomeridiana della banca (come Ventura aveva ipotizzato discorrendo con il Lorenzon) dimostrerebbe la conoscenza, quando la circostanza non era ancora nota nemmeno agli inquirenti, dell'uso di un temporizzatore e non di una miccia a lenta combustione (che bru

cia in poco tempo). Ma, poichè è pacifico che l'esplo sione è avvenuta alle ore 16,55, ossia nelle ore po meridiane,non esiste sul piano logico alcuna incompa tibilità anche con l'uso di una miccia a lenta combu stione, mentre quel che rileva - come ha appunto os- servato il giudice di merito - è il fatto che quella illazione il Lorenzon ha riferito soltanto nella de- posizione del 27.1.1972 (come anche il ricorrente conferma riportando proprio l'indicazione di tale da ta),quando ormai da tempo era noto, ed anche ampia- mente divulgato dalla stampa, che erano stati usati temporizzatori.

Quanto alle confidenze ed al comportamento di Angelo Ventura, riferiti da Franco Comacchio e da Ruggero Pan, essendo questi ultimi coimputati allora nella detenzione delle armi, correttamente - e non arbitrariamente come deduce il ricorrente - il giudi ce di merito ha ritenuto che le loro dichiarazioni non potessero essere accettate, data la fonte, acritica mente. Poi lo stesso giudice non si è fermato a que sta osservazione, ma ha sottoposto quelle dichiara- zioni a vaglio critico, pervenendo logicamente alla conclusione che fossero, per diverse ragioni(vedi pa ragrafo 5.2), scarsamente attendibili, oltre che in gran parte probatoriamente inconsistenti.

In via di principio, sul punto va, inoltre, osservato che si tratta del così detto indizio proveniente dal comportamento di un terzo - tale è Angelo Ventura, peraltro non imputato dei delitti di strage del 12.12.1969, rispetto al fratello Giovanni, di cui si discute - indizio considerato sempre con particolare disfavore, dato che il solo comportamento del terzo è per sua stessa natura equivoco, non essendo inseribile in un procedimento di necessaria e certa derivazione logica, con conseguente inutilizzabilità per la costruzione di un valido sillogismo.

Tanto più tale indizio è probatoriamente inutilizzabile qualora il giudice di merito dubiti, come nella specie, della stessa esistenza del fatto indiziante.

Quanto alla linea difensiva, assunta, ad un certo momento, da Giovanni Ventura, il ricorrente riconosce che Ventura è del tutto incredibile in alcune sue affermazioni (come lo sganciamento da Freda dopo gli attentati ai treni dell'agosto 1969) e che addirittura ha inventato la sua collaborazione, tramite Giannettini, al S.I.D. (che avrebbe anche organizzato la sua evasione, circostanza risultata falsa), ma da queste premesse, che sul piano logico di per se stesse inficiano alla radice tutta quella linea

difensiva,vorrebbe distinguere le dichiarazioni concernenti circostanze attinenti agli episodi criminosi del 12.12.1969, mentre è palese che anche queste dichiarazioni rientrano nel piano difensivo, sicchè la distinzione, solo astrattamente possibile, appare in concreto non sostenibile, dato che il giudice di merito ha anche ritenuto la genericità delle affermazioni sul punto di Ventura.

Inoltre il ricorrente insiste sulla validità della strategia così detta di "seconda linea". Ma in questo procedimento detta strategia trova posto soltanto con riferimento all'ipotesi accusatoria dell'aggancio di Pietro Valpreda da parte di Mario Michele Merlino, ipotesi che, come si è visto (paragrafi 4.1, 4.2, 4.3), non ha condotto a risultati di certezza per la strage di Piazza Fontana.

Per quanto concerne Freda e Ventura quella strategia sarebbe stata elaborata, secondo Ventura, in una riunione, assente lo stesso Ventura, tenuta a Padova il 18.4.1969.

In proposito il ricorrente - che non contesta le considerazioni del giudice di merito sulla improbabile partecipazione a quella riunione di Stefano Delle Chiaie - essenzialmente deduce che inesattamente sarebbe stato escluso che negli attentati im-

mediatamente successivi (25 aprile e 12 maggio) quel la strategia non avrebbe trovato applicazione, perchè, invece, per gli attentati del 25 aprile a Milano (Fiera campionaria e Banca Nazionale delle Comunicazioni) erano stati originariamente incolpati gli anarchici Paolo Faccioli e Angelo Pietro Della Savia, assolti poi per non avere commesso i fatti con sentenza del 28.5.1971 della Corte d'Assise di Milano. Ma, come risulta dagli stessi motivi di ricorso, la accusa a carico degli anarchici era stata formulata dalla polizia, senza alcun intervento in tal senso dei veri autori degli attentati, come, invece, sarebbe stato necessario secondo la prospettata strategia, sicchè il discorso argomentativo del giudice di merito - diretto unicamente a dimostrare l'inconsistenza dell'assunto di Ventura sull'oggetto di quella riunione, alla quale, peraltro, non aveva personalmente partecipato - resta sul piano logico parimenti valido, con conseguente irrilevanza della mancata considerazione del procedimento a carico degli anarchici.

Poichè le argomentazioni sul punto del giudice di rinvio concernono esclusivamente la riunione del 18.4.1969, in questo ristretto ambito restano parimenti irrilevanti le osservazioni del ricorrente

sulla effettiva elaborazione di quella strategia da parte dei gruppi eversivi di destra.

Per l'alibi di Ventura, ritenuto provato dal giudice di rinvio - con conseguente esclusione della ipotesi che Ventura avesse materialmente posto qualcuno degli ordigni esplosivi scoppiati a Roma, nonchè con effetti riflessi sull'attendibilità delle dichiarazioni sul punto del Lorenzon -, il fondamento essenziale di tale convincimento consiste nella dichiarazione, sull'ora della partenza in treno di Ventura da Padova, di Marco Pozzan, dato che il treno partente a quell'ora giungeva a Roma dopo che le bombe erano state già deposte od erano scoppiate. Il giudice di merito ha attentamente vagliato detto riferimento del Pozzan, rilevando che questi indicò, come uno di motivi del viaggio, anche le crisi epilettiche di Luigi Ventura, delle quali il fratello Giovanni non aveva ancora parlato, ed ha pure esaminato, ritenendola marginale con adeguata e logica motivazione, la contraddizione sul mezzo con il quale Ventura era giunto la mattina a Padova da Castelfranco Veneto (accompagnato in automobile da Angelo Ventura secondo Pozzan, con il treno secondo Giovanni Ventura), circostanza diversa dalla partenza per Roma, alla quale Pozzan aveva partecipato personalmen

te, accompagnando con la sua autovettura Giovanni Ventura alla stazione. Ora il ricorrente, che non contesta le altre osservazioni sul punto del giudice di merito, pone l'accento su quella contraddizione, alla quale, con una valutazione del tutto soggettiva, attribuisce un valore decisivo, mentre, correttamente, sul piano logico, il giudice di merito ne ha ritenuto l'irrilevanza.

Inoltre lo stesso giudice ha esaminato e vagliato tutte le altre circostanze che, secondo il suo apprezzamento, confermavano la validità dell'alibi, come, di particolare rilevanza, l'esistenza di crisi epilettiche di Luigi Ventura anche alcuni giorni prima di quella del 14.12.1969, inizialmente riferita come unica da padre Sartorio, che, tuttavia, aveva poi rettificato tale sua affermazione, anche se con qualche cautela.

Alla successiva precisazione di detto testimone il ricorrente P.G. attribuisce un significato riduttivo, prospettando un travisamento del fatto. Ma è palese, invece, che si tratta di un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, mentre la valutazione del giudice di merito non può ritenersi illogica, dato che, oltre l'ovvia cautela del testimone, lo stesso giudice ha messo in luce altri elemen-

ti dai quali era desumibile l'esistenza delle crisi epilettiche anteriori al 14.12.1969.

In effetti, anche a proposito della valutazione dell'alibi, il ricorrente P.G. prospetta un suo apprezzamento diverso da quello del giudice di merito, prospettazione che, però, non può costituire la base per la configurazione di un vizio che possa condurre, in sede di legittimità, all'annullamento della sentenza impugnata.

5.10 - Quanto all'attendibilità, esclusa dal giudice di merito, delle dichiarazioni, acquisite con rinnovazione parziale del dibattimento in sede di rinvio, di Angelo Izzo, Sergio Latini, Sergio Calore e Vincenzo Vinciguerra, correttamente nella sentenza impugnata tali dichiarazioni sono state sottoposte al vaglio di una critica rigorosa; dato che provengono da una fonte di per se stessa inquinata ed inquinante, qual è quella dell'ambiente carcerario.

Quanto ai primi tre (Izzo, Latini e Calore), è estremamente facile ad un detenuto attribuire dichiarazioni compromettenti ad un condetenuto, al quale, essendo estremamente difficile provare il contrario, non rimane difesa diversa dalla sua personale negazione.

Tanto più sono da valutare con cautela di-

chiarazioni scopertamente dirette ad ottenere vantaggi carcerari o di altra natura, come nella specie il giudice di merito ha concretamente accertato (Latini addirittura pretendeva, come premio, che contro di lui non si procedesse per altri reati dei quali è stato successivamente accusato); dichiarazioni, peraltro, fatte senza assunzione di una qualsiasi personale responsabilità del dichiarante, non trattandosi di chiamate in correità, che, tuttavia, sono sempre da esaminare con particolare prudenza.

Nè vale il riferimento del ricorrente al fenomeno del pentitismo o della dissociazione ovvero al pericolo di vendette, perchè tali considerazioni non rendono genuina una fonte che tale non è per sua stessa natura e non fanno venire meno l'imprescindibile esigenza di giustizia che impone, prima di accordare attendibilità a siffatte dichiarazioni, la ricerca accurata di riscontri interni e, soprattutto esterni.

Questi principi ha in concreto applicato il giudice di merito, il quale, come si è visto nell'esposizione della motivazione della sentenza impugnata (paragrafo 5.2), ha accertato per le dichiarazioni di Izzo, di Latini e di Calore addirittura riscontri negativi, quali: le contraddizioni sia allo

interno di ogni singola dichiarazione e sia nelle dichiarazioni tra di loro, anche con riferimento al ruolo di Massimiliano Fachini; la rielaborazione dei colloqui avuti con Freda, sicchè veniva riferita la loro interpretazione e non l'effettivo contenuto; l'ignoranza del reale svolgimento dei fatti, con palesi incongruenze; l'esistenza di discordie tra gli appartenenti ai gruppi eversivi di destra.

Vanamente il ricorrente cerca di superare le contraddizioni, di cui non può negare l'esitenza, con escogitazioni dialettiche (per l'acquisto dei temporizzatori per corrispondenza, riferito da Calore ed escluso dalle risultanze processuali, il ricorrente deduce che anche le sollecitazioni telefoniche di Freda alla ditta Elettrocontrolli di Bologna - dove in precedenza, come è pacifico, lo stesso Freda aveva di persona ordinato cinquanta temporizzatori - sarebbero da comprendere nel termine corrispondenza, inteso in senso lato) oppure attribuendo dette contraddizioni alle originarie confidenze.

Quest'ultimo assunto, non collegato ad alcun elemento concreto, costituisce una mera supposizione, mentre, d'altro canto, sotto questo aspetto risulterebbe inficiata la stessa sostanza delle confidenze. Peraltro, come ha osservato il giudice di

merito, anche nelle dichiarazioni di cui si discute non si rinviene alcuna esplicita ammissione di responsabilità di Franco Freda; in effetti, come sul piano logico è palese, i discorsi sui temporizzatori concernono le fonti dell'accusa nei confronti di Freda e non già implicite ammissioni di responsabilità, che sono, invece, frutto di rielaborazione personale dei condetenuti, come ha accertato il giudice di merito.

Nè può costituire riscontro positivo, come deduce il ricorrente, il fatto che i tre avevano avuto l'occasione e l'opportunità di ricevere confidenze da Freda, perchè tanto è pacificamente connesso alla condetenzione, sicchè i riscontri, per essere validi, non possono consistere nella stessa comune detenzione, ma debbono puntualmente concernere i fatti oggetto delle pretese confidenze.

Nemmeno ha rilevanza, sul piano logico, il fatto che altre circostanze confidate da Freda e da questi negate hanno trovato riscontro nella acquisita corrispondenza dello stesso Freda, sia perchè quelle circostanze (propositi suicidi, contatti con mafiosi in occasione della fuga da Catanzaro, contrasti con un difensore e simili) sono del tutto estranee ai fatti di cui si discute, come è pacifico, sia, e soprattutto, perchè lo stesso ricorrente ha spiegato

che la negazione di Freda su quelle circostanze è es
senzialmente dovuta alla necessità di tutelare una
certa immagine che Freda ha costruito di se stesso.

Quindi correttamente il giudice di rinvio,
dopo avere accertato - per Izzo, Latini e Calore -
l'esistenza di diversi riscontri negativi, ha conclu
so anche per l'inesistenza di riscontri positivi.

Quanto alla dichiarazione di Vincenzo Vinc
guerra, il ricorrente deduce unicamente che costui
non può essere compreso tra i pentiti o i dissociati

Ma tale deduzione è inconsistente, perchè
il giudice di merito non solo non ha qualificato tal
il Vinciguerra ma ha anche trattato separatamente la
posizione dello stesso, bene mettendo in rilievo che
non era stato mai detenuto insieme con Freda.

Nè la deduzione del ricorrente può condurre
ad attribuire senz'altro credibilità al Vinciguerra,
sia perchè anche la sua voce proviene dall'ambiente
carcerario e sia, soprattutto, perchè riferisce del
comportamento di un terzo, Aldo Trinca, che, come
è stato già precisato (paragrafo 5.9, con riferimen-
to al comportamento di Angelo Ventura), è per sua
natura equivoco. Quindi correttamente il giudice di
merito ha ritenuto, anche per il Vinciguerra, neces-
saria l'esistenza di riscontri, rilevando che il ri-

ferito colloquio con il Trinca presentava aspetti di inverisimiglianza ed aveva un contenuto di per se stesso generico ed equivoco, e che anche in questo caso mancava un qualsiasi riscontro positivo.

Trattasi di motivazione logica ed adeguata, alla quale il ricorrente nulla oppone specificamente.

5.11 - Resta, infine, da esaminare se il giudice di rinvio abbia adempiuto all'incarico di esaminare gli indizi in logica correlazione tra di loro e globalmente, come richiesto dalla sentenza rescindente. La risposta al quesito è positiva.

E' stato già precisato (paragrafo 5.3, nella parte finale) che, divenuta irrevocabile l'assoluzione di Pietro Valpreda, con riflessi sull'assoluzione di Mario Michele Merlino, nessuna coordinazione logica è possibile tra gli elementi a carico di costoro con quelli a carico di Freda e di Ventura.

Quanto agli indizi concernenti questi ultimi, il giudice di rinvio ha ricercato se esistesse una unica matrice di tutti gli attentati, desumibile dalla identità di disegno terroristico tra gli attentati dall'aprile all'agosto 1969, ormai definitivamente attribuiti a Freda e Ventura, e quelli del 12.12.1969, ma tale ricerca ha avuto esito negativo, come si è visto al paragrafo 5.8 (l'argomento, posto

in quel paragrafo per comodità espositiva, nella sen
tenza impugnata è trattato in correlazione con la val
tazione complessiva degli indizi).

Lo stesso giudice si è posto poi il quesit
se - esclusa la certezza degli elementi indizianti
di natura oggettiva, come tali di maggiore rilevanza
e ritenuto valido l'alibi di Ventura, sia pure nello
ambito della sola accusa di autore materiale del col
locamento degli ordigni esplosivi a Roma - potessero
essere posti a base di una affermazione di responsa
bilità l'attitudine di Freda e di Ventura a compiere
azioni terroristiche ed il loro proposito di continu
re, anche dopo l'agosto 1969, a svolgere attività
eversiva con attentati in luoghi chiusi ed altrove,
concludendo, logicamente e con adeguata motivazione,
in senso negativo.

Invero tale attitudine e tali propositi,
ossia la capacità a delinquere ed anche la disponibi
lità dei mezzi materiali per commettere un delitto,
non possono, da soli, costituire il fondamento di
una affermazione di responsabilità penale, che, inve
ce, richiede l'acquisizione, anche sul solo piano in
diziario, di elementi specifici che conducano ad un
risultato di certezza.

In definitiva dall'esame globale degli in-

dizi residui, dopo che ai più rilevanti elementi è stata tolta certezza, correttamente il giudice di rinvio è pervenuto alla conclusione che fosse giustificata soltanto l'assoluzione con formula dubitativa.

6. - Tutte le parti private ricorrenti sono rimaste soccombenti. Quindi sono tenute in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna va inoltre condannata ad una sanzione pecuniaria, equamente determinata in lire duecentomila.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt.524, 537 e 549 c.p.p.

Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti del Maletti, del Labruna e del Valpreda; i ricorsi delle parti civili Pizzamiglio Enrico e Patrizia ed Arnoldi Carlo; i ricorsi del Freda, del Ventura, del Merlino e del Valpreda.

Rigetta i ricorsi del P.G. nei confronti del Freda, del Ventura e del Merlino, nonchè i ricorsi del Maletti e del Labruna.

Condanna tutte le parti private ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuna al versamento della somma di lire ducento mila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 27 gennaio 1987

IL PRESIDENTE

Ecc.Dott. CARNEVALE CORRADO

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. MOLINARI PASQUALE VINCENZO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 4 APR 1987
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del Sig. Corte di Assise di Brescia in forma legale.
Roma, li 8 APR. 1987

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippi Scarpino)



Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù